ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO PENALE ITALIANO

ENCICLOPEDIA

DEL

DIRITTO PENALE ITALIANO

RACCOLTA DI MONOGRAFIE

A CURA DI

ENRICO PESSINA

Professore ordinario di diritto penale nella Università di Napoli

VOLUME TERZO

1906

SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA

MILANO - Via Kramer, 4 A - Galleria De Cristoforis, 54-55

MONOGRAFIE CONTENUTE NEL VOLUME:

La legge penale avvisata in sè nella sua efficacia

pel Prof. E. Pessina

Gli effetti giuridici del reato

pel Prof. L. Masucci

Del Casellario Giudiziale

per l'Avv. P. Vico

Milano 1905 — Tip. Indipendenza di A. Berni e C.i - Corso Indipendenza, 23

INDICE SOMMARIO DELLE MATERIE

La legge penale avvisata in sè e nella sua efficacia

pel prof. ENRICO PESSINA.

Gli effetti giuridici del reato

pel prof. LUIGI MASUCCI.

Del casellario giudiziale

per l'avv. PIETRO VICO.

Prof. ENRICO PESSINA

LA LEGGE PENALE

AVVISATA IN SÉ E NELLA SUA EFFICACIA

TEORICA DELLA LEGGE PENALE

CAPO I.

La legge penale considerata in sè stessa

§ 1. Le vicende variabili delle leggi tra i popoli sono la forma mutevole della permanenza del Diritto nella vita dell' Umanità. A quel modo stesso onde la parola è forma necessaria della idea, la legge è nella umana comunanza la forma necessaria del Diritto; e questo che è vero per il Diritto in generale, è vero altresì per il Diritto penale. La necessità di una legge, che nello Stato regoli l'attuazione della giustizia punitrice, è oggimai riconosciuta da tutti i criminalisti a qualunque scuola ciascuno di essi appartenga. Quell'insigne statista che fu Pellegrino Rossi enunciò parecchi argomenti indirizzati a dimostrare la necessità della legge penale nello Stato. « La necessità di una legge penale positiva e pubblicata (disse egli) è una delle massime fondamentali del Diritto sociale, una delle basi della libertà civile e politica ». Egli desunse questa necessità da varie ragioni. E primamente da ciò che l'uomo non può essere punito se non perchè conosceva la sua azione essere una violazione dell'ordine sociale; e la giustizia penale non potrebbe aver prova di una tale cognizione se non con la preesistenza e con la pubblicazione di una legge positiva. Ancora egli la desunse dal dovere, che ha la società umana di antivenire il delitto con ogni mezzo legittimo innanzi di ricorrere alla pena, e da ciò che la enunciazione della penalità per le varie specie di delitti è indispensabile alla sicurezza sociale, togliendo a chi medita il delitto la speranza di una pena leggera, ed è indispensabile alla sicurezza individuale, sottraendo l'uomo all'arbitrio del potere sociale. Molte quistioni sono sorte in questi ultimi tempi sul contenuto della legge penale positiva,

specialmente in nome di nuove affermazioni relative a' rimedii che lo Stato dee contrapporre alle trasgressioni dell'ordine giuridico; e soprattutto si è quistionato anche se i legislatori debbano nella lotta contro il male sociale del delitto ricorrere alla pena o ad altre istituzioni chiamate a surrogarsi ad essa. Ma tutti coloro che studiano il fenomeno sociale del delitto riconoscono la necessità che una manifestazione autorevole della coscienza sociale determini e regoli quale debba essere l'opera della società umana sovra i singoli individui, allorchè il male del delitto nei vari fatti concreti della vita sociale è apparso ad esistenza. E di sopra a tutte le ragioni addotte dal Rossi, le quali han di certo la loro importanza, v'ha un argomento desunto dalla natura stessa del Diritto, che dimostra l'imprescindibile necessità che il ministero della giustizia penale abbia una norma costante nella legge. Perchè il Diritto penale regni nel seno della società sopra i singoli individui, come sanzione delle norme giuridiche, egli è duopo che dallo stato di intima apparizione nelle singole coscienze individuali esso assuma una determinazione autorevole innanzi a ciascuno come quello in cui la coscienza generale ripone il contenuto del Diritto. L'unità propria del Diritto inchiude come conseguenza una sola e medesima formula che sia autorevole in nome di esso; e la società, chiamata ad incarnare nella vita il Diritto, deve innanzi tutto fissare quale ne sia il contenuto. Così la legge penale è la necessaria manifestazione della coscienza giuridica del popolo rispetto alla punizione del delitto; è l'espressione del Diritto penale per opera dello Stato. Non è certo da credere, che la legge penale crei a suo talento il delitto, o imprima ad arbitrio la nota di punibilità nelle azioni degli uomini, come assurda sarebbe l'affermazione del Bentham, che la legge crea il Diritto. Il Diritto è la legge delle leggi. La giustizia penale in sè stessa è quella che crea le legislazioni e vive in esse come lo spirito vive negli organismi innumerabili della natura; perchè il Diritto può dirsi quello da cui le leggi muovono, in cui le leggi consistono, a cui le leggi sono indirizzate. La legge penale come una delle forme in cui si manifesta il Diritto è rivestita di quel legittimo imperio che dal Diritto stesso in essa si trasfonde. Essendo forma, essa è fragile, caduca, soggetta a' mutamenti; ed ogni maggiore svolgimento della coscienza giuridica in un popolo necessita un mutamento nella legge. Cosicchè la legge è revocabile innanzi alla Sovranità dello Stato; e finchè una nuova legge non sottentri, è rivestita di efficacia giuridica, portando in sè l'autorità medesima del Diritto.

§ 2. La legge penale dee porgersi come l'opera della coscienza

nazionale intorno alla giustizia punitrice. In generale ha vigore di legge ogni manifestazione di questa coscienza. Nelle società incipienti la *consuetudine* può essere una manifestazione della coscienza giuridica. *Plus ibi valent mores quam leges.* E talvolta nelle attenenze giuridiche ha vigore di legge il costante ripetersi dell'attuazione di una norma mercè l'*auctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum.* Per le società incipienti questa spontanea manifestazione dell'istinto giuridico è norma pe' fatti posteriori ed ha vigore di legge. E bene per alcune materie giuridiche, anco al dì d'oggi in linea di eccezione, può invocarsi la sentenza del giureconsulto romano: *Quum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant quam quod judicio populi receptae sunt, quae merito et ea quae sine ullo scripto populus probavit, tenent omnes, nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis* [1]. Ma, rispetto al Diritto penale, non è ammissibile la consuetudine. Già un Capitolare di Carlo Magno dell'anno 802 fermò la regola: *Judices judicent secundum legem scriptam.* La Costituzione di Carlo V (art. 104) vietò il formarsi per mezzo dell'usanza giudiciaria consuetudini per cui un'azione possa elevarsi a delitto. E se, malgrado ciò, la *consuetudo Italiae* rimase per alcun tempo una delle fonti del Diritto penale in difetto di speciali determinazioni del Diritto nazionale e del Diritto comune, le nuove legislazioni hanno recisamente negato in materia penale ogni efficacia giuridica alla consuetudine; e il dogma della distinzione delle potestà nello Stato impone al giudice il debito di obbedire alla legge, sicchè ogni pronunciato in contraddizione della legge scritta è colpito di nullità radicale (art. 627 cod. di proc. penale). L'Abegg, il Marezoll, il Berner riconoscono nella consuetudine una manifestazione meramente suppletoria del Diritto; ma il valore di essa è soltanto morale, e limitato all'interpretazione della legge. *Optima legum interpres consuetudo.*

§ 3. Quando diciamo che la legge penale è necessaria, noi veniamo a fermare che essa deve, come ogni altra legge, essere il prodotto di quella potestà, che secondo la Costituzione dello Stato è chiamata a formulare nelle leggi la coscienza nazionale del Diritto. Epperò deve emanare da essa e fondarsi su quella *opinione comune* che è la forza risultante dalla discussione delle opinioni individuali. Ciò forma la legittimità non pure della sua origine, ma altresì della sua esistenza, la condizione sotto la quale ogni legge può essere considerata come la parola autorevole del Diritto. L'opinione pub-

---

[1] L. 32, § 1 D. *de leg.*, I, 3.

blica, le discussioni scientifiche, il dibattimento parlamentare sono le varie fonti preparatrici della legge; la sanzione e la promulgazione sono il compimento giuridico della sua apparizione a vita; e la pubblicazione di essa ferma il momento dal quale ha inizio la sua forza obbligatoria.

§ 4. La legge penale dev'essere la forza direttrice di tutte le altre forze sociali operanti nello Stato, per l'attuazione del Diritto penale. E bene il Cancelliere d'Inghilterra enunciò questo teorema quando sentenziò: *In societate civili aut lex aut vis valet.* Soprattutto il ministero sociale della punizione dee trovare nella legge scritta la suprema regola della sua concreta apparizione nei fatti umani, e la legge deve circoscrivere entro confini insuperabili l'efficacia degli altri poteri dello Stato; i quali non altrimenti possono cooperare a fare dello Stato l'organo della giustizia punitrice, che ottemperando a' dettati della legge. Questa stessa ottemperanza ai dettati della legge penale è affidata alla potestà giudiciaria ed alla potestà esecutiva dello Stato. E queste due potestà distinte, ciascuna nella propria sfera, hanno entrambe la propria destinazione. L'una di queste potestà è chiamata ad essere interprete della legge per applicarla ai singoli casi in cui si richiede l'intervento della giustizia penale; e l'altra è chiamata ad operare sugli individui per la esecuzione della legge stessa. Ed appunto perchè l'unità propria del Diritto trova la sua autorevole manifestazione nell'unità della legge come forza direttrice delle altre forze sociali, le due potestà chiamate a tradurre in fatto i dettati della legge penale debbono coordinarsi tra loro. Onde è che il giudice penale, come *legis interpres,* incarna il dettato generale ed astratto della legge in un dettato concreto ed individuale in virtù della sua missione che è potestà di dichiarare con la sua sentenza nel caso concreto quale sia la norma legale da attuare; e la potestà esecutiva dello Stato, indirizzando la sua attività concreta alla conversione del contenuto della sentenza del giudice, in fatto rende verità effettiva nei casi concreti il comando della legge. Al giudice penale spetta pertanto la *jurisdictio* e l'*imperium* in nome della legge individuata nella sua sentenza; ed è dovere della potestà esecutrice dello Stato eseguire il dettato della legge secondo il pronunciato del *giudice penale.*

§ 5. Ciò premesso, egli è duopo fermare alquanto la nostra attenzione sulla funzione propria del giudice di rincontro alla legge penale. Vero è che *non de legibus, sed secundum leges judicandum.* Ma a giudicare secondo le leggi egli è duopo che il giudice interpreti la legge stessa. E però sorge qui la determinazione delle norme,

che debbono governare l'interpretazione della legge penale. Pongasi da parte l'opera dell'interpretazione dottrinale affidata a' cultori della scienza giuridica, pongasi da parte l'interpretazione autentica che è opera della stessa potestà legislativa. Egli è duopo raccogliere la nostra attenzione sulla interpretazione della legge penale per opera del giudice. In generale l'interpretazione della legge è di due maniere: L'una è l'interpretazione letterale; l'altra è l'interpretazione razionale che si fonda sull'analogia, sia legale, sia giuridica — cioè sul fermare, indipendentemente da ciò, che il legislatore ha espresso con la sua parola, le norme che egli ha voluto dettare, o che avrebbe dovuto dettare, in conformità della norma che trovasi espressa nelle parole stesse della legge. Ora nelle materie penali una legge, se sia oscura ed ambigua nella sua parola, e sia pure incompiuta, non può mai dirsi violata, perchè non si può negare col volere ciò, che la mente non può affermare d'innanzi a sè stessa nella coscienza. Laonde l'interpretazione deve aggirarsi nel riconoscere che un dato fatto speciale può categorizzarsi come realtà concreta sotto l'ipotesi generale ed astratta della legge. Nel Diritto penale Romano troviamo ammessa l'analogia legale e l'analogia giuridica; sicchè dalle espresse determinazioni sorgeva l'applicazione della norma, per induzione, a casi non espressi, e il parallelismo facea considerare per simiglianza di ragioni quale avrebbe dovuto essere l'intendimento del legislatore. La cagione di siffatta ammissione è a rinvenirsi nella incompiutezza delle *Leges*, che a mano a mano venivano promulgate sovra singole specie di delitti. E così va spiegata la sentenza contenuta nella L. 12 del Digesto al titolo *de legibus: Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut Senatusconsultis comprehendi sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni praeest ad similia procedere, atque ita jus dicere, debet* [1]). Dal Diritto Romano il Diritto Canonico attinse il concetto medesimo della estensiva interpretazione della legge penale. *Non verbum ex verbo, sed sensum ex sensu transferri, quia plerumque dum verborum proprietas attenditur, sensus veritatis amittitur* [2]). E questa estèsa facoltà dell'interpretare diede luogo nel Diritto penale intermedio a quel cumulo di interpetrazioni contraddittorie ed arbitrarie che rendeano incerta l'efficacia della legge. Il Cancelliere d'Inghilterra nei suoi aforismi giuridici scrisse le auree parole: *Non placet extendi leges poenales, multo minus capitales ad delicta nova* [3]). E nel secolo XVIII il Montesquieu ed il

---

[1]) Cf. L. 13, 27 D. *de leg.* L. 6, D. *de verb. signif.* L. 16.

[2]) Cap. XIII, *De verborum significatione* — Cfr. Cap. VI Cod. in V, Decretal.

[3]) BACONIS DE VERULAM. *De fontibus juris.* Aphor. 13.

Beccaria, e nei principii del Secolo XIX Eduardo Livingston e il Portalis vigorosamente oppugnarono l'interpretazione estensiva in materia penale. E già una Prammatica del 1774 nel Regno di Napoli avea fermato che i giudici debbono strettamente attenersi al testo delle leggi. E dietro siffatti insegnamenti le moderne legislazioni penali in massima parte, a cominciare dal Codice francese, han fermato, che l'interpretazione in materia penale debba essere restrittiva, in quanto al rigore, sicchè il giudice nella incriminazione dei fatti concreti non possa considerare come reato se non quel fatto, che la legge penale espressamente ha considerato come tale, e nell'infliggere la pena non possa eccedere i confini di rigore e di sofferenza espressamente dalle leggi segnati. Alcune legislazioni, e tra questi i Codici alemanni, ammisero la interpetrazione estensiva in materia penale nel senso dell'analogia legale. E consona a questa determinazione fu l'opinione del Thibaut, del Marezoll, del Berner e di altri. Ma i Codici italiani si mantennero ligi al dogma giuridico della interpetrazione restrittiva della legge penale. E a questa tradizione si rannoda la legislazione penale vigente. Essa ha stabilito, nell' art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile, la norma che le leggi penali, come tutte quelle che restringono il libero esercizio del diritto individuale, debbono essere restrittivamente interpetrate. Ciò vuol dire che il rigore nell'applicazione della legge penale debbe avere per condizione e per limite l'espressa parola della legge, senza che sia lecito ricorrere all'analogia enunciata nell' antica formula: *Ubi eadem ratio ibi idem jus.* E questo divieto è accolto e riprodotto nell'art. 1 del Codice penale, nel quale si afferma che niun fatto può essere dal giudice penale considerato come reato se la legge non lo abbia espressamente soggettato a punizione, e che niuna pena possa essere inflitta se la legge non l'abbia stabilita per il reato. *Nullum crimen, nulla poena sine lege.* Se non che non è possibile evitare, per quanto il principio della interpetrazione restrittiva della legge penale, sia assolutamente proclamato, che talvolta per ambiguità di locuzione o per incompiutezza non basti avvisare il significato letterale del dettato legale. In tal caso di oscurità o di ambiguità nel testo legislativo egli è necessità imprescindibile risalire allo spirito della legge; ond'è che *scire leges non est verba earum tenere sed vim atque potestatem.* Non è possibile che nella oscurità dalla parola della legge, o nell'ambiguità delle sue locuzioni, il giudice, chiamato ad applicare la legge, se ne rimanga inerte. In tal caso, dovendo egli risalire allo spirito della legge per risolvere i dubbi che la parola di essa può ingenerare, gli incombe il debito di anteporre il significato più favorevole al

giudicabile, appunto perchè l'interpetrazione non può eccedere nel rigore della giustizia penale quello che è chiaramente designato dalla legge stessa. Ed in tal caso non può disconoscersi il dettato già posto nello stesso Diritto Romano: *Interpretatione legum poenae molliendae potius quam exasperandae* (L. 42, D. *de poenis*) — e riprodotto nel Diritto Canonico: *In poenis benignior est interpretatio facienda.*

§ 6. Fin qui noi abbiamo esposto i confini della potestà giudicatrice nella interpetrazione del contenuto della legge penale; ma non abbiamo ancora precisato quale debba essere il contenuto della legge penale.

Vi ha qualche cosa, in cui si può dire che convengono tutti i cultori della scienza penale, — e che ha il suo riscontro nella legislazione penale contemporanea e segnatamente nel Diritto penale italiano. Niuno dubita che il giudice non deve considerare come reati se non quei fatti che la legge penale dello Stato ha espressamente considerato come tali assoggettandoli a punizione. — Niuno dubita che la potestà del giudicare in materia penale debba essere fermata per legge; di guisa che non può immutarsi l'organamento delle giurisdizioni se non in forza di una legge, come niuno può essere distratto da' suoi giudici naturali, nè potranno crearsi Tribunali o Commissioni straordinarie. E questo è fermato nella legge fondamentale dello Stato (art. 70, 71, Statuto Costituzionale del Regno). Niuno dubita che i giudizi penali non possono aver luogo se non in virtù della legge e secondo quelle determinazioni della legge, che costituiscono il rito giudiziale. Niuno dubita che le limitazioni alla libertà della persona (carcere preventivo, perquisizione domiciliare e simili provvedimenti) non possono aver luogo contro i singoli individui se non nei casi dalla legge prestabiliti e secondo le forme dalla legge volute (art. 26 dello Statuto Costituzionale). Tutte queste determinazioni debbono contenersi nella legge penale come autorevole parola del Diritto relativo alla punizione del delitto.

§ 7. Ma vi ha un'altra ricerca, ed è quella che riflette il rimedio che la società contrappone al delitto, cioè la *punizione del delinquente.* E qui sorge la necessità di ulteriore determinazione per ciò che concerne l'opera del legislatore e il contenuto della legge penale.

La legge penale dee segnare il limite all'azione del giudice nel considerare quali sono i fatti, che costituiscono reato. Ed egli è indubitato che questa determinazione stabilisce il limite che il giudice in materia penale non può trasgredire. Ma di qua da siffatto limite l'opera del legislatore in materia penale non può essere sufficiente al ministero della giustizia penale. La legge può fermare delle norme

generali applicabili alle azioni umane per determinare se queste contengano infrangimento del Diritto. Essa può determinare le varie categorie di queste azioni secondo i vari rapporti giuridici, che esse vengono a perturbare, o, in altri termini, secondo i vari obblighi giuridici dell'uomo contro i quali il delinquente può insorgere violando i dettati del Diritto. Ma il Diritto penale si attua nella realtà della vita sovra fatti individuali di natura speciale e concreta; e la legge non può antivedere tutte le condizioni nè tutte le contingenze che obbiettivamente e subbiettivamente concorrono alla varia determinazione delle singole azioni criminose. La legge può formulare *a priori* con le sue ipotesi desunte dalla realtà stessa della vita le varie *species delictorum,* prima che appariscano nella realità concreta come fatti individuali; ma quando questi fatti individuali si presentano come realità, nell'*obbietto* che è l'azione, e nel *subbietto* che è l'*agente,* ad integrare l'opera del legislatore è indispensabile l'opera di coloro che son chiamati ad attuare secondo la legge penale e nei limiti della legge penale il ministero della giusta punizione. Ora a questo punto si rannoda la questione relativa a quello che la legge penale dee contenere come rimedio che lo Stato contrappone al male del delitto. E costituisce una parte importante del Diritto penale il determinare appunto quello che la legge penale dee fermare di rincontro ai poteri destinati ad attuare il ministero della punizione.

§ 8. La storia delle legislazioni penali ci porge su questo punto due tendenze opposte, quella del restringere la potestà del giudice in limiti insuperabili e quella dello attribuirgli i più estesi poteri. Già nel Diritto Romano per la *cognitio extra ordinem* fu riconosciuto il potere del giudice nel pronunciare la punizione. *Hodie,* disse Ulpiano, *licet ei qui extra ordinem de crimine cognoscit quam vult sententiam ferre, vel graviorem, vel leviorem, dummodo in utroque rationem non excedat.* Le *Leges* del Diritto Germanico fissavano in un modo assoluto le pene, o che si trattasse delle pene atroci pe' delitti contro l'ordine sociale, o che si trattasse del guidrigildo pe' delitti contro i singoli individui. Ma poscia il potere dei giudici fu esteso, e siffatta estensione fu mantenuta col rinnovamento degli studi sul Diritto Romano. I pratici, e sopratutto gli italiani di rincontro a' casi pe' quali avea luogo la *pena ordinaria* o *legale,* riconobbero che il giudice potesse in alcuni casi con la *poena arbitraria* temperare il rigore della pena legale. *Judices minuere debent poenas quae eorum arbitrio relinquuntur.* L'abuso della pena arbitraria ingenerò l'incertezza nella punizione, la ineguaglianza giuridica, l'arbitrio, e bene spesso gli abusi e le venalità che profanarono la san-

tità della giustizia penale. Le cagioni di mitigazione non furono sempre fondate sovra norme razionali; si ammise, per esempio, tra esse la nobiltà del lignaggio, il matrimonio con la meretrice per redimerla dal peccato, la conversione dal giudaismo o dall'islamismo alla fede cristiana, l'essersi imbattuto per via in qualche cardinale, e simili. Questi eccessi della pena arbitraria provocarono una reazione nella seconda metà del secolo XVIII insieme col movimento di riforma del Diritto criminale. La formula: *optima lex quae minimum relinquit arbitrio judicis* fu portata fino all' esagerazione; si avvisò come un omaggio dovuto al principio della uguaglianza giuridica ed a quello della libertà individuale il sottrarre i giudicabili in materia penale all'arbitrio del giudice, nella determinazione della pena, sì per l'aggravamento e sì per l'attenuazione di essa. Ogni sforzo per restringere il potere del giudice, senza lasciargli alcun arbitrio in quanto alla misura della pena, parve una guarentigia di libertà e di giustizia. Questo spirito animò i Codici penali che apparvero tra il cadere del secolo XVIII e il cominciare del secolo XIX. Così in Francia si passò dall'antica pena arbitraria alla pena fissa, senza lasciare al giudice gradazione alcuna. E così surse la tendenza a formulare ad una ad una tutte le ipotesi di malefizi possibili a prevedersi sino alla più noiosa casuistica per incatenare in limiti insuperabili la potestà del giudice. In Germania il Feuerbach fu uno dei più fervidi partigiani di siffatta tendenza. Egli volea che le pene fossero *assolutamente determinate,* perchè credeva che lasciando qualche cosa all' estimazione del giudice, il legislatore si esporrebbe a vedere che l' eccessiva mansuetudine dei tribunali indebolirebbe il rispetto dovuto all'autorità della legge. Il Codice penale francese del 1810 adottò come regola generale il rigore della nuova dottrina, consecrando la formula che il delitto non potrà esser punito con altra pena che quella fissata dalla legge, ed il giudice non potrà aumentare nè diminuire la pena fuori dei casi dalla legge enunciati, ma dovrà applicare quegli aumenti e quelle diminuzioni che la legge stessa ha fermati. Però esso ebbe cura di conciliare questo rigorismo della autorità esclusiva della legge con le esigenze della giustizia per le quali non è possibile che il legislatore preveda *a priori* tutte le gradazioni più minute dei fatti delittuosi. E per tanto fissò per le pene temporanee una estensione di potere tra un *massimo* ed un *minimo,* riserbata al giudice, solo inibendogli di aumentare o diminuire la pena, fuori dei casi preveduti dalla legge, ed oltre i limiti legali di questo aumento o di questa diminuzione. Questo sistema fu accolto da' Codici italiani e da altri Codici ancora; sicchè sorse l'i-

stituto della *pena non assolutamente ma relativamente determinata.* E così per le pene patrimoniali, e per quelle temporanee, che colpivano l'eguaglianza civile o la politica, fu del pari adottato il sistema della pena determinata dalla legge con una estensione lasciata al giudice tra un massimo ed un minimo.

Questo sistema fu adottato da parecchi Codici penali del secolo XIX; e tra essi vanno noverati i varî Codici penali italiani.

§ 9. Intanto il progresso delle convinzioni giuridiche aprì una nova via per satisfare tutte le esigenze su questo problema. Il movimento di riforma della giustizia penale, inaugurato dal Beccaria ed accresciuto nel nostro secolo, aveva fatto consecrare un principio incontrastabile di Diritto penale, cioè che la legge dev'essere il fondamento d'ogni rigore nell'amministrazione della giustizia penale, sicchè la parola della legge debb'essere avvisata come un limite insuperabile di severità. In questo è riposta una delle più preziose conquiste del diritto dell'individuo di fronte al potere sociale, perchè l'abisso dell'anarchia giuridica è scongiurato da questa regola fondamentale del Diritto. *Le sole leggi debbono decretare le pene,* aveva sentenziato il Beccaria nell'aureo suo libro sulla giustizia penale. E i Codici penali moderni accolsero questo dettato della scienza, ed avvisarono come un attentato alla libertà ed all'eguaglianza ogni accrescimento di pena oltre il massimo legale. Ma d'altro canto la restrizione del potere del giudice quanto alla diminuzione delle pene fu considerata come un ostacolo alla soluzione del problema fondamentale della giustizia penale; ed in questo senso fu accolta l'antica massima: *poena commensuranda delicto secundum facti contingentiam,* per ciò che spêtta al giudice come potestà di infliggere una pena inferiore al minimo legale. La legge per tal conto non può prevedere tutti i casi e tutte le gradazioni di un delitto avvisato nella sua individualità concreta, sicchè sarebbe *summum jus summa injuria* il dogma che la pena non possa essere mitigata fuori dei casi dalla legge preveduti. In tal guisa si sentì il bisogno di ampliare con la legge stessa la sfera di attività del giudice rispetto alla diminuzione della pena, a cagione di *circostanze* obbiettive o subbiettive che la legge non abbia espressamente prevedute come minoratrici dell'intensità del delitto. La regola dell'eguaglianza giuridica, regola al tutto formale ed astratta, non deve sopprimere il principio sostanziale che l'eguaglianza consiste nel trattare inegualmente gli esseri ineguali, sicchè la vera eguaglianza consiste nella vera proporzionalità della pena al delitto. « Il principio della giustizia (disse il Mitter-« maier) esige per il giudice una grande larghezza di potere quanto

« al Diritto di diminuire la severità della legge; perchè una legge
« penale non può essere fondata che sulle supposizioni e sugli ele-
« menti ordinarii del delitto come sovra un'imputazione piena ed
« intera dell'atto criminoso che si attribuisce all' imputato. Il minimo
« della pena sarebbe ancora troppo severo se fosse applicato in casi
« straordinari ed impreveduti. Egli è dunque indispensabile porre
« il giudice in grado di mitigare la pena, ove l'imputazione ha luogo
« in un grado inferiore; ed importa sopratutto che, quando più ca-
« gioni attenuanti si trovino congiunte, il giudice sia facoltato a di-
« minuire la pena oltre il minimo stabilito dalla legge ».

§ 10. Una prima attuazione di queste idee fu il sistema delle *circostanze attenuanti.* Queste sono tutte quelle cagioni di diminuzione della responsabilità nel colpevole, le quali non sono state prevedute dalla legge. Il Codice penale delle Due Sicilie aveva parlato di circostanze attenuanti del dolo, solo a proposito dei reati contro la proprietà dei privati, dando al giudice il potere di diminuire la pena di sotto al minimo, ed in alcuni casi il potere di sostituire alla pena fermata dalla legge una pena meno grave. Medesimamente la legge francese del 25 giugno 1816 attribuì ai giudici della Corte di Assise in alcuni casi la potestà di mitigare la pena legale. Ma in Francia la riforma del 1832 fu quella che stabilì nella sua massima efficacia il sistema delle *circostanze attenuanti.* I Codici tedeschi, e segnatamente il Codice Sassone del 1838, il Codice di Wurtemberg, quello di Braunschweig affidarono al giudice il potere di scendere nella pena di sotto al minimo legale nel caso di circostanze attenuanti; e il Codice elvetico del Cantone di Vaud ed altri Codici come il belgico, dopo avere stabilito la norma che niun delitto può essere scusato fuori dei casi preveduti dalla legge, avvisarono come uno di questi casi il concorso di circostanze attenuanti, con analoga modificazione e riduzione di penalità. E così il Codice penale italiano del 1859 proclamò questo medesimo principio negli art. 683 e 684. — Il sistema delle circostanze attenuanti fu attaccato da alcuni come arbitrario; e certamente non è a disconoscere che esso si sottrae ad ogni norma determinatrice *a priori*, abbracciando tutte quelle gradazioni che debbono sfuggire alle previsioni del legislatore. Chè anzi preoccupati di questo pericolo alcuni criminalisti ed alcuni Codici come quello del Brasile, ed in Italia quello della Repubblica di S. Marino enuclearono le così dette circostanze attenuanti. Ma malgrado questa enumerazione non vi sarà mai la certezza d'avere esaurito tutte le possibili cagioni di diminuzione nella quantità del delitto. Epperò non pare da biasimarsi il sistema di enunciarne una serie, ma in maniera di

fondamento ad una regola generale, purchè si lasci al giudice la potestà di aggiungervi in casi particolari qualche cagione che non fu preveduta dalla legge, ma che nel fatto speciale si impone alla sua coscienza come una ragione di diminuzione della pena.

§ 11. L'efficacia del grande principio di individuazione della pena per la migliore soluzione del problema che concerne la proporzionalità delle pene ai singoli delitti in sullo scorcio del secolo XIX spinge a migliorare il sistema penale. Alcuni pubblicisti han notato che, quando il minimo legale può essere oltrepassato nella diminuzione della pena, l'enunciare la norma delle circostanze attenuanti è una superfetazione, ed il miglior sistema è quello di fissare soltanto il massimo di ciascuna pena. Questo concetto è quasi interamente adottato dal Codice dei Paesi Bassi del 1881 ed è salutato con plauso da valorosi criminalisti italiani come un progresso. Se non che noi crediamo che questo minimo abbia a conservarsi; perchè esso rappresenta non il *minimo* in concreto, ma il *quantum* del delitto sceverato da ogni specie di aggravamento. Le circostanze aggravatrici non prevedute nella legge, e che possono esser valutate dal giudice, debbono essere rappresentate da un aggravamento di pena, che ha per punto di partenza il minimo legale e non potrà mai superare il massimo. Così potrà intendersi ed attuarsi il principio di individuazione, di cui molto si ragiona nella età presente. Esso importa che si tenga conto di tutte le condizioni speciali del delitto come fatto individuale concreto così dal lato della azione criminosa come dal lato dell'agente. E questa è opera non del legislatore, ma bensì del giudice che ha dinnanzi a sè il fatto del delinquente come una *realità individuale e concreta*. Una delle norme, che sorgono da questo dettato razionale è la facoltà, che dovrebbe darsi al giudice o di scegliere fra due pene o di applicare la punizione commutando il genere di pena. Questa norma fu già fermata dal Codice penale alemanno del 1870 e da altri fra i Codici penali più recenti. E per vero, grazie al progresso della civiltà giuridica, l'infamia nasce dal delitto e non dalla pena, che il legislatore commina contro il colpevole di esso. E per tanto l'aggiunzione di alcune privazioni di diritti alla pena principale deriva dalla natura stessa del delitto, in virtù della quale si manifesta, secondo la valutazione fattane dal legislatore, la nota di fatto disonorevole. E per fermo non è a disconoscere, che alcuni delitti *prima facie* per la loro stessa essenza tornano a disonore del loro autore. In tutti i delitti si rivela in generale la conculcazione dell'organismo etico della società umana, ma in alcuni di essi, non certo in tutti, si rivela un animo interamente perverso dell'agente, non in tutti apparisce che la punizione del reo serve a sradicare dal-

l'animo del colpevole quegl'impulsi perversi che spingono l'uomo sulla via del delitto. Vi sono fatti criminosi che non rivelano impulsi disonoranti. Per questi secondi le privazioni che formano il contenuto della pena non possono servire a sradicare il male dall'animo del delinquente. La coscienza umana distingue profondamente colui, che uccide per impadronirsi del patrimonio di un suo congiunto, da colui che uccide il seduttore della propria figliuola. La coscienza umana distingue il duello per cagion d'onore dalla estorsione, la banda politica dalla associazione dei malfattori per commettere delitti contro le persone o le proprietà dei privati. La pena propria dell'una categoria non può essere la stessa del genere di pena proprio dell' altra. Ora, indipendentemente da questa divisione legale, un dato delitto annoverato per le sue caratteristiche tra' fatti che ordinariamente rivelano un animo perverso, può essere determinato nel caso concreto da un impulso non disonorevole. La legge penale non può sempre fermare *a priori* questa distinzione, sicchè il giudice applicando la legge strettamente non sempre può esimersi dallo apporre a delitti determinati da un impulso non disonorevole la pena che la legge avrà stabilita per i delitti che rivelano l'animo perverso per ferocia o per abbiezione. E v'ha certo dei casi in cui il delitto per la sua forma esteriore obbiettiva appartiene alla categoria dei delitti disonorevoli, ma bene studiandosi in esso le condizioni psicologiche dell'agente, l'impulso interno è tale, che la coscienza umana non vi scorge la perversità della intenzione, ma in quella vece un sentimento generoso. Epperò la legge, dovendo lasciare al calcolo morale del giudice tutto quello che essa non può facilmente prevedere, deve lasciare all'opera del giudice la facoltà di commutare la pena.

§ 12. Da queste considerazioni tutte emerge quale sia il significato razionale dell'aforismo: *nulla poena sine lege.* Esso significa: *nulla poena ultra nec supra legem*. La legge penale, mentre deve con la sua parola determinare precisamente ciò che si attiene al fatto da incriminare, deve rimettere al giudice, chiamato a giudicare di esso, e al procedimento che deve essere seguìto dal giudice per compiere il suo ufficio, l'indagine e l'accertamento del vero intorno ai delitti ed ai loro autori. Essa non può nè debbe nel suo contenuto determinare tutto quello che si riferisce alla pena, ma in quella vece fissare il limite massimo di rigore oltre il quale non deve manifestarsi l'azione del potere sociale nel punire. La legge dee determinare la pena nel suo massimo insuperabile per ciascuna specie di delitti, avvisandoli nella loro essenza e nelle loro circostanze aggravatrici, e deve imporre ai giudici di tener conto di quelle diminuzioni di intensità criminosa che possono

esser prevedute. Ma essa dee pure affidarsi per il rimanente all'opera del giudice, che compie l'ufficio dell'individuazione della pena tenendo conto di tutte le circostanze subbiettive ed obbiettive, che impongono una diminuzione della sua gravezza e non tralasciando di valutare entro i confini del massimo legale tutte le circostanze che aumentano la gravezza del delitto senza essere state espressamente prevedute dalla legge.

§ 13. Intanto da qualche tempo in qua il concetto della individuazione della pena ha generato una tendenza relativa ed al contenuto della legge penale ed all'opera del giudice penale, la quale a parer nostro sconvolgerebbe tutto l'edificio della giustizia penale gettandola nell'arbitrio più illimitato del potere sociale sull'individuo delinquente. E non sarà inopportuno il prenderla ad esame.

Nel 1880 un valoroso psichiatra tedesco, il Kräpelin, pubblicò a Stuttgart un opuscolo cui è titolo: *L'abolizione della misura della pena.* Fondandosi sulle esperienze che egli stimò aver fatte, e movendo dal concetto innovatore che il fondamento della pena è riposto soltanto nella necessità che incombe alla società umana di difendersi dalla delinquenza, egli affermò, che la pena per difendere la società da altri eccessi del delinquente deve durare finchè qualche pericolo è minacciato dall'individuo che insorge contro l'ordine sociale. Il giudice (diss'egli) chiamato ad esercitare la potestà del punire non può conoscere nulla della *temibilità* maggiore o minore del delinquente, nel momento in cui egli decide della sorte del medesimo; e solo una sufficiente osservazione durante lo stato d'imprigionamento può accertare il quanto ed il quando sia da considerare come rimossa la preesistente temibilità del colpevole. Il giudice dal fatto che egli ha esaminato può arguire in astratto quale e quanta sia la temibilità di lui, ma non può vagliare in quanto tempo questa *temibilità,* che è il fondamento legittimo della sua punizione, debba perdurare. L'aritmetica delle pene di libertà dei nostri Codici è, secondo lui, una conseguenza della vecchia teoria della retribuzione che mena a volere unità di pene; le quali sarebbero poste in un rapporto di equivalenza verso azioni punibili in diverso grado. È cosa degna di biasimo che l'uomo abbia a pagare il passo falso di un momento (quando delinque nell'impeto della passione) col perdere la sua usata maniera di vivere, e che il delinquente di abitudine conti lietamente i giorni del suo carcere aspettando quello in cui dovrà esserne tratto fuori. Per nature sensibili la pena è troppo dura e conduce a rovina fisica e psichica, mentre pe' delinquenti abituali essa non è sufficiente; ed è assurdo il prestabilire quel quanto di privazione di libertà che è considerato come necessario al miglioramento di un individuo. Così egli

accolse l'intimidazione mercè la pena solo come mezzo di educazione; e, riprovando la pena di morte, ma ammettendo come mezzo disciplinare negli stabilimenti penali anche le battiture, respinse il concetto che la determinazione della pena meritata di imprigionamento sia fatta dalla legge o dal giudice con la sua sentenza. E l'essere indeterminato il tempo della liberazione trae seco che la determinazione di questo tempo sia affidata a coloro che, preposti all'istituto di esecuzione della pena, abbiano su questa valutazione speciale attitudine per cognizione teoretica e pratica degli uomini e per ricchissime esperienze. In tal guisa nè al giudice nè alla legge è dato il determinare la pena dovuta al delinquente, ma bensì à quei pubblici ufiziali che son chiamati a custodire il delinquente nei luoghi destinati a sequestrarlo dalla vita sociale. Tale è il concetto della pena indeterminata.

§ 14. Questa proposta sconvolgitrice di tutto il sistema della giustizia penale non ebbe favorevole accoglimento neppure da coloro che, negando il principio della responsabilità dell'uomo *quia peccatum est*, fondano il ministero sociale della punizione sulla difesa della società dagli esseri che col delinquere han rivelato la loro temibilità, la loro natura antisociale (*ne peccatur*). Costoro non poteano disconoscere nella graduazione dei delitti il maggiore o minor bisogno di segregazione del delinquente dalla vita sociale, e la necessità giuridica di tener conto di tutte le gradazioni e modificazioni che la temibilità dei delinquenti addimostra obbiettivamente nella varia intensità malefica delle azioni criminose. Chè anzi parecchi fra' seguitatori di questo indirizzo, come nova dottrina, avendo poca fede nella efficacia rieducatrice del carcere, non poterono far plauso ad una proposta che lascerebbe in balìa degli esecutori della pena il decidere sulla sorte di coloro che soggettati alla punizione non possono venir considerati come esseri tanto estranei alla vita giuridica da non dover neppure conoscere quanto debba durare la sofferenza, che ad essi s'impone a cagione del male da essi operato nella vita sociale.

Non di meno a qualcuno dei novatori il pensiero esternato dal Kräpelin dovè parere accettabile, più che per altro, in virtù di quel *novarum rerum studium* che da poco più di venti anni è divenuto bandiera di progresso nel dominio del Diritto penale. E così il professore Liszt venne fuori con una proposta che, indirizzata a rendere accettabile l'idea della sentenza a pena indeterminata, la presentava temperata e accompagnata da un rimedio che avea per iscopo d'impedire il soverchio arbitrio negli esecutori della pena. Il Liszt nel suo *Giornale per la Scienza del Diritto penale* (Vol. IX, p. 490 e seg.) affermò, come aveva fatto il Kräpelin, essere radice del male nell'o-

dierna amministrazione della giustizia penale il principio della misura della pena per sentenza del giudice, e negò che il giudice abbia l' attitudine a misurare la durata della pena in maniera rispondente al suo scopo di difendere la società dal delinquente pericoloso. E perchè solo durante l'esecuzione della pena si può conoscere l'uomo per potergli commisurare la quantità di essa in proporzione della sua colpa, questo potere di commisurare la pena, giusta il principio della individuazione di essa, dovrebbe, secondo lui, attribuirsi a coloro che intendono alla esecuzione della sentenza di condanna; ma questo potere egli volle limitato nel senso che il giudice fissi la pena fermando la sua durata tra un minimo ed un massimo. Così in concreto il giudice dovrebbe fissare la pena, per esempio da sei settimane a due anni, da due anni a cinque, da cinque anni a dieci, da dieci anni a quindici; e i preposti alla esecuzione avrebbero a determinare se il condannato, raggiunto che abbia il minimo di pena fermato dal giudice, debba essere liberato, o sia necessario che rimanga ulteriormente nell'istituto penale, senza potersi oltrepassare il limite fissato col massimo dalla sentenza del giudice.

§ 15. Le proposte del Kräpelin e del Liszt, fatte in senso generale per tutti i delinquenti, furono vigorosamente combattute dal Watch, dal Mittelstadt, dallo Stornau, dal Zucker, dal Lammasch. E nella *Rivista penale della Svizzera* il Gauthier, riassumendo la polemica, conchiuse il suo scritto col raccomandare la facoltà di prolungare la pena per coloro che evidentemente si mostrino non ancora emendati dalla sua efficacia.

§ 16. A questa prima fase del problema ne tenne dietro una seconda. Dal dominio della generalità per tutti i delitti la quistione fu ristretta in un dominio più concreto. Non si pensò più a sovvertire tutto il sistema della giustizia penale, ma ad indagare se per alcuni delinquenti si riveli la necessità della pena indeterminata. Già nella stessa legislazione positiva una innovazione in questo senso avea cominciato ad apparire. In America fin dal 1824 Eduardo Livingston nel suo Disegno di Codice penale per la Luigiana non ponea più misura di tempo alla pena per coloro che per la terza volta erano recidivi. Ma posteriormente in parecchi Stati dell'America si appalesò il concetto di una sentenza indeterminata, non nel senso di un sistema generale di penalità, ma di uno fra gli istituti di emendamento dei colpevoli. Non si trattò di applicare la sentenza indeterminata contro tutti i delinquenti, nè contro quelli le cui tendenze criminose invincibili additano per la società un pericolo grave e durevole. Il provvedimento si riferisce ai *delinquenti di età giova-*

nile, e, potremmo dire, ai novizi della delinquenza. Nell' Illinois, nella Nuova Jork, negli Stati di Michigan, di Minnesota, Ohio, nella Pensilvania la pena indeterminata si applica agli autori di un primo delitto; nello Stato di Colorado si richiedono speciali condizioni meritorie, a Buonavista, Pontiac, Massachusets, Concord, Minnesota, S. Cloud, Pensilvania, Hansington è indeterminata la detenzione nei Riformatorii. Questo istituto è destinato a trasformare la pena in un mezzo di rigenerazione morale, ma solo pe' delinquenti non indurati nel maleficio e di età giovanile. Mentre la proposta del Kräpelin e del Liszt presuppone il delinquente pericoloso per manifestata perversità da renderlo temibile, e mira a renderlo inoffensivo, l' istituto americano della sentenza indeterminata ha per iscopo di prevenire che si formi l'uomo temibile, e pericoloso per l'ordine sociale; e, in cambio di essere la pena nel pieno significato della parola è il sofronistero che mira a togliere dalle radici il delitto, prima che si appalesi in tutte le sue forze ed in tutto il suo orrore.

§ 17. Il problema fu posto, in nome della sicurezza sociale da proteggere, sia nel caso di gravi delitti, sia in quello della delinquenza abituale per delitti minimi, in seno all' Unione internazionale di Diritto penale fondata nel 1889 dal Liszt e dal Prins. Nel Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo il 1890, e in quello di Antropologia criminale tenuto a Brusselle il 1892, la primitiva proposta del Kräpelin si trasformò da una generale riforma nell'amministrazione della giustizia penale in un problema più limitato, che fu quello della *Sentenza indeterminata* per i delinquenti pericolosi. Il Van Hamel volle la sentenza indeterminata per soli quei delinquenti che a cagione di invincibile impulso criminoso sono un pericolo permanente, forse augurandosi che la quistione, una volta posta, avrebbe potuto più tardi essere con profitto ampliata nel senso di una riforma generale. Egli censurò i rimedi adoperati dalle legislazioni per combattere la recidiva, ed affermò che, a rendere inoffensivi i delinquenti d'abitudine incorreggibili, il pericolo permanente per la società rende necessarii provvedimenti diversi dall'aggravamento della pena ordinaria, ancorchè si tratti di lievi contravvenzioni. Non bisogna limitarsi (disse egli) a pene di una durata determinata; ma invece, a rendere inoffensivi gl' incorreggibili, egli è duopo di una sequestrazione indeterminata, cioè perpetua, e che sia assolutamente indeterminata per gli incorreggibili, determinata relativamente per i delinquenti di abitudine correggibili. Per tutti costoro il giudice nel momento della condanna non ha dati per pronunciare una pena determinata, salvo, col decorso del tempo, il disaminare se il de-

linquente abbia dato serie prove di miglioramento, e possa ispirare la fiducia che, ritornando nella vita sociale, non desti ulteriori apprensioni sulla sua condotta avvenire. La necessità di questa detenzione indefinita fu affermata nel Congresso antropologico di Bruselle anche dal Thiry, e dal Lilienthal. Ma altri criminalisti come il Maus e l'Alimena avversarono il concetto della pena indeterminata, pur riconoscendo che i delinquenti incorreggibili debbono essere sottoposti ad aggravamento di pena che in qualche caso può estendersi sino alla pena perpetua. E segnatamente il Prins affermò che il concetto della pena indeterminata deve essere accolto soltanto nei sensi in cui l'America l'ha accolto, cioè applicandolo ai novizi del delitto, ai giovani delinquenti che non abbiano ancora subìto altra condanna. Segnatamente il Prins mise in risalto il *Riformatorio di Elmira.* Fondato nello Stato di Nuova Jork, come istituto di correzione e di educazione fisica, intellettuale, morale, professionale e sociale, ricco di tutti i mezzi di nutrizione, di cultura, d'igiene, esso non ha niente della pena, e non s'addice a quei delinquenti pei quali la società deve mantener vivo il principio della repressione. La pena indeterminata (diss'egli) applicata ai condannati recidivi ed agli incorreggibili avrebbe per effetto di far cadere il delinquente in balìa dei custodi delle carceri, di fare del detenuto lo schiavo del potere amministrativo e di elevare l'ipocrisia a grande ispiratrice della condotta dei colpevoli. La recidiva deve essere combattuta con pene a lunga durata, salvo la liberazione condizionale come ricompensa al vero e serio miglioramento morale del condannato. E qui vuolsi aggiungere che nell'ultimo Congresso penitenziario internazionale tenuto a Brusselle, il De Sanctis si accostò al concetto della pena indeterminata per alcuni delinquenti, ed il Conti l'avversò gagliardamente come norma generale della punizione in nome dei principii più inconcussi della giustizia penale. (*Atti del congresso* - Rapporti).

Le quali cose premesse, a noi pare inaccettabile il concetto della *pena indeterminata* in quanto è pena. Non è accettabile la riforma proposta dal Kräpelin, tanto che gli stessi fautori della dottrina della temibilità del colpevole, come fondamento alla punizione, non l'accettano. Essa pretende che la legge penale non si occupi di determinare per ciascuna specie di delitto l'analoga pena, lasciando al giudice soltanto il pronunciare la segregazione del delinquente dalla convivenza sociale, ed autorizzando l'esecutore a determinare la durata e l'intensità di questa segregazione indefinita, non secondo la maggiore o minore gravezza del delitto, ma secondo la natura speciale dell'individuo delinquente. La proposta del Liszt è dall'un canto

una confutazione adeguata del voto espresso dal Kräpelin, appunto perchè richiede che il giudice determini fra un massimo ed un minimo l'estensione della durata, lasciata in balìa dell'autorità esecutrice dello Stato. Ma d'altro canto, per chi ben consideri, noi abbiamo già il risultamento stesso cui il Liszt aspira; e l'abbiamo nell'instituto accolto da varie legislazioni penali contemporanee, e fra queste dalla nostra legislazione penale, mercè la norma della liberazione condizionale; perchè un dato tempo è determinato dal giudice come pena da patire, ed esaurito questo, è possibile al condannato dietro prove di condotta onesta, ottenere la libertà come premio del suo miglioramento morale. Oltre a ciò, se non si può considerare come pena indeterminata quella che è fermata nella legge tra un massimo ed un minimo, nemmeno può dirsi indeterminata la pena quando il giudice, applicando la legge, pronunzia una pena assegnando i due limiti del massimo e del minimo, entro i quali l'autorità esecutrice ha potenza di spaziare secondo la condotta stessa del condannato. Ma non bisogna perdere di vista il concetto giuridico della pena. La pena dee tener dietro al delitto come ministerio sociale di giustizia, e deve appalesarsi come un complesso di attenenze fra il diritto dell' individuo e il diritto della società umana. Egli è diritto imprescrittibile dell'individuo, quando bisogna soggettarlo a sofferenze per aver violato la legge, che egli sappia quanta è la sofferenza che a cagione della attività ribelle alla legge gli venne inferita; e, se la pena è limitazione alla libertà umana, questa limitazione dee trovare la sua necessità ed il suo limite nella legge. La sentenza indeterminata può aver luogo pe' minorenni che pongono la prima volta il piede sulla via lubrica della delinquenza; ed è istituto di educazione e correzione. Ma per gli adulti o che si voglia ritenerli correggibili, o che si voglia ritenerli incorreggibili, la pena deve essere determinata dal giudice, e non con arbitrio illimitato, ma tenendosi entro i confini designati dalla legge per rispetto alla sua qualità ed alla sua quantità. Ed anche per rispetto alla liberazione condizionale dopo un certo periodo di esecuzione della pena pronunciata, e per rispetto all'aggravamento della pena per il caso della recidiva, la legge penale, integrata dal pronunciato del giudice, che è chiamato ad applicarla ai singoli casi, debbe essere la forza direttrice e regolatrice dell' autorità dello Stato, non solo rispetto all' incriminazione dei fatti delittuosi, ma altresì rispetto alla punizione di coloro che ne sono gli autori. In questi sensi è da accogliere il concetto formulato dagli interpreti: *nulla poena sine lege*.

§ 18. In questi sensi è ben formulata nel Codice penale vigente la teorica della pena come uno degli elementi che formano il conte-

nuto della legge penale. L'art. 1 ferma infatti *a*) che *nessuno può esser punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge; b*) che *nessuno può esser punito con pene che non siano dalle leggi stabilite*. Egli è vero che la legge penale italiana, nel fermare la pena, statuisce per ciascun reato una pena *relativamente determinata*, tra un massimo ed un minimo. Ma l'art. 59 prevede che oltre la diminuzione di pena espressamente dalla legge stabilita, il concorso di circostanze attenuanti, la cui valutazione è affidata al prudente arbitrio del giudice, dia luogo a diminuzione di pena per il colpevole.

CAPO II.

La legge penale nella sua efficacia rispetto al tempo, al luogo ed alla condizione delle persone.

§ 19. Il Diritto penale nella sua sostanzialità esercita il suo imperio su tutti gli esseri umani, e lo esercita egualmente *sine acceptione personarum*. Ma la legge penale, chiamata ad attuare il Diritto penale nello Stato e per opera dello Stato, esercita sugli esseri umani un imperio, i cui limiti sono segnati dalla natura stessa delle cose. L'uno è quello del tempo entro il quale la legge ha vigore; il secondo è quello del luogo nel quale lo Stato opera come sovrano sui singoli individui; e l'ultimo è quello che deriva da alcune esigenze dello Stato relativamente a persone che sono addette a talune funzioni della Sovranità di esso.

Egli è duopo pertanto studiare specificatamente le norme che si rannodano a queste tre determinazioni, secondo le quali la legge penale attua il ministero della giustizia punitrice.

SEZIONE I.

L'efficacia della legge penale rispetto al tempo.

§ 20. La legge penale, come ogni altra legge, ha una durata di vita che è chiusa tra il suo apparire e il suo sparire. Essa non ha la perennità, che è propria del Diritto; perchè è la parola del Diritto, pronunciata in un dato tempo come coscienza che la nazione ha del suo contenuto. Essa comincia ad aver vigore dal momento in cui si pone come legge innanzi ai singoli individui; e la sua vita, la sua efficacia giuridica cessa quando una nuova espressione del Diritto, per opera della coscienza sociale, giuridicamente manifestata come legge, ad essa sottentra.

Il primo momento della sua esistenza è quello della sua pubblicazione. *Lex non obligat nisi rite promulgata.*

Specialmente come legge penale non è ammesso che essa sorga per effetto di consuetudine, mentre ciò può avverarsi per altre leggi che dalla consuetudine traggono la loro vita. E medesimamente la sua efficacia giuridica vien meno soltanto per opera di altra legge posteriore che o espressamente l'abroga, o ne contiene una tacita derogazione, contenendo norme contrarie alla medesima, in virtù della nota massima: *lex posterior derogat priori;* perchè non può cessare il suo vigore giuridico per effetto di consuetudine contraria al suo contenuto (*desuetudo*).

Da questo dettato derivano due norme:

a) L'una è quella che la legge penale si reputa nota a tutti quando è legalmente promulgata e pubblicata.

b) L'altra è quella che la legge penale regola col suo imperio i fatti posteriori alla sua pubblicazione.

I.

La presunzione dell'essere nota la legge penale.

§ 21. La legge penale ha comune con tutte le altre leggi dello Stato la regola che nessuno può addurre a sua giustificazione l'ignoranza di essa o l'errore intorno al suo contenuto. *Regula est juris quidem ignorantiam cuique nocere. — Error juris non excusat.* E il Codice penale vigente nell'art. 44 traduce questo dettato con la formula seguente: *Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.* E qui si noti innanzi tutto che sarebbe stato un pleonasmo l'aggiugnere che nessuno può invocare a propria scusa l'*errore* sul contenuto della legge; perchè non è possibile l'errore sul dettato della legge, senza che vi sia l'ignoranza di esso. Non si può creder vero il non vero, se non s'ignora quello che è vero.

La norma è di sua natura rigida, ma è imprescindibile condizione dettata dalla natura delle cose. Essa ha per altro formato materia di discussione tra' criminalisti per ciò che veramente non a tutti è dato di conoscere il preciso contenuto della legge penale; nè si può affermare con assoluto rigore che niuno possa cadere in errore sul contenuto delle norme fermate dalla legge penale dello Stato. Pure i giuristi distinsero, a giustificazione di queste norme, la distinzione tra il *probrum natura* e il *probrum civiliter et quasi more civitatis:*

onde apparve il duplice concetto del *delictum ex jure gentium*, cioè di quello che, razionalmente parlando, e in tutte le legislazioni dei popoli civili, è avvisato come punibile, e del *delictum ex jure civili*, cioè di quello che è tale per ispeciale determinazione della legge di un dato popolo. Il Donello, a cui si rannodò il Cremani, insegnò che l'eccezione dell'ignoranza o dell'errore sul contenuto della legge penale potrebbe solo avverarsi in alcuni fatti di lieve importanza che sono proibiti non dal Diritto universale, ma dalla legislazione positiva soltanto di un dato popolo, e rispetto a coloro che essendo stranieri si trovino di passaggio nel territorio di uno Stato. D'altra parte come più l'umana convivenza progredisce nelle vie della civiltà giuridica, più vanno a dileguarsi le discrepanze tra le legislazioni dei diversi popoli relativamente all'incriminazione ed alla punizione dei fatti intrinsecamente illegittimi; sicchè, anche nella diversità delle pene fra leggi e leggi, ben si può dire che gli stessi fatti delittuosi, che un popolo incrimina e punisce, sono incriminati e puniti dalle leggi degli altri popoli. L'esperienza della vita mostra a tutti, anche con gli esempi concreti di avvenimenti ordinari e cotidiani, che la legge incrimina taluni fatti e ne punisce gli autori. Il delinquente (disse il Rosshirt) non può non conoscere la reità e la punibilità in generale del suo atto criminoso, nè a questo è indispensabile assolutamente una cognizione speciale delle varie figure di delitti, e delle varie forme di punizione; perchè l'uomo, vivendo nell'atmosfera sociale, impara nella grande scuola della vita, anche senza speciale istruzione, gli scogli che deve evitare. E da ultimo non è da trasandare che in ciascun essere umano naturalmente si svolge il senso etico e giuridico: nell'uomo alimentato dal contatto con l'ambiente sociale. Ben si comprende che vi ha tra gli uomini coloro che, per età imbelle, o per anormalità della mente, sono sottratti a questa presunzione generale. Ben si comprende che taluni ordinamenti locali possono essere ignorati, sopratutto da stranieri. Ma, fuori di queste eccezioni l'ignoranza e l'errore di diritto non possono addursi a giustificazione per gli esseri umani che sieno nel pieno possesso delle loro forze intellettuali.

Fu mossa quistione se un individuo, che si trovi fuori dello Stato, allorchè in esso una legge penale fu pubblicata, possa invocare a suo favore, in caso di fatto contrario alla medesima, l'ignoranza o l'errore circa il contenuto di questa legge. Un responso della Corte di Cassazione di Firenze del 14 giugno 1884 ritenne che a nulla monta questa dimora fuori del Regno, quando la pubblicazione della legge sia avvenuta regolarmente, dovendosi legalmente presumere che se

ne sia avuta direttamente o indirettamente una qualche cognizione. E, indipendentemente da ciò, nè il nazionale, nè lo straniero potrebbe invocare questa ignoranza o questo errore, se si tratti di fatti preveduti come punibili sì dalla legge del territorio e sì dalla legge straniera, giusta la dottrina insegnata dal Donello e dal Cremani, e comunemente accolta da tutti i giuristi.

II.

L'efficacia della legge penale sui fatti posteriori e sui fatti anteriori.

§ 22. Materia più ampia di esame porge il secondo dettato che concerne la retroattività della legge. Non v'ha dubbio che la legge penale non può estendere il rigore delle sue determinazioni sui fatti anteriori alla sua apparizione. I suoi dettati speciali debbono applicarsi ai fatti avvenire; e questo è proprio non della sola legge penale, ma di tutte le leggi dello Stato, le quali non possono menomare il *jus quaesitum* dei singoli. Il delinquente ha il *suum jus* anche nel lato della pena. E questo *suum jus* importa che per il fatto criminoso da lui commesso non possa soggiacere a limitazioni e privazioni in nome della pena che in forza di una legge preesistente al suo operato. Il limite del rigore che lo Stato può adoperare contro di lui è la legge esistente nel tempo del reato da lui commesso. E pertanto nessun fatto dell'individuo umano può essere incriminato, se la legge del tempo in cui esso fu compiuto non lo ha dichiarato criminoso col minacciare di una pena i suoi possibili autori; e nessun giudice può infliggere, per un fatto che dalla legge è incriminato, una pena maggiore di quella che la legge stessa per esso ha fermata. Così dalle antiche scuole giuridiche fu accolto in generale il dettato romano: *Leges et Constitutiones futuris certum est dare formam negotiis* [1]. E l'art 2 del Codice penale vigente, nel suo primo comma, applicando questo principio, enuncia che *nessuno può esser punito per un fatto che, secondo la legge del tempo* in cui fu commesso, non costituisca reato. Solo è da notare che se un fatto, cominciato sotto

---

[1]) L. 7 Cod. *de legibus*.

l'impero di una legge che non lo punisce, sia continuato sotto l'impero di legge più severa, soggiace a questa di cui è certamente una trasgressione.

§ 23. Ma se il rigore della legge penale esistente al tempo in cui fu commesso il reato costituisce il limite insuperabile per la sua punizione, quando una nuova legge penale sottentra all'antica, il principio del divieto della retroattività cede il campo al principio della retroattività della legge penale posteriore al reato, laddove questa legge sia più favorevole all'autore di un'azione punita dalla legge del tempo in cui l'azione fu compiuta. In questo caso la legge penale stende il suo imperio sui fatti criminosi che si avverarono prima della sua apparizione — cioè prima del giorno in cui essa acquistò, con la promulgazione e la pubblicazione, forza di legge —. Questo dettato non è un instituto *humanitatis causa*, ma un instituto di pura giustizia. E per vero la mutazione sopravvenuta nella legge inchiude il riconoscimento che lo Stato fa dell'essere ingiusta la legge anteriore; e lo Stato si porrebbe in contraddizione con sè stesso, se, come autorità giudiziaria, applicasse un dettato di rigore che esso come sovranità legislativa ha ritenuto ingiusto, tanto da surrogarvi una valutazione più favorevole alla condizione del giudicabile.

§ 24. Laddove vi siano non due leggi diverse tra loro, ma invece vi siano più leggi, e di queste la prima, severa, vigente al tempo del reato, una seconda più mite, ed una terza che ritorni alla severità, e il giudizio abbia luogo sotto l'impero di questa terza legge, la norma di maggior mitezza consecrata nella legge intermedia deve esser sempre applicata in favore del reo. Questo dettato ha dato luogo a disputazione tra i giuristi sotto l'aspetto del Diritto razionale. Coloro che l'hanno accolto l'hanno fondato sul concetto che l'apparizione della nuova legge più mite ha fatto sorgere nel colpevole, che aveva commesso il fatto criminoso prima della apparizione di essa, il diritto a vedersi trattato con le sue norme, perchè più miti di quelle della legge antecedente, e questo diritto acquisito non può essere manomesso da una legge posteriore, che ritorni alla severità dell'antica legge sotto il cui imperio il fatto era stato commesso. Altri opinarono per l'opposto che non vi era un *jus quaesitum* nel giudicabile, ma una semplice *spes juris* con l'apparizione della legge intermedia più mite, perchè lo Stato esprime di nuovo il suo convincimento sulla necessità di una severità maggiore, per cui la *legge vigente* nel momento del giudizio risponde nella valutazione dell'intensità criminosa del fatto alla valutazione già fatta con la legge del tempo del moto. Noi non crediamo che si tratti di una sola *spes juris* acquistata con

l'apparire della *lex* intermedia: la *spes juris* consiste in un diritto non ancora nato, ma la cui esistenza si avvera quando un dato evento si sarà avverato. La pena è il *suum* del delinquente, determinato come alcun che di certo dalla legge; il giudicio *dichiara* e non *crea* il rapporto giuridico della pena per il fatto che si è compiuto; sicchè la legge intermedia più mite aveva distrutta l'efficacia penale della legge antica, ed era diritto già acquisito dal giudicabile con l'apparizione di essa e prima della sua abrogazione per opera della legge posteriore che contenga repristinazione di un rigore precedentemente diminuito. Ond'è che dirittamente il Codice vigente ha eliminato ogni quistione possibile su questo punto che per le precedenti legislazioni italiane potea dirsi controverso; perciò che in esso è espressamente formulata la norma della retroattività della legge più mite con la seguente locuzione: « Se la legge del tempo in cui « fu commesso il reato e *le posteriori* sieno diverse, si applica quella « le cui disposizioni sono più favorevoli all' imputato.

§ 25. Questa norma della retroattività della legge penale più mite va divisa in due ordini di dettati:

Il primo di essi non dà luogo a serie difficoltà nella sua applicazione. Esso prevede l'ipotesi che una legge posteriore elimini una data azione dal novero dei reati, e il fatto sia avvenuto nel tempo in cui la legge anteriore lo puniva. In questo caso il fatto anteriore alla legge nuova non può essere punito. E però sorgono tre conseguenze: 1) Se il fatto anteriormente punito è scoperto sotto l'impero della legge nuova, non può darsi luogo per esso a procedimento penale. 2) Se il procedimento penale era in corso, con l' apparire della nuova legge il procedimento penale è troncato. 3) Se vi fu condanna irrevocabile, cessano di diritto tutti gli effetti penali della condanna; sicchè la condanna non ancora eseguita non può ulteriormente esser posta in esecuzione, e se l' esecuzione trovasi nel suo corso debbe *ipso jure* cessare. E qui si aggiunga che se una legge nuova non obbiettivamente, ma subbiettivamente, cioè per taluni individui, ammette una esclusione di punibilità (come per esempio a cagione dell'età minore) va applicato il medesimo dettato.

La legge chiaramente parla di cessazione degli effetti penali della condanna. Ond'è che non cessano gli effetti civili di essa. Ora che cosa si deve intendere per effetti penali? A noi sembra che s'abbiano ad intendere tutte le conseguenze giuridiche che vengono a limitare il diritto della persona che riportò la condanna, quali sofferenze aggiunte al contenuto della pena, come a dire le incapacità politiche e civili. E solo rimangono immutabili i rapporti giuridici

fermati dalla condanna per fatti compiuti relativamente a' quali siansi dal danneggiato o da altri acquisiti diritti su' quali una legge posteriore non può avere efficacia retroattiva.

§ 26. Fu mossa quistione se la condanna, riportata per un reato dalla legge nuova eliminato, possa aver valore a far ritenere la recidiva nel caso di un reato commesso nel tempo della legge nuova. E dirittamente il chiarissimo Gabba, e dopo lui il Prof. Maino, risposero in senso negativo a tal quistione. E per vero il considerare taluno come recidivo in reato non è possibile secondo una nuova legge, per la quale non è reato il fatto precedentemente operato, sebbene per esso siasi riportata precedente condanna. Nè le ragioni addotte nel Comento dei professori Serafini e Pozzolini valgono a rafforzare l'opinione contraria. Di fatti se la recidiva presuppone una condanna, l'aggravamento di rincontro al secondo reato non deriva dalla condanna, astrazion fatta dalla sua ragione di essere, ma dalla condanna per un fatto costituente reato nel tempo in cui fu pronunciata, e che non è più tale in virtù della legge posteriore. La nota di recidivo verrebbe ad essere un effetto penale della condanna già pronunziata, accrescendo la nota della reità nell'autore di un fatto punito dalla legge posteriore.

Intanto vuolsi distinguere dall'ipotesi di leggi diverse, l'una delle quali sia posteriore e tolga di mezzo la punibilità di un fatto preveduto dalla legge anteriore, quella di leggi speciali transitorie e temporanee, che elevino a reato straordinariamente fatti che non son tali di rincontro al Diritto comune. Le condanne profferite in tempo di leggi siffatte, e per reati commessi nel tempo che esse sono in vigore, conservano tutta la loro efficacia anche dopo il tempo che il loro vigore è cessato.

§ 27. La seconda norma dà luogo a varie considerazioni e questioni, la cui soluzione non porge sempre concordi le opinioni dei giuristi. Essa è così formulata nel codice italiano vigente:

« Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato, e le po-
« steriori siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono
« più favorevoli all' imputato (art. 2, comma 3°, C. pen.). ».

Chiaro è che questo dettato presuppone non già una nuova legge, la quale consideri come esente da punibilità un fatto commesso in tempo anteriore ad essa, e punito dalla legge anteriore, ma una nuova legge la quale incrimini al pari dell'anteriore il fatto commesso sotto l'impero della medesima, e solo contenga norme di punizione più favorevoli al delinquente. Epperò la retroattività della legge posteriore in questa ipotesi deve pure aver luogo, ma è sottor-

dinata a regole alquanto diverse da quelle che abbiamo esposte per la prima ipotesi.

L'eliminazione della nota di reità, come abbiam veduto, non solo fa cessare di diritto il procedimento penale nel suo corso, ma anche annienta la condanna ed i suoi effetti penali. Per contrario, nella ipotesi di sola minore severità, il Codice vigente non attribuisce alla legge nuova più mite l'efficacia di estinguere la condanna irrevocabilmente pronunciata. Il giudicato rimane salvo ed inviolabile nella sua esecuzione. Difatti la locuzione adoperata dal legislatore è quella di *applicazione della legge più mite.* E l'applicazione della legge, essendo opera del giudice, importa che non siasi esaurito il procedimento penale con la formazione di un *giudicato penale di condanna.* Questo dettato rigido del Codice novello fu argomento di lunghe e gravi dispute, durante il periodo della sua elaborazione nei vari Schemi che ne venivano apparecchiando le Commissioni successivamente chiamate alla compilazione di esso. A parecchi di coloro che presero parte al lavoro fu avviso che per giustizia lo Stato, quando ha dichiarato non doversi adoperare il rigore fermato dalla legge anteriore, ma una più temperata severità nella punizione di un fatto, non può permettere che si esegua da esso, come potestà esecutrice, tutto il rigore di punizione contenuto nella sentenza pronunciata in virtù della legge anteriore. E, a simiglianza di alcuni Disegni stranieri di Codice penale, nell'istesso Schema compilato a cura del Ministro Zanardelli e presentato all'approvazione del Parlamento, fu proposta la soluzione che alla pena, pronunciata con sentenza irrevocabile in virtù della legge anteriore, venisse sostituita la pena più mite per ispecie o per durata stabilita dalla legge vigente per il reato definito nella sentenza. E fu aggiunto che, quando si sostituisce la pena più mite per ispecie, la medesima non potesse essere applicata per una durata maggiore di quella fissata nella sentenza (art. 2 Cod. pen., ultimo comma). Ma nella compilazione definitiva del Codice penale, dal Parlamento consentita al Governo stesso, prevalse la massima, già fermata nei Codici anteriori, della intangibilità della condanna divenuta irrevocabile prima della apparizione della legge posteriore più mite. Ragioni non di giustizia ma di opportunità consigliarono a mantenere in vigore questa massima; perchè fu considerato che bene spesso non vi è modo di calcolare, senza riesaminare le particolarità dei fatti se vi sia o non ragione di diminuzione per la natura loro specifica di rincontro alla legge nuova. Ma sopratutto parve che dovesse già per lungo tempo presentarsi un cumulo straordinario di processi da riesaminare. Il quale toglierebbe al giudice il tempo necessario ad

esaminare e i reati anteriori alla legge nuova e quelli posteriori alla medesima, ai quali questa legge dovrebbe essere applicata. Ed intanto prevalse l'opinione che meglio sarebbesi provveduto con la prerogativa sovrana della grazia del Principe a ricondurre nei confini della legge nuova le condanne irrevocabilmente pronunciate. Ed in tal guisa fu riserbato al diritto di grazia, come *complementum justitia* il togliere di mezzo la contraddizione fra la legge nuova e l'esecuzione di un giudicato contenente rigore eliminato dalla legge posteriore per l'avvenire.

§ 28. Se non che non era possibile il non dare alla legge nova una certa efficacia sulle condanne passate in giudicato, ove in queste si contenesse un *genere di punizione* che la nuova legge ha per sistema abolito. E a ciò si provvide col Decreto del 1.° dicembre 1889 che contiene norme regolatrici di commutazione delle pene antiche abolite in alcuna delle pene fermate dalla legge novella. Onde negli art. 36 a 41 di quel Decreto furono stabilite le regole infrascritte:

1. La pena di morte e quella dei lavori forzati a vita, secondo il Codice penale del 1859, e la pena dell'ergastolo, secondo il Codice toscano, sono commutate nella pena dell'ergastolo stabilita secondo il nuovo Codice.

2. La pena dei lavori forzati a tempo e della reclusione, secondo il Codice del 1859, e quella della *casa di forza*, secondo il Codice toscano, sono commutate nella pena della reclusione stabilita nel nuovo Codice.

3. Le pene perpetue pronunziate, a norma delle leggi anteriori al Codice nuovo, per delitti, rispetto ai quali, ritenuto il fatto nella sentenza diffinito, il Codice stabilisce una pena temporanea sono commutate nella reclusione per anni ventiquattro; e laddove la pena perpetua sia stata prònunciata per effetto di circostanze attenuanti, la commutazione ha luogo in reclusione per anni trenta.

4. Le disposizioni del nuovo Codice rispetto alla interdizione dai pubblici uffici, alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e ad ogni altra incapacità, come pena o come effetto legale di una condanna, e quella della sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, sono applicabili alle condanne pronunciate in base alle leggi anteriori in quanto esse sieno più favorevoli al condannato.

§ 29. Qui intanto viene su una quistione circa il significato della condanna che rimane intangibile malgrado che la nuova legge abbia mitigato il rigore dell'antica sotto il cui impero essa fu pronunziata. La Corte di Cassazione di Roma, mentre riconobbe che

deve annullarsi senza rinvio la condanna impugnata di ricorso per Cassazione con l'apparire di una nuova legge, che elimina dal novero dei reati il fatto per cui la condanna era stata legalmente pronunciata, esaminò la quistione relativamente al caso che la nuova legge non elimini il fatto dalla categoria dei reati, ma lo sottoponga soltanto a più miti disposizioni penali. E diede responso che in tal caso la nuova legge penale non può stendere la sua efficacia sui fatti anteriori quando si tratta di sentenze contro le quali penda ricorso per annullamento [1]. A noi non pare consona ai principii del Diritto questa massima. La disamina di siffatta quistione non è senza importanza pratica, per ciò che non è impossibile che leggi parziali di indole punitiva vengano a modificare in parte le norme stabilite nel Codice penale vigente sovra singole specie di malefizi. La quistione non era nuova nella Storia del Diritto italiano. Un Arresto della antica Corte di Cassazione di Napoli nel 1813 fermò la massima contraria a quella che è stata adottata dalla Corte di Cassazione di Roma. In quell'Arresto si considerò esser vero che malgrado il sopravvenire di una nuova legge più mite dell'antica il Magistrato di Cassazione tiene d'innanzi a sè una sentenza di condanna, che non poteva aver violata una legge non ancora messa in vigore, e che era conforme alla legge del tempo in cui fu pronunciata, che essa doveva applicare. Ma si considerò d'altro canto che la necessità dell'annullamento deriva non da errore o violazione di legge in cui la sentenza fosse caduta, ma da ciò che, fino a quando non siasi formato il giudicato penale, l'azione penale dee considerarsi come tuttora pendente, e il giudice di cassazione confermandola *applicherebbe una legge*, che ha cessato di aver vigore, e disconoscerebbe la retroattività della legge posteriore più mite sui fatti anteriori; e darebbe autorità esecutiva ad una sentenza che trovasi in contraddizione con la *legge da applicare.* La Corte romana considerò che il ricorso penale non è altro che un ostacolo all'esecuzione della condanna; sicchè, avverandosi la reiezione del ricorso, questa retroagisce al tempo in cui la sentenza fu emessa; e che il Magistrato di Cassazione si troverebbe in contraddizione con sè stesso, dicendo dall'un canto che la sentenza non violò la legge, e fermando dall'altro che la sentenza debba essere annullata; onde per la contraddizione che non consente che una sentenza sia al tempo stesso e valida e nulla, non è applicabile a condanna per cui penda soltanto un ricorso per Cassazione il principio della retroattività della legge più mite ai fatti

---

[1] Arr. 14 genn., 29 genn., 13 febb., 15 febb., 19 febb. 1890.

anteriori. E a tutte queste considerazioni essa aggiunse che un novo codice non potrebbe colpire di nullità un giudizio legittimamente prima della sua promulgazione.

Queste ragioni della Corte di Cassazione di Roma a me paiono erronee, tuttochè ne' suoi responsi essa opponga la nota di petizione di principio alla contraria opinione. Se vi ha petizione di principio in qualche ragionamento, essa si rinviene nel voler provare che il Magistrato di Cassazione dovrebbe ad un tempo ritenere e valido e nullo il pronunciato anteriore all'apparizione della nuova legge; imperocchè la validità quanto alla forma non esclude l'invalidità del pronunciato, la quale non deriva certo dall'essersi per opera del giudice violata la legge preesistente, ma deriva dall'esservi contraddizione tra la sentenza sottoposta ad esame e la legge imperante nel tempo in cui la sentenza non ha acquistato ancora il valore di sentenza irrevocabile. La Corte di Cassazione è sempre un giudice chiamato ad applicare la legge, e non può dare vigore giuridico ad una sentenza che non per violazione commessa dal giudice di merito, ma per necessità di cose trovasi in contraddizione con la legge ad essa posteriore. Il Magistrato di Cassazione ha dinnanzi a sè lo sperimento di un'azione penale ancora pendente, ed è sempre un giudice chiamato ad applicare la legge vigente nel momento che esso pronunzia il suo responso, e però non può porre il suggello della sua sanzione a condanna che trovisi in contraddizione con la legge medesima. D'altra parte assai meschino è l'argomento desunto dalla analogia tra una semplice condanna impugnata con ricorso per cassazione e un'obbligazione civile sottoposta a condizione sospensiva. La sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna è il corollario imprescindibile del principio, che *non vi è giudicato* in una sentenza, se non quando i mezzi di impugnarla o non sono stati nel termine legale adoperati, o, adoperati in termine, furono rinunziati, o respinti dal Magistrato superiore. Nelle materie civili è possibile l'esecuzione di una sentenza, non ostante appello o ricorso, sia per clausola di esecuzione provvisionale, sia perchè di sua natura contro le sentenze profferite dal giudice di appello il ricorso è un *rimedio straordinario* ed ha effetto devolutivo e non sospensivo. Ma quello che può dar valore di giudicato ad una sentenza in materia penale è la coscienza che la società giuridica deve acquistare, che un pronunciato, sia di assoluzione, sia di condanna, abbia il valore di applicazione adequata della legge e non di un pronunciato che trovasi in contraddizione della legge non perchè fu violata la legge del tempo in cui esso fu dato, ma per essersi la legge stessa mutata da quello che essa era

quando la sentenza del giudice venne profferita. La pretesa contraddizione è apparente. Il giudice di Cassazione non dirà certo, che è ad un tempo *valida* e *nulla* la sentenza che esso esamina. Ma dirà che è nulla ed invalida perchè trovasi in contraddizione con quella legge che è debito della Corte di Cassazione di applicare al fatto perseguito con l'azione penale che trovasi in corso. Che anzi la contraddizione starebbe nella massima accolta dalla Corte di Cassazione di Roma, perchè il Magistrato di Cassazione giudicherebbe in contraddizione della legge che esso come ogni giudice deve applicare dichiarando valida giuridicamente una condanna in virtù di una legge che è caduta nel nulla.

Per cosiffatte ragioni a noi pare preferibile l'opinione enunciata dalla vecchia Corte di Cassazione napoletana nel 1813 e seguíta costantemente per lungo volgere di tempo nei suoi responsi. Cosicchè trattandosi di ricorso per cassazione, ove la Corte Suprema trovi che la nuova legge è più mite, rinvia al giudice di merito la causa per l'applicazione delle norme penali più miti [1]). E con maggior ragione crediamo, che sia applicabile la stessa norma a tutte le sentenze di condanna impugnate con gli altri rimedi giuridici, cioè con l'appello e con l'opposizione, salvo che per l'appello il giudice di seconda istanza revoca ed avoca, e per l'opposizione il giudice ritratta la precedente sentenza.

§ 30. Ad attuare l'applicazione della legge penale più mite ai fatti ad essa anteriori sonovi parecchie altre considerazioni, alcune delle quali sono dalla legge espressamente enunciate, ed altre formano materia di ulteriore disamina.

1. La determinazione della maggiore o minore gravezza delle norme non può essere abbandonata alla valutazione subbiettiva del colpevole. Essa va attribuita al giudice *ex officio,* ove il colpevole non ne faccia domanda, ed è al tutto indipendente da accordo delle parti (Arr. della Corte di Cass. di Roma del 20 gennaio 1891).

2. La natura delle pene più che la loro durata dee farne misurare la gravezza; solo tra due pene d'intensità omogenea, la durata, essendo l'elemento di divario, può dare il più ed il meno. Intanto può avverarsi che una legge posteriore abbassi il massimo di una pena, ma ne elevi il minimo. Non si dee comporre le due leggi per prendere dall'una il minimo più mite e il più mite massimo dall'altra.

---

[1]) Garraud, *Dirit. Crim.*, I, p. 88. Haus, t. I, n. 186, 196, 198 — Blanche, t. I, n. 28.

Ciò sarebbe lo stesso che costruire per opera del giudice una legge mista, la cui applicazione sarebbe violazione di ambedue le leggi, non attuandosi nè la pena dell'una legge, nè quella dell'altra. Egli è duopo che il giudice faccia una duplice valutazione del fatto secondo ciascuna delle leggi e paragoni tra loro le due quantità di pena a cui menerebbe la valutazione concreta del fatto criminoso. Solo in tal guisa si può riuscire ad applicare la pena più mite. La pena deve sempre essere fermata dal giudice esclusivamente, o secondo la legge antica, o secondo la legge nuova; chè altrimenti si scinde l'unità ed il pensiero generatore della legge.

3. La ragione determinatrice della maggiore o minore gravezza della pena nel divario fra due leggi può derivare dalla definizione diversa del reato nelle sue condizioni essenziali secondo le leggi diverse, e talvolta anche dalle circostanze aggravatrici o minoratrici di esso prevedute nelle due leggi. Difatti può avverarsi che il fatto, secondo la nuova legge, per effetto delle condizioni essenziali che essa richiede per infliggere una data pena, sia più mite ne' suoi risultamenti, mentre l'antica legge non esige quello stesso elemento come condizione essenziale per le sue ipotesi di rigore. In tal caso la legge penale posteriore appunto perchè più favorevole al reo va applicata al fatto criminoso anteriore. La stessa locuzione adoperata nel Codice è fondamento a questa determinazione, perciò che, mentre in altri Codici si parla soltanto di pena, e bisogna per interpretazione desumerne la tesi da noi affermata, nel Codice vigente si parla di *disposiziomi più favorevoli* contenute nella legge posteriore.

4. Una quistione di non lieve importanza fu discussa dallo Hélie nella sua *Teorica del Codice penale.* Essa è relativa alle leggi che concernono le giurisdizioni ed il procedimento in materia penale. La regola fondamentale che governa l'efficacia di queste leggi quanto al tempo è che esse s'impossessano di tutte le cause non ancora decise irrevocabilmente; onde per l'unità del sistema giudiciario si applicano non solo ai fatti posteriori alla loro apparizione, ma anche ai fatti anteriori. Non è possibile che daccanto alle nuove magistrature esercitino la Sovranità giudiciale dello Stato per i fatti anteriori le magistrature anteriori. Non è possibile che lo Stato per alcuni fatti, senza scindere la sua unità e senza cadere in contraddizione con se medesimo, faccia continuare a rappresentare la sua potestà da un organo che esso ha dichiarato con una espressa legge poco o nulla atto a compiere la funzione giudiciale. E d' altro canto, se le nuove norme procedurali sono fermate dallo Stato come le vie migliori per *accertare quel vero concreto* in cui la legge deve in-

carnarsi, non è possibile che esso lasci perpetuare metodi di investigazione ed accertamento che esso ha dovuto modificare perchè li ha ritenuti e li ritiene meno idonei allo scopo sociale dell'attuazione del Diritto. Lo Stato in materia di norme giurisdizionali e procedurali non deve preoccuparsi di mitezza o di severità, perchè le istituzioni giudiziarie mirano a quella certezza giudiziale, che ha per fondamento la *logica* e per iscopo supremo l'imperio della legge nei singoli casi concreti. Ma potrebbe una legge creare pe' fatti avvenuti prima della sua apparizione *Tribunali eccezionali* che distolgano il cittadino dai suoi giudici naturali? Può (non accade il negarlo) lo Stato in momenti eccezionali, per il principio: *Salus publica suprema lex esto,* sospendere le guarentigie del diritto individuale, e costituire temporanee sospensioni dell'*habeas corpus* in nome del diritto supremo della difesa sociale; ma il giudice naturale di ciascun individuo è quello che la legge ordinatrice delle giurisdizioni aveva prestabilito. L'eccezionalità dei procedimenti va limitata al tempo della loro urgente necessità e per determinati fatti, che avvengono entro quel periodo eccezionale che rende necessaria la sospensione delle guarentigie; ma *exceptio firmat regulam;* e col venir meno di questa necessità urgente deve riaffermarsi in tutta la sua efficacia l'opera delle giurisdizioni ordinarie. E però, come pura *sospensione temporanea,* può venir fuori un complesso di norme straordinarie quanto alla giurisdizione ed ai procedimenti, e per gli stessi fatti criminosi avvenuti durante la sospensione delle guarentigie, ove non sia intervenuto un *giudicato* secondo le norme speciali, le giurisdizioni e i riti ordinarii ripigliano la loro efficacia giuridica col cessare del tempo eccezionale. Fuori di quella eccezione le giurisdizioni fermate dalla legge nuova s'impossessano di tutti i giudizi da intraprendere o da continuare sui fatti anteriori alla loro costituzione. Se non che in quanto a certe istituzioni procedurali, che contengono guarentigie del diritto individuale, non si potrebbe giuridicamente togliere con le nuove instituzioni di rito penale la guarentigia delle norme assicuratrici del diritto del giudicabile, come sarebbe il caso di leggi nuove, che dichiarino inappellabili o incapaci di essere impugnate con ricorso per Cassazione le sentenze per fatti intorno ai quali si dava luogo, quando furon commessi, a rimedii giuridici espressamente dalla legge instituiti per riparare gli errori giudiziali. Ma considerazioni pratiche prevalgono e la legge transitoria viene a stabilire le norme per le quali le nuove giurisdizioni e i nuovi riti s'impossessano dei fatti su cui non ancora sonosi pronunciate sentenze irrevocabili.

5. Non sono da confondere con questa regola le norme regola-

trici di instituti, che sebbene talvolta trovinsi enucleati nei Codici di procedura penale sono per loro stessi instituti di penalità sostanziale e non di diritto puramente formale. Tali sono quegli instituti che governano la punibilità regolando i limiti all'esercizio della azione penale, come per esempio la perseguibilità del reato *ex officio* o a querela di parte, e la prescrizione dell'azione penale, o della condanna. Suppongasi che mentre la legge del tempo del reato lo dichiara perseguibile a querela di parte e non *ex officio,* la legge posteriore non ne sottoponga la perseguibilità alla dimanda di punizione dell'offeso o danneggiato, e questa dimanda non sia stata presentata: non si può di certo applicare la legge nuova del procedimento *ex officio,* mancando la querela della parte offesa o danneggiata. E se si guardi l'ipotesi contraria, cioè di un reato per cui la legge antica ammetteva il procedimento *ex officio* e la nuova richiede la querela per la perseguibilità e punibilità del reato, la norma da applicare sarà quella della legge antica o quella della legge nuova? In generale il Codice ha già dichiarato con la sua locuzione stessa, che si applicano ai fatti anteriori alla legge le sue *disposizioni* che contengono maggior favore alla condizione del giudicabile. Ma più specificatamente troviamo risoluta col testo della legge la quistione della perseguibilità dei reati nel caso di diversità tra la legge del tempo in cui avvenne il reato e la legge posteriore, nel Decreto legislativo del 1.° dicembre 1889. Ivi l'art. 43 fermò che per i reati commessi anteriormente al 1.° gennaio 1890 non si può procedere di ufficio: 1. se per la legge del tempo del commesso reato era necessaria la querela di parte; 2. se la querela di parte, sebbene non richiesta dalla legge anteriore, sia necessaria secondo il nuovo Codice. E vi si soggiunge una seconda norma: « Se il nuovo Codice « stabilisce un termine per presentare una querela, questo decorre « dall'attuazione del medesimo. Se il Codice non stabilisce un ter- « mine e vi sia un procedimento in corso, questo non si può pro- « seguire se entro sei mesi dall'attuazione del nuovo Codice non si « presenti la querela ».

6. Oltre la condizione relativa all'ipotesi della querela privata per la punizione del reato, vi è quella concernente la cessazione della punibilità per effetto della prescrizione, sia dell'azione penale, sia della pena. Anche questa non è relativa alle leggi di procedimento penale. E vien fuori la questione come attinente alla punibilità del reato; in maniera che può esservi divario tra la legge del tempo del reato commesso e la legge posteriore. Già la locuzione adoperata nell'art. 2 del Codice penale risolverebbe in massima le quistioni

tutte concernenti la prescrizione, perchè ivi è statuito che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse si applica quella le cui disposizioni sieno più favorevoli all'imputato. Ma in aggiunzione più speciale, in maniera da dirimere tutte le possibili controversie, l'art. 42 delle disposizioni transitorie del Decreto del 1889 statuisce le norme seguenti:

« Qualora tra le disposizioni del nuovo Codice penale relative « alla prescrizione dell'azione penale e della condanna e quelle sta- « bilite dalle leggi anteriori siavi divario, si applicano le più fa- « vorevoli.

« Gli atti interruttivi della prescrizione, compiuti sotto la legge « anteriore, conservano il loro effetto sotto la legge nuova, ancorchè « questa non li riconosca come interruttivi.

« Quando riguardo ad un reato la legge anteriore stabilisce un « termine per prescrivere più lungo, senza ammettere atti interrut- « tivi della prescrizione, e il nuovo Codice stabilisce un termine più « breve, ma soggetto ad atti interruttivi, si applica il termine sta- « bilito dalla legge anteriore, sempre che la parte di esso che rimane « a decorrere sia più breve di quella che è fissata nel nuovo Codice « a cominciare dalla sua attuazione ».

7. Qui intanto vuolsi aggiungere un'altra quistione. Nella diversità fra la legge antica e la legge nuova può darsi che, mentre la legge antica contiene disposizioni più favorevoli per la prescrizione, e la legge nuova contiene disposizioni meno favorevoli per essa, le norme relative all'incriminazione ed alla punizione sieno diverse nel senso che la legge antica contenga norme più severe e la legge nuova contenga norme meno severe. In questo caso di maggior severità in una delle due leggi quanto alla prescrizione e di minor severità nella incriminazione e nella punizione, può il giudice applicare entrambe le leggi nelle rispettive disposizioni di mitezza applicando dell'una le norme penali più miti e dell'altra le norme più miti concernenti la prescrizione? La Corte di Cassazione di Roma ha affermato che malamente si combinerebbero in un sol pronunciato le mitezze maggiori quanto alla prescrizione derivanti da una delle due leggi con la mitezza maggiore in quanto alla pena derivante dall'altra. La Corte di Cassazione si attenne al concetto che ogni legislazione penale è un tutto sistematico e complesso nelle sue disposizioni; sicchè il giudice verrebbe con la combinazione dei due favori ad applicare una legge mista che non è nè la legge antica nè la legge nuova, e ad attuare una norma che violerebbe entrambe le leggi. Ma a noi pare che i criterii determinatori delle norme

sulla prescrizione non abbiano attenenza immediata co' criterii determinatori della ammissibilità o inammissibilità di questa o quell'altra pena. Il Codice del 1859 ammetteva la pena di morte; eppure la condanna a questa pena pronunciata in contumacia era prescrittibile, ed intanto il nuovo Codice abolisce la pena di morte facendo della pena perpetua la suprema delle pene e la dichiara imprescrittibile. Questo mostra come i criteri della prescrizione e quelli della penalità, non ostante che abbiano tra loro dei punti di contatto, specialmente in ciò che il tempo per prescrivere varia secondo l'intensità dei reati e delle pene, pure hanno ciascuno il proprio fondamento speciale, per cui un legislatore può nel suo sistema essere dominato da criterio di mitezza quanto alla pena e da criterio di severità quanto alla prescrizione, mentre l'altra legge procede in senso opposto.

8. Un' altra quistione venne innanzi alla Corte di Cassazione di Roma simile a questa, relativa alla prescrizione ed alla pena.

Questa seconda quistione concerne il caso che nella legge antica vi sia mitezza maggiore quanto alla penalità e nella legge nuova si tenga conto del *carcere patito* durante il procedimento che ha fatto capo alla sentenza di condanna. La Corte di Cassazione con due arresti del 21 e del 23 aprile 1897 ha deciso non potersi applicare la legge nuova per questo computo del *carcer passus*, quando si applica la vecchia legge come più favorevole. A noi sembra che questa massima lesiva della libertà individuale non possa avvisarsi come conforme a ragione. Il principio: *Carcer passus in poenam cedit* non deriva dal delitto commesso. Il giudice non viene a comporre una norma di penalità che costruisca arbitrariamente una terza legge diversa dall'antica e dalla nuova. Il computo del carcere preventivo patito durante il processo è un diritto proprio di ogni imputato riconosciuto dalla legge nuova per tutti i reati, indipendentemente dalla valutazione che le due leggi fanno della quantità di pena dovuta per un dato reato al delinquente; è un ossequio che la legge penale tributa alla libertà individuale compensando con la pena nella sua durata quel tempo che fu di limitazione alla libertà individuale di colui che non era ancora dichiarato colpevole.

SEZIONE II.

L' efficacia della legge penale sotto l'aspetto del luogo. (Teoria del Diritto penale internazionale).

§ 31. Se la società umana fosse costituita in un solo e medesimo Stato, come organo del Diritto umano, il luogo ove la legge penale dee stendere la sua efficacia non sarebbe materia di quistioni; perchè una medesima legge, come manifestazione della coscienza giuridica dell'Umanità, eserciterebbe la sua attività per l'attuazione della giustizia punitiva in ogni angolo della terra. Ma la convivenza umana ci si porge divisa nelle varie nazioni, ciascuna delle quali, come personalità giuridica distinta dalle altre, è chiamata ad incarnare l'idea dello Stato come organo del Diritto nelle leggi che essa forma. Sicchè ogni legislazione nazionale ha la sua propria sfera di attività, nella quale si aggira senza invadere il dominio spettante alle altre legislazioni. Lo Stato nazionale ha per fondamenti naturali una parte della terra, e coloro che permanentemente ne sono abitatori (*territorio* e *popolo*). Quando l'uomo appartenente ad una data nazione, nel territorio di essa, delinque in danno della medesima o dei suoi concittadini, non sorge nè può sorgere alcuna quistione sulla efficacia della legge penale che emana da questo Stato sulla punizione del delinquente. La quistione dei limiti del luogo all'efficacia di una legge penale sorge appunto quando, o per la terra, o per l'uomo vi è diversità di legislazioni da applicare, sia per il luogo dove il reato si avvera, sia per la diversa nazionalità tra i subbietti attivi e i subbietti passivi del reato.

Con lo svolgimento progressivo della vita sociale nell'attività accresciuta delle singole nazioni, con l'espansione sempre crescente della attività industriale e commerciale degli uomini per le moltiplicate comunicazioni internazionali dovute ai progressi dell'industria, all'accorciamento delle distanze per mare e per terra, al telegrafo ed alle applicazioni della forza elettrica, ai movimenti ed ai trasporti, vi ha pure, di rincontro a grandi vantaggi per la civiltà, l'idra del delitto che moltiplica i fatti criminosi, e segnatamente la contraffazione, la concorrenza sleale, i fallimenti dolosi o colposi, le falsificazioni dei titoli di credito negli scambi internazionali dei valori. E per tal guisa si moltiplicano le ipotesi di delinquenze commesse da nazionali contro individui stra-

nieri o contro lo Stato straniero e quelle di delinquenze commesse da stranieri contro lo Stato nel cui territorio si trovano o contro singoli individui ad esso appartenenti, non che di delinquenze che un nazionale può commettere fuori del territorio del suo Stato, sia in danno di altri nazionali, sia in danno di uno straniero e vi ha pure ipotesi di reato che commette in danno di uno Stato sia il suo nazionale, sia lo straniero, sia dentro, sia fuori del territorio dello Stato. Epperò nel Diritto penale del secolo XIX si è venuto svolgendo a maggiore ampiezza che non fu per il passato, e nel dominio della scienza, e nel dominio pratico dell'applicazione delle leggi, un complesso di dettati regolatori di tutte le ipotesi criminose di delinquenza determinate, sia dal luogo ove il delitto appare, sia dalla diversità dei subbietti attivi o passivi del reato stesso, per fermare quale degli Stati nazionali debba procedere all'attuazione della giustizia punitrice, e fin dove la legge penale di un dato Stato possa estendere sui fatti criminosi la sua efficacia senza invadere il diritto appartenente ad altro Stato di procedere per la loro punizione. La determinazione di queste norme appartiene non pure al Diritto penale, ma al Diritto internazionale; e in tal guisa è surta in seno al Diritto penale una disciplina che piglia nome di *Diritto penale internazionale.*

§ 32. Due principii nella formazione degli Stati moderni si contesero il campo sino al dì d'oggi: il principio del territorio e quello della nazionalità del colpevole Il principio territoriale: *Ibi poena plectendum ubi facinus admissum* avea le sue radici nella dottrina romana, sebbene il primitivo suo significato fosse relativo alla competenza delle diverse provincie soggette alla dominazione romana, quanto alla persecuzione ed alla punizione dei delitti. Dal Diritto germanico derivò il contrario principio della *personalità delle leggi,* che veniva pure applicato alla punizione dei delitti, in quanto che, coesistendo in un medesimo suolo le stirpi dei vincitori con le stirpi dei vinti, ciascuno doveva esser giudicato e punito nel territorio dello Stato incipiente secondo la legge della stirpe alla quale egli apparteneva. Col costituirsi delle nazioni moderne, col ravvivarsi dell'autorità del Diritto romano, col fondersi dei vincitori e dei vinti ad unità di nazione, non poteva perdurare l'efficacia della applicazione di diverse leggi personali in un medesimo territorio appartenente alla nazione medesima. E la dottrina degli interpreti consecrò per ciascuno degli Stati nazionali il principio della territorialità della legge penale rispetto alla sua efficacia. Ma non fu perduto di vista interamente il concetto della personalità presso gli stessi interpreti del Diritto, sebbene una efficacia secondaria venisse al medesimo attribuita. Chè

anzi la Storia moderna del Diritto presenta lo svolgimento progressivo di una idea complessa che va sempre più armonizzando tra essi il principio della territorialità e quello della personalità in una sintesi di coordinazione.

Il fondamento di questa sintesi superiore consiste in ciò che ogni società umana è chiamata a costituirsi a Stato come società giuridica, come organismo vivente per l'attuazione del Diritto, e dee pertanto concorrere al ministero della punizione del delitto. A raggiungere questo scopo, nel Diritto penale internazionale sonosi accolti tre dettati concernenti l'ufficio della legge penale rispetto ai limiti determinati dal luogo entro il quale impera la Sovranità di ciascuno Stato.

1. Ogni Stato nazionale nella sfera materiale della sua attività sovrana, cioè nel territorio da esso occupato, e nel quale si aggira come signore di se medesimo, deve con le sue leggi e con le sue instituzioni esercitare il ministero della giustizia punitrice sui fatti criminosi che nel suo territorio si sono avverati, e dei quali pertanto ha subíto il repugnante spettacolo. Esso è competente perciò più che ogni altro Stato all'esercizio del mandato della giustizia punitrice che si appartiene alla società umana tutta quanta.

2. Ogni Stato nazionale oltre al punire i reati commessi nel suo territorio deve esercitare il ministero della punizione, anche sovra fatti criminosi commessi in estero territorio quando da questi fatti emerga una qualche attenenza con la sua attività nazionale; ma in tal caso l'esercizio di questo ministero punitivo è solo *suppletorio,* non potendo sostituirsi all'azione che incombe a quello Stato nel cui territorio il reato è avvenuto, ma solo sopperire al caso che la Sovranità giuridica del luogo del delitto non abbia proceduto all'esercizio della potestà punitiva.

3. Ogni Stato nazionale in tutti i casi nei quali non è chiamato nè per ragione del principio di territorialità, nè per ragione del principio di nazionalità ad esercitare il ministero della punizione, deve pure in nome della giustizia umana inviolabile prestare la sua opera coadiuvatrice nel ministero della punizione, quando essa è necessaria allo Stato che è chiamato ad esercitarlo.

Lo svolgimento di questi tre dettati dà luogo a tre teoriche, che costituiscono la materia del Diritto penale internazionale.

L'una è quella dell'efficacia della legge penale dello Stato su' reati commessi nel suo territorio.

La seconda è quella dell'efficacia suppletoria della legge penale dello Stato su' reati commessi fuori del suo territorio.

L'ultima è quella della *cooperazione* a rendere efficace la persecuzione del delitto da parte di quello Stato, che è competente a procedere per punirne gli autori.

I.

De' reati commessi nel territorio dello Stato.

§ 33. Lo svolgimento della civiltà nei vari popoli chiamati a formare il mondo delle nazioni civili ha con sè la nota fondamentale che i popoli con lo svolgersi progressivo della loro personalità si costituiscono a nazione assumendo una sfera di attività esteriore, che rappresenta la loro propria vita corporea. E questa sfera di attività esteriore per ciascun popolo è il *territorio* nel quale esso si aggira sovrano e signore di sè medesimo. Riverbero della personalità propria di ciascun popolo è il suo territorio, come teatro della sua attività, come segno della sua autonomia. L'integrità del suo territorio come soggetto all'attività propria è la necessaria guarentigia della sua indipendenza. Epperò ciascuno Stato nazionale debbe essere sovrano nel proprio territorio e sottratto all'azione ed alla potestà di altro Stato qualsiasi. In questo territorio ciascuna nazione esercita il santo ministerio del Diritto mercè le sue leggi e le sue instituzioni che rappresentano la sua coscienza giuridica. Se su questo suo territorio si trovano degli stranieri, essi han diritto alla protezione delle sue leggi ed hanno parimente il debito di sottostare alla efficacia delle medesime. Il principio della propria legge personale accompagna lo straniero in qualunque territorio egli si trovi; e a ciò si rannoda il dettato che le leggi relative allo stato ed alla capacità delle persone son quelle del paese cui un individuo appartiene. Ma le leggi che concernono la giustizia penale hanno luogo in tutto il territorio dello Stato obbligando nazionali e stranieri egualmente, e proteggendo insieme egualmente e gli uni e gli altri nei loro diritti. Questo dettato non è privilegio di questo o di quello Stato. Esso è norma universale e fondamentale accettata dalla legislazione di tutti i popoli civili nell'odierna condizione della società umana. Epperò l'efficacia della legge penale dello Stato si stende su tutti i fatti criminosi che nel suo territorio si avverano. *Ibi poena plectendum ubi facinus admissum.*

In virtù di questo dettato razionale l'art. 4 delle Disposizioni preliminari al Codice civile italiano ferma che le leggi penali di polizia e di sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano

nel territorio del Regno; cosicchè la legge penale ha efficacia in tutto il territorio dello Stato imperando indistintamente su tutti coloro che trovansi in esso sieno nazionali sieno stranieri, o che vi sieno fissati o che vi si trovino di transito. E l'art. 3 del Codice penale italiano ferma che chiunque commette un reato nel territorio del Regno è punito secondo la legge italiana. Di qui derivano le norme infrascritte:

1. Nessuna Sovranità diversa dalla Sovranità del territorio ove il reato si avvera è chiamata a tradurre in atto sovr'esso la sua legge penale.

2. Il nazionale è sempre punibile, secondo la nostra legge, quando delinque nel territorio, o che offenda il nazionale, o che offenda lo straniero.

3. Lo straniero, quando delinque nel nostro territorio, è sottoposto del pari alla legge penale dello Stato, sia che offenda il nazionale, sia che offenda altro straniero.

4. La legge penale dello Stato nazionale debbe sempre applicarsi anche quando il malefizio consumato, sia dal nazionale, sia dallo straniero, entro i confini del territorio dello Stato, leda i diritti di una persona che non risiede in quel medesimo territorio.

5. Non debbe esservi entro del territorio dello Stato nessun luogo ove l'efficacia della legge penale non si avveri. Un antico instituto, oggimai eliminato dal dominio della giustizia penale, e che inchiudeva una limitazione all'efficacia della legge penale entro il territorio, fu conosciuto col nome di *diritto d'asilo* in quanto che alcuni luoghi erano sottratti all'azione della potestà punitrice essendo considerati come inviolabili. Da tempi remotissimi il diritto di asilo in virtù di credenze religiose poneva sotto l'egida del tempio, dell'altare, e delle statue degli Iddii i malfattori che vi si rifuggivano per essere immuni da ogni maniera di persecuzioni. E quando il Cristianesimo ebbe trionfato nel mondo romano i suoi tempii divennero pure asilo ai delinquenti, per cui eran tenuti di sacrilegio coloro che violassero le immunità della Chiesa. All'asilo ecclesiastico si unì nei tempi del feudalismo anche l'asilo feudale. Ma da lungo tempo il diritto di asilo disparve dalla legislazione, cosicchè al dì d'oggi *nessun luogo è sottratto all'azione riparatrice della giustizia penale per opera dello Stato.*

6. Lo straniero che delinque nel territorio del nostro Stato non può addurre a sua escusazione che ignorava la nostra legge penale per ottenere che essa non sia applicata contro di lui; nè può invocare le leggi della sua nazione, ove queste non puniscano il fatto

che è dalla nostra legge penale incriminato, nè può invocare le leggi della sua nazione ove più mite valutazione del reato in queste si rinvenga. Se non che l'infrazione di norme locali, costituente trasgressione lieve di polizia punitrice, non potrà soggiacere al medesimo canone di rigore.

7. Lo straniero non può soggiacere a pena se ha commesso nel territorio del nostro Stato un'azione che, punibile per le leggi del suo paese, non è punibile secondo la nostra legge.

8. Per qualche reato in particolare, come ad esempio è l'alto tradimento, per il rapporto giuridico tra uno Stato e lo straniero che ne attacchi l'esistenza non si potrebbe avere la denominazione giuridica del tradimento, perchè manca il presupposto della fedeltà che il cittadino deve alla patria. Ma ciò non toglie che lo Stato a tutela della sua vita e delle sue istituzioni fondamentali punisca non solo i nazionali, ma anche gli stranieri che nel suo territorio si rendono colpevoli di aggressione criminosa ai dettati giuridici che sono destinati a tal fine.

9. La giurisdizione penale dello Stato italiano non può per i delitti commessi nel suo territorio essere spogliata del *jus puniendi*, ove per il medesimo fatto un altro Stato abbia già proceduto. Se non che nel nostro Diritto vigente fu consecrata una distinzione, la quale ha il suo fondamento nel fatto che un individuo sia nazionale, sia straniero al nostro Stato, può, nel caso di essersi recato fuori del nostro territorio nazionale, essere stato accusato presso lo Stato nel quale si è rifuggito, del reato commesso nel nostro territorio; ed egli è possibile che siasi proceduto a giudicarlo nel territorio dello Stato ov'egli si è recato, sia per dimora permanente, sia per dimora transitoria. Secondo il nostro Diritto positivo, è riconosciuto in virtù del principio della territorialità che il nostro Stato, nel cui territorio il reato fu commesso, conserva la sua missione di procedere più che altro Stato all'esercizio della potestà punitiva. Ma qui il Codice italiano ha fermata una distinzione tra il nazionale e lo straniero. Il nazionale *sarà sempre* giudicato di nuovo dall' autorità dello Stato italiano, quale che sia il pronunciato dell' autorità giudiziaria straniera. Lo straniero invece, sarà giudicato di nuovo, ove il Governo lo stimi opportuno, sottoponendosi dalla legge il novello giudizio alla condizione della richiesta che ne faccia il Ministro della Giustizia. Se non che, in entrambi i casi, non potendosi ammettere che un delinquente soggiaccia a duplice punizione per un solo e medesimo fatto criminoso, la legge italiana ha fermato che in caso di seconda condanna da parte dell'autorità giudiciaria del nostro Stato, dee com-

putarsi nella pena che vien pronunciata la pena scontata nel territorio straniero.

§ 34. Intanto egli è duopo fermare che cosa abbiasi ad intendere per territorio dello Stato e quali sono le limitazioni al principio della territorialità, le quali, più che nei Codici penali, trovansi consecrate nelle dottrine degli scrittori di Diritto internazionale, non che nella consuetudine internazionale e nelle convenzioni tra gli Stati.

La nozione giuridica del territorio ha la sua radice nel principio stesso della nazionalità. Lo Stato nazionale ha una personalità giuridica il cui fondamento naturale è la terra abitata da una moltitudine di uomini, che si perpetua in essa, e forma con le generazioni, che sovr'essa si succedono alle generazioni, la vita storica dei singoli popoli. Ogni nazione è come l'individualità umana; e, al modo onde questa per la persona fisica si distingue dalle altre individualità, la terra abitata dalla nazione, la terra, su cui essa esercita la sua attività come in teatro esteriore, rappresenta la personalità fisica della nazione stessa. Il territorio, come teatro dell' attività esteriore di ciascun popolo, è parte integrante della sua vita; e l'integrità del territorio per ciascuna nazione è condizione necessaria della sua esistenza. In esso si aggira lo spirito della nazione, signore di se medesimo; ond'è che attentare all'integrità del territorio è manomettere l'autonomia dello Stato nazionale. Ogni Stato solo nel suo territorio è chiamato ad esercitare la sua attività sovrana nelle leggi, nei giudizi, nella esecuzione delle sue determinazioni, senza invadere l'azione di ciascun altro Stato nel territorio proprio di questo. Così il principio dell'autonomia nazionale si afferma. E però due significati si annodano al territorio. L'uno è il significato naturale del *territorio geografico,* e l'altro è il significato giuridico di ogni luogo nel quale l'attività sovrana dello Stato nazionale viene a svolgersi per il compimento dei suoi fini. Esso comprende non pure la terra, ma l'acqua interna del territorio di uno Stato, cioè i fiumi, i canali, i laghi, i porti, le rade, i golfi, le baie ed i mari circondati dal territorio continentale.

Il Diritto delle genti estende la significazione del *territorio* a parecchi luoghi ove la Sovranità dello Stato si appalesa con la sua forza operosa per raggiungere i fini dello Stato nazionale, sia come Stato, sia come nazione.

1. Sono equiparati per Diritto internazionale al territorio di uno Stato i luoghi ove sventola la sua bandiera, o dove fu consentita occupazione da parte del suo esercito.

2. Nel pieno mare, per il principio della *libertà dei mari,* le navi

tutte sono da considerare come continuazione del territorio della nazione alla quale esse appartengono, o la cui bandiera le designa come appartenenti ad una data nazione.

3. Vi ha intanto il *mare proximum* o *territoriale.* Esso è costituito dalle acque che bagnano le coste di uno Stato fino alla distanza determinata dalla necessità della sua difesa e dal bisogno di tutelare la sicurezza del territorio e di proteggere gli interessi del commercio e quelli del fisco. L'estensione delle acque territoriali secondo il Diritto consuetudinario dovrà ritenersi quella di tre miglia marine dalla costa a cominciare dal punto della marea bassa [1]). Ancora è da notare che il territorio di uno Stato può essere in contatto con acque che trovansi prossime anche al territorio di altri Stati. Può esservi un lago a cagion d'esempio che in una parte tocchi il territorio di uno Stato ed in altra parte opposta il territorio di altro Stato. Egli è naturale che in tal caso la consuetudine internazionale riconosca una zona a partire da ciascuno dei lati come appartenenti al rispettivo territorio finitimo ad essa.

4. Le navi che appartengono ad un dato Stato sono in generale una continuazione del territorio di esso. Ma, allorchè le navi di uno Stato si trovano nelle acque formanti il *mare proximum* o *territoriale* di altro Stato, la consuetudine internazionale distingue la *navis oneraria* dalla *navis bellica.* La nave di guerra è sempre considerata come continuazione del territorio dello Stato al quale essa appartiene, ancorchè si trovi nel *mare proximum* di altro Stato. Per l'opposto la nave puramente mercantile quando trovasi nel mare territoriale di una data nazione è parte integrante del territorio di questa; e solamente per le *navi postali,* l'uso e la specialità dei trattati fra le nazioni determinano in quali casi ed entro quali limiti esse godono i privilegi delle navi di guerra, pur trovandosi nel *mare proximum* di un altro Stato.

§ 35. Se il principio territoriale importa, per l'applicazione della legge penale, che nel territorio di uno Stato non si applichi altra legge nè proceda alcuna potestà tranne quella dello Stato, e che questa legge penale dello Stato sia egualmente valida per tutti coloro che vi dimorano, sia per maniera permanente, sia per maniera transitoria, sicchè protegga ad un tempo ed obblighi indistintamente nazionali e stranieri, vi ha due eccezioni a questo principio generale, riconosciute come regole nel Diritto internazionale. La duplice ecce-

---

[1]) CALVO, *Droit international,* § 355; FIORE, *Il Diritto internazionale codificato,* pag. 285 e seg.

zione è costituita dalla ***immunità personale*** e dalla ***immunità locale***, e si rannoda alle attenenze diplomatiche degli Stati.

A. *Immunità personale* — 1. Una usanza costantemente osservata da tutte le nazioni (scrisse l'Haus) esime i Sovrani stranieri dalla giurisdizione del paese ove sonosi recati per trattare qualche affare di Stato o per qualsiasi altro scopo; e ciò deriva dal non doversi turbare le attenenze dello Stato con gli altri Stati.

2. L'immunità personale degli agenti diplomatici, ammessa nel Diritto internazionale, non è da ritenersi in un senso assoluto e illimitato, e non consiste di certo nella impunità, ma nell'esser soltanto immuni da alcune norme della legge penale dello Stato presso il quale sono accreditati gli Agenti diplomatici a cagione dell'alto ufficio di rappresentanti di uno Stato straniero e della sua Sovranità, sia con permanente, sia con transitoria missione. Gli agenti diplomatici stranieri sono esenti dalle giurisdizioni territoriali per tutti gli atti che essi compiono nella loro qualità come rivestiti del carattere di pubblici uffiziali o Agenti di Governi stranieri, perchè sono tenuti di adempiere la loro missione con la massima indipendenza. Ma il Ministro straniero che arreca offesa alla Sovranità dello Stato può essere rinviato, non potendo esser punito come colpevole dallo Stato presso il quale egli risiede; e allo Stato rappresentato incombe la riparazione degli atti offensivi del suo rappresentante. Oltre a ciò qualora gli agenti diplomatici abusino della loro posizione per attentare ai diritti dello Stato presso il quale sono accreditati, o per violare i diritti dei privati protetti dalla legge penale, potranno essere assoggettati alla giurisdizione penale del Sovrano presso il quale sono accreditati, salvo la necessità di serbare convenienze indirizzate a tutelare la dignità dello Stato rappresentato.

3. Questa immunità personale degli agenti diplomatici non si estende ai consoli stranieri. Essi non godono di tutti i diritti nè di tutti i privilegi che si appartengono agli agenti diplomatici; e solo ad essi spettano guarentigie della piena libertà per il conveniente esercizio delle loro funzioni. Essa invece si estende alle persone addette alla Legazione le quali esercitano funzioni pubbliche secondo la legge del loro Stato. Quanto alle persone componenti la famiglia del Ministro straniero non è ammessa l'immunità, ma il godimento di quelle prerogative riconosciute dalla consuetudine internazionale e dal cerimoniale diplomatico. Le persone in ultimo addette al servizio di un ministro o di un ambasciatore straniero non godono verun privilegio e ad esse è applicabile interamente la norma dell'uguaglianza dinnanzi alla legge penale ed alle giurisdizioni chiamate a tradurla in atto.

B. *Immunità locale o territoriale.* — La consuetudine internazionale riconosce che sono luoghi sottratti all'efficacia dei poteri dello Stato gli uffizi addetti alle Legazioni straniere e gli Archivi consolari. Se non che debbono sì gli Agenti diplomatici e sì i Consoli astenersi dall'abusare di tale immunità per sottrarre persone o cose alla giurisdizione della Sovranità territoriale. D'altro canto la casa e la vettura dell'ambasciatore non debbono essere dal medesimo adoperate per fatti contro la Sovranità dello Stato nel cui territorio egli si trova. E solamente per rispetto a' profughi imputati di reati politici possono servire come asilo internazionale, ma senza poter essere adoperate come mezzo di attentare alla sicurezza dello Stato. In somma questi luoghi privilegiati non sono da considerare assolutamente come territorio della nazione, cui appartengono gli agenti diplomatici, ma sono coperti da un' egida che li sottrae all' efficacia ordinaria dei poteri dello Stato.

II.

La punizione dei reati commessi fuori del territorio dello Stato.

§ 36. Di rincontro al principio, che ciascuno Stato punisce i reati commessi nel suo territorio, lasciando a ciascun altro seguire la stessa norma della giustizia territoriale, un altro dettato sorge nel Diritto penale internazionale per cui uno Stato è pure chiamato a procedere con la sua legge penale contro i colpevoli di delitti commessi fuori del suo territorio e però in territorio soggetto all'azione di uno Stato straniero. Questa specie di ministero penale è *supplemento* alla giurisdizione penale propria dello Stato nel cui territorio un fatto criminoso si avvera. La mancanza di punizione, da parte dello Stato nel cui territorio il delitto si è avverato, può derivare da cagioni diverse che dànno luogo a norme diverse. Ma la nota comune a queste norme è che lo Stato nazionale punisce con le sue leggi e co' suoi giudici quei fatti che, avvenuti in territorio straniero, non sono stati puniti dalla Sovranità giuridica del territorio ove furono commessi. Il principio, che pe' fatti commessi fuori del proprio territorio è priva di efficacia la legge di ciascuno Stato, non ha un valore assoluto; perocchè per ragioni varie la Sovranità giuridica del territorio, in cui il delitto si avvera, può non aver punito; e il delitto non dee sfuggire alla punizione. Noi non intendiamo parlare

al certo di un'azione punitrice dello Stato che debba esercitarsi fuori del suo territorio. Il territorio nazionale è sempre la cerchia entro la quale ogni Stato debbe esercitare la sua efficacia co' poteri suoi proprii; perchè, operando fuori di esso, invaderebbe il dominio di altro Stato e rinnegherebbe con ciò il principio in virtù del quale esso può legittimamente operare. Noi intendiamo parlare di un ministero punitivo che si manifesta per opera dello Stato, e sempre nel suo territorio, sovra fatti criminosi compiuti fuori di esso. Il principio territoriale è fondato su quello della nazionalità dello Stato avvisato come un organismo giuridico. E questo stesso principio della nazionalità ingenera il secondo dettato, cioè quello del doversi da uno Stato procedere penalmente per un delitto che abbia alcuna attenenza con la sua vita nazionale e che non sia punito dalla Sovranità nel cui territorio esso fu compiuto.

Premesso questo dettato fondamentale, veniamo a desumere da esso le norme della sua applicazione.

§ 37. Vi ha una prima ipotesi a tener presente, ed è quella di fatti criminosi, che son preveduti dalla legge penale dello Stato solo nel suo speciale interesse, e che però non sono incriminati nello Stato a cui appartiene il territorio nel quale si avverano se non quando sono indirizzati contro esso e non già quando sono indirizzati contro uno Stato straniero. Così ciascuno Stato non punisce i fatti criminosi che attaccano la vita politica o la vita economica di altri Stati, sebbene questi fatti siano compiuti entro il suo territorio. Uno Stato retto a libertà non incrimina punto i fatti che avverandosi nel suo territorio sono indirizzati ad attaccare la Sovranità giuridica costituita presso altre nazioni. Uno Stato non incrimina la falsità nummaria che eseguita nel suo territorio ha per obbietto la falsificazione di monete che non hanno corso legale in esso, ma hanno corso legale nel territorio di un altro Stato. Questa mancanza d'incriminazione e di punizione, da parte della Sovranità nel cui territorio queste specie di delitti si avverano, non può togliere di mezzo che lo Stato, contro il quale il fatto criminoso è indirizzato, eserciti, a tutela dei suoi diritti, il ministero della punizione senza invadere il territorio ove il delitto fu commesso per esercitarvi il ministero della punizione sociale. Il Diritto internazionale gli consente in questi confini procedere contro gli autori dei fatti suindicati sebbene commessi fuori del suo territorio.

Questo diritto di persecuzione penale per fatti di tale natura fu riconosciuto in leggi antiche ed in leggi moderne. Così il Codice francese d'Istruzione criminale del 1808, e con esso tutti i Codici

penali d'Italia, al pari dei codici delle altre nazioni, consacrano il principio della possibile perseguibilità penale da parte di ciascuno Stato per i delitti contro la sua vita politica o economica, anche quando furon commessi fuori del suo territorio, senza che possa materialmente esercitarsi la efficacia punitrice dello Stato nel territorio straniero. E così sorge la prima categoria speciale di reati commessi in estero territorio sia contro la sicurezza dello Stato italiano, sia di contraffazione del sigillo dello Stato, sia di falsità in monete aventi corso legale nel Regno o in carte di pubblico credito italiano. Ordinariamente per questi reati non si rinviene incriminazione nella legislazione degli altri Stati, perchè il fondamento della loro incriminazione è specialmente relativo allo Stato contro la cui vita politica od economica sono indirizzati, mentre ciascuno Stato incrimina e punisce i fatti di tal genere, ove sian dirizzati contro la sua propria attività, non avendo interesse legittimo a difendere l'attività sovrana degli altri Stati. — Così, a simiglianza di parecchie legislazioni straniere, il Codice penale italiano nel suo articolo 4 ferma che lo Stato italiano procede alla punizione di siffatti reati o che siano commessi dal nazionale o che siano commessi dallo straniero. Se non che esso stabilisce alcune norme limitatrici di questa efficacia relativa a tali fatti criminosi commessi in estero territorio.

1. Una prima limitazione è fermata in quanto alla intensità del reato. E di vero l'art. 4 dispone che per darsi luogo all'efficacia della legge penale dello Stato italiano egli è duopo che il reato sia sottoposto ad una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo ai cinque anni.

2. Una seconda limitazione deriva da un indirizzo che già comincia ad appalesarsi nel Diritto penale moderno. Vi ha qualche Stato la cui legislazione penale incrimina alcuni fra' reati contro la sicurezza di uno Stato straniero ed anche alcuni fra i diversi reati di falso nelle monete o nelle carte di pubblico credito aventi corso legale, sebbene in altro territorio diverso da quello dello Stato ove il reato è commesso. Cosicchè bene può intervenire che la Sovranità del luogo del reato applichi ad esso la sua legge penale. Onde il nazionale o lo straniero può essere stato giudicato all'estero. E per tal caso il secondo comma dell'art. 4, mentre ferma che contro il reato procede la Sovranità dello Stato italiano, ancorchè vi sia stato sovr'esso un procedimento giudiciale nel territorio estero, pure richiede come condizione che il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

3. I delitti sovraindicati dan luogo alle norme statuite, anche quando per essi sia stabilita una pena restrittiva della libertà per-

sonale per minore durata, ma sempre che il nazionale o lo straniero si trovi nel territorio del Regno.

4. L'art. 8 del Codice penale ferma altresì che quando il giudizio seguíto all'estero sia rinnovato nel Regno si computa la pena scontata all'estero, ed in questo computo si dee pure tener conto della specie di essa, ed applicare, ove occorra, la norma umanitaria: *carcer passus in poenam cedit,* che è fermata per il computo della durata della pena in tutti i reati, a cagione della detenzione preventiva sofferta durante il giudizio prima che la condanna sia divenuta irrevocabile.

§ 38. Indipendentemente dai delitti sinora mentovati che direttamente offendono un dato Stato nella sua vita politica od economica, le norme accettate dalle legislazioni contemporanee, e fra queste dalla nostra legislazione, concernono tutti i gravi delitti commessi fuori del territorio dello Stato, non puniti dalla Sovranità del luogo del delitto. E naturalmente il dettato giuridico comunemente accolto presuppone che il fatto sia considerato come delitto dalla legge del luogo ove fu commesso e che nel luogo del delitto non sia stato punito.

Il Codice francese d'Istruzione criminale del 1808, e con esso le leggi delle Due Sicilie del 1819 si limitavano a' delitti gravi che nazionali commettessero contro nazionali in territorio straniero. Ma la Legge belgica del 30 dicembre 1836 fu la prima ad estendere a *tutti* i delitti gravi questa perseguibilità *suppletoria,* o che fossero commessi da nazionali, o che fossero commessi contro i nazionali. Il Codice di Norvegia del 1842, il Codice penale russo, i Codici alemanni e gli elvetici seguirono lo stesso indirizzo. E in questo spirito fu concepita in Francia la Legge del 27 giugno 1866, sostituita alle norme del vecchio Codice d'Istruzione criminale, mentre in Italia fin dal 1859 il Codice sardo accolse questo principio dai Codici contemporanei.

Il Codice del 1889 ha dato un passo anche ulteriore, aggiungendo alla perseguibilità del delitto comune commesso dal nazionale in terra straniera, e alla perseguibilità del delitto comune commesso in terra straniera dallo straniero contro il nazionale anche, entro certi limiti, la perseguibilità del delitto commesso in terra straniera da straniero contro lo straniero.

In questo spirito sono concepiti gli art. 5, 6 e 7 del Codice penale vigente, secondo i quali la legge penale dello Stato ha sempre una efficacia in senso di supplemento alla mancata giustizia punitrice della Sovranità nel cui territorio il delitto fu commesso.

In essi sono consecrate le norme infrascritte, alcune delle quali sono comuni a' nazionali ed agli stranieri, ed altre sono speciali.

§ 39. Le norme comuni sono le seguenti:

1. La prima condizione è che il delinquente, sia nazionale, sia straniero, si trovi nel territorio del Regno (art. 5 e 6).

2. La seconda condizione è la mancata efficacia della legge penale del territorio ove il delitto fu commesso. Cosicchè se l'imputato giudicato all'estero sia stato definitivamente prosciolto dalla imputazione, ovvero se, condannato, abbia scontato la pena, o la condanna sia estinta, non può aver luogo ulteriormente l'efficacia della legge penale dello Stato italiano per la persecuzione del delitto. Ond'è che, se il delinquente condannato all'estero si è sottratto con la fuga all'esecuzione della pena, ha luogo contro di lui la efficacia della legge penale italiana, finchè non siasi avverata la estinzione della pena, sia secondo la legge del luogo del delitto, sia secondo la legge italiana.

3. La terza condizione è che il fatto sia considerato come un delitto sì dalla legge del luogo ove fu commesso e sì dalla legge italiana (arg. dagli art. 5 e 6 del Codice penale).

4. Non si procede se trattisi di delitti pei quali non è ammessa l'estradizione, cioè di delitti politici, e di delitti che a questi siano connessi.

5. Se vi è stata condanna in territorio straniero e il delinquente si è sottratto all'esecuzione totale della pena con la fuga, la pena patita è computata nella nuova pena che pronuncia la giustizia dello Stato italiano:

6. La pena da applicare è sempre quella della legge italiana con certa diminuzione. E questa norma è stata adottata dal Codice italiano per evitare che il giudice debba applicare la pena di una legge straniera.

§ 40. Le regole speciali poi concernono tre ipotesi possibili secondo che si tratti del nazionale imputato di delitto in estero territorio, o dello straniero imputato di delitto in terra straniera contro il nazionale, o dello straniero imputato di *delitto in terra straniera commesso contro lo straniero.*

1. L'art. 5 governa l'ipotesi del nazionale che delinque in terra straniera. Relativamente a lui la perseguibilità del delitto presuppone che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni. Che, se trattasi di delitto pel quale la pena restrittiva della libertà personale è di minore durata, non si procede che a querela

di parte, o a richiesta del Governo estero interessato, sia direttamente, sia indirettamente, alla punizione di esso. In tutti i casi intanto, poichè trattasi di delitto commesso fuori del territorio dello Stato, la pena è diminuita di un sesto, e alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni. Alla norma contenuta nel n. 2 dell'art. 7, in virtù della quale non si procede quando la giustizia locale ha condannato il colpevole, si ammette una eccezione, nel caso che per un delitto diverso da quelli per cui non è ammessa l'estradizione, sia stata pronunciata dall'autorità straniera una condanna, che secondo la legge italiana importerebbe come pena o come effetto penale l'interdizione dai pubblici uffizi o altra incapacità. Il Codice penale vigente ferma che ove questa ipotesi si avveri, l'autorità giudiziaria italiana sull'istanza del Pubblico Ministero può dichiarare che la sentenza pronunciata all'estero produce nel Regno l'interdizione o la incapacità suddetta, salvo al condannato il diritto di chiedere che prima di provvedere sulla istanza del Pubblico Ministero si rinnovi il giudizio seguíto nel territorio straniero. Questa norma addizionale era stata del pari accolta nel Codice germanico (§ 37) ed in alcuni altri Progetti di Codici stranieri.

2. Relativamente allo straniero che è imputato di delitto in territorio straniero, sia a danno dello Stato italiano, sia a danno del nazionale italiano, la perseguibilità è limitata a quei delitti pe' quali la legge italiana stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ad un anno. Ma la pena è diminuita di un terzo, e all'ergastolo è sostituita la reclusione dai venti a' ventiquattro anni. E una seconda limitazione è aggiunta alla perseguibilità secondo la legge italiana, che cioè non si procede se non a richiesta del Ministro della giustizia o a querela di parte.

3. Quanto è per ultimo allo straniero, che sia imputato di delitto commesso in terra straniera a danno di altro straniero, mentre la maggior parte delle legislazioni contemporanee non contengono norme sulla perseguibilità del delitto secondo la legge dello Stato nazionale nel cui territorio l'imputato si trovi, già nel Codice del 1859 v'era una norma speciale, contenuta nell'art. 8. Secondo essa lo straniero colpevole di depredazione o grassazione, sia contro un nazionale, sia contro uno straniero, se veniva arrestato nello Stato o consegnato da altri Governi, doveva essere punito nello Stato e secondo le leggi dello Stato, ove il crimine anzidetto fosse seguíto a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai confini del territorio nazionale, o essendo seguíto a maggiore distanza, il colpevole avesse trasportato nel territorio danaro o effetti depredati. Il Codice del

1889, per la incompatibilità della presenza del delinquente nel territorio nazionale, allorchè si tratti di delitto di straniero in terra straniera e contro lo straniero, ha esteso anche a questa ipotesi (purchè ed in quanto l'imputato si trovi nel territorio dello Stato italiano) il principio della perseguibilità secondo la legge penale dello Stato. Si mosse obbiezione a questo dettato come imputato di soverchio cosmopolitismo in materia di punizione, e come un istituto difficile a tradursi in atto, quando specialmente sia necessario attingere le prove dei fatti in regioni straniere. Ma i compilatori del Codice vigente ebbero in mente di evitare la necessità di una *espulsione* che sarebbe una pena senza previo giudizio. Se non che l'instituto è circondato di opportune norme che rispondono a tutte le esigenze giuridiche. Egli è duopo che si avverino tre condizioni: *a*) Bisogna che si tratti di delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni; *b*) che non esista trattato di estradizione tra lo Stato italiano e quello del territorio ove il delitto avvenne, ovvero che l'estradizione sia stata offerta e non sia stata accettata nè dal Governo del luogo ove il delitto fu commesso, nè da quello a cui l'imputato appartiene; *c*) che vi sia richiesta a procedere da parte del Ministro della giustizia. La quale ultima condizione lascia al prudenziale arbitrio del Governo l'esaminare se ed in quanto si possa con fondate ragioni procedere al giudizio penale da parte dello Stato italiano. Nel caso che proceda la giustizia dello Stato italiano, ove intervenga condanna, la legge penale italiana debbe essere applicata con quella stessa diminuzione di pena che è fermata per lo straniero delinquente in estero territorio contro il cittadino italiano, cioè diminuendosi la pena di un terzo, e sostituendosi alla pena dell'ergastolo quella della reclusione dagli anni venti ai ventiquattro (art. 6 del codice penale).

§ 41. Da ultimo egli è possibile che un delitto abbia per teatro della sua apparizione due territori appartenenti a Stati diversi. Qui bisogna distinguere due ipotesi possibili. L'una è se i fatti i quali lo costituiscono sono delitti distinti. L'altra ipotesi è se i vari fatti formano un medesimo delitto. Nella prima ipotesi, cioè quando i fatti costituiscono *infrazioni distinte,* si applicherà la legge di ciascuno Stato per i rispettivi delitti commessi nel proprio territorio. Nella seconda ipotesi, se i fatti costituiscono una sola infrazione continua, l'infrazione è punibile dalla legge di uno Stato per quei fatti, che sono avvenuti nel suo territorio. E laddove del delitto fosse cominciata l'esecuzione nel territorio di unò Stato, mentre si è compiuto il delitto nel territorio di altro Stato, questo ha diritto di co-

noscere dei fatti che costituiscono consumazione del delitto. Che se poi i fatti rappresentano un tutto insieme indivisibile, lo Stato, presso il quale è avvenuto il fatto costitutivo del malefizio, è chiamato ad esercitare sovr'esso il ministero della punizione, e stende la sua attività su tutti i fatti che lo hanno preparato o facilitato e su tutti coloro che vi hanno preso parte.

III.

L'estradizione.

§ 42. Gli Stati non si limitano a procedere per la punizione dei delitti che son commessi nel loro territorio, e di quelli, che, commessi in territorio straniero, o tocchino i legittimi suoi interessi o, essendo delitti comuni, non furono puniti dalla Sovranità nel cui territorio vennero commessi. Gli Stati si porgono reciprocamente una specie di cooperazione perchè quello tra essi che è chiamato a punire il delinquente possa conseguire lo scopo dell'esercizio della sua funzione punitiva. Questa cooperazione si rivela necessaria, allorchè cercano rifugio nel loro territorio coloro che altrove sono condannati o imputati di delitto. Ed essa consiste nel consegnarsi da parte di uno di essi Stati all'altro Stato il fuggitivo, sia delinquente convinto, sia creduto tale. Quest' instituto di Diritto penale internazionale ha nome di *estradizione.* Il nome non addita una *extra ditio,* o *potestas extra territorium;* perchè non è a supporre che la legge penale di uno Stato possa avere efficacia fuori del territorio ad esso appartenente. La significazione di questa parola giuridica è la consegna, la *traditio,* in quanto che l'essere proprio dell'instituto inchiude che il fuggitivo sia catturato per opera dello Stato nel cui territorio si trova, e da questo sia consegnato alla Sovranità dell'altro Stato che è chiamato a punirlo.

§ 43. Diverse sono le opinioni dei pubblicisti sul fondamento di questo instituto, che appartiene nel tempo stesso al Diritto penale e al Diritto internazionale. Alcuni ne hanno impugnato la legittimità, sia affermando che, quando il fuggitivo non viola le leggi del paese nel cui territorio si trova ricoverato, il consegnarlo è una violazione della libertà personale [1]), sia ritenendo che ogni Stato meglio farebbe a punire i delinquenti per quanto esso può, dovunque, da qualunque

---

[1]) CAUCHY, LEMAIRE et GUYET, *Appel à l'opinion publique.* La Haye, 1817.

uomo, e contro qualunque dettato giuridico il delitto sia stato commesso [1]), sia ravvisando nell'instituto medesimo un pericolo di persecuzione contro innocenti [2]). Altri per l'opposto hanno opinato che ogni Stato abbia il debito di concedere l'estradizione, anche senza che vi sieno all'uopo trattati internazionali, indipendentemente da ogni convenzione tra Potentati. E tra questi sono da noverare Ugone Grozio, il quale afferma che lo Stato nel negarla si rende complice del delitto, e con lui il Cocceio, il Buddeo, il Covarruvia [3]). Il Vattel ammette come legittima l'estradizione pe' gravi delitti sul fondamento che ogni Stato dee punire i nemici della società umana, e meglio adempie questo ministero cooperando perchè li punisca quello Stato il cui territorio fu teatro del maleficio [4]). Secondo altri l'estradizione si fonda su motivi di interesse politico, come un instituto regolato o da ragioni di convenienza politica o dallo interesse dello Stato che l'accorda, per ottenerla anche esso reciprocamente. Ed in questa schiera vogliònsi annoverare il Pufendorfio, l'Oppenheim, il Martens, il Klùber, il Foelix, lo Story, il Mittermaier, l'Heffter, il Marquardsen, il Bertauld, il Trébutien ed il Bar [5]); il quale ultimo afferma che spesso uno Stato trovasi in condizione di chiedere ad altro Stato l'aiuto a perseguire un delinquente, che nel Diritto delle genti l'osservanza della reciprocità è regola, e, solo porgendo assistenza agli altri, la si può dagli altri pretendere, sicchè in questa reciprocanza fondata su l'interesse del proprio diritto egli ripone il fondamento razionale della estradizione. Tutte queste opinioni sono lontane dal vero. Alla pretesa illegittimità ed ai pericoli dell'instituto risponde eloquentemente la mole sempre crescente di convenzioni tra gli Stati relative all'estradizione. D'altro canto se egli è indubitato che un trattato dee considerarsi come vincolo di Diritto positivo tra nazione e na-

---

[1]) PINHEIRO FERREIRA, *Cours de Droit public*, 77 p. 32, p. 179.

[2]) SCHMALZ, *Dir. internaz.*, p. 158.

[3]) HUG. GROTII, *De jure belli ac pacis*, lib. II, c. 21. — COCCEJI, *Praelect. ad Grotii librum*. — BUDDAEI, *Jurisp. histor. specim*, p. 317. — COVARRUVIAS, *Practic. quaest.*, c. XI.

[4]) VATTEL, *Droit des gens*, II, p. 230.

[5]) PUFENDORF, *Jus naturae et gentium*, lib. VIII, 6, § 12. — OPPENHEIM, *Sistema del Diritto internazionale* (ted.), Francf. 1845, p. 192, 382. — MARTENS, *Diritto delle genti*, § 101. — KLÜBER, *Diritto delle genti moderno*, § 64. — FOELIX, *Diritto internazionale privato*, II, n. 608. — STORY, *Comm. sul conflitto delle leggi*, §§ 626, 627 — MITTERMAIER, *Procedura penale*. — HEFFTER, *Diritto internaz. europeo*, § 63. — MARQUARDSEN, Art. *Estrad.* nello « Staatslexicon », p. 49. — BERTAULD, *Cours de Code pénal*, Leç. 27. — TRÉBUTIEN, *Cours de Droit crim.*, Leçon 48. — BAR, *Diritto internaz. privato e penale*, §§ 147 a 154.

zione, pure alla convenzione internazionale dee trovarsi in fondo un principio giuridico che legittimi il trattato stesso, altrimenti esso sarebbe una ingiustizia internazionale a danno degli individui. Questo invocare a fondamento dell'istituto sia la reciprocanza (la quale è forma e non fondamento del Diritto), sia l'interesse politico di uno Stato, è lo stesso che negare l'intrinseca legittimità di esso. Il vero fondamento giuridico di tutte le convenzioni internazionali relative all'estradizione fu ravvisato meritamente da alcuni pubblicisti come sussistente nell'ordine giuridico universale, il quale è superiore allo interesse proprio di questo o di quello Stato, ed è comune a tutte le nazioni civili. Così il Mohl affermò che il delitto commesso contro quest'ordine giuridico universale è anche violazione del Diritto nazionale; e l'estradizione ha luogo soltanto perchè lo Stato che l'ottiene è il più interessato a procedere per la punizione del delinquente, ed è quello che meglio trovasi in grado d'investigare il vero sul delitto e sul delinquente [1]. Ed il Bluntschli notò che, come non basta che l'individuo adempia il suo dovere con l'osservare le norme della giustizia soltanto nella sua propria sfera di azione, senza aiutare gli altri a fare ciò che è giusto nella sfera loro propria, così del pari uno Stato non adempie tutto il suo debito quando nel solo suo dominio esercita il ministero della giustizia sociale, se si ricusa di porgere agli altri Stati l'aiuto giuridico che ad essi è necessario; cosicchè il debito dell'estradizione sorge dalla universale solidalità delle società umane per l'attuazione della giustizia [2]. La necessità stessa di rispettarsi da parte di ogni Stato nazionale la Sovranità di un altro Stato com'esso, inchiude che uno Stato per pretendere legalmente da un altro Stato l'estradizione del delinquente ha bisogno di un trattato internazionale su cui fondare la sua pretensione legale, non potendo esercitare alcuna pressione verso altro Stato indipendente. Ma il principio della solidalità delle nazioni tra loro per il regno del Diritto nella società umana non esclude che anche senza trattato si possa chiedere ed ottenere la estradizione, quando alla nazione che la chiede risponde affermativamente per proprio beneplacito la nazione cui l'estradizione vien chiesta; perciò che in quella richiesta ed in quella concessione spontanea trova la sua attuazione un principio giuridico razionale in mancanza di apposito trattato internazionale. Questa dottrina fu accolta interamente

---

[1]) MOHL, *Revisione della dottrina dell'asilo nell'opera « Staatsrecht »*, p. 710 e seguenti.

[2]) BLUNTSCHSI, *Dizion. politico* (ted.), I, 521.

dallo Hélie [1]) e dall'Haus [2]), ed a noi sembra conforme alle esigenze razionali del Diritto.

L'estradizione in somma è fondata sul principio giuridico che tutti gli Stati debbono coadjuvarsi nell'adempiere il comune mandato della giustizia sociale, del diritto umano; e come più si vanno chiarendo nella coscienza delle nazioni le norme di una giustizia comune, superiore ad esse tutte, maggiormente vien riconosciuta come debito di giustizia internazionale la stipulazione di trattati fra le nazioni per aiutarsi a vicenda nella punizione dei colpevoli. Se l'autonomia di ogni Stato nazionale, fondamento dell'inviolabilità del suo territorio, ha radice nel Diritto, non deesi tollerare che questa inviolabilità si ritorca contro il Diritto stesso, diventando mezzo di agevolazione alla fuga ed alla impunità dei delinquenti. Cesare Beccaria in nome della pena come preventrice dei delitti sentenziò che la persuasione di non trovar luogo alcuno sulla terra, ove il maleficio possa rimanere impunito, sarebbe il mezzo più efficace per antivenirlo. Ma non solamente sul semplice fondamento della prevenzione del delitto, bensì su quello del dovere che le umane colleganze hanno tutte di fare che il Diritto regni, e che avverso il delitto sia perpetua l'autorità della legge che ne punisce gli autori, ha saldissimo fondamento l'instituto della reciproca agevolazione fra gli Stati per l'attuazione della giustizia penale.

§ 44. La storia del Diritto ci rivela in questo instituto una progressiva evoluzione. Esso comincia fin dalle società antiche ad avere i suoi primi inizi come fondato sovra interessi egoistici degli Stati, per progredire fino ad essere la manifestazione della solidalità fra le nazioni nello assicurare il regno del Diritto in tutti gli angoli della terra. Nei tempi antichi lo straniero che si ricoverava nei tempii era immune da persecuzione e lo proteggeva il *diritto di asilo*. Il cittadino proprio di uno Stato nei delitti che offendeano uno Stato potente era da quello consegnato per essere immolato alla vendetta di questo nello scopo di evitare una guerra. E, se nel Medio Evo l'opinione fu generalmente avversa alla consegna dei profughi, atteso lo stato di dislegamento sociale, e se la Chiesa Cristiana avvalorò l'instituto religioso dell'asilo, e sovente ancora si ebbe l'asilo feudale, pure col risorgere della civiltà, con l'essersi ravvivato lo studio del Diritto Romano, col venirsi organizzando il sistema moderno degli Stati sulle ruine del feudalismo, riapparve l'estradizione, ma come in-

[1]) Hélie, *Théorie du Code d'instruction criminelle.*

[2]) Haus, *Cours de Droit criminel*, n. 454 e seg.

stituto di reciproco aiuto degli Stati fra loro per la persecuzione dei proprî nemici. Le prime Convenzioni furono pattuite tra le repubbliche italiane, prima sotto la forma dell'espulsione dei ribelli, e poscia sotto quella della consegna tra gli Stati limitrofi [1]). Daccanto ai delitti di maestà considerati come atrocissimi cominciarono ad apparire i gravissimi delitti comuni come materia della consegna dei fuggitivi. Così nel 1376 fu conchiuso un patto tra la Francia e lo Stato di Savoia; ed il proemio di quel patto segna per maniera istintiva il principio giuridico che è fondamento all'instituto: *Considerantes detestabilia crimina et actus nefarios defectu remissionis delinquentium non factae sine correctione debita committi.* Simili Convenzioni furono a mano a mano conchiuse nei secoli posteriori. Ed è notevole il trattato del 1768 tra la Francia e la Svizzera per delitti di assassinio, veneficio, incendio, falso in atti pubblici e commerciali, falsa moneta, furto violento e bancarotta dolosa. E del pari va ricordato il trattato di pace di Amiens del 27 marzo 1802 tra la Gran Bretagna e la Francia, la Spagna e la Repubblica batava per la consegna di persone accusate di omicidio, falsità e bancarotta fraudolenta. Ma il maggiore ampliamento dell'instituto col moltiplicarsi delle Convenzioni internazionali ebbe ad avverarsi nel secolo XIX, segnatamente dopo la Convenzione del 1834 tra la Francia ed il Belgio, che è stata come il tipo delle posteriori Convenzioni internazionali sull'estradizione. Cosicchè questo instituto può dirsi al dì d'oggi comunemente accettato dalle nazioni civili. La nota propria di queste Convenzioni internazionali del secolo XIX è quella di una compiuta trasformazione dell'instituto; perchè, mentre ebbe origine dal proponimento dei singoli Stati di perseguitare nel proprio interesse i ribelli, i colpevoli del crimenlese, poscia nelle varie Convenzioni ai delitti di Stato furono aggiunti i gravi delitti comuni; e da ultimo il *jus extraditionis* nel secolo XIX ha consecrato tra le sue norme fondamentali che i reati di Stato sono quelli pei quali non può aver luogo l'estradizione. Chè anzi i reati comuni stessi sono esenti dall'estradizione quando sieno connessi a delitti politici. Epperò vale la pena di tener presenti le splendide parole dello Hélie intorno a questo instituto:

« L'estradizione è sottentrata agli asili, grossolano avanzo delle età antiche, che confondeano la santa ospitalità con l'impunità più temeraria, e credeano onorare la Divinità stendendo la sua protezione sul maleficio. Svolta con la civiltà, essa è divenuta una disposizione

---

[1]) V. Capitoli del Comune di Firenze, in ARLIO, *Le convenzioni di estradizione*, vol. I, pag. 12.

familiare ai tempi nostri moderni. Più potente secondo che più intime e frequenti son divenute le attinenze dei popoli, secondo che la coltura si è aggrandita, e vi è stato progresso nei costumi, essa è destinata ad avere una parte sempre maggiore nelle attenenze internazionali, perchè, senza il suo soccorso, la rapidità dei mezzi di tramutamento e la facilità delle comunicazioni sottrarrebbero alle persecuzioni i più dei colpevoli e colpirebbero d'impotenza ogni giustizia » [1]).

§ 45. La molteplicità dei Trattati che sono stati conchiusi nel secolo XIX tra le varie nazioni offre una specie di *commune jus extraditionis* di fronte a varietà di secondo ordine; e da esso emergono alcune regole che possono dirsi comunemente adottate. Cosicchè bene si può trarne auspicio, per la simiglianza delle norme che formano il contenuto delle convenzioni, che si possa fra non molto dagli Stati tutti accettare sotto forma di convenzione internazionale una serie di regole che abbia forza di legge comune delle nazioni nella reciproca consegna dei malfattori. E propizio avviamento a questa condizione di cose è un fenomeno che si è già manifestato presso alcuni Stati. E per vero, sebbene l'estradizione siasi concretata nella forma variabile delle convenzioni tra i singoli Stati, come opera dei Governi, e come dipendente dall'autorità di ciascuno di essi, sì per la conchiusione di ogni trattato e sì per la esecuzione di esso nei vari casi che si sono avverati e che si avverano di tempo in tempo, pure vari Stati han sentito il bisogno di sottoporre i rispettivi governi a norme dell'autorità legislativa per la formazione, la modificazione e l'esecuzione delle Convenzioni medesime. Queste norme sono già in gran parte desunte dai trattati già esistenti, ma ciò non toglie che uno Stato fermi con una legge apposita i limiti entro i quali il Governo che lo rappresenta può conchiudere intorno all'estradizione le rispettive convenzioni. 1.° Questa sistemazione per legge fu inaugurata dal Belgio con la legge del 1.° ottobre 1833, alla quale furono introdotte modificazioni con leggi posteriori del 22 marzo 1836, del 5 aprile 1868, del 15 marzo 1874 e del 28 giugno 1889. 2.° Gli Stati Uniti dell'America del Nord promulgarono nel 12 agosto 1848 una legge (*act of extradition*), la quale ebbe modificazioni posteriori il 22 giugno 1860 e il 3 marzo 1869. 3.° In Olanda fu promulgata nel 1869 una legge sull'ammissione e sulla espulsione degli stranieri, ed in essa gli art. 17 e 21 regolarono la estradizione; e a questa Legge tenne dietro altra Legge del 6 aprile 1875 che modificò quelle norme. 4.° La Gran Bretagna nel 9 agosto 1870 formulò

---

[1]) Hélie, *Théorie de l'action publique*, n. 929.

un *Act of extradition,* al quale tennero dietro altre leggi del 5 agosto 1873 e del 6 luglio 1895. 5.° Lo Stato del Canadà promulgò nel 1878 una legge che soggiacque ad alcune modificazioni con leggi posteriori del 1883 e del 1889. 6.° La Repubblica Argentina diede fuori una legge sull'estradizione il 25 aprile 1885. 7.° Nel 7 ottobre 1889 il Brasile ebbe la sua legge sulla materia. 8.° La Svizzera, che fin dal 1852 aveva con legge regolato l'estradizione intercantonale, il 22 gennaio 1892 promulgò una legge federale sull'estradizione. 9.° Ed anche l'India Inglese nel 7 marzo pubblicò una legge su tale materia. In Italia si apparecchiò nel 1880 da una Commissione instituita per Decreto Reale un disegno di legge; ma non si andò oltre dopo che la Commissione l'ebbe sottoposto al Governo. Se non che v'è come l'embrione di una legge per l'estradizione nell'art. 9 del Codice penale italiano, perchè in esso son fermate norme indirizzate a guidare l'autorità governativa nella materia. E di queste norme, come di quelle che emergono dal tutto insieme delle Convenzioni che l'Italia ha stipulato diremo più innanzi.

§ 46. Intanto egli è pregio dell'opera l'enumerare i vari Stati co' quali l'Italia ha fermato sinora Convenzioni internazionali sull'estradizione. E qui non accade enunciare quelle Convenzioni che prima del 1860 i vari Stati, in cui era divisa l'Italia, aveano conchiuso; perchè con l'unificazione di essi nel grande Stato italiano quei trattati perdettero la loro efficacia e i trattati rimasti in vigore del Piemonte furono dal Governo a mano a mano rifatti ed accresciuti di numero.

Ecco in ordine alfabetico i vari Stati co' quali il Regno Italiano ha conchiuso i patti per la consegna reciproca dei delinquenti:

1. Austria-Ungheria (27 febbraio 1869, Dich. del 15 e 27 marzo 1871 con cui fu estesa la convenzione ai militari colpevoli dei reati in essa enumerati. Conv. addizionale del 6 dicembre 1882).
2. Belgio (15 gennaio 1875. Dich. del 10 marzo 1879 e del 30 dicembre 1881).
3. Bolivia - Trattato di amicizia e di estradizione (18 ott. 1890) ratificato il 7 gennaio 1901.
4. Brasile (12 nov. 1872 - Protocolli del 29 aprile 1873 e 10 settembre 1890).
5. Costarica (6 maggio 1873).
6. Colombia (art. 26 del Trattato di amicizia e commercio del 27 ottobre 1892).
7. Danimarca (19 luglio 1873).
8. Etiopia (2 maggio 1889 art. 12 e 13 del Trattato di Uccialli).

9. Francia (12 maggio 1879 - Dich. del 16 luglio 1873).

10. Germania (31 ottobre 1871).

11. Gran Bretagna (5 febbraio 1873 - Art. addizionali. 29 luglio 1889).

12. Grecia (17 nov. 1877).

13. Honduras (15 giugno 1869).

14. Lussemburgo (25 ottobre 1878).

15. Messico (19 dicembre 1870 e nuova Conv. 22 maggio 1899).

16. Principato di Monaco (26 marzo 1866 e Dich. posteriori 17 gennaio 1897).

17. Montenegro (29 agosto 1892).

18. Paesi Bassi (20 novembre 1869 - Convenzione addizionale 26 luglio 1886 circa l'arresto provvisorio dei malfattori; e 19 luglio 1897).

19. Perù (21 agosto 1870 - Protocollo del 22 marzo 1873).

20. Portogallo (18 marzo 1878 - Dich. del 6 febbraio 1885).

21. Repubblica Argentina - Trattato del 16 giugno 1886, ratificato il 14 novembre 1900.

22. Rumenia (17 giugno 1880 e 24 marzo 1881).

23. Russia (13-1.° maggio 1871).

24. Salvador (29 marzo 1871).

25. S. Marino (27 marzo 1872).

26. Serbia (9 novembre, 28 ottobre 1879 e 28 marzo 1880).

27. Spagna (3 giugno 1868 - Conv. aggiunta 25 marzo, 6 maggio e 4 giugno 1891).

28. Stati Uniti dell'America settentrionale (23 marzo 1868 - Art. addiz. 21 gennaio 1869 - Conv. supplementare, 1.° giugno 1894).

29. Svezia e Norvegia (20 settembre 1866 - 28 maggio 1878).

30. Svizzera (22 luglio 1868 - Dich. 1.° e 25 luglio 1873 - Note 6 giugno 1892, 16 gennaio 1893 ed 8 agosto 1893 - 8 giugno e 3 luglio 1897).

31. Tunisia - Legge del 28 gennaio 1897.

32. Uruguay (14 aprile 1879).

Dal complesso di queste Convenzioni internazionali emergono per la quasi intera simiglianza fra esse le norme accettate che costituiscono il Diritto positivo italiano sull'estradizione dei delinquenti.

§ 47. L'estradizione in omaggio al principio della solidalità delle nazioni nell'attuazione della giustizia penale si è manifestata nelle convenzioni internazionali col determinare i fatti criminosi per cui debbe aver luogo. Il principio informatore di queste determinazioni è che

il profugo debba rispondere di un fatto che lo Stato a cui la domanda è fatta lo riconosca come reato, e come reato che abbia intrinseca gravità. Nondimeno, perchè sia garentito il diritto dell'individuo, si sono specificati nei singoli Trattati le varie specie di reati che offrono la nota di fatti criminosi che offendono l'Umanità. I fatti colposi, le contravvenzioni alle leggi locali, le quali non hanno la nota di reati innanzi a tutte le nazioni, non sono enumerati nelle categorie dei reati pei quali l'estradizione debbe aver luogo. Ed in opposto nei trattati di estradizione trovasi concretato che come vincolo giuridico essa abbia luogo:

1. pe' delitti di sangue (assassinio, veneficio, omicidio volontario, aborto procurato, esposizione d'infante, abbandono),
2. pe' delitti contro il pudore della persona (stupro violento, o altro attentato al pudore),
3. per l'incendio volontario,
4. pe' delitti contro la proprietà (furto, truffa, rapina, estorsione);
5. per alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia (concussione, corruzione, sottrazione commessa da pubblici depositari),
6. per bancarotta fraudolenta,
7. per delitti di falso, sia nella moneta o ne' valori monetarii, sia nelle scritture, sia nelle querele o denunzie, o testimonianze.

D'altro canto in alcune di siffatte Convenzioni troviamo l'enunciazione di crimini e delitti (Convenzione col principato di Monaco, con gli Stati di Honduras, di Guatemala, co' Paesi Bassi, col Brasile, con la Danimarca, col Belgio). In quelle con la Spagna, col Perù, con l'Inghilterra, con la Germania si enunciano i delitti che siano punibili con due anni almeno di carcere. Nella Convenzione con la Svezia e la Norvegia è stabilito che l'estradizione abbia luogo pei reati in essa enunciati ove almeno abbiano ad esser puniti con tre anni di carcere. Nella Convenzione con la Russia richiedesi che la legge dello Stato a cui si domanda la consegna, commini la pena almeno di un anno di carcere. Nella Convenzione con l'Austria-Ungheria ed in quella con la Svizzera l'estradizione pe' reati di estorsione ha per condizione che almeno la somma estorta ammonti a lire mille. Nella Convenzione con la Francia si ammettono nella enunciazione dei reati anche quelli delle ferite e delle percosse che abbiano cagionato malattia o incapacità di lavoro per oltre i venti giorni; e rispetto ai condannati fuggitivi si commina come condizione che il minimo di pena pronunciata sia di tre mesi, e, quanto agli accusati, che si tratti di una pena comminata dalla legge che almeno importi due anni di carcere. In alcune convenzioni è specificato che non debba aver

luogo l'estradizione quando nella legge dello Stato richiesto sarebbesi avverata la prescrizione dell'azione penale. In altre convenzioni si è creduto opportuno specificare che la estradizione abbia luogo non pure per delitti consumati, ma altresì pe' delitti mancati.

Tutto questo ingenera una diversità di condizioni per il Diritto positivo italiano, sicchè non sarebbe inopportuno che anche l'Italia, oltre le norme contenute nell'art. 9 del Codice penale vigente, con una legge uniforme regolasse la materia dei reati pe' quali l'estradizione debba aver luogo e cercasse, in conformità di questa legge, togliere dalle sue Convenzioni con gli altri Stati per quanto è possibile questa difformità di norme. Ma, salvo queste varietà di ordine secondario, possiamo affermare che l'Italia abbia nelle sue Convenzioni reso agevole a sè ed agli Stati, co' quali le medesime sono stipulate, la punizione dei fatti criminosi riconosciuti come tali dalla coscienza del genere umano. Di modo che se qualche varietà di *nomina juris* tra le legislazioni dei singoli Stati si avvera, essa nulla toglie all'attuazione dell'instituto, quando identico è il fatto criminoso che sotto nomi diversi vien preveduto dalle diverse legislazioni [1]).

§ 48. Il Codice penale italiano, in conformità delle Convenzioni già stipulate, e di ciò che è divenuto coscienza giuridica universale, consacra come regola fondamentale nell'art. 9 che l'estradizione non è ammessa per i delitti politici nè per i reati che a questi siano connessi. Egli è duopo intanto, a chiarire questa norma, che sia determinato alquanto più concretamente il significato del delitto politico e quello della connessità che può talvolta avverarsi del delitto comune col delitto politico. S'egli è vero che i reati politici in ciascuno Stato, quale che sia la forma del suo reggimento, sono da considerare come reati, pure la loro incriminazione è determinata dal legittimo interesse del solo Stato, la cui vita politica essi attaccano. Bene notò lo Hélie, comentando questo dettato del Diritto penale internazionale, che sarebbe odioso abbandonare alla vendetta delle fazioni uomini cui la vendetta delle fazioni costringe ad esulare. « Questo « sentimento di umanità, svolto dagli esempi delle dissensioni civili « nella maggior parte dei popoli, si è elevato all'altezza di un prin- « cipio; onde l'asilo dei tempi antichi, l'asilo del territorio si è per- « petuato in materia politica ». E bene notava nelle sue *Istruzioni* il Guardasigilli in Francia nel 5 aprile 1841 che i delitti politici si

[1]) Arresto della Corte di Cassaz. di Roma del 20 marzo 1893.

compiono in condizioni assai difficili a valutarsi, e, nascendo da passioni troppo ardenti, si distinguono dai delitti comuni. Ma la vera ragione che esclude dall'estradizione i delitti politici è che essi non costituiscono mai quei delitti che il Vattel disse *essere riconosciuti come tali dalla coscienza del genere umano;* e bene spesso può accadere che presso una nazione sia oggi, sotto l'aspetto legale, avvisato come delitto quello che domani col trionfo di una rivoluzione sarà considerato come un atto di splendido eroismo. Ogni nazione dee prestare il suo aiuto a punire gli autori di quelle azioni che offendono il senso giuridico dell'Umanità, ma non deve adoperarsi ad agevolare presso un'altra nazione la punizione che da un partito vincitore può essere inflitta a coloro che appartengono al partito dei vinti. Nei primordi dell'instituto le richieste da Stato a Stato si riferivano a fatti di ordine meramente politico, e la estradizione ebbe per motivo l'interesse dello Stato e per fondamento precipuo la difesa di esso e delle sue instituzioni fondamentali. Anche nei primi trattati fra le nazioni fu questo l'inizio dell'instituto. In processo di tempo si unirono ai delitti politici, i gravi delitti. Ma nel secolo XIX l'instituto assunse la nota giuridica; e furono esclusi i delitti politici. Così la giurisprudenza internazionale ha consecrato la massima che, anche quando non fosse espressa ne' Trattati la esclusione dei reati politici e dei reati comuni connessi ai medesimi, questa esclusione si abbia ad intendere come stipulata [1]).

L'art. 9 del Codice penale italiano, in conformità di tutte le convenzioni dall'Italia stipulate con le altre nazioni, ed in omaggio ad un principio universalmente riconosciuto stabilisce come norma inalterabile che *l'estradizione non è ammessa per i delitti politici nè per i reati che a questi siano connessi.*

Delitti politici son quelli che contengono un operare contro la personalità dello Stato, o son diretti a rovesciare sia la sua Sovranità, sia le instituzioni fondamentali di essa. Essi sono indubitatamente dei delitti relativamente al singolo Stato contro il quale sono commessi, cosicchè gli altri Stati non possono considerarli come delitti contro il Diritto umano in generale. Varie definizioni ne hanno date gli scrittori, ma quasi tutte coincidono in questo che il delinquente proponesi di negare o mutare la vita stessa dello Stato mercè fatti diretti ad abbattere la forza della Sovranità costituita per surrogarvi altre specie di ordinamento. Nel libro II del Codice penale il primo Titolo delinea tutti i fatti che attaccano la sicurezza dello Stato. Ivi i reati

[1]) Provo Kluit, *De deditione*, p. 79. Foelix, *Droit international privé*, p. 580.

sono suddivisi in tre categorie, e queste sono l'*alto tradimento*, o aggressione all' unità ed alla autonomia dello Stato, il *delitto di maestà* o aggressione al Capo dello Stato, e l'aggressione alla legge fondamentale della Sovranità costituita. E qui devesi notare che possono esservi delitti politici nel senso stretto della parola, e delitti che, senza attaccare la forma fondamentale dello Stato, pure ne mettono in pericolo la esistenza mercè l'aggressione alla persona del Capo dello Stato, e delitti comuni connessi a' delitti politici.

Quanto ai delitti contro la Costituzione dello Stato non è a dubitare che essi portano scolpita nella loro apparizione la nota di delitti politici. E sovente, oltre tutto ciò che può costituire un mezzo di propaganda rivoluzionaria, un eccitamento all'insurrezione, il delitto politico si manifesta come violenta aggressione contro i poteri costituiti dello Stato. E questo importa che si ricorra ad effusione di sangue, a saccheggio, a devastazione, a strage come mezzi resi necessarii dall'indole stessa dell'insurrezione. Questi fatti, fuori dell'insurrezione politica, sarebbero per sè stessi dei delitti comuni; ma in quanto in essi si obbiettiva la rivoluzione politica e sono nient'altro che ciò che si appalesa nelle usanze della guerra, costituiscono delitti che i legislatori considerano come connessi co' delitti politici. Questa connessità speciale deve essere obbiettiva perchè ai reati comuni si estenda l'eccezione al diritto di estradizione; e il criterio di siffatta connessità sta nell'essere operati come immediato cominciamento dell'insurrezione o come operazioni compiute nel corso della medesima. Il dar di piglio agli averi dei privati, e l'effondere il sangue umano sono indubitatamente delitti comuni; ma, commessi da associazioni che armata mano combattono le forze dell' autorità costituita per rovesciarla, sono intrinsecati con la stessa guerra civile; e ad essa irrescindibilmente concatenati, formano parte integrante del delitto politico. Su questa obbiettiva connessità del delitto comune col delitto politico ebbe a portare la sua attenzione l'Instituto di Diritto Internazionale nell'Adunanza tenuta ad Oxford nel 1881. E la sua risoluzione può essere comento rivestito di sufficiente autorità morale per determinare l'estensione di siffatta connessità. La risoluzione dall' Instituto accettata fu questa:

« Il Governo cui si chiede l'estradizione estimerà sovranamente
« se il fatto per cui essa è chiesta abbia o non il carattere di reato
« politico. E a tal uopo esso deve inspirarsi nelle due idee infra-
« scritte: *a*) I fatti che riuniscono tutti i caratteri di un delitto co-
« mune (assassinio, incendio, depredazione, furto) non debbono essere
« eccettuati dall'estradizione solo a cagione di intenzione politica

« nei loro autori; *b*) Per estimare i fatti avvenuti nel corso di una
« insurrezione o di una guerra civile, bisogna dimandarsi se sarebbero o non escusati dalle usanze della guerra ».

§ 49. Ciò posto, si può egli estendere ai movimenti anarchici diretti a sconvolgere non la vita politica dello Stato, ma l'ordine sociale tutto intero dalle sue fondamenta l'esclusione della estradizione? Si può egli invocare l'asilo internazionale per quest'aggressione violenta non alle istituzioni dello Stato, ma a' cardini fondamentali della società umana? Si può egli confondere col delitto politico di insurrezione contro una Sovranità costituita un movimento d'insurrezione per distruggere ogni governo possibile, e gettare lo Stato nell'anarchia? A noi non pare. Gli attentati all'ordine sociale tutto quanto minacciano non solo una determinata società politica, ma la vita di tutte le nazioni, sopra tutto chi consideri i legami che stringono associazioni appartenenti a nazioni diverse ed indirizzate allo scopo di mutare mercè violenze l'assetto economico della società umana tutta quanta; e di fronte ai vincoli dell'internazionalismo rivoluzionario debbono gli Stati, e sopra tutto quelli che sono ordinati a libertà, sentire il bisogno di coordinare tutti i loro sforzi. All'anarchismo internazionale, reputato strumento efficace ad attuare la surrogazione della comunanza all'operare libero dei singoli, uopo è che le nazioni civili resistano e vigorosamente si coadiuvino a vicenda per reprimerne i moti e contrapporre la cooperazione delle forze tutte degli Stati all'opera di uomini che sono nemici di qualsiasi legge sociale.

§ 50. Una seconda questione fu mossa negli ultimi anni del secolo XIX, determinata dalla feroce tendenza di alcuni uomini, fanatizzati e sospinti ad usare, per la speranza nel trionfo dell'anarchia, l'incendio, la dinamite, l'uccisione di coloro che rappresentano sia negli Stati monarchici, sia negli Stati repubblicani la potestà suprema dello Stato. Fin dal 1856 la Convenzione del Belgio con la Francia negò la esenzione dall'estradizione al caso dell'omicidio commesso sulla persona del Capo di uno Stato, escludendo da questo fatto la nota di reato politico. Altri Stati accolsero la medesima norma. Alcuni pubblicisti impugnarono la legittimità di questa norma pattuita fra alcune nazioni. Altri la difesero. Lasciando stare che questo delitto può talvolta essere voluto ed eseguito indipendentemente da ogni scopo di un mutamento violento negli ordini politici di una nazione, non v'ha dubbio che spesso si è avverato anche per fine politico, ma aggredendo, fuori di ogni movimento insurrezionale, la vita di Sovrani e quella di Capi di governi repubblicani, e quella di innocenti persone appartenenti alla famiglia di un Sovrano. Sarebbe

assurdo che la uccisione di alcuno di essi debba dar luogo all'asilo internazionale, quando invece l'omicidio di qualunque altro uomo è stigmatizzato dalla coscienza del genere umano. L'aggressione alla vita del capo di uno Stato, solo allorquando si avveri nel conflitto tra le forze combattenti della rivoluzione dall'un canto e quelle del Governo costituito dall'altro, forma parte integrante del delitto politico costituito dall'insurrezione, ed in tal caso soltanto si può avvisarla come intrinsecamente stretta al reato puramente politico in modo da formare con esso un solo e medesimo reato complesso.

E non sarà inopportuno nella interpretazione dell'art. 9 del Codice penale italiano, tener presente il voto manifestato dalla Commissione instituita per Decreto reale al 1880 in Italia, quando formulò nell'art. 3 del suo Disegno di Legge sull'estradizione la norma seguente: « L'estradizione non può aver luogo pe' reati politici nè per fatti connessi ad un reato politico. Questa disposizione non si applica all'omicidio volontario, salvo il caso che sia commesso a scopo politico nell'atto di una insurrezione o guerra civile ». Questa determinazione eminentemente razionale e giuridica relativa all'omicidio in generale, pone ad una stregua tutte le vite umane egualmente, sia quella del Capo di uno Stato, sia quella dell'ultimo cittadino appartenente ad esso. Ed essa risponde ad un voto dell'*Associazione per la riforma del Diritto delle genti* nel Congresso tenutosi il 1875 ad Haag: « L'estradizione non avrà luogo per un fatto commesso in una com- « mozione o lotta politica interna, se questo fatto commesso nella « guerra potrebbe essere giustificato secondo il Diritto delle « genti ».

§ 51. Una delle massime accettate nel secolo XIX rispetto alla estradizione fu quella che lo Stato nazionale non debba consegnare i propri sudditi per imputazione di delitti da' medesimi commessi in territorio straniero, ma invece soggettarli a procedimento penale innanzi alle proprie autorità giudiziali.

Al cominciare del secolo XIX, e propriamente nel 23 ottobre 1811, un decreto dell'Imperatore Napoleone aveva riservato al governo il consentire l'estradizione di un francese quando gravi motivi lo consigliassero. Ma quando la Francia conchiuse in processo di tempo i suoi trattati di estradizione col Belgio e con altri Stati, fu esplicitamente fermata la massima della non estradizione dei propri sudditi, e questa massima fu adottata dalla Germania, dall'Austria, dal Belgio, dall'Olanda, dalla Spagna, dall'Italia e dalla Russia. Intanto l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America sonosi pronunciate per il consenso alla estradizione dei propri nazionali. L'America nei suoi

trattati con gli Stati Alemanni, e l'Inghilterra nél suo trattato con la Spagna, pure riconoscendo che questi Stati non consentono l'estradizione dei loro sudditi, si son riservata la facoltà di consegnare i propri nazionali senza veruna condizione di reciprocanza. E su questi esempi la Norvegia ammette l'estradizione dei suoi sudditi per i delitti che essi commettono contro stranieri sul territorio straniero; e la Svezia e la Danimarca si astengono dalla esclusione dell'estradizione pei loro nazionali. Così due sistemi sono in presenza l'uno dell'altro nel Diritto positivo internazionale. E i pubblicisti son pure divisi tra loro in due campi opposti; e se da prima gli scrittori in grande maggioranza sostenevano il privilegio dei nazionali, da qualche tempo si è accresciuto il numero di coloro che propugnano il dettato contrario. Il Martens, il Klüber, il Wheaton, il Von Bar, il Mangin, il Lesellyer, l'Hélie, il Trébutien, il Tittmann, l'Haus, l'Ortolan, il Pescatore sostennero l'eccezione all'estradizione in favore dei sudditi dello Stato. Per l'opposto il Provo-kluit, il Kent, il Cockburn, il Calvo, il Bonafous, il Fiore, il Billot, il Villebrun, il Lewis, il Brocher, il Renault, il Bernard, il Wharton, lo Stieglitz, il Basset-Moore, l'Holtzendorf, il Legraverend, il Buccellati, il Rolin e l'Olivi combattettero, come effetto di una vecchia preoccupazione di diffidenza verso la giustizia straniera l'esclusione della estradizione pei proprî sudditi. Nel 1880 la quistione fu presa ad esame nelle Conferenze dell'Instituto di Diritto internazionale da esso tenute ad Oxford; ed ivi la risoluzione accolta dalla maggioranza dei suoi membri fu così formulata:

« Fra Stati, le cui legislazioni criminali si fondano sovra basi analoghe, e che hanno una vicendevole fiducia nelle loro instituzioni giudiziarie, l'estradizione dei nazionali sarebbe un mezzo di assicurare la buona amministrazione della giustizia penale, perchè bisogna considerare come desiderabile che la giurisdizione del *forum delicti commissi* sia il più che sia possibile chiamata a giudicare ».

§ 52. Le due regole, contrarie tra loro, hanno un elemento comune, in quanto che entrambe mirano ad assicurare il ministero della giustizia punitrice, come riparazione del male prodotto dal reato. Sottrarre i sudditi dello Stato richiesto all'estradizione non significa sottrarre i delinquenti alla punizione, nè gl'imputati al giudizio penale indirizzato ad esaminare l'accusa. Tutta la questione si riduce a determinare la competenza tra i due Stati a procedere per il giudizio penale.

Ciò premesso, i fautori dell'eccezione affermano primamente che lo Stato si pone in contraddizione con la sua dignità nazionale consegnando il suo suddito ad un potentato straniero, mentre all'uopo

ha le sue leggi e i suoi giudici per iscoprire ed accertare la reità e sottoporre i delinquenti alla pena. Essi aggiungono che il cittadino non può essere distratto dai suoi giudici naturali, e che lo Stato, chiamato a proteggere il diritto dei suoi membri, non potrebbe abbandonarli a giurisdizioni straniere senza mancare a questo dovere.

A queste ragioni si contrappongono importanti considerazioni. Sulla prima che invoca il sentimento della dignità nazionale si è risposto che una tale considerazione è respinta dalla storia. E per vero il popolo romano consentiva in taluni casi a consegnare il proprio suddito senza esservi costretto, sia per evitare una guerra, sia per l'interesse di ottenere a sua volta l'estradizione del suo nemico dallo Stato straniero. E Luigi XIV in Francia, che rappresentava come Sovrano ciò che vi ha di più geloso nella conservazione della dignità del suo Stato, non credette menomare la sua dignità come Sovrano, nè quella del suo paese quando per l'enormità di un delitto commesso in territorio straniero da un francese accordò la estradizione del cittadino francese allo Stato straniero. E Napoleone, non meno geloso custode del sentimento di dignità del popolo francese, non credette umiliarlo, riservandosi col Decreto del 1811 la potestà di accordare, per gravi motivi, l'estradizione del nazionale. — E l'Inghilterra e l'America del Nord non credono di porsi in contraddizione col sentimento della dignità nazionale, ottemperando alla regola internazionale dell' estradizione, senza alcuna eccezione pe' proprî sudditi. Secondo esse la remissione di tutti coloro che sono chiamati a rispondere di reato avvenuto in territorio straniero, ancorchè sieno ad esse appartenenti, come omaggio ad un principio giuridico, come un dovere verso la solidalità delle genti umane per l'adempimento della giustizia punitrice, in cambio di essere una umiliazione per le nazioni e per gl'individui che le compongono, è una glorificazione.

In secondo luogo si è affermato che una delle preziose garentie della libertà e del diritto individuale è il non potere l'uomo individuo essere sottratto al *giudice naturale*. Ma il significato del giudice naturale è quello del giudice instituito dalla legge, del *giudice legale;* di guisa che non è dato creare tribunali straordinarî dopo che un delitto è denunziato alla Società giuridica per giudicare intorno ad esso. Ora la quistione è per appunto quella di sapere se giudice legale per l'individuo che è accusato di delitto avvenuto in terra straniera debba essere il giudice della sua nazione o quello dello Stato ove il delitto fu commesso. Il non potersi distogliere il cittadino dal suo giudice naturale non ha importanza veruna di rincontro al patto internazionale da fermarsi; chè anzi ove per giudice naturale si abbia

ad intendere il giudice legale, è giudice naturale quello che è fermato dal patto conchiuso tra Stato e Stato; ed ove per giudice naturale vogliasi intendere quello che, secondo la natura delle cose, cioè secondo le norme razionali deve essere preferito, come quello che meglio è in grado di pronunciare una sentenza che appaghi tutte le coscienze, l'affermazione che niuno può essere distolto dal suo giudice naturale è una enunciazione del problema, non è la soluzione di esso.

Da ultimo all'affermazione che lo Stato dee proteggere i diritti del cittadino, e però non deve abbandonare la sua sorte a giurisdizioni ed a leggi punitrici che non sono le sue, si è risposto, che lo Stato pur consegnando il proprio suddito alla giustizia straniera ha mezzi per antivenire ogni pericolo vegliando sui propri sudditi nel corso del procedimento, esaminando con una deliberazione gli elementi su cui la dimanda di estradizione ha luogo; e alla diffidenza che uno Stato mostra verso le autorità e i procedimenti dell'altro Stato si potrebbe giustamente contrapporre la diffidenza dello Stato nel cui territorio il delitto fu commesso verso le autorità e i procedimenti dello Stato che giudica i propri nazionali per fatti commessi in territorio straniero a danno di stranieri. Ed intanto questa reciproca diffidenza si va sempre più dileguando, grazie ai progressi della solidalità delle nazioni per il trionfo della giustizia sociale.

Il *punctum saliens* di tal quistione consiste nel determinare fra due Stati quale è il più atto a conseguire, per il fine remoto della giustizia penale, il fine prossimo che è il giudicare con piena cognizione di causa mercè i mezzi più opportuni secondo verità intorno al delitto ed al suo autore. E naturalmente il più atto a conoscere la verità dei fatti è il giudice del territorio che è stato il teatro del delitto, perchè è meglio in grado di ricercare e valutare le prove sì dell'accusa e sì della difesa dell'accusato. Questo giudice è sempre in una condizione di superiorità sovra un giudice, che in luogo lontano da esso dovrebbe esaminare le testimonianze altrove raccolte da altri magistrati e giudicare non altrimenti che sulle fredde pagine di un processo scritto. Certo il delinquente non viola col suo fatto soltanto la legge penale del territorio che è teatro del delitto, bensì la legge dell'umanità tutta quanta, ed offende non pure la coscienza dello Stato nel cui territorio egli delinque, bensì la coscienza umana in generale. Ma quella comunanza nel cui territorio egli delinque, perchè *societas juris* è più che ogni altra comunanza principalmente chiamata ad esercitare il ministero della giustizia punitrice; sicchè questa nella sua attuazione è precipuamente territoriale, e solo per via suppletoria sottentra ad essa la giustizia punitrice secondo il principio

della nazionalità del delinquente. Laonde la norma anglo-americana sembra a noi preferibile su questa quistione alla norma accolta dalle altre nazioni. E diremo col Bernard che l'Inghilterra e gli Stati Uniti di America lungi dal cedere al sentimento esagerato della protezione da assicurare ai propri sudditi hanno immolato le antiche preoccupazioni all'interesse comune, anzi al comune dovere, che hanno i popoli civili, della punizione dei delitti, e che il loro sacrifizio è tanto più meritorio, in quanto che i loro sudditi hanno più da perdere che non si avvera pe' sudditi degli altri Stati, perchè innanzi alla giustizia straniera possono trovarsi privi di quelle numerose guarentigie che loro sono attribuite dall'indole liberale delle loro instituzioni nazionali.

Nondimanco a noi pare che bisogni tener conto della risoluzione approvata nel 1880 ad Oxford dall'Instituto di Diritto internazionale. Questa risoluzione approvò la niuna eccezione pei sudditi dello Stato al quale l'estradizione è richiesta, ma l'approvò con riserve che ne rendono ragionevole l'accettazione. E per fermo non si può accogliere come un principio assoluto, e come un dovere illimitato per lo Stato la consegna dei proprî nazionali. Certo la prova è più facile a raccogliersi e valutarsi nel luogo del delitto, e in questo luogo è più viva l'impressione funesta del disordine sociale prodotto dal delitto. Ma se le leggi vigenti presso lo Stato che chiede l'estradizione presentano divergenze gravi dalle leggi dello Stato richiesto, sì per la pena onde un delitto è colpito, sì per diversità di trattamento tra nazionali e stranieri, se le instituzioni giudiziarie dello Stato richiedente si trovano in opposizione radicale con le instituzioni dello Stato richiesto, l'estradizione dei propri nazionali si troverebbe in contraddizione troppo spiccata con lo stesso principio del dovere ogni Stato cooperare perchè la giustizia penale abbia la sua attuazione. Così per esempio se si trattasse di consegna a Stato, che abbia forme troppo ruvide ed insufficienti a dare la certezza sia dell'innocenza sia della reità degli accusati ed a rassicurare la coscienza umana sul rispetto del diritto individuale, la consegna sarebbe un operare contro i propri convincimenti. Così quando si tratta della consegna di sudditi cristiani in Oriente, lo Stato non deve ciecamente affidarsi senza limitazione veruna alla giustizia straniera. E parimenti è possibile che in uno Stato condizioni anormali temporaneamente perturbino la serenità dei procedimenti penali, sicchè lo Stato non potrebbe senza gravi pericoli per i propri sudditi affidarsi alla giustizia locale. Queste ipotesi non sono frequenti. Ma la loro possibilità non è inverosimile; e pertanto il principio della consegna dei propri

sudditi non deve essere ammesso in un senso assoluto ed illimitato. E pertanto egli è da far plauso alla regola proclamata nel 1880 ad Oxford come un voto scientifico dall'Instituto del Diritto internazionale. Questa regola respinge il divieto assoluto della estradizione dei propri nazionali, ammettendo che lo Stato possa riservarsi il diritto di consentirla. Questo voto della scienza non è intanto accolto nel nostro Diritto positivo, come non è accolto nel Diritto positivo della maggior parte delle nazioni. L'art. 9 del nostro Codice penale ferma che lo Stato italiano non possa consentire la consegna dei propri nazionali pe' delitti che avvengono in territorio straniero, ma consacra la norma che il nazionale non consegnato all'autorità straniera debbe esser giudicato nello Stato e secondo la legge penale che ad esso è propria.

§ 53. A questo dettato si rannodano intanto varie questioni che nelle Convenzioni italiane sono diversamente risolute. Si è fatta quistione per la straniera maritata al nazionale e per la nazionale maritata allo straniero per fatti anteriori al matrimonio. Del pari si è fatta quistione sullo straniero maritato ad una italiana o che abbia figliuoli nati nel regno. Si è mossa del pari questione per coloro che sono naturalizzati dopo il fatto per il quale l'estradizione vien chiesta. Queste questioni sono risolute variamente nelle singole Convenzioni. Così per esempio la Convenzione dell'Italia con l'Olanda ha equiparato ai nazionali gli stranieri che in virtù delle leggi loro godono questa equiparazione, e gli stranieri stabiliti nel paese o maritati ad una nazionale o che hanno prole nata nel territorio dello Stato, e persino gli stranieri che hanno stabilito domicilio nel paese (art. 1). Parimenti la Convenzione con la Danimarca equipara a' nazionali gli stranieri domiciliati nel territorio dello Stato (art. 3). La Convenzione con la Gran Bretagna ferma che la naturalizzazione ottenuta dopo il reato non esclude dalla consegna, ma che questa esclusione debba aver luogo quando sieno già trascorsi cinque anni dalla naturalità acquistata, e l'individuo, dopo aver acquistato la naturalità, abbia tenuto domicilio nello Stato richiesto (art. 4). E la stessa determinazione si rinviene altresì nella Convenzione col Brasile (art. 4).

§ 54. Da ultimo è variamente risoluta nelle Convenzioni dell'Italia la questione relativamente agli stranieri da consegnare nel senso che in talune Convenzioni si comprendono solo gli stranieri che abbiano cercato volontariamente ricovero nel territorio dello Stato, dove che in altre si enunciano come soggetti alla estradizione coloro che nello Stato abbiano cercato asilo, e coloro che si trovino sul territorio dello Stato.

Quando allo Stato italiano è chiesta l'estradizione da uno Stato a cui l'imputato è straniero, lo Stato richiesto non può anteporre la consegna allo Stato cui il richiesto appartiene, ma è tenuto a dare notizia della richiesta a questo Stato, perchè eserciti co' mezzi di cui dispone quella protezione del proprio nazionale che è consentita dal Diritto delle genti; e solo se lo Stato da cui dipende l'imputato richiede del pari l'estradizione del proprio nazionale, le Convenzioni italiane fermano che lo Stato italiano ha la scelta per consegnarlo ad esso o allo Stato nel cui territorio il fatto criminoso è avvenuto.

E da ultimo per il caso che un individuo sia richiesto da più Stati i nostri Trattati variano. Alcune Convenzioni dispongono che si abbia a consegnare l'imputato allo Stato ove ebbe luogo il reato più grave, e, in caso di parità di condizione, la consegna debba farsi a quello che fu primo nella richiesta. Così è fermato nella Convenzione con la Svezia e la Norvegia, con l'Austria-Ungheria, con Honduras, con Guatemala, con Sansalvador, con la Germania, con Costa Rica, col Belgio. Altre Convenzioni come quelle col Perù e con la Russia in caso di parità fermano la preferenza per lo Stato di origine. Le Convenzioni col Principato di Monaco, con la Spagna, con la Svizzera, col Brasile, fermano il criterio della priorità di tempo. E la Convenzione con la Danimarca ferma lo stesso, salvo che fra gli Stati richiedenti vi sia quello di origine.

§ 55. Alla esposizione fatta sinora voglionsi aggiungere le norme che governano il procedimento per l'attuazione dell'instituto di estradizione in virtù dei trattati esistenti.

L'essere proprio di questo instituto che è appartenente al Diritto penale internazionale ha impresso ed imprime alla sua attuazione la nota di un'azione diplomatica da governo a governo, sia per la formazione delle varie Convenzioni, sia per l'esecuzione da darsi alle medesime nei singoli casi. Ma perchè il suo scopo fondamentale è quello di agevolare l'attuazione della giustizia punitrice mediante l'opera di coloro che son chiamati ad applicare la legge penale, anche l'intervento dell'autorità giudiciaria, sì dello Stato che la richiede, e sì dello Stato che l'offre o la consente, è consentaneo alle sue esigenze. E però l'efficacia del potere giudiziario dei singoli Stati sulla attuazione dell'instituto si è riconosciuta sempre maggiormente, a cominciare dallo intervento come pura ingerenza consultiva, sino a sentirsi il bisogno di un intervento decisivo dell'autorità giudiziaria dello Stato che è richiesto della estradizione o che dee determinarsi ad offrirla.

V'ha degli Stati che ancora son ligi alla forma primitiva del

prudenziale arbitrio dei Governi per cui la Sovranità dello Stato richiesto chiede soltanto consiglio all'autorità giudiziaria. La Francia non ammette che il potere giudiziario dello Stato richiesto esamini il processo in virtù del quale è chiesta l'estradizione; essa nega ogni ingerenza dell'autorità giudiziaria, e lascia al prudenziale arbitrio del Governo il consentire o negare l'estradizione; essa considera come un atto di sfiducia verso la Sovranità straniera un riesame del processo da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto. Il Belgio e l'Olanda affermano la necessità che il Governo richiesto interpelli l'autorità giudiziaria, ma attribuiscono a questa un voto meramente consultivo, ed escludono che questa possa riesaminare il processo e valutarne gli indizi (legge belgica, art. 3; legge olandese, art. 8).

Ma nella Gran Bretagna il principio del non venir meno alla guarentigia del diritto individuale di rincontro alle esigenze dell'ordine sociale ingenerò il bisogno di sottrarre l'individuo che ha posto il piede sul territorio inglese ai possibili eccessi del potere sociale; e però fu accresciuta l'efficacia del potere giudiziario sulla attuazione dell'instituto. La Gran Bretagna non consente l'estradizione allo Stato richiedente se non si trasmetta o la sentenza di condanna, o, in caso d'imputazione, documenti che sottoposti alle sue autorità giudiziali sieno da queste riconosciute come sufficienti a determinare un giudizio di rinvio a giudice diffinitivo. E questa norma essa ha consecrata come vincolo giuridico per il suo potere esecutivo, e per lo stesso Governo, nella sua *Legge sull'estradizione*.

§ 56. Nel Diritto positivo italiano è da notare appunto questo progresso dell'instituto nel senso giuridico. Quando era in vigore il Codice del 1859, l'art. 11 in esso fermava non potersi accordare l'estradizione se non per ordine del Governo; e l'art. 9, § 2, della Legge sul Consiglio di Stato richiedeva il parere di esso sulle domande dei Governi stranieri [1]). E pertanto le nostre Corti di Cassazione prima del 1889, uniformandosi alle Convenzioni esistenti tra l'Italia e gli altri Stati, affermarono che il concedere o il negare l'estradizione spetta in Italia esclusivamente al Governo; che l'autorità giudiziaria può solo dar lume e consiglio all'autorità politica, ma non può co' suoi pronunciati inceppare le determinazioni; e che pertanto l'ordinanza dell'autorità giudiziaria del Regno che dà esecuzione al mandato di arresto richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato straniero è un pronunciato anomalo che non ha seguito avanti

---

[1]) Cfr. art. 833 Cod. proc. pen. 1865.

l'autorità giudiziaria del Regno, perchè con esso non si esercita un atto vero e proprio di giurisdizione; e pertanto non è denunciabile alla Corte di Cassazione, cui è interamente sottratta la materia dell'estradizione e di tutto quello che sia preparatorio di essa o da essa dipendente [1]). Ma non si potrebbe oggi ritenere lo stesso in virtù della norma fermata dal Codice penale italiano del 1889. E per vero l'art. 9 del Codice penale italiano vigente ha stabilito che l'estradizione dello straniero non può essere *offerta*, nè *consentita* se non dal Governo del Re, e *previa deliberazione conforme* dell'autorità giudiziaria del luogo in cui lo straniero si trovi. Questa norma inchiude due concetti. Il primo è che la richiesta, l'offerta ed il consenso dell'estradizione sono atti che competono esclusivamente all'autorità politica dello Stato. Il secondo è che quest'autorità politica non può nè offrire nè consentire l'estradizione *senza il parere conforme dell'autorità giudiziaria,* cosicchè la deliberazione affermativa dell'autorità giudiziaria è una delle condizioni perchè lo Stato italiano sia per offerta, sia per consenso, dia luogo all'estradizione dello straniero richiesto che si trovi nel territorio italiano. Solamente è da notare, che, mentre per attuarsi la consegna, sia per offerta, sia per consentimento del Governo, è necessaria la deliberazione conforme dell'autorità giudiziaria, l'art. 9 non ingiunge al Governo questa consegna nel caso che l'autorità giudiziaria deliberi nel senso affermativo. Ciò significa che quando l'autorità giudiziaria delibera in questo senso, al Governo è riserbato il prudenziale arbitrio di effettuare o non effettuare la consegna. Ma un corollario è a trarsi dalla disposizione dell'articolo 9 che abbiamo enunciato. Esso è che le deliberazioni dell'autorità giudiziaria nel Regno d'Italia in materia di estradizione non sono più da considerare come alcun che di anomalo, come pure deliberazioni consultive, come avvisi che non abbiano l'indole di sentenze. Poichè l'articolo 9 riconosce efficacia decisiva alle deliberazioni dell'autorità giudiziaria dello Stato, senza le quali non può aver luogo l'estradizione, riconosce che il Governo è impedito dal consegnare ove l'autorità giudiziaria decida in senso negativo, e che la decisione in senso affermativo faculta il Governo stesso alla consegna; da ciò dee trarsi la conseguenza giuridica che i rimedii giuridici del Diritto comune avverso i pronunciati dell'autorità giudiziaria sono applicabili alle ordinanze ed alle deliberazioni che le magistrature potranno emettere relativamente all'estradizione. Se non che la

---

[1]) Arresto della Corte di Cassazione di Firenze del dì 8 novembre 1882. — Arresto della Corte di Cassazione di Napoli del 23 marzo 1885.

Corte di Cassazione di Roma con Arresto del 2 febbraio 1891 dichiarò inammissibile il ricorso per Cassazione che era stato prodotto contro una sentenza della Sezione di Accusa di Trani del 10 novembre 1890, che avea dichiarato farsi luogo all'estradizione di un suddito greco dimorante a Brindisi. Questo responso della Corte di Cassazione si fondò sovra una duplice considerazione. La prima fu che la Corte di Cassazione non poteva scendere allo esame fatto nella sentenza della Corte di Appello come Sezione di Accusa per aver questa ritenuto in fatto che dal mandato di arresto rilasciato dall'autorità giudiziaria competente risultavano indizi sufficienti della reità del suddito greco richiesto; ma questa considerazione non tocca la quistione dell'estradizione. L'altra considerazione fu d'indole che diremmo estrinseca, perchè desunta dal tener presenti gli art. 460 e 640 del Codice di procedura penale italiano. Dalle Sentenze della Sezione di Accusa si può produrre ricorso, o prima del giudizio quando esse ordinano il rinvio alla Corte di Assise e per uno dei casi indicati nell'art. 460, o dopo espletato il giudizio, e quando l'accusato sia stato condannato, per uno dei casi indicati nell'art. 640 della Procedura penale. Di queste due considerazioni la prima giustifica l'Arresto in quanto la Corte di Cassazione non può discendere ad una disamina di fatti e di prove intorno ad esse. Ma non si potrebbe sulla seconda considerazione costruire la massima che la deliberazione dell'autorità giudiziaria non possa dar luogo all'impugnativa per via di ricorso per Cassazione. In generale si era ritenuta impugnabile l'Ordinanza della Camera di Consiglio con opposizione alla Sezione di Accusa, perchè l'Ordinanza era stata assolutoria e la Sezione di Accusa pronunciò in merito sul contenuto di essa. Ma se la Sezione di Accusa avesse, relativamente alla opposizione, per considerazioni, non di fatto, bensì di diritto, pronunciato l'accoglimento o la reiezione della opposizione del Pubblico Ministero, non pare conforme a' principî razionali del Diritto affermare la inammissibilità di un ricorso per Cassazione. L'art. 9 non stabilisce una determinata giurisdizione anomala e delegata, ma consacra che prima che il Governo decida sulla consegna da offrire o da consentire, deliberi l'autorità giudiziaria, e che esso non può nè offrire nè consentire l'estradizione se questa non dia *responso conforme.* Ora perchè si dica che l'autorità giudiziaria ha pronunciato, uopo è che si siano adoperate tutte le vie giudiziarie, che cioè siasi acquistato un giudicato irrevocabile, che permetta al Governo l'offerta o il consenso dell'estradizione. Ben s'intende che, se le giurisdizioni che pronunciano sull'estradizione risolvono in fatto le quistioni che sorgono, la

Corte di Cassazione non può riesaminare il fatto. Ma, sorgendo quistioni di diritto, la risoluzione di esse bene può formar materia del giudizio di Cassazione. La considerazione desunta dal non essere applicabile l'art. 460 nè l'art. 640 del Codice di procedura penale ci sembra fuori di proposito. Di fatti la Sezione di Accusa può sulla estradizione deliberare o che essa abbia luogo o che non abbia luogo. L'art. 460 non ha nulla di comune con una sentenza che permette al Governo la consegna dell'imputato, ed esaurendo il compito dell'autorità giudiziaria italiana è di sua natura una sentenza diffinitiva, mentre la sentenza di accusa è puramente ordinatoria. La deliberazione circa la consegna o l'offerta di estradizione esaurisce interamente il compito dell'autorità giudiziaria italiana. E, potendo essa ledere il diritto dell'individuo richiesto, non si può negare al medesimo la via giuridica di riparazione dell'errore giuridico. Ove poi per contrario l'estradizione sia negata dalla deliberazione dell'autorità giudiziaria per risoluzione di una questione di diritto, non è possibile negare al Pubblico Ministero l'impugnarla perchè tronca il procedimento incoato col vietare assolutamente la consegna dell'imputato o del condannato. Oltre a ciò non basta tener presenti i soli articoli 460 e 640 del Codice di procedura penale. Questi articoli invocati del Codice del 1865 precedono per tempo la norma fissata dal Codice del 1889. L'art. 9 di questo Codice ha costruito un instituto speciale che non era preveduto nel tempo in cui il Codice del 1865 andò in vigore. E l'instituto speciale consiste per appunto nell'essersi posta come necessaria condizione la deliberazione uniforme del potere giudiziario. Adunque a noi pare che si abbia a ritenere come impugnabile mercè ricorso per Cassazione, come ogni altra sentenza, quella che emana dalle giurisdizioni ordinatorie, sia che trattisi di pronuncia affermativa, sia che si pronunci il diniego della consegna, purchè il mezzo d'impugnare la deliberazione sia quello dell'essere incorsa l'autorità giudiziaria in una qualche violazione di legge [1]).

§ 57. Da ultimo quali sono gli elementi di prova che debbono essere trasmessi dallo Stato richiedente? Superfluo è l'affermare che per i condannati fuggitivi basti la sentenza divenuta irrevocabile. Quanto a coloro che sono solamente imputati, il criterio adottato dalla legislazione inglese è che i documenti e le testimonianze raccolte debbono essere di tale forza che il giudice dello Stato richiesto possa fon-

[1]) Ampia confutazione dell'Arresto della Corte di Cassazione del 1901 si rinviene in un articolo del prof. CONTUZZI inserito nel periodico *Foro Napoletano*, Napoli, 1900, settembre.

darvi non una sentenza diffinitiva di condanna o di assoluzione, ma almeno una sentenza di rinvio a giudizio. Ma se si trattasse soltanto di un mandato di arresto, il Codice penale italiano ha fermato una norma che concilia tutti gli interessi legittimi della società e degli individui, e questa è che su domanda od offerta di estradizione che venga dallo Stato interessato possa essere ordinato l'arresto provvisorio dell'imputato straniero, finchè non si decida intorno la chiesta consegna da farsi dallo Stato ove l'imputato trovasi ricoverato. A ciò vuolsi aggiungere che in alcune Convenzioni dell'Italia è fermato che la domanda di estradizione deve esser fatta o contemporaneamente alla domanda dell'arresto provvisorio, o anche dopo, ma non oltre un dato termine da quello della domanda di arresto provvisorio. Così nella Convenzione con la Francia questo termine è di venti giorni e nella Convenzione con la Gran Bretagna il termine è di due mesi.

SEZIONE III.

L'efficacia della legge penale nelle sue attenenze con la condizione delle persone.

§ 58. Nei limiti che abbiamo precedentemente esposti del tempo e del luogo, la legge penale come l'espressione sociale del Diritto deve imperare egualmente su tutte le persone. Nessuno può sottrarsi all'efficacia della legge penale ove incorra in reato; e questa, come *generale praeceptum*, rappresenta su tutti l'unità del Diritto penale che si attua per opera dello Stato. Tutti coloro che delinquono sono soggetti alla medesima legge incriminatrice de' fatti umani, tutti nel caso di reità debbono soggiacere alle medesime pene (per simil colpa a simil pena stanno), tutti ove siano imputati debbono essere sottoposti all'attività giudiziaria dello Stato ed ai riti essenziali che costituiscono il procedimento penale assicurando il diritto dell'individuo umano di fronte alla società e il diritto della società di fronte ai singoli individui. La nota propria della giustizia punitrice per virtù della legge penale è quella di essere impersonale.

La Storia del Diritto ci porge sotto questo aspetto due manifestazioni. L'una è la negazione di questa eguaglianza innanzi alla legge penale per il dominio di instituzioni contraddittorie alla eguale partecipazione degli uomini al Diritto; l'altra è il continuo progredire della società umana nella menomazione delle ineguaglianze sociali.

Da prima le *caste* e la *schiavitù* nel mondo antico, poscia nel Medio Evo il servaggio feudale e la preponderanza del chiericato sui laici, infine nei secoli XVI, XVII e XVIII la distinzione tra nobili ed ignobili, fecero sì che, attesa la diversità della condizione personale, diverse erano le pene, ed ogni ceto aveva i suoi giudici, e diverso era il rito giudiziario secondo la qualità delle persone colpite da imputazione di delitti.

La grande rivoluzione della fine del secolo XVIII recò la formula dell'eguaglianza di tutti innanzi alla legge; e così nelle legislazioni penali del secolo XIX non più immunità derivanti dal lignaggio, non più privilegio di foro per gli ecclesiastici, non più diversità di generi di pene, nè di giurisdizioni nè di riti, secondo la diversità dei ceti sociali. *Non fit acceptio personarum.*

§ 59. Non di meno per quel vincolo organico che stringe fra loro le varie sfere del Diritto, di contro al principio dell'uguaglianza di tutti in quanto alla punibilità delle azioni criminose, rimane la necessità di alcune limitazioni al principio dell'eguaglianza, le quali concernono soltanto certe modalità nell'attuazione della giustizia punitrice, e non si fondano sovra qualità personali di alcuni individui, ma han radice nell'ufficio che oggi taluni individui nello Stato son chiamati ad esercitare. Queste specialità possono ridursi ai tre infrascritti instituti:

1) la responsabilità dei Ministri innanzi al Parlamento,

2) la garentia dei pubblici funzionari chiamati a rappresentare il Governo,

3) il privilegio parlamentare.

I.

La responsabilità dei Ministri.

§ 60. La responsabilità dei Ministri, che nel suo contenuto abbraccia non solo i fatti criminosi di cui un Ministro può rendersi colpevole, ma tutta intera la sua attività politica, sia come singolo Ministro, sia come appartenente al Gabinetto o Ministero, è instituzione propria degli Stati ordinati a libertà; ed è specialmente presidio di questa libertà nelle Monarchie costituzionali, mentre concorre a mantener saldo il principio stesso dell'autorità sociale, in quanto il Monarca, chiamato non a governare ma a rappresentare, regnando, l'idea stessa del potere sovrano, è circondato dalla guarentigia della inviolabilità della sua persona. Gli Atti del Governo non hanno valore

giuridico se non sono sottoscritti da Ministri del Re, che ne assumono la responsabilità dinanzi al Parlamento. E questa responsabilità del potere sociale è la pietra di paragone delle instituzioni libere, ed è vera guarentigia che dà importanza ad esse tutte, sicchè divenne quasi assioma che la sua verità è il criterio di distinzione tra il governo libero e il governo assoluto.

§ 61. L'Inghilterra, maestra di libertà ai popoli moderni, è venuta a mano a mano svolgendo ed organando questo instituto nel giudizio sugli Alti Membri del Governo per opera del Parlamento; ma non una legge fondamentale ne costruì l'applicazione, sibbene la consuetudine, per simiglianza di risoluzioni a volta a volta emanate, a cominciare dall'Atto del 1341 col quale il Parlamento sotto il regno di Eduardo III stabilì la responsabilità degli alti funzionari chiamati al governo dello Stato. Il processo del 1376 contro il Cancelliere Letimer, quello del Duca di Suffolk sotto il regno di Riccardo II e sopratutto i processi che seguirono la grande sistemazione delle libertà inglesi avvenuta col Bill dei diritti del 1688, ci porgono sino al Processo contro Lord Melville nel secolo XIX l'attuazione dell'instituto in tutta la sua ampiezza. L'instituto progressivamente svolto ed organato assegnò alla Camera dei Comuni la facoltà di porre in accusa i Membri del Consiglio privato e i Ministri ed ogni funzionario pubblico di ordine elevato, per violazione di diritti costituzionali, o per malversazione, o per altri reati contro lo Stato, come per ogni colpa o negligenza che fosse di pregiudicio alla cosa pubblica nell'amministrazione dei pubblici affari. Questa sottoposizione ad accusa (*impeachment*) può essere proposta sotto forma di mozione da ogni Membro della Camera dei Comuni; e se la mozione è accolta dalla medesima, essa nomina dei procuratori speciali che diconsi *managers* per esporre l'accusa innanzi alla Camera Alta, per produrre le testimonianze e tutti i mezzi di prova, e per sostenere oralmente l'accusa. Disaminate le prove in giudizio contraddittorio e dopo la discussione orale dei delegati della Camera dei Comuni e quella dei difensori dell'accusato, ha luogo nella Camera dei Lords la sua deliberazione. Se il verdetto di quest'Alta Camera è negativo, l'accusato è prosciolto; e se è affermativo la sentenza di condanna è resa sopra una nuova mozione della Camera dei Comuni, dietro speciale deliberazione. E qui vuolsi aggiungere la massima fermata che le persone condannate dal Parlamento non possono ottenere grazia dalla Corona che con l'assenso del Parlamento [1]. L'ultimo *impeachment* in Inghil-

[1] LAFERRIERE et BATBIE, *Les Constitutions d'Europe et d'Amérique*, p. 442.

terra ha avuto luogo nel secolo XIX contro il Ministro Lord Melville per concussione, tanto che Roberto Peel dichiarò alla Camera dei Comuni che l'instituto potea dirsi passato in desuetudine. Ma l' Homersham Cox affermò che se non vi fu bisogno di ricorrervi in fatto, l'instituto sussisteva sempre in diritto [1]).

La Costituzione federale dell'America del Nord del 17 settembre 1787, nella Sezione IV dell'art. 2.° pronunciò che il Presidente, il Vice-Presidente e tutti i funzionari civili potranno essere rimossi dall' Ufficio, se, dietro una sottoposizione ad accusa, sono convinti rei di tradimento, di dilapidazione dell'erario pubblico o di altri gravi delitti e di malgoverno (*misdemeanor*). Ma qui non è da trasandare che nelle Leggi fondamentali dei singoli Stati è fermata una duplice responsabilità. E per vero la Camera dei Rappresentanti ha diritto di mettere in accusa tutti i pubblici uffiziali per corruzione o malversazione nell'esercizio delle loro funzioni, non che per altri reati, a condizione di assenso della maggioranza di tutti i Membri eletti, e la Corte Suprema giudica dell'accusa con due terzi dei voti dei Membri presenti. La pena da pronunciare è la revocazione dall'ufficio oltre l'incapacità per il condannato di avere altro ufficio qualsiasi. Ma in questo caso il condannato può essere accusato innanzi ai giudici ordinarii secondo le forme ordinarie e sottoposto alla pena fermata dalla legge.

Le Carte costituzionali del secolo XIX consecrarono lo stesso principio della responsabilità penale de' Ministri, benchè si tenessero ligie all'instituto inglese, salvo diversità tra esse nella determinazione dell'Alta giurisdizione alla quale incombe il giudicare. Così a cagion d'esempio la Costituzione belgica del 1830 pone l' esclusivo diritto di accusare i Ministri per delitti di ufficio nella Camera dei rappresentanti, ma assegna il giudizio di questa accusa alla Corte di Cassazione a Sezioni unite, come Alta Corte Nazionale. Per contrario altre Costituzioni venute su in Europa dopo la Rivoluzione francese assegnano al Senato o Camera Alta il giudicare dell'accusa pronunciata contro i Ministri dalla Camera popolare.

Intanto, mentre in tutte le Costituzioni del secolo XIX troviamo consecrato l'instituto della speciale responsabilità dei Ministri pe' delitti di ufficio, non è determinato abbastanza da esse in quali casi si possa dire che un Ministero ha commesso i fatti che se gl'imputano nell' esercizio delle sue funzioni, e in quali casi si

---

[1]) ERSKINE MAY, *Const. History of England,* I, 464 ; HOMERSHAM COX, *Political Institutions,* p. 266.

abbia a dire che un Ministro li ha eseguiti fuori di quell'esercizio. La determinazione di questo punto fu rinviata da qualche Costituzione ad una legge da farsi. Ma in pratica, malgrado vari conati per la compilazione di essa in seno ai Parlamenti, non venne fuori una legge determinatrice di tutte le norme concernenti la responsabilità ministeriale. Cosicchè siffatta determinazione è il risultamento delle opinioni dei pubblicisti, anzichè di una legge speciale.

§ 62. In Francia la Carta del 1814 (art. 16) aveva fermato che i Ministri soggiacessero alla giurisdizione speciale della Camera dei Pari sull' accusa della Camera dei Deputati, per fatto di *tradimento* o di *concussione*. Ma la Costituzione del 1830 eliminò questa enunciazione, riservando ad una legge da farsi il determinare quali sieno i delitti di ufficio dei Ministri. In tutto il tempo che perdurò questa Costituzione, ed anche dopo le mutazioni politiche cui la Francia soggiacque, la questione è rimasta nel dominio dei pubblicisti. E da prima due correnti contrarie vi furono: l'una del Constant ed altri, che negavano la nota di delitti di ufficio a tutti gli atti contenenti violazione della legge, l'altra di coloro che estendeano l'instituto della responsabilità speciale dei Ministri ad ogni delitto commesso nel tempo dell'esercizio delle proprie funzioni. Ma a poco a poco surse una dottrina intermedia. Il Lanjuinais nel comentare la Carta del 1814 aveva riconosciuto come comune opinione dei pubblicisti che le parole *tradimento* e *concussione*, riferite ai Ministri, sono della più estesa comprensione, perchè abbracciano tutti i delitti ministeriali designando un abuso della più alta fiducia e del deposito più sacro. Pellegrino Rossi, che aveva segnato un'orma luminosa nella scienza del Diritto penale, è colui che nel suo *Corso di Diritto Costituzionale* pose una norma sicura per la determinazione dei delitti ministeriali. Egli riconobbe che in pratica fra tutti i delitti *strettamente ministeriali* e i delitti privati dei Ministri vi ha una categoria intermedia, quella cioè di tutti gli atti che un Ministro può compiere, servendosi della sua qualità di Ministro, senza essere strettamente delitti ministeriali. Contro l'opinione di Beniamino Constant egli affermò che in pratica sarebbe assai pericolosa l'opinione che fossero sottoposti all'accusa della Camera dei Deputati ed alla esclusiva giurisdizione del Senato soltanto i fatti strettamente ministeriali. Ai delitti strettamente ministeriali pertanto egli insegnò doversi rannodare tutti quei delitti che un Ministro può commettere contro la cosa pubblica, e doversi considerare come delitti di un privato soltanto quelli che un Ministro commette contro i privati senza che adoperi per nulla in essi la sua qualità ed il suo potere di Ministro.

Questa teorica del Rossi è la medesima che fu consecrata in un Disegno di Legge presentato in Francia al 1836 per attuare il principio enunciato nella Carta del 1830. Di fatti l'art. 3 di quel Disegno di Legge era così formulato: « I Ministri non possono essere « accusati dalla Camera dei Deputati se non per fatti di *tradimento,* « *concussione* o *prevaricazione,* commessi sia per il loro fatto, sia per « loro ordine, sia col loro ordine, sia col loro concorso ». L'art. 5 soggiungeva: « Vi ha concussione da parte dei Ministri quando or« dinano riscossioni illegali, o quando distraggono direttamente o « indirettamente il danaro dello Stato, o quando abusano in un pri« vato interesse del potere che è ad essi affidato ». E l'art. 6: « Vi « ha prevaricazione quando fuori dei casi mentovati i Ministri scien« temente compromettono gl'interessi dello Stato, mercè la viola« zione o la inesecuzione delle leggi, o mercè l'abuso del potere che « è ad essi legalmente conferito ».

Il miglior comento alla dottrina dei reati di ufficio si rinviene presso i criminalisti, e negli Arresti della Corte di Cassazione francese relativi ai delitti dei funzionari pubblici coperti da *garentia.* Il Mangin aveva dato una interpretazione troppo restrittiva all'art. 75 della Costituzione francese dell'anno VIII, limitando l'applicazione della *garentia* agli atti che non possono commettersi da altri che da pubblici ufiziali. E per vero anche quando per loro natura i fatti imputati ad un agente del Governo avessero potuto esser commessi da un semplice privato, possono avere attenenze più o meno strette con l' ufficio. Più adequatamente il Rauter nel suo *Trattato di Diritto Criminale* si espresse su questa questione: « Il delitto (diss'egli) è rela« tivo alle funzioni, quando queste entrarono nell'atto di delinquere, « per l'abuso che l'accusato ne fece, delinquendo, o nello scopo di de« linquere ». Ma più che altri gli autori della *Teorica del Codice penale* (Hélie et Chauveau) fermarono norme adequate e precise, che giova qui riprodurre:

« Non è vero che il carattere essenziale dei fatti relativi alle « funzioni sia quello che essi non potevano compiersi da altri che « dal funzionario, perchè l'agente può servirsi della sua funzione e « dell'autorità che essa gli porge per commettere delitti comuni. Il « vero carattere di questi fatti è che essi costituiscono un abuso « della funzione, un impiego illegale e fraudolento del potere che è « stato delegato all'agente. Costui, o che sia stato infedele al man« dato, o che si serva dell'autorità di cui è investito, per esercitare « vessazioni su' cittadini, fa della sua funzione un istrumento del « delitto, o, traviato dal suo zelo eccessivo o dalle sue passioni,

« abusa della funzione medesima. Un fatto è relativo alle funzioni, « quando contiene un'applicazione qualsiasi del potere che esse con- « feriscono, quando costituisce un atto compiuto dall'agente nella « sua qualità, o in virtù del suo mandato. Sempre che la funzione « o l'autorità che essa conferisce serva di mezzo o di strumento per « commettere il delitto, sempre che il delitto sia un abuso di questa « funzione o di questa autorità, sempre che la sua perpetrazione non « abbia luogo altrimenti che con l'aiuto dei diritti o del potere di « cui il funzionario dispone, egli può invocare la garentia, perchè il « fatto che gli è imputato si rannoda all'esercizio stesso di questi « diritti e di questo potere. Per contrario, sempre che il delitto, an- « corchè compiuto nel tempo dell'esercizio delle funzioni, avrebbe « potuto essere consumato fuori di essa, sempre che non sia il ri- « sultamento dell'autorità di cui l'agente era investito, sempre che « non ne sia nè l'abuso nè l'eccesso, sempre che la funzione non gli « sia servita nè come mezzo di perpetrazione, nè come mezzo d'im- « punità, la garentia è senza obbietto, perchè l'esercizio della fun- « zione non è in nessun modo impegnato nell'adoperarsi a compiere « il delitto medesimo ».

Da tutto ciò si trae questa regola fondamentale che i fatti imputati ad un Ministro non sono relativi alle loro funzioni se non in quanto son legati ad un atto delle medesime di cui costituiscono un abuso. Il punto solo da osservare è se si rannodano alle medesime, sia come uso, sia come abuso dell'autorità di cui il Ministro era rivestito. Questo criterio fu accolto dalla Corte di Cassazione francese in molti suoi responsi che ebbero a risolvere la questione dei delitti addebitati ai funzionari pubblici, che prima del 1870 erano coperti dall'instituto della garentia.

§ 63. Questa teorica è specialmente applicabile in Italia, ove lo Statuto fondamentale riproduce negli art. 36, 47 e 67 le stesse formule della Carta francese del 1830. La quistione di cui questa teorica porge la soluzione si è presentata or son pochi anni in Italia sotto la forma di eccezione preliminare al procedimento penale che una prima volta per querela di parte ed una seconda di ufficio era stato intentato contro uomini politici che avevan cessato di essere Ministri, ma per fatti che dicevansi da essi compiuti nel tempo del potere ministeriale. Nè era di certo posto in dubbio che la cessazione della qualità di Ministro non fa punto cessare la guarentigia dell'essere alla Camera dei Deputati riserbata la potestà dell'accusare ed al Senato quella del giudicare, ove si tratti di fatti avvenuti quando l'imputato era rivestito delle attribuzioni di Ministro. Certamente non era possibile

movere quistione intorno a ciò, chi consideri che la guarentigia non è un privilegio inerente alla persona del Ministro finchè rimane al potere, ma è una guarentigia dovuta all'esercizio del potere medesimo. La quistione concerneva per appunto il determinare se i fatti incriminati costituivano, allorchè furono operati, dei fatti relativi alle attribuzioni del Ministro. Fu prodotta in entrambi i casi l'eccezione, come pregiudiziale al corso degli atti procedurali, che il potere giudiziario non poteva compiere atti di investigazione giudiziale nè di giudizio propriamente detto sui fatti attribuiti agli imputati. La Corte di Cassazione di Roma con arresto del 24 aprile 1895, cui in caso simile tenne dietro altro arresto il 1897, ebbe a pronunciare la dottrina stessa che fu insegnata da Pellegrino Rossi e da Faustino Hélie, ritenendo che l'imputazione concerneva fatti ai quali non sarebbe stato estraneo l'esercizio del potere ministeriale, perchè si qualificavano appunto come reati avvenuti con abuso di esso. E nel 1898 la Camera dei Deputati, respingendo la mozione all'uopo sollevata nel suo seno, pronunciò in merito nel secondo caso non esservi luogo ad ammettere la sottoposizione del Ministro ad accusa.

Egli è pregio dell'opera tener presenti qui le massime enunciate nell'arresto del 22 aprile 1895 dalla Corte di Cassazione di Roma. La loro importanza consiste nell'essere moniti alle autorità giudiziarie del Regno per non invadere il dominio assegnato dalla legge fondamentale dello Stato al Parlamento nazionale per ciò che concorre la responsabilità dei Ministri.

1. La competenza della Camera dei Deputati ad accusare i Ministri dinnanzi all'Alta Corte di Giustizia è assoluta; e però, se la Camera non accusa o non autorizza il potere giudiziario a procedere, bisogna ritenere o che non sussiste il preteso delitto, o che la ragione di Stato le impone di non fare uso della facoltà che le accorda l'art. 47 dello Statuto.

2. Per tutti i reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni o con l'abuso delle medesime, ancorchè si tratti di reati comuni, l'autorità giudiziaria ha bensì facoltà d'inquirere, ma non di procedere senza esservi autorizzata dalla Camera dei Deputati.

3. La competenza speciale della Camera dei Deputati e dell'Alta Corte di Giustizia è applicabile anche agli ex Ministri per atti ministeriali da essi compiuti quando erano nell'esercizio del loro potere.

4. L'autorità giudiziaria non ha facoltà di dare giudizio sulla portata dell'art. 47 dello Statuto del Regno, nello intento di vedere se il fatto incriminato inchiude la responsabilità ministeriale per poi affermare o non la propria competenza.

5. La competenza speciale ed esclusiva della Camera dei Deputati, per accusare, e del Senato come Alta Corte di Giustizia, per pronunciare la sua sentenza, comprende tutti quei reati dei quali i Ministri debbono rispondere come tali, vale a dire tanto quelli provenienti da un abuso del potere ministeriale e che perciò non potrebbero commettersi da chi non fosse Ministro, quanto quelli i quali, sebbene avvisati in sè medesimi possano commettersi anche da chi non è Ministro, siano però cagionati da un impulso politico, e siano stati commessi per uno scopo politico.

§ 64. Intanto questo privilegio che garantisce il Ministro per gli atti di esercizio del suo potere non dà luogo ad impunità nè a pena arbitraria. Gli articoli 36 e 47 dello Statuto conferiscono alla Camera dei Deputati la potestà dell'accusa, ed al Senato la potestà del giudicare. Il procedimento penale è di indole speciale per la necessità delle cose, ma non mira a menomare i diritti dell'accusato; perocchè tutte le norme fondamentali del Diritto comune, intorno la oralità, la contraddizione, e la pubblicità del dibattimento, sono da osservare, e il *Regolamento giudiziario* del Senato non toglie nulla a questa triplice nota essenziale del procedimento, mentre attua appunto il dettato dell'art. 36 dello Statuto che il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia non procede come Corpo politico, bensì come Autorità giudiziaria. Ma la legge di penalità da applicare è sempre la legge comune; sicchè la incriminazione, che essa fa delle azioni illegittime, e la pena che ne è la conseguenza nei suoi dettati, vanno applicate al Ministro dichiarato colpevole come ad ogni altro individuo che debba essere giudicato da' giudici ordinarii.

II.

La garanzia di altri pubblici ufiziali.

§ 65. Tutti i pubblici ufiziali sono innanzi alla legge responsabili del loro operato. Non per tanto nella legislazione italiana è consecrata la *garentia* di alcuni ufiziali pubblici pe' reati di ufficio, sebbene sieno essi sottoposti per questi reati a responsabilità penale. Siffatta garentia è riserbata a que' funzionari che son chiamati a rappresentare l'unità del potere sociale nelle Provincie, nei Circondari e nei Comuni, cioè ai Prefetti, ai Sottoprefetti, ai Sindaci come ufiziali di governo. La *garentia* consiste in ciò, che per procedere penalmente contro queste tre specie di funzionari governativi egli è mestieri

che il Governo centrale, per mezzo di un Decreto del Re, previo l'avviso del Consiglio di Stato autorizzi il procedimento penale. Così il Governo ha la potestà di coprire con la garentia il funzionario dipendente dal Ministero, assumendo la responsabilità dei suoi atti dinnanzi al Parlamento, e di scioglierlo dalla garentia lasciando libero il passo per il procedimento penale all'autorità giudiciale ordinaria. Questo instituto è di antica data; e soprattutto ne' paesi retti a Governi assoluti ebbe la sua consecrazione, a cominciare dalle statuizioni del Diritto imperiale romano. Nelle leggi intermedie dell'Italia era riconosciuto il sindacato dei pubblici ufiziali; nondimeno le norme del Diritto romano imperiale esercitarono tutta la loro efficacia sulla maniera di attuare la responsabilità penale dei medesimi. Quando le instituzioni libere furono sostituite in varie contrade europee al vecchio sistema di governo vi fu una duplice corrente. Alcuni Stati ammisero, senza eccezione veruna, la guarentigia dei funzionari chiamati a rappresentare il Governo dello Stato nelle singole parti del territorio nazionale, rimanendo in vigore il principio della responsabilità de' medesimi, ma condizionato al consenso del Governo. Altri Stati consecrarono l'opposta norma della illimitata responsabilità penale dei medesimi come presidio delle libere instituzioni. Così nel Belgio ed in altri Stati la garentia dei funzionarî, consistente nel non poter essere sottoposti a procedimento penale pe' reati di ufficio senza l'autorizzazione a procedere data dal Governo, fu abolita; e vari pubblicisti fecero plauso, in nome della libertà, a questa severità verso i rappresentanti locali della potestà esecutrice dello Stato, quando nell'esercizio delle loro attribuzioni, esorbitando dai limiti legali del potere ad essi affidato, cadessero sotto l'accusa di delitto. A noi pare che il limite imposto alla incriminabilità di questi funzionari pubblici sia repugnante all'indole propria delle instituzioni di libertà nell'ordinamento costituzionale dello Stato. E maggiormente persistiamo in questa maniera di vedere, inquantochè pe' magistrati investiti di funzioni giudiziarie non è richiesta alla loro persecuzione penale l'autorizzazione del Governo che li sciolga dalla garentia suenunciata; sicchè i più alti capi della magistratura nel nostro ordinamento politico sono senza limitazione soggetti ai procedimenti penali come ogni altro individuo.

Nella Legge comunale e provinciale del Regno d'Italia è fermata la norma tradizionale che i Prefetti, i Sottoprefetti e i Sindaci non possono essere sottoposti, pe' reati relativi all'esercizio delle loro funzioni derivanti dal potere che ad essi attribuisce lo Stato, se non sono sciolti dalla garentia per effetto di un Decreto del Re dietro avviso

del Consiglio di Stato (art. 8 e 139). E qui vuolsi notare che le considerazioni sulla determinazione intorno ai *reati di ufficio* esposte precedentemente per rispetto ai Ministri hanno lo stesso valore per ciò che concerne i reati di ufficio dei pubblici funzionari dipendenti dal Governo che come rappresentanti di esso son posti a capo delle Provincie, dei Circondari e dei Comuni del Regno. E poichè i Sindaci nei Comuni hanno molteplici attribuzioni, e non tutte sono in rappresentanza del potere centrale dello Stato, la garentia ai Sindaci attribuita va limitata alle sole funzioni che essi esercitano come Uffiziali del Governo.

La determinazione dei reati relativi all'ufficio inchiude quei fatti criminosi che espressamente sono dalle leggi dichiarati tali, ed anche altri fatti criminosi, se il pubblico ufiziale, abusando del suo ufficio, sia per favore o inimicizia, sia per procacciare a sè o ad altri una illecita utilità, si renda colpevole di una dolosa violazione dei doveri di ufficio [1]). Ma in ogni caso è una quistione di diritto quella che concerne il fermare se sussista o non nella imputazione data al pubblico ufiziale la nota di reato di ufficio per ammettersi o escludersi la garentia di che è parola negli art. 8, 132 e 139 della Legge comunale e provinciale [2]).

§ 66. Intanto non è da trasandare un novo instituto che nella legislazione italiana è venuto a limitare l'eccezione della garentia pe' reati di ufficio nella materia dei reati elettorali sì per le elezioni politiche come per le elezioni amministrative. L'ossequio dovuto alla libertà ed alla sincerità del suffragio nei Comizi elettorali ha sospinto i legislatori italiani a dare un passo verso il sistema della illimitata responsabilità dei Prefetti, dei Sottoprefetti e dei Sindaci, i quali possono essere perseguiti senza la previa autorizzazione del Governo per delitti di abuso d' ufficio che commettono in materia elettorale. E ciò fu stabilito in coerenza con l'instituto dell'azione popolare, per cui ogni individuo appartenente allo elettorato politico o amministrativo può produrre querela in materia di delitti elettorali.

Così nel testo unico della legge elettorale politica l'art. 22 stabilisce che il Sindaco, o chi ne fa le veci, esercitandone le funzioni, ancorchè proceda come Commissario regio, e i componenti la Commissione del Comune per la revisione delle liste elettorali, e il Segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate. E per l'esecuzione dell'articolo suenunciato, giusta l'art. 32, il Pubblico Ministero è chiamato ad

---

[1]) Arresto della Corte di Cassazione di Firenze del 9 giugno 1880.
[2]) Arresto della Corte di Cassazione di Firenze del 12 luglio 1871.

iniziare il procedimento penale per l'applicazione delle pene relative. E in generale ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella legge elettorale politica, giusta l'ultimo comma dell'art. 112, non sono applicabili le disposizioni degli art. 8 e 139 della Legge comunale e provinciale, giusta il testo unico del 10 febbraio 1889. E nella legge comunale e provinciale l'ultimo comma dell'art. 100 stabilisce in armonia con le altre norme suddette che ai pubblici ufiziali imputati di alcuno dei reati contemplati nella legge medesima non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8, cioè non v'è niuna necessità che intervenga il Decreto reale dello scioglimento dalla garentia per potersi far luogo al procedimento penale.

III.

Il privilegio parlamentare.

§ 67. Dalla Storia del Diritto costituzionale è desunto il nome di *privilegio parlamentare;* e questo nome si perpetua per indicare che non si tratta di privilegio personale, ma di guarentigia inerente alla funzione politica del Parlamento negli Stati ordinati con libere instituzioni. L'altezza del potere che si esercita esige piena sottrazione all'efficacia dei poteri ordinari, che appartengono a sfera inferiore al Parlamento, in coloro che di esso sono investiti. Onde è che va tutelata l'indipendenza dei singoli membri delle Assemblee chiamate a censurare l'opera del Governo, perchè possano con sicurezza e tranquillità adempiere il loro eminente mandato.

Questo privilegio comprende tre esigenze imprescindibili. L'una è la piena libertà di discussione e di voto. La seconda è la immunità dei Membri del Senato. La terza è la inviolabilità dei singoli Deputati.

§ 68. A. *Libera discussione e votazione* — L'art. 51 dello Statuto fondamentale del Regno d'Italia è così concepito: « I Senatori e i « Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro « emesse e dei voti dati nelle Camere ». Questa esenzione da sindacabilità penale è condizione imprescindibile per la libera estimazione degli atti del Governo ed in generale per l'esercizio stesso del mandato che il Deputato riceve dal suffragio popolare e di quello che il Senatore riceve dal Decreto Reale che gliene conferisce la dignità e l'ufficio. — Senza questa piena libertà di discutere e di votare secondo la propria coscienza nei singoli membri delle

due Camere non è concepibile l'autorità sovrana del Parlamento nazionale. Bene egli è inteso che la libertà non è licenza, sicchè la stessa libertà di parola e di voto ha i suoi limiti. Ma a mantenere questi limiti è indirizzata appunto la disciplina fermata dal Regolamento che ciascuna delle due Camere ha dallo Statuto l'attribuzione di formarsi. Fuori di questi limiti affidati al potere disciplinare de' rispettivi presidenti ed a quello della Camera stessa, nessun potere dello Stato può arrogarsi di chiamare a sindacato i singoli membri del Parlamento. La legge penale dello Stato non può essere invocata, per questo esercizio del potere, dato a ciascuno di essi, di manifestare la propria opinione e di metter fuori il proprio pensiero sulle quistioni che s'agitano nel recinto della vita parlamentare, e di concorrere col proprio voto alle deliberazioni della propria assemblea. Questa franchigia non dà luogo a dubbio di sorta nella pratica, limitata, com'è dallo Statuto, alle opinioni manifestate nella discussione ed ai voti dati da ciascuno dei Membri del Parlamento in seno alla propria assemblea per formare le singole deliberazioni parlamentari — ed infrenata dalle norme regolamentari della disciplina parlamentare. —

§ 69. B. *Immunità dei Senatori.* — Noi abbiamo già esposto che il Senato del Regno nel nostro Statuto fondamentale, oltre ad essere, in virtù del sistema bicamerale, parte integrante del potere legislativo e rivestito come la Camera dei Deputati del potere di esaminare gli atti del Governo, è investito di un altissimo mandato non politico ma giudiziario, spettando ad esso il giudicare dei reati di ufficio del quale vengono accusati dalla Camera dei Deputati, o i singoli Ministri, o tutto quanto il Gabinetto. In virtù di questo eminente potere, che ha tra noi il Senato del Regno, si è riconosciuta la necessità di sottrarre i singoli membri di esso, la cui nomina è a vita, all'ordinaria autorità giudiziale e all'ordinaria autorità esecutiva dello Stato. Questa necessità dà luogo a due immunità, delle quali l'una è il foro speciale cui i singoli Senatori soggiacciono in materia penale, e l'altra è il non poter essere i membri del Senato arrestati, tranne il caso di flagranza in reato, se non per ordine del Senato stesso.

§ 70. Il *privilegio di foro* trae le sue origini storiche dalle instituzioni dell' Inghilterra. Esso fu da prima fondato sulla condizione d'ineguaglianza dei ceti. I membri della Camera dei Lordi furono sottoposti alla esclusiva giurisdizione di questa Camera in virtù del principio: *nemo damnetur nisi per legale judicium parium suorum.* Ma il privilegio fu consolidato posteriormente avendo a base il fatto che

la Camera dei Lordi ebbe il mandato altissimo di giudicare sulle accuse mosse contro i depositari supremi del potere sociale dalla Camera dei Comuni. Perciò in quelle fra le costituzioni del continente europeo che, come la costituzione belgica del 1830, non attribuiscono all'Alta Camera il potere di giudicare dei Ministri sottoposti ad accusa della Camera dei Deputati, i Membri del Senato non hanno il privilegio di foro pe' delitti ad essi addebitati. E per l'opposto nelle due Costituzioni che ebbe la Francia, l'una al 1814 e l'altra al 1830, essendosi attribuito alla Camera dei Pari il giudicare dei Ministri sottoposti ad accusa dalla Camera dei Deputati, fu conseguenza di questa norma statutaria l'altra, che i Membri della Camera dei Pari ebbero il privilegio di essere giudicati pe' delitti ad essi apposti dalla Camera stessa.

§ 71. Il *privilegio di foro* per il Senatore nello Statuto italiano consiste in ciò, che il Senato è esclusivamente competente a giudicare dei reati attribuiti ad alcuno dei suoi membri.

1. Questa prerogativa che esime il Senato dal potere giudiciale ordinario dello Stato, non è consecrazione d'impunità del delitto, ma limitazione al principio dell'eguaglianza giuridica soltanto in quanto al giudice. In tutto il rimanente la legge penale dello Stato è applicata secondo le norme dell'eguaglianza quanto all'incriminazione dei fatti umani ed alla punizione dei fatti criminosi.

2. Il Senato come Alta Corte di Giustizia procede a carico del Senatore compendiando in sè i poteri della istruzione delle prove, del giudizio di accusa, del giudizio diffinitivo, sicchè di sopra ai suoi pronunciati non v'è autorità che sia chiamata ad esaminare i suoi atti. Le norme poi del procedimento penale in tutto quello che concerne la contraddizione tra le parti contendenti, l'oralità del dibattimento e la pubblicità del giudizio diffinitivo, giusta le leggi del rito giudiziario debbono essere fedelmente osservate. A tal uopo il Senato italiano ha fermato col suo regolamento giudiziario [1]) le norme speciali del procedimento che sono inseparabili dal suo stesso organismo, e per tutto il rimanente se ne rimette al Codice di procedura penale, in quanto le norme di questo sono applicabili alla sua funzione come Corpo giudiziario e non politico [2]).

3. La giurisdizione penale del Senato è comprensiva altresì della

---

[1]) Nella Tornata del 20 dicembre 1900 fu approvato dal Senato un nuovo Regolamento giudiziario per l'Alta Corte di Giustizia che contiene varie modificazioni all'antico Regolamento.

[2]) Art. 56 del Regolamento giudiziario del Senato.

potestà di pronunziare sull'azione civile nascente dal reato, e nel Regolamento giudiziario del Senato sono stabilite le vie perchè colui che è danneggiato dal reato possa far valere i suoi diritti [1]).

4. La giurisdizione penale del Senato si estende ancora su coloro che estranei all'Alto consesso siano imputati di partecipazione al reato. Questa norma è fondata sul principio di non scindere l'unità complessiva del giudizio (*Ne causae continentia dividatur*). Se non che rimangono validi gli atti d'istruttoria compiuti dall'autorità giudiziaria rispetto agli altri imputati prima che a questa fosse data notizia dell'istruttoria aperta dal Senato [2]).

§ 72. Al *privilegium fori* è unita l'altra immunità, consistente in ciò, che il Senatore non può essere arrestato se non per ordine del Senato. La regola generale è che l'autorità ordinaria non può stendere la sua attività sulla persona del Senatore per privarlo della sua libertà se non per ordine del Senato. Sola eccezione a questa immunità è il caso della *deprehensio in flagranti crimine.* Questa eccezione ha per fondamento un dettato di giustizia; per ciò che l'arresto per sorpresa in flagranza di delitto serve a non far disperdere la traccia di quel legame di inseparabilità tra il delitto e il suo autore che costituisce il più sicuro elemento di prova per accertare la responsabilità penale del colpevole. In Francia l'art. 29 della Carta costituzionale del 1830 stabiliva, senza eccezione alcuna, che nessun Membro della Camera dei Pari potesse essere arrestato se non dietro ordine della Camera stessa. Eppure nella stessa Camera dei Pari, nella Tornata del 21 agosto 1847 si affermò che il caso di flagrante reato era giusta e ragionevole eccezione al divieto formulato nell'articolo 29 della Carta costituzionale. Nello Statuto italiano si provvide a formulare esplicitamente questa eccezione. E il Senato col suo Regolamento giudiziario ha stabilito che il Senatore arrestato in flagrante reato debbe essere immediatamente posto a disposizione dell'Alta Corte; che l'autorità giudiziaria, cui pervenga notizia di reato imputato ad un Senatore, deve immediatamente darne avviso al Presidente del Senato, salva sempre la facoltà di raccogliere i fatti e le prove che potrebbero sparire, ma non potrà procedere a perquisizione nel domicilio del Senatore (fuori del caso di flagrante delitto), se non a richiesta della Commissione istruttoria del Senato [3]).

---

[1]) Art. 52 del Regolamento giudiziario suenunciato.

[2]) Art. 33 e 34 del Regolamento giudiziario ed Arresto della Corte di Cassazione di Roma del dì 16 febbraio 1898.

[3]) Art. 9 e 10 del Regolamento giudiziario.

Da ultimo essendo surta questione se il Senatore goda il privilegio del foro speciale dal momento che il Decreto Reale gli conferisce la nomina o da quello in cui il Senato abbia convalidata tale nomina con la *verificazione dei poteri*, il Senato nel suo Regolamento giudiziario (art. 50) ha risoluta la questione, fermando che esso giudica dei reati imputati ai suoi Membri, quando o ne facciano parte di diritto, ovvero siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

§ 73. C. *Inviolabilità del Deputato.* — A tutelare l'indipendenza necessaria all'esercizio del mandato parlamentare, nelle Carte costituzionali è fermata la inviolabilità del deputato. Essa trae le sue origini dalla Costituzione dell'Inghilterra, come una delle norme integratrici del privilegio parlamentare della Camera dei Comuni, che in Inghilterra ebbe a fermarsi dopo lotte diuturne tra il Parlamento e la Corona. E dall' Inghilterra si trasfuse nelle Costituzioni della Francia e di altri Stati del continente europeo ordinati a libero reggimento. Ma la sua intensità è minore di quella che fu fermata per i membri dell'Alta Camera, dove che nella Costituzione belgica, che non attribuisce al Senato nessun potere giudiziario eminente, i Senatori godono della stessa immunità, che è propria dei Membri della Camera dei Deputati.

1. Il Deputato non ha nello Statuto italiano il *privilegium fori*, che è proprio dei Senatori. Egli non solo è sottoposto alla legge comune di penalità e di procedimento penale, ma è giudicato dalla autorità giudiziaria comune a tutti gli altri cittadini. Solamente le autorità giudiziarie in materia penale non possono procedere contro il Deputato senza il consenso della Camera. Cosicchè egli è duopo che il Pubblico Ministero chiegga alla medesima l'autorizzazione a procedere; e dove questa è negata ogni procedimento penale contro il Deputato è vietato; e cosiffatto divieto di procedimento da parte della Camera dei Deputati tronca dalle sue radici l'esercizio della azione penale contro i suoi Membri.

2. La garentia che copre il Deputato comincia dal momento che egli è investito dell'alto mandato dal suffragio popolare contenuto nell'elezione, senza doversi aspettare la convalidazione di questa elezione per effetto della verificazione dei poteri. Questa verificazione da parte della Camera non attribuisce, ma accerta il fatto anteriore del mandato conferito. Nè questa norma è in contraddizione con quello che concerne il duplice privilegio del Senatore, perchè il Senato italiano è un'Assemblea permanente e vitalizia, che preesiste alla nomina de' suoi Membri, dove che per la Camera dei Deputati, es-

sendo elettiva, la verificazione dei poteri, alla quale essa procede, è opera cui concorrono gli stessi Deputati eletti prima che abbia luogo per ciascuno di essi la convalidazione dell'elezione.

Intanto un arresto della Corte di Cassazione di Roma in data del 6 maggio 1898, esaminando il caso di un oltraggio fatto ad un Deputato che non aveva ancora prestato il giuramento, affermò che non può agli effetti della legge penale essere considerato come Deputato al Parlamento colui che sia stato soltanto proclamato, ma non abbia ancora prestato giuramento. Ma qui si può accogliere il concetto fermato dalla Corte di Cassazione soltanto relativamente al caso di cui si occupò il Supremo Collegio nel suo responso col quale esaminò l'ipotesi di un oltraggio avvenuto in persona di un Deputato soltanto eletto. E di vero il reato di oltraggio al Deputato presuppone che avvenga nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle funzioni.

3. La garentia del necessario consenso della Camera per la sottoposizione del Deputato a giudizio penale cessa col cessare in lui la qualità di Deputato.

4. La disamina che la Camera dei Deputati fa della domanda di autorizzazione a procedere non è un giudizio anticipato sulla reità del Deputato, ma è solo una *delibazione* per accertarsi che non si tratta di vendetta politica contro il Deputato. Ordinariamente la Camera non è restìa ad accordarla perchè non sorga il sospetto che sotto l'egida della immunità politica si voglia facilitare l' impunità del delitto. E però alla domanda di autorizzazione a procedere uopo è che si aggiungano tali elementi da far ritenere che sianvi indizi sufficienti a tradurre il Deputato in giudizio penale.

5. La locuzione adoperata nell'art. 45 dello Statuto di non potere il Deputato senza il previo consenso della Camera essere tradotto in *giudizio criminale* vuol essere intesa nel senso che comprende qualsivoglia giudizio d' indole penale; cosicchè non sono esclusi i giudizi penali per contravvenzione.

6. Quando il Deputato debba essere tradotto nel giudizio penale soltanto come responsabile civile, il previo consenso della Camera non è necessario, perchè in sostanza si tratta per lui di un litigio puramente civile sebbene sia innestato nel giudizio penale a carico di altra persona del cui fatto egli è chiamato a rispondere civilmente [1]).

§ 74. Oltre alla necessità del previo consenso della Camera dei Deputati per poter sottoporre i suoi Membri a giudizio penale, nel-

---

[1]) Arresto della Corte di Cassazione di Firenze del 23 luglio 1870.

l'art. 45 dello Statuto è fermato che il Deputato non può nel tempo della Sessione essere arrestato fuori del caso di sorpresa in flagrante reato. La locuzione con cui si enunciò questa prerogativa ha dato luogo a quistioni. E soprattutto è da mentovare un arresto della Corte di Cassazione di Roma in data del 13 febbraio 1895. Le affermazioni di quell'arresto sono: 1) che la quistione di competenza fra la Camera dei Deputati e l'autorità giudiziaria debbe, durante la chiusura della sessione, risolversi dall'autorità giudiziaria e non dalla Camera elettiva; 2) che entrambe le prerogative contenute nell'art. 45 dello Statuto cominciano con l'aprirsi della Sessione, e finiscono con la chiusura della stessa, e che per tanto, chiusa la Camera, la ragione di detta prerogativa vien meno, e come non sussiste più per l'arresto, così non può sussistere per la traduzione del deputato in giudizio.

Questa maniera di intendere il privilegio parlamentare del Deputato crediamo non doversi accogliere. Innanzi tutto a ciascuno dei grandi Poteri dello Stato per tradizione costituzionale è stato riconosciuto il diritto di mantenere inviolati i propri diritti. D'altro canto la locuzione *durante la Sessione* è grammaticalmente situata in maniera da non potersi riferire che al divieto della cattura del Deputato, e non a quello della sua sottoposizione a giudizio. Tali quistioni per altro sono state argomento di disputa innanzi al Parlamento Subalpino fin dal 1855; ed allora un ordine del giorno della Camera fermò che ad essa spetta il risolvere la questione sulla prerogativa. Posteriormente la questione fu riesaminata in occasione del processo Lobbia ed una dotta Relazione del Mancini, presentata nella tornata del 30 luglio 1870, rischiarando le nebbie addensate sull'interpetrazione delle norme concernenti la prerogativa del deputato, propugnò che la Camera elettiva non può essere soggetta ad una interpetrazione dell'autorità giudiziaria, quando si tratta appunto di una limitazione all'attività di questa, e che la limitazione al tempo della Sessione aperta è solo relativa al divieto della cattura, non a quello della sottoposizione del Deputato a giudizio penale senza il previo consenso della Camera. E però non crediamo doversi accettare come risoluta la quistione dall'arresto della Corte di Cassazione, che abbiamo mentovato.

BIBLIOGRAFIA

I. — Sulla forza intrinseca della legge penale.

WEISSE, *De vi consuetudinis in causis criminalibus*. Lips, 1815.

KOENIGSWARTER, *De juris criminalis placito: nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Amstel, 1835.

JORDAN, *Della interpretazione delle leggi penali* (ted.). Landshut, 1818.

COCK, *De argumento ab analogia, eiusque a legis interpretatione differentia*. Dav., 1821.

ELOUT, *De interpretatione in jure criminali*. Lugd. Bat., 1822.

VAN CAMPEN, *De interpretatione legis criminalis extensiva*. Lovan, 1829.

HEPP, *L'analogia nelle varie direzioni della sua applicabilità al dominio del Diritto penale* (ted.), nell'*Archivio del Diritto criminale* [Nuova Serie], 1846.

HÉLIE, *De l'interprétation de la loi pénale* (nella *Revue critique de Législation*). Paris, 1854.

MERKEL, *Interpretazione della legge penale* (ted.), nel *Manuale di Diritto penale* di HOLTZENDORFF. Berlin, 1871, vol. II, p. 67.

KRAEPELIN, *L'abolizione della misura della pena* (ted.). Stuttgart, 1880.

GAUCKLER, *De la peine et de la fonction du Droit pénal au point de vue sociologique* (in *Archives d'Anthropologie criminelle* Paris, 1893).

SALEILLES, *L'individualisation de la peine*. Paris, 1890.

II. — Sulla forza estrinseca della legge penale.

BERNER, *La sfera di attività della legge penale, in quanto al tempo, al luogo, ed alla condizione delle persone* (ted.). Berlino, 1853.

REINHOLD SCHMID, *L'autorità delle leggi nei loro limiti territoriali e di tempo* (ted.). Iena, 1863.

1. Efficacia quanto al tempo:

ROSSHIRT, *L'ignoranza del Diritto* (ted.), nel *Nuovo Archivio di Diritto criminale*, t. IX.

BIRNBAUM, *L'ignoranza del Diritto* (*ibid.*, tom. XI).

HEFFTER, *Dottrina dell'ignoranza e dell'errore* (*ibid.*, tom. XII).

ABEGG, *L'efficacia delle leggi penali sui fatti anteriori alla loro pubblicazione* (*ibid.*, tom. XIII).

VAN DE POLL, *De vi legis novae in criminum antea commissorum poena*. Amstelod, 1834.

ZACHARIAE, *Della forza retroattiva delle nuove leggi penali* (ted.). Gott., 1834.

SEEGER, Sullo stesso argomento nelle sue *Dissertazioni* (ted.). Tub., 1852.

SCHWARZE, *Sulla retroattività delle leggi penali* (ted.), nell'*Archivio di Diritto criminale*, N. S., 1857.

GABBA, *Della retroattività delle leggi in materia penale*. Pisa, 1869. — *Teoria della retroattività delle leggi*. Pisa, 1868-74.

2. Efficacia quanto al luogo (Diritto penale internazionale).

FEUERBACH, *Sulla collisione delle legislazioni penali* (ted.). Landshut, 1812.

TITTMANN, *Giustizia penale nei rapporti internazionali* (ted.). Dresda, 1819.

VON ARNOLD, *Delitti dei nazionali all'estero e degli stranieri nello Stato* (ted.), nel *Gerichtssaal*, t. IX, p. 321.

W *de jure criminali internationali*. Dorpat, 1843.

OLIN, *Du droit répressif dans ses rapports avec le territoire*. Bruxelles, 1864.

NOCITO, *Diritto penale internazionale*. Palermo, 1865.

SOLB, *La legge penale nello spazio*. Napoli, 1870.

ROHLAND, *Il Diritto penale internazionale* (ted.). Lipsia, 1877.

WHARTON, *Trattato sul conflitto delle leggi* (ingl.). Filadelfia, 1881.

VON MARTITZ, *Sul sistema del Diritto penale internazionale* (ted.). Lipsia, 1888.

BROCHER, *Étude sur les conflits de législation en matière de Droit pénal* (nella *Revue de Dr. internat.*). Bruxelles, 1875.

DELOUME, *Principes généraux du Droit international en matière criminelle*. Paris, 1882.

a) Delitti commessi nel territorio dello Stato:

HOMAN, *De delictis peregrinorum, eorumque puniendorum ratione*. Groning, 1823.

LEWIS, *Della giurisdizione sugli stranieri* (ingl.). Londra, 1856.

HARBURGER, *Il concetto del territorio nel Diritto penale* (ted.). Nordling, 1882.

IMBART-LATOUR, *La mer territoriale au point de vue théorique et pratique*. Paris, 1889.

ORBAN, *Etudes de Droit fluvial international*. Paris, 1896.

ENGELHARDT, *Considérations sur le régime des eaux maritimes dites territoriales* (nella *Revue de Droit international et de législation comparée*, t. XXVI, 1894, p. 208 e 316).

NYS, *Diss. sur les rivières frontières* (nella stessa *Revue*, t. XXXIII, p. 228).

EVERTSEN DE IONGE, *Sui limiti dei diritti dei legati* (oland.). Utrecht, 1850.

GESSNER, *De jure uxoris legati*, Comm. Halae, 1851.

OLIVI, *Sulla inviolabilità degli agenti diplomatici*. Modena, 1883.

ENGELHARDT, *De la condition juridique des Consuls; étude sur l'immunité personnelle* (nella *Revue de Droit internat. et de Lég. comparée*, tom. XXII, 1890, p. 336).

ODIER, *Des privilèges et immunités des Agens diplomatiques en pays de chrétienté*. Paris, 1890.

LEHR, *Rapport sur les immunités diplomatiques* (nella *Revue de Droit international et de Lég. comp.* vol. XXI, 1889).

VARCAMER, *Des franchises diplomatiques et spécialement de l'exterritorialité*. Paris, 1891.

QUESALAGO, *Sulla esterritorialità degli agenti diplomatici* (ted.). Berlino, 1893.

TORRES CAMPOS, *Basi di una legislazione sulla esterritorialità* (spagn.). Madrid, 1896.

LISBOA, *Exterritorialité et immunité des agens diplomatiques* (nella *Revue de Drito internat. ed de Lég. comparée*. tom. XXXI. Brux., 1899, p. 354).

b) Delitti commessi fuori del territorio dello Stato:

EGGER, *Sulla punizione dei delitti commessi in paese straniero* (ted.), negli *Annali per la Scienza delle Leggi*. Vienna, 1809, t. IV.

ABEGG, *Sulla punizione dei delitti commessi in paese straniero* (ted.). Landshut, 1819.

WENS, *De delictis a civibus extra civitatem commissis*. Groning, 1824.

SIGENBECK, *Quid jure criminali, tum philosophico, tum belgico hodierno praecipitur de puniendis factis lege poenali vetitis sed extra territorium eius commissis* (in *Ann. Acad. Lugd. Bat.*, 1827).

COSMAN, *De delictis a civibus extra civitatem suam admissis*. Amstel., 1829.
VON ASCHEN WYCK, *De delictis extra territorium admissis*. Ultraject, 1839.
WILLEFORT, *Des crimes et des délits commis à l'étranger*. Paris, 1855.
CARRARA, *Delitti commessi all'estero* (negli *Opuscoli di Diritto criminale*, Lucca, 1870).
FIORE, *Giurisdizione penale sui reati commessi all'estero*. Pisa, 1875.
ID., *Aperçu historique des diverses législations en matière de délits commis à l'etranger* (nella *Revue de Droit internationel et de législation comparée*). Bruxelles, 1879.
PARETTI, *Dei reati esterritoriali*. Torino, 1875.
RENAULT, *Etudes sur quelques lois relatives à la répression des délits commis à l'étranger* (nel *Bulletin de la Societé de Lég. comparée*). Paris, 1880.
SCHIATTARELLA, *Dei reati commessi all'estero*. Firenze, 1880.
BRUSA, *Reato commesso all'estero* (nella *Rivista penale*, tom. XVII, 1882).
OLIVI, *Des délits commis à l'ètranger d'après les dispositions du nouveau Code pènal italien* (nella *Revue de Droit intern. et de Lég. comparée*, tom. XXI, 1889).
ROLIN, *Le statut personnel en matière de Droit pénal* (nella *Revue de Droit internat. et de Lég. comparée*, vol. XXXI. Bruxelles, 1899, p. 43).

c) Estradizione:

DAUN, *Du droit d'asile depuis l'antiquité jusqu'à nos jours* (*Thémis*, t. XX).
LECLERCQ, *De transfugis reddendis*. Lugduni Batavorum, 1823.
PROVO-KLUIT, *De deditione profugorum*. Leod., 1829.
BULMERINCQ, *Il diritto di asilo* (ted.). Dorpat, 1853.
MARQUARDSEN, Art. *Estradizione* (nello *Staatslexicon* di ROTTECK e WELCKER).
MOHL, *Dottrina internazionale dell'asilo* (ted.), nell'Opera *Staatsrecht etc.*, t. I, 1860.
SCISCIO, *Diritto di estradizione*. Pisa, 1865.
AVIO, *Dell'estradizione*. Genova, 1865.
BAGNERIS, *De l'extradition*. Douai, 1866.
BLONDEL, *Monographie sur l'extradition*. Paris, 1866.
BONAFOS, *De l'extradition*. Paris, 1866.
DUCROCQ *Théorie de l'extradition*, Paris, 1866.
CLARKE, *Il diritto di estradizione* (ingl.). Londra, 1867, 1874. 3ª ediz., Londra, 1888.
WAYMOUTH GIBBS, *I trattati di estradizione* (ingl.). Trad. italiana di COSTANTINO ARLIA. Firenze, 1870.
ARLIA, *I trattati di estradizione del Regno d'Italia*. Firenze, 1871.
FIORE, *Gli effetti internazionali delle sentenze penali e l'estradizione* (ampia Monografia storica e di Diritto comparato). Pisa, 1877.
DEVIGNE, *Sur le droit d'asile* (nella *Revue de Dr. internat.*). Bruxelles, 1870.
LAURENÇON, *Étude sur l'extradition*. Grenoble, 1872.
VERDUSSEN, *L'extradition*. Bruxelles, 1876.
BILLOT, *Trailé de l'extradition*. Paris, 1874.
BRÉGEAULT, *De l'extradition*. Paris, 1877.
CHABALET, *De l'extradition*. Douai, 1877.
DE GIOANNIS, *Procedura dell'estradizione in rapporto con la coscienza giuridica delle nazioni* (nell'*Archivio giuridico*). Pisa, 1877.
GRIPPO, *Alcune questioni intorno la estradizione* (nel *Filangieri*, anno 1877).
MATHIEU, *Essai sur l'extradition*. Bruxelles, 1877.
PUGET, *De l'extradition*. Paris, 1877.
TANNEY, *I trattati di estradizione* (ol.). Amsterdam, 1877.
VAZELLES, *Étude sur l'extradition*. Paris, 1877.

WESTLAKE, *Limiti del diritto di estradizione* (ingl.), nelle *Transactions* dell'Associazione per il promovimento della scienza sociale. Londra 1877.

MARIN, *Théorie de l'extradition*. Reunes, 1878.

MOULINEAU, *De l'extradition*, Anniens, 1878.

CARDAILLAC, *De l'extradition*. Zarbos, 1879.

COOLEY, *L'arresto dei profughi* (ingl.), nella *Princeton Review*. New-York, 1879.

HARBORD, *Consegna dei malfattori* (ol.). Amsterdam, 1879.

HOAGUE, *Estradizione* (ingl.), nella *Rivista Americana*, t. XIII, 1879.

MAURICE, *Quelques réformes en matière d'extradition*. Nancy, 1879.

PRINS, *De quelques idées modernes en matière d'extradition* (nella *Revue de Droit intern.*, XI). Bruxelles, 1879.

WEISS, *Étude sur les conditions de l'extradition*. Paris, 1880.

PASCALE, *L'estradizione*. Napoli, 1880.

DESCHODT, *De l'extradition*. Douai, 1881.

LACOINTA, *De l'extradition* (nel *Bulletin de la Societè des prisons*). Paris, 1881.

MARTIN, *Principes en matière d'extradition* (nella *Revue de Droit internat. et de Lég. comparée*, vol. XIII, 1881).

ROTZKOWSKI, *De l'asile et de l'extradition*. Varsavia, 1882.

BAR, *Dottrina dell'estradizione* (ted.), dal *Gerichtssaal*, 1883.

STIEGLITZ, *Étude sur l'extradition* (trad. *du russe par* MICKOR). Paris, 1883.

GRACIA Y PAREYO, *Studî sull'estradizione* (spagn.). Madrid, 1884.

MASUCCI, *Esposizione di un Progetto di legge sull'estradizione* (nel *Filangieri*, 1885).

Atti della Commissione Reale italiana e Progetto di legge per l'estradizione. Roma, 1885.

GRASSET, *De l'extradition*. Paris, 1886.

OLIVI, *Intorno al progetto di legge sull'estradizione* (nell'*Archivio giuridico*). Pisa, 1886.

RICCI, *Des effets de l'extradition*. Paris, 1886.

ROLIN, *L'extradition* (nella *Rev. de Dr. internat.*). Bruxelles, 1887.

LAMMASCH, *Il diritto di asilo e il dovere di estradizione* (ted.). Lipsia, 1887.

ID., *Les droits de l'extradé dans le pays requérant* (nella *Revue de Droit intern. et de Lég. comparée*, vol. XXI, 1889).

BERNEY, *De la procédure suivie en Suisse pour l'extradition des malfaiteurs*. Bâle, 1889.

ID., *La nouvelle loi suisse pour l'extradition des malfaiteurs* (nella *Revue de Droit intern. et de Lég. comparée*, vol. XXIV, 1892).

BERNARD, *Traité théorique et pratique sur l'extradition* (2e édition). Paris, 1890.

DEPEIGES, *Examen de quelques problèmes sur l'extradition*. Paris, 1892.

BEAUCHET, *Traité de l'extradition*. Paris, 1899.

LISBOA, *L'extradition* (nella *Rev. de Dr. internat.*). Bruxelles, 1901.

TEICHMANN, *Les délits politiques, le régicide et l'extradition* (nella *Rev. de Droit internat.*). Bruxelles, 1879.

HORNUNG, *Sur l'extradition pour cause de régicide*. (*ibid.*, 1879).

DE MARTENS *Sur l'extradition pour délits politiques*. Paris, 1879.

RENAULT, *Des crimes politiques en matière d'extradition* (nel *Journal du Droit internat.*). Paris, 1880.

SARIPOULOS, *Note sur l'extradition pour délits politiques* (nella *Revue de Droit internat.*). Bruxelles, 1885.

PFENNINGER, *L'idea del delitto politico e l'estradizione* (ted.). Berna, 1880.

SERMENT, *Rapport sur la question de l'extradition pour crimes politiques*. Berne, 1880.

BRUSA, *Il delitto politico e l'estradizione* (nell'*Annuario giuridico*. Milano, 1881, e nella *Revue*, 1881).

HOLTZENDORF, *L'estradizione dei delinquenti e il diritto di asilo* (ted.). Berlino, 1881.

HESAEUS, *Divieto di estradizione per delitti politici* (ted.), nell'*Annuario* di Schoneller, 1881.

HECKERM VON WASSENER, *Estradizione per delitti politici* (oland.). Utrecht, 1882.

SOLDAN, *L'extradition des criminels politiques*. Vand, 1883.

ROLIN, *Des infractions politiques — Du principe de la non extradition pour délits politiques* (nella *Revue*). Bruxelles 1883-1892.

LAMMASCH, *Diritto di estradizione applicato ai delitti politici* (ted.). Vienna, 1884. — Trad. francese. Lipsia, 1887.

HART, *L'estradizione dei delinquenti politici* (ingl.), nel *Quarterly Revins*. Londra, 1886.

PRADIER FODÉRÉ, *Extradition des auteurs d'attentats contre les personnes des chefs d'État*. Paris, 1887.

ZORILLA, *Studi sull'estradizione e sui delitti politici* (spagn.). Madrid, 1888.

GRIVAZ, *Nature et effets du principe de l'asile politique*. Paris, 1895.

WOUTHERS *Estradizione dei nazionali* (nella *Rivista penale* diretta dal LUCCHINI, 1872).

NESSI et MARTIN, *De l'extradition des nationaux* (nella *Revue*). Bruxelles, 1870.

JUNGE, *Sull'estradizione dei propri nazionali* (ol.). Leida, 1884.

Rapporti di vari scrittori al Congresso penitenziario di Bruxelles del 1900 sulla questione dell'estradizione (nella *Revue*). Bruxelles, 1900.

3. Efficacia quanto alla condizione delle persone:

MOHL, *Responsabilità dei Ministri* (ted.). Tubinga, 1837.

KERGHOVE, *De la responsabilitè des Ministres*. Bruxelles, 1867.

BONASI, *Responsabilità dei pubblici uffiziali*. Roma, 1873.

ARDUINO, *Il reato ministeriale* (nella *Riforma sociale*. Torino, vol. IX, 1900).

ZANICHELLI, *L'irresponsabilità parlamentare* (nella *Riforma sociale*, vol. I, 1894).

Prof. LUIGI MASUCCI

GLI EFFETTI GIURIDICI DEL REATO

Titolo preliminare, Capo I del Codice di procedura penale;
Libro I, Titolo IX del Codice penale.

TITOLO I.

L'azione penale

CAPO I.

Dell'azione penale e delle persone alle quali ne appartiene l'esercizio

SEZIONE I.

L'azione penale nella sua essenza e nei suoi caratteri fondamentali.

BIBLIOGRAFIA — GRAAF. *De actionibus quae ex delictis oriuntur* (Leod., 1824) — VAN MUYSSEN. *De actionibus quae ex delicto nascuntur* (Leod., 1828) — MANGIN. *Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle* (Paris, 1837) — LE SELLYER. *Traité du droit criminel appliqué aux actions publique et privée* (Paris, 1842-1844) — BORSARI, *Dell'azione penale* (Torino, 1866) — CARRARA. *Azione penale* (nella *Rivista penale,* III, 5) — GRASSET. *De l'action publique en matière criminelle* (Toulouse, 1891) — FARANDA. *Il titolo del reato.* Parte I: *L'azione* (Catania, 1885) — LANZA. *Effetti giuridici del delitto, ossia azioni che nascono dal reato* (Pisa 1886) — CASTORI. *Delle azioni derivanti dal reato secondo il codice penale italiano* (nel *Completo Trattato teorico-pratico di diritto penale* compilato dal COGLIOLO; vol. II, parte IV) — LUCCHINI. *Azione penale* (Relazione alla Commissione ministeriale istituita con decreto del 1898 per la riforma del codice di proc. pen. italiano. Atti della Commissione; vol. I) — STOPPATO. *L'azione penale nei suoi caratteri fondamentali* (nella *Rivista penale,* XXXVII, 513) — BENEVOLO. *Azione penale* (nel *Digesto italiano,* fasc. 386) — IMPALLOMENI. *L'azione penale* (nella *Rivista del Circolo Giuridico napoletano,* I, 54) — DE NOTARISTEFANI. *L'azione penale* (nella *Domenica Giudiziaria;* a. V, n. 31) — SEMMOLA. *L'azione penale* (ivi, a. V, n. 35) — BINOS. *De l'action pénale à travers les ages* (Limoges, 1898).

§ 1. La legge penale sarebbe sterile e vana se in sè stessa non avesse la forza di tradursi in atto. Essa, per tutelare efficacemente le condizioni ed i rapporti della vita sociale, vieta alcuni fatti ed altri ne impone, minacciando una pena a coloro che trasgrediscono le sue prescrizioni; e questa minaccia della legge ha naturalmente in sè stessa la potenzialità di convertirsi inesorabilmente da astrattezza ipotetica in realtà concreta. La legge, fin tanto che, ispiran-

dosi alle imperiose esigenze della tutela politica del Diritto, stabilisce i limiti imposti dalle necessità della vita sociale all'esplicamento dell'attività individuale, e detta le norme della condotta civile dei cittadini, e minaccia il rigore delle sue pene a coloro che osassero disprezzare i suoi divieti o i suoi comandi, prevede la possibilità di quei fatti nei quali ravvisa i caratteri criminosi. Ma quando ciò che essa aveva preveduto come possibile si presenta come realtà, quando cioè il reato non è più una ipotesi, ma è un fatto, all'attività ribelle del reo deve necessariamente ed energicamente seguire l'attività operosa della legge repressiva, la quale converte in fatto la sua minaccia. In questa inesorabile conversione sta l'efficacia della legge penale, sta la forza del Diritto. Ed il Diritto svolge cotesta sua operosità repressiva scoprendo i reati, perseguitando e convincendo i rei con le forme stabilite dalla legge a guarentigia della verità e della giustizia, e facendo subire a costoro le pene meritate.

Orbene, è appunto, da un lato, questa potenzialità che di fronte ai reati ha la legge penale di tradursi immancabilmente in atto, e dall'altro l'esplicamento di questa sua energica vitalità per la scoperta, la convinzione e la punizione dei colpevoli, ciò che costituisce l'*azione penale;* la quale quindi è il Diritto penale che da attività potenziale si trasforma in energia operosa; è la legge penale che nei casi concreti applica ai rei le sue sanzioni, che cioè dal campo astratto delle ipotesi discende in quello concreto della realtà. Onde giustamente nota il Lucchini che l'azione penale, considerata oggettivamente, è la potenzialità stessa della legge di tradursi in atto, rappresentando in tal modo l'indispensabile nesso fra il diritto astratto e la sua concreta attuazione; e considerata soggettivamente è il titolo per cui si procede giudiziariamente contro un imputato per ottenerne la convinzione e la condanna: sicchè essa è la forza motrice del processo penale, è il titolo che gli attribuisce legittimità [1]).

§ 2. Ora, poichè l'azione penale non è se non la legge penale che si applica ai colpevoli quando si è commesso un reato, non è, cioè, se non il diritto che nei singoli casi esplica la sua forza ed attua le sue sanzioni, è chiaro che è un diritto essa stessa; sì perchè, considerata nella sua intima essenza, è la potenzialità che ha il diritto di attuarsi reagendo contro le attività ribelli; sì perchè, considerata nel suo svolgimento, è il diritto che esplica la sua forza per riaffermare concretamente la sua potenza; sì perchè, considerata nel suo esercizio, è dal diritto che sono conferiti il titolo e la legitti-

---

[1]) *Elementi di procedura penale,* n. 61 e 63.

mità alla persecuzione giudiziale mediante la quale esso si applica e rende efficaci le sue sanzioni.

E se è questa l'intima essenza dell'azione penale, è evidente che due condizioni le sono indispensabili: cioè da un lato una legge che vieti o che comandi un fatto con la minaccia di una pena per chi trasgredisca i suoi ordini, e dall'altro un fatto che ne violi le prescrizioni; in altri termini, una legge penale violata ed un fatto violatore, perchè l'azione penale stabilisce appunto il rapporto tra i precetti astratti e generali della legge punitiva ed un concreto e speciale fatto criminoso.

L'azione penale ha quindi per fondamento la legge che prevede e colpisce un fatto come reato, ed ha per condizione un fatto che contiene gli elementi stabiliti da cotesta legge per l'incriminabilità, un fatto, cioè, che concreta l'ipotesi criminosa astrattamente preveduta dal legislatore. Ond'è che l'art. 1.° del nostro codice di procedura penale dichiara che « *ogni reato dà luogo ad un'azione penale* ». Il che in altri termini significa: ogni fatto, il quale contiene in sè le condizioni stabilite dalla legge punitiva come integranti una speciale ipotesi di reato, dando materia alla legge penale per svolgere ed applicare la sua energia repressiva, rende concretamente operosa l'intrinseca vitalità del diritto, il quale si esplica come azione allo scopo di riaffermare praticamente il suo imperio, o, come dice Carrara, « spinge le proprie forze fuori di sè medesimo per farsi rispettare » [1]).

E poichè l'azione penale è il diritto che vive e che opera per riaffermarsi energicamente contro le attività ribelli, è chiaro che, dovendo a tal fine mirare alla scoperta, alla convinzione ed alla punizione dei malfattori, il suo scopo s'identifica con quello del procedimento, di cui è la forza motrice, come è chiaro che essa ha per caratteri fondamentali quelli di essere *pubblica, necessaria* e *personale.*

§ 3. Nelle legislazioni nelle quali, come nella nostra, l'esercizio dell'azione penale è affidato a pubblici funzionari che rappresentano l'intera società nella persecuzione dei malfattori, l'azione penale, oltrechè dal suo oggetto, riceve anche il suo carattere di *pubblicità* dalla qualità di chi l'esercita. Ma quando anche da questa considerazione soggettiva si prescinda, quando anche si ammetta che cotesta azione possa essere liberamente esercitata pure da privati cittadini, non si può mai escludere dall'azione penale il carattere oggettivo

[1]) *Programma,* P. G. § 548, nota.

della pubblicità, che le è conferito dall'interesse pubblico della repressione al quale provvede. La scoperta, la convinzione e la punizione dei delinquenti non rappresentano uno sfogo di private passioni. Non è la privata vendetta, non è un individuale interesse che giustifica la pena e legittima la persecuzione giudiziale. La legge che perseguita e colpisce i rei, agisce in nome della giustizia sociale, provvede ad una pubblica necessità, cioè alla conservazione dell'ordine pubblico, alla tutela politica del diritto. Alla scoperta dei reati ed alla condanna dei malfattori ha vivo ed urgente interesse l'intero consorzio civile, perchè se al reato non seguisse inesorabile la pena, e quindi se al reato non seguisse pronta, vigile ed operosa l'azione della legge, sarebbe profondamente turbata la pubblica tranquillità. Per modo che, anche ammettendosi i privati cittadini ad esercitare l'azione diretta a scoprire ed a punire i colpevoli, quest'azione da loro a tal fine esercitata, non cessando di rispondere ad una giuridica necessità sociale e di ricevere da questa corrispondenza la sua legittimità, non perderebbe mai il suo carattere di pubblicità. Se il delitto, dice il Brusa, ha prodotto un pubblico danno, pubblica è l'azione che è diretta a rimuoverlo, la eserciti chiunque [1]).

§ 4. Per le medesime ragioni l'azione penale è *necessaria,* nel senso che ne è obbligatorio l'esercizio, perchè necessaria al mantenimento dell'ordine pubblico e della tranquillità sociale è la reazione del diritto contro le forze sconfinanti ed insorgenti. Il Diritto che non reagisce è forza inerte; la legge che non attua le sue sanzioni è formola vuota ed irrisoria; la società nella quale al reato non segue energica ed immancabile l'azione penale è società priva di tutela. Scoprire i colpevoli ed applicare ad essi inesorabilmente i rigori della legge punitiva è un dovere imprescindibile dello Stato; perchè il fiaccare le energie ribelli dei malfattori, il frenare con lo spavento dell'immancabile punizione dei rei le tendenze pericolose dei proclivi ad imitarne l'esempio, il rincuorare i buoni, il mostrare la legge inevitabilmente operosa ed inflessibile, è necessità assoluta imposta allo Stato dal dovere di tutelare il diritto e di attuare la giustizia sociale; sicchè giustamente il Pessina ravvisa nell'azione penale una necessità giuridica incombente ad ogni Stato.

Talvolta, come vedremo in seguito, il movimento di quest'azione è subordinato a condizioni e trova taluni ostacoli; ma queste eccezioni non valgono ad escludere dall'azione penale il carattere di necessità giuridica, perchè queste condizioni e questi ostacoli non

[1]) *Saggio di una dottrina generale del reato,* §§ 48 e 326.

hanno per fondamento l'arbitrio, ma considerazioni d'interesse sociale valutate ed eccezionalmente ammesse dal legislatore. Ma, all'infuori di questi casi eccezionali stabiliti espressamente dalla legge, l'azione penale deve avere il suo svolgimento immancabile, libero e pronto. L'arbitrio del funzionario che è delegato ad esercitarla non è conciliabile con gli alti interessi giuridici che la impongono. « Il Procuratore del Re — dice l'art. 42 del nostro codice di proc. pen. — *è tenuto,* nel distretto del Tribunale in cui esercita le sue funzioni: 1. di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti da crimini o delitti colle norme prescritte dal presente Codice ». « Quando, — soggiunge l'art. 43 — perverranno al Procuratore del Re denuncie, querele, verbali, rapporti o notizie di un reato che interessi il suo ministero, *farà* senza ritardo, al Giudice istruttore le opportune istanze per l'accertamento del fatto e la scoperta degli autori e dei complici ».

Non basta però una denunzia, non una querela, perchè l'azione penale debba necessariamente esser messa in movimento. Il Pubblico Ministero, dicono Borsani e Casorati, « personificando la legge, non riceve impulso che dalla legge stessa, e non ha vincolo all'infuori di questa e della propria responsabilità » [1]). Non è la querela o la denunzia, ma è invece la criminosità del fatto denunziato che dà vita all'azione penale; e quindi l'ufficiale pubblico che ha il mandato di esercitarla, non può promuoverla se non quando scorga nel fatto il carattere di reato. Ciò si desume, oltrechè dai precetti della ragione, dalle disposizioni stesse della legge, la quale con gli articoli sopra trascritti obbliga il Pubblico Ministero all'esercizio dell'azione penale quando il fatto di cui è venuto a conoscenza costituisca un *reato.* Sicchè l'esercizio dell'azione penale è per lui subordinato alla valutazione della natura criminosa del fatto.

Ma quando nel fatto concorrono i caratteri della incriminabilità, l'azione penale, se non estinta, deve avere il suo corso immancabile, non potendo l'arbitrio del Pubblico Ministero prevalere alle esigenze della giustizia sociale. E quindi non potrebbe accettarsi l'opinione di coloro i quali sostengono che egli possa, ispirandosi al concetto dell'opportunità, evitare quelle persecuzioni giudiziali che reputi non rispondenti al pubblico interesse; perchè il Pubblico Ministero, il quale deve vegliare all'osservanza delle leggi (art. 139 ord. giud.), non può sostituirsi al legislatore e non può impedire che la legge abbia la sua pronta ed immancabile attuazione. Se fosse altrimenti,

---

[1]) *Codice di proc. pen. ital. commentato;* vol. I, § 25.

l'azione penale non avrebbe i caratteri della legge, di cui è la vita operosa, la forza che si esplica e si attua; ma si fonderebbe sull'arbitrio generatore di funeste disuguaglianze.

Ed è appunto in considerazione della possibile inerzia del Pubblico Ministero, che oggidì si escogitano provvedimenti e sistemi diretti ad impedire che l'azione penale, invece di avere il suo svolgimento sicuro e sollecito, resti qualche volta inoperosa. E a tal fine o si vuol conferire all'autorità giudiziaria il diritto d'imporre al Pubblico Ministero inerte o riluttante l'obbligo di promuovere l'azione penale; o si preferisce di obbligare il pubblico ministero, il quale non creda di dar corso ad una querela, di addurne le ragioni con conclusioni motivate, contro le quali sia consentito alla parte lesa di produrre reclamo all'autorità giudiziaria; o si crede più opportuno di concedere alla parte lesa il diritto di reclamare al pubblico ministero di grado superiore; o si ritiene che il sistema più logico e sicuro sia quello di ammettere i privati cittadini all'accusa suppletiva. Di questi sistemi avrò occasione di occuparmi in seguito; ma in questo momento mi basterà rilevare che essi trovano la loro ragione giustificativa tutti nel medesimo concetto: che, cioè, l'azione penale deve essere sottratta ai pericoli della negligenza, dell'arbitrio, dell'errore, e deve aver sicuro ed immancabile il suo corso.

§ 5. Finalmente l'azione penale è assolutamente *personale,* nel senso che essa non può rivolgersi ed esplicarsi se non contro coloro che del commesso reato si sono resi penalmente responsabili.

Se l'azione penale ha per iscopo la scoperta, la convinzione e la punizione dei malfattori, è evidente che solo costoro possono esserne i soggetti passivi. Chi non è concorso in un reato come autore materiale o come correo o come complice, non può subire per questo reato, al quale non ha partecipato, alcuna condanna penale; e chi non può essere penalmente condannato, non può essere oggetto di un'azione diretta appunto a colpire i rei. La sorgente dell'azione penale, che è il reato, ed il suo scopo, che è la punizione dei colpevoli, precisano e limitano la categoria delle persone contro le quali cotesta azione deve promuoversi e svolgersi.

Certamente le innocenti famiglie dei delinquenti risentono, per le condanne penali di costoro, quando più e quando meno largamente, le conseguenze morali e civili degli altrui delitti. Ma sarebbe strana e crudele ingiustizia che i vincoli della parentela dovessero trasformarsi in solidarietà penale. E neanche quegli antichi provvedimenti, in forza dei quali talvolta, allo scopo di garentire la pubblica tranquillità da possibili perturbamenti, si riteneva giustificato

l'esilio dei figliuoli di coloro che erano condannati per delitto di Stato, sarebbero in alcun modo conciliabili col profondo sentimento di giustizia trionfante con la civiltà nuova nella società moderna. Oggi invece, con felice connubio di sentimento umanitario e di prudenza civile, si va sempre più diffondendo la cura vigile ed amorosa delle associazioni filantropiche, le quali, nei casi in cui se ne manifesti il bisogno, raccolgono i miseri figliuoli dei condannati, ed alleviandone le sofferenze ed educandone l'animo ed addestrandoli ed abituandoli al lavoro fecondo, li formano cittadini onesti ed utili al civile consorzio.

§ 6. E se dalla necessità giuridica che la pena sia personale come è personale la colpa, deriva il corollario che personale è l'azione penale, ne deriva altresì la conseguenza logica che di quest' azione solo la persona fisica può essere soggetto passivo, giammai una persona giuridica o morale. *Singulorum proprium est maleficium — Sancimus ibi esse poenam, ubi et noxia est — Noxa tantum caput sequatur:* ecco i principî che ci ha tramandati la sapienza giuridica romana; e se da alcuni frammenti può parere che risulti il contrario, giustamente è stato osservato che dal loro ponderato esame si scorge che essi riferivansi soltanto al risarcimento del danno civile. Nel Diritto germanico prevalse invece il principio opposto, al quale si rannodarono taluni istituti del medio evo; e, come è stato notato, questi istituti medioevali, non rispondenti al principio della responsabilità individuale, furono forse introdotti per la necessità di garentire efficacemente, in quei tempi di anarchia morale e di sconvolgimenti sociali, con straordinarî mezzi la pubblica tranquillità. Nel Diritto ecclesiastico non si trascurò di formulare recisamente il principio dell'individuale responsabilità innanzi alla giustizia punitiva: *In universitatem vel collegium proferre excommunicationis sententiam penitus prohibemus, volentes animarum periculum vitare, quod inde sequi posset, cum nonnumquam contingeret innoxios huiusmodi sententia irretiri, sed in illos duntaxat de collegio vel universitate, quos culpabiles esse constiterit, promulgentur* (cap. V, in VI *De Sententia excomm.,* V, II). Ciò però non impedì che sovente si fosse scagliato l'interdetto sopra intere popolazioni. Ma, affermatasi potente nei tempi moderni l'autorità dello Stato, in guisa da non esser punto necessario di allontanarsi mai dalle razionali norme giuridiche per conservare nella società civile l'impero del Diritto, si è affermato ed applicato in modo assoluto il principio di ragione, che la responsabilità penale non può che essere individuale, che sulle singole persone può cader la pena, e le singole persone possono essere soggetti passivi dell'azione pe-

nale; perchè se le sole persone fisiche possono essere soggetti attivi di reati, le sole persone fisiche possono essere oggetto della persecuzione giudiziale diretta a convincere ed a punire i colpevoli.

Ben può accadere, anzi accade spesso, che si abbia una *societas delinquentium,* cioè una riunione di persone cooperanti con intento comune alla perpetrazione di un maleficio; ma non è mai possibile che vi sia una *societas delinquens,* perchè la volontà e la coscienza collettiva di un'associazione non sono che finzioni, non essendovi che volontà e coscienza dei singoli suoi membri. Ora quando, come accade il più delle volte, la decisione di una persona morale è l'espressione della volontà della maggioranza di coloro che la costituiscono, se, nel caso che si tratti di una decisione criminosa eseguita, si perseguisse penalmente e si colpisse la persona morale, colpendosi questa indistintamente nei suoi membri, si colpirebbero senza distinzione rei ed innocenti. « La coscienza umana — dice stupendamente il Pessina — riprova al certo come falli di un'intera società quelli che si porgono come volontà del maggior numero; e il tribunale inesorabile della storia spesso stigmatizza i falli di un popolo intero. Ma da questo giudizio morale è ben diversa la censura giuridica e penale che la società umana dovrebbe esercitare sui fatti di una personalità collettiva. Lo Stato può tutto al più disconoscere l'esistenza giuridica di una persona morale che si allontana dai confini segnati alla sua attività, può disciogliere un'associazione che trovasi in contraddizione flagrante coi suoi doveri giuridici. Ma fuori di questo sconoscimento è impossibile altra efficacia sulla persona morale. La responsabilità di essa può essere tutto al più di natura meramente civile, ma non già di natura penale, perocchè la pena, se non opera sugli individui, non può esser sentita dalla intera comunanza degli individui, e dovendo operar sugli individui confonderebbe in un medesimo trattamento ed innocenti e colpevoli » [1]). E se, invece, la volontà collettiva è la fedele espressione di tutte le singole uniformi volontà individuali di coloro che costituiscono la personalità collettiva, se il delitto deciso e compiuto è stato egualmente voluto da tutti i componenti di una società, i quali hanno tutti contribuito alla realizzazione del comune proponimento, non è già contro una astrazione, contro una finzione giuridica, quale è la persona morale, che può rivolgersi ed esplicarsi l'azione della giustizia repressiva, ma contro una realtà concreta, contro i singoli componenti dell'ente collettivo, a ciascuno dei quali il delitto risale come alla sua causa,

---

[1]) *Elementi di diritto penale,* vol. I, pag. 149-150.

e ciascuno dei quali è capace di risentire individualmente l'efficacia coercitiva e repressiva della pena. In altri termini, non si colpisce penalmente un ente collettivo nei suoi membri, ma si colpiscono i singoli membri di un ente collettivo; e quindi essi soltanto, *uti singuli*, possono essere soggetti passivi di un'azione penale.

SEZIONE II.

A chi appartenga l'esercizio dell'azione penale.

BIBLIOGRAFIA — STOPPATO. *L'esercizio dell'azione penale* (nella *Rivista penale*, XXVIII, 5) — BENEVOLO. *Della partecipazione dei privati cittadini nell'esercizio dell'azione penale* (ivi, XXXII, 109) — CESARINI. *I cooperatori del magistrato giudicante* (ivi, XXII, 405) — CODACCI-PISANELLI. *Azione penale civica:* Relazione al 3.° Congresso giuridico nazionale — GAROFALO. *L'accusa pubblica è l'accusa sussidiaria* (nella *Scuola positiva*, I, 193) — ALIMENA. *Accusa privata e parte civile* (nel vol. II dei lavori pubblicati pel 50.° anno d'insegnamento del prof. Pessina) — LA FRANCESCA. *Del Pubblico Ministero nell'ordine giudiziale* — ASCHETTINO. *Del concorso della parte lesa nello svolgimento dell'azione penale* (nella *Riv. pen.*, VI, 3 e 103) — DE NOTARISTEFANI. *L'accusa accessoria nelle leggi dell'Impero germanico* (nella *Domenica giudiziaria*, VII, 84) — NOURISSON. *De la participation des particuliers à la poursuite des crimes et des delits* (Paris, 1894) — Idem, *L'association contre le crime* (Paris, 1901) — PASCAUD. *Des conditions requises pour la participation des particuliers et des associations à l'exercice du droit de poursuite en matière correctionelle et criminelle* (nella *Revue générale du droit*, XXII, n. 6) — DE LA GRASSERIE. *De la participation des particuliers non lésés à l'action publique* (ivi, XXIII, 288 e 337) — LE MARCHAND. *De la participation des particuliers à l'exercice de l'action publique* (Paris, 1900).

§ 7. Veduto in che cosa consista l'azione penale e quali ne siano i caratteri una domanda sorge spontanea: A chi ne spetta l'esercizio?

Quando nelle antiche repubbliche di Atene e di Roma fu in vigore nel procedimento penale il sistema accusatorio, ad ogni cittadino si ritenne appartenente l'esercizio dell'azione penale. In Atene ciascun cittadino poteva infatti liberamente, come membro della società offesa ed interessata alla punizione dei rei, assumere la funzione di accusatore; ed a guarentigia degli innocenti contro le possibili accuse temerarie o calunniose, era stabilito che, se per lo meno un quinto dei giudici non dava ragione all'accusatore, era obbligato costui a pagare una multa e perdeva per l'avvenire il diritto di esercitare l'azione penale. In Roma, pei delitti privati, il diritto di accusa era concesso ai soli

offesi o danneggiati, perchè si riteneva che soltanto i loro diritti fossero stati violati, e soltanto essi avessero quindi interesse alla punizione dei colpevoli. Ma pei delitti pubblici, cioè per quelli che si reputavano violatori dei legittimi interesssi dell'intera società, ogni cittadino, come membro della società offesa e come rappresentante dell'interesse generale, aveva il diritto di formulare e sostenere l'accusa, purchè non fosse compreso nella categoria degl'incapaci o degl'indegni, giurasse di presentare l'accusa non per iscopo calunnioso e di perseverare in essa, e sottoscrivesse il libello da lui formulato: e se libero e popolare era da un lato l'esercizio dell'azione penale, severe erano dall'altro le pene che a tutela dell'innocenza fulminavano le leggi contro i calunniatori. E finchè la coscienza dei diritti e dei doveri civici si mantenne alta e forte nel popolo, l'accusa popolare fu un mezzo sicuro d'inflessibile persecuzione dei rei e di vigile tutela politica del Diritto. Ma quando al cader della Repubblica s'indebolì nell'animo dei cittadini l'antico operoso e gagliardo sentimento dei diritti e dei doveri civili e nello stesso tempo si scatenarono furibonde le ire e le vendette partigiane, se da un lato molti innocenti si trovarono esposti ad accuse ingiustamente fomentate dall'odio o sorrette da sordidi interessi privati, dall'altro poi moltissimi colpevoli rimanevano indisturbati, perchè, mancando lo stimolo d'una passione o d'un interesse personale, e diventato fiacco e languente lo spirito pubblico, si preferiva assai spesso la comoda inerzia, la placida indifferenza ai fastidî ed ai pericoli dell'accusa. Non tardò quindi a manifestarsi il bisogno di provvedere alla più sicura tutela dell'ordine pubblico, affinchè i malfattori non sfuggissero alle pene meritate; e nell'epoca dell'Impero si vide conferita la persecuzione dei colpevoli al *praefectus urbis* ed al *praefectus praetorii* in Roma, ai *praesides* ed ai *proconsules* nelle provincie; ed accanto a costoro si posero agenti subalterni denominati *irenarchae, curiosi, legati, stationarii, nunciatores,* che dovevano investigare e denunciare i reati ed indicarne le prove. All'antico sistema accusatorio venne sostituendosi il sistema inquisitorio; ed al libero e popolare esercizio dell'azione penale venne a poco a poco sostituendosi il sistema di un esercizio affidato a funzionarî dello Stato.

Nel Diritto germanico il prevalere del principio individualistico, il quale trovava la sua più caratteristica manifestazione nella faida e nelle composizioni pecuniarie, non si prestava al sistema di un'azione penale necessaria ed esercitata di ufficio da funzionarî dello Stato. L'accusa era abbandonata all'offeso; e solo quando si trattava

di delitti che si consideravano come perturbatori della pubblica pace, e niun offeso o congiunto di lui sorgeva ad accusare i rei, era ammessa anche la libera accusa popolare. E quando i popoli germanici si diffusero vittoriosi e si stabilirono dominatori sulle terre dell'Impero romano, il sistema procedurale accusatorio prevalse per lungo tempo nei paesi conquistati, e larga traccia di questo sistema rimase nei procedimenti penali dell'epoca feudale ed in quelli dei Comuni nell'undecimo e nel dodicesimo secolo.

§ 8. Ma nuovi fatti e nuovi bisogni sociali dovevano poi introdurre nuove trasformazioni nelle istituzioni giudiziarie.

Carlo Magno con la creazione dei *missi dominici* cercò di provvedere alla più sicura investigazione dei reati e persecuzione dei rei. Federico II, nel secolo XIII, avocando alla Corona, a detrimento del Feudo, i giudizî penali, ingiunse con le sue Costituzioni (lib. I, tit. 49) ai giustizieri di procedere penalmente in taluni casi *ex officio;* e si videro quindi sorgere le accuse sostenute dagli avvocati della Gran Corte. Nella Repubblica veneta furono istituiti gli *avogadori del comun,* i quali, mentre dapprima avevano soltanto la missione di giudicare le controversie sorte tra i privati ed il fisco, ebbero dipoi quella di sostenere le accuse nei processi penali. E nel secolo XIV quasi dovunque finì per ammettersi che, in mancanza di un privato accusatore, fosse necessario che per tutti quei reati i quali turbavano l'ordine sociale, sorgesse un'accusa *ex officio* affidata ad appositi funzionarî dello Stato. E così comparvero i *procuratori regi* presso i Parlamenti francesi, che, rappresentanti dapprima degli interessi fiscali del Principe, rappresentarono dipoi anche l'impero del Diritto, personificato nel Principe, e la forza esecutiva della legge, e furono la più genuina ed immediata sorgente del moderno istituto del *Pubblico ministero.*

E tre fattori concorsero efficacemente a produrre questa trasformazione del sistema procedurale. Vi concorse il Diritto ecclesiastico, il quale, per conservare nei ministri della Chiesa la rigidità dei costumi e per combattere energicamente lo scisma e l'eresia, finì per adottare il sistema inquisitorio; ed escludendo quindi la necessità di un accusatore privato, ritenne necessario un procedimento *ex officio.* E codesto sistema, adottato dalle giurisdizioni ecclesiastiche, ed affermatosi trionfante specialmente per opera d' Innocenzo III, non tardò ad introdursi anche nelle giurisdizioni laicali; sicchè di fronte al principio accusatorio si venne in esse applicando quello di un procedimento per opera di pubblici accusatori. Vi concorse, con la demolizione delle signorie feudali, la creazione di monarchie potente-

mente accentratrici, nelle quali concentrandosi nelle mani del Principe ogni potere dello Stato, e quindi innanzi tutto quello di provvedere con immancabile energia alla tutela della sicurezza generale ed al dominio delle leggi, a pubblici funzionarî, agenti in suo nome e per sua delegazione, fu attribuito l'esercizio dell'azione penale, considerata come una delle prerogative sovrane. E vi concorse finalmente il ridestarsi dello studio del Diritto romano, il quale con le istituzioni giudiziarie penali che erano state adottate nell'epoca imperiale porgeva il destro di giustificare con l'esempio di antiche leggi i nuovi sistemi procedurali rispondenti al trionfante accentramento politico.

§ 9. E quando, coi nuovi tempi, apparve la codificazione moderna, col cessare delle ragioni storiche e dei bisogni politici non venne meno il sistema delle accuse affidate a funzionarî dello Stato; ma invece l'esercizio *ex officio* dell'azione penale, adottato dalla legislazione francese mediante l'istituzione del Pubblico Ministero, la quale fu trapiantata in tutte le altre legislazioni che di quella furono imitatrici, si giudicò rispondente ai più alti interessi giuridici della società civile.

Si ritenne anzitutto che l'azione penale deve essere immancabile e deve svolgersi al di fuori e al di sopra delle passioni individuali e degl'interessi privati, che possono facilmente turbare il retto e sereno andamento della giustizia sociale. Si considerò cioè, che essa non può avere come sorgente e come sostegno i rancori, gli odî e gl'interessi personali, ma dev'essere circospetta, calma ed imparziale come la legge; che non può servire ai capricci, alle esagerazioni. alle facili transazioni dei privati, ma dev'essere immancabile e misurata come il Diritto. E si ritenne che organo di quest'azione non può essere se non un funzionario dello Stato, sempre vigile, sempre pronto, lontano così da ogni interessata preoccupazione ed esagerazione come da ogni interessata debolezza o condiscendenza; cioè un funzionario rappresentante solamente gli alti interessi giuridici sociali. Si ritenne in secondo luogo che l'ufficio dell'accusare deve esser distinto da quello del giudicare. Chi accusa, quantunque, come funzionario dello Stato, si supponga non animato da altre intenzioni che da quelle di provvedere alle esigenze della giustizia sociale. non può esser confuso con colui che giudica, perchè il giudice deve essere scevro da qualsiasi prevenzione, e deve assidersi sereno ed imparziale fra colui che accusa e colui che si difende, valutare le ragioni dell'uno e quelle dell'altro, e decidere senza preconcetti, secondo i risultati del dibattito giudiziale. E considerandosi

in fine che l'azione penale si svolge ed opera nell'interesse di tutto il consorzio civile, come quella che è diretta alla tutela politica del diritto, condizione della vita sociale, ed a tenere alto il prestigio e sicuro l'imperio delle leggi, che sono il patrimonio e la garentia di tutti i cittadini, si ritenne che il diritto di agire penalmente spetti all'intera società politicamente organizzata, cioè allo Stato, e che l'esercizio di questo diritto va delegato a pubblici funzionarî rappresentanti del potere esecutivo. Il potere esecutivo, osservava a tal proposito l'Hélie, è il legale rappresentante della società, dei cui interessi ha l'amministrazione. Esso è incaricato di conservare l'ordine, di vigilare sulla sicurezza pubblica, di assicurare a tutti i cittadini il libero godimento dei loro diritti: esso, insomma, ha il mandato di procurare la piena esecuzione delle leggi. Ora la pubblica azione, mirando appunto a fare eseguire le leggi penali, che costituiscono la sanzione di tutte le leggi, fa parte delle attribuzioni essenziali e legittime del potere esecutivo; è l'arma che la società gli affida per disporne nell'adempimento del suo mandato. Ed affidata l'azione penale al potere esecutivo, che l'esercita per mezzo dei suoi funzionari, è assicurata l'unità indispensabile del Pubblico Ministero, perchè l'azione penale, dipendendo dal centro, riceve unico impulso, è sottoposta alla medesima sorveglianza, ai medesimi doveri, alle medesime regole, è una nei suoi elementi e nei suoi atti: ed in ciò sta la sua potenza, perchè essendo una, può elevarsi al disopra dei molteplici interessi privati, rappresentare veramente l'interesse giuridico sociale, ed opporre la forza concentrata di una istituzione alle passioni contro le quali combatte [1]).

§ 10. Adottata dalla legislazione italiana questa istituzione del Pubblico Ministero, ai suoi funzionarî è stato affidato l'esercizio dell'azione penale. *L'azione penale* — dice l'art. 2 del nostro codice di proc. pen. — *è essenzialmente pubblica. Essa si esercita dagli uffiziali del pubblico ministero presso le corti di appello e d'assise, i tribunali e i pretori.* Ed anche quando si tratta di reati che la legge dichiara perseguibili a querela di parte, questa querela costituisce bensì la condizione necessaria perchè si possa procedere, ma ciò non esclude che, verificatasi la condizione dell'esistenza della querela, non al querelante, ma sempre al Pubblico Ministero sia affidato dalla legge l'esercizio dell'azione.

Ma se l'azione penale è esercitata dal Pubblico Ministero, non però ne è egli libero ed assoluto dispositore. Quando egli ravvisa

---

[1]) *Istr. crim.*, vol. I, § 104.

in un fatto gli estremi di un reato, ha l'obbligo, come si è già detto, di promuovere l'azione penale; ma quando quest'azione ha promossa, non può, secondo la nostra legge, arrestarne a suo talento il corso. Egli darà bensì intorno agli elementi di prova raccolti quelle conclusioni che rispondono al suo convincimento; richiederà anche, se così gli detta la coscienza, il proscioglimento dell'imputato contro il quale ha promossa ed esercitata l'azione penale; ma non può di sua iniziativa arrestare il corso dell'azione ed il proseguimento del processo. Egli, come organo e personificazione della legge, darà quelle conclusioni che reputerà conformi a giustizia, siano esse contrarie o favorevoli all'imputato; perchè l'interesse sociale, che egli rappresenta, consiste nel trionfo della verità e nella retta applicazione dei precetti legislativi. Ma il nostro legislatore ritiene che quando, promossa l'azione penale, si è provocata in tal modo la giurisdizione dei magistrati giudicanti, non possa questa giurisdizione, provocata per un pubblico e vitale interesse, quale è quello della punizione dei malfattori, non avere la sua piena esplicazione. Secondo il concetto adottato dalla nostra legge, poichè se la società civile, per provvedere alla necessità della tutela politica del diritto, affida al pubblico ministero il diritto di agire, ad altri funzionari affida però il diritto di giudicare, non si può ammettere che colui il quale ha iniziata l'azione penale, possa impedire, con una valida desistenza, l'altrui giudizio che si è già provocato. L'interesse pubblico che la sostiene, e la legge penale, uguale ed inflessibile per tutti, che le dà vita e vigore, vietano, secondo il nostro legislatore, che l'azione penale possa, senza la garanzia di una decisione giudiziale, essere repentinamente arrestata lungo il suo corso. Sicchè, presso di noi, ai suoi caratteri di *pubblicità, necessità* e *personalità,* l'azione penale di regola aggiunge anche quello della *irrevocabilità;* perchè solo quando trattasi di reati perseguibili a querela di parte, e in taluni casi non oltre un determinato limite di tempo, alla parte lesa è concesso dalla legge il diritto di arrestare l'azione penale già messa in movimento.

§ 11. L'ufficio del Pubblico Ministero, in Italia, è ordinato ad unità gerarchica. Lo rappresenta presso ciascuna Corte di appello un Procuratore generale, coadiuvato dai suoi Sostituti; lo rappresenta presso ogni tribunale un Procuratore del Re, coadiuvato anch'egli dai suoi Sostituti. Dal Procurator generale dipendono gerarchicamente i Procuratori del Re adibiti presso i tribunali del distretto. Ma presso le Preture il Pubblico Ministero non entra neppure gerarchicamente nell'organismo dell'ufficio, e limitate sono le funzioni

delle persone che lo rappresentano: e presso la Corte di cassazione il Procurator generale e i suoi Sostituti costituiscono una sfera propria e distinta di funzionarî, i quali si limitano a dare le loro conclusioni all'udienza, e non hanno come propria iniziativa se non quella soltanto di chiedere, ove occorra, l'annullamento delle sentenze nell'esclusivo interesse della legge [1]).

Per ciò che concerne l'esercizio dell'azione penale non bisogna quindi tener conto se non del Procuratore del Re e del Procurator generale presso le Corti d'appello. Il Procuratore del Re promuove e prosegue le azioni penali (art. 42 n. 1, cod. p. p.), e a tal fine gli sono attribuite tutte quelle importanti funzioni, delle quali si fa cenno nel capo II del tit. I del primo libro del nostro Codice di procedura. Egli è subordinato gerarchicamente al Procurator generale, che ha la supremazia direttiva e la vigilanza disciplinare (art. 242 e 243 ord. giud.); ma l'unità gerarchica del Pubblico Ministero in Italia non è così potentemente ed assolutamente accentratrice come lo fu con la Legge organica del 1810 in Francia, dove il Pubblico Ministero fu personificato dal Procurator generale, il quale estendeva la sua competenza anche sui tribunali, presso i quali esercitava le sue funzioni mediante i suoi sostituti; sicchè da lui, con assoluta unità d'impulso, si volle che si diramasse l'azione nelle gradazioni delle giurisdizioni. In Italia vi è invece un ufficio di Pubblico Ministero presso ogni ordine di magistratura (art. 2 cod. proc. pen. e 130 ord. giud.); all'assoluto accentramento unificatore francese sono stati sostituiti, come opportunamente rilevano Borsani e Casorati, rapporti di sorveglianza, di sindacato e di subordinazione; sicchè il Procuratore del Re non è un semplice rappresentante del Procurator generale, un suo sostituto, ma un funzionario che ha vita propria ed autonoma, e non attinge ad un tacito mandato del Procurator generale l'autorità di cui dispone; e quindi nel dare l'impulso e l'indirizzo all'azione penale, egli conserva la piena libertà d'iniziativa, con gran vantaggio di quella prontezza e di quella sicurezza d'azione, che sono necessarie alla giustizia, e che richiedono libertà d'impulso ed iniziativa autonoma [2]).

E poichè, come ho detto, Procuratore del Re e Procurator generale sono coadiuvati da Sostituti, la dipendenza di costoro dai loro Capi non deve esser tale da tradursi in imposizione alla loro coscienza. Cotesti sostituti ricevono il loro mandato dalla legge che li

---

1) LUCCHINI, *Elementi di proc. pen.*, n. 193.

2) *Codice di proc. pen. italiano, Commento;* vol. I, § 9.

ha istituiti e che ha stabilite le loro attribuzioni. La loro ubbidienza non può essere quindi che verso la legge e la propria coscienza: l'imposizione di un convincimento non è tollerabile dalla dignità umana, specialmente poi quando questo convincimento concerne il modo di amministrare la giustizia penale, e quindi si riferisce a questioni che sono in relazione contemporaneamente con la libertà dei cittadini e coi più alti interessi della società.

§ 12. Il Pubblico Ministero poi è per la nostra legge il rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del Ministro della giustizia (art. 129 ord. giud.). E in questa rappresentanza e in questa direzione potrebbe ravvisarsi l'esclusione di ogni indipendenza, l'assoluta subordinazione alla volontà ministeriale. Ma autorevolissimi interpreti hanno energicamente sostenuto che non possa attribuirsi alla legge un così largo significato, e che debba farsi una logica distinzione fra le funzioni che al Pubblico Ministero sono dalla legge attribuite.

Se il Pubblico Ministero — si è detto — è il rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, è però nello stesso tempo l'organo della legge (art. 139 ord. giud.). Ora, poichè i poteri del Governo non possono estendersi sull'azione della giustizia, che deve muoversi e svolgersi libera e indipendente, è chiaro che la rappresentanza del Governo non può aver luogo di là dai limiti del potere di esso. L'azione del potere esecutivo è soltanto azione di vigilanza, di ordine, di disciplina; e quindi solo relativamente a ciò cotesto potere è rappresentato presso l'Autorità giudiziaria dal Pubblico Ministero, il quale vigila per lui, nota i difetti del servizio, promuove l'osservanza della disciplina, eccita l'operosità dei funzionarî, rileva i bisogni e suggerisce i rimedî. Ma quando si entra nel campo dell'azione della giustizia, nella quale il potere esecutivo non può penetrare, il Pubblico Ministero non è che l'organo della legge alla quale soltanto deve render conto dei suoi atti. E che questa logica distinzione risponda esattamente allo spirito della nostra legislazione è stato inoltre desunto da due altre considerazioni: la prima, che non essendo il Pubblico Ministero protetto dalla garentia che protegge gli agenti governativi, la sua azione non è assorbita dalla responsabilità ministeriale, ma genera in lui una responsabilità personale, la quale deve necessariamente avere il suo correlativo nella indipendenza dell'azione medesima; la seconda, che il nostro legislatore ha evitato di riprodurre la disposizione dell'art. 274 della Legge organica francese del 1810, nella quale era detto espressamente che il Procurator Generale, sia di ufficio, sia *per or-*

dine del Ministro di giustizia, promuove l'azione penale; sicchè è da ritenere che presso di noi il Pubblico Ministero per tutto ciò che riguarda l'esercizio dell'azione penale è indipendente dal potere esecutivo, che l'esercizio di quest'azione non può nè imporre, nè arrestare [1]).

§ 13. Or questo istituto di un Pubblico Ministero, che, nell'interesse sociale, personifica la legge e promuove immancabilmente e sostiene vigorosamente l'azione penale, non poteva non essere accolto nelle moderne legislazioni. Il Pubblico Ministero, assumendo l'esercizio dell'azione penale, fa sì che questa non resti abbandonata alla privata iniziativa, che assai spesso, o per incuria o per paura o per pietà o per facili transazioni, potrebbe venir meno, con danno incalcolabile della pubblica pace. Il Pubblico Ministero lascia sgombri gli animi dal sospetto che l'accusa, sorretta da smania di vendetta o da odî partigiani o da privati interessi, possa, se non calunniosa, essere però facilmente esagerata. Il Pubblico Ministero, attuando la recisa distinzione tra il funzionario che esercita l'azione penale e quello che istruisce i processi e che giudica, rende possibile una istruzione circospetta, serena, non unilaterale, ed una decisione giudiziale che appaghi la coscienza pubblica e possa quindi essere fornita della vera indispensabile autorità.

§ 14. In Inghilterra però l'istituzione del Pubblico Ministero non è stata ancora adottata dalla legge. Ivi l'azione penale può essere esercitata da ogni cittadino, quantunque non offeso o danneggiato dal reato. Ammisero le leggi inglesi che l'*Attorney general* e il *Solicitor general* intraprendessero, dietro ordine del Governo, la persecuzione penale nel caso di reati politici o di misfatti eccezionalmente gravi; ed ammisero altresì che il *Coroner* aprisse di ufficio un'inchiesta, per investigare, con l'aiuto del giurì, la causa delle morti le quali destassero sospetti di reato; ma queste eccezioni non distruggevano la regola secondo la quale l'accusa era essenzialmente popolare. « Questo sistema — scrive il Nourisson — risponde intimamente al carattere inglese: il cittadino inglese s'identifica con l'intera nazione; ciò che colpisce l'ordine sociale, colpisce lui personalmente; e l'interesse che egli prende alla cosa pubblica spiega il suo rispetto per l'Autorità che deve assicurarne il retto funzionamento. Egli non si è abituato ad attendere ogni soccorso ed ogni

---

[1]) Vedi Borsani e Casorati, op. cit., vol. I, §§ 7, 21 e 81 — Borsari, *Dell'azione penale,* n. 78 e 79 — Cesarini, *Discorso d'inaugurazione dell' anno giuridico 1873 alla Corte di appello di Lucca,* pag. 64.

impulso dal potere centrale: egli vuole agire da sè stesso; ed è perciò che partecipa direttamente, in particolare o per mezzo del giurì, all'amministrazione della giustizia. È quindi naturale che abbia conservato il diritto di esercitare le persecuzioni penali; e le numerose associazioni che ha creato per questo scopo basterebbero a dimostrare l'importanza che egli attribuisce all'esercizio di questa facoltà » [1]).

Ma non ostante questa speciale e tradizionale educazione civile del popolo inglese, nonostante il meraviglioso sviluppo della forza d'associazione presso questo popolo e il provvido ed efficace uso di questa forza nella persecuzione dei delitti, anche in Inghilterra, da alcun tempo a questa parte, si sente il bisogno che l'azione penale abbia più sicuro impulso e più sicura persistenza. E mentre da un lato con appositi Statuti si è cercato d'impedire le transazioni relative alle accuse, col dichiararle prive di valore giuridico se dedotte in giudizio civile, dall'altro lato si è cercato in certo modo di provvedere, con le leggi del 1879 e del 1884, ai non infrequenti casi di reati, nei quali, o perchè nessuno è stato direttamente leso o perchè non v'è chi voglia addossarsi le noie e le spese del procedimento, l'azione non trova un privato che la promuova e l'eserciti. E con la legge del 1879 fu istituito a tal fine un *Director of public prosecutions*. Ma con una inchiesta fatta poco tempo dopo da apposita Commissione si pose in luce la scarsa efficacia della nuova istituzione, e si fece notare la necessità di un più attivo intervento dello Stato nell'esercizio dell'azione penale. Però, mentre la Commissione inquirente si manifestava fautrice del sistema scozzese, secondo il quale l'accusa privata è soltanto ammessa come sussidiaria, mentre organo principale dell'azione penale non è che il Pubblico Ministero, con la Legge del 1884 non si fece che trasferire nel *Tresaury solicitor* le attribuzioni del *Director* suddetto. E quindi in virtù di queste nuove leggi riformatrici il procedimento penale è promosso da un funzionario dello Stato: quando il reato sia uno di quelli pei quali è stabilita la pena di morte, o sia tale che già per altro somigliante abbia proceduto l'Avvocato del tesoro; o quando vi sia un ordine del Segretario di Stato, o si stimi essere il reato di tal natura, che il procedimento sia consigliato dal pubblico interesse, e, per l'importanza o difficoltà del caso o per altre circostanze, si palesi necessaria l'azione del pubblico funzionario per assicurare la punizione del reo. Poichè però ad ogni cittadino e ad ogni associa-

[1]) *De la participation des particuliers à la poursuite des crimes*, pag. 156-157.

zione è conservato libero e pieno il diritto di esercitare l'azione penale (art. 7 e 9 della legge del 1879), è chiaro che l'ufficio del pubblico funzionario, nei suddetti casi, non è ancora che sussidiario e di vigilanza; la sua azione, cioè, non è che di assistenza, di integrazione e di sostituzione dell'accusa civica, che resta sempre l'istituzione giudiziaria fondamentale nella legislazione inglese.

§ 15. Ma mentre in Inghilterra, dove è stato sempre in vigore il sistema dell'accusa popolare, si va a poco a poco, sebbene prudentemente, anzi timidamente, introducendo nelle leggi il sistema di un accusatore pubblico con ufficio limitato di integrazione e di sostituzione, in taluni casi, dell'accusa civica, in altre legislazioni, adottanti l'istituto del Pubblico Ministero, si è venuto introducendo il sistema di coordinare con l'accusa pubblica l'accusa privata, che o si è ammessa in via principale per talune categorie di reati, o si è ammessa in via suppletiva, allo scopo di rendere immanchevole l'esercizio dell'azione penale, quando il Pubblico Ministero o non creda di promuoverlo, o, dopo di averlo promosso, l'abbandoni; cioè allo scopo d'integrare e completare il sistema dell'accusa.

In Irlanda l'azione penale è esercitata da pubblici ufficiali diretti dall'*Attorney general;* ma ad esercitarla, nel caso in cui il pubblico funzionario competente resti inerte, è ammessa anche la parte lesa. Però il Casorati avverte che questo esercizio suppletivo dell'azione ha luogo poco frequentemente, per l'opinione invalsa che generalmente un procedimento al quale l'*Attorney general* ha creduto di non partecipare, ha poca probabilità di buon risultato [1]).

Nella Scozia l'esercizio dell'azione penale è affidato a pubblici ufficiali, dipendenti dal *Lord-advocate,* che è membro del Parlamento, al quale, ove occorra, è tenuto a render conto del suo operato. Ma all'accusa pubblica è associata anche l'accusa privata, che può esercitare la parte lesa, con la garentia di una cauzione, del giuramento di lealtà, e della sua personale responsabilità, quando l'accusatore pubblico rifiuti d'agire. Ma anche colà l'uso di quest'accusa privata suppletiva è molto raro, o perchè, come asserisce taluno, esso è caduto quasi in desuetudine, o perchè, come si afferma da altri, grandi sono l'energia e la diligenza onde l'azione penale è promossa e sostenuta dai pubblici ufficiali.

Nel Cantone di Argovia, dove l'azione penale è esercitata dal Pubblico Ministero, è ammesso, qualora costui rifiuti di esercitarla, all'esercizio di cotesta azione anche il danneggiato dal reato, purchè

[1]) *Il processo penale e le riforme,* § 31.

però presti cauzione per le spese processuali e pel risarcimento dovuto all'accusato nel caso di assoluzione (Cod. §§ 115 e 117).

Nel Cantone di Zurigo, se la competente Autorità non vuol disporre l'assunzione di un'istruttoria, o non vuol promuovere o sostenere l'accusa, o si rende colpevole di negligenza, può farsi reclamo all'Autorità superiore, ed in ultima istanza al Consiglio di Governo. Ma, anche senza questo previo reclamo, il danneggiato può esercitare egli direttamente l'azione penale, prestando cauzione per le spese processuali e pel risarcimento da aggiudicarsi all'accusato nel caso di assoluzione; però intorno all'avviamento dell'istruttoria in seguito alla richiesta del querelante ed all'ammissione dell'accusa privata è chiamata a pronunziarsi l'Autorità giudiziaria (Cod. del 1866, §§ 32, 33 e 34).

Nel Canton Ticino l'azione penale è esercitata di ufficio dal Pubblico Ministero, ma eccezionalmente può essere esercitata anche dalla parte lesa. Quando il Pubblico Ministero non promuove il procedimento, deve notificarlo alla parte lesa, la quale, costituendosi parte civile, può fare istanza al giudice istruttore perchè sia iniziata l'istruttoria, e compiuta l'istruzione, può formulare l'accusa, sulla cui ammissione decide la Camera dei ricorsi; e similmente può essa formulare l'atto di accusa, quando il Pubblico Ministero che ha promossa l'istruzione del processo, non creda, dopo che questa è stata completata, di presentarlo lui (Cod. del 1895, art. 3, 73, 74, 75, 149 e 162).

Nella Spagna, quando si tratti di fatti i quali interessino l'ordine pubblico, e manchi la persecuzione giudiziale da parte del Pubblico Ministero, l'azione penale può essere esercitata da ogni cittadino (Legge 14 settembre 1882, art. 101).

In Norvegia, quando il Pubblico Ministero si rifiuta di promuovere l'accusa, o, senza esservi autorizzato, a norma del n. 2 del § 85 del Codice, desiste da un'accusa promossa, ovvero accetta una sentenza di assoluzione dell'accusato, la parte lesa può assumere il carattere di accusatore privato e continuare il procedimento. Però in questo caso il Pubblico Ministero ha sempre il diritto di ripresentarsi e di sostenere lui l'accusa; ed allora l'accusatore privato può a lui associarsi, trasformandosi in tal guisa da accusatore suppletivo in accusatore adesivo (Cod. del 1887, § 94).

In Austria, quando si tratta di delitti pei quali non può procedersi se non a querela di parte, la parte lesa può portare direttamente l'accusa innanzi al tribunale, ed all'uopo può far tutto quello che spetterebbe al Procuratore di Stato; però, desiderandolo, può

ottenere che questi assuma la sua rappresentanza. In tutti gli altri casi, poichè la legge adotta il sistema di rendere il Pubblico Ministero libero dispositore dell'azione penale, sicchè la sua desistenza vincola il giudice che è tenuto a prenderne atto e ad arrestare il corso del procedimento, per temperare le conseguenze di questo sistema, si è ammesso che la parte lesa possa essa presentarsi con la veste di accusatrice privata, in luogo del Procuratore di Stato, quando questi o si astiene dal promuovere l'azione penale o dichiari di desistere dalla persecuzione giudiziale. Però questa sostituzione del privato al pubblico accusatore non è libera ed incondizionata, perchè deve essere autorizzata dalla competente Autorità giudiziaria; e nulla impedisce al Procuratore di Stato di prender cognizione, dopo che essa è avvenuta, dell'andamento del procedimento e di riassumere la figura di accusatore ove i risultati di questo gliene dimostrino l'opportunità (Regolamento di proc. pen. del 1873, §§ 46, 48 e 49).

In Ungheria, in taluni casi stabiliti tassativamente dalla legge, la parte lesa può da sè direttamente promuovere l'azione penale e sostenere l'accusa; però ciò non esclude che la Regia Procura possa essa assumere la rappresentanza dell'accusa durante tutto il corso della procedura, lasciando in tal modo l'accusatore privato in una sfera puramente sussidiaria. Ma in tutti gli altri casi la parte lesa non è ammessa se non a sostenere un'accusa puramente suppletiva; perchè essa può assumere l'accusa quando la Regia Procura si astiene dal promuovere il procedimento, ovvero quando, essendosi questa ritirata durante la procedura, dall'Autorità giudiziaria sia stata invitata ad assumere lei la rappresentanza dell'accusa, con avvertimento che qualora non lo faccia, si farà cessare il procedimento (Cod. del 1896, §§ 41 e 42).

In Germania però, se sono ammesse talvolta l'accusa privata principale e l'adesiva, non è ammessa l'accusa privata suppletiva. Per taluni reati, infatti, come per le ingiurie e le lesioni personali perseguibili a querela di parte, l'offeso può esercitare da sè l'azione penale, senza che gli occorra d'interpellare precedentemente la Procura di Stato. Questa, nei procedimenti istituiti mediante tale accusa privata principale, non ha alcun obbligo d'intervenire. Ma ciò non esclude che lo possa quando ravvisi un pubblico interesse da tutelare; e se interviene ed assume in tal modo l'azione, all'offeso non resta altro diritto che quello di associarsi all'azione come accusatore adesivo, e con tale qualità gli è concesso di avvalersi dei mezzi d'impugnativa indipendentemente dalla Procura di Stato (Cod. del 1877, §§ 414, 416, 417, 419, 435, 441). Ma, come ho detto,

un'accusa privata suppletiva, che si sostituisca, cioè, all'accusa pubblica, se questa manchi, non esiste, perchè ai bisogni ai quali altrove si è provveduto con cotesta accusa privata suppletiva, si è creduto di provvedere altrimenti. Un'istruzione giudiziaria non può essere aperta senza che la Procura di Stato abbia istituita un'azione, facendo istanza per detta istruzione, o presentando immediatamente un atto di accusa. Ora, se la Procura di Stato non dà corso ad una querela, o se, dopo le informazioni preliminari, non fa istanza per l'istruzione giudiziaria, ma invece dispone la soppressione del procedimento, non è ammesso il danneggiato a costituirsi, in sostituzione del Procuratore di Stato, accusatore privato; ma gli è concesso soltanto il diritto di produrre contro la decisione di lui opposizione al superiore funzionario della Procura di Stato, e di rivolgersi poi, nel caso che questa sia respinta, all'Autorità giudiziaria, la quale, ove reputi fondata l'istanza, delibera, con decisione da eseguirsi dalla Procura di Stato, che sia istituita l'azione pubblica (Ivi, §§ 169, 170, 172, 173).

Nè a giustificare l'istituzione dell'accusa privata suppletiva potrebbe addursi il caso di una efficace desistenza dall'esercizio dell'azione da parte del pubblico ufficiale che già l'ha promossa; perchè quando ha già avuto luogo l'istruzione, spetta sempre all'Autorità giudiziaria di decidere se debba aver luogo il giudizio, o se l'imputato debba essere prosciolto, o se per assenza o malattia di lui debba essere il procedimento provvisoriamente sospeso. Aperta l'istruzione giudiziaria, la Procura di Stato non può più revocare l'azione. Essa farà le istanze che crederà opportune e giuste; ma da queste sue istanze l'Autorità giudiziaria è del tutto indipendente; e quindi quando anche abbia chiesta l'assoluzione dell'imputato, e l'Autorità giudiziaria abbia invece disposto l'invio a giudizio, è obbligata a presentare un atto di accusa conforme a questa ordinanza (Ivi §§ 196, 154, 203, 204, 206).

E a tal proposito gioverà ricordare che in Francia, dove l'azione penale è irrevocabile e quindi non può essere validamente arrestata dal Pubblico Ministero lungo il suo corso, per provvedere ai possibili casi nei quali quest'azione o per inerzia o per errore di costui non sia promossa, o proceda languida e sfibrata, si sono investite le Corti, relativamente all'azione penale, di un potere di controllo e di iniziativa. E quindi da un lato esse hanno la vigilanza sul Pubblico Ministero, al quale possono prescrivere di promuovere la persecuzione dei reati, e dall'altra hanno la direzione della polizia giudiziaria e la facoltà d'influire sull'iniziativa dell'azione penale indipen-

dentemente dal Pubblico Ministero. (Legge organica del 1810, articolo 11. Cod. d'istr. crim., art. 9 e 235).

§ 16. Come si vede, dunque, nel campo delle legislazioni, per la preoccupazione che l'azione penale, benchè affidata ad un pubblico ufficiale, possa talvolta o restare negletta e inerte, o procedere lenta e fiacca, o essere abbandonata, si vanno introducendo continue innovazioni tendenti ad eliminare questi possibili inconvenienti. E questo movimento di riforma legislativa è la conseguenza ed il riflesso dei nuovi sistemi che relativamente all'esercizio di cotesta azione si vanno formando e sviluppando nel campo della dottrina, allo scopo di renderlo quanto più è possibile pronto, energico e sicuro.

Vi è chi sostiene che l'azione penale, nei reati perseguibili di ufficio, una volta promossa, non possa essere più abbandonata; che cioè non possa essere consentita al Pubblico Ministero un'efficace desistenza, della quale la magistratura giudicante abbia obbligo di prendere atto con dichiarazione che non si va oltre nel procedimento; perchè si ritiene che l'azione della giustizia non possa essere arrestata da chi l'ha già provocata, che cioè, provocata una giurisdizione giudiziaria, questa debba liberamente esplicarsi, spettando unicamente ai giudici il diritto di decidere se un procedimento penale legalmente iniziato debba arrestarsi o proseguire. Ma anche chi in tal modo esclude che il Pubblico Ministero possa essere assoluto dispositore dell'azione penale da lui promossa ed esercitata, vede che però può accadere talvolta che egli o per negligenza, o per erronea valutazione giuridica dei fatti, o per criterio di opportunità, si astenga addirittura dal promuoverla, e che alla possibilità di questa inerzia occorra provvedere.

Vi è invece chi sostiene che, se al Pubblico Ministero è affidato l'esercizio dell'azione penale, questo esercizio debba essergli affidato in modo incondizionato ed assoluto. L'attività dei giudici non deve penetrare nel campo chiuso dell'azione. Chi è chiamato ad esercitare l'azione deve essere, nell'esercizio di essa, completamente indipendente da chi è soltanto chiamato a giudicare. La decisione dei giudici presuppone un'azione viva ed operosa, non un'azione abbandonata da chi ne è l'organo legale e deve esserne l'organo esclusivo. Se si ammette che, quando il Pubblico Ministero, invece di persistere nell'accusa, crede che questa si debba abbandonare, non dalla opinione di lui, ma da quella dei giudici dipenda il troncarsi o il proseguire del procedimento, nelle mani dei giudici effettivamente viene così a trasferirsi l'esercizio dell'azione penale, che solo appa-

rentemente e formalmente resta nelle mani del Pubblico Ministero. È quindi si conclude che se il Pubblico Ministero è libero ed assoluto dispositore dell'azione penale, nel senso che nell'esercizio di essa è egli assolutamente indipendente da qualsiasi estranea ingerenza, occorre efficacemente provvedere non solo al caso in cui egli non promuova un'azione che avrebbe dovuto promuovere, ma anche al caso in cui egli desista dall'esercizio di un'azione, che avrebbe dovuto sostenere.

Orbene, quali sistemi si sono a tal uopo escogitati e sostenuti?

§ 17. Vi è chi crede che, istituito il Pubblico Ministero come rappresentante del potere esecutivo, e messo sotto la direzione del ministro guardasigilli, ad ogni possibile inconveniente si venga appunto a provvedere mediante questo vigile potere direttivo del Ministero responsabile verso la pubblica opinione e la rappresentanza nazionale. Ma si è osservato innanzi tutto, che, anche ammesso nel Ministero di giustizia cotesto potere di controllo e di suprema direzione, da un lato non è concepibile che cosiffatto sistema di accentramento funzioni così regolarmente da mettere in grado il Ministero di tutto sapere ciò che si riferisce all'esercizio dell'azione penale nell'infinito numero dei casi, e di provvedere a tutte le possibili esigenze; e dall'altro lato poi, quando l'inerzia nell'esercizio dell'azione penale può derivare da un concetto di opportunità giuridica, la dipendenza del Pubblico Ministero dal Governo, invece di ostacolare, favorirebbe l'insinuarsi del concetto politico di opportunità nel campo dell'azione penale. Ma vi sono inoltre opposizioni anche più radicali; perchè se valorosi giuristi sostengono che il Pubblico Ministero debba essere il rappresentante del potere esecutivo presso la magistratura giudicante, giuristi non meno valorosi o vorrebbero addirittura esclusa questa rappresentanza e dipendenza, o vorrebbero che fosse limitata ai soli rapporti amministrativi e disciplinari, con assoluta esclusione dalla sfera dell'azione della giustizia.

La questione è stata recentemente discussa da due dei nostri più autorevoli criminalisti, cioè dal Lucchini e dall'Impallomeni. Il primo ha sostenuto che l'azione penale deve essere bensì disciplinata in modo che non uno dei reati e dei rei sfugga alla legge penale, ma che con ciò non si fa se non atto di solerzia politica. L'azione penale — ha egli detto — non è un atto di pura e semplice giustizia, perchè tale non può dirsi un atto che può colpire eventualmente un innocente, potendo alle volte l'azione penale essere infondata, ed avere per soggetto passivo un imputato che può anche non essere un colpevole, e per titolo un reato che può anche non essere stato

commesso. Data una sentenza di proscioglimento, atto di giustizia è quello che riconosce e proclama l'incompatibilità, e non quello che promosse e tenne viva l'azione che si è poi chiarita infondata. L'azione penale, quindi, non risponde ad un fine di giustizia, e perciò non se ne deve reputare una funzione giudiziaria l'esercizio. E se è così, bisogna riconoscere che fuori dell'orbita giudiziaria non possono esservi che due rappresentanze: o il privato cittadino, che rappresenta tutto il consorzio civile; o un apposito funzionario, che rappresenta il potere esecutivo. Ora, non potendo l'azione popolare, che in Inghilterra è istituto secolare e conforme al genio del popolo, trapiantarsi completamente tra noi, ed essendo quindi provvida e necessaria l'istituzione del Pubblico Ministero, questo pubblico ufficiale, alla cui azione deve però essere sussidiaria quella dei privati cittadini, appunto perchè non compie una funzione giudiziaria ma una funzione civile e politica in lato senso, non potendo confondersi con la magistratura giudicante, non può che essere organo del Potere esecutivo. Solo in tal modo l'esercizio dell'azione penale può ricevere dovunque uniformità d'indirizzo e d'impulso; solo in tal modo la responsabilità ministeriale nell'amministrazione della giustizia può non essere una parola vana, ma una realtà pratica; solo in tal modo può rendersi palese ed organica, come è necessario, l'opera direttiva del Potere esecutivo [1]). Ha sostenuto invece il secondo che l'azione penale non è semplicemente una funzione sociale e politica, ma è una vera funzione di giustizia, perchè non ha carattere di arbitrarietà, propria delle funzioni politiche, ma è obbligatoria, regolata dalla legge, e mira allo stesso obietto del giudizio, cioè alla retta applicazione della legge penale. Nè a dimostrare il contrario vale addurre i pronunziati di proscioglimento dell'Autorità giudiziaria; perchè anche le sentenze sono spesso riformate dai giudici di grado superiore, e, malgrado ciò, non si può dire che chi le pronunziò non esercitò un compito di giustizia. Ora, se l'azione penale, quantunque non sia una funzione giudiziaria, è però una funzione giuridica, non è ammessibile che essa dipenda dal Potere esecutivo, perchè i supremi interessi giuridici della società non possono essere asserviti agl'interessi ed ai sentimenti delle maggioranze, cioè dei partiti. « L'unità dello Stato, va bene; ma l'unità non è la subordinazione di funzioni e di enti di loro natura distinti. L'ordinamento giudiziario deve bensì provvedere a che i diversi organi della

[1]) *Azione penale* (negli Atti della Commissione incaricata della riforma del Cod. di proc. pen. ital., vol. I).

giustizia, pure essendo indipendenti dal Potere esecutivo, non siano uno Stato dentro lo Stato, e siano congiunti agli altri organi dello Stato da vincoli che ne cementino la solidarietà, nelle comuni fonti costituzionali dello Stato, che sono la sovranità nazionale ed il potere regio; ma ciò è ben altra cosa dalla sottoposizione di una funzione di giustizia a un potere politico e parlamentare, qual'è il potere esecutivo » [1]).

E per verità, avendo l'esercizio dell'azione penale per iscopo la scoperta, la convinzione e la punizione dei delinquenti, cioè l'applicazione della legge penale a coloro che sono insorti contro di essa, è il mezzo di cui deve necessariamente servirsi la giustizia per affermarsi nella sua forza e trionfare contro le attività audacemente ribelli. Se questo quindi è il suo scopo, colui che l'esercita non deve avere altra guida che la legge, non deve avere altra ispiratrice che la giustizia, la quale vive al difuori e al disopra delle considerazioni politiche.

E quindi, per ciò che concerne l'esercizio dell'azione penale, non credo possa ammettersi la dipendenza del Pubblico Ministero dal potere esecutivo, perchè se al Pubblico Ministero è affidato l'esercizio dell'azione penale, libera deve essere la sua coscienza, indipendente la sua iniziativa; e non saprei concepire un pubblico funzionario, che, convinto che non sia il caso di dar corso ad una azione, dovesse nondimeno promuoverla per incitamento del Potere esecutivo. Nè mi sembra convincente argomento questo, che il Pubblico Ministero conserverebbe però sempre il diritto di dare liberamente le sue conclusioni favorevoli all'imputato qualora il risultato delle prove raccolte glielo consigliasse; perchè non so concepire in qual modo si potrebbe obbligare ad esercitare l'azione penale colui che è convinto di non poterlo, e che quindi, nell'atto stesso che promuove l'azione contro alcuno, sente di non doverlo accusare. L'opera sua non sarebbe una feconda lotta contro il delitto, ma una strana lotta contro la propria convinzione.

§ 18. Vi è chi crede che il miglior sistema sia quello di attribuire alla magistratura giudicante un' ingerenza direttiva sul movimento dell'azione penale; che cioè col sistema francese si eviti opportunamente qualsiasi deplorevole inerzia del Pubblico Ministero. Ma contro questa ingerenza direttiva dei giudici da molte parti si sono levate voci di protesta; perchè si è giustamente osservato, che, distinte finalmente, come era necessario, le funzioni del giudice da

---

[1]) *Azione penale* (nella *Riv. del Circolo giuridico napoletano;* a. I, pag. 54).

quelle dell'accusatore, non potrebbe poi esser lecito distruggere mediante cotesta ingerenza l'ammessa distinzione. Il giudice che invade il campo dell'azione riservato al Pubblico Ministero, che di questa azione è l'organo istituito dalla legge, trascende i limiti naturali delle sue attribuzioni, compromette la sua imparzialità, e crea una posizione difficile e piena di diffidenze all'imputato, il quale non vede più nella magistratura giudicante quell'Autorità giudiziaria, che deve serenamente, imparzialmente e senza preconcetti decidere tra chi accusa e chi si difende, ma vede in essa invece un'Autorità, che, dovendo deliberare intorno al valore di un'accusa dopo che essa stessa ha incitato o costretto il Pubblico Ministero a promuovere l'azione, non è difficile che nel decidere subisca l'influenza delle impressioni anteriormente ricevute.

§ 19. Vi è chi pensa che ogni inconveniente possa essere agevolmente eliminato, sol che si stabilisca che, presentatasi una querela o una denunzia, il Pubblico Ministero abbia l'obbligo di promuovere l'azione penale, e che l'azione promossa non possa essere poi da lui validamente arrestata. Ma, a prescindere dalla questione se il Pubblico Ministero che ha già promossa l'azione debba essere libero ed assoluto dispositore di essa, o se invece ad arrestare un procedimento in corso non sia competente se non l'Autorità giudicante di cui già si è provocata la giurisdizione, si è osservato con ragione che non è dalla volontà del privato che deve necessariamente dipendere l'iniziativa del rappresentante ufficiale dell'accusa, al quale deve lasciarsi integra la libertà di apprezzamento. Sarebbe assurdo infatti che nell'atto stesso che si ritiene doversi escludere l'azione popolare, si dia poi ai privati cittadini il potere di costringere il Pubblico Ministero, col solo fatto della presentazione di una querela o di una denunzia, ad esercitare l'azione penale, quando egli sia convinto dell'evidente ingiustizia ed illegalità di tale esercizio.

§ 20. Il sistema che però oggidì va acquistando sempre più largo numero di autorevoli sostenitori, e che sembra a molti esser quello che più logicamente provveda ai possibili casi d'inerzia del Pubblico Ministero, è il sistema che fa partecipare il privato all'esercizio sussidiario e suppletivo dell'azione penale. L'azione penale — si dice — è giusto che sia affidata ad un pubblico ufficiale che rappresenti imparzialmente gl'interessi giuridici della società civile; ma se il Pubblico Ministero resta inerte o abbandona l'azione, nulla si oppone a che il privato cittadino, con le debite cautele e garanzie prudentemente stabilite dalla legge, si faccia egli promotore dell'azione se negletta, o la raccolga e sostenga se abbandonata: l'interesse sociale

non avrà che ad avvantaggiarsene, sì perchè il Pubblico Ministero si sentirà stimolato a maggiore attività e diligenza, sì perchè l'azione penale correrà assai meno facilmente il rischio di perdere il suo carattere di immancabilità, e più sicura sarà quindi la necessaria persecuzione e punizione dei malfattori.

Ma neppure questo sistema è poi da tutti identicamente applicato.

Sostengono infatti alcuni che il privato da ammettersi a questo esercizio suppletivo dell'azione penale non possa essere se non l'offeso o danneggiato dal reato. « La facoltà di eccitare la giurisdizione penale — scrive il Benevolo — spetta per legge naturale all'offeso. Se il Pubblico Ministero non crede di agire in un interesse generale, non deve risentirne pregiudizio il privato, il quale ha diritto di provvedere, nel suo particolare interesse, non soltanto alla riparazione dell'ingiuria e al risarcimento del danno, ma eziandio a reclamare l'impero del Diritto, affinchè per l'avvenire nè il delinquente stesso nè altri si attenti a violarlo di bel nuovo » [1]). Sta bene — scrive il Carrara — che il Pubblico Ministero sia il funzionario delegato nell'interesse dell'intera società ad esercitare l'azione penale; ma questa delegazione deve costituire una protezione per l'offeso, non una spoliazione del suo diritto di chiedere la punizione del colpevole [2]). Ma all'infuori della parte lesa, nessun altro privato cittadino può essere ammesso all'esercizio, sia pure suppletivo, di cotesta azione. Un'accusa popolare, sia pure soltanto sussidiaria e suppletiva, non è conforme — dice il Casorati — nè al principio giuridico nè al politico. Non è conforme al primo, perchè un cittadino che non è parte lesa non ha personalmente maggior diritto di esercitare l'azione penale di quello che abbia qualunque altro cittadino. Tale diritto non potrebbe averlo se non per mandato del potere sociale; e ciò è impossibile una volta che l'esercizio dell'azione penale è stato delegato ad un ufficiale pubblico, organo di quel potere. Non è conforme al secondo: perchè allo stato delle nostre consuetudini ed opinioni non si può pensare che un cittadino assuma il grave peso di esercitare l'azione penale, quando non siavi spinto da un personale interesse; perchè l'iniziativa individuale nell'esercizio di uffici onerosi non è dote di cui un legislatore possa far capitale, quando i cittadini sono generalmente propensi a porsi sotto l'egida

---

[1]) *Della partecipazione dei privati cittadini all'esercizio dell'azione penale* (nella *Riv. pen.*, XXXII, 109).

[2]) *Azione penale* (nella *Riv. pen.*, III, 5).

della pubblica tutela, e non sono sempre proclivi a compiere anche quelle civiche funzioni che la legge ad essi conferisce come preziosi diritti; e perchè, finalmente, sarebbe probabile veder sorgere temerarî accusatori spinti o da ire partigiane o da altre volgari passioni, specialmente contro i pubblici funzionarî, con grave danno del regolare e libero andamento della pubblica Amministrazione [1]).

Sostengono invece altri precisamente il contrario; che cioè a questo esercizio suppletivo dell'azione penale debba essere ammesso ogni cittadino, fuorchè la parte lesa. Il Lucchini, che ha recentemente ed autorevolmente sostenuto questo concetto, ne trova la giustificazione nelle seguenti considerazioni. Attribuire la rappresentanza dell'azione penale alla parte lesa — egli dice — è uno sconfinarne la funzione, è un invilirne il carattere; perchè essa, che può essere animata soltanto dal sentimento della rappresaglia e della vendetta, non suol mirare ad altro fine che a quello della riparazione dell'offesa e del risarcimento del danno. « E quindi viene completamente snaturata l'azione penale, che ha indole e finalità essenzialmente pubbliche, che soltanto per e in forza di un pubblico interesse deve potersi muovere e agire, e che non deve essere posta a servizio d'interessi, per quanto legittimi, privati e di private contese e passioni ». Nè si può dire che non concedendo alla parte lesa questo esercizio sussidiario dell'azione penale, resterebbe essa completamente senza garanzia di fronte alla possibile inerzia e negligenza del Pubblico Ministero; perchè invece a questa eventualità si può provvedere obbligando il Pubblico Ministero a comunicarle la sua decisione di non procedere, e concedendo a lei il diritto di reclamare al giudice contro questa decisione per l'ammissione della querela e il conseguente rinvio a giudizio. Ma se dall'esercizio dell'azione penale si deve escludere la parte lesa, come quella che agirebbe sempre per calcoli privati, a questo esercizio suppletivo debbono ammettersi gli altri cittadini, purchè integri ed intellettualmente capaci, come quelli i quali non potrebbero agire se non per sentimento e fine di pubblico interesse. Ammesso questo diritto di libera accusa suppletiva, per lo meno per quelle categorie di reati che interessano la cosa pubblica, come, ad esempio, pei delitti contro la libertà, la pubblica Amministrazione, la fede e l'incolumità pubblica, le sorti della giustizia penale ne sarebbero avvantaggiate, senza alcun inconveniente. L'istituto dell'azione penale ne risulterebbe rafforzato, e nella citta-

---

[1]) *Il processo penale e le riforme;* § 27.

dinanza si promuoverebbe un efficace e provvido sentimento di solidarietà e movimento di cooperazione nell'amministrazione della giustizia penale [1]). Però non manca chi, come il Nourrisson, pure ammettendo l'azione civica sussidiaria, vorrebbe che questa fosse concessa non ai singoli cittadini, ma alle associazioni, come quelle che sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato, che può scioglierle se trascendono [2]).

Ma altri ritengono che cotesto esercizio complementare debba essere concesso indistintamente alle parti lese e agli altri cittadini non offesi o danneggiati. Deve esser concesso alle parti lese, perchè — dice lo Stoppato — la società non può chiedere al privato l'abdicazione dei suoi diritti e la rinunzia dei suoi naturali movimenti di difesa contro la violazione degli stessi. « Essa lo protegge, lo afforza, lo rinfranca, lo integra nella sua attività; ma l'attività non sopprime, perchè, nell'atto che difende il diritto del singolo, non può pretendere un sacrifizio con la rinunzia dell'azione per restaurarlo, che ha base nella natura, o, comunque, reprimere l'offesa » [3]). Deve esser concesso ai cittadini che non siano parti lese, perchè, osserva l'Impallomeni, è principalmente in presenza di reati non lesivi di un diritto individuale, ma di un diritto collettivo, che può verificarsi l'inerzia del Pubblico Ministero, il quale, per quanto possa esser libero, non cessa di essere un organo dello Stato, e non può quindi sottrarsi ai sentimenti in esso dominanti, e agl'interessi di ordine politico può anche talvolta incoscientemente ubbidire [4]). E l'esercizio di questa azione sussidiaria e complementare affidato ai singoli cittadini, mentre da un lato rinvigorisce il prezioso sentimento di solidarietà civile nella lotta contro il delitto, dall'altro esclude ogni pericolo di rappresaglie, di vendette, di loschi interessi personali, perchè non può avere per fondamento se non un sentimento altruistico superiore a qualsivoglia sospetto. Ed ammessa l'accusa privata suppletiva, così della parte lesa, come, per alcune categorie di reati, di ogni altro cittadino, guadagna, notava il Cesarini, un'imparziale e libera posizione il Pubblico Ministero, il quale sente di potere più liberamente respingere quelle querele o denunzie che gli appariranno infondate

---

[1]) *Azione penale* (Relaz. cit.).

[2]) *L'association contre le crime — De la participation des particuliers à la poursuite des crimes et des délits;* pag. 193 e seg., e 280 e seg.

[3]) *L'azione penale nei suoi caratteri fondamentali* (nella *Riv. pen.,* XXXVIII, 513 e seg.).

[4]) *Azione penale* (nella *Riv. del Circ. Giurid. napolet.,* loc. cit.).

e pericolose, e nello stesso tempo si rafforza nella coscienza popolare il convincimento che niente vale ad impedire il corso della giustizia punitiva, e che sarà sempre dato ascolto ai fondati reclami [1]).

§ 21. L'arduo problema dei provvedimenti occorrenti per ovviare alla possibile inerzia del Pubblico Ministero e rendere immancabile l'azione della giustizia punitiva, doveva necessariamente formare oggetto di discussione per la Commissione istituita in Italia nel 1898 con l'incarico di proporre le riforme da introdurre nel nostro Diritto giudiziario penale.

Il Lucchini, come ho già accennato, propose nella sua Relazione:

1. che il Pubblico Ministero fosse dichiarato organo del potere esecutivo;

2. che a lui fosse affidato l'esercizio dell'azione penale;

3. che non fosse mai concesso alla parte lesa l'esercizio sussidiario di quest'azione, ma le fosse attribuito solamente il diritto, nel caso d'inerzia e di negligenza del Ministero Pubblico, di reclamare alla magistratura giudicante contro la decisione di lui ad essa notificata;

4. ma che, invece, a questo esercizio sussidiario e complementare dovesse, quando resta inerte il Pubblico Ministero, essere ammesso, per talune categorie di reati, ogni cittadino che non sia offeso o danneggiato dal delitto.

Ma le proposte dell'insigne Relatore non furono in tutto accettate dalla Commissione.

Il Nocito si dichiarò contrario all'azione popolare, ancorchè soltanto suppletiva, perchè, egli disse, l'onore e la sicurezza dei cittadini non possono essere lasciati in balìa degli odî e delle vendette private. E quindi propose che si desse tanto alla parte lesa quanto al denunziante il diritto di cooperare col Pubblico Ministero in tutte le fasi del procedimento; ma sostenne che nel caso in cui il Pubblico Ministero non creda di promuovere l'azione penale, tanto alla parte lesa quanto al denunziante non possa spettare altro diritto che quello di ricorrere alla Camera di Consiglio ed alla Sezione di accusa, le quali possono ordinare di mettere in moto l'azione. Contro l'azione popolare insorsero anche il Ferro-Luzzi ed il Mazzella. Alle idee espresse dal Nocito dichiarò di accostarsi il Canonico. Il Brusa, però,

---

[1]) *Dell'appello in penale* (nella *Riv. pen.*, X, 147 e seg.). — Vedi pure: STOPPATO, *L'esercizio dell'azione penale* (nella *Riv. pen.*, XXXVIII, 5 e seg.); e *XII Congresso giuridico tedesco* (nella *Riv. pen.*, III, 392 e seg.).

si dichiarò contrario ad ogni azione simultanea del Pubblico Ministero e dei privati cittadini, dicendo che ciò costituirebbe un parallelismo pericoloso di due sistemi opposti, una concorrenza dannosa che non esiste neppure nella legislazione inglese. E la Commissione, ammettendo il principio fondamentale che il Pubblico Ministero è investito dell'esercizio dell'azione penale e che egli è il rappresentante del potere esecutivo, quanto poi al sistema da adottarsi per mettere quest'azione al sicuro da ogni possibile inerzia e negligenza, stabilì:

1. *che l'esercizio dell'azione penale possa essere eccitato e sussidiato anche dai privati cittadini nelle forme e con le condizioni che saranno determinate,* sicchè a costoro non è in tal modo concessa una iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, ma solo un'azione di vigilanza e di cooperazione;

2. *che non sia ammessa la parte lesa a esercitare direttamente l'azione penale, e soltanto le sia data facoltà di ricorrere al magistrato contro il Pubblico Ministero che si rifiuti di esercitare l'azione penale sulla sua querela* (Atti della Commissione: verb. n. 3).

§ 22. Bisogna notare però che accanto a tutti questi sistemi un altro se n'è venuto delineando, di cui si trovano i germi nella procedura penale germanica. Noi già sappiamo che pel Codice germanico contro l'inerzia del Pubblico Ministero si può dalla parte lesa efficacemente reclamare all'ufficio gerarchicamente superiore dello stesso Pubblico Ministero; sicchè non si esce dalla cerchia dei funzionarî delegati all'esercizio dell'azione penale. Ma pel Codice germanico, se il funzionario superiore del Pubblico Ministero respinge il reclamo, la parte lesa può rivolgersi alla magistratura giudicante, che può, accogliendo l'istanza, ordinare che sia promossa l'azione. Invece, secondo il sistema che oggidì si propone da qualcuno, le decisioni relative all'azione penale dovrebbero essere sempre di esclusiva competenza dei funzionarî del Pubblico Ministero; la magistratura giudicante non dovrebbe avervi mai alcuna ingerenza nè diretta, nè provocata per via di reclamo; e contro l'inerzia del Pubblico Ministero non dovrebbe essere consentito, come garanzia, se non il reclamo ai funzionarî superiori dello stesso Pubblico Ministero. Esclusa l'accusa privata ed esclusa parimenti l'ingerenza dei giudici nell'esercizio dell'azione penale, questa dovrebbe trovare nell'uffizio del Pubblico Ministero la sua esclusiva iniziativa, e nello stesso tempo la sua garanzia. Ed è questa — si dice — una garanzia sufficiente, quando si stabilisca che il Pubblico Ministero nell'adempimento del suo mandato non deve trarre ispirazione da variabili ed arbitrarî

criterî di opportunità, ma solo dai criterî della legalità e della rigida giustizia, e che, come organo dell'azione penale, deve essere del tutto indipendente dal poterė esecutivo [1]).

Ed a me sembra che questo sistema meriti di esser preso in seria consideraziane.

L'esercizio privato dell'azione pubblica, sia anche soltanto suppletivo, non è tale da lasciarmi tranquillo e sicuro. L'interesse giuridico della società, il quale si fonda ad un tempo sopra due bisogni, la persecuzione e punizione dei colpevoli, e la tutela della dignità, dell'onore, della tranquillità e della libertà dei cittadini onesti, non mi pare che il più delle volte possa avere nei privati cittadini rappresentanti spassionati, sereni, imparziali. Se si tratta della parte lesa, questa, mossa dall'ira, animata dal sentimento di vendetta, è sempre naturalmente spinta all'esagerazione: facilmente la passione la svia o le fa trascendere i giusti confini. E se si tratta di ogni altro accusatore, che non sia offeso o danneggiato dal reato, sarebbe sempre vivo e giustificato il sospetto che, sotto l'apparenza dell'interesse pubblico, si celi un interesse privato ostile alla verità ed alla giustizia; e questo sospetto tanto più sarebbe grave, quanto più sono ardenti e tenaci nel popolo i rancori e gli odî partigiani. Si dirà che appunto perciò la funzione dell'accusatore è distinta da quella del giudice, nella cui necessaria decisione sarà agevole trovare la guarentigia contro ogni accusa infondata? Ma chi mai, risponderò, potrà compensare l'imputato del disdoro, delle trepidazioni, dei dolori che gli ha cagionati l'accusa temeraria, e del pubblico sospetto e della pubblica diffidenza da cui molte volte resterà circondato e oppresso anche dopo un'ordinanza o sentenza di proscioglimento emessa dalla giurisdizione istruttoria? Si dirà che l'accusa privata suppletiva non è ammessa senza opportune cautele, tra le quali importantissima quella di subordinarla ad un esame preventivo e ad un'autorizzazione della magistratura giudicante? Ma non si viene forse ad attuare in tal modo un sistema scientificamente non giustificabile e praticamente pericoloso, quale è quello di chiamare i giudici ad ingerirsi nell'iniziativa dell'esercizio dell'azione penale, mentre essi per la natura delle loro funzioni debbono conservarsi scevri da ogni preoccupazione, per risolvere serenamente, dopo l'assunzione delle prove, il conflitto tra chi accusa e chi si difende? E se poi

---

[1]) Vedi DE NOTARISTEFANI, *L'azione penale* (nella *Domenica Giudiziaria;* a. V, n. 31) — GEREMICCA, *Proposte schematiche di alcune principali riforme nel proced. d'istr. pen.*, n. 38.

nell'ammettere l'azione privata suppletiva si escludesse questa autorizzazione della magistratura giudicante per evitare che essa penetri in un campo non suo, per eliminare un inconveniente si cadrebbe in un altro non meno grave; perchè mentre si negherebbe al privato il diritto di assumere, sempre che lo creda, la funzione di accusatore principale, creando il Pubblico Ministero organo dell'accusa, gli si concederebbe poi, senza alcuna garanzia, il diritto di accusare proprio nel caso in cui l'inazione del Pubblico Ministero fa presumere ragionevolmente che al procedimento penale mancherebbe un fondamento solido e giuridico.

Ma ciò non è tutto; perchè, a prescindere dalla considerazione che col sistema dell'accusa privata si darebbe adito a speculazioni vessatorie, si potrebbe poi almeno esser sicuri di avere efficacemente provveduto al bisogno di tener viva ed operosa l'azione penale? Io non lo credo. L'abbandono in cui in Italia è lasciato l'istituto della citazione diretta dalle parti lese, alle quali, nei casi di reati perseguibili a querela di parte, dalla legge è consentito di chiedere direttamente la citazione dell'imputato al giudizio, mi convince che presso di noi l'accusa privata avrebbe assai poco prospera sorte. Difficilmente si troverebbe chi, specialmente non essendo offeso o danneggiato dal reato, volesse spontaneamente addossarsi il peso, i fastidî, la responsabilità, e, per lo stato della coscienza popolare italiana, anche l'odiosità dell'accusa. Ed allora finirebbe il più delle volte per mancare quella garanzia che si reputa necessaria per la sicurezza dell'azione penale, proprio quando si crede di avervi efficacemente provveduto! Che se invece qualche volta l'accusatore privato sorge ed agisce, poichè nulla può impedire al Pubblico Ministero d'intervenire nel procedimento, non può non determinarsi uno stato di cose che si risolve in un vero conflitto sorto, non fra le parti, ma fra l'organo ufficiale e principale e l'organo privato e suppletivo dell'azione penale; e questo conflitto concorrerebbe inevitabilmente a lasciare incerta e perplessa la coscienza pubblica, che deve essere invece rischiarata e rassicurata.

Quando invece si stabilisse l'indipendenza del Pubblico Ministero e l'obbligo in lui di prescindere dai criterî di opportunità e di trarre norma unicamente da quelli di legalità; e quando, istituito il Pubblico Ministero gerarchicamente, si stabilisse, a garanzia dai possibili errori e dalle possibili negligenze, la revisione delle decisioni del funzionario inferiore da parte del funzionario superiore, nel caso in cui quello sia d'opinione che l'azione penale non possa essere promossa e sostenuta, si provvederebbe, a mio giudizio, assai più efficacemente ai bisogni della

giustizia, di quello che si faccia con l'istituzione di un'accusa privata suppletiva o troppo pericolosa o facilmente manchevole. Perchè mai, se vi è un giudice di appello che può rivedere e riformare le decisioni del giudice di prima istanza, dovrà esser vietato che vi sia un ufficio superiore del Pubblico Ministero che controlli l'opera del Pubblico Ministero di grado inferiore, ed occorrendo ne revochi le decisioni, disponendo che si agisca quando invece era sembrato a questo che fosse il caso di restare inerte? A mio modo di vedere, quindi, se al procuratore del Re sembri che non sia il caso di procedere, dovrebbe intorno a ciò pronunciarsi l'intero ufficio della Procura Regia; e la decisione motivata, se negativa, dovrebbe necessariamente trasmettersi alla Procura Generale, allo scopo di provocare, intorno ad essa, il giudizio dell'ufficio superiore del Pubblico Ministero. Nè potrebbe obbiettarsi col Cesarini che il rimedio sarebbe inefficace, dipendendo quasi sempre dalla direzione dei superiori gerarchici l'omesso avviamento dell'azione penale [1]; perchè la dipendenza gerarchica non deve essere intesa nel senso che distrugga la libertà di apprezzamento, e l'ingerenza dei funzionarî superiori deve essere limitata soltanto alla revisione delle decisioni con le quali non si dà corso all'azione penale. Nè si potrebbe obbiettare con lo Gneist che in tal modo si trasformerebbe l'organo dell'accusa in un collegio giudiziario, ripristinando nel procedimento il vecchio sistema inquisitorio [2]; perchè non può confondersi il giudizio sulla legalità dell'esercizio dell'azione, che naturalmente deve essere affidato a coloro ai quali di questa azione è appunto affidato l'esercizio, col giudizio di coloro che, valutando gli elementi raccolti, decidono o sull'invio a giudizio, o sulla reità e sulla pena. E neppure potrebbe finalmente obiettarsi che con un sistema siffatto s'imporrebbe ai funzionarî inferiori del Pubblico Ministero l'opinione e la volontà dei funzionarî superiori; perchè con la decisione di avviamento dell'azione non si costringerebbe il rappresentante subalterno del Pubblico Ministero a sostituire alla propria l'altrui convinzione. Egli resterebbe sempre arbitro assoluto della sua opinione, perchè la coscienza ha i suoi diritti inviolabili; e questa sua opinione, nel caso che restasse anche in seguito immutata, avrebbe egli sempre il mezzo di esporre e sostenere a suo tempo nelle sue conclusioni; nè vi sarebbe tra questo riconoscimento della libertà di giudizio e l'avviamento del procedimento quella contradizione che potrebbe apparire a prima giunta, perchè l'azione ri-

---

[1] Op. cit.; loc. cit.

[2] *XII Congresso giuridico tedesco* (nella *Riv. pen.*, III, 392 e seg.).

sulterebbe sempre promossa dall'orgauo superiore e competente del Pubblico Ministero che lo ha stabilito. Ed in tal modo, creandosi una vera ed indipendente collegialità costituita esclusivamente da funzionarii del Pubblico Ministero decidenti riguardo all'azione con deliberazioni controllabili e revocabili dai funzionarii di grado superiore, se non m'inganno, si provvederebbe efficacemente ai bisogni della giustizia sociale, alla necessità, cioè, che ogni delitto sia scoperto ed ogni delinquente punito, senza ammettere o rendere possibili nell'esercizio dell'azione penale ingerenze estranee e pericolose.

CAPO II.

Esercizio dell'azione penale: condizioni ed ostacoli

SEZIONE I.

La querela di parte, la richiesta e l'autorizzazione, quali condizioni eccezionalmente necessarie per l'esercizio dell'azione penale.

BIBLIOGRAFIA — ZIEGLER, *De delictis non nisi ad laesi querelam coercendis* (Gotting, 1806) — KEYSER, *De delictis quae ministerium publicum non ex officio persequitur* (Gand, 1829) — GODEFROY, *De iis delictis quae non nisi ad laesorum querelam vindicantur* (Amst., 1837) — ROMAGNOSI, *Necessità di una dichiarazione di massima per distinguere quando il Ministero pubblico debba agire di ufficio e quando dietro istanza della parte* (Op. compl., vol. IV, parte II, pag. 857) — VACCA, *Sull'azione penale perseguibile soltanto a querela di parte* (nella *Riv. pen.*, XV, 162) — CASTORI, *Intorno ai delitti perseguibili soltanto a querela di parte nel nuovo Cod. pen.* (nella *Riv. pen.*, XXX, 436) — SETTI, *L'azione penale privata e la scuola positiva* (nella *Riv. carceraria*, a. XVIII, 281) — CERELLI-VITTORI e FIORETTI, *I reati d'azione privata nel nuovo Cod. pen.* (nella *Scuola positiva*, I, 699).

§ 23. « Data una legge vigente e applicabile, che preveda il reato, e dato un fatto territorialmente perseguibile, l'azione penale contro l'autore di questo — scrive il Lucchini — è legittima e dovrebbe potersi senz'altro esperire. Ma le solite contingenze umane e sociali, che attribuiscono tanto carattere di relatività a tutti gli istituti giuridici, e a ogni regola costituiscono delle eccezioni, ne impongono anche in questa materia. Gli estremi della legge e del fatto equivalgono a condizioni *assolute;* queste altre sono come condizioni ed eccezioni *reattive,* e si distinguono in *reali* e *personali* » [1].

[1] *Elem. di proc. pen.*, n. 78.

Delle circostanze *personali,* le quali costituiscono una eccezione alle regole generali relative all'esercizio dell'azione penale, e delle ragioni sulle quali l'eccezione è fondata, io non mi occuperò, perchè già ne ha trattato in questa ENCICLOPEDIA l'illustre prof. Pessina nella sua magistrale monografia: *La legge penale avvisata in sè e nella sua efficacia* (§§ 66 e seg.).

Mi occuperò quindi soltanto, e con brevità, di quelle condizioni *reali,* le quali in taluni casi occorre che si verifichino affinchè possa esercitarsi l'azione penale, cioè della *querela di parte,* della *richiesta* e dell'*autorizzazione.*

§ 24. Errerebbe chi nei reati pei quali non può, secondo le legislazioni moderne, aver luogo l'esercizio dell'azione penale senza la previa *querela di parte,* scorgesse le tracce del concetto romano dei delitti privati. Questi delitti privati erano pei Romani quei reati nei quali si ravvisava soltanto una violazione di privati interessi giuridici, ed in considerazione di questo carattere si distinguevano dai delitti pubblici, nei quali invece si scorgeva la violazione d'interessi giuridici generali. Nei delitti privati, dunque, non era la società interessata direttamente alla persecuzione giudiziale ed alla punizione dei rei: l'unico interessato all'una cosa e all'altra era il privato il quale ne aveva risentito il danno. Cotesti delitti avevano bensì per sanzione una pena, ma questa pena non era stabilita se non per mera soddisfazione dell'offeso. Si comprende quindi perchè, mentre pei delitti pubblici l'accusa era concessa ad ogni cittadino, il quale, accusando, sorgeva, in nome dell'interesse giuridico comune, vindice delle offese patite dall'intero consorzio civile, pei delitti privati invece l'accusa non era concessa se non al privato personalmente danneggiato, il quale, agendo, non rappresentava un pubblico interesse, ma solo un suo interesse particolare; non agiva cioè come cittadino, ma solo come individuo. Si comprende perchè, mentre nei casi di delitti pubblici il cittadino per esercitare l'azione penale aveva bisogno di una *lex* che ve lo autorizzasse, assumendo egli con l'esercizio dell'azione una vera rappresentanza dello Stato, nei casi, invece, di delitti privati non aveva bisogno l'offeso di questa *lex,* non agendo se non per far valere i suoi diritti, non rappresentando se non i suoi personali interessi. E si comprende finalmente perchè le incapacità le quali erano stabilite per le accuse nei delitti pubblici, cessavano poi quando si agiva per delitti privati [1]).

---

[1]) Vedi: BORSARI, *Dell'azione penale;* n. 282 a 284 — HÉLIE, *Istr. crim.,* vol. I, § 140.

Orbene, come mai potrebbe confondersi il concetto dei delitti privati dei Romani, nei quali si riteneva mancante un pubblico interesse alla persecuzione ed alla punizione, e solo interessato all'una ed all'altra si riteneva il privato cittadino direttamente offeso o danneggiato, col concetto moderno dei reati perseguibili a querela di parte, nei quali è sempre indispensabile quel danno sociale, che è nota essenzialmente caratteristica di ogni fatto criminoso, e che dà quindi all'azione penale un fine altamente ed immancabilmente sociale, e solo per la considerazione di altri interessi, reclamanti anch'essi un'efficace tutela, si ritiene che l'azione penale, pur conservando sempre il suo carattere di azione pubblica, non possa però essere promossa se non dietro querela di parte? Come potrebbe confondersi il concetto di una semplice condizione, che talvolta si crede opportuno di richiedere per l'esercizio di un'azione, la quale non cessa perciò di essere diretta alla tutela politica del diritto e di esplicarsi come pubblica funzione, col concetto di una radicale diversità di natura fra delitti e delitti, fra azione ed azione? La concezione giuridica moderna è che ogni delitto offende gl' interessi sociali, anzi che appunto perciò, e soltanto perciò, un fatto lesivo del diritto può essere incriminato. I Romani stessi appoco appoco lo intravidero, sicchè sotto l'Impero molti delitti privati diventarono *crimina extraordinaria*, perseguibili di ufficio *extra ordinem*. E può esattamente affermarsi che la determinazione di categorie di reati pei quali non può procedersi senza querela di parte, invece di essere una derivazione del concetto romano di delitti privati, contrapposti a delitti pubblici per intima diversità di natura giuridica, non potè sorgere se non quando, respinta ogni illogica distinzione fra delitti pubblici e delitti privati, per ogni delitto si richiese come condizione imprescindibile la violazione diretta o indiretta di un interesse giuridico sociale; e proclamatasi per conseguenza pubblica sempre l'azione penale, si indagò se in alcuni casi non fosse però opportuno di subordinarne l'esercizio alla richiesta della parte direttamente interessata, e si venne nel convincimento che accanto alla regola che i reati sono perseguibili di ufficio, dovesse introdursi dove più e dove meno largamente l'eccezione, che in alcuni casi è necessaria per l'esercizio dell'azione pubblica la querela di parte.

§ 25. E questa eccezione, che, posta accanto alla regola della perseguibilità di ufficio dei reati, non elimina però il requisito di pubblicità dell'azione penale, perchè questo carattere l'azione conserva sempre inalterato, come inalterati restano l'interesse pubblico da cui muove e lo scopo sociale a cui mira, è appunto con questo

suo intrinseco carattere e valore indicata dal legislatore italiano, il quale dichiara nell'art. 2 del Cod. di proc. pen. che l'azione penale *è esercitata d'ufficio in tutti i casi nei quali la istanza della parte danneggiata od offesa non è necessaria a promuoverla,* dopo di avere stabilito però e proclamato nello stesso articolo il principio che essa è *essenzialmente pubblica.*

E nel Codice penale italiano non son pochi i delitti pei quali non può procedersi senza querela di parte. Essi infatti sono i seguenti:

1. I delitti commessi da cittadini italiani in territorio estero, pei quali la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo ai tre anni. Però, secondo i casi, a promuovere il procedimento può essere sufficiente anche la richiesta del Governo estero (Cod. pen., art. 5).

2. I delitti commessi all'estero da stranieri, che poi si trovino nel territorio italiano, a danno di un cittadino italiano, qualora la nostra legge stabilisca per essi una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ad un anno (art. 6).

3. Il pubblico vilipendio di chi professa un culto ammesso nello Stato, fatto allo scopo di offendere questo culto (art. 141).

4. Le lievi minacce (art. 156, ult. capov.).

5. La violazione di domicilio commessa da un privato (articolo 157).

6. Le violazioni dei segreti epistolari o telegrafici (eccetto il caso in cui con abuso della sua qualità siano commesse da chi è addetto al servizio delle poste o dei telegrafi), quando il fatto non abbia cagionato pubblico nocumento (art. 164).

7. L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non accompagnato da altro delitto pel quale si debba procedere d'ufficio (articolo 235, ult. capov.).

8. La rivelazione di notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, delle quali il colpevole sia venuto a cognizione per ragione del suo stato od ufficio o della sua professione od arte, e che dovevano rimanere segrete (art. 298).

9. Le violenze carnali e la corruzione di minorenni (art. 336).

10. Il ratto, tanto se commesso con violenza, minaccia o inganno, quanto se commesso col consenso della persona sottratta o ritenuta, la quale sia minorenne (art. 344).

11. Il lenocinio di cui siasi reso colpevole taluno in persona della moglie (art. 348).

12. L'adulterio (art. 356).

13. Le lesioni volontarie lievissime non accompagnate da circostanze aggravanti (art. 372, ult. capov., e 373).

14. Le lesioni colpose lievissime o lievi (art. 375, n. 1).

15. I maltrattamenti verso il coniuge (art. 391, ult. capov.).

16. Le ingiurie e le diffamazioni (art. 400).

17. Lo spigolare o il rastrellare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto (art. 405).

18. L'indebita appropriazione non qualificata (art. 417).

19. L'abuso di foglio firmato in bianco, affidato al colpevole (art. 418).

20. L'appropriazione di cose smarrite, di un tesoro, o di cose altrui delle quali si è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito (art. 420).

21. Il danneggiamento, meno nei suoi casi più gravi (art. 424, prima parte, 426, 427, 428, 429 e 430).

22. E finalmente tutti i reati patrimoniali, meno la rapina, la estorsione ed il ricatto, se commessi da taluno in danno del coniuge legalmente separato o di un fratello o di una sorella, i quali non vivano con lui in famiglia, o di uno zio o nipote o affine in secondo grado viventi in famiglia con lui (art. 433).

Per modo che l'eccezione della perseguibilità a querela di parte non può aver luogo se non nei reati coi quali si viola un diritto individuale: perchè solo nel caso di reati di questa specie può esservi una persona offesa o danneggiata, alla quale può ritenersi equo ed opportuno di concedere talvolta la facoltà di decidere se si debba o non dar corso ad un procedimento penale. E poichè il legislatore italiano ha cercato di distinguere con sagace discernimento i delitti dalle contravvenzioni, attenendosi al criterio giuridico della rispettiva loro natura, e in virtù di questo criterio distintivo ha riconosciuto che solo nei delitti è raffigurabile una lesione giuridica individuale, nessuna delle contravvenzioni di cui fa cenno nel Codice ha compreso nella categoria di quei reati, per la perseguibilità dei quali è indispensabile la querela di parte.

§ 26. La necessità della querela, in cotesti casi eccezionali, e perchè tali, espressamente preveduti dalla legge, è poi assoluta; nel senso che, come è detto nell'art. 120 del Cod. di proc. pen., *in qualunque stato della causa, ove i giudici riconoscano che il reato per cui si procede è di quelli pei quali non si può procedere che sulla domanda della parte privata, e questa domanda non siasi fatta o la parte ne abbia desistito, essi dichiareranno non essere luogo a procedimento.* L'essersi già promossa l'azione ed avviato il procedimento non

esclude che la condizione richiesta dalla legge debba ritenersi indispensabile, e che quindi, risultandone la mancanza, debba arrestarsi il procedimento e dichiararsi che esso fin dal suo inizio mancò di ogni vera vitalità giuridica. Se quindi, per addurre un esempio, si promosse di ufficio contro taluno l'azione penale con l'imputazione di truffa, e, dopo i risultati dell'istruzione o del dibattimento, si convince il giudice che non gli estremi di una truffa concorrano, ma quelli invece di una semplice appropriazione indebita, poichè questa, diversamente che quella, è perseguibile a querela di parte (art. 417 Cod. pen.), se la querela mancò, deve dichiararsi non esser luogo a procedimento, perchè è risultato che all'azione mancò sempre il suo legale necessario impulso. Ed appunto perciò, a troncare per questa ragione i nervi al procedimento non è mestieri che sia presentata una formale eccezione dall'imputato. Il magistrato ha il dovere di rilevarlo e dichiararlo di ufficio, non potendo il silenzio della parte infondere nell'azione quella vita che questa non ha, supplendo alla condizione indispensabile di cui è priva.

§ 27. Dovere del giudice, qualora si tratti di reati perseguibili a querela di parte, è quindi quello di esaminare se querela vi fu, e se questa fu fatta da colui che poteva, a norma di legge, querelarsi.

§ 28. Or bene, quanto ai caratteri distintivi della querela un grave dubbio è sorto fra gl'interpreti del nostro Codice di procedura. Nell'art. 98, parlandosi della denunzia, è detto che *ogni persona che si sarà trovata presente ad un reato d'azione pubblica, o che ne avrà in altro modo avuto cognizione, potrà denunciarlo,* ecc.; e nell'art. 104, accennandosi alla querela, è detto che *ogni persona che si pretenderà offesa o danneggiata da un reato potrà portarne querela,* ecc. Basterà dunque, per distinguere una querela da una denunzia, che il reato, nei modi prescritti dalla legge, sia portato a conoscenza dell' Autorità competente non da qualunque cittadino, ma dalla parte lesa? Basterà, cioè, la sola qualità personale di offeso o danneggiato per distinguere il querelante dal semplice denunziante?

Da alcuni si crede di no, e si ritiene che, oltre a questa condizione, sia indispensabile per la querela anche un' istanza di punizione. Ed a sostegno della loro opinione citano costoro l'art. 289 del nostro codice di procedura, nel quale si fa menzione ad un tempo di *querelanti,* e di *denunzianti* i quali *abbiano un interesse personale nel fatto;* sicchè, essi dicono, non basta l'interesse personale, e quindi non basta la qualità di offeso o di danneggiato, perchè scomparisca il semplice denunziante e si palesi il querelante; e citano gli art. 2,

120 e 330 del detto Codice, nei quali si parla di *istanza* o di *domanda* relativa all'avviamento del procedimento [1]).

Da altri invece si sostiene che l'istanza di punizione non sia un elemento distintivo indispensabile. Sarebbe torcere il significato delle parole — essi dicono — se alla *domanda* ed all'*istanza* di cui si fa cenno nei suindicati articoli volesse darsi il significato di una speciale e formale istanza per la punizione del reo da presentarsi dalla parte lesa. Questa istanza non è prescritta dalla legge, e niente autorizza a sostenerne la necessità. Essa verrebbe a costituire una formalità del tutto inutile, perchè col solo fatto di denunziare formalmente il reato all'Autorità competente a procedere, la parte lesa ha mostrato a sufficienza il suo desiderio che contro il reo si spinga l'azione della giustizia e che cada sul suo capo la condanna meritata [2]).

Quindi è naturale, che il dubbio sorga, ed è necessario che venga la soluzione recisa di questo dubbio, perchè dal risolverlo in un modo piuttosto che in un altro deriverà sovente, nei reati perseguibili a querela di parte, se debba ritenersi esistente o mancante l'indispensabile querela, e per conseguenza proseguirsi o troncarsi il procedimento.

E che, allo stato della nostra legislazione, il dubbio possa naturalmente sorgere, e che occorra eliminarlo in modo chiaro e reciso, fu opportunamente rilevato dal prof. Nocito nella sua elaborata Relazione sulla *polizia giudiziaria ed istruzione preparatoria*, presentata alla Commissione legislativa istituita nel 1898 per le riforme da introdurre nel nostro Codice di procedura penale. « Sembra — egli disse, accennando alle disposizioni contenute nel vigente Codice italiano — che il carattere discretivo tra la querela e la denunzia non riposi nella qualità che ha il querelante di persona lesa dal reato, giacchè, oltre al denunziante estraneo al fatto, la legge considera pure il denunciante che abbia un interesse personale nel fatto. Questi però, a dir vero, non sarebbe un denunciante, ma un querelante, perchè la sua denuncia non può essere considerata

---

[1]) Vedi: Borsani e Casorati, *Codice di proc. pen. commentato;* vol. II, § 624. Vedi pure le sentenze della nostra Corte di Cassazione del 13 marzo 1895, 22 novembre 1898, e 3 giugno 1901 (*Cass. Unica,* VI, 583; X, 793; XII, 1216).

[2]) Vedi: Vacca, *Sull'azione penale perseguibile soltanto a querela di parte* (nella *Riv. pen.* XV, 162 e seg.) — Castori, *Intorno ai delitti perseguibili soltanto a querela di parte,* n. 13 (nella *Riv. pen.* XXX, 436 e seg.). Idem, *Delle azioni derivanti dal reato,* n. 41 (nel *Compl. tratt. di dir. pen.* compilato dal Cogliolo; vol. II, parte IV, pag. 77).

che come il grido di dolore per la patita offesa, come il lamento che invoca o domanda soccorso, secondo il doppio significato della parola *quaero*. L'istanza per la punizione vi è dunque implicita » (n. 4). E quindi, notando la necessità che il dubbio fosse eliminato dal legislatore, e che, nell'eliminarsi legislativamente il dubbio, si adottasse il concetto che egli riteneva il solo logico e giusto, propose che si definissero esattamente i caratteri discretivi della querela e della denunzia, riserbandosi quest'ultima alla sola dichiarazione della persona non lesa dal reato e non interessata personalmente alla punizione dell'imputato. Al concetto manifestato dal Nocito non aderì il Lucchini, il quale nella discussione che ebbe luogo innanzi alla Commissione sostenne che la giurisprudenza aveva opportunamente completata la nozione della querela, richiedendo la espressa istanza della punizione; e che non si doveva togliere alla parte lesa il diritto di fare una semplice denunzia, giacchè anche la parte lesa può essere animata e diretta non dall'interesse della vendetta, ma da quello della verità e della giustizia. Però il Nocito, riaffermando che la legge vigente si palesa ambigua, e che questa ambiguità deve essere eliminata, insistè sul criterio sembratogli il solo capace di distinguere con esattezza giuridica la querela dalla denunzia. La denunzia — egli disse — deve appartenere a colui che non ha alcun interesse personale nel fatto; mentre la querela deve esser propria della persona che si pretende offesa o danneggiata dal reato, la quale va ritenuta sempre querelante, nonostante che non faccia istanza di punizione, essendo insita questa istanza nel lamento della parte lesa (*Atti della Commissione,* verb. n. XXX).

Ma anche in applicazione della legge quale è attualmente presso di noi, credo che l'espressa e formale istanza di punizione non sia una condizione indispensabile della querela. L'art. 104 del Codice di procedura non lo dice, nè lo lascia intravedere. Senza dubbio l'argomento che si ricava dall'art. 289 ha la sua importanza; ma questa è tutt'altro che decisiva, perchè nulla esclude che vi sia chi abbia nel fatto un interesse personale puramente morale ed indiretto, e che quindi non possa considerarsi come vera parte lesa, cioè come soggetto passivo del reato. Nè basta a convincermi della necessità dell'espressa istanza di punizione l'accenno alla domanda o alla istanza di procedimento dell'offeso o danneggiato contenuto negli art. 2, 120 e 330; perchè il legislatore non esclude che questa domanda o istanza relativa all'avviamento del procedimento possa essere anche evidentemente implicita; e quando una parte lesa si reca innanzi ai funzionarî pubblici delegati all'accertamento dei delitti ed alla perse-

cuzione dei rei, e per iscritto o per dichiarazione che immediatamente si consacra in un solenne verbale da essa firmato, gli espone con precisione la storia di un fatto criminoso e glie ne indica le prove, mi sembra chiaro che non possa dubitarsi che la sua intenzione sia stata appunto quella di provocare contro il colpevole un procedimento penale. La domanda o istanza di procedimento è implicita, ma non perciò meno evidente. E mi parrebbe quindi insostenibile che, per un reato perseguibile a querela di parte, dovesse dichiararsi di non esser luogo a procedere per mancanza di querela, quando la parte lesa ha tutto riferito all'ufficiale pubblico competente e gli ha minutamente indicate le prove della verità dei fatti esposti, sol perchè non ha dichiarato che tutto ciò faceva allo scopo di ottenere la punizione dei colpevoli; imperocchè dal fatto suo emerge evidente l'intenzione di provocare un procedimento penale, e di ottenere quella punizione dei colpevoli che di questo procedimento è lo scopo e deve essere la conseguenza.

§ 29. Non è da ritenere poi che, nei reati perseguibili a querela di parte, la querela sia siffattamente personale, che, data contro uno dei responsabili di un reato, non possa estendersi anche agli altri. « Egli è d'uopo, nell'efficacia della querela — scrive il Pessina — impedire che questa dipendenza della giustizia sociale punitrice dalle determinazioni del volere individuale diventi perturbatrice del sentimento giuridico nella coscienza degli uomini; e tale al certo diventerebbe se nel caso di un reato commesso da due o più individui si porgesse lo spettacolo della persecuzione limitata ad alcuno dei colpevoli soltanto e della impunità di altri, colpevoli del medesimo fatto criminoso » [1]). L'azione penale, come il diritto di cui è la forza concretamente operosa, come la legge sulla quale si fonda e che tende a tradurre in atto, non può con uno svolgimento limitato e parziale essere fonte di disuguaglianze ingiustificabili. La legge può in taluni casi subordinarne l'esercizio all'impulso della volontà della parte lesa; ma dato quest'impulso, essa deve tutti avvolgere nelle sue spire i colpevoli del reato. La volontà privata può, nei delitti perseguibili a querela di parte, impedire che l'azione sia messa in movimento; ma se si determina a darle il necessario impulso, non può pretendere che essa si muova e si arresti contemporaneamente, secondo che si tratti di corresponsabili indicati o non indicati nella querela. L'azione è una ed indivisibile per tutti coloro che hanno partecipato ad un de-

---

[1]) *Elementi di dir. pen.*, vol. I, pag. 340.

litto, come unico è il delitto da loro commesso. Promossa per un reato l'azione, la legge punitiva deve avere la sua applicazione colpendo tutti i responsabili di questo reato. Se la legge consentisse alla parte lesa di scegliere tra i colpevoli le vittime della sua vendetta, le consentirebbe cosa che la priverebbe del suo carattere fondamentale: l'eguaglianza. E che questo la legge italiana non consenta, si rileva non solo dal fatto che di possibili limitazioni, consigliate alla parte lesa da considerazioni personali per taluni dei condelinquenti, non parla, ed avrebbe dovuto farlo qualora avesse voluto ammetterle, trattandosi di una eccezione ad un principio fondamentale di eguaglianza penale e di giustizia distributiva; ma anche dalla disposizione del 1.° capoverso dell'art. 88 del Codice penale, con la quale si è stabilito che la remissione fatta a favore di uno dei coimputati giova anche agli altri. Perchè, se nei reati perseguibili a querela di parte la legge non ammette che, promossa l'azione contro più condelinquenti, possa il procedimento, a volontà della parte lesa, arrestarsi per alcuni di essi e proseguire invece per altri, non essendo ciò conforme all'universale sentimento di giustizia, vuol dire che non ammette neppure, e per l'identica ragione, che ad arbitrio della medesima parte lesa l'azione per alcuni dei condelinquenti sia messa in movimento e per altri sia costretta a rimanere inoperosa.

§ 30. La querela, a norma dell'art. 104 del Codice di proc. pen., non può esser data se non da chi *si pretende offeso o danneggiato da un reato.* Ma nell'articolo seguente il legislatore si affretta a soggiungere che *possono anche portare querela il marito per la moglie, l'ascendente per i discendenti minori sottoposti alla sua potestà, il tutore e il protutore per chi è soggetto a tutela; salvo quanto dispone l'art. 356 del Codice penale.* Vi sono certamente dei casi nei quali, in considerazione di rapporti familiari, l'offesa fatta ad una persona estende le sue conseguenze anche sopra altri: *injuria uni facta, et alteri facta censetur.* Può infatti accadere che un'atroce ingiuria lanciata contro una donna, offenda necessariamente anche il marito di lei nel suo decoro e nel suo onore; e quando ciò accade, la querela che presenti il marito ha fondamento di legittimità, a prescindere da ogni considerazione di rappresentanza, in un diritto proprio che il querelante vuol vedere tutelato [1]). Ma anche quando ciò non si verifichi, ha voluto il legislatore che chi è investito della maritale, della patria o della tutoria potestà, abbia diritto di concorrere a tu-

[1]) Cass. di Firenze, 21 sett. 1873 (*Annali,* VII, 80).

telare gl'interessi giuridici di chi può non essere in grado di farlo efficacemente da sè. Essendo però questa querela, presentata nell'interesse altrui, una derogazione al principio che il diritto di querela è eminentemente personale, deve necessariamente ammettersi che tassativi sono i casi stabiliti nell'art. 105, e che fuori di essi riprende assolutamente vigore la regola che il diritto di querelarsi spetta soltanto alla parte lesa.

Ma un grave dubbio è sorto dal confronto degli art. 104 e 105. Può un minore degli anni 14, e specialmente poi un minore degli anni 9, produrre da sè solo validamente querela? Lo può un interdetto? E quindi nei reati perseguibili a querela di parte potrà in forza della sola querela di costoro iniziarsi validamente il procedimento penale?

Osservano coloro che lo negano, che colui il quale per mancanza di discernimento o per infermità mentale è incapace d'intendere la legge penale allorquando se ne fa violatore, sicchè delle infrazioni di quella legge è ritenuto penalmente irresponsabile, non può poi essere ritenuto capace d'intendere la legge stessa quando non da lui ma da altri se ne compia la violazione. Riconosciuta per forza di legge la sua incapacità, questa non può accompagnarlo per alcuni atti produttivi di effetti giuridici e per altri no. Chi è incapace relativamente all'adempimento di un dovere, è da reputarsi non meno incapace dell'esercizio di un diritto. Nè può rispondersi, che per ciò che si riferisce all'esercizio di un diritto non è lecito ammettere una restrizione, mentre la legge, autorizzando a sporgere querela *ogni persona* che si pretenda offesa o danneggiata da un reato, non stabilisce limitazione alcuna; perchè la *persona,* di cui si fa menzione nell'art. 104, non è la persona *fisica,* ma la persona *giuridica,* cioè la persona fornita di tutti quei requisiti che la rendono capace di esercitare un diritto o di compiere un dovere giuridico [1]).

Dai sostenitori della tesi contraria si osserva invece: che in materia di capacità e di esercizio di diritto non è consentito fare distinzioni che la legge non fa, ammettere restrizioni che la legge non stabilisce; che avendo il legislatore dichiarato con l'art. 105 del Codice di proc. pen. che possono portare querela *anche* i rappresentanti pei loro rappresentati, e quindi l'ascendente pel discendente minorenne sottoposto alla sua potestà, il tutore o il protutore per chi è soggetto alla sua tutela, con la parola « *anche* » adoperata dal le-

---

[1]) Vedi PALETTI, *Se possa un minore degli anni 9 sporgere querela* (nella *Riv. pen.,* XLVII, 344).

gislatore si scolpisce chiaramente il concetto, che al diritto del minorenne o dell'interdetto di dar querela si aggiunge, a più efficace tutela dei loro interessi giuridici e di quelli dello Stato, pure il diritto analogo conferito agli ascendenti o al tutore, e non che questo sia conferito perchè quello non è riconosciuto; che questo concetto risulta anche più evidente, quando si tien conto che il legislatore a proposito della costituzione di parte civile ha sentito il bisogno di dire espressamente, nel capoverso dell'art. 109 p. p., che *le persone che non hanno la libera amministrazione dei loro beni non possono costituirsi parte civile se non sono autorizzate nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili,* e ciò non ha disposto a proposito della querela dei minorenni e degl' interdetti; e che, ove si ammettesse che il diritto di queste persone fosse stato del tutto trasferito nelle persone indicate nell'art. 105, il beneficio che con questo articolo si è voluto apportare ai deboli, allargando la cerchia dei loro protettori e vendicatori, potrebbe talvolta volgersi in loro danno, potendo accadere che o l'assenza o l'impedimento o l' oscitanza o il capriccio o il maltalento dei rappresentanti pregiudichi gl'interessi dei rappresentati [1]).

Quest'ultima opinione è quella che trionfa nella giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione. Esaminando infatti la questione a proposito dei minori degli anni nove, essa ha considerato: che pel principio stabilito nell'art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice civile, le disposizioni le quali restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali della legge, non si estendono oltre i casi in esse espressi, non ammettono interpretazione per analogia; ed essendo di questa specie quelle che regolano la capacità dei cittadini, non si possono creare incapacità che la legge non ha espressamente stabilite; che quindi non possono ammettersi a dar liberamente querela gli altri minorenni, ed escludersi dall'esercizio di questo diritto i minori degli anni nove; perchè in tal modo si creerebbe per loro un'incapacità, che la legge non sancisce; che non può trarsi alcun decisivo argomento contrario da ciò che è stabilito dall'art. 53 Cod. pen.; perchè se il legislatore nel fanciullo minore dei nove anni presume in modo assoluto la mancanza di quella cosciente volontà, che sola può renderlo moralmente imputabile di un reato, non deriva da ciò che .questo stesso fanciullo sia incapace di risentire

---

[1]) Vedi: Borsani e Casorati, *Codice di proc. pen. ital. commentato;* vol. II, § 646 — Castori, *Intorno ai delitti perseguibili soltanto a querela di parte,* n. 17 (*Riv. pen.* XXX, 436) — Benevolo, *La parte civile nel giudizio penale,* n. 19.

un'offesa ricevuta, di comprendere il danno che a lui ne è derivato, e di desiderarne la riparazione; che la querela è un diritto naturale di difesa, il quale non può andar soggetto a condizioni di età o di sesso, e non può soffrire limitazione alcuna; che non giova rilevare che nei reati perseguibili a querela di parte la legge si affida al criterio di convenienza della parte lesa, e questo giudizio intorno alla convenienza di iniziare un procedimento penale richiede quel discernimento e quella ponderazione, che mancano nei minori dei nove anni; perchè, caso per caso, il magistrato che istruisce il processo penale, ove si convinca che il fanciullo querelante abbia, malgrado la sua tenera età, idee abbastanza chiare ed esatte intorno al danno patito e alle conseguenze che possono derivare dalla sua querela, darà corso alla medesima, e nel caso contrario l'arresterà, senza che si privi il minorenne di quel diritto che in forma così generale ed esplicita è stabilito nell'art. 104 Cod. proc. pen.; e che, finalmente, neanche giova osservare che, potendo la querela impegnare il patrimonio del querelante, non può essere ammesso a presentarla chi non ha libera amministrazione dei suoi beni; perchè non è lecito stabilire per la presentazione della querela quella condizione, che per la considerazione suddetta ha creduto il legislatore di dovere unicamente stabilire, con l'art. 109, per la costituzione di parte civile [1]). Nè altrimenti ha deciso a proposito delle querele degl' interdetti, poichè ha considerato, che il diritto di dar querela è una derivazione dal diritto naturale di difesa, il quale è eminentemente personale [2]).

Ed anche a me sembra che non possa, a proposito del diritto di dar querela che la legge riconosce in *ogni persona* offesa o danneggiata, ammettersi una limitazione, che la legge stessa, ove ha creduto di ammetterla, come a proposito della costituzione di parte civile, ha sentito il bisogno di stabilire espressamente. L'interprete, che anche nell'art. 104 introducesse la limitazione che si trova nell'art. 109, si servirebbe di un sistema d'interpretazione analogica che il legislatore vieta, trattandosi di limitazione di capacità. Nè mi sembra accettabile, per quanto acuta, la considerazione che la *persona* di cui si parla nell'art. 104 non è già la persona *fisica*, ma la persona *giuridica*, cioè la persona rivestita di tutti quei requisiti che la rendono capace di esercitare diritti e di compiere doveri esigibili, e che tutte le volte che il legislatore parla di *persona*, ap-

---

[1]) 30 aprile 1895 (*Riv. pen.*, XLII, 274) — 10 marzo 1892 (*Giust. pen.*, VIII, 761).

[2]) 1. dicembre 1897 (*Cass. Unica*, IX, 590).

punto a questa persona giuridica intende accennare; perchè basterà osservare che, anche indicandosi coloro che possono costituirsi parte civile in un giudizio penale, si dice nell'art. 109 che questo diritto può esercitare *ogni persona* offesa o danneggiata da un reato, ed evidentemente non si accenna alla sola persona giuridicamente capace, perchè la parola *persona* è immediatamente dopo ripetuta nel capoverso dello stesso articolo a proposito di coloro che non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ed hanno quindi bisogno dell'autorizzazione prescritta dalla legge per l'esercizio delle azioni civili.

Ma se io credo esser questa la più esatta interpretazione del pensiero legislativo, non credo però che in una revisione della legge debba trionfare il medesimo concetto ispiratore; perchè penso che si dovrebbe invece stabilire il principio, che nei reati perseguibili a querela di parte non possa l'interdetto, o il minore che non ha raggiunta ancora l'età del discernimento, produrre querela senza la sua legittima rappresentanza. La querela, in reati di questa specie, è atto troppo importante pel querelato e pel querelante ad un tempo, perchè si possa ritenere capace di apprezzarne il valore e le conseguenze un bambino o un infermo di mente. Chi non ha discernimento giuridico per mancanza di sviluppo fisiologico, o chi ha la mente inferma, non può dare alcun affidamento di comprendere l'alto significato di quel diritto di dare o di non dare impulso all'esercizio dell'azione penale, che la legge crede equo ed opportuno di affidare, per alcune categorie di reati, alla parte lesa. Se la legge ritiene che possano talora concorrere considerazioni d'indole così delicata o speciali contingenze di così importante natura da indurre a stabilire una eccezione al principio fondamentale del Diritto repressivo che per ogni reato debba sorgere pronta ed inesorabile l'azione penale e che ogni reo debba necessariamente subire la pena meritata, la ragione vuole che il decidere in cosa di così alto rilievo sia affidato, non a chi per condizioni fisiologiche o patologiche manca di discernimento, ma soltanto a chi ha tanto senno e prudenza da poter tutto valutare per discernere ciò che meglio risponda ai suoi legittimi interessi.

§ 31. Ma come mai può stabilire il legislatore che talvolta non si debba procedere penalmente se non a querela di parte, se è principio elementare di giustizia sociale che l'azione penale è di esclusivo interesse pubblico, e che la legge deve sempre esser pronta nel perseguitare, inesorabile nel colpire i malfattori? Quali ragioni possono consigliare il legislatore a subordinare l'azione della legge pu-

nitiva alla volontà ed all' iniziativa della parte lesa? Da quale criterio trarrà egli norma ed ispirazione per procedere alla designazione di questi casi eccezionali, in guisa da non apparire l'opera sua arbitraria e capricciosa?

In nome della scuola positiva il Cerelli-Vittori è insorto contro la distinzione tra reati perseguibili di ufficio e reati perseguibili a querela di parte. Qualunque sia il fondamento da darsi al diritto di punire, una conseguenza — egli dice — è ineluttabile: la necessità della pena. La persecuzione del reato è quindi una necessità, e come tale non può essere subordinata alla volontà della parte lesa. Nè potrebbe ammettersi che la perseguibilità di alcuni reati a querela di parte derivi da ciò, che vi sono delitti i quali feriscono l'individuo e non la società; perchè viola i diritti della società chi viola quelli dell'individuo. Per tutti i delitti è quindi necessaria una persecuzione giudiziale sicura, indipendente dalla volontà del privato cittadino. Stabilendosi in modo assoluto questo principio, da un lato si evitano le facili transazioni e le indecorose speculazioni, e dall'altro si concorre a rafforzare nel popolo il sentimento di alta moralità ed a formare la sua educazione civile, facendogli comprendere che nessun delinquente in nessun modo può sfuggire i rigori della legge, ai quali non può in nessun caso sottrarlo neppure il perdono dell'offeso [1]. Ma a quest'assoluta esclusione di ogni distinzione relativa alla perseguibilità non giungono altri seguaci della medesima scuola. Stabilisce il Setti innanzi tutto che, essendo il magistero punitivo una reazione difensiva esercitata dalla società e giustificata dalla necessità, la lotta contro il delitto è un dovere dello Stato non una potestà dell' individuo, il delitto è sempre perturbatore delle condizioni di esistenza del consorzio civile, e il delinquente è sempre un individuo temibile, sebbene in grado diverso. Ma da queste premesse non trae poi inesorabilmente la conseguenza che in nessun caso possa essere la querela della parte lesa una condizione per la perseguibilità, ammettendo invece questa necessità quando la tenuità del reato, sia per la poca importanza del diritto leso, sia per la lieve entità del danno prodotto, sia per la natura dell' esecuzione criminosa, costituisca l' indice del minimo grado di temibilità del reo. « Sta bene — egli dice — che sul terreno giuridico della prevenzione si aggiunga al sentimento della responsabilità dell'azione il timore della pena; ma non si può sul terreno della re-

---

[1]) *I reati di azione privata nel nuovo Cod. pen.* (nella *Scuola positiva;* I, 699).

pressione seguire l'uomo in ogni minimo movimento di sdegno, in ogni via di fatto, o in ogni scatto di odio represso, in ogni indelicatezza, perchè non possiamo sempre misurare nè quale utilità abbia l'associazione a reprimerli, nè quanti interessi diversi concorrano a renderli facilmente riparabili e non temibili ». La mancanza della querela in questi casi è indice della mancanza dell'allarme. Ma ciò non è tutto. Bisogna tener conto che per certi reati la prova non può essere fornita se non dalla parte lesa; e quindi è utile che non s'inizii un procedimento, se non quando la querela della parte lesa assicuri il concorso delle prove necessarie. E bisogna, infine, evitare una eventuale diminuzione del prestigio monitorio della legge; perchè, egli osserva, si toglierebbe facilmente ogni prestigio alla minaccia della legge penale, se la si applicasse a fatti che non hanno scossa la coscienza pubblica, pei quali facilmente interviene il perdono, e nei quali la conciliazione e la riparazione sono il più pronto ed efficace correttivo del danno. Le brevi pene carcerarie che potrebbero infliggersi, non sempre avrebbero efficacia intimidativa. Si potrebbe ricorrere ai mezzi riparatori dell'offesa; ma appunto perchè il danno da ripararsi sarebbe un danno prevalentemente privato, è evidente l'opportunità di lasciare che la parte lesa ne chiegga essa con la querela la riparazione [1]). Ed il Fioretti, a volta sua, ritiene giustificabile la distinzione tra reati perseguibili di ufficio e reati perseguibili a querela di parte, purchè però questa distinzione si faccia con criteri più esatti e positivi dei consueti, fondandosi non già sopra considerazioni meramente astratte intorno alla natura del diritto violato, ma sopra considerazioni di utilità sociale e specialmente poi sopra considerazioni relative al carattere del delinquente. « Per noi positivisti — egli dice — la necessità della pena è solo relativa e contingente. Siamo i primi a riconoscere che, anzi, il perdono è molto più utile ed efficace della pena stessa, come accade nella maggior parte dei rei di occasione » [2]).

E la questione non è stata meno discussa dai seguaci della scuola giuridica.

Il Romagnosi, per giustificare l'ammissione di una categoria di reati perseguibili a querela di parte, si fondò sul duplice concetto della poca entità del reato e del privato interesse talvolta predominante. « Nei delitti — egli scrisse — e nelle contravvenzioni in cui

---

[1]) *L'azione penale privata e la scuola positiva* (nella *Riv. di discipline carcerarie*; XVIII, 281).

[2]) *Nota* al cit. art. del CERELLI-VITTORI (loc. cit.).

vi ha un particolare leso e in cui la legge presta una protezione sussidiaria, e per cui l'inquisizione *invita parte* porterebbe un urto alla morale, alla decenza e all'interesse stesso che si vuole proteggere, l'azione penale non si deve promuovere che dietro querela della parte ». Se altrimenti fosse — egli soggiunse — il Pubblico Ministero sarebbe istituito per aggravare di più il disdoro dei cittadini, per aumentare le animosità fra i privati, per impedire il perdono generoso, per spegnere ogni sentimento di umanità e di compassione! » [1]). Il Gönner, prendendo le mosse dal concetto della disponibilità del diritto violato, sostenne esser necessaria la querela quando si tratti della violazione di uno di quei diritti dei quali l'offeso poteva liberamente disporre, ravvisando nel silenzio della parte lesa un implicito consenso [2]). Lo Zachariae sostenne che l'eccezione alla regola della perseguibilità di ufficio dovrebbe applicarsi a tutti quei reati, i quali, non potendo facilmente ripetersi, non sono produttivi di pericolo sociale, ed a quegli altri, per la persecuzione dei quali sarebbe necessario penetrare nei più gelosi segreti delle famiglie [3]). Altri, come il Mittermaier e l'Hélie, si fermarono alla considerazione della mancante utilità pubblica a procedere per lievi delitti quando l'offeso non si lagna [4]). Ha ritenuto il Carmignani che la perseguibilità di ufficio sia da riserbarsi a quei reati nei quali il danno è irreparabile, o per lo meno tale che non possa evitarsi dalla prudenza umana, e sia invece da ammettersi in tutti gli altri casi la sola perseguibilità a querela di parte. E recentemente la questione è stata discussa da tre nostri valorosi giuristi: il Benevelo, il Castori e lo Stoppato. Deve ammettersi, scrive il primo, che in certi casi, mancando la querela, non solo cessa la necessità politica di punire, ma è necessità politica di astenersi dal procedere, in quanto che l'interesse che ha la società di veder punito il colpevole è superato da un interesse contrario. Ma ciò non deve intendersi nel senso che, come sostengono Borsani e Casorati, vi sia in questi casi un interesse privato prevalente all'interesse pubblico, perchè a quello sempre questo prevale; ma deve intendersi nel senso che si

---

[1]) *Necessità di una dichiarazione di massima per distinguere quando il ministero pubblico debba agire di ufficio, e quando dietro istanza della parte* (Op. compl. vol. IV, p. II, pag. 857).

[2]) Cit. dal Saluto, *Commenti al Cod. di proc. pen.*, vol. I, n. 25, pag 68.

[3]) Cit. dal Saluto (op. cit., loc. cit.).

[4]) Cit. da Benevolo nella monografia: *Della partecipazione dei privati nell'esercizio dell'azione penale* (nella *Riv. pen.*, XXXII, 111).

verifichi un conflitto fra due interessi egualmente pubblici. È pubblico, egli dice, l'interesse alla punizione dei colpevoli; ma pubblico del pari è l' interesse d' impedire che procedimenti penali ribadiscano le offese, inaspriscano le inimicizie, rendano noti al pubblico gli scandali domestici. E quindi in questi casi è la necessità politica che esige che s'impedisca al pubblico ministero di procedere quando manchi la querela della parte lesa [1]). Il Castori, notando che generalmente si suol dire che vi sono reati nei quali l'interesse della società a punire è minimo, sicchè è miglior consiglio, quando l'offeso non chieda giustizia, di astenersi dal procedere, dichiara che questa giustificazione dell'eccezione alla regola della procedibilità *ex officio* non può essere accettata, perchè la pena non ha per iscopo di soddisfare la vendetta privata, ma di tutelare invece la società. Che se il danno sembri così poco rilevante da non occorrere la necessaria protezione della legge punitiva, non vi ha ragione di agire solo nell'interesse del privato, e piuttosto dovrebbe cancellarsi il fatto dal novero dei reati. Altri sono invece, secondo lui, i motivi i quali giustificano l'eccezionale procedibilità a querela di parte; e tutti, egli dice, si possono racchiudere nel concetto di un interesse sociale. « Questo può assumere due forme differenti. Può darsi che contradica all'interesse della società che si proceda senza querela della parte lesa; può darsi che la società non abbia interesse alla punizione del reo che quando il danneggiato la reclami. Così nel primo caso, quando dal procedimento penale il danneggiato venisse a soffrire gravemente nel suo onore, e ciò non perchè il diritto della società a veder punito il reo deve cedere di fronte al pericolo di danneggiare il privato, poichè questa ragione non sarebbe sufficiente, il diritto della società essendo di sua natura tanto superiore al diritto dell'individuo da non poter quest'ultimo aver forza d'impedirne l'esercizio; bensì perchè, operando altrimenti, ne verrebbe a soffrire la società, in tutti sorgendo il timore non tanto del reato quanto della sua scoperta. L'istituto della querela affida il cittadino, assicurandolo che il reo verrà punito, ma che non si potrà procedere senza il suo consenso. Il secondo caso si avvera nei reati di così poca gravità, che la società per lo più li ignora, nè di essi si turba, bastando al cittadino di sapere che, se in tal modo viene offeso, può ottenere protezione dalla legge » [2]). Ma, osserva lo Stoppato, queste ragioni

---

[1]) Monografia cit.

[2]) *Intorno ai delitti perseguibili soltanto a querela di parte* (nella *Riv. pen.*, XXX, 436).

nella sostanza equivalgono appunto a quella del minimo danno sociale che si vuol combattere. Se infatti la società non si turba, se essa anzi soffrirebbe più dalla scoperta del reato che dal reato stesso, non deriva forse ciò dal fatto che il danno sociale è minimo ed imponderabile? Sta bene che nel magistero penale debbasi tutto elevare al grado di pubblicità, d'interesse collettivo, di repressione sociale; ma non bisogna crearsi come una specie di dogma di questi caratteri classici e tradizionali del modo di considerare obiettivamente il reato, e conviene far talvolta dello sperimentalismo più che della filosofia. « Quando si consulta l'universale sentimento degli individui in ordine alla repressione dei reati, e questo risponde che non se ne impone in molti casi il bisogno, a quel sentimento è opportuno richiamarsi, senza andare in traccia di giustificare un'eccezione naturale alla regola fondamentale della necessità della tutela giuridica, quasi paurosi che l'eccezione venga a distruggere l'interesse di un ideale filosofico assoluto ». Per quanto si voglia idealizzare il concetto della repressione dei reati e sollevare il pregiudizio dei diritti individuali fino all'altezza della lesione dell'ordine giuridico, bisogna sempre distinguere tra danno e danno, e riconoscere che vi sono danni privati che l'individuo, o per la natura dei fatti che vi dettero origine, o per ragioni di tranquillità, di buon ordine o di convenienza, o per la loro entità, non crede di farsi riparare, forse perchè in qualche caso il processo di riparazione gli arrecherebbe maggiore molestia o sacrifizio del danno stesso. E una distinzione bisogna ammettere anche nel danno politico, perchè esso alle volte è così minimo ed insensibile da non metter conto di usare i mezzi repressivi [1]).

Ora, io non ammetto che possano distinguersi i reati perseguibili a querela di parte da quelli perseguibili di ufficio col criterio della disponibilità del diritto violato; perchè, a prescindere da ogni altra considerazione, con questo criterio si riterrebbe l'interesse privato prevalente sull'interesse pubblico, trascurandosi quel danno sociale, che è la base dell'incriminabilità dei fatti umani, e che dalle transazioni dei privati può essere talvolta menomato, non distrutto. Non ammetto che la suddetta distinzione possa fondarsi sul concorso o meno del pericolo sociale, perchè la legge che adottasse questo criterio si metterebbe in flagrante contradizione con sè stessa, giacchè se ha collocato un fatto nella categoria dei reati, ha già riconosciuto

---

[1]) *L'esercizio dell'azione penale* (nella *Riv. pen.*, XXXVIII, da pag. 14 a pag. 24).

che questo fatto è produttivo di pubblico danno. Non ammetto che la perseguibilità a querela di parte debba essere determinata dalla prevalenza del danno privato sul danno sociale; perchè, fino a tanto che esiste un danno sociale, esiste nella società un interesse legittimo alla persecuzione giudiziale ed alla punizione dei rei. Nè mi convince il criterio della poca temibilità del delinquente; perchè o questo minimo grado di temibilità si desume dalla lieve entità del reato: ed in tal caso da un lato dovrà ripetersi la considerazione che ho fatta testè, e dall'altro dovrebbe escludersi la perseguibilità a querela di parte in molti casi nei quali il reato è tutt'altro che lieve, e nondimeno gravi considerazioni si oppongono alla perseguibilità di ufficio; o questa temibilità va desunta anche da considerazioni estranee al fatto, cioè da circostanze inerenti alla persona, ed allora non potrebbe il legislatore non affidarsi all'apprezzamento concreto del giudice, abbandonando al giudizio di lui la grave questione della perseguibilità dei reati, la quale non sarebbe regolata quindi da quelle norme sicure e di eguale applicazione per tutti, che sole possono lasciar tranquilla la coscienza pubblica.

Io credo invece che il più esatto criterio distintivo, che nello stesso tempo giustifica l'ammissione di alcune categorie di reati perseguibili soltanto a querela di parte e dà una norma giuridica al legislatore per stabilire queste categorie di reati, sia quello indicato dal Benevolo, del possibile conflitto, cioè, tra due interessi egualmente sociali. In altri termini, io credo che soltanto allora possa stabilirsi per un delitto la perseguibilità a querela di parte, quando l'interesse pubblico della repressione si trovi in conflitto con un interesse egualmente pubblico ed anche maggiore che può consigliare di lasciare inerte l'azione penale. E ciò può accadere quando l'inesorabile procedimento penale potrebbe portare all'offeso ed alla sua famiglia un pregiudizio superiore a quello prodottogli dal reato, o esser fonte di turbamenti e disordini più che il reato stesso pericolosi per la tranquillità sociale. Della possibilità di questi risultati la parte lesa è il vero giudice competente; e quindi se essa reputa più opportuni il silenzio e l'inerzia che non il clamore di un pubblico giudizio e i pericoli di una condanna, l'inerzia dell'azione penale non si risolve già in una subordinazione dei pubblici ai privati interessi, ma in una previdente e prudente tutela di importanti interessi privati e pubblici ad un tempo, che lo Stato deve efficacemente garentire, in un ostacolo opportunamente opposto a danni anche più gravi di quelli prodotti dal delitto.

§ 32. Come vi sono molti casi nei quali la legge esige per l'av-

viamento dell'azione penale la *querela* della parte lesa, così ve ne sono alcuni nei quali esige un' esplicita *richiesta*. E la differenza tra l'una e l'altra consiste in ciò: che la querela è presentata dal privato offeso, e deve esser fatta con quelle formalità che la legge stabilisce, mentre la richiesta è una semplice istanza per l'avviamento del procedimento che proviene da un'alta Autorità civile, dalla quale, in taluni casi, si reputa necessario ricevere l'impulso per l'esercizio dell'azione penale, perchè si ritiene opportuno che essa valuti se la convenienza politica consigli piuttosto l'inerzia che l'azione.

Orbene, i casi nei quali, secondo il Codice penale italiano, è necessaria questa preliminare richiesta sono i seguenti.

1. Quando uno straniero ha commesso un reato nel territorio italiano, ma per questo reato è stato già giudicato all'estero, non potrà esser giudicato di nuovo nel Regno se non ne faccia richiesta il Ministro della giustizia (art. 3). La richiesta fu ritenuta necessaria, perchè, disse l'on. Zanardelli nella sua Relazione del 1887, « mi parve che, quando la giustizia locale potesse stimarsi soddisfatta per la condanna seguíta all'estero, sarebbe superfluo un nuovo giudizio che potrebbe riuscire meno illuminato di quello avvenuto in luogo dove erano meglio noti il carattere personale e la precedente condotta del reo ». E la facoltà di chiedere all'Autorità giudiziaria, per mezzo del Pubblico Ministero, la reiterazione del giudizio fu affidata al Ministro guardasigilli, come quello che per la sua eminente posizione politica parve meglio di ogni altro in condizione di valutarne l'opportunità.

2. Quando un cittadino o uno straniero ha commesso all'estero un delitto contro la sicurezza dello Stato italiano, o di contraffazione dei sigilli di questo Stato, o di falsità in monete aventi corso legale nel nostro Regno o in carte di pubblico credito italiane, e per questo delitto sia stato già giudicato all' estero, non potrà essere nuovamente giudicato in Italia se non ne faccia richiesta il Ministro di giustizia (art. 4). E tanto la necessità della richiesta, quanto la designazione dell'Autorità alla quale è attribuita la facoltà di farla, trovano la loro giustificazione nelle medesime considerazioni che ho accennate a proposito del caso precedente.

3. Quando un cittadino italiano ha commesso all'estero un delitto diverso dai precedenti, pel quale è stabilita dalla nostra legge una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo ai tre anni, dato che trovisi dipoi nel territorio del Regno, è sottoposto a procedimento penale a condizione che vi sia contro di lui una querela, o che dal Governo estero si faccia la richiesta del procedi-

mento (art. 5); essendo ciò sembrato al nostro legislatore indispensabile a tener vivo quell'interesse pubblico alla punizione, che può non essere così generale ed efficace per delitti non gravi commessi all'estero.

4. Quando uno straniero ha commesso all'estero a danno del nostro Stato un delitto, che non sia di quelli che lo aggrediscono nella sua esistenza politica od economica, e pel quale la nostra legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ad un anno; ovvero ha commesso all'estero a danno di altro straniero un delitto pel quale sia stabilita dalla nostra legge una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, e non esista un trattato di estradizione, o questa non sia stata accettata dal Governo estero, soggiace, ove si trovi nel territorio del nostro regno, a procedimento penale, se il Ministro di giustizia ne faccia richiesta (art. 6). E ciò perchè, trattandosi di applicare ad uno straniero la legge italiana, e di procedere contro di lui per un reato che, commesso all'estero, non ha direttamente turbata la coscienza pubblica del nostro paese, si è reputato opportuno di affidare al Guardasigilli l'esame preventivo della convenienza del procedimento, tanto più poi perchè alle volte può essere molto malagevole raccogliere con sicurezza le prove occorrenti, e alla tutela della tranquillità pubblica può ritenersi sufficiente una pronta espulsione.

5. Finalmente, quando si tratti di delitto contro il Capo di uno Stato estero, che sia tra quelli pei quali la perseguibilità giudiziale è subordinata all'esistenza della querela di parte, o quando si tratti di offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero, non si può procedere se non a richiesta del Governo di questo Stato (art. 128 e 129); e ciò perchè bisogna lasciare allo Stato offeso il libero apprezzamento di ciò che meglio convenga alla sua dignità ed al suo prestigio.

§ 33. Vi sono poi dei casi nei quali la legge richiede una speciale *autorizzazione* con la quale si consenta che si proceda. Speciali considerazioni di opportunità e di convenienza hanno indotto il legislatore a stabilire il necessario concorso di questa condizione, senza la quale non può l'azione penale liberamente procedere nel suo cammino. Io non farò menzione di quell'autorizzazione che lo Statuto e la legge comunale e provinciale richiedono a scopo di garanzia politica o di garanzia amministrativa; poichè, come ho già detto altrove, non intendo ripetere cose delle quali con tanta dottrina e vigoria di sintesi si è già occupato in questa ENCICLOPEDIA l'illustre mio maestro Enrico Pessina.

Mi limiterò quindi soltanto a ricordare che i casi di autorizzazione preveduti nel nostro Codice penale sono quelli dei quali si fa cenno negli art. 124, 127, 197 e 400.

Dispone l'art. 124 che per le offese fatte con parole o con atti al Re, alla Regina, al Principe ereditario o al Reggente non si procede che dietro autorizzazione del Ministro di giustizia; e che per le offese fatte pubblicamente al Senato o alla Camera dei deputati non si procede che, rispettivamente, dietro autorizzazione dell'uno o dell'altra. Il Governo nel primo caso, ed il Parlamento nell'altro debbono essere lasciati arbitri di ciò che meglio convenga all'alta dignità della Corona o dell'Assemblea legislativa.

L'azione penale nasce col reato, e poichè ad esercitarla non è necessaria una speciale *richiesta,* il Pubblico Ministero comincia col procedere a quelle indagini preliminari e col raccogliere quegli elementi che occorrono affinchè il Governo o il Parlamento possano decidere con prudente accorgimento se sia più opportuno di concedere o di negare la chiesta autorizzazione. Ma quando l'autorizzazione è chiesta, perchè si sono raccolti gli elementi occorrenti, l'azione penale deve immediatamente arrestare il suo corso ed attendere la necessaria decisione di chi per legge ha il diritto o d'impedire che prosegua o di permettere che abbia il suo svolgimento.

Dispone l'art. 127 che quando contro qualche persona della Famiglia Reale, che non sia tra quelle indicate nell'art. 117, cioè tra quelle delle quali ho testè fatta menzione, si commette uno di quei delitti pei quali è necessaria la querela di parte, non si procede se non dietro autorizzazione del Ministro di giustizia. È in omaggio alla dignità della Reale Famiglia che in reati non perseguibili di ufficio ha sostituito il legislatore alla querela l'autorizzazione governativa.

Nei casi di oltraggio di cui sia vittima un Corpo costituito, ha voluto la legge che non si proceda se non dietro autorizzazione del Corpo offeso o di chi ne è il capo gerarchico. « Ma se è necessario — disse l'on. Zanardelli nella sua Relazione sul progetto del 1887 — che si perseguano di ufficio gli oltraggi fatti all'Autorità, conviene tuttavia non proseguire il processo senza il suo consenso, ove si tratti di un Corpo costituito e l'offesa sia stata ad esso collettivamente rivolta; e ciò in ossequio alle ragioni di dignità o di prudenza che alla punizione facciano in tal caso preferire la noncuranza e l'oblio dell'offesa ». E quindi nell'art. 197 si è disposto, che se vittima dell'oltraggio è un Corpo giudiziario, politico o amministrativo, cioè un Corpo costituito in collegio, non possa procedersi senza autorizzazione del Corpo offeso; e che quando l'offeso sia un

Corpo non costituito in collegio, non possa procedersi se non dietro autorizzazione del suo Capo gerarchico.

E questa disposizione stabilita a proposito del reato di oltraggio, è poi ripetuta, nell'art. 400, anche a proposito delle diffamazioni e delle ingiurie; perchè, se l'offesa è diretta non contro un individuo ma contro un Corpo costituito, a questo, se costituito in collegio, o al suo Capo gerarchico, cioè a colui che lo rappresenta, negli altri casi, deve esser concesso il diritto di valutare se per avventura alla dignità del Corpo offeso non convenga piuttosto il disprezzo che la punizione dell'offensore. Trattandosi di offesa collettiva e di reati perseguibili a querela di parte, all'intero Corpo o al suo Capo gerarchico, secondo i casi, deve spettare il decidere se torni più opportuno il procedimento o la noncuranza, la punizione o l'oblìo.

SEZIONE II.

Le questioni pregiudiziali.

BIBLIOGRAFIA — BOEHMER. *De exceptione praejudiciali ejusque in crim. usu* (Halae, 1739) — LEIST. *De praejudiciis in concursu caus. crim. et civ. evenientibus* (Gotting, 1840) — MEJER. *De civ. et crim. causae praejudicio* (Hannover, 1841) — MULLER. *De civ. et crim. causae praejudicio* (Amsterdam, 1842) — BERTAULD. *Questions et exceptions praejudicielles* — HOFFMANN. *Traité des questions préjudicielles* — CARRARA. *Pregiudizialità del giudizio civile sul giudizio criminale* (Opuscoli, vol. VII) — Idem. *Soppressione: pregiudicialità.* (in *Lineamenti di pratica legislativa*) — TUCCIO. *Le questioni pregiudiziali in materia civ. rapporto alla competenza ed allo svolgimento processuale* (Palermo, 1895) — CARFORA. *L'art. 33 del Cod. di proc. pen.* (Napoli, 1894) — PARLATI. *Della competenza del giudice penale a conoscere le questioni civili* (nella *Riv. pen.*, IX, 16) — FIORENTINO. *Il Pubblico Ministero e l'art. 32* (nel *Foro italiano,* XXII, 9) — PIETROPAOLO. *L'art. 33 del cod. di p. p. di fronte al reato di ragion fattasi* (nella *Giust. pen.*, V, 100) — ROERO. *L'art. 32 del cod. di p. p. e la sua applicazione* (nella *Cass. Unica,* XI, 1345) — MANZINI. *Le questioni pregiudiziali* (Firenze, 1899).

§ 34. — L'art. 32 del nostro Codice di procedura penale dispone: *Nei reati di soppressione di stato l'azione penale non può promuoversi che dopo la sentenza definitiva del giudice civile sulla questione di stato.*

E l'art. 33 stabilisce: *Ove contro l'azione penale si proponessero eccezioni di diritto civile concernenti la proprietà o altro diritto reale, le quali, se sussistessero, escluderebbero il reato, il giudice, trovando in esse qualche apparenza di fondamento, potrà sospendere il giudizio e rimettere la cognizione del merito delle dette eccezioni al giudice competente, fissando un termine all'imputato per procurarne la risoluzione.*

Nel caso previsto nell'art. 32 vi è dunque un impedimento assoluto all'avviamento del procedimento; vi è una condizione, la quale, finchè non si verifichi, rende impossibile che l'azione penale cominci il suo corso; ed è perciò che si ha una vera e propria pregiudiziale. Nei casi indicati nell'art. 33, invece, l'azione penale è già in movimento, e solo temporaneamente s'impedisce che prosegua il suo corso. E poichè quest'ostacolo, determinante una semplice sospensione, non è assoluto ma relativo, giacchè il rinvio al giudice competente della questione concernente la proprietà o altri diritti reali non è obbligatorio ma facoltativo, potendo risolverla anche il giudice penale pel noto principio: *cui jurisdictio data est, ea quoque concessa videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potest;* e poichè inoltre, se, trascorso il termine concesso senza che la parte interessata abbia curato di ottenere dal giudice civile la decisione intorno alla questione controversa, ne rientra la soluzione nella competenza del magistrato penale, si suol dire che nei casi indicati nell'art. 33 si ha una pregiudiziale impropria o una quasi pregiudiziale.

Per giustificare la vera pregiudiziale di cui si fa cenno nell'articolo 32, si osserva: che difficili ed incerte sono le prove del fatto della filiazione, sicchè non è lecito prescindere da quelle speciali e singolari norme probatorie che per esso ha stabilito la legge, e che sarebbero incompatibili con le forme, con la semplicità, con la speditezza del giudizio penale; e che è vivo ed alto interesse sociale che non sia turbata la tranquillità delle famiglie, sotto pretesto di una soppressione di stato, da indiscrete e temerarie persecuzioni. In altri termini, si è voluto evitare che mediante una procedura penale e la larghezza dei mezzi istruttorî da questa ammessi, si possano modificare condizioni di stato personale senza le rigorose garantie volute dalla legge civile e reputate necessarie all'interesse sociale concernente la stabilità dello stato familiare.

E per giustificare il sistema della quasi pregiudizialità stabilito nell'art. 33, si osserva: che, sebbene, nel campo comune ad entrambe, la giurisdizione penale abbia sulla civile una logica preferenza e priorità perchè essa si esplica allo scopo di tutelare il diritto subiettivo dello Stato, che è più ampio ed importante del diritto subiettivo individuale; e per quanto voglia affermarsi ed applicarsi il principio dell'indipendenza reciproca delle due giurisdizioni, e della competenza del magistrato penale a risolvere qualsivoglia questione d'indole civile, dalla soluzione della quale dipenda la decisione intorno ai caratteri criminosi del fatto; pure tutto ciò non può talvolta ammettersi senza alcuni opportuni temperamenti. « Però — scrive a tal pro-

posito Lodovico Mortara — ammessa come regola la prevalenza della giurisdizione penale nel caso di comune dominio con la civile, questa regola non poteva escludere qualche derogazione nei casi in cui la inflessibile osservanza di essa potesse apparire nociva, anzichè vantaggiosa alla tutela del diritto obbiettivo e quindi alla più sicura reintegrazione dei diritti subbiettivi. Nulla vi ha nel mondo delle idee giuridiche di così certo ed assoluto che non debba più di una volta soffrire eccezione nell'interesse stesso della giustizia. Si può in generale riconoscere che gli organi della giurisdizione penale, armati di mezzi più numerosi ed efficaci per la ricerca del vero, e forniti di più largo potere di apprezzamento per valutarlo e affermarlo, presentino non solo sufficienza, ma piuttosto abbondanza di guarentigie pel compimento della loro funzione in quei casi in cui essa serve anche ai fini proprî della giurisdizione civile. Ma non mancano circostanze nelle quali è ragionevole pensare che la particolare forma della istruttoria e della discussione di un processo civile, la maggiore efficacia della iniziativa individuale ivi concorrente alla dimostrazione del fatto controverso e del rapporto giuridico che in esso si impernia, servano meglio alla cognizione del vero di quel che lo possano i metodi di istruttoria e discussione di un processo penale. E perciò, quando la punibilità del fatto dipenda dall'accertamento della lesione del diritto privato, può in taluni casi apparire infondata l'opinione della convenienza che le indagini su questo punto preliminari siano meglio affidate agli organi della giurisdizione civile. L'esperienza, madre delle leggi, conferma tale supposizione che già in astratto si presenta plausibilissima. E appunto l'esperienza suggerì regole particolari, gradatamente affermatesi nelle legislazioni moderne (il Diritto francese offre un esempio segnalato di tale fenomeno), mercè le quali si deroga alla norma generica della prevalenza o priorità della giurisdizione penale, per sostituirvi una analoga prevalenza o priorità della giurisdizione civile » [1]). Questa prevalenza o priorità non è però, nei casi dell'art. 33, obbligatoria ed assoluta, perchè non vi si è scorta, come per le questioni concernenti lo stato di filiazione, una necessità derivante da un interesse sociale: essa è soltanto relativa, perchè dipende dalla decisione dello stesso giudice penale, a lui affidandosi, nei casi indicati dalla legge, e qualora si tratti di questioni di Diritto civile richiedenti una indagine lunga e complicata, la facoltà di sospendere il giudizio e di rimettere la soluzione della questione, quando lo creda opportuno, al giudice civile.

---

[1]) *Commentario del codice e delle leggi di proc. civ.*, vol. I, n. 553, pag. 698.

§ 35. In Francia l'art. 327 del Codice civile dispone che l'azione penale pel delitto di soppressione di stato non può esser promossa se non dopo la sentenza definitiva sulla questione di stato, a pronunziar la quale è per l'art. 326 esclusivamente competente il tribunale civile. Ed intorno alle questioni di proprietà, sorgenti in un giudizio penale, l'art. 182 del codice forestale del 1827, tuttora in vigore, dichiara che, propostasi dall'imputato l'eccezione di un diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale, il tribunale penale non può accogliere l'eccezione se non quando essa si fondi sopra titoli o sopra fatti di possesso personali all'imputato e da lui articolati con precisione, i quali siano di tal natura da togliere al fatto che serve di base al procedimento penale ogni carattere di reato; e che nel caso in cui egli rinvii la questione al giudice civile, deve fissare un breve termine, nel quale si dovrà adire il giudice competente per la risoluzione della lite. E nel 1829 questa disposizione fu riprodotta anche nella legge sulla pesca nei fiumi. E quindi la giurisprudenza francese, racimolando in queste leggi, e desumendo dalle medesime alcune massime generali intorno alla pregiudizialità o meno delle questioni di Diritto civile sorte nei giudizi penali, ha stabilito che le sole questioni concernenti la proprietà od altri diritti immobiliari hanno efficacia sospensiva sull'azione penale, sottraendosi alla competenza del giudice penale, il quale invece deve conoscere di qualunque altra questione civile, che non sia però una questione di stato.

In Germania col § 261 del Codice di procedura penale del 1877 si è dichiarato che « se nel corso di un'azione penale sorga questione sopra un rapporto di Diritto privato, il giudice penale la deciderà, seguendo le norme di rito e di prova stabilite per la materia penale »; ma si è soggiunto che « il giudice penale è però autorizzato a sospendere il procedimento, stabilendo un termine per istituire l'azione innanzi al giudice civile, o per attendere la sentenza del magistrato civile ». Per modo che secondo la legge germanica il giudice che deve pronunciare intorno alla criminosità di un fatto, deve appunto per ciò rivolgere il suo esame ed emettere la sua decisione sopra tutte quelle circostanze e sopra tutti quei rapporti giuridici, la cui esistenza costituisca la condizione imprescindibile del reato e della punibilità. Si volle quindi affermare la piena indipendenza del giudice penale, dichiarandosi anzi dalla Commissione compilatrice del Progetto, come riferisce il Manzini [1]), che se anche esi-

---

[1]) *Le questioni pregiudiziali,* pag. 43.

sta una precedente sentenza del giudice civile su quei rapporti giuridici, la cui constatazione è indispensabile al giudizio penale, questa sentenza ha bensì valore di giudicato pel magistrato penale, quando ha per oggetto uno di quei rapporti di Diritto civile che possono essere stabiliti o mutati con dichiarazione di volontà, che dipendono cioè dal volere delle parti, ma in ogni altro caso non può esercitare sulla decisione del giudice penale un'assoluta influenza. Ma ciò non impedisce al magistrato penale di sospendere il procedimento per attendere che sulla questione di Diritto civile si pronunzii il giudice civile. Non è un obbligo; è una facoltà che a lui concede la legge. E questa facoltà gli è concessa senza limitazione, relativamente cioè a qualsivoglia rapporto di Diritto privato; e tanto se la questione sorga durante il procedimento penale, quanto se intorno ad essa già prima di questo procedimento pendeva lite innanzi al magistrato civile.

In Austria il Regolamento di procedura penale del 1873 dispone che « l'istruzione penale e la decisione si estendono anche alle questioni preliminari di Diritto privato », e che « il giudice penale non è vincolato alla sentenza pronunziata sulle medesime dal giudice civile, in quanto si tratti di giudicare la punibilità dell'imputato ». Ma si soggiunge che, quando la questione preliminare riguarda la validità di un matrimonio, deve esser presa per base della decisione penale la sentenza del giudice civile emessa su questo punto; e se questa sentenza non è stata ancora pronunziata, ma già si è iniziato il giudizio, o se il giudice penale medesimo l'abbia promossa, si deve attendere la decisione del giudice civile (§ 5).

In Ungheria col Codice del 1896 (art. 7) si è stabilito che il giudice penale risolve, con le forme del processo penale, tutte le questioni di Diritto privato o pubblico che hanno relazione con l'esistenza o con la natura del reato; ma si è soggiunto che nondimeno, quando una questione di Diritto privato, essenziale alla definizione della causa penale, non possa essere risoluta se non mediante una lunga procedura, può il giudice penale rinviarne, con termine fisso, la soluzione al magistrato civile, e che ordinariamente poi questo rinvio deve aver luogo in tutti quei casi nei quali la questione concerna la validità di un matrimonio.

Secondo la Legge di procedura penale della Spagna del 1882, per regola generale, la competenza del giudice penale si estende, però soltanto allo scopo della repressione, anche alle questioni civili o amministrative pregiudiziali proposte dall'imputato, le quali siano tanto intimamente legate al fatto incriminato, da rendersene impos-

sibile la separazione. Fuori di questo caso, quando la questione pregiudiziale è tale che dalla sua soluzione dipenda la colpabilità o la innocenza, il giudice penale deve sospendere il procedimento per attendere o far promuovere la decisione civile o amministrativa. In qualunque caso poi, le questioni civili pregiudiziali relative alla validità di un matrimonio o alla soppressione di stato civile debbono sempre essere deferite al magistrato civile, la cui decisione servirà di base al pronunziato del giudice penale. E quando si tratti di una questione civile pregiudiziale riferentesi al diritto di proprietà immobiliare o ad altro diritto reale, il giudice penale può risolverla lui, purchè però tali diritti appariscano fondati sopra un titolo autentico o sopra atti indubitati di possesso. Ma, tutte le volte che egli è chiamato a risolvere una questione pregiudiziale civile o amministrativa, è tenuto sempre ad uniformarsi rispettivamente alle norme del Diritto civile e del Diritto amministrativo (art. 3 a 7).

In Norvegia il Codice di procedura del 1887, dopo avere stabilito che « quando la decisione intorno alla punibilità si fondi sulla circostanza che al tempo in cui fu commesso il fatto esisteva un rapporto certo di diritto, la questione è istruita e giudicata dal tribunale penale »; ma si affretta a soggiungere che questo tribunale « ha sempre facoltà di sospendere la causa penale fino a tanto che il tribunale civile non abbia risoluta la questione intorno all'esistenza del controverso rapporto di diritto », dichiarando però che la decisione emessa in tal modo da altro giudice sulla questione pregiudiziale non vincola la risoluzione della questione penale (§ 4).

E per non diffondermi troppo in questi cenni legislativi, ricordo finalmente che pel Codice di procedura penale ticinese del 1895, se si propongono eccezioni di Diritto civile relative a fatti o rapporti giuridici, la cui sussistenza escluderebbe il reato, il giudice penale, quando trovi in esse qualche apparenza di fondamento, può sospendere il procedimento e rimettere la cognizione del merito di queste eccezioni al giudice civile competente, fissando un termine all'imputato per procurarne la soluzione. Ma, trascorso infruttuosamente questo termine, il procedimento penale riprende il suo corso, tranne che l'imputato provi che il ritardo non è dipeso da sua colpa (art. 7).

§ 36. I sistemi adottati dalle legislazioni moderne intorno alle questioni pregiudiziali non sono quindi sempre gli stessi. In qualche legislazione, infatti, ha trionfato il sistema del rinvio obbligatorio della questione pregiudiziale civile al giudice civile, in altre quello del rinvio puramente facoltativo, ed in altre poi un sistema misto, in forza del quale alle volte è richiesto in modo assoluto il giudizio

preliminare del magistrato civile, ed alle volte è ammesso soltanto un rinvio puramente facoltativo della questione ad esso. E mentre in qualche legislazione sono indicate le sole categorie di questioni che debbono o possono dar luogo alla pregiudizialità, in altre questa limitazione non esiste, ritenendosi pregiudiziale qualunque questione concernente un rapporto di Diritto privato, e talvolta anche pubblico, la cui preliminare soluzione sia indispensabile alla decisione relativa alla punibilità.

E ciascuno di questi sistemi ha nel campo della dottrina i suoi convinti ed autorevoli propugnatori.

Sostengono alcuni che, distinta la giurisdizione civile dalla penale, il campo in cui quella è destinata ad esplicarsi non possa essere invaso da questa senza che scomparisca ingiustificabilmente quella loro delimitazione che è apparsa necessaria all'economia dei giudizî. Questa delimitazione, essi dicono, è assoluta, e quindi ogni questione controversa d'indole civile, ancorchè sorgente in un giudizio penale, ancorchè intimamente ligata alla constatazione degli elementi e delle condizioni giuridiche di un reato, non deve mai essere sottratta al giudice civile, che ne è il solo e vero giudice competente. Il magistrato penale, quando si trova di fronte ad una questione di Diritto privato influente necessariamente sulla sua decisione, non può che sospendere il procedimento penale ed attendere che su di essa deliberi il magistrato civile. Nè può dirsi che, trattandosi di questioni puramente incidentali sorte nel giudizio penale, il giudice penale ha su di esse, per questa loro natura, una giurisdizione prorogata; sì perchè tali questioni non hanno un semplice carattere incidentale, sì perchè non può ammettersi che il giudice penale abbia competenza a decidere una questione controversa puramente civile, intorno alla quale la parte interessata non accetta il suo giudizio, ma richiede quello del giudice naturale. Alle quali considerazioni si aggiunge inoltre, che il sistema probatorio ammesso nel procedimento penale non è tale da dare affidamento di un illuminato giudizio intorno a questioni controverse di Diritto civile; e che obbligandosi il giudice penale a sospendere il procedimento per attendere sulla questione controversa la decisione di altro magistrato, si evita una possibile e deplorevole contradittorietà di giudicati, la quale toglierebbe in tutto o in parte alla sentenza penale la necessaria autorità. Infatti, ammettendosi che il magistrato penale non possa risolvere la questione di Diritto privato se non ai soli effetti penali, che egli, relativamente ad essa, *cognoscit, non judicat,* la parte interessata conserva sempre integro il diritto, anche dopo la sentenza penale,

di proporla innanzi al giudice civile; ed allora, se la soluzione che questo ne darà non sarà conforme a quella datane nella sentenza penale, il fondamento di questa sentenza ne risulterà inevitabilmente e deplorevolmente scosso.

Al contrario, si sostiene da altri che la distinzione delle giurisdizioni penale e civile include necessariamente il concetto della loro reciproca indipendenza; che ciascuna di esse deve svolgersi liberamente e completamente pel raggiungimento dello scopo pel quale è istituita; che dovendo il giudice penale conoscere del reato e della punibilità, naturalmente deve essere investito della potestà di decidere intorno a tutte le circostanze ed a tutte le condizioni che debbono concorrere per l'uno e per l'altra. Non è possibile concepire una giurisdizione se non con l'attribuzione di quelle facoltà senza le quali non potrebbe esercitarsi; e quindi chi ha competenza a conoscere e giudicare dei reati, deve aver competenza a conoscere anche di quelle eccezioni, dalla cui soluzione in un senso o in un altro dipende l'esistenza o l'inesistenza della reità: il giudice dell'azione è anche giudice dell'eccezione. E queste considerazioni giuridiche, si soggiunge, sono poi avvalorate anche da considerazioni di evidente opportunità; perchè se la proposta di una eccezione di Diritto civile dovesse sospendere il corso del procedimento penale e rendere necessaria una decisione del giudice civile, il corso dell'azione penale perderebbe molte volte quella celerità che tanto è necessaria allo scoprimento del vero, e la sospensione dei procedimenti penali dipenderebbe spesso, con danno del prestigio dell'autorità e della retta amministrazione della giustizia, dal capriccio o dai reconditi fini dell'imputato.

Sostengono altri, però, che bisogna evitare le esagerazioni di ambedue i suddetti opposti sistemi. Di regola la giurisdizione penale è indipendente dalla civile: il giudice dell'azione è anche giudice dell'eccezione; il tribunale penale è competente a risolvere tutte le questioni di Diritto privato che possano sorgere e che abbiano intima relazione col reato. L'integrità e l'indipendenza dell'azione penale lo esigono e l'impongono. Ma ciò non esclude che talvolta, per la natura di alcuni rapporti giuridici richiedenti una prova lunga, difficile, speciale, la quale non può sempre essere compatibile con le forme spedite e semplici di un processo penale, possa occorrere che sia affidata ai giudici civili la risoluzione di talune questioni pregiudiziali accortamente prevedute e indicate dal legislatore. In altri termini, pei sostenitori di questo sistema, i quali sono moltissimi, il giudice penale è competente a risolvere, per i fini penali, qualunque

questione attinente al reato, sia pure di Diritto privato; però eccezionalmente, in taluni casi stabiliti dalla legge, ha l'obbligo o la potestà di attenderne la decisione dal giudice civile. Ed è questo appunto il sistema, che, come ho già fatto notare, è stato adottato dal legislatore italiano, il quale in un sol caso rende obbligatoria la preliminare decisione del giudice civile, cioè quando, trattandosi del reato di soppressione di stato, occorre innanzi tutto la decisione intorno alla questione di stato; solo per alcune determinate questioni, cioè per quelle relative alla proprietà e ad altri diritti reali, autorizza il giudice penale a sospendere il procedimento ed a rimettere la cognizione di esse al magistrato civile; e per qualunque altra questione non ammette che il magistrato penale debba o possa arrestare il corso dell'azione per attendere l'altrui decisione, perchè egli, che deve giudicare del reato, deve risolvere tutte le questioni, di qualunque natura, che occorra risolvere per giudicare intorno alla punibilità dell'imputato.

Anche questo sistema ha trovato però i suoi strenui oppositori. Innanzi tutto si è detto che non possono evitarsi controversie infinite intorno ai veri limiti delle categorie di casi nei quali il legislatore esige o permette la preliminare decisione del magistrato civile e la sospensione dell'avviamento o della prosecuzione dell'azione penale. Ma l'argomento più grave che si adduce contro di esso è che non è ammessibile che possa il legislatore stabilire *a priori* in quali casi convenga che sopra una questione civile, la cui soluzione è indispensabile per la decisione penale, si abbia preliminarmente il pronunziato del magistrato civile. Il sistema della designazione preventiva di cotesti casi fatta dal legislatore non può che riuscire incompleto, inesatto e pericoloso.

Alla previdenza spesso insufficiente del legislatore è sembrato quindi a non pochi valenti giuristi preferibile la prudenza del giudice; ed è sorto in tal modo un altro sistema, secondo il quale il magistrato penale è bensì competente a risolvere anche le questioni di Diritto civile sorte nel giudizio penale e connesse all'esistenza del reato; ma ove creda che sia più opportuno che intorno ad esse decida il giudice normalmente competente, può, a qualunque diritto o rapporto giuridico si riferisca la questione cóntroversa, sospendere il procedimento penale per attendere che il magistrato civile emetta questo pronunziato. Anzi da taluno questo sistema si vorrebbe non limitarlo alle sole questioni di Diritto privato, ma estenderlo anche a quelle che rientrano nei limiti della giurisdizione amministrativa. In tal modo, si è detto, si concilia il libero ed

indipendente esercizio delle due giurisdizioni. « Quando — scrivono Borsani e Casorati — una giurisdizione ha la facoltà, non l'obbligo, di sospendere secondo i casi il giudizio per rimettere all'altra la cognizione d'un incidente, che alla cerchia di questa naturalmente aderisce, ben può dirsi che essa conserva incolume la libertà del suo esercizio. È un ufficio di largo apprezzamento che incombe al giudice penale, reclamato da un principio razionale, dai fini della giustizia, e dall'indole dell'argomento che ricalcitra al rigore ed alle sottigliezze di qualsivoglia congegno sistematico. E come in altre parti non meno ragguardevoli del processo penale, per esempio in tema di pròve, la scienza, dopo lunghi e vani conati per ridurre la materia fra le strettoie di regole fisse e tassative mercè distinzioni ripugnanti alla natura delle cose, ha finito col rimettersi al prudente arbitrio del giudice, così anche in quella che ci occupa deve necessariamente abbracciare lo stesso partito, limitando il proprio compito a designare al giudice i criterî che devono servirgli di guida conformemente alle esigenze della ragione ed agli ammaestramenti dell'esperienza » [1]).

§ 37. A mio modo di vedere, però, l'ardua questione non può risolversi senza necessarie distinzioni.

Innanzi tutto, io non credo che il principio razionale della distinzione e delimitazione delle giurisdizioni escluda la competenza del giudice penale a risolvere questioni di Diritto privato o di Diritto pubblico sorgenti nel giudizio penale e connesse intimamente con la questione dell'esistenza del reato. Se il magistrato penale, appunto pel principio della distinzione delle giurisdizioni, è investito in modo esclusivo della speciale attribuzione di giudicare intorno ai reati, dovendo esplicare la propria funzione, non può ritenersi incompetente a giudicare intorno a quelle circostanze che del reato costituiscono le necessarie condizioni. Chi è chiamato a giudicare del reato, è chiamato a giudicare, pei fini penali, di tutti quanti i suoi elementi integranti. Il giudizio del magistrato penale deve essere la risultante di un esame complesso su tutte le circostanze e su tutti i presupposti logico-giuridici del fatto imputato. Se egli è il giudice del reato e della responsabilità penale, tutto ciò che all'uno ed all'altra si riferisce, deve essere da lui esaminato e valutato con piena libertà di apprezzamento, e non gli si può imporre una condizione di cose, in forza della quale la sua decisione sia in parte l'espressione del suo convincimento ed in parte il necessario

---

[1]) *Cod. di proc. pen. ital. commentato,* vol. I, § 149.

riflesso del convincimento altrui. È giusto che le giurisdizioni non invadano l'una il campo dell'altra. Il principio della divisione del lavoro applicato all'ordinamento giudiziario è una splendida conquista dei tempi moderni; ma quando si tratta di questioni, la cui soluzione è strettamente e necessariamente connessa con la soluzione del problema dell'esistenza del reato, non è esatto affermare che la giurisdizione penale ecceda i suoi limiti ed invada l'altrui sfera giurisdizionale risolvendole, perchè se è sua attribuzione il giudicare del reato, non può dirsi che trascenda i limiti di questa sua attribuzione l'esame di tutto ciò che del reato costituisce una premessa o una condizione necessaria.

Ciò però non esclude che vi siano talvolta delle questioni così delicate per la loro natura, così gravi per le loro conseguenze, o di così lunga e complicata prova, che debba o possa, secondo i casi, attendersene la soluzione serena e ponderata da coloro ai quali spetterebbe sempre se coteste questioni non fossero connesse all'esistenza di un reato. In questi casi io ammetto che il giudice penale talvolta debba e talvolta possa sospendere il procedimento penale e rinviare l'esame della questione all'Autorità nella cui sfera di attribuzioni entra di regola la soluzione di questioni siffatte; ma ciò ammetto soltanto in considerazione di quel principio di prudente opportunità, che in tutti i rapporti della vita, e quindi anche nel campo giudiziario, non può non esercitare la sua provvida influenza; perchè niente vi è di talmente assoluto, che non ammetta certe derogazioni che la specialità dei casi e l'esperienza dimostrano fondate e legittime.

Orbene, io ritengo che in tutte le questioni concernenti lo stato di famiglia debba il magistrato penale cercare di ottenere la decisione del giudice civile. Si tratta di rapporti giuridici troppo delicati, si tratta di questioni la cui soluzione è produttiva di troppo gravi conseguenze, perchè si possa prescindere da quei sistemi probatorî che le leggi civili ritengono necessarii. Ed anche ammettendosi ciò che da qualcuno si propone, che cioè non possa il giudice penale nel risolvere coteste questioni allontanarsi da quel necessario e speciale sistema di prova che per la decisione ad esse relativa è prescritto dalle leggi civili, non verrebbe meno per questo il bisogno di quell'esame ponderato, lungo, complesso, che non è punto agevole in un giudizio penale, semplice e rapido di sua natura, e di quella speciale competenza che solo può essere il frutto di lunghe meditazioni e di pazienti studî intorno a singole discipline giuridiche.

Il nostro Codice di procedura penale, come ho già accennato, sta-

bilisce nell'art. 32 che nei reati di soppressione di stato l'azione penale non può promuoversi che dopo la sentenza definitiva del giudice civile sulla questione di stato. Si è discusso recentemente se ciò costituisca una pregiudiziale all'azione, e se il concetto di una pregiudiziale all'azione sia giuridicamente ammessibile. E si è osservato da qualche egregio giurista che questo concetto include un assurdo, perchè l'azione penale, essendo la potenzialità della legge penale di tradursi in atto, nasce col reato, e quindi non può esservi una pregiudiziale all' azione, ma solo una pregiudiziale al giudizio [1]). Ma per verità, poichè l'azione è la potenzialità della legge di tradursi in atto, può anche chiamarsi pregiudiziale all'azione quella questione, la cui soluzione si ritenga necessaria prima del momento in cui l'azione da forza intrinseca della legge cominci a diventare forza concretamente operosa; in cui, cioè, l'azione penale, nata col reato, cominci a mettersi in movimento. Ma se, distinti in questo modo i successivi momenti dell'azione penale, il rilevato assurdo a mio modo di vedere sparisce, non è eliminato però in tal guisa il dubbio se la decisione del giudice civile sulla questione di stato debba precedere l'avviamento dell'azione penale, o invece debba essere soltanto preliminare al giudizio sul reato. E per verità le acri censure che generalmente si rivolgono contro il sistema preferito nel citato art. 32 dal legislatore italiano sono solidamente fondate, perchè giustamente è stato osservato che con questo sistema si rende possibile in gravi reati, quali sono quelli di soppressione di stato, l'impunità dei colpevoli. Il Manzini, che riassume con molta chiarezza e precisione coteste censure, si esprime così: « L'azione civile, la quale dovrebbe togliere gli ostacoli impedienti il sorgere dell'azione penale, non può essere iniziata se non dalle parti private. Di queste dovrebbe divenire attore colui che, ove l'azione penale si fosse potuta iniziare, avrebbe in sua difesa eccepito l'esistenza del diritto controverso. Ma se costui è veramente un delinquente, riesce difficile supporlo così ingenuo da rinunciare all'impunità, che, mercè l'inerzia, gli assicura la legge; è impossibile crederlo sì pazzo, ch'egli spontaneamente adisca i tribunali civili, perchè questi preparino, col rigetto della sua domanda, il materiale al processo penale contro di lui. D'altro canto in quei casi nei quali la parte danneggiata dal reato avrebbe interesse di farsi attrice o parte diligente nel giudizio civile contro il delinquente

---

[1]) Vedi: MANZINI, op. cit., pag. 395-399.
Contro: TUOZZI, *L'autorità della cosa giudicata*, n. 271.

presunto, l'alea d'una lunga lite, le gravi spese, le agitazioni d'animo, sono tutti nuovi danni che si accumulerebbero su quelli prodotti dal delitto, e però più che sufficienti a dissuadere dall'esperimento dell'azione civile anche il danneggiato più avido di vendetta » [1]).

Orbene, in qual modo si potrebbe riconoscere da un lato il bisogno della decisione civile pregiudiziale sulle questioni di stato, ed evitare dall'altro i gravissimi inconvenienti ai quali dà luogo il sistema del nostro Codice? « La questione pregiudiziale — scrive il Lucchini — dovrebbe formularsi in modo che l'azione penale non ne soffrisse nocumento e fosse assicurato, in un congruo termine, l'esaurimento del giudizio civile » [2]). Ed il Tuozzi, a volta sua, proponendosi anch'egli il problema di questa necessaria riforma legislativa, è di opinione che i deplorati inconvenienti possano essere eliminati in due modi: « o col sopprimere del tutto l'art. 32, incorporandolo nel successivo art. 33, il quale quindi dovrebbe ricevere ampliamento e perfezionamento; ovvero, pur mantenendo la disposizione dell'art. 32, prescrivere in esso l'accertamento innanzi tutto del delitto con la istruttoria processuale, e poscia il rimando al giudice civile della questione di stato, con un termine da assegnarsi dallo stesso giudice penale, come vedesi disposto nel detto art. 33, che nel suo dettato risponde meglio, se non del tutto perfettamente, ai fini della giustizia » [3]).

Ed anche io credo che una riforma sia necessaria, e che il miglior sistema sarebbe quello di consentire che si avvii l'azione penale e si raccolgano le prove del fatto; e che nel caso in cui sorga controversia sulla questione di stato, si obblighi il giudice penale a sospendere il procedimento per attendere che il giudice civile risolva la questione, fissandosi a tale scopo un termine, trascorso il quale infruttuosamente, sia libero il giudice penale di rimettere in movimento l'azione, e risolvere lui la controversa questione. Credo, infatti, che debba immediatamente e liberamente iniziarsi l'azione penale, perchè è alto interesse della giustizia che quest'azione non resti oziosa ed impotente, subordinata all'interesse dei colpevoli, i quali, impedendole con la loro inerzia di mettersi in movimento, impediscono alla giustizia sociale di affermarsi. Se l'azione penale deve restare inattiva fino a tanto che dai privati che vi hanno interesse non si faccia preliminarmente risolvere dai giudici civili la questione di

---

[1]) Op. cit., pag. 396.

[2]) *Elementi di proc. pen.*, n. 90.

[3]) *L'autorità della cosa giudicata*, n. 270.

stato, si può esser sicuri che il più delle volte resterà perpetuamente inerte, e le prove del fatto si smarriranno, e i malfattori resteranno indisturbati, e la coscienza pubblica si persuaderà che la protezione delle leggi repressive è una protezione irrisoria. Nè si dica che, obbligandosi il giudice penale, quando il procedimento è già in corso, a sospenderlo per attendere la decisione del giudice civile sulla controversa questione di stato, riappariscano immancabilmente gl'inconvenienti che si son voluti evitare, non potendo neanche in questo caso iniziarsi e proseguirsi il giudizio civile senza l'iniziativa e la attività privata; perchè l'imputato conosce che se egli lascia decorrere inutilmente il termine fissatogli per promuovere e condurre a fine il giudizio civile sulla questione pregiudiziale, non trova già un'azione penale condannata all'immobilità, ma un'azione che riprende inesorabilmente il suo corso interrotto; e quindi si convince che il vero suo interesse è quello di promuovere e affrettare il giudizio dei magistrati civili sulla questione pregiudiziale di stato, sì perchè nel tribunale civile egli troverà le maggiori garantie che gli sono fornite dall'indole del procedimento e delle prove e dalla speciale competenza dei giudici, sì perchè la sua inerzia potrà dipoi esercitare sull'animo dei giudici penali un'influenza contraria ai suoi pretesi diritti.

E trasformato in tal modo il sistema della nostra legge, anche io penso col Lucchini che non sarebbe più il caso di limitare coteste vere e proprie pregiudiziali alla sola soppressione di stato, come fa il nostro legislatore; perchè se di estrema gravità e di prova difficilissima sono le questioni relative allo stato di filiazione, non lo sono meno quelle altre le quali interessano la paternità ed il matrimonio. In tutte è sempre lo stato di famiglia che viene in discussione; in tutte sono sempre le stesse garantie che occorrono; in tutte è sempre lo stesso pericolo che sovrasta: e quando opportuni temperamenti e provvide cautele si adottassero, ogni distinzione sarebbe ingiustificabile.

Se però in questi casi io ammetto, con le suddette modificazioni legislative, un rinvio obbligatorio della questione controversa ai giudici civili, ritengo poi che, in tutti gli altri casi nei quali sorga disputa intorno ad una questione da risolversi alla stregua delle leggi civili o anche delle leggi amministrative, debba essere sempre libero il giudice penale di rinviare le parti, ove lo creda opportuno, innanzi al magistrato civile o alla competente giurisdizione amministrativa per la risoluzione della questione, sospendendo conseguentemente per un tempo da lui stabilito il procedimento penale. Sic-

chè il rinvio della questione ad altra sede e la conseguente sospensione del corso dell'azione penale non sarebbero obbligatorî, come per le questioni di stato, ma soltanto facoltativi, affidati cioè al prudente apprezzamento dello stesso giudice del reato.

Se infatti è questo stesso giudice che nella serenità ed equanimità della sua coscienza si convince che la sollevata e controversa questione meriti quel largo svolgimento che difficilmente potrebbe avere nel giudizio penale, e con maggior competenza possa essere risoluta da altri, perchè mai gli si dovrebbe impedire di provocare quel pronunziato di altra Autorità che egli reputi utile al maggiore chiarimento del vero e ai più legittimi interessi sociali? Se egli è l'organo della giustizia pubblica, se egli pel conseguimento dello scopo di ogni procediment› penale, che consiste nella constatazione della verità giudiziale, può disporre di tutti i mezzi che valgano ad illuminarlo, perchè mai dovrebbe essergli vietato di provocare sopra talune questioni, quando lo creda opportuno, il giudizio di coloro che di quelle questioni sono nei casi normali i giudici competenti? Perchè mai gli si dovrebbe chiudere quella via che egli ritiene più sicuramente conducente a questo scopo? Forse perchè si ostacolerebbe in tal modo la celerità del procedimento penale? Forse perchè alla possibile condanna si toglierebbe, con l'inevitabile ritardo, parte della sua necessaria efficacia? Ma a che giova una procedura rapida, quando questa sua rapidità può compromettere l'accertamento del vero? A che giova preoccuparsi dell'efficacia di una condanna, se prima non si provvede in tutti i modi a che essa risponda veramente alle esigenze della giustizia?

Al magistrato penale dovrebbe quindi esser lecito, allorchè si trova di fronte ad una controversia di Diritto civile o di Diritto amministrativo, di risolverla egli stesso, quando ne ravvisi non difficili la prova e la soluzione; e di rinviarla invece alla giurisdizione civile o amministrativa, quando, riconoscendola delicata ed ardua, lo ritenga opportuno. Ed in tal modo non resterebbe punto menomata l'indipendenza della sua giurisdizione, perchè il rinvio è egli stesso che lo vuole e lo delibera.

Ed ammesso questo logico sistema del rinvio facoltativo, a me non pare che si possa applicarlo con distinzioni e limitazioni. La nostra legge lo ammette e lo applica soltanto per le eccezioni concernenti la proprietà e gli altri diritti reali, ed anche in questi casi solo quando le eccezioni siano tali, che, se sussistessero, escluderebbero il reato. Ma io non trovo ragioni sufficienti per giustificare coteste nè altre limitazioni. Se si ammette che possa il giudice penale,

quando lo ritenga opportuno ai fini stessi della giustizia penale, rinviare ad altro magistrato la preliminare decisione intorno a talune questioni, non vedo la ragione per la quale deve poi la legge restringere l'uso di questa facoltà solo per talune categorie di questioni da essa tassativamente indicate. Si è accennato da un insigne giurista al pericolo che può derivare dai troppo larghi confini lasciati all'arbitrio del magistrato; e pure, riconoscendosi che forse sarebbe utile che alle categorie di diritti indicati nell'art. 33 del nostro Codice se ne aggiungessero altre, si è però da lui manifestato il convincimento che questo ampliamento della sfera riserbata alle questioni pregiudiziali, piuttosto che essere affidato all'arbitrio dei magistrati destinato a rimanere privo di freni e di norme, debba definirsi dalla volontà del legislatore mediante uno o più precetti generali di positiva e uniforme osservanza [1]). Ma io osservo che, se la legge ammette, nelle categorie da essa stabilite, il libero apprezzamento ed il prudente arbitrio del magistrato quanto al riconoscimento dell'opportunità del rinvio, il limitargli poi più o meno le categorie nelle quali può fare uso di questa facoltà di scelta tra il rinvio e la continuazione del procedimento, significa riconoscere da un lato e negare dall'altro che la pregiudizialità è fondata sopra un apprezzamento di fatto, che non può essere che affidato senza limitazioni al prudente e savio criterio del magistrato, il quale, ciò deve presumersi, saprà farne un uso moderato ed opportuno. Anzi io condivido con taluni criminalisti l'idea che la facoltà del rinvio di una questione ad altra sede debba essere concessa al giudice penale, non solo quando si tratti di eccezioni, le quali, se sussistessero, escluderebbero il reato, ma anche quando si tratti di questioni la cui soluzione influisca sulla quantità del reato e sulla misura della pena; perchè reputo che ammesso un principio, bisogna applicarlo in tutta la sua logica estensione [2]). Ogni aprioristica limitazione che può nuocere alla scoperta della verità e quindi alla giustizia, è una limitazione ingiustificabile.

§ 38. Quando poi l'obbligatorio o potestativo rinvio della questione pregiudiziale ha avuto luogo, la decisione dei giudici ai quali la questione è stata rinviata deve necessariamente avere influenza sulla decisione che in seguito dovrà emettere il giudice penale; per-

---

[1]) L. Mortara, op. cit., vol. I, n. 553.

[2]) Vedi: Innamorati, *Intorno all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni* (nel *Suppl. alla Riv. pen.*, III, 77) — Manzini, op. cit., pag. 360.

chè se fosse altrimenti, il sistema della legge apparirebbe capriccioso e privo di fondamento scientifico.

Ma — si potrà dire — se questa efficacia definitiva della preliminare soluzione della questione controversa trova la sua giustificazione nel sistema adottato dalla vigente legislazione spagnuola, che nel giudizio preliminare svolgentesi sulla questione pregiudiziale innanzi al magistrato civile esige l'intervento del Pubblico Ministero rappresentante l'interesse dello Stato nella soluzione di una questione concernente l'esistenza di un reato (cod. del 1882, art. 4, ult. capov.), come mai potrà affermarsi altrettanto col sistema legislativo italiano, secondo il quale il giudizio, che riguardo alla questione pregiudiziale si svolge innanzi al giudice civile, non è se non una lite civile ordinaria fra privati?

L'apparente gravità dell'obiezione sparisce però di fronte ad alcune sagacissime osservazioni del Mortara, il quale opportunamente rileva che in cotesto giudizio civile preliminare vi è un innegabile consorzio degl' interessi dello Stato con quelli del privato. Indubitatamente — egli dice — al privato non si può attribuire la rappresentanza implicita dello Stato in questo giudizio, perchè l'interesse individuale non contiene il collettivo. Eppoi, chi mai avrebbe la rappresentanza degl'interessi dello Stato? Forse l'imputato, che vien messo in mora a promuovere la lite civile? No, certamente, perchè egli si trova invece in conflitto con gl'interessi sociali. Forse l'avversario di lui? Nemmeno, perchè egli può essere estraneo al giudizio penale, o può avere il proposito di astenersi da ogni difesa nel giudizio civile sulla questione pregiudiziale, rendendosi contumace. Ma la rappresentanza è un' accidentalità, non un elemento necessario del consorzio in lite. Di essa non vi è bisogno. « Se la funzione giurisdizionale è esercitata dallo Stato, se esso ne è l'organizzatore e l'organo al tempo medesimo, se la conservazione dell'ordine giuridico, anche nell'orbita delle relazioni fra i soggetti privati, è condizione primaria della convivenza civile ed è quindi interesse primario dello Stato, non si può senza far onta alle norme più comuni del buon senso e alla più manifesta verità, negare che lo Stato sia sempre presente allo svolgimento della funzione giurisdizionale, qualunque ne sia la sede, quali che ne siano gli atti. Gli organi della giurisdizione civile non sono posti in mezzo alla società perchè l'arbitrio loro si sostituisca alla violenza privata nella risoluzione dei contrasti fra i singoli; ma hanno ufficio principale e indeclinabile di attuare la legge, di garantirne l'osservanza nei suddetti casi di contrasto. E come la legge è espressione della volontà

dello Stato, così la sentenza del giudice è altra espressione della medesima volontà: l'una e l'altra provengono dallo Stato per mezzo dei suoi organi, la divisione e distinzione dei quali ha causa nella opportunità di ben regolare le molteplici e complesse funzioni della Sovranità, ma sparisce di fronte alla unità sostanziale dell'intento, che è appunto l'esercizio della Sovranità. E poichè, come le funzioni di legislazione e di giurisdizione, anche quelle di governo servono al medesimo intento e attestano la volontà dello Stato indirizzata a conseguirlo, così è perfettamente vuota di contenuto l'osservazione consueta: che nel giudizio civile lo Stato non interviene per mezzo del Pubblico Ministero: quasi che, in mancanza di questo intervento, la funzione giurisdizionale rimanesse estranea e indifferente allo Stato. Il Pubblico Ministero è l'organo per mezzo del quale, di regola, lo Stato esercita l'azione penale, ossia provvede alla reintegrazione del proprio diritto subbiettivo leso dal reato; ma la tesi che la funzione giurisdizionale si spieghi fuori dell'orbita degli interessi e della volontà dello Stato quando il Pubblico Ministero non vi interviene, è una concezione del tutto meccanica e falsa, perchè contraria alla natura e alla ragione stessa dell'esercizio della funzione giurisdizionale » [1]).

Ed il concetto abilmente svolto ed efficacemente sostenuto dal dotto giurista è un concetto giustissimo; poichè sarebbe assurdo che la legge, la quale obbliga in alcuni casi ed autorizza in altri il magistrato penale ad attendere che sopra talune questioni decida il magistrato civile, non imprimesse poi alla decisione di questo, anche pei fini penali, il carattere di verità giuridica. Se così non fosse, la legge si metterebbe in evidente contradizione con sè stessa, e si negherebbe, con manifesto errore, che lo Stato partecipi sempre direttamente ad ogni funzione giurisdizionale.

§ 39. Ed ora, passando più direttamente all'esame delle disposizioni del nostro Codice di procedura penale, gioverà ricordare anzitutto ciò che ho già detto più volte, che cioè il legislatore, a proposito delle questioni pregiudiziali di stato, ha stabilito nell'art. 32 che a risolverle abbia competenza assoluta ed esclusiva il magistrato civile, e che se la definitiva decisione di questo magistrato non ha luogo, non può promuoversi l'azione penale pel reato di cui non è possibile constatare l'esistenza senza che la questione di stato sia risoluta. Sicchè in questi casi si ha una pregiudiziale assoluta allo

---

[1]) Op. cit., vol. I, n. 547.

esercizio dell'azione penale, non una sospensione del corso del procedimento. In altri termini, non è già che possa mettersi in movimento l'azione per poi arrestarla con un rinvio della questione di stato al giudice civile, ma invece l'azione non può iniziare il suo corso se prima la suddetta questione non sia definitivamente risoluta dal magistrato competente. E quindi, se per errore l'azione penale sia stata promossa, il giudice penale, non appena si accorge che si tratta di uno di quei casi dei quali si fa cenno nell'art. 32, deve immediatamente soffermarsi con una dichiarazione di non luogo a procedere allo stato degli atti.

§ 40. Ma perchè possa avere applicazione cotesto articolo, è egli forse necessario che l'impedimento al movimento dell'azione penale sia costituito dal fatto che già sulla questione di stato trovavasi iniziato un giudizio innanzi al magistrato civile?

A far sorgere il dubbio potrebbe forse influire la locuzione della legge, la quale dice che nei reati di soppressione di stato l'azione penale non può promuoversi che dopo la sentenza definitiva sulla *questione* di stato. È dunque necessario che esista già una *questione,* perchè sia impedito il movimento dell'azione penale. Ma il dubbio sparisce immediatamente, quando si pensi che nei reati di soppressione di stato la questione di stato è naturalmente insita nel fatto stesso, e quindi nasce con questo. Richiedere la preesistenza di un litigio civile, significherebbe richiedere una condizione di cui il legislatore non fa cenno, avendo egli invece manifestato senza distinzioni il suo pensiero, che per ogni caso di soppressione di stato non possa mai esser promossa l'azione penale se prima non siasi pronunziato il giudice civile, il quale in questi casi non può che pronunziarsi intorno ad una *questione di stato.* Nè la parola *questione* adoperata dal legislatore può giustificare il dubbio; perchè, se, come è stato osservato, per ottenere una sentenza civile è necessario che sia prima proposta la *questione* che si dovrà risolvere, di quali altre parole avrebbe potuto servirsi il legislatore se non di quelle: *questione di stato,* per indicare l'oggetto della necessaria preliminare decisione del giudice civile? [1]).

E neppure credo poi accettabile l'idea sostenuta recentemente dal Manzini, che cioè, se per l'applicazione dell'art. 32 non è necessaria la pendenza di un giudizio civile sulla questione di stato, è però sempre necessaria una *questione* da decidere, cioè una *controversia*

---

[1]) Vedi MORTARA, op. cit., vol. I, n. 560 — TUOZZI, op. cit., n. 259.

intorno allo stato di figlio. « Il Merlin — egli dice — vuole che sia addirittura pendente una causa civile, per far luogo all'ostacolo. Questo criterio è troppo assoluto, e noi lo respingiamo. Dire *questione* o *controversia,* non significa parlare di *causa* o di *lite;* uno stato può ben essere in controversia tra le parti, senza ch'esso sia *giudizialmente* controverso. D'altra parte nulla giustifica la limitazione del Merlin; mentre tutto conforta a mantenere che l'ostacolo all'azione penale dovrà essere immediatamente rilevato o dichiarato non solo quando sulla pregiudiziale di stato sia pendente un giudizio civile, ma anche quando, nel corso del processo per reato implicante soppressione di stato, lo stato di filiazione non sia pacifico tra le parti » [1]). Il che significa, in altri termini, che anche nei reati di soppressione di stato l'azione penale ha libero corso, e che, solo quando nel procedimento sorge controversia intorno allo stato di filiazione, si deve tutto sospendere per attendere sulla questione di stato la decisione del giudizio civile. Ora tutto ciò, considerato dal punto di vista di una riforma legislativa, anche a me, come già ho dimostrato (§ 37), sembra ragionevolissimo. Ma, sotto l'impero del Codice vigente, non saprei per verità come potrebbe aver libero corso l'azione penale sino a tanto che non sorga disputa sulla questione di stato, una volta che la legge vieta, non già che il corso dell'azione penale prosegua al sorgere di una controversia relativa allo stato di figlio, ma invece che l'azione stessa sia promossa. Con la interpretazione preferita dal Manzini si viene in fondo ad ammettere che anche la questione di stato, per dar luogo alla pregiudiziale, deve sorgere come un'eccezione che si proponga nel procedimento penale, quando non costituisca già oggetto di un giudizio civile pendente; ma con questa interpretazione, a prescindere da ciò che ho detto testè, si includerebbe nella disposizione dell'art. 32 una condizione limitativa, che il legislatore ha inserita soltanto nella disposizione dell'articolo seguente.

§ 41. L'art. 32, come si è già veduto, stabilisce, in modo obbligatorio, sulla questione di stato, una pregiudiziale all'esercizio dell'azione penale nei reati di soppressione di stato. Orbene, dovrà ritenersi che in nessun altro caso in cui l'esistenza di un reato dipende dalla constatazione di uno stato di famiglia che non sia quello di filiazione, il principio proclamato in questo articolo possa essere applicato? Dovrà ritenersi, cioè, che non una questione di

---

[1]) Op. cit., pag. 188 e 189.

stato di paternità o di stato matrimoniale, ma esclusivamente quella relativa allo stato di figlio debba costituire una pregiudiziale? Dedotta nel reato di adulterio la nullità del matrimonio, o in quello di bigamia la nullità del matrimonio precedente o del posteriore dell'imputato, dovrà, si son chiesto alcuni valorosi giuristi, rinviarsi la questione al giudice civile perchè la risolva, e sospendersi quindi il corso del procedimento penale?

Coloro che rispondono negativamente, si fondano sulla considerazione che l'art. 32, come è fatto palese sia dalla parola della legge, sia dalla fonte storica della disposizione in esso contenuta, non si riferisce se non alla soppressione dello stato di figlio; e sostengono che questa disposizione non si possa per analogia applicare ad altri casi, perchè contiene un'eccezione al principio generale che il giudice dell'azione è anche giudice dell'eccezione [1]). Coloro, i quali rispondono invece affermativamente, sostengono: che anche in questi casi è una questione di stato di famiglia che deve essere risoluta in via principale, con un giudicato valevole *erga omnes*, e per tutti gli effetti civili e penali, la qual cosa non avviene mai quando si tratti di una semplice risoluzione incidentale del giudice penale; che anche in questi casi la questione è di tale natura, che dalla sua risoluzione dipende l'esistenza o inesistenza del reato; che la logica impone quel sistema il quale soltanto può eliminare il pericolo di una contrarietà di giudicati; che se il caso non è preveduto espressamente dalla legge, esiste però sempre il principio generale che vuole evitato ogni possibile conflitto fra giudicato penale e giudicato civile, ed ai principî generali è lecito attingere, giusta l'art. 3 delle disposizioni premesse al Codice civile [2]).

E da un punto di vista puramente razionale, anche io sono di opinione che l'ottima fra le leggi di procedura è quella che evita con sapiente previdenza la possibile contrarietà fra i pronunziati del giudice penale e quelli del giudice civile, non parendomi buon provvedimento quello proposto da alcuni, di riservarsi di rimuovere dipoi la contradizione col sistema dell'estensione dei casi di revisione dei giudicati, quando invece si può in tempo adottare un sistema più

---

[1]) Vedi: BORSANI e CASORATI, op. cit., vol. I, § 152 — LUCCHINI, op. cit., n. 90 — MANZINI, op. cit., pag. 132 a 150 — TUOZZI, op. cit., n. 268 — SALUTO, *Comm. al Cod. di proc. pen.*, vol. I, n. 279 — MATTIROLO, *Trattato di dir. giudiz. civ.*, vol. I, n. 935 — SEGRÈ, *Rapporti tra le giurisd. civ. e pen.*, § 359 — ecc.

[2]) Vedi: PUGLIA, *Manuale di dir. pen.*, vol. II, pag. 236 — IMPALLOMENI, *A proposito di bigamia* (nel *Suppl. alla Riv. pen.*, II, 190).

facile, più logico e più conveniente al prestigio della giustizia, quale è quello di evitare, mediante il preliminare giudizio civile sulla questione di stato, la possibilità di sentenze contraddittorie. Imperocchè non mi appaga ciò che da taluni si afferma, che cioè una vera contradizione di giudicati non possa esistere, non risolvendo il giudice penale se non una semplice questione incidentale. La coscienza pubblica, che deve trovare nelle sentenze dei giudici ciò che la rassicuri, resterebbe, infatti, indubbiamente scossa innanzi ad una sentenza del giudice penale che condanni taluno come bigamo, ritenendo valido il primo matrimonio di lui, e ad una posteriore sentenza del giudice civile, la quale, proclamando invece nullo quel precedente matrimonio, elimini la condizione fondamentale del reato.

Ma quando dal campo delle considerazioni astratte si passa a quello dell' interpretazione delle disposizioni legislative, non credo che, sotto l'impero della vigente legge italiana, possa essere giustificato il rinvio delle questioni di stato di famiglia, che non siano questioni di stato di figlio, al giudice civile per attenderne il preliminare pronunziato. L'art. 32 del nostro Codice è troppo esplicito e reciso nell'esigere che si versi nel caso di una soppressione di stato; ed il legislatore chiama reato di soppressione di stato soltanto quello che era preveduto nell'art. 506 del Codice del 1859 e lo è negli articoli 361 e 362 del vigente Codice penale. Nè potrebbe ammettersi un'interpretazione estensiva di quest'articolo 32; perchè, disponendo l'art. 122 del Codice civile che la prova del vincolo matrimoniale può essere fondata sul risultato di un processo penale, si desume da ciò che nei casi di adulterio o di bigamia non è applicabile la disposizione dell'art. 32 del Codice di procedura penale, in forza della quale non potrebbe procedersi penalmente se non dopo la decisione del giudice civile sulla questione di stato. Nè potrebbe ritenersi applicabile la disposizione dell'art. 33; perchè in esso si parla soltanto di eccezioni concernenti la proprietà o altri diritti reali, e non è possibile ammettere altre categorie di rapporti giuridici oltre quelle tassativamente stabilite dalla legge, la quale *ubi voluit, dixit; ubi tacuit, noluit.* E, se ciascuna delle due disposizioni legislative non è applicabile alle questioni di stato di famiglia che non sia stato di filiazione, neppure mi sembra lecito poi raccogliere un po' dall'una un po' dall'altra per giustificare in tal modo legislativamente il preferito sistema della pregiudizialità, ricavando dall'art. 33 la facoltà nel giudice penale di sospendere il procedimento e rinviare al giudice civile la questione controversa, e giovandosi dell'art. 32 per introdurre fra le categorie delle questioni

indicate nell'art. 33 anche quelle concernenti lo stato coniugale; perchè o anche queste altre questioni di stato possono essere comprese tra quelle menzionate nell'art. 32, contrariamente a ciò che ho dimostrato, ed allora questa disposizione legislativa deve essere applicata in tutta la sua integrità, escludendosi ogni concetto di rinvio potestativo, giacchè, come ho detto più volte, verificandosi i casi preveduti nell'art. 32, non può esser promossa l'azione penale; o, non trattandosi delle questioni indicate nell'art. 32, non è ammessibile una pregiudiziale se non in forza dell'art. 33, ed allora non si possono aggiungere altre categorie di casi a quelle dal legislatore in quest'articolo stabilite. E neppure credo poi che si possa ammettere una pregiudiziale sulla considerazione di quei principî generali del Diritto ai quali si può attingere in virtù dell'art. 3 delle disposizioni premesse al Codice civile; perchè, come risulta dalle fonti storiche dei suddetti art. 32 e 33, il principio che domina nella nostra legislazione è quello che il giudice dell'azione è anche giudice dell'eccezione; e quindi, se nel sistema della nostra legge la pregiudizialità è ammessa solo eccezionalmente, in nessun caso si può prescindere da questo concetto fondamentale e direttivo.

§ 42. Le pregiudiziali delle quali si fa cenno nell'art. 32 concernono dunque soltanto lo stato di figlio; ma poichè questo stato può essere in varî modi alterato, sorgerà, per ognuna di queste alterazioni delittuose, una questione di stato che si debba preliminarmente risolvere, a norma del detto art. 32, dal giudice civile?

L'art. 361 del Codice penale, che è scritto sotto la rubrica: *Della supposizione e della soppressione di stato,* dispone che è punito con la reclusione da cinque a dieci anni *chiunque, occultando o cambiando un infante, ne sopprime o ne altera lo stato civile, ovvero fa figurare nei registri dello stato civile un infante che non esiste.* Sicchè tre specie criminose sono in quest'articolo prevedute. Si ha la prima, quando si sopprime la prova del vero stato di un infante occultandola a coloro che dovrebbero registrarla. Si ha la seconda, quando un infante si cambia con un altro, per modo che, sostituito un infante ad un altro, a quello è dato fraudolentemente lo stato che a questo è tolto. E si ha poi la terza, quando si fa figurare nei registri dello stato civile un infante che non esiste. Nei due primi casi vi è dunque sempre un infante il cui stato si sopprime; ma nell'ultimo, poichè si suppone un'esistenza che manca, non vi è a danno di alcuno una soppressione di stato. Ora, poichè l'art. 32 stabilisce la pregiudiziale di stato solo nei *reati di soppressione di stato,* dovrà la sua applicazione limitarsi soltanto alle due prime ipotesi dell'art. 361 del Cod.

pen., o dovrà invece estendersi anche all'altra? In altri termini, la *soppressione di stato* di cui si parla nell'art. 32 ha un significato ristretto, o invece un significato generico che valga anche ad indicare la *supposizione di stato?*

Il Carrara, esaminando la questione, disse che il dubbio era serio, tanto se la nozione del reato di *soppressione di stato* si chiedeva alla scienza, quanto se si chiedeva al Codice sardo allora imperante. « Con la formola *soppressione di stato* — egli notò — ora si venne dai criminalisti indicando un *genere* ed ora una *specie*. Si indicò un *genere* comprensivo di tutti i fatti che avevano per fine o per conseguenza di privare un cittadino dello stato di famiglia al quale avrebbe avuto diritto. In tal senso la supposizione di parto, l'occultamento di infante, e la sostituzione di infante, si vennero a comprendere nella generalità del reato di *soppressione di stato*. Al contrario si indicò una *specie* dai dottori, che, dando alle altre ipotesi il nome speciale di *occultamento, sostituzione* o *supposizione,* serbarono il nome di *soppressione di stato* al fatto di chi avesse spogliato il fanciullo del suo stato legittimo di famiglia, senza dargliene un altro. Saremmo dunque — soggiungeva — assai perplessi se dovessimo dimandare alla scienza quale è il reato di *soppressione di stato* al quale deve applicarsi il disposto dell'art. 32 ». Egli quindi riteneva che cotesta nozione, più che alla scienza, dovesse domandarsi alla legge imperante; ma ravvisava anche nell'art. 506 del Codice penale sardo una fonte di perplessità. Però si sentiva indotto a ritenere che per questo articolo il delitto di soppressione di stato era una specie e non un genere. « E di vero — egli osservava — quando l'art. 506 procede per una completa enumerazione di parti, definendo l'oggettivo che contempla, non col richiamo dell'idea giuridica, ma con la designazione delle diverse *materialità di forma soggettiva* con le quali un fatto umano può vulnerare quell'idea, è necessità per l'interprete concludere che la *soppressione di stato* dal Codice sardo specificata come cosa distinta dall'*occultamento,* dalla *sostituzione* e dalla *supposizione* è per quel Codice un delitto speciale differente dagli altri tre delitti separatamente previsti e diversamente nominati dalla legge ». E quindi egli concludeva che se l'art. 32 del Cod. di proc. pen. non può interpretarsi che in relazione col Codice penale, bisogna ammettere che il reato di *soppressione di stato* in esso indicato è una *specie* alla quale unicamente si restringe la prescrizione di quell'articolo [1]). E similmente sotto l'impero del vigente

---

[1]) *Lineamenti di pratica legislativa penale.* Osservazione XIII: Soppressione — Pregiudicialità; pag. 296.

Codice penale il Mortara ha sostenuto che la regola dell'art. 32 non va applicata alla figura criminosa della *supposizione di stato* menzionata nell'art. 361 del Cod. pen. insieme con quella di *soppressione di stato,* perchè quella è radicalmente diversa da questa [1]).

Sostiene invece il Mattirolo che se *jus singulare non est producendum ad consequentias,* d'altra parte la volontà *intera* del legislatore deve pur sempre essere investigata e fedelmente rispettata; e che quando si può con certezza dimostrare che l'autore della legge ha voluto adoperare un vocabolo nel suo significato più largo, questo più largo significato deve essere adottato dall'interprete. Orbene, egli dice, « la proibizione dell'esercizio dell'azione penale, pei reati di *soppressione di stato,* sino alla definitiva risoluzione in sede civile della questione di *stato,* fu dettata (secondo il concorde insegnamento degli scrittori) allo scopo di tutelare la tranquillità e la sicurezza delle famiglie, e, a un tempo, d'impedire che venissero elusi i principî di Diritto civile, i quali nelle questioni di *stato* escludono la nuda prova testimoniale, col mezzo di temerarî e infondati reclami, fatti valere nei giudizî penali in cui la prova per testimoni è liberamente ammessa. Ora, questo scopo del legislatore fallirebbe manifestamente qualora la disposizione dell'art. 32 andasse limitata al solo delitto *speciale* di *soppressione di stato,* così che piena e libera podestà si avesse il Pubblico Ministero di muovere, senza d'uopo del preventivo giudizio e della sentenza definitiva civile, un'azione penale per occultazione o sostituzione d'infante o per supposizione o sostituzione di parto, e di provocare la condanna dell'accusato anche malgrado la pendenza effettiva di una lite civile sulla questione di *stato* » [2]).

E questa più larga interpretazione, che è stata sostenuta anche da altri valorosi giuristi [3]), anche a me sembra la più accettabile; perchè in tutti i casi preveduti nell'art. 361 vi è sempre una fraudolenta alterazione dello stato di famiglia. Variano le forme, variano i modi adoperati; ma poichè si è sempre prodotta allo stato di filiazione quell'alterazione, per provare la quale è necessaria la prova di questo stato che la legge vuol deferita al giudice civile; poichè cioè si è escluso dalla famiglia chi aveva diritto di appartenervi, o vi si è introdotto un estraneo, al quale, invece del suo, si è dato uno stato di filiazione fraudolentemente supposto, esiste sempre la

---

[1]) Op. cit., vol. I, n. 559, pag. 705, in nota.

[2]) *Trattato di diritto giudiziario civile,* vol. I, n. 937.

[3]) Lucchini, op. cit., n. 90 — Manzini, op. cit., pag. 157.

ragione che ha indotto il legislatore a stabilire la necessità della pregiudiziale. Se nell'applicare ai casi preveduti nell'art. 361 del Codice penale la disposizione dell'art. 32 del Codice di procedura si dovesse procedere con la distinzione limitativa che da taluni si propugna, si darebbe, a mio giudizio, a questo art. 32 un'interpretazione che attribuirebbe alla parola della legge un significato troppo letteralmente limitato, il quale non so come potrebbe trovarsi in armonia col concetto che ha guidato il legislatore quando ha stabilita la norma in quest'articolo formolata [1]).

§ 43. Ma trova forse l'art. 32, anche all'infuori di questi casi, qualche altra applicazione? Il dubbio è sorto, ed è gravissimo, a proposito delle disposizioni del nostro vigente Codice di commercio relative al reato di bancarotta.

Nel campo della dottrina si è lungamente e vivamente disputato se debba il procedimento per bancarotta essere necessariamente preceduto dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Prevalse in Francia l'opinione dell'indipendenza completa dell'azione penale, e quindi della sua libertà di muoversi non vincolata in alcun modo dalla necessità di attendere una preventiva dichiarazione di fallimento pronunziata dal Tribunale di commercio. Ed il Carrara, che di questa opinione si fece tra noi autorevolissimo sostenitore, per indicarne il fondamento giuridico scrisse nel seguente modo: « Il fallimento è un *fatto* il quale diventa criminoso se si accompagna da dolo o da colpa. Tutti i fatti costitutivi di un reato sono sotto la illimitata balìa dei giudici criminali. Essi non possono aver bisogno di un precedente schema che dichiari il fatto del fallimento tostochè questo fatto si denuncia a loro come costituente il substrato materiale di un malefizio. Essi non hanno bisogno di aspettare che un altro Tribunale ne abbia dichiarato la sussistenza. Nel modo stesso i Tribunali criminali competentemente dichiarano la sussistenza di un contratto civile o di un matrimonio, quantunque ad altri Tribunali appartenga decidere sulla validità controversa di quel matrimonio o di quel contratto. Soltanto potrebbe essere disputabile la eccezione della pregiudicialità e della soprassessoria quando fosse pendente in faccia ai Tribunali civili una lite regolarmente instaurata nella quale il preteso fallito sostenesse di non esser tale. Il fallimento è uno stato di fatto che per virtù di legge esiste nello istante medesimo della cessazione dei pagamenti. La sentenza non lo *crea,* ma lo *dichiara:*

[1]) Vedi, in sostegno di queste mie idee, la sentenza della nostra Corte di Cassazione del 13 marzo 1900 (*Cassaz. Unica,* XI, 712).

la sentenza dichiarativa è uno degli effetti civili di quello stato di fatto, e può essere necessaria per altri successivi effetti civili, ma non ai fini penali » [1]). Ma la tesi contraria ebbe tra noi un sostenitore non meno autorevole nel Nicolini, il quale osservò che il magistrato penale è competente ad attribuire la qualità di bancarotta al fallimento, ma che la dichiarazione dello stato di fallimento solo al Tribunale di commercio appartiene [2]). Ed il Pessina alla opinione del Carrara ritenne preferibile quella del Nicolini; perchè — egli disse — « la condizione di fallito non è un atto isolato, ma uno stato, una condizione personale che non può innanzi alla società giuridica sussistere in nome del potere penale, e non sussistere in nome del potere civile. La condizione di fallito non è qualcosa di relativo ad un fatto isolato, ma abbraccia tutta l'attività del commerciante. Il commerciante — soggiungeva l'insigne giurista, riferendosi al Codice di commercio allora in vigore — perde, dalla dichiarazione di fallimento sino alla riabilitazione, la libera amministrazione del suo patrimonio; i debiti non scaduti si considerano come scaduti; son colpiti di nullità i contratti da lui formati; la condizione dei singoli creditori è mutata radicalmente per effetto della dichiarazione di fallimento. Egli è dunque impossibile scindere in lui la personalità commerciale, di guisa che, mentre senza dichiarazione civile di fallimento egli può liberamente commerciare, vada poi sottoposto al procedimento penale per bancarotta » [3]).

Era questa la disputa che si agitava nel campo della scienza allorquando fu pubblicato nel 1882 il nostro nuovo Codice di commercio. Ma le disposizioni del Codice nuovo, che si sperava dovessero farla cessare, le diedero invece maggiore alimento, perchè la disputa che prima aveva per suo campo principalmente quello dei principî, trovò un nuovo campo offertole dal confronto di alcune disposizioni della legge.

Alcuni, infatti, sostengono che il principio generale, al quale si è ispirato il legislatore, è quello di lasciar libera l'azione penale, senza ostacolarne il movimento con una necessaria pregiudiziale consistente nella constatazione e dichiarazione preventiva del fallimento da parte del giudice civile. Questo principio generale trova eccezione nel caso di bancarotta semplice preveduta nell'art. 857, nel quale, dicendosi che è colpevole di bancarotta semplice il commerciante

---

[1]) *Programma.* P. S., vol. VII, § 3415.

[2]) *Proc. Pen.*, parte I, § 1003.

[3]) *Elementi di dir. pen.*, vol. I, pag. 358.

dichiarato fallito, quando si verifichi uno dei casi in esso preveduti, si presuppone che il procedimento per bancarotta sia preceduto dalla dichiarazione di fallimento. E trova anche eccezione nel caso preveduto dall'art. 859, nel quale, indicandosi come elementi di bancarotta semplice alcuni fatti compiuti *anche prima della dichiarazione di fallimento,* si suppone che questa dichiarazione abbia avuto luogo. Ma in ogni altro caso è applicabile il principio dell'indipendenza della giurisdizione penale, il quale è stato formolato legislativamente nell'art. 696, che dice: *La procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale, e l'istruzione o il procedimento penale, hanno corso con piena reciproca indipendenza.* Sicchè l'azione penale può muoversi liberamente, ancorchè manchi la dichiarazione di fallimento. Ed è ciò tanto vero, che, mentre, come si è veduto, gli art. 857 ed 859 parlano di commerciante dichiarato fallito e di precedente dichiarazione di fallimento, all'infuori di questi casi eccezionali queste locuzioni significative non sono più ripetute. Infatti nell'art. 856 si dichiara colpevole di bancarotta semplice il commerciante che *ha cessato di fare i suoi pagamenti* e si trovi in uno dei casi in detto articolo indicati; sicchè al procedimento penale è sufficiente il fatto di cotesta cessazione di pagamenti, e non occorre altresì la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale civile; e nell'art. 860 si dichiara colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante *fallito* che ha sottratti o falsificati i suoi libri, ecc..., e non si parla di commerciante *dichiarato fallito;* sicchè si esige il *fatto* del fallimento, consistente per l'art. 683 nella cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali, e non già anche la preventiva *dichiarazione di fallimento* [1]).

Sostengono altri, al contrario, che il principio fondamentale nel Codice di commercio italiano è quello della necessaria pregiudicialità della sentenza dichiarativa di fallimento, e che di questo principio solo in alcuni casi espressamente indicati è esclusa l'applicazione. La proclamazione di questo principio e l'indicazione di queste eccezioni si trovano infatti nell'art. 855, il quale, dopo di aver dichiarato che l'azione penale nei reati in materia di fallimento è pubblica, soggiunge: *Essa può promuoversi anche prima della dichiarazione di fallimento, quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura di magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei cre-*

---

[1]) Vedi, fra gli altri: MASÉ-DARI, *Del fallimento,* lib. III, tit. VIII — TUOZZI, op. cit., n. 276, 277; ecc.

ditori. Il che significa che quando queste circostanze non si verificano, l'azione penale *non può promuoversi prima della dichiarazione di fallimento*. Nè giova ricordare che mentre, parlandosi dei colpevoli di bancarotta, nell'art. 857 si parla di commerciante *dichiarato fallito*, nell'art. 860 si parla invece soltanto di commerciante *fallito*, e nell'art. 856 di commerciante *che ha cessato di fare i suoi pagamenti*, accennandosi quindi in tal modo ad uno stato di fatto e non alla dichiarazione giudiziale del fallimento; perchè il fallimento non è un semplice stato di fatto consistente nella cessazione dei pagamenti, ma è invece uno stato giuridico dipendente dall'insolvibilità, che genera restrizioni di capacità e produce effetti sui diritti dei terzi, nonchè sull'amministrazione e liquidazione del patrimonio; e come stato giuridico producente siffatte conseguenze, deve avere necessariamente per base un solenne atto giurisdizionale consistente nella sentenza del Tribunale competente dalla quale il commerciante sia dichiarato fallito. E questa interpretazione della legge non può trovare poi un ostacolo nella disposizione contenuta nell'art. 696 proclamante l'indipendente corso del procedimento penale e della procedura per fallimento; perchè quest'articolo non bisogna considerarlo isolatamente, ma bisogna connetterlo con quelli che lo precedono e che ne rischiarano il vero significato. E poichè in cotesti articoli che lo precedono la legge si occupa della sentenza dichiarativa di fallimento, ne deriva che solo dopo questa dichiarazione di fallimento le due giurisdizioni possono svolgersi con piena reciproca indipendenza; e quindi prima di essa non si potrebbe, per mettere in movimento l'azione penale, invocare l'art. 696, perchè dal suo coordinamento con gli articoli precedenti risulta che esso la presuppone avvenuta [1]).

Ed anch'io credo che il punto di partenza per la risoluzione della questione sia stabilito dall'art. 855, il quale appunto ha per iscopo di fissare una norma generale per ciò che concerne l'azione penale nei reati in materia di fallimento. Credo, cioè, che il principio generale adottato come regola sia la necessità che l'esercizio dell'azione penale pei reati di bancarotta, pel nostro Codice di commercio, sia preceduto dalla sentenza dichiarativa del fallimento, e che solo in taluni casi espressamente preveduti dalla legge da questa necessità si pre-

---

[1]) Vedi, fra gli altri: BOLAFFIO, *Fallimento e mandato* (nella *Giurispr. ital.*, a. 1894, IV, 121) — LONGHI, *La bancarotta*, pag. 243 e seg. — MORTARA, op. cit., n. 561 a 570.

scinda [1]). Comprendo benissimo che la disposizione dell'art. 696 può ingenerare intorno a ciò un grave dubbio; ma per verità anche a me sembra che, coordinato questo articolo con quelli che immediatamente lo precedono, non si possa ravvisare in esso una norma direttiva la quale si opponga a quella testè accennata. Quest'articolo è inserito nel tit. I del libro III del Codice, dove il legislatore si occupa della dichiarazione di fallimento e dei suoi effetti. Ora, dopo di essersi stabiliti la procedura da seguire per cotesta dichiarazione ed il contenuto della sentenza dichiarativa del fallimento, e dopo di essersi accennato al diritto che compete al fallito di fare opposizione alla sentenza, la legge stabilisce: che il procuratore del Re, appena pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento, deve promuovere gli atti d'istruttoria necessarî a conoscere se vi sia materia di procedimento penale; ed a tal fine il presidente del Tribunale di commercio (oggi Tribunale civile) deve trasmettergli entro ventiquattro ore copia della sentenza, con tutte le altre informazioni e notizie che pervennero al Tribunale (art. 694); e che il Tribunale di commercio è anche investito delle funzioni di polizia giudiziaria per ordinare, contemporaneamente alla sentenza dichiarativa del fallimento o successivamente in qualunque stato della procedura, la cattura del fallito contro del quale sorgano sufficienti indizî di penale responsabilità, e specialmente nei casi di latitanza o di non giustificata mancanza di deposito del bilancio o dei libri di commercio; però la relativa ordinanza deve essere immediatamente trasmessa al procuratore del Re, a cura del quale deve eseguirsi l'arresto (art. 695). Ora se è dopo ciò che la legge stabilisce con l'art. 696 che la procedura di fallimento e l'istruzione o il procedimento penale hanno corso con piena reciproca indipendenza e senza interruzione, questo coordinamento dei suddetti articoli credo che debba eliminare il dubbio, e far ritenere che il procedimento penale al quale accenna la legge sia appunto quello che s'inizia *dopo la sentenza dichiarativa del fallimento*. Ed in tal modo interpretata la legge, le due disposizioni, dell'art. 855 e 696, non si contraddicono, ma si completano.

Se però da un lato, meno nei casi eccezionali, l'esercizio dell'azione penale pei reati di bancarotta presuppone, pel nostro Codice di commercio, l'esistenza della sentenza dichiarativa del fallimento, e dall'altro la procedura di fallimento e il procedimento penale hanno corso con piena reciproca indipendenza, sono d'accordo col Manzini [2]) nel ritenere che, secondo il sistema della nostra legge, la

[1]) Vedi PESSINA, op. cit., vol. II, pag. 390.

[2]) Op. cit., pag. 116 e seg.

sentenza dichiarativa di fallimento è bensì ordinariamente una condizione necessaria per l'esercizio dell'azione penale, ma non vincola poi il libero apprezzamento del magistrato penale intorno a quegli elementi del reato di bancarotta che già si trovano constatati in cotesta sentenza; perchè dal momento in cui, dopo la dichiarazione di fallimento, è stata promossa l'azione penale, la giurisdizione penale si svolge con piena indipendenza, e quindi il giudice penale è libero nella constatazione di tutti gli elementi del delitto. In altri termini, il legislatore ha voluto che, di regola, debba all'esercizio dell'azione penale precedere necessariamente la sentenza dichiarativa di fallimento, ma non ha poi voluto che questa sentenza avesse sul convincimento del giudice penale quell'efficacia assoluta di giudicato, che hanno le decisioni intorno alle vere questioni pregiudiziali. Si potrà forse discutere dell'esattezza giuridica di questo sistema; si potrà forse sostenere che, ammessa, di regola, per l'esercizio dell' azione penale, la necessità che preceda la sentenza dichiarativa di fallimento, ciò che in essa è stabilito, se definitivamente stabilito, dovrebbe fare stato pel giudice penale; ma, checchè sia di questa opinione scientifica, che per amore di brevità tralascio di esaminare, a me sembra che a questo sistema si sia attenuto il nostro legislatore, e che l'interpretazione da me data alla legge possa eliminare i dubbi che sono sorti [1]).

§ 44. Se, come ho già detto più volte, nell'art. 32 del Codice di procedura penale si prevedono le vere pregiudiziali, cioè quelle che s'impongono in modo assoluto, e che impediscono qualunque avviamento dell'azione penale prima che la questione fondamentale sia definitivamente risoluta dal giudice civile, nell'art. 33 sono poi prevedute le pregiudiziali relative, o, come altrimenti son chiamate, le quasi pregiudiziali, cioè quelle che non impediscono che l'azione pubblica sia promossa, e per le quali dipende del tutto dal prudente

---

[1]) La nostra Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 696 del Cod. di comm., ha più volte deciso che il giudice penale, nonostante la sentenza dichiarativa di fallimento, è sempre libero di esaminare se l'imputato possa ritenersi commerciante, se concorrano le condizioni del fallimento e quale sia la data precisa della cessazione dei pagamenti. (Vedi le sentenze del 21 novembre 1893, del 4 luglio 1895, del 10 dicembre 1901, del 10 e 25 gennaio 1901 — *Cass. Unica,* V, 221; VI, 1123; XII, 280, 441 e 641). Ma ha deciso parimenti che se la sentenza dichiarativa del fallimento non ha forza di giudicato pei fini penali, niente impedisce però al giudice penale di avvalersi pel suo giudizio degli atti della procedura di fallimento. (Vedi le sentenze del 10 luglio 1895, del 22 marzo 1897 e del 3 dicembre 1900, nella *Cass. Unica,* VI, 1194; VIII, 886; XII, 778).

arbitrio del giudice penale il decidere se si debba rinviare la questione controversa all'esame del magistrato civile, sospendendosi all'uopo per un tempo da lui stabilito il procedimento in corso, o se invece la sollevata questione debba esser nella stessa sede penale esaminata e risoluta.

Ove — dice l'art. 33 — *contro l'azione penale si proponessero eccezioni di diritto civile concernenti la proprietà o altro diritto reale, le quali, se sussistessero, escluderebbero il reato, il giudice, trovando in esse qualche apparenza di fondamento, potrà sospendere il giudizio e rimettere la cognizione del merito delle dette eccezioni al giudice competente, fissando un termine all'imputato per procurarne la risoluzione.*

Per modo che, secondo la nostra legge:

a) deve essere proposta una eccezione;

b) questa eccezione deve concernere la proprietà o altro diritto reale;

c) l'eccezione deve esser tale che, sussistendo, escluderebbe il reato.

E quando queste condizioni concorrono, il giudice penale:

a) deve esaminare se l'eccezione abbia qualche apparenza di fondamento;

b) deve decidere se gli convenga meglio di risolverla lui, o invece di rinviarne la risoluzione al giudice civile;

c) deve, se preferisce di rimettere la cognizione dell'eccezione al giudice civile, sospendere il giudizio penale per attendere la decisione del giudice competente;

d) e a tal fine deve stabilire un termine all'imputato, affinchè egli possa procurare l'attesa risoluzione.

§ 45. Occorre dunque anzitutto che la questione sorga mediante un'eccezione proposta contro l'azione. È un'eccezione difensiva che richiede la legge. Comprendo che può ritenersi preferibile un sistema il quale autorizzi il giudice ad elevare anche di ufficio la questione pregiudiziale; ma sotto l'impero della nostra legge, la quale richiede, come ho detto, la condizione che un'eccezione sia proposta contro l'azione, e che in base di questa eccezione decida il giudice se rinviare o proseguire il giudizio, l'interprete, il quale ritenesse conforme alla legge che il magistrato penale elevi anche di ufficio una questione pregiudiziale, sostituirebbe il suo criterio a quello del legislatore.

E poichè la legge esige un'eccezione difensiva, è chiaro che non solo l'imputato può proporla, ma anche la persona civilmente responsabile del reato, perchè anch'essa ha un personale interesse giu-

ridico ad escludere il reato che è la base della sua civile responsabilità; e perciò a lei son resi comuni dall'art. 556 del Cod. di proc. pen. tutti i benefici di legge, che, relativamente alla difesa, competono all'imputato. Nè soltanto all'imputato ed al responsabile civile compete il diritto di proporre cotesta eccezione, ma anche al Pubblico Ministero, perchè essendo egli il rappresentante imparziale della legge, può non meno dell'imputato aver vivo interesse a che si faccia piena luce intorno ad una questione, dalla cui soluzione dipende l'esistenza o l'esclusione del reato [1]).

Nè questa eccezione può essere proposta per la prima volta innanzi alla Corte di Cassazione, perchè, esigendo la legge che il magistrato esamini se essa abbia apparenza di fondamento, e deliberi se sia più opportuno di riserbare a sè la decisione della sollevata questione, o invece di rinviarla al giudice civile, sospendendo a tal fine il procedimento, richiede un giudizio di opportunità che può esser dato soltanto dal giudice del merito [2]).

Ma, se l'eccezione è proposta dall'imputato nel periodo dell'istruzione del processo, quale potrà esserne l'efficacia? Il Manzini non esita ad affermare che « se l'eccezione viene accolta, il processo penale rimane sospeso; se è respinta, l'eccezione stessa si potrà sempre riproporre in sede di *giudizio,* e ciò perchè le decisioni della giurisdizione istruttoria non hanno carattere definitivo » [3]). Il Tuozzi invece scrive intorno a ciò: « Ben s'intende che questa eccezione può essere presentata, con la relativa prova, anche nel periodo istruttorio, e i giudici di questo periodo, trovandola fondata, possono anche assolvere; ma ove la prova fosse incompleta, non possono essi sospendere il procedimento penale e rinviare la questione al giudice civile, perchè ciò dev'essere fatto solo dal magistrato del pubblico dibattimento, cui è dato decidere definitivamente, per la ragione che questi può anche credere inutile e inopportuna la fatta eccezione e giudicare nel merito » [4]). E questa seconda opinione è più conforme alla legge, la quale, parlando di sospensione del *giudizio* derivante dall'accoglimento dell'eccezione e dal rinvio della questione al giudice civile, accenna al periodo del dibattimento e non a quello della istruzione.

§ 46. L'eccezione che può dar luogo alla questione pregiudiziale

---

[1]) MORTARA, Op. cit., pag. 701 — TUOZZI, Op. cit., pag. 532.
[2]) Cassaz. 19 marzo 1894 (*Cass. Unica,* V, 612).
[3]) Op. cit., pag. 252.
[4]) Op. cit., pag. 530.

deve poi essere un'eccezione di diritto civile. La legge è esplicita nel richiedere questa condizione. Per modo che, sorgendo nel giudizio penale qualunque altra questione, il giudice penale non può anche relativamente ad essa fare uso della facoltà che gli concede l'art. 33 del Codice di procedura.

E neppure poi tutte le eccezioni di diritto civile possono dar luogo a questioni pregiudiziali. Una limitazione stabilita in Francia fu adottata dalla nostra legge. Ivi, infatti, si ammise che, oltre alle questioni di stato di filiazione, dovessero costituire questioni pregiudiziali anche quelle di diritto civile concernenti la proprietà o altri diritti reali, in considerazione, come dice Hélie, dell'importanza di tali questioni e della speciale natura delle prove occorrenti [1]). Nè si andò oltre di questi limiti; perchè fra le due opposte tendenze scientifiche, d' impedire in modo assoluto che il giudice penale risolvesse questioni controverse di puro diritto civile, o di obbligarlo invece in modo egualmente assoluto a risolvere qualunque questione la cui soluzione fosse necessaria alla decisione intorno al reato, fra le due opposte tendenze, cioè, di ammettere sempre, al sollevarsi di una eccezione di diritto civile, la pregiudizialità, o di sempre escluderla, si ritenne opportuno di seguire prudentemente una via intermedia. E questa restrizione, che non si vede riprodotta nelle migliori fra le più recenti legislazioni (vedi § 35), e che anche a me non sembra giustificabile (vedi § 37), fu pure adottata dal Codice italiano, il quale però, nell'adottarla, all'obbligatorietà del rinvio ammessa in Francia, sostituì per coteste eccezioni il più ragionevole sistema del rinvio facoltativo, perchè niente esclude che vi siano questioni concernenti la proprietà o altri diritti reali che lo stesso magistrato penale possa agevolmente risolvere.

Le pregiudiziali potestative sono dunque limitate dalla nostra legge alle eccezioni di diritto civile concernenti la proprietà o altri diritti reali, come quelli di uso, di usufrutto, di abitazione, di servitù, ai quali generalmente si suole aggiungere il possesso *animo domini*, perchè si riconosce che la legge al possessore *animo domini* intende concedere le stesse garanzie che sono date al proprietario [2]).

Ma l'art. 33, accennando alla proprietà, intende forse di accen-

---

[1]) *Tratt. dell'istr. crim.*, vol. III, § 507.

[2]) Vedi: Hélie, Op. cit., vol. III, § 508 — Mangin, *Traité de l'action publique*, vol. I, pag. 340 — Bertauld, *Questions préjudicielles*, n. 69 — Manzini, Op. cit., pag. 228 — Pescatore, *Sposizione compendiosa della proc. civ. e crim.*, vol. II, pag. 139 — Tuozzi, Op. cit., pag. 537,

nare alla sola proprietà immobiliare? Il Segrè è di questa opinione [1]); ma in tal modo egli limita ingiustificabilmente il significato della parola « proprietà » adoperata dalla legge. In Francia la giurisprudenza nella sua prima fase aveva ammessa la pregiudizialità anche per le questioni relative alla proprietà mobiliare; ma non tardò a cambiare indirizzo. Fu il presidente Barris che a ciò l'indusse. « Se l'eccezione di proprietà — egli scrisse in una sua Nota — non cade che sopra un effetto mobiliare, non si darà luogo a sospensione o a rinvio; gli effetti mobiliari sono la materia dei furti, delle sottrazioni, ecc., la cui attribuzione alla giurisdizione correzionale porta con sè il diritto di conoscere di tutte le eccezioni proposte come mezzi di difesa avverso l'imputazione del fatto criminoso che può essere stato commesso sull'effetto mobiliare ». E l'Hélie, ritenendo che ciò non poteva bastare a giustificare la limitazione, volle addurre egli quelle che gli parevano le vere ragioni. « Le ragioni vere — egli disse — sono, da un lato, che le questioni di diritto civile cui dà luogo la proprietà o il possesso degli oggetti mobiliari, sono semplici e poco complicate, e che i Tribunali penali hanno quasi sempre a loro disposizione gli elementi necessarî per farne apprezzamento; e dall'altro lato, che i reati collegantisi a questi oggetti, essendo molto più frequenti di quelli relativi agli immobili, la giustizia penale troverebbe un perpetuo imbarazzo se non attingesse nella sua generale attribuzione il diritto di statuire sopra tali questioni accessorie » [2]).

Ma, se in Francia la giurisprudenza si attenne dipoi fedelmente a questa dottrina, non è lecito ritenere che la limitazione che essa ammise abbia voluto adottare anche il legislatore italiano.

Se, infatti, si tien conto della locuzione adoperata dal nostro legislatore, non si comprende perchè mai la parola « proprietà », adoperata nell'art. 33, debba significare la sola « proprietà immobiliare »; mentre viene spontanea l'osservazione, che se, dopo le variazioni della giurisprudenza francese e le discussioni seguìte in Francia, avesse voluto il legislatore italiano adottare la teoria ristrettiva, non avrebbe certamente trascurato, per evitare ogni ulteriore dubbio, di esprimerlo chiaramente, aggiungendo alla parola « proprietà » la parola « immobiliare ». Se poi si tien conto delle considerazioni che possono indurre ad ammettere teoricamente o a respingere la limitazione,

---

[1]) *Dei rapporti fra le giurisd. pen. e civ.*, n. 359 (nel *Tratt. compl. di dir. pen.*, compilato dal Cogliolo, vol. II, p. IV, pag. 970-971).

[2]) Op. cit., vol. cit., § 512.

non è malagevole convincersi che anche a proposito di proprietà mobiliare possono sorgere alle volte questioni di non facile soluzione, che quindi è opportuno rinviare all'esame preventivo del giudice civile. Un'affermazione contraria recisa e assoluta non potrebbe non trovare talvolta nei fatti la sua più eloquente confutazione. E se ciò è vero, perchè mai al legislatore che non distingue dovrebbe attribuirsi l'adozione di un criterio che non sempre riuscirebbe esatto? E finalmente, se si considera la genesi dell'art. 33 del nostro Codice ogni ultima traccia di dubbio deve svanire. In Francia trionfò bensì il concetto restrittivo; ma non bisogna dimenticare che ivi le eccezioni concernenti la proprietà costituiscono pregiudiziali obbligatorie; e quindi si comprende come, ammesso per queste eccezioni l'obbligo del rinvio all'esame del giudice civile, siasi sentito poi il bisogno di temperare l'eccesso di questo sistema col metodo della limitazione dei casi nei quali può essere applicato. Ma in Italia, dove all'obbligo si è opportunamente sostituita la facoltà del rinvio, non è presumibile che il legislatore abbia inteso di riprodurre il sistema della limitazione francese, perchè è sempre libero il giudice penale di risolvere lui tutte quelle questioni patrimoniali che gli sembreranno di non difficile soluzione.

§ 47. Non basta però che un'eccezione si sia sollevata, che sia di diritto civile, e che concerna la proprietà o altri diritti reali. È mestieri inoltre, perchè possa aver luogo la pregiudizialità, che questa eccezione sia tale che, se sussistesse, escluderebbe il reato.

Se quindi l'eccezione non può avere altro risultato che quello di ridurre in più limitati confini la pena da infliggersi al colpevole, la pregiudiziale, secondo il sistema del nostro Codice, non può nascere; la disposizione dell'art. 33 è troppo esplicita su questo punto, perchè possa dar luogo a dubbi d'interpretazione.

Ma la legge, richiedendo che l'eccezione sia tale che, se sussistesse, escluderebbe il *reato,* evidentemente non intende parlare se non del reato che forma l'oggetto dell'imputazione. Questo reato è allo stato degli atti, attribuito all'imputato, e contro questo reato egli propone la sua eccezione difensiva che dev'essere esaminata. Se quindi l'eccezione proposta sia tale che, sussistendo, escluderebbe il reato che è imputato al giudicabile, non potrebbe il giudice penale sentirsi vincolato dall'obbligo di risolvere la questione sollevata, sol perchè dalla sua risoluzione favorevole all'imputato sarebbe bensì escluso il reato del quale questi è chiamato a rispondere, ma non sarebbe egualmente esclusa qualsivoglia altra possibile figura criminosa. Il giudice penale può sempre fare uso in questo caso della

facoltà concessagli dall'art. 33 e rinviare l'esame della questione al giudice civile. La legge, che gli concedeva questo diritto, non poteva poi toglierglielo sol perchè l'esclusione del reato dedotto in accusa non portava con sè necessariamente l'esclusione di ogni altra possibile forma di reato. Se la legge gli ha concessa la facoltà del rinvio, perchè ha giustamente ritenuto che in taluni casi e per talune eccezioni produttive di importanti conseguenze giuridiche può egli reputare opportuno che la questione sia preventivamente risoluta dal giudice civile, non poteva, senza contraddirsi, disconoscere poi questa opportunità per la sola considerazione della possibile apparizione di altra figura delittuosa diversa da quella per la quale si agisce penalmente. Se questa nuova figura comparisce, dopo la risoluzione del giudice civile sulla questione pregiudiziale, nulla vieta al magistrato penale di prenderla in considerazione, pel potere che egli ha di ritenere, nei limiti della sua competenza, una ipotesi criminosa subordinata. Ma appunto perchè a ciò egli può pervenire mediante la ponderata risoluzione della sollevata questione, non può esser lecito ammettere che la legge, la quale gli ha a tal fine concesso il diritto di rinviare la questione al giudice civile, l'uso di questo diritto in questo caso gl'interdica.

§ 48. Perchè poi queste eccezioni possano avere efficacia sospensiva del procedimento penale, è mestieri, secondo il nostro Codice, che il giudice penale trovi in esse *qualche apparenza di fondamento.*

Non è una prova piena quella che la legge esige, perchè se questo avesse richiesto, avrebbe stabilita la possibilità di una sospensione del procedimento penale del tutto inutile, essendo assurdo che il giudice ritenga necessario che si faccia in altra sede giudiziaria quella prova che egli reputi essersi già fatta intera e luminosa innanzi a lui; sicchè in tale caso non gli resta a fare altro che giudicare. Ma se ciò sarebbe assurdo esigere, non meno assurdo sarebbe poi sospendere un procedimento penale e rinviare innanzi ai giudici civili una questione, la quale avesse per fondamento una nuda e vaga asserzione dell'imputato. Un'apparenza di fondamento è sempre indispensabile, sia che derivi da qualche elemento di prova scritta od orale, sia che derivi da un insieme di condizioni che rendano molto verosimile il fatto dedotto. Bisogna eccepire fatti — ha detto la nostra Corte di Cassazione — e dedurre prove che rendano ragionevole l'eccezione, e non limitarsi a vaghe asserzioni da nulla sorrette. Se così non fosse, si ammetterebbero pregiudiziali immaginarie; e l'azione penale correrebbe il rischio di essere troppo spesso arrestata

nel suo corso, perchè la maggior parte degl' imputati abuserebbe di questo facile mezzo per ritardare la condanna meritata [1]).

§ 49. Quando tutte queste condizioni concorrono, il giudice penale, dopo di averle constatate, può o sospendere il giudizio penale, rimettendo la cognizione della questione al giudice civile, o procedere oltre, riserbandone a sè medesimo la risoluzione. È dunque un diritto di scelta che la legge affida alla sua prudenza; ed egli non può esser mai sindacabile nell'uso che fa della facoltà concessagli, perchè, se fosse altrimenti, la facoltà svanirebbe.

E la nostra Corte di Cassazione, risolvendo un'antica controversa questione, ha deciso che il pronunziato del magistrato penale intorno all' istanza di rinvio fondata sulla dedotta eccezione, non avendo carattere di giudicato definitivo, non può essere suscettivo di gravame se non insieme con la sentenza con cui si giudica sul merito della causa, a norma degli art. 400 e 467 del Codice di procedura penale. Se il giudice penale — essa ha osservato — dichiara di sospendere il giudizio, ritenendo di aver bisogno di una preventiva decisione del giudice civile, avvalendosi in tal modo della facoltà espressamente concessagli della legge, sarebbe difficile trovare una sentenza più di questa spiccatamente interlocutoria. Il giudice penale che così decide, non si spoglia della sua giurisdizione, ma invece espressamente la conserva, riservandosi di deliberare in merito; non arresta il giudizio, ma lo sospende per un termine più o meno lungo, come lo avrebbe sospeso se avesse creduto di aver bisogno di una perizia o di altro mezzo istruttorio per illuminare la sua coscienza. Ed in tal modo non si porta alcun giudizio irreparabile, perchè, pronunziata dipoi la sentenza in merito, dopo quella del giudice civile che si aveva il diritto d'invocare, alle parti che si credessero lese nel proprio diritto spetterà sempre allora il rimedio dell'appello anche contro la sentenza incidentale sulla sospensione [2]).

§ 50. Finalmente, accogliendo l'eccezione, il giudice penale, secondo la disposizione dell'art. 33, rimette la cognizione del merito di questa eccezione al giudice competente, cioè al giudice civile, e fissa un termine all'imputato per promuovere ed ottenere la decisione.

Orbene, a chi incombe l'obbligo di promuovere questo giudizio innanzi al giudice civile e di far la prova della verità di ciò che si

---

[1]) 29 dicembre 1897 (*Cass. Unica,* IX, 419).

[2]) 19 marzo 1897 (*Cass. Unica,* VIII, 887). Id. — 12 febbraio 1895; 29 marzo 1898; 14 dicembre 1898 (*Riv. pen.,* XLI, 388; XLVIII, 583; XLIX, 289).

è dedotto con l'eccezione? Il principio *reus excipiendo fit actor* deve trovare in questo caso la sua piena e logica attuazione. L'imputato che ha proposta l'eccezione, ed ha chiesta ed ottenuta la sospensione del giudizio penale, deve aver cura di promuovere e condurre a termine il preliminare giudizio civile da lui invocato, e deve fare la prova di ciò che ha asserito a sua difesa. È vero che qualcuno ha sostenuto che, dovendo il Pubblico Ministero dimostrare l'esistenza del reato, a lui incombe l'obbligo di promuovere il giudizio civile e dimostrare che l'eccezione è infondata, per trarne la conseguenza che la responsabilità penale dell'imputato esiste [1]). Ma giustamente è stato osservato che il Pubblico Ministero non ha qualità per intentare un giudizio civile citando l'imputato innanzi al giudice competente per far risolvere da costui la questione di diritto patrimoniale sollevata nel dibattimento penale, e che inoltre chi presenta un' eccezione per difendersi è appunto colui che deve provare la verità di ciò che ha dedotto.

Piuttosto può domandarsi se sia poi assolutamente necessario che l'imputato, e non altri, promuova cotesto giudizio intorno alla questione pregiudiziale; o se invece possa ugualmente la parte lesa dal reato rendersi essa innanzi al giudice civile parte diligente prendendo l'iniziativa dell'azione. Ma per verità un dubbio intorno a ciò non sarebbe giustificabile; perchè, dirò col Mortara, « basterà considerare non esservi nessuna ragione per ritenere improcedibile l'azione civile qualora a proporla si facesse parte diligente quell' altro soggetto giuridico che pur deve esservi interessato e partecipe come legittimo contraddittore dell'imputato. Ciò che la legge vuole è la pronunzia di una sentenza del giudice civile; a questo fine rimane del tutto indifferente la circostanza che l'imputato assuma nel relativo procedimento la figura di convenuto piuttosto che quella di attore, tanto più nei casi in cui l'avversario, essendosi costituito parte civile nel processo penale, si trovi così più direttamente interessato all'esecuzione del provvedimento che ne sospese il corso in attesa della decisione civile » [2]).

Ma la sospensione del procedimento penale non può essere indefinita. Un termine per provocare ed ottenere la decisione del giudice civile sulla questione pregiudiziale dev'essere fissato con la stessa sentenza che accoglie l'istanza di sospensione. L'articolo 33 lo prescrive espressamente, formolando in precetto legisla-

---

[1]) DE MOLENES, *Tratt. delle funzioni del Proc. del Re,* vol. II, pag. 244 e seg.
[2]) Op. cit., pag. 703.

tivo una massima che era stata costantemente proclamata dalla giurisprudenza francese. Se nessun termine fosse stabilito, l'azione penale sarebbe condannata molte volte ad una perpetua inerzia, perchè difficilmente l'imputato si deciderebbe ad affrettare una risoluzione giudiziale che può riuscirgli contraria, e dopo la quale l'azione penale ripiglierà contro di lui il suo corso.

Se però il magistrato penale dimentica di fissare nella sua sentenza questo termine, quale sarà la conseguenza di questa sua dimenticanza? Il Castori ha sostenuto che nulla vieti che il Pubblico Ministero ricorra in tale caso contro questa sentenza alla Corte di Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 33; e che la Corte Suprema dovrebbe annullare l'impugnata sentenza rinviando la causa ad altri giudici affinchè il termine fosse fissato, perchè, quantunque per questa omissione nessuna sanzione di nullità sia stabilita dalla legge, pure, trattandosi di un obbligo espressamente proclamato dal legislatore, il motivo dell'annullamento deriva dai principî generali del Diritto [1]. Questa opinione è stata però giustamente confutata dal Manzini, il quale osserva che, se questo ricorso si produce immediatamente, non può che essere inammessibile allo Stato, perchè proposto contro una sentenza puramente interlocutoria (art. 647 p. p.); e che, se invece si produce dopo la sentenza definitiva, riesce del tutto ozioso, perchè la sentenza sul merito dell'accusa presuppone che la questione del termine in un modo o nell'altro sia stata già risoluta [2]. E tutto ciò, poi, a prescindere dalla questione se l'omissione della designazione del termine possa indurre nullità, una volta che non a pena di nullità è prescritta cotesta designazione dalla legge. Sostiene invece l'Hélie che all'omissione si può facilmente riparare mediante un'istanza indirizzata legalmente dal Pubblico Ministero al magistrato che pronunziò la sentenza incompleta, allo scopo di far stabilire il termine entro cui dovrà provvedersi al giudizio sulla pregiudiziale. Ed a sostegno della sua opinione cita una sentenza della Corte di Cassazione francese, con la quale si annullò la sentenza di un tribunale che aveva respinta l'istanza del Pubblico Ministero, per la considerazione che, pronunziata la sospensione, era cessato in esso ogni diritto ad agire fino a che non si fosse deciso dal giudice civile intorno alla questione pregiudiziale. Infatti la Cassazione osservò che la decisione la quale stabilisce la sospensione del

---

[1]) *Delle azioni derivanti dal reato,* n. 93 (nel *Tratt. di dir. pen.,* compilato dal Cogliolo, vol. II, p. IV, pag. 322).

[2]) Op. cit., pag. 275.

giudizio penale in considerazione della pregiudiziale, è di sua natura puramente interlocutoria e non esaurisce la giurisdizione del magistrato penale; che questo, provvedendo sull'istanza, non fa che completare, come nell'interesse dell'ordine pubblico prescrive la legge, la sua precedente decisione assicurandone l'esecuzione; e che, ritenendosi la mancanza di diritto a riparare all'incorsa omissione, si attribuisce erroneamente alla precedente decisione il valore di giudicato definitivo [1]). Ed a questa opinione aderisce fra gli altri il Saluto, il quale osserva che « il magistrato penale non si era spogliato delle sue attribuzioni, nè può smettere in questo stato di cose la sua competenza per compiere gli ordinamenti necessari ad aver corso legale la sua determinazione in una causa tuttavia pendente » [2]). La nostra Corte di Cassazione, invece, considerando che l'omessa fissazione del termine non mena a nullità, ha ritenuto che nulla impedisca al P. M. di riattivare, dopo il corso di un sufficiente periodo di tempo, il giudizio sospeso [3]); e questo concetto, al quale ha aderito anche il Tuozzi [4]), pare anche a me che possa essere preferito; sia perchè esso non esclude che il P. M. possa, invece di riattivare il sospeso procedimento, provocare dal giudice penale la fissazione del termine prima omessa; sia perchè, quando anche egli ciò non faccia e promuova la continuazione del giudizio, nulla impedisce che il giudice penale, se si convinca che l'imputato non fu in grado di promuovere il giudizio civile e che quindi dal tempo decorso durante la sospensione non sia lecito desumere l'intenzione dell'imputato di costringere la giustizia all'inerzia, possa assegnargli, con nuova decisione, quel termine che prima non aveva fissato.

La legge però non stabilisce quale debba essere la durata del termine sospensivo. Essa opportunamente si affida al criterio del magistrato che dispone la sospensione, perchè questi soltanto è in grado di valutare, secondo i casi, se la durata debba essere maggiore o minore. Nè il termine stabilito dal giudice può ritenersi perentorio, perchè talvolta può accadere che, se non ancora ha avuto luogo la definizione della causa civile, ciò non sia dipeso da malvolere o da negligenza dell'imputato. E quindi giustamente è ammesso che il termine concesso possa essere prorogato dallo stesso magistrato che lo stabilì. Certamente non basterà che l'imputato dimostri di avere,

---

[1]) Op. cit., vol. III, § 511.

[2]) *Comm. al Cod. di proc. pen.*, vol. I, n. 306.

[3]) 10 giugno 1886 (*Riv. Pen.*, XXIV, 104).

[4]) Op. cit., n. 273, pag. 542.

prima della scadenza del termine concessogli, fatta e notificata la citazione pel giudizio; perchè l'art. 33 dice che il termine gli è concesso affinchè egli *procuri la risoluzione* della questione pregiudiziale. Ma se egli dimostra di non essere rimasto inerte e negligente, e di non aver potuto, malgrado ciò, ottenere l'attesa decisione, a buon diritto può chiedere al magistrato penale una proroga del termine, perchè il fatto prova che il termine concessogli era insufficiente. « Attesochè — ha detto la nostra Corte di Cassazione — l'art. 33 del Codice di procedura penale nell'autorizzare il giudice penale a sospendere il giudizio, nel caso siano proposte eccezioni di diritto civile concernenti la proprietà o altro diritto reale, le quali sussistendo escluderebbero il reato, rimettendo il giudizio di tali eccezioni al giudice civile, prescrive che sia all'imputato prefisso un termine per definire o risolvere la proposta eccezione. Che se per circostanze indipendenti dalla volontà dell'imputato stesso l'elevata eccezione non sia stata definitivamente decisa, non può di regola esser ripreso il giudizio penale » [1]).

§ 51. Il procedimento penale quindi riprende il suo corso libero e spedito, cessando la sospensione dell'azione penale, quando o la questione pregiudiziale sia stata risoluta dal giudice civile, o il termine fissato a tale scopo sia trascorso inutilmente per inerzia e negligenza dell'imputato; perchè nel primo caso è scomparso l'ostacolo, e nel secondo non può subordinarsi l'azione penale al capriccio, alla trascuranza o alla mala fede dei giudicabili.

Ma, decorso inutilmente il termine e ripresosi il procedimento penale, quale sarà mai la sorte della questione che aveva dato luogo alla sospensione? Dovrà il magistrato penale prenderla egli in considerazione e risolverla con la sentenza sul merito dell'accusa, o dovrà trascurarne l'esame nello stesso modo che se essa non fosse stata mai sollevata?

La Corte di Cassazione francese ritenne che l'inerzia dell'imputato nel tempo in cui avrebbe dovuto sulla questione pregiudiziale promuovere e mandare a termine il giudizio civile, fa presumere che egli abbia rinunziato all'eccezione o l'abbia riconosciuta mancante di fondamento [2]). E questo concetto, ripetuto da valentissimi giuristi [3]), è stato adottato anche dalla nostra Corte Suprema [4]). E certa-

---

[1]) 18 marzo 1899 (*Cass. Unica,* X, 999).
[2]) 11 febbraio 1837.
[3]) Hélie, Op. cit., vol. III, § 511 — Saluto, Op. cit., vol. I, n. 307.
[4]) Vedi la cit. sent. del 18 marzo 1899.

mente questa ingiustificata inerzia rende verosimile cosiffatta supposizione. Ma da ciò non credo si possa desumere che l'obbligo di esaminare l'eccezione sia da ritenersi scomparso e l'eccezione sia da considerarsi come non proposta. La questione fu elevata innanzi al giudice penale, che, per legge, era competente a risolverla. Questo giudice riconobbe, in diritto, che l'eccezione aveva le condizioni giuridiche richieste dall'art. 33 del Codice di procedura, e riconobbe, in fatto, che per lo meno aveva un'apparenza di fondamento. Se non avesse ritenuto più opportuno di rimetterne la cognizione al magistrato civile, sospendendo il procedimento, avrebbe dovuto ponderatamente esaminarla e risolverla lui. La decorrenza infruttuosa del termine assegnato all'imputato pel giudizio civile preventivo può destare sospetti più o meno fondati, ma non può esimere il giudice penale dall'obbligo di fare quell'esame che egli aveva reputato più opportuno che fosse fatto da altri. È cessato nell'imputato il diritto di far risolvere preliminarmente la questione dal giudice civile, ma non è cessata la necessità che essa sia esaminata e risoluta. Riapertosi il procedimento a causa dell'inutile decorrenza del termine fissato, il giudice penale ritrova la questione così come era stata sollevata e sottoposta al suo esame, e ritrova, inoltre, un suo pronunziato, il quale, quantunque soltanto delibatorio, ne aveva riconosciuta la pertinenza e l'apparente fondamento; e quindi non può esimersi dall'obbligo di esaminarla, prendendo in considerazione tutte le prove che all'uopo potrà fornire l'imputato. La sua sentenza precedente, perchè basata sopra una semplice delibazione, non lo lega punto nel suo giudizio definitivo, ma l'obbliga ad emettere questo giudizio. « Il giudizio proferito dal magistrato penale pel rinvio della questione alla sede civile — scrive il Mortara — riconosce e stabilisce con autorità di *cosa giudicata* la presenza di quella condizione di fatto e di diritto di cui lo stesso art. 33 segna nettamente il contorno col disporre che il rinvio possa essere ordinato quando: *a*) le eccezioni di diritto civile, se sussistessero, escluderebbero il reato; *b*) il giudice penale trovi in esse qualche apparenza di fondamento. Questo giudicato, una volta costituito, impedisce moralmente e giuridicamente che al magistrato penale sia lecito convincersi della esistenza del reato e proclamarla in una propria decisione, prima o senza che la eccezione *influente* e *verosimile,* dinanzi alla quale egli erasi arrestato, sia del tutto rimossa con esame e deliberazione convenienti » [1]).

---

[1]) Op. cit., vol. I, pag. 703, nota 1ª.

Capo III.

Estinzione dell'azione penale.

§ 52. Giustamente è stato detto che « come ogni altro istituto e ogni altro diritto, anche l'azione penale va incontro a cause o circostanze che ne fanno cessare la virtualità o la ragion d'essere, e che perciò si dicono cause estintive » [1]). Alcune volte queste cause sono intrinseche all'essenza stessa dell'azione, come la morte dell'imputato, che dell'azione fa scomparire il soggetto passivo, e la remissione, con la quale, revocandosi la querela quando essa è indispensabile alla perseguibilità, si toglie all'azione una sua condizione fondamentale: ed è perciò che queste cause sono denominate cause naturali di estinzione. Altre volte invece non è dallo scomparire di condizioni necessarie alla vitalità dell'azione che deriva l'estinzione di essa, ma è in considerazioni estrinseche all'essenza dell'azione penale, in considerazioni di convenienza sociale che le cause estintive trovano la loro ragione giustificativa. La prescrizione, l'amnistia, l'amichevole componimento costituiscono questa seconda categoria di cause d'estinzione, le quali, appunto perchè fondate sopra considerazioni d'indole politica, sono denominate cause estintive politiche dell'azione penale.

Ma non dovrà poi nella categoria delle cause che estinguono l'azione pubblica collocarsi anche il giudicato? Le opinioni dei giuristi intorno a ciò non sono concordi. Da un lato, infatti, si osserva che questa pretesa estinzione derivante dal giudicato « è esaurimento di attività, non è recisione che tronca i nervi all'azione penale » [2]); che il giudicato, « ben altro che essere causa d'estinzione, è il naturale sviluppo e finale risultamento dell'azione suddetta » [3]). Dall'altro lato, invece, si osserva che se la forza del giudicato consiste in questo, che per lo stesso fatto e contro la stessa persona non è più consentito, dopo una decisione giudiziale irrevocabile, di esercitare l'azione penale, perchè è mestieri che la

---

[1]) Lucchini. *Elementi di proc. pen.*, n. 93.

[2]) Pessina. *Elementi di dir. pen.*, vol. I, pag. 360.

[3]) Borsani e Casorati. *Cod. di proc. pen. comm.*, vol. I, § 155.

giustizia pronunzi una volta sui destini dell'imputato la sua ultima parola che valga a stabilire definitivamente la condizione giuridica di lui ed a rasserenare la pubblica coscienza, non può non annoverarsi fra le cause estintive dell'azione penale quella sentenza irrevocabile, che, chiudendo per sempre il procedimento, impedisce all'azione di risorgere [1]).

Ma, chi ben consideri le ragioni che sostengono le due opinioni contrarie, non tarderà, credo, ad avvedersi che la divergenza è più di metodo che di sostanza. Dall'una parte e dall'altra si riconosce infatti che col giudicato l'azione penale ha esaurita la sua attività. Ora, se questo esaurimento si è avverato, e se quindi per lo stesso fatto e contro la stessa persona non potrà mai più riaprirsi il procedimento, perchè *res judicata pro veritate habetur*, non dovrà forse concludersi che l'azione penale per quel fatto e contro quella persona è estinta? Si distinguerà questa causa estintiva dalle altre, perchè essa non sorprende ed arresta l'azione nel momento della sua vitalità operosa; ma questo suo carattere distintivo non trasforma la sua natura e la sua efficacia. Si spenga una fiammella per soffio di vento, o si spenga perchè tutto s'è consumato l'olio che l'alimentava, il risultato è sempre lo stesso.

Poichè però il giudicato, considerato come causa di estinzione dell'azione, ha indubitatamente un carattere tutto suo proprio, perchè esso non colpisce improvvisamente l'azione nel suo corso, non le tronca i nervi durante il suo sviluppo, ma ne rappresenta il naturale esaurimento; e poichè, dovendo il giudicato essere considerato ad un tempo come atto che da un lato esaurisce l'azione giudiziale e dall'altro inizia il periodo dell'esecuzione, la sua trattazione obbliga ad esaminare in qual modo la legge che agisce si tramuta in legge che esegue, di esso preferisco di occuparmi in ultimo e separatamente. Ed in tal modo, esaminando un atto che chiude il periodo dell'azione ed apre quello dell'esecuzione, il necessario accenno alle cause che possono talune volte opporsi alla sua efficacia esecutiva non intralcierà la trattazione dell'azione, e completerà invece logicamente la esposizione di tutto ciò che concerne la forza operosa della legge penale.

---

[1]) LUCCHINI. Op. cit., n. 96 — BORSARI. *Dell'azione penale*, n. 404 — HÉLIE. *Tratt. della istr. crim.*, vol. I, § 173 — CARRARA. *Programma*, P. G., §§ 578 e 581. — TRÉBUTIEN. *Corso di proc. pen.*, tit. I, cap. VI, sez. I, ecc.

SEZIONE I.

Estinzione dell' azione penale per circostanze che ne distruggono la vitalità

I.

Morte dell'imputato.

BIBLIOGRAFIA — REDDING. *De vi et effectu mortis, cum in reorum damnationem, tum in damnatorum poenam* (Groning, 1823) — SALVIOLI. *La responsabilità dell'erede e della famiglia pel delitto del defunto* (nella *Riv. Ital. per le scienze giurid.*, vol. II) — ALPI. *Morte dell'imputato e del condannato quale causa della estinzione dell'azione penale e della condanna* (nel *Monit. dei Pretori*, XXI, n. 34) — INNAMORATI. *Della estinzione dell'azione penale e delle condanne penali*, parte I, cap. I (nel *Trattato completo di dir. pen.* compilato dal COGLIOLO, vol. I, parte III).

§ 53. In Roma, nei tempi della Repubblica, dominò incondizionato il principio, che, pei delitti privati, la morte dell'accusato deve estinguere l'azione penale: *Est certissima juris regula ex maleficiis poenales actiones in haeredem nec competere nec dari solere* (Gaio, 4, 112). Ma, come opportunamente nota il Ferrini, nei primi tempi dell'Impero l'applicazione di questa regola trovò limitazione nel principio che non può esser lecito agli eredi del reo di arricchirsi mediante ciò che è stato il prodotto del reato [1]). E quindi fino alla concorrenza dell'illecito arricchimento fu consentita un'azione in *id quod ad haeredem pervenit* (11, D., XLII, 8), perchè parve giusto *turpia lucra haeredibus quoque extorqueri, licet crimina extinguantur.*

Per tutti gli altri delitti, poichè *defuncto eo qui reus fuit criminis, et poena extincta* (6, D., XLVIII, 1), e poichè questa estinzione della pena si riconosceva essere la conseguenza della estinzione del reato, ritenendosi che con la morte dell'accusato *crimen in persona ejus sit extinctum* (2, Cod., IX, 6), la morte fu considerata come causa estintiva dell'azione penale: *Si quis, quem homicidii seu cujusvis criminis postulasti reum, vita functus est, frustra*

[1]) *Manuale di dir. pen. romano*, c. XI, pag. 346.

ob poenam desertae accusationis conveniris: cum morte ejus crimen cum poena sit extinctum, ac per hoc tibi adempta est necessitas accusationis (3, D., XLII, 8).

Ma questa regola non era assoluta, dovendo subire talune eccezioni. Fu ammesso infatti in primo luogo che pei colpevoli di reati di lesa maestà non bastasse neppure la morte ad estinguere l'azione penale. Del reo non restavano che la memoria, il cadavere ed il patrimonio. Ebbene, si volle che si giudicasse anche il morto, allo scopo di ottenere la *damnatio ejus memoriae,* d'impedire che il suo corpo avesse sepoltura, e, nei tempi di Marco Aurelio, di confiscarne i beni. Fu stabilito in secondo luogo, negli ultimi tempi dell'Impero, che non altrimenti che contro il perduelle, anche contro il colpevole di delitto religioso dovesse proseguire, dopo la sua morte, inesorabilmente spietata l'azione della giustizia, *nam si in criminibus majestatis licet memoriam accusare defuncti, non immerito et hic debet subire judicium* (4, § 4, Cod., I, 4). Si ammise in terzo luogo che i giudizi *repetundarum* potessero nei gravi casi istituirsi anche dopo la morte dei colpevoli, e che nei casi meno gravi l'azione già iniziata contro di loro mentre erano ancora viventi, potesse, dopo la loro morte, proseguire il suo corso contro i loro eredi (20, D., XLVIII, 2). E poichè *bona ejus qui in reatu mortem sibi conscivit, fisco vindicanda sunt, si ejus criminis reus fuit, ut si damnaretur, morte aut deportatione adficiendus esset* (3, § 1, D., XLVIII, 21), si stabilì in quarto luogo che, non potendo sottrarsi il patrimonio alla meritata confisca, non dovesse il suicidio estinguere l'azione, nel caso in cui il suicida si fosse reso colpevole di un reato pel quale la legge fulminava la pena di morte o della deportazione e quindi la confisca dei beni (45, § 2, D., XLVIX, 14). Ma era condizione indispensabile che l'imputato si fosse tolta la vita *ob conscientiam criminis,* per sottrarsi alle conseguenze del maleficio; perchè se egli, invece, *taedio vitae vel impatientia doloris alicujus vel alio modo vitam finierit,* l'azione si arrestava, ed i beni del suicida si trasmettevano liberamente agli eredi (3, § 4, D., XLIX, 21). Ed appunto perchè la confisca dei beni presupponeva la condizione che il suicidio avesse avuto luogo *ob conscientiam criminis,* si riconobbe negli eredi del suicida il diritto di far la prova della innocenza di lui; e quindi si stabilì: *si parati sunt haeredes defensionem suscipere, non esse bona publicanda, nisi de crimine fuerit probatum* (3, § 8, D., XLVIII, 21). E finalmente fu poi proclamato in generale il principio che la sopravvivenza dell'azione contro gli eredi del reo, per ciò che concerneva le pene pecuniarie, delle quali soltanto potevano costoro esser tenuti a subire le conse-

guenze, dovesse, meno nei casi di giudizî *repetundarum et majestatis*, essere subordinata alla condizione che l'esercizio dell'azione penale si fosse già iniziato contro il reo prima della sua morte: *Ex caeteris vero delictis poena incipere ab haerede ita demum potest, si viro reo accusatio mota est, licet non fuit condemnatio secuta* (20, D., XLVIII, 2).

§ 54. Nell'antico Diritto germanico la vendetta privata, primitiva e selvaggia forma di repressione che agli alti interessi sociali della giustizia punitiva sostituiva lo sfogo brutale delle individuali passioni, non si limitava alla sola persona dell'offensore. Un tremendo retaggio di responsabilità dal colpevole era trasmesso alla intera sua famiglia, la quale era esposta all'odio vendicativo dell'offeso o dei suoi parenti. E poichè per rendere meno frequenti queste private vendette si ammise il sistema del guidrigildo e delle composizioni pecuniarie, il vincolo della solidarietà passiva che stringeva fra loro il reo e la sua famiglia, faceva sì che, morto quello, a questa incombesse l'obbligo del pagamento della somma stabilita dalla legge.

Ma nelle leggi germaniche più recenti questo vincolo di passiva solidarietà familiare si venne a poco a poco rallentando. Nella legislazione longobarda non se ne fa cenno; e questo silenzio ha fatto supporre che il legislatore longobardico, convintosi non essere giusto che non il patrimonio del reo, ma quello della sua famiglia sopportasse le conseguenze del delitto da lui commesso, avesse voluto limitare l'obbligo del pagamento della somma dovuta per guidrigildo o per composizione pecuniaria, a colui soltanto al quale il patrimonio del colpevole era pervenuto in eredità. Anzi vi è chi, come il Blandini, sostiene che nel Diritto longobardico finì per prevalere il principio della personalità della pena, che nelle pene pecuniarie il carattere repressivo finì per sostituirsi all'originario carattere patrimoniale, e che quindi, meno in quei casi che erano espressamente stabiliti, a tutto ciò che rappresentava l'espiazione del delitto non potevano esser tenuti gli eredi del delinquente [1]).

§ 55. Col rifiorire degli studî del Diritto romano ne tornarono in onore anche in questa materia, con alcune sottili distinzioni, i principî fondamentali. E gli antichi criminalisti, sulle traccie appunto di questo Diritto, s'ingegnarono di costruire a furia di regole e di eccezioni una completa teoria intorno all'efficacia della morte dell'im-

---

[1]) *Il delitto e la pena nelle leggi longobarde* (nel *Tratt. compl. di dir. pen.* compilato dal Cogliolo, vol. II, parte IV, pag. 393). Per l'opinione contraria vedi Salvioli, *Sulla resp. dell'erede e della famiglia pel debito del defunto* (nella *Riv. ital. di scienze giurid.*, vol. II, pag. 20).

putato sull'azione penale; alla quale teoria, se mancò la necessaria semplicità logica, fu perchè l'ossequio illimitato pel diritto dell'antica Roma impedì che si applicasse in tutta la sua estensione un principio eminentemente razionale che non poteva ammettere arbitrarie limitazioni.

Essi stabilirono anzitutto la regola che, morto l'imputato, non poteva il giudice penale *ad ulteriora procedere,* perchè con la morte del reo *crimen et poena extinguuntur.* Ma non appena ebbero stabilito questo principio fondamentale, si affrettarono a limitarne l'efficacia con distinzioni ed eccezioni.

Il problema più arduo sorgeva a proposito delle pene pecuniarie. Doveva, trattandosi di queste, per la morte dell'imputato, arrestarsi anche contro i suoi eredi l'azione della giustizia? Orbene, a proposito dei delitti privati si soleva distinguere se la morte del reo fosse avvenuta *ante* o *post litem contestatam,* ammettendosi solo nel secondo caso che l'azione potesse proseguirsi contro gli eredi, ed attribuendosi inoltre dai più a quest'azione sopravvissuta un carattere puramente civile. E per gli altri delitti soleva distinguersi se la morte fosse avvenuta *ante* o *post sententiam latam,* ritenendosi che contro gli eredi solo nel secondo caso fosse consentito di procedere, sempre però *usque ad vires haereditarias.* Anzi, anche quando la morte avveniva *post latam sententiam,* ma dopo prodotto o nel termine utile per produrre appello, s'insegnava doversi ritenere che questa sentenza non costituisse alcun titolo contro gli eredi del condannato, perchè, diceva Farinacio, *appellatio perducit litem et causam principalem ad statum in quo erat ante litem contestatam.* Ma alla regola si faceva poi subito seguire l'eccezione pel caso in cui la pena pecuniaria fosse *principaliter imposita.* E poichè sorgeva questione se potesse *contra haeredes ferri sententiam* qualora l'imputato morto prima della condanna fosse reo confesso, le opinioni non erano concordi. Alcuni infatti ritenevano che si potesse procedere solo quando il morto fosse un famoso ladrone. Pensavano altri che ciò fosse lecito solo nel caso di solenne confessione giudiziale. Ed altri infine sostenevano che solo quando si trattasse di pena pecuniaria *principaliter imponenda,* sopravvivesse contro gli eredi l'azione; perchè, essi dicevano, in questo caso *confessio habet vires sententiae, licet non habeat vires rei judicatae;* ha cioè l'efficacia di quella sentenza, la quale, come ho ricordato più sopra, se infliggeva *principaliter* una pena pecuniaria, metteva in grado di procedere contro gli eredi, quantunque non ancora irrevocabile.

Ed in generale poi s'insegnava che in qualunque caso il delitto

avesse prodotto un vantaggio al patrimonio del defunto, come nel caso di furto, di peculato, di concussione, di corruzione, la morte del reo non dovesse estinguere l'azione anche contro gli eredi di lui, non potendo ammettersi che costoro liberamente godessero dei turpi lucri prodotti da un reato.

Quanto poi alle pene corporali, mancando con la morte del reo chi doveva subirle, l'azione penale era estinta. Ma poichè, malgrado ciò, si usava talvolta *furcis publice suspendi* il cadavere del colpevole, quei medesimi criminalisti i quali insegnavano non potersi seviziare il corpo dei defunti, cercavano di trovare a questo pubblico e raccapricciante spettacolo una giustificazione, almeno pei delitti atroci, nella necessità di spaventare i perversi.

Ma quei medesimi criminalisti i quali insegnavano che con la morte del reo *poena et crimen extinguuntur*, ammettevano poi senza esitare talune eccezioni, delle quali non sapevano nè potevano trovare altra giustificazione, all'infuori di quella suggerita loro dalla paurosa preoccupazione politica o dalla cieca superstizione religiosa. Ammettevano cioè che nei delitti di lesa maestà divina od umana neppure la morte dell'imputato dovesse arrestare l'inesorabile azione della giustizia. E si ebbero quindi non infrequenti i giudizî penali contro gli estinti, con la condanna della loro memoria, con la confisca dei loro beni, con la scomunica scagliata contro di loro, con la negata sepoltura ecclesiastica ai loro cadaveri, e persino con la esecuzione della sentenza capitale sui loro corpi esanimi o sulla loro effigie [1]). E queste eccezioni furono generalmente ammesse dalle leggi, fra le quali mi basterà ricordare l'Ordinanza francese del 1670. Questa Ordinanza, infatti, mentre proclamava il principio che non si potesse iniziare processo contro il cadavere o contro la memoria di alcuno, si affrettava poi a soggiungere che ciò poteva aver luogo nei casi di lesa maestà umana o divina, di suicidio e di violenta ribellione contro la giustizia. Il processo contro il cadavere aveva luogo quando questo esisteva; nel caso contrario il procedimento si svolgeva contro la memoria del colpevole. E mentre nel primo caso la condanna si eseguiva o sullo stesso cadavere o per lo meno sull'effigie del condannato, nell'altro si pronunziava la condanna *ad perpetuam rei memoriam* (tit. 22, art. 1 e 2).

§ 56. Ma una riforma scientifica della legislazione penale non

---

[1]) Chi avesse desiderio di conoscere anche più minutamente gl'insegnamenti dei nostri criminalisti pratici, potrebbe consultare specialmente FARINACIO, *Praxis et theor. crim.*, quaest. X, n. 36 e seg.

poteva non abbandonare per sempre qualunque traccia di istituzioni, che erano la negazione di un principio giuridico il quale non tollerava eccezioni arbitrarie e strane. I processi ai cadaveri dovevano passare necessariamente tra i ricordi delle paurose aberrazioni dello spirito umano. Le condanne della memoria dovevano apparire nel loro vero aspetto di condanne di cui solo l'innocente famiglia dell'estinto, della quale si macchiava il nome, poteva risentire le dolorose conseguenze. L'azione penale è eminentemente personale, perchè personale è la pena. Quando questa è messa nell'impossibilità di raggiungere il suo scopo, perchè più non esiste chi l'ha meritata e dovrebbe subirla, deve quella immediatamente arrestare il suo corso. Un giudizio contro chi non può difendersi, svolto nell'intento di far pronunziare una condanna contro chi non può espiarla, sarebbe un giudizio ingiusto ed assurdo. La giustizia punitiva rappresenta la forza della legge tutelatrice dell'ordine sociale, la quale comprime e fiacca forze vive e ribelli: la sua azione è lotta pel diritto; ed ogni lotta suppone l'esistenza di un'energia che si vuol vincere e domare. Sul solo reo può cadere la pena, e solo contro il presunto reo può quindi ragionevolmente esercitarsi l'azione penale; e se la necessità di una persona capace di risentire gli effetti della pena meritata dimostra l'assurdo degli antichi giudizî contro i cadaveri o contro la memoria, la necessità di un colpevole dimostra l'assurdo di un proseguimento dell'azione contro gli eredi del defunto.

La morte dell'imputato non può quindi che estinguere, senza eccezioni, senza limitazioni, l'azione repressiva. E questa verità evidente, proclamata in modo assoluto in Francia dal Codice del 3 brumaio anno IV, e poscia dall'art. 2 del Codice d'istruzione criminale, e diventata, dopo la riforma scientifica del Diritto penale, assioma giuridico e legislativo, ha trovata la sua formola recisa nell'art. 85 del nostro vigente Codice, nel quale, senza che si possa dar luogo ad alcuna restrizione, si dichiara che « *la morte dell'imputato estingue l'azione penale* ». Ma questa estinzione, come è facile intendere, si limita alla sua persona; perchè se altri con lui parteciparono al reato, contro costoro l'azione conserva intera la sua efficacia, ed il procedimento continua ininterrotto il suo corso. Il Codice del 1859 diceva a tal proposito che « *l'estinzione del reato per la morte del reo, in qualunque tempo essa avvenga, ha effetto* SOLTANTO RIGUARDO ALLA SUA PERSONA » (art. 132); ma quantunque il Codice vigente, ad imitazione del toscano (art. 86), non contenga relativamente ai coimputati questa espressa dichiarazione, non è meno evidente però la logica identità del pensiero legislativo, perchè dicendosi nell'art. 85

che la morte dell'imputato estingue l'azione penale, è manifesto che l'azione che si estingue è quella che si riferisce all'imputato defunto, che cioè l'azione non è stata considerata nei suoi rapporti obiettivi col fatto, ma nei suoi rapporti personali con l'estinto.

Ciò che soltanto sopravvive all'imputato è l'azione civile pel risarcimento dei danni (art. 102 Cod. pen.), perchè quest'azione non è personale ma reale, nel senso che non investe il giudicabile ma il suo patrimonio, e perciò può essere esercitata anche contro coloro ai quali sono pervenuti in eredità i beni del defunto. Ma quest'azione, che sola può sopravvivere, non deve mai confondersi con quella che, diretta ad ottenere la condanna ad una pena pecuniaria, è sempre essenzialmente penale, e quindi, come non può esercitarsi contro l'imputato che è morto, non può neppure esercitarsi contro i suoi eredi, che non avendo partecipato al suo delitto, non possono per questo subire alcuna pena, sia pure soltanto pecuniaria, essendo principio di evidenza intuitiva che qualsivoglia pena non può che essere esclusivamente personale, perchè *peccata suos tenent auctores.*

Solo si è disputato se, quando si tratti di contravvenzioni, per le quali siano stabilite dalle leggi ammende fiscali, possa procedersi anche contro gli eredi del defunto contravventore. La questione è stata specialmente dibattuta in Francia, dove la locuzione alquanto ambigua adoperata dalla legge doganale e da quella sulle contribuzioni indirette ha fatto sostenere a taluni giuristi che in questi casi l'ammenda, benchè inflitta dai giudici penali, non ha altro carattere che quello di riparazione civile dovuta all'erario pubblico, alla quale quindi son tenuti tanto i contravventori quanto i loro eredi. Ma l'opinione contraria, sostenuta dal Merlin, dal Mangin, dallo Chauveau, dall'Hélie, dal Bertauld, dal Sourdat, ecc., prevale di gran lunga, perchè, diceva tra gli altri il Merlin, se il Pubblico Ministero è colui che chiede l'applicazione di queste ammende, e se il magistrato penale è quello che le applica, vuol dire che esse, quantunque fiscali, hanno vero carattere di pene. Ed anche chi, come il Trébutien, ravvisa in coteste ammende un carattere misto, riconosce che, concorrendo perciò in esse anche il carattere penale, non può pretendersi che siano pronunciate contro l'erede del contravventore, che al fatto di lui fu completamente estraneo. Ed io, da parte mia, non ammetto neppure la possibilità del dubbio; perchè, se il legislatore vuole che intorno ad un fatto si pronunzî, dopo un pubblico giudizio, formale sentenza dal magistrato penale, ed all'autore di esso s'infligga un'ammenda, è evidente che egli in quel fatto ravvisa un

reato e con quell'ammenda stabilisce una pena; sicchè l'azione penale deve ritenersi estinta, quando, con la morte del contravventore, è scomparsa la persona del colpevole da cui quella pena poteva unicamente subirsi. « Non è lecito — scrivono a tal proposito Borsani e Casorati — introdurre per via di argomentazione le eccezioni, e molto meno poi quando esse siano onerose. D'altronde, quando la contravvenzione è demandata al giudice penale, sebbene suscettibile di sola multa od ammenda, quando la multa e l'ammenda sono sussidiariamente commutabili nel carcere o nell'arresto per l'insolvenza del condannato, è difficile persuadersi che abbiano unicamente il carattere d'una riparazione civile » [1].

Qualunque sia quindi la natura della pena stabilita dalla legge per un reato, qualunque la natura di questo reato, se la morte dell'imputato sopravviene mentre è ancora in vita l'azione penale, cioè quando non esiste ancora una sentenza diventata irrevocabile, l'estinzione di cotesta azione si verifica immediatamente per forza di legge, ed al magistrato non resta altro compito che di dichiararlo. Per modo che, tanto se la morte avvenga anche prima che siasi iniziato il procedimento, quanto se avvenga durante il medesimo; e tanto se si verifichi nel corso del periodo dell'istruzione, quanto se si verifichi nel corso del giudizio, sia di prima, sia di seconda istanza, sia di cassazione, sia di rinvio, poichè manca un giudicato irretrattabile che chiuda definitivamente il periodo dell'azione, questa dev'essere sempre dichiarata estinta. Se un ricorrente — ha detto il nostro Collegio Supremo — muore pendente il giudizio di Cassazione, la Corte regolatrice deve annullare senza rinvio la sentenza denunziata, per estinzione dell'azione penale [2].

§ 57. Solo un'eccezione all'incondizionata applicazione del principio che la morte dell'imputato estingue l'azione penale, si vorrebbe ammettere da taluni. Vi sono dei casi — si dice — nei quali la morte dell'imputato si verifica quando il procedimento è già tanto inoltrato e le prove si sono già così largamente raccolte, che è facile discernere se il giudicabile debba ritenersi colpevole o innocente. Ora, se l'innocenza risulta già manifesta, non è giusto che la morte dell'imputato impedisca ai suoi parenti di chiedere che sia proclamata, ed ai giudici di proclamarla: la memoria dell'estinto, il buon nome della sua famiglia, il generale interesse all'efficace tutela dell'onore

---

[1]) Op. cit., vol. I, § 119.

[2]) 27 gennaio 1898 (*Dizionario della dottrina e della giurispr. pen.*, vol. I, parte I, pag. 15).

dei cittadini lo esigono. « Per ciò che spetta ad un giudizio assolutorio, sì che si cancelli ogni triste effetto della imputazione, io credo — scriveva il Tolomei — che sia conforme alla giustizia che lo si debba pronunciare, sebbene morto l'imputato, a riparazione del suo diritto alla buona fama che perdura oltre la tomba. E a reclamare e a difendere un simile diritto devono essere autorizzati prima d'ogni altro tutti coloro che legati sono più prossimamente all'estinto coi vincoli della famiglia e del sangue, e coi vincoli morali della gratitudine o con quelli della legge come di tutelato e di tutore e simili; poi ogni altro cittadino. Imperciocchè un interesse lo hanno tutti indistintamente i cittadini, mentre la difesa ed il redintegro del violato diritto è di interesse comune; e molto preme che la fama dell'innocente non rimanga offuscata da semplici sospetti ancorchè fossero da principio fondati. Stommi quindi con coloro che opinano che qualora l'esercizio dell'azione penale sia stato intrapreso contro determinata persona, la quale sia morta prima che la sentenza siasi pronunciata, e dalle risultanze del procedimento non sia da dubitarsi che la sentenza debba essere assolutoria, questa debba pronunciarsi a riparazione dell'onore di lei. Ma, per contrario, non esistendo più le persone a cui la pena possa essere irrogata, è inutile severità pronunciare una condanna che non può avere esecuzione » [1]).

Ma, a prescindere da tutte le altre obiezioni che contro questa distinzione si son fatte da acuti giuristi [2]), vi è, a mio giudizio, una considerazione la quale deve costringere ad abbandonare una dottrina vivificata e sorretta da un sentimento, per quanto generoso, giuridicamente inattuabile. Se infatti l'azione pubblica dovesse ritenersi estinta o tuttora vitale, secondo che si giudichi che le prove raccolte siano per condurre ad una sentenza di condanna o invece ad una sentenza di assoluzione, ne deriverebbe inevitabilmente la conseguenza che la dichiarazione di estinzione dell'azione implicherebbe una dichiarazione di sufficienza di prove di reità. Si ammetterebbe nel magistrato il diritto di pronunziare di ufficio la sentenza di assoluzione dell'imputato, malgrado la morte di lui? Ed in tal caso, se egli non pronunzia questa sentenza di assoluzione, alla quale, come è giusto, può essere di bastevole fondamento anche il dubbio, ed invece dichiara estinta l'azione penale, implicitamente riconosce e proclama che contro il defunto si erano già raccolte luminose prove

---

[1]) *Diritto e proced. pen.*, n. 1547 e 1548.

[2]) Vedi CASTORI, *Delle azioni derivanti dal reato*, n. 134 (nel *Tratt. compl. di dir. pen.* compilato dal COGLIOLO, vol. II, parte IV, pag. 174-176).

di reità. Sicchè logicamente dovrà trarsi la conseguenza che, se la morte del giudicabile non avesse arrestata in tempo l'azione della giustizia punitiva, sul suo capo sarebbe inesorabilmente caduta una condanna. Ed in tal modo, mentre la morte estingue l'azione pubblica, il pronunziato dei giudici che lo proclama, colpirebbe crudelmente l'estinto, macchiandone implicitamente la memoria, senza la necessaria garanzia della difesa. Si ammetterebbe, invece, che la dichiarazione di assoluzione non possa aver luogo se non quando sia provocata dai parenti o dai rappresentanti del defunto? Ed in tal caso è chiaro che il magistrato, per decidere se accogliere o respingere l'istanza, non potrebbe esimersi dall'obbligo di esaminare le prove e di manifestare il suo giudizio intorno ad esse. E poichè è in nome del diritto che si reclama la suddetta distinzione fra i due casi, dal principio ammesso bisognerebbe trarre tutte le giuridiche e logiche conseguenze, concedendosi agl'interessati la facoltà di produrre gravame contro la dichiarazione del magistrato, e pervenendosi quindi all'assurdo risultato, che anche dopo la morte del giudicabile possa continuare il giudizio intorno all'imputazione e discutersi di reità e d'innocenza, sicchè l'azione penale sarebbe ad un tempo estinta e sopravvivente.

II.

Remissione.

BIBLIOGRAFIA — MORISANI. *Remissione della parte lesa - Un dubbio intorno all'interpretazione datasi all'art. 88 del Cod. pen. dalla Corte di Cassaz.* (nella *Riv. pen.*, XXXV, 39) — Idem. *La remissione della parte lesa nei reati perseguibili soltanto a querela di parte secondo il nuovo Codice penale* (nella *Riv. pen.*, XXXI, 121) — D'ANTONIO. *La remissione della parte lesa* (nel *Suppl. alla Riv. pen.*, I, 109) — LOMBARDI. *Remissione* (nella *Cass. Unica*, VIII, 1313) — MORTARA A. *La remissione della parte lesa civilmente incapace* (nella *Riv. pen.*, XXXIII, 113) — Idem. *Ancora intorno alla remissione della parte lesa civilmente incapace* (Ivi, XXXIV, 266) — CIALFI. *La remissione della parte lesa civilmente incapace* (Ivi, XXXIV, 19) — MANFREDI. *La remissione della parte lesa civilmente incapace* (nella *Riv. di Giurispr.*, XVI, fasc. 10, 11 e 12) — CUBONI. *Sull'accettazione o rifiuto della remissione della parte lesa* (nel *Suppl. alla Riv. pen.*, I, 364) — BUTTÀ. *Un caso di remissione d'offesa* (Ivi, I, 207) — CRESPOLANI. *Remissione* (nell'*Enciclopedia Giurid.*, vol. XIV, parte I, pagina 730) — STOPPATO. *Sulla riunione anche temporanea dei coniugi in rapporto all'azione penale per adulterio* (nella *Cass. Unica*, X, 449) — Idem. *Le formalità della remissione e i loro limiti* (nel vol. II degli scritti pubblicati pel 50.° anno d'insegnamento del prof. PESSINA) — MARCIANO. *La tacita remissione in tema di adulterio* (negli *Studî sul Cod. pen. ital.*, pag. 59) — COM-

PAGNONE. *In tema di adulterio la riconciliazione dei coniugi estingue l'azione penale anche senza l'atto formale di remissione?* (nella *Cass. Unica*, XII, 1361) — FAVERO. *Sulla remissione in tema di reato contro l'onore* (nel *Mon. dei Pret.*, XXVI, 241) — FIORENTINO. *La remissione della parte lesa nei delitti di libidine* (nel *Suppl. alla Riv. pen.*, V, 213) — FIOCCA. *Remissione e ricettazione* (Ivi, IV, 193) - PUGLIA. *Se la remissione accordata all'autore di appropriazione indebita possa degradare la responsabilità del complice in quella di ricettatore* (*Filangieri*, XXI, 674) — MORTARA A. *Se la remissione accordata al colpevole di appropriazione indebita semplice giovi al ricettatore delle cose provenienti da tale reato* (nella *Giust. pen.*, I, 977) — FIMMANÒ. *L'art. 6 della legge 10 aprile 1892 e la remissione della parte lesa nei reati di azione privata* (*Cass. Unica*, VI, 993) — RAIMONDI. *Remissione e casellario* (*Foro delle Puglie*, I, fasc. 14) — INNAMORATI. *Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali;* parte I, c. III (*Tratt. compl. di dir. pen.* compilato dal COGLIOLO, vol. I, parte III, pag. 1000 a 1047) — CARRARA. *Accettazione di rinunzia a querela penale* (*Lineamenti di pratica legisl. pen.*, pag. 351 e seg.).

§ 58. Sappiamo già che per non pochi reati l'azione penale non può esser messa in moto senza querela di parte (§§ 23 e seg.). Ora, in questi casi nei quali la querela è condizione indispensabile di perseguibilità, dovrà l'azione pubblica dipendere siffattamente dalla volontà della parte lesa, che questa possa liberamente, dopo di averle dato il necessario impulso, arrestarla ed estinguerla? In altri termini, tra le cause estintive dell'azione penale deve essere ammessa in questi casi anche la remissione della parte lesa?

In Francia non si è esitato a rispondere di no. « Il Pubblico Ministero — scrive l'Hélie — appena la querela è depositata nelle sue mani, riprende il libero ed intero esercizio della sua azione. Tutto quello che può la parte offesa è di non fare querela, di sospendere ed impedire il procedimento; ma fatta la querela, cessa il suo potere, cessa la sua influenza. Per dare la spinta al procedimento era indispensabile il suo impulso; ma dato il primo passo, la procedura si può senz'altro condurre a termine; il Pubblico Ministero può agire senza bisogno di concorso o assistenza. Poco monta se il querelante, denunziato il reato, non si associi al procedimento, se abbandoni la causa: l'azione da lui provocata non gli appartiene; egli ne ha investito il Pubblico Ministero, il quale l'esercita da sè solo ispirandosi agl'interessi dell'ordine la cui tutela è a lui affidata » [1]). L'azione penale — si dice in altri termini dai giuristi francesi — è essenzialmente pubblica e necessaria. Può ammettersi che alcune volte, per eccezione, non possa mettersi in moto senza

---

[1]) *Tratt. dell'istruz. crim.*, vol. I, § 143.

l'impulso dato dalla parte lesa; ma quando questa, calcolate le sue convenienze, le ha dato l'impulso che le occorreva, ogni suo dominio sull'azione deve cessare, perchè l'interesse pubblico non può sottostare perennemente alle continue capricciose variazioni della volontà dei privati.

Ma a questa così recisa dottrina un'altra e non meno recisa si è opposta, secondo la quale, nei reati perseguibili a querela di parte, chi ha diritto di dare l'impulso necessario all'azione penale, ha pure il diritto, dopo che le ha dato questo impulso, di arrestarne il corso. « Ma se la querela dettata da un impeto d'ira, da ingannevoli apparenze — scrivono Borsani e Casorati — fosse inconsiderata, precipitosa? Se la persona pregiudicata dal delitto riconosce che la ricevuta offesa è lieve e scusabile, e che gli effetti della querela sono inadeguatamente gravi, fatali all'offensore ed alla sua famiglia, perchè negargli di riparare ad un atto inconsulto di vendetta, di rimettere l'offesa e riacquistare colla riconoscenza la pace e la stima di persona forse benevisa, forse amica? » [1]). Ed assorgendosi all'altezza dei principî, si afferma che la potestà di estinguere l'azione penale mediante la remissione è in questi casi un complemento necessario, una conseguenza logica del diritto che la legge riconosce nella parte lesa d'impedire che senza la sua espressa volontà l'azione pubblica si metta in moto. Il legittimo interesse, che per la legge aveva una prevalente importanza prima che l'azione pubblica fosse stata posta in movimento, non può scomparire pel solo fatto che questo movimento è stato iniziato. Se la perseguibilità eccezionale a querela di parte ha un fondamento giuridico, questo fondamento giuridico è necessariamente comune anche alla remissione. Il legislatore che, come il francese, l'ammette in un caso e l'esclude nell'altro, è un legislatore che si contraddice. Ed il nostro legislatore con l'art. 88 del vigente Codice penale, accettando appunto quest'ordine d'idee, che era già stato seguito dal Codice penale toscano (art. 88) e dal Decreto luogotenenziale del 1861 per le provincie meridionali del Regno (art. 131, modificato, n. 5), ha espressamente dichiarato che « *nei reati per i quali non si può procedere che a querela di parte, la remissione della parte lesa estingue l'azione penale.* Ed in applicazione di questo principio, con l'art. 116 del Codice di procedura all'ufficiale che, per reati perseguibili a querela di parte, riceve la querela, si fa obbligo di avvertire il querelante del

---

[1]) *Cod. di proc. pen. ital. comment.*, vol. I, § 201.

diritto che gli compete di fare remissione e del termine in cui questa può esser fatta.

Bisogna notare però che anche tra coloro i quali ammettono la remissione tra i modi onde può estinguersi l'azione penale, vi è chi sostiene che questa potestà di troncare l'azione non debba esser concessa alla parte lesa senza opportune cautele e notevoli limitazioni. « Anche subordinata alla querela di parte, l'azione penale — scrive il Lucchini — non cessa per ciò di essere pubblica, e in conseguenza irretrattabile. Ne dovrebbe conseguire che, una volta prodotta la querela e promossa l'azione, questa dovrebbe aver libero corso e pieno esaurimento. Nondimeno deve ammettersi, sebbene in via assolutamente eccezionale, che la parte lesa possa, ritirando la querela, far cessare ed estinguere l'azione, quando: 1.° emerga evidente l'interesse sociale di affidarsi a tale potestà discrezionale dell'offeso; 2.° il procedimento giudiziale non sia ancora iniziato; 3.° la resipiscenza dell'offeso sia operosa, accompagnata cioè da circostanze che ne attestino l'efficacia nell'interesse dell'ordine e della pace pubblica. Senza tali condizioni, la facoltà accordata al querelante converte la azione penale in uno strumento di rappresaglia interamente privata, e il magistero giudiziale in un mercimonio di volgari interessi » [1].

E per verità anche io riconosco che una sconfinata libertà nello esercizio di questa facoltà potrebbe esser dannosa. Non accetto il sistema francese, perchè son convinto che, ammessa per taluni reati la perseguibilità a querela di parte, la facoltà di utilmente desistere ne costituisca un logico corollario. Se è vero che, secondo la dottrina da me seguíta, la perseguibilità di taluni reati a querela di parte ha per fondamento non un semplice interesse privato, ma un interesse pubblico (vedi § 31), questo interesse che può giustificare l'inerzia dell'azione, può egualmente giustificare il suo arrestarsi dopo che è stata messa in moto. Se in taluni casi deve la parte lesa esser lasciata giudice della convenienza di dare o non dare all'azione penale il necessario impulso, perchè si reputa che in questi casi, concorrendo speciali circostanze che essa soltanto può esattamente valutare, l'oblìo sia per l'ordine sociale anche più utile della repressione, deve anche esser lasciata giudice della convenienza di arrestare l'azione che può aver provocata in un momento di concitazione d'animo, quando cioè non era in grado di far prudente uso della facoltà, concessale dalla legge, riflettendo serenamente sulle

[1]) *Elementi di proc. pen.*, n. 99.

conseguenze del fatto suo. Un più ponderato giudizio o nuove circostanze possono in seguito consigliarle quel perdono, che per la tutela dei suoi legittimi interessi e ad un tempo per la pubblica pace può esser anche più pronto ed efficace rimedio di quello che sia il proseguimento della lotta giudiziale e l'eventuale punizione dell'imputato. Ma questa stessa considerazione m'induce poi a ritenere che la facoltà di desistere non debba prolungarsi per tutto il tempo nel quale perdura l'azione. A prima giunta una limitazione potrebbe sembrare arbitraria, perchè concessa la facoltà di estinguere con la remissione l'azione penale, finchè l'azione non è esaurita, quella facoltà deve poter essere liberamente esercitata. Ma quando si pensi che, concesso alla parte lesa un termine sufficiente per riflettere sulla opportunità di mantenere o di revocare la prodotta querela, questa, malgrado la serena ponderazione, è stata tenuta ferma, la tardiva desistenza non potrà che apparire come una speculazione, la quale offende il prestigio della giustizia. E quindi a me parrebbe che la remissione dovesse esser consentita nei casi di citazione diretta fino alla chiusura del dibattimento, e negli altri casi fino a che dalla giurisdizione istruttoria non è stata emessa la decisione dell'invio dell'imputato a giudizio; poichè in tal modo, mentre da un lato si concederebbe alla parte lesa un termine sufficiente per riflettere sulla convenienza d'insistere sulla querela o di revocarla, vietandosi poi che la remissione si faccia dopo che sulla imputazione ha già avuto luogo una decisione giudiziale, si eviterebbe dall'altro lato quella menomazione di prestigio, alla quale, come dice il Pessina, andrebbe incontro la giustizia punitiva se dipendesse eccessivamente dalle velleità dei privati [1]).

Questa limitazione non è però ammessa dal nostro legislatore, il quale dichiara che la remissione può aver luogo in qualunque stato e grado di causa (art. 117 c. p. p.); e solo come eccezione stabilisce che nei casi indicati negli articoli 336 e 344 del Cod. pen. la remissione non produce effetto se fatta dopo l'apertura del dibattimento. Ma mentre egli in tal modo ha stabilito che, in generale, la remissione possa efficacemente aver luogo fino a tanto che non è esaurito in tutti i suoi stadii il procedimento penale, due temperamenti ha reputato opportuni, disponendo che la remissione non è efficace se è respinta dall'imputato, e che essa, se fatta a beneficio di uno degli imputati, giova anche agli altri.

---

[1]) *Elementi di dir. pen.*, vol. I, pag. 362.

§ 59. La nostra legge, dunque, ammette, come primo temperamento all'ampia facoltà di desistere, il diritto nel querelato di non accettare la remissione che volesse farsi a suo beneficio. *La remissione* — dice l'ultimo capoverso dell'art. 88 del Codice penale — *non produce effetto per l'imputato che ricusi di accettarla.* Il Codice di procedura penale napoletano del 1819 (art. 48) ed il Codice toscano (art. 88) contenevano una identica disposizione; e generalmente si ricorda a tal proposito l'osservazione del Mori: « Dove il querelato, confidente nella propria innocenza, avesse ragione di sperare l'assoluzione, sarebbe esorbitante il costringerlo ad accettare un perdono da chi forse avrebbe bisogno di accettarlo da lui » [1]).

Discutendosi intorno a questo punto dalla prima Commissione ministeriale che intraprese i lavori per la compilazione del nuovo Codice penale italiano, l'Ellero, per verità, dichiarò recisamente parergli strano che il querelato potesse respingere la remissione; perchè, egli disse, dal momento che la parte lesa, se ha, nei reati perseguibili a querela di parte, il diritto di dare l'indispensabile impulso all'azione penale, ha però anche quello di revocare la sua querela ed arrestare così il corso del procedimento, non può concepirsi in qual modo possa nello stesso tempo l'imputato aver diritto di costringerla a tener viva l'azione contro il suo volere. Ma avendogli risposto l'Ambrosoli che la remissione può lasciare sempre il dubbio che l'accusa avesse solido fondamento, e riuscire quindi ingiustamente dannosa per gl'innocenti troppo leggermente accusati, e che perciò non può negarsi al querelato il diritto di esigere che il procedimento continui il suo corso, che la luce si faccia e che la sua innocenza sia solennemente proclamata, nel Progetto del 1868 s' introdusse una disposizione (art. 77, § 2) del tutto identica a quella dell'art. 88 del vigente Codice, che ho qui sopra trascritta. Nel Progetto del 1870 (art. 80, § 1), in quello del De Falco del 1873 (articolo 90), in quello del Vigliani (art. 96), in quello votato dal Senato nel 1875 (art. 94), nel Progetto Mancini (art. 81, § 3) e nei successivi, la disposizione suddetta fu sempre integralmente riprodotta; ed il Pessina nella sua Relazione sul Progetto Zanardelli del 1887 lodò cotesta disposizione legislativa, come quella che teneva conto della condizione di colui che, « colpito dalla imputazione di un delitto perseguibile a querela di parte, ha sempre il diritto a non rimanere sotto il peso morale di una imputazione ».

---

[1]) *Teorica del Cod. pen. toscano,* pag. 115.

E la lode dell' eminente criminalista era pienamente meritata; perchè quando il legittimo interesse dell' imputato a che sia fatta la luce sull'imputazione non si trova in conflitto con un altissimo interesse sociale che imponga l'oblìo, non può esser lecito che si costringa chi si sente innocente ad accettare l'elemosina di un perdono che il più delle volte lo lascia immerso nell'ombra del sospetto. La giustizia sarebbe stranamente tutelata da una legge che impedisse il trionfo della verità. Invece, la legge, la quale concede bensì alla parte lesa il diritto di dare in taluni casi all'azione pubblica quell'impulso che le è necessario per mettersi in movimento, ma la avverte che se essa dipoi vorrà arrestare l'azione a cui ha dato la necessaria spinta, avrà bisogno di non trovare dissenziente l'imputato, è una provvida legge la quale tutela i diritti dei cittadini e gl'interessi della giustizia, opponendo in tempo un ostacolo alle possibili accuse infondate. Perchè quando il querelante sa che se la sua volontà basta talvolta a far promuovere l'azione, non basta però ad arrestarla se è discorde la volontà del querelato, sarà certamente molto più cauto nel lanciare un'accusa, che potrà dipoi, anche contro la sua volontà, compiere per volere dell'accusato il suo corso, e, se infondata, esser proclamata tale dal magistrato con una solenne sentenza che lo esporrà alle conseguenze giuridiche o per lo meno alle conseguenze morali del fatto suo.

Si noti però che la legge, stabilendo che *la remissione non produce effetto per l'imputato che ricusi di accettarla,* non richiede un atto espresso e positivo di accettazione per la validità giuridica della remissione, ma fa dipendere invece l'inefficacia di questa remissione dalla dichiarazione dell' imputato di non volerla accettare; perchè, se si deve restare nel campo delle presunzioni, bisognerà piuttosto presumere l'accettazione di una desistenza che estingue l'azione, anzichè uno sdegnoso rifiuto che fa continuare un procedimento che produce sempre ansie tormentose per l'incertezza del risultato. [1]) Nè ad ingenerare un dubbio qualsiasi può valere la disposizione del secondo capoverso dell'art. 117 del Codice di procedura penale, modificato, dopo la pubblicazione del nuovo Codice penale, dal regio Decreto del 1.° dic. 1889, nel quale capoverso si legge che « quando la remissione *sia accettata,* chi l'ha fatta è obbligato a pagare le spese occorse ». Questa disposizione bisogna coordinarla con quella dell'art. 88 del Codice penale, che stabilisce tassativamente la con-

---

[1]) Cass., 29 genn. 1895 (*Giust. pen.,* I, 217).

dizione dalla quale soltanto dipende l'inefficacia giuridica della remissione, e quindi non le si può dare una interpretazione che modifichi il chiaro significato della disposizione sostanziale contenuta nel Codice penale; tanto più poi quando si consideri che questa disposizione dell'art. 117, come ha detto la Corte di Cassazione, « non è escluso che si riferisca, sebbene con forma impropria, a quella accettazione implicita che risulta dal non avere esercitato, potendolo, il diritto di ricusa riconosciuto dalla legge nel querelato » [1]. Ed in applicazione del principio che, solo se si ricusi di accettarla, la remissione è improduttiva d'effetto, fu deciso dal Supremo Collegio esser valida la remissione fatta a favore di un contumace, perchè manca quel rifiuto che solo può toglierle efficacia, e deve presumersi che non essendo comparso l'imputato in dibattimento, volle in tal modo abbandonarsi a tutto ciò che nel dibattimento poteva seguire [2].

Al Morisani però non parve che questa giurisprudenza fosse davvero conforme allo spirito della nostra legge. Questa giurisprudenza, egli disse, considera la remissione come un vantaggio per l'imputato, mentre è noto che ogni querela genera un'impressione a lui ostile, la quale si fissa nella coscienza pubblica e non si può facilmente cancellare. La remissione non può distruggere tutte le conseguenze della querela e riparare l'offeso onore del querelato; e quindi sotto il punto di vista morale non avvantaggia, ma lede gl'interessi di lui: ecco perchè il nostro Codice non dà efficacia alla remissione non accettata. Da ciò deriva che se la contumacia dell'imputato può autorizzare il magistrato ad una presunzione, di questa remissione deve piuttosto presumersi il rifiuto che l'accettazione; e per conseguenza, se si fa remissione a favore d'un contumace, dovendosi presumerla piuttosto respinta che accettata, bisogna andare oltre nel procedimento [3]. Sostenitore della giurisprudenza della Cassazione si affermò invece il D'Antonio, il quale si fondò principalmente sull'argomento che la legge non richiede l'accettazione per la validità della remissione, ma invece subordina all'espresso rifiuto dell'imputato la non efficacia di essa; per modo che se questo rifiuto per qualsivoglia ragione manchi, deve essa produrre il suo effetto [4]. Ed anche a me l'opinione del Supremo Collegio sembra la più accettabile, perchè, a prescindere

---

[1]) 5 genn. 1897 (*Ivi*, III, 266).

[2]) 8 luglio 1890 (*Riv. pen.*, XXXII, 375); 13 nov. 1890 (*Ivi*, XXXIII, 257).

[3]) *Remissione della parte lesa*, ecc. (*Riv. pen.*, XXXV, 39).

[4]) *La remissione della parte lesa* (nel *Suppl. alla Riv. pen.*, I, 109).

da ogni altra considerazione, dovendo, a causa della contumacia dell'imputato, ricorrersi necessariamente ad una presunzione, la logica vuole che questa presunzione corrisponda a quello che ordinariamente accade; e ciò che accade ordinariamente è appunto l' accettazione della desistenza, sì perchè spesso non si può far questione nè di prova di reità nè di concorso di cause discriminanti, sì perchè in ogni caso all'alea di un giudizio si suole per lo più preferire quell'oblìo che per lo meno ridà la pace all'animo tormentato dalle ansie e dalle incertezze. Ed è appunto l'accettazione quella che la nostra legge presume; perchè, se essa stabilisce che la remissione allora soltanto non ha efficacia quando si ricusi di accettarla, vuol dire che presume il consenso dell'imputato fino a tanto che un espresso rifiuto non dimostri il contrario.

Quando però non si tratti del caso della contumacia, è mestieri che l' imputato abbia notizia della remissione, affinchè possa esercitare il suo diritto di respingerla. Una dichiarazione di voler desistere fatta dal querelante nel periodo dell'istruzione non può giustificare un'Ordinanza di non luogo a procedere per estinzione dell'azione penale, se prima la decisione del querelante non siasi portata a conoscenza dell'imputato, il quale, messo in tal modo in grado di accettare o respingere la remissione, non abbia punto manifestata l'intenzione di ricusarla; perchè non può esser lecito al querelante di arrestare all'insaputa dell'imputato un procedimento, che costui, se fidente nella sua innocenza, può aver vivo e legittimo interesse di veder condotto a fine con una decisione giudiziale che allontani da lui qualunque ombra di sospetto [1]).

§ 60. Se però la remissione è respinta dall' imputato, può questi accettarla poi, in uno stadio ulteriore del procedimento? Il Travaglia sostiene che sì, perchè ritiene che la volontà dell'imputato di tentar la prova della sua innocenza non debba essere coartata dal timore di non poter più, non riuscendo a far questa prova, giovarsi della remissione [2]). Se è giustizia — dice alla sua volta il Longhi — che all'imputato si conceda la potestà di ricusare la remissione per sottrarsi al peso morale di un'imputazione facendo risultare la propria innocenza in giudizio, è giustizia del pari che gli si dia facoltà di far tesoro della remissione quando non veda più altra via di salvezza se non nella generosità della parte lesa [3]). Se — dice dal

[1]) Cass., 3 maggio 1898 (*Giust. pen.*, IV, 564).

[2]) *Il nuovo Cod. pen. ital.*, § 371.

[3]) Nella *Temi Veneta*, a. 1891, pag. 232, in nota.

canto suo il Crivellari — non può mutarsi consiglio quando il mutamento torna in danno altrui, è logico, per la ragione dei contrarî, che quando il mutamento non pregiudichi alcuno, possa utilmente aver luogo. « Qual danno soffre o corre rischio di soffrire il querelante, se l'imputato da prima rifiuta, quindi, mutato consiglio, accetta la indulgente remissione? Nessuno: la remissione l'aveva già fatta: se poteva credere che quest'atto gli recasse danno, non l'avrebbe concesso; il contegno dell'imputato dubbioso o incoerente non gli porta, col fatto, alcun pregiudizio » [1]). Ed il Majno osserva da parte sua, che, mentre la legge stabilisce nei rapporti del querelante che la remissione, una volta fatta, è irretrattabile (art. 118 Cod. proc. pen.), nei rapporti del querelato non stabilisce alcun termine entro il quale egli debba dichiarare di accettare o respingere la remissione [2]).

La nostra Corte di Cassazione, invece, con una sentenza del 13 nov. 1890 [3]) e con un'altra molto più recente del 18 settembre 1900 [4]), ha ritenuto il contrario, perchè *quod semel placuit amplius displicere non potest*. « Oltredichè — si dice nella prima di queste sentenze — i giudizi, e sopratutto i penali, non debbono ridursi ad un giuoco fatto a tutto beneplacito delle parti e per loro scopi affatto personali, con iscapito e della giustizia e del prestigio delle istituzioni giudiziarie. I giudizî, che la legge permette alle parti private di promuovere, debbono pur aver fine quando queste desistono; che se la desistenza non si voglia accettare, debbono continuare sino all'assoluzione o alla condanna dell'imputato, senza che costui, che volontariamente vuole correre l'alea del giudizio, possa a sua posta e quando meglio il creda sottrarsene, con l'accettare quella stessa desistenza che già rifiutò, con danno pecuniario della parte privata querelante e con offesa alla serietà dei giudizî ». Ma con un'altra sentenza del 4 luglio 1891 la Corte di Cassazione ritenne che la questione non può adeguatamente risolversi senza la seguente necessaria distinzione: se la remissione ricusata non è di nuovo offerta, non può la tardiva accettazione essere efficace; se invece, dopo la ricusazione, il querelante l'offre nuovamente, nulla può impedire che questa nuova offerta, se accettata, produca il suo effetto estinguendo l'azione penale, perchè la legge non appone nessuna limita-

---

1) *Cod. pen. per il regno d'Italia interpr.*, vol. IV, pag. 503.
2) *Commento al Cod. pen. ital.*, n. 488.
3) *Riv. pen.*, XXXIII, 257.
4) *Ivi*, LIII, 64.

zione, eccetto per taluni casi specialissimi, alla regola che la remissione può esser fatta validamente in qualunque stato e grado di causa; e quindi nulla vieta che, ad esempio, quell'accordo che non ebbe luogo innanzi al giudice di prima istanza, abbia luogo invece innanzi al magistrato d'appello [1]).

E questa distinzione, che è accettata anche dall'Innamorati [2]), mi sembra esattissima. Al querelante, malgrado il primo rifiuto, niente impedisce di rinnovare l'offerta di remissione. La legge gli vieta di rinnovare la querela dopo che ha desistito da essa, ma non gli vieta punto di rinnovare una remissione che precedentemente sia stata respinta; anzi ha così vivo interesse che la pace ritorni negli animi esacerbati dal delitto e dalla lotta giudiziaria, che, con una larghezza, alla quale io non ho potuto plaudire, ha ammesso che la remissione possa sempre farsi finchè una sentenza irrevocabile non abbia esaurita l'azione, cioè in qualunque stato ed in qualunque grado della causa. E, se questa seconda offerta non è respinta al pari della prima, non può che produrre il suo effetto giuridico. Ma, se al contrario la offerta non è rinnovata, e solo vi è la dichiarazione tardiva dell'imputato di volere accettar quell'offerta che egli aveva già respinta, non credo che il primo atto del querelante ed il postumo atto del querelato possano ricongiungersi e completarsi in guisa da produrre una valida remissione. Della precedente offerta nulla è sopravvissuto che abbia valore giuridico. Il rifiuto dell'imputato le tolse ogni efficacia. E quindi, perchè possa dipoi aver luogo una remissione, è indispensabile che l'offerta, che ne costituisce la condizione fondamentale, sia rinnovata. Chi dice remissione giuridicamente valida dice accordo completo fra la volontà del querelante e quella del querelato nell'atto in cui la remissione ha luogo. Ora, nello stesso modo come la valida remissione mancò, per dissenso dell'imputato, quando vi fu l'offerta respinta, manca dipoi, per dissenso del querelante, quando l'imputato vuole accettare una remissione che non gli è più offerta. E se la giustizia sociale non potè arrestarsi quando alla volontà del querelante non corrispose quella del querelato, non è giusto pretendere che si arresti dipoi, quando alla volontà del querelato non corrisponde quella del querelante. Nè sarebbe giusto presumere che la volontà di desistere dalla querela persista tuttavia in costui; perchè, a prescindere che ciò può essere contraddetto dal fatto, e che, ad

---

[1]) *La Corte Suprema,* XVI, 650.

[2]) *Trattato dell'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali* (nel *Compl. Tratt. di dir. pen.* compilato dal COGLIOLO, vol. I, par. III, pag. 1025).

ogni modo, la non rinnovata offerta di remissione è sufficiente prova del contrario, resterebbe sempre invincibile, a mio giudizio, l'obiezione, che nella remissione occorre un atto positivo e formale, il quale manifesti in modo ineluttabile che, nel momento in cui si arresta il procedimento, la ferma volontà del querelante sia appunto quella di troncare l'azione giudiziale.

§ 61. Come secondo temperamento il nostro Codice penale ha poi adottato il principio che *la remissione a favore di uno degli imputati giova anche agli altri* (art. 88, capov. 1.°); principio che trovavasi già ammesso nel Codice di procedura del 1865 (art. 119). Ma l'ammissione di questa necessaria estensione degli effetti giuridici della remissione a tutti i coimputati non ha avuto luogo nel vigente nostro Codice penale senza vivo contrasto.

Nel Progetto approvato nel 1875 dal Senato era detto espressamente che la remissione della parte lesa « estingue per tutti gl'imputati del reato l'azione penale nei casi in cui questa non può essere esercitata che ad istanza privata » (art. 94). Ma quando nel 1876 la Commissione parlamentare presieduta dal ministro Mancini prese in esame quest'articolo del Progetto senatorio, s'impegnò intorno ad esso una dotta e viva discussione. Il Mancini, sostenuto dal Carrara, si manifestò contrario al principio della inscindibilità del perdono della parte lesa, adducendo esempi per dimostrare come, specialmente nei casi di adulterio, di reati contro il buon costume e di diffamazione, è opportuno che si renda possibile la limitazione della remissione. Ed il Tolomei, a volta sua, sostenne che, concesso all'offeso, in taluni casi, il diritto di scegliere se obbligare l'azione penale all'inerzia, o darle invece con la querela l'indispensabile impulso, a lui doveva poi, per le medesime ragioni, esser lasciata anche la libertà di decidere a chi gli convenisse di concedere il perdono. Dalla parte opposta, il La Francesca ed il Paoli, osservando che l'azione penale è essenzialmente pubblica anche quando a promuoverla è necessaria la querela della parte lesa, e che quindi la querela in questi casi non è esercizio di azione ma condizione di procedimento, conclusero che la revocazione di essa, sopprimendo la condizione necessaria pel procedimento, deve giovare a tutti i coimputati. Il Lucchini osservò che la parziale desistenza potrebbe talora stabilire rapporti di odiosità fra le persone e rendere frustraneo l'esercizio dell'azione per coloro, a vantaggio dei quali non fosse stata fatta la desistenza. Il Pessina sostenne che si può per eccezione in taluni casi far dipendere l'esercizio del ministero punitivo dalla querela del privato, ma che questa subordinazione non deve esser poi

così illimitata, che, per secondare le velleità dei querelanti, si condanni lo Stato a dare lo spettacolo di quella ingiustizia che risulterebbe dal fatto di due colpevoli, dei quali uno fosse punito ed un altro lasciato impune. Il De Falco aggiunse che l' indivisibilità del giudizio non tollerava che l'azione penale, una volta promossa, si estinguesse a volontà dei privati, per qualcuno dei coimputati, e restasse nello stesso tempo per altri viva ed operosa. Ma la Commissione preferì di adottare il sistema della scindibilità; ed il Mancini, a giustificare questo sistema adottato nel suo Progetto con la formola: « la remissione a favore di uno degli imputati non giova agli altri, salvo i casi specialmente determinati dalla legge », dopo di aver notato come non mancavano scrittori insigni e Codici reputati che preferissero il sistema, secondo il quale la remissione a favore di uno dei coimputati deve estinguere l'azione penale anche per gli altri, si espresse nella sua Relazione nei seguenti termini: « Ma una disposizione in tal senso, quantunque inspirata dal nobile intento di allargare gli effetti del perdono, può presentare nella pratica inconvenienti gravissimi. Non è raro infatti il caso che fra più coimputati dello stesso reato, pel quale sia condizione del processo la istanza privata, alcuno, pentitosi, dia una congrua soddisfazione per l'offesa recata, ed altri vi persista e ne meni vanto; della qual cosa si potrebbero addurre esempi, specialmente trattandosi di adulterio, di reati contro il buon costume, di diffamazione e simili. Mantenendosi la disposizione del Progetto senatorio, sarebbe posta la parte lesa nella dura necessità o di astenersi dal perseverare nel giudizio contro chi la offese e merita castigo, e per tal modo dalla legge le sarebbe impedita una riparazione di giustizia; o di tradurre avanti ai giudici penali chi non vorrebbe, desiderando anzi premiare l'avvenuto pentimento, la soddisfazione che per avventura ne ottenne. Vero è che in qualche caso e per qualche reato questo inconveniente non si presenta, ed allora riprende vigore il pregio della contraria opinione; ma per questi casi e per questi reati potrassi agevolmente provvedere nella Parte speciale ».

A questo sistema non fece buon viso la Commissione della Camera dei deputati che prese in esame il Progetto Mancini, « perocchè — disse il relatore prof. Pessina — se dall'un canto in certi reati, per speciali ragioni, l'esercizio del ministero penale vuol essere sottordinato alla querela dell'offeso, dall'altro la giustizia penale non può, senza perdere il suo giusto prestigio, essere così servile alla volontà del privato, che si abbia a consacrare lo spettacolo di una ingiustizia manifesta, quale è quella che di due persone egualmente

colpevoli di un medesimo reato, l'una sia punita e l'altra rimanga impune, perchè così piace all'offeso, sopratutto chi consideri che la impunità del reato è sempre qualche cosa in sè stessa di contrario alle esigenze del diritto ». Ma se in tal modo il Pessina teneva fermo al principio che aveva già esposto innanzi alla Commissione ministeriale del 1876, al principio opposto adottato nel suo Progetto ed agli argomenti coi quali lo aveva sostenuto nella Relazione tenne anche fermo nella discussione innanzi al Parlamento il Mancini, ottenendo che la disposizione legislativa del suo Progetto non subisse alcuna modificazione.

Quando dunque nel 1887 l'on. Zanardelli compilò il Progetto del vigente Codice, due sistemi opposti trovò nei Progetti anteriori, sostenuti da giuristi egualmente insigni; e dei due sistemi prescelse quello adottato nel Progetto del 1876, dichiarando nella sua Relazione che per giustificarlo non sapeva addurre ragioni migliori e più decisive di quelle esposte dal Mancini nella sua Relazione sul Progetto suddetto. « La remissione a favore di uno degli imputati — fu detto quindi nel primo capoverso dell'art. 84 — non giova agli altri, salvo i casi speciali determinati dalla legge ». Ma questa soluzione del problema non tardò ad essere abbandonata. « Nell'antico Diritto napoletano — scrisse il Pessina in nome della Commissione del Senato che esaminò il Progetto — erano fermati due dettati, cioè che l'istanza di punizione prodotta contro uno dei coimputati del reato si estendeva di diritto anche agli altri, e che la rinunzia espressa a favore di uno di essi giovava a tutti. I due dettati emanavano dal concetto, che in certi casi si può far dipendere dall'arbitrio dell'offeso il procedere o il non procedere; ma non è da concedere tanto a questo arbitrio, che lo Stato debba per deferenza ad esso dare lo spettacolo che di più individui colpevoli di un medesimo reato, taluno abbia la pena e tal altro ne vada impunito ». E dopo di aver detto che il secondo dettato contenuto già nell'articolo 119 del Cod. di proc. pen. italiano, era stato sostituito nel progetto con un dettato contrario, l'illustre criminalista, censurando l'innovazione legislativa, osservava che, pur riconoscendo che il sistema di estendere obbligatoriamente a tutti i coimputati la remissione fatta a favore di uno di essi può dar luogo a qualche inconveniente, « il maggiore degli sconci è sempre lo spettacolo dello Stato che si fa istrumento dell'arbitrio del privato offeso sino al punto di consacrare l'ingiustizia, che di più individui egualmente colpevoli l'uno porti la pena e l'altro ne sia esonerato ». E poichè di questa opinione fu anche la Commissione di revisione, alla

disposizione del Progetto fu sostituita la disposizione del tutto contraria che ora si legge nel Codice, in forza della quale la remissione fatta a favore di un imputato deve giovare anche agli altri.

E la modificazione fu veramente opportuna, perchè l'azione penale, essendo la legge stessa che da precetto imperativo si trasforma in forza concreta ed operosa, la potenzialità della legge che si traduce in atto, non può che essere, come la legge, uguale per tutti. Speciali considerazioni possono indurre talvolta il legislatore a stabilire che non si possa procedere penalmente senza l'iniziativa della parte lesa, e che questa, anche dopo l'impulso dato all'azione, possa arrestarla ed estinguerla; ma non possono mai permettergli di concedere all'offeso la potestà di rendere disuguale l'azione promossa, tenendola in vita per gli uni ed estinguendola per gli altri. All' offeso si può concedere in taluni casi il diritto dell'oblìo e del perdono; ma l'uso di questo diritto non deve offendere la coscienza giuridica del popolo. E questa coscienza popolare resterebbe certamente turbata, se vedesse la giustizia punitiva procedere con disuguaglianza, secondo l'interesse o il capriccio o il sentimento dei privati. Essa infatti, non arriverebbe mai a comprendere per quale ragione, di due persone che hanno partecipato allo stesso reato, che con lo stesso fatto hanno violata egualmente la legge, una debba essere punita ed un'altra debba restare impune, sol perchè così vuole l'offeso. Questa disuguaglianza di trattamento apparirebbe un' ingiustizia, e la pena del colpevole escluso dal perdono perderebbe gran parte della sua efficacia, perchè invece dell'intima soddisfazione che produce negli onesti un vero atto di giustizia, desterebbe la pietà. La giustizia punitiva non può ammettere predilezioni, e la legge non può quindi costringerla a subirle.

§ 62. Ciò che però è indispensabile, è che unico sia il reato che si imputa a più persone. La logica lo impone e la legge lo lascia intendere chiaramente. Un dubbio è sorto qualche volta a proposito di più reati ai quali varie persone furono indotte contro alcuno da un identico impulso, da una medesima causale; ma la Corte di Cassazione ha sempre negata in cosiffatti casi la necessaria estensibilità della remissione, considerando che l' unicità dell' impulso non fa scomparire la pluralità dei delitti. Una madre ed una figlia avevano un giorno ingiuriato un tale in pubblica via. Costui produsse querela contro entrambe; ma in pubblico dibattimento, insistendo nella querela prodotta contro la prima, fece remissione a favore della seconda. Il Pretore prese atto della remissione a favore dell'una, e condannò l'altra; il Tribunale invece ritenne che l'identità del risen-

timento che aveva spinte le due donne ad ingiuriare, rendeva la remissione estensibile ad ambedue; ma la sua sentenza fu annullata dalla Corte di Cassazione, la quale osservò, che sebbene identico fosse stato per le due imputate il movente, identiche le circostanze di tempo e di luogo nelle quali esse profferirono le parole ingiuriose, identiche queste parole ed unica la persona offesa, pure ciascuna delle querelate aveva ingiuriato per conto proprio, ciascuna aveva agito per sè, e quindi trattavasi di più reati [1]).

Unico dev'essere dunque il reato attribuito a più persone; ma quando questa unicità di reato esiste, l'estensione necessaria del beneficio della remissione non può trovare alcun ostacolo nella circostanza che le querele contro le varie persone responsabili del medesimo fatto criminoso siano state prodotte in tempi e luoghi diversi. Se unica è l'offesa, se unico e inscindibile è il fatto che forma il contenuto obiettivo dell'imputazione, la diversità del tempo e del luogo in cui accidentalmente, o forse anche maliziosamente, furono prodotte le querele, non potendo scindere un fatto unico, non può escludere l'efficacia espansiva della remissione [2]).

Ma il principio che la remissione fatta a favore di uno dei coimputati deve giovare anche agli altri, deve poi essere sempre completato con l'altro principio, che la remissione non produce effetto per l'imputato il quale ricusi di accettarla. L'obbligatorietà della estensione del beneficio è cosa che limita la volontà del remittente, e non già cosa che s'imponga alla volontà dei coimputati. L'accettazione della remissione da parte dell'imputato a favore del quale è fatta, se porta con sè la necessità che il suo benefico effetto si estenda anche agli altri coimputati, non porta con sè parimenti la necessità che costoro lo subiscano. La remissione arresta il procedimento ed estingue l'azione penale per colui che non la ricusa, non per colui che la respinge. Come possono respingerla coloro ai quali è offerta, così possono respingerla anche coloro ai quali, sebbene non offerta, dovrebbe giovare. Se quindi sono, ad esempio, tre i coimputati, e la remissione è fatta a beneficio di uno, anche gli altri due per forza di legge ne godono, purchè però non preferiscano di ricusarla; che se di questi due uno solo la respinge, preferendo di tentare l'alea del giudizio allo scopo di ottenere una sentenza assolutoria,

---

[1]) 4 luglio 1891 (*La Corte Supr.*, XVI, 522) — Vedi pure le sentenze del 3 dicembre 1892 (*Cassazione Unica*, VI, 676) e del 22 maggio 1895 (*Giustizia pen.*, I, 840).

[2]) Cassazione, 20 ottobre 1900 (*Riv. pen.*, LIII, 82 e 216).

il procedimento che pel primo imputato si arresta in forza della dichiarazione del remittente da lui accettata, e pel secondo in forza della necessaria estensione del beneficio, prosegue pel terzo, perchè nè direttamente nè indirettamente si può impedire a costui di far valere le sue ragioni e di dimostrare la sua innocenza. La formola adoperata dal nostro Codice penale: *la remissione non produce effetto per l'imputato che ricusi di accettarla,* equivale logicamente e grammaticalmente all'altra; *la remissione produce effetto soltanto per l'imputato che non ricusi di accettarla.* E quando si consideri che questa disposizione è collocata dopo di quella con la quale si stabilisce che *la remissione a favore di uno degli imputati giova anche agli altri,* si vede chiaro che ciò che ho detto risponde ad un tempo ai principî giuridici ed al testo della legge.

§ 63. Nei reati perseguibili a querela di parte, dunque, chi ha il diritto di dare con la sua querela l'indispensabile impulso all'azione penale, ha pure il diritto di arrestarla ed estinguerla mediante la remissione. Poichè però, per le nostre leggi, se da un lato non sono escluse le persone sottoposte alla potestà patria, tutoria, o maritale, dal diritto di produrre direttamente querela per le offese da esse ricevute, è ammesso dall'altro lato che possono anche portar querela il marito per la moglie, l'ascendente per i discendenti minori sottoposti alla sua potestà, il tutore e il protutore per chi è soggetto a tutela (art. 104 e 105 Cod. proc. pen.); poichè, inoltre, la remissione obbliga il remittente al pagamento delle spese giudiziali, e, se fatta senza espressa riserva, pregiudica l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni (art. 117 Cod. proc. pen. e 102 Cod. pen.); e poichè, finalmente, sebbene chi esercita la potestà patria o tutoria rappresenti colui che vi è sottoposto in tutti gli atti civili e ne amministri i beni, pure, se egli esercita la patria potestà, non può contrarre per lui obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione senza l'autorizzazione del Tribunale, e se è investito dell'autorità tutoria, non può far transazioni nell'interesse di lui senza l'autorizzazione del Consiglio di famiglia o di tutela omologata dal Tribunale (art. 224, 277, 296, 301, 329 e 261 Cod. civ.), dal confronto di tutte queste disposizioni legislative non lievi dubbi son derivati per ciò che concerne la remissione.

Si è infatti discusso innanzi tutto se il minore, il quale abbia direttamente prodotta querela per un'offesa da lui ricevuta, possa fare da sè validamente la remissione, o se vi sia invece bisogno di apposita autorizzazione. La Corte di Cassazione di Napoli aveva più volte deciso che potendo la desistenza essere fonte di danni patri-

moniali, doveva pei minorenni essere regolata dalle norme generali relative alla tutela dei loro interessi civili; e che quindi non solo non poteva essere abbandonata al criterio della persona civilmente incapace, ma neppure alla libera volontà del padre o del tutore, i quali dovevano esservi rispettivamente autorizzati dal Tribunale o dal Consiglio di famiglia [1]). Ma più tardi mutò opinione, ritenendo che potesse il minorenne desistere, senza bisogno di alcuna assistenza o autorizzazione, dalla querela da lui prodotta, sì perchè l'art. 116 del Codice di procedura penale non stabilisce pel minorenne alcun limite o condizione, sì perchè i suoi interessi civili sono sempre sufficientemente garantiti. Infatti, a prescindere che la desistenza non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni quando se ne faccia espressa riserva, la presunzione della rinunzia del diritto di esercitare l'azione civile desunta dal silenzio del desistente non potrebbe mai valere pel minorenne, il quale non può espressamente, e quindi nemmeno tacitamente, compromettere i suoi interessi civili. Sicchè, se egli desiste senza riserva, deve ammettersi la desistenza quanto agli effetti penali, e ritenersi impregiudicato il suo diritto di esercitare l'azione civile derivante dal fatto denunziato, a causa della sua incapacità di potere tacitamente od espressamente rinunciare ad essa [2]). Ma la Corte di Cassazione unica ha ritenuto invece necessaria, per la validità della remissione fatta da una persona civilmente incapace, la autorizzazione di chi legalmente la rappresenta; perchè se il diritto di produrre querela, come diritto naturale tendente alla propria difesa ed alla riparazione di un' offesa patita, doveva essere riconosciuto incondizionatamente anche pei minorenni, i quali quindi per esercitarlo non hanno bisogno di autorizzazione, non è, invece, consentito presumere che il diritto di desistere dalla prodotta querela sia stato ammesso per le persone civilmente incapaci senza la garanzia dell'autorizzazione che è stabilita dalla legge a tutela degl'interessi economici di chi non ha la capacità civile. Infatti, equivalendo una remissione fatta senza riserva dell'azione civile pel risarcimento dei danni ad un abbandono del diritto di chiedere ed ottenere questo risarcimento, e in ogni caso, producendo la remissione l'obbligo pel remittente di pagare le spese giudiziali occorse, non può ammettersi

---

[1]) 17 Febbraio 1886 e 24 settembre 1887 (*Foro ital.*, XI, 203 e XIII, 153); 7 novembre 1887 (Ivi, XIII, 390).

[2]) 1.° aprile 1889 (*Annali*, XXIII, 272). — Nello stesso senso decise pure la Cassazione di Palermo con sentenza del 21 febbraio 1887 (*Monit. dei Trib.*, a. 1888, pag. 37).

che questa rinunzia possa farsi e quest'obbligo contrarsi senza l'autorizzazione richiesta dalla legge civile (art. 1106 e 1303 Codice civile [1]).

Se però il querelante civilmente incapace non può fare, secondo la giurisprudenza della nostra Cassazione, senza l'autorizzazione di chi legalmente lo rappresenta una valida remissione, la stessa Corte Suprema ha poi deciso che nè da ciò, nè dalla facoltà concessa dalla legge a chi esercita la potestà patria o tutoria o maritale di produrre anch'egli querela per le offese arrecate alle persone sottoposte a questa potestà, deve ricavarsi la conseguenza che egli possa di sua esclusiva volontà desistere dalla querela prodotta da colui del quale è il legale rappresentante. Se il minorenne può per le offese da lui ricevute produrre querela da sè, perchè non è giusto che resti esposto al pericolo che un padre o un tutore, poco curante dei legittimi interessi che dovrebbe tutelare, li pregiudichi con la sua inerzia e possibilmente con la sua connivenza con l'offensore, e se col fatto di aver prodotta questa querela ha recisamente manifestata la sua volontà di ottenere legale riparazione della offesa patita, non può esser lecito ad un padre o ad un tutore di annullare con un atto di sua esclusiva volontà l'efficacia giuridica di un volontario e legale atto del suo rappresentato. Se per la desistenza dalla querela prodotta da un minorenne non può bastare la volontà di lui, ma occorre anche il consenso di chi legalmente lo rappresenta, perchè solo per produrre querela non ha egli bisogno di quel consenso e di quell'assistenza di chi integra la sua capacità che gli occorre in tutti gli atti della vita civile, non può d'altra parte questo suo rappresentante legale revocare, senza il consenso di lui, una querela che fu prodotta da chi aveva il diritto di produrla [2]). Per modo che, secondo la giurisprudenza del nostro Supremo Collegio, la valida desistenza da una querela prodotta da una persona non civilmente capace è subordinata all'accordo positivamente e formalmente manifestato della volontà del querelante con la volontà del suo legittimo rappresentante.

---

[1]) 29 gennaio 1892 (*La Corte Suprema,* XVII, 105); 30 aprile 1895 (*Cass. Unica,* VI, 915); 15 maggio 1895 (*Giust. pen.,* I, 1320); 27 aprile 1898 (Ivi, IV, 563); 12 dicembre 1898 (*Cass. Unica,* X, 986); 20 febbraio 1900 (*Riv. pen.,* LII, 253); 3 dicembre 1900 (*Giust. pen.,* VII, 1520).

[2]) 21 agosto 1891 (*La Corte Supr.,* XVI, 601); 28 maggio 1890 (*Rivista penale,* XXXII, 185); 26 agosto 1890 (*Cass. Unica,* II, 26); 30 dic. 1898 (*Giust. penale,* V, 1381).

Se poi è la persona che esercita la potestà patria o tutoria o l'autorità maritale quella che, a norma dell'articolo 105 proc. pen., ha fatta la querela nell'interesse ed in nome di chi è sottoposto a questa sua potestà o autorità, non può il rappresentato, sol perchè egli è l'offeso, attribuirsi il diritto di fare la remissione. La remissione, ha detto la nostra Corte di Cassazione, non può esser fatta da chi non ha prodotta la querela. Come mai potrebbe questo diritto di desistenza essere esercitato da un minorenne non querelante, rendendosi vana la querela prodotta nel suo interesse da chi ha su di lui missione ed autorità tutelare? Per quanto l'interesse, che può consigliare ad arrestare il corso di un procedimento penale, possa parere personalissimo, la persona civilmente incapace non può tutelarlo da sè; ed è per ciò che la legge provvede alla sua incapacità, dando a cotesta persona incapace una tutela, la quale sarebbe resa illusoria qualora questa persona con una remissione inconsulta potesse annullare la querela prodotta da chi legittimamente la rappresenta. I diritti inerenti alla potestà patria o tutoria si esercitano indipendentemente dalla volontà di colui che vi è sottoposto [1]).

Ma se il legittimo rappresentante di una persona civilmente incapace non ha bisogno, nel produrre querela nell'interesse del suo rappresentato e nel desistere da essa, del consenso dell'offeso, e se costui non può revocare la querela prodotta da altri nel suo interesse, può però questo legittimo rappresentante della persona civilmente incapace liberamente desistere da questa querela da lui prodotta, o ha bisogno, secondo i casi, dell'autorizzazione del Tribunale o di quella del Consiglio di famiglia o di tutela, che secondo il Codice civile (art. 224 e 296), è necessaria quando pel minorenne si contrae un'obbligazione o si fa una transazione, ed in generale quando si compiono atti che eccedono i limiti della semplice amministrazione? La nostra Corte di Cassazione, avendo avuto più volte occasione di risolvere questa questione, ha sempre ritenuto che l'autorizzazione non occorra. Nei reati perseguibili a querela di parte — essa ha detto — chi ha il diritto di querelarsi ha pure quello di desistere, e come incondizionato è l'uno, così pure incondizionato è l'altro. Se il legislatore avesse voluto subordinare la remissione alla condizione dell'autorizzazione, non avrebbe certamente trascurato di accennarlo e di riferirsi alle disposizioni del Codice civile che la impongono. Se non lo ha fatto, vuol dire che non

[1]) 19 giugno 1890 (*Riv. pen.*, XXXIII, 185, in nota).

ha voluto subordinare all'interesse materiale della persona civilmente incapace quell'interesse morale che nessuno meglio di chi legittimamente la rappresenta è in grado di valutare. Che se volesse ritenersi il contrario, bisognerebbe ammettere che anche nel produrre querela sia necessaria quest'autorizzazione, perchè anche chi produce querela nell' interesse altrui ne impegna in certo modo il patrimonio. E poichè in questo caso da nessuno si sostiene che l'autorizzazione occorra, non sa comprendersi perchè quest'autorizzazione debba ritenersi necessaria nell'altro, una volta che la legge è ugualmente muta per entrambi i casi. Nè vale osservare che la remissione può implicare rinunzia al diritto di agire pel risarcimento dei danni prodotti dal fatto denunziato nella querela, e che questa implicita rinunzia eccede le attribuzioni inerenti alla patria o alla tutoria potestà; perchè non è questa una conseguenza necessaria della remissione, giacchè la legge autorizza il remittente a dichiarare che egli intende riservarsi l'azione civile pel risarcimento dei danni. E che questa autorizzazione non sia necessaria, si desume — ha soggiunto la Corte suprema — anche da ciò, che al Pubblico Ministero, il quale la deducesse, si potrebbe sempre vittoriosamente obiettare che non a lui, ma solo alle persone indicate nell'art. 227 del Codice civile è dato di eccepire le nullità incorse nell'esercizio della patria potestà [1]).

Finalmente, potendo accadere che pel medesimo fatto siano prodotte due querele, l'una dalla persona civilmente incapace, a norma dell'art. 104 del Codice di procedura penale, e l'altra dal suo legittimo rappresentante, a norma dell'art. 105, può la sola remissione del rappresentante estinguere l'azione penale? In altri termini, può costui far la remissione da sè solo, senza il consenso di colui che egli rappresenta, e che è querelante pel medesimo fatto al pari di lui? La giurisprudenza del Supremo Collegio intorno a questo punto non è costante. Con alcune sentenze, infatti, si è deciso che se con atti distinti han prodotto querela pel medesimo fatto il minorenne offeso ed il padre di lui, costui, senza aver bisogno del consenso del figliuolo, può validamente desistere in nome di entrambi; perchè inutile sarebbe il consenso del minorenne, una volta che questi non ha facoltà legale di desistere da sè dalla sua querela [2]). Ma per verità non era molto agevole mettere in armonia questo concetto

[1]) 6 dicembre 1899 (*Riv. pen.*, LI, 693); 30 giugno 1899 (*Giust. pen.*, V, 1214); 9 febbraio 1898 (*Giust. pen.*, IV, 325).

[2]) 27 aprile e 20 maggio 1898 (*Giust. pen.*, IV, 563 e 1105).

con l'altro costantemente ammesso, che cioè, come si è veduto, non può il rappresentante paralizzare gli effetti della querela prodotta dal suo rappresentato; e con una recente sentenza il Supremo Collegio ha ritenuto necessario al padre querelante e desistente il consenso del figliuolo minorenne querelante anche lui. Se il minore si quereli — si è detto in questa sentenza —, la querela particolare che poi vi aggiunga il padre non rappresenta che la reintegrazione della personalità giuridica del minorenne quanto agli eventuali interessi giuridici e morali; mentre per ciò che concerne l'offesa arrecata direttamente all'onore, alla persona del minorenne, il giudice della convenienza del procedimento penale contro il colpevole è l'offeso, e la sua particolare querela non può essere annullata, agli effetti penali, da una desistenza che il genitore creda opportuno di fare. Sicchè, mancando per qualsivoglia motivo il consenso del minorenne querelante, la desistenza, che colui che lo rappresenta fa dalla propria querela, non può togliere alla querela del rappresentato la sua piena efficacia, cioè non può impedire che prosegua il corso del procedimento penale [1]).

§ 64. Sicchè i concetti fondamentali trionfanti nella giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione sono questi: che solo chi ha prodotta la querela ha il diritto di fare la remissione, e che l'indipendenza della volontà del remittente allora soltanto è esclusa, quando si tratti di querela prodotta da persona civilmente incapace, perchè in questo caso la volontà del querelante, il quale intenda desistere, deve esser integrata dalla volontà di colui che legittimamente lo rappresenta in tutti gli atti della sua vita civile.

Ma vi sono giuristi i quali ritengono che neppure a quest'unica limitazione si possa aderire. Aristo Mortara, fra gli altri, il quale intorno alla remissione delle persone civilmente incapaci ha scritto lavori ricchi di acute osservazioni, vigorosamente sostiene che coteste persone non abbiano bisogno, per desistere validamente, del consenso dei loro legittimi rappresentanti. La legge — egli dice — nei reati perseguibili ad istanza privata ha ritenuto che il solo offeso è competente a valutare l'importanza giuridica e morale della lesione, e che egli solo debba giudicare se per l'offesa arrecata alla sua persona sia il caso di provocare un procedimento ed una repressione. Il giudizio sull'opportunità di promuovere il procedimento si risolve in un giudizio affatto soggettivo sull'entità materiale e morale della

---

[1]) 10 marzo 1902 (*Giust. pen.*, VIII, 761).

offesa e sulla necessità della difesa; e questa soggettività di esame non può tollerare eccezioni, deve essere esclusiva e piena esplicazione della volontà individuale, perchè dipende da un rapporto di relatività tra la lesione e la personalità dell'offeso, che da costui soltanto può essere rilevato e valutato. L'intervento di chiunque altro, non valendo a recare maggior lume di coscienza circa il bisogno di tutela di quello che proviene dall'offeso, come costituirebbe un elemento psichicamente estraneo alla volontà di costui, così sarebbe giuridicamente estraneo alla manifestazione di essa. Da ciò si ricava che in cotesti reati il fondamento della querela è la risultante di due opposti elementi: la possibilità di accusare e quella di non accusare, essendo insita nella potestà di compiere un atto quella di ometterlo. Quindi l'offeso, nei reati perseguibili a querela di parte, come ha il potere di portare accusa, così ha pure quello di perdonare; e questo perdono può manifestarsi in una duplice forma: o non provocandosi sul fatto le investigazioni dell'Autorità, o, se già se n'è provocata l'azione, concedendosi la remissione. La possibilità dello esercizio del diritto di remissione deriva quindi dagli stessi principî giuridici e filosofici sui quali si fonda la querela. La remissione intanto si può fare, in quanto si ha la facoltà originaria di perdonare, ed il perdono intanto si può concedere, in quanto sussiste nell'offeso la potestà di procedere o non procedere contro l'offensore. Unico è dunque il fondamento giuridico così dell'azione come della remissione. L'una e l'altra non sono che due rami di un unico tronco, i quali si sviluppano con precedenza dell'uno sull'altro, o con esclusività dell'uno rispetto all'altro, secondo la natura del terreno fecondatore raffigurato dalla volontà e dal giudizio del soggetto attivo del diritto relativamente alla necessità della riparazione dell'offesa patita. La medesima autorità individuale che ha l'offeso per giudicare se gli convenga di agire, deve aver pure per giudicare se gli convenga di perdonare.

E passando poi dal campo dei principî a quello del Diritto positivo, il chiaro magistrato osserva che, dicendosi nell'art. 104 che ha facoltà di produrre querela *ogni persona che si pretenda offesa o danneggiata da un reato,* con le parole *ogni persona* s'intende chiunque abbia o possa avere la capacità naturale od intellettiva di misurare l'importanza dell'offesa ricevuta e l'altra di giudicare se gli torni più conto d'invocare la sanzione della legge penale o di perdonare. Ed è logico — egli soggiunge — che trattandosi di attuare unicamente un diritto naturale di difesa personale, i criterî di capacità non si cerchino in una presunzione giuridica di sviluppo intellettuale della

persona offesa, ma sibbene nelle reali e sussistenti condizioni di capacità intellettiva a tal fine necessarie; perchè sarebbe stato assurdo che la legge penale avesse a tale scopo chiesto alle norme proprie del Diritto civile quelle presunzioni che queste stabiliscono per dare efficacia giuridica agli atti da esse regolati. « Nel campo del Diritto penale non si tratta di cribrare, nel vaglio di una lunga pratica della vita e attraverso le cognizioni che solo l'esperienza può fornire, l'attitudine di determinati fatti a giovare o a nuocere ai diritti patrimoniali quasi sempre involuti, non si tratta di sapere e avere acquisito col decorso degli anni la capacità a seguire un filo conduttore attraverso i mille labirinti in cui la nequizia umana ed il sordido interesse dei malvagi possono trascinare menti inesperte ed oneste; invece si tratta di possedere soltanto il criterio naturale che è sufficiente per rilevare se un determinato fatto ci sia stato di nocumento, quanto nocumento ci abbia recato, e, scendendo nell'esame della nostra propria individualità, se sia necessario che l'azione punitrice della legge intervenga ad attuare la difesa del patito oltraggio, oppure se sia ad esso tanto superiore da non aver bisogno di alcuna tutela giuridica. Ciò essendo, il diritto di querela doveva riconoscersi a tutti i cittadini, senza distinzione d'età, sesso o condizione ». E se ognuno ha la potestà di produrre querela, ha eziandio la potestà di perdonare. L'art. 116 del Codice di proc. pen. esprime letteralmente questo concetto razionale, ingiungendo all'ufficiale che raccoglie la querela di avvertire il querelante del diritto che gli compete di fare remissione, senza distinguere tra maggiorenni e minorenni, capaci ed incapaci. Che se l'art. 105 dice che possono anche portar querela i rappresentanti legittimi pei loro rappresentati, questa disposizione deve intendersi dettata unicamente per quei casi nei quali con l'*incapacità civile,* alla quale provvede la rappresentanza legale delle persone in quell'articolo menzionate, concorra anche l'*incapacità naturale* a giudicare l'importanza dell'offesa ricevuta e la necessità di invocare la tutela contenuta nelle sanzioni legislative, e forse anche l'ignoranza dell'esistenza di cotesta tutela. E quindi, ridotta in questi termini, l'opera del rappresentante legale non contraddice, ma completa quella del suo rappresentato, nel senso che, data sempre per base alla facoltà di querelare o di desistere la condizione della *capacità naturale* dell'offeso a valutare i proprî bisogni di difesa personale, o questa capacità concorre, e l'offeso può esercitare il diritto da sè solo; o non concorre, e la legge stabilisce che per esso l'eserciti il suo rappresentante legale. Nell'ipotesi dell'art. 105 si prevede dunque un caso di sostituzione, subordinata sempre, sebbene tacitamente, al

presupposto che l'offeso, per incapacità non solo giuridica, ma anche naturale, non sia in condizione di esercitare il diritto riconosciutogli dalla disposizione generale dell'art. 104. Per modo che se, malgrado l'incapacità civile, esiste la capacità naturale, la disposizione dell'articolo 104 ha incondizionata applicazione; e l'incapacità esclusivamente civile, come non può escludere il diritto di querelare, così non può nemmeno escludere il diritto di desistere. La dottrina che alle persone civilmente incapaci concede l'uno e nega l'altro, è dottrina ibrida. Si è detto, per giustificarla, che la querela non produce alcun danno morale o materiale, mentre, essendo nella remissione implicita la rinunzia all'azione civile, la capacità che è sufficiente per la querela non è sufficiente per intendere l'opportunità della desistenza. Ma se i civilmente incapaci non hanno facoltà di desistere dalla loro querela, chi mai lo potrà in loro vece? La legge è muta intorno a ciò, nè si può ricorrere all'art. 105, perchè questo contempla un esercizio speciale del diritto di querela, esclusivamente suppletivo e sussidiario, e le persone in esso indicate possono desistere dalla querela prodotta da loro, non da quella prodotta da altri. Si è detto che la remissione, con l'obbligo del pagamento delle spese e con la perdita dell'azione civile pel risarcimento dei danni, si traduce in una diminuzione del patrimonio dell'incapace, del quale costui non ha la libera disponibilità nè la libera amministrazione, e che perciò essa ha bisogno del consenso di chi per legge integra la capacità giuridica dell'offeso. Ma neppure questo argomento ha valore; perchè nulla si oppone a che si distinguano gli effetti penali dai civili, e nulla vieta che agli uni ed agli altri distintamente si applichino le norme loro proprie. « Laonde, non potendo cancellarsi il diritto riconosciuto dalla legge penale al civilmente incapace di rimettere l'offesa, nè negarsi la preminenza sua su quello regolato dalla legge civile, è giuocoforza che le disposizioni di quest'ultima si pieghino alle esigenze della prima. E a ciò provvede la disposizione dell'art. 118, per la quale la remissione non opera *ex jure* e fatalmente la conseguenza della perdita dell'azione civile, ma la salva quando vi sia un'espressa riserva di volontà per esercitarla. Il che importa, come conseguenza logica e giuridica, che, laddove non esiste possibilità legale, come è per i civilmente incapaci, di attuare o di rinunziare ad un qualsiasi rapporto di diritto patrimoniale, ivi non concorra nemmeno l'applicabilità di questo dettato di legge, che nel silenzio del remittente vuol riconoscere una rinunzia all'azione d'indennizzo, appunto perchè l'*alieni juris*, come non può creare vincoli giuridici civili espressamente, così non lo può nemmeno tacitamente ». E quanto poi

all'obbligo del pagamento delle spese incombente a chi desiste dalla querela, questo, come risulta dagli articoli 563 e 564 del Codice di proc. pen., e come già osservò la Cassazione di Napoli, si contrae col solo fatto della querela, nel momento in cui questa è prodotta. E quindi sorge ineluttabile il dilemma: o non si poteva concedere al civilmente incapace il diritto di querela, perchè da questa trae origine una possibile disposizione patrimoniale; o ritenendolo capace ad assumere col fatto della presentazione della querela l'obbligo relativo alle spese, non si può poi non ritenerlo più tale per ciò che concerne le spese conseguenti alla remissione. E ciò a prescindere dalla considerazione che quest'obbligo rappresenterebbe una contrattazione tra la parte lesa e l'Amministrazione pubblica, e che questa non potrebbe mai pretendere di avere stretto un serio e valido contratto con un civilmente incapace, quando primo requisito essenziale per l'efficacia giuridica di un contratto è, giusta l'art. 1104 del Codice civile, la capacità giuridica dei contraenti [1]).

Ma, sebbene acutissime siano queste osservazioni, che ho reputato pregio dell'opera esporre diffusamente, per conto mio ritengo più conforme alla legge l'opinione della Corte di Cassazione. Certamente chi ha il diritto di produrre querela ha pure il diritto di fare remissione. Se di ciò mancasse ogni altra prova, basterebbe la menzione, contenuta nell'art. 116 del Codice di proc. pen., dell'obbligo che ha chi raccoglie la querela di avvertire chi la produce del diritto che gli compete di desistere. Ma, se da questo può trarsi la conseguenza che, avendo anche le persone civilmente incapaci, per la generica disposizione dell'art. 104, il diritto di produrre direttamente querela per le offese da loro ricevute, hanno pure quello di fare remissione, non può trarsene egualmente l'altra, che questa remissione non abbiano poi l'obbligo di farla con quelle garanzie che sono necessarie a causa della loro incapacità civile. È vero che anche dalla semplice querela può derivare, a norma dell'art. 563 del Codice di proc. pen., l'obbligo al pagamento delle spese processuali; ma quest'obbligo è puramente eventuale, perchè subordinato alla condizione del proscioglimento dell'imputato; mentre l'obbligo che nasce dalla remissione al pagamento delle spese occorse è incondizionato, e dà luogo ad una inevitabile e pronta esecuzione. È vero che la perdita dell'azione civile non è una conseguenza ineluttabile della remissione,

---

[1]) *La remissione della parte lesa civilmente incapace* (nella *Riv. pen.*, XXXIII, 113) — *Ancora intorno alla remissione della parte lesa civilmente incapace* (Ivi XXXIV, 266).

perchè il remittente può liberamente e validamente riservarsi cotesta azione; ma ciò non esclude che da un lato il giudizio intorno alle conseguenze civili di un fatto ed alla convenienza di abbandonare e di salvare un diritto patrimoniale richiede un discernimento più maturo ed un esame più ponderato di quello che occorre per comprendere l'entità di un'offesa e manifestare il desiderio di ottenerne riparazione; e che dall'altro lato, se la riserva dell'azione civile non ha luogo, si verifica appunto la rinunzia implicita ad un'azione patrimoniale fatta da chi la legge dichiara civilmente incapace, e che per tale incapacità sottopone alla tutela di altra persona che ne amministra i beni e lo rappresenta in tutti gli atti della sua vita civile. Quando la legge vieta alle persone incapaci di compiere taluni atti produttivi di civili conseguenze, non distingue se queste derivino direttamente o indirettamente dagli atti compiuti. Nè sarebbe giusto affermare che nella remissione fatta da persona civilmente incapace le conseguenze civili debbano essere distinte dalle penali, e che nulla vieti che si ammetta ad un tempo l'inefficacia giuridica di quelle e la piena efficacia di queste; perchè, essendo l'obbligo del pagamento delle spese giudiziali un effetto della remissione stabilito dalla legge, non può ammettersi che in taluni casi, mentre si ritiene giuridicamente valida ed operativa la causa, si ritenga poi nulla la conseguenza. E quindi, dovendosi in ogni remissione ritenere necessariamente sottoposto il remittente a quest'obbligo, bisogna concludere che la remissione non può esser fatta se non quando si può contrarre un'obbligazione, e che quindi un querelante minorenne non può efficacemente desistere dalla sua querela senza l'autorizzazione del suo legittimo rappresentante, perchè solo in tal modo può egli civilmente obbligarsi (art. 1303 Cod. civ.).

§ 65. *La remissione* — dice l'art. 117 del Codice di proc. pen. — *si fa nelle stesse forme della querela e davanti gli stessi ufficiali autorizzati a riceverla.* Ed in applicazione di questa disposizione della legge la Corte di cassazione ha deciso: che non equivale a remissione la dichiarazione fatta nel pubblico dibattimento dal querelante che per suo conto avrebbe perdonato all'imputato, ma che non poteva farlo senza l'ordine dei suoi superiori [1]) — che nè la richiesta fatta nella sua arringa dal procuratore della parte civile di non infliggersi pena a taluni degli imputati [2]), nè la semplice dichiarazione

---

[1]) 6 novembre 1900 (*Riv. pen.*, LIII, 73).
[2]) 13 novembre 1899 (Ivi, LI, 288).

dello stesso querelante di non insistere nella prodotta querela [1]), possono avere efficacia di remissione, dovendo questa esser fatta necessariamente nei modi stabiliti dalla legge, affinchè un'intenzione ben determinata e ponderata trovi la sua precisa espressione in un atto irretrattabile, — che, essendo indispensabile la forma prescritta dal Codice di procedura, non può ammettersi come valida remissione quella fatta mediante un istrumento che poi si esibisce in dibattimento [2]), — e che, appunto perchè la remissione deve farsi nelle stesse forme della querela, può esser validamente fatta anche per mezzo di procura speciale [3]).

Ma può la remissione aver luogo anche prima che sia prodotta la querela? E nel caso affermativo, quale dovrà esserne la forma?

« La remissione — scrive il Pessina — può avverarsi e prima che la querela venisse data fuori, e quando già una querela fu prodotta. Nel primo caso la remissione è *rinunzia* al diritto di produrre la querela. Nel secondo caso la remissione si manifesta come *desistenza* dalla querela già data » [4]). In altri termini, la rinunzia al diritto di produrre querela e la desistenza dalla querela già prodotta non sono che manifestazioni dello stesso concetto giuridico: l'una è remissione non meno dell'altra, perchè tra loro non vi è che una distinzione di tempo, la quale non ne altera punto l'essenza e l'intimo significato. Poichè però nell'art. 117 del Codice di proc. pen. le disposizioni intorno alle forme ed ai modi della *remissione* sono messe in relazione con quelle che riguardano la querela, e nei successivi articoli 118 e 120 si adopera la parola *desistenza,* la Corte di Cassazione ha più volte proclamato che la *remissione* presuppone l'esistenza della querela [5]). La questione fu discussa dal Collegio Supremo anche a Sezioni unite; e fu ritenuto che gli art. 88 del Cod. pen. e 117 del Cod. di proc. si riferiscano soltanto al caso di una querela già prodotta. Trattavasi del caso di una querela prodotta dopo che l'offeso aveva scritta al suo offensore una lettera nella quale gli dichiarava di perdonarlo, e si sosteneva che questo perdono in tal modo manifestato prima della querela costituisse a norma di legge una vera remissione. Ma, osservò la Corte di Cassazione, le suddette disposizioni legislative non concernono il perdono che

---

[1]) 30 maggio 1894 (Ivi, XL, 110, m. 1353); 29 novembre 1901 (Ivi, LV, 197).

[2]) 16 febbraio 1891 (*La Corte Suprema,* XVI, 208).

[3]) 14 dicembre 1894 (*Riv. pen.,* XLI, 107, m. 420).

[4]) *Elem. di dir. pen.,* vol. I, pag. 362.

[5]) 14 giugno 1895 (*Giust. pen.,* I, 1327); 6 dicembre 1898 (Ivi, V, 1479).

abbia luogo prima della querela, perchè, trattandosi dell'esercizio di un diritto, quale è quello di produrre querela per reati perseguibili ad istanza privata, non occorreva alcuna apposita disposizione di legge con la quale si dichiarasse che chi si crede offeso ha la facoltà di rinunziare al diritto di querelarsi. Prima della querela l'unico fatto che possa impedire l'esercizio del diritto di produrla è la rinunzia; perchè a cotesto diritto si può rinunziare, come si può rinunziare a qualsiasi altro diritto concesso dalla legge alla persona. Ma, affinchè una rinunzia possa produrre un effetto legale, che nel caso attuale sarebbe quello d'impedire il movimento dell'azione penale, occorre che essa sia fatta in modo irretrattabile, cioè, con un atto che leghi le parti e che possa far sorgere un'obbligazione secondo le regole delle convenzioni. Trattandosi di diritti garantiti dalla legge, si offenderebbe la legge stessa, ove si ammettesse che semplici presunzioni possano chiudere la via alla sua imperiosa esplicazione. « Ora, il perdono riposa sopra elementi puramente morali, e perciò astrattamente considerato è per sua natura revocabile: talora sorgono circostanze che mutano le disposizioni di animo di chi lo aveva dato. Esso perciò non può per sè stesso significare rinunzia a un diritto sorgente dalla legge, se non quando sia esplicato con forme che diano all'atto che la manifesta un carattere irretrattabile legalmente e che porti esplicita la volontà di fare rinunzia » [1]). Per modo che una promessa di non produrre querela, ancorchè fatta per iscritto, non può costituire per chi l'ha fatta un ostacolo legale a promuovere dipoi il procedimento penale [2]).

Ma questa esclusione del concetto e carattere giuridico della remissione allorchè non si è ancora prodotta la querela, e questa distinzione tra remissione e rinunzia al diritto di querelare, non a tutti è sembrata giustificabile. In una importante Nota inserita nella *Rivista Penale* si sostiene essere arbitraria cotesta esclusione; perchè, se è vero da un lato che il concetto limitativo potrebbe trovare un apparente sostegno negli art. 117, 118 e 120 del Codice di proc. pen., nei quali o si parla di desistenza, o, parlandosi di remissione, la sua menzione è congiunta a quelle relative alla querela; è però egualmente vero, dall'altro, che nell'art. 88 del Cod. pen. non si fa cenno della querela se non per indicare i reati per i quali non si può procedere senza di essa, e rispetto ai quali

---

[1]) 26 febbraio 1896 (*Riv. pen.*, XLIII, 472).
[2]) 21 gennaio 1893 (*Riv. pen.*, XXXVII, 365).

soltanto è per conseguenza ammessa la remissione. Remissione è parola che ha un significato molto più largo di quello che abbiano le parole desistenza e quietanza: essa esprime il concetto di perdonare o condonare, tralasciando di chiedere in tutto o in parte ciò che altri deve per obbligo contratto o per fallo commesso. E se la parola ha questo significato così largo, perchè mai dovrebbe la giurisprudenza, ritenendo inammessibile la remissione del non querelante, impedire a sè stessa di compiere uno dei suoi più elevati e provvidi uffici, quello, cioè, di completare, secondandone lo spirito, il precetto della legge. La Corte di Cassazione ammette il perdono non preceduto da alcuna querela siccome valido ad estinguere l'azione penale; sol che, invece di dargli forma di remissione, vuol dargli quello di rinunzia al diritto di produrre querela. Ma ciò non può ammettersi. « Non vale il dire che la querela sia un diritto, e che quindi, come si può rinunziare qualsiasi diritto, anche questo si debba poter rinunziare. La querela costituisce bensì un diritto, ma di una natura tutta sua particolare, che trova la sua radice e le sue norme giuridiche e rituali nei Codici penali, e che quindi deve rimanere nell'orbita della giustizia penale; è bensì un diritto, ma subordinato a certe discipline, e rivolto a certi intenti che particolarmente lo contraddistinguono; onde, p. es., non può essere oggetto di cessione o di transazione, e il suo esercizio non produce che un solo risultato, affatto obiettivo, quello di mettere in moto l'azione penale, essenzialmente pubblica, e che ha di mira il solo interesse sociale ». E se è così, non si vede come possa esser « coerente e in armonia con l'indole e coi fini della querela il farne oggetto di una stipulazione privata, di un accordo contrattuale fra le parti, il trattarla come una spettanza giuridica qualsiasi, il porla in linea con ogni altro titolo di obbligazioni e di contrattazioni, togliendola dalla sfera della giustizia sociale per trasportarla in quella dei rapporti meramente individuali ». Se il *perdono* si ammette anche prima che sia sporta querela, questo perdono deve assumere forma e carattere di *remissione*. Equivarrà a rinunzia alla querela, ma dovrà essere innanzi tutto perdono, ossia remissione, anche perchè deve essere perdono irretrattabile. Ora questo carattere lo avrebbe certamente una rinunzia fatta nelle forme civili, fosse pure unilaterale; ma sente ognuno che, se la rinunzia deve essere sopratutto atto di perdono, questo deve accompagnarsi col consenso, effettivo o presunto, di colui che sarebbe il colpevole; ed in tal modo si ritorna all'istituto della remissione, il solo che possa rappresentare e rendere efficace il perdono, anteriore o posteriore alla querela, e sempre nelle

forme e con gli effetti giuridici stabiliti negli art. 88 Cod. pen. e 117 Cod. proc. pen. [1]).

E certamente, non avendo il Codice penale adoperata nell'art. 88 nè la parola *desistenza* nè la parola *quietanza*, non ha usato alcuna espressione la quale includa il concetto della necessaria preesistenza d'una querela. Esso parla di *remissione*, e remissione significa perdono, e il perdono può essere tanto posteriore quanto anteriore ad una istanza di punizione. Esso accenna al modo onde la volontà dell'offeso può estinguere in taluni casi l'azione penale; e l'azione, anche quando non può esser messa in movimento senza la privata iniziativa, non nasce con la querela, ma nasce col reato. La potestà di rinunziare al diritto di produrre querela, non meno che quella di desistere dalla querela già presentata, risulta dalla disposizione dell'art. 88; ma perchè la volontà dell'offeso possa trovare in una sua precedente manifestazione un ostacolo che le impedisca di dare il necessario impulso all'azione penale, è mestieri che questa anteriore manifestazione di volontà abbia il carattere di remissione, cioè di perdono; e che questo perdono sia manifestato in modo da creare per l'avvenire non un semplice obbligo morale, ma un vero obbligo giuridico. La certezza, la irretrattabilità e l'accettazione espressa o presunta debbono essere i suoi requisiti.

Ma, se fino a questo punto non può, secondo la nostra legislazione, ammettersi alcuna differenza fra perdono anteriore e perdono posteriore alla querela, se cioè deve ritenersi che tanto la rinunzia al diritto di produrre querela quanto la desistenza della querela prodotta non siano che casi di remissione, non può dirsi che, quanto al modo onde codesta remissione va fatta, perduri nei due casi la medesima identità; che cioè anche quando si tratti di remissione anteriore alla querela debba applicarsi la disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 117 del Codice di procedura penale. Può parere arbitraria questa esclusione, perchè può osservarsi che se si ammette che anche la rinunzia al diritto di produrre querela debba essere remissione, e sottostare alle norme stabilite nell'art. 88 del Codice penale, deve ammettersi egualmente che quanto al modo di fare validamente questa remissione anteriore alla querela, sia indispensabile applicare la disposizione dell'articolo 117 del Codice di procedura, la quale appunto delle forme e dei modi della remissione si occupa, e non fa distinzione di casi, e

---

[1]) *Riv. pen.*, XLIII, 472, in nota.

non può ammetterne dopo che in essa, pubblicatosi il nuovo Codice penale, all'antica parola *desistenza* è stata sostituita la nuova parola *remissione*. Ma l'esclusione è invece necessaria e del tutto conforme alla legge. Se infatti si consideri che l'art. 117 è compreso nella Sezione nella quale il Codice di procedura si occupa della querela e della controquerela, che nei suoi capoversi è detto che la remissione, di cui nella prima parte sono indicati le forme e i modi, può farsi in ogni stato e grado di causa, che l'ordinanza o la sentenza con cui, per effetto della remissione, si dichiari non esser luogo a procedimento, deve contenere la condanna del remittente al pagamento delle spese processuali; e specialmente poi se si consideri che la disposizione dell'art. 117 segue immediatamente quell'altra, nella quale è detto che nei reati perseguibili ad istanza privata l'ufficiale che ha ricevuta la querela deve avvertire il querelante del diritto che gli compete di fare remissione e del termine in cui questa può esser fatta, si scorge che la remissione di cui si fa cenno nella prima parte del suddetto articolo non è se non il perdono susseguente alla querela, e che di questo perdono posteriore alla querela vi si disciplinano le forme e i modi. Se dunque si tratta di un perdono che interviene quando nessuna querela è stata prodotta, di un perdono che deve significare rinunzia al diritto di promuovere il procedimento penale, è bensì indispensabile, secondo lo spirito della nostra legge, che esso, per analogia con ciò che è disposto nel suddetto art. 117, si concreti in un atto che chiaramente lo manifesti ed irrevocabilmente lo fissi, in un atto che dia vita non ad un semplice obbligo morale, ma ad un vero obbligo giuridico, ma non occorre punto che a norma dell'art. 117 sia questo un atto giudiziale. Quando una querela è stata prodotta, quando con la sua presentazione agli ufficiali competenti si son messi in grado costoro di iniziare legittimamente un procedimento penale, si comprende come la legge, per la remissione che deve annullare l'efficacia di un atto giudiziale che ha dato impulso ed avviamento all'azione pubblica, esiga un altro atto giudiziale fatto nella stessa forma del primo ed innanzi ai medesimi ufficiali. Ma quando nessun atto giudiziale si deve annullare, quando nessun procedimento in corso si deve arrestare, questa necessità svanisce, e non ne resta che una sola: quella di estrinsecare il perdono in una forma che esplicitamente lo manifesti e giuridicamente ed irretrattabilmente leghi la volontà di chi lo concede.

§ 66. Se però la legge esige per la remissione, anteriore o posteriore alla querela, una espressa e formale manifestazione di volontà, ciò

non esclude che essa stessa non ammetta in alcuni casi anche un mezzo indiretto e parimenti efficace.

Quali sono codesti casi?

Nella prima parte dell'art. 7 del Codice di procedura penale è stabilito che *nei casi in cui l'azione penale non può esercitarsi che ad istanza della parte offesa, non può questa, dopo scelta l'azione civile avanti il giudice competente, promuovere il giudizio penale.* Ha ritenuto quindi il legislatore che, se il danneggiato, dalla cui iniziativa dipendeva l'esercizio dell'azione penale, invece di produrre querela, scelse pel medesimo fatto l'azione civile, con questa scelta manifestò chiaramente l'intenzione di rinunziare al diritto di promuovere il procedimento penale, e che quindi l'azione pubblica deve ritenersi abbandonata ed estinta. « Difatti — scrive lo Stoppato — se il danneggiato potrebbe rivolgersi al magistrato penale e nello stesso tempo esercitare l'azione civile, con due atti di volontà corrispondenti, poichè ha la disponibilità di ambedue le azioni, e preferisce lasciar da parte la giurisdizione penale, vuol dire che si è deciso per l'esercizio di una soltanto delle sue facoltà abbandonando quell'altra. La presunzione di tale abbandono è razionale e legittima. Non è una rinunzia che si presuma; essa è palesata da un fatto contrario » [1]).

Al Brusa invece non sembra in ogni caso giustificabile l'attribuire alla scelta dell'esercizio dell'azione civile innanzi al giudice competente l'effetto estintivo dell'azione penale; perchè questo effetto, giusto bensì quando l'offeso conosceva la natura criminosa del fatto dal quale gli è derivato il danno civilmente risarcibile, diventa ingiusto e urta contro i principî generali del Diritto pubblico e privato quando questa natura criminosa del fatto fosse al danneggiato ignota. Ad ogni modo è falso e pernicioso, in generale, nella sua applicazione il concetto, secondo il quale nei reati perseguibili a querela di parte gl'interessi civili prevalgono sugli interessi sociali, in guisa che la soddisfazione di quelli faccia sparire l'interesse pubblico alla punizione dei rei. La regola: *electa una via non datur regressus ad alteram* non può significare che, promossa l'azione civile innanzi al giudice civile, non si possa più promuovere l'azione penale; ma deve significare questo soltanto: che scelta la via civile, non si possa più pel medesimo fatto esercitare la medesima azione

---

[1]) *Condizioni e limiti di esercizio dell'azione civile in rapporto a quello dell'azione penale*, n. 9 (nella *Riv. pen.*, XLIV, 213).

innanzi al giudice che per quel fatto procede penalmente. Se l'umanità non consente che si trascini a libito di una parte secondaria una persona da una giurisdizione ad un'altra, e che si abbandoni a suo pregiudizio quella già volontariamente seguíta, e se perciò fa comodo ritenere presunta nella scelta della via civile la rinunzia al diritto di querela, cotesto singolare effetto non apparisce però, nei suoi termini assoluti, veramente conciliabile con le esigenze della giustizia repressiva. La rinunzia ai diritti, specialmente se sono diritti pubblici, non si presume. Soltanto allora essa è valida, quando è fatta con espressa manifestazione di volontà, o possa almeno dedursi da atti che la comprovino con certezza [1]).

Ed anche io, considerando la questione dal punto di vista dei principî giuridici, credo che l'esercizio innanzi al giudice civile dell'azione privata derivante da reato perseguibile a querela di parte non dovrebbe costituire in modo assoluto una causa di decadenza dal diritto di produrre validamente querela. Io ammetto che se si sceglie l'azione civile senz'alcun accenno a riserva dell'azione penale, possa in questo fatto ravvisarsi un abbandono del diritto di dare al procedimento penale il necessario impulso. Ma, se, al contrario, il danneggiato nell'atto stesso che promuove l'azione civile dichiara formalmente che intende riservarsi il diritto di agire anche penalmente, reputo che questa esplicita riserva, che è certamente inefficace di fronte alla nostra legge, perchè contraria alla incondizionata disposizione della prima parte dell'art. 7 del Cod. di proc. pen. [2]), dovrebbe secondo i principî razionali del Diritto esser sufficiente a conservare impregiudicata l'azione pubblica. Se da un fatto delittuoso può nascere, oltre all'azione penale, anche un'azione civile pel risarcimento dei danni, e se si ammette che queste due azioni possano essere esercitate tanto congiuntamente quanto separatamente, a scelta della parte lesa, perchè mai questa libertà di scelta dovrebbe poi scomparire in parte allorchè si tratta di reati perseguibili ad istanza privata, obbligandosi il danneggiato, il quale voglia avvalersi di ambedue le azioni, a produrre innanzi tutto querela, perchè solo in tal modo può esercitare l'azione civile senza pregiudicar la penale? Perchè, si risponde, l'esercizio dell'azione civile innanzi al giudice competente fa presumere l'abbandono del diritto di dare impulso

---

[1]) *Azione civile e rapporto fra giudicato penale e civile,* Relazione per le riforme da introdurre nel nuovo Cod. di proc. pen. italiano.

[2]) Cassaz. 16 febbraio 1901 (*Cass. Unica,* XII, 678).

all'azione penale mediante l'indispensabile querela. E senza dubbio, quando la parte lesa avesse il diritto, nel promuovere il giudizio civile, di manifestare efficacemente la sua intenzione di conservare impregiudicata l'azione penale, la mancanza di un'espressa riserva diretta a tal fine farebbe ragionevolmente ritenere abbandonato il diritto di querela. Ma, se invece questa riserva dell'azione pubblica è fatta recisamente nell'atto iniziativo del procedimento civile, in qual modo può ritenersi che si sia voluto, scegliendosi l'azione civile, rinunziare al diritto di promuovere anche la penale, mentre il contrario risulta da espressa e giudiziale dichiarazione della parte lesa? Come mai può sorgere da un atto una presunzione *juris et de jure* di rinunzia di un diritto, quando nello stesso atto, da cui la presunzione dovrebbe scaturire si contiene una formale dichiarazione che a questo diritto non s'intende punto di rinunziare?

Ma, checchè sia di ciò, anche sotto l'impero della nostra vigente legge deve però ammettersi che la decadenza dal diritto di produrre validamente querela non possa aver luogo quando il carattere delittuoso del fatto sia risultato da circostanze venute in luce dopo che si era promosso il giudizio civile. Questa limitazione, sostenuta in Francia [1]), è anche in Italia insegnata da valorosi giuristi [2]). Ed è dottrina che ha logico e solido fondamento; perchè non si saprebbe concepire nella scelta della via civile la presunzione di rinunzia al diritto d'invocare la giustizia repressiva, quando il giudizio civile fu iniziato allorchè non si era in grado di conoscere la natura criminosa del fatto. E poichè l'art. 7 del nostro Codice di procedura dichiara che nei reati perseguibili a querela di parte non può l'offeso, *dopo scelta* l'azione civile innanzi al giudice competente, promuovere il giudizio penale, e la *scelta* di cui fa menzione il legislatore presuppone logicamente che si abbia conoscenza che il fatto sia nello stesso tempo lesivo degli interessi privati e degli interessi sociali, cioè dannoso e delittuoso, è manifesto che la suddetta limitazione è conforme non solo ai principî razionali del diritto, ma anche alla disposizione testuale della nostra legge.

Quale è però quest'azione civile, che, esercitata innanzi al magistrato competente, impedisce che, nei reati perseguibili a querela di

---

[1]) Cassaz. francese 18 agosto 1826 — MERLIN, *Répert.*, v. *Delitto*, § 1 — MANGIN, *Tratt. dell'azione pubblica*, ecc., n. 36.

[2]) SALUTO, *Commento al Cod. di proc. pen.*, vol. I, n. 103 — SEGRÈ, *Dei rapporti fra le giurisdizioni penale e civile*, n. 297 (nel *Compl. Tratt. di dir. pen.*, compilato dal COGLIOLO, vol. II, p. IV, pag. 887).

parte, possa posteriormente esser promosso il procedimento penale? È essa esclusivamente l'azione che ha per oggetto il risarcimento dei danni prodotti dal fatto criminoso, o è invece qualsiasi azione la quale si fondi sul fatto avente carattere di reato? Il Segrè, il quale sostiene che, sotto l'impero della nostra legge, sia inaccettabile la limitazione alla sola azione di risarcimento, desume il suo convincimento dal confronto della prima parte col capoverso dell'articolo 7 del Codice di procedura. Se infatti, egli dice, nel capoverso si parla di *giudizio pel risarcimento dei danni* e nella prima parte dell'articolo di *azione civile,* non può non ammettersi che queste due così distinte espressioni, adoperate per due casi distinti nel medesimo articolo, delle quali l'una ha un significato specifico e l'altra un significato generico, non siano state scelte appunto per indicare che l'azione alla quale accennano ha nell'un caso un campo limitato e nell'altro un campo assai più vasto [1]). Ma codesta notata diversità delle due locuzioni legislative per verità non basta a convincermi che abbia voluto il legislatore nelle due parti dell'articolo esprimere, relativamente all'azione civile di cui fa menzione, concetti diversi. I primi otto articoli del Codice di procedura penale sono stretti insieme da un intimo nesso. Nel primo di essi si contiene la dichiarazione che ogni reato, oltre all'azione penale, può dar luogo anche ad un'*azione civile pel risarcimento del danno recato;* e quindi se negli articoli successivi si parla soltanto di *azione civile,* poichè le disposizioni in essi contenute sono dirette a disciplinare l'esercizio e a determinare gli effetti giuridici di quest'azione, non può intendersi di accennare se non appunto a quell'azione civile di risarcimento di cui si parla nel capoverso dell'art. 1. L'essersi adoperata nella prima parte dell'art. 7 la locuzione generica di *azione civile,* mentre nel capoverso si fa cenno di *giudizio pel risarcimento dei danni,* non è, a mio modo di vedere, tale argomento da indurre a ritenere che quell'azione possa anche non essere un'azione di risarcimento; sia perchè con siffatta interpretazione si escluderebbe ingiustificabilmente la dipendenza dell'art. 7 dall'art. 1, sia perchè anche negli art. 3, 4, 5 e 6 si parla soltanto di *azione civile,* e non può mettersi in dubbio che questa non sia altra che quell'*azione di risarcimento* di cui nel capoverso dell'art. 1 si fa menzione. Ciò che occorre di notare però è che questo risarcimento del danno non deve essere inteso in un senso ristretto. Il risarcimento dei danni, se alcune

[1]) Op. cit., n. 293, loc. cit., pag. 885.

volte è costituito dal pagamento di una somma che rappresenti l'equivalente pecuniario del danno prodotto, altre volte è costituito o dalla restituzione della cosa di cui è stato privato chi vi aveva diritto, o dalla restaurazione di essa nella sua pristina integrità. E quindi a qualunque di questi scopi sia stata diretta l'azione civile, il suo preventivo esercizio costituisce sempre, nei reati perseguibili ad istanza privata, un insuperabile ostacolo al posteriore esercizio dell'azione penale; sicchè giustamente la nostra Corte di Cassazione ha deciso che se, trattandosi d'indebita appropriazione di una cambiale, si è promosso giudizio civile per la restituzione dell'effetto cambiario, non si può più promuovere procedimento penale [1]).

Essendo però, come ho già detto, condizione indispensabile per questa decadenza che l'esercizio dell'azione civile innanzi al giudice competente sia stato *scelto* dalla parte lesa, non può questo esercizio dell'azione civile impedire il posteriore avviamento dell'azione penale, quando la domanda presentata al giudice civile, invece di rappresentare una libera scelta fatta dal danneggiato e di dar luogo quindi alla presunzione dell'abbandono del diritto di promuovere il procedimento penale, ebbe come causa determinante la necessità della difesa. La questione è sorta a proposito delle riconvenzionali; e più volte si è a tal proposito deciso che, quando il colpevole di un fatto delittuoso ha promosso un giudizio civile contro la parte lesa, e questa, per respingere le pretensioni dell'attore, ha proposta contro di lui una domanda riconvenzionale, questa riconvenzionale non può precludere a chi la propose la via penale, non essendo stato egli che ha deliberato di scegliere la via civile, invece di promuovere il procedimento penale, perchè la sua domanda ha rappresentato un incidente in un giudizio civile non da lui ma contro di lui promosso [2]).

Ma quando ogni altra condizione concorra, non è necessario, perchè si abbia la decadenza dal diritto di produrre efficacemente

---

[1]) 9 maggio 1901 (*Cass. Unica,* XII, 1279).

[2]) 22 dicembre 1897 e 27 giugno 1898 (*Cass. Unica,* IX, 938 e 1384). Vedi pure SALUTO, op. cit., vol. I, n. 104.

Un'altra applicazione del principio della necessaria scelta dell'azione civile innanzi al giudice competente si è avuto in materia di esecuzione cambiaria, essendosi deciso dalla nostra Cassazione che non osti alla querela pel delitto di abuso di un foglio firmato in bianco la circostanza che la parte lesa abbia già opposto codesto abuso come eccezione nell'esecuzione cambiaria iniziata contro di lei (7 gennaio 1895, *Riv. pen.,* XLI, 276).

querela, che vi sia stata innanzi al giudice civile la costituzione delle parti. La legge, che nel caso del capoverso dell'art. 7 richiede che si sia *intentato il giudizio* innanzi al giudice civile pel risarcimento dei danni, si contenta invece, in quello preveduto nella prima parte del medesimo articolo, che siasi *scelta l'azione civile* innanzi al giudice competente; ed a dimostrare codesta scelta è sufficiente l'atto di citazione. « È evidente — scrivono Borsani e Casorati — la molta differenza che corre tra lo scegliere l'azione e l'intentare il giudizio, e convien pure riconoscere che assai diversa è l'intima ragione delle due disposizioni. Nella prima parte infatti non si cerca come nell'ultima d'impedire la moltiplicazione dei giudizî sopra un unico fatto; ma si stabilisce una presunzione, e si desume dall'elezione dell'azione civile la rinunzia all'azione penale. Non sembra dubbio pertanto che la citazione fornisca sufficiente fondamento a questa presunzione, e non è mestieri che vi faccia seguito la costituzione delle parti in causa » [1]).

§ 67. Un secondo caso di tacita remissione è poi contemplato dall'art. 352 del Codice di procedura penale. *Nei casi* — dice quest'articolo — *in cui non si può procedere che sulla domanda della parte danneggiata, se questa, dopo di avere citato direttamente l'imputato od essersi costituita parte civile, non si presenta, l'imputato potrà chiedere di essere assolto dalla domanda; e si condannerà la parte nelle spese ed anche nei danni, ove ne sia il caso.* E nel primo capoverso soggiunge: *Essa potrà tuttavia fare opposizione alla sentenza proferita in contumacia nei casi, modi e termini come sopra stabiliti.* E nel secondo capoverso: *Questa disposizione non pregiudica l'esercizio dell'azione penale per parte del Pubblico Ministero, secondo le regole stabilite dal presente Codice.*

Quest'articolo dunque prevede due ipotesi: che trattandosi di reati pei quali non si può procedere se non dietro domanda della parte danneggiata, abbia questa citato direttamente l'imputato; o che, sempre trattandosi dei reati suddetti, manchi bensì la citazione diretta fatta dal danneggiato, ma siasi costui costituito parte civile; e dispone che tanto nell'uno quanto nell'altro caso possa l'imputato chiedere di essere *assolto dalla domanda.*

Orbene, quest'assoluzione della domanda equivale ad assoluzione dall'imputazione? Nel primo caso, cioè quando si procede dietro ci-

---

[1]) *Cod. di proc. pen. italiano commentato,* vol. I, § 207 — Uniformemente Stoppato, Monogr. cit., n. 9.

tazione diretta della parte lesa, si è concordi nel rispondere che sì; perchè, non richiedendo la legge la condizione della costituzione di parte civile, è chiaro che la *domanda* da cui si può chiedere di essere assoluto non è se non l'istanza pel procedimento penale. Quindi assoluzione dalla domanda significa proscioglimento dall'imputazione. Per modo che non vi è dubbio che in questo caso la contumacia del querelante è considerata dalla legge come espressione di mutata volontà di chi ha la potestà di desistere dalla querela, cioè come tacita remissione.

Ma la concordia delle opinioni cessa poi a proposito del secondo caso, di quello cioè in cui non vi sia citazione diretta, ma solo costituzione di parte civile. Potrà anche in questo caso la contumacia della parte civile dar diritto all'imputato di chiedere che si arresti il procedimento promosso contro di lui? Dovrà cioè anche in questo caso ritenersi che l'*assoluzione dalla domanda*, che egli può chiedere, non altro sia che l'*assoluzione dall'imputazione*?

Valorosi giuristi hanno sostenuto che no. Quando la legge, essi dicono, richiede la condizione della costituzione della parte civile, richiede una condizione la quale presuppone una *domanda* che ha per oggetto il risarcimento dei danni. Ora, se la contumacia della parte civile dà diritto all'imputato di chiedere l'assoluzione dalla *domanda* presentata contro di lui dalla parte contumace, è manifesto che non possa chiedere se non l'assoluzione dalla domanda di risarcimento che costituì l'oggetto della costituzione di parte civile del danneggiato. E che questo sia appunto il pensiero del legislatore, si desume altresì dall'ultimo capoverso dell'art. 352, nel quale espressamente è detto che la disposizione in esso contenuta non pregiudica l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero; il che sarebbe un'evidente contraddizione legislativa, se la contumacia della parte civile dovesse aver valore di implicita ed efficace remissione [1]).

Diversamente pensano però altri non meno valorosi giuristi; ed i loro argomenti hanno per me maggiore forza persuasiva [2]). La legge

---

[1]) Vedi: BORSANI e CASORATI, op. cit., vol. VI, § 1984 — BENEVOLO, *La parte civile nel giudizio penale*, n. 114 — VACCA, *L'azione penale nei reati perseguibili soltanto a querela di parte* (nella *Riv. pen.*, XV, 169) — CIVOLI, *Della contumacia nel giudizio penale*, n. 3 e 4 (Ivi, XXXVI, 108 a 112).

[2]) Vedi: LUCCHINI, nella *Riv. pen.* (XII, 48, in nota) — L. MORTARA, *Comment. del Codice e delle leggi di proc. civ.*, vol. I, n. 508 — INNAMORATI, *Tratt.*

infatti stabilisce innanzi tutto nell'art. 352 che, come ho detto, deve trattarsi di reati pei quali non si può procedere che *sulla domanda della parte danneggiata*. Ora, se nello stesso articolo, anzi nella stessa prima parte dell'articolo, si soggiunge che la contumacia della parte civile dà diritto all'imputato di chiedere l'assoluzione dalla *domanda*, mi pare, che questa *domanda* non può essere se non quella di cui ha fatto menzione poco innanzi, cioè la *domanda di procedimento penale*. Nè basta a convincermi del contrario l'osservazione che la domanda della parte civile non è se non quella relativa al risarcimento dei danni; perchè dovendo trattarsi di reati perseguibili a querela di parte, la necessità della querela include un'altra domanda, esplicita o implicita; quella cioè che s'inizî il procedimento penale e si punisca il colpevole. E neppure a farmi vacillare nella mia convinzione basta poi l'altra considerazione, che dichiarandosi nell'ultimo capoverso dell'art. 352 impregiudicato l'esercizio dell'azione penale per parte del Pubblico Ministero, vuol dire che tra i casi preveduti in quest'articolo ve ne sono di quelli nei quali la contumacia del querelante non ha influenza sull'azione penale, ma solo sull'azione civile, e che questi non possono che esser quelli nei quali il danneggiato che non ha citato direttamente l'imputato, si è però costituito parte civile contro di lui; perchè anche io credo col Lucchini e col Mortara che l'ultimo capoverso dell'art. 352, con le parole: « *questa disposizione* non pregiudica l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero », si riferisca non a tutto il contesto dell'articolo, ma alla disposizione speciale contenuta nel capoverso che immediatamente lo precede. Io credo, in altri termini, che secondo la nostra legge l'imputato di un reato perseguibile a querela di parte può chiedere di essere assoluto dall'imputazione tanto nel caso in cui, tratto a giudizio dal querelante con citazione diretta, il querelante medesimo si renda contumace, quanto nel caso in cui manchi questa citazione diretta, ma si verifichi la contumacia del querelante che si era costituito parte civile; e che incorrendo nell'un caso e nell'altro il contumace nella condanna ai danni ed alle spese, e potendo produrre opposizione per testuale disposizione del Codice, quando questa opposizione ha luogo, cioè quando si verifica l'ipotesi preveduta nel penultimo capoverso dell'art. 352, sva-

---

dell'estinzione dell'azione penale, ecc. (nel *Tratt. compl. di dir. pen.* compilato dal COGLIOLO, vol. I, p. III, pag. 1015) — COCITO, *La parte civile in materia penale*, n. 90 e seg.

nendo la presunzione di remissione tacita stabilita, ma non in modo assoluto, da cotesto articolo, ha luogo ciò che la legge dispone nell'ultimo capoverso di esso, cioè rientra il Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale promosso dalla querela ed appartenente a lui. E mediante questa interpretazione si evita una distinzione che la legge non fa, si evita di dare ad una parola adoperata dal legislatore un duplice significato secondo la varietà dei casi, e si supera agevolmente e logicamente la difficoltà che pare sorga dall'ultimo capoverso dell'articolo.

§ 68. Ma sono questi i soli casi nei quali è ammessa una tacita remissione? La riconciliazione del querelante col suo offensore non include forse il concetto del perdono e non deve quindi equivalere ad una formale desistenza? La questione è sorta specialmente a proposito del reato di adulterio; e non è nuova nè nel campo della scienza giuridica, nè in quello delle legislazioni. Fu insegnato infatti da rinomati giuristi, come il Boemero, il Leyser, il Puttmann, il Cremani, l'Haus, il Carrara, il Pessina, che in tema di adulterio la remissione può esser fatta tanto espressamente, quanto tacitamente mediante la riconciliazione dei coniugi. Quando al concreto esercizio dell'azione penale si è contrapposto un fatto egualmente concreto, il quale è in antitesi evidente, in conflitto positivo coi fini della giustizia repressiva, non è giusto nè equo — si dice — che il procedimento continui. Se il perdono può avere la virtù di arrestare l'azione della giustizia punitiva, quale prova di questo perdono sarà più chiara e convincente di quella che risulta dalla ripristinata armonia fra i coniugi riconciliati nella pace domestica? È concepibile che voglia spezzati i legami coniugali colui che invece con generosa riconciliazione ha dimostrato che il tener saldi questi legami è ciò che, dopo tutto, cessato il primo impeto di risentimento e d'ira, più gli sta a cuore? È ammessibile che voglia ancora implacabilmente la punizione della sua consorte colui che, o dubitando della realtà della colpa, o vinto dalla forza dell'antico affetto, l'ha stretta di nuovo nei suoi amplessi, tornando con lei alle antiche tranquille ed affettuose consuetudini della vita coniugale? Ed è perciò che in alcuni Codici moderni, come il ticinese, il maltese e gli abrogati Codici di Würtenberg, di Annover, di Sassonia e di Baden, la riconciliazione dei coniugi è considerata come valida remissione.

Ma potrà dirsi altrettanto pel nostro Codice vigente? Il nostro legislatore seconda indubitatamente e largamente la riconciliazione efficace fra le parti: ammettendo un'ampia categoria di reati pei quali non si può procedere senza istanza privata; obbligando il pub-

blico ufficiale, che per qualcuno di questi reati ha ricevuta una querela, ad avvertire il querelante del diritto che gli compete di fare remissione; e stabilendo che, tranne in taluni casi, questa remissione può esser fatta in qualunque stato e grado di causa. E pel reato di adulterio va anche oltre, perchè stabilisce con l'art. 358 che la remissione può esser fatta anche dopo la condanna, e ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali. Ma, poichè nell'art. 117 del Codice di procedura dichiara che la remissione deve esser fatta « nelle stesse forme della querela e davanti gli stessi ufficiali autorizzati a riceverla », non dovrà forse ritenersi che con ciò, meno in qualche caso speciale, come in quello dell'art. 352 di cui mi sono più sopra occupato, abbia esclusa qualsiasi remissione la quale non sia espressa e formale, cioè fatta a norma del suddetto articolo; e che quindi la riconciliazione delle parti non possa da sè sola estinguere l'azione penale, ma abbia bisogno di quell'atto prescritto dall'art. 117, che ne costituisce la prova giudiziale?

Della questione, in tema di adulterio, più volte ha avuto occasione di occuparsi la nostra Corte di Cassazione. Con una sentenza del 25 aprile 1898 essa ammise che l'avvenuta riconciliazione dei coniugi equivalga a remissione. Le formalità stabilite nell'art. 117 del Codice di procedura penale non sono — essa affermò — indispensabili, perchè la legge non le stabilisce a pena di nullità, e quindi la loro mancanza non può rendere vana l'intima intenzione del legislatore. Se infatti si considera che il legislatore, mentre da un lato ha voluto tutelare l'onore oltraggiato del coniuge tradito, autorizzandolo a produrre querela per adulterio, dall'altro lato ha voluto poi render possibile che si nascondano all'avida curiosità del volgo i misteri della vita coniugale, che si eviti il perpetuarsi dei dissidî e degli odî domestici, che si ridoni alla famiglia la pace perduta; se si considera che a tal fine ha vietato che possa efficacemente prodursi querela dopo tre mesi da che si è avuta conoscenza della infedeltà, ed ha resa possibile la remissione non solo durante il corso del procedimento, ma anche dopo che è diventata irrevocabile la sentenza di condanna, il negare poi che il fatto della riconciliazione fra i coniugi equivalga per sè stesso a remissione, significa interpretare a rovescio la legge disconoscendone il principio ispiratore. Il fatto dell'avvenuta riconciliazione, nello stesso modo come per gli art. 150 e 153 del Codice civile, impedisce che si possa chiedere la separazione personale, ed induce l'abbandono della domanda che già fosse stata proposta, ancorchè si tratti di separazione chiesta per causa di adulterio, deve anche aver forza di estin-

guere l'azione penale, non potendo coesistere due fatti che si escludono a vicenda, cioè la riconciliazione, che è oblìo, perdono e pace, e la persistenza nell'azione penale, che significa discordia, odio e desiderio di vendetta [1]). E questa interpretazione della legge in non pochi scrittori ha trovato sostenitori convinti ed autorevoli [2]). Ma cotesta decisione è rimasta solitaria nella giurisprudenza del Collegio Supremo; il quale invece con molte altre sentenze, anteriori e posteriori, ha sempre recisamente affermato e vigorosamente sostenuto che non basti la semplice riconciliazione dei coniugi, ma vi sia bisogno, per la nostra legge, di un'espressa e formale remissione fatta secondo le norme stabilite nell'art. 117 del Codice di procedura, perchè possa, in tema di adulterio, ritenersi estinta l'azione penale [3]). « Ogni considerazione dottrinale ed ogni esumazione storica — si disse nella importantissima sentenza del 13 agosto 1895 redatta dall'illustre Lucchini — si spuntano contro il chiaro e preciso dettato della legge, che a paralizzare la sporta querela e ad estinguere l'azione penale non ammette, per opera della parte lesa, che la remissione, cui soltanto è attribuita efficacia estintiva anche della condanna. Che dove il Codice parla di remissione (voce assai più espressiva di desistenza) non possa intendersi se non l'atto categoricamente definito nell'art. 117 del Cod. di proc. pen. modificato dal R. decreto del 1.° dicembre 1889, in relazione con gli art. 104, 99 e 100 dello stesso Codice, ossia una dichiarazione scritta o verbale, ma in questo caso ridotta immediatamente in iscritto, fatta innanzi al funzionario all'uopo autorizzato e competente. Che dove la lettera della legge sia chiara e precisa, non valgono a suffragare l'opinione contraria considerazioni d'indole razionale o di convenienza

---

1) *Riv. pen.*, XLVIII, 43.

2) Vedi, tra gli autori che della questione si sono occupati di proposito: STOPPATO, *Sulla riunione anche temporanea dei coniugi in rapporto all'azione penale per adulterio* (nella *Cass. Unica*, X, 449) — Idem, *Le formalità della remissione e i loro limiti*. Pel 50.° anno d'insegnamento di E. PESSINA — MARCIANO, *La tacita remissione in tema di adulterio* (negli *Studî sul Cod. pen. italiano*, pag. 59) — COMPAGNONE, *In tema di adulterio la riconciliazione dei coniugi estingue l'azione penale anche senza l'atto formale di remissione?* (nella *Cass. Unica*, XII, 1361) — POLLIO, *Uno sguardo di tanto in tanto alla giurisprudenza penale* (nella *Riv. del Circ. giur. napoletano*, I, 327).

3) 9 dicembre 1892 (*Cass. Unica*, IV, 942) — 28 marzo 1894 (*Riv. pen.*, XXXIX, 515, m. 861) — 3 giugno 1895 (Ivi, XLII, 206, m. 1901) — 19 luglio 1895 (Ivi, XLII, 310, m. 2083) — 13 agosto 1895 (Ivi, XLIII, 36) — 23 luglio 1897 (Ivi, XLVI, 373) — 2 aprile 1901 (Ivi, LIII, 657) — 13 giugno 1901 (Ivi, LIV, 296).

sociale o politica, per quanto plausibili, porgendo ascolto alle quali si disconoscerebbero la sovranità della legge e tutte le guarentigie che ne derivano ai cittadini; nè possono valere richiami analogici di altre leggi, che soltanto giovano a rischiarare casi dubbi, e nel caso concreto poi bene s'intende quanto diverso sia il caso di una domanda di separazione personale da quello di una querela per adulterio di fronte al fatto di una presunta riconciliazione. Che, infine, volendo anche scendere nell'esame della disputa, quando appunto non si tratti che di appoggiarsi a una presunzione di perdono, sarebbe forse esorbitante l'arbitrio del giudice a stabilirla dove il fatto della coabitazione si potesse giustificare per altre ragioni molto naturali e persuasive; mentre, in caso diverso, lieve sforzo richiedesi perchè il perdono e la riconciliazione facciansi risultare in forma legale ».

Ed anche a me sembra che quest'ultima sia la più esatta interpretazione della nostra legge. L'art. 117 del Codice di procedura penale è troppo esplicito; e, se dopo la querela potesse ammettersi anche una tacita remissione consistente nel fatto di una riconciliazione da provarsi in qualsivoglia modo, poichè, ammesso il principio, bisognerebbe farne l'applicazione tanto nel caso dell'adulterio quanto in qualunque altro, ne risulterebbe che il legislatore, stabilendo la norma contenuta nell'art. 117, avrebbe fatto e saputo di fare opera vana. E giacchè questo non è ammessibile, bisogna concludere che per la nostra legge, tranne quando essa lo dichiara espressamente, è necessaria sempre una remissione espressa e formale. Il legislatore vuole la certezza di una riconciliazione seria, di un perdono ben ponderato; e questa certezza non gli pare che possa risultare se non da una dichiarazione esplicita e formale, che ad un tempo manifesti chiaramente ed obblighi giuridicamente la volontà dell'offeso. L'apparenza delle cose non gli basta, perchè non di rado sotto una superficie calma vi è un fondo tempestoso. Egli esige una manifestazione espressa, recisa ed immutabile della volontà di perdonare; e poichè quando si è già prodotta una querela vi è già un solenne e giudiziale atto col quale si chiede all'Autorità competente l'avviamento del procedimento penale, a distruggere l'effetto di questa formale e giudiziale manifestazione di volontà, richiede una manifestazione di volontà contraria, egualmente espressa, formale e giudiziale. Nè crede di opporre in tal modo ostacoli a quella pacificazione degli animi, a quella riconciliazione fra le persone, che tanto giova alla privata ed alla pubblica tranquillità; perchè pensa che se veramente gli animi si sono riconciliati, è facile trovare il modo

di arrestare con una formale desistenza l'azione della giustizia repressiva, e che se questa via così piana e sicura non si sceglie, giustamente si può dubitare che della conciliazione e del perdono non vi era la realtà, ma solo la parvenza.

Il dubbio può avere più solido fondamento nel caso in cui, trattandosi di adulterio, si sostenga che dopo la notizia dell'infedeltà e prima della querela vi sia stata la riconciliazione dei coniugi. Infatti può osservarsi, che non potendosi in questo caso, per la mancanza della querela, manifestare con un giudiziale atto di desistenza la volontà di perdonare, e potendo d' altronde ripugnare all' animo dell' offeso di confessare con un' espressa dichiarazione di remissione fatta altrimenti quel disonore che appunto si cerca col perdono di nascondere, non si può se non con un mezzo indiretto, quale è l'intima convivenza, procedere ad una rinunzia giuridicamente efficace del diritto di querela. E quindi se, malgrado questa intima convivenza, che era il modo onde più naturalmente, facilmente e prudentemente si poteva perdonare, per un sopravvenuto mutamento di volontà, dovuto probabilmente a tutt'altra causa che non sia la violata fede coniugale, si produce dipoi querela per adulterio, non è giusto che si ritenga ammessibile cotesta querela, dopo che con un fatto il quale era in aperta antitesi con l'intenzione di promuovere un procedimento penale, si era già manifestata chiaramente la volontà di rinunziare al diritto di produrla. Ma non ostante la gravità di queste considerazioni, neanche in questo caso io credo che secondo la nostra legge sia ammessibile la remissione implicita. E non lo credo, sia perchè quando la legge ha voluto ammettere, come nell'ipotesi dell'art. 7 del Codice di procedura penale, una remissione tacita anteriore alla querela, ha reputato necessario di dichiararlo espressamente; sia perchè, se, a mio modo di vedere, e per le ragioni che ho già addotte nel § 66, per la remissione anteriore alla querela non è applicabile, quanto alle forme ed ai modi, la disposizione della prima parte dell'art. 117 del Codice di procedura, non vi è però ragione per non ammettere che in quest'articolo sia stabilito un principio fondamentale applicabile sempre, quello cioè che, eccetto nei casi esclusi tassativamente dalla legge, è necessaria per la valida remissione una dichiarazione espressa e formale; sia finalmente perchè, se la legge ha stabilito che, decorsi tre mesi dalla notizia della commessa infedeltà coniugale senza che si sia provocata l'azione della giustizia punitiva, si decade dal diritto di produrre efficacemente querela (art. 356 Cod. pen.), è dal fatto della decorrenza di questo termine che essa reputa dover risultare unica-

mente la prova dell'implicito abbandono del diritto di promuovere l'azione penale contro il coniuge infedele. E se, come io credo, è questo il sistema della nostra legge, evidentemente il legislatore si è ispirato al concetto, che ove si riconoscesse nella riconciliazione dei coniugi una tacita ed efficace remissione, poichè nella pratica forense la prova di questa riconciliazione si desumerebbe per lo più dal fatto della convivenza, potrebbe non di rado la giustizia cadere in inganno. E ciò perchè non sempre la convivenza è prova sicura di sincero oblìo e di vero perdono della colpa, potendo alle volte derivare o da un'intima lotta tra il desiderio della punizione e la preoccupazione dello scandalo, o dalla speranza di scoprire con una accorta e vigile dissimulazione nuove e più convincenti prove del tradimento destinate a rendere anche più sicura l'opera della giustizia repressiva, o da altri reconditi motivi che possono indurre a tener celato il desiderio di vendetta.

La remissione dunque, secondo la nostra legge, deve essere espressa e formale. Poichè però può qualche volta accadere che per morte, o per emigrazione all'estero, o per sopravvenuta infermità mentale del querelante non sia più possibile una formale desistenza dalla prodotta querela, è parso alla Commissione istituita nel 1898 per la riforma del nostro Codice di procedura, che per lo meno in questi casi debba ammettersi, per necessità di cose, e tanto se si tratti di adulterio, quanto se si tratti di altro reato perseguibile ad istanza privata, che, convintosi il magistrato competente dell'avvenuta riconciliazione, abbia questa l'efficacia di una formale remissione. E quindi, su proposta del chiarissimo relatore prof. Nocito, ha stabilito il principio, che « la desistenza devesi poter desumere anche dai fatti indiscutibili di riconciliazione, senza bisogno della dichiarazione in forma ufficiale, quando il querelante trovasi nella impossibilità di desistere espressamente dalla querela » (*Verb.* n. XXX).

§ 69. Per quel che riguarda il termine nel quale può farsi la remissione, il Codice di procedura penale del 1865 stabiliva nel capoverso dell'art. 17: *La desistenza dalla querela può aver luogo in qualunque stato di causa, ed anco all'aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio od eziandio nel giudizio di appello; salva la disposizione dell'art. 487 del Codice penale.* Ora questa redazione dell'articolo diede luogo ad un grave dubbio, intorno alla soluzione del quale furono discordi scrittori e giurisprudenza; ed il dubbio consisteva nel decidere se dovesse ritenersi efficace o inefficace una desistenza fatta durante le more di un giudizio di Cassazione. Mentre

infatti a sostegno dell'efficacia di questa desistenza si rilevava che la legge disponeva potersi fare una desistenza *in qualunque stato di causa,* e quindi anche innanzi alla Corte Suprema, si deduceva invece a sostegno della contraria opinione, che avendo soggiunto il legislatore: *od eziandio nel giudizio di appello,* chiaramente escludeva in tal modo che la desistenza potesse aver luogo anche nel giudizio di cassazione.

Ma oggidì la questione non potrebbe più sorgere, perchè col decreto reale del 1.° dicembre 1889 l'art. 117 del Codice di procedura fu modificato nel seguente modo: *La remissione può farsi in qualunque stato e grado di causa; salvo le disposizioni degli art. 336, 344 e 358 del Codice penale;* sicchè con l'aggiunzione della parola *grado* alla parola *stato,* e con la soppressione delle parole: *o nel primo giudizio od eziandio nel giudizio di appello,* si è chiaramente manifestato essere pensiero del legislatore che anche durante il giudizio di cassazione possa utilmente farsi remissione. « Nell'art. 117 — disse nella sua Relazione sul suddetto R. decreto l'on. Zanardelli — si è dovuto modificare il primo capoverso, perchè se la remissione, secondo l'art. 88 del Codice penale, è causa estintiva dell'azione penale, doveva potersi fare non più soltanto in qualunque stato di causa, ed anco all'aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio od eziandio nel giudizio di appello, ma in qualunque stato e grado di causa, e quindi anche nel giudizio di cassazione (ediz. uff., pag. 57).

Fino a che, dunque, non vi è ancora una sentenza di condanna diventata irrevocabile, può farsi validamente la remissione. È per ciò che l'art. 117 del Codice di procedura penale dichiara che la remissione può farsi in ogni stato e grado di causa, e che l'art. 120 soggiunge che in qualunque stato della causa, ove si tratti di reati perseguibili a querela di parte, il giudice il quale trovi che vi sia stata desistenza, deve dichiarare non esser luogo a procedimento. Ammessa dall'art. 88 del Codice penale la remissione tra le cause estintive dell'azione penale, fino a tanto che quest'azione è in vita, la remissione può validamente farsi. E a tal proposito la Corte di Cassazione ha deciso: che non è ammessa la remissione fatta dopo che, in virtù dell'art. 8 della legge del 12 giugno 1885, si è dichiarata la tacita rinunzia al ricorso; perchè con l'ordinanza di tacita rinunzia la sentenza contro la quale si era prodotto ricorso acquista la forza di giudicato, sicchè se ne ordina l'esecuzione [1]); che invece è valida la remissione fatta dopo che l'im-

---

[1]) 22 gennaio 1894 (*Cass. Unica,* V, 357).

putato ha rinunziato all'appello da lui prodotto, sicchè il giudice di seconda istanza ha l'obbligo, prima di prendere atto della rinunzia al gravame, di prendere atto della remissione [1]); ed è similmente valida quella fatta dopo che si è prodotto un appello sfornito di motivi, o sorretto da motivi tardivamente presentati, perchè la legge stabilisce che la remissione può esser fatta in ogni stato e grado di causa [2]). Ed il Collegio Supremo, nel decidere in questo modo, si è lasciato evidentemente guidare dalla considerazione, che, se si è prodotto un appello, quantunque inammessibile o dipoi abbandonato con formale rinunzia, fino a tanto che dal giudice competente non si è dichiarata l'inammessibilità o non si è preso atto della rinunzia, non vi è l'irrevocabilità della sentenza di condanna; e che quindi il giudice di seconda istanza, mancando ancora il giudicato, e trovandosi di fronte, in pari tempo, da un lato ad una rinunzia al gravame o ad una causa d'inammessibilità di esso, e dall'altro ad una remissione la quale estingue l'azione penale, a questa, per la sua natura dirimente ed escludente qualsiasi effetto penale, deve necessariamente dar la preferenza.

Alla norma generale, secondo la quale la remissione può esser fatta in qualunque stato e grado di causa, la legge apporta però alcune eccezioni, dirette alle volte ad abbreviare il largo termine concesso nei casi ordinarî, e talvolta, invece, a prolungarlo per rendere la remissione operativa anche quando si ha una sentenza di condanna diventata irrevocabile. Io nulla dirò di quest'ultima eccezione, perchè dovrò farne cenno allorchè mi occorrerà di occuparmi delle cause estintive delle condanne penali. Dirò invece che i casi eccezionalmente restrittivi del termine utile alla desistenza sono quelli indicati negli art. 336 e 344 del Codice penale, in forza dei quali pei delitti di violenza carnale, di corruzione di minorenne e di ratto, la remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento. E la Corte di Cassazione, applicando questa disposizione della legge, ha deciso che il dibattimento, dopo la cui apertura non è più concesso il diritto di fare remissione, è sempre quello di prima istanza [3]); e che neanche innanzi al giudice di prima

---

[1]) 12 dicembre 1899 (*Riv. pen.*, LI, 420 — 19 dicembre 1899 (*Cass. Unica*, XII, 402).

[2]) 8 luglio 1890 (*La Corte Supr.*, XV, 774) — 4 maggio 1892 (*Riv. pen.*, XXXVI, 365) — 1.° febbraio 1899 e 16 marzo 1900 (*Giust. pen.*, V, 1345 e VI. 1244).

[3]) 17 giugno 1891 (*La Corte Supr.*, XVI, 469).

istanza può farsi la remissione dopo l'interrogatorio dell'imputato sui fatti costituenti l'obietto dell'imputazione, sì perchè con l'interrogatorio dell'imputato il dibattimento è già aperto, sì perchè si è già verificata quella pubblicità dei fatti, ad evitar la quale è concessa dalla legge alla parte lesa la facoltà di desistere dalla querela [1]).

Ed il legislatore è stato molto logico nello stabilire cotesta limitazione. Se infatti la ragione per la quale questi reati si son dichiarati perseguibili ad istanza privata è stata quella di non esporre necessariamente famiglie innocenti ed oneste a quella pubblicità dell'onta patita, che potrebbe rendere il rimedio peggiore del male, di impedire che la giustizia sociale, frugando nei gelosi segreti delle persone e delle famiglie per colpire inesorabilmente i malfattori, e mettendo in luce fatti che alla vittima del reato gioverebbe meglio tener sepolti nel mistero, riesca talvolta anche più funesta agli offesi che non agli stessi offensori, è questa stessa ragione quella che giustifica in questi casi il diritto di desistere dalla prodotta querela. E poichè quando dallo stadio dell'istruzione preliminare si è passati a quello del dibattimento, è cessato il periodo del segreto ed è co minciato quello della pubblicità, è logico che colui il quale non ha creduto di dover desistere quando il fatto rimaneva o poteva presumersi che rimanesse ancora occulto, non lo possa più quando, col cominciare del dibattimento, si è permesso che quel fatto con tutte le sue più minute circostanze fosse portato a conoscenza del pubblico; perchè se anche dopo ciò la remissione fosse permessa, alla medesima mancherebbe il suo fondamento logico, la sua ragione giustificativa.

§ 70. Finalmente per ciò che riguarda gli effetti della remissione, dopo quanto ho già detto intorno alla sua efficacia estintiva dell'azione penale ed alla sua necessaria estensione a tutti i coimputati del medesimo reato, assai poco mi resta a dire, tanto più poi perchè dei suoi rapporti con l'azione civile nascente dal reato, dei quali già mi è occorso di far qualche cenno, dovrò occuparmi altrove. E le poche cose che ancora mi restano a dire riflettono l'efficacia della remissione sui reati connessi a quelli pei quali essa è stata fatta, e l'obbligo del pagamento delle spese giudiziali occorse.

Orbene, se ad un reato perseguibile a querela di parte è connesso, come mezzo a fine, un altro reato perseguibile di ufficio, la remissione relativa a quello non può su questo avere alcuna efficacia giuridica. La loro connessità non esclude che ciascuno di essi costi-

---

[1]) 1.° luglio 1891 (Ivi, XVI, 470).

tuisca una distinta e perfetta figura criminosa, e la natura della perseguibilità dell'uno non fa scomparire quella del tutto diversa dell'altro. E quindi, se la remissione estingue l'azione penale per l'uno, questa continua per l'altro liberamente il suo corso [1]). Non vi è in questo caso un concorso formale, ma un concorso reale di delitti, secondo la dottrina che con grande acume giuridico aveva svolta e sostenuta in Italia l'Impallomeni [2]), e che il nostro vigente Codice penale accolse e formulò nell'art. 77; e se la circostanza di cotesta connessità non può far sì che l'un delitto assorbisca ed annulli l'altro per ciò che riguarda la punibilità, non può neppure produrre quest'effetto per ciò che riguarda la natura della perseguibilità e la vita dell'azione.

Relativamente poi all'obbligo del pagamento delle spese giudiziali occorse, la legge espressamente stabilisce che esso incombe al remittente. Se costui promosse l'azione penale, che non poteva mettersi in movimento senza ricevere da lui il necessario impulso, e se egli dipoi reputa opportuno di arrestarla, è giusto che paghi le spese occorse, perchè a queste non potrebbe esser tenuto il querelato che non è stato irrevocabilmente condannato. *L'ordinanza* — dice l'art. 117 del Codice di proc. pen. — *o la sentenza con cui, per effetto della remissione, si dichiari non esser luogo a procedimento, porta la condanna di chi ha fatta la remissione al pagamento delle dette spese.* Ciò però non include che, se per dimenticanza è omessa in questa ordinanza o sentenza la condanna al pagamento di coteste spese, ne resti il remittente liberato per mancanza di necessario titolo esecutivo; perchè la suddetta disposizione legislativa è preceduta dalla dichiarazione che: *quando la remissione sia accettata, chi l'ha fatta è obbligato a pagare le spese occorse.* Sicchè non dalla sentenza od ordinanza di non luogo a procedimento per effetto di remissione nasce quest'obbligo, ma direttamente dalla legge, la quale espressamente ne fa una conseguenza necessaria della remissione [3]).

---

[1]) Vedi: Majno, *Commento al Cod. pen. italiano,* n. 489 — Crivellari, *Cod. pen. ital. interpretato,* vol. IV, pag. 500, n. 95.

[2]) *Concorrenza formale e concorrenza reale dei reati* (Catania-Palermo, 1884-1886).

[3]) Cassaz. 18 settembre 1899 (*Riv. pen.,* LI, 326).

III.

Amnistia.

BIBLIOGRAFIA — SALCOW. *Il diritto di grazia;* ted. (Iena, 1802) — FLEMBACH. *Il diritto della Corona alla grazia;* ted. (Nümberg, 1813) — BUMA. *Dissert. de jure gratiae* (Gron., 1823) — DOMPIERRE. *Examen du droit de grace* (Losanna, 1823) — DE CANDOLLE. *Dissert. sur le droit de grace* (Ginevra, 1829) — PLOCHMANN. *Il diritto di grazia;* ted. (Erlang., 1845) — LUEDER. *Il diritto di grazia della Sovranità;* ted. (Lipsia, 1860) — ARNOLD. *Estensione ed applicazione del diritto di grazia;* ted. (Erlang., 1860) — GIURIATI. *Delle amnistie e delle grazie* (nell'*Eco dei Trib.*, a. 1871, n. 2384) — CAMPOS. *Il diritto di grazia in Spagna* (nella *Riv. pen.*, VI, 36) — ROCCO. *Amnistia, indulto e grazia nel Dir. pen. romano* (nella *Riv. pen.*, XLIX, 16) — KINDELAU. *Breves consideraciones sobre el derecho di gracia* (Madrid, 1900) — TROISE, *Del diritto di grazia in generale,* ecc. (nella *Riv. pen.*, XIX, 457) — GAGLIARDI. *Amnistia* (nella *Enciol. Giurid.*, vol. I, p. II, pag. 2011) — LEVI. *Amnistia - Indulto* (nel *Digesto Italiano,* vol. III, p. I, pag. 73) — Idem. *Gli ultimi decreti di amnistia* (Torino, 1893) — Idem. *L'amnistia e l'indulto secondo la scuola positiva del Diritto penale* (nell'*Arch. di psichiatria,* XIV, 146) — NARICI. *Intorno all'amnistia dell'azione penale* (negli *Studi giuridici,* pag. 275) — FREZZINI. *Amnistie, indulti e grazie* (Roma, 1901) — SCHETTINI. *Le tre forme della clemenza sovrana nella legislazione positiva italiana* — ALPI. *Stato della giurisprudenza in tema di amnistia* (nella *Riv. pen.*, XLIII, 225) — BENEVOLO. I. *A chi spetti il concedere l'amnistia* - II. *A chi spetti l'applicare l'amnistia* (Note XVI e XVII inserite nella traduz. ital. del Trattato del LE SELLYER sull'*esercizio ed estinzione dell'az. pubblica e privata,* vol. I, pag. 582 e 632) — STELLA. *L'amnistia nella sua applicazione* (Trani, 1896) — CAMPANA. *L'amnistia e l'indulto nel decreto del 23 aprile 1893* (nel *Monit. dei Pretori,* XX, n. 1) — BESIA. *Se l'imputato possa rifiutare il benefizio accordatogli dell'amnistia* (nel *Foro pen.*, V, p. I, pag. 158) — APPIANI. *Ammonizione ed amnistia* (Ivi, V, p. I, pag. 25) — SETTI. *La libertà del rifiuto* (nella *Cassaz. Unica,* XI, 609) — LAVAGNA. *Di alcune questioni intorno all'amnistia* (nella *Rassegna giurid.*, I, p. II) — CASTORI. *Amnistia: pena stabilita dalla legge; pena applicata dal magistrato* (nella *Cassaz. Unica,* IV, 721) — GIAMPIETRO. Id. id. (Ivi, IV, 865) — SALA. *Se il beneficio dell'amnistia possa ricusarsi* (nella *Riv. pen.*, XI, 381) — GATTESCHI. *A proposito della recente amnistia concessa con R. decreto del 24 ottobre 1896* (nella *Cassaz. Unica,* VIII, 1 e 17) — IMPALLOMENI. *La retroattività dell'amnistia* (nella *Giust. pen.*, II, 449) — DE LUCA. *Degli effetti dell'amnistia sulle elezioni dei deputati* (nella *Cassaz. Unica,* VII, 595) — TUOZZI. *I decreti di sovrana indulgenza* (nel volume pubblicato in occasione del 50.° anno d'insegnamento del prof. PEPERE) — FELICI. *Amnistia, danni e spese* (nella *Corte Supr.*, XII, 193) — NATALI. *L'amnistia e le spese processuali* (Ivi, XXII, 161) — GARBURA. *Il reato permanente e continuato e l'amnistia* (nella *Cassaz. Unica,* VIII, 932) — MASUCCI. *L'estinzione dell'azione penale nei reati continuati* (nel *Movimento giurid.*, a. V, pag. 249).

§ 71. Un'altra causa estintiva dell'azione penale è quell'atto della potestà sovrana, mediante il quale per talune categorie di fatti criminosi si cancella ogni memoria del passato, e che chiamasi *amnistia.*

L'*amnistia* però non deve confondersi con l'*indulto* e con la *grazia.* La *grazia* si distingue dall'*amnistia,* perchè, mentre questa ha carattere generale, riferendosi a determinate categorie di reati ed a tutti coloro che ne fossero chiamati responsabili, essa al contrario non riguarda che una determinata persona; perchè, mentre questa si concede spontaneamente, essa deve essere chiesta; e principalmente poi perchè, mentre questa esercita la sua efficacia sull'azione penale, estinguendola, essa non esercita la sua efficacia se non sulla pena irrevocabilmente inflitta. Maggiore affinità vi è invece fra l'*amnistia* e l'*indulto,* perchè l'una e l'altro sono atti spontanei della potestà suprema, e l'una e l'altro non si riferiscono ad un determinato individuo, ma hanno carattere ed efficacia generale. Mentre però l'*amnistia* è causa estintiva dell'azione penale per tutti quei reati che sono indicati nel decreto che la concede, e solo se per questi reati si è già inflitta condanna irrevocabile, di questa condanna, in conseguenza della sua forza estintiva dell'azione, fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali; l'*indulto,* al pari della *grazia,* non ha alcuna efficacia estintiva sull'azione, e solo esercita la sua influenza benefica sulla pena, condonandola, limitandola o commutandola (art. 86 ed 87 Cod. pen. ed art. 826 e seg. Cod. proc. pen.).

§ 72. Le antiche e le moderne legislazioni hanno concordemente ammesso che, quando la necessità o l'opportunità o l'equità lo consigli, possa opporsi uno di cotesti ostacoli all'inesorabile corso della giustizia punitiva.

In Atene il diritto di grazia era esercitato, in virtù della sua sovranità, dal popolo, il quale alle volte accordava delle grazie individuali, lasciandosi intenerire dalle suppliche o cedendo ai consigli di uomini preclari ed influenti, ed alle volte concedeva grazie generali, perchè non era infrequente il caso in cui, reclamando la patria il braccio ed il senno di tutti i suoi figli, e tutto sacrificandosi ad un alto sentimento patriottico, come avvenne all'approssimarsi degli eserciti di Serse, durante l'assedio posto da Lisandro, dopo l'espulsione dei trenta tiranni, ed in seguito alla sconfitta di Cheronea, si richiamavano gli esuli, si riabilitavano i cittadini colpiti da pena, e tutto si dimenticava il passato per ripristinare la concordia ed accrescere la forza dello Stato. Ed agli amnistiati si restituivano i beni confiscati; e così, diceva Socrate, si dimostrava che il sentimento di

giustizia e non il desiderio del patrimonio dei condannati era stato quello che aveva indotto a colpirli [1]).

In Roma, nèi tempi della Repubblica, il diritto di grazia era ugualmente riconosciuto, e l'esercitava il popolo sovrano. I comizi potevano infatti *restituere in integrum* un condannato; ma potevano anche preventivamente fare uso di questo diritto di grazia, impedendo il procedimento. Nell'epoca dell'Impero si ebbero le *indulgentiae* e l'*abolitio,* concesse dapprima dal Senato e dal Principe, e nei tempi della monarchia assoluta esclusivamente da quest'ultimo. La prima poteva essere *specialis* o *generalis,* secondo che si riferiva ad una determinata persona o a categorie di rei; e solo si disputa se presupponesse necessariamente una condanna ed avesse quindi esclusivamente efficacia sulla pena [2]), ovvero potesse avere anche efficacia sull'azione [3]). L'*abolitio* (*generalis* o *publica*), la quale aveva luogo in occasione di qualche pubblica solennità per tutti coloro che fossero compresi in una determinata categoria, troncava i procedimenti e ridonava la libertà agl'imputati; ma di essa non potevano godere gl'imputati di sacrilegio, di violato sepolcro, di veneficio, di magia, di falso nummario, di parricidio, di omicidio, di alto tradimento, di delitto contro il buon costume. La procedura però poteva essere ripresa nel termine di trenta giorni dopo il tempo stabilito per la interruzione; ma praticamente, poichè per lo più non si pensava a rinnovare l'accusa, la *publica abolitio* si risolveva in una vera amnistia.

Nel Diritto germanico, prevalendo il concetto che i colpevoli si giudicavano e punivano in nome dell'offeso, e dominando il sistema delle vendette private e delle composizioni pecuniarie, il diritto di grazia esercitato dall'Autorità sovrana non poteva che avere limitata estensione. Nei delitti privati, al Principe che volesse esercitar questo potere di far grazia, occorreva sempre il consenso dell'offeso. Libero era egli invece nell'esercizio di questo diritto allorquando trattavasi di reati contro lo Stato [4]); ma pure qualche legge vi era, la quale esigeva che alla volontà del Principe aderisse quella della Dieta [5]). Nell'epoca carolingia, sia pel fatto che si venne accrescendo la po-

---

[1]) Vedi THONISSEN, *Le droit pénal de la republique athenienne,* lib. II, c. IV.

[2]) ROCCO, *Amnistia, indulto e grazia nel Diritto romano* (nella *Rivista penale,* XLIX, 16).

[3]) LANDUCCI, *Storia del Diritto romano,* vol. I, § 402, nota 5.

[4]) *Editto di Rotari,* 36.

[5]) *Legge dei Visigoti,* VI, 1, 7.

testà regia affermantesi come delegazione divina, sia per l'influenza del Cristianesimo che bandiva la legge del perdono, l'uso delle grazie sovrane divenne più frequente e più libero. Ma quando successivamente il diritto di grazia fu usurpato dai feudatarî, ne cominciò il deplorevole abuso.

Nell'epoca del predominio neolatino, conservandosi ancora traccia del sistema della partecipazione dell'offeso alla punizione del reo, continuò ancora a richiedersi per la grazia da concedersi all'offensore il consenso dell'offeso. Ne fan prova gli Statuti italiani, e ne adducevano gli antichi giureconsulti come ragione giustificativa la possibilità che, prescindendosi dal perdono degli offesi, costoro si sarebbero da sè stessi vendicati. Ma a poco a poco, e specialmente quando cominciò ad affermarsi potentemente il sistema politico dei governi assoluti, di questo consenso i Principi finirono per non tenere alcun conto, trincerandosi dietro la considerazione del pubblico interesse [1]).

In Francia l'indulgenza sovrana si attuò largamente e lungamente mediante le lettere di abolizione, generale e particolare, le lettere di remissione e le lettere di perdono; ma l'abuso che se ne fece fu tale, che ad esso si cercò di porre un freno con l'ordinanza di Moulins (art. 22), con quella di Blois (art. 274) e con quella del 1670 (tit. 16, art. 4). E quando, trionfata nella fine del secolo XVIII la rivoluzione, si riesaminarono con spirito riformatore tutti gli attributi della Sovranità, con l'art. 13, tit. VII del Codice penale del 1791 per tutti i crimini di competenza dei giurati si abolì « *l'uso di qualunque atto tendente ad impedire o sospendere l'esercizio della giustizia penale, l'uso delle lettere di grazia, di remissione, di abolizione, di perdono e di commutazione di pena* ». Ma da questa disposizione legislativa, che pareva talmente larga e generica da comprendere in sè ogni possibile forma d'indulgenza sovrana, si finì poi per escludere le vere amnistie, ritenendosi che esse si riferissero alle sole abolizioni individuali; e vere amnistie furono infatti concesse dalla medesima Costituente e dalla Convenzione; e di poi con un Senatoconsulto del 16 termidoro a. X si ristabilì il diritto di grazia, che fu consacrato anche nell'art. 67 della Carta; e nell'art. 23 dell'Atto addizionale del 29 giugno 1825 si parlò espressamente dell'amnistia e del diritto del Principe di usarne. Però con la Costituzione del 1848, mentre si attribuiva al Presidente della Repubblica

---

[1]) PERTILE, *Storia del Diritto italiano*, vol. V, § 176 — CALISSE, *Storia del Diritto penale italiano*, n. 33 e 122.

il diritto di elargire grazie, udito il Consiglio di Stato, quanto poi all'amnistia si stabilì con l'art. 55 che non potesse essere concessa se non mediante un'apposita legge; invece la Costituzione del 14 gennaio 1852, mentre espressamente concedeva al Presidente della Repubblica il diritto di far grazie, intorno al diritto di concedere amnistie restò muta. Instaurato però il Governo imperiale, col Senatoconsulto del 25-30 dicembre 1852 si attribuì espressamente all'Imperatore il diritto di concedere amnistie, indipendentemente da quello di far grazie; e la stessa disposizione fu poi ripetuta anche nel Senatoconsulto del 21-22 maggio 1870. Ma caduto l'Impero, con una legge del giugno 1871 si ripristinò il sistema che conferiva al potere legislativo il diritto di concedere le amnistie; e con la legge del 25 febbraio 1875 sulla organizzazione dei poteri pubblici (art. 3, § 2), mentre si dichiarò che al Presidente della Repubblica spettava il diritto di concedere grazie, si soggiunse che le amnistie potevano essere concesse solo per mezzo di leggi.

In Inghilterra la Costituzione ha invece ammesso sempre che tanto la facoltà di far grazia, quanto quella di concedere indulti od amnistie, spetti al Sovrano, il quale solo se si tratti di far grazia ai ministri o ai pubblici funzionari deve ottenere l'assenso del Parlamento. E l'istituto della grazia, dell'indulto e dell'amnistia è ammesso dalle Costituzioni di tutti gli Stati moderni.

In Italia con l'art. 8 dello Statuto si dichiarò che *il Re può far grazia e commutare le pene*. Sorse quindi il dubbio se il Re potesse anche concedere amnistie; ed il dubbio era fondato non solo sulle espressioni adoperate in quest'articolo, ma anche sull'art. 6 dello stesso Statuto, nel quale si dice che *il Re.... fa i decreti e regolamenti necessarî per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne la osservanza o dispensarne*. Però nei Codici di proc. pen. subalpini del 1848 e del 1859 si parlò di grazie e di indulti; ed alla parola « indulto » si attribuì nella pratica, un significato così largo da comprendervi anche l'amnistia. E parecchie amnistie furono infatti concesse dal Re senza che sorgesse alcuna opposizione in Parlamento, e parecchie sentenze furono pronunziate dalla Corte di Cassazione di Torino, con le quali quelle amnistie furono dichiarate perfettamente legali [1]). Malgrado ciò, poichè non mancava chi sostenesse il contrario, parve opportuno nel 1856 al Guardasigilli di provocare sulla questione un apposito parere del Consiglio di Stato, al quale furono aggiunti straordinariamente insigni magistrati ed altri eminenti giu-

---

[1]) Vedi LEVI, *Amnistia-Indulto*, n. 61 (*Digesto Italiano*, vol. III, pag. 1).

reconsulti. Ed il Consiglio di Stato, in tal modo costituito, emise nel 4 luglio di quell'anno il suo parere autorevolissimo, ritenendo essere del tutto conforme allo spirito delle leggi che anche le amnistie fossero concesse dal Re. E a tal proposito osservò: che il diritto di grazia che compete al Re, deve bensì per massima generale intendersi limitato alle pene inflitte; ma che tuttavia gravi considerazioni d'interesse pubblico consigliano talvolta un'eccezione a questa regola, in quei casi, cioè, nei quali la natura speciale dei fatti o le circostanze in cui si trovi il paese rendano opportuna nell'interesse dello Stato la promulgazione di un'amnistia, la quale cancelli la memoria del passato in guisa da far cessare non solo l'esecuzione delle pene, ma anche il corso dell'azione penale; che il diritto di concedere un'amnistia deve appartenere al potere esecutivo, incaricato di provvedere, sotto la responsabilità dei Ministri, alle quotidiane emergenze dello Stato, e non già al potere legislativo, cui spetta soltanto di stabilire norme generali, alle quali governo e pubblici funzionari debbono attenersi nella sfera della loro rispettiva azione; che a conseguire lo scopo di quell'oblìo del passato al quale è diretta un'amnistia, assai poco sarebbero atte le inevitabili discussioni parlamentari, le quali, specialmente per fatti criminosi d'indole politica, forse invece di giovare alla desiderata pacificazione degli animi, potrebbero talvolta rendere più aspri i dissidî e più vivi gli odî; che inoltre, non essendo permanente l'attività della vita parlamentare, potrebbe trovarsi il Parlamento nell'impossibilità di provvedere all'amnistia, quando appunto se ne riconosce più urgente il bisogno; che non essendo gli art. 6 ed 8 del nostro Statuto se non la riproduzione degli art. 13 e 58 della Carta francese, doveva logicamente ritenersi che nel trasportarsi nel nostro Statuto questi articoli, nei quali si parla di grazia, a questo diritto di grazia conferito alla Corona si fosse inteso appunto di dare quel largo significato che gli aveva attribuito la consuetudine in Francia. Ma ogni possibile questione scomparve poi nel 1865, quando, pubblicatosi il Codice di proc. pen. da applicarsi in tutte le provincie del nuovo regno, si proclamò con testo espresso di legge che, oltre alla grazia ed all'indulto, che operano sulla pena, vi è pure la amnistia, la quale esercita la sua influenza sull'azione penale abolendola; e che questa, non altrimenti che la grazia e l'indulto, si concede per decreto reale (art. 830).

§ 73. Ma se le legislazioni sono concordi nell'ammettere gl'istituti della grazia, dell'indulto e dell'amnistia, non è egualmente concorde la dottrina nel giustificarli. Ed intorno a tutti e tre questi istituti,

e non soltanto intorno a quello dell'amnistia accennerò su questo punto all'opinione altrui e manifesterò brevemente la mia, per non essere costretto dipoi, allorquando dovrò occuparmi specialmente dell'indulto e della grazia, a ripetere cose già dette in parte, perchè lo studio sul problema del fondamento razionale del diritto di grazia, se ha dei lati speciali a ciascuna delle forme onde questo diritto si esplica, ha però sempre un fondo comune a tutte indistintamente.

Col sistema delle indulgenze sovrane, si è detto da insigni pubblicisti, si distrugge l'eguaglianza e l'efficacia della legge penale, si crea con la speranza della sovrana clemenza un indiretto incitamento al delitto, e si espone quindi la società a gravi pericoli. « Fate delle buone leggi — diceva Bentham — e non create una verga magica che abbia la potenza di annullarle » [1]).

La saggezza di un popolo, diceva alla sua volta il Filangieri, deve esplicarsi nel correggere leggi ingiuste e feroci, non nello spogliarle della loro efficacia, rendendole impotenti secondo le circostanze [2]). E contro tutte le forme onde può manifestarsi l'indulgenza per opera del Capo dello Stato, si osserva che nei governi costituzionali non deve esser lecito derogare al principio fondamentale della divisione dei poteri, permettendo che uno di essi invada la sfera di azione degli altri, rendendo inefficaci le leggi o correggendo l'opera del potere giudiziario con evidente discredito e danno delle istituzioni.

Ma sebbene insigni pensatori, quali, oltre il Bentham ed il Filangieri, il Kant, il Beccaria, il Servin, il Pastoret, il Dompierre, il Feuerbach, combattano il diritto di grazia, non meno insigni sono quelli che energicamente lo difendono. Il Montesquieu ed il Carmignani lo sostengono con la considerazione della prudenza politica; il Lueder ne desume il fondamento dal principio della sovranità; il Rosshirt e lo Stahl lo difendono in nome del bisogno di mantener vivo nel popolo il sentimento della mitezza [3]). E sul sentimento, non però come scopo a cui si miri, ma come causa produttiva, si fonda presso di noi il Pescatore. « V'ebbero scuole in filosofia — egli dice — che negarono al sentimento la legittimità di un principio di azione; altre tentarono di esautorare la ragione in confronto del sentimento. L'umanità cammina con tutte le sue facoltà: la sua storia,

---

[1]) *Trattato di legisl. civ. e crim.*, vol. II, pag. 190.

[2]) *Scienza della legislazione*, lib. III, p. II, c. 57.

[3]) Vedi Pessina, *Elementi di Diritto penale*, vol. I, pag. 367 (4.ª ediz.).

i suoi costumi, le sue legislazioni portano l'impronta delle due forze che vi cooperano: la dualità della ragione e del sentimento nella vita dell'umanità è una delle molte e svariate forme di quella legge del dualismo che governa il mondo fisico e il mondo morale. Non sia dunque meraviglia se negli ordini della giustizia, i quali sono tanta parte nel mondo morale, quei due sommi principî si dividano ancora l'impero, operando ciascuno a quel modo che la propria natura gli assegna. La legislazione penale, i giudizî, le condanne, le punizioni dei condannati sono l'opera della ragione; il perdono della società è l'opera del sentimento » [1]).

Ma il Romagnosi crede, dal canto suo, che il diritto di grazia trovi il suo più saldo e giuridico fondamento nella necessità di un integramento della legge penale. « Le leggi — egli scrive — non possono e non debbono statuire fuorchè in generale e per la comune dei casi occorrenti. Nel sistema penale ciò è di dovere rigoroso. Dunque, sebbene il legislatore debba prevedere che possono avvenire casi nei quali sia giusto di mitigare o di rimettere la pena, ciò non ostante deve provvedere secondo le esigenze comuni e costanti, riserbandosi a causa conosciuta di provvedere alle rare eccezioni. Dato dunque il migliore sistema possibile di umana legislazione, possono sempre occorrere casi i quali sarebbe crudeltà di sottoporre alla sanzione ordinaria e comune. Quando non vi fosse luogo al perdono, l'umanità di una nazione alzerebbe un grido di dolore che dovrebbe far pentire quel governo il quale si fosse da sè stesso preclusa la via al raddolcimento ed al perdono. Per la qual cosa, in ultima analisi, un savio atto di grazia si risolve veramente in un supplemento necessario di legislazione e di equa amministrazione, riservato ad un'autorità superiore a quella dei magistrati. Dunque, lungi che il vero diritto di grazia indebolisca l'opinione tutelare delle pene, ne guarentisce anzi la giusta applicazione. Quando si parla di diritto non si parla di arbitrio. Quando si parla di diritto non si parla di deroga, ma di supplemento alle giuste leggi. Quando si parla di diritto, non si parla di privilegio, ma si parla di doverosa moderazione. Quando finalmente si parla di diritto, non si parla di reale impunità, ma di necessaria e giusta umanità ». Però, egli soggiunge, se in tal modo si risponde vittoriosamente al dilemma del Bentham, del Filangieri e di altri: se le leggi penali sono giuste e prudenti, debbono essere inesorabilmente eseguite, e se non lo sono debbono essere corrette, senza che si lasci con la speranza del per-

[1]) *Esposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, vol. II, c. V.

dono un incentivo a delinquere, è sempre vero che una clemenza inconsiderata indebolisce i freni che ai malvagi oppongono le leggi tutelatrici della sicurezza sociale, sicchè per essa possono ripetersi con ragione le parole di Seneca: *clementia principis, crudelitas* [1]). E questo concetto fondamentale, il quale ha meritato il plauso di numerosi e valentissimi giuristi, è anche quello che col suo solito acume ha svolto e completato il Pessina. « La legge — egli osserva — non è sempre adempimento del giusto in sè; e v'ha dei casi nei quali il potere della indulgenza viene appunto come integramento e rimedio alla impossibilità di applicarla rigorosamente, senza violare un qualche altro principio giuridico. Ora questi casi possono ricondursi sotto due forme fondamentali. Imperocchè dall'un canto un alto interesse legittimo di pacificazione nel seno delle società umane, dopo violente commozioni di civili rivolgimenti, può esigere che si stenda il velo dell'oblio sopra alcune categorie di reati e di rei (*oblivio, amnestia*); il che segnatamente è ammessibile quando trattasi di reati politici, perchè in essi v'ha un elemento determinatore di tempo e di luogo per l'incriminazione e la misura di gravezza, il quale non si radica nelle esigenze stesse della giustizia, ma trae vigore dalle condizioni speciali della vita di uno Stato. E d'altro canto può accadere che si ravvisi come una necessità di giustizia il mitigare o togliere nello interesse di un individuo una pena inflittagli per sentenza di giudice, sia perchè nel caso speciale innanzi alla giustizia la pena non era dovuta, o la pena pronunciata era troppo severa, sia perchè, sebbene fosse stata giustamente inflitta la pena, pure durante il corso di essa il delinquente ha dato prove di tale miglioramento da meritare una diminuzione di rigore. Nella prima forma la remissione può dirsi fondata sul principio dell'interesse legittimo della società umana, nella seconda forma la remissione può dirsi fondata sull'interesse legittimo dell'individualità umana » [2]).

Ora, indiscutibilmente, un abuso del diritto di grazia potrebbe diventare funesto, perchè non si deve, senza una chiara necessità o utilità, ostacolare l'azione della legge, oppure annullare o modificare l'opera dei magistrati. Una clemenza sistematica diminuirebbe troppo spesso nell'animo dei tristi l'efficace spavento delle pene, ed accrescerebbe nell'animo degli onesti la preoccupazione che vi suscita la possibilità del delitto. Condizione della sicurezza sociale non è tanto la legge che severamente minaccia, quanto la legge che sicuramente

---

[1]) *Genesi del diritto penale*, §§ 1149-1153.

[2]) Op. cit., vol. I, pag. 368.

colpisce. Ma quando invece dell'abuso vi è un uso moderato ed opportuno, dell'istituto della grazia, dell'indulto e dell'amnistia non è malagevole ravvisare e precisare il fondamento razionale.

Per verità, la necessità dell'uso del diritto di grazia, inteso nel senso stretto di diritto di condonare o di mitigare le pene, si è venuta molto limitando in virtù di nuovi istituti introdotti nelle legislazioni moderne o di riforme apportate ad istituti antichi. L'ampliamento del numero dei casi nei quali, per correggere un errore giudiziario, può aver luogo la revisione dei giudicati, la concessione della liberazione condizionale a chi abbia scontato un sufficiente periodo della pena dando prova di ravvedimento, l'ammissione, per taluni fatti lievi, del surrogato penale della riprensione giudiziale, l'istituto della condanna condizionale che già funziona in non pochi paesi, è chiaro che provvedono appunto in non pochi casi, con condizioni e limitazioni prestabilite dalla legge, a quelle peculiari circostanze, per le quali prima era unico provvedimento possibile la grazia sovrana. Ma ciò non esclude che l'istituto della grazia sia sempre necessario come un provvido mezzo d'integramento della legge penale, la quale, per previdente che sia, non può mai provvedere a tutte le possibili e svariate circostanze dei casi. Il concetto direttivo della legge è sempre un concetto generale. Ciò che ordinariamente avviene ed il modo onde suole avvenire, è appunto ciò che sta innanzi alla mente del legislatore. Ora, se talvolta la previsione legislativa si manifesta per la singolarità dei casi inadeguata, non è forse necessario che un supremo potere moderatore, traendo ispirazione dai medesimi concetti fondamentali della legge e dai bisogni giuridico-sociali ai quali essa provvede, supplisca alle sue inevitabili lacune e temperi con opportuna equità gli effetti della sua rigida applicazione? La tendenza moderna del Diritto penale consiste nel mettere in armonia, per quanto più è possibile, col principio dell'eguaglianza di tutti i rei di fronte alla legge repressiva quello dell'individualizzazione della pena. Il sistema delle latitudini penali e delle attenuanti generiche e quello della riprensione giudiziale e della liberazione condizionale, sono appunto, nella nostra legislazione, il prodotto di questa tendenza. Ma per quanto faccia la legge per attuarla, i suoi savi provvedimenti, per la natura stessa delle cose, saranno sempre insufficienti. L'errore giudiziario che non possa altrimenti ripararsi, perchè non vi si prestano, per la specialità del caso, le disposizioni legislative concernenti la revisione dei giudicati; la riforma delle leggi la quale renda più miti le antiche pene, e che non potrebbe altrimenti giovare, come la rinnovata coscienza giuridica del popolo richiede, ai con-

dannati che già le stanno espiando, perchè non sarebbe possibile ripetere tutti i giudizî e rifare tutte le sentenze; l'emendamento di cui anche prima del tempo che deve trascorrere per l'ammissione alla liberazione condizionale si è data dal reo non dubbia prova durante l'espiazione della pena; ed altre imprevedibili circostanze, le quali reclamano che la rigida giustizia sia temperata da opportuna equità, renderanno sempre necessario e provvido l'istituto della grazia, a proposito del quale vi è però chi desidererebbe che fosse meglio disciplinata che oggi non sia la responsabilità ministeriale, e che fossero stabilite norme e controlli che ne garentissero la retta e oculata funzione [1]).

E se per queste ragioni la grazia speciale è pienamente giustificata, e più che come atto di clemenza ispirato dal sentimento di pietà, si manifesta come atto di vera equità, come necessario temperamento del rigore della legge e della giustizia, sicchè Ihering la chiamava « valvola di sicurezza del diritto », non meno giustificati sono poi l'indulto e l'amnistia. Vi sono momenti nella vita delle nazioni, nei quali l'oblio del passato e il perdono delle colpe apparisce come un bisogno che non urta contro la ragione stessa della penalità. Le disposizioni delle leggi punitive debbono aver vigore costante ed applicazione inesorabile fino a che la trasformata coscienza giuridica non ne reclami l'abolizione o la riforma. Ma quando non si tratta di quello stabile mutamento delle condizioni della vita sociale che induce alle riforme legislative, e nondimeno concorrono speciali e accidentali condizioni le quali suggeriscono provvedimenti precarii che arrestino transitoriamente il corso della rigida giustizia e l'applicazione inflessibile della legge, l'amnistia, che per determinate categorie di reati e quindi per un indeterminato numero di rei, estingue l'azione penale, e l'indulto che opera sulla pena, rappresentano una momentanea sosta o un eccezionale temperamento dell'azione o del rigore della legge, che la politica principalmente consiglia e la giustizia non può respingere. Se, ad esempio, dopo uno di quei fatti luttuosi della vita di un popolo, che turbano la pubblica pace, inaspriscono gli animi, accendono le ire partigiane, si sente che, scongiurato il pericolo e tornata la serenità nelle menti e la calma nei cuori e ristabilito l'andamento normale e tranquillo nella vita della nazione, il miglior partito per rendere più sicura e duratura la pacificazione degli animi non è tanto l'energica ed inesorabile punizione dei rei, quanto un generoso e prudente oblìo del passato o per lo

[1]) LUCCHINI, *Elementi di proc. pen.*, n. 409.

meno una mitigazione dei rigori della legge repressiva, l'amnistia e l'indulto possono sopravvenire come atti provvidi di buon governo. Se, per addurre un altro esempio, disordini e violenze sono stati l'effetto di eccezionali calamità pubbliche, di una grande carestia che in un anno ha travagliato un popolo, si comprende come, cessata la causa delle straordinarie sofferenze e dell'eccezionale disagio, innanzi al confortante spettacolo del tornato benessere che scongiura ogni nuovo pericolo, l'animo rassicurato possa sentire il bisogno che la giustizia punitiva sia meno severa o resti addirittura inerte. Questi ed altri simili sono casi eccezionali, pei quali possono aver luogo provvedimenti eccezionali che la ragione consiglia e il sentimento pubblico approva. Che se nessun mezzo vi fosse per eliminare quei transitorii conflitti che possono sorgere talvolta tra il rigore assoluto della legge e le speciali condizioni della coscienza pubblica, s'indebolirebbe la base stessa sulla quale la giustizia deve tenersi salda, rispettata, onnipotente. Per modo che anche l'amnistia e l'indulto, come la grazia, non ostacolano capricciosamente e pericolosamente l'opera della giustizia sociale, ma l'adattano con prudenza civile alle peculiari, gravi ed urgenti circostanze del momento, affinchè si eviti un profondo dissidio tra la necessità astratta e generale a cui s'ispira la legge e la necessità concreta derivante da speciali condizioni di un momento eccezionale della vita di un popolo.

§ 74. Io non debbo occuparmi, in questo punto del mio lavoro, nè della grazia speciale nè dell'indulto. Finora ho parlato del diritto di grazia in generale, considerandolo riguardo a tutte le forme nelle quali si può concretare ed esplicare, essendomi parso opportuno, come ho già detto, di non frantumarne la trattazione per ciò che si riferisce ai ricordi storici ed al fondamento razionale; ma ora, dovendo trattare della estinzione dell'azione penale, alla sola amnistia limiterò il mio esame, poichè dell'indulto e della grazia dovrò occuparmi allorchè tratterò dell'esecuzione delle sentenze di condanna.

E prima di ogni altra cosa, mi è d'uopo ricordare che fra i pubblicisti non vi è punto concordia di opinione intorno al potere dello Stato al quale deve essere attribuito il diritto di concederla. Mentre, infatti, sostengono molti che esso spetti al Capo dello Stato, che è investito del supremo potere moderatore, sostengono invece molti altri che debba appartenere al potere legislativo, ed altri infine, adottando un sistema conciliativo, credono che l'esercizio ne sia bensì attribuibile al Capo dello Stato, ma per delegazione del potere legislativo.

I propugnatori del sistema secondo il quale il diritto di concedere le amnistie non può che essere attribuzione del potere legislativo, osservano che in ogni Stato bene organizzato i varii poteri debbono essere distinti fra loro, e debbono operare ciascuno nella propria sfera d'azione, senza antagonismi ed attriti con gli altri. Da questo armonico ed indipendente svolgimento di attività dei varii poteri dello Stato, tendenti per vie distinte ad unico scopo, deriva il pubblico benessere; e se accade che uno di questi poteri turbi ed ostacoli l'azione degli altri, uscendo dai limiti delle sue naturali funzioni, sorge un fatale antagonismo, e scomparisce una delle più essenziali garanzie del retto funzionamento di un regime costituzionale. Ora, se questo principio è vero, deve necessariamente trarsene la conseguenza, che, derogando l'amnistia ancorchè transitoriamente alla legge, solo il potere legislativo può promulgarla, perchè solo chi ha fatta la legge e può abolirla, può anche per un momentaneo bisogno sociale disporre che se ne sospenda l' applicazione. Nessun altro potere dello Stato deve avere il diritto di neutralizzarne l'azione. Solo chi dall'esame accurato delle condizioni normali e dei bisogni ordinarii della società in un determinato periodo storico della sua vita ha desunto il criterio per stabilire le norme legislative alle quali essa deve uniformarsi e sottostare, può essere in grado di giudicare se la regola, per speciali ed imprevedibili evenienze, ammetta una momentanea eccezione. E di questa eccezione non potrà farsi che un uso moderato, perchè gli atti del potere legislativo sono il prodotto di libere e larghe discussioni, a traverso le quali si fa strada e si afferma la prevalente opinione pubblica, e si discerne che cosa veramente esiga l' interesse sociale.

Osservano invece i sostenitori del sistema che attribuisce al Capo dello Stato il diritto di concedere le amnistie, che solo con questo sistema l'esercizio di questo diritto può facilmente raggiungere il suo scopo. « Il diritto di amnistia — diceva nel 1835 innanzi alla Camera francese il Bérenger — è una prerogativa tutta di pace e di concordia. Esso non è accordato che con l'obbligo di usarne, come soltanto infatti può usarsene, per proteggere i deboli contro i forti, i vinti contro i vincitori. Se voi esigerete che si chiedano misure di clemenza alle maggioranze parlamentari, raramente le otterrete; perchè queste maggioranze, legate per lo piú a sistemi, irritate dalle contradizioni che trovano, ferite nel loro orgoglio e fiere della loro vittoria, ordinariamente sono poco disposte all'indulgenza. Il Principe invece, giudice sereno degli avvenimenti, scevro di risentimenti e di odio, e interessato più che altri alla

pacificazione del paese, trovasi in grado abbastanza alto per moderare i partiti e costringerli alla quiete. In breve, o signori, col negare alla Corona una prerogativa così liberale nei suoi effetti, voi renderete perpetuo l'anatema contro i soccombenti, e renderete a voi stessi sempre possibile l'oppressione di coloro che raramente resistono all'ebbrezza del trionfo ».

Osservano invece i fautori del sistema che riconosce nel Capo dello Stato il diritto di concedere amnistie, ma come delegazione ricevuta dal potere legislativo, che con questo sistema si conciliano le esigenze scientifiche con le esigenze pratiche. « Più aderenti alla esattezza delle deduzioni giuridiche — scrive il Carrara — e nel tempo stesso ossequenti alle necessità della politica furono coloro che, riconoscendo nel potere legislativo il diritto di amnistia, dissero che il medesimo doveva considerarsi come delegato tacitamente dal potere legislativo al Re, perchè il solo potere esecutivo è in grado di conoscere i bisogni della nazione che per servizio della pubblica pace comandano siano coperti di oblìo certi fatti. Questa è ragione solida. Per quanto si abbiano a cuore le franchigie costituzionali, bisogna ammettere che in certi momenti di suprema necessità le medesime tacciano ed il Capo dello Stato provvegga all'urgenza » [1].

Ed anche io credo che il Capo dello Stato, come colui che vive in una sfera alta e tranquilla e dello Stato rappresenta e personifica l'unità, sia il solo veramente capace d'esercitare con serenità, con equanimità e con prontezza efficace il diritto di concedere amnistie. Innanzi tutto l'amnistia è un provvedimento di urgenza, e la vita parlamentare è discontinua, sicchè sovente si troverebbe il Parlamento, nei suoi lunghi periodi di riposo, nell'impossibilità di promulgarla quando appunto più urgente ne è il bisogno; mentre il Capo dello Stato, sempre vigile, sempre pronto, esercitando un'altissima funzione che non ha interruzioni, è sempre in grado di provvedere con sollecitudine quando lo reclami l'urgenza del momento. Ma ciò che più monta è che l'amnistia, per l'indole sua, cioè per la causa che la determina e per lo scopo che si prefigge, dev'essere l'opera di chi con sereno giudizio, con perfetta calma di animo, col pensiero distolto dall'ieri e rivolto solo al domani, per gli alti interessi sociali impone l'oblío del passato, egli stesso obliando. E tutta questa necessaria serenità, questo dominio del freddo calcolo dell'interesse sociale sull'ardore delle passioni e sulla

---

[1]) *Programma,* P. G., § 711, in nota.

tenacità dei risentimenti, non sempre potrebbe richiedersi ad un'Assemblea politica. Se l'amnistia dovesse essere discussa ed approvata dal Parlamento, molto spesso l'attrito della discussione risveglierebbe invece di estinguere gli odii di parte, alimenterebbe invece di assopire le passioni, irriterebbe invece di placare le maggioranze. Ciò che non può essere se non un perdono generosamente concesso in considerazione della pubblica utilità, sarebbe molte volte reclamato come un atto di giustizia, non in nome della prudenza politica, ma in nome del diritto; e ciò basterebbe a rinfiammare gli animi, a riaccendere le ire, a ridestare le passioni, ed a rendere quindi spesso impossibili le amnistie anche quando sarebbero opportune, perchè le maggioranze possono sentirsi disposte a concedere non a cedere; ed anche le concessioni, trattandosi di perdono, sono estremamente difficili quando all'ira sopita si dà nuovo alimento, perchè non è dall'animo irritato che può venire il perdono. Il Capo dello Stato è quindi il più adatto ad esercitare questo diritto importantissimo; sia perchè, messo al di fuori e al di sopra degli odii di parte, è in grado di essere calmo valutatore di uomini e di cose e sereno giudice dei più vivi interessi del paese; sia perchè, come supremo moderatore, può ricondurre gli animi discordi ed eccitati alla pace; sia perchè può più sicuramente discernere e più prontamente cogliere l'opportunità del momento. E quando poi, come per la nostra legge, si disponga che *l'amnistia si concede per decreto reale, sopra proposta del Ministro di grazia e giustizia, udito il Consiglio dei ministri* (Codice di proc. pen., art. 830), quando cioè si chiami il Governo a partecipare a quest'altissima funzione e ad assumerne la responsabilità verso il Parlamento, del quale è emanazione, a me sembra che si adotti un sistema il quale provvede a tutte le più legittime esigenze.

§ 75. Ma quest'amnistia potrà comprendere qualunque categoria di reati, o dovrà per lo meno arrestarsi innanzi a quelli che non sono perseguibili se non a querela di parte?

La questione, dibattuta nel campo della dottrina, non mancò di esserlo anche in quello dei lavori preparatorii del nostro Codice penale.

Nella Commissione ministeriale che compilò il progetto del 1868, l'Ellero osservò, che, essendo l'azione penale sempre pubblica, il potere esecutivo può sopprimerla qualora lo creda conveniente nel pubblico interesse, malgrado che si tratti di quei casi nei quali a promuoverla è stata indispensabile l'istanza della parte lesa. L'offeso, egli disse, non ha punto diritto alla punizione del reo: egli ha solo

diritto di produrre querela; ma se poi, dopo ciò, convenga o non convenga di dar vita operosa all'azione penale, è questione di ordine pubblico, e quindi ben può il Principe, avvalendosi del diritto di amnistia che gli appartiene, sopprimere il delitto, sebbene perseguibile a querela di parte. Nè in tal modo egli lede il diritto di alcuno, perchè all'offeso, non ostante l'amnistia, resta sempre illesa l'azione civile pel risarcimento dei danni. A lui rispose però il Conforti che se le amnistie potessero estendersi anche ai reati perseguibili a querela di parte, la reputazione delle persone potrebbe essere spesso impunemente vilipesa, perchè frequenti sarebbero le amnistie pei reati di stampa. All'Ellero si associò il Paoli, sostenendo che anche su reati perseguibili ad istanza privata può essere talvolta reclamato dall'interesse pubblico un prudente oblío. E l'Arabia, a volta sua, guardando la questione da un altro aspetto, sostenne che derivando il diritto di concedere amnistia non dal Codice, ma dallo Statuto, non poteva essere dal Codice limitato. Ma poichè all'opinione del Conforti aderirono il Carrara ed il Tolomei, ed il Marzucchi e l'Ambrosoli osservarono, per sostenerla, che nei reati perseguibili a querela di parte, solo la parte lesa può essere libera dispositrice dell'azione penale, che non può promuoversi senza la sua istanza e deve arrestarsi immediatamente quando a lei piaccia di desistere, la Commissione adottò a maggioranza di voti il sistema limitativo; e quindi fu stabilito nel Progetto che l'amnistia « abolisce l'azione penale in tutti i casi nei quali per esercitarla non è necessaria l'istanza della parte offesa » (art. 77, § 1).

Nella seconda Commissione parlamentare il Martinelli combattè la limitazione ammessa nel Progetto del 1868. « L'azione penale, egli disse, tanto nei reati perseguibili di ufficio, quanto in quelli perseguibili a querela di parte, è sempre essenzialmente pubblica; e quindi, se il Pubblico Ministero non può in taluni casi promuoverla senza l'istanza della parte lesa, da ciò non deriva che possa il privato sottrarre taluni reati alla clemenza sovrana. La legge, nello stabilire per la perseguibilità di questi reati la necessità della querela, concede bensì all'offeso la facoltà di neutralizzare l'azione nelle mani del Pubblico Ministero, ma non gli dà punto un diritto di regolarne l'esercizio indipendentemente da tutte le condizioni comuni ad ogni specie di reati. Se non fosse così — egli concluse — si dovrebbe tornare ai tempi nei quali la pena era determinata dalla privata vendetta ». A lui però risposero Borsani e Costa, che se l'amnistia poteva dirsi oramai accettata dal Diritto pubblico italiano, vi era stata accolta appunto con la suddetta limitazione, e non era

quindi il caso di portare alcuna innovazione in questo istituto essenzialmente politico; e che, pur non potendo disconoscersi il principio che l'azione penale è di sua natura pubblica, e che le limitazioni alle quali talvolta la legge ne sottopone l'esercizio non ne mutano la natura, doveva però riconoscersi che le medesime ragioni per le quali è richiesta in taluni casi l'istanza privata, valgono ad escludere in questi casi la possibilità dell'amnistia. E per vero — essi soggiunsero — se la legge ha rimesso all'arbitrio di chi, per esempio, è stato offeso da una diffamazione il chiedere una riparazione giudiziaria al suo onore, non gli si potrebbe togliere poi il mezzo di ottenerla; e la legge si metterebbe in aperta contraddizione con sè stessa, se, dopo aver ritenuto prevalente l'interesse privato nel rendere un reato perseguibile a querela di parte, riservasse poi per ragioni di pubblico interesse al Capo dello Stato la facoltà di arrestare il corso dell'azione promossa mediante un'amnistia. E poichè fu questa l'opinione accettata dalla Commissione, la limitazione fu riprodotta anche nel progetto del 1870 (art. 79), come lo fu dipoi in quello del Vigliani, del 1874 (art. 95).

Nel Progetto senatorio del 1875 trionfò invece l'opinione opposta. La Commissione del Senato, dopo maturo esame, si convinse che la limitazione contenuta nell'art. 95 del Progetto Vigliani non era accettabile. « E per vero — essa osservò nella sua Relazione — l'amnistia è un atto in cui la clemenza sovrana viene seconda a fini di alta considerazione politica, e non deve arrestarsi di fronte ai privati interessi. Sarebbe anzi incongruo riconoscere nell'amnistia l'efficacia di estinguere l'azione penale per i maggiori reati che direttamente e grandemente compromettono l'ordine pubblico, e non per i minimi reati in offesa di un privato cittadino. Vuolsi a questo riguardo tenere presente che quando la legge dichiara la necessità della querela per l'esercizio dell'azione penale, non esclude con ciò che l'azione penale sia pubblica e debba essere promossa nell'interesse pubblico. Dopo ciò inconseguente sarebbe e improvvida la legge se, mentre concede al privato cittadino offeso dal reato di arrestare, quando a lui così giovi, il corso della giustizia con la remissione, volesse poi impedire che l'interesse pubblico sia ascoltato nei gravi contingenti in cui, più che l'atto della giustizia, si palesa conveniente al pubblico interesse l'oblío del reato ». Ed avendo il Senato accolti questi concetti, fu soppresso l'art. 95 del progetto Vigliani, nel quale si faceva cenno della esclusione dall'amnistia nei reati perseguibili a querela di parte, e fu riprodotto il solo art. 93, nel quale si stabiliva genericamente che l'amnistia estingue l'azione penale.

La questione però fu risollevata nella Commissione del 1876 dal Tolomei, il quale osservò: che ammettendosi che vi siano dei casi nei quali non si può procedere penalmente senza l'istanza privata, si consente all'offeso il diritto di decidere se debba oppur no avere applicazione la legge penale; che come conseguenza di questo diritto gli si concede anche quello di desistere; e che quindi l'amnistia non deve estendersi all'azione penale in quei casi nei quali l'esercizio di essa esige la querela e la sua estinzione dipende dalla remissione. Quale diritto di querela sarebbe mai quello, la cui efficacia o inefficacia fosse subordinata ad un atto dipendente esclusivamente dalla volontà del Capo dello Stato? Ma poichè questa opinione fu energicamente combattuta dall'Ellero, dal De Falco e dal Buccellati, i quali osservarono principalmente, che essendo sempre l'azione penale essenzialmente pubblica, la società, ammettendo che taluni reati siano perseguibili a querela di parte, non rinunzia al proprio potere, ma solo si studia di assicurarsi meglio il concorso dell'offeso, e che l'amnistia, che è determinata sempre da un interesse pubblico, non deve trovare limitazioni, perchè il pubblico interesse è superiore ad ogni altro, la ripristinazione della disposizione di legge contenente la limitazione fu respinta, e non comparve nè nel Progetto Mancini nè nei successivi, come non è comparsa nel testo definitivo del Codice. Per modo che, sotto l'impero della legge vigente deve ritenersi, che disponendo l'art. 86 del Codice penale genericamente che l'*amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa,* non sono punto esclusi dal beneficio i reati perseguibili a querela di parte. Infatti l'on. Zanardelli, ricordando nella sua Relazione sul Progetto del 1887 come nei più recenti Progetti si era reputato giusto di escludere cotesta limitazione che era stata ammessa nei precedenti progetti del 1870 e del 1874, « ed io pure — disse — non trovai ragione di avvisare altrimenti, considerando che non cessa di essere di pubblica spettanza l'azione che persegue i reati, sol perchè l'esercizio, per un giusto riguardo agli interessi particolari dei cittadini, ne sia subordinato alla doglianza dell'offeso o danneggiato. È soltanto un criterio che suole essere di guida nella concessione delle amnistie quello di aver riguardo ai legittimi interessi delle persone offese, per non rendere frustranee le loro querele e le riparazioni ottenute dalla punitiva giustizia ».

§ 76. L'amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa (art. 86 C. p.); e per tale ragione si suol distinguere in *propria* ed *impropria;* chia-

mandosi *propria* quella che, trovando l'azione penale tuttora viva, l'estingue; ed *impropria* quella che, trovando già una sentenza di condanna irrevocabile, ne arresta l'esecuzione e ne fa cessare gli effetti penali. Nè si dica che quando vi è già una condanna irrevocabile vi può essere soltanto un indulto, potendosi aver di mira la pena irrevocabilmente inflitta e non più l'azione che è già esaurita; perchè essendo gli effetti dell'amnistia assai più larghi di quelli dell'indulto, se, dopo un giudicato, non potesse più applicarsi l'amnistia, sarebbe impossibile in questo caso ogni provvedimento, il quale, suggerito da un alto interesse sociale, avesse per iscopo quell'oblío che cancella ogni traccia del passato. E questa impossibilità sarebbe contraria al principio giuridico fondamentale dell'uguaglianza; perchè l'applicarsi l'amnistia ovvero l'indulto non dipenderebbe già da speciali considerazioni che hanno determinato il Capo dello Stato a rendere applicabile l'uno piuttosto che l'altro beneficio, ma invece da una circostanza del tutto estrinseca alla natura del reato e del reo, dalla circostanza cioè della maggiore o minore sollecitudine con cui si è condotto a termine il giudizio. Quando si dice dunque che l'indulto opera sulla pena mentre l'amnistia opera sull'azione, non si deve intendere che non possa applicarsi se non l'indulto quando vi è già una pena irrevocabile, perchè non può ammettersi che l'amnistia si trasformi in indulto, sol perchè sul reato che essa contempla vi è già un giudicato di condanna. L'amnistia, nei casi preveduti dal regio decreto che la concede, conserva sempre inalterati il suo carattere e la sua efficacia. Si applicherà l'amnistia o si applicherà invece l'indulto, secondo che il caso rientra nella più larga o nella meno larga concessione che ha voluto fare il Principe; perchè se fosse altrimenti, di due coautori dello stesso reato, compreso nel numero di quelli amnistiati, dei quali uno, scoperto dopo, non fosse stato ancora giudicato e l'altro fosse già stato condannato, il primo godrebbe di maggiore ed il secondo di minore clemenza: il che non sarebbe giustificabile di fronte all'entità del fatto e della responsabilità penale. Se quindi il decreto d'indulgenza sovrana dichiara che sono compresi nell'amnistia i reati pei quali la legge stabilisce una pena non superiore ai sei mesi, e che, trattandosi di reati pei quali è stabilita pena più grave, si deve questa diminuire di sei mesi, si applicherà l'amnistia se il reato, pel suo titolo e non per le sue speciali circostanze, è tale che la pena stabilita non dal giudice, ma dalla legge non superi i sei mesi, quantunque si sia già inflitta condanna irrevocabile; e si applicherà l'indulto quando la punibilità superi questo limite, quantunque la pena inflitta non lo ecceda.

§ 77. A tal proposito però è necessario notare che la questione se l'applicabilità dell'amnistia vada regolata alla stregua della pena astratta stabilita dal legislatore o invece a quella della pena concreta fissata dal giudice, quando il decreto d'indulgenza sovrana determini come condizione di quest'applicabilità un limite di pena, assai spesso si dibatte nella giurisprudenza e nella dottrina. Nella giurisprudenza sorge tutte le volte che il regio decreto adopera una locuzione che può prestarsi a far sorgere il dubbio. Nel decreto del 22 aprile 1893 si diceva: « *È pure conceduta amnistia per tutti i reati che importino pena temporanea restrittiva della libertà personale non superiore a tre mesi, se la pena sia della reclusione, o ai sei mesi se la pena sia della detenzione, del confino o dell'arresto, ovvero importino pena pecuniaria non superiore alle 1800 lire. Ove i reati importino pene superiori alle predette nella durata o nell'ammontare, la pena applicata o da applicarsi è ridotta rispettivamente di tre o di sei mesi, ovvero di 1800 lire* » (art. 2). Il criterio adottato per distinguere nei singoli casi se dovesse godersi dell'amnistia ovvero dell'indulto, era quindi appunto il criterio della pena. Ma le pene che i reati *importano* sono quelle che astrattamente, pel loro titolo, stabilisce la legge, o invece quelle che concretamente, per le loro circostanze, stabiliscono i giudici? Vi fu chi sostenne la prima opinione, deducendone la logica conseguenza che per l'applicabilità o meno dell'amnistia doveva tenersi conto del limite massimo della punibilità [1]). Vi fu chi sostenne la seconda opinione, ritenendo che il reato *importi* la pena che appunto è stata applicata con la sentenza, e non quella presunta nella imputazione. « Se così non fosse — scrisse a tal proposito il Castori — si darebbe luogo a risultati strani. Tizio ha commesso un reato che il giudice avrebbe punito con tre mesi di reclusione. L'azione penale è dichiarata estinta solo perchè tre mesi erano il massimo che si sarebbe potuto infliggere. Caio ha commesso un fatto che il giudice avrebbe punito col minimo della reclusione, con soli tre giorni di pena restrittiva della libertà personale. Il giudice deve proferire la condanna e dichiarare estinta la pena, lasciando tuttavia sussistere la sentenza con quelle gravi conseguenze che derivano da una sentenza condannatoria, e fra altre quella portata dal disposto dell'art. 4 del decreto d'amnistia [2]), solo perchè il giudice avrebbe

---

[1]) Vedi CAMPANA, nel *Monitore dei Pretori*, a. 1894, pag. 11.

[2]) L'art. 4 del R. decreto del 1893 stabiliva che il condono totale o parziale della pena, di cui nell'art. 2, dovesse aversi come non conceduto, se nel termine di tre anni si commetteva un nuovo delitto.

avuto astrattamente la facoltà di infliggere più che tre mesi di reclusione. Questa diversità di trattamento non è in alcuna guisa giustificata »[1]). E vi fu, infine, chi sostenne che mentre la *pena stabilita dalla legge* è quella comminata pel titolo del reato, e la *pena che si sarebbe dovuta infliggere* è quella che tenuto conto di tutte le circostanze, oggettive o subiettive, determinate dalla legge o valutabili dal giudice, questi applicherebbe nel caso concreto, la *pena che il reato importa* è un *quid medium* fra l'una e l'altra, è cioè la pena che si dovrebbe applicare, tenuto conto di tutte le circostanze legali, ma non di quelle attribuite all'arbitrio del giudice [2]). Ma la Corte di Cassazione, con sentenza del 19 luglio 1893, ritenne che la pena che il reato *importa* è la pena astratta che pel titolo del reato stabilisce la legge; e questa opinione sostenne non solo fondandosi sulla locuzione adoperata nel decreto, ma anche per considerazioni puramente dottrinali. « L'amnistia, che equivale alla cancellazione del fatto dal numero dei reati, di sua natura — essa osservò — è impersonale, e non può riferirsi che ad un fatto determinato, definito dalla legge come reato; le circostanze diminuenti, che spesso son personali, sovente applicabili ad arbitrio del magistrato, talvolta emergenti da circostanze che per nulla modificano il concetto del reato, logicamente e giuridicamente non concordano col concetto dell'abolizione dell'azione penale; all'inverso le stesse stanno in perfetta armonia col concetto del condono della pena, che è isti tuto eminentemente personale, quantunque universalmente concesso ». Inoltre, « ove l'amnistia dall'indulto si dovesse distinguere dopo che, valutate tutte le circostanze, si fosse determinata la misura della pena spettante all'individuo, non si avrebbe più una vera e propria amnistia, ma una facoltà concessa ai giudici di dichiarare, secondo il loro prudente arbitrio, estinta oppur no l'azione penale in vista di circostanze non precisate in fatto dalla legge, come sarebbero, per es., le attenuanti di che all'art. 59 del Codice penale. Or tutto questo snatura il concetto giuridico dell'amnistia » [3]). E questa giurisprudenza ribadì dipoi anche a Sezioni unite, fondandosi però questa volta esclusivamente sul significato della espressione adoperata nel regio decreto, la quale le parve che non potesse ritenersi ambigua, perchè era adoperata in quel significato che ad essa manifestamente

---

[1]) Nota critica pubblicata nella *Cassaz. Unica,* IV, 721.

[2]) *Riv. pen.,* XXXVII, 599.

[3]) *La Corte Supr.,* XVIII, 787.

attribuiscono gli art. 58 e 69 del Codice penale, nei quali — essa notò — pure si parla di delitti che *importino* una determinata pena, ed evidentemente non s'intende accennare se non alla pena originariamente stabilita dalla legge [1]).

Ad ogni modo, per evitare ogni nuovo possibile dubbio, nei posteriori decreti di sovrana indulgenza del 14 marzo 1895, del 23 ottobre 1896 e degli 11 novembre 1900 si parlò di *pena stabilita dalla legge*. Però non ostante questa formola, neppure si è manifestata la Corte di Cassazione, a proposito dell'applicazione dell'ultimo di questi decreti, sempre uniforme nelle sue decisioni. Infatti con una sentenza del 29 novembre 1901 si osservò, che quando nel decreto di amnistia si è presa di mira la quantità del reato, indubitatamente questa, guardata *a priori,* non può aver altro misuratore se non la sanzione penale che pel reato ha stabilita la legge, presa, naturalmente, nel suo massimo, a causa dell'attuale incertezza della specifica gravità del delitto che solo il giudice è in grado di precisare. « Ma poichè — si soggiunse — cotesta incertezza originaria, non essendo naturalmente un carattere intrinseco e obiettivo del reato, è destinata a cessare, gli è pure anche certo e indiscutibile che, guardato esso *a posteriori,* la misura della sua quantità, o merito, ne viene data dal giudicato; e però, in presenza di questa, chi ancora si richiamasse al periodo d'indeterminatezza precedente il giudizio, si atterrebbe nella verità delle cose ad una nuda e già dileguata parvenza ». La pena inflitta stabilisce la quantità vera del reato; e non si può materializzare il senso della parola che esprime il pensiero ispiratore dell'atto di clemenza sovrana, in guisa da dare efficacia contro l'imputato all'astratta, remota possibilità d'una gravezza maggiore del reato, indicata soltanto da una iniziale, ipotetica, maggiore punibilità, ormai cessata, piuttosto che all'attuale certezza della riconosciuta e proclamata realtà effettiva ed immutabile [2]). Ma con altre sentenze [3]) lo stesso Collegio Supremo ha manifestato una opinione contraria. Con una recente sentenza infatti ha considerato: che quando si parla di amnistia, si parla di una causa che agisce sull'azione penale, e che soltanto conseguenzialmente, quando l'azione siasi esercitata ed esaurita, agisce sull'esecuzione della condanna, facendo cessare questa e i suoi effetti; che, trattandosi di azione penale, non può considerarsi la causa estintiva se non in relazione al titolo del reato per

[1]) 27 aprile 1894 (*Riv. pen.,* XL, 346).

[2]) *Cass. Unica,* XIII, 473.

[3]) 4 e 10 giugno 1901 (*Riv. pen.,* LIV, 562 e 329).

cui si procede o si è proceduto; che gli stessi invocati decreti di amnistia, limitandone la concessione in ragione della gravità del reato, parlano di una pena per esso *stabilita,* ossia comminata, dalla legge, non superiore a una determinata misura; che soltanto ove l'azione abbia avuto il suo corso e sia stata proferita la condanna, deve aversi riguardo al titolo del reato quale emerge accertato nella sentenza, che in ciò naturalmente e legalmente modifica l'imputazione portata in citazione o in accusa; che non può quindi tenersi conto per gli effetti dell'amnistia della pena concretamente inflitta nella condanna, quando essa sia inferiore al limite massimo stabilito dalla legge che rappresenta il limite fissato dal decreto di amnistia ». Ed applicando questi principî, ha ritenuto che se in un giudizio di rinvio si definisce il reato con titolo più grave di quello ritenuto nel primo giudizio, sebbene non possa, per forza di legge, aumentarsi la pena, l'applicabilità o meno dell'amnistia deve desumersi non dalla pena rimasta immutata, ma dal nuovo titolo ritenuto [1]).

E così penso anch'io; perchè le amnistie si ispirano al concetto impersonale e generale della natura e della gravità obiettiva dei reati, e non al concetto subiettivo e variabile della maggiore o minore responsabilità dei rei. Se, stabilitosi nel regio decreto un limite di penalità oltre il quale non sia applicabile l'amnistia, questo limite dovesse determinarsi non col criterio della punibilità, ma con quello della pena inflitta, poichè la misura di questa pena dipende dalla valutazione di tutte le speciali circostanze dei singoli reati, ed è affidata al prudente arbitrio dei giudici, da costoro dipenderebbe molte volte se al godimento dell'amnistia possa un imputato o non possa essere ammesso. E quindi, mentre la concessione del beneficio non può che essere determinata dalla considerazione generale di alti interessi politici che solo il Capo dello Stato ha il diritto di valutare, col sistema della pena concreta l'attuazione della volontà del Principe si troverebbe subordinata al variabile apprezzamento dei magistrati, i quali, valutando le circostanze dei singoli fatti, e spaziando, con criterî di maggiore o minore severità, nei limiti della punibilità, potrebbero rendere a loro piacere applicabile o non applicabile il beneficio.

§ 78. Concessa l'amnistia, la sua benefica efficacia si estende dunque sul passato per tutti i reati che li regio decreto contempla.

---

[1]) 3 aprile 1902 (*Riv. pen.,* LV, 685).

Cancellare la memoria di questo passato per provvedere con criterio di opportunità politica all'avvenire: ecco il suo scopo. Il passato è il campo della sua azione; l'avvenire è il campo delle speranze che lo hanno determinato.

Ma per quanto questo concetto sia assai semplice e chiaro, pure alcune e non lievi difficoltà possono sorgere nella sua applicazione.

a) In primo luogo può accadere che non si possa esattamente stabilire se un reato sia stato commesso anteriormente o posteriormente alla data del decreto di amnistia. Or bene, quale criterio dovrà prevalere in questo caso, quello della benignità o quello del rigore? Dovrà ritenersi che, non riuscendo l'imputato a far la prova che il reato a lui attribuito rimonti ad un tempo anteriore alla data del decreto, non possa aver diritto al beneficio sovrano; o dovrà ritenersi invece che, mancando la prova che il fatto sia stato commesso dopo cotesta data, non possa aver luogo quella esclusione dal beneficio, che solo dalla prova di questa posteriorità può derivare? La Corte di Cassazione di Torino con una sentenza del 26 maggio 1880 decise che dovesse accettarsi l'opinione più benigna [1]; e questa decisione mi sembra giusta ed equa; sì perchè nei casi dubbi bisogna inclinare piuttosto all'indulgenza che alla severità; sì perchè, essendo l'amnistia un provvedimento di ordine pubblico, suggerito dall'interesse sociale, allora soltanto può escludersene l'applicazione, quando si dimostri che non concorrono le condizioni che le sono indispensabili. Sicchè non è l'imputato che per godere del beneficio deve provare l'esistenza di queste condizioni, ma è il Pubblico Ministero che per farlo ritenere non applicabile, deve di queste condizioni provare chiaramente la mancanza.

b) Può accadere in secondo luogo che la data della firma non coincida con la data della pubblicazione del decreto reale. Ora, se un reato è stato commesso nell'intervallo che corre fra le due date, dovrà ritenersi applicabile ad esso il concesso beneficio? Gli argomenti che possono addursi in sostegno della risposta affermativa o della negativa sono molto chiaramente riferiti dal Levi [2]). Per far ritenere l'ammessibilità del beneficio potrebbe osservarsi che il decreto di amnistia, avendo forza di legge, deve esser soggetto alle regole comuni stabilite per l'efficacia delle leggi; e che esso, fino a che non è pubblicato, è un atto che non ha forza esecutiva,

---

[1]) Cit. dal Majno nella continuazione del *Cod. di proc. pen. ital. commentato* di Borsani e Casorati, vol. VII, § 2492.

[2]) *Amnistia - Indulto*, n. 86 ed 87 (nel *Digesto Ital.*, vol. III, parte I).

e può essere ritirato, modificato, annullato; non è perfetto, e non può quindi valere a stabilire un termine. Per farla escludere può osservarsi invece, che il giorno in cui la volontà sovrana si afferma è appunto quello in cui si sottoscrive il decreto: in esso è segnato esattamente il limite tra il passato, a cui il beneficio si estende, ed il futuro, a cui deve restare estraneo. Che se fosse altrimenti, si potrebbe da chi in un modo qualsiasi fosse venuto a conoscenza del regio decreto commettere impunemente un reato. L'amnistia è atto essenzialmente unilaterale, il quale non si fonda punto sulla volontà degli amnistiati: essa opera tuttochè ignorata da loro, e quindi le regole relative alla esecutorietà non la riguardano punto. E quest'ultima soluzione del dubbio è quella che più mi convince. Certamente, se è nello stesso decreto che si dichiara che l'amnistia avrà efficacia pei reati che si siano commessi fino alla data della sua pubblicazione, ogni distinzione è inammessibile, perchè respinta dall'esplicita manifestazione della volontà sovrana. Ma se questa designazione espressa della data della pubblicazione, come termine utile pel godimento del beneficio, manca, questo termine non può che essere stabilito dalla data della firma del decreto. È nel momento di questa firma che il Capo dello Stato manifesta e concreta in un solenne atto di sovranità la sua volontà; sono i fatti compiuti prima dell'apposizione della sua firma al decreto quelli soltanto dei quali egli ha avuto intenzione di cancellare il ricordo; ciò che è posteriore alla data della sua firma, benchè anteriore alla data della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, è del tutto estraneo alla determinazione della sua volontà; e se non può invocarsi questa volontà, non può godersi di un beneficio che da essa soltanto trae la sua origine, la sua legittimità ed i suoi limiti [1]).

c) Ma se la data del delitto coincide con la data del decreto di amnistia, dovrà questa esercitare su di esso la sua benefica efficacia? Il caso è molto facile a verificarsi, e la nostra Corte di Cassazione ha dovuto più volte occuparsene, non sempre però risolvendo la questione nello stesso modo. Alcune volte, infatti, ha ritenuto non essere equo escludere dal beneficio i reati commessi nel giorno stesso della pubblicazione del regio decreto, perchè, non essendo possibile una precisa designazione di ore, non è neppure possibile stabilire con certezza se il fatto precedè o seguì il vero momento della pubblicazione

---

[1]) Vedi: SALUTO, *Comm. al Cod. di proc. pen. italiano,* vol. VIII, n. 2608 BORSANI e CASORATI, *Cod. di proc. pen. ital. commentato,* vol. I, § 176.

dell'amnistia, della quale nei casi dubbi deve farsi la più larga applicazione [1]). Altre volte invece, a proposito del regio decreto degli 11 novembre 1900 il quale dichiarava esser concessa amnistia per alcune categorie di reati commessi *fino alla sua data*, andò in contrario avviso. « Chi non voglia sconvolgere ogni regola di sintassi e di grammatica — disse in una sentenza del 26 aprile 1901 — dovrà convenire che il « fino alla data » si riferisce non all'amnistia, ma alla consumazione dei reati, e che non si poteva con chiarezza maggiore e con frase più netta scolpire, in ordine al tempo, due punti: passato e futuro; nè meglio indicare che la data del decreto sta come linea divisoria interposta fra quello e questo. E siccome la data del decreto è l'11 novembre, fino ad esso, cioè prima del giorno 11 si ha il passato; con esso e dopo si avrà il futuro. Il *dies inceptus pro completo habetur*, onde il Tribunale fa uso, trascina alla conclusione del tutto opposta al suo assunto; avvegnachè se esista un giorno penale in genere, per analogia al disposto dell'articolo 30 del Codice, scritto in ispecie riguardo alla pena, se quel giorno sia di 24 ore, conseguirebbe la data del decreto essere cominciata alla mezzanotte fra il 10 e l'11, e suonata quest'ora, non potersi delinquere impunemente. Un calcolo diverso trasporterebbe la data dall'11 al 12 » [2]).

E neppure concordi sulla questione sono poi gli scrittori. « Supposto — scrive il Levi — che un decreto di amnistia riguardi i delitti commessi *anteriormente a un dato giorno*, per es., 22 aprile, oppure i delitti commessi *finora*, oppure i delitti commessi *fino ad oggi*, si domanda se i delitti perpetrati nel giorno della formazione del decreto, della firma reale, siano compresi nel beneficio dell'amnistia. Nella prima ipotesi: « *anteriormente al giorno 22 aprile* », tenuto calcolo dei termini e del computo dei giorni in diritto, il giorno civile essendo lo spazio di tempo tra una mezzanotte e l'altra, l'interpretazione porterebbe ad ammettere nell'amnistia solo i reati commessi fino alla mezzanotte precedente al giorno 22 aprile; nella seconda ipotesi: « *finora* », il decreto per sè non darebbe un limite di giorni, riferendosi, strettamente parlando, al momento della firma reale; ma siccome la data dei decreti non porta che il giorno, senza

---

[1]) 24 ottobre 1895 (*Cass. Unica*, VII, 86); 23 gennaio 1897 (*Ivi*, VIII, 391).

[2]) *Cass. Unica*, XII, 1254.

Lo stesso ha ripetuto con sentenza del 30 aprile 1902, a proposito del Regio Decreto del 1.° giugno 1901, che adoperò la medesima locuzione (*Giustizia pen.*, VIII, 747).

parlare di ore, si tratterebbe di vedere se il giorno in corso debba tutto ammettersi nell'amnistia, oppure escluderlo completamente. In questo caso ricorrendo al principio dell'interpretazione larga ed al detto dei romani: *dies inceptus pro finito habetur,* che, quantunque relativo specialmente all'efficacia delle obbligazioni, si potrebbe applicare al caso, sarebbero compresi nel condono tutti i reati commessi fino alla mezzanotte successiva al momento della firma. E lo stesso dubbio sorgerebbe nella terza ipotesi: « *fino ad oggi* ». Il senso esclusivo od inclusivo della parola « *fino* » essendo assai dubbio nell'uso comune, rimarrebbe il dubbio su 24 ore » [1]). Ed in altro suo lavoro lo stesso valoroso giurista, a proposito di quest'ultima ipotesi, scrive: « Nel senso più benefico sarebbe forse da interpretarsi anche questa ambiguità, specialmente quando si osservasse che le ragioni di ordine, le quali militano contro l'intiero periodo di tempo tra la data e la pubblicazione, sarebbero quasi annichilite in un termine così limitato di ore, quale è quello dalla firma del decreto alla mezzanotte successiva » [2]). L'Alpi, dal canto suo, riproducendo queste tre ipotesi fatte dal Levi, osserva: « L'avverbio di tempo « *oggi* » significa *questo stesso giorno;* epperò la frase « *fino ad oggi* » vuol dire *fino a questo stesso giorno,* e non può ammettersi che equivalga all'altra: *fino a domani.* L'avverbio « *finora* » significa invece *fino a questo punto,* cioè fino al momento della firma; e appunto perchè l'ora di questa non si conosce, torna applicabile il precetto di Giavoleno. È quindi differente la seconda dalla terza ipotesi. Insomma è per il solo caso che, come nella seconda ipotesi, vi sia realmente dubbio, che non si deve esitare a ritenere che debbano essere compresi nell'amnistia i fatti commessi in tutto il giorno della data dell'amnistia stessa » [3]). Il Gatteschi dice alla sua volta che a rigore bisognerebbe ritener compresi nell'amnistia soltanto i reati che risultino commessi anteriormente alla firma reale; ma poichè la data dei decreti non porta l'ora della firma, deve ricevere applicazione il principio *dies inceptus pro completo habetur,* e debbonsi quindi ritenere compresi nell'amnistia tutti i reati commessi fino alla mezzanotte del giorno in cui fu firmato il regio decreto [4]). Il Seganti, a proposito del decreto del 22 aprile 1893, nel quale non vi era

[1]) *Commento teorico-pratico sugli ultimi decreti d'amnistia,* n. 29.

[2]) *Amnistia - Indulto,* n. 94 (*Digesto Italiano,* vol. III, parte I).

[3]) *Stato della giur. in tema d'amnistia,* n. 9 (*Riv. pen.,* XLIII, 225).

[4]) *A proposito della recente amnistia concessa con R. decreto del 24 ottobre 1896,* n. 11 (*Cass. Unica,* VIII, 1 e 17).

indicazione espressa del termine utile all'applicazione dell'amnistia, osservò che l'atto di sovrana indulgenza voleva obliate certe passate colpe, e che quanto avveniva il 22 aprile non poteva in quello stesso giorno ritenersi passato, e non poteva quindi essere oggetto di perdono. Essendosi voluta festeggiare la data del 22 aprile, l'intenzione del Principe riferivasi naturalmente all'inizio di quella giornata, tutta egualmente solenne, a festeggiar la quale sarebbe strano, prima ancora che incostituzionale, consentire l'impunità dei delitti in essa commessi [1]). Ed il Pollio, a proposito del decreto reale degli 11 novembre 1900, nel quale la data del decreto era stabilita come termine per l'applicazione dell'amnistia, si dichiarò apertamente fautore della più benigna opinione. L'applicazione dell'indulgenza sovrana — egli disse — deve aver luogo *quam latissime.* La data del decreto è l'11 novembre 1900; dunque per tutti i reati commessi in quel giorno è applicabile il beneficio, essendo arbitrario ritenere che le parole: « *fino alla data* » escludano codesta data, poichè se questo si fosse voluto dire, si sarebbe adoperata la locuzione: *precedentemente alla data.* Nè in sostegno della interpretazione restrittiva può valere la conoscenza che si sia avuta o si sia potuta avere, prima della consumazione del reato, della disposizione del regio decreto. Come si può infatti accertare in quale ora in tutte le parti del Regno fu noto il contenuto del decreto, mentre in qualche sito la notizia di esso può essere giunta anche qualche giorno dopo la sua data? [2]).

Malgrado però le acute osservazioni dei sostenitori dell'opinione contraria, io sono fermamente convinto che i reati commessi nel giorno che è indicato dalla data del decreto d'amnistia non possono esser compresi nel beneficio. Se così non fosse, poichè l'intera giornata sarebbe a vantaggio dei rei, molti fatti potrebbero essere impunemente commessi dopo che essa è stata promulgata e quindi resa nota al popolo. Se l'esatta applicazione di un decreto d'amnistia richiede necessariamente che si stabilisca un termine che distingua nettamente il passato, di cui l'indulgenza sovrana cancella la memoria, dall'avvenire, per cui la legge repressiva ridiventa operosa ed inesorabile, questo termine non può che essere rappresentato dal giorno che è indicato dalla data del decreto. E poichè questo giorno segna pel prudente oblìo il punto di arrivo e non quello di partenza, e poichè un termine che distingua il passato dall'avvenire, il periodo

---

[1]) *Nota in tema d'amnistia* (nella *Riv. pen.*, XXXVIII, 124).

[2]) *Uno sguardo di tanto in tanto alla giurispr. penale* (nella *Riv. del Circolo giurid. napoletano,* vol. I, pag. 217 e seg.).

dimenticato da quello della ripristinata azione normale della giustizia, non può aver latitudine, mi sembra chiaro che non appena a questo giorno si perviene, non appena cioè ne suona la prima ora, è già fissato il momento in cui, per l'applicazione dell'amnistia, il passato si distingue e si distacca dal futuro. Quando in un determinato giorno si concede amnistia, i fatti ai quali questa può applicarsi non possono essere se non quelli commessi nei giorni precedenti; perchè ciò che con la prima ora di un giorno è destinato ad avere efficacia sul passato, non può riferirsi a ciò che si compie nelle ore successive.

§ 79. L'amnistia dunque non può che applicarsi ai reati già commessi prima della data del regio decreto. Accade però alcune volte che più violazioni della norma tutelata dalla stessa disposizione di legge, commesse in tempi diversi, non siano se non parziali e successive esecuzioni di un'unica risoluzione criminosa, sicchè i varî atti lesivi, in tal modo unificati, siano considerati come un sol reato, denominato reato continuato. Ed accade altre volte che un reato, benchè perfetto, sia però di tal natura, che se ne consideri la consumazione come prolungata indefinitamente nel tempo; di tal natura, cioè, che non si esaurisca ma perduri il fatto violatore del diritto, sicchè il reato assuma carattere e nome di reato permanente. Ora, se l'amnistia interviene quando della serie degli atti criminosi costituenti un reato continuato, alcuni sono stati già compiuti, mentre altri si compiono dopo di essa, ovvero quando, trattandosi di un reato permanente, anche dopo di essa continua la permanenza del delitto, potrà per cotesti reati avere efficacia giuridica?

La nostra Corte di Cassazione ha dovuto più volte occuparsi della questione, ed ha sempre deciso che in questi casi il beneficio sovrano è inapplicabile; perchè l'amnistia, se si tratta di reati continuati, come non può estendersi ai posteriori atti esecutivi dell'unica risoluzione, non può neanche essere utile per gli atti delittuosi anteriori, non potendo scindersi in due parti un fatto giuridicamente unico; e se si tratta poi di reato permanente, non può cancellare un fatto che anche dopo di essa perdura in tutta la sua realtà criminosa [1]).

E per ciò che concerne i reati permanenti, evidente è infatti la

---

[1]) 13 novembre 1893 (*Corte Suprema,* XVIII, 1003) — 21-23 aprile 1897 (*Cassazione Unica,* VIII, 1125) — 23 giugno 1897 (*Ivi,* VIII, 1271) — 1.° febbr. 1899 (*Ivi,* X, 1177) — 28 febbraio 1899 (*Ivi,* X, 1234) — 22 giugno 1900 (*Ivi,* XII, 141) — 11 marzo 1901 (*Ivi,* XII, 728) — 28 novembre 1901 (*Riv. pen.,* LV, 190).

inapplicabilità del regio decreto. Se il reato perdura anche dopo l'amnistia, questa non può essere ad esso applicata, perchè non può ammettersi che non esista più ciò che invece persiste in tutta la sua integrità, che siasi cancellata la memoria di ciò che continua ad essere. Se l'amnistia opera sul passato e non sull'avvenire, non può avere efficacia sopra un fatto, la cui esistenza, se è cominciata prima di essa, anche dopo di essa continua però inalterata. Se, ad esempio, si è prima della concessione di un'amnistia sequestrata una persona, ma dopo la pubblicazione del regio decreto il sequestro continua ancora, non può l'amnistia far considerare come non avvenuto codesto fatto che anche dopo di essa perdura in tutta la sua criminosità; non si può cancellare la memoria di una lesione giuridica, la quale, prolungatasi nel tempo, continua anche dopo il provvedimento di perdono e di oblìo.

Ma per ciò che riguarda i reati continuati, io son convinto che la serie degli atti delittuosi esecutivi dell'unica risoluzione debba per la sopravvenuta amnistia scindersi in guisa, che questa, inefficace per gli atti ad essa posteriori, eserciti però sugli anteriori tutta la sua efficacia estintiva. Per combattere questa opinione si è osservato da valorosi giuristi, che un fatto risultante da più atti per sè stessi omogeneamente delittuosi, ma aventi per comune denominatore un'unica risoluzione, non può, a causa di questa sua giuridica unità, scindersi in due parti, l'una anteriore e l'altra posteriore al decreto d'amnistia; e che l'inapplicabilità della sovrana indulgenza è una conseguenza del principio che il reato continuato *est totum in toto et totum in qualibet parte* [1]). Ma queste considerazioni non valgono a scuotere in me un convincimento scientifico che da parecchi anni ho francamente manifestato [2]), e che è pure quello di altri giuristi [3]). Ciascuno dei varî e successivi fatti omogenei che nel loro complesso costituiscono il reato continuato, considerato isolatamente, è già un reato, contenendone tutti i necessari elementi oggettivi e soggettivi.

---

[1]) Vedi: IMPALLOMENI, *Codice penale italiano illustrato*, vol. I, n. 135 — TUOZZI, *Corso di diritto penale*, vol. I, pag. 234, nota 1.ª — LEVI, *Amnistia-Indulto*, n. 99.

[2]) MASUCCI, *L'estinzione dell'azione penale nei reati continuati* (nel *Movimento Giuridico*, V, 249).

[3]) *Rivista penale*, nota 3.ª a pag. 334 del vol. X — CASTORI, *Concorsi di reati e di pene*, n. 79 (nel *Trattato completo di Diritto penale* compilato dal COGLIOLO, vol. I, parte III) — GATTESCHI, *A proposito dell'amnistia del 1896*, n. 13 (nella *Cassazione Unica*, VIII, 17) — GARBURA, *Il reato permanente e continuato e l'amnistia* (*Ivi*, VIII, 932).

L'unicità dell'intenzione criminosa li rannoda e li stringe insieme in guisa da farli considerare come un solo reato, la cui esecuzione non ha luogo in un sol momento, ma successivamente; ma appunto perchè questo reato continuato è costituito da più fatti successivi ed omogenei, dei quali ciascuno già contiene in sè gli elementi dell'incriminabilità, se un'amnistia è concessa quando già taluni di cotesti fatti criminosi sono compiuti, credo che nulla si opponga alla sua azione estintiva su di essi. L'amnistia esercita la sua efficacia immediatamente; e poichè trova già compiuti alcuni fatti incriminabili, pei quali, a causa di questo loro carattere criminoso, è già sorta l'azione penale, la sua efficacia su quest'azione non può che immediatamente esercitarsi. Nè a questa immediata efficacia estintiva potrebbe essere di ostacolo la circostanza che quei fatti rappresentavano nell'intenzione del reo parte soltanto di un'esecuzione criminosa più vasta che si sarebbe dovuta completare dipoi, perchè quando ciò che si è eseguito ha già i caratteri di reato, l'intenzione del reo, come non può impedire che da ciò che egli ha già fatto sorga già l'azione penale, non può nemmeno impedire che quest'azione già sorta sia estinta dalla sopravvenuta amnistia. E se, dopo di questa, la serie degli atti criminosi è continuata, sorgerà per questi nuovi atti l'azione penale derivante dalla criminosità che essi hanno in sè stessi, ma non potrà rivivere pei fatti anteriori l'azione già estinta. Se fosse altrimenti, quel nesso ideologico in virtù del quale ai molteplici reati concorrenti si sostituisce, con punibilità minore, l'unico reato continuato, invece di giovare al delinquente, come vuole la legge, gli nuocerebbe. Mentre, infatti, l'autore di due reati identici, ma distinti ed autonomi, commessi l'uno prima e l'altro dopo la concessione dell'amnistia, non può rispondere che di quest'ultimo soltanto, l'autore invece dei medesimi fatti, compiuti nelle medesime condizioni di tempo, ma con unica risoluzione, dovrebbe rispondere non del solo fatto posteriore all'amnistia, ma anche di quello anteriore, cioè di reato continuato, e subire quindi quell'aumento di pena che è stabilito nell'art. 79 del Codice penale.

§ 80. — L'amnistia che, come ho detto, si concede per la nostra legge dal Re, sopra proposta del Ministro di grazia e giustizia, udito il Consiglio dei ministri, può essere o incondizionata o sottoposta a determinate condizioni (art. 830 Cod. di proc. pen.), come se, ad esempio, si subordinasse il beneficio al risarcimento dei danni subíti dalla parte lesa, o, pei renitenti di leva, alla presentazione di costoro in un termine stabilito, ecc. Ma intorno a questo sistema di amnistie condizionate non vi è concordia di opinioni; perchè mentre dai

suoi sostenitori si osserva che non si può contestare al Principe il diritto di sottoporre la concessa indulgenza a quelle condizioni ed a quegli obblighi che egli reputi utili al pubblico interesse, vi è invece chi afferma che coteste condizioni « sono veramente incompatibili con l'essenza e la destinazione dell'istituto » [1]). Ammesso però il sistema delle amnistie condizionate, una cosa è evidente: che cioè le condizioni prescritte non possono che aver carattere di universalità, che non possono cioè riferirsi a talune piuttosto che ad altre persone, perchè l'amnistia non è personale, ma riflette i reati e l'azione [2]).

L'amnistia incondizionata *produce il suo effetto di pieno diritto* (art. 830, capoverso 1.°, Cod. proc. pen.). Concessa per alte considerazioni di pubblico interesse, la sua efficacia è immediata ed assoluta. Nessuno potrebbe quindi sdegnosamente respingerla, perchè non può dipendere dalla volontà dei privati l'attuazione di un provvedimento, che da motivi d'ordine generale e d'interesse politico trae origine e giustificazione.

Ma se l'imputato esige, malgrado l'amnistia, che si espleti il giudizio, sostenendo l' inesistenza del reato, e subordinando quindi implicitamente l'applicazione del beneficio al solo caso in cui risulti che il reato esiste, dovrà il giudice procedere a cotesto esame?

La questione non è stata sempre egualmente risoluta nel campo della giurisprudenza ed in quello della dottrina. L'Hélie ricorda che in Francia la Corte di Cassazione, mentre alle volte ritenne che potessero gl'imputati, malgrado l'amnistia, invocare l'esaurimento del giudizio per dimostrare di non aver commesso alcun reato, altre volte invece proclamò che i tribunali non potevano esimersi dallo applicare il beneficio, come quello che tende a ristabilire la pace nella società [3]). Similmente in Italia la giurisprudenza della Corte Suprema non si è manifestata sempre costante. Con una sentenza del 14 giugno 1893 fu deciso che quando l'imputato deduce e sostiene l'inesistenza del reato attribuitogli, non può il magistrato dichiarare estinta per effetto dell'amnistia l'azione, senza prima esaminare se reato esista. Chi ciò non ammette — disse il Supremo Collegio — si fonda evidentemente sopra un errore di logica: « quello, cioè, di supporre che, sia nel mondo fisico che nel morale, possa

---

[1]) Lucchini, *Elementi di procedura penale*, n. 106.

[2]) Saluto, *Commento al Codice di proc. pen.*, vol. VIII, n. 2621 — Innamorati, *Trattato dell'estinzione dell'azione penale* (nel *Trattato di diritto penale,* compilato dal Cogliolo, vol. I, parte III, pag. 982).

[3]) *Trattato dell'istruzione criminale,* vol. I, §§ 198.

esistere cosa che si estingua senza che in precedenza fosse esistita. Per esistere bisogna nascere; per morire, cioè per cessare d'esistere, bisogna esser nato. La diretta applicazione di questo vero indiscutibile alla specie è che in nessuno stadio del giudizio penale, e molto meno in seguito al pubblico dibattimento, può il magistrato dichiarare estinta per qualsivoglia ragione l'azione penale, se pure non dimostri, o presupponga quando non siavi contrasto, la esistenza dell'azione; quando dunque nella causa di che trattasi era per l'appello specialmente impegnata la quistione circa la inesistenza della azione penale, non poteva nè logicamente nè giuridicamente il tribunale trasandare quell'esame, che nella specie l'avrebbe condotto all'assurdo di dichiarare estinta un'azione che non aveva mai avuto esistenza. E l'opporre che al beneficio dell'amnistia non si possa rinunciare, sarebbe proprio una petizione di principio; poichè chi dice che l'azione penale non esiste, non rinuncia al beneficio: dice all'inverso che il medesimo non lo riguarda, perchè egli non ebbe mai a commettere l'azione che si direbbe amnistiata » [1]). Ma con altra sentenza del 17 gennaio 1894 la medesima Corte mutò opinione. Essa osservò che per le disposizioni degli art. 86 del Codice penale ed 830 del Codice di procedura è evidente che all'amnistia non si possa rinunziare. Se il decreto di amnistia, quando non prescrive condizioni od obblighi, produce il suo effetto di pieno diritto, ed il procurator generale deve promuoverne di ufficio l'applicazione, è chiaro che non è lecito all'imputato rinunziare al beneficio, e reclamare, per l'imputazione elevata contro di lui, che si proceda a giudizio, sol perchè egli crede che reato non vi sia. Ciò che egli vorrebbe ottenere l'ha già ottenuto con l'amnistia, che, estinguendo l'azione penale, fa considerare il fatto imputato come non avvenuto e non lascia nessuna traccia pregiudizievole all'amnistiato. « La concessione dell'amnistia — aggiunse poi la Corte regolatrice — spetta al Principe, arbitro supremo, nell'interesse sociale, delle supreme esigenze dello Stato; e il Principe la concede per interessi d'ordine superiore: non far rivivere odii e rancori spenti o affievoliti, non suscitare scandali, evitare inconvenienti d'interesse sociale, specialmente nei reati politici, ed in genere in quelli che, per le condizioni in cui furono commessi, o pel numero degl'imputati, rendono prudenti il perdono e l'oblío. Ad un atto della sovrana clemenza informato a considerazioni di ordine superiore e determinato da esigenze che il Principe

[1]) *Cass. Unica,* IV, 820.

soltanto può valutare, non si può rinunziare invocando la massima *beneficium invito non datur*, perchè non è un beneficio dato agli imputati, agli accusati o condannati, ma un atto di supremo interesse sociale i cui scopi non possono essere frustrati. E poi, dato che si potesse rinunziare, se l'esito del giudizio non fosse favorevole allo imputato che non vuole accettare l'amnistia, la condanna non potrebbe mai essere eseguita, perchè colpita dall'amnistia che i giudici hanno il dovere di applicare d'ufficio » [1]). E questa nuova opinione ha poi riconfermata anche con altre sentenze [2]).

E, come ho detto, la questione è vivamente dibattuta anche nel campo della dottrina; e gli argomenti principali e decisivi che si adducono così dai sostenitori dell'opinione che debba, malgrado l'amnistia, espletarsi il giudizio e decidersi intorno alla reità [3]), come dai sostenitori dell'opinione contraria [4]), sono appunto quelli sui quali per l'una o per l'altra tesi si fonda, come s'è veduto, la giurisprudenza.

Ora, a me pare che, tenuto conto della speciale natura dell'istituto dell'amnistia e delle disposizioni della nostra legge, preferibile sia l'opinione secondo la quale non è ammissibile che i procedimenti penali abbiano un ulteriore svolgimento. Poichè l'amnistia è determinata dall'opportunità di cancellare per talune categorie di fatti la memoria del passato, è naturale che essa debba compiere istantaneamente l'opera sua, perchè ogni indugio l'allontanerebbe dal conseguimento del suo scopo. Ammesso l'istituto, non può un provvedimento suggerito al Capo dello Stato da prudenti considerazioni d'interesse generale essere ostacolato nella sua pronta e generale applicazione dalla volontà dei privati, i quali, subordinando il beneficio ad una condizione che non è conforme al suo carattere, esigessero la continuazione del procedimento, per ottenere l'assoluzione, ove da questo risultasse l'inesistenza della loro reità, e l'ammissione all'amnistia nel caso

---

[1]) *Riv. pen.*, XXXIX, 485.

[2]) 21 febbraio 1901 (*Ivi*, XII, 1034) — 27 marzo 1901 (*Ivi*, XII, 1194).

[3]) Vedi: SALA, *Se il beneficio dell'amnistia possa ricusarsi* (nella *Riv. pen.*, XI, 381) — BESIA, *Se l'imputato possa rifiutare il beneficio concessogli dall'amnistia* (nel *Foro pen.*, V, parte I, pag. 158) — SETTI, *La libertà del rifiuto* (nella *Cassazione Unica*, XI, 609) — GATTESCHI, Monografia cit., n. 3.

[4]) Vedi: HÉLIE, Op. cit., loc. cit. — HAUS, *Principes généraux du droit pènal belge*, n. 751 — PESSINA, op. cit., vol. I, pag. 372 — SALUTO, op. cit., vol. VIII, n. 609 — MAJNO, Continuazione del *Codice di proc. pen. italiano commentato* di BORSANI e CASORATI, vol. VII, § 2491 — ALPI, *Stato della giurisprudenza in tema di amnistia*, n. 4 (nella *Riv. pen.*, XLIII, 225).

contrario. Nè si dica che l'amnistia, essendo un perdono, non può essere applicata se non ai colpevoli; e che quindi l'imputato il quale voglia far la prova della sua innocenza, non si oppone alla volontà del Principe, ma invece la seconda; perchè, a prescindere dalla osservazione fatta a tal riguardo dal Pessina innanzi alla Camera dei deputati allorchè discutevasi il progetto di Codice penale del 1876, che l'amnistia, più che un perdono, è un atto consigliato dall'interesse dello Stato, se l'obiezione fosse giuridicamente esatta, bisognerebbe dedurne la conseguenza, che, non potendo applicarsi l'amnistia se non ai colpevoli, sarebbe sempre indispensabile un solenne e definitivo riconoscimento della reità: la qual cosa significherebbe che la vera sua efficacia consiste nell'impedire che si sconti la pena meritata, mentre suo carattere è quello di esser causa di estinzione dell'azione, e, solo in conseguenza di questa sua efficacia estintiva dell'azione, opera anche sulle pene inflitte per reati contemplati dal regio decreto che la concede. Se l'opinione da accettarsi fosse appunto quella che io combatto, si perverrebbe ad un risultato che è del tutto contrario a quello che l'amnistia si propone; perchè col protrarsi del giudizio penale e con l'attrito passionato delle discussioni si terrebbero desti quei rancori che il prudente senno del Principe ha voluto spegnere, si ravviverebbe e prolungherebbe il ricordo di quei fatti che il pubblico interesse consiglia di dimenticare. L'amnistia, per la nostra legge, se incondizionata, produce il suo effetto di pieno diritto. Essa quindi deve essere applicata di ufficio; e ciò, se non m'inganno, basta ad escludere l'opinione che la sua efficacia estintiva possa, a volontà dell'imputato, essere subordinata alla condizione della previa definitiva decisione intorno all'esistenza del reato. Se infatti quest'opinione fosse davvero conforme al pensiero legislativo, dovrebbe ammettersi nelle giurisdizioni istruttorie l'obbligo di rinviare a giudizio, malgrado la concessione dell'amnistia, quell'imputato che lo richiedesse, modificandosi in tal modo arbitrariamente il sistema del nostro Codice di procedura, il quale stabilisce, senza alcuna eccezione, che quando le giurisdizioni istruttorie trovano che l'azione penale per qualsivoglia causa è estinta, debbono dichiarare non farsi luogo a procedimento (art. 250, 257 e 434). E se quest'alterazione del nostro sistema procedurale non è possibile per le giurisdizioni istruttorie, le quali, se è concessa un'amnistia, debbono senz'altro applicarla, non può accadere altrimenti negli altri stadî del procedimento.

§ 81. « *Se il decreto di amnistia non prescrive condizioni od obblighi all'imputato, accusato o condannato per essere ammesso a go-*

derne, esso produce il suo effetto di pieno diritto. Il procuratore generale presso la Corte di appello, nel cui distretto sarebbesi dovuto pronunziare o si è pronunziato il giudizio sul reato, promuoverà d'ufficio la declaratoria d'ammissione e l'ordine di rilascio dei detenuti. Pronunzierà sulla di lui richiesta la sezione d'accusa ». Così si esprimeva nel 1865 il nostro legislatore nell'art. 830 del Codice di procedura; e poichè nella disposizione legislativa che ho qui trascritta non si faceva cenno se non della declaratoria della Sezione di accusa, sorse e fu variamente risoluta la questione, se, sopravvenuta l'amnistia durante l'istruzione di un processo o durante il periodo del giudizio, il magistrato che istruiva e che doveva giudicare fosse anche competente ad applicare il beneficio sovrano [1]). Ma oggi la questione trovasi espressamente e logicamente risoluta dalla stessa legge, perchè col regio decreto di coordinamento del 1.° dicembre 1889 il suddetto articolo fu modificato così: « *Se il decreto di amnistia non prescriva condizioni od obblighi all' imputato, accusato o condannato per essere ammesso a goderne, esso produce il suo effetto di pieno diritto. Allorquando l'amnistia non sia stata applicata dal giudice durante la istruzione o il giudizio, ovvero allorquando l'amnistia faccia cessare l'esecuzione della condanna, il procuratore generale presso la Corte di appello, nel cui distretto sarebbesi dovuto pronunziare o si è pronunziato il giudizio sul reato, promuove d'ufficio la declaratoria d'ammissione e l'ordine di rilascio dei detenuti. Pronunzia sulla di lui richiesta la sezione d'accusa* ». E l'on. Zanardelli, rendendo conto di queste modificazioni nella sua relazione sul decreto, si espresse nei seguenti termini: « Dopo che l'art. 86 del Codice penale ha determinato espressamente che l'amnistia estingue l'azione penale, non sarebbe stato più possibile il dubbio, esistente oggidì nella giurisprudenza, sulla facoltà del giudice della causa di farne, ove occorra, l'applicazione. Nondimeno è sembrato conveniente a me come alla Commissione che ciò risultasse esplicitamente mercè l'aggiunta introdotta nel primo capoverso dell'art. 830 » [2]).

Se dunque, quando è pubblicato il regio decreto, la causa si trova nel periodo dell'istruzione, il magistrato investito della giurisdizione istruttoria, poichè l'azione penale è estinta, deve immediatamente applicar l'amnistia. Però se, come dispone il secondo capoverso del-

---

[1]) Vedi: SALUTO, op. cit., vol. I, §§ 174 e 175 — NARICI, *Intorno all'amnistia dell'azione penale,* n. 11 e 15 a 17.

[2]) Ediz. uffic., pag. 59.

l'art. 330, non risulti ancora abbastanza chiaramente se il reato per cui si procede sia compreso nell'amnistia, si sospenderà di provvedere intorno all'applicazione di essa fino a che il titolo del reato non sia sufficientemente indicato.

Se la causa è pervenuta allo stadio del pubblico giudizio, è il magistrato competente per questo giudizio quello che deve applicare l'amnistia, dichiarando estinta l'azione penale. E a tal fine non può mai dichiarare dapprima la reità dell'imputato ed applicargli immediatamente dopo l'amnistia, perchè sarebbe assurda la simultanea proclamazione della reità dell'imputato e della estinzione dell'azione penale, la dichiarazione della colpabilità fatta con la stessa sentenza con la quale si dichiara non farsi luogo a procedimento [1]). Assodatosi che il fatto è tale da rientrare appunto nei limiti della concessa amnistia, a ciò deve limitarsi l'opera del magistrato, il quale non può aggiungervi anche una dichiarazione di colpabilità che sarebbe in flagrante contraddizione con la simultanea applicazione dell'amnistia [2]): non si estingue un'azione traendola alla sua ultima conseguenza; non s'impone l'oblío di una reità solennemente proclamandola. Ma appunto perchè, se da un lato non è ammessibile una dichiarazione di colpabilità, è però necessario dall'altro che si sappia se si tratti davvero di uno di quei fatti che son compresi nel regio decreto, è stato deciso che se un fatto non ha formato oggetto di istruzione penale, e non è stato quindi giuridicamente definito da una decisione della giurisdizione istruttoria, non possa sulla semplice base di una definizione giuridica datagli in una citazione diretta procedersi all'applicazione dell'amnistia [3]). Per modo che se il reato, come è definito in un'ordinanza o sentenza di rinvio a giudizio o in una sentenza di condanna emessa da magistrato di prima istanza, è compreso appunto nella categoria di quelli ai quali si riferisce l'amnistia, deve il giudice senz'altro dichiarare estinta l'azione penale; e se invece l'applicabilità del beneficio risulta da nuova definizione giuridica data al fatto in seguito al dibattimento, il giudice che ha mutata la primitiva definizione, deve limitarsi a questo ed applicare in conseguenza di ciò l'amnistia, e non occuparsi altresì della colpabilità dell'imputato e proclamarla.

Ma se l'amnistia per errore o per dimenticanza non è stata ap-

---

[1]) Cassaz. 19 marzo 1901 (*Cass. Unica*, XII, 774) — 27 febbraio 1902 (*Riv. pen.*, LV, 527).

[2]) Cassaz. 25 novembre 1898 (*Cass. Unica*, X, 237).

[3]) Cassaz. 4 marzo 1901 (*Ivi*, XII, 730).

giudizio, ovvero ne sia stato pubblicato il decreto quando già la sentenza di condanna aveva cominciato ad essere eseguita o per lo meno era diventata eseguibile, la legge prescrive al Procurator generale presso la Corte d'Appello, nel cui distretto si sarebbe dovuto pronunziare o si è pronunziato il giudizio sul reato, di promuovere di ufficio la declaratoria di ammissione e l'ordine di rilascio dei detenuti dalla Sezione di Accusa (art. 830 Cod. proc. pen.). Affida al Procurator generale cotesta iniziativa, perchè trattandosi di applicare un provvedimento che estingue l'azione penale e conseguentemente anche le condanne già irrevocabilmente pronunziate, non poteva non affidare l'incarico di promuovere la declaratoria al Pubblico Ministero, perchè da lui appunto, secondo il sistema legislativo vigente presso di noi, è esercitata l'azione penale, e da lui è promossa l'esecuzione delle sentenze. E vuole che egli cotesta declaratoria promuova di ufficio, cioè senza bisogno di alcuna istanza di chi ha diritto di godere del beneficio, perchè non deve ammettersi che l'ignoranza o l'inerzia o la riluttante volontà dei privati possa impedire o ritardare l'applicazione di un decreto, che all'alto senno del Capo dello Stato fu ispirato dalla considerazione di generali interessi del paese.

Ma appunto perchè la legge vuole che l'applicazione dell'amnistia sia sicura e sollecita, prevedendo la possibilità di un errore o di un indugio da parte del Pubblico Ministero, ha opportunamente soggiunto, che se il Procuratore generale non fa la richiesta d'ufficio per la declaratoria, chi crede di aver diritto all'amnistia può con un suo ricorso rivolgersi direttamente alla Sezione d'Accusa, la quale, udito il Pubblico Ministero, deve immediatamente statuire sull'istanza (articolo 830, capov. 4.°). Poichè però la legge dice che questo ricorso può esser fatto entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto reale, è sorta questione se questo sia un termine perentorio, stabilito sotto pena di decadenza. La Corte di Cassazione ha deciso più volte che se questo termine è trascorso, l'istanza della parte interessata non è più ammessibile, perchè la legge è imperativa nello stabilire il termine. Nè giova osservare — essa ha soggiunto — che l'amnistia opera di pieno diritto, e che la legge, nello stabilire il termine per la richiesta della parte interessata, non parla di decadenza di cotesto diritto; perchè lo stabilire un termine all'esercizio di un diritto non offende il diritto stesso, e le leggi non possono non tener conto del tempo, che ha tanta efficacia su tutte le cose. Nè la mancanza di un'espressa dichiarazione di decadenza esclude che questa sia da ritenersi implicita nella indicazione del termine, perchè non può am-

mettersi che il legislatore abbia stabilita una condizione senza scopo [1]). Ma a questa interpretazione della legge non è conforme l'opinione di valorosi scrittori [2]), ai quali anche io senz'alcuna esitazione mi associo. Se infatti il legislatore avesse voluto stabilire il suddetto termine di sei mesi sotto pena di decadenza, nello stesso modo come ha sentito il bisogno di dirlo espressamente nell'art. 827, a proposito delle grazie sovrane, lo avrebbe detto anche nel capoverso quarto dell'art. 830. E nel silenzio della legge, non credo che dal solo decorrimento di un termine indicato si possa desumere una decadenza, la quale sarebbe in aperta antitesi con la natura dell'amnistia e con l'efficacia giuridica che la legge le attribuisce. Poichè l'amnistia estingue l'azione penale, e, se incondizionata, opera di pieno diritto; poichè essa impedisce che per talune categorie di fatti compiuti precedentemente alla sua data la legge penale esplichi la sua forza ed attui il suo rigore; e poichè, essendo suggerita da considerazioni di pubblico interesse, non può essere ricusata, non mi pare ammessibile che, mentre la legge, ispirandosi a questi concetti, non solo ha disposto che il Procurator generale promuova di ufficio l'applicazione del regio decreto, ma, prevedendo la possibile inerzia o il possibile errore del Pubblico Ministero, ha concesso anche alla parte interessata il diritto di rivolgersi direttamente alla Sezione di Accusa per ottenere l'ammissione al beneficio, l'esercizio di questo diritto abbia voluto poi limitare in un termine perentorio. L'amnistia virtualmente è operativa fin dal momento della sua concessione. Da questo istante la vita dell'azione penale è estinta, l'esecuzione della condanna penale deve cessare. La persistenza dell'una o dell'altra sarebbe contraria alla volontà del Principe e violatrice delle disposizioni della legge. Dal momento in cui l'amnistia incondizionata è concessa, chi è imputato di un fatto che è compreso in essa, o per questo fatto è già incorso in una condanna irrevocabile, ha acquistato il diritto al godimento del beneficio. E questo suo diritto è tale che ad esso non può egli rinunziare, perchè l'amnistia che glie lo conferisce è ispirata da prudenti e savie considerazioni di pubblico interesse,

---

[1]) 26 settembre 1895 (*Giust. pen.*, I, 1304) — 30 marzo e 27 maggio 1896 (Ivi, II, 415 e 1097).

[2]) SALUTO, op. cit., vol. VIII, n. 2618 — MAJNO, Continuazione del *Cod. di proc. pen. commentato* di BORSANI e CASORATI, vol. VII, § 2494 — LEVI, op. cit., n. 231 — CRIVELLARI, *Cod. pen. ital. interpretato*, vol. IV, pag. 483 — ESCOBEDO (nota pubblicata nella *Giust. pen.*, II, 1097). Vedi pure, in questo senso, la sentenza della Cassazione di Napoli del 19 giugno 1869 (*Annali*, III, 271), e quella della Cassazione di Palermo del 20 luglio 1868, citata dal LEVI.

le quali non possono trovare ostacolo nella volontà dei privati. Ora, se sono questi i principî razionali e fondamentali della nostra legge, non può ammettersi che la legge stessa, nell'atto che li riconosce, crei poi un ostacolo alla loro necessaria applicazione. Per verità, finchè il procedimento penale non è pervenuto al suo esaurimento, l'aver l'imputato trascurato di far l'istanza nel suddetto termine, quando anche fosse questo perentorio, non potrebbe produrre per lui conseguenze irreparabilmente pregiudizievoli; perchè in ogni stadio del giudizio il giudice della causa deve applicar l'amnistia, ed innanzi a lui può quindi sempre invocarsene l'applicazione, e contro le sue decisioni si può sempre, per l'omessa applicazione del beneficio, produrre gravame al magistrato superiore. Ma quando la questione intorno all'applicazione dell'amnistia sorge allorchè il giudizio è già esaurito in tutti i suoi gradi, allorchè la sentenza di condanna è già eseguibile o in via di esecuzione, se, non promovendo il Procurator generale dalla Sezione di Accusa la declaratoria, dovesse ammettersi che, trascorsi sei mesi, non abbia nemmeno più il diritto di farne richiesta il condannato, si farebbe scontare a costui la pena mentre è cessata l'eseguibilità della condanna. E poichè questo costituirebbe una flagrante violazione di ciò che è stabilito nell'art. 86 del Codice penale e nel primo capoverso dell'art. 830 del Codice di procedura, mi pare che si possa logicamente concludere che il termine dei sei mesi indicato dalla legge non è stabilito sotto pena di decadenza.

§ 83. Ma, come ho già detto, l'amnistia può anche talvolta essere sottoposta a condizioni od obblighi. Ora, poichè in questo caso non si può godere del beneficio se non quando si provi il concorso della condizione imposta dal decreto reale, emerge chiara la ragione per la quale la legge, mentre ha dichiarato che l'amnistia incondizionata opera di pieno diritto ed il Procurator generale deve di ufficio promuoverne l'applicazione dalla Sezione di Accusa, per la condizionata poi all'iniziativa ufficiale ha sostituita l'iniziativa privata, disponendo che chi *intende goderne, deve,* nel termine stabilito nel decreto, o, in difetto, in quello di sei mesi dalla pubblicazione di esso, rivolgersi alla Sezione di Accusa per ottenere la declaratoria di ammissione al beneficio (art. 830, capov. 5.°). Colui al quale si è imposto un obbligo, deve provare che egli a quest'obbligo si è sottoposto, e che la condizione alla quale è vincolato il beneficio sovrano si è verificata. E poichè il termine stabilito nel decreto o nella legge per fare l'istanza è in questo caso anch'esso una condizione necessaria al godimento del beneficio, è chiaro che cotesto termine, diversamente che nel caso precedente, in cui l'amnistia non era subordinata ad alcuna condizione, deve ritenersi perentorio.

IV.

Prescrizione.

BIBLIOGRAFIA — LAUTERBACH. *De criminum praescript.* (Tub., 1655-1661) — SCHULTZ. *De praescript. crim.* (Rint., 1661) — STRAUSS. *De praescript. delict.* (Argent., 1667) — RADOW. *De praescript. delict.* (Rost., 1676) — STRICK. *De praescript. crim.* (Hal., 1696) — ENGELEN. *De praescript. crim.* (Utraject., 1737) — WEIDLER. *De praescript. in statu naturali considerata* (Lips., 1739) — RAVE. *Principia univers. doctrinae de praescriptione* (Jena, 1766) — NANI. *Diatriba de crim. indulgentia et praescript.* (Novocomi, 1789) — KAULFUSS. *De praescript. criminali* (Hal., 1802) — PLATZMANN. *De poenarum praescript.* (Lips., 1832) — ENGAU. *Breve disamina della prescrizione penale,* ted. (Jena, 1760) — JUSTI. *Sulla prescrizione dei delitti,* ted. (Frantig., 1760) — GRÜNDLER. *Sviluppo sistematico della dottrina della prescrizione,* ted. (1796) — DABELOW. *Sulla prescrizione,* ted. (Hall., 1807) — KLEIN. *Sulla prescrizione del proc. penale,* ted. (*Archivio del dir. crim.*, vol. IV) — PAYSEN. *Sulla prescrizione in materia penale,* ted. (Alton., 1811) — UNTERHOLZNER. *Svolgimento della dottrina della prescrizione,* ted. (Lips., 1828) — DAMBACH. *Studî sulla dottrina della prescrizione penale,* ted. (Berlino, 1860) — HIRZEL. *Esame critico della dottrina e legisl. moderna sulla prescr. delle pene,* ted. (Zurigo, 1860) — ABEGG. *Prescrizione delle pene,* ted. (Breslavia, 1862) — DUNOT. *Traité des prescriptions* (Paris, 1765) — VAZEILLE. *Traité des prescriptions* (Paris, 1832) — COUSTURIER. *Traité de la prescript. en matière criminelle* (Bruxelles, 1849, traduzione italiana del BAX, Napoli, 1853) — BRUN DE VILLERET, *Traité de la prescription en matière criminelle* (Paris, 1843) — HOOREBEKE. *Traité des prescriptions en matière pénale* (Bruxelles, 1847) — MARQUET. *De la prescription en matièrie criminelle* (Paris, 1866) — MUTEAU. *De la prescription de l'action publique et de l'action civile en matière penale* (Paris, 1895) — TOTTI. *De la prescription de l'action publique* (Paris, 1893) — CARRARA. *Prescrizione penale. Interruzione* (nel vol. II degli *Opuscoli*) — NARICI. *Studio sulla prescrizione* (nel volume: *Studî penali,* Napoli, 1880) — DURANTE. *Saggio sulla prescrizione* (Torino, 1886) — ROCCA. *Della prescrizione in materia penale* (Cagliari, 1886) — ZERBOGLIO. *Della prescrizione penale* (Torino, 1893) — CISOTTI. *La prescrizione oggettiva e il nuovo Codice penale* (nella *Riv. pen.*, XXXIV, 325) — OLIVIERI. *La prescrizione dell'azione penale* (nel volume: *Appunti al nuovo Codice penale,* pag. 257) — ASPA. *Cenno retrospettivo sulla prescrizione* (nella *Cassaz. Unica,* VII, 945) — SEMMOLA. *L'art. 93 del Codice penale e le prescrizioni brevi per leggi speciali* (Ivi, XI, 833) — FARAONE. *Se la disp. dell'art. 93, secondo alinea, sia applicabile alle prescrizioni minori di un anno per i reati previsti dalle leggi speciali, e segnatamente dalla legge com. e prov.* (nel *Foro pen.*, I, 217) — TONI. *Se il secondo capoverso dell'art. 93 Cod. pen. sia applicabile ai reati preveduti in leggi speciali* (nella *Riv. pen.*, XXXV, 275) — BERENINI. *Interruzione della prescrizione in tema di reati di stampa* (nella *Temi Veneta,* XV, 61) — CARCANI. *L'interruzione della prescrizione a breve termine nei reati di azione privata* (nel *Foro pen.*, V) — ESCOBEDO. *La querela non ratificata non*

interrompe il corso delle prescrizioni più brevi di un anno (nota inserita nella *Giust. pen.*, V, 685) — RISPOLI. *Sul primo capoverso dell'art. 96 Cod. pen.* (nel *Suppl. alla Riv. pen.*, IV, 63) — CAMMAROTA. *Quali effetti la legge attribuisce alla sentenza di condanna pronunziata in contumacia dalla Corte di Assise relativamente alla prescrizione dell'azione penale o della pena* (nel' *Foro pen.*, II, 64) — CARFORA. *Se dalla condanna pronunciata in contumacia decorra la prescrizione dell'azione penale ovvero quella della pena* (Ivi, II, 1) — APPIANI. *Degli effetti delle sentenze contumaciali di Assise nei riguardi della prescrizione* (Ivi, IV, 277) — FLASCASSOVITTI. *La prescrizione e le sentenze contumaciali della Corte di Assise* (nel *Suppl. alla Riv. pen.*, I, 75) — SANTORO. *Prescrizione dell'azione o della pena?* (nella *Riforma Giudiz.*, I, 521) — NATALI. *Prescrizione dell'azione* (nella *Riv. Univers. di giur. e dottrina*, a. XV) — FIOCCA. *Dalla condanna in contumacia delle Corti di Assise comincia a decorrere la prescrizione della pena* (nella *Cassaz. Unica*, IV, 177) — Idem. Sullo stesso tema (Ivi, XIII, 305) — TUOZZI. *Ancora sulla prescrizione delle sentenze contumaciali di cui all'art. 543 p. p.* (Ivi, XIII, 257) — POLLIO. *L'efficacia della condanna contumaciale sulla prescr. in materia criminale secondo il Diritto positivo vigente* (nel *Filangieri*, a. VI, parte I, pag. 14) — MASUCCI. *La condanna contumaciale della Corte d'Assise ad una delle pene già dette criminali, ed i suoi rapporti con la prescrizione* (nella *Riv. del Circ. Giurid. Napoletano*, I, 371).

§ 84. Dall'influenza che il tempo esercita inevitabilmente su tutte le cose, deriva un'altra causa di estinzione dell'azione penale: la prescrizione.

Nel Diritto ateniese, come ci è tramandato da Lisia e da Demostene, fu ammesso che, eccetto per taluni delitti ritenuti imprescrittibili, dovesse il corso del tempo avere efficacia estintiva sull'azione penale, come quello che rende difficile e pericolosa la prova dei reati [1]). In Roma, fino al cadere della Repubblica, nessuna norma legislativa si ebbe, la quale stabilisse la prescrizione dell'azione pubblica. Il primo accenno a questa prescrizione fu quello contenuto nella Legge Giulia *de adulteriis*, nella quale si stabilì che la persecuzione giudiziale per lo stupro, per l'adulterio, e pel lenocinio non potesse aver luogo dopo cinque anni dal reato (L. 11, § 4 e 29, § 6, D. 48, 5). Ma nei tempi posteriori l'istituto della prescrizione dell'azione ottenne una generale applicazione, perchè fu ammesso che nei *crimina publica* dopo venti anni l'azione fosse prescritta (L. 12, Cod. 9, 24). Però da questa norma generale furono esclusi i reati pei quali, come ho detto, era fissato un termine minore per la prescrizione, cioè quello di cinque anni, ed alcuni delitti che furono ritenuti imprescrittibili, cioè il parricidio, la supposizione di parto e

---

[1]) Vedi: PLATNER, *Il processo e le accuse presso gli ateniesi*, I, 147 — THOMISSEN, *Le droit pénal de la Republique athenienne*, pag. 152.

dipoi l'apostasia (L. 10, D. 48, 9; L. 19, § 1, D. 48, 10; L. 7, Cod. Teod. XVI, 7): il primo, come giustamente nota il Pessina, per la sua atrocità; la seconda per l'imprescrittibilità dello stato delle persone; l'ultima per l'influenza del Cristianesimo divenuto religione dello Stato [1]). Se però trattavasi di delitti privati, la prescrizione, che di regola era trentennale, si compiva invece generalmente nel termine di un anno, qualora fosse il caso di azione di origine pretoria. Nel Diritto germanico si trova fatta speciale menzione della prescrizione dell'azione penale nella Legge dei Visigoti (X, 2, § 3); e si disputa se la prescrizione di trent'anni, di cui si fa cenno nella Legge burgundica, si riferisse all'azione penale, o alla sola azione civile [2]); come pure si disputa se alla sola prescrizione dell'azione civile, o anche a quella dell'azione penale, si accennasse nel n. 389, lib. V, dei *Capitolari* di Carlomagno [3]). Opportunamente vien però ricordato che secondo le antiche consuetudini scandinave si prescriveva in un anno ed un giorno il diritto di privata vendetta [4]). Nelle fonti del Diritto ecclesiastico non si fa menzione della prescrizione se non in un punto delle *Decretali* di Gregorio IX (lib. II, tit. 25, c. 6); per modo che s'insegnava dai giureconsulti, relativamente alle pene spirituali, *agi semper possit ad peragendam poenitentiam etiam post centum annos* [5]); e ciò perchè — si diceva — *diuturnitas temporis auget peccatum, etiam quod non sit iteratum, quia tanto graviora sunt peccata, quanto diutius infelicem animam tenent alligatam* [6]). Ma si aggiungeva che quando non trattavasi del foro della coscienza e delle pene spirituali, dovevano, meno in taluni casi, aver vigore riguardo alla prescrizione, le norme del diritto comune, le quali non erano state abbandonate o modificate dai canoni [7]).

E questo Diritto comune, dal quale i nostri antichi criminalisti attinsero con gelosa cura e con profondo ossequio le norme per risolvere tutti i problemi sorgenti nel campo del giure penale, era, come è noto, il Diritto romano, di cui nei tempi di mezzo rifiorì lo studio e si ravvivò l'autorità. Sicchè anche in materia di prescrizione gl'insegnamenti dei nostri criminalisti pratici non ebbero per

---

[1]) *Elementi di dir. pen.*, I, pag. 378.

[2]) PERTILE, *Storia del dir. italiano*, vol. V, pag. 170, nota 18.

[3]) Vedi: HOOREBEKE, *Traité des prescriptions en matière pénale*, pag. 11 — BRUN DE VILLERET, *Traité de la prescription en matière criminelle*, n. 24, pag. 14.

[4]) WILDA, *Dir. pen. dei Germani* (ted.), pag. 183 e 312.

[5]) DECIANO, *Tract. crim.*, lib. III, c. 37, n. 19.

[6-7]) FARINACIO, *Praxis et theor. crim.*, quaest. X, n. 31 e 32.

base se non la dottrina romana. Essi quindi ammisero la prescrizione dell'azione penale, escludendola soltanto nei delitti di parricidio, di assassinio, di lesa maestà, di concussione, di falso nummario, di aborto procurato, di supposizione di parto, di simonia, di eresia e di apostasia; insegnarono che questa prescrizione, decorrente dal giorno del commesso reato e non da quello in cui del reato si fosse avuta conoscenza, doveva ordinariamente compiersi in venti anni, eccetto per l'incesto, per l'adulterio non incestuoso, per lo stupro non violento, pel lenocinio e per altri delitti di carne, pei quali doveva ritenersi compiuta in cinque anni, e per le ingiurie che la Legge Cornelia *de injuriis* riteneva di azione pretoria, e per le quali alla prescrizione doveva ritenersi bastevole il corso di un anno; soggiunsero, a proposito dell'adulterio, che se il reato era continuato, durante la sua continuazione non poteva aver luogo il corso della prescrizione; e proclamarono che, in ogni caso, qualunque atto in cui si concretava o l'accusa o l'inquisizione, doveva aver l'efficacia di interrompere la prescrizione, il cui corso doveva ricominciare integralmente dopo di esso [1]). E poichè nel diritto romano, mentre si ammise la prescrizione dell'azione penale, nessun cenno si faceva però di quella delle condanne [2]), dai nostri antichi criminalisti la prescrizione della pena fu esclusa. E per giustificare cotesta esclusione, osservava il Farinacio che le condanne penali, quanto alla loro esecuzione, se aventi per oggetto la vita, il corpo o la libertà dei condannati, sono sottoposte alla condizione che i rei si trovino in potere della giustizia, sicchè non potendo correre alcun tempo utile alla prescrizione fino a chè la suddetta condizione non si av-

---

[1]) Vedi: DECIANO, op. cit., loc. cit. — CLARO, *Sent.*, quaest. LI — E specialmente FARINACIO, op. cit., quaest. cit.

[2]) A tal proposito giova ricordare che, ai tempi di Trajano, Plinio il giovane, il quale era proconsole in Asia, avendo trovato che nella sua Provincia molti vi erano, i quali, condannati *in opus, in ludum* e ad altre simili pene, da lungo tempo non scontavano la condanna, chiese all'Imperatore in qual modo dovesse comportarsi, facendogli notare però che *reddere poenae, post longum tempus, plerosque jam senes, et, quantum affirmatur, frugaliter modesteque viventes*, gli pareva *nimis severum*, mentre poi *in publicis officiis retinere damnatos* non era neppure *satis honestum*. E l'Imperatore gli rispose: *Qui intra hos proximos decem annos damnati, nec ullo idoneo auctore liberati sunt, hos oportebit poenae suae reddi: si qui vetustiores inveniuntur, et senes, ante annos decem damnati, distribuamus illos in ea ministeria, quae non longe a poena sint* (PLINIO, *Epist.*, lib. X, epist. 40). Ed il bisogno di cotesto temperamento provocato da Plinio e concesso da Trajano con un provvedimento speciale, è prova manifesta che niuna prescrizione delle condanne penali era ammessa dalle leggi.

vera, non si potrebbe parlar di prescrizione di pena in quello stesso momento in cui, pel verificarsi dell'indispensabile condizione, una sentenza di condanna è diventata eseguibile; e soggiungeva che non essendosi potuta eseguire prima la sentenza a causa della fuga del condannato, non potrebbe l'inerzia della giustizia determinata da questa causa giovare al reo, perchè *non valenti agere non currit praescriptio* [1]).

E la prescrizione dell'azione penale, ammessa dal diritto romano e sostenuta da tutti i nostri antichi criminalisti, fu, secondo queste tradizioni e questi insegnamenti, applicata nel medio evo in tutti quegli Stati italiani, nei quali le leggi non ne fecero oggetto di speciali disposizioni. Ed anche gli Statuti che vollero occuparsene di proposito, lo fecero, non per escluderla, ma anzi per abbreviarne i termini. Ma si andò a poco a poco tanto oltre in queste riduzioni dei termini, che dipoi una corrente di reazione finì per determinarsi e trionfare, diretta però non ad escludere la prescrizione, ma soltanto a prolungarne dove più e dove meno i termini già troppo abbreviati [2]).

E ciò che accadde in Italia, accadde anche altrove; meno però in Inghilterra, dove, respingendosi l'influenza del diritto romano, non si ammise la prescrizione penale. Nè questo fu soltanto effetto dell'ossequio che si professava pel diritto dell'antica Roma; perchè anche quando, prescindendosi dall'efficacia delle tradizioni e dal *jus receptum,* si cominciò ad indagare se la prescrizione penale avesse veramente un fondamento solido e razionale, si riconobbe dai più che anche sull'azione penale non poteva il tempo non esercitare quell'efficacia che esercita su tutte le altre cose. E Puffendorfio osservò, che sarebbe inutile un giudizio intorno a reati dei quali il tempo ha fatto sparire od obliare gli effetti, per modo che non sussisterebbe più alcuna di quelle ragioni in forza delle quali s'infligge una pena [3]); e Rousseaud de la Combe trovò il fondamento giuridico dell'istituto della prescrizione penale tanto nelle trepidazioni che ha già sofferto chi per lungo tempo ha dovuto temere l'azione inesorabile della giustizia punitiva, sicchè può egli ritenersi già abbastanza punito mediante le ansie tormentose alle quali non ha potuto sottrarsi, quanto nell'influenza che il tempo esercita sulle prove, che si smarriscono, si decompon-

---

1) Op. cit., loc. cit., n. 28.

2) Vedi Pertile, op. cit., vol. cit., pag. 171-173.

3) *Tratt. del dir. della natura e delle genti,* tit. I, lib. IV, c. 12, § 2.

gono, si alterano [1]); e Beccaria, mentre escludeva la prescrizione dai delitti atroci, come quelli che lasciano lungo e vivo ricordo negli animi, l'ammise e la giustificò nei delitti minori, perchè non deve tenersi lungamente incerta la sorte dei cittadini, e perchè col corso degli anni, da un lato il reo ha potuto diventar migliore, e dall'altro la punizione perderebbe la sua efficacia esemplare [2]).

Ciò però non esclude che qualcuno, come il Servin [3]), quando sul cadere del secolo XVIII s'iniziò il movimento di riforma scientifica del Diritto penale, avesse vivacemente combattuto l'istituto della prescrizione. E poichè tra coloro i quali, liberatisi dalla lunga tirannia delle tradizioni, si proponevano di elevare il Diritto penale, col metodo dell'analisi critica e della ricostruzione razionale, a dignità di scienza, non vi era, intorno all'istituto della prescrizione, assoluta concordia di opinioni, si comprende perchè, mentre la Costituzione Teresiana (art. 16), il Codice Leopoldino (art. 114) ed il Codice francese del 1791 (tit. VI, art. 1, 2, 3) ammisero la prescrizione penale, anzi quest'ultimo l'ammise non soltanto per l'azione, ma anche per la pena (ivi, art. 15), il Codice di Giuseppe II, invece, espressamente dichiarò che dovesse sempre procedersi contro i rei, qualunque fosse il tempo decorso dal giorno dal reato (§ 183).

Ma con la codificazione del secolo XIX ogni esitazione disparve. In tutti i Codici fu ammessa la prescrizione dell' azione penale; e solo in alcuni, come nell'austriaco, nel russo, nello svedese, nel napoletano, nell'estense, in quelli di S. Gallo e di Schwitz, e nel Regolamento gregoriano, si ammisero talune eccezioni, desunte o dalla gravità di alcune pene o dalla speciale natura di alcuni reati. Però in taluni Codici, come nell'austriaco ed in quelli di Sciaffusa, di Lucerna e di Argovia, si accolse bensì l'istituto della prescrizione dell'azione, ma se ne volle subordinata l'efficacia estintiva ad alcune condizioni, che sono, secondo il Codice austriaco, il non continuare l'imputato nel godimento del profitto del reato, l' aver prestato indennità, e il non aver commesso altro reato, ed oltre a ciò, trattandosi di crimini, anche la mancanza di fuga dallo Stato (§§ 229 e 531).

La divergenza fra le legislazioni si manifestò però relativamente alla prescrizione della condanna, perchè se la maggior parte dei Codici l'ammise, non pochi la respinsero, come il toscano, il romano,

---

[1]) *Traité des matières criminelles;* par. III, ch. I, pag. 236.
[2]) *Dei delitti e delle pene,* § XIII.
[3]) *De la legislation criminelle,* I, ch. I, n. 5, § 3.

il greco, il prussiano, quelli di alcuni Cantoni svizzeri, e le leggi penali di Malta. Ed anche da taluni dei Codici che adottarono cotesto istituto della prescrizione della pena, come quelli di Lucerna, di Argovia, di Turingia, di Baviera, di Baden e di Brunswich, si esclusero però quei casi nei quali gravissime fossero le pene inflitte.

§ 85. Ma questo istituto della prescrizione penale ha poi veramente un fondamento razionale e solido?

Non pochi lo negano allorquando si tratta della prescrizione della condanna; perchè — dicono — se la reità fu giudiziariamente riconosciuta e solennemente proclamata, quando dal giorno del reato non era passato tanto tempo da destare il sospetto che le prove fossero confuse, sbiadite, incomplete, alterate, si ha un solenne giudicato di condanna, che deve presumersi conforme alle esigenze della giustizia e della società, e che resiste all' azione del tempo: un giudicato la cui autorità è eterna. Per quanti anni passino, resta sempre una sentenza di condanna che deve avere la sua esecuzione; e la società si trova sempre di fronte ad un reo che deve scontare la pena irrevocabilmente inflittagli. Scoperta e proclamata la reità, se potesse il tempo render vana la sentenza di condanna ed assicurare l'impunità, resterebbe offesa la coscienza morale del popolo, discreditata la giustizia, distrutto il prestigio della legge, la quale si mostrerebbe impotente verso coloro che per un tempo più o meno lungo hanno saputo con scaltrezza o con audacia fortunata sfuggire alle ricerche dell'Autorità e sottrarsi all' esecuzione della condanna. Anzi la legge, dichiarando che le condanne per un determinato tempo ineseguite sono prescritte, creerebbe essa stessa un nuovo ostacolo all'attuazione della giustizia punitiva; perchè ogni condannato si sentirebbe più fortemente stimolato a cercare nella latitanza la propria salvezza; e crescendo nei tristi la speranza dell'impunità, diventerebbe in loro ancor più debole il freno della paura, e resterebbe meno efficacemente tutelata la sicurezza sociale.

Ma, se principalmente contro la prescrizione delle condanne penali si accentuano le opposizioni, non deve credersi che nessuno insorga più oggidì contro la prescrizione dell'azione pubblica. Di quando in quando in mezzo al coro dei sostenitori si sente qualche voce di protesta, la quale nega che il tempo possa far cessare il pericolo sociale derivante dall'impunità di un malfattore; proclama un' aberrazione la presunzione assoluta della scomparsa o dell' alterazione delle prove, mentre è il giudice colui che deve volta per volta esaminare se queste si siano conservate, ed in qual modo, per fon-

dare su di esse il suo pronunciato di condanna o di assoluzione; ed afferma che il vero interesse sociale consiste nel mantener sempre alla legge il suo inflessibile vigore repressivo.

Queste voci di protesta però, lo ripeto, non sono che voci solitarie; perchè la grandissima maggioranza crede invece che la prescrizione dell'azione penale abbia una base troppo solida che la sostiene. La società, si è detto innanzi tutto, se si trova veramente di fronte ad un colpevole, non può non tener conto che la vita di costui, nel più o meno lungo periodo trascorso dal giorno del reato, è stata una vita orribilmente agitata da trepidazioni, da incertezze, da rimorsi, che gli han fatta temere la luce del giorno e la compagnia degli uomini, e gli han turbate nella notte le ore del riposo; sicchè egli pel suo reato ha già sofferto tanto, quanto basta a surrogare la pena meritata. Poichè però contro questo argomento si è osservato che esso è piuttosto fondato sull' immaginazione che sulla verità; che ad ogni modo, se queste agitazioni angosciose e questi rimorsi tormentosi possono sorgere nell'animo di chi ha commesso gravi delitti, difficilmente possono sorgere nell'animo di chi ha commesso reati minori; e che, infine, possono in ogni caso servir di fondamento all'uso del diritto di grazia, non ad una causa di estinzione dell'azione penale; si è indagata un'altra ragione giustificativa della prescrizione, e si è creduto di trovarla nella presunzione di emenda del reo. Ma è stato facile rispondere che cotesta presunzione di emenda, la quale molte volte non risponde alla realtà delle cose, non potrebbe, se anche vera, giustificare l'estinzione dell' azione penale, perchè se è l'emenda uno dei risultati desiderabili della pena, non ne costituisce il fondamento razionale. Se però quest'argomento è apparso debole, un altro si è generalmente reputato assai più valido, quello cioè della dispersione o alterazione delle prove. Con l'andare del tempo, si è detto, il ricordo dei fatti s'indebolisce e si oscura; elementi preziosi di prova si smarriscono, circostanze importanti si dimenticano, o ne resta confusa e forse pericolosamente alterata la rimembranza. E ciò che più monta, quest'azione del tempo sulla memoria è più dannosa per l' innocenza che utile per la colpa; perchè mentre da un lato riesce assai più facile ai calunniatori di avviluppare un innocente in una fitta rete di prove mendaci, difficilissimo riesce a costui di ricordare circostanze che basterebbero a salvarlo, perchè, non sapendosi minacciato da una falsa accusa, non curò di imprimerle fortemente nella sua memoria, e se pur le ricorda con precisione, non sa dove raccoglierne quella prova, della quale non ha potuto in tempo premunirsi. Ma poichè anche quest' argo-

mento non è sembrato a tutti decisivo, essendosi osservato che, se ciò può molte volte accadere, può però accadere altre volte che le prove si siano fedelmente conservate, come quando, ad esempio, vi sia stata la confessione del reo, o la dimostrazione della reità risulti da una prova documentale, si è pensato che un altro argomento, desunto non da considerazioni estrinseche, ma da considerazioni strettamente giuridiche, sia quello che si trae dall' origine e dalla natura della funzione repressiva, considerata come funzione di pubblica vendetta. Questa funzione punitiva che esercita lo Stato, non è, si è detto, se non la vendetta pubblica che si è provvidamente sostituita alla vendetta individuale perturbatrice della pace sociale; ma appunto perchè questa è la sua origine, non è lecito che essa stessa, conservandosi perennemente operosa, perpetui gli odii e si tramuti in ostacolo a quella pubblica pace, che si propose di tutelare, e che reclama che dopo un periodo di tempo più o meno lungo si arresti ogni ira vendicativa. Poichè però dopo i progressi della filosofia del Diritto penale si è escluso che la funzione repressiva sia una funzione di pubblica vendetta, e si è riconosciuto che il suo fondamento razionale è la tutela politica del Diritto, dall'esame accurato delle condizioni indispensabili per cotesta tutela si sono finalmente desunte le ragioni giuridiche giustificative della prescrizione penale « Il Köstlin — scrive il Pessina — enunciò che v' ha una potenza nel tempo, la quale travolge nel suo corso ogni cosa che appartiene al mondo dei finiti. Dal che sorge una ragione comune alla prescrizione dell'azione penale ed a quella della pena; e questa è che col decorso di lungo tempo la ricordanza del reato più o meno si spegne, e la stessa società umana si trasmuta col variare degli individui che la compongono. La società umana deve negare senza dubbio le negazioni del Diritto contenute nei delitti, e dee farlo mercè la punizione dei colpevoli; ma tanto lo dee per quanto ha coscienza del male operato. Il tempo non distrugge in generale il diritto, come nol crea; ma se, considerato in sè e per sè, non ha questo effetto, pure per la natura stessa dell'uomo esercita una efficacia, quella cioè di sostituire novelle impressioni alle impressioni precedenti negli animi umani; di guisa che l' inazione dell'autorità punitrice, protratta per un certo tempo, affioca, sino ad estinguerla, la coscienza del delitto. Ora in questa efficacia estrinseca della coscienza del delitto, sull'umana convivenza rinviensi non solo il fondamento della prescrizione per l' azione penale, ma anche il fondamento della prescrizione della pena e della diversità di intervalli per cui maggior tempo si addimanda per questa che non per la

prescrizione dell' azione penale » [1]. « In penale — scrive alla sua volta il Carrara — il tempo estingue l' azione, perchè, oltre alla difficultata giustificazione dell' innocente, il tempo ha fatto *cessare il danno sociale* mercè la presunta oblivione della delinquenza, la quale conduce alla cessazione dell' impressione morale nata dalla medesima, sia sui buoni in cui è cessato il timore, sia sui malvagi nei quali non ha più forza il malo esempio. Cessato il danno politico si rende inutile la riparazione penale » [2] « La prescrizione dell'azione — dice l' Haus — come la prescrizione della pena, è fondata sullo stesso principio che serve di base al diritto di punire esercitato dalla società. Perchè sia legittima la pena sociale, è mestieri che sia necessaria al mantenimento dell'ordine pubblico ed utile per gli effetti che produce. Queste condizioni non si riscontrano nelle pene applicate dopo un certo corso di tempo. Infatti la società non ha più interesse a punire per infrazioni delle quali è cancellata la memoria. Ed oltre a ciò, invece di produrre sugli animi l'effetto salutare della intimidazione mediante l'esempio, e di produrre quella soddisfazione morale che prova la coscienza pubblica quando il castigo cade proporzionatamente sul colpevole, la tardiva esecuzione della pena provocherebbe sentimenti del tutto opposti » [3]. Ed a queste considerazioni, che sono generalmente ripetute dai più autorevoli criminalisti moderni, si è aggiunto ancora dal Lucchini: che, da un lato, l'azione penale non può essere eterna, perchè non si può indefinitamente lasciare esposto il cittadino alla minaccia di una persecuzione giudiziale ed incerto il suo diritto; e che, dall'altro, anche le condanne penali debbono essere prescrittibili, perchè sarebbe inopportuno ed impolitico, e quindi antigiuridico, fare scontare una pena, quando per un lungo periodo di tempo trascorso non solo deve presumersi affievolita se non perduta la memoria del reato, ma dall'esecuzione di un'antica condanna deriverebbero esorbitanti pregiudizi pei terzi [4].

Ed il sistema della prescrizione penale, così per l'azione, come per la condanna, salvo se perpetua, è stato appunto accolto nel Codice penale italiano (art. 91 e 95). Ed anche io credo che non poteva farsi diversamente. Quando un più o meno lungo periodo di tempo è passato, l'impressione del reato o è scomparsa, o si è tal-

---

[1] *Elementi di dir. pen.*, vol. I, pag. 375.

[2] *Programma,* P. G. § 576. Vedi pure: nota 1.ª al § 715 e §§ 716 e 717.

[3] *Principes généraux du droit pénal belge,* n. 767.

[4] *Elementi di procedura penale,* n. 101 e 410.

mente affievolita, che più non esiste quel perturbamento degli animi che rende indispensabile la punizione del colpevole. La pena è giusta perchè necessaria; ed è necessaria perchè non vi è altro mezzo efficace per calmare e rassicurare i buoni, spaventare e frenare i malvagi. Ora, se si agisse o si colpisse dopo lungo tempo, poichè la calma è già tornata negli animi, poichè la trepidazione degli onesti è scomparsa, poichè l'esempio del reato è così lontano, che non può più stimolare e incoraggiare all'imitazione, e quindi non vi è più bisogno che ne sia paralizzata l'efficacia con l'esempio della punizione, all'azione della giustizia punitiva mancherebbe l'indispensabile sostegno dell'interesse sociale, alla pena mancherebbe l'imprescindibile condizione della necessità. Anzi la persecuzione giudiziale e la punizione lungamente ritardata per un fatto del quale tutt'al più sopravvive una vaga e fredda reminiscenza, invece di produrre una soddisfazione negli animi, desterebbero molte volte la pietà, specialmente poi quando chi dovrebbe così tardivamente subire le conseguenze di un antico fallo, ha saputo secondare con la sua condotta l'opera riparatrice del tempo. E quando a ciò si aggiunga che con l'andar del tempo le prove si disperdono, si mutilano, si alterano, per modo che un giudizio lungamente ritardato sarebbe pericolosissimo, ed una sentenza di condanna lascerebbe perplessi gli animi, e che, se il lungo periodo d'inerzia è stato posteriore alla sentenza di condanna, questa si eseguirebbe quando la pubblica coscienza non è più in grado di sorreggere la presunzione di verità contenuta nel giudicato, credo che si abbiano argomenti bastevoli per indurre ad accettare il sistema della prescrizione penale generalmente ammesso.

§ 86. La prescrizione dell'azione penale, della quale soltanto debbo occuparmi in questa parte del mio lavoro, *decorre* — dice l'art. 92 del nostro Codice penale — *per i reati consumati dal giorno della loro consumazione; per i reati tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; per i reati continuati o permanenti, dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la permanenza.*

Ed a proposito di questa decorrenza, variamente fu risoluta in Francia la questione se il *dies a quo* debba essere compreso nel termine prescrittivo o escluso da esso. Mentre infatti, per citare qualcuno dei più eminenti criminalisti, il Mangin sostenne l'inclusione [1]), l'esclusione fu invece sostenuta dall'Ortolan [2]). Ed all'opi-

---

[1]) *Tratt. dell'azione pubblica,* ecc., n. 319.

[2]) Nella *Revue crit.,* vol. XXIV, pag. 206.

nione dell'Ortolan aderì presso di noi il Carrara. Suppongasi, egli scrisse, che si tratti di un reato pel quale l'azione si prescrive in un mese, e che questo reato sia stato commesso al mezzogiorno del 10 maggio. Se il 10 maggio si calcola nel termine, ne risulta che il reo compie la prescrizione in 29 giorni e 12 ore; se si esclude dal termine, ne deriva che egli non può prescrivere se non in 30 giorni e mezzo. Ora, stando così le cose, se la legge richiede 30 giorni per la prescrizione, si contraddirebbe al suo volere, se si ammettesse esser prescritta l'azione penale quando dal momento del reato non sono passati che 29 giorni e mezzo; mentre, escludendosi dal termine prescrittivo il giorno del reato, si evita l'assurdo che il meno equivalga al più che il legislatore esige [1]. Orbene, quale di queste opposte opinioni si dovrà seguire da chi interpreta ed applica il vigente Codice italiano? La Corte di Cassazione non ha esitato ad affermare recisamente che il *dies a quo* debba essere escluso dal termine prescrittivo [2]; e dai lavori preparatorii del Codice risulta esplicitamente che questa interpretazione è veramente quella che risponde al pensiero legislativo. Avendo infatti proposto il Faranda nella Commissione di revisione che fosse espressamente risoluta la questione, adottandosi il sistema di includere il *dies a quo* nel termine, la Commissione, dopo le osservazioni dell' Eula, respinse la proposta del Faranda; e perchè nessun dubbio potesse sorgere dipoi che il *dies a quo* doveva ritenersi escluso dal termine, non solo si volle che di ciò si facesse espressa menzione nel Verbale, ma si propose altresì che alla parola *comincia,* adoperata nel Progetto, fosse sostituita la parola *decorre,* come quella che parve esprimesse limpidamente il concetto dell' esclusione [3]. E poichè questa proposta sostituzione fu appunto adottata nel testo del Codice, è evidente che lo fu in considerazione del concetto che l'aveva ispirata.

Nei reati *consumati,* dunque, la prescrizione dell'azione penale non decorre se non dal giorno della loro consumazione. Se quindi si tratta di un reato formale, cioè di uno di quei reati nei quali nell'azione compiuta, malgrado che ad essa non sia susseguito l'effetto lesivo cui si mirava, è già contenuta e perfetta la violazione giuridica, è chiaro che dal momento in cui quest' azione è compiuta, decorre la prescrizione. Ma se si tratta invece di un reato

---

[1] *Programma,* P. G. nota 3, al § 579.

[2] Sentenza del 13 ottobre 1897 (*Cass. Unica,* IX, 661).

[3] Atti della Commissione di revisione; verbale n. XV.

materiale, cioè di uno di quei reati che non sono perfetti se non quando all'azione consegue un determinato effetto lesivo, è non meno chiaro che se il giorno in cui si verifica quest'effetto non coincide col giorno in cui ebbe luogo l'azione, da quello e non da questo decorre la prescrizione, perchè in quello e non in questo si è verificato il momento consumativo del reato [1]). Se quindi taluno vibra un colpo ad un suo nemico, il quale dopo alcuni giorni ne muore, dal giorno della morte, e non da quello del ferimento che la produsse, comincia per l'omicida la prescrizione dell'azione penale, perchè la morte della vittima costituisce il momento consumativo dell'omicidio. « Il che — dice con la consueta sua mirabile concisione ed efficacia l'Impallomeni — corrisponde appieno ai principii direttivi in questa materia, mentre, fondandosi la prescrizione sull'effetto che ha il tempo di estinguere, nella inoperosità dell'azione penale, il danno sociale del delitto, il tempo medesimo non può essere misurato se non dal giorno in cui il danno suddetto si produce in tutta la sua estensione e gravità, giorno appunto della consumata lesione giuridica » [2]). Lo stabilire dunque con precisione il momento consumativo dei singoli reati è indispensabile per determinare per essi la decorrenza della prescrizione dell'azione; e a tal fine occorre indagare ed assodare nei casi concreti in qual momento si ebbe l'effettivo concorso di tutte quelle condizioni, che il legislatore richiede per quella determinata figura criminosa che corrisponde al fatto compiuto; perchè, dirò con l'Hans, « nel senso legale, il delitto è consumato quando il fatto riunisce in sè tutte le condizioni che la legge esige per l'esistenza di questo delitto » [3]).

Che se il delitto è rimasto nei limiti del *conato,* mancando il momento consumativo, la prescrizione dell'azione non può che cominciare dal momento in cui è cessata l'esecuzione criminosa; perchè solo in questo momento il fenomeno del delitto ha cessato d'esistere, ed il pericolo corso dal diritto aggredito è passato dal mondo della realtà in quello dei ricordi paurosi.

Se poi si tratta di un reato *continuato,* cioè di una successione di fatti lesivi di una medesima disposizione di legge, dei quali ciascuno rappresenti una parziale esecuzione di un'unica risoluzione criminosa; o se si tratta di un reato *permanente,* cioè di un fatto producente una violazione giuridica perfetta ma non esaurita, perchè

---

[1]) Vedi CARRARA, op. cit., §§ 98 e 99.

[2]) *Cod. pen. italiano illustrato,* vol. I, n. 165.

[3]) *Principes généraux du droit pénal belge,* n. 321.

l'avvenuta consumazione del reato non scomparisce per lasciare soltanto dietro di sè le tracce delle sue conseguenze, ma perdura prolungandosi indefinitamente nel tempo, come accade, ad esempio, nel sequestro di persona, la prescrizione, per testuale disposizione di legge, non decorre se non dal giorno in cui cessa la continuazione o la permanenza criminosa. È sempre lo stesso concetto logico che domina: quello, cioè, che fino a quando il reato non è cessato, e per conseguenza il diritto continua ad essere manomesso, non può parlarsi di decorrenza del termine prescrittivo.

§ 87. Il tempo, come forza estintiva dell'azione penale, non può però esercitare cotesta sua efficacia in un periodo che sia invariabile per tutti i casi; perchè non può presumersi che indistintamente per tutti i reati possa nello stesso tempo svanire la sinistra impressione del fatto criminoso, disperdersi o alterarsi la prova, cessare il bisogno di una punizione esemplare e rassicuratrice. La varietà dei termini prescrittivi è imposta dalla logica necessità delle cose; perchè quanto più grave è un reato, tanto più duratura ne è l'impressione, tanto meno facili a dimenticarsi ne sono le circostanze, tanto più a lungo è sentito il bisogno di una vigorosa azione della giustizia sociale, che, colpendo inesorabilmente i malfattori, rassereni i buoni e spaventi i perversi. E quindi la maggiore o minore gravità dei reati deve servir come criterio per fissare la più o meno lunga durata dei termini nei quali si prescrive l'azione penale.

Ed appunto questo criterio è stato adottato, nell'art. 91 del Codice penale, dal legislatore italiano; il quale, considerando innanzi tutto che le contravvenzioni sono sempre intrinsecamente meno gravi dei delitti, ha stabilito che per esse la prescrizione dell'azione debba verificarsi in un tempo sempre più breve di quello che occorre per qualsivoglia delitto ancorchè lievissimo; e tanto pei delitti quanto per le contravvenzioni ha poi distinti varii termini prescrittivi, secondo la qualità e la quantità della pena, cioè secondo la maggiore o minore gravità del reato.

Codesti termini sono sei: quattro pei delitti e due per le contravvenzioni. Ma la disposizione generale del Codice, che li stabilisce, non esclude che in taluni casi possano esservene anche altri, come accade talvolta per reati preveduti da leggi speciali, e come ne offre esempio lo stesso Codice penale a proposito dei reati di diffamazione e d'ingiuria (art. 401).

Il primo dei suddetti termini, ed il più lungo, è di venti anni, ed è stabilito pel caso in cui all'imputato si sarebbe dovuta infliggere la pena dell'ergastolo. Per modo che, secondo la nostra legge,

per atroce che sia un delitto, può sempre aver luogo la prescrizione dell'azione, essendosi ritenuto che dopo un lunghissimo corso di anni debba presumersi svanito quel danno sociale che rende indispensabile la pena, e che le prove, quando anche non siano del tutto disperse, non possano non essere rimaste allo stato di frammenti, di reminiscenze sbiadite, incomplete e spesso alterate; sicchè il giudizio penale, non più necessario da un lato, riuscirebbe dall'altro estremamente pericoloso.

Il secondo termine è di quindici anni; e la legge lo riserba pel caso in cui all'imputato si sarebbe dovuta infliggere la reclusione per un tempo non inferiore ai venti anni.

Il terzo è di dieci anni; ed in esso si prescrive l'azione penale, quando all'imputato si sarebbe dovuta infliggere la reclusione per più di cinque o meno di venti anni, o la detenzione per qualunque durata superiore ai cinque anni, o l'interdizione perpetua dai pubblici ufficî.

Il quarto è di cinque anni; ed è stabilito pel caso in cui si sarebbe dovuto infliggere all'imputato la reclusione o la detenzione per non più di cinque anni, o il confino, o l'interdizione temporanea dai pubblici ufficî, o la multa.

Finalmente il quinto ed il sesto, l'uno di due anni e l'altro di sei mesi, sono i termini ordinari nei quali si prescrive l'azione penale per le contravvenzioni; verificandosi questa prescrizione nel termine di due anni tutte le volte che all'imputato si sarebbe dovuto infliggere l'arresto per più di un mese o l'ammenda per più di lire trecento, e quello di sei mesi quando gli si sarebbe dovuto infliggere l'arresto o l'ammenda in misura inferiore alla suindicata, o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

§ 88. La gravità del reato, indicata dalla qualità e quantità della pena, è quindi ciò che determina la durata del tempo necessario a prescrivere l'azione penale. Ed avendo il legislatore italiano ripetuto costantemente nell'art. 91 che a tal fine si deve tener conto della pena che *si sarebbe dovuto infliggere* all'imputato, ha risoluta l'antica e controversa questione, se la pena misuratrice del termine prescrittivo debba essere l'astratta, cioè quella genericamente minacciata, o invece quella che concretamente, in considerazione di tutte le circostanze oggettive e soggettive del reato, dovrebbe essere inflitta al reo.

In sostegno dell'opinione che debba il criterio misuratore desumersi dalla pena astratta, cioè da quella minacciata dalla legge pel titolo generico del reato, si osservava, che se per la prescrizione

della condanna, avendosi una pena irrevocabilmente inflitta, da questa, e non da un'astratta punibilità originaria, deve trarsi la norma per determinare la durata del termine prescrittivo, il contrario deve ritenersi quando, essendo ancora in corso l'azione penale, solo al titolo del reato, e quindi alla punibilità astrattamente stabilita dalla legge, può coordinarsi la misura della prescrizione. E si soggiungeva altresì che, se fosse altrimenti, si renderebbe esorbitante ed assorbente l'arbitrio del giudice, dal cui criterio misuratore della pena dipenderebbe l'ammissione o l'esclusione della prescrizione dell'azione penale; si paralizzerebbe troppo spesso la giustizia repressiva; e si farebbe sovente derivar la prescrizione da circostanze le quali, pure attenuando la pena, hanno però poca e spesso nessuna influenza sul danno immediato e sul danno sociale prodotti dal delitto: l'omicidio, infatti, non cessa di esser tale sol perchè provocato, e quindi questa circostanza mitigatrice non può far sì che cessi in minor tempo l'interesse pubblico alla persecuzione e punizione del colpevole.

A questa dottrina, seguendosi un insegnamento del Nicolini, fu però apportato da non pochi criminalisti un temperamento, mediante la distinzione tra cause scusanti o inerenti al fatto, e cause mitiganti o attenuanti, che sono estrinseche ad esso. Queste ultime — si disse — perchè puramente accidentali e personali al reo, lasciando il fatto criminoso del tutto inalterato, non possono influire sulla prescrizione, la quale è assolutamente oggettiva. Le prime invece, modificando il fatto stesso, al quale sono intrinseche, debbono, appunto pel principio che la prescrizione è oggettiva, esercitare influenza su di essa. Per modo che, mentre nel concorso di quelle è la pena astratta che deve continuare a fornire il criterio per la misura del termine prescrittivo, nel concorso di queste invece è la pena concreta che deve servire di norma.

Ma questa distinzione, mentre è stata combattuta da coloro i quali sostengono che sempre e solo il titolo del reato e la pena astratta debbono tenersi presenti per la prescrizione dell'azione, poichè non vi è circostanza la quale eserciti la sua efficacia mitigatrice indipendentemente dalle condizioni subiettive del reo [1]), è stata poi respinta egualmente da coloro i quali ritengono, al contrario, che non la pena astratta, ma la concreta deve sempre esser presa in considerazione ai fini della prescrizione dell'azione penale.

---

[1]) Vedi Cisotti, *La prescrizione oggettiva ed il nuovo codice penale* (nella *Riv. Pen.*, XXXIV, 325 e seg.).

Le circostanze di persona, di fatto, di luogo, di tempo che si possono riscontrare nei reati, sono — dicono questi ultimi — tanto numerose, svariate ed imprevedibili, che il legislatore non può che affidarne la valutazione giuridica al senno dei giudici. Della *quantità* di ogni singolo fatto criminoso il vero estimatore è per necessità di cose il magistrato. Alcune norme per misurare questa *quantità* il legislatore ha cura di stabilirle; ma egli non può stabilirle tutte, e l'opera sua deve quindi esser completata dall'opera dei giudici. Egli è per questo che l'entità del reato, quale risulta dalla generica disposizione della legge, non è che puramente ipotetica, perchè solo l'apprezzamento delle circostanze concorrenti nei singoli fatti può determinarla nella sua misura concreta e reale; e dalla realtà giudiziale, non dalla ipotesi legislativa, deve desumersi il criterio per misurare nei singoli casi la prescrizione. Nè giova obiettare — essi soggiungono — che con questa dottrina l'applicazione della prescrizione è abbandonata in gran parte all'arbitrio dei giudici; perchè, scelto come criterio misuratore della durata del termine prescrittivo quello della pena, non si può prescindere dalla misura concreta di questa pena, stabilita, nei limiti fissati dalla legge, dall'apprezzamento necessariamente libero dei magistrati. Nè giova osservare che, assumendosi come criterio misuratore della prescrizione la pena concreta, si rende insufficiente la funzione tutelatrice della giustizia repressiva, aumentandosi smisuratamente il numero dei casi nei quali si dovrà dichiarare prescritta l'azione penale; perchè, data l'efficacia delle circostanze attenuatrici sulla pena, chi poi non ne accettasse gli effetti, negherebbe implicitamente la legittimità della causa da lui ammessa, cioè cadrebbe nella più manifesta contraddizione. E molto meno poi giova affermare che il concorso delle circostanze influenti sulla misura concreta della pena non può avere efficacia sulla prescrizione, come quello che non vale ad alterare la natura e le conseguenze del reato; perchè se l'omicidio non cessa di esser tale sol perchè scusato, non è men vero però che molto diversa è di fronte alla legge la posizione del delinquente, e molto diverso è lo sgomento che egli produce nella società. E se è così, non può neppure accettarsi la distinzione fra scuse ed attenuanti, ritenendosi le prime inerenti al reato e le seconde estrinseche ad esso; perchè il reato è, ad un tempo, il risultato di elementi oggettivi e di elementi soggettivi, e le attenuanti non son tali e non influiscono quindi sulla pena, se non in quanto hanno intima relazione con cotesti elementi, limitando più o meno la quantità di ciascun maleficio [1]).

---

[1]) Vedi FARANDA, *Il titolo del reato. L'azione*, lib. I, sez. IV e V.

E questo criterio della pena concreta è stato appunto preferito dal legislatore italiano, il quale ha molto chiaramente manifestato il suo pensiero, menzionando nell'art. 91, non già la pena stabilita dalla legge pel reato, ma la pena che *si sarebbe dovuto infliggere* all'imputato. E questa preferenza data alla pena che in concreto dovrebbe essere inflitta, computate tutte le circostanze obiettive e personali, su quella astrattamente comminata dalla legge secondo il titolo del reato, l'on. Zanardelli giustificò osservando che, « riferendosi la prescrizione alla durata della pena comminata, e dovendosi questa commisurare in concreto al reo, e non astrattamente al reato, ne discende logico il corollario che a quella commisurazione debba essere coordinata la norma del termine a prescrivere » [1]. E la preferenza è secondo me pienamente giustificata, perchè l'impressione che desta un reato è più o meno viva e più o meno persistente, non solo secondo la natura del diritto leso, ma anche secondo le circostanze obiettive e subiettive che nei singoli casi determinano il grado della responsabilità e la misura concreta della pena. La vita di un uomo è spenta tanto da chi commette a scopo di lucro un omicidio, quanto da chi lo commette in un impeto d'ira determinato da ingiusta e grave provocazione. Ma è forse identico nei due casi il danno sociale prodotto dal delitto? È forse identica l'impressione che la lesione giuridica suscita negli animi? È forse nello stesso grado pericoloso il delinquente per la pubblica tranquillità? Affermandolo, si proclamerebbe l'assurdo. E se è così, bisogna ammettere senza esitare che le circostanze, le quali influiscono sul danno sociale derivante dal reato, e che, assodate e valutate dai giudici, influiscono sulla misura concreta della pena, debbono esercitare la loro efficacia anche sulla durata del termine prescrittivo dell'azione, perchè i rapporti giuridici vanno regolati secondo la realtà delle cose.

Se quindi, tenendosi conto della punibilità stabilita genericamente dal legislatore pel titolo del reato imputato a taluno, la prescrizione non si sarebbe compiuta, ma invece si è verificata se si tien conto della pena da costui meritata secondo l'apprezzamento delle circostanze oggettive o soggettive fatte sovranamente dal giudice competente, si deve, stabilitasi la misura della pena che si sarebbe dovuta infliggere, dichiarare estinta per forza di prescrizione l'azione

---

[1] Relaz. minist. sul Progetto del 1887, n. LXIX.

penale [1]). Ed è appunto in applicazione di questo principio, stabilito chiaramente, come ho detto, nell' art. 91 del Codice penale, che nell'art. 94 si dispone, che quando un condannato sia sottoposto per qualsiasi rimedio giuridîco a nuovo giudizio, la prescrizione si misura secondo la pena che gli si dovrebbe infliggere con la nuova sentenza, ove risulti inferiore a quella inflittagli con la precedente.

Ma poichè la pena concreta in tanto costituisce il vero criterio misuratore della prescrizione, in quanto rappresenta la vera gravità di ciascun reato, ne segue che quando a carico di un imputato vi è concorso di reati, per ciascuno di essi singolarmente e distintamente, col criterio della pena stabilita per ognuno, bisogna esaminare se siasi verificata la prescrizione. Se quindi a norma delle singole pene concorrenti per ciascuno dei concorrenti reati è prescritta l'azione, non è lecito escluderla sol perchè non è trascorso il più lungo termine prescrittivo richiesto dalla pena risultante dal cosiddetto cumulo giuridico di coteste pene; perchè se per ciascun reato l'azione è estinta, non può poi rivivere pel semplice fatto del loro concorso. E parimenti, se la pena stabilita concretamente per un reato è tale che per esso la prescrizione non si è verificata, non può ammettersi cotesta prescrizione in base non della pena stabilita, ma soltanto di quella frazione di essa che si dovrà effettivamente scontare in forza delle norme della legge relative al concorso delle pene; perchè non

---

[1]) La nostra Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto con costante giurisprudenza che il tempo utile per la prescrizione va misurato sulla pena concreta (vedi, fra le più recenti sentenze, quelle del 18 gennaio, del 15 febbraio e del 5 aprile 1900, *Cass. Unica,* XI, 488 e 1462, e XII, 362), ha dichiarato però, con una sentenza del 2 marzo 1900, che sulla misura della prescrizione, la quale è assolutamente oggettiva, non possono influire le attenuanti generiche, come quelle che costituiscono un beneficio del tutto soggettivo, estraneo all' azione penale (*Cass. Unica,* XI, 902). Ma non credo che questa limitazione, la quale mette capo all'antica distinzione fra circostanze obiettive e subiettive, possa essere accettata. Nel Progetto di codice penale del 1870, secondo il quale sulla misura della prescrizione dovevano influire soltanto le circostanze *specialmente definite dalla legge,* essendosi voluto, quanto alle attenuanti generiche, adottare il principio della niuna loro influenza sulla misura della prescrizione, si reputò opportuno di dirlo espressamente (art. 81, § 2). Ma secondo il Codice vigente, misurandosi la prescrizione sulla pena che *si sarebbe dovuta infliggere all' imputato,* non è esclusa nessuna di quelle circostanze che effettivamente abbiano influito sulla misura della pena. Se è la pena concreta quella di cui si deve tener conto, non si può distinguere tra i fattori che son concorsi a determinarla. È del risultato che la legge vuole che si tenga conto, non delle cause di esso.

è ammessibile che questo concorso di pene possa essere per qualcuno dei reati concorrenti fonte di estinzione dell'azione [1]).

Ma questo criterio della pena concreta, che è di facile e sicura attuazione allorquando la causa attraversa il periodo del giudizio, sarà applicabile egualmente, ed in qual modo, quando la causa si trova ancora nel periodo istruttorio?

La questione fu sollevata nella Commissione di revisione, e si manifestarono tre tendenze. Il Faranda osservò che la prescrizione può bensì applicarsi tanto nello stadio dell'istruzione quanto in quello del giudizio; ma mentre in questo si può e si deve tener conto della pena concreta per misurare il termine prescrittivo, in quello non è possibile tener conto se non della pena astratta stabilita dalla legge pel titolo del reato quale risulta allo stato degli atti. E quindi chiese che si provvedesse ai casi nei quali la prescrizione dell'azione deve pronunciarsi nel periodo istruttorio. Il Brusa, notando che, mentre vi sono delle circostanze le quali *prima facie* determinano una diminuzione di pena, come l'età minore, il tentativo ecc., ve ne sono poi altre che richiedono delle indagini allo scopo di valutare la pena che in concreto sarebbe da applicarsi, e dichiarandosi preoccupato appunto dal pensiero di queste indagini necessarie, disse che sarebbe stato desiderabile che per questo caso si fosse adottato un termine medio fra la pena concreta e quella astrattamente stabilita dalla legge pel titolo del reato. L'Auriti, invece, osservando che non può uscirsi da questa alternativa, che o vi è un giudizio in corso o vi è una sentenza passata in giudicato, affermò che o si prende come misura delle prescrizione l'astratta punibilità, e questo criterio bisogna adottarlo tanto pel periodo dell'istruzione quanto per quello del giudizio; o si prende come misura la pena concreta, secondo la dottrina preferita dal legislatore, e questo criterio deve valer non solo pel giudice del merito, ma anche per le giurisdizioni istruttorie, le quali, facendo un calcolo approssimativo, valuteranno tutte le circostanze di fatto e di persona influenti sulla pena [2]).

E poichè nel testo definitivo del Codice non si trova che una sola norma, quella cioè che la prescrizione si misura secondo la pena che *si sarebbe dovuta infliggere* all'imputato, si è insegnato da valorosi interpreti della vigente nostra legge che le giurisdizioni istruttorie, non altrimenti che i giudici del merito, hanno il diritto di

[1]) Vedi la sentenza della Corte di Cassazione del 29 nov. 1897 (*Cass. Unica*, IX, 433.

[2]) *Atti della Commissione di revisione*, verbale XV, pag. 230, ediz. uffic.

valutare, ai fini della prescrizione, tutte le circostanze del reato, obiettive o subiettive che siano, le quali esercitano influenza sulla determinazione della pena [1]). Ma l' Impallomeni non crede che questo concetto possa essere ammesso senza un'opportuna distinzione; perchè, secondo lui, « in generale si può stabilire il principio che, per determinare, nel periodo istruttorio, il termine della prescrizione, si può tener conto delle circostanze del reato, sempre che delle circostanze si può tener conto per determinare la competenza » [2]). E questa distinzione propugnata dall'esimio giurista anche a me sembra indispensabile. Le giurisdizioni istruttorie possono, senz' alcun dubbio, tener conto, per la misura della prescrizione, di quelle circostanze le quali si sottraggono ad ogni libero e variabile apprezzamento del giudice, perchè traggono direttamente dalla legge la misura dell' influenza modificatrice che esercitano sulla pena; e possono anche, a tale scopo, tener conto di qualsivoglia circostanza accidentale, oggettiva o soggettiva, quando, esse, secondo le disposizioni degli art. 252 e 257 del Codice di procedura, possono liberamente e preventivamente valutarla per rinviare al Pretore un reato di originaria competenza del Tribunale; perchè il limite della pena da infliggere, che si può determinare a tal fine, è giusto che serva anche di norma per la misura della prescrizione. Ma in ogni altro caso non credo che queste giurisdizioni istruttorie, per decidere se la prescrizione si sia verificata, possano esaminare e valutare quelle circostanze, la cui constatazione ed il cui apprezzamento la legge nega ad esse per ciò che riguarda la determinazione della competenza; non potendo ammettersi, a mio modo di vedere, che questo potere che è loro negato per uno scopo, non lo sia poi anche per l'altro, essendo identica nei due casi la ragione giustificativa del divieto. Se quindi non può la Sezione di accusa, per l'art. 12 del Codice di procedura penale modificato dal regio decreto del 1.° dicembre 1889, tener conto, per la determinazione della competenza, delle circostanze per le quali, senza che sia mutato il titolo del reato, può essere diminuita la pena stabilita per esso dalla legge, salvo che si tratti dell'età minore, pel carattere di certezza che ne contraddistingue l'accertamento; e se per questa ragione fu abrogato l'art. 440 del Codice di procedura, secondo il quale potevasi, pel concorso di circostanze minoratrici, rinviare al Tribunale una causa di originaria competenza della Corte d'assise, perchè si volle escludere, per gli effetti della competenza, come disse l'ono-

---

[1]) Vedi, fra gli altri, TUOZZI, *Corso di dir. pen.*, vol. I, pag. 526.

[2]) *Cod. pen. italiano illustrato*, vol. I, n. 164.

revole Zanardelli, « ogni prematura considerazione per le variabili circostanze del fatto e per le conseguenti modificazioni della penalità » [1]; non mi pare che possa poi tener conto di coteste circostanze per la misura del termine utile alla prescrizione. Nè si dica che in tal modo s'introduce nella legge una distinzione che essa non contiene; perchè se la legge dichiara che le pena misuratrice della prescrizione è quella che *si sarebbe dovuta infliggere* all' imputato, e se, per quello che ho detto, delle circostanze del reato, eccetto nei casi che ho indicati, non si può tener conto dalla giurisdizione istruttoria, perchè esse, a causa della loro variabilità, debbono essere apprezzate secondo i risultati del pubblico giudizio, è chiaro che nel periodo istruttorio, tranne quando la legge consente che le circostanze del reato siano valutate pei fini della competenza, e per conseguenza anche pei fini della determinazione del periodo di tempo utile alla prescrizione, la pena che si dovrebbe infliggere non può essere, allo stato degli atti, se non quella che è stabilita dalla legge pel tilolo del reato che forma oggetto dell' imputazione.

§ 89. Ho detto che il termine utile per la prescrizione dell'azione penale comincia a decorrere dal giorno in cui è stato commesso il reato; perchè col reato nasce l'azione penale, e dal giorno della sua nascita comincia su di essa l'opera demolitrice del tempo. In materia civile, poichè l'azione è potestativa, potendosi da ognuno rinunziare al proprio diritto, e poichè appunto la prescrizione si rannoda alla presunzione del tacito abbandono di un diritto, è logico che imperi con illimitato potere il principio: *contra non valentem agere non currit praescriptio*. Ma in materia penale, poichè la prescrizione trova il suo fondamento nell'efficacia che il tempo esercita sugli effetti del reato e sulle prove destinate a convincere i colpevoli o a tutelare gl'innocenti, l'inerzia dell'azione, non potendo impedire che il tempo eserciti questa sua efficacia, non può, da qualunque causa derivi, impedire che la prescrizione inizî, prosegua e compia il suo corso. Se quindi, per addurre un esempio, un reato si scopre quando è già trascorso il termine prescrittivo stabilito dalla legge, indarno si direbbe che la prescrizione non si è verificata, per la ragione che, non essendo venuto prima il Pubblico Ministero a conoscenza del fatto, non è stato messo prima in grado di esercitare l'azione penale; perchè non è ammessibile che cominci la persecuzione giudiziale allorquando già la legge ne presume cessato l'interesse che la reclama e la giustifica.

---

[1] *Relazione sul R. Decreto del 1.° dicembre 1889*, pag. 40, ediz. uff.

Il Codice italiano non ammette che due soli casi di sospensione della prescrizione dell'azione pubblica. *Se l'azione penale* — dice il legislatore nel capoverso dell'art. 92 — *non possa essere promossa o proseguita che dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risoluta una questione deferita ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione siasi data o la questione sia stata definita.* Nel primo caso, se l'autorizzazione è concessa, il tempo occorso per provvedere intorno ad essa non è calcolato nella durata del termine prescrittivo. E se l'autorizzazione è negata, gli effetti di questo diniego sono diversi, secondochè si tratta di autorizzazione necessaria per procedere contro un membro della Camera elettiva, a norma dell'art. 45 dello Statuto del Regno, ovvero degli altri casi di autorizzazione richiesta dal Codice penale o dalla Legge comunale e provinciale. Se infatti si tratta di un procedimento contro un deputato, poichè la garanzia politica è inerente all'ufficio, cessando questo, riacquista il Pubblico Ministero la piena libertà per l'esercizio dell'azione penale. Ma se invece si tratta degli altri casi, nei quali l'autorizzazione è richiesta per considerazioni che non hanno un valore temporaneo, ma permanente, la mancata autorizzazione costituisce un perpetuo impedimento all'esercizio dell'azione penale. Nel secondo caso poi, cioè in quello nel quale occorre che una questione sia preliminarmente risoluta in altro giudizio, il tempo necessario perchè questa questione sia preliminarmente e definitivamente risoluta, costituisce anch'esso un temporaneo impedimento al corso della prescrizione. Se quindi il magistrato penale, facendo uso della facoltà concessagli dall'art. 33 del Codice di procedura, sospende il giudizio penale rinviando al magistrato civile la cognizione di una questione di proprietà la cui risoluzione è indispensabile per la decisione intorno all'esistenza del reato, il tempo occorso per questo esame e per questa risoluzione pregiudiziale non può essere computato nel termine prescrittivo fissato dalla legge. E la nostra Corte di Cassazione ha ritenuto che la sospensione della prescrizione ha luogo non solo quando la questione deferita ad altro giudizio è una questione pregiudiziale civile, ma anche quando il giudizio penale in corso si sospende, o perchè si sottopone a procedimento di falso un testimone e si reputa opportuno di attendere il risultato di codesta accusa (art. 312 a 315 Cod. proc. pen.) [1]), o perchè, in materia di diffamazione, si è iniziato procedimento penale contro il querelante pel fatto che costituisce obietto

---

[1]) 14 febbraio 1895 e 2 maggio 1899 (*Cass. Unica,* VI, 788 e X, 1161).

della diffamazione (art. 394, n. 2, Cod. pen.) [1]). E la sospensione, da qualunque causa derivi, non ha già per effetto che dopo la sua cessazione deve ricominciare per intero il termine prescrittivo. Essa è una sosta, una parentesi nel corso della prescrizione, nel senso che il tempo durante il quale questa è rimasta sospesa non va compreso nel termine prescrittivo; ma oltre a ciò non può produrre altresì la conseguenza di rendere il periodo di tempo corso anteriormente ad essa inutile per la sua prescrizione. E quindi se prima della sospensione era già trascorsa utilmente una parte del tempo necessario a prescrivere, questa frazione del termine prescrittivo non resta inefficace, ma si aggiunge al nuovo periodo prescrittivo che può cominciare dopo che la sospensione è cessata, e dal loro cumulo deve risultare il termine complessivo che la legge esige per la prescrizione [2]). Insomma, dopo la cessazione della sospensione deve correre con efficacia prescrittiva, affinchè si verifichi la prescrizione, un periodo di tempo che rappresenti la differenza fra il periodo prescrittivo corso prima della sospensione e l'intero termine prescrittivo stabilito dalla legge.

Nè credo che per giustificare questo impedimento più o meno duraturo opponentesi al corso della prescrizione, sia necessario ricorrere, come si fa da molti, a una distinzione fra ostacoli di fatto ed ostacoli giuridici, e ripetere che se la massima *contra non valentem agere non currit praescriptio* non può essere applicata nel primo caso, deve avere invece nel secondo pieno vigore; perchè, a mio giudizio, è la mancanza di quelle condizioni le quali sono indispensabili alla prescrizione ciò che, senza bisogno di altro, basta a dimostrare perchè certi intervalli di tempo non possano calcolarsi nel termine prescrittivo. Come mai potrebbe dirsi, infatti, che la giustizia sociale resti inoperosa ed assopita, quando invece si mostra attiva nel chiedere un'autorizzazione per procedere contro una determinata persona, e durante il periodo nel quale si provvede intorno a questa sua richiesta, aspetta vigilante e pronta a spingere energicamente la sua azione? Come mai potrebbe dirsi che la persecuzione giudiziale sia abbandonata allorchè il giudice penale chiede al giudice civile la risoluzione di una questione pregiudiziale, se ciò si fa appunto pei bisogni del procedimento penale, e se il tempo che s'impiega per la risoluzione di questa questione, s'impiega per

---

[1]) 23 dicembre 1897 e 1.° giugno 1900 (*Cass. Unica*, IX, 883 e XII, 487).
[2]) 20 febbraio e 17 novembre 1893 (*La Corte Supr.*, XVIII, 198 e 986).

decidere intorno ad un punto controverso, che è indispensabile mettere in chiara luce prima di pronunziare intorno alla reità? E come mai potrebbe parlarsi d'inerzia della giustizia in quel periodo di tempo nel quale il procedimento principale si arresta perchè si aspetta che un altro giudice, anche in sede penale, indaghi e stabilisca se la fonte delle prove addotte nel giudizio interrotto sia onesta o criminosa, o se il fatto delittuoso, la cui attribuzione a taluno ha dato luogo ad un'accusa di diffamazione, sia falso o vero, mentre invece può dirsi che si svolge una fase dello stesso procedimento principale? In tutti questi casi non si ha punto lo spettacolo dell'assopimento della giustizia sociale; non si ha punto l'affievolimento della memoria e dell'impressione del delitto, perchè l'una e l'altra son tenute deste da ciò che si opera per provvedere efficacemente alla persecuzione ed alla punizione dei rei; non corre un innocente il pericolo di non poter provvedere alla propria difesa, perchè ognuno ha conoscenza di ciò che gli si attribuisce e che si svolge contro di lui; e quindi, conservandosi vivo ed attivo l'interesse sociale alla punizione dei colpevoli, non può per questa ragione ammettersi che il tempo corra utilmente per la prescrizione.

§ 90. Dal principio che fino a quando dura il perturbamento sociale prodotto da un reato, dura altresì l'interesse pubblico alla punizione del reo, e che se questo perturbamento si affievolisce gradatamente per opera del tempo fino a sparire, ciò però non si verifica allorchè l'azione della giustizia è talmente viva ed operosa da ostacolare l'opera deleteria del tempo, è derivata poi la dottrina dell'interruzione della prescrizione.

Ma se questa dottrina ha sostenitori autorevoli e convinti, ha pure non meno convinti ed autorevoli oppositori.

Non può — dicono i suoi sostenitori — verificarsi la prescrizione dell'azione penale quando manca una continuità d'inazione. Finchè la giustizia si mantiene attiva nelle sue indagini sul reato e sui rei, la sua azione non può essere d'un tratto arrestata dalla prescrizione, perchè il tempo nel quale si opera per scoprire e punire i colpevoli non può trasformarsi per costoro in sorgente d'impunità. L'azione non può prescriversi nel tempo stesso in cui è esercitata. Se fosse altrimenti, si disarmerebbe la giustizia rispetto a quei malfattori, i quali sanno per lungo tempo, ma non fino a che si compia il termine prescrittivo, tenere occulti i loro delitti; perchè se, dopo che si è scoperto un reato, la giustizia, malgrado la sua energica attività, non potesse impedire se non con la condanna il compiersi del termine utile alla prescrizione dell'azione penale, resterebbe il più delle

volte impotente e derisa, con grave danno della società perturbata ed indifesa. Finchè il termine prescrittivo non è compiuto, si presume che non ancora sia estinto il bisogno della pena; ed a completare questo termine non è giusto che concorra anche quel periodo nel quale la giustizia sociale, uscendo dall'inerzia, ha ravvivato coi suoi atti il pubblico interesse alla repressione. E quindi, secondo la più rigida espressione di questa dottrina, ogni atto di procedimento deve avere efficacia interruttiva della prescrizione, e dopo l'atto interruttivo il termine utile alla prescrizione deve ricominciare a decorrere per intero, come era appunto stabilito presso di noi dal Codice del 1859 (art. 142).

Se gli atti di procedimento — si dice invece da chi combatte la dottrina dell'interruzione — dovessero avere efficacia interruttiva, si violerebbe apertamente il principio che la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui si è commesso il reato, perchè essa decorrerebbe invece dall'ultimo atto di procedimento. E mentre da un lato la legge stabilisce, secondo la gravità dei reati rappresentata dalla pena, la durata dei termini prescrittivi, questi termini diventerebbero, dall'altro lato, elastici, prorogabili indefinitamente ed arbitrariamente, con manifesta e deplorevole violazione così del principio dell'eguaglianza di tutti innanzi alla giustizia punitiva, come di quello che i diritti e la posizione giuridica dei cittadini non possono essere mantenuti lungamente, anzi indefinitamente incerti. Si prolunghino pure dal legislatore i termini prescrittivi, se quelli da lui stabiliti appariscono troppo brevi; ma si eviti quel sistema delle interruzioni, che sostituisce l'arbitrio e talvolta le passioni dell'uomo alla serena ed obiettiva previsione della legge, e che è fecondo di parzialità e di disuguaglianze. Se si considerano le ragioni le quali si sogliono addurre per giustificare l'istituto della prescrizione penale, si scorge facilmente che il sistema dell'interruzione manca di solida base. Si riterrà infatti con taluni che la prescrizione trova il suo fondamento in quelle angosce e trepidazioni del reo latitante, le quali, se molto prolungate, possono rappresentare un bastevole surrogato della pena? Ed in tal caso è chiaro che il veder la giustizia non neghittosa, ma solerte ed attiva, non scema, ma invece accresce nei colpevoli le ansie e la paura. Si riterrà coi più che, essendo fine politico della pena quello di ristabilire il turbato equilibrio sociale, di ridonare ai cittadini la perduta tranquillità di animo, reintegrando in essi l'opinione della sicurezza scossa dal delitto, deve ammettersi la prescrizione, perchè, indebolitosi dopo un lungo periodo di tempo il ricordo del reato, svanitane la sinistra impressione, e rinata la

sicurezza negli animi, è cessato l'interesse pubblico alla persecuzione ed alla punizione del reo? Ebbene, in tal caso si deve riconoscere che cotesto effetto il tempo lo produce per sua intrinseca virtù, e che quindi il periodo che gli è bastevole per completare questa sua opera riparatrice, dipendendo dalla natura delle cose, non può essere prolungato dal capriccio dell'uomo. Si riterrà infine, secondo altri, che la prescrizione è giustificata dalla necessità di evitare che un innocente possa essere accusato di un delitto dopo lungo tempo, quando cioè difficilmente può trovarsi in grado di raccogliere e far valere le prove della sua innocenza? Ebbene, anche in questo caso non potrebbe giustificarsi l'efficacia interruttiva degli atti di procedura; perchè l'innocente, quando anche non viva addirittura ignaro delle indagini giudiziarie che si compiono, vive sempre sicuro, nella tranquillità della sua coscienza, e non pensa quindi a premunirsi in tempo di quelle prove che potrebbero servire un giorno alla sua difesa. E presso di noi il Codice toscano, ispirandosi appunto a questi concetti, che, adottati in Toscana dall'antica giurisprudenza, erano stati già sanzionati nella Riforma leopoldina del 1786, stabiliva che all'infuori della sentenza di condanna pronunziata in contradittorio o in contumacia, nessun atto di procedimento potesse interrompere il corso della prescrizione dell'azione penale (art. 94).

Io però credo che se non può ammettersi il sistema che conferisce ad ogni atto di procedura efficacia interruttiva della prescrizione, non può neppure essere ammesso quello che esclude del tutto la possibilità dell'interruzione, o che questa interruzione fa derivare unicamente da una sentenza di condanna. Non credo ammessibile il primo sistema, perchè se qualunque atto di procedura, ancorchè compiuto dalle parti, potesse arrestare il corso della prescrizione, l'azione del tempo potrebbe essere del tutto annullata dal capriccioso arbitrio delle parti interessate, i procedimenti penali, in una continua vicenda di lunghi abbandoni e di improvvisa e momentanea operosità, durerebbero eterni, l'azione pubblica avrebbe vita perpetua, i diritti dei cittadini resterebbero indefinitamente incerti, e molte volte si continuerebbe la persecuzione giudiziale, anche quando è svanito l'interesse sociale che ne era la fonte giuridica ed il legittimo sostegno. Ma neppure credo poi sostenibile il sistema opposto, perchè se a qualunque atto di procedimento si negasse efficacia interruttiva della prescrizione, si dovrebbe non poche volte dichiarar prescritta l'azione penale proprio nel momento in cui si sono compiuti tali atti, che ne dimostrano rigogliosa la vitalità e che sono prova manifesta della permanenza dell'interesse sociale a

procedere. Nè credo sufficiente ammettere che questa virtù interruttiva debba essere riconosciuta nella sola sentenza di condanna; perchè se la sentenza è il più solenne degli atti giudiziali, e se non può ammettersi che la prescrizione si compia malgrado che, prima che ne sia spirato il termine necessario, è solennemente pronunciata dai giudici una sentenza di condanna che rappresenta l'azione nel conseguimento del suo scopo, non deve poi a tutti gli atti procedurali che la precedono negarsi efficacia interruttiva, perchè ve ne sono di quelli che per la loro natura hanno potere di arrestare l'azione del tempo, di impedire il verificarsi di quelle condizioni nelle quali la prescrizione trova il suo fondamento razionale.

Questi atti sono gli atti giurisdizionali, i quali, emanando non dalle parti, ma dal giudice, e presupponendo un sufficiente sviluppo delle prove, è giusto che, se resi noti all'imputato, arrestino la prescrizione nel suo corso. « Quando il giudice lancia il mandato di cattura — disse il Mancini nella Camera elettiva allorchè si discusse il Progetto del 1876 — o, nei casi in cui non debbasi ordinare la cattura dell'imputato, un semplice mandato di comparizione; quando, anche nei casi in cui la libertà personale dell'imputato è tutelata dalle leggi che non ammettono la detenzione preventiva, un decreto di citazione gli abbia intimato di comparire dinanzi al giudice; quando egli si è presentato ed è interrogato sul merito della causa; quando vi fu l'atto di accusa; quando il dibattimento è forse cominciato ed il giudizio si sta celebrando, quale scandalo non si produrrebbe se il periodo degli anni per la prescrizione in tale stato di procedimento venisse a compiersi, e fosse lecito al difensore, un bel giorno, sorgere, dopo che forse egli stesso avrà trovato modo di prolungare per alcuni giorni atti così importanti, ed invocare a fronte alta la prescrizione oramai compiuta, e rimandare a casa giudici, testimoni ed imputati, dicendo a questi ultimi, col riso sarcastico dell'antico poeta romano: *Solvuntur risu tabulae; tu missus abibis!* ». In questi casi la forza del tempo che cancella trova un ostacolo nella forza della giustizia che ravviva. Si tratta di atti importanti, imparziali, ponderati, compiuti dal giudice, resi noti all'imputato, e dei quali non resta ignara la pubblica coscienza. Si tratta cioè di atti, che non soltanto concretano l'esercizio dell'azione penale, ma lo concretano in guisa da tener desti il ricordo e l'impressione del delitto, da alimentare il bisogno dell'esemplarità della pena, e da mettere in pari tempo l'imputato in grado di provvedere alla propria difesa. E poichè mediante questi atti l'operosità della giustizia ravviva l'interesse sociale alla punizione dei rei, ostacolando

l'opera del tempo, non può che riconoscersi in essi una forza interruttiva della prescrizione. Ma perchè sarebbe poi sempre esorbitante che anche mediante cotesti atti giurisdizionali si potesse prolungare eccessivamente il termine prescrittivo, non tenendosi conto in modo alcuno del tempo trascorso, il quale senza l'atto interruttivo avrebbe avuto piena efficacia per la prescrizione; e perchè è pur mestieri che una differenza si riconosca tra l'efficacia della sentenza di condanna e quella degli atti di procedimento che la preparano, è giusto che se la sentenza fa sempre ricominciare per intero il termine necessario per la prescrizione, gli atti del giudice diretti contro l'imputato ed a lui legalmente notificati abbiano sul prolungamento del termine un'efficacia minore, tale cioè che non annulli completamente l'azione riparatrice già dal tempo iniziata [1]).

Poichè però vi sono dei reati pei quali molto breve è il periodo di tempo che occorre per la prescrizione, e quindi, se si adottasse anche per essi il principio di attribuire efficacia interruttiva ai soli atti giurisdizionali, difficilmente si potrebbe evitare l'impunità dei rei, è necessario, per non disarmare la giustizia, che per queste brevissime prescrizioni si dia efficacia interruttiva a qualunque atto di procedimento. È la necessità della funzione repressiva che l'impone. Ma se la natura delle cose esige questa eccezionale deviazione dalla regola generale, è pur mestieri che si eviti l'assurda conseguenza che potrebbe derivarne, di rendere in questi casi lievi, con atti processuali rinnovati di tratto in tratto, perpetua la vita dell'azione, che nei casi più gravi può soltanto, come ho detto, limitatamente prolungarsi; di rendere, cioè, più inesorabile la giustizia contro i piccoli che non contro i grandi delinquenti. E quindi, se da un lato si deve concedere in questi casi efficacia interruttiva ad

---

[1]) A tal proposito il Mancini scriveva nella sua Relazione sul Progetto del 1876: « Il fissare questo limite di tempo alla efficacia interruttiva degli atti processuali è sembrato giusto ed insieme conveniente. Giusto, perchè se una sentenza di condanna, la quale ordinariamente non si pronuncia per ciascuna causa che una volta sola, non può che raddoppiare il termine prescrittivo, sarebbe strano che semplici atti di procedura, comunque importanti, potessero prolungare per un tempo anche maggiore il termine suddetto; e d'altronde il concedere un più esteso effetto interruttivo ad atti somiglianti avrebbe condotto il Progetto alla via dell'opposto sistema respinto dalla Commissione ministeriale. Quel limite parve eziandio conveniente; perchè, anche quando l'atto processuale abbia luogo verso lo spirare del termine ordinario della prescrizione, nell'ulteriore prolungamento di questo rimane un tempo sufficiente per recare a compimento qualsiasi difficile e complicato processo ».

ogni atto di procedimento, si deve pure dall'altro adottare un equo provvedimento che impedisca l'indefinito prolungarsi del termine prescrittivo, stabilendosi un termine perentorio in cui deve esser proferita la sentenza di condanna, per modo che se in esso non è pronunziata codesta sentenza, l'azione, per quanti siano gli atti di procedimento intervenuti, debba ritenersi estinta.

E questo sistema, che comparve la prima volta nel Progetto Mancini, e che fu poi riprodotto nei successivi, è appunto quello che vedesi adottato nell'art. 93 del nostro vigente Codice penale. *Il corso della prescrizione dell'azione penale* — stabilisce quest'articolo — *è interrotto dalla pronunzia della sentenza di condanna in contradittorio o incontumacia. — Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito; ma l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'art. 91. — Se la legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualunque atto di procedimento; ma se nel termine di un anno dal giorno in cui cominciò la prescrizione, secondo l'articolo 92, non sia proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione.*

§ 91. Innanzi tutto, dunque, la prescrizione dell'azione è interrotta dalla sentenza di condanna pronunziata in contradditorio o in contumacia, la quale però non sia una sentenza irrevocabile. Quando vi è una sentenza irrevocabile di condanna, un'altra specie di prescrizione si rende possibile, cioè la prescrizione della condanna; ma quando invece, mancando il giudicato irrevocabile, dura ancora il periodo dell'azione, una sentenza di condanna che può ancora essere revocata, non potendo costituire il punto di decorrenza per una diversa specie di prescrizione, cioè per quella della condanna eseguibile, non può avere altra efficacia che quella d'interrompere la prescrizione dell'azione.

La prescrizione, dopo la sentenza interruttiva, ricomincia sempre integralmente il suo corso: l'intero termine prescrittivo stabilito dalla legge deve cominciare a decorrere di nuovo, perchè il temperamento relativo alla durata complessiva del tempo utile alla prescrizione interrotta, cioè il temperamento indicato nel primo capoverso dell'articolo 93, è evidentemente applicabile nel solo caso in cui si tratti

degli atti interruttivi dei quali in quel capoverso si fa menzione. E la giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione che su questo punto è costante [1]), è non meno costante nell'ammettere che la sentenza di condanna ha quest'efficacia interruttiva della prescrizione e reintegratrice dell'ordinario termine prescrittivo anche quando venga dipoi annullata per difetto di condizioni intrinseche o estrinseche; perchè — si è osservato — se una sentenza non è rimasta inefficace per qualsiasi rimedio giuridico, deve dedursene che l'azione penale si è esaurita col giudicato, e che ha cominciato a decorrere la prescrizione della condanna [2]).

Ma se la sentenza di condanna non irrevocabile ha efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione penale anche quando sia una sentenza contumaciale, dovrà ritenersi che questa efficacia interruttiva abbiano anche le sentenze contumaciali pronunziate dalle Corti d'Assise e portanti condanna ad una delle pene già denominate criminali, o dovrà ritenersi invece che queste sentenze producano una conseguenza anche più grave, cioè quella di far cominciare a decorrere una diversa e più lunga prescrizione: quella della condanna?

Fino a che non fu pubblicato il vigente Codice penale, poichè l'art. 148 del Codice del 1859 conteneva la seguente disposizione: *I condannati in contumacia, nel caso in cui rimanga a loro favore* PRESCRITTA LA PENA, *non potranno essere ammessi a presentarsi per purgare la contumacia;* e poichè a questa disposizione del Codice penale corrispondeva quella dell'art. 543 del Codice di procedura, secondo la quale *il condannato in contumacia ad una pena criminale, in qualunque tempo si presenti volontariamente o si costituisca in carcere o pervenga in potere della giustizia prima che* LA PENA SIA PRESCRITTA, *sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a fare le sue difese come se non fosse stato contumace;* e quindi *la sentenza contro di lui proferita sarà considerata come non avvenuta, e si procederà ulteriormente contro di lui nella forma ordinaria;* da queste due disposizioni legislative, le quali ammettevano la purgazione della contumacia purchè non fosse *prescritta la pena* inflitta con la sentenza

---

[1]) 23 maggio 1893 (*Cass. Unica,* IV, 761) — 11 aprile 1894 (Ivi, V, 597) — 12 dicembre 1895 (Ivi, VII, 209) — 26 settembre 1898 (Ivi, X, 109) — 25 agosto 1898 (Ivi, X, 283) — 23 ottobre 1900 (Ivi, XII, 148 e 553).

[2]) 16 ottobre 1891 (*Corte Supr.*, XVI, 337) — 23 novembre 1891 (Ivi, XVI, 864) — 9 settembre 1896 (*Cass. Unica,* VIII, 141) — 14 settembre 1898 (Ivi, X, 283) — 30 novembre 1898 (Ivi, X, 292) — 10 marzo 1899 (Ivi, X 806) — 18 febbraio 1902 (*Giust. pen.*, VIII, 622).

contumaciale, si traeva la conseguenza che questa sentenza contumaciale di condanna non poteva aver valore di atto interruttivo della prescrizione dell'azione penale, perchè invece aveva un'efficacia maggiore, quella cioè di stabilire il momento dal quale poteva cominciare a decorrere una prescrizione diversa e più lunga, cioè la prescrizione della pena.

Ma poichè il legislatore nel vigente Codice penale si è astenuto dal riprodurre la disposizione contenuta nell'art. 148 del Codice del 1859, ha dichiarato nell'art. 96 che la prescrizione della condanna non può decorrere se non dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, ed ha espressamente stabilito, ed in forma generale, nella prima parte dell'art. 93, che le sentenze di condanna non irrevocabili, pronunziate non solo in contradditorio, ma anche in contumacia, hanno soltanto efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione penale, dovrà desumersi da tutto ciò che anche le sentenze contumaciali di condanna ad una delle pene già dette criminali pronunziate dalle Corti di Assise non possono oggi avere presso di noi altra efficacia che quella indicata dall'art. 93? O dovrà invece continuare a ritenersi che codeste sentenze anche oggidì, più che interrompere la prescrizione dell'azione, segnino il punto dal quale decorre la prescrizione della condanna, perchè, coordinatosi col R. Decreto del 1.° dicembre 1889 al nuovo Codice penale quello di procedura, all'art. 543 di quest'ultimo non fu apportata alcuna modificazione?

La questione è vivamente dibattuta. Mentre infatti l'Arabia [1]), il Fiocca [2]), il Tuozzi [3]) sostengono quest'ultima opinione, l'altra è sostenuta dal Pessina [4]), dal Travaglia [5]), dall'Innamorati [6]), dal Majno [7]), dal Carfora [8]), dal Cammarota [9]), dal Baudana Vaccolini [10]),

---

[1]) *I principî del dir. pen. applicati al Cod. italiano,* n. 215, pag. 250.

[2]) In due lavori pubblicati nella *Cass. Unica,* l'uno nel vol. IV, col. 177, e l'altro nel vol. XIII, col. 305.

[3]) *Corso di dir. pen.,* vol. I, pag. 520 — *Ancora sulla prescr. delle sentenze contumaciali* (*Cass. Unica,* XIII, 257).

[4]) *Il nuovo Cod. pen. italiano,* pag. 130.

[5]) *Il nuovo Cod. pen. italiano,* n. 392, pag. 466.

[6]) *Trattato dell'estinzione dell'az. pen. e delle condanne penali* (nel *Tratt. completo di dir. pen.* compilato dal COGLIOLO, vol. I, p. III, pag. 1110).

[7]) *Comm. al Cod. pen. italiano,* §§ 521 e 522.

[8]) *Se dalla condanna pronunciata in contumacia decorra la prescr. dell'azione o quella della pena* (*Foro pen.,* II, 1).

[9]) *Quali effetti la legge attribuisca alla sentenza di condanna pronunciata in contumacia,* ecc. (Ivi, II, 64).

[10]) In una nota pubblicata nella *Corte Supr.,* vol. XVI, pag. 25.

dal Natali [1]), dal Flascassovitti [2]), dal Crivellari [3]), dal Giachetti [4]), dall'Appiani [5]), ecc. E la Corte di Cassazione, mentre per parecchi anni aveva costantemente seguíta l'opinione più rigida [6]), negli ultimi tempi ha mutata giurisprudenza, ritenendo che la sentenza contumaciale di condanna di una Corte di Assise ad una delle pene già denominate criminali, non altrimenti che qualunque altra sentenza di condanna non irrevocabile, non può avere, in rapporto alla prescrizione, altro effetto che quello d'interrompere il corso della prescrizione dell'azione [7]).

Ma dal canto mio, sebbene riconosca che l'essere rimasto inalterato l'art. 543 del Codice di procedura fornisca ai sostenitori dell'opinione più rigorosa un argomento di non lieve valore, credo, come ho dimostrato in apposito lavoro [8]), che il vero pensiero del legislatore, nel compilare il vigente Codice penale, sia stato quello di attribuire anche alle suindicate sentenze contumaciali di condanna pronunziate dalle Corti di Assise non altra efficacia che quella di interrompere la prescrizione dell'azione.

Se infatti per la disposizione dell'art. 96 del vigente Codice penale la prescrizione della condanna non può decorrere se non dal giorno in cui la sentenza diviene irrevocabile, per ammettere che le suddette sentenze contumaciali della Corte di Assise abbiano non già la semplice efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione,

---

[1]) *Prescrizione dell'azione* (nella *Riv. Univers. di giurispr. e dottrina*, a. XV, fasc. 19, 20 e 21).

[2]) *La prescrizione e le sentenze contumaciali della Corte d'Assise* (nel *Suppl. alla Riv. pen.*, I, 75).

[3]) *Cod. pen. ital. interpretato*, vol. I, pag. 593.

[4]) *Dei reati e delle pene in generale, secondo il Cod. pen. italiano*, vol. III, pag. 621.

[5]) *Degli effetti delle sentenze contumaciali di Assise nei rapporti della prescrizione* (nel *Foro pen.*, IV, 277).

[6]) 30 marzo 1900 (*Riv. pen.*, XXXII, 415) — 5 gennaio 1891 (Ivi, XXXIII, 271); 17 febbraio 1892 (*Corte Supr.*, XVII, 116) — 27 gennaio 1893 (*Riv. pen.*, XXXVIII, 336) — 17 dicembre 1894 (*Cass. Unica*, VI, 363) — 30 gennaio 1895 (*Giust. pen.*, I, 327) — 18 settembre 1896 (*Riv. pen.*, XLIV, 509) — 27 ottobre 1897 (Ivi, XLVI, 558) — 25 agosto 1898 (Ivi, XLVIII, 464) — 18 gennaio 1899 (Ivi, XLIX, 430).

[7]) 20 marzo 1901 (*Riv. pen.*, LIII, 564) — 22 novembre 1901 (*Cass. Unica*, XIII, 201).

[8]) Masucci, *La condanna contumaciale della Corte d'Assise ad una delle pene già dette criminali, ed i suoi rapporti con la prescrizione* (nella *Riv. del Circolo Giuridico napoletano*, vol. I, pag. 371).

ma quella di gran lunga maggiore di stabilire il punto di decorrenza della prescrizione della condanna, bisogna ritenere: o che coteste sentenze contumaciali siano irrevocabili, o che per esse abbia luogo un'eccezione alla regola stabilita nell'art. 96. Ora, di irrevocabilità non può parlarsi; perchè codeste sentenze, per ciò che concerne le pene carcerarie, non sono eseguibili, e per ciò che concerne l'interdizione legale, l'interdizione dai pubblici uffici, le pene pecuniarie ed il risarcimento dei danni, sono bensì eseguibili, ma questa esecuzione è provvisoria e revocabile (art. 543, 544, 577 e 599 Cod. proc. pen.); e perchè, se per testuale disposizione di legge, basta che il condannato pervenga in potere della giustizia, perchè, senza bisogno di alcun gravame, la sentenza contumaciale di condanna perda ogni valore e si consideri come non avvenuta (art. 543 Cod. proc. pen.), sarebbe assurdo ritenere irrevocabile, per gli effetti della prescrizione, una sentenza che al verificarsi di quella condizione che ne renderebbe possibile l'esecuzione, è senz'altro dalla legge stessa revocata. E neppure può ammettersi che per queste sentenze trovi un'eccezione la norma stabilita nell'art. 96 del Codice penale; perchè niente vi è in questo Codice che autorizzi ad ammettere questa limitazione pregiudizievole ai diritti del condannato in contumacia, e quindi respinta dal principio formolato nell'art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice civile; ed invece vi è la disposizione della prima parte dell'art. 93, la quale, contenendo una norma generale, non vi è ragione perchè per talune sentenze contumaciali di condanna debba essere ammessa e per altre esclusa.

E che il pensiero del nostro legislatore sia appunto quello che io gli attribuisco, oltre che da queste considerazioni suggerite dal testo della legge, si desume in modo evidente dai lavori preparatorî del Codice. Nel § 1 dell'art. 109 del Progetto Vigliani si era inserita una disposizione identica a quella che è contenuta nell'art. 96 del vigente Codice; una disposizione, cioè, con la quale si dichiarava che la prescrizione della pena decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile. Ma il Senato, il quale aderiva al sistema che dalla condanna criminale contumaciale della Corte d'Assise fa decorrere la prescrizione della pena, notò immediatamente che questo sistema da esso preferito avrebbe trovato nella suddetta disposizione del Progetto Vigliani un ostacolo insormontabile; e quindi volle che a codesta disposizione si aggiungesse una limitazione, quella cioè che *la prescrizione della pena criminale inflitta al contumace decorre dal giorno in cui fu pronunziata la sentenza* (Progetto senatorio, art. 108, § 2). Quando però fu esaminato dalla Com-

missione presieduta dal Mancini il Progetto senatorio, il Pessina insorse contro la suddetta limitazione, e ne propose la soppressione, perchè egli osservò che la prescrizione della pena deve sempre presupporre una condanna irrevocabile, e tale non è mai una sentenza contumaciale della Corte d'Assise a pena criminale, giacchè nel momento stesso in cui per la presenza del condannato diventa eseguibile, per forza di legge cade nel nulla. E poichè la proposta soppressione fu, per questa considerazione, accettata dalla Commissione (verbale 9.°, n. LXXXVI), nel Progetto Mancini, mentre la limitazione suindicata non fu riprodotta, stabilendosi il solo principio generale che la prescrizione della pena non può decorrere se non dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (art. 113, § 1), si inserì poi una disposizione generale, con la quale si dichiarava che la pronunzia dolla sentenza di condanna in contradditorio o in contumacia interrompe il corso della prescrizione dell'azione penale art. 103). Ed il Mancini nella sua Relazione sul Progetto si espresse a questo proposito nei seguenti termini: « Il corso poi di questa prescrizione (della prescrizione, cioè, della pena) incomincia naturalmente dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile; e per siffatta considerazione non può mai giovare a chi incorse in condanne solamente contumaciali, le quali di loro natura sono revocabili. Perciò la Commissione ministeriale assai opportunamente propose la soppressione della disposizione del Progetto senatorio, secondo la quale era stabilito che il corso della prescrizione della pena criminale, inflitta al contumace, principia dal giorno in cui fu pronunciata la sentenza. Tale soppressione è mantenuta nel Progetto » (ediz. uff., pag. 256). E poichè a coteste disposizioni del Progetto Mancini, così chiaramente illustrate dall'insigne Guardasigilli, nessuna modificazione fu apportata nei Progetti successivi e nel testo definitivo del vigente Codice, dal ricordo di questi precedenti deve dedursi la conseguenza che anche le condanne criminali pronunciate in contumacia dalle Corti di Assise non possono avere altra efficacia che quella d'interrompere la prescrizione dell'azione penale, a norma della disposizione generale contenuta nella prima parte dell'art. 96. Se infatti il legislatore avesse voluto attribuire ad esse, rispetto alla prescrizione, l'efficacia che attribuisce alle sentenze irrevocabili di condanna, quella cioè di segnare il momento nel quale è chiuso il periodo utile alla prescrizione dell'azione, ed è reso possibile soltanto il corso della diversa e più lunga prescrizione della condanna, avrebbe riprodotta la disposizione eccezionale che si sentì il bisogno d'introdurre nel Progetto senatorio, invece d'insistere in

quella esclusione di essa, che, come si è veduto, aveva avuto luogo nel Progetto Mancini e nei successivi, appunto perchè si era ritenuto che codeste sentenze, a somiglianza di tutte le altre sentenze di condanna tuttora revocabili, possono soltanto essere interruttive della prescrizione dell'azione penale.

E questa interpretazione del nostro Codice è ribadita anche dalla disposizione contenuta nell'art. 94. *Quando un condannato* — si dice in questo articolo — *sia sottoposto per qualsiasi rimedio giuridico a nuovo giudizio, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe infliggersi con la nuova sentenza, ove risulti minore a quella inflittagli con la precedente.* E poichè da un lato la prescrizione di cui qui si fa cenno è quella dell'azione, perchè quest'articolo completa le disposizioni che a questa prescrizione si riferiscono, cominciando solo nell'art. 95 a farsi menzione della prescrizione della condanna; e poichè dall'altro lato la norma contenuta nella suddetta disposizione legislativa è indiscutibilmente applicabile anche nel caso che la nuova condanna abbia luogo, secondo l'art. 543 del Codice di procedura, per effetto della purgazione della contumacia, deve concludersi, che se, ove questa nuova condanna sia più mite della precedente condanna contumaciale, di essa e non di questa si deve tener conto per misurare la prescrizione dell'azione, la condanna contumaciale pronunziata da una Corte di Assise ha per la nostra legge efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione, e non già potere di sostituire al termine necessario per questa il termine più lungo necessario per la prescrizione della condanna.

E la soluzione che la nostra legge ha dato alla questione è anche la più logica; perchè non sarebbe giusto che quella stessa efficacia, che, rispetto alla prescrizione penale, si conferisce ad un giudicato irrevocabile di condanna, si attribuisse anche ad una sentenza contumaciale emessa dalla Corte d'Assise senza intervento di giurati e senza la garanzia dell'oralità delle prove; ad una sentenza dalla legge stessa condannata anticipatamente a cadere nel nulla non appena il condannato sarà pervenuto in potere della giustizia. Una sentenza cosiffatta, ravvivando il ricordo e la funesta impressione del delitto, è giusto che interrompa il corso della prescrizione dell'azione; ma non sarebbe giusto che ad essa, che non è il risultato di un dibattimento pubblico il quale riproduca in tutte le sue fasi il dramma del delitto e ne rinnovi fortemente la sinistra impressione, e che ha solo un valore provvisorio e revocabile, si attribuisse un potere contro l'azione del tempo anche maggiore di quello che può avere lo stesso fatto delittuoso.

E se è così, a nulla giova il rilevare che anche dopo la pubblicazione del nuovo Codice penale l'art. 543 del Codice di procedura è rimasto immutato; perchè quando anche non volesse ritenersi che il non essersi sostituita dalla Commissione coordinatrice alla frase: « *prima che la pena sia prescritta* », l'altra: « *prima che l'azione sia prescritta* », derivò dall'essere forse sfuggito quell'articolo alla vigile attenzione della Commissione, come invece indurrebbe a credere l'essere rimasta nella suddetta frase la parola *pena,* che in ogni caso, a norma dell'art. 96 del nuovo Codice penale, avrebbe dovuto essere sostituita con la parola *condanna,* potrebbe sempre vittoriosamente osservarsi che per ciò che riguarda un principio di diritto sostanziale, non è il Codice di procedura, ma è il Codice penale quello che deve imperare.

§ 92. Oltre la sentenza di condanna revocabile, pronunziata in contradittorio o in contumacia, possono pel nostro Codice interrompere la prescrizione dell'azione penale, allorquando non si tratti di prescrizione brevissima, soltanto il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice che abbia il triplice requisito: di esser diretto contro l'imputato, di essere stato a costui legalmente notificato, e di concernere il fatto a lui attribuito (art. 93, capov. 1.°).

Il nostro legislatore in tal guisa non ha seguíto il Codice toscano, che attribuiva efficacia interruttiva alla sola sentenza di condanna; e non ha seguito il Codice sardo, che questa efficacia interruttiva riconosceva in qualunque atto di procedura, preferendo invece un sistema del quale ho già indicate la genesi e la ragionevolezza (§ 90). Non ha seguito il Codice sardo, perchè ha giustamente rilevato che, anche quando non vi sia inerzia della giustizia, non basta un qualsiasi atto di procedura a tener vivo l'interesse sociale alla punizione, paralizzando l'opera riparatrice del tempo; che non si deve render possibile un prolungamento indefinito del termine utile a prescrivere mediante un atto qualsiasi di procedimento comodamente compiuto ogni volta che sta per spirare il termine prescrittivo; e che non è lecito sostituire, mediante questo metodo capriccioso ed arbitrario, un interesse sociale fittizio all'interesse reale alla persecuzione giudiziale oramai svanito per effetto del lungo tempo trascorso. Ma neppure ha seguíto il sistema del Codice toscano, perchè ha riconosciuto che oltre alla sentenza di condanna vi sono provvedimenti giudiziali ai quali non si può negare una forza vivificatrice del pubblico bisogno della pena. Nel Progetto Mancini (art. 103, § 1) questa forza interruttiva, negata agli atti di parte, cioè alla denunzia, alla querela,

alla requisitoria del P. M., fu limitata ai soli atti emanati dal giudice, i quali, inoltre, non uscissero dalla categoria degli atti giurisdizionali indicati nell'art. 745 del Codice di procedura penale. Nel Progetto Zanardelli del 1883, nel Progetto Savelli e nel Progetto Pessina, mentre, pur sopprimendosi il richiamo all'art. 745 del Codice di procedura, si limitò però esclusivamente ad atti giurisdizionali la efficacia interruttiva, cioè soltanto ai mandati di cattura e di comparizione, al decreto di citazione dell'imputato ed all'atto di accusa, si aggiunse poi la condizione che questi atti fossero legalmente notificati all'imputato a cura del Pubblico Ministero. Ma nel Progetto del vigente Codice e nel testo definitivo di questo, se da un lato non si imitò il Progetto Mancini nel limitarsi al richiamo del suddetto art. 745 in cui sono indicati gli atti che la legge considera come atti di giurisdizione, dall'altro non si imitarono neppure i Progetti successivi, che, come ho detto, avevano preferito di enunciare, con la guida dell'art. 745, cotesti atti giurisdizionali, perchè si osservò che questa enunciazione poteva diventare non scevra d'inconvenienti nel caso in cui con una nuova legge procedurale si modificassero gl'istituti del rito e la nomenclatura. E quindi parve miglior consiglio, attenendosi al concetto fondamentale che dal Progetto Mancini in poi era stato adottato, preferire ad una enunciazione o all'accenno ad una disposizione legislativa che la contiene, l'indicazione dei caratteri che deve avere un atto e delle condizioni che debbono accompagnarlo perchè possa essere interruttivo della prescrizione. E a tal fine il legislatore ne ha determinata la provenienza, esigendo che esso emani dal giudice; ne ha indicata la direzione, stabilendo che debba esser diretto contro l'imputato; ne ha specificato il rapporto, dichiarando che deve riferirsi al fatto che all'imputato è attribuito, sicchè se taluno è contemporaneamente imputato di più reati, l'atto relativo ad uno di essi non può essere interruttivo anche per gli altri; e ne ha stabilita la condizione, richiedendo che sia all'imputato legalmente notificato. Ed ha fatto poi menzione speciale soltanto del mandato di cattura, sì perchè esso non si notifica, ma si esegue, sì perchè occorreva dichiarare che la sua mancata esecuzione dovuta alla latitanza dell'imputato non può privarlo della sua efficacia interruttiva. E quando un atto abbia tutti questi requisiti, poichè esso presuppone non solo l'attività dell'azione penale, che è rappresentata da qualsiasi atto di procedimento, ma un'attività mediante la quale si è già raggiunto un serio sviluppo delle prove, un'attività che già si concreta in provvedimenti, che, diretti dal giudice contro una data persona, non è possibile ammet-

tere che non valgano a ravvivare nella pubblica coscienza l'impressione già destata dal delitto e l'interesse alla punizione; e poichè, dovendo questo provvedimento notificarsi all'imputato, è messo costui in grado di provvedere alla sua difesa quando non può ancora presumersi che il tempo abbia disperse o mutilate le prove che a tal fine gli occorrono, l'interruzione della prescrizione apparisce pienamente giustificata.

Se però questi provvedimenti sono viziati da nullità, può ritenersi che abbiano, malgrado ciò, efficacia interruttiva?

Io ho già fatto notare nel paragrafo precedente che la giurisprudenza, per ciò che concerne l'efficacia interruttiva delle sentenze di condanna revocabili, ha ripetutamente dichiarato che esse non perdono questa efficacia qualora siano dipoi annullate. Nel Codice toscano l'art. 94, dopo di aver dichiarato che la sentenza di condanna ha questa forza interruttiva, soggiungeva: *ancorchè la sentenza, per qualsivoglia rimedio giuridico, rimanga inefficace.* Il Puccioni, commentando quest'articolo, rilevò che per effetto della disposizione dell'ultimo inciso, le nullità che viziavano una sentenza e la facevano restare inefficace, non potevano privarla dell'efficacia interruttiva attribuitale dalla legge. E sebbene egli ritenesse ingiustificabile questa eccezione al principio generale insegnato dagli scrittori e proclamato dalla giurisprudenza, che *quod nullum est nullum producit effectum,* perchè *ex nihilo nihil,* troppo esplicita però riteneva la parola legislativa perchè potesse sorgere un dubbio nella mente dell'interprete [1]. Nel nostro Codice questo inciso non è riprodotto, come era invece nei Progetti che precederono, dal 1876 in poi, quello del 1887; ma ciò non fu perchè si volle abbandonare il sistema toscano, ma invece perchè all'on. Zanardelli quell'inciso, come egli disse nella sua Relazione, parve superfluo; giacchè se la sentenza di condanna in tanto è interruttiva della prescrizione dell'azione e non già iniziatrice di una prescrizione diversa e più lunga, in quanto è revocabile, importa poco indagare per quale ragione sia dipoi revocata. Ed è perciò che i più autorevoli commentatori del nostro Codice non esitano punto ad affermare che le nullità non tolgono, secondo la nostra legge, alla sentenza di condanna la sua forza interruttiva della prescrizione dell'azione.

Ma quando si tratti non già di una sentenza revocabile di condanna, ma di un provvedimento giurisdizionale, potrà questo, nono-

---

[1]) *Cod. pen. toscano illustr.,* vol. 2, pag. 376 e seg.

stante la nullità che contiene, conservare la sua efficacia interruttiva? Vi è chi ritiene che sì, ammettendo l'efficacia interruttiva del provvedimento, ancorchè nullo o proveniente da Autorità incompetente [1]). Vi è chi distingue tra nullità intrinseche all'atto e semplice incompetenza relativa ad un atto per sè stesso non viziato da nullità e conducente alla scoperta del reato e del reo, escludendo la forza interruttiva nel primo caso, ed ammettendola nel secondo [2]). Ma l'opinione prevalente nella dottrina è che nessuna distinzione possa ammettersi; che l'incompetenza è fonte di nullità; e che ogni atto nullo, per qualsivoglia ragione, non può essere interruttivo della prescrizione, perchè ciò che è giuridicamente nullo non può essere produttivo di effetti giuridici: dal nulla non nasce che il nulla [3]). Ora, quale di queste opinioni deve essere adottata per l'esatta interpretazione del nostro Codice? A mio modo di vedere, l'ultima; in primo luogo perchè se l'efficacia interruttiva della sentenza di condanna annullata è una derivazione da ciò che stabiliva il Codice toscano, nel quale fu ammessa come eccezione alla regola che ciò che è nullo non è produttivo d'effetto, l'eccezione deve limitarsi al caso che la reclamò, e negli altri il principio fondamentale deve riprendere il suo impero; in secondo luogo perchè, se i provvedimenti interruttivi dei quali si fa cenno nel primo capoverso dell'art. 93 sono veri atti giurisdizionali, non può esser considerato come vero atto di giurisdizione quello che sia intrinsecamente nullo, o che provenga da un pubblico funzionario incompetente; e finalmente perchè, se la legge espressamente richiede, per la loro efficacia interruttiva, che essi siano *legalmente* notificati agli imputati, non mi pare ammessibile che quella legalità che si esige per la notificazione di un atto, non sia poi necessaria per ciò che concerne l'essenza di esso [4]).

---

[1]) Cass. Roma, 6 luglio 1889 (*Foro ital.*, a. 1889, pag. 502); Cass. Torino, 26 dicembre 1883 (*Monit. dei Trib.*, a. 1884, pag. 214), per la incompetenza — Cass. Torino, 10 aprile 1874 (Ivi. a. 1874, pag. 450); Id., 25 aprile 1877 (Ivi, a. 1877, pag. 530), per altre cause di nullità.

[2]) Borsani e Casorati, *Codice di procedura penale italiano commentato*, vol. I, § 194.

[3]) Brun de Villeret, *De la prescription*, n. 216 e 222 — Cousturier, *Trattato della prescrizione*, n. 35 — Hélie, *Tratt. dell'istr. crim.*, vol. I, § 195 — Mangin, *Tratt. dell'azione pubblica*, n. 343 e 357 — Le Sellyer, *Tratt. dell'esercizio e dell'estinzione delle azioni*, ecc., vol. II, n. 499 e 500 — Haus, *Principes généraux du droit pénal belge*, n. 947 — Pescatore, *Sposizione compendiosa della procedura civ. e crim.*, vol. II, pag. 22.

[4]) Vedi in questo senso: Travaglia, op. cit., pag. 472 — Maino, op. cit., n. 429 — Crivellari, op. cit., vol. IV, pag. 595, n. 188.

§ 93. Quanto poi all'effetto che questi provvedimenti giudiziali interruttivi producono sulla durata del termine prescrittivo, un notevole temperamento è adottato dalla nostra legge. Mentre infatti dopo una sentenza di condanna interruttiva non può che ricominciare a decorrere per intero il termine prescrittivo ordinario, per modo che qualunque sia il periodo d'inerzia dell'azione anteriore ad essa mai può l'imputato trarne alcun giovamento; quando invece l'atto interruttivo sia uno di quelli indicati nel primo capoverso dell'articolo 93, non può aversi se non un prolungamento limitato del termine prescrittivo ordinario. *L'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento* — è detto nel 1.° capoverso dell'art. 93 — *non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 91.* Sicchè la prescrizione si verifica non appena, congiunto il periodo posteriore al provvedimento interruttivo con quello che era già corso prima dell'interruzione, si ha nel complesso un periodo di tempo, che sorpassi della metà quello che, senza cotesta interruzione, sarebbe occorso per estinguere l'azione penale. Se quindi, per addurre un esempio, si tratta di un caso nel quale la prescrizione si compie in cinque anni, ed allo spirare del quarto anno del periodo di tempo corso fino a quel momento utilmente per la prescrizione, ha luogo un atto validamente interruttivo, perchè possa compiersi dipoi il termine prescrittivo non occorre un nuovo termine di cinque anni, ma basta che decorrano altri tre anni e sei mesi, perchè questi, congiunti al periodo anteriore, rappresentano il termine prescrittivo ordinario prolungato della sua metà. E poichè il nostro legislatore, mediante il sistema adottato, se da una parte ha creduto di dover riconoscere nei menzionati provvedimenti giurisdizionali una efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione, ha voluto poi dall'altra impedire che l'azione fosse tenuta troppo lungamente in vita, sostituendosi una vitalità fittizia alla vitalità reale, che, per quanto si faccia, non può resistere troppo lungamente alla efficacia deleteria del tempo; e poichè per questa considerazione appunto si è stabilito che i provvedimenti giudiziali interruttivi non possano prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che ecceda la metà dei termini prescrittivi stabiliti dalla legge, è chiaro che il termine in tal modo prolungato dall'atto interruttivo non può essere dipoi nuovamente prolungato da altro atto interruttivo posteriore. Il termine già prolungato rappresenta l'estensione massima della vitalità dell'azione. Se così non fosse, si potrebbe ricadere in quel pericolo che si è voluto giustamente scongiurare, che cioè

l'azione penale possa essere indefinitamente prolungata ed artificialmente tenuta in vita.

§ 94. Se però, oltre le sentenze non irrevocabili di condanna, non possono ordinariamente avere efficacia interruttiva se non i provvedimenti giurisdizionali suindicati, nei casi poi nei quali brevissimo è il termine prescrittivo, è parso necessario al legislatore di allontanarsi dalla norma generale, e di attribuire efficacia interruttiva ad ogni atto di procedimento. *Se la legge* — dice il secondo capoverso dell'art. 93 — *stabilisca un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento.* Ed a questa derogazione dalla norma generale, secondo la quale l'efficacia interruttiva deve essere attribuita, oltre che alle sentenze di condanna, non già a qualunque atto di procedimento, ma soltanto agli atti giurisdizionali, il legislatore è stato indotto dalla considerazione di cui più sopra ho fatto cenno, che cioè altrimenti, dato il brevissimo termine in cui la prescrizione si compie, moltissime volte non basterebbe l'operosità della giustizia a salvare l'azione penale dall'estinzione, e moltissimi colpevoli resterebbero impuniti.

Basta dunque un atto qualsiasi di procedimento per interrompere il corso della prescrizione quando questa abbia un termine più breve di un anno; e per *atto di procedimento* deve intendersi ogni atto concernente l'esercizio dell'azione penale. « Per *atti di procedimento* valevoli ad interrompere la prescrizione più breve di un anno — ha detto la nostra Corte di Cassazione — si deve intendere qualsiasi atto dell'autorità giudiziaria (sia questa il Giudice o il Pubblico Ministero) nel quale si esplichi l'esercizio dell'azione penale: le requisitorie come gli atti d'istruzione, i provvedimenti del giudice istruttore, tutti quelli, in altre parole, che tendono all'istruzione dei processi, preparano l'andamento e la definizione del giudizio, ed avendo per oggetto la prosecuzione dell'azione penale, imprimono movimento al processo. La parola *procedimento,* infatti, è sinonima dell'esercizio dell'azione penale. Dietro tali concetti non torna difficile il riconoscere la vera qualità di un atto al fine interruttivo della prescrizione. E così sono generalmente ritenuti atti di procedimento, oltre quelli che sono necessarî all'interruzione più lunga, cioè gli atti veri e proprî di giurisdizione, tutti quelli che tendono a raccogliere le prove sull'esistenza del reato e sulla colpevolezza dell'imputato, l'istanza del Pubblico Ministero iniziatrice dell'azione penale, gli atti generici per la constatazione delle prove materiali del reato, gli esami testimoniali, gli atti tendenti ad accertare le generalità dell'imputato, le sommarie informazioni, che rappresentano il procedi-

mento istruttorio a base sintetica e che preparano l'andamento e le definizione del reato [1]). Non mancano però sentenze del Supremo Collegio, le quali hanno riconosciuta anche nelle querele l'efficacia interruttiva [2]). Ma nè alle denunzie, nè alle querele può, a mio giudizio, attribuirsi, a norma della legge imperante, questa efficacia; perchè se la legge parla di atti di procedimento, e se atto di procedimento non è se non un atto in cui si concreta e si esplica l'esercizio dell'azione penale, che per nulla è affidato ai privati, ma è pubblica funzione, non può essere atto interruttivo un atto del privato, col quale si ha di mira il movimento dell'azione penale, ma che non rappresenta ancora nè può rappresentare quest'azione in movimento [3]).

Relativamente però all'effetto dell'interruzione derivante da questi atti, il legislatore non ripete la condizione stabilita pei provvedimenti giurisdizionali riguardo alle prescrizioni di non breve durata, che cioè non si possa prolungare la vita dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini stabiliti dalla legge. Questa condizione è inserita nella disposizione contenuta nel primo capoverso dell'art. 93, e non essendo ripetuta anche nel secondo capoverso, non può ritenersi estesa anche ai casi di brevissime prescrizioni, di cui in questo si fa cenno [4]). In questi casi quindi la prescrizione interrotta ricomincia, dopo l'atto interruttivo, a decorrere in tutta la sua integrità. Ma se quel temperamento non è stato riprodotto, ne è stato però adottato un'altro importantissimo: quello, cioè, che per quanti siano gli atti interruttivi di procedimento, se nel termine di un anno dal giorno in cui, secondo l'art. 92, cominciò la prescrizione, non sia proferita la sentenza di condanna, l'azione penale deve ritenersi prescritta. Ed in questo modo, mentre, attribuendosi da un lato efficacia interruttiva a qualsivoglia atto di procedimento, s'impedisce la troppo frequente impunità derivante dal facile corso di un brevissimo termine prescrittivo, dall'altro lato, esigendosi che la sentenza di condanna sia proferita non oltre il termine di un anno dal giorno in cui la prescrizione ha cominciato

---

[1]) 15 settembre 1900 (*Cass. Unica,* XII, 8) — Id. 15 aprile e 5 dic. 1898 (Ivi, IX, 808, e X, 794).

[2]) 2 aprile 1894 (*Cass. Unica,* V, 812) — 16 nov. 1895 (Ivi, VII, 198) — 14 aprile 1898 (Ivi, IX, 938).

[3]) Confr. Impallomeni, op. cit., vol. I, n. 169, pag. 336 — Travaglia, op. cit., pag. 470 — Crivellari, op. cit., vol. IV, pag. 596, n. 198.

[4]) Cass. 9 agosto 1892 (*Corte Supr.*, XVII, 674) — 19 agosto 1892 (Ivi, XVII, 771) — 10 agosto 1896 (*Cass. Unica,* VIII, 108).

a decorrere, s'impedisce che col facile e continuo rinnovarsi del termine prescrittivo l'azione penale possa essere mantenuta indefinitamente viva ed operosa.

Infra l'anno deve esser dunque pronunziata la sentenza di condanna, altrimenti gli atti interruttivi non valgono a salvare l'azione dalla prescrizione. Nè monta che questa sentenza di condanna sia suscettibile di gravame; perchè, secondo il chiarimento dato nella Commissione di revisione dal Lucchini al Faranda, non si può in questo caso dare alle parole *sentenza di condanna* un significato diverso da quello che è stato ad esse attribuito dal legislatore nella prima parte dell'art. 93 [1]). Se quindi nel termine dell'anno suddetto si pronunzia dal giudice di prima istanza la sentenza di condanna, ma contro questa si produce appello, sicchè il pronunziato definitivo del magistrato ha luogo dopo l'anno, non può pretendersi che si dichiari prescritta l'azione [2]). E ciò non può pretendersi neanche quando la sentenza del primo giudice sia in seguito annullata; perchè, ha osservato la Corte di Cassazione, una sentenza di condanna è stata proferita prima che fosse trascorso un anno dal sorgere dell'azione penale, e l'annullamento posteriore non impedisce che essa, a norma di legge, abbia già impedito il verificarsi della prescrizione [3]).

E quando la sentenza di condanna è stata pronunziata in questo termine stabilito dalla legge, ma contro di essa si è prodotto, secondo i casi, appello o opposizione, ricomincia il periodo prescrittivo, ma la prescrizione anche questa volta è regolata dalle norme stabilite nel secondo capoverso dell'art. 93. E quindi, nello stesso modo come seguita ad imperare la regola che ogni atto di procedimento vale ad interromperla, deve applicarsi anche il temperamento col quale si è voluto impedire che l'azione avesse una vita eccessivamente prolungata. Dalla prima sentenza di condanna alla seconda pronunziata in grado di appello o di opposizione non deve quindi correre un termine più lungo di un anno [4]). La legge, come ho detto, dichiara che, malgrado il succedersi di atti interruttivi, l'azione penale è prescritta se la sentenza di condanna non è proferita nel termine di un anno dal giorno in cui *cominciò* la prescrizione. Ma la parola « *cominciare* » adoperata dal legislatore non può lasciar per-

---

[1]) *Atti della Commissione di revisione,* verbale n. XV.

[2]) Cassaz., 26 settembre 1898 (*Cass. Unica,* X, 601).

[3]) 19 luglio 1900 (*Cass. Unica,* XI, 1285).

[4]) Cassaz., 10 agosto 1896 (Ivi, VIII, 108) — 1.° marzo 1901 (*Giust. pen.,* VII, 543).

plessi intorno all'applicazione di questa norma anche al caso che ho qui indicato; perchè anche dopo la sentenza di condanna emessa dal giudice di prima istanza *comincia* nuovamente la prescrizione, e quindi dal giorno in cui essa *ricomincia* non deve trascorrere più di un anno senza che venga pronunziata la nuova sentenza provocata col gravame.

§ 95. Son queste le norme che la nostra legge stabilisce intorno all'interruzione della prescrizione dell'azione penale; ma per completarle, il legislatore, risolvendo testualmente un'antica e controversa questione, ha dichiarato nell'ultimo capoverso dell'art. 93 del Codice penale che: *l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato, ancorchè gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro un solo.*

Nel Progetto del vigente Codice non era compresa codesta disposizione; e l'on. Villa, nella Relazione da lui scritta per la Commissione della Camera elettiva, rilevando il silenzio del Progetto di legge, ne traeva la conseguenza che s'era voluto adottare il sistema, che a lui ed alla Commissione pareva il più logico, di non estendere anche contro gli altri coimputati l'effetto interruttivo di un atto che era intervenuto contro un solo di essi. « Dall'osservare — egli scrisse — che l'atto interruttivo per essere efficace deve essere notificato all'imputato, sembra logico concludere che nel sistema seguìto nel Progetto, e che reputiamo preferibile, anche la prescrizione abbia il carattere di un rimedio inerente alla persona degl'imputati, e non all'imputazione materiale in genere; imperocchè sarebbe ingiusto che si stimasse sufficiente cerziorare un solo circa la minaccia della pena e la necessità di difendersi, perchè ne avessero a rimanere pregiudicati gli altri, che non hanno avuto alcuna legale notizia dell'incolpazione » (n. CXVII).

Ma tutt'altra opinione manifestò e sostenne la Commissione del Senato. « Primamente fu osservato — scrisse nella sua Relazione il prof. Pessina — che l'interruzione della prescrizione avvenuta per uno dei coimputati debba essere estesa a tutti gli altri. Fu notato contro questa proposta di emendamento che la prescrizione deve avere un carattere di relatività al subietto perseguibile in giudizio, perchè ogni uomo deve avere il pacifico e tranquillo godimento della sua libertà e sicurezza individuale, e quando è decorso un dato tempo dal momento del reato, senza che egli sia stato molestato per esso, questo stato di cose deve per lui consolidarsi. Ma la Commissione reputò doversi accettare l'emendamento come una esigenza intuitiva di giustizia e di eguaglianza che trova un'autorevole antecedenza

nell'art. 98 del Progetto approvato dal Senato; imperocchè a quel medesimo modo onde la remissione dell'offeso, benchè fatta in favore di uno dei coimputati, deve considerarsi operativa anche rispetto agli altri, il Pubblico Ministero, mantenendo viva l'azione penale contro uno, la mantiene viva contro tutti. Al che si aggiunge che la prescrizione penale non è nello spirito della legge un favore al delinquente, ma è ammessa per ragione politica d'interesse sociale » (ediz. uff., pag. 101).

E poichè l'opinione della Commissione del Senato, combattuta dal Lucchini e dall'Ellero e sostenuta dal Calenda e dall'Auriti nella Commissione di revisione, anche da questa fu approvata (verbale n. XV), nel testo definitivo del Codice si aggiunse l'ultimo capoverso dell'art. 93, che ho sopra trascritto, « inteso — disse il Guardasigilli nella sua Relazione al Re (n. LIII) — a mantenere integra l'unità del procedimento ».

Sicchè nel nostro Codice è prevalso il concetto, che quando la memoria e la triste impressione di un reato sono ravvivate da un atto interruttivo, poichè in tal modo è tenuto vivo l'interesse sociale alla punizione di tutti coloro che concorsero nell'opera criminosa, per tutti costoro, indistintamente, deve ritenersi interrotta la prescrizione, quantunque l'atto interruttivo sia intervenuto per uno soltanto di essi; non potendo ammettersi come giusto dalla coscienza pubblica, che di più colpevoli dello stesso reato, alcuni subiscano la pena meritata, ed altri godano di una immeritata impunità, quando la pubblica esasperazione è uguale contro tutti, e per tutti i rei deve essere uguale la legge [1]).

§ 96. Finalmente, poichè la prescrizione si fonda in principal modo sul fatto, che da un lato è svanito, per opera del tempo, l'interesse sociale che è la forza vitale dell'azione, e dall'altro corre pericolo la giustizia a causa del facile disperdersi o alterarsi delle

---

[1]) Questo concetto fu anche quello che sostenne il Berner, censurando il Codice germanico, il quale, nel § 68 dichiara che l'interruzione *ha luogo soltanto a riguardo di colui cui l'atto si riferisce* (*Trattato di dir. pen.*, § 169). Al contrario il Carrara, il quale fu sempre uno dei più convinti e strenui oppositori del sistema dell'interruzione (vedi specialmente il suo lavoro: *Prescrizione penale. Interruzione*. Opuscoli, vol. II), lodò questa limitazione del Codice germanico; perchè, egli disse, se l'interruzione si vuole ad ogni costo ammettere in taluni casi, bisogna che per lo meno avvenga in modo da metter sull'avviso l'imputato che la giustizia agisce contro di lui, e da metterlo quindi in grado di provvedere in tempo alla sua difesa (*Cod. pen. germanico* tradotto da Morelli e Feroci; nota prima a pag. 20).

prove, è chiaro che l'istituto della prescrizione penale è un istituto di ordine pubblico, la cui applicazione non può subordinarsi all'arbitrio delle parti. La prescrizione dell'azione penale — dice il nostro legislatore nell'art. 99 del Codice penale — è applicata d'ufficio, nè l'imputato vi può rinunziare. Non è quindi necessario che essa, come riteneva Farinacio, sia eccepita dall'imputato nel tempo utile per ogni altra difesa. Quando anche, sussistendo, l'imputato non la deduca, deve rilevarla il giudice; « perchè — scriveva il Nicolini — non dipende da un privato il sottomettersi ad una pena che non è data che per l'interesse pubblico; e quando la legge dichiara inutile dopo tanto tempo all'esempio pubblico una pena, non vi è individuo che possa provocarne il rigore: la legge viene in soccorso del reo anche suo malgrado; e chi non può rinunziare con espresse parole ad una legge d'ordine pubblico, molto meno può farlo col silenzio » [1]). E poichè la prescrizione è causa estintiva dell'azione penale e deve essere applicata d'ufficio, deve farsene l'applicazione in qualunque grado della causa, e quindi anche dalla Corte di Cassazione, malgrado che sia proposta fuori termine [2]), o che non sia neppure eccepita, nè lo sia stata innanzi al giudice di appello [3]).

V.

Oblazione volontaria.

BIBLIOGRAFIA. — NOCITO. Relazione della Commissione sul Progetto di legge dell'on. CAMICI *sulla facoltà di far cessare in alcune contravvenzioni il procedimento penale* (negli *Atti parlamentari,* Camera dei deputati, sessione 1878-1879. doc. n. 46-A) — MARCHETTI. *Teoria generale delle contravvenzioni,* n. 186 e seg. (nel *Completo trattato di dir. pen.* compilato dal COGLIOLO, vol. II, parte III) — LONGHI. *Contravvenzioni,* cap. VII (nell'*Enciclopedia Giuridica,* vol. III, parte III, *a*) — CUBONI. *Appunti sull'oblazione* (nella *Giust. pen.,* VI, 385) — PARMIGIANI. *Sull'applicazione dell'art. 101 Cod. pen.* (nella *Cass. Unica,* XII, 593) — INNAMORATI. *Trattato dell'estinzione dell'azione penale,* ecc., parte I, cap. V (nel *Trattato completo di dir. pen.* compilato dal COGLIOLO, vol. I, parte III).

§ 97. Un'altra causa di estinzione dell'azione penale, molto particolare però, è poi l'oblazione volontaria.

Quando la legge non disponga altrimenti, — dice l'art. 101 del

---

[1]) *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie,* parte I, vol. III, n. 884.

[2]) Cassaz., 27 febbraio 1902 (*Giust. pen.,* VIII, 513).

[3]) Cassaz., 20 febbraio 1892 (*Corte Supr.,* XVII, 68).

nostro Codice penale — *nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria non oltre le lire trecento, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.*

In parecchie Leggi e in parecchi Regolamenti, per trasgressioni specialmente d'indole finanziaria o di polizia municipale, l'istituto dell'amichevole componimento già esisteva [1]). E fin dal 1878 sorse l'idea di elevare questo istituto della volontaria oblazione a norma comune; e l'on. Camici presentò a tal fine alla Camera dei deputati un Progetto di legge, il quale conteneva le seguenti disposizioni:

Art. 1. — « Per tutte le trasgressioni o contravvenzioni punibili soltanto con pena pecuniaria non eccedente le cinquanta lire, gli imputati avranno facoltà di far cessare gli effetti dell'azione penale col pagamento volontario della somma che sulla loro domanda, da riguardarsi irrevocabile, verrà determinata dal giudice competente ».

Art. 2. — « Nelle trasgressioni o contravvenzioni che le leggi vigenti dichiarano punibili con pene di polizia, potranno gli imputati offrire irrevocabilmente il pagamento di una somma compresa tra il minimo ed il massimo dell'ammenda; ma gli effetti dell'azione penale non cesseranno, se il giudice competente respingerà la relativa domanda ».

Art. 3. — « Nulla è innovato alle disposizioni speciali di quelle Leggi, nelle quali il pagamento volontario è ammesso anche per le trasgressioni o contravvenzioni punibili con pena pecuniaria eccedente le cinquanta lire ».

Ma sebbene il Progetto fosse preso in considerazione, la Commissione parlamentare, pure elogiandolo, dichiarò di non poterlo ac-

---

[1]) Legge sui pesi e misure del 28 luglio 1861, art. 27.

Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, art. 148 (riprodotto poi nell'art. 177 di quella del 1889).

Legge sul bollo del 13 settembre 1874, art. 46, 48.

Legge sui contratti di borsa del 13 settembre 1876, art. 7.

Legge notarile del 25 maggio 1879, art. 123.

Regolamento sul dazio di consumo del 25 agosto 1870, art. 54.

Regolamento sulla fabbricazione delle acque gazose del 25 settembre 1870, art. 20.

Regolamento per la fabbricazione della cicoria del 26 luglio 1874, art. 30.

Regolamento sulle carte da giuoco del 25 settembre 1874, art. 19 e 20.

Regolamento per la fabbricazione della birra del 19 novembre 1874, art. 106.

Regolamento per la fabbricazione degli alcools del 29 maggio 1881, art. 95.

Decreto sulle lotterie del 21 novembre 1880, art. 22, ecc.

cogliere perchè poco in armonia con le leggi penali allora in vigore. E propose che soltanto si facesse un voto che nella riforma della legge penale si tenesse conto della volontaria oblazione di pagamento come modo di arrestare il procedimento penale per le contravvenzioni importanti sola pena pecuniaria; e la proposta, formulata in apposito ordine del giorno, fu accettata dal Guardasigilli e dalla Camera elettiva.

Memore di questo voto, l'on. Zanardelli nel suo Progetto di Codice penale del 1883, adottando e regolando con una disposizione d'indole generale l'istituto dell'oblazione volontaria, stabilì che, eccetto nel caso in cui da qualche Legge speciale si disponesse diversamente, nelle contravvenzioni per le quali era stabilita la sola pena dell'ammenda non superiore alle lire cento, potesse il contravventore far cessare il corso dell'azione penale, provando, prima che cominciasse il dibattimento, di aver volontariamente pagata una somma corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge per la commessa contravvenzione (art. 420). E per giustificare questa disposizione, che fu conservata poi nella sua integrità anche nel Progetto Savelli (art. 414), si espresse nella sua Relazione nei seguenti termini: « Elevando a norma comune, nei limiti e sotto le condizioni predette, un istituto già in vigore per diverse materie, specialmente d'indole finanziaria o municipale, si credette corrispondere ad un voto già espresso in Parlamento, e che sebbene avesse incontrato il suffragio della Commissione incaricata di esaminarne l'analoga proposta, non potè allora trovare soddisfazione per essere la proposta medesima isolata e poco armonizzante con le leggi penali in vigore. Del resto, l'istituto di che trattasi, intrinsecamente considerato, è consentaneo a quell'economia dei giudizî che il legislatore non deve mai trascurare, segnatamente in materie nelle quali la giustizia è paga quando, anche senza le formalità del giudizio, è tradotta in atto, mercè un equipollente, la sanzione penale stabilita dalla legge. Che poi la somma offerta pel componimento debba equivalere al massimo fissato per la contravvenzione, è giustificato da ciò, che in questo modo restano conciliate tutte le esigenze legittime: quelle cioè della giustizia penale, mediante l'applicazione della pena nella misura più elevata, e quelle del contravventore, che viene ad essere sottratto alle molestie, alle spese e ai danni sempre inerenti ad un pubblico giudizio » (ediz. uff., pag. 171).

Questa disposizione fu poi riprodotta dall'on. Zanardelli nel suo Progetto del 1887, aggiungendosi soltanto all'obbligo del pagamento della somma corrispondente al massimo dell'ammenda comminata,

anche quello del pagamento delle spese del procedimento (art. 97); e per giustificare l'istituto della oblazione il Guardasigilli riprodusse nella sua Relazione (n. LXXI) le medesime considerazioni che aveva esposte in quella del 1883.

E l'istituto trovò il plauso della Commissione della Camera elettiva e di quella del Senato. La prima affermò che con la disposizione dell'art. 97 del Progetto si colmava finalmente una lacuna che tanto spesso era stata notata e deplorata nella pratica forense; e ritenne che questa lacuna era ricolmata con savio provvedimento; « imperocchè trattasi di fatti che non si puniscono per tranquillare la coscienza offesa e il sentimento di paura dei cittadini in generale, ma solo per un fine di prudenza e di decoro politico; sicchè, se per conseguire il fine della legge è necessaria la pena, non è però necessario il giudizio, bastando a tal uopo, poichè la pena consiste nel pagamento della moneta, che il contravventore si sottoponga spontaneamente a siffatta privazione a titolo di ammenda del fatto commesso » (Relazione Villa, n. CXIX). « Ed è salutare — osservò a volta sua la Commissione del Senato — questa oblazione, che non è transazione, ma esecuzione volontaria della pena, per rendere superfluo il giudizio penale in materia assai lieve, così sotto l'aspetto della pena, come sotto quello dell'incriminazione. Per siffatto instituto l'imputato, entro limiti così angusti d'incriminazione, può far cessare il corso dell'azione penale, se prima dell'apertura del dibattimento prova di aver volontariamente pagato una somma corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Questa figura giuridica di estinzione dell' azione penale può rappresentarsi come una *consumtio* dell'azione penale, ed è perciò pienamente rispondente alle esigenze rigorose del Diritto » (Relazione Pessina, ediz. uffic., pag. 103).

La Sotto-Commissione di revisione credè opportuno di introdurre nella disposizione del Progetto le tre seguenti modificazioni:

1.° sostituì alla parola *ammenda* le parole *pena pecuniaria,* per la considerazione che molte Leggi speciali — come osservò il relatore Lucchini — pur disponendo intorno a contravvenzioni, per indicarne la pena adoperano non la parola *ammenda,* ma la parola *multa;*

2.° aggiunse per maggiore precisione che la somma doveva esser pagata *all'erario dello Stato;*

3.° ed elevò da lire cento a trecento il limite massimo della penalità fino al quale poteva ammettersi la volontaria oblazione.

Nella Commissione plenaria non mancarono poi proposte di modificazione, delle quali talune furono accolte ed altre respinte. Il Nocito osservò che l'istituto dell'oblazione volontaria in tanto può avere un'importanza, in quanto si fonda sopra una specie di transazione, in virtù della quale l'imputato paga qualche cosa di meno di quello che pagherebbe se fosse tratto a giudizio. È così, egli soggiunse, che l'istituto è regolato in talune Leggi speciali, ed è così che dovrebbe essere regolato nel Codice; perchè, se l'imputato è obbligato a pagare una somma corrispondente al massimo della pena stabilita, quale vantaggio potrà spronarlo a ricorrere alla oblazione per evitare un giudizio, il cui risultato potrà essere per lui l'obbligo di pagare, a titolo di pena pecuniaria, una somma minore, non mai una somma maggiore di quella che deve versare mediante l'oblazione? Ma l'emendamento non fu accolto, perchè si ritenne che, come osservò l'Ellero, l'imputato trova sempre un vantaggio nello schivare le noie di un procedimento penale e le spese che a questo sono inerenti. L'Inghilleri osservò, che dicendosi che, *quando la legge non disponga altrimenti,* nelle lievi contravvenzioni per le quali è stabilita la pena pecuniaria non eccedente una determinata misura, si può far cessare il corso dell'azione penale pagandosi prima dell'apertura del dibattimento una somma corrispondente al massimo della pena stabilita, oltre le spese del procedimento, potrebbe sorgere il dubbio che con le parole: « quando la legge non disponga altrimenti » siasi inteso di dire: « quando la legge non vieti l'oblazione »; e che quindi relativamente alla misura di essa si debba applicare anche alle Leggi speciali che la fissino altrimenti, quel limite che è stabilito dal Codice. Ma neanche questa obiezione trovò aderenti, perchè già il Lucchini aveva fatto notare che dicendosi: « quando la legge non disponga altrimenti », si erano volute appunto lasciare impregiudicate le disposizioni delle Leggi speciali relative all'amichevole componimento. Ben altra sorte ebbero invece una proposta dell'Eula ed un'altra del Puccioni. L'Eula (presidente della Commissione) fu di opinione che bastava che si dicesse che l'azione penale si estingue mediante il pagamento della somma corrispondente al massimo della pena stabilita, senza aggiungervi, come si era fatto dalla Sotto-Commissione, che questo pagamento dovesse farsi *all'erario dello Stato;* perchè, egli disse, s'intende bene che il pagamento bisogna farlo a chi ha diritto di riscuoterlo. E la sua proposta fu accolta. Il Puccioni, a volta sua, osservò che dicendosi che il corso dell'azione si può far cessare dall'imputato mediante il pagamento di una somma corrispondente al massimo della pena *stabilita,* a questa parola: *sta-*

bilita non si dovevano aggiungere le altre: *dalla legge,* perchè vi sono molte contravvenzioni delle quali non si occupano le leggi, ma i regolamenti. Il relatore della Sotto-Commissione, prof. Lucchini, gli rispose che la censura non era giustificata, perchè ogni volta che il Progetto adoperava la parola *legge,* intendeva accennare con questa parola a qualunque disposizione la quale obbligasse i cittadini legalmente; e soggiunse che egli temeva che sopprimendosi quella parola, potesse sorgere il dubbio se fosse necessario un giudizio per stabilire la pena dovuta per la contravvenzione. Ma, avendo osservato l'Eula che questo dubbio non era possibile, giacchè si faceva menzione di pena *stabilita* e non già di pena *pronunciata,* ed avendo il Lucchini riconosciuta la ragionevolezza di questa osservazione, la proposta soppressione fu accolta.

E fu così che, tenendosi conto delle proposte modificazioni, si ebbe la definitiva redazione della disposizione legislativa contenuta nell'art. 101 del vigente Codice, che ho trascritta al principio del presente paragrafo.

§ 98. Ma merita questo istituto il plauso onde fu accolto dalle varie Commissioni che esaminarono il Progetto del vigente Codice? « Vi sono casi — scrive a tal proposito il Lucchini — nei quali l'interesse sociale e l'interesse individuale si accordano nel suggerire misure amichevoli e conciliative, mercè cui, trattandosi di lievissime inosservanze della legge, la sanzione di questa si applichi, e anche più efficacemente, ma spoglia di un vero e proprio carattere penale, e con una procedura affatto sommaria ed economica. Si tratta per lo più di contravvenzioni, specialmente d'indole fiscale, rispetto alle quali importa soprattutto che l'erario non rimanga frodato dell'aver suo; o si tratta di altre minime contravvenzioni locali, nella cui moltiplicità e frequenza sarebbero più pregiudizievoli per tutti le formalità e molestie processuali che non l'effetto proprio del reato, mentre poi la sanzione legale riceve egualmente applicazione ». E l'esimio giurista ha ragione, perchè quando si tratta di lievi contravvenzioni, per le quali non è stabilita altra sanzione che quella di una tenue pena pecuniaria, l'interesse sociale è prontamente ed interamente soddisfatto, quando l'imputato paghi una somma, la quale, quantunque non abbia vero carattere penale, perchè non si paga in forza di un giudicato penale di condanna, pure deve corrispondere al massimo della pena stabilita per la contravvenzione. La sanzione legale non resta punto in tal modo priva d'efficacia; anzi l'efficacia coercitiva che nel pagamento della somma stabilita presuppone la legge, trova, mediante il volontario pagamento di questa

somma, la sua sollecita e piena attuazione. Ciò che si evita è la pubblica discussione delle prove, l'esame della responsabilità e della sua misura, la proclamazione della reità e la sentenza con cui s'infligge una condanna. Ma l'evitare tutto ciò, mentre è giovevole all'imputato, al quale si risparmiano le maggiori spese e molestie processuali, e si offre il modo di sfuggire ad una condanna penale, che costituirebbe sempre una piccola macchia nella storia giudiziariamente documentata della sua vita, non solo poi non sarebbe dannoso per la giustizia sociale, perchè, trattandosi di lievi contravvenzioni, basta che la sanzione della legge non resti in tutto o in parte elusa, non essendo indispensabile, per fatti di così poco conto, l'esemplarità; ma le sarebbe vantaggioso, mettendola in grado di raggiungere più facilmente e prontamente il vero suo scopo.

Non mancano però di quelli, che, come il Longhi [1]), all'istituto dell'oblazione volontaria avrebbero desiderato che si fosse preferito quello del mandato o ingiunzione penale, consistente in ciò, che il magistrato, prima del procedimento, esaminati gli atti e determinata la misura della pena, comunica all'imputato la sua decisione motivata, affinchè costui decida se voglia accettarla, o se desideri invece che si faccia luogo al pubblico dibattimento. Codesto sistema non è nuovo nelle legislazioni. Vige nella Germania (Cod. di proc. pen., § 447 a 452) e vige in Austria (Regolamento di proc. pen., § 460 a 462). Il Lucchini nella sua bella Relazione sull'*Azione penale* scritta per incarico della Commissione che sta elaborando il nuovo Codice di procedura penale italiano, ammise che l'istituto del mandato o precetto penale, « bene disciplinato e bene applicato, renderebbe non lievi vantaggi all'amministrazione della giustizia pretoriale, sollevandola, massime nelle grandi città, dall'ingombro di molte procedure insignificanti, per le quali il dibattimento è una superfettazione, accelerandone il cammino e giovando economicamente e moralmente agli stessi contravventori » (ediz. uff., pag. 21-22). E la proposta da lui fatta di introdurre nel nuovo Codice questo istituto, sostenuta dal Brusa ed accettata dal Guardasigilli, fu accolta dalla Commissione (Verb. delle discussioni, n. III), che diede incarico alla Sotto-Commissione di precisare e definire i casi nei quali il Pretore, senza citare le parti, può definire un procedimento di sua competenza con semplice ordinanza, la quale però deve essere notificata e soggetta a gravame nella forma da determinarsi (*Principî adottati dalla Commissione*, XI, 7).

---

[1]) *Contravvenzioni*, n. 47 (nell'*Encicl. Giurid.*, vol. III, p. III, pag. 209).

Ma i due istituti non sono tali che debbano necessariamente escludersi a vicenda. Ambedue tendono ad evitare lo svolgimento dei pubblici giudizî, per imputazioni di lievissimo conto, con le spese, i disagi, i fastidî che ad esso sono inerenti. Ma, mentre il mandato o precetto penale non fa che surrogare un decreto od ordinanza di condanna del giudice ad una sentenza di condanna pronunziata in seguito ad un formale e pubblico dibattimento, sicchè l'esecuzione del decreto non impugnato importa una vera esecuzione di pena, l'oblazione volontaria, invece, estingue l'azione penale, ed al pagamento che si esegue non conferisce quindi vero carattere di pena, perchè questo pagamento non si esegue in forza di una condanna. E se fra i due istituti vi è questa notevole differenza, nulla impedisce che se ne possa in una legislazione ammettere la coesistenza, perchè tenendosi conto che si contengono nel precetto penale una vera condanna ed una vera pena, si potrebbe dare ad esso una estensione maggiore di quella che si dà alla oblazione volontaria, applicandolo a contravvenzioni per le quali sia stabilita una pena pecuniaria più grave.

§ 99. Perchè possa aver luogo l'oblazione volontaria, ed estinguersi, per mezzo suo, l'azione penale, è mestieri che, salvo quando qualche legge speciale disponga altrimenti, concorrano le seguenti condizioni: che si tratti di una contravvenzione; che per questa contravvenzione sia stabilita la sola pena pecuniaria; che questa pena pecuniaria non ecceda le lire trecento; che l'imputato paghi volontariamente una somma corrispondente al massimo della pena stabilita, oltre le spese processuali occorse; e che questo pagamento si faccia prima dell'apertura del dibattimento.

a) In primo luogo dunque il reato imputato deve essere una contravvenzione. Se si tratta di un delitto l'istituto della oblazione non può avere applicazione, reputando il legislatore che di fronte ai delitti la giustizia sociale deve proseguire il suo corso normale reclamato dal pubblico interesse. E poichè può accadere che qualche legge speciale abbia data la denominazione di contravvenzione ad un fatto il quale invece ha in sè i caratteri giuridici di vero delitto, per decidere se ad un reato preveduto da legge speciale sia applicabile la disposizione dell'art. 101 del Codice, non basta soffermarsi alla denominazione di contravvenzione, datagli della legge, ma deve esaminarsene la natura giuridica; perchè, se esso rappresenta la lesione o l'aggressione di un determinato diritto, non è, malgrado la sua denominazione, una contravvenzione, ma un vero delitto, pel quale quindi non può estinguersi l'azione con una volontaria oblazione.

b) Per questa contravvenzione deve essere stabilita una pena pecuniaria non sorpassante le lire trecento. Importa poco che questa pena pecuniaria sia da qualche legge o regolamento denominata non « ammenda », ma « multa ». Quando il reato ha vero carattere di contravvenzione, non è dal nome che è piaciuto dare alla sua pena che può essere trasformata la sua natura giuridica. Ed è appunto perciò che avvedutamente si è preferito di adoperare nell'art. 101 del Codice la locuzione « pena pecuniaria », la quale comprende nel suo significato generico così le multe come le ammende. Questa pena pecuniaria, stabilita per una contravvenzione, non deve però superare, nel massimo limite, le lire trecento. Quando la punibilità eccede questo limite, non si ha più quella contravvenzione di lieve entità, per la quale è parso conforme al duplice interesse individuale e sociale l'ammissione dell'istituto dell'oblazione volontaria. E poichè, mancando il giudizio che mette in grado il giudice di tener conto delle circostanze del fatto e della loro influenza sulla misura concreta della responsabilità e della pena, non si poteva adottare altro criterio che quello dell'astratta punibilità, il legislatore ha dichiarato che il limite delle lire trecento, oltre il quale l'oblazione non è più ammessa, è quello del massimo della pena stabilita, per la contravvenzione imputata, dalla legge o dal regolamento che la prevede e l'incrimina. Nè basta poi che la pena stabilita sia una pena pecuniaria, e che non possa sorpassare, nel suo massimo, le trecento lire; ma è necessario che essa sia la « sola » pena applicabile, come testualmente è detto nel Codice. Per modo che se cotesta pena pecuniaria è comminata cumulativamente o alternativamente con altra pena, l'oblazione non è più ammessibile; per la ragione che se ad essa è congiunta o può essere sostituita un'altra pena, non può dirsi che col pagamento di una somma corrispondente alla sola pena pecuniaria, abbia, in fondo, avuto applicazione la sanzione legale.

c) La somma da pagarsi per ottenere l'estinzione dell'azione penale deve corrispondere, come ho detto, al massimo della punibilità stabilita, e contenere inoltre anche l'ammontare delle spese processuali già fatte dall'erario. Ma questa misura invariabile non a tutti è parso che possa essere giustificata. Il Nocito, come ho già riferito (§ 97), discutendone autorevolmente nella Commissione di revisione, la trovava tale da distogliere molte volte gl'imputati dal proposito di ricorrere al mezzo della oblazione per arrestare i procedimenti penali, e da ostacolare quindi il conseguimento dello scopo propostosi dal legislatore. Il Longhi, il quale, come ho accennato, avrebbe preferito all'istituto della oblazione volontaria quello della

ingiunzione penale, ha però soggiunto che quando anche voleva preferirsi quello dell'oblazione, bisognava però applicarlo col sistema di concedere al giudice la facoltà di determinare volta per volta l'ammontare della somma da pagarsi, secondo le speciali circostanze del fatto. « L'esperienza — egli osserva — doveva condannare il sistema prescelto, chè il più delle volte esso riesce così grave, da doversi piuttosto preferire le molestie e le spese di un giudizio che pur si sa o si prevede contrario. Le soverchie pretese legislative, la mancanza di duttilità ai casi pratici, fanno degenerare un atto, che vorrebbe essere di mitezza, in un atto di non necessaria violenza, e sono causa di reazione » [1]). Ed a sostegno della sua opinione cita la Legge comunale e provinciale (art. 177 della Legge del 1889 conforme all'art. 148 della Legge del 1865), secondo la quale per le contravvenzioni ai regolamenti locali ed a speciali provvedimenti deve il sindaco tentare fra le parti una conciliazione, il cui verbale ha forza di escludere ogni procedimento; e qualora non vi sia parte lesa, il Sindaco è autorizzato ad accettare, con verbale producente lo stesso effetto giuridico, l' oblazione alla quale è ammesso il contravventore; e questa sua facoltà di accettare o respingere l' oblazione, importa che egli ha facoltà di misurare, con opportuno criterio di equità e di convenienza, la somma da pagarsi. Ma quando si consideri che, mancando lo svolgimento del dibattimento, mancherebbero al giudice gli elementi sicuri per determinare con esatto criterio giuridico la misura della somma; che l'oblazione, col sistema della libera determinazione della somma da pagarsi, si trasformerebbe facilmente in una transazione fra l'imputato e la giustizia, e che la sanzione legale correrebbe il rischio di rimanere in parte inattuata, credo che si debba concludere che il sistema migliore sia appunto quello che nel Codice si è applicato.

d) L'estinzione dell'azione penale si ottiene dunque provando con legali quietanze, che, oltre alle spese del procedimento, si è pagata già una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione dalla disposizione della legge o da qualunque altra disposizione che abbia forza di obbligare legalmente i cittadini. Nessuna delle circostanze valutabili ordinariamente dal giudice ed influenti sulla misura concreta della pena può mettere in grado l'imputato di liberarsi dal giudizio e dalla possibile condanna mercè il pagamento di una somma minore di quella corrispondente al mas-

---

[1]) Lavoro cit., n. cit.

simo della punibilità. Il giudice non può esaminare concretamente il fatto, e, col criterio della pena che avrebbe dovuto infliggere, decidere se la somma pagata sia sufficiente allo scopo di arrestare il corso dell'azione.

Ma se l'imputato è un minorenne, dovrà ritenersi che anche per lui corra imprescindibilmente l'obbligo di pagare a tal fine una somma la quale corrisponda al massimo della pena che astrattamente è stabilita pei casi d'imputabilità normale? Io ritengo fermamente che no; perchè se è la legge quella che stabilisce i limiti della normale punibilità, è la legge stessa quella che, con la misura precisa ed inalterabile della diminuzione della metà, di un terzo o di un sesto, stabilisce la riduzione che secondo i varî periodi dell'età minore deve avere la pena pecuniaria [1]). Sicchè in questa misura di attenuazione il magistrato non può che limitarsi a sottrarre dalla pena quella frazione che è invariabilmente indicata dal legislatore: il suo compito consiste nell'eseguire un'operazione aritmetica, che esclude ogni potere di valutazione concreta. E quindi, se la somma pagata dall'imputato minorenne corrisponde appunto al massimo della punibilità quale risulta dalla limitazione stabilita dalla legge in considerazione della minore età di lui, non può dirsi, a mio modo di pensare, che non si sia pagata una somma corrispondente al massimo della pena stabilita. Dove nella misura della pena non entra e non può entrare il criterio di valutazione del giudice, bisogna necessariamente ritenere che è la legge quella che di codesta pena stabilisce il limite. Che se questa mia interpretazione della parola e del pensiero legislativo volesse respingersi, si condannerebbe il legislatore a questa contraddizione: che, mentre il principio da lui adottato e proclamato è che la somma necessaria per l'oblazione deve corrispondere al massimo limite della punibilità dell'imputato, pei minorenni poi questa somma dovrebbe sorpassare il limite massimo della loro punibilità. Nè valgono a convincermi del contrario le considerazioni del Crivellari: che se il minorenne si trova nella condizione di dover pagare una somma eccedente i limiti della pena che in ogni caso potrebbe essergli inflitta, ne è però compensato sufficientemente dalla legge, che gli dà il modo di evitare le nuove spese del procedimento, le molestie del giudizio, il disdoro della condanna; e che, d'altronde, essendo volontaria l'oblazione, se l'imputato minorenne non vuole indursi a pagare una somma superiore alla pena, che, risultando

---

[1]) Codice penale, art. 54 n. 2 combinato con l'art. 47 n. 4, ed art. 55 n. 3 e 56.

colpevole, dovrebbe essergli inflitta, può smettere il pensiero di fare l'oblazione, ed esporsi alle eventualità del giudizio [1]). Le spese e le molestie processuali sono evitate egualmente, mediante l'oblazione, così dai minorenni come dai maggiorenni; e non sarebbe giusto che mentre per questi ultimi la somma da pagarsi non può eccedere il limite massimo della loro punibilità, dovesse poi per quelli sorpassarsi cotesto limite. Distinti gli uni dagli altri dalla legge per quanto concerne i limiti della penalità, non è ammessibile che possano esser poi dalla legge stessa equiparati per quanto concerne la misura della somma da pagare per l'oblazione, che invece la legge vuole appunto che sia corrispondente al massimo della pena da essa stabilita. Può, è vero, l'imputato minorenne evitare il pagamento di una somma superiore alla possibile pena, abbandonando il pensiero di ricorrere all'oblazione ed esponendosi al pubblico giudizio. Ma se la legge ha ritenuto provvido l'istituto dell'oblazione, improvvido sarebbe poi ostacolarne indirettamente l'uso ai minorenni, nei quali, più che in ogni altro, è utile conservare vergine la ripugnanza pel pubblico spettacolo di un giudizio in cui si discute della loro reità, e per la sentenza che la proclama condannandoli, potendo in seguito questa naturale ripugnanza, non vinta ancora, essere per loro uno degli ostacoli contro più gravi impulsi criminosi.

e) Il pagamento della somma corrispondente al massimo della pena stabilita, e dell'altra che rappresenta le spese processuali già fatte dall'erario, deve poi aver luogo prima dell'apertura del dibattimento. Se così non fosse — osserva giustamente l'Impallomeni — l'oblazione perderebbe il suo vero carattere, per assumere quello di una transazione tra imputato e giudice [2]); e potendo farsi anche quando il dibattimento è inoltrato e sono assunte e discusse le prove della reità, verrebbe meno in gran parte lo scopo che la legge si è proposto adottando l'istituto [3]). Ed è quasi superfluo soggiungere, che se la legge prescrive che l'oblazione deve farsi prima dell'apertura del dibattimento, deve intendersi che questo dibattimento è quello di prima istanza. Una oblazione fatta in grado di appello, ancorchè prima che abbia luogo il giudizio sul gravame, è improduttiva dell'effetto giuridico indicato nell'art. 101 del Codice, perchè essa avrebbe luogo quando già un dibattimento innanzi a giudice competente si è svolto e compiuto [4]).

---

[1]) *Codice penale italiano interpretato,* vol. IV, pag. 655.

[2]) *Codice penale italiano illustrato,* vol. I, n. 175, pag. 343.

[3]) Cass., 3 maggio 1900 (*Giust. pen.*, VI, 698).

[4]) Cass., sentenza testè citata e sentenza del 24 novembre 1893 (*La Corte Suprema,* XVIII, 987).

f) Finalmente, dicendosi espressamente nell'art. 101 del Codice che le norme in esso stabilite relativamente all'oblazione debbono essere applicate *quando la legge non disponga altrimenti,* conformemente a ciò che è stabilito, come regola generale, nell'art. 10, è chiaro che, se qualche legge speciale contiene speciali disposizioni relativamente alla misura della somma che deve pagarsi, o al tempo in cui può farsi il pagamento, o ad altro, queste disposizioni, e non quelle generali del Codice, debbono essere applicate.

SEZIONE II.

Estinzione dell'azione penale per esaurimento. Il giudicato.

BIBLIOGRAFIA — CARRARA, *Della rejudicata in criminale* (nel vol. VII degli Opuscoli) — GARBARINI, *Dell'autorità della cosa giudicata in criminale* (Parma, 1891) — LACOSTE, *De la chose jugée en matière civile, criminelle, ecc.* (Paris, 1894) — TUOZZI, *L'autorità della cosa giudicata nel civile e nel penale* (Torino, 1900) — FIOCCA, *Il fatto delittuoso nei riguardi della regiudicata,* ecc. (nella *Rivista penale,* XL, 5) — BETTONI, *Il fatto delittuoso nei riguardi della regiudicata,* ecc. (Ivi, XL, 339) — MOSCHINI, *La cosa giudicata e l'art. 518 Cod. proc. pen.* (nella *Scuola positiva,* a. 1894, pag. 531) — COGLIOLO, *Cosa giudicata* (nell'*Enciclopedia Giuridica,* vol. III, p. IV, pag. 682) — MANGIN, *Trattato dell'azione pubblica,* ecc., n. 392 e seg. — HÉLIE, *Trattato della istruzione criminale* (traduz. del SAMPOLO), § 173 e seg. — LE SELLYER, *Trattato dell'esercizio e dell'estinzione di azione pubblica e privata,* vol. II, n. 688 e seg. — NICOLINI, *Procedura penale,* parte I, vol. III, n. 954 e seg. — BORSARI, *Dell'azione penale,* capo X (Torino, 1866).

§ 100. L'azione penale può trovare, come s'è veduto, degli ostacoli che definitivamente l'arrestino lungo il suo corso. Ma, anche quando nessun ostacolo le si opponga lungo il cammino che deve percorrere, quando il suo svolgimento s'è compiuto in tutte le sue fasi, è pur mestieri che l'azione si soffermi, e venga una decisione del giudice che definitivamente ed irretrattabilmente ponga fine al procedimento.

Sarà questo responso del magistrato l'espressione fedele della verità? Perchè lo sia, deve esser cura di un assennato legislatore il provvedere sagacemente all'organizzazione di una magistratura intelligente, indipendente, imparziale, e il far sì che nel processo penale non manchi nessuna di quelle garanzie che sono indispensabili al conseguimento del duplice suo fine: la scoperta e convinzione dei

rei, la tutela degl'innocenti. Ma la preoccupazione di un possibile errore non deve poi essere spinta tanto oltre da paralizzare la giustizia sociale. La società, che affida ai giudici il mandato geloso di scoprire la verità, che stabilisce le norme di procedura che essi debbono seguire per raggiungere questo scopo, e che rende suscettibili di gravami le sentenze, la società comprende che essa non può esser prudente o diffidente fino a tal punto da perpetuare i procedimenti e rendere in tal guisa inattuabile la legge. Essa sente che deve affidarsi al senno di coloro che sono chiamati a giudicare, e che quando i fatti sono stati sottoposti da costoro ad un accurato esame, e la loro decisione o è stata accettata da chi poteva impugnarla, o è stata confermata da una giurisdizione superiore, è necessità di cose che la coscienza collettiva si tenga paga della solenne manifestazione della coscienza dei giudici. Essa vede chiaramente che la legge la quale deve applicarsi, la giustizia la quale deve affermarsi, la tranquillità pubblica la quale deve essere tutelata, e i diritti degli imputati che non possono restare perennemente incerti, impongono concordemente che un'ultima ed irretrattabile parola sia detta intorno ad un'imputazione, mediante una sentenza che ponga termine al corso dell'azione, e che quindi con l'autorità del giudicato impedisca un novello esame della causa, il quale costituirebbe un inammessibile *bis in idem*.

§ 101. Talvolta può accadere però che fatti posteriori palesino l'errore nel quale fatalmente cadde il magistrato. Ora, se, malgrado ciò, l'autorità del giudicato dovesse essere così assoluta, da escludere ogni possibile riesame della causa, si tenterebbe di tener saldo un giudicato di cui la verità tardivamente rivelatasi ha scrollata la base. La revisione in codesti casi è imposta dalla necessità delle cose. Essa, come giustamente osserva il Tuozzi, « non sta in opposizione al fondamento razionale della cosa giudicata, nè ne indebolisce l'autorità; che anzi, insieme al principio assoluto di giustizia la riconferma, sia perchè è ammessa in casi eccezionali, *qui firmant regulam in casibus non exceptis,* sia perchè riesce ad infondere la convinzione che, all'infuori di questi casi, i giudicati non contengono errori di giustizia; onde la presunzione che *res judicata pro veritate habetur* si trasforma in coscienza generale, il che tanto giova alla saldezza del potere giudiziario e del magistero punitivo » [1]). Quando una nuova luce, rischiarando la coscienza sociale e la medesima co-

---

[1]) *L'autorità della cosa giudicata,* n. 106, pag. 174.

scienza dei giudici, palesa l'errore di cui la giustizia fu o si può ragionevolmente presumere essere stata vittima, è, per le esigenze della stessa giustizia, la quale ha per fondamento la verità, per condizione la sincera e salda convinzione di coloro che l'amministrano, e per valido sostegno morale la pubblica coscienza, che la revisione del giudicato si rende indispensabile.

La revisione, che il nostro legislatore esclude sempre quando si tratti di giudicati di assoluzione, è ammessa dal nostro Codice di procedura, allorchè trattasi di giudicati di condanna, in tre casi soltanto, cioè: 1.° quando due persone sono condannate per uno stesso delitto con due sentenze inconciliabili, che sono la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato; 2.° quando dopo una condanna per omicidio sorgono indizî sufficienti sull'esistenza della supposta vittima; 3.° quando un testimone che depose a carico del condannato, sia dipoi, per questa sua dichiarazione, condannato alla sua volta come testimone falso o reticente (art. 688, 689 e 690).

Ma la logica e l'esperienza hanno luminosamente dimostrato che non possono essere questi soltanto i casi nei quali si rende indispensabile la revisione dei giudicati. Ed in tutti i più recenti Codici, come l'austriaco (§ 353), il germanico (§ 399), il norvegese (§ 414), l'ungherese (§ 446), il ticinese (articolo 249), la revisione dei giudicati di condanna è stata ammessa con molto maggior larghezza, essendosi considerati come motivi di revisione l'inconciliabile coesistenza di più sentenze; la falsità, nociva al condannato, di testimonianze, di perizie, di documenti; la corruzione dei giudici; e la scoperta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova che si reputino atti a modificare in favore del condannato il convincimento del magistrato, sia per ciò che si riferisce all'esistenza della reità, sia per ciò che si riferisce soltanto all'applicazione di una sanzione penale più mite. Ed è notevole che anche in Francia, al cui Codice il nostro legislatore si attenne fedelmente nel limitare la revisione ai tre casi che ho indicati, si è sentito il bisogno di dare all'istituto della revisione un più largo campo di applicazione. E con la legge dell'8 giugno 1895, a somiglianza di ciò che si era fatto nel Belgio con la legge del 13 maggio 1892, ai tre casi indicati nell'art. 443 del Cod. d'istr. crim. si reputò necessario di aggiungere anche quello in cui un nuovo fatto si riveli o una nuova prova sorga, da cui risulti l'innocenza del condannato.

Non vi è quindi chi non veda come anche in Italia s'imponga la necessità di dare all'istituto della revisione dei giudicati un campo di applicazione più ampio di quello che gli assegna il Codice di

procedura. Il Tuozzi [1]), il Grippo [2]), il Casorati [3]) ed altri valenti giuristi lo avevano dimostrato con pregevoli lavori; il Garofalo, lo Alimena ed il Benevolo [4]) vi insistettero con le loro belle Relazioni scritte pel IV Congresso giuridico nazionale, che fu tenuto in Napoli nel 1897, nel quale si deliberò che dovessero esser notevolmente aumentati i casi di revisione, pur non includendosi nel loro numero quello delle nuove prove. E la Commissione che sta elaborando il nostro nuovo Codice di procedura, prendendo in esame la concisa e lucida Relazione del senatore Canonico, ha deliberato che ai casi già indicati nel Codice attualmente in vigore altri se ne debbano aggiungere, in considerazione di nuovi documenti che escludono il reato, della falsità di un atto su cui fu fondata la condanna, del dolo inerente alla sentenza, e dei nuovi fatti o nuovi mezzi di prova non valutati nel giudizio compiuto, che stabiliscano l'innocenza del condannato [5]).

Solo è da notare che, mentre in non poche delle nuove legislazioni, nell'atto stesso in cui da un lato si aumentano i casi di revisione delle sentenze di condanna, si ammette però dall'altro anche la possibilità della revisione dei giudicati di assoluzione [6]), questa innovazione, alla quale si aderì anche presso di noi dal suddetto Congresso giuridico, non è stata accolta dalla Commissione che sta preparando il nuovo Codice di procedura italiano, come non fu accolta nella Legge belga e nella Legge francese, delle quali ho fatto cenno; perchè, si è osservato, la pace e la libertà dei cittadini debbono essere efficacemente tutelate dai giudicati di assoluzione; e se questi giudicati potessero essere demoliti mediante un giudizio di revisione, non poche volte l'innocenza potrebbe essere esposta a gravi pericoli di insidie e di fatali errori.

§ 102. Nè soltanto nei pochi casi, nei quali il nostro Codice ammette la revisione, può rescindersi un giudicato, perchè ciò può aver luogo anche per effetto di un annullamento pronunziato dalla

---

[1]) *La dottrina della revisione dei giudicati penali* (Napoli, 1883).

[2]) *Della revisione dei giudicati penali* (nel *Filangieri*, a. III, parte I).

[3]) *Il processo penale e le riforme* (Milano, 1881).

[4]) *IV Congresso giuridico nazionale*, vol. I, Relazioni.

[5]) *Principî adottati dalla Commissione ministeriale istituita con Decreto del 3 ottobre 1898*, XIII, n. 4.

[6]) Codice austriaco (§ 355), Codice germanico (§ 402), Codice norvegese (§ 415), Codice ticinese (art. 256), Codice ungherese (art. 449), Codice zurighese (§ 1100), Codice serbo (§ 335 e 344), ecc.

Corte di Cassazione nell'interesse della legge. Dispone infatti l'articolo 684 del nostro Codice di procedura penale che, quando da una Corte, da un Tribunale o da un Pretore è stata proferita una sentenza inappellabile senza che alcuna delle parti abbia reclamato contro di essa nel termine stabilito dalla legge, può il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione denunziarla di ufficio, malgrado la scadenza del termine, alla Corte regolatrice, che può annullarla nell'interesse della legge. Le parti han taciuto, i termini sono decorsi, il giudicato si è formato; ma se questo giudicato si fonda sopra un manifesto errore giuridico, un interesse superiore a quello delle parti, l'interesse di mantenere la legge inviolata, giustifica pienamente un riesame della sentenza da parte di quel Supremo Collegio che è istituito appunto per assicurare la retta interpretazione e l'esatta applicazione delle disposizioni legislative.

E quando, constatata la violazione della legge, la Corte di Cassazione nell' interesse della legge annulla la sentenza denunciatale dal Procuratore generale, questo annullamento non è inesorabilmente condannato a restare nei limiti di una pura riaffermazione e reintegrazione del principio giuridico violato, senza che abbia mai la forza di rescindere il giudicato. Perchè, come dispongono gli art. 685 e 686 del Codice di procedura, se l'annullamento ha luogo pel motivo che il fatto sul quale è fondata la condanna non costituisce reato o non è più tale da dar luogo a punibilità, non si procede ad alcun rinvio della causa per novello giudizio, e solo si rimette la sentenza riparatrice al Pubblico Ministero funzionante presso il magistrato che pronunciò quella annullata, affinchè le dia immediata esecuzione; se l'annullumento ha luogo perchè si è applicata una pena maggiore di quella stabilita pel reato, il condannato ha diritto ad un nuovo giudizio per ciò che concerne non la dichiarazione di reità, che deve restar ferma, ma l'applicazione della pena; e finalmente, se l' annullamento è stato pronunziato per sola violazione od omissione di forme essenziali della procedura, il condannato ha facoltà di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio e l'esecuzione della prima sentenza, benchè annullata.

§ 103. Ma all'infuori dei pochi e rari casi di revisione ammessi dal nostro legislatore, e di quelli nei quali ha luogo, per un annullamento nell'interesse della legge, o la sostituzione della sentenza della Corte di Cassazione, proclamante l' inesistenza del reato o la cessazione della punibilità, a quella annullata di condanna, o un nuovo giudizio limitato alla sola applicazione della pena o esteso al completo riesame dell'accusa, quando una sentenza pronunziata nel

periodo del giudizio non è più suscettibile di gravame o di altro rimedio di legge, acquista forza di giudicato ed è quindi irretrattabile. Il procedimento è chiuso per sempre; l'azione penale ha compiuto il suo corso, e nessuna forza può darle nuovo impulso e nuova vita.

L'accusato assolto, o riguardo al quale siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento — dice il nostro legislatore nell'art. 518 e ripete nell'art. 540 del Codice di procedura — *non potrà più essere sottoposto a processo nè accusato* PEL MEDESIMO FATTO. E sebbene ciò dica a proposito dei giudizî in contradditorio o in contumacia delle Corti d'Assise, pure è ragionevolmente concorde l'opinione che egli abbia formulata in tal modo una norma generale applicabile a qualunque sentenza di assoluzione, non impugnata o non più impugnabile, con cui si chiude un pubblico giudizio. E quantunque a proposito delle sentenze di condanna si astenga dal ripetere la stessa norma, è evidente che ha taciuto perchè ha reputato inutile di dichiarare che il principio del *non bis in idem* deve, perchè logico, avere impero assoluto. Per modo che, se dopo un giudicato volesse iniziarsi un nuovo procedimento riflettente la stessa persona e lo stesso fatto, e questo nuovo procedimento non fosse autorizzato nè dall'istituto della revisione nè da quello dell'annullamento nell'interesse della legge, l'ostacolo della cosa giudicata sorgerebbe contro qualunque sforzo diretto a rimettere in movimento un'azione già esaurita; e sarebbe ostacolo insuperabile, perchè frapposto non da un privato, ma da un pubblico interesse.

§ 104. L'*exceptio rei judicatae* ha dunque per condizione indispensabile l'*identità del fatto*. È necessario, cioè, che il fatto pel quale si vuole iniziare il nuovo procedimento sia appunto quello che formò oggetto del primo giudizio e diede luogo al giudicato; perchè appunto in tal caso il nuovo giudizio troverebbe l'ostacolo insormontabile del *non bis in* IDEM.

Ma nel fatto delittuoso, come in ogni entità, scrive il Fiocca, bisogna distinguere ciò che è essenziale e necessario da ciò che è accidentale e accessorio. Se si tratta di una circostanza la quale non muta la sostanza e il fondo del fatto su cui si formò il giudicato, non si può, in considerazione di essa, dar luogo ad un nuovo giudizio, perchè le circostanze, come accessorie, non possono stare senza il fatto principale, di cui seguono la sorte, e sul quale già si è pronunziata una sentenza irretrattabile. Se invece si tratta di un fatto, il quale, sebbene abbia un legame col fatto principale, considerato però in sè stesso ha pure carattere di fatto delittuoso distinto,

per decidere se ad un giudizio intorno ad esso osti l'autorità della cosa giudicata, a norma dell'art. 518 del Codice di procedura, bisogna vedere se esso fu dedotto nel giudizio sul fatto principale, o se invece non lo fu; perchè nel primo caso contro il nuovo giudizio sorgerebbe l'ostacolo della cosa giudicata, che non potrebbe sorgere nel secondo [1]). Ed il concetto direttivo e distintivo accennato dal dotto magistrato è stato più volte proclamato ed applicato dalla nostra Corte regolatrice, ritenendosi che il *medesimo fatto,* pel quale secondo l'art. 518 non si può far luogo a nuova imputazione, è quello che, fatta astrazione dagli accessorî che potrebbero modificarne la figura e la qualificazione giuridica, ma non mutarne l'essenza obiettiva, ha nella sua materiale sostanza formato oggetto del primo giudizio [2]).

Quando dunque il fatto pel quale si vorrebbe iniziare il nuovo procedimento non è, nella sua sostanza, se non lo stesso fatto che ha già formato oggetto di altro giudizio, l'ostacolo della cosa giudicata si eleva insuperabile. Le circostanze accessorie nuove che possono dedursi, non valgono a scuotere il giudicato ed a permettere il nuovo procedimento, perchè non escludono che il fatto sostanziale, che è il fondamento obiettivo dell'incriminazione, sia sempre quello che ha costituito oggetto del precedente giudizio. Se le nuove circostanze e modalità non sono che un accessorio indivisibile dal fatto che è stato già irretrattabilmente giudicato, è chiaro che non può in considerazione di esse rinnovarsi il procedimento, perchè non può in considerazione dell'accessorio rimettersi in discussione il fatto principale sul quale si è già formato il giudicato irrevocabile. « Niente dunque rileva — insegna il Nicolini — se dopo la decisione un omicidio semplicemente volontario si scopra essere parricidio, o omicidio premeditato, oppure scusabile, o fatto con violenza pubblica, o aggravato dalla recidiva. Niente rileva se il danno già giudicato si scopra poscia maggiore. Queste nuove circostanze nulla opererebbero senza il fatto principale che è stato già giudicato: la *causa prossima* dell'azione è stata con la decisione già esaminata » [3]).

Nè, a rendere ammessibile il nuovo giudizio, può giovare la diversa figura giuridica sotto la quale si ripresenti il fatto già valutato e giuridicamente definito nel precedente giudizio; perchè il fatto, comunque si voglia definire, non cessa di esser sempre lo stesso, e

---

[1]) *Il fatto delittuoso nei riguardi della regiudicata* (nella *Riv. pen.,* XI, 5).

[2]) 7 e 10 settembre 1894 (*Cassaz. Unica,* VI, 149 e 169); 5 decembre 1895 (Ivi, VII, 162).

[3]) *Procedura penale,* parte I, vol. III, n. 963.

la disposizione dell'art. 518 è logicamente recisa nel vietare un nuovo giudizio, quando il fatto dedotto come base della nuova imputazione è appunto quello che formò oggetto del giudizio precedente. Se un fatto non è suscettibile che di una sola definizione giuridica, quando intorno a quella che gli è stata data si è formato il giudicato, un nuovo giudizio è assolutamente inammessibile, perchè tenderebbe a mettere di nuovo in discusione i criterî giuridici che furono definitivamente applicati in una sentenza contro la quale non è più possibile alcun gravame. Se fosse altrimenti, intorno alla definizione giuridica di un fatto determinato non potrebbe formarsi mai un giudicato!

Nè la cosa muta quando un fatto, essendo ad un tempo violatore di diverse disposizioni di legge, può avere simultaneamente diverse definizioni giuridiche; non potendo neanche in questo caso pretendersi che l'imputato assoluto sia tratto di nuovo a giudizio per lo stesso fatto, al quale, in considerazione della molteplice sua fisonomia delittuosa, si dia una definizione giuridica diversa da quella che prevalse nella prima imputazione. E ciò perchè il titolo dell'imputazione non vincolava il giudice, il quale, dovendo a norma dell'art. 78 del nostro Codice penale, esaminare il fatto sotto i suoi molteplici aspetti criminosi, per stabilire la responsabilità e la pena dell'imputato secondo la più grave fra le violazioni giuridiche che con quell'unico fatto potevano essersi prodotte, se ha pronunziata l'assoluzione, vuol dire che ha esclusa qualunque specie e forma di responsabilità alla quale il fatto esaminato poteva dar luogo.

E per la medesima ragione, quando il nuovo titolo d'imputazione costituisse una nuova ipotesi criminosa fondata sul fatto che formò oggetto del primo giudizio finito con sentenza di assoluzione, modificato però in qualche sua modalità, o quando una diversa responsabilità penale risultasse da un diverso apprezzamento dell'elemento subiettivo del reato, ed assumente per tale motivo un carattere criminoso diverso da quello atribuitogli nella prima imputazione, neppure potrebbe aver luogo un nuovo giudizio; perchè, dirò con l'Haus, il magistrato che è chiamato ad esaminare un fatto, deve esaminarlo sotto tutti i rapporti che può avere con la legge penale [1]). Se quindi ad uno degli elementi che integravano l'ipotesi criminosa ritenuta nell'accusa se ne sostituisce un altro, che, mentre esclude la figura criminosa imputata, non esclude però che il fatto sia imputabile

---

[1]) *Principes généraux du droit pénal belge,* n. 923.

sotto altro titolo di reato, niente lo autorizza ad assolvere l'imputato, perchè a lui spetta la valutazione giuridica del fatto che deve giudicare. E se egli, malgrado questo suo ampio potere, assolve il giudicabile, e se la sua sentenza, malgrado i consentiti riesami, diventa un giudicato, deve dedursene la conseguenza che l'autorità della cosa giudicata si è formata non relativamente al solo carattere giuridico che al fatto era stato attribuito nell' accusa, ma rispetto ad ogni suo possibile carattere criminoso. Un dubbio può sorgere per ciò che concerne i giudizî di Corte di Assise, perchè i giurati non possono che limitarsi a rispondere alle questioni proposte, e quindi non sono liberi di manifestare spontaneamente la loro opinione intorno al vero aspetto sotto cui credono si debba considerare il fatto attribuito all'accusato, e di mettere in tal modo la Corte in grado di dare ad esso la sua vera qualificazione giuridica. Ma quando si pensi che le modificazioni dell'accusa potrebbero per lo più riflettere l'elemento intenzionale del reato, sicchè il fatto materiale resterebbe sempre lo stesso; che anche quando si riferissero ad una modalità del fatto, questo, nella sua sostanza, non ne risulterebbe trasformato in un fatto diverso; che per l'art. 518 l'accusato non può essere più molestato pel fatto per cui fu già tratto a giudizio ed assoluto; e che nulla vieta che ai giurati, oltre alla questione formulata in conformità dell'accusa, si propongano pure altre questioni consigliate dai risultati del dibattimento e riferentisi ad ipotesi subordinate di reità, si comprende come dai nostri migliori giuristi si sostenga, che se intorno ad una ipotesi criminosa subordinata non si è creduto di interpellare i giurati, non si può su di essa, dopo l' assoluzione dell' accusato, fondare una nuova imputazione per procedere ad un nuovo giudizio. Chi è tratto a giudizio per un fatto che gli è imputato, ha il diritto di essere definitivamente giudicato per quel fatto con una sentenza che, condannandolo o assolvendolo, stabilisca per sempre quale, relativamente a quel fatto, debba essere la sua sorte [1]).

In un caso solo è stato giudicato che l'identità del fatto non è di ostacolo ad un nuovo procedimento; nel caso, cioè, in cui, essendosi dichiarato non esser luogo a procedere, perchè riconosciutosi che il reato era della categoria di quelli perseguibili a querela di parte, si trovò che appunto la querela mancava, la parte lesa abbia dipoi prodotta questa querela, dando in tal modo all'azione penale,

---

[1]) Vedi SALUTO, *Commento al Codice di proc. pen.,* vol. VI, n. 1966 — BORSANI e CASORATI, *Codice di proc. pen. italiano commentato,* vol. V, § 1949.

prima che essa fosse prescritta o altrimenti estinta, quell'impulso che le era indispensabile. « L'art. 518 — ha detto la nostra Corte di Cassazione — ha il suo fondamento nell'autorità del giudicato, pronunziato in seguito ad un pubblico giudizio, il cui risultato, in seguito all'esatta valutazione delle prove sì generiche che specifiche che si concreta nella dichiarazione o d'inesistenza di reato o di assoluzione, costituisce una verità indiscutibile. Ma, quando non vi è giudizio, poichè manca il fondamento all'esercizio della giurisdizione da parte del giudice, non eccitata dalla lagnanza della parte che sola ha diritto di dare impulso all'azione penale, sarebbe assurdo sostenere che la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, pronunziata per difetto di querela, equivalesse a quella proferita in seguito all'esame degli elementi oggettivi e soggettivi del reato » [1]). Identico è il fatto pel quale si chiede la riapertura del procedimento; ma sulla prova di questo fatto e sulla responsabilità dell'imputato non vi è stato un pronunziato del giudice al quale possa attribuirsi autorità di giudicato, perchè il giudice fu costretto ad arrestarsi innanzi all'ostacolo oppostogli dall'art. 120 del Codice di procedura penale.

§ 105. Un nuovo procedimento a carico di una persona altra volta irrevocabilmente giudicata, non può dunque aver luogo, se non quando il fatto che forma oggetto della nuova imputazione non sia quello stesso fatto sul quale fu proferita la precedente sentenza.

Ma se si tratta di fatti criminosi distinti che non abbiano formato oggetto di un unico giudizio e che non siano stati quindi valutati con un'unica sentenza, il giudicato formatosi intorno ad uno di essi non può ostacolare un posteriore procedimento intorno agli altri, perchè mancherebbe la ragione di quest' ostacolo consistente nell'inammessibilità del *bis in idem*. Siano stati pure commessi codesti fatti nello stesso contesto di azione e nell'impeto della stessa passione: sempre inapplicabile è l'eccezione del giudicato; perchè questa contestualità non esclude la molteplicità dei fatti lesivi, e questa unicità di passione non esclude la molteplicità delle determinazioni criminose. Anzi, siano pure legati fra loro codesti fatti da un nesso ideologico o conseguenziale o occasionale, poichè ciò, per l'espressa disposizione dell'art. 77 del nostro Codice penale, non può escludere il concorso reale di reati, perchè, malgrado l'unicità del movente e del fine, vi è sempre in ciascuno dei fatti connessi una

---

[1]) 18 marzo 1899 (*Cassaz. Unica*, X, 1002) — Idem, 20 febbraio 1896 (Ivi, VII, 538).

distinta obiettività giuridica, e vi è sempre in ciascuno di essi una distinta determinazione criminosa che si concreta e si attua, il giudicato formatosi intorno ad un solo di essi lascia sempre aperto l'adito al nuovo giudizio intorno agli altri.

Può accadere però che di due reati connessi, l'uno sia considerato dalla legge come circostanza aggravante dell'altro. Ebbene, in questo caso, se il reato costituente l'aggravante è dedotto in accusa unitamente al reato principale, sicchè il giudizio si svolge contemporaneamente rispetto ad entrambi, è evidente che la sentenza pronunziata sull'imputazione deve impedire che si possa dipoi iniziare un nuovo procedimento sul reato che costituiva l'aggravante del reato principale, perchè il nuovo giudizio avrebbe per obietto un fatto che fu oggetto di un giudizio anteriore. Il giudice era stato chiamato ad esaminare così il fatto criminoso costituente il reato principale, come il fatto criminoso costituente la circostanza aggravatrice. Se egli condannò pel fatto principale, escludendo l'aggravante, la sua sentenza, diventata irrevocabile, acquistò autorità di cosa giudicata per l'una cosa e per l'altra. E se egli, assolvendo pel fatto principale, non condannò l'imputato pel fatto criminoso accessorio e connesso, al quale, se si fossero prestati i risultati del dibattimento, avrebbe potuto limitare la responsabilità penale del giudicabile, la sua sentenza di assoluzione abbraccia l'imputazione in tutta la sua estensione, e con la forza del giudicato garantisce da un nuovo giudizio riflettente l'accessorio reato connesso. Ma se, mentre la legge considerava un fatto, per sè stesso delittuoso, come circostanza aggravante di un altro fatto criminoso, ignorandosi l'esistenza della circostanza aggravatrice, fu dedotto in giudizio il solo fatto principale, sicchè questo unicamente potè formare oggetto dell'esame del giudice, la sentenza di costui, sia d'assoluzione sia di condanna, non può impedire che intorno al fatto criminoso connesso, scopertosi dopo, s'inizî un distinto procedimento. « All'incontro — scrive a tal proposito il Nicolini — quando la qualità aggravante di un reato consiste in un fatto, che preso isolatamente può dar luogo a procedimento penale, se questo non fu dedotto nel giudizio precedente, forma una causa da sè, e può animare una nuova azione. Tale, per es., sarebbe il furto che accompagna l'omicidio. Assoluto alcuno di omicidio, in cui non si parlò affatto del furto, può bene esser menato ad un novello giudizio, ma per il solo furto, quando questo prima della prescrizione si scopra » [1]). Non esistendo nei due giudizî

[1]) *Procedura penale,* loc. cit.

l'identità del fatto, è esclusa assolutamente la possibilità del *bis in idem.*

Vi sono poi dei casi, nei quali vi è bensì una molteplicità di fatti identicamente criminosi perchè violatori della norma tutelata dalla medesima disposizione di legge, ma tutti questi fatti lesivi sono considerati come un solo reato continuato, perchè sono tutti atti esecutivi di un'unica risoluzione. Ora, se accade che per taluni di essi si sia già pronunziata una sentenza di assoluzione passata in giudicato, dovrà forse per altri, scoperti dopo, escludersi il nuovo giudizio per la considerazione che non si può scindere ciò che la legge considera come un'unità giuridica? Io non credo, perchè l'unicità della risoluzione, che più fatti omogeneamente lesivi fa considerare come un solo reato continuato, non esclude che ciascuno di essi abbia in sè e conservi sempre tutti gli elementi che occorrono per l'incriminabilità. Se tutti questi fatti fossero noti nello stesso tempo e compresi nella medesima accusa, niente impedirebbe al giudice, che per ciascuno di essi deve raccogliere e valutare la prova, non potendo giudicare del tutto senza esaminare le parti che lo compongono, di escludere per taluni dei fatti imputati la responsabilità penale ed affermarla invece per altri. E, se questo può farsi quando tutti codesti fatti, considerati come un sol reato continuato, formino oggetto di un unico giudizio, non v'è ragione per ritenere che quando, per la tardiva scoperta di alcuni di essi, non abbia potuto cadere sopra tutti simultaneamente l'esame del giudice, non si possa farlo con giudizî distinti e successivi.

Ma per completare questi brevi accenni, mi occorre far notare che tra il caso in cui la nuova imputazione si fondi tutta sul fatto che ha formato oggetto di un precedente giudizio, ed il caso in cui si fondi sopra un fatto distinto, un terzo può esservene qualche volta: quello, cioè, in cui il fatto delittuoso che dovrebbe dar luogo al nuovo giudizio, deve contenere, per necessità giuridica, come sua parte essenziale, come suo elemento integrante quel fatto che diede luogo al giudizio precedente. Ebbene, quando ciò accade, quando cioè, per esprimermi con altre parole, l'infrazione che è l'oggetto della nuova imputazione presuppone necessariamente un'altra infrazione, la cui esistenza fu esclusa con un precedente giudicato, l'*exceptio rei judicatae* non può che aver pieno valore contro la nuova accusa. Se quindi, per addurre un esempio, taluno è imputato di uso doloso di un documento falso, mentre in un precedente giudizio in cui era stato chiamato a rispondere di falsificazione di quel documento, si dichiarò con sentenza divenuta irretrattabile l'inesistenza della falsità, può egli efficacemente opporre contro la nuova imputazione

l'autorità del giudicato relativa all'indispensabile condizione della falsità del documento di cui fece uso; perchè il fatto imprescindibile di codesta falsità non può essere messo di nuovo in discussione, non potendo la stessa cosa *simul esse et non esse* [1]).

§ 106. Ma basta per l'eccezione della cosa giudicata l'*identità del fatto,* o vi è bisogno inoltre dell'*identità di persona?*

La questione non presenta alcuna difficoltà per ciò che concerne il Pubblico Ministero, cioè l'accusatore; perchè l'ufficio del Pubblico Ministero, come ho detto altrove (§§ 10-13), è ordinato presso di noi ad unità, sicchè per quanto muti la persona dei suoi rappresentanti, non muta mai la funzione che è rappresentata dall'intero Corpo costituito, cioè non muta mai l'accusatore. Essa, invece, ha importanza grandissima per ciò che concerne la persona del giudicabile, sorgendo spontaneo il dubbio, se la decisione irrevocabile emessa dal giudice penale per un determinato fatto rispetto ad una determinata persona debba aver valore di giudicato anche rispetto ad altra persona che si volesse dipoi chiamare a rispondere del medesimo fatto; se debba prevalere, cioè, la considerazione della identità del fatto o invece quella della diversità delle persone alle quali quel fatto è imputato.

Ora, se il primo giudizio finì con una sentenza irretrattabile di condanna, non può questa costituire un giudicato anche in danno di altre persone, che, come corresponsabili del fatto delittuoso che ha formato oggetto del precedente giudicato, siano imputate dipoi separatamente, perchè si è tardivamente scoperta la loro partecipazione al delitto. Esse non intervennero nel primo giudizio, e quindi non avendo potuto esercitare il loro inviolabile diritto di difesa, la sentenza irretrattabile pronunciata contro il primo accusato non può anche contro di loro aver forza di giudicato; non può, cioè, sostenersi che esse possano impugnare solo le prove della loro partecipazione al fatto o il carattere criminoso di questa partecipazione, ma non più l'esistenza del fatto stesso già irrevocabilmente affermata, e la qualificazione giuridica di questo fatto già stabilita irrevocabilmente col precedente giudicato. È vero che in tal modo può nascere intorno a questi punti una contraddizione fra due sentenze decidenti sullo stesso fatto; ma è pur vero che la teoria dell'autorità del giudicato non bisogna spingerla tanto oltre da violare il diritto di difesa; e questo diritto sarebbe violato se il nuovo imputato dovesse eserci-

---

[1]) Vedi Haus, op. cit., n. 921.

tarlo limitatamente, perchè costretto a subire l'imputazione, sia per ciò che concerne l'esistenza del fatto, sia per ciò che concerne il suo carattere criminoso, potendo solo impugnare la circostanza della sua partecipazione al medesimo. Se l'autorità del giudicato ha per fondamento un pubblico interesse, pubblico interesse è anche quello sul quale si fonda la libera e completa difesa nei giudizî penali, perchè interesse della verità e della giustizia. E nella possibile collisione dei due pubblici interessi, il secondo deve prevalere sul primo. Ed è ciò tanto vero, che mentre il principio dell'autorità del giudicato non esclude l'istituto della revisione, la cui applicazione si va, come si è veduto, sempre più estendendo nelle moderne legislazioni, la difesa degl'imputati, al contrario, si va sempre più largamente ed efficacemente attuando come necessità giuridica assoluta.

Ma se il primo giudizio terminò con una sentenza di assoluzione dell'imputato, potrà questa sentenza avere efficacia di cosa giudicata anche a favore di altri compartecipanti al fatto che diede luogo a quel giudizio, al quale non furono rinviati? Se il giudicabile fu assoluto per ragioni a lui esclusivamente personali, è evidente che nessun ostacolo può opporre questa sentenza di assoluzione ad un posteriore giudizio contro altra persona imputata dipoi di avere partecipato al fatto delittuoso di cui quel primo giudicabile era stato chiamato a rispondere; per la medesima ragione per la quale può accadere, ed accade sovente, che di varî coimputati del medesimo reato, rinviati al medesimo dibattimento e giudicati contemporaneamente, taluni siano assoluti ed altri condannati, secondo che le prove di reità siano insufficienti per gli uni e sufficienti per gli altri, o per gli uni concorrano dei motivi di non punibilità che per gli altri manchino. Se invece l'assoluzione di quel primo imputato o accusato derivò dall'essersi ritenuto inesistente il fatto incriminato, o dall'essersene ritenuto inesistente il carattere criminoso, potrà sostenersi che questa sentenza non abbia efficacia di giudicato a favore di altre persone che siano dipoi chiamate in separato giudizio a rispondere anch'esse come compartecipanti a quel medesimo fatto?

No, risponde recisamente l'Hélie; perchè essendo stato giudiziariamente riconosciuto che il fatto non fu commesso, e che esso non costituisce reato, non è più permesso che si torni a disputare dell'uno o dell'altro punto. « Agli occhi della legge non vi è più fatto criminoso; su che dunque si fonderebbe un secondo procedimento? La questione relativa all'esistenza o alla criminosità del fatto imputato è pregiudiziale al procedimento; ma una volta risoluta, l'azione si estingue. Del resto, come mai sarebbe possibile un se-

condo procedimento dopo che con la prima sentenza è stato dichiarato che il fatto non è mai esistito, o che non è punto criminoso? Che ne sarebbe dell'autorità di questa sentenza? E se essa ha forza di cosa giudicata, come pretendere che con una novella azione la si possa impugnare direttamente? Si dirà forse che la forza della cosa giudicata si estende solo all'accusato che è stato parte del processo, e non ai suoi complici? Ma il Pubblico Ministero non vi è stato anche parte? La sentenza non è stata pronunziata contro di lui? E del resto, che vale se un solo accusato sia stato in causa, quando i motivi della sentenza non siano a lui solo personali, ma comuni a tutti? » [1]. Al contrario il Tuozzi, fondandosi sul concetto dell'assoluta necessità della condizione dell'*eadem persona* per l'eccezione della cosa giudicata, si è opposto alla dottrina insegnata dall'Hélie, sostenendo che non bisogna confondere l'unicità di difesa con l'eccezione della cosa giudicata; perchè se il nuovo accusato si servirà certamente per difendersi della precedente sentenza, questa però non potrà impedire che contro di lui si svolga il nuovo giudizio. Ed a sostegno della sua tesi ricorda che per l'art. 518 del nostro Codice di procedura pel medesimo fatto non potrà più essere molestato l'*accusato assolto,* e non già anche altri che a quel fatto si ritenesse aver partecipato [2].

Ma nonostante l'acume col quale il Tuozzi sostiene la sua opinione, io aderisco a quella dell'Hélie, che è pure l'opinione di altri giuristi italiani e stranieri [3]. La sentenza che pose termine al primo giudizio si arrestò all'esame del fatto, di cui escluse l'esistenza materiale o il carattere criminoso; ed esclusa l'esistenza stessa del fatto, o escluso dal fatto qualsiasi carattere di reato, col diventare la sentenza irrevocabile si forma appunto sull'uno o sull'altro di questi due punti il giudicato. Ora, se dopo ciò si potesse dello stesso fatto chiamare altri a rispondere penalmente come compartecipante al medesimo, senza che al nuovo procedimento fosse di ostacolo il precedente giudicato, l'inesistenza del fatto o l'inesistenza del suo carattere criminoso, malgrado il giudicato, sarebbe di nuovo messa in discussione. L'accusato, nel nuovo giudizio, sarebbe diverso;

---

[1]) *Istruzione crim.*, vol. I, § 179.

[2]) Op. cit., n. 215, 216.

[3]) Vedi: Jousse, *Justice criminelle,* vol. III, pag. 21 — Morin, *Répert. du droit. crim.,* voce *Chose jugée,* n. 25 — Haus, op. cit., n. 930 — Borsari, *L'azione penale,* n. 471 — Saluto, op. cit., vol. VI, n. 1971 — Borsani e Casorati, op. cit., vol. V, § 1950.

ma poichè si dovrebbe accusarlo di aver partecipato a quel fatto che formò oggetto del giudizio precedente, è chiaro che a questo giudizio avrebbe dovuto anch'egli partecipare. Ora, se egli fosse stato giudicato contemporaneamente all'altro accusato assolto, l'assoluzione avrebbe dovuto necessariamente estendersi anche a lui, perchè l'inesistenza del fatto o l'inesistenza del suo carattere criminoso, essendo estranea ad ogni considerazione personale, non avrebbe potuto non esser tale per tutti i coaccusati. E se è così, potrà dalla circostanza che il giudizio non si svolse contemporaneamente contro tutti, desumersi la conseguenza che possa esserne danneggiata la sorte di chi a quel giudizio non fu chiamato a partecipare? Quale sarebbe la condizione delle parti messe di fronte in questo nuovo giudizio? Da un lato si avrebbe un accusato o imputato, il quale sosterrebbe che non può essere più chiamato a rispondere di un reato, che già con sentenza irrevocabile è stato dichiarato materialmente o giuridicamente inesistente; e dall'altro lato si avrebbe un accusatore, che per sostenere la responsabilità dell'accusato, dovrebbe affermare che il fatto a costui attribuito esiste e costituisce reato, dovrebbe cioè ribellarsi contro una sentenza che fu emessa in un giudizio al quale egli partecipò, e che è diventata irretrattabile. Escludendosi che nel caso di cui mi occupo abbia vigore l'eccezione della cosa giudicata, si verrebbe ad ammettere che il Pubblico Ministero, mentre da una parte si deve inchinare innanzi ad un giudicato che dichiara inesistente un fatto o inesistente la criminosità di esso, può poi dall'altra parte con un nuovo procedimento su quello stesso fatto, ma contro altra persona, tentare di ottenere un'altra sentenza che contraddica alla precedente affermando l'esistenza di ciò che da questa era stato irrevocabilmente escluso [1]).

§ 107. Se però si tratta non di sentenze pronunziate dopo un pubblico giudizio, ma di decisioni in merito delle giurisdizioni istruttorie, potrà aversi egualmente quell'irretrattabilità della decisione giudiziale che è indispensabile all'eccezione della cosa giudicata?

La questione evidentemente non può sorgere se non nel solo caso in cui l'ordinanza del giudice istruttore o della Camera di Consiglio o la sentenza della Sezione di accusa abbia prosciolto l'imputato; perchè solo in tal caso può chiedersi se l'apprezzamento delle prove o la valutazione giuridica del fatto o la constatazione di una causa estintiva dell'azione penale, che ha dato luogo al proscioglimento,

---

[1]) Vedi la sentenza della nostra Corte di Cassazione del 15 gennaio 1898 (*Cass. Unica*, IX, 906).

abbia un'efficacia assoluta ed irrevocabile; non potendo evidentemente sorgere alcuna questione di giudicato, quando non si ha se non una decisione che invia l'imputato o accusato innanzi a quei giudici, i quali, sulla base dei risultati del pubblico dibattimento, tutto dovranno liberamente valutare, e riguardo a tutto liberamente decidere.

Ora, relativamente a codeste ordinanze e sentenze di proscioglimento delle giurisdizioni istruttorie, il nostro Codice di procedura contiene due disposizioni che mettono in grado di rispondere alla domanda che ho testè formulata. Con l'art. 266, a proposito delle ordinanze del Giudice istruttore o della Camera di Consiglio, si dice: « *L'imputato riguardo al quale si sarà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza di sufficienti indizî di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, salvo che sopravvengano nuove prove a suo carico, siccome è detto nell'art. 445* ». Ed in questo art. 445, ripetutosi, a proposito della sentenza della Sezione d'accusa, che l'imputato, riguardo al quale siasi dichiarato che *non vi è luogo a rimandarlo avanti la Corte,* non può essere più tradotto in giudizio pel medesimo fatto, a meno che non sopravvengano nuove prove a suo carico, si soggiunge: « *Sono considerate nuove prove le dichiarazioni dei testimoni, i documenti e verbali che non hanno potuto essere sottoposti all'esame della Sezione di accusa, e sono atti sia ad avvalorare le prove che la stessa Sezione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi mezzi utili alla scoperta della verità* ».

Quindi, secondo queste disposizioni legislative, le quali sono la fedele riproduzione di quelle contenute negli art. 246 e 247 del Codice francese, quando il proscioglimento è stato determinato da un motivo di fatto, il procedimento, finchè non è prescritta l'azione, può sempre essere riaperto, perchè non si deve ritenere chiusa per sempre una istruzione incompleta. Se sorga un nuovo elemento di prova, il quale sia atto a colmare le lacune della precedente istruzione, o ad eliminare i dubbi dalla coscienza del giudice, avvalorando e completando quegli indizî che prima erano apparsi insufficienti; se cioè una nuova prova venga finalmente a mettere in luce quella verità che prima era rimasta nascosta o offuscata, la precedente ordinanza o sentenza di proscioglimento non può impedire che l'azione penale si rimetta in movimento e si riapra quindi il processo, perchè dovendo la decisione della giurisdizione istruttoria pronunziarsi quando l'istruzione è completa, non può essa avere il carattere e la forza dell'irretrattabilità, una volta che nuove prove possono dimostrare che realmente era invece incompleta l'istruzione sulla quale si fondò. E a tal pro-

posito giova notare che la nostra Corte di Cassazione, con sentenza del 26 luglio 1895, ritenne che non bisogna confondere il caso in cui siasi prosciolto l'imputato per insufficienza delle prove di reità, col caso in cui il proscioglimento sia fondato sulla constatazione positiva di non avere egli commesso il fatto imputatogli o di non avervi in alcun modo partecipato; perchè, mentre nel primo caso, a norma degli art. 266 e 445 del Codice di procedura, può riaprirsi il procedimento pel sorgere di nuovi elementi di prova, ciò non può essere consentito quando la valutazione della prova raccolta convinse il giudice che si dovesse recisamente proclamare l'innocenza dell'imputato [1]). E giova notare altresì che un processo può riaprirsi a carico, non a favore di costui. Un imputato prosciolto per insufficienza d'indizî non può chiedere che alla base di nuovi elementi di prova da lui forniti si riapra l'istruttoria, affinchè alla precedente ordinanza o sentenza ne sia sostituita un'altra che lo prosciolga dall'imputazione per inesistenza di reato. La giustizia, per verità, esigerebbe che ciò fosse consentito; perchè non è equo che la riapertura dell'istruttoria si ammetta se può nuocere all'imputato, e si escluda se gli può giovare [2]). Ma la nostra vigente legge nei suddetti articoli è troppo chiara ed esplicita nel dichiarare che la riapertura del procedimento allora soltanto può aver luogo, quando sopravvengano nuove prove *a carico* dell'imputato [3]).

Ma, quando si sia prosciolto l'imputato o pel verificarsi di una causa estintiva dell'azione, o per inesistenza di reato, avrà l'ordinanza o sentenza di proscioglimento autorità di giudicato irretrattabile?

La nostra Corte di Cassazione con sentenza del 27 aprile 1898 ritenne che, dichiarando la legge che si può riaprire un procedimento quando sia stato chiuso con ordinanza o sentenza di proscioglimento fondata sulla considerazione dell'insufficienza degli elementi di prova raccolti, deve dedursi da ciò che essa in ogni altro caso non consenta che si molesti con nuovo procedimento l'imputato. « Nè potrebbe essere diversamente — osservò il Supremo Collegio — essendo inconcepibile e quindi assurdo che lo stesso fatto una

---

1) *Cass. Unica,* VI, 1286.

2) Questa parificazione fu ammessa dalla Commissione incaricata nel 1897 dal ministro Gianturco della compilazione del Progetto di un nuovo Codice di proc. pen., della quale io ebbi l'onore di far parte; e fu espressamente proclamata nell'art. 373 del Progetto rimasto incompleto.

3) Cassaz. 10 giugno 1893 (*Cass. Unica,* IV, 985).

volta sia reato e un'altra volta no, e che l'azione penale sia ad un tempo estinta e viva: *non potest idem simul esse et non esse* » [1]). Ma con altra sentenza del 13 agosto dello stesso anno la Corte Suprema affermò, che malgrado il proscioglimento per inesistenza di reato, se questa inesistenza di reato è fondata sulla mancanza degli elementi di colpa, nulla vieta che pel sopravvenire di altre prove, che pongano in evidenza codesti elementi, si riapra il procedimento per riesaminare l'accusa. « Nello stadio d'istruzione — osservò la Corte regolatrice — l'Autorità deve ricercare, con ogni mezzo consentito dalla legge, la verità reale e non la formale, e come espressamente appunto con l'art. 266 si impone la riapertura dell'istruzione, benchè intervenuta un'ordinanza di insufficienza di indizî quando emergono fatti nuovi, così non può essere interdetta tale riapertura, emergendo fatti nuovi, anche quando allo stato degli atti e quando fu emessa la contestata ordinanza, nessuno degli elementi di colpa, che si risolvono poi in indizî di reità, emergesse dall'istruzione fino allora compiuta » [2]).

Ora, si è contraddetta forse in tal modo la nostra Corte di Cassazione? Io non credo, perchè ritengo che non si possa nè assolutamente ammettere nè assolutamente escludere che dopo un'ordinanza o sentenza di proscioglimento per inesistenza di reato, o per concorso di una causa estintiva dell'azione, emessa nel periodo istruttorio, possa riaprirsi il procedimento penale. Se si è giudicato che un fatto non costituisca reato, non si potrà certamente riaprire il processo a carico dell'imputato prosciolto, sol perchè si sono scoperte altre prove dalle quali risulti che quel fatto fu appunto commesso da questo imputato, perchè *frustra probatur quod probatum non relevat.* Similmente, se si è dichiarato non esser luogo a procedimento perchè pel fatto incriminato l'azione penale è prescritta, il sorgere di nuove prove di reità, le quali però non siano dirette a trasformare la natura del reato, e non possano influire sulla durata del termine prescrittivo, è naturale che non possa dar luogo alla riapertura di un procedimento contro il quale sta saldo ed insuperabile l'ostacolo della prescrizione. Ma, viceversa, se le nuove prove sono atte appunto a trasformare la natura del fatto, in modo che la conseguenza giuridica debba essere diversa da quella che determinò la precedente ordinanza o sentenza di proscioglimento; se, in altri

[1]) *Cass. Unica,* IX, 956 — *Riv. pen.*, XLVIII, 74.
[2]) *Giust. pen.,* IV, 1160, nota prima.

termini, qeste nuove prove tendono a dimostrare che le prove anteriormente raccolte e valutate furono insufficienti a mettere in luce la vera natura del fatto imputato, sicchè l'errore del giudice fu la conseguenza formalmente logica di questa premessa non rispondente alla realtà delle cose, l'ordinanza o sentenza di proscioglimento non può impedire con l'autorità di cosa giudicata il nuovo procedimento. « Ed invero — scrive l'Hélię — la prima decisione fu pronunziata per la insufficienza delle prove, che fece dichiarare non punibile o prescritto il fatto imputato al prevenuto; sicchè il carattere definitivo di tale decisione deve mettersi in correlazione con lo stato dei fatti risultanti dalla istruzione; potendosi ritenerla indipendente dai nuovi fatti, che possono modificare i primi ed imprimervi un carattere diverso, dovrà in conseguenza venir meno appena tali fatti si conoscano e siano assodati. Però — soggiunge l'eminente giurista — convien sempre esaminare con attenzione se la prima decisione sia stata fondata sulla insufficienza dei fatti raccolti nella istruzione, o sopra una erronea estimazione dei medesimi; giacchè, come è manifesto, in quest'ultima ipotesi l'errore sarebbe irreparabile, perchè indipendente dalla insufficienza delle prove, e quindi non potrà esser distrutto per mezzo di nuovi fatti che non avrebbero più il carattere di nuove prove » [1]).

---

[1]) Op. cit., vol. cit., § 181 — Vedi pure: Haus, op. cit., n. 906 — Tuozzi, op. cit., n. 66.

TITOLO II.

Il giudicato di condanna considerato nella sua esecuzione

BIBLIOGRAFIA — CARACIOTTI, *Procedimento di esecuzione* (Relazione alla Commissione ministeriale istituita con Decreto del 3 ottobre 1898 per la compilazione del nuovo Codice di proc. pen. ital.) — LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, lib. V — MAJNO, Continuazione del *Codice di proc. pen. ital. commentato* di BORSANI e CASORATI, vol. VII, tit. XLIII — MOSCATELLI, *Esecuzione* — Materia penale (*Digesto italiano*, fasc. 300) — BACHEN, *La condanna condizionale* - ted. (Colonia, 1894) — LÖBELL, *La condanna condizionale* - ted. (*Archiv. di dir. pen.*, XXXVIII, 20) — APPELIUS, *La condanna condizionale* - ted. (Cassel., 1890) — ROSENFELD. *Mezzi repressivi da sostituirsi alle brevi pene detentive* - ted. (Berlino, 1890) — GAUTIER, *A propos de la condamnation conditionelle* (nella *Revue pen. suisse*, a. 1890) — WORMS, *Condamnations condit.* (nel *Bull. Soc. Prisons*, a. 1891) — LOCARD, *De la condamnation condit.* (nella *France Iudiciaire*, a. 1891) — PICOT, *La peine conditionnelle* (nella *Revue pen. suisse*, a. 1896) — GEORGE, *Du sursis conditionnelle* (Paris, 1895) — SETTI, *La condanna condizionale* (nella *Rivista carceraria*, a. 1890) — OLIVA, *La condanna condizionale* (Trani, 1895) — FERRI, *Condanna condizionale* (nella *Scuola positiva*, I, 673) — MANDUCA, *La condanna condizionale in Italia* (nella *Giust. pen.*, IV, 353) — MOLINARI-TOSATTI, *Le brevi pene e la condanna condizionale* (nella *Riv. pen.*, XL, 24 e 113) — DE NOTARISTEFANI, *Intorno alla condanna condizionale* (nella *Giust. pen.*, VI, 41) — Idem, *Intorno alla condanna condizionale* (nella *Riv. pen.*, L, 303 e 537) — Idem, *Condanna condizionale o grazia condizionale?* (nella *Giust. pen.*, VI, 1152) — DOMPIERRE, *Du droit de grace* (Losanna, 1823) — DE CANDOLLE, *Sur le droit de grace*, (Ginevra, 1829) — DE LA GRASSERIE, *Le droit de grace* (nella *Scuola positiva*, VIII) — PUIJA, *Il diritto di grazia* (nel *Foro penale*, VII, 197) — COSENZA, *Grazia sovrana, condanna condizionale e revisione* (nella *Cassaz. Unica*, X, 865) — LEVI, *Amnistia-indulto* (nel *Digesto italiano*, vol. III, p. I) — BREUILLAC, *Du recours en grace* (nella *France judic.*, a. IX, n. 5 e seg.) — ANDREOTTI, *Indulto* (nell'*Encicl. Giuridica*, vol. VIII, p. I, pag. 826) — FREZZINI, *Amnistie, indulti e grazie* (Roma, 1901) — PAGANI, *Applicabilità ed applicazione dell'indulto* (nella *Scuola positiva*, a. 1900) — GIURIATI, *Delle amnistie e delle grazie* (nell'*Eco dei Trib.*, a. 1871) — ORANO, *Sulla prescrittibilità della condanna all'ergastolo* — TROISE, *Del decreto di grazia in generale e della riabilitazione dei condannati* (nella *Riv. pen.*, XIX, 457) — LAIR, *De la réhabilitation des condamnés* (Paris, 1859) — DELEGARDE, *Traité de la réhabilitation des condamnés* (Paris, 1886) — BILLECOCQ, *De la réabilitation en matière crim.* (Paris, 1868) — ALIANELLI, *Della riabilitazione dei condannati* (Napoli, 1863) — LONGHI, *L'istituto della riabilitazione* (nel *Foro penale*, VIII, 21) — AMALFI, *La*

riabilitazione dei condannati (nel *Filangieri*, a. XXVII) — CANONICO, *Riabilitazione dei condannati* (Relazione alla Commissione ministeriale incaricata con Decreto del 3 ottobre 1898 di studiare le riforme da introdurre nella procedura penale italiana) — Si possono inoltre consultare le altre opere e monografie già citate negli accenni bibliografici fatti a proposito delle varie cause che estinguono l'azione penale.

§ 108. Quando una sentenza di condanna è diventata irrevocabile, o perchè è trascorso il termine concesso dalla legge per impugnarla, o perchè il gravame è stato dichiarato inammessibile, o è stato respinto, la sua pronta esecuzione s'impone come una necessità giuridica e sociale. Una pena della quale si ritardi l'esecuzione, perde gran parte della sua efficacia, perchè una pena allora veramente può raggiungere lo scopo dell'esemplarità, quando tien dietro rapida ed inesorabile alla proclamazione della reità.

Ma se questo è vero da un lato, non è però men vero dall'altro che vi sono dei casi, nei quali di una sentenza giuridicamente eseguibile è umano, opportuno e giusto che si sospenda temporaneamente l'esecuzione, e che ve ne sono poi degli altri, nei quali, non altrimenti che l'azione penale, può anche estinguersi il diritto di far eseguire il giudicato di condanna. Degli uni e degli altri è necessario far cenno per completare questa prima parte del mio lavoro.

CAPO I.

Sospensione dell'esecuzione delle condanne penali.

§ 109. « In tesi generale — scrive il Lucchini — il principio di uguaglianza davanti alla legge e alla giustizia non deve ammettere che l'esecuzione di una sentenza di condanna passata in regiudicata si possa sospendere. Ma anche questa regola soffre qualche eccezione, che giova anzi a meglio ribadirne il fondamento, provvedendo a speciali contingenze individuali e sociali » [1]).

E secondo il nostro cod. di proc. queste cause di sospensione sono la domanda di grazia, la pazzia o altra grave infermità del condannato, i fatti nuovi emersi a carico dell'accusato in un dibattimento di Corte d'Assise, i quali influiscono sulla pena, e finalmente i casi di revisione dei giudicati. E questa sospensione, che nel caso della domanda di grazia è potestativa, è invece obbligatoria negli altri.

---

[1]) *Elementi di proc. pen.*, n. 402.

§ 110. Quando una supplica per grazia di pena irrevocabilmente inflitta, diretta al Re, è presentata al Ministro di grazia e giustizia, la sua presentazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Ma il nostro Codice di procedura penale, mentre stabilisce nell'art. 826 questa norma, si affretta però a soggiungere che si può, per mezzo del Ministro di grazia e giustizia, ordinare, in vista della domanda di grazia, che l'esecuzione della sentenza sia sospesa. Non è per sè stessa sospensiva la supplica per grazia, perchè dove vi è un giudicato, vi è il diritto anzi il dovere di eseguirlo. Ma è ragionevole che potendosi col decreto di grazia impedire o attenuare gli effetti della cosa giudicata, si possa anche ordinare che provvisoriamente ne sia sospesa l'esecuzione, affinchè si eviti che la sovrana indulgenza possa giungere tardiva ed in tutto o in parte inefficace. E questa sospensione, dice il Saluto, trova specialmente la sua ragione di essere nei casi nei quali la pena è irreparabile, o vi è bisogno di chiarimenti, e la supplica per grazia sembra intanto fondata sopra imperiosi motivi [1]).

E a tal proposito il Caraciotti, nella sua Relazione sul procedimento di esecuzione, presentata alla Commissione che sta lavorando intorno al progetto di un nuovo Codice di procedura penale italiano, dopo di aver notato che anche dal Codice germanico si riconosce il diritto del Sovrano di sospendere l'esecuzione delle sentenze di condanna, nell'esercizio del suo potere di grazia, per un termine anche maggiore di quello che la legge crede di stabilire per altri casi, si espresse nel modo seguente: « E sembra effettivamente che questa prerogativa, cui non possono opporsi limiti in quanto riguarda la commutazione e il condono delle pene, non possa nemmeno riceverne per quel che riguarda la sospensione delle condanne, come preparazione all'esercizio del diritto di grazia. Tuttavia non è da tacere che nella pratica i ricorsi alla grazia sovrana non hanno il più delle volte altro scopo, quando si tratta di condanne a pene di breve durata, che quello di ottenere delle dilazioni. È da sperare pertanto che, quante volte fosse data al magistrato la facoltà di concedere un breve periodo di sospensione in tutti i casi in cui le ragioni della giustizia assoluta possano momentaneamente piegare innanzi alle umane necessità, verrà ad essere in qualche modo infrenato questo ora così largo uso dei ricorsi in grazia. Mentre poi, se si persistesse a domandare delle sospensioni oltre ai casi determinati dalla legge,

---

[1]) *Commenti al Codice di proc. pen. ital.*, vol. VIII, n. 2586.

potrà in questa il potere esecutivo trovare una ragione per contenere nei più stretti limiti le proprie facoltà » [1]). E la Commissione non mancò di sottoporre la delicata questione ad accurato esame. E vi fu chi propose, relativamente alla facoltà di sospendere l'esecuzione della condanna, una distinzione fra le pene di breve e quelle lunga durata; perchè, se per le prime si comprende la ragione della sospensione, diretta ad impedire che la grazia sovrana giunga quando già si è scontata la pena, allorquando invece si tratta di non lieve condanna, questo pericolo non esiste, e deve restar saldo il principio che la sentenza di condanna deve fare stato fino a che non è concesso il condono; principio che sarebbe invece vulnerato con la sospensione dell'esecuzione, la quale scemerebbe autorità ai giudicati, e si risolverebbe in una disparità di trattamento fra i condannati. Ma contro questa proposta si osservò, che adottandosi questa distinzione, s'invaderebbe il campo politico. Il diritto di grazia, si disse, è una prerogativa sovrana d'indole statutaria, e la facoltà di sospendere l'esecuzione della sentenza, connettendosi intimamente a questa prerogativa, non può essere limitata dal Codice processuale. La distinzione fra lievi e non lievi pene, si osservò inoltre, disconoscerebbe uno dei caratteri precipui del diritto di grazia. La grazia sovrana si presta come efficace sussidio della giustizia, quando la condanna sia effetto di un errore giudiziario che non può essere riparato col giudizio di revisione. Ora, se si limitasse la facoltà di sospendere l'esecuzione delle condanne alle sole pene di breve durata, si verrebbe talvolta a dare esecuzione a sentenze che la giustizia impone di non eseguire, perchè fondate sull'errore. E poichè, si osservò infine, possono esservi condanne a pene di non breve durata per delitti di carattere politico, e ragioni di Stato possono consigliare non solo l'esercizio della grazia sovrana, ma anche la sospensione della pena fino a tanto che sulla domanda di grazia non si possa provvedere, se in questi casi si volesse con una disposizione del Codice di procedura impedire al Sovrano la potestà di sospendere l'esecuzione, s'invaderebbe un campo che al Codice non appartiene. Ma perchè anche da coloro i quali si opposero alla suddetta distinzione, si sentì il bisogno d'impedire che mediante lunghe sospensioni s'indebolissero l'autorità e l'efficacia dei giudicati, mentre, stabilendosi un termine per codeste possibili sospensioni, da un lato

[1]) Atti della Commissione istituita con Decreto del 3 ottobre 1898 per studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di proc. pen. ital., vol. III, pag. 285 (ediz. uff.).

non si violerebbe la prerogativa sovrana nel modo di prepararne opportunamente l'esercizio, e dall'altro si stimolerebbe il Pubblico Ministero a fornire sollecitamente le necessarie informazioni, ed il potere esecutivo a provvedere sulla domanda del condannato, si deliberò che la sospensione non potesse eccedere la durata di quattro mesi [1]).

§ 111. Una seconda causa di sospensione, che si riferisce però unicamente alla esecuzione delle pene restrittive della libertà personale, è la demenza o altra grave infermità del condannato. *La esecuzione delle sentenze di condanna a pena restrittiva della libertà personale, passate in giudicato* — dice l'art. 586 del nostro Codice di procedura penale — *è sospesa se il condannato si trovi in istato di demenza o di malattia grave.* Mentre quindi nel caso della domanda di grazia la sospensione è facoltativa, in questo secondo caso invece è obbligatoria. E la distinzione è giustissima. Se infatti il condannato trovasi, nel tempo in cui deve scontare la pena, in istato di demenza, ove malgrado ciò si eseguisse la condanna, gli si farebbe subire una pena della quale egli non comprende il valore giuridico e non può sentire la provvida efficacia psichica, facendola scontare quando essa è messa nell' impossibilità di conseguire lo scopo al quale è diretta e che praticamente la giustifica. E se poi, pur non essendo inferma la mente del condannato, trovasi egli però nello stato di grave malattia, sospesa deve essere del pari l'esecuzione della condanna, perchè questa, se avesse luogo, sarebbe crudele, renderebbe cento volte più tormentosa la pena, privandola dei necessari caratteri di proporzione e di eguaglianza, e desterebbe la pietà a favore del reo e l'indignazione contro una giustizia disumana.

§ 112. Una terza e speciale causa di sospensione si ha nel caso preveduto dall' art. 519 del nostro Codice di procedura. *Qualora* — è disposto in questo articolo a proposito dei giudizî di Corte d'Assise — *nel corso del dibattimento siano risultati a carico dell'accusato, o per documenti o per deposizioni di testimoni o periti, altri fatti non indicati nell'atto d'accusa, la Corte non potrà pronunziare sui nuovi fatti, ma si dovrà procedere e statuire su di essi conformemente al disposto del presente Codice e del Codice penale. Se i nuovi fatti sono di natura tale da far aumentare la pena stabilita per i primi o dar luogo all'applicazione di una pena di genere superiore, si soprasséderà dall'esecuzione della sentenza sintantochè siasi statuito circa la*

---

[1] Atti cit., vol. II, verbali XLIII e XLV.

nuova imputazione. Cotesti nuovi fatti sono quelli che danno luogo ad una nuova accusa; cioè fatti criminosi distinti, non contemplati nell'atto d'accusa; fatti che hanno una propria ed indipendente individualità. Quando fatti di tal natura emergono per la prima volta dal dibattimento, non può esser lecito coinvolgerli nel giudizio principale, formulando anche su di essi le questioni da proporsi ai giurati; perchè, se così si facesse, si violerebbe la norma contenuta nell'art. 494 del Codice di procedura, secondo la quale è in conformità dell'atto di accusa che debbono essere proposte le questioni; e per conseguenza, prescindendosi dalle indagini istruttorie, ed impedendosi di preparare gli opportuni mezzi di difesa contro la nuova imputazione, si priverebbero gl'imputati e la giustizia delle loro più preziose garanzie processuali. Se però intorno ai nuovi fatti criminosi si deve procedere e statuire separatamente, in conformità delle disposizioni del Codice di procedura e del Codice penale, la Corte non deve arrestare il dibattimento relativo al fatto che forma oggetto dell'atto di accusa, ma deve proseguirlo e pronunziare su di esso la sua sentenza; ma l'esecuzione di questa sentenza, se di condanna, deve necessariamente essere sospesa, finchè non si abbia il risultato del giudizio sulla nuova imputazione. « Il che — dicono Borsani e Casorati — è razionale, essendo, da una parte contrario all'ordine dei giudizî e fonte di complicazioni il ritardare la pronuncia della sentenza fino all'esito del nuovo giudizio; ed essendo assurdo, d'altra parte, far cominciare l'espiazione della pena, quando non si conosce ancora, per la pendenza di un altro giudizio, quale sarà per essere definitivamente la misura o il genere preciso della pena stessa » [1].

§ 113. Ultimo tra i casi di sospensione stabiliti dalla nostra legge è poi quello che ha luogo, anche obbligatoriamente, in considerazione dell'avviato procedimento di revisione del giudicato. Il nostro Codice di procedura, il quale, come ho già accennato altrove (§ 101), non ammette la revisione dei giudicati che in tre casi soltanto, per tutti e tre questi casi dispone che debba sospendersi la esecuzione della sentenza; ed è ragionevole che così disponga, perchè non è giusto che abbia esecuzione una sentenza, che vi sono gravi argomenti per ritenere fondata sopra un deplorevole errore. Se infatti due imputati sono stati condannati per uno stesso delitto con due sentenze assolutamente inconciliabili, e tali che siano la prova dell'in-

---

[1]) *Codice di proc. pen. commentato,* vol. V, § 1952.

nocenza dell'uno o dell'altro di essi, il legislatore, ammettendo un giudizio di revisione, dispone innanzi tutto che « l'esecuzione delle due sentenze *sarà sospesa* » (Cod. proc. pen., art. 688). Se, dopo una condanna per omicidio, sono, per ordine del Ministro di grazia e giustizia, diretti alla Corte di Cassazione documenti che somministrino sufficienti indizî sull'esistenza della persona, la cui supposta morte diede luogo alla condanna, e quindi si verifica il secondo dei casi nei quali è ammessa dalla nostra legge la revisione, in conseguenza di quest'ordine del Guardasigilli « *sarà di pieno diritto* sospesa l'esecuzione della sentenza » (Cod. proc. pen., art. 689). E finalmente, se, dopo una condanna, uno o più testimoni che hanno deposto nel processo sono imputati di falsa testimonianza o di reticenza a carico del condannato, ed è stata ammessa l'accusa o anche si è soltanto rilasciato mandato di cattura, l'esecuzione della sentenza di condanna sarà anche in questo caso sospesa *di pieno diritto* (Cod. di proc. pen., art. 690).

§ 114. Sono queste le cause di sospensione che la nostra legge stabilisce. Ma, come giustamente osserva il Lucchini, « a queste cause determinate si dovrebbero aggiungere tutte quelle che non si possono preliminarmente determinare, dipendenti da gravi e imperiose ragioni individuali, famigliari o sociali, trascurando le quali, la pena, inesorabilmente fatta scontare a scadenza fissa, diviene aberrante ed esorbitante. Massime nei riguardi delle pene pecuniarie, un differimento potrebbe talvolta imporsi nell'interesse così del condannato come dello Stato, anche a evitare la odiosa conversione nella pena restrittiva » [1]).

Nelle più recenti legislazioni moderne, infatti, oltre ad aggiungersi tra i casi concreti e determinati di sospensione la gravidanza della condannata ad una pena restrittiva della libertà personale, si stabilisce poi ancora in modo generico la potestativa sospensione della pena carceraria, quando l'immediata esecuzione di essa produrrebbe al condannato e alla sua famiglia un grave danno, estraneo ai fini della pena e non derivante necessariamente da questa, prescrivendosi però un termine a tale dilazione (Codice austriaco del 1873, §§ 398 e 401 — Codice germanico del 1877, art. 488 — Codice norvegese del 1887, § 474 — Codice ticinese del 1895, art. 305 e 306 — Codice ungherese del 1896, art. 508 e 509). Ed a proposito della esecuzione delle condanne a pena pecuniaria, notevole è

---

[1]) Op. cit., n. 403.

la disposizione contenuta nell'art. 26 del Progetto di Codice penale svizzero del 1894, elaborato dallo Stoos, secondo la quale non solo è concesso un termine di tre mesi per pagare l'ammenda, ma questo termine, secondo le circostanze, può anche essere prolungato dal giudice, il quale può inoltre autorizzare il condannato ad eseguire il pagamento a rate.

Bisogna notare però, che anche attualmente fra noi, benchè la legge stabilisca i casi di sospensione che ho accennati, accade non di rado che quando l'Autorità che deve provvedere all'esecuzione delle sentenze di condanna, si trova innanzi a talune condizioni di fatto, le quali ancorchè non prevedute dal legislatore le sembrano degne di speciale considerazione, si suole sospendere l'esecuzione per un tempo più o meno lungo. Ma, poichè è opportuno che la legge stabilisca un criterio che serva di norma e di prudente freno alla Autorità competente in tutti quei casi nei quali può sembrare opportuna una dilazione, la Commissione incaricata di preparare la riforma della nostra procedura, dopo di avere stabilito che anche la gravidanza della donna condannata deve essere annoverata tra le cause di sospensione obbligatoria, cercò di stabilire norme legislative chiare e prudenti intorno ai casi di sospensione facoltativa. Ed oltre a ciò che, come ho già detto, stabilì intorno alla sospensione concessa in vista di una supplica per grazia sovrana, studiò una formola che potesse comprendere in sè, con le opportune condizioni e limitazioni, gli altri casi nei quali la dilazione può apparire consigliata dall'equità, non senza preoccuparsi però della necessità d'impedire che una troppo lunga sospensione scemi pericolosamente l'efficacia della pena. Il Brusa osservò che non si doveva commisurare la sospensione facoltativa all'interesse del condannato, perchè in tal caso prenderebbe il carattere di favore; ma soggiunse che essendo principio elementare di giustizia che la pena deve colpire il condannato e non i terzi, la sospensione facoltativa, per rispondere alle esigenze della giustizia, deve essere determinata dall'interesse della famiglia del condannato, e da quello altresì dei creditori di lui. Quando — egli disse — il condannato sia costretto ad espiare una pena restrittiva della libertà personale in certi periodi di lavoro dal quale soltanto trae la sua famiglia gli alimenti, od a pagare una multa tutto ad un tratto, mentre non ha altro peculio, la pena si ripercuote sui terzi, e la sospensione è suggerita non da un sentimento di favore, ma dalle esigenze della giustizia. E quindi propose che la legge stabilisse come criterio, al quale deve conformarsi l'Autorità esecutrice nei singoli casi, quello di aver riguardo alle conse-

guenze che dall'esecuzione possono derivare al patrimonio della famiglia ed ai creditori del reo. Il criterio proposto dal Brusa parve però al presidente della Commissione, on. Finocchiaro-Aprile, tanto elastico, che si potrebbe, per eccesso di sentimentalismo, lasciare le sentenze ineseguite. Infatti — egli osservò — sempre che si tratta di una famiglia povera, l'esecuzione della sentenza in persona dello stretto congiunto dal quale essa riceve gli alimenti, produce evidentemente un danno economico, e nondimeno non sarebbe opportuno spingere fino a tal punto l'eccezione al principio della sollecita esecuzione dei giudicati, da ammettere anche in questo caso la potestativa sospensione. E quindi dichiarò che ammetteva nelle sue linee generali il criterio proposto dal Brusa, ma che lo desiderava limitato alla famiglia del condannato e circoscritto in più angusti limiti, in guisa da escludere il concetto che l'esecuzione della sentenza si possa sospendere per qualsiasi diminuzione di vantaggio derivante dall'esecuzione medesima alla famiglia del condannato. Al concetto limitativo indicato dal presidente aderì il Marsilio, il quale propose che la formula legislativa fosse tracciata sulla linea dei gravi pregiudizî domestici derivanti dalla immediata esecuzione. E poichè il Mazzella propose una ulteriore limitazione, consistente nell'indicare che questi gravi pregiudizî domestici derivanti dall'immediata esecuzione debbono esser tali che con la sospensione si possano evitare o diminuire; e poichè a codeste limitazioni dichiararono di aderire il relatore Caraciotti ed il Brusa, la Commissione approvò il principio che « si deve ammettere la sospensione facoltativa, se l'immediata esecuzione della pena produca gravi pregiudizî domestici, che con la sospensione possono evitarsi o diminuirsi, avendosi però riguardo anche al pericolo della fuga ».

Ma, ammettendosi questa potestativa sospensione, se ne deve prestabilire legislativamente il termine massimo, o la misura della sua durata si deve affidare assolutamente al prudente e sagace giudizio di chi è autorizzato a concederla? Le opinioni sostenute dai componenti della Commissione non furono concordi. Da un lato, infatti, si disse che o la sospensione facoltativa non deve ammettersi, o, se ammessa, si deve affidare la designazione della sua durata al prudente criterio dell'Autorità che la concede, perchè le circostanze che possono indurre ad accordarla sono così varie, che non è possibile prestabilire legislativamente un termine entro il quale un determinato stato di cose può ritenersi che debba cessare. Dall'altro lato invece si osservò, che se un termine massimo non si prestabilisse, si lascerebbe aperta la via a sospensioni a tempo indefinito, a

sospensioni cioè, le quali, prolungandosi eccessivamente, scemerebbero la fiducia che si deve avere nell'azione della giustizia, ed alimenterebbero nella pubblica opinione il sospetto dell'impunità dei colpevoli. E questa seconda opinione, sorretta anche dall'esempio di importanti legislazioni straniere, fu quella che trionfò, poichè si approvò dalla Commissione il seguente principio: « In materia di sospensione facoltativa si deve stabilire un termine oltre il quale la esecuzione della sentenza non deve rimanere sospesa. Tale termine non deve superare quattro mesi » [1]). Ma credo necessario ricordare che tra le due opposte opinioni una terza era stata pure sostenuta. Un termine — disse il Vacca — si deve stabilire per la generalità dei casi, altrimenti si corre il rischio di ritardare troppo l'esecuzione delle sentenze. Ma ciò non toglie che si debba provvedere anche ai casi eccezionali nei quali il massimo del termine può non essere sufficiente, dandosi in questi casi all'Autorità giudiziaria il diritto di prorogare il termine se questo non sia assolutamente bastevole. Ed anche a me sembra che questo sistema medio dovrebbe essere ad ogni altro preferito. Nei casi ordinarii una dilazione di quattro mesi deve ritenersi sufficiente. Ma se qualche volta accade che nel fatto esso risulti insufficiente, malgrado che nulla siasi trascurato per impiegarlo in modo da scongiurare il grave pregiudizio che si volle evitare con la concessa sospensione dell'esecuzione, come mai la legge che trova giusta la concessione della dilazione, potrà poi trovare ugualmente giusto che la dilazione cessi inesorabilmente, quando appunto si sta forse conseguendo lo scopo a cui, in conformità del savio pensiero legislativo, mirò l'Autorità competente nel concederla? La legge, che prevede i casi ordinarî, non può disporre in modo così assoluto da prescindere dai possibili casi eccezionali. L'intento che essa si prefigge non deve mai correre il rischio di restare senza possibile attuazione; e quindi chi può concedere una dilazione, deve anche avere il diritto di concedere una breve proroga, quando la speciale natura del caso ne riveli la necessità e la giustizia.

§ 115. Ma oltre a tutti questi, un altro caso di sospensione facoltativa dell'esecuzione della sentenza di condanna si va introducendo nelle moderne legislazioni mediante l'istituto della cosiddetta condanna condizionale, in virtù del quale il giudice che ha pronunziata la sentenza può sospenderne per un determinato periodo di

---

[1]) Atti citati, verbale XLIII.

tempo l'esecuzione, affinchè, se, durante questo termine, il condannato non commette un altro reato, la condanna al finire del termine si abbia come non avvenuta; e se invece commette un nuovo reato, debba egli, insieme con la pena meritata pel nuovo maleficio, aggravata dalla circostanza della recidiva, espiare anche l'antica pena la cui esecuzione era rimasta condizionatamente sospesa.

Nel Belgio con la legge del 31 marzo 1888 si dispose infatti che, quando la pena inflitta, sia come principale o sussidiaria, sia in seguito a cumulo di pene principali e sussidiarie, sia la detenzione non eccedente i sei mesi, e il condannato non sia incorso in altra antecedente condanna per crimine o per delitto, i giudici nel condannarlo possono con decisione motivata ordinare che l'esecuzione della sentenza resti sospesa per un periodo di tempo che stabiliranno, ma che non potrà sorpassare i cinque anni; e che, se durante questo tempo il condannato non incorre in una nuova condanna per crimine o per delitto, la condanna della quale fu sospesa l'esecuzione si avrà come non avvenuta; e nel caso contrario si cumulerà la nuova con l'antica pena.

L'esempio dato dal Belgio fu seguíto in Francia, dove con la Legge del 26 marzo 1891 si dispose che il magistrato, nel caso di condanna alla pena dell'ammenda o a quella del carcere di cui non si stabilì limite, ove l'imputato non abbia riportata anteriormente condanna a pena carceraria per crimine o delitto comune, può, indicandone i motivi, ordinare che si sospenda l' esecuzione della sentenza medesima per un termine di cinque anni. Se il condannato non incorre, in questo periodo di tempo decorrente dalla data della sentenza, in una nuova condanna al carcere o a pena più grave per crimine o delitto comune, la condanna si riterrà come non avvenuta. Nel caso contrario, prima di scontare la pena nuova dovrà scontare la pena che era rimasta sospesa, senza che questa possa essere assorbita da quella. La sospensione però non si estende alle pene accessorie ed alle incapacità derivanti dalla condanna; ma queste cesseranno d'avere effetto dal giorno in cui la condanna si reputerà come non avvenuta. Il presidente della Corte o del Tribunale, dopo di avere ordinata la sospensione, deve far note al condannato le conseguenze del fatto suo, qualora egli nel termine assegnatogli commettesse un nuovo reato. La condanna è iscritta nel casellario giudiziale con la menzione della concessa sospensione; ma trascorso il termine della sospensione senza nuova condanna carceraria per un nuovo crimine o delitto comune, l'antica condanna non può essere più iscritta negli estratti rilasciati alle parti.

Con Legge del 10 maggio 1892 fu poi introdotto l'istituto della condanna condizionale nel Lussemburgo. In caso di condanna in contradditorio al carcere e all'ammenda, o ad una soltanto di queste pene — si disse con questa legge — il magistrato nella stessa sentenza di condanna, ed indicandone i motivi, può ordinare che si sospenda l'esecuzione della pena, purchè però non si tratti di persona già condannata irrevocabilmente per reato comune alla pena del carcere o ad altra pena più grave, ovvero a più pene di arresto che sommate insieme ne superino il massimo. Se per lo spazio di cinque anni, o di due trattandosi di pena di polizia, il condannato non riporti altra condanna della stessa natura, la condanna di cui si era sospesa l'esecuzione si ritiene come non avvenuta; nel caso contrario la prima pena è fatta immediatamente scontare, senza che possa essere assorbita dalla seconda. Quanto poi alle pene accessorie, alle incapacità, all'ammonimento presidenziale, alla iscrizione nel casellario giudiziale ed alla annotazione negli estratti rilasciati ai privati, questa Legge contiene disposizioni identiche a quelle contenute nella Legge francese.

A Ginevra la condanna condizionale fu ammessa con la Legge del 29 ottobre 1892. Secondo questa legge, una condanna alla pena della prigionia o dell'ammenda può essere sospesa, con decisione motivata. per un tempo non minore di due anni e non maggiore di cinque, quando il condannato non abbia anteriormente riportato in Isvizzera o all'estero una condanna alla prigione per reato comune volontario, ed oltre a ciò si mostri degno del beneficio, e possa giustificare un domicilio reale e la sua identità. Se durante questo termine non si incorre dal condannato in nuova condanna per crimine o delitto doloso di Diritto comune colpito dalle leggi ginevrine, la condanna di cui si è sospesa l'esecuzione sarà considerata come non avvenuta. Nel caso contrario, si dovrà anzitutto eseguire la prima pena e poi la seconda, a proposito della quale bisognerà tener conto delle disposizioni della legge concernenti la recidiva. Per ciò che riguarda le pene accessorie e le incapacità risultanti dalla condanna, esse, in generale, debbono seguire la sorte della pena principale. Il magistrato che concede la sospensione, la quale non pregiudica gl'interessi della parte lesa e non libera dall'obbligo di pagare le spese giudiziali, deve avvertire il condannato delle conseguenze che produrrebbe una sua nuova condanna; e chi ha già ottenuto la sospensione dell'esecuzione di una condanna, non può essere ammesso a goderne una seconda volta per un delitto della stessa indole del primo.

Il Portogallo adottò anch'esso il sistema della condanna condizionale con la Legge del 6 luglio 1893. Secondo questa legge, il magistrato, trattandosi di condanna alla pena del carcere correzionale, sia semplice sia aggravata con multa, quando nello stesso tempo non vi sia altra precedente condanna per crimine e lo consentano le circostanze del fatto e la condotta morale del condannato, può, con decisione motivata, sospenderne l'esecuzione per un tempo non minore di due anni e non maggiore di cinque. Se durante questo periodo sospensivo il condannato riporta altra condanna per crimine, la sospensione cessa, e le due pene si cumulano, senza però confondersi nell'esecuzione e senza pregiudizio delle regole stabilite dal Codice penale. La sospensione non pregiudica il diritto dell'Erario al rimborso delle spese processuali nè il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni. La sentenza è iscritta nei registri penali con espressa menzione della disposta sospensione; e questa iscrizione deve ritenersi definitiva per tutti gli effetti, se nel termine sospensivo s'incorre in nuova condanna per crimine, mentre di essa, nel caso contrario, non si deve, dopo il decorrimento di codesto termine, tenere alcun conto.

Con la Legge del 2 maggio 1894 l' istituto della condanna condizionale fu adottato anche in Norvegia. Il magistrato, secondo questa legge, quando infligge la pena del carcere o una pena pecuniaria, può ordinare nello stesso tempo che l'espiazione della pena sia sospesa. E a tal fine « terrà conto sopratutto dell'età e della precedente condotta del colpevole, della poca importanza del reato, delle circostanze specialmente attenuanti nelle quali fu commesso, se l'accusato ha fatta una completa e sincera confessione, e se ha dato soddisfazione e risarcito il danno a chi ne abbia diritto, o si sarà mostrato disposto a farlo con tutte le sue forze ». Anzi egli può anche concedere la sospensione con la condizione che in un termine stabilito sia pagata una determinata somma come risarcimento del danno prodotto col reato. Se nel termine di tre anni il condannato subisca per altro reato doloso una nuova condanna al carcere, all'interdizione dai pubblici uffici o ad altra pena più grave, la pena rimasta sospesa dovrà essere senza indugio espiata. Se invece il nuovo reato non è doloso, o se s'incorre per esso in una pena minore delle suindicate, la nuova sentenza di condanna stabilirà se la precedente pena debba essere immediatamente espiata, o se deve restare ancora sospesa. Che se non si è commesso un nuovo reato, ma, imposta la condizione del risarcimento del danno in un termine stabilito, questo termine è trascorso senza che siasi risarcito il danno, la sospensione

tatezza. Ed è la condanna condizionale il più opportuno provvedimento, perchè, mentre non manca di carattere repressivo, è un mezzo di prudente ed efficace prevenzione. Il giudizio che pubblicamente si è svolto, la reità che si è proclamata, la pena alla quale si è condannato il reo, i danni che da lui si debbono ad ogni costo risarcire, malgrado la sospensione dell'esecuzione della condanna penale, sono già una sofferenza per lui ed una soddisfazione per la parte lesa e per la coscienza pubblica; mentre la sospensione della espiazione di una pena, con la certezza che questa dovrà inesorabilmente espiarsi, se nel termine di prova assegnato sarà commesso dal condannato un nuovo reato, e con l'assicurazione che essa sarà invece definitivamente condonata se in codesto termine si eviterà da lui una ricaduta nel delitto, è uno stimolo potente al ravvedimento, o per lo meno un freno efficace opposto dall'interesse personale contro l'azione di nuovi impulsi criminosi, è una diga solida contro il dilagare della recidiva, come le Statistiche giudiziarie del Belgio hanno luminosamente provato. Nè è da temere che per lo meno si rallentino i freni che con la minaccia penale si oppongono alla prima possibile caduta nel delitto; perchè anche in quei casi nei quali prima di delinquere si riflette sulle conseguenze del fatto delittuoso, la sospensione della pena ed il condono finale di essa appariranno sempre come una semplice eventualità, perchè la condanna condizionale non è obbligatoria ma soltanto facoltativa.

Non può ammettersi — dicono invece gli avversarî di questo istituto — che una colpa sia cancellata da una posteriore buona condotta, e che l'espiazione di una pena sia subordinata al verificarsi di una circostanza estranea al delitto. La giustizia esige che al reato segua inesorabilmente la punizione. La coscienza giuridica sociale, turbata dal delitto, resterebbe anche più profondamente turbata innanzi allo spettacolo di una legge che minaccia e non colpisce, di una condanna che si pronunzia e non si esegue. Ammessa la condanna condizionale, s'indebolisce troppo pericolosamente l'efficacia coercitiva della minaccia penale; perchè la speranza nella sospensione dell'esecuzione della pena, risolventesi dopo un periodo di buona condotta in una definitiva impunità, non può che rallentare il freno opposto dalla legge con la sua sanzione agl'impulsi delittuosi; e quindi, per tutelare la società contro l'eventualità della recidiva, la si espone quasi indifesa al pericolo di un primo delitto. Inoltre, adottandosi il sistema della condanna condizionale, si trascura l'esemplarità che è scopo precipuo della pena. I buoni, che sono stati spettatori del reato ed attendono che il colpevole espii la

pena meritata, non comprenderanno agevolmente come mai si proclami la reità e non si faccia scontare al reo la pena inflittagli con solenne giudicato; e i tristi, che vedono l'impunità dei delinquenti preparata dai medesimi giudici che li condannano, subiscono assai più facilmente il contagio del delitto, perchè vedono che, malgrado il riconoscimento della reità, può al delitto non tener dietro l'effettiva punizione. Se le piccole pene carcerarie non sono talvolta sufficienti ad emendare o ad intimidire, si riformi e migliori il sistema penitenziario, si cerchino pure altre pene che meglio rispondano allo scopo; ma non si tragga da ciò argomento per autorizzare il giudice che punisce a lasciare inespiata la pena, concedendoglisi un potere che appartiene soltanto al Capo dello Stato, giacchè la condanna condizionale non è in fondo che un diritto di grazia trasferito nelle mani dell'Autorità giudiziaria. E questo altissimo potere concesso al magistrato il quale giudica e condanna, non può che compromettere il prestigio della giustizia; perchè, dando i colpevoli che appartengono alle classi più agiate e più colte maggiore affidamento di posteriore buona condotta, come quelli che meno sono esposti alle tentazioni del male, ed essendo quindi ammessi al beneficio della condanna condizionale assai più largamente che gli altri delinquenti, non sarà difficile che s'insinui negli animi il sospetto della parzialità dei giudici. Nè questo è tutto; perchè la giustizia sociale, tutelando la sicurezza pubblica, deve anche calmare l'animo esacerbato degli offesi, e se trascura questo lato importante della funzione repressiva, non solo nega alla parte lesa una legittima soddisfazione, ma lascia aperto il varco alle private vendette. Ad ogni modo poi quello che si tenta con l'uso della condanna condizionale è sempre un esperimento, che, potendo fallire, è fatto con manifesto pericolo della società; perchè contro i nuovi impulsi criminosi che possono spingere un condannato a nuovi delitti, più che il pensiero dell'esecuzione di una pena che è rimasta condizionatamente sospesa e che per lo più è assai lieve, può valere come freno il ricordo delle sofferenze di una pena che già si è scontata.

Debbo aggiungere però che fra i due sistemi opposti dei quali ho fatto cenno [1]), un terzo è stato adottato in alcuni Stati della

[1]) Non ho fatta menzione nel testo anche del sistema anglo-americano, secondo il quale, quando, provata la reità dell'imputato, si scorge in taluni casi che concorrono a suo favore speciali circostanze oggettive e soggettive, si può sospendere la pronunzia della sentenza, ed ammettere l'imputato per un certo periodo di tempo ad un esperimento di buona condotta; perchè in questa parte

Germania, nei quali, pur mancando l'istituto della condanna condizionale, si è cercato con speciali Ordinanze o Rescritti di applicarne in certo modo il concetto fondamentale mediante l'uso della grazia condizionale. In Sassonia, infatti, con un'Ordinanza del Ministro di Giustizia del 25 marzo 1895, nella Prussia con un Rescritto imperiale del 23 ottobre dello stesso anno, nel Würtemberg con un Rescritto del 26 febbraio 1896, e così pure in Baviera nel 1896 e nel Granducato di Hessen nel 1895, fu disposto che, trattandosi di condanna lieve a pena carceraria e di condannato minorenne, e solo in casi eccezionali anche di condannato adulto, pel quale concorressero speciali circostanze favorevoli, potesse l'Autorità delegata all'esecuzione della pena proporre al Ministro di Giustizia che fosse sospesa questa esecuzione, concedendosi un termine al condannato per fare un esperimento di buona condotta; e che, concesso questo termine sospensivo, al suo compiersi doveva farsi un nuovo Rapporto, sulla base del quale si sarebbe esercitato il diritto di grazia. Sicchè questo sistema muove dallo stesso concetto da cui muove quello della condanna condizionale, che cioè in taluni casi è opportuno sospendere l'esecuzione di talune pene, per dare al condannato il mezzo di fornire la prova del suo ravvedimento; ma si distingue dal sistema della condanna condizionale, sia perchè la sospensione non è ordinata dal giudice che ha pronunziata la sentenza, ma dal potere esecutivo; sia perchè, datasi nel termine stabilito la necessaria prova di ravvedimento, non diventa di pieno diritto ineseguibile la sentenza di condanna, restando sempre libero il Capo dello Stato nell'uso del diritto di grazia, e potendo, se la concede, rimettere anche soltanto in parte la pena inflitta.

In Italia, il ministro Bonacci presentò al Parlamento, nel 2 marzo 1893, un disegno di legge per l'attuazione dell'istituto della condanna condizionale. Il giudice penale, secondo il Progetto Bonacci, trattandosi di pena della reclusione, della detenzione o dell'arresto, non superante i sei mesi, inflitta ad un adulto, o di pena detentiva non superiore ad un anno che avrebbe dovuto essere scontata da un minorenne, ovvero di pena pecuniaria che per insolvenza doveva convertirsi in carceraria, poteva ordinare, purchè però il condannato non fosse recidivo ovvero non fosse della categoria di

---

del mio lavoro mi sto occupando dei casi di sospensione dell'esecuzione, delle sentenze di condanna, e secondo il suindicato sistema non è l'esecuzione, ma la pronunzia della sentenza di condanna che vien sospesa.

quelle persone le quali sono per legge escluse dal beneficio della libertà provvisoria, che l'esecuzione della sentenza restasse sospesa per un termine non minore di sei mesi nè maggiore di cinque anni. Al condannato ammesso al beneficio della sospensione doveva essere assegnato un termine, nel quale era obbligato, tranne che dimostrasse la sua insolvenza, a pagare le spese processuali e le indennità dovute alla parte lesa; sicchè se egli non provava di aver fatto cotesti pagamenti, o non giustificava la sua insolvenza, la sospensione della sentenza restava priva d'effetto. Ma quando anche egli avesse eseguiti questi pagamenti o provata l'impossibilità di farlo, se nel termine di prova assegnatogli avesse commesso un nuovo reato, o avesse tenuta una condotta riprovevole, o avesse contravvenuto ad obblighi impostigli, la sospensione doveva essere revocata. Invece, se il termine fosse trascorso senza che la sospensione fosse stata revocata, avrebbe dovuto aversi come scontata la pena inflitta. — Più tardi il ministro Gianturco, col suo Progetto del 22 novembre 1900 relativo ai provvedimenti preventivi e repressivi della delinquenza abituale, ammise anch'egli, sebbene più limitatamente, l'istituto della condanna condizionale, cioè pei soli delinquenti minori degli anni diciotto condannati a pena restrittiva della libertà personale non eccedente i sei mesi, o a pena pecuniaria che doveva convertirsi in pena carceraria. — Ma la Commissione istituita nel 1898 con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdurre nel nostro Codice di procedura penale, al sistema della condanna condizionale ha ritenuto preferibile quello della grazia condizionale; perchè ha considerato che non è consentaneo alla funzione del magistrato, il quale ha pronunziata la sentenza di condanna, disporre la sospensione dell'esecuzione di essa, paralizzandone in tal modo egli stesso gli effetti; che non si può, senza manifesta confusione dei poteri, conferire indirettamente ai giudici, mediante l'uso di una sospensione destinata a convertirsi in esenzione da pena, quel diritto di grazia che appartiene esclusivamente al Capo dello Stato; e che solo col sistema della grazia condizionale si può ottenere quell'uniformità di criteri direttivi e di applicazione di essi ai singoli casi, che non si potrebbe conseguire con l'infinita varietà delle decisioni dei magistrati. Poichè però questo sistema della grazia condizionale può essere attuato con un duplice metodo: o sospendendosi, cioè, l'esecuzione della condanna, come si usa in Germania, per attendere dal condannato la prova di buona condotta e poi decidere intorno alla concessione della grazia, o concedendosi la grazia, ma sottoponendola alla condizione risolutiva nel caso che nel termine assegnato la condotta del con-

dannato sia stata riprovevole e criminosa, questo secondo metodo è parso alla Commissione più facile e più pratico. E quindi essa ha stabilito che, senza alcun pregiudizio della grazia ordinaria fondata esclusivamente sul concetto dell'interesse delle parti, possa il Pubblico Ministero, sussidiato dal parere di un Collegio giudiziario, promuovere la grazia sovrana, con facoltà di proporre che essa sia concessa con condizioni e modi, tenendo conto specialmente della qualità delle persone e della natura dei reati. — Ma, mentre in tal modo e per tali ragioni la Commissione preferiva la grazia condizionale alla condanna condizionale, a quest'ultima, con la sua recente proposta di legge sui provvedimenti per la prevenzione della recidiva [1]), ha ritenuto il Lucchini che debba darsi la preferenza, osservando col Liszt che soltanto il giudice il quale pronunzia la condanna è in grado di apprezzare l'opportunità del provvedimento, non il Pubblico Ministero ed il Governo, che debbono rimanere estranei a quanto tocca sì da vicino l'essenza del giudicato. E l'insigne giurista nella Relazione che precede la sua proposta di legge ha rilevato che tanto nel Belgio quanto in Francia l'istituto della condanna condizionale ha dato soddisfacenti risultati; ed incoraggiato da questi risultati, egli ha proposto che possa il giudice dichiarare sospesa l'esecuzione della sentenza di condanna, quando la pena inflitta sia quella della reclusione non oltre un anno, ovvero della detenzione, del confino o dell'arresto non oltre due anni, o una pena pecuniaria, che, convertita per l'insolvenza del condannato, in pena carceraria, e computata, qualora sia congiunta ad altre pene, con le norme del concorso stabilite nel Codice penale, non dia luogo ad una pena restrittiva della libertà personale eccedente l'uno o l'altro dei due limiti suindicati (art. 4).

Ed anche io credo che dei due sistemi, quello della condanna condizionale e quello della grazia condizionale, sarebbe preferibile il primo, perchè il magistrato che ha assistito allo svolgersi del giudizio, che minutamente conosce la genesi e le circostanze del fatto, che ha potuto esaminare esattamente le condizioni personali dell'imputato, che ha potuto rendersi conto dello stato della pubblica coscienza rispetto al reato ed al reo, sia l'Autorità che meglio si trovi in grado di apprezzare l'opportunità di un provvedimento diretto ad evitare, sotto condizione, l'esecuzione delle piccole pene. Ma mi affretto a soggiungere che, accogliendosi nella nostra legislazione l'isti-

---

[1]) Presentata e presa in considerazione nella seduta del 21 maggio 1903 della Camera dei Deputati.

tuto della condanna condizionale, dovrebbe, a mio giudizio, limitarsene l'applicazione a pene che non eccedessero la durata di pochi mesi, perchè non so liberarmi da una preoccupazione, che cioè se la sospensione fosse concessa per pene maggiori, non poche volte resterebbe turbata la coscienza pubblica e si lascerebbe aperta la via alle vendette private. Nè credo che, limitandosi in tal modo prudentemente l'applicazione dell'istituto, si cadrebbe nella contraddizione di vedere il male, di sentire il bisogno urgente di eliminarlo, e di rimediarvi poi solo parzialmente; perchè, adottato un provvido sistema penitenziario, separati nelle prigioni i delinquenti primarî dai recidivi, i minorenni dagli adulti, promosso il lavoro e l'educazione morale dei detenuti, si può non infondatamente sperare che le pene, le quali non si limitino a pochi mesi, raggiungano il molteplice scopo a cui sono dirette, quello cioè di migliorare o per lo meno d'intimidire i colpevoli, di esercitare un'efficacia esemplare sopra coloro che si sentissero stimolati ad imitarli, e di dare alla coscienza popolare la soddisfazione che attende e vuole.

Capo II.

Esclusione, cessazione o modificazione dell'esecuzione delle condanne penali.

§ 116. Non altrimenti che il diritto di agire penalmente, anche quello di eseguire una condanna penale può essere sottoposto a cause di estinzione. « In passato — osserva il Lucchini [1]) — nella legislazione penale testè abrogata, e dalla maggior parte degli scrittori, queste si dicevano cause estintive *della pena;* ma la locuzione era evidentemente erronea, al pari dell'altra per cui si parlava di cause estintive del reato, invece che dell'azione. Nè reato nè pena ammettono l'idea dell'estinzione; si tratta di fatti concreti, e i fatti non si possono distruggere. D'altronde, non è questione di norme concernenti l'essenza o le modalità del reato o della pena; e quindi esulano dalla sfera del Diritto materiale, per entrare in quella del Diritto formale: le une riflettono il diritto di perseguire un individuo per un determinato reato, le altre concernono la potestà di far ese-

[1]) Op. cit., n. 405.

guire una sentenza o altro provvedimento giudiziale ». Ed in conformità di queste idee, nel nostro vigente Codice penale (tit. IX, lib. I) non si parla più di cause estintive della pena, ma di cause estintive della condanna penale; e queste sono: l'innovazione legislativa, la morte del condannato, la prescrizione, la sovrana indulgenza, la remissione e la riabilitazione. Ma, poichè delle cause qui enunciate, l'indulgenza sovrana può talvolta non consistere in un condono totale, ma solo in una riduzione o in una immutazione della pena, e la remissione può in certi casi esplicarsi mediante un condono parziale della pena medesima, invece della rubrica « estinzione delle condanne penali », ho adottata quella che si legge nell'intestazione di questo Capo.

§ 117. A) *Innovazione legislativa.* — Quando la condanna che deve eseguirsi, o che si sta eseguendo, concerne un fatto che una legge posteriore ha cancellato dal novero dei reati, l'esecuzione di questa condanna contrasterebbe stranamente con la rinnovata coscienza giuridica della nazione, trionfata mediante la riforma legislativa. Il legislatore, il quale si è convinto che errava la legge incriminando un fatto in cui egli non ravvisa i caratteri giuridici del reato, e che si affretta quindi ad impedire, riformando la legge, che per l'avvenire chi commette codesto fatto possa incorrere in una pena che egli ritiene ingiusta, non potrebbe permettere poi, senza contraddirsi flagrantemente, che anche sotto l'impero della nuova legge conservino vigore ed abbiano esecuzione quelle sentenze di condanna, che, pel fatto non più ritenuto criminoso, furono pronunziate quando l'antica legge imperava. Se così non fosse, non si proteggerebbe, ma si violerebbe il comune sentimento di giustizia quale è solennemente manifestato nella nuova disposizione legislativa, costringendosi a subire la pena chi la legge stessa non considera più come delinquente. *Nessuno* — dice l'art. 2 del nostro Codice penale — *può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato; e se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.*

§ 118. B) *Morte del condannato.* — Come ho già detto altrove, occupandomi della morte dell'imputato come causa di estinzione dell'azione penale (§ 53-57), oggi la persecuzione e la punizione dei defunti non può essere considerata che come una delle più strane aberrazioni dei passati tempi. L'esecuzione sul cadavere, *ad aliorum exemplum et terrorem*, era un'efferatezza inutile e sacrilega, che doveva ripugnare ai buoni, e lasciare indifferenti i malvagi, che solo possono essere impauriti dallo spettacolo di reali sofferenze subìte

dai colpevoli; e l'esecuzione in effigie doveva apparire come uno sfogo puerile di rabbia impotente.

L'affermazione legislativa, che la morte del condannato estingue la condanna penale, sarebbe quindi cosa inutile, se non si trattasse di risolvere legislativamente la questione se questa naturale estinzione si estenda anche alle condanne a pene pecuniarie, non essendo concordi intorno a questo punto nè le legislazioni nè la dottrina. Infatti, per citare qualcuno dei Codici penali stranieri, mentre il Codice germanico (§ 30), lo zurighese (§ 51), il ticinese (art. 80) e l'ungherese (§ 53) dichiarano espressamente che, morto il condannato, non cessa il diritto di esigere le multe e le ammende, che si considerano come un debito che grava sulla eredità; altri Codici invece, come l'austriaco (§§ 224 e 527), il ginevrino (art. 62) e l'olandese (art. 75), dichiarano, senza limitazione, che la morte del condannato estingue il diritto di eseguire la condanna; ed altri infine, come il belga (art. 86), espressamente dichiarano che l'estinzione della condanna, a causa della morte del condannato, si verifica per le pene pecuniarie non altrimenti che per ogni altra pena.

In Italia, prima del vigente Codice penale, era ammessa, così dal Codice toscano (art. 86) come dal sardo (art. 134), l'esecuzione pel pagamento delle multe e delle ammende contro gli eredi del condannato; e dei Progetti del nuovo Codice oggi in vigore, riprodussero codesto sistema quello del De Falco e quello del Vigliani. « È questione molto dibattuta tra gli scrittori di cose penali — scrisse il Vigliani nella sua Relazione — se per la morte del condannato rimangono estinte anche le pene pecuniarie pronunziate con sentenze divenute irrevocabili prima che il condannato cessasse di vivere. Vogliono alcuni che, morto il colpevole, più non si possa agire sopra i suoi beni contro gli eredi pel pagamento delle pene pecuniarie, perchè *poena non excedit personam*, e la persona colpita dalla pena non è più. Ma altri pensano che sia da distinguere tra le pene afflittive, che veramente sono personali perchè colpiscono la persona del condannato, e le pene pecuniarie che cadono sul di lui patrimonio e ne costituiscono una passività dal momento in cui la condanna è divenuta esecutoria, nè può dipendere dalla maggiore o minore sollecitudine degli agenti del fisco nel promuoversene la riscossione il far sì che la pena venga o no soddisfatta ». Ed a suo giudizio questa seconda opinione era più rispondente alle esigenze della giustizia. Ma questo sistema non fu seguíto negli altri Progetti, e non è stato adottato nel Codice vigente. Il Villa, in nome della Commissione della Camera elettiva la quale esaminò il Pro-

getto del 1887, si espresse sulla controversa questione nei seguenti termini: « Alla Commissione è sembrato che trasformando la pena pecuniaria in un debito civile, l'obbligazione e l'azione strettamente personali dirette alla punizione del colpevole vengono ad essere denaturate e si confondono con quelle *ad rem* che sono rivolte alla consegna delle cose, alla rifazione dei danni-interessi e al pagamento delle spese giudiciali. Quanto a queste ultime obbligazioni, è giusto che, morendo il debitore, vi siano tenuti i suoi successori, ai quali l'asse patrimoniale è pervenuto gravato e diminuito di tali impegni civili, e anche perchè essi non debbono locupletarsi *cum aliena jactura.* Ma la pena pecuniaria, se è diversa di specie, ha però lo stesso carattere generico della pena corporale, quello di essere un male di passione contrapposto al male di azione del colpevole; e la legge infliggendola intende, non già di farlo in odio ai diritti patrimoniali del reo, ma di far soffrire a lui, e non ad altri, il male sensibile del dispiacere e delle privazioni risultanti dalla perdita del danaro. Simile carattere penale e non civile della multa o ammenda perdura fino alla compiuta sua soddisfazione; tant'è vero che se il reo *non habet in re, luit in corpore.* Ora, poichè egli è morto, il fine della legge in ciò rimane frustrato; e la riscossione della somma rappresentante la multa o ammenda si risolverebbe in una pena cadente a carico di persone innocenti ». Il Pessina, a volta sua, in nome della Commissione del Senato, aderì a questo stesso concetto, osservando che la diminuzione del patrimonio, inerente alle pene pecuniarie, « è una delle vie per operare sulla coscienza del colpevole », e che la morte del condannato è un ostacolo all'attuazione di questa efficacia, non altrimenti che per tutte le altre forme di punizione. E questo concetto appunto è stato applicato nel nostro vigente Codice penale, il quale contiene nel capoverso dell'art. 85 la seguente disposizione: *La morte del condannato estingue la condanna anche alla pena pecuniaria non soddisfatta e tutti gli effetti penali della condanna medesima; ma non impedisce l'esecuzione delle confische.* Con la morte del condannato passa quindi agli eredi di lui l'obbligo di rimborsare all'erario dello Stato le spese processuali, come passa quello di risarcire i danni prodotti dal condannato alla parte lesa, perchè si tratta di un obbligo puramente civile che si trasferisce con l'eredità. Codesta morte non impedisce l'esecuzione delle confische, perchè, come giustamente osserva l'Impallomeni, la confisca degli oggetti attinenti al reato è un *jus in re* sul corpo o sugli strumenti del reato tendente a fare sparir le tracce e le conseguenze pubbliche dannose del reato stesso, sicchè la sua esecu-

zione è determinata da un interesse di ordine pubblico che sopravvive al colpevole [1]). La somma già pagata dal reo per soddisfare in tutto o in parte la pena pecuniaria inflittagli non deve essere restituita agli eredi, perchè l'esazione di quella somma fu la legittima esecuzione totale o parziale di una condanna alla quale fu sottoposto il reo in espiazione della sua colpa. Ma la pena pecuniaria non ancora soddisfatta dal condannato non può, dopo la sua morte, convertirsi pei suoi eredi in un obbligo civile. La limitazione patrimoniale che essa costituiva, in tanto era legittima, in quanto serviva allo scopo giuridico di colpire il reo nei suoi beni e di costringerlo in tal modo a temere la legge e quindi a rispettare i diritti altrui. Ma, morto lui, la necessità di questo mezzo coercitivo svanisce; ed obbligandosi gli eredi a pagare la somma che doveva servire a codesto scopo, si imporrebbe una privazione non più al reo, ma ad innocenti, si conserverebbe il mezzo quando lo scopo che lo legittimava non è più conseguibile.

§ 119. C) *Prescrizione.* — Ho già detto altrove (§ 85) che contro la prescrizione della condanna penale, assai più che contro quella dell'azione, sono frequenti le critiche di convinti ed autorevoli giuristi. Quando — si dice — la reità è stata solennemente proclamata dai giudici e la pena irrevocabilmente inflitta, a nulla può giovare il corso più o meno lungo del tempo. Finchè si è ancora nel periodo dell'azione, poichè bisogna raccogliere le prove della reità, e queste dal tempo possono essere alterate, e poichè bisogna concedere all'imputato la libertà di preparare la sua difesa, e gli elementi che debbono servirgli per difendersi possono col tempo disperdersi o mutilarsi, si può ammettere che un lungo periodo di tempo trascorso operi con efficacia estintiva; perchè in questo caso l'estinzione dell'azione penale impedisce che la giustizia corra il rischio di colpire un innocente. Ma quando le prove si sono raccolte prima che potessero disperdersi, mutilarsi, alterarsi, e quando vi è stato un solenne ed irretrattabile giudicato di condanna, niente può dare al tempo la forza di annullare l'opera della giustizia. Il tempo che passa non può distruggere una reità giudiziariamente accertata e proclamata, non può sottrarre il colpevole alla pena che gli è stata inflitta. Ammettendosi la prescrizione della condanna penale, si offende la coscienza morale e giuridica del popolo con lo spettacolo dell'impunità di rei convinti, si incoraggia l'accorgimento e l'audacia dei condan-

---

[1]) *Cod. pen. ital. illustrato,* vol. I, n. 155.

nati che sanno sottrarsi per alcuni anni alle ricerche dell'Autorità, si discredita la giustizia riducendola all'impotenza, e si espone la società ad un grave pericolo [1]).

Ma, come ho già fatto notare, la ragione che giustifica la prescrizione della condanna non è diversa da quella che veramente giustifica la prescrizione dell'azione, perchè nell'uno come nell' altro caso la prescrizione trova il suo fondamento razionale nella cessazione dell'interesse pubblico alla punizione. Quando molto tempo è trascorso, e si è cancellato o è diventato assai debole il ricordo del reato; quando il perturbamento sociale prodotto dal maleficio è cessato; quando la generale indignazione è svanita; quando più non esiste lo scopo politico che la pena avrebbe dovuto conseguire, l'esecuzione di codesta pena tanto lontana dalla data del delitto e da quella del giudizio, più che essere imposta dalla pubblica coscienza dominata e irritata dall'impressione del fatto criminoso, non sarebbe che un tentativo di esumazione di memorie e di impressioni cancellate dal tempo. E questo tentativo, spesso inutile del tutto, perchè fatto sopra una generazione che non fu spettatrice del delitto o sopra gente che ne ha completamente perduto il ricordo, quando anche rifletta talvolta un reato del quale non ogni rimembranza è svanita, trova però questa rimembranza così sbiadita e fredda, che la tanto ritardata punizione, piuttosto che produrre la pubblica soddisfazione, o avrebbe luogo in mezzo alla pubblica indifferenza, senza esser quindi reclamata da quella necessità sociale che ne è il fondamento legittimo, o susciterebbe anche un senso di pietà pel condannato riadattatosi alle esigenze della vita civile, ed una preoccupazione pel grave pregiudizio che può produrre ai terzi. Ed è notevole che nella stessa Toscana, dove il Codice dichiarava imprescrittibili le condanne penali, eminenti criminalisti, come il Puccioni [2]), il Carrara [3]), il Paoli [4]), sostennero la prescrittibilità della condanna non meno che quella dell'azione.

§ 120. Questa dottrina che ammette, oltre alla prescrizione dell'azione penale, anche quella della condanna, è stata adottata dal legislatore italiano (art. 95 del Cod. pen.); ma dalla indicazione fatta

---

[1]) Vedi: BENTHAM, *Tratt. di legisl. civ. e pen.*, vol. II, cap. III — MORI, *Teorica del Cod. pen. toscano*, pag. 118 — PRINS, *Science pénale et droit positif*, n. 961 — ecc.

[2]) *Codice penale toscano illustrato*, vol. II, pag. 385.

[3]) *Programma*, P. G., nota prima al § 715, e §§ 716 e 717.

[4]) *Nozioni elementari di dir. pen.*, pag. 164.

dalla legge dei termini nei quali questa prescrizione si compie, risulta che vi è un caso in cui la prescrittibilità della condanna è esclusa, quando cioè si tratti di condanna a pena perpetua: sicchè non è soggetta a prescrizione nè una condanna all'ergastolo, nè una condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Per ciò che riguarda l'interdizione perpetua, un altro istituto è applicabile per la nostra legge, quello cioè della riabilitazione di cui mi occuperò in seguito, esigendosi, oltre al corso del tempo, anche altre condizioni, perchè un condannato, il quale fu reputato per tutta la sua vita indegno dell'esercizio di pubblici uffici, possa rendersi di nuovo meritevole di assumere uffici dei quali è necessario custodire gelosamente la dignità ed il prestigio. Per ciò che concerne poi l'ergastolo, l'on. Zanardelli nel suo Progetto aveva ammessa la prescrittibilità, richiedendo per la prescrizione, in questo caso, il corso di un periodo di tempo molto più lungo che negli altri, cioè il corso di trent'anni. Ma in ciò non trovò favorevoli le Commissioni parlamentari. « Se in riparazione del danno sociale prodotto dal reato — disse la Commissione della Camera elettiva — la legge stima giusta la pena gravissima della perdita della libertà personale, congiunta a un faticoso lavoro e ad una ferrea disciplina durante l'intera vita dèl colpevole, come si può presumere sufficientemente compensato oppure rimesso quel danno dopo il trascorrimento di soli trent'anni? E la società, che nell'atto del reato e del giudizio non si reputa sicura se non segregando da sè il malfattore perpetuamente, come può autorizzare la presunzione che essa abbia riacquistata la sua sicurezza, allorchè, dopo trent'anni, vede costui aggirarsi fra i cittadini, libero, impune, tranquillo, forse schernendo e minacciando ancora i diritti delle sue vittime e dell'intera società? » (Relaz. Villa). « E di vero — disse alla sua volta la Commissione del Senato — l'ergastolo è il surrogato della pena di morte, sicchè va applicato ai più gravi reati; ed appunto perchè è diventato il surrogato della pena di morte, accettabile in quanto segrega per sempre la mala pianta del malfattore dal consorzio sociale, evitandone la uccisione, sarebbe grave cosa che questo malfattore, irrevocabilmente giudicato e condannato come colpevole alla reclusione perpetua per un reato gravissimo, possa dal suo proprio fatto del sottrarsi all'efficacia della giustizia punitiva trarre argomento a sperare il premio di ritornare in seno alla società dopo l'elasso di trent'anni, incolume da qualsiasi punizione possibile » (Relaz. Pessina). E in omaggio a questa concorde opinione manifestata tanto autorevolmente dalle due Commissioni, la prescrittibilità della condanna

all'ergastolo fu eliminata dal testo definitivo del Codice. E lo fu giustamente, perchè il tempo, ancorchè molto lunga ne sia la durata, non può estinguere il diritto di eseguire la condanna ad una pena che per sua natura deve durare finchè dura la vita del condannato; la libertà da costui usurpata sfuggendo alle mani della giustizia, non può assicurargli dopo un periodo di tempo quel diritto che egli non potrebbe conquistare con le sofferenze subìte nella prigione; la temibilità, che per la natura del misfatto commesso e della pena inflitta si presume permanente in lui, non può consentire che egli, dopo un periodo per quanto lungo di tempo, nel quale ha saputo sottrarsi alle ricerche della giustizia, che lo riteneva, in forza di solenne giudicato, un pericolo ed una minaccia perenne per la sicurezza sociale, resti in mezzo alla società indisturbato e sicuro. Finchè esiste una pena carceraria perpetua, ed esistono scellerati che si crede necessario eliminare perpetuamente dal consorzio civile, non può ammettersi che sulla condanna a questa pena possa agire il tempo con efficacia estintiva. La sola grazia sovrana, in qualche caso eccezionale, può giovare a chi se ne sia mostrato meritevole.

§ 121. I termini che il nostro Codice stabilisce per la prescrizione della condanna sono più lunghi di quelli stabiliti per la prescrizione dell'azione. E ciò è perfettamente logico, perchè una condanna solennemente pronunziata dopo un pubblico giudizio e la definitiva valutazione delle prove, una condanna che è l'espressione della verità giudiziale irretrattabilmente proclamata dall'Autorità competente, non può che resistere all'opera demolitrice e trasformatrice del tempo più lungamente dell'azione, la quale, svolgendosi nell'incertezza delle indagini, tende a scoprire la verità. La coscienza che dubita si acqueta e dimentica più facilmente e prontamente della coscienza che ha la certezza d'una colpa.

E poichè l'oblio è tanto meno facile, quanto più grave è il reato, imprimendosi tanto più profondamente e durevolmente nella memoria il ricordo di un fatto, quanto più viva ne fu l'impressione, e quanto più grave è il reato, tanto più a lungo dura il pericolo sociale nascente dall'impunità del colpevole, e poichè la misura della gravità vera di un reato è rappresentata concretamente dalla pena che in considerazione di tutte le circostanze oggettive e soggettive del maleficio è inflitta al colpevole, ragionevolmente dall'entità della pena che si dovrebbe scontare dal condannato trae il nostro legislatore il criterio per determinare il periodo di tempo occorrente per la prescrizione della condanna.

Egli quindi (indipendentemente da ciò che per speciali reati può es-

sere stabilito da leggi speciali, delle quali in tal caso bisogna applicare le disposizioni, in virtù della norma contenuta nell'art. 10 del Cod. pen.) stabilisce cinque termini per la prescrizione delle condanne penali, dei quali tre concernono i delitti e due le contravvenzioni.

Pei delitti, infatti, la prescrizione si verifica: 1.° in trent'anni, se al colpevole fu inflitta la reclusione per trent'anni; 2.° in venti anni, se gli fu inflitta la reclusione o la detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni; 3.° in dieci anni, se gli fu inflitta la reclusione o la detenzione per un tempo non maggiore dei cinque anni, ovvero la pena del confino, o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, o della multa.

Per le contravvenzioni, poi, la prescrizione si compie: 1.° in quattro anni, se al reo fu inflitta la pena dell'arresto o della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per oltre un mese, o quella dell'ammenda oltre le lire trecento; 2.° in diciotto mesi, se la pena dell'arresto, della sospensione o dell'ammenda fu inflitta in una misura inferiore (art. 95 Cod. pen.).

E poichè può accadere che si abbia una condanna a più specie di pene, in questo caso, tranne quando la pena congiunta ad altra sia l'interdizione dai pubblici pubblici uffici o la sospensione dall'esercizio di un'arte o di una professione, perchè dirò in seguito quale sia allora la disposizione speciale della nostra legge, la prescrizione della condanna, come testualmente dispone il nostro Codice (art. 95, capov. primo), si compie nel termine stabilito per la pena più grave. E questa norma legislativa è ragionevolissima, perchè se è già corso il tempo necessario pel più, *a fortiori* è corso quello necessario pel meno, identico essendo il momento della decorrenza.

§ 122. La prescrizione della condanna decorre dal giorno in cui la sentenza diventa irrevocabile. Il nostro Codice penale lo dichiara espressamente nell'art. 96. Finchè quindi una sentenza di condanna è suscettibile di gravame o di altro rimedio giuridico, mancandole il carattere d'irretrattabilità, e non essendo quindi eseguibile, non può sottostare alle regole relative alla prescrizione della condanna, perchè non è chiuso ancora il periodo dell'azione. Ed è perciò che, esaminando altrove (§ 91) la controversa questione se dalla data della sentenza con la quale la Corte d'Assise condanna in contumacia un accusato ad una delle pene già denominate criminali, decorra la prescrizione della condanna, non ho esitato a pronunziarmi negativamente, per la considerazione che non può ritenersi irrevocabile una sentenza destinata a cadere necessariamente nel nulla, proprio nell'atto in cui, per la presentazione o per l'arresto del contumace, la sentenza medesima

potrebbe avere la sua esecuzione, e che quindi non può limitarsi l'applicazione della norma generale contenuta nella prima parte dell'art. 93 del Codice penale, che, senza eccezione, dichiara interruttive della prescrizione dell'azione penale le sentenze contumaciali di condanna non irretrattabili.

Se però contro la sentenza di condanna si produce gravame quando è già trascorso il termine a tal fine stabilito dalla legge, dovrà ritenersi che la prescrizione della condanna sia cominciata dal giorno in cui è spirato il termine utile per l'interposizione valida del gravame, o invece da quello in cui la decadenza è stata dichiarata dal magistrato competente? La nostra Corte di Cassazione ebbe ad occuparsi della questione, perchè avendo un tale prodotto tardivamente un appello che il magistrato di seconda istanza respinse, dichiarando esecutiva l'impugnata sentenza di condanna, ed avendo contro la seconda sentenza prodotto ricorso per cassazione, che fu dichiarato inammessibile, sorse dipoi il dubbio se durante tutti questi termini fosse corsa la prescrizione della condanna. Il magistrato competente ritenne che sì; il Pubblico Ministero produsse ricorso contro codesta decisione, deducendo che durante i suddetti termini d'impugnativa la sentenza di condanna era rimasta necessariamente sospesa, e che quindi doveva avere piena applicazione la regola *contra non valentem agere non currit praescriptio.* Ma la Corte regolatrice respinse il ricorso; perchè osservò: che solo gli ostacoli opposti dalla legge, come quelli indicati nell'art. 92 del Codice penale, possono avere in materia penale efficacia sospensiva; che i soli atti di esecuzione della sentenza possono interromperne la prescrizione; che non è giusto nè umano che gli atti inutili fatti dal condannato per migliorare la sua condizione di fronte alla giustizia debbano ritorcersi a suo danno, mentre gli atti che possono opporsi al corso della prescrizione debbono emanare dalla pubblica Autorità; che la prescrizione della condanna decorre dal giorno in cui questa è diventata, per forza di legge, irrevocabile, non già da quello in cui lo dichiari una nuova sentenza provocata da un gravame prodotto fuori termine, quando cioè la sentenza impugnata era già diventata irrevocabile; e che se un gravame tardivo del condannato potesse creare un ostacolo contro il corso della prescrizione, eguale efficacia dovrebbe avere anche un tardivo gravame del Pubblico Ministero, il quale quindi potrebbe con questo mezzo impedire il beneficio della legge fondato non tanto sul privato quanto sul pubblico interesse [1]).

---

[1]) 17 gennaio 1894 (*Cass. Unica,* V, 539).

Similmente, potendo accadere che una pena, inflitta con sentenza passata in giudicato, sia in seguito commutata dal Sovrano in altra pena di specie più mite, si è chiesto se dal giorno in cui divenne irrevocabile la sentenza di condanna, o invece da quello in cui fu concessa la commutazione, debba decorrere la prescrizione. E la nostra Corte di Cassazione ha dichiarato che sempre dal giorno in cui è diventata irrevocabile la condanna deve cominciare a correre il termine prescrittivo, perchè l'art. 96 stabilisce un principio che non tollera restrizioni arbitrarie, e perchè non può ammettersi che un beneficio, quale è la grazia sovrana, si converta in un atto interruttivo della prescrizione [1]).

Può accadere però che la condanna abbia già cominciato ad avere la sua esecuzione, e che questa poi in un modo qualunque sia rimasta interrotta, o perchè, per es., il condannato sia fuggito dal luogo dove scontava la sua pena carceraria, o perchè sia stato liberato dalla prigione in un momento di insurrezione popolare. La condanna, di cui resta in tal modo interrotta l'esecuzione, ridiventa capace di essere estinta dalla prescrizione; ma da qual momento comincia questa a decorrere? Rimonterà anche in tal caso la decorrenza al giorno in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile, o dovrà cominciare soltanto dal giorno in cui ne è rimasta interrotta l'esecuzione? Potrebbe forse osservarsi, in sostegno del primo modo di risolvere la questione, che non è giusto che colui, il quale ha già scontata una parte della pena, in quanto al resto sia trattato, per ciò che concerne la prescrizione, molto più aspramente di colui il quale ha saputo trovar modo di evitarla interamente; e che quindi, se per quest'ultimo la prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile, la stessa norma deve essere applicata anche per l'altro. Ma quando si consideri che l'istituto della prescrizione penale ha per suo fondamento l'oblìo, per sua giustificazione la cessazione dello scopo politico della pena, non sarà difficile convincersi che l'una cosa e l'altra non possono coesistere con l'effettiva esecuzione della condanna. Questa esecuzione, finchè dura, tiene desto il ricordo del reato, ed è essa stessa la necessaria conseguenza ed il necessario appagamento dell'esigenza pubblica della punizione del colpevole. Il periodo dell'esecuzione è periodo non d'inerzia ma di energica operosità della giustizia vittoriosa; è periodo di punizione esemplare, il quale quindi non può essere proficuo alla prescrizione.

[1]) 18 marzo 1902 (*Giust. pen.*, VIII, 569).

Esecuzione e prescrizione sono due concetti che si escludono a vicenda; e quindi giustamente nell'art. 96 del nostro Codice penale è stabilito, a proposito del caso che ho brevemente esaminato, che la prescrizione della condanna, quando in qualsiasi modo ne sia interrotta la cominciata esecuzione, decorre, non già, come negli altri casi, dal giorno in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile, ma invece da quello in cui l'interruzione dell'esecuzione ebbe luogo.

§ 123. Come la prescrizione dell'azione, così anche quella della condanna può essere, pel nostro Codice, validamente interrotta; perchè vi sono atti e circostanze che non possono non tener vivo l'interesse pubblico della pena, malgrado il trascorrere del tempo, o non possono non ridestare negli animi una intensa preoccupazione per l'impunità del colpevole. Mentre però, come ho detto altrove (§§ 93 e 94), la nostra legge, pure ammettendo, con savie distinzioni, la possibile interruzione della prescrizione dell'azione penale, cerca, con accorti temperamenti, di limitare in opportuni confini l'efficacia degli atti interruttivi, nessun limite stabilisce poi per l'efficacia dell'interruzione della prescrizione delle condanne. Avvenuta l'interruzione, il termine prescrittivo deve ricominciare a decorrere per intero. Il ricordo del Codice toscano che escludeva addirittura la prescrizione della condanna, ed il vigore col quale da non pochi valorosi giuristi si combatte la prescrizione delle condanne penali, non potevano permettere al nostro legislatore, nell'ammettere oltre alla prescrizione dell'azione anche quella della condanna, di limitare anche per questa l'efficacia della interruzione. È vero che talvolta il termine prescrittivo può in tal modo diventare tanto lungo, da rendere la pena, quando si fosse poi in grado di farla espiare, soverchiamente dura; ma è appunto questo uno di quei casi nei quali l'uso illuminato del diritto di grazia può opportunamente temperare la giustizia con l'equità.

Ma in qual modo può, pel nostro Codice penale, validamente interrompersi la prescrizione della condanna? *Qualunque atto dell'Autorità competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato* — dice l'art. 96 — *interrompe la prescrizione; e nelle pene restrittive della libertà personale la interrompe altresì l'arresto del condannato, cui siasi proceduto per l'esecuzione della sentenza medesima.* Ora, per l'art. 601 del Codice di procedura penale è il Pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali colui che è incaricato di promuovere l'esecuzione delle condanne penali, e che può a tal fine servirsi della forza pubblica; e per l'art. 602, i Pretori, sulla richiesta del Pubblico Ministero, fanno eseguire le sentenze da loro

pronunziate. Sono questi dunque i funzionarî, i quali con gli atti diretti all'esecuzione della condanna ne possono interrompere la prescrizione. Ma, nello stesso modo come per l'art. 93 del nostro Codice penale i provvedimenti del giudice diretti contro l'imputato non hanno efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione, se non quando siano a lui legalmente notificati, anche per l'interruzione della prescrizione della condanna la nostra legge richiede che l'atto dell'Autorità competente diretto all'esecuzione della sentenza sia legalmente reso noto al condannato; « e ciò perchè altrimenti — disse l'on. Zanardelli nella sua Relazione — sarebbe possibile, come avviene oggidì per la prescrizione dell'azione, che l'atto il più insignificante e d'indole meramente amministrativa ed interna distruggesse il beneficio della prescrizione » [1]). Ma se si tratta di condanna a pena carceraria, poichè non deve aver luogo alcuna preventiva notificazione per eseguirsi la sentenza, l'arresto del condannato basta ad interrompere la prescrizione della condanna. Però è necessario che a questo arresto si sia proceduto appunto per l'esecuzione di questa sentenza, e non già per altro fatto estraneo a quello al quale essa si riferisce. Il sistema opposto, che nel Progetto del 1874 aveva adottato il Vigliani, il quale aveva ritenuto che se ne trovi la giustificazione nella considerazione, che, come egli disse nella sua Relazione, « caduto il condannato, per qualunque causa, nelle mani della giustizia, deve intendersi arrestato per iscontare tutti i debiti che aveva contratti verso la giustizia punitrice », non è sembrato accettabile al nostro legislatore, perchè l'inerzia dell'Autorità e l'opera riparatrice del tempo non cessano sol perchè un condannato sia tratto in arresto per tutt'altra ragione che non sia quella dell'esecuzione dell'antica sentenza. Se nulla si fa, da chi ne ha il diritto ed il dovere, per tener desta la memoria del reato commesso e della pena inflitta al reo, se nulla si opera per eseguire la sentenza di condanna pronunziata, non si può pretendere che un fatto estraneo all'esecuzione di questa condanna valga per sè solo a garantirla, per un nuovo e lungo termine, contro l'azione estintiva del tempo.

Non sono però soltanto questi i mezzi interruttivi ammessi dal nostro Codice penale; perchè nell'ultimo capoverso dell'art. 96 è detto che *la prescrizione della condanna è pure interrotta, se, durante il suo corso, il condannato commette un altro reato della stessa indole,* constatato, s'intende di leggieri, mediante un giudicato; e quali reati

---

[1]) N. LXIX.

debbano, secondo la nostra legge, ritenersi della stessa indole, è detto nell'art. 82. Fu il Codice di proc. pen. napoletano del 1819 quello che pel primo, con una innovazione legislativa che al Nicolini parve utilissima [1]), stabilì che la recidiva in misfatto dovesse interrompere la prescrizione nei misfatti, e che quella in delitto o misfatto dovesse interromperla nei delitti (art. 618). Nel Codice sardo del 1859 fu adottato lo stesso concetto, disponendosi con l'art. 146 che « la recidiva nei crimini interrompe la prescrizione delle pene inflitte sì per crimini come per delitti; e che la recidiva nei delitti interrompe la prescrizione delle pene inflitte per delitti ». Anzi si soggiunse che ad interrompere la prescrizione delle pene inflitte per crimine doveva bastare anche un nuovo crimine commesso all'estero, purchè però questo crimine fosse previsto anche da quel Codice, ed avesse dato luogo a sentenza di condanna diventata irrevocabile. E delle vigenti legislazioni, il Codice di S. Marino considera come causa interruttiva della prescrizione della condanna la recidiva, quando però il nuovo reato porti a pena superiore o per lo meno uguale a quella contro la quale il condannato ha cominciato a prescrivere (art. 129); il Codice spagnuolo ritiene esser causa interruttiva la perpetrazione di un nuovo delitto (art. 134); ed il Codice di Zurigo, attribuendo anch'esso al nuovo reato efficacia interruttiva, esige però, come si esige dal nostro Codice, che questo nuovo reato sia della stessa natura del precedente (§ 57).

Gli avversarî di questa nuova causa interruttiva osservano, che attribuendosi al nuovo reato l'efficacia d'interrompere la prescrizione della condanna incorsa per un reato precedente, si viene in fondo ad ammettere che la prescrizione della condanna non da altro è giustificata che da una presunzione di emenda del colpevole; traendosene la conseguenza, che quando il fatto del nuovo reato commesso dimostra che il colpevole, malgrado il tempo trascorso, non si è emendato, la prescrizione deve ritenersi interrotta. Ora, essi dicono, poichè non è dal concetto dell'emenda del reo, ma invece da quello della cessazione del turbamento prodotto dal reato nella coscienza sociale che la prescrizione della condanna penale trae la sua giustificazione, è chiaro che a questa nuova causa interruttiva viene, dopo ciò, a mancare il suo voluto fondamento razionale. Al contrario, in difesa del sistema che attribuisce efficacia interruttiva alla ricaduta del condannato nel delitto, il Vigliani osservò nella

[1]) *Procedura penale*, parte I, vol. III, n. 881.

sua Relazione sul Progetto del 1874, che quando il condannato commette un altro reato della medesima specie del precedente, aggiungendosi un nuovo reato all'antico, e richiamandosi la pubblica attenzione e l'azione della giustizia sul condannato, deve interrompersi la prescrizione; il Mancini nella sua Relazione sul Progetto del 1876 disse che il condannato, per la sua persistenza nel macchiarsi di colpe derivanti dal medesimo malvagio impulso, perde ogni diritto alle benefiche disposizioni della legge; e lo Zanardelli nella sua Relazione sul Progetto del 1887 a volta sua osservò, che, fondandosi la prescrizione della condanna sulla considerazione che, trascorso un lungo periodo di tempo, durante il quale l'Autorità competente ad eseguire la sentenza è rimasta inerte ed il condannato ha serbata buona condotta, sarebbe, se non ingiusto, almeno inopportuno ed impolitico far scontare una pena per un reato di cui forse si è perduta la memoria e son cessati gli effetti pregiudizievoli, la ricaduta del condannato in un reato della stessa indole del precedente deve avere efficacia interruttiva.

E per verità, risultando in questo caso con evidenza che il tempo non è stato capace di operare alcuna benefica trasformazione nella natura del colpevole, il quale, invece di trovare il suo necessario adattamento alle condizioni della vita sociale, si è palesato a queste una seconda volta ribelle, ed ha mostrato, col ricadere in un reato della medesima indole del precedente, che il delitto per lui è l'effetto di una speciale e tenace tendenza criminosa, sente la società che l'obbligarlo a scontare insieme con la nuova anche l'antica pena non è inutile eccesso di rigore, ma provvido atto di giustizia tutelatrice della sicurezza dei cittadini. Il ricordo svanito o affievolito dell'antico delitto si ridesta o si rinvigorisce così nei buoni come nei tristi, ed il bisogno dell'espiazione dell'antica pena risorge, perchè risorge con questo ricordo la necessità di un pubblico esempio che rincori gli onesti e intimidisca i malvagi.

Nè, ad escludere l'interruzione derivante dalla perpetrazione del nuovo reato, potrebbe valere la circostanza che questo è stato commesso non in Italia, ma all'estero. Il Codice sardo, come s'è veduto, lo dichiarava espressamente. Il vigente Codice non fa di ciò espressa menzione; ma appunto perchè non distingue, non potrebbe l'interprete fare egli una distinzione, la quale sarebbe arbitraria e non rispondente al pensiero da cui fu guidato il legislatore. Ciò che però è indispensabile è che il nuovo reato commesso all'estero sia constatato da una sentenza pronunziata da tribunale italiano. Il Giachetti ritiene che questa condizione non sia necessaria; perchè, egli

dice, nella legge non vi è distinzione fra sentenza italiana e sentenza straniera, mentre la stessa legge, quando l'ha creduta necessaria, ha sentito il bisogno di farne espressa dichiarazione, come nel n. 4 dell'art. 83 a proposito della recidiva [1]). Ma a me pare invece che appunto questa disposizione del n. 4 dell'art. 83 del Codice penale fornisca un decisivo argomento in sostegno della mia opinione; perchè, presupponendo la recidiva una precedente ed una posteriore condanna, se il legislatore non ha creduto di ammettere la recidiva nel caso in cui la prima condanna sia stata pronunziata da un Tribunale straniero, deve ritenersi che non abbia neppure inteso di ammetterla, ai fini della prescrizione, quando la sentenza straniera non sia la precedente ma la posteriore [2]).

§ 124. Ho già detto che se si tratta di una condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, il nostro Codice non ammette prescrizione. Ho detto pure che se fu inflitta la pena dell'interdizione temporanea, la condanna si prescrive in dieci anni; e che se fu inflitta la pena della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, la condanna si prescrive, secondo la maggiore o minore gravità di questa pena, in quattro anni o in diciotto mesi.

Ora nel nostro Codice, oltre queste disposizioni contenute nell'art. 95, si contiene nell'art. 97 la seguente: *Quando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o altra temporanea incapacità, o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte sia congiunta ad un'altra pena, o sia effetto di una condanna, la prescrizione, quanto alla interdizione, all'incapacità o alla sospensione predetta non si compie se non trascorso un tempo pari al doppio della rispettiva durata, il quale decorre dal giorno in cui l'altra pena sia scontata o la condanna a tale pena sia prescritta o altrimenti estinta.* Sicchè dal confronto di questo articolo con l'art. 95 risulta chiaro che in quest'ultimo si prevede il solo caso nel quale l'interdizione o la sospensione sia inflitta come unica pena; e la norma speciale che intorno alla decorrenza della prescrizione è stabilito nell'art. 97 si comprende agevolmente, quando si tenga presente la disposizione dell'art. 41, il quale, mentre stabilisce che codeste pene decorrono dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, soggiunge poi, che se l'interdizione o la sospensione o altra incapacità sia congiunta

---

[1]) *Dei reati e delle pene in generale, secondo il Codice penale italiano,* vol. III, pag. 638.

[2]) Conformemente: Maino, *Commento al Codice pen. italiano,* n. 549, pag. 313 — Crivellari, *Codice pen. italiano interpretato,* vol. IV, n. 208, pag. 609.

ad una pena restrittiva della libertà personale, o sia effetto di una condanna penale, essa è bensì applicata mentre si sconta la pena restrittiva, ma la durata stabilita nella sentenza o nella legge comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui la pena sia scontata o la condanna sia estinta. E poichè un chiaro commento della disposizione contenuta nell'art. 97 si trova nella Relazione ministeriale al Re sul testo definitivo del Codice, io, per illustrare questo articolo, non so far di meglio che riprodurre integralmente il brano della suddetta Relazione che ad esso si riferisce.

« Alla disposizione dell'art. 97 — scrisse il Guardasigilli — corrispondeva nel Progetto quella dell'art. 93, e con essa statuivasi che « la prescrizione della condanna non fa cessare l'interdizione dai pubblici ufficî nè la sospensione dall'esercizio di un'arte o di una professione ». Tale disposizione, che il Progetto aveva raccolto dagli anteriori schemi, per un lato era superflua, e per altro lato non concordava con la disposizione dell'art. 95. O infatti si trattava dell'interdizione perpetua, e non faceva mestieri che se ne dichiarasse imprescrittibile la condanna, ciò risultando implicitamente e per il silenzio serbato rispetto ad essa nell'art. 95 e per la disposizione dell'art. 100, che determina l'unico modo con cui s'estingue la condanna a quella pena. O si trattava dell'interdizione temporanea, e la prescrittibilità della condanna era ammessa dallo stesso art. 95 nel n. 3. E sarebbe stato contradittorio che il Codice, mercè la riabilitazione, provvedesse quanto alla interdizione perpetua, e non provvedesse quanto all'interdizione temporanea. Quel che si dice per l'interdizione temporanea dai pubblici ufficî si deve ripetere per la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, la cui imprescrittibilità sarebbe esorbitante. Mi parve dunque che l'art. 93 del Progetto si dovesse modificare sostanzialmente, completando così le disposizioni dell'art. 95 del Codice. In quest'ultimo è preveduto il caso dell'interdizione o della sospensione pronunziata come pena a sè stante; mentre nell'art. 97 è preveduta l'ipotesi, del resto più comune, che essa sia congiunta ad un'altra pena o che sia effetto giuridico di una condanna. In questa seconda ipotesi non sarebbe certamente giusto che l'interdizione o la sospensione seguisse le sorti della prescrizione della condanna; come non sarebbe giusto e pratico l'esigere che, prescritta la condanna alla pena principale, o dovessero sopravvivere indefinitamente le dette sanzioni, o cessassero nello stesso termine fissato per la loro durata. Ho quindi disposto che, rispetto ad esse, la prescrizione decorra in un termine ulteriore a quello necessario a scontare l'altra pena, ovvero a pre-

scrivere od estinguere altrimenti la condanna, fissando questo termine in una durata equivalente al doppio della durata stabilita dalla sentenza o dalla legge per l'interdizione o la sospensione » (n. LIV).

§ 125. Finalmente perchè la prescrizione della condanna, non diversamente da quella dell'azione penale, è determinata non da considerazioni di privato interesse, ma da ragioni di ordine pubblico, essendone fondamento precipuo la presunta cessazione del danno sociale del reato e quindi il mancante fine politico della pena, si comprende la ragionevolezza della disposizione contenuta nell'art. 99 del Codice penale: che cioè anche la prescrizione della condanna, come quella dell'azione, deve essere applicata d'ufficio, e che il condannato non vi può rinunziare.

Ed a proposito di quest'applicazione che dev'esser fatta d'ufficio, l'art. 691 del Codice di procedura, dopo di aver dichiarato che il Pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali è incaricato di promuovere l'esecuzione delle condanne penali, soggiunge che se però la condanna risulta prescritta, il Pubblico Ministero deve senz'altro chiedere la dichiarazione di estinzione alla Corte o al Tribunale che pronunziò la sentenza, chiedendo in pari tempo la revocazione del mandato di cattura o la scarcerazione del condannato che fosse stato arrestato; e che la Corte o il Tribunale prenderà codesto provvedimento in Camera di Consiglio, con ordinanza motivata. Se poi la condanna prescritta fu pronunziata da un Pretore, è costui che dovrà applicare la prescrizione, perchè dichiarando l'art. 602 del Codice di procedura che i Pretori, sulla richiesta del Pubblico Ministero, fanno essi stessi eseguire le sentenze da loro pronunziate, soggiunge che debbono a tale scopo uniformarsi a ciò che dispone l'articolo precedente.

§ 126. D) *Indulgenza sovrana.* — Ho detto altrove che il Capo dello Stato, ispirandosi a considerazioni di prudenza civile o di equità, può o estinguere l'azione penale con un'amnistia, o estinguere le condanne o mitigarne le conseguenze con un'amnistia, con un indulto o con grazie speciali; e di questi provvedimenti, dei quali ho indicati i caratteri differenziali (§ 71) e le vicende storiche (§ 72), ho già accennato quale sia, a mio giudizio, il fondamento razionale (§ 73).

Della volontà sovrana, come fonte di estinzione dell'azione penale, ho già trattato con sufficiente ampiezza. In questa parte del mio lavoro non debbo quindi considerarla che come sorgente di estinzione delle condanne o di commutazione o riduzione delle pene;

e non dovendo ripetere le cose che già mi è occorso di dire altrove, potrò limitarmi ad una esposizione delle nostre leggi, e ad un accenno alle principali questioni che si sono dibattute fra i giuristi e nella pratica forense.

§ 127. *L'amnistia,* come è noto, è una causa estintiva veramente propria dell'azione penale. È un atto di equità e di buon governo, mediante il quale, quando speciali e transitorie circostanze lo consiglino alla Suprema Autorità moderatrice dello Stato, si dichiara che per reati appartenenti a determinate categorie l'azione penale è estinta. Se per codesti reati l'azione non è ancora in moto o se si trova ancora in corso, il procedimento non può iniziarsi o proseguirsi, perchè, abolita l'azione, gli manca la forza motrice, gli manca il titolo che gli conferisce la legittimità. E se per taluni dei reati ai quali si riferisce il decreto reale è già intervenuto un giudicato irrevocabile, poichè la volontà del Principe è che un fitto velo si stenda sul passato, che pel fatto commesso sia cancellata ogni responsabilità penale, l'esecuzione della condanna deve essere assolutamente impedita, se non è ancora cominciata, e deve immediatamente cessare, se è già in corso: la condanna è estinta, e ne cessano altresì tutti gli effetti penali. « *L'amnistia* — dice l'art. 86 del nostro Codice penale — *estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa* ». Se così non fosse, se cioè dovesse ammettersi che sol perchè al momento della pubblicazione di un decreto di amnistia per taluni dei reati in esso indicati vi è già un giudicato di condanna, non è più il caso di parlare di amnistia, ma soltanto d'indulto, si porrebbe un vincolo al libero esercizio della prerogativa sovrana, ostacolandone, con manifesta disuguaglianza, il più largo uso possibile in molti casi, nei quali creda invece il Principe che per taluni reati, senza alcuna eccezione, il più completo oblío sia consigliato da alte considerazioni di prudenza civile; e si farebbe dipendere il godimento di un maggiore o minore beneficio, non dalla diversa natura o dalla diversa entità del reato commesso, ma da una circostanza a questo del tutto estranea, cioè, rispettivamente, dalla minore o maggiore sollecitudine con la quale è stato iniziato e proseguito il procedimento.

§ 128. A proposito però dell'estensione dell'efficacia dell'amnistia sulla condanna, una questione è sorta nella giurisprudenza, della quale è opportuno far cenno: se cioè, sopravvenendo l'amnistia quando il condannato ha già espiata la pena, ma non ancora ha pagato al pubblico erario le spese processuali, quest'obbligo cessi o sopravviva.

Alla nostra Corte di Cassazione parve, per alcuni anni, che in questo caso l'obbligo di pagamento resti impregiudicato. La legge — essa osservò — dichiara che l'amnistia fa cessare l'esecuzione della condanna e gli effetti penali di essa; e l'obbligo del pagamento delle spese giudiziali non è un effetto penale della condanna, ma è un obbligo d'indole puramente civile a cui si sottopone il condannato in applicazione della norma contenuta nell'articolo 39 del Codice penale, la quale deriva dal principio generale stabilito nell'articolo 1151 del Codice civile. Soltanto in via di eccezione il legislatore ha stabilito, nell'art. 103 del Codice penale, che, mentre l'estinzione della condanna penale non pregiudica la condanna civile alle spese del procedimento, ciò non ha luogo quando l'estinzione avvenga per effetto dell'amnistia. Ma appunto perchè si tratta di un'eccezione, bisogna applicarla negli stretti limiti tracciati dalla legge. Ora, poichè l'art. 103 suppone il caso dell'estinzione della condanna, e quindi di una condanna che si trova in grado di poter essere estinta, non può ritenersi applicabile quando invece la condanna già trovasi estinta per effetto dell'avvenuta espiazione della pena. E quindi, non potendo trovare applicazione l'eccezione contenuta in quest'articolo, riprende tutto il suo impero il principio proclamato negli art. 1151 del Codice civile e 39 del Codice penale, ed il condannato non può esimersi dall'obbligo di rimborsare all'erario dello Stato le spese processuali [1]).

Ma la stessa Corte ha poi abbandonata questa sua giurisprudenza, ritenendo che appunto dagli art. 39, 86 e 103 del Codice penale risulta che cessa l'obbligo del pagamento delle spese giudiziali, senza distinzione se nel momento della pubblicazione del decreto di amnistia la pena non sia stata ancora o sia già stata espiata; perchè, essendo codesta espiazione una circostanza meramente accidentale, la quale può dipendere dalla maggiore o minore diligenza degli ufficiali incaricati dell'esecuzione delle sentenze, non sarebbe giusto che dall'essere o non essere ancora avvenuta l'espiazione si facesse derivare la permanenza o la cessazione dell'obbligo del pagamento, non essendo ammessibile che a questa circostanza accidentale abbia voluto il Sovrano subordinare uno degli effetti del suo decreto. Nè si dica — ha essa osservato — che, espiata la pena, non può più la condanna formare oggetto dell'amnistia, non potendosi estinguere

---

[1]) 9 novembre 1896 (*Cassaz. Unica*, VIII, 242); 27 gennaio 1897 (*Riv. pen.*, XLV, 388); 12 aprile 1897 (*Riv. pen.*, XLVI, 50).

ciò che si trova già estinto; perchè, se la condanna è già estinta quanto alla pena, non è punto estinta relativamente all'obbligo del pagamento delle spese. Nè si obbietti — ha soggiunto — che tale obbligo è un puro obbligo civile; perchè ciò non esclude che esso, pur derivando dal principio giuridico stabilito nell'art. 1151 del Codice civile, in tanto è diventato attuabile, in quanto vi è stata una condanna penale, sicchè non può essere considerato, sotto tale aspetto, che come un effetto di essa [1]).

E questa più recente giurisprudenza, la quale è anche conforme alle Istruzioni ministeriali date con Circolare del 7 gennaio 1901 [2]), esattamente, a mio giudizio, interpreta ed applica il pensiero legislativo. Se infatti, per espressa disposizione dell'art. 103 del Codice penale, l'amnistia esonera nello stesso tempo dall'obbligo di espiare la pena e da quello di pagare le spese processuali, quando per l'avvenuta espiazione della pena uno degli obblighi si trovi, al pubblicarsi del regio decreto, già soddisfatto, non giungo ad intendere perchè mai da ciò debba derivare la perdita del diritto di essere per lo meno esonerato dall'altro. Se il beneficio sovrano non è più applicabile in tutta la sua estensione, non è giusto che esso non debba neppure giovare in quella minima parte nella quale è ancora in grado di essere applicato.

§ 129. L'*indulto,* non altrimenti che l'amnistia, è un provvedimento consigliato al Capo dello Stato da motivi di ordine generale, e quindi di generale applicazione. Mentre però l' amnistia estingue l'azione penale pei reati preveduti nel regio decreto, e solo come logica conseguenza di questa sua fondamentale e caratteristica potenzialità opera anche con efficacia estintiva sulle condanne già diventate irrevocabili, l'indulto non può avere efficacia che sulle sole condanne, condonando, pei reati indicati nel regio decreto che lo concede, in tutto o in parte, le pene, ovvero commutandole in altre di specie più lieve. Questo concetto è chiaramente espresso dall'art. 87 del Codice penale, il quale dice che l'indulto *condona o commuta la pena;* ed è completato dall'art. 831 del Codice di procedura, il quale è redatto nei seguenti termini. *L'indulto si accorda per decreto reale, col quale sono determinati i reati e le condanne che vi sono comprese e le condizioni per l'ammissione. L'indulto non abo-*

---

[1]) 3 maggio 1901 (*Riv. pen.,* LIV, 45); 24 maggio 1901 (Ivi, LV, 179, e LIV, 155); 24 gennaio 1902 (Ivi, LV, 435); 12 dicembre 1902 (*Cassaz. Unica,* XIV, 524).

[2]) *Riv. Pen.,* LIII, 360.

lisce l'azione penale; esso estingue ed attenua le pene inflitte con sentenza passata in cosa giudicata.

Ora, se l'indulto esercita la sua efficacia unicamente sulla condanna, condonando in tutto o in parte ovvero commutando la pena inflitta con sentenza passata in cosa giudicata, dovrà la sua efficacia limitarsi soltanto a quelle condanne che erano già diventate irrevocabili nel momento della pubblicazione del regio decreto, o dovrà invece estendersi anche a quelle che, concernendo reati commessi prima della data del decreto, diventino dipoi irrevocabili? Se manca nel regio decreto un'espressa dichiarazione che renda impossibile qualunque incertezza, in qual modo dovrà essere risoluta la questione?

La nostra Corte di Cassazione con due sentenze, l'una degli 11 giugno e l'altra del 15 settembre 1899, ritenne che quando il regio decreto non dichiara che l'indulto deve applicarsi tanto alle pene inflitte quanto a quelle da infliggersi per reati commessi prima della sua data, se si applicasse l'indulto anche alle condanne pronunziate dopo la sua pubblicazione per reati commessi prima di essa, si snaturerebbe la disposizione contenuta nell'art. 831 del Codice di procedura, il quale, dicendo che l'indulto abolisce o attenua le pene inflitte con sentenze passate in cosa giudicata, evidentemente accenna alle sentenze già irrevocabili nel momento in cui l'indulto è concesso [1]. Ma questa giurisprudenza non tardò ad essere abbandonata dalla Corte Suprema, perchè si ritenne che con la citata disposizione dell'art. 831 non si è già inteso di dire che l'indulto non possa applicarsi se non alle pene irrevocabilmente inflitte prima della sua pubblicazione; ma si è voluto dire soltanto che, agendo l'indulto sulla pena, non produce il suo effetto se non quando la sentenza di condanna è passata in cosa giudicata. Il capoverso dell'art. 831 — osservò la Corte di Cassazione — non stabilisce le condizioni essenziali dell'applicabilità dell'indulto, ma ne determina soltanto gli effetti. Di coteste condizioni essenziali si fa cenno nella prima parte dell'articolo, dove non si parla punto di condanna irrevocabile. Invece nel capoverso, accennandosi agli effetti dell'indulto per distinguerli da quelli dell'amnistia, si parla della condanna irrevocabile, per significare che solo quando si è formato l'irretrattabile giudicato di condanna, l'indulto esercita la sua efficacia a favore del condannato [2].

---

[1]) *Cass. Unica*, XI, 4 e 115.

[2]) 16 ottobre 1899 (Ivi, X, 5); 29 novembre 1899 (Ivi, XI, 230); 3 novembre 1899 (Ivi, XI, 794); 24 gennaio 1900 (Ivi, XI, 717); 6 febbraio 1900 (Ivi, XI, 1211); 7 maggio 1900, sezioni unite (Ivi, XI, 1386).

E questa più recente giurisprudenza io credo che sia la più conforme al vero. L'indulto è un beneficio che si concede ai colpevoli di determinati reati e che influisce sulla pena meritata, abolendola, o attenuandola nella quantità o nella specie. Ciò che è indispensabile quindi è che codesti reati si siano commessi prima della pubblicazione del decreto reale e che vi sia una dichiarazione giudiziale irrevocabile di reità. Se a queste due condizioni si ritenesse indispensabile di aggiungere anche quella che questa dichiarazione giudiziale irrevocabile di reità abbia avuto luogo anch'essa anteriormente alla pubblicazione del regio decreto, si richiederebbe una condizione di cui nulla potrebbe giustificare, a mio giudizio, l'imprescindibile necessità; perchè la data della condanna è una circostanza del tutto estrinseca alla natura del fatto incriminato ed alle condizioni personali di chi ne risulti colpevole, cioè del tutto estrinseca a ciò che il Capo dello Stato ha preso in considerazione nel concedere il beneficio. Non è dalla maggiore o minore sollecitudine messa nell'iniziare e nel compiere un procedimento che deve derivare l'applicazione o l'esclusione del beneficio sovrano concesso ai colpevoli di determinati reati. La reità è la condizione indispensabile per l'applicazione dell'indulto. La condanna è la necessaria constatazione legale di questa reità; ma l'essere venuta questa constatazione prima o dopo, non può avere influenza alcuna, perchè nell'un caso come nell'altro vi è sempre una reità rimontante ad un tempo anteriore alla pubblicazione del regio decreto, e quindi una reità per la quale il Sovrano, nella sua saggezza ed equanimità, ha voluto essere indulgente. Si supponga il caso di due persone resesi colpevoli dello stesso delitto, l'una come autore, l'altra come complice non necessario. La prima, scopertasene in tempo la reità, è sollecitamente giudicata e condannata. La partecipazione criminosa della seconda si scopre più tardi, e quindi più tardi s'inizia contro di essa il procedimento penale. Ora, se l'indulto è pubblicato quando contro la prima si è già irrevocabilmente pronunziata la sentenza di condanna, mentre contro l'altra non si è ancora iniziato o è in corso ancora il procedimento, sarebbe giusto che pel medesimo reato godesse del beneficio chi ha più grave responsabilità e non avesse diritto di goderne chi ha una responsabilità minore?

L'indulto dunque deve esercitare la sua efficacia anche quando nel momento in cui si pubblica il decreto che lo concede non vi sia ancora un giudicato di condanna sopra un reato da questo contemplato; ma poichè l'indulto non può produrre il suo effetto se non sopra la pena inflitta con sentenza passata in cosa giudicata, da

queste due premesse derivano le due seguenti conseguenze: — 1.° Se si tratta di applicare l'indulto quando vi è già una sentenza di condanna passata in cosa giudicata, è indispensabile una declaratoria della Sezione di Accusa. Ma se, invece, il procedimento è ancora in corso, sono i medesimi giudici, che pronunziano la condanna, quelli che nell'atto stesso dichiarano la reità dell'imputato, infliggono la pena da lui meritata, e su questa pena estendono i benefici effetti dell'atto d'indulgenza sovrana. La giurisprudenza oramai è concorde nell'ammettere questo sistema; ma ciò non esclude che qualche valoroso giurista sia insorto contro di essa. Non è forse contraditorio — ha osservato il Tuozzi — dire per un verso che l'indulto non estingue l'azione penale ma la condanna, e per un altro verso ritenere poi che il magistrato possa applicarlo quando egli pronunzia la sua sentenza intorno al reato, cioè quando l'azione penale è ancora in vita? Poichè la sentenza di condanna che costui pronunzia è suscettibile di gravame e può essere revocata, come può applicarsi l'indulto che è fondato sul concetto del perdono? Come è concepibile questo perdono, quando, essendo ancora in movimento l'azione penale, la quale è in vita fino a tanto che non è passata in cosa giudicata la sentenza di condanna, dura ancora per l'imputato la presunzione d'innocenza? [1]). Ma all'acuta obiezione si può rispondere che la contradizione non è che soltanto apparente, perchè l'applicato beneficio è destinato a seguire la sorte della condanna: cadrà con questa, se essa sarà revocata; resterà fermo ed operoso, se essa sarà confermata e diventerà irrevocabile. Se malgrado l'accertata e proclamata reità dell'imputato, la pena, per effetto dell'indulto, o resta in tutto condonata o deve essere mitigata, perchè mai non dovrebbe il giudice, nello stabilire la pena incorsa, dichiararla totalmente o parzialmente condonata? dichiarare, cioè, se essa dovrà poi essere espiata, ed in quali limiti o modi, nel caso che la sentenza di condanna diventerà giudicato irretrattabile? — 2.° Il magistrato, per applicare l'indulto, deve espletare il giudizio, accertare e proclamare la reità, determinare ed infliggere la pena meritata, perchè l'indulto presuppone la reità ed esplica la sua azione abolitiva o mitigatrice sulla pena. E perchè l'indulto, sebbene applicato dal magistrato che ha pronunziata la sentenza di condanna, non produce il suo effetto se non quando la dichiarazione di reità è diventata irretrattabile, se non quando, cioè, la sentenza di condanna è

---

[1]) *I decreti di sovrana indulgenza*, n. 7 ed 8 (nel volume pubblicato pel 50.° anno d'insegnamento del prof. Pepere).

passata in cosa giudicata (art. 831 Cod. p. p.), la sua applicazione, quando anche porti con sè l'abolizione completa della pena inflitta, non può impedire l'ulteriore svolgimento del giudizio mediante i gravami legali, perchè resta la dichiarazione di reità con non pochi degli effetti della condanna, e quindi non si può togliere il diritto di produrre utilmente il gravame allo scopo di ottenere dal magistrato di grado superiore una dichiarazione d'innocenza, o dalla Corte regolatrice una sentenza di annullamento che obblighi al riesame delle prove e ad una nuova decisione sulla colpabilità [1]).

§ 130. L'indulto dunque esercita sulla pena che dovrebbe essere scontata la sua efficacia abolitiva o attenuatrice. E quindi l'applicazione del beneficio sovrano deve farsi dopo che tutte sono state calcolate le circostanze che influiscono sulla concreta e definitiva misura della pena meritata dal reo [2]). E finchè un solo è il reato ed una sola la pena inflitta, l'applicazione dell'indulto non dà luogo a nessuna difficoltà. Ma quando vi è concorso di reati e di pene a carico di un colpevole, dovrà codesto indulto produrre la sua efficacia separatamente su ciascuna di esse, o dovrà invece produrla una volta sola, sulla pena complessiva che si dovrà scontare, quale risulta dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 67 e seguenti del Codice penale? Talvolta il regio decreto ha cura di eliminare ogni possibile dubbio con un'espressa disposizione, come fece presso di noi quello degli 11 novembre 1900 (art. 6). Ma quando il decreto tace intorno a ciò, quale dovrà giuridicamente ritenersi la più esatta risoluzione della questione?

Per rispondere alla domanda non bisogna mai dimenticare che l'indulto è destinato ad esercitare la sua influenza estintiva o attenuatrice sulla pena concreta definitiva che dovrebbe essere scontata. Se quindi le pene incorse pei reati concorrenti debbono essere scontate distintamente dal condannato, l'indulto che a ciascuna di esse sia riferibile, deve a ciascuna di esse separatamente essere applicato. Supponendo, ad esempio, che un regio decreto d'indulto condoni tre mesi di pena carceraria e mille lire di pena pecuniaria, e che taluno sia condannato ad un anno di reclusione per un delitto ed a duemila lire di multa per un altro, poichè egli avrebbe dovuto, senza l'indulgenza sovrana, scontare integralmente le due pene, su ciascuna di esse deve produrre l'indulto il suo benefico effetto, e quindi la reclusione dovrà essere

---

[1]) Cass., 30 aprile 1897 (*Cass. Unica,* VIII, 951).

[2]) Cass., 5 gennaio 1894 (*Cass. Unica,* V, 516).

ridotta a nove mesi e la multa a mille lire, dovendo avere piena attuazione la volontà sovrana. Se invece pei reati concorrenti si deve applicare il sistema dell'unica pena progressiva, adottato pel maggior numero dei casi dal nostro Codice penale, poichè una sola è la pena che il reo dovrebbe scontare, risultante dall'applicazione delle norme con le quali la legge vuole che si modifichino e si fondano le pene concorrenti, evitandosi ad un tempo gli eccessi del cumulo materiale e l'assurdo dell'assorbimento della pena minore nella maggiore, e poichè l'indulto, come ho detto, non considera se non la pena concreta che si dovrebbe scontare, una sola volta deve essere applicato, cioè sull'unica pena alla quale il condannato è stato sottoposto in seguito del calcolo fatto dal giudice, a norma di legge, delle varie pene concorrenti [1]). A tal proposito però la nostra Corte di Cassazione, in applicazione del regio decreto d'indulto dell'11 novembre 1900, il quale espressamente aveva dichiarato che nel caso di concorso di reati e di pene doveva il beneficio sovrano applicarsi una sola volta, sulla pena risultante dal cumulo giuridico, ha ritenuto che, supponendo l'applicazione delle regole relative al concorso suddetto la concorrenza delle varie pene incorse, quando invece accada che una seconda condanna sia pronunziata allorchè la pena incorsa per altro reato concorrente, scoperto prima e separatamente giudicato, sia stata già scontata, l'applicazione dell'indulto fatta alla prima condanna non esclude che si debba applicare il beneficio anche alla pena posteriore; perchè non applicandosi le norme relative al cumulo giuridico, e scontandosi quindi integralmente le due pene, vien meno la ragione che impone e giustifica l'unica applicazione della sovrana indulgenza [2]).

§ 131. Ma dovrà l'indulto essere applicato di ufficio, o è mestieri che se ne chieda espressamente e formalmente l'applicazione da chi creda aver diritto di goderne?

L'ultimo capoverso dell'art. 831 del Codice di procedura è formulato nel seguente modo: *Chi intende godere del benefizio dell'indulto dovrà eseguire il disposto dai due ultimi alinea dell'articolo precedente nei termini ivi prescritti.* Ed in questi ultimi due alinea dell'art. 830 il legislatore si esprime così: *Se il decreto di amnistia imponga condizioni od obblighi per l'ammissione, chi intende goderne*

---

[1]) Vedi pure, in questo senso: TRAVAGLIA, *Il nuovo cod. pen. italiano,* § 361 — GIACHETTI *Dei reati e delle pene in generale secondo il Cod. pen. ital.,* vol. III, pag. 487 — MAJNO. *Comm. al Cod. pen. italiano;* n. 477.

[2]) 18 nov. 1901 (*Giust. pen.,* VIII, 65).

deve nel termine stabilito dal decreto reale, o, in difetto, entro sei mesi dalla pubblicazione, ricorrere alla Sezione d'accusa del distretto in cui sarebbesi dovuto conoscere o si è conosciuto della causa per ottenere la declaratoria d'ammissione. La Sezione provvede, udito il Pubblico Ministero. — Nei casi preveduti nei due capoversi precedenti (cioè in quello qui trascritto, che prevede l'amnistia condizionata, ed in quello che lo precede, che concerne l'amnistia incondizionata), *se il reato sia di cognizione dei Tribunali o dei Pretori, i ricorrenti devono far constare avanti i medesimi della declaratoria ottenuta dalla Sezione d'accusa entro due mesi dalla data di essa.*

Il legislatore quindi — si osserva da autorevoli giuristi — non ripete a proposito dell'indulto ciò che a proposito dell'amnistia ha stabilito nel primo capoverso dell'art. 830, che cioè quando l'atto di sovrana clemenza non impone obblighi o condizioni, produce il suo effetto di pieno diritto e deve per conseguenza essere applicato di ufficio. Egli non stabilisce che una norma generale, quella cioè che chi intende godere del beneficio, deve farne domanda all'Autorità competente nel termine fissato dal decreto o dalla legge; e dove il legislatore non distingue, non può distinguere l'interprete [1]).

Ma io non credo che questa opinione rispecchi davvero fedelmente il pensiero legislativo. Quando un indulto è concesso con obblighi o con condizioni, è giusto che si richieda la domanda di ammissione di chi intende goderne; sì perchè può esservi chi non voglia assoggettarsi agli obblighi impostigli, e quindi preferisca al peso di questi obblighi quello della originaria condanna; sì perchè, quando il condannato gradisca il condono, malgrado il peso della condizione o dell'obbligo al quale lo sottopone il decreto reale, è egli che deve prendere l'iniziativa necessaria chiedendo l'ammissione al godimento del beneficio, perchè è egli che deve sottomettersi all'obbligo, è egli che deve provare l'esistenza di ciò che il Principe, nella sua alta prudenza, ha richiesto come condizione pel godimento del beneficio da lui largito. Ma se l'indulto è incondizionato, l'esigere per la sua applicazione la domanda di chi deve goderne senza alcun obbligo, senza alcuna condizione, significa ammettere il principio che l'attuazione del volere del Sovrano sia subordinata all'accettazione dei rei, quando il Capo dello Stato, non imponendo alcun vincolo, non stabilendo alcuna condizione, nulla esigendo dai beneficati, ha chiaramente mostrato che egli intende che il suo atto

---

[1]) Vedi SALUTO, *Comm. al Cod. di proc. pen.*, vol. VIII, n. 2622.

di equità, consigliatogli non da considerazioni personali, ma da ragioni d'interesse generale, non trovi alcun ostacolo che lo costringa talvolta a rimanere improduttivo d'effetti. Nè a questa distinzione si oppone, come può parere a prima giunta, l'ultimo capoverso dell'art. 831; perchè, se in questo capoverso la legge stabilisce che chi intende godere del beneficio dell' indulto deve eseguire ciò che è disposto nei due ultimi capoversi dell'articolo precedente, e quindi, a norma del penultimo di questi capoversi, deve farne espressa domanda, ciò non esclude punto il concetto che, disponendosi in tal modo, si sia voluto accennare al caso in cui l'indulto non si sia già applicato d'ufficio, specialmente poi quando si consideri che il penultimo dei suddetti capoversi si riferisce esclusivamente all'amnistia condizionata, sicchè può ritenersi che il richiamo fattone a proposito dell'indulto dall'art. 831 sia limitato anche al solo caso dell'indulto condizionato. E questo ritenne appunto la nostra Corte di Cassazione, la quale, respingendo un ricorso del Pubblico Ministero, che sosteneva non potersi applicare l' indulto quando manchi la formale richiesta del reo, osservò che a codesto motivo del ricorso si opponeva la pratica costante dei Tribunali e delle Corti che sempre applicano di ufficio i sovrani indulti, e che questa pratica risultava conforme alla legge, perchè l'osservanza delle disposizioni contenute nei due ultimi capoversi dell'art. 830, prescritta nell'ultimo alinea dell'art. 831 del Codice di procedura penale, ha luogo quando il decreto d'indulto, come quello di amnistia, imponga condizioni od obblighi, non nel caso contrario [1]).

§ 132. Che l'indulto il quale consiste in un condono parziale, lasci sussistere la condanna, è cosa che si manifesta evidente da sè; ma, anche quando esso consista in un condono dell'intera pena, non produce come conseguenza l'abolizione della condanna penale, perchè ciò deve intendersi nel senso che cessa soltanto il diritto di fare eseguire la sentenza di condanna o di continuarne l' esecuzione già cominciata. È sulla pena che esso opera, non sulla legale solenne e definitiva constatazione e misura della reità.

Ora, poichè l'indulto non cancella la condanna, ma limita la sua efficacia all'esecuzione di essa, quale sarà sugli effetti di questa condanna l' influenza dell' indulgenza sovrana?

---

[1]) 16 ottobre 1899 (*Cass. Unica*, XI, 6). — Vedi pure: GATTESCHI, *A proposito della recente amnistia concessa con regio decreto del 24 ottobre 1896;* n. 7 (nella *Cass. Unica*, VIII, 1 e 17) — ANDREOTTI, *Indulto*, n. 9 (nella *Enciclopedia Giuridica*, vol. VIII, parte I).

Se trattasi dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, o della vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, cioè di quegli effetti penali che le condanne producono nei casi preveduti dagli articoli 31, 32 e 35 del Codice penale, l'indulto, per espressa disposizione dell'art. 87 di questo Codice, non ha relativamente ad essi alcuna efficacia estintiva. Il prestigio necessario ad ogni pubblico ufficio e l'efficace garentia del diritto e della sicurezza sociale non consentono che il condono della pena produca pure la soppressione di quei provvedimenti di tutela che il legislatore ha reputato opportuno di stabilire come conseguenza di talune condanne. Che se speciali condizioni di cose possono qualche volte mostrare eccezionalmente non pregiudizievole e forse anche utile la cessazione di codesti effetti penali delle condanne, la regola generale stabilita dal Codice non esclude, come espressamente si è dichiarato nello stesso articolo 87, che si possa stabilire nel regio decreto d'indulto che anche ad essi debba estendersi la clemenza sovrana.

E dal principio che l'indulto non cancella la condanna, ma solo agisce sull'esecuzione della pena, deriva altresì la conseguenza che, se dipoi si commette un nuovo reato, non vien meno l'aggravante della recidiva. Ciò — dice l'Impallomeni — non è dichiarato nell'art. 87 del Codice, « giacchè gli effetti penali di cui parla l'art. 87 sono quelli necessariamente congiunti alla condanna; e l'effetto penale che una condanna produce su di una condanna posteriore, aggravandola, è eventuale, subordinato cioè allo avveramento della condanna posteriore. Ma ciò non è pertanto men vero per quello che sopra abbiamo detto, vale a dire che il condono della pena non cancella la condanna, ma solo ne impedisce in tutto o in parte l'esecuzione »[1]. Nè d'altronde aveva bisogno il legislatore di manifestare ancora una volta il suo pensiero, dopo che già nell'art. 80 lo aveva chiaramente espresso, dichiarando che vi è recidiva sempre che si commette un nuovo reato dopo una sentenza di condanna, e non oltre un termine stabilito, decorrente dal giorno in cui la pena fu scontata *o la condanna estinta.*

Cessano invece l'interdizione legale del condannato e le incapacità indicate nei capoversi dell'art. 33 del Codice penale (art. 87); e cessano non solo quando per effetto dell'indulto è impedita l'esecuzione della condanna o la continuazione di questa esecuzione, ma anche

[1]) *Cod. pen. italiano illustrato,* vol. I, n. 157, pag. 318.

Ministro di grazia e giustizia; e non sospende l'esecuzione della sentenza, se non quando ciò sia espressamente ordinato dal Re per mezzo del Ministro guardasigilli [1]). Ottenuta la grazia, l'interessato deve nel termine di due mesi dalla spedizione del decreto reale presentarlo al Pubblico Ministero presso la Corte o il Tribunale che ha pronunziata la condanna, affinchè provveda alla sua esecuzione; e trattandosi di un beneficio puramente personale, che non ha per fondamento un interesse sociale, questo termine è espressamente stabilito dalla legge sotto pena di decadenza. Se poi la grazia concerne un reato di competenza del Pretore, il decreto che la concede deve nello stesso termine perentorio esser presentato al Procuratore del Re presso il Tribunale dal quale dipende il Pretore che pronunziò la sentenza di condanna. Se però concorrono le due condizioni, che il condannato il quale ha ottenuta la grazia si trovi detenuto, e che il decreto d'indulgenza sovrana porti o il condono dell'intera pena o quello di ciò che di essa rimane ancora a scontare, il Ministro di grazia e giustizia trasmette senza indugio il regio decreto al Pubblico Ministero presso il magistrato che ha proferita la sentenza, il quale deve provvedere al pronto rilascio del detenuto (art. 826 ad 829 del Cod. di proc. pen.).

§ 134. E per completare questi rapidi cenni intorno ai rapporti fra l'indulgenza sovrana e l'esecuzione delle condanne penali, due cose soltanto mi restano a dire.

La prima: che quando vi siano cose confiscate o si sia già pagata dal condannato una somma all'erario a titolo di pena pecuniaria, l'indulgenza sovrana, sia che si manifesti sotto la forma dell'*indulto* o della *grazia,* sia che rappresenti un'*amnistia* la quale estingue la condanna, non dà diritto nè alla restituzione delle cose confiscate, nè a quella della somma pagata (art. 89 Cod. pen.); perchè, si disse nella Relazione ministeriale, si tratta di provvedimenti o di sanzioni già costituenti fatti compiuti.

La seconda: che quando la pena dell'ergastolo o quella della reclusione superante i dieci anni sia condonata o commutata in virtù di un decreto d'*indulto* o di *grazia,* il condannato, tranne quando il decreto abbia disposto diversamente, è sottoposto per tre anni alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza (art. 90). È una cautela che al legislatore è parsa necessaria in questi casi gravi nell'interesse della pubblica tranquillità; ma poichè qualche volta

---

[1]) Vedi, intorno a questa sospensione, ciò che ho detto al § 110.

questa cautela può apparire non necessaria nè opportuna, la legge che l'ha stabilita si è affrettata a soggiungere che è però sempre libero il Sovrano di escluderla mediante un'espressa dichiarazione inserita nel suo decreto.

§ 135. E) *Remissione.* — Ho già detto come pei reati pei quali non si può procedere senza querela di parte, la volontà della parte lesa, nello stesso modo come può impedire che il procedimento penale s'inizî, può impedire egualmente, quando non vi si. opponga l'imputato, che il procedimento iniziato prosegua il suo corso. Ho già detto, cioè, che tra le cause estintive dell'azione penale vi è pure la remissione, della quale ho addotte le ragioni giustificative (§ 58).

Ora, se la nostra legge ammette, pei reati perseguibili a querela di parte, tra le cause estintive dell'azione penale la remissione della parte lesa, questa remissione non ammette egualmente tra le cause estintive della condanna. Finchè l'azione penale è in corso, finchè una solenne ed irrevocabile proclamazione di reità non ha avuto luogo, si lasci pure alla parte lesa la facoltà di decidere se, piuttosto che proseguire il procedimento, non sia più opportuno e rispondente ai suoi legittimi interessi ed agli interessi sociali di coprire di un fitto velo il passato, di evitare scandali che renderebbero più aspra la ferita prodotta dal delitto, d' impedire il perpetuarsi di rancori, di odî, di desiderî di vendetta; le si lasci questo diritto di scelta, sebbene, a mio modo di vedere, un certo limite di tempo, come ho detto altrove (§ 58), dovrebbe stabilirsi pel suo esercizio. Ma quando il corso dell'azione penale è compiuto, quando la giustizia sociale ha pronunziata la sua ultima parola, proclamando irretrattabilmente la reità dell'imputato ed infliggendogli la pena meritata, quando insomma vi è un giudicato irrevocabile di condanna che accerta l'esistenza di un colpevole e che a lui applica la sanzione della legge punitiva, è troppo alto l'interesse che ha la società all'esecuzione della sentenza, perchè la tardiva pietà della parte lesa o una mal celata speculazione possa liberamente sottrarre il condannato alla meritata punizione. Il più alto e geloso dei poteri, quello di concedere la grazia, pei reati perseguibili a querela di parte sarebbe affidato ai privati, ledendosi le prerogative della suprema potestà politica dello Stato, e distruggendosi nella coscienza pubblica il prestigio della giustizia.

§ 136. Ciò non esclude però che possa esservi qualche caso eccezionale, nel quale sia opportuno concedere al perdono anche una efficacia che si estenda sulla pena che si deve scontare o che si sta scontando. La remissione della parte lesa — dice l'art. 88 del

nostro Codice penale — *non fa cessare l'esecuzione della condanna se non nei casi stabiliti dalla legge.* Sono dunque casi eccezionali che debbono essere dalla legge tassativamente stabiliti.

Ora il nostro Codice stabilisce nell'art. 358 che, trattandosi di adulterio, *la remissione può essere fatta anche dopo la condanna, e ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali;* ed a proposito del congiungimento carnale, degli atti di libidine, della corruzione di minorenne e del ratto, dichiara nell'art. 352 che se dopo la condanna il colpevole contragga matrimonio con la persona offesa, *cessa l'esecuzione e cessano gli effetti penali di essa.* E nessuno vi sarà che non veda la ragionevolezza di queste due eccezioni alla regola generale. Qui non si tratta di subordinare l'impero della legge ed il prestigio della giustizia ai postumi capricci o alle indecorose speculazioni dei privati. Qui si tratta invece di un nobile ed alto interesse di famiglia da tutelare efficacemente, o di una provvida e piena riparazione dell'offesa da agevolare; e la legge non può siffattamente chiudersi nel suo rigorismo inflessibile da ostacolare il ripristinamento dell'armonia domestica o la più solenne riparazione all'onore oltraggiato. Ciò che è indispensabile alla vita morale di oneste famiglie, ciò che trova generoso incoraggiamento e plauso sincero nel popolo, non deve trovare che agevolazione nella legge.

Ed a proposito della remissione che si fa a favore del coniuge condannato per adulterio con sentenza passata in cosa giudicata, due osservazioni mi sembrano opportune. La prima: che anche in questo caso la remissione deve giovare al correo, dovendo aver sempre vigore la disposizione dell'art. 88 del Codice penale; la seconda: che la remississione non può essere rifiutata, perchè, venuta meno la possibilità di far trionfare la propria pretesa innocenza, mancherebbe di scopo l'applicazione della norma contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 88.

§ 137. Se però nei due suddetti casi eccezionali la remissione ha efficacia di causa estintiva della condanna, un altro caso vi è pure nella nostra legge in cui codesta remissione ha soltanto efficacia attenuatrice della pena. Dispone infatti l'articolo 603 del Codice di procedura penale modificato dal Regio Decreto del 1.° dicembre 1889: *Gli ascendenti possono, relativamente alle offese che loro fossero recate dai loro discendenti o affini in linea retta, ancorchè costituiscano un reato di azione pubblica, rimettere la metà della pena restrittiva della libertà personale non superiore ai cinque anni, o della pena pecuniaria pronunziata contro di essi. La stessa facoltà è accordata al coniuge per le offese della stessa natura recategli dall'altro*

coniuge, salvo il disposto dell'art. 358 del Codice penale. Ogni domanda a quest'effetto è presentata al Pretore, al Tribunale o alla Corte che ha pronunziato la condanna: vi si provvede sulle conclusioni del Pubblico Ministero in Camera di consiglio.

Sicchè concedendosi questo diritto di riduzione della pena all'ascendente o al coniuge del condannato, purchè però concorrano le due condizioni, che il reato consista in offesa a lui arrecata, e che per questo reato non si sia incorso in una pena troppo grave, è evidente che il legislatore, mentre da un lato ha voluto tener conto dei più intimi affetti domestici e facilitare la pacificazione degli animi nelle famiglie, dall'altro lato poi non ha creduto di poter trascurare le esigenze della tutela sociale, le quali reclamano l'inflessibilità della legge contro i responsabili di gravi reati.

Non deve trattarsi dunque di un grave delitto, di un delitto cioè pel quale sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore ai cinque anni. Ma quando anche il reato, in considerazione della pena inflitta, non risulti grave, neppure ciò basta perchè si abbia il diritto di rimettere al condannato la metà della pena; perchè è mestieri che questo reato consista in un'*offesa* di cui l'ascendente o il coniuge che vuol fare la remissione sia stato la vittima; cioè, come dice il Saluto, in un'*offesa personale,* reale o verbale che sia, da lui subìta [1]), perchè, ha detto la nostra Corte di Cassazione, se nell'art. 603 si parla esclusivamente e tassativamente di *offesa,* « non può intendersi sotto questa espressione se non ciò che abbia carattere di attacco personale, secondo il senso comune della parola e quello che le viene costantemente attribuito nella legge le molte volte che, sia nel Codice penale, sia in quello di procedura, se ne fa uso » [2]).

Se però l'offeso, che può fare la remissione di metà della pena, non può essere che l'ascendente o il coniuge del condannato, dovrà questo ascendente essere soltanto l'ascendente legittimo, ed il coniuge quello che non è diventato tale posteriormente, ma invece lo era nel momento in cui fu commesso il reato?

Quanto all'ascendente, giustamente osserva il Màjno, che, non distinguendo la legge fra ascendente legittimo e genitore naturale o adottivo, neppure l'interprete può fare tra loro distinzione; perchè « se i legami di filiazione naturale riconosciuta e di adozione sono

---

[1]) *Commento al Cod. di proc. pen. ital.,* vol. VI, n. 2127.

[2]) 24 agosto 1893 (*Riv. pen.,* XXXVIII, 460).

dalla legge parificati alla filiazione legittima per aggravare la pena, bisogna pure valutarli agli effetti favorevoli dell'art. 603 del Codice di procedura penale » [1]). Quanto poi al coniuge, la nostra Corte di Cassazione, con sentenza del 29 agosto 1901, ha ritenuto che la qualità di coniuge nella persona offesa deve esistere fin dal momento in cui è commesso il reato [2]); e ciò in applicazione del principio insegnato dalla stessa Corte, a proposito di furto a danno del coniuge, che « ogni statuizione di legge riflettente le circostanze di fatto in essa prevedute si deve riferire sempre al tempo dell'esecuzione del fatto » [3]). E di questa opinione si è dichiarato sostenitore il De Rubeis, il quale ha osservato che il legislatore non poteva preoccuparsi della sorte di due persone, che, dopo un'offesa fatta dal l'una a danno dell'altra, si unirono in matrimonio; « sia perchè, se esse sinceramente passarono sopra ai loro dissensi, mostrarono già di aver dimenticato ogni spiacevole incidente tra loro seguìto, e dettero quindi prova di esser saldo il loro amore e sicura la concordia fra loro; sia perchè doveva egli evitare anche la più lontana possibilità di una costrizione ad un matrimonio, in vista di una remissione di oltre due anni di pena afflittiva » [4]). In contrario avviso era andata però l'abolita Cassazione penale di Napoli, la quale con sentenza del 10 ottobre 1885 aveva considerato che la legge nel suddetto art. 603 non dice che l'offesa deve verificarsi durante il matrimonio; che, non richiedendosi espressamente dalla legge questa condizione, deve avere applicazione il principio: *poenae potius molliendae sunt, et indulgendum est reo;* tanto più poi perchè in tal modo si facilita il conseguimento dello scopo al quale mira il legislatore con la disposizione dell'art. 603, quello cioè di consolidare la concordia fra i coniugi [5]). E la stessa nostra Cassazione unica ha, sebbene incidentalmente, mostrato di aderire, con una sentenza del 10 dicembre 1901 [6]), a questo concetto, che, come ho detto, aveva prima recisamente respinto.

E questa seconda opinione, recentemente sostenuta anche da un valoroso scrittore [7]), a me sembra che debba preferirsi alla

---

[1]) Continuazione del *Cod. di proc. pen. ital. commentato* di BORSANI e CASORATI, vol. VII, § 2523.

[2]) *Riv. pen.*, LV, 70.

[3]) 24 agosto 1893 (*Riv. pen.*, XXXVIII, 460).

[4]) *Sulla remissione fra congiunti di metà della pena*, n. 24 (*Riv. pen.*, XLV, 235)

[5]) *La Legge*, XXVI-I, 497.

[6]) *Giust. pen.*, VIII, 252.

[7]) A. MORTARA, *Della remissione parziale di pena fra coniugi* (*Giurispr. Ital.*, LIV, 245).

prima. Se infatti il legislatore ha voluto concorrere, con la disposizione dell'art. 603, a rinsaldare i vincoli di affetto coniugale, agevolando e rendendo efficace, in una prudente misura, il perdono del coniuge offeso pel coniuge offensore, a me non pare che abbia poi potuto voler distinguere tra matrimonio anteriore e matrimonio posteriore al reato; perchè, se esiste il vincolo matrimoniale nel momento in cui deve scontarsi la pena, esiste sempre la ragione giustificatrice della facoltà concessa all'offeso di poter essere, in certi limiti, utilmente generoso. Quando dopo il reato il legame del matrimonio ha strette insieme due persone che prima erano separate dal ricordo dell'offesa, è evidente che l'antico risentimento è stato dimenticato; e dove minore è diventato il danno da riparare con la cessazione della giusta indignazione dell'offeso alla quale si è sostituito un sentimento opposto, si comprende come possa la giustizia non incautamente abbandonare in parte la sua inesorabilità. Se la potestà concessa al coniuge di rimettere a beneficio dell'altro coniuge suo offensore la metà della pena da costui meritata è giustificata dal bisogno di assicurare la pace delle famiglie, questo bisogno è sempre lo stesso, preesista o sia posteriore all'offesa il matrimonio tra chi la fece e chi la subì. Così nell'uno come nell'altro caso giova concedere al coniuge offeso il mezzo d'impedire che il condannato, dopo scontata la pena, ritorni invelenito in grembo alla famiglia, obbligandolo invece con la sua generosità a tornarvi con animo grato; così nell'uno come nell'altro caso identico è il sentimento che può indurre al perdono, e identica è la ragione che deve indurre il legislatore a tenerne conto. Nè questa esclusione di distinzione può trovare ostacolo nella formula adoperata nell'art. 603; perchè essendosi detto che è accordata *al coniuge per le offese recategli dall'altro coniuge* la facoltà di rimettere la metà della pena a costui inflitta, a me sembra che la qualità di coniuge è indicata come condizione della remissione, e non altresì come stato che doveva esistere anche nel momento dell'offesa; che cioè non può fare la remissione di metà della pena se non chi *è* coniuge del suo offensore, e non già che non può farla se non chi *era* tale allorquando fu vittima del reato.

§ 138. F) *Riabilitazione.* — Parlando della prescrizione, considerata come causa estintiva della condanna, ho già fatto notare che essa non è applicabile all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ma poichè può accadere che il condannato dia, in un periodo non breve di tempo, tale prova di ravvedimento da mostrarsi meritevole di riacquistare la sua piena capacità civile perduta in forza della condanna, il legislatore, per rendere possibile, dopo un non breve

termine di prova di buona condotta, l'eliminazione di questa perpetua interdizione o di ogni altra perpetua incapacità derivante dalla condanna, ha adottato l'istituto della riabilitazione.

« La riabilitazione — scriveva l'Hélie — è di quel piccolo numero d'istituzioni nostre, che tendono ad eccitare l'uomo a condursi bene ed a frenarlo con l'attrattiva d'una ricompensa. Essa desta il sentimento morale nell'animo dei condannati e lo eleva innanzi ai loro occhi, facendo loro balenare la speranza di rientrare nella vita civile riguadagnando tutti i diritti del cittadino. Un interesse sociale si rannoda ai suoi progressi. Esso consiste non solo nel far rientrare in seno alla società uomini utili e nel rifar cittadini persone perdute, ma nel sorreggere i condannati nella loro lunga prova col pensiero di una possibile rigenerazione, e nel preservarli dalla corruzione con la sicurezza che potranno un giorno riconquistare la pubblica stima. È la sola speranza di bene che loro rimane: sopprimetela, ed essi necessariamente si costituiranno in istato di guerra contro la società, perchè nulla hanno a sperare. È una prospettiva di bene che può renderli migliori, è un aiuto per trasformarli in utili cittadini ». E l'insigne giurista concludeva che l'istituto della riabilitazione è un provvido e necessario completamento della riforma penitenziaria, perchè se la riforma delle prigioni prepara la rigenerazione del condannato, è però la riabilitazione quella che cancella le ultime tracce della sua colpa, sottraendolo ad ogni diffidenza della pubblica opinione [1]).

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ogni altra incapacità perpetua derivante da una condanna cessano — dice l'art. 100 del nostro Codice penale — per effetto della riabilitazione, salvo che la legge non disponga altrimenti. Se l'interdizione o l'incapacità non era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata se non dal condannato il quale per non meno di cinque anni dal giorno in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile abbia tenuta tale condotta da far presumere il suo ravvedimento. Se invece l'interdizione o l'incapacità era congiunta ad altra pena, il condannato non può domandare la riabilitazione, se non quando abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento per un periodo non minore di cinque anni dal giorno nel quale scontò codesta pena, o la condanna da cui derivava l'interdizione o l'incapacità rimase estinta per indulto o per grazia, e per un periodo non

---

[1]) *Istr. crim.*, vol. IV, § 764.

minore di dieci anni dal giorno in cui la condanna rimase estinta per virtù di prescrizione. Se però il condannato era recidivo, il termine stabilito per domandare la riabilitazione deve essere raddoppiato.

Questo articolo del Codice penale finisce col dire che « la riabilitazione si concede nei modi stabiliti dalla legge, e produce il suo effetto secondo le norme in essa determinate ». E riguardo a questi modi e a queste norme, ecco quali sono le disposizioni contenute negli art. 837 e seguenti del Codice di procedura. Il condannato che vuol chiedere la riabilitazione, per provare che egli se n'è reso meritevole, deve unire alla sua domanda gli attestati di buona condotta rilasciati dalle Amministrazioni dei Comuni nei quali durante il termine di prova stabilito dalla legge ha avuta la sua residenza; sicchè a rilasciarli non è competente il solo Sindaco, richiedendosi la più larga autenticità della verità dei fatti che si affermano. E questi attestati debbono essere confermati dai Pretori dei luoghi nei quali egli ha avuta codesta sua residenza, e vidimati dal Procuratore del Re. Ma tutto ciò non basta, perchè egli non può essere ammesso a domandare la riabilitazione, se per lo spazio di cinque anni non ha dimorato nel Regno, e non ha tenuto, per i due ultimi anni almeno, il suo domicilio in uno stesso Comune. « La legge — dice a tal proposito il Saluto — ha voluto che la vita del condannato sia esposta agli sguardi di tutti, onde vi possa essere un severo controllo della sua condotta: la sua lunga dimora nello stesso luogo assicura meglio questi dati di fatto, dando maggior prova delle abitudini contratte e dei mezzi certi di sua esistenza » [1]. La domanda, insieme con questi attestati e con una copia della sentenza di condanna, deve esser presentata dal condannato alla cancelleria della Corte del distretto di sua residenza, perchè essa deve sulla richiesta emettere il suo parere; e dal condannato medesimo deve curarsi che la notizia della fatta domanda sia inserita nel foglio ufficiale del distretto della Corte alla quale l'ha presentata, ed in quello del distretto della Corte che pronunziò la sentenza di condanna, e, in difetto, nel giornale ufficiale del Regno, affinchè con questa pubblicità si possano ottenere maggiori informazioni sulla condotta del ricorrente, ognuno essendo ammesso ad illuminare la giustizia, rivolgendosi al Procuratore Generale, il quale, appunto per mettere in grado ogni cittadino di dare opportune informazioni, non

---

[1]) *Commento al Codice di proc. pen.*, vol. VIII, n. 2637.

può dare sulla domanda le sue conclusioni se non dopo che sono trascorsi tre mesi dalla data dell'inserzione. Trascorso questo termine, il Procuratore Generale dà per iscritto le sue conclusioni motivate, e la Sezione di accusa emette il suo parere motivato, potendo però, prima di emetterlo, chiedere altre informazioni che le sembrassero necessarie. Se la Sezione di accusa è d'avviso che la domanda non può essere ammessa, la domanda potrà essere rinnovata, ma solo dopo che saranno decorsi altri cinque anni dal giorno della deliberazione. Se però la domanda è respinta per irregolarità di qualche documento, il richiedente ha il diritto di rimediarvi immediatamente. Se invece la Sezione di accusa è di avviso che la domanda possa essere ammessa, il suo parere deve essere dal Procuratore Generale sollecitamente trasmesso al Ministro di grazia e giustizia, il quale ne fa relazione al Re. Se il Re, che è assolutamente libero nella sua decisione, accorda la chiesta riabilitazione, il decreto reale è comunicato alla Corte, la cui Sezione di accusa ha dato il parere favorevole, ed a quella che pronunziò la condanna, affinchè se ne dia lettura in pubblica udienza e se ne faccia annotazione in margine dell'originale della sentenza; ed è dal giorno in cui si è fatta in pubblica udienza questa lettura del decreto reale, cioè dal giorno in cui la concessa riabilitazione è stata portata a conoscenza di tutti, che essa produce i suoi effetti. Ma se il condannato che ha goduto della riabilitazione incorre dipoi in una nuova condanna, una sua nuova domanda di riabilitazione non è più ammessibile, perchè col nuovo delitto ha dimostrato che quel ravvedimento che aveva fatto presumere con la condotta che gli aveva procurata la riabilitazione, era soltanto apparente.

Da tutto ciò si desume che, secondo la legge italiana, l'istituto della riabilitazione, come sagacemente ha notato il Lucchini [1]), da un lato è affine a quello della grazia sovrana, e dall'altro è affine a quello della prescrizione. È affine al primo, perchè la riabilitazione non può essere accordata se non dal Capo dello Stato, che è libero di concederla o di negarla; è affine al secondo, perchè anch'esso ha bisogno della decorrenza di un determinato periodo di tempo. Malgrado però quest'affinità, esso si distingue molto spiccatamente così dall'uno come dall'altro per caratteri e condizioni che non ha comuni con nessuno dei due. Se infatti per la riabilitazione non altrimenti che per la prescrizione è necessario il corso di un determinato periodo di tempo, non è l'azione del tempo quella che può produrre

---

[1]) *Elementi di proc. pen.*, n. 411.

da sè sola e di pieno diritto, come per la prescrizione, la cessazione degli effetti della condanna, sia perchè è mestieri che in questo periodo di tempo siasi tenuta una condotta così lodevole da far presumere il ravvedimento del condannato, sia perchè neppure il concorso del tempo e della buona condotta basta a rendere obbligatoria la riabilitazione, della cui concessione resta sempre arbitro sovrano il Capo dello Stato. E se la riabilitazione, non altrimenti che la grazia, è concessa dal Principe, la differenza fra i due istituti resta sempre notevolissima, perchè la riabilitazione richiede condizioni che per la grazia non occorrono; cioè il corso di un determinato numero di anni, la condotta irreprensibile tenuta durante questo tempo, ed un parere emesso sulla domanda del condannato dall'Autorità giudiziaria.

§ 139. Questo è il sistema della legge italiana, al quale però non sono mancate critiche vivaci, specialmente per ciò che concerne il punto fondamentale di confondere, come si sostiene da molti, un atto di giustizia con un atto di clemenza, il riconoscimento di un diritto con la concessione di un beneficio, le attribuzioni dell'Autorità giudiziaria con le prerogative della Corona. Quando un condannato — si dice — ha serbata per un periodo di tempo non breve una condotta irreprensibile, ed in tal modo ha dato prova non dubbia di essersi ravveduto, non è giusto che gli si mantenga ancora viva intorno la pubblica diffidenza, che si continui a tenerlo lontano dai pubblici uffici, che si persista nel fargli subire le incapacità derivanti dalla sua antica condanna. Ciò che provvidamente la legge stabiliva come una necessaria cautela, dopo la lunga e chiara prova di ravvedimento del condannato ha finito per diventare un'inutile degradazione civica. Chi con la posteriore onestà della vita ha cancellato fin le ultime tracce, fin gli ultimi ricordi dell'antico suo fallo, non deve esser costretto a sopportare più a lungo la pubblica umiliazione. Se egli si è riabilitato, la solenne proclamazione di questa sua riabilitazione è un diritto per lui, un dovere per lo Stato. Chiedendola, egli non implora clemenza, ma chiede giustizia; perchè chiede che cessi la presunzione di ciò che egli avrebbe potuto essere in virtù della prova di ciò che egli effettivamente è. E poichè il riconoscimento di un diritto spetta al potere giudiziario, un istituto esclusivamente giudiziario deve diventare quello della riabilitazione.

Ebbene, questo concetto, che è stato adottato dalla Legge federale svizzera del 25 aprile 1880, dalla Legge francese del 14 agosto 1885, dalla Legge belga del 25 aprile 1896, e da una Legge norvegese del 26 agosto 1897, e che fin dal 1863 aveva trovato presso

di noi un gagliardo sostenitore nell'Alianelli, il quale sopra tutto si preoccupava delle conseguenze della possibile divergenza tra il parere favorevole della Magistratura e la decisione contraria del Sovrano [1]), è il concetto che ha trionfato appunto nella riforma che si sta preparando al nostro Codice di procedura penale dalla Commissione istituita con decreto del 1898. Per disciplinare esattamente l'istituto della riabilitazione — ha scritto nella sua Relazione il senatore Canonico — bisogna innanzi tutto stabilirne con precisione il carattere. Ora, se il condannato, dopo di avere espiata la pena, ha tenuta per lungo tempo condotta irreprensibile, la sua riabilitazione è un vero atto di giustizia. « La riabilitazione viene allora da sè, ed è sanzionata dall'opinione pubblica. Il potere sociale non può crearla; esso non fa che constatarla; e la sua dichiarazione, oltre a confermare ed accrescere la risorta estimazione del pubblico verso il condannato, giova a far cessare per l'avvenire le incapacità incorse in seguito alla condanna. La dichiarazione di riabilitazione dei condannati, che se ne rendono meritevoli, è un dovere dello Stato. Come esso ha dovere di punire i colpevoli a difesa della società, e di procurare con la pena l'emendazione, così ha il dovere di proclamare questa emendazione quando essa sia realmente avvenuta e continuata ed abbia il suffragio della pubblica coscienza ». Al Sovrano spetta il diritto di grazia, la quale ha per base la clemenza e si applica a chi sconta o deve scontare la pena, sicchè il condannato non vi ha alcun diritto. La riabilitazione invece ha per base esclusiva la giustizia, perchè, date le condizioni del tempo e della buona condotta, costituisce pel condannato un diritto; e quindi non trattandosi che di esaminare se concorrano le condizioni da cui la legge fa dipendere l'esistenza di questo diritto, la competenza dev' essere esclusivamente del potere giudiziario [2]). E la Commissione, accettando la conclusione del Relatore, di dare cioè alla riabilitazione il carattere di istituto essenzialmente giudiziario, ha esaminato quale sia il magistrato più adatto a concederla o a negarla. Il Relatore proponeva la Corte di appello, concedendo però al condannato richiedente il diritto di ricorrere al Collegio Supremo contro la decisione della Corte per ciò che concerne il concorso dei requisiti giuridici necessarî per la riabilitazione; altri proponeva la Sezione di accusa; altri la Corte di cassazione, con la cooperazione però della Sezione di

---

[1]) *Della riabilitazione dei condannati* cap. IV, sez. 2.

[2]) *Riabilitazione dei condannati* (negli *Atti della Commiss. del 1898,* vol. III, pag. 277 e seg.).

accusa, conferendosi a questa il potere istruttorio ed a quella il diritto di decidere; e quest'ultima proposta è stata accolta dalla Commissione, sebbene non fosse mancato chi avesse obiettato che in tal modo da un lato si complicava la procedura, e dall'altro si obbligava la Corte Suprema a fare anche un esame di fatto, cioè a sorpassare i limiti delle sue vere attribuzioni (verbale n. VIII).

Nè a questo soltanto si è arrestata la Commissione nelle sue proposte di riforma; perchè notevole è anche quella di sopprimere l'obbligo di inserire nel giornale ufficiale locale la notizia della chiesta riabilitazione, essendosi osservato, e con ragione, che con la pubblicazione della domanda si ridesta nel pubblico il ricordo di un delitto di cui già da molto tempo si è scontata la pena, ravvivandosi spesso la diffidenza ed il sospetto contro colui che col suo ravvedimento e con la sua condotta irreprensibile ha cercato di farlo dimenticare per sempre, e che quindi si ottiene sovente un risultato che è in aperta contraddizione con lo scopo della riabilitazione.

E a tal proposito io desidererei che, ad imitazione di ciò che dispone la Legge francese del 1885, si stabilisse espressamente per gli attestati relativi alla condotta del condannato la competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali egli ha avuta la sua residenza, e non già quella delle intere Amministrazioni comunali. Indubitatamente la legge deve esser vigile ed esigente nel richiedere informazioni precise ed autorevoli, tali cioè che rispecchino fedelmente lo stato della pubblica opinione e rivelino esattamente la verità. Ma queste indagini accurate debbono sempre esser fatte in guisa che si eviti una pubblicità dannosa derivante il più delle volte da un esame e da una deliberazione collettiva. Ogni mezzo che vale a diffonder la notizia di un'antica colpa scontata, forse dimenticata, forse anche ignorata, quando pure non crei un ostacolo alla riabilitazione giudiziaria, può però facilmente ravvivare o creare addirittura la diffidenza od il sospetto contro colui, che prima ha espiato con la pena la sua colpa e poi con una condotta irreprensibile ha saputo guadagnarsi la pubblica stima. Un istituto il quale è diretto a cancellare fin l'ultima traccia di un antico delitto, deve evitare qualunque mezzo che possa invece rinnovellare il ricordo di un passato triste e molto remoto [1]).

E sono lieto, inoltre, di essere completamente d'accordo col Lucchini relativamente ad una importante proposta da lui fatta col Progetto di legge che ha recentemente presentato alla Camera dei de-

---

[1]) Vedi Delvincourt, *La lutte contre la criminalité*, prem. part, chap. VII.

putati sui provvedimenti per la prevenzione della recidiva e per la riparazione degli errori giudiziarî [1]). L'eminente giurista, accanto all'ordinaria riabilitazione da concedersi dal magistrato dietro domanda dell'interessato e dopo trascorso un certo tempo dalla espiazione della condanna, vorrebbe che fosse istituita anche una riabilitazione di pieno diritto, che, nel caso di gravi reati, si conseguirebbe senza domandarla, dopo un termine assai più lungo, durante il quale non si fosse incorsi, per nuovo reato commesso, nella pena della reclusione (art. 13). È un sistema codesto, che, nel caso di lievi delitti, già vige in Francia (Legge 11 luglio 1900), in Danimarca (Legge 13 aprile 1894) ed in Norvegia (Leggi 9 giugno 1883 e 6 agosto 1897); ed è, osserva giustamente il Lucchini nella concisa e lucida Relazione che precede il suo Progetto, un evidente corollario di ciò che stabilisce nel n. 7 dell' art. 4 la nostra Legge del 30 gennaio 1902 sul casellario giudiziale, la quale vieta che di certe condanne, dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, e quando il condannato non se ne renda immeritevole, si faccia menzione nel certificato penale. « Che poi — dice il Lucchini — codesta riabilitazione di diritto sia un corollario della Legge 30 gennaio 1902, risulta da ciò, che il diritto in essa sancito, di aver netto il certificato penale da quelle stesse condanne dopo il trascorso di dieci o di cinque anni, ove l'individuo non sia recidivo o incorso successivamente in nuove condanne, costituisce di per sè medesimo una forma attenuata di riabilitazione. Laonde le stesse ragioni che suffragano il beneficio sancito nella Legge sul casellario, valgono a giustificare quello che si sancirebbe nella nuova Legge, l'uno essendo pedissequo dell'altro ». E contro questa sagace osservazione nessuna obiezione mi sembra possibile.

---

[1]) Progetto presentato alla Camera dei deputati nel 21 maggio 1903.

TITOLO III.

L'azione civile nascente da reato

BIBLIOGRAFIA. — MANGIN, *Traitè de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle* (Paris, 1837) — LE SELLYER, *Tratt. dell'esercizio e dell'estinzione delle azioni pubblica e privata* (traduz. italiana - Torino 1888) — SOURDAT, *Trattato generale della responsabilità* (traduz. italiana dell'ATTANASIO - Napoli, 1853) — FROMAGEOT, *De la faute comme source de la resp. en droit privé* (Paris, 1891) — BONNEVILLE, *Réparation civile en matière criminelle* (nella *Rev. Pènit.*, a. 1847, IV, 444) — COGLIOLO, *Danno* (nel *Digesto ital.*, vol. IX, p. 1) — CHIRONI, *La colpa extra-contrattuale* (Torino, 1887) — L. MORTARA, *Commento del Codice e delle leggi di proc. civ.*, vol. I, tit. III, cap. II (Milano) — COCITO, *La parte civile in materia penale* (Torino, 1881) — BENEVOLO, *La parte civile nel giudizio penale*, seconda edizione (Torino 1883) — GIOIA, *Dell'ingiuria, dei danni e del risarcimento* (Lugano, 1840) — GIULIANI, *Dell' esercizio dell'azione civile, ecc.* (nella *Riv. pen.*, VIII, 337) — NARICI, *Sull' azione civile nascente da reato* (nel volume: *Sent. e studi giurid.*, pag. 339 - Napoli, 1879-80) — CASTORI, *Delle azioni derivanti da reato*, parte II (nel *Compl. trat. di dir pen.* compilato dal COGLIOLO, vol. II, pag. 4) — SEGRÈ, *Dei rapporti fra le giurisd. pen. e civ.* (Ivi, vol. II, parte IV) — PUGLIA, *Azione civile nascente da reato* (nell'*Enciol. Giurid.*, vol. I, parte V) — BRUSA, *Sistemi legislativi intorno alla parte civile nel giudizio penale* (nell'*Annuario delle Scienze giuridiche*, III, 122) — Idem, *Azione civile e rapporti fra giudicato pen. e civ.* (nel vol. III, pag. 122, degli Atti della Commissione istituita nel 1898 per le riforme da introdurre nel nuovo Codice di proc. pen. italiano) — STOPPATO, *L'azione civile nascente da reato e i limiti della funzione dello Stato nella riparazione alle vittime dei delitti* (nella *Riv. pen.*, XXXVIII, 197) — Idem, *Condizioni e limiti di esercizio dell'azione civile in rapporto a quello dell'azione pen.* (Ivi, XLIV, 213 e 309) — DE COLA PROTO, *La resp. civ. nel giudizio penale* (Messina, 1891) — FARANDA, *Responsabilità civile e azione di rivalsa nel giud. pen.* (Torino, 1893) — A. MORTARA, *Regiudicata pen. e azione civ.* (nella *Riv. pen.*, XLII, 132) — GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto* (Torino, 1887) — Idem, *Nuovi studi sulla riparazione dovuta alle vittime del reato* (nella *Scuola positiva*, II, 34) — Idem, *Indennità alle vittime dei reati* (nell'*Enciol. Giuridica*, vol. VIII, parte I) — GREGORACI, *Della riparazione del danno nella funzione punitiva* (Torino, 1903) — MINOZZI, *Studio sul danno non patrimoniale* (Milano, 1901) — PEDRAZZI, *Del danno morale* (nella *Giur. ital.*, a. 1892, pag. 357) — C. LOZZI, *Del risarcimento dei danni morali* (Ivi, a 1883, p. 129) A LOZZI, *I danni morali nel diritto moderno* (Torino, 1892) — TORTORA, *I danni morali* (Salerno, 1897) — GIANNELLI, *Il prezzo del dolore* (Subiaco, 1899) —

CAMASSA, *I danni morali e materiali* (Ostuni, 1900) — GABBA, *Quistioni di diritto civile*, vol. II, pag. 225 (Torino, 1898) — MARCIANO, *È risarcibile il danno morale?* (nel *Foro pen.*, VII, 156) — DE NOTARISTEFANI, *Risarcimento dei danni morali* (nella *Domenica giudiziaria*, VI, 105) — POLA, *Danno morale e parte civile* (nella *Giur. pen.*, XXIII, 45 e 53) — MASUCCI, *La dottrina e la giurisprudenza intorno alle persone civilmente responsabili in materia penale* (nella *Riv. pen.*, XIX, 20 e 185) — A MORTARA, *Il civilmente responsabile nel giudizio penale* (Ivi, XXXVIII, 25) — CAVAGNARI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza* (nella *Scuola positiva*, X, 345) — CONTI, *Responsabilità civile per fatto altrui* (nella *Giust. pen.*, II, 1305) — CAMPOLONGO, *Responsabile civilmente* (nell'*Encicl. giurid.*, vol. XIV, parte II) — GIURA, *Il responsabile civile nel giudizio penale* (nell'*Ann. crit.*, a. 1894, 2, 18) — MOSCA, *Nuovi studî e nuove dottrine sulla colpa* (Roma, 1896) — CLEMENT, *De l'autorité de la chose jugée*, 1869 — LAURENS, *De l'autorité de la chose jugée* (Paris, 1885) — LACOSTE, *De la chose jugée en matière civ. crim., etc.* (Paris, 1894 — GARBARINI, *Dell'autorità della cosa giudicata in crim.* (Parma, 1891) — TUOZZI, *L'autorità della cosa giudicata* (Torino, 1900)

CAPO I.

Caratteri ed esercizio dell'azione civile nascente da reato

SEZIONE I.

Caratteri dell'azione civile nascente da reato.

§ 144. Perchè un fatto dell'uomo possa costituire reato è indispensabile che leda il diritto in guisa da produrre un pubblico danno; è indispensabile cioè che violi siffattamente le condizioni della vita sociale, da rendere necessaria, e quindi giusta, la sanzione penale, suprema garanzia rassicuratrice degli animi ed ultimo presidio degli onesti e pacifici cittadini contro l'altrui ribelle attività. La minaccia della pena è una necessità imposta dalla tutela politica del diritto, quando manchi o sia insufficiente ogni altra garantia naturale o legale [1]; è un freno consistente in una coercizione psichica esercitata provvidamente e spesso utilmente dalla paura. L'espiazione della pena minacciata è una conseguenza necessaria della minaccia della legge; è la sanzione della legge punitiva che non resta formula vuota, ma si concreta in sofferenza e privazione reale. Basta dunque che un fatto

[1]) Vedi il mio lavoro: *L'essenza obiettiva del reato* (Napoli, 1899).

antigiuridico sia tale da produrre un pericolo sociale, perchè il reato esista e l'azione della giustizia punitiva debba svolgersi con prontezza ed energia per scoprire i colpevoli, per convincerli della loro reità, e per sottoporli alla pena che hanno meritata.

Ma il più delle volte il fatto criminoso non si palesa come unicamente violatore di un legittimo interesse sociale; il più delle volte, cioè, non è soltanto produttivo di un pubblico danno; perchè se deve esistere questo danno sociale, come condizione indispensabile della incriminabilità, può esistere però anche un danno privato subìto dalla vittima, in guisa che, mentre questo si manifesta come danno direttamente prodotto dal fatto lesivo, quello apparisce invece come danno che indirettamente e mediatamente subisce la società, esposta al pericolo di nuove aggressioni da parte del colpevole o dei suoi facili imitatori, e resa malsicura rispetto alle condizioni necessarie della sua vita civile. In altri termini, il danno sociale, che è rappresentato dal pericolo sociale, e che è elemento indispensabile della incriminabilità dei fatti umani, mentre alle volte può essere la sola conseguenza del reato, altre volte può essere congiunto ad un danno puramente individuale e privato derivante dal medesimo fatto criminoso. La loro sorgente è la stessa: il fatto antigiuridico; ma la unicità della causa produttiva non distrugge la differenza della loro natura, perchè non può confondere il carattere pubblico dell'uno col carattere privato dell'altro. E come distinto è il danno derivante dal fatto criminoso, così distinte egualmente sono le azioni che da cotesto fatto derivano; perchè mentre il danno sociale, che gl'imprime il carattere criminoso, fa nascere un'azione pubblica, come pubblico è l'interesse alla scoperta del colpevole, come pubblico è l'interesse alla rimozione del pericolo che incombe sull'intera società, e contro il quale non si scorge altro mezzo di difesa che la pronta persecuzione e l'energica ed esemplare punizione del reo; il danno privato, invece, limitandosi alla vittima, non può generare se non un'azione puramente privata, la quale, nata da un privato interesse giuridico leso, è diretta alla riparazione delle dannose conseguenze private prodotte. « Nella restaurazione dell'ordine giuridico, o riparazione del danno pubblico o collettivo, al cui fine risponde l'azione penale, tutti — scrive lo Stoppato — sono naturalmente tratti a contribuire, perchè tutti possono ritenersi danneggiati. Nella restaurazione del diritto privato, offeso dalle manifestazioni delittuose dell'umana attività, ossia nella riparazione del danno individuale, al cui fine risponde l'azione civile, tutti sono interessati a riconoscere la necessità di guarentire l'esercizio dei mezzi riparatori; ma non

tutti sono, a così dire, parte interessata in causa. Onde l'esercizio dell'attività sociale si manifesta e si sviluppa per consenso universale precedente a qualunque disposizione positiva e indipendentemente da essa, e assume sostanza e forma di manifestazione varia nella duplice impresa che gli si impone. Nella riparazione del danno pubblico o sociale, la società è tutrice del suo stesso interesse ed esercita una azione i cui vantaggi si riversano sopra essa stessa; nella riparazione del danno privato, più che tutrice di sè, essa è garante del riconoscimento della lesione dei diritti del singolo perchè a questa debba seguire il congruo rifacimento » [1]).

E la legge italiana, fondandosi appunto sul concetto del duplice danno e sull'intrinseca diversità fra danno sociale e danno individuale e privato, stabilisce chiaramente la distinzione che esiste tra l'azione civile e l'azione penale, aventi, nell'identità del fatto da cui scaturiscono, un'unica genesi materiale.

L'azione penale è la conseguenza *necessaria* del reato, perchè non vi è fatto incriminabile dove non esiste un danno sociale. L'azione civile, invece, ne è una conseguenza soltanto *possibile* ed *eventuale,* perchè il reato può esistere quando il fatto non abbia prodotto alcun pregiudizio individuale e non vi sia quindi alcun danno privato da risarcire. *Ogni reato* — dice l'art. 1 del nostro Codice di procedura penale — DÀ *luogo ad un'azione penale.* PUÒ *anche dar luogo ad un'azione civile pel risarcimento del danno recato.*

L'azione penale *è essenzialmente pubblica,* come espressamente dichiara il legislatore nell'art. 2 del citato Codice: pubblica, perchè pubblico è l'interesse che le dà vita e scopo; pubblica, perchè pubblico è l'ufficiale che l'esercita. L'azione civile, invece, *è essenzialmente privata;* perchè non ha per fondamento se non un danno puramente privato, al cui risarcimento è diretta, e perchè, appunto perciò, non appartiene se non al danneggiato ed a chi lo rappresenta (art. 1 e 4 Cod. proc. pen.).

Lo Stato deve stabilire a favore della parte lesa provvedimenti sagaci ed energici, che, per quanto è possibile, la mettano in grado di assicurare e realizzare il risarcimento dei danni a lei prodotti dal reato; e di questi provvedimenti alcuni già si trovano nella Legge italiana (art. 140, 229, 230, 569, 571, 573, 574 e seg., 583, Cod. proc. pen., 39 Cod. pen., 1969 Cod. civ., 2093 e seg., Cod. civ. modificati dalla Legge 6 dicembre 1877); ed altri sono stati proposti dalla Commissione che attualmente prepara la riforma del nostro

---

[1]) *L'azione civile nascente da reato ecc.* (*Riv. pen.,* XXXVIII, 197).

Codice di proc. penale (*Principii adottati dalla Commissione,* cap. XV). Ma il bisogno di pronti ed energici provvedimenti non deve indurre a ritenere che, come si sostiene da alcuni, il risarcimento del danno prodotto dal delitto sia una funzione dello Stato; perchè la funzione dello Stato è determinata e limitata sempre dal pubblico interesse, e l'interesse della parte lesa da un reato a conseguire il risarcimento del danno economico subìto non cessa di essere individuale e privato sol perchè questo danno è l'effetto di un'azione criminosa.

L'azione penale, tranne nei reati perseguibili a querela di parte, è *obbligatoria* ed *irrevocabile,* perchè l'interesse pubblico, che la fa nascere e le dà indirizzo e finalità, vieta che se ne possa liberamente disporre. L'azione civile, fondandosi invece sopra un interesse puramente privato, è *potestativa* e *revocabile,* potendo il danneggiato astenersi dall'esercitarla, o abbandonarla quando ne ha iniziato l'esercizio (art. 113 e 114 Cod. proc. pen.), perchè dei suoi beni ognuno ha la libera disponibilità.

Finalmente, l'azione penale, avendo per iscopo la persecuzione e la punizione dei rei, è strettamente *personale;* sicchè, come ho detto altrove (§ 56), morto l'imputato, non può proseguire contro i suoi eredi neanche quando si tratti di reato pel quale la legge stabilisca soltanto una pena pecuniaria. L'azione civile, invece, sebbene nascente dal reato, non si estingue con la morte del reo, ma può esercitarsi contro gli eredi di lui, perchè si fonda sopra un obbligo puramente civile di risarcimento che ha per garentia il patrimonio del colpevole. E mentre l'azione penale non può esercitarsi se non contro chi ha commesso il delitto o vi ha partecipato, l'azione civile può esercitarsi anche contro persone, che pur non essendo penalmente responsabili del fatto criminoso, siano però obbligate dalla legge a risponderne civilmente (art. 3 Cod. proc. pen.).

§ 141. L'azione civile nascente da reato ha dunque per iscopo il risarcimento di un danno privato derivante, come l'effetto dalla causa, dal fatto criminoso. Ma appunto perchè essa è diretta a questo risarcimento, presuppone non l'eventualità, ma la realtà del danno, non potendo chiedersi che si risarcisca se non un danno esistente e concreto [1]).

Questo concetto eminentemente logico è con molta chiarezza espresso nell'art. 1 del Codice di proc. pen., nel quale si dice che

---

[1]) Cassaz. 27 giugno 1899 (*Cassaz. Unica,* X, 1458). Idem, 8 maggio 1900 (Ivi, XI, 1433).

ogni reato può dar luogo ad un'azione civile *pel risarcimento del danno* RECATO; ed è non meno chiaramente espresso nell'art. 1151 del Cod. civ., che contiene la norma generale da cui deriva quella del suddetto art. 1 del Cod. di proc. pen., e che è redatto nei seguenti termini: *Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale* È AVVENUTO *a risarcire il danno.*

Il danno che può dar luogo ad un'azione di risarcimento — ha detto la nostra Corte di Cassazione — non è se non quello « derivante da lesione di un diritto o di un interesse vero, proprio e diretto; ed è perciò nocumento concreto e reale, vero e proprio, direttamente o indirettamente economico e pecuniariamente valutabile. Cosicchè non basta un interesse qualunque per poter esercitare l'azione di danno, ma deve trattarsi di un vero attuale vantaggio perduto e calcolabile, non possibile o problematico » [1]).

E questo risarcimento può aver luogo o mediante una *restituzione* della cosa che ha formato oggetto del reato, e nella cui sottrazione si è concretato il danno prodotto; o mediante la *restaurazione* di una cosa nello stato in cui era prima del reato; o, quando non sia possibile nè quella nè questa, mediante *rimborso,* cioè pagamento di una somma che rappresenti l'equivalente pecuniario del danno arrecato, considerato sotto il duplice aspetto di *damnum emergens* e di *lucrum cessans.* Però, anche quando il risarcimento ha luogo mediante la *restituzione* o la *ripristinazione,* può talora occorrere un risarcimento complementare e pecuniario, diretto a rivalere il danneggiato degl'interessi o dei frutti perduti durante il tempo in cui egli è rimasto privo della cosa o non ne ha potuto trarre tutto il primitivo vantaggio economico.

§ 142. Ma quale è questo danno prodotto dal reato che dà luogo all'azione di risarcimento? Dev'essere un danno patrimoniale, o può anche essere un danno morale che non si concreti in un danno economico?

Il reato può produrre un danno *materiale* o un danno *morale.* Il danno *materiale* può essere un danno *economico* o un danno *fisico.* Quando il reato produce un danno *economico,* consistente in un danno emergente o in un lucro cessante, nessun dubbio può sorgere intorno all'ammessibililà dell'azione di risarcimento. E nessun dubbio può sorgere neppure quando si tratti di un danno *fisico,* come accade nelle lesioni personali, perchè esso è produttivo di pregiudizievoli

[1]) 12 giugno 1899 (*Giust. pen.,* V, 892).

conseguenze economiche, le quali possono essere pecuniariamente valutate.

Il danno *morale* è invece quello che dà luogo a diversità di opinioni. Ma relativamente ad esso una distinzione è necessaria innanzi tutto. Vi sono dei casi nei quali l'effetto immediato che il delitto produce alla vittima è un discredito commerciale o industriale o professionale. Orbene, in questi casi la menomazione del patrimonio morale dell'offeso, inaridendo o diminuendo la sorgente dei suoi lucri, si converte anch'essa in un pregiudizio economico; per modo che, trattandosi di un danno direttamente morale, ma indirettamente economico, e potendo valutarsi approssimativamente il pregiudizio patrimoniale prodotto dal reato, ammessibile è l'azione civile di risarcimento, la quale però ha per suo fondamento, non il danno morale considerato in sè stesso, ma le pregiudizievoli conseguenze patrimoniali nelle quali esso si risolve e si concreta. E chi accuratamente studia la questione della risarcibilità del danno morale e ciò che ne hanno scritto non pochi valorosi giuristi, facilmente si accorge che spesso per sostenere la risarcibilità di questo danno si sono citati come esempi casi nei quali si tratta non di un puro danno morale ma di un danno indirettamente patrimoniale; cioè casi nei quali non è possibile divergenza di opinioni e dissidio di scuole, perchè è sempre un pregiudizio economico e materiale quello che costituisce la base dell'azione civile che si esercita.

La questione, quindi, non può sorgere se non nel caso in cui il danno individuale risentito come conseguenza del reato si limiti ad un dolore dell'animo, ad una tristezza, ad un'angoscia, ad una lesione morale che non si converte in pregiudizio patrimoniale; ed è appunto questo il caso riguardo al quale accanitamente si lotta per escludere o per ammettere l'azione civile di risarcimento.

Per escludere quest'azione, si osserva: che sarebbe impossibile, innanzi tutto, accertare l'esistenza di un puro danno morale, non potendo aversi una prova sicura dei dolori, delle ansie, delle angoscie che si dicono prodotte da un reato; che, anche ammessa la certezza di questo patema dell'animo, non è possibile stabilire quella equivalenza fra questo danno puramente morale ed un corrispettivo pecuniario, la quale è indispensabile per ogni risarcimento civile; che non potrebbe mai trovarsi un'unità di misura per la valutazione pecuniaria di questo danno; che ammessa la compensazione pecuniaria di un danno non patrimoniale, il pagamento avrebbe più carattere di pena che di risarcimento civile; che gravi inconvenienti si verificherebbero pel possibile concorso di diverse specie di danno e per la

facile indeterminatezza del numero delle persone danneggiate; che sarebbe immorale compensare il dolore col danaro; e che, finalmente, si dovrebbe affidare al giudice un illimitato potere per l'estimazione di cotesta specie di danno. — Si osserva invece da coloro i quali ammettono il risarcimento, che la legge, la quale vuol risarciti i danni prodotti al patrimonio degli uomini, deve ammettere che si compensino i danni che dal delitto son derivati al patrimonio loro più geloso e sacro, al patrimonio morale. Per accertare l'esistenza di cotesto danno basterà considerare il fatto criminoso, poichè di questo fatto è esso la naturale conseguenza. Nè vale addurre la pretesa mancanza di equivalenza fra danno puramente morale e compensazione pecuniaria per la dissimile natura delle cose da compararsi, perchè la determinazione di un danno altro non è se non la determinazione delle modificazioni apportate ai nostri godimenti. Poichè il delitto ha prodotto dolori, ansie, tristezza ad un uomo, se col denaro non gli si possono ridare le gioie perdute ed il benessere morale di cui era in possesso prima del reato, gli si può dare però il mezzo di procacciarsi nuovi godimenti che lo compensino di quelli che gli furono tolti. L'equivalenza quindi se non è oggettiva, esiste però soggettivamente, perchè i due termini fra i quali si viene a stabilire non sono il dolore ed il danaro, ma il dolore e quei piaceri che ognuno può procurarsi col danaro. Il danaro può produrre conforti che possono compensare i dolori sofferti o rendere meno gravi le conseguenze del danno morale patito. E affermandosi che è immorale compensare il dolore col danaro, si cade evidentemente in un equivoco, perchè si confonde il corrispettivo della cessione di un bene, la quale non sarebbe morale, col risarcimento di un danno prodotto a questo bene. Il danaro non è il prezzo di un bene che non può cedersi, non rappresenta cioè un indegno baratto; ma è il corrispettivo di un danno, e quindi è un onesto risarcimento [1]).

Ma dal canto mio tengo a dichiarare che gli acuti argomenti coi quali si sostiene la tesi della riparazione pecuniaria dei danni esclusivamente morali non hanno forza di convincermi. Ciò che non ha se non un valore morale non può trovare un equivalente pecuniario. Un patrimonio morale non si può reintegrare con la moneta. Chi dice risarcimento, dice valutazione economica del danno e pagamento

---

[1]) In favore della risarcibilità dei danni morali, vedi: MINOZZI, *Studio sul danno non patrimoniale* — DE NOTARISTEFANI, *Risarcimento dei danni morali;* contro: Gabba, Chironi, Mosca, nei lavori citati nella *Bibliografia,* e LUCCHINI, *Elem. di proc. pen.,* n. 114.

del suo corrispettivo pecuniario. Ora, come si può dare un valore economico ai puri patemi dell'animo, cioè ad un danno puramente morale che non si converte indirettamente in un danno patrimoniale?

Ingegnosa, senza dubbio, è l'osservazione che il danaro non è il corrispettivo del dolore sofferto, ma il mezzo per procurare alla vittima quei godimenti che la compensino delle sofferenze arrecatele dal delitto; che è giusto che colui il quale ha fatto soffrire, dia all'offeso, col pagamento di una somma, il mezzo efficace per procacciarsi conforto e godimenti. Ma io credo che l'unico conforto per le vere e profonde sofferenze morali consista nelle sofferenze alle quali la giustizia punitiva condanna i colpevoli. L'energia e l'inflessibilità della repressione sono il vero lenimento dei dolori prodotti dai reati. Se il dolore è acuto e profondo, non può distruggerlo o attutirlo il danaro; e se il danaro è richiesto come mezzo di godimenti, vuol dire che quel dolore, se vero, non fu che transitorio e superficiale.

§ 143. Nè, a dimostrare che nel nostro Diritto positivo sia ammessa nello stesso modo la risarcibilità dei danni patrimoniali e quella dei danni puramente morali, mi sembra che valga ricordare la disposizione dell'art. 38 del Codice penale, in forza della quale il giudice per ogni delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, può assegnare alla parte offesa che ne faccia domanda una somma determinata a titolo di riparazione. Gl'interpreti di quest'articolo non sono concordi nello stabilire il vero carattere giuridico di questa riparazione pecuniaria. Secondo alcuni essa rappresenta un vero risarcimento di danni morali [1]). Secondo altri, invece, non è che una pena privata [2]), o un rafforzamento di pena [3]). Ora, quando anche si ammettesse che questa riparazione rappresenti un risarcimento di danni morali, poichè essa dall'art. 38 è limitata ai soli casi di delitti che offendono l'onore della persona o della famiglia, bisognerebbe trarne la conseguenza che in tutti gli altri il risarcimento dei puri danni morali non è ammesso dalla nostra legge. Ma io non credo che un vero risarcimento di danni non patrimoniali sia quello

---

[1]) TUOZZI, *Il contenuto dell'art. 38* (nel *Suppl. alla Riv. pen.*, VI, 106) — RENDE, *In tema di riparazione pecuniaria* (Ivi, X, 40).

[2]) BUTERA, *Sull'indole civile o penale delta riparazione pecuniaria* (nel *Foro italiano*, XXVII, 481) — FRASSATI, *La natura giuridica della riparazione pecuniaria* (nel *Suppl. alla Riv. pen.*, IV, 270) — SEGRÈ, *La riparazione pecuniaria* (nella *Riv. pen.*, XXXIV, 106).

[3]) LUCCHINI, op. cit., loc. cit.

di cui si occupa il nostro legislatore nell'anzidetto articolo; sia perchè dei danni risarcibili prodotti dai reati il Codice penale fa menzione nell'art. 37, e nell'art. 38 poi, accennando alla riparazione pecuniaria, dice che questa può aver luogo anche quando il delitto non abbia cagionato danno, alludendo a quel danno risarcibile di cui aveva fatto cenno nell'articolo precedente; sia perchè, se la riparazione pecuniaria costituisse per la nostra legge un vero risarcimento di danno privato non patrimoniale, non si sarebbe detto che può chiederla al magistrato penale la « parte offesa », ma invece la « parte civile », giacchè è mediante la costituzione di parte civile che pel nostro Diritto positivo si può esercitare in sede penale l'azione privata pel risarcimento dei danni prodotti dai reati. Del resto, quando il legislatore stesso ha chiarito il concetto che ha voluto esprimere in una disposizione legislativa, l'interpretazione è facile e sicura. E nella Relazione ministeriale sul progetto del Codice è detto espressamente che « la riparazione dell'offesa non deve confondersi col risarcimento del danno, anche se esteso a quello che suol dirsi danno morale »; soggiungendosi che essa ha soltanto per iscopo di « rafforzare l'efficacia della repressione in quei reati che non importerebbero una grave sanzione repressiva, sproporzionata al caso, e che invece può ottenersi mercè appunto questo complemento penale » (n. XLI). Sicchè il legislatore, col provvedimento adottato nell'art. 38, non ha inteso di stabilire la risarcibilità dei danni morali nei casi indicati in questo articolo; ma, preoccupandosi del fatto che talvolta la sanzione penale, la quale in considerazione del danno sociale prodotto da taluni reati non potrebbe essere più grave, può non essere sufficiente a calmare l'animo esasperato dell'offeso, considerando cioè che vi sono dei casi, nei quali la sanzione ordinaria, bastevole per la tutela politica del Diritto, può non esser tale da appagare le legittime esigenze delle persone o delle famiglie offese nel loro onore, ha ritenuto giusto ed opportuno di ammettere la riparazione pecuniaria, non come risarcimento di danno morale, ma come rafforzamento e complemento della sanzione penale. Non si tratta quindi di una vera pena, sia perchè non è indicata come tale nell'art. 13 del Cod. pen.; sia perchè la legge non ne fissa i limiti; sia perchè non è stabilita come conseguenza necessaria del delitto; sia finalmente perchè manca del requisito indispensabile della personalità, bastando per l'art. 39 che la somma fissata per la riparazione sia pagata per intero da un un solo dei condannati, essendo l'obbligo del pagamento un obbligo solidale fra tutti i colpevoli del reato. Ma, se non è vera pena, ciò non toglie che sia una qualche cosa che si è ammessa per comple-

tare l'efficacia della pena nell'interesse speciale della parte lesa, allo scopo di calmarne la forte e legittima indignazione. Non è un danno che si ripara, ma è una giusta esasperazione individuale che si placa, nel caso di delitti nei quali il diritto individuale offeso ha singolare importanza. E che il legislatore non abbia inteso di dare alla riparazione pecuniaria il significato di risarcimento di danni morali, risulta ancora dalla considerazione, che, dicendosi nei Progetti antecedenti a quello del 1887 che poteva esser concessa la riparazione pecuniaria ancorchè il delitto non avesse cagionato « danno materiale nella persona o nelle sostanze », e potendo forse da quest'inciso trarsi argomento per sostenere che il danno non materiale, cioè il danno morale, era quello che si era preso in considerazione nell'ammettere la riparazione pecuniaria, quest'inciso fu soppresso nel Progetto del 1887, appunto perchè, come espressamente si disse nella Relazione ministeriale, si volle eliminare ogni possibile equivoco che il legislatore avesse inteso di dare alla riparazione pecuniaria il significato ed il valore di risarcimento di danno morale (n. cit.).

Per modo che, concludendo, io son d'avviso che tanto secondo i principî puramente scientifici, quanto secondo il sistema della nostra legislazione, il danno privato derivante da reato che può dar luogo ad un'azione diretta ad ottenerne il risarcimento, non può essere che il nocumento pecuniariamente valutabile perchè direttamente o indirettamente economico [1]).

SEZIONE II.

Soggetto attivo e soggetto passivo dell'azione civile nascente da reato.

A) *Soggetto attivo dell'azione.*

§ 144. *L'azione civile* — dice l'art. 3 del Codice di proc. pen. — *appartiene al danneggiato ed a chi lo rappresenta.* Ma nell'art. 109 dello stesso Codice, accennandosi all'esercizio di quest'azione in sede penale, si dice che può costituirsi parte civile *ogni persona offesa o danneggiata da un reato.* Orbene, per quale ragione il legislatore che nel primo dei citati articoli aveva adoperata la sola parola *danneggiato,* ha creduto poi di dovere aggiungere ad essa, nel secondo, anche la parola *offeso?* Se l'azione civile nasce col danno prodotto

---

[1]) Vedi LUCCHINI, *Elem. di proc, pen.,* n. 114.

dal reato ed è diretta al suo risarcimento, perchè mai si sono indicati distintamente l'offeso e il danneggiato? L'uso di queste due parole — scrive il Lucchini — « è una superfetazione, perchè nei riguardi dell'azione civile, sotto la voce *danneggiato* si comprende anche l'*offeso* » [1]). E l'osservazione è giustissima, perchè se fosse altrimenti, bisognerebbe ammettere un'azione per risarcimento di danni quando i danni mancano! Malgrado ciò, io però non credo che il legislatore non abbia avuto alcuno scopo nell'adoperare nell'art. 109 le due parole. Si pensa da taluni che egli con la parola *danneggiato* ha voluto accennare al danno patrimoniale, e con la parola *offeso* al danno morale; e si trae quindi dall'uso di queste due parole un argomento per dimostrare che anche la risarcibilità del puro danno morale è ammessa nel nostro Diritto positivo. Si pensa da altri che, anche escludendosi la risarcibilità dei danni non patrimoniali, poichè non si può egualmente escludere quella di quei danni morali i quali sogliono dipoi convertirsi in danni economici, come la menomazione della reputazione professionale, per indicare la distinzione fra danni direttamente e danni indirettamente patrimoniali, abbia adoperato il legislatore la doppia locuzione di danno e di offesa. Ma io credo che invece il vero motivo dal quale si è lasciato indurre il legislatore a distinguere nell'art. 109 l'offeso dal danneggiato sia questo: che mentre il più delle volte il danno pel risarcimento del quale si agisce non è se non quello che ha risentito il soggetto passivo del reato, talvolta codesto danno è subìto da chi non è la vittima del delitto, come accade pel figlio dell'ucciso che risente il danno prodotto dall'uccisione del padre. Nell'un caso e nell'altro vi è sempre un danneggiato, e l'esistenza del danno dà diritto ad un'azione di risarcimento; e quindi, dicendosi che codesta azione appartiene al *danneggiato*, si sarebbe detto quanto basta per indicare quale sia la condizione essenziale per l'esercizio dell'azione civile. Ma poichè da un lato l'esistenza del danno è indispensabile, e dall'altro lato può verificarsi o l'uno o l'altro dei due casi suindicati, a me par chiaro che, avendo la legge adoperato le due parole *offeso* o *danneggiato*, con la prima abbia voluto indicare il danneggiato soggetto passivo del reato, e con l'altra colui il quale, pur non essendo stato vittima del fatto criminoso, ne ha però subìto le pregiudizievoli conseguenze patrimoniali.

---

[1]) Op. cit., n. 115 — Vedi pure: Benevolo, *La parte civile nel giudizio penale*, pag. 16, nota 2 — Cocito, *La parte civile in materia penale*, n. 6.

§ 145. L'azione civile pel risarcimento dei danni prodotti da un reato appartiene dunque al danneggiato o a chi lo rappresenta. Ma il danneggiato, il quale nell'esercitare l'azione diretta al risarcimento dei danni subìti agisce *jure proprio,* non è, come ho detto, sempre assolutamente indispensabile che sia proprio colui che è stato il soggetto passivo del reato. Nell'omicidio l'azione civile può essere esercitata dai congiunti dell'ucciso; ma essi in tal caso non agiscono come rappresentanti del defunto: agiscono invece esercitando una azione che a loro è personale, perchè essendosi concretato il fatto criminoso nella uccisione della vittima designata, non agiscono i suoi congiunti in virtù di un diritto ad essi trasmesso, essendo il danno posteriore alla morte di cui è conseguenza, ma esercitano invece un'azione che a loro è personale, essendo la morte della vittima fonte di danni da loro direttamente sofferti.

Ma può qualunque congiunto dell'ucciso esercitare quest'azione in considerazione del legame di famiglia che lo stringeva alla vittima del delitto?

L'antica giurisprudenza non esitava ad ammettere i prossimi congiunti dell'ucciso, ancorchè non eredi di lui, ad esercitare l'azione di risarcimento di danni, non in nome del defunto, ma in nome proprio, in forza di un diritto proprio, per un loro personale interesse. Ricordando quest'antica giurisprudenza, osserva l'Hélie che l'uccisione di una persona è per la sua famiglia fonte di danni materiali e di danni morali; che tanto i danni materiali quanto il giusto dolore sono conseguenza immediata e diretta del misfatto; che i prossimi congiunti della vittima « possono far valere, gli uni un interesse legittimo di affezione, *causam doloris,* gli altri il doppio interesse dell'affezione e del danno materiale »; e che « questi due titoli, riuniti o disgiunti, danno diritto all'esercizio dell'azione civile » [1]. Sicchè per l'eminente giurista la santità del dolore e gli stretti vincoli di famiglia sono titolo sufficiente per l'esercizio dell'azione di risarcimento di danni.

E la nostra Corte di Cassazione, avendo dovuto più volte esaminare se era legale la costituzione di parte civile fondata sul vincolo di parentela col quale chi voleva esercitare l'azione civile era stretto alla vittima dell'omicidio, ha deciso che legittimamente possono costituirsi parte civile in un giudizio penale il fratello e la sorella dell'ucciso, come quelli che hanno sofferto tanto un danno mo-

[1]) *Tratt. dell'istr. crim.,* vol. I, § 116 (trad. SAMPOLO).

rale per l'uccisione di chi era a loro stretto da intimi legami di parentela, quanto un danno materiale per l'eventualità della prestazione degli alimenti [1]), quantunque l'ucciso abbia lasciato un figlio [2]), o con loro concorra, nel costituirsi parte civile, l'erede della vittima del reato [3]).

Ma io che non ammetto la risarcibilità pecuniaria dei puri danni morali, per le ragioni che più sopra ho esposte (§ 142), non credo che, nella mancanza di un danno patrimoniale, potrebbe il solo dolore, che si soffre per l'uccisione di uno stretto congiunto, esser titolo sufficiente per legittimare l'esercizio di un'azione, che, essendo diretta ad ottenere un risarcimento pecuniario, deve presupporre l'esistenza di un danno economico. « È impossibile — dirò con Borsani e Casorati — ammettere che dagli affetti domestici nasca un'azione civile di risarcimento di danno. Che i legami del parentado, i vincoli dell'affetto domestico conducano a provocare con la querela un'azione penale, da ognuno si comprende. Ma che gli istinti del cuore servano di fondamento ad un'azione di liquidazione d'interesse pecuniario, è ciò che urta la ragione ed il sentimento. Atteniamoci alla sola norma che deve esserci guida, la legge. L'azione civile, così gli art. 1 e 3 del Codice processuale, ha luogo pel risarcimento del danno, ed appartiene al danneggiato. La medesima non può dunque essere desunta dai rapporti di famiglia, dalle leggi del cuore, ma nasce dal fatto di un danno. Dov'è danno, c'è azione, senza riguardi personali; dove non è danno, non può essere azione » [4]). La qualità personale, quindi, di parente dell'ucciso non basta a dar luogo all'azione civile. Chi vuole esercitare quest'azione deve aver subìto un danno, e questo danno dev'essere economico e non puramente morale; reale e concreto e non puramente eventuale. I legami di parentela con l'ucciso rendono certamente assai più facile che negli altri casi la realtà di un danno derivante dal delitto; ma, se accade che questo danno non esista nella sua essenza necessaria di danno patrimoniale e reale, nè il dolore sofferto nè la pura eventualità di un vantaggio economico, che, date alcune possibili circostanze, avrebbe potuto aversi qualora il parente fosse rimasto in vita, sono, a mio giudizio, base giuridi-

---

[1]) 2 dicembre 1898 (*Cass. Unica,* X, 774); 9 agosto 1899 (Ivi, XI, 316); 9 febbraio 1900 (Ivi, XI, 1303).

[2]) 30 marzo 1901 (Ivi, XII, 1420).

[3]) 19 luglio 1899 (Ivi, XI, 316).

[4]) *Cod. di proc. pen. commentato,* vol. I, § 97.

camente solida per l'azione di risarcimento. So che sostenendo queste idee mi metto alquanto fuori corrente; ma io sono fermamente convinto che queste idee rispondano fedelmente al pensiero del legislatore ed al testo della legge, non potendo pretendersi che si risarcisca se non un danno reale e concreto, e non potendo risarcirsi pecuniariamente se non un danno direttamente o indirettamente economico.

§ 146. Se però l'esercizio dell'azione civile derivante da reato presuppone l'esistenza di un danno economico prodotto dal fatto criminoso, basteranno sempre l'esistenza di questo danno e la sua derivazione da un reato a dar luogo legittimamente a cotest'azione?

La questione è sorta a proposito di due casi importanti dei quali ha dovuto occuparsi la nostra Corte di Cassazione.

Si discusse, a proposito del primo di questi casi, se un giovanetto, allevato e mantenuto da un tale come figlio, potesse agire pel risarcimento dei danni contro l'uccisore del suo benefattore; e si discusse, a proposito del secondo, se potesse esercitare l'azione di risarcimento di danni la donna la quale era congiunta all'ucciso col solo vincolo matrimoniale religioso. E la Corte di Cassazione così nell'uno come nell'altro caso ritenne legittimo l'esercizio dell'azione. E di vero — disse a proposito del primo — pur nell'assenza di un vincolo legittimo e legale, non si può negare che i rapporti personali intercedenti tra la vittima del reato e chi fu da lei tanto beneficato da esserne stato ritenuto e considerato come figlio, costituissero per costui un sommo interesse morale che lo indussero a chiedere una giusta riparazione pel danno sofferto. L'art. 109 del Codice di proc. pen. non contiene alcuna limitazione, ed accorda il diritto di costituirsi parte civile ad ogni persona offesa o danneggiata da un reato [1]. Ed a proposito poi del secondo caso, dopo di avere stabilito il principio che l'azione civile spetta non solo a coloro che materialmente restano offesi dal reato, ma anche a coloro « che per legittima riverberazione ne abbiano personalmente e moralmente sentito detrimento, e giustifichino non già una mera ragione di dolore, ma un giuridico rapporto con l'offeso, tanto più che l'azione pel danno non richiede la preventiva specificazione del quantitativo, ma può limitarsi alla questione di semplice spettanza, salva la liquidazione in altro giudizio », per dimostrare che effettivamente un danno si era prodotto

---

[1]) 11 ottobre 1895 (*Giust. pen.*, I, 1298).

alla povera donna e che questa aveva quindi diritto di agire per ottenerne il risarcimento, osservò: che essa dai compaesani era ritenuta moglie legittima dell'ucciso, che il delitto distrusse per lei quella comunanza di vita che era durata per venti anni, che le tolse la speranza di potere un giorno legittimare la sua unione innanzi allo stato civile, e che la lasciò priva di sostegno e di soccorso [1]).

E senza dubbio tanto nell'uno quanto nell'altro caso, anche a prescindere da ogni questione di danni morali, un danno economico vi era stato per chi esercitava l'azione civile. Ma era da sè solo sufficiente questo danno a legittimare l'azione?

A proposito del primo caso, l'annotatore della *Giustizia penale* osservò, che l'azione civile nascente da reato non può ammettersi se non quando esiste un danno diretto il quale scaturisce da un rapporto sociale permanente e legittimo, non bastando i rapporti di amicizia e d'interessi corsi con l'ucciso a rendere legale la costituzione di parte civile di un estraneo contro l'omicida [2]). Ma fu il secondo caso quello che diede luogo a più vive discussioni, avendo trovato la decisione della Corte regolatrice vigorose opposizioni e strenue difese. Il Puglia, combattendo la sentenza del Collegio Supremo, sostenne che a legittimare l'esercizio di un'azione diretta al risarcimento di un danno risentito da un terzo come conseguenza di un reato, non basta che un danno vi sia per lui, ma è mestieri che questo danno sia lesivo di un suo diritto. Il danno risarcibile, egli disse, non può essere considerato sotto il suo aspetto puramente materiale. Perchè l'azione sia legittima, bisogna che si abbia un danno, « il quale violi un rapporto giuridico intercedente tra la persona che fu vittima del reato e l'altra che fu anche colpita dal danno derivante dal reato ». Non si può parlare di danno risarcibile pecuniariamente se a questo non corrisponde una lesione giuridica. Bisogna che si agisca in nome di un diritto violato; e quindi la donna che era congiunta all'ucciso dal solo vincolo religioso, nello stesso modo come pel suo mantenimento nulla avrebbe potuto esigere per forza di legge da costui, che non aveva verso di lei doveri giuridici, non può neppure agire contro l'uccisore di lui pel risarcimento dei danni subìti, non avendo contro l'omicida un diritto riconosciuto e protetto

---

[1]) 12 giugno 1896 (*Cass. Unica,* VIII, 137).

[2]) Nota a col. 1298 del vol. I.

dalla legge da far valere [1]). Ma il Benevolo [2]) ed il Lanza [3]) sostennero invece che la questione non poteva essere risoluta altrimenti che come l'aveva risoluta la Corte di Cassazione; perchè per una legittima costituzione di parte civile l'art. 109 del Codice di procedura non richiede se non l'esistenza di un danno, e questo danno esisteva, giacchè la donna poteva ragionevolmente contare sull'assistenza di colui che, legato a lei da vincolo religioso, aveva un vero dovere morale di esserle fedele compagno per tutta la vita. Ad ogni modo, osservò il Lanza, non può dirsi che al danno verificatosi manchi in questo caso un vero carattere giuridico; perchè se la donna non poteva costringere legalmente colui che a lei era stretto da solo vincolo religioso a mantenerla e soccorrerla, è certo però che di fronte ai terzi aveva diritto al rispetto di quello stato di fatto nel quale si trovava e che era per lei vantaggioso.

Ora io credo che, quando il vantaggio distrutto dal delitto aveva come base un puro sentimento di generosità, la persona che ne resta priva non potrebbe aver diritto ad un'azione per ottenere il risarcimento del danno da lei risentito. Una persona beneficata non potrebbe quindi agire civilmente contro chi ha ucciso il suo benefattore, perchè il beneficio di cui essa godeva non derivava nè dall'adempimento di un obbligo legale nè da quello di un obbligo morale, ma era l'effetto di una generosità, la quale, non vincolando punto il benefattore, non aveva alcun carattere di stabilità e non poteva rassicurare il beneficato per l'avvenire. Ma quando, invece, la permanenza di uno stato di fatto vantaggioso a taluno è garantita sufficientemente dall'osservanza di un dovere, che, pur non essendo un dovere giuridico, è però un dovere morale riconosciuto dalla coscienza pubblica, la distruzione di questo stato deve produrre in chi ne subisce le conseguenze il diritto di chiedere il risarcimento del danno. È perciò che io ammetto che la donna alla quale

---

[1]) *Ha diritto di costituirsi parte civile la donna che era ligata col solo vincolo religioso a colui che fu vittima del reato?* (nella *Giust. pen.*, III, 788) — Idem, *Azione civile nascente da reato,* n. 19 (nell'*Encicl. Giuridica,* vol. I, parte V, pag. 1175) — Vedi pure la *Cass. Unica,* nota a col. 153 del vol. VIII.

[2]) *Danni morali. Diritto a costituirsi parte civile* (nella *Cass. Unica,* VIII, 417).

[3]) *Ancora sul diritto della moglie ecclesiastica a costituirsi parte civile contro l'uccisore del suo consorte* (nella *Cass. Unica,* VIII, 865) — Idem, *Una nuova replica sulla questione della possibilità di costituirsi parte civile nella donna che era legata col solo vincolo religioso a chi fu vittima dell'omicidio* (nella *Giust. pen.,* III, 913).

Vedi pure STOPPATO (nella *Temi Veneta,* a. 1901, pag. 284).

fu ucciso colui che a lei era legato in matrimonio col solo vincolo religioso, può costituirsi parte civile contro l'omicida. Il vincolo religioso crea una comunanza di vita intima, la quale genera per le persone che si sono congiunte un obbligo morale di mutua e continua assistenza; crea rapporti, che quantunque non abbiano la sanzione della legge civile, sono però tenuti saldi dalla fede. Le persone che si trovano in questo stato di fatto, deve presumersi che vi resteranno per tutta la loro vita. L'esperienza lo dimostra e la ragione lo spiega con la considerazione appunto del dovere morale al quale coteste persone si sentono sottoposte di non infrangere il loro legame, anzi, molte volte, di aspettare che circostanze favorevoli le mettano in grado di convertire in legale matrimonio la loro unione. E se questo vantaggioso stato di fatto esiste, e, se non per una legge sociale, certo per una legge morale è destinato a perpetuarsi, chi lo distrugge, facendo cessare uno stato di fatto vantaggioso a chi vi si trovava, che si era liberamente costituito e costantemente mantenuto, produce un danno che aveva il dovere giuridico di evitare e che ha quindi il dovere giuridico di risarcire.

§ 147. Ogni persona dunque, la quale, secondo ciò che ho detto finora, è stata danneggiata da un reato, ha il diritto di agire civilmente per ottenere il risarcimento dei danni sofferti. Ma poichè vi sono di quelli i quali non hanno il libero esercizio dei loro diritti, non si può in tal caso esercitare l'azione diretta al conseguimento dell'indennizzo senza osservare le prescrizioni contenute negli articoli 36 del Cod. di proc. civ. e 109 del Cod. di proc. pen. Se quindi si vuole esercitare quest'azione innanzi al giudice civile, non si può trasgredire la norma contenuta nel suddetto art. 36, in cui è stabilito che *le persone le quali non hanno il libero esercizio dei loro diritti, devono essere rappresentate, assistite o autorizzate a norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità;* e, se si vuole esercitare quest'azione innanzi al magistrato penale che si occupa del reato produttivo del danno, bisogna che si adempia ciò che prescrive il capoverso del suindicato art. 109, in cui si dichiara che *le persone che non hanno la libera amministrazione dei loro beni non possono costituirsi parte civile se non sono autorizzate nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.* E a proposito di queste due disposizioni legislative, il Benevolo, notando che nell'una si parla di *rappresentanza,* di *assistenza* e di *autorizzazione,* e nell'altra soltanto di *autorizzazione,* dice essere evidente che alla parola *autorizzazione* adoperata nell'art. 109 del Cod. di proc. pen. è attribuito dal legislatore un significato ampio, che essa cioè è stata adoperata

per indicare sia la *rappresentanza,* sia l'*assistenza,* sia l'*autorizzazione* propriamente detta [1]). E dice benissimo, perchè il Codice di procedura penale, nel suddetto articolo, si riferisce espressamente alle norme stabilite dalle leggi civili per l'esercizio delle azioni civili; di guisa che a queste leggi è mestieri far capo per conoscere ciò che occorre per integrare la personalità giuridica dell'incapace, e dalle disposizioni di queste leggi si desume che l'*autorizzazione* di cui si fa cenno nell'art. 109 del Cod. di proc. pen. non può essere intesa in un senso ristretto.

Ora, se si tratta di un *minorenne,* il genitore o il tutore, secondo i casi, come quello che lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 224 e 277 Cod. civ.), deve anche rappresentarlo in giudizio. Se questo minorenne è *emancipato,* può esercitare l'azione civile, ma con l'assistenza del curatore (art. 318 Cod. civ.). Se si tratta di un *interdetto,* poichè egli è in istato di tutela ed a lui si applicano tutte le disposizioni relative alla tutela dei minori (art. 329 Cod. civ.), è il tutore che deve rappresentarlo in giudizio. E se si tratta di un *inabilitato,* a lui, perchè possa stare in giudizio, è necessaria l'assistenza del curatore (Cod. civ., art. 339).

Ma la donna maritata può liberamente costituirsi parte civile in un giudizio penale, o ha bisogno di essere autorizzata dal marito? La questione ha dato luogo a grave disputa fra i giuristi, ed è stata per lungo tempo variamente risoluta. Coloro i quali sostengono che sia necessaria l'autorizzazione maritale, traggono il loro convincimento dal confronto dell'art. 109 del Cod. di proc. pen. con l'art. 134 del Cod. civ. Secondo il primo di questi articoli — essi dicono — chi non ha la libera amministrazione dei suoi beni, non può costituirsi parte civile senza l'autorizzazione che per l'esercizio delle azioni civili è prescritta dalla legge; dal secondo dei suddetti articoli è stabilito, fra le altre cose, che la moglie non può riscuotere capitali, nè stare in giudizio per cotesta riscossione, senza l'autorizzazione; dunque, poichè la costituzione di parte civile non ha altro scopo che quello di riscuotere una somma a titolo di risarcimento dei danni sofferti, la donna maritata, la quale, volendo agire per questa riscossione, si prefigge appunto la riscossione di un capitale, ha bisogno dell'autorizzazione maritale. E la necessità di quest'autorizzazione — essi soggiungono — non solo deriva chiaramente dalle suindicate disposizioni legislative, ma è giustificata dalla più elementare pru-

[1]) *La parte civile nel giudizio penale,* nota 5.ª a pag. 21 (seconda ediz.).

denza, perchè non dev'esser lecito che, senza il consenso di chi rappresenta e dirige la famiglia, si compromettano, per l'eventualità di una condanna della parte civile ai danni a favore dell'imputato assolto (art. 570 Cod. proc. pen.), gl'interessi economici della famiglia medesima [1]). Al contrario, coloro i quali escludono la necessità dell'autorizzazione, osservano che la donna maritata, nel giudizio penale in cui si costituisce parte civile, non discute intorno all'effettiva riscossione di un capitale, ma soltanto intorno al diritto di ottenere una somma a titolo di risarcimento di danni; e quindi, poichè l'articolo 134 del Codice civile non le vieta di stare liberamente in giudizio allo scopo di ottenere il riconoscimento del suo diritto ad una somma che rappresenti l'equivalente dei danni da lei sofferti, e poichè deve necessariamente ammettersi che non si possa applicare la disposizione di quest'articolo oltre i casi tassativamente indicati, trattandosi di limitazione di capacità civile, bisogna concludere che nessuna autorizzazione occorra alla donna maritata che voglia costituirsi parte civile [2]). Ma la questione, nel campo della nostra giurisprudenza, da parecchio tempo è costantemente risoluta nel senso che l'autorizzazione maritale non sia necessaria. La Corte di Cassazione più volte l'ha stabilito. Ed è notevole, fra le altre [3]), una sentenza del 27 maggio 1899, nella quale il Supremo Collegio, dopo di aver considerato che l'art. 109 del Cod. di proc. pen. riguarda coloro che la legge presume o dichiara incapaci, e che fra costoro non può annoverarsi la donna maritata, alla quale nessuna disposizione legislativa imprime lo stigma dell'incapacità, giacchè, se l'art. 134 del Codice civile le vieta di compiere certi atti senza l'autorizzazione maritale, lo fa non perchè la ritenga incapace, ma solo per la necessità di mantenere l'ordine e l'armonia nella società domestica; e dopo di aver distinto gli atti di semplice amministrazione dagli atti di dominio, passando ad esaminare la questione

---

[1]) Vedi: Saluto, *Comm. al Cod. di proc. pen. ital.*, vol. II, n. 580 — Cocito, *La parte civile in materia penale*, n. 31 — Aschettino, *Della costituzione di parte civile*, n. 6 (nella *Riv. pen.*, XXVIII, 16) — Puglia, *Ist. di proced. pen.*, pag. 54.

[2]) Vedi: Boggio, *Delle persone fisiche incapaci*, I, n. 192 — Castellari, *Della condizione giuridica della donna*, pag. 82 — Lessona, *La donna maritata come parte civile* (Torino, 1889) — Niccolosi, *La donna maritata e la sua costituzione di parte civile* (Catania, 1890) — Mattirolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*, quarta ediz., vol. II, nota *C* a pag. 20.

[3]) 8 gennaio 1896 (*Cass. Unica*, VII, 302); 27 febbraio 1891 (Ivi, II, 271); 22 aprile 1896 (Ivi, VII, 762); 25 giugno 1897 (Ivi, VIII, 1306).

se la costituzione di parte civile equivalga allo stare in giudizio per la riscossione di un capitale, si esprime nei seguenti termini: « Nè si dica che la riparazione del danno, nel caso in disamina, risolvendosi d'ordinario nel pagamento d'una somma, l'azione civile si riduce in sostanza alla *riscossione di un capitale,* per cui l'art. 134 richiede l'autorizzazione maritale; no, perocchè, se ogni somma di danaro è capitale, la pigione, il canone enfiteutico, gli stessi interessi consistono bensì in somme di denaro, ma non sono capitale: chè anzi gli interessi, come *frutti civili,* presuppongono necessariamente un capitale di cui sono accessorio (art. 114 Cod. civ.). Possono codesti cespiti diventare capitale, se dati a mutuo o altrimenti impiegati in acquisto di valori; ma nel momento della riscossione non hanno altro nome e carattere se non di *reddito,* che è il contrapposto di capitale. Così pure la somma che si riscuote pel risarcimento del danno cagionato dal reato potrà sì anch'essa diventare capitale, ma non lo è punto nel momento che si riscuote. In quel momento essa non può avere altro nome e carattere che di riparazione e di compenso inteso a reintegrare l'universalità giuridica del patrimonio. L'essenza giuridica di *capitale* importa un bene di per sè stante, a differenza del *reddito,* che presuppone un altro bene di cui è frutto e quindi accessorio, come lo presuppone altresì la *indennità* che si paga pel risarcimento del danno, la quale in sostanza non è altro che o l'equivalente di un bene stato distrutto, o l'equivalente del suo diminuito valore. Ma è chiaro che nè al reddito, nè all'interesse, nè all'indennità compete il nome e carattere di capitale » [1]).

§ 148. Non è poi al solo danneggiato che spetta l'azione civile nascente da reato, perchè, come dice espressamente l'art. 3 del Codice di procedura penale, essa appartiene al danneggiato *ed a chi lo rappresenta.* Nè questa rappresentanza deve confondersi con quella del minore o dell'interdetto, di cui ho già fatto cenno; perchè il padre e il tutore agiscono sempre nell'interesse del figlio minorenne o del pupillo, ed invece il rappresentante, di cui ora mi occupo, è colui il quale, o a causa di trasmissione di diritti, o a causa di speciale convenzione, o a causa di accidentali rapporti giuridici, agisce, pel risarcimento del danno ad altri prodotto, sulla base di proprî legittimi interessi.

Questa rappresentanza può, innanzi tutto, essere *assoluta;* e chi può agire in forza di essa è l'erede del danneggiato, come quello

---

[1]) *Cass. Unica,* X, 1223.

che, ereditando il patrimonio del defunto, eredita tutti i diritti che fanno parte di esso, e quindi le azioni che da questi diritti scaturiscono. Se si eredita un patrimonio che un terzo aveva illegittimamente menomato e che quindi aveva l'obbligo giuridico di reintegrare, si eredita anche il diritto di ottenere questa reintegrazione, e per conseguenza l'azione con la quale si può far valere questo diritto.

Però, nonostante che questo principio sia così semplice e così evidente, anche relativamente all'incondizionata sua applicazione non è mancato qualche dubbio. Se il danneggiato è morto dopo di avere intentata l'azione pel risarcimento o per lo meno dopo di aver presentata la querela pel reato, tutti sono d'accordo nel ritenere che nessun dubbio possa sorgere intorno al diritto dell'erede di agire per conto suo civilmente contro il reo, autore del danno che ha menomato il patrimonio del defunto. Ma se, trattandosi di reato perseguibile a querela di parte, l'offeso non curò di rivolgersi ai magistrati, e quindi non solo non intentò azione pel risarcimento dei danni prodottigli, ma neppure presentò querela contro l'offensore, dovrà ritenersi che l'azione civile sia rimasta impregiudicata a favore dell'erede, o dovrà ammettersi invece che essa più non sussista, perchè il silenzio dell'offeso ebbe significato di generale perdono riferentesi all'azione penale ed all'azione civile derivante dal reato? Il dubbio è sorto, e vi è chi ha sostenuto che, specialmente nei casi di offese lievi e personalissime, l'inazione dell'offeso tolga all'erede il diritto di agire, non potendosi trasmettere ciò a cui deve ritenersi che si sia implicitamente rinunziato.

Ma io credo con la grandissima maggioranza dei giuristi che questa eccezione al principio fondamentale non abbia un vero valore giuridico. Infatti, quando anche dovesse ritenersi che l'inerzia dell'offeso equivalga a rinunzia dell'azione penale, e su questo punto ho espresso altrove chiaramente il mio pensiero (§ 65), ciò non implicherebbe come necessaria conseguenza l'intenzione di abbandonare anche l'azione civile nascente dal reato. Le due azioni, benchè rannodate dalla genesi comune, sono distinte per la loro natura e distinte per lo scopo al quale tendono. Esse, come dirò in seguito, possono svolgersi o congiuntamente innanzi al magistrato penale, o separatamente, ciascuna innanzi al giudice normalmente competente, secondo la libera scelta del danneggiato. Costui può intentare innanzi al magistrato civile l'azione pel risarcimento senza sporgere querela; può sporgere querela senza costituirsi nel giudizio penale parte civile; e può costituirsi parte civile, nei reati perseguibili di ufficio, anche

quando non sia querelante (art. 4 e 109 Cod. proc. pen.). E se le due azioni, distinte per natura, possono restare indipendenti e separate nel loro esercizio, come mai potrà dirsi che il non aver dato all'azione penale con la querela, nei reati perseguibili ad istanza della parte lesa, il necessario impulso, costituisca un ostacolo allo esercizio dell'azione civile desunto da una presunzione di abbandono? « Disgiunto com'è l'esercizio di queste due azioni — dirò con Borsani e Casorati — viene da sè la separazione degl'intendimenti che vi si riferiscono. Colui che ha patita una violenza, per esempio un ferimento, può bene non curare il danno, e volere la punizione del suo offensore. Per converso, ripugnando agl'istinti della vendetta, può non volersi fare promotore di un procedimento penale, senza rinunciare però al diritto di risarcimento dei danni sofferti. Ciascuno di questi intendimenti sta da sè, e non presta fondamento a congetturare sull'altro » [1]. E se la mancanza di querela non può far presumere la rinunzia dell'azione civile, perchè le rinunzie ai diritti non si presumono se non eccezionalmente nei casi indicati dalla legge, l'azione rimasta impregiudicata pel danneggiato non può che esser tale anche pel suo erede, al quale passa insieme col patrimonio del defunto.

§ 149. La rappresentanza poi può essere anche soltanto *relativa*, e tale è quella che nasce in virtù di cessione o di subingresso.

a) Essendo il diritto al risarcimento del danno prodotto da un reato un diritto che fa parte del patrimonio del danneggiato, non può mettersi in dubbio che possa essere liberamente ceduto, e che quindi il cessionario, come rappresentante del cedente danneggiato, possa agire contro l'autore del danno pel risarcimento del medesimo. « L'azione per rivalsa di danni ed il diritto che la informa, costituiscono — ha detto la nostra Corte di Cassazione — un bene patrimoniale capace di cessione e di alienazione come tutti gli altri diritti »; e quindi il cessionario può esercitare l'azione pel risarcimento dei danni subìti dal cedente tanto innanzi al giudice civile, quanto costituendosi parte civile nel giudizio penale svolgentesi contro il colpevole del reato da cui quei danni derivano [2].

Ma se di ciò non può dubitarsi, deve però ritenersi che il prezzo della cessione costituisca invariabilmente la misura del danno risarcibile? Una costituzione dell'Imperatore Anastasio aveva stabilito che il cessionario non potesse pretendere dal debitore del cedente

---

[1] *Cod. di proc. pen. ital. commentato*, vol. I, § 96.

[2] 29 gennaio 1902 (*Cass. Unica*, XIII, 933).

più di quello che aveva formato il prezzo della cessione [1]. Questo principio, che fu ribadito anche in una costituzione di Giustiniano [2], prevalse in Francia nell'antica giurisprudenza, la quale ammise che il danneggiato da un reato potesse cedere il diritto di ottenere il risarcimento dei danni, ma stabilì che il cessionario non potesse esigere una somma la quale eccedesse il prezzo pagato per la cessione [3]. Nè solo l'antica giurisprudenza ammise questa limitazione, ma anche eminenti giuristi moderni, come il Mangin [4] ed il Rauter [5], l'hanno ritenuta pienamente giustificata. « Del resto — scrive il Mangin — io sono di opinione che, come nell'antico Diritto criminale, i danni ed interessi che i giudici possono concedere al cessionario non debbano mai superare il prezzo della cessione, perchè questo prezzo rappresenta l'ammontare del danno sofferto. Se si concedesse di più, si aprirebbe la via a quella speculazione sui delitti, della quale nessuna cosa è più immorale ». L'Hélie, però, sostiene che il giudice, malgrado la determinazione del prezzo della cessione, possa liberamente valutare il danno, perchè è dalla gravità del danno che deve desumersi la misura dell'indennità, la quale quindi è indipendente da ogni convenzione delle parti. Ma egli soggiunge che « se il prezzo della cessione dovesse esercitare una influenza sul criterio dei giudici, ciò dovrebbe essere per vietare l'eccesso nella determinazione dei danni ed interessi, reputandosi che la parte offesa, nel cedere i suoi diritti, abbia da sè stessa valutata l'entità del risarcimento che può reclamare » [6]. E certamente il giudice, nella piena libertà dei suoi criterî di valutazione, terrà conto del prezzo per cui il diritto fu ceduto, per trarne però un indizio che lo guidi, e non già una misura che vincoli il suo giudizio e la sua coscienza. Se con la cessione si è acquistato il diritto al risarcimento dei danni, per determinare la somma che giustamente rappresenti questo risarcimento bisogna valutare i danni quali essi sono realmente. E se da un lato può accadere qualche volta che il vero ammontare dei danni sia equamente rappresentato da una somma inferiore a quella per la quale il diritto al risarcimento fu ceduto, potendo le parti essersi ingannate, accade dall'altro il più delle volte che il valore di questi

---

[1] 22, Cod. IV, 31.
[2] 23, Cod. ibid.
[3] Jousse, *Just. crim.*, vol. I, pag. 590.
[4] *Traité de l'act. publ.*, n. 128.
[5] *Traité du droit crim.*, I, n. 686.
[6] *Istr. crim.*, vol. I, § 122.

danni superi, e di non poco, il prezzo della cessione. Ebbene, il giudice, che nel primo caso non deve sanzionare l'errore delle parti fra le quali avvenne la cessione, perchè è il suo criterio di valutazione che deve seguire e non quello delle parti, non deve neppure nel secondo sentirsi vincolato dal prezzo della cessione, perchè ben si comprende come questo prezzo sia quasi sempre inferiore al vero ammontare del danno, quando si consideri che il cessionario, oltre ai fastidî ed alle spese che sarà costretto a sopportare, fa un vero contratto aleatorio, perchè si espone all'incertezza degli eventi, essendo sempre dubbio il risultato d'un giudizio [1]).

b) Perchè poi i beni del debitore costituiscono la garanzia dei suoi creditori (art. 1949 Cod. civ.), e quindi, come dispone l'art. 1234 del Cod. civ., *i creditori, pel conseguimento di quanto loro è dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore,* è chiaro che il creditore di colui che è stato danneggiato da un reato, può, come rappresentante di costui, esercitare l'azione pel risarcimento dei danni; purchè però il danneggiato non abbia già egli stesso promossa quest'azione, perchè in tal caso gl'interessi del creditore sono già tutelati dall'iniziativa presa dal debitore danneggiato, e sarebbe assurdo che si agisse civilmente per rappresentanza di colui il quale già agisce per conto suo.

Se dunque il danneggiato resta inerte, il suo creditore può egli agire, come rappresentante di lui, pel risarcimento dei danni, sia iniziando il giudizio innanzi al magistrato civile, sia costituendosi parte civile nel giudizio penale. Ma a tal proposito due considerazioni sono indispensabili. La prima: che se il danneggiato ha già, in modo giuridicamente valido, rinunziato alla sua azione, non può il creditore farla rivivere per suo conto; perchè egli non può insorgere contro gli atti del suo debitore, se non quando questi atti siano stati compiuti *in frode delle sue ragioni* (Cod. civ., art. 1235), e, come diceva Papiniano, *fraudis interpretatio semper in jure civili non ex eventu dumtaxat, sed ex consilio quoque desideratur.* La seconda: che se si tratta di reato perseguibile a querela di parte e la parte lesa non ha presentata querela, il suo creditore può bensì agire come rappresentante di essa pel risarcimento dei danni, ma non può esercitare quest'azione se non innanzi al giudice civile, non potendo costituirsi parte civile in sede penale, perchè il procedimento penale

---

[1]) Vedi BORSANI e CASORATI, op. cit., vol. I, § 102.

non può essere iniziato a causa di quel necessario impulso che solo l'offeso può dargli producendo querela.

B) *Soggetto passivo dell'azione.*

§ 150. Ma contro chi può esercitarsi l'azione civile diretta ad ottenere il risarcimento dei danni prodotti dal reato? *Essa* — dice l'art. 3 del Cod. di proc. pen. — *può esercitarsi contro gli autori, gli agenti principali ed i complici del reato, contro le persone che la legge ne rende civilmente responsabili, e contro i loro rispettivi eredi.* E poichè questo articolo, nel parlare di autori, di agenti principali e di complici, si riferiva alle distinzioni ed alla nomenclatura del Codice penale del 1859 (art. 102 e 103), ed il sistema delle denominazioni giuridiche è stato abbandonato dal nuovo Codice, si può dire con linguaggio che meglio risponde al sistema del Codice penale vigente che l'azione civile derivante da reato si può esercitare contro tutti coloro che sono concorsi nel reato, contro le persone che la legge ne rende civilmente responsabili, e contro i loro rispettivi eredi.

Ora, che possa esercitarsi l'azione di risarcimento contro tutti coloro i quali hanno partecipato al reato che ha prodotto il danno, è cosa intorno alla cui ragionevolezza non può sorgere alcun dubbio, perchè è principio giuridico elementare che chiunque con dolo o con colpa ha prodotto un danno, o è concorso nel produrlo, è tenuto a risarcirlo. *Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri* — dice l'art. 1151 del nostro Cod. civ. — *obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno.* — *Ognuno* — soggiunge l'art. 1152 — *è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza o imprudenza.* E quindi, se per queste norme dettate dal buon senso chiunque per dolo o per colpa ha cagionato un danno è obbligato a risarcirlo, tanto più vi è poi obbligato quando il fatto dannoso gli è anche penalmente imputabile.

E se colui il quale è concorso nel fatto criminoso è tenuto a risarcire i danni che ha prodotti, anche l'erede di lui ha il medesimo obbligo, perchè se il patrimonio di chi ha prodotto il danno è la garanzia del danneggiato, chi eredita questo patrimonio eredita anche l'obbligo di risarcire il danno prodotto da colui al quale esso apparteneva. Il Giuliani però, riannodandosi ad un principio contenuto in alcune leggi romane, crede che debba farsi, a tal proposito una distinzione tra il caso in cui la morte dell'autore del danno avvenga dopo che contro di lui si è già intentata l'azione pel risarcimento, e quello in cui la morte avvenga quando quest'azione non è stata

ancora promossa. Nel primo caso, egli dice, l'azione può proseguire contro l'erede, ma nel secondo, tranne quando si verifichino alcune circostanze speciali, morto il colpevole, non può contro l'erede di lui esercitarsi l'azione civile. E le eccezioni si verificano, secondo lui: 1.° quando il delitto abbia accresciuto il patrimonio trasmesso all'erede, poichè in questo caso al danneggiato compete contro costui l'azione *de in rem verso;* 2.° quando il reato consista in una falsità in documento ed al documento falsificato non rinunzî l'erede del falsificatore, perchè in tal caso l'erede si rende colpevole di uso di documento falso; 3.° quando il danneggiato si fosse astenuto dall'intentare giudizio contro il colpevole, perchè fino al giorno della morte di costui non era emersa la prova della sua reità; 4.° quando tra il giorno della consumazione del reato e quello della morte del reo fosse corso un periodo brevissimo di tempo [1]. Ma tutte queste distinzioni e sottodistinzioni non possono essere accettate. Non le fa il legislatore, il quale nell'art. 102 del Codice penale dichiara che l'estinzione dell'azione penale non pregiudica l'azione civile pel risarcimento dei danni, e nell'art. 3 del Codice di procedura stabilisce, come ho detto, senza veruna limitazione, che quest'azione, la quale competeva al danneggiato contro il colpevole del reato da cui derivarono i danni, può esercitarsi anche contro l'erede di costui. E non può ammetterle la giustizia, perchè l'obbligo giuridico del risarcimento nasce col reato; il patrimonio del reo è quello che deve garantire questo risarcimento dei danni; questo patrimonio con siffatta giuridica limitazione passa all'erede; e quindi contro costui può essere sempre esercitata dal danneggiato l'azione di risarcimento, come quella che, non estinta dalla morte del reo, investe i beni del defunto e non la persona alla quale sono stati trasmessi. Nè si potrebbe dire, in sostegno delle suindicate distinzioni, che si deve presumere essersi abbandonata l'azione civile, una volta che si è lasciato morire il colpevole senza promuoverla; perchè la rinunzia di un diritto non si presume, tranne in qualche caso eccezionale in cui la legge espressamente lo dichiari.

§ 151. Finchè si tratta dunque di danni prodotti mediante il fatto proprio, doloso o colposo che sia, l'obbligo del risarcimento di questi danni, sia per colui che li ha prodotti, sia pei suoi eredi, è facilmente e pienamente giustificato. Ma poichè talvolta al risarcimento

---

[1]) *Dell'esercizio dell'azione civile per parte degli offesi o danneggiati* (nella *Riv. pen.,* VIII, 377).

di questi danni sono tenuti non soltanto coloro che li hanno col proprio fatto cagionati, ma anche terze persone che, mentre non hanno in alcun modo partecipato al fatto criminoso, sono nondimeno dichiarate dalla legge civilmente responsabili delle conseguenze pregiudizievoli del fatto altrui, in qual modo potrà giustificarsi questa responsabilità che pesa ad un tempo su loro e sui loro eredi? Non è forse questa loro responsabilità civile una negazione del principio giuridico fondamentale che la colpa è essenzialmente personale, e che quindi personali debbono esserne le conseguenze? « Le colpe altrui — scrive Toullier — ci sono estranee; la ragione ci dice che ciascuno non è garante se non di quelle che egli ha commesse e che possono essergli imputate, che il solo autore dell'offesa deve all'offeso il risarcimento del danno » [1]). E quindi, anche limitata in taluni casi eccezionali, non è forse assurda la responsabilità civile di persone che furono del tutto estranee al fatto produttivo del danno?

Enunciata così genericamente, l'obiezione non può che apparire gravissima. Ma quando si consideri che la legge non ritiene civilmente responsabile delle conseguenze dannose del fatto altrui se non quella persona alla quale l'autore di questo fatto era ligato da un vincolo di dipendenza, e che aveva, riguardo a costui, l'obbligo giuridico della direzione e della sorveglianza, la gravità dell'obiezione sparisce, e la responsabilità civile, invece di mostrarsi come una strana eccezione al principio razionale della personalità della colpa, si palesa come una logica conseguenza di questo principio, perchè presuppone la colpa di chi nell'affidare un incarico ad una persona, non fu accorta e prudente nella scelta, non diede quelle istruzioni che erano necessarie, non diresse e vigilò come avrebbe potuto e dovuto; ovvero di chi, avendo l'obbligo di educare talune persone sottoposte alla sua potestà e direzione, e di vigilare con assidua cura su di esse, l'una e l'altra cosa neglesse, venendo meno ad un dovere il cui adempimento è necessario alla tutela del diritto. Quando, nello stabilire la responsabilità civile di chi non concorse nel fatto produttivo del danno, non si esce da quei ragionevoli confini che Puffendorfio indicava scrivendo: *actiones ab alio patratae non possunt alteri imputari, nisi quatenus ille potest et tenetur istas moderari* [2]), questa civile responsabilità trova la sua piena giustificazione, perchè ha sempre per fondamento una colpa propria. « La

---

[1]) *Le droit civil français,* vol. IV, 1[0], n. 258.
[2]) *De off. civ.,* I, 1[0], n. 18.

ragione di questa responsabilità — scrive il Sourdat — è che talune persone debbono vegliare sulla condotta di altri individui che sono loro subordinati per diversi titoli, ed impedire il danno che l'inesperienza o la malizia di costoro potrebbe cagionare. Su tal riguardo è dunque permesso di dire che non vi è una derogazione positiva al principio della personalità delle colpe, poichè la persona dichiarata in tal modo civilmente responsabile è considerata dalla legge come se avesse commessa essa stessa una colpa, per lo meno d'imprudenza o negligenza, non vegliando sull'autore del danno. Essa si è resa colpevole di un quasi-delitto. Quindi la responsabilità civile stabilita dall'art. 1384 (1153 del Cod. civ. ital.) non è che un'applicazione del principio della responsabilità personale » [1]).

Perchè dunque possa taluno essere civilmente responsabile delle conseguenze dannose prodotte dall'altrui reato, è necessario che una colpa *in eligendo* o *in vigilando* possa a lui imputarsi, e che mediante questa colpa consistente nella trascuranza di un dovere giuridico, l'evento dannoso, che non può a lui addebitarsi come l'effetto alla sua causa efficiente, si rannodi però indirettamente al suo modo di condursi. E a tal proposito sagacemente osserva il Faranda che la responsabilità pel fatto altrui presuppone anzitutto necessariamente che fra il responsabile civile e l'autore del fatto dannoso esista un vincolo giuridico riconosciuto e sanzionato dalla legge, il quale può nascere o da un rapporto esistente fra l'uno e l'altro che stabilisca fra loro reciproci diritti e doveri, o da una speciale condizione nella quale essi si sono posti l'uno relativamente all'altro. Ma ciò, egli soggiunge, non basta ancora, perchè, dovendo considerarsi questa relazione personale esistente fra costoro in rapporto al terzo danneggiato, è mestieri che costui vi trovi un titolo giuridico che possa servirgli di base per esercitare un'azione di risarcimento contro colui che non fu l'autore del fatto producente il danno da lui subìto. E questo titolo non può che derivare da ciò che il vincolo giuridico, nascente dalla relazione personale esistente fra l'autore del danno e il terzo, crei per quest'ultimo un'obbligo speciale di fronte ai terzi, nell'inadempimento del quale costoro trovino il pregiudizio di un loro diritto e quindi il contenuto della loro azione. « Cosicchè dal fatto pregiudizievole sorge direttamente un'azione, unica pel suo obietto: l'indennizzo; doppia relativamente alle persone: due obbligati, sebbene a diversa ragione; quello in quanto è autore materiale

---

[1]) *Trattato generale della responsabilità*, n. 751.

del danno; l'altro in quanto il fatto dannoso è inadempimento ad una di costui obbligazione assunta od imposta ». E quest'obbligo al quale si contravviene, pregiudicando i legittimi interessi dei terzi, consiste in quella sorveglianza e direzione, che, adoperate verso chi si aveva il diritto ed il dovere di dirigere e di sorvegliare, avrebbero potuto impedire il fatto dannoso [1]. « È necessario — ha detto la nostra Corte di Cassazione — che vi siano tra il terzo che reca il danno e colui che è tenuto a risarcirlo rapporti naturali o giuridici, da rendere quest'ultimo obbligato alla diligenza, alla vigilanza, alla oculata scelta dell'altro; se così non fosse, sarebbe manifesta la irragionevolezza e la ingiustizia della legge » [2]. E quando questi rapporti esistono, è evidente che, come al risarcimento dei danni è tenuto il terzo civilmente responsabile, così vi son tenuti anche i suoi eredi (art. 3 Cod. proc. pen.), per le medesime ragioni per le quali a questo risarcimento, come ho detto nel paragrafo precedente, son tenuti non solo i rei, ma anche coloro che ne raccolsero l'eredità.

§ 152. Non bisogna dunque confondere il caso in cui tra l'evento dannoso e l'opera propria vi sia un vero nesso di causalità, con quello nel quale tra l'uno e l'altra vi sia soltanto un rapporto indiretto consistente nella trascuranza di un dovere di direzione, di vigilanza o di accurata scelta. Nell'un caso e nell'altro esiste l'obbligo di risarcire i danni verificatisi; ma, mentre nel primo si risponde delle conseguenze di un fatto proprio, nel secondo si risponde delle conseguenze di un fatto altrui, il quale si riannoda al modo di condursi del terzo responsabile civilmente, in quanto che costui, se fosse stato oculato e vigilante, come era suo dovere, avrebbe potuto impedirlo o evitarne l'occasione.

E poichè, quando non è da un fatto proprio che è derivato il danno, ma da un fatto altrui, in tanto si deve rispondere di questo danno, in quanto esisteva un rapporto con l'autore di esso, in virtù del quale si aveva il dovere giuridico di dirigerne e di sorvegliarne la condotta, facilmente s'intende che la responsabilità civile pel fatto altrui, non potendo aver luogo se non in quei casi nei quali esiste questo rapporto speciale produttivo di questo dovere giuridico il quale non può che risultare da una disposizione della legge, non esiste se non in quei casi che dalla legge sono stabiliti. Ed è perciò che nell'art. 3 del Codice di proc. pen., accennandosi alla responsa-

[1]) *Responsabilità civile e azione di rivalsa nel giudizio penale,* n. 34 e 35.

[2]) 23 agosto 1895 (*Cass. Unica,* VI, 1277).

bilità civile pel fatto altrui, si parla delle persone che *la legge ne rende civilmente responsabili.*

Ora, poichè, statuendosi nell'art. 1153 del Codice civile intorno alla responsabilità civile dei terzi, si comincia con lo stabilire che *ciascuno è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere,* e poi si soggiunge che il padre e il tutore sono rispettivamente obbligati pei danni cagionati dai loro figli minori o dai loro amministrati, abitanti con essi, i padroni e i committenti pei danni prodotti dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali erano stati da loro destinati, e i precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, è sorto il dubbio se questi casi di responsabilità civile dei terzi siano tassativi, o se invece siano soltanto indicativi, cosicchè ricorrendo casi analoghi ai quali si possa applicare la disposizione generale contenuta nella prima parte dell'articolo, abbia ad ammettersi, non altrimenti che nei casi espressi, la responsabilità civile.

Ma per verità non credo che il dubbio abbia solido fondamento. Nella prima parte del suddetto articolo il legislatore si limita a dichiarare che ognuno non solo deve risarcire i danni che egli stesso ha prodotto, ma anche quelli che sono stati prodotti da altri, quando egli è tenuto a rispondere dell'opera di costoro. E, poichè alcuno non può esser tenuto a rispondere dell'opera altrui se non quando la legge ne determina i casi e le condizioni, mi sembra chiaro che nei casi indicati nei capoversi dell'articolo non si possa ravvisare una pura esemplificazione, in guisa che sia lecito di estendere la responsabilità civile per fatto altrui anche ad altri casi che possano apparire analoghi a quelli espressamente indicati. Ma v'è di più. Nei casi di responsabilità civile preveduti nel suddetto art. 1153 vi è questo di speciale, che la colpa del terzo è presunta. Vi è presunzione che siasi proceduto poco oculatamente alla scelta della persona che nell'esercizio delle incombenze alle quali era stata destinata ha commesso il fatto criminoso produttivo del danno, o vi è presunzione che si sia trascurata la direzione o la sorveglianza delle persone che si aveva il diritto ed il dovere di dirigere e di invigilare; e questa presunzione alle volte è *juris tantum,* ed alle volte è *juris et de jure,* come si vedrà in seguito. Ora, se è così, poichè, contenendo quest'articolo una derogazione alla regola giuridica fondamentale che l'esistenza della colpa deve esser provata da chi l'imputa, derogazione che talora giunge fino al punto d'impedire a colui al quale si

attribuisce la colpa di far la prova che la presunzione non corrisponda nel caso concreto alla realtà dei fatti, mi sembra chiaro che non si possa estendere l'eccezione oltre i limiti stabiliti dal legislatore, e che quindi debba ritenersi che i casi di responsabilità enumerati nell'art. 1153 siano casi tassativi [1]).

§ 153. Io ho già incidentalmente accennato quali siano le persone civilmente responsabili del fatto altrui delle quali fa menzione l'articolo 1153 del Codice civile. Ora però mi corre l'obbligo di occuparmene di proposito, sebbene con la massima brevità possibile.

a) In primo luogo dichiara il legislatore che *il padre, e in sua mancanza la madre, sono obbligati pei danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;* e soggiunge che *sono egualmente obbligati i tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi.*

Quale sia il fondamento razionale della responsabilità civile dei genitori è assai facile scorgere, sol che si consideri quali siano i diritti e quali i doveri che derivano dalla patria potestà. La società, che riconosce e garantisce questi diritti, esige in pari tempo l'adempimento di questi doveri. Ed è dovere di chi esercita la patria potestà di curare l'educazione morale dei suoi figliuoli, di guidarli coi suoi consigli, di vigilare assiduamente sulla loro condotta. Se quindi i giovanetti si mostrano con le loro azioni noncuranti e violatori dei diritti altrui, non è irragionevole presumere che in parte ciò sia dovuto a trascurata educazione morale o a debole disciplina domestica; e poichè la sorveglianza paterna tanto più dev'essere assidua, quanto più l'indole dei giovanetti si mostra proclive al male, e poichè inoltre con una rigida disciplina possono in tempo i genitori opporre validi ostacoli alle tendenze criminose dei loro figliuoli, non è illogico presumere che i delitti di costoro potevano essere da loro efficacemente ostacolati, sol che essi avessero accuratamente esercitati i diritti ed i doveri inerenti alla loro patria potestà.

E se questo è vero pei genitori, non è men vero pei tutori. Il Codice francese, enumerando nell'art. 1384 le persone civilmente responsabili dei fatti altrui, non fa cenno dei tutori. Dato questo silenzio, da insigni giuristi s'è insegnato che esso significa esclusione della responsabilità. Ed al Laurent quest'esclusione è sembrata degna di lode, non parendogli che fra tutori e genitori vi sia perfetta analogia. Difatti, egli dice, al padre l'autorità sui figli ed il dovere di sorvegliarne la condotta vien dalla natura, al tutore invece

---

[1]) Vedi pure Puglia, *Azione civile nascente da reato*, n. 51 (*Enciel. Giurid.*, vol. I, parte V, a.).

soltanto dalla legge; il padre, se da un lato ha il dovere di un'assidua cura e vigilanza, ha pure dall'altro il corrispettivo di considerevoli vantaggi, quali l'usufrutto legale sui beni dei figli minorenni e il diritto successorio, e nessun vantaggio economico è stabilito invece pel tutore; e se la tutela è già per sè stessa un peso, non è giusto che si aggravi anche di più rendendo il tutore civilmente responsabile dei fatti commessi dal suo pupillo [1]). Così non parve però ad altri autorevoli interpreti del Codice francese; perchè, osservò tra gli altri il Sourdat, il tutore fa le veci del padre, ed esercitando diritti analoghi a quelli che derivano dalla patria potestà, non può che essere sottoposto ai medesimi doveri, ed incorrere per conseguenza, non altrimenti che il padre, nella responsabilità civile pel fatto delle persone soggette alla sua autorità [2]). Ed il legislatore italiano, volendo risolvere la controversa questione, ha preferita la seconda opinione; perchè ha considerato che l'educazione e la sorveglianza delle persone sottoposte alla sua autorità sono pel tutore un dovere giuridico non meno che pel padre; che se da ogni paura di responsabilità civile fosse egli liberato, forse rallenterebbe i freni della disciplina e trascurerebbe la necessaria vigilanza; e che se egli si accorge che nè i suoi consigli nè la sua autorità possono riuscire a buon fine, può sempre riferirne al Consiglio di famiglia, il quale può provocare dal Presidente del Tribunale il provvedimento di chiusura del fanciullo proclive al male in un istituto di educazione o di correzione (art. 279 e 222 Cod. civ).

Il padre, e in sua mancanza la madre, sono dunque civilmente responsabili dei reati commessi dai loro figliuoli, purchè però concorrano le due seguenti condizioni: che questi figliuoli siano minorenni, e che abitino insieme con loro. La madre quindi non può essere responsabile se non *in mancanza* del padre. Pel Codice francese la madre incorre in questa responsabilità solo quando, a causa della morte del marito, assume rispetto ai figliuoli la patria potestà. Ma il Codice italiano non ha seguìto il legislatore francese in questo sistema limitativo, perchè ha considerato che potendo talvolta essere assunto l'esercizio della patria potestà dalla madre anche durante il matrimonio, quando cioè questa patria potestà non può essere esercitata dal padre a causa di lontananza o di malattia

---

[1]) *Principî di diritto civile francese*, vol. XX, n. 555 (Traduzione italiana del TRONO).

[2]) *Trattato generale della responsabilità*, n. 843 (Traduzione italiana dell'ATTANASIO).

(art. 220 Cod. civ.), essa, insieme coi diritti che questo esercizio le conferisce, ne assume anche i doveri, ed incorre quindi nella responsabilità che può derivarne.

Ma, come ho detto, non basta essere il genitore di chi commette il fatto antigiuridico dannoso perchè si debba incorrere per l'operato di costui nell'obbligo di risarcire i danni prodotti, essendo inoltre necessario che il figliuolo sia minorenne e che abiti col genitore il quale di lui deve rispondere civilmente. E la legge richiede la condizione dell'età minore, perchè solo finchè dura questa, perdura, coi suoi diritti e coi suoi doveri, la patria potestà; e richiede inoltre la condizione della coabitazione, perchè questa è una condizione di fatto necessaria per mettere i genitori in grado di sorvegliare la condotta del figliuolo minorenne ed obbligarli per conseguenza ragionevolmente a rispondere delle loro azioni.

Se però la legge richiede che si tratti di un figliuolo minorenne, potrà ritenersi che la responsabilità civile del genitore sussista anche quando questo suo figliuolo minorenne sia emancipato? La questione è vivamente dibattuta fra i giuristi. Alcuni, come Mourlon, Chauveau ed Hélie, sostengono che la responsabilità civile dei genitori perduri sempre, finchè il figliuolo non abbia raggiunta l'età maggiore; perchè costui, non ostante l'emancipazione, resta sempre sottoposto a quell'autorità morale dei suoi genitori, che deriva dalla natura ed è riconosciuta e sanzionata dalla legge; e perchè, parlando la legge genericamente di minorenni (art. 1384 del Codice francese, corrispondente all'art. 1153 del Codice italiano), non può esser lecito fare una distinzione fra non emancipati ed emancipati, una volta che la legge non distingue. Al contrario sostengono altri, come Toullier e Laurent, che cessando con l'emancipazione la patria potestà, vien meno con ciò il dovere legale della vigilanza, e quindi non potendo più imputarsi al genitore la colpa di non aver sorvegliato e diretto un figliuolo che non era più sottoposto alla sua autorità, non può egli essere più ritenuto responsabile civile dei reati o di altri fatti dannosi compiuti da costui. Nè giova, essi soggiungono, addurre la sopravvivenza dell'autorità morale, perchè perdurando questa anche dopo che i figliuoli sono giunti all'età maggiore, se bastasse da sè sola a costituire pei genitori un solido fondamento giuridico di responsabilità civile, bisognerebbe concludere che essi sono sempre civilmente responsabili dei fatti compiuti dai loro figliuoli, minorenni o maggiorenni che siano. Ma l'opinione più generalmente accolta è quella che distingue l'emancipazione legale dalla emancipazione dativa. Quando l'emancipazione avviene per forza di

legge, cioè come conseguenza di matrimonio contratto dal minorenne, è logico, dice fra gli altri il Duranton, che svanisca ogni possibile responsabilità civile dei genitori; perchè o si tratta di una emancipata, e per costei, passando a matrimonio, all'autorità dei genitori si sostituisce quella del marito; o si tratta di un emancipato, e costui diventa col matrimonio capo di una nuova famiglia, investito dell'autorità che la legge gli conferisce, sicchè non è ammessibile che resti ancora sottoposto all'autorità, alla direzione ed alla vigilanza paterna. E se pei genitori finisce perciò ogni diritto ed ogni dovere di direzione e di sorveglianza, cessa per conseguenza ogni civile responsabilità dei fatti compiuti dal figliuolo. Ma se invece l'emancipazione è la conseguenza di una concessione paterna, la responsabilità civile dei genitori deve perdurare fino all'età maggiore del figliuolo emancipato; sia perchè la condotta di costui dimostra che si concesse l'emancipazione a chi non ne era meritevole, e ciò costituisce una colpa per chi la concesse; sia perchè, se questa specie di emancipazione bastasse ad esimere i genitori dalla responsabilità civile che ad essi impone la legge, un padre che volesse esimersi dall'obbligo di vegliare sui figli minorenni, e di rispondere civilmente verso i terzi delle conseguenze dannose della loro sregolata condotta, avrebbe a sua disposizione un mezzo assai facile: quello di emanciparli. Ma poichè questo sistema priverebbe gli altrui diritti di un un'opportuna garanzia prestabilita dalla legge, quella della responsabilità civile dei genitori, non è presumibile che il legislatore abbia voluto in tal modo pregiudicare i legittimi interessi altrui.

E a proposito poi della seconda condizione, cioè di quella della coabitazione, è stato opportunamente osservato che, se, mancando la coabitazione, e mancando quindi la possibilità di vigilare assiduamente sulla condotta dei figliuoli minorenni, deve venir meno la responsabilità civile dei genitori, ciò però non può affermarsi anche in quei casi nei quali il distacco degli uni dagli altri includa una colpa dei genitori. Se quindi un padre si allontana dai figliuoli minorenni, o se lascia che costoro si allontanino da lui, e nell'un caso e nell'altro non si dà alcun pensiero che essi restano senza guida e senza vigilanza, non solo non può ritenersi perciò svincolato da ogni responsabilità, ma incorre invece in una responsabilità anche più grave, perchè vien meno ai suoi più elementari doveri di assistenza e di sorveglianza. Se invece, come ebbe a decidere la Corte di appello di Torino, un padre lascia che un suo figliuolo minorenne si allontani da lui, ma non senza affidarlo a persona accorta e prudente

che su di lui dovrà esercitare un'assidua vigilanza [1]), ovvero quando, dice il Gabba, il figliuolo minorenne che si allontana si trova già in tale età, che secondo il comune modo di pensare e di agire è reputata sufficiente a fargli assumere qualche speciale occupazione o incombenza pubblica o privata [2]), la paterna responsabilità civile sparisce insieme con la mancata coabitazione.

E come i genitori, così anche i tutori sono civilmente responsabili dei reati commessi dalle persone sottoposte allla loro autorità tutoria, purchè abitino con loro. Ma mentre in tal modo la legge ha richiesto anche pei tutori una delle condizioni che aveva richiesto pei genitori, cioè la coabitazione, non ha richiesto egualmente l'altra, cioè l'età minore dell'autore del fatto dannoso. E la ragione è evidente, perchè, mentre la patria potestà non può essere esercitata che su minorenni, la potestà tutoria si estende in taluni casi anche ai maggiorenni, essendo l'interdetto in istato di tutela, benchè di età maggiore o emancipato (art. 324 e 329 Cod. civ.).

b) La seconda categoria delle persone civilmente responsabili per fatti altrui è costituita poi, secondo la nostra legge, dai precettori e dagli artigiani. *I precettori e gli artigiani,* dice l' art. 1153, *sono obbligati pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.* Il bisogno di dare ai figliuoli un'istruzione, o di metterli in grado d'imparare un'arte, obbliga i genitori a tenerli in una scuola o in un'officina. Durante il tempo nel quale i giovanetti stanno nell'una o nell'altra, poichè non è possibile ai genitori di sorvegliarli, e poichè è necessario che questa sorveglianza non manchi, il dovere della vigilanza e della direzione dai genitori passa temporaneamente ai precettori ed ai capi dell'officina. È una specie di temporanea delegazione della patria potestà, coi suoi diritti e coi suoi doveri, quella che si compie; e per conseguenza pei reati come per altri fatti dannosi, commessi dagli allievi o dagli apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro direzione e vigilanza, i precettori e gli artigiani incorrono nella responsabilità civile, perchè si presume che essi abbiano trascurata la disciplina e la sorveglianza. Ed appunto perchè è sopra questa presunzione di omessa vigilanza che è fondata la loro civile responsabilità, è di evidente ragionevolezza la limitazione stabilita dalla legge, che la responsabilità non ha luogo se non quando il fatto è compiuto nel periodo di tempo in cui l'autore di esso si trova sotto la vigilanza del precet-

[1]) 8 febbraio 1878 (*Giur. ital.*, vol. XXX, p. I, sez. II, col. 467).

[2]) Nota alla suddetta sentenza (Ibidem).

tore o dell'artigiano, perchè solo in quel periodo di tempo hanno costoro il dovere e l'agevolezza di sorvegliarli; e al di fuori di esso, come cessa per loro ogni potere e ogni obbligo, così parimenti ogni responsabilità vien meno.

c) L'ultima categoria delle persone civilmente responsabili indicate nell'art. 1153 è poi quella dei padroni e dei committenti. *I padroni e i committenti,* dice il suddetto articolo, *sono obbligati pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati.* Sicchè due condizioni sono indispensabili: che esista cioè un rapporto di padrone a domestico, o di committente a commesso; e che il danno sia stato prodotto nell'esercizio dell'incombenza alla quale l'autore di esso era stato destinato.

Ora quale è il fondamento razionale della responsabilità civile in questi casi?

Sostengono alcuni che la vera anzi l'unica ragione della responsabilità stia, non già nella trascurata sorveglianza, come pei genitori, pei tutori, pei precettori, per gli artigiani, ma nella imprudente scelta fatta di persone tristi, malaccorte o inesperte. Si abbia o non si abbia il diritto di sorvegliare la condotta del domestico o del commesso, ciò, essi dicono, è indifferente, perchè il modo di comportarsi della persona liberamente scelta dimostra che la scelta fu fatta inconsideratamente, e questa scelta inconsiderata, alla quale, come alla sua prima fonte, risale il danno che si è verificato, basta da sè sola a costituire per chi la fece una colpa che giustifica pienamente la sua responsabilità civile pel reato che dipoi la persona scelta ha commesso nell'esercizio dell'incombenza alla quale era stata destinata. Sostengono altri, invece, che in questo caso, non diversamente che nei precedenti, non è dalla scelta dell'autore del danno che deriva cotesta responsabilità, ma dalla presunta mancata sorveglianza o direzione, che hanno il potere ed il dovere di esercitare i padroni sui domestici, i committenti sui commessi. Ma altri, infine, senza chiudersi nell'esclusivismo delle due opposte dottrine, credono che da entrambe le fonti contemporaneamente derivi la suddetta responsabilità; perchè, essi dicono, se è vero che questa responsabilità trova la sua prima base nella scelta sconsigliata, pure questa *culpa in eligendo* non può dar vita alla responsabilità civile pei reati del commesso, se non quando vi si aggiunga dipoi la *culpa in vigilando,* se non quando cioè si aveva il potere di sorvegliarne l'opera, di dargli ordini ed istruzioni, di licenziarlo non appena si sarebbe mostrato immeritevole della fiducia in lui riposta.

E quest'ultima opinione è quella che anche a me sembra la più

giusta; perchè se si accettasse quella che fa derivare la responsabilità civile esclusivamente dalla scelta delle persone, ad una disposizione della legge, che, come dirò tra poco, contiene una norma eccezionale in materia di prova, si correrebbe il rischio di dare una applicazione indefinita. La libera scelta è una condizione di fatto indispensabile, perchè da essa deriva lo speciale rapporto voluto dalla legge; ma il solo fatto della scelta non può bastare, quando manchi la possibilità della direzione e della sorveglianza. Se si ammettesse, infatti che la sola scelta basti a costituire il fondamento della responsabilità civile, la quale quindi deve sussistere anche quando chi la fece non possa o non sia in grado di dare istruzioni e di esercitare un'efficace sorveglianza, bisognerebbe ammettere che, anche quando per un lavoro si sceglie una persona fornita delle necessarie cognizioni tecniche, si deve rispondere delle conseguenze dannose dell'opera compiuta da questa persona, malgrado che alla medesima non potesse, chi le affidò l'incarico, dare alcun suggerimento, e malgrado che non fosse in grado di sorvegliarne la condotta e controllarne il lavoro, per la mancanza in lui delle cognizioni tecniche indispensabili. Ora, se anche in questo caso si fondasse la responsabilità civile del terzo esclusivamente sulla base del principio: *mala electio est in culpa,* si ammetterebbe una responsabilità ripugnante alla coscienza pubblica, e si darebbe alla legge un' interpretazione che esporrebbe i cittadini, per prudenti che siano, a continui pericoli di non lievi responsabilità civili. E poichè a queste conseguenze non ammetto che possa giungersi, ed il modo di evitarle è fornito appunto dalla teoria la quale fonda la responsabilità civile non sul solo fatto della scelta delle persone, ma eziandio sulla trascurata sorveglianza e direzione, che presuppone necessariamente il potere di sorvegliare e la capacità di dirigere, questa teoria è quella che, come parecchi anni or sono ho sostenuto in altro mio lavoro [1]), dev'essere preferita.

Ed è questa appunto la teoria che oggidì prevale nella giurisprudenza della nostra Corte regolatrice. « A costituire una persona in qualità di commesso — disse il Collegio Supremo con una sentenza del 21 dicembre 1896 [2]) — non basta che esso eseguisca per conto altrui un ufficio od un'incombenza, ma occorre che il commit-

---

[1]) *La dottrina e la giurisprudenza intorno alle persone civilmente responsabili in materia penale,* n. 14 (*Riv. pen.,* XIX, 20).

[2]) *Cass. Unica,* VIII, 328.

tente abbia sotto la sua dipendenza la persona cui ha affidato l'incarico, abbia il diritto di dare ordini ed istruzioni, possa sulla medesima spiegare una vigilanza. Ciò si rileva chiaramente dalle parole della legge, la quale nell'addossare al committente la responsabilità degli atti del commesso, pone come condizione che il fatto, causa del danno, sia compiuto *nell'esercizio delle incombenze alle quali lo ha destinato;* il che significa che il commesso si sottopone alla volontà del committente da cui viene la destinazione. Che se tra committente e commesso le relazioni contrattuali siano tali da lasciare a quest'ultimo libertà piena ed assoluta nell'esercizio delle sue mansioni, viene meno nel primo ogni responsabilità dell'operato del secondo ». Ed applicando questi principî al caso della scelta di persona che era destinata a lavori che richiedevano cognizioni tecniche, osservò che non poteva ritenersi la responsabilità civile del committente sol perchè da lui proveniva la scelta; giacchè quando si sceglie una persona che esercita un'arte o professione riconosciuta e determinata, e le si affida un'incombenza la quale rientra nella sfera delle cognizioni tecniche, vien meno la responsabilità del committente pei danni prodotti dalla persona scelta nell'esercizio delle sue incombenze, per la ragione che, non possedendo egli le indispensabili cognizioni tecniche, non gli si può muovere alcun rimprovero di aver trascurato la direzione e la sorveglianza. Ed altra volta, occupandosi della questione se l'esattore delle imposte debba rispondere civilmente di ciò che compie il suo messo, ritenne esclusa la responsabilità, perchè mancava la duplice condizione necessaria della libera scelta e della potestà di dirigere e di sorvegliare; per modo che tra l'uno e l'altro non poteva dirsi che esistesse il rapporto giuridico di committente a commesso. « Il commesso — osservò la Corte Suprema — nell'ordinario e giuridico significato della parola, non è che un *alter ego* di colui che gli accorda la propria fiducia per compiere un qualche affare in suo nome; egli non può agire di suo capo, ma, e quel che più importa, è ritenuto dai terzi che egli non faccia e non agisca che secondo le norme, le istruzioni, le forme, gli ordini additati dal committente, e quindi a lui si volgono, come a colui dal quale devesi ritenere sia partita ogni mossa ed ogni azione del commesso; è responsabile in una parola il committente, in quanto si considera che il commesso agisca sotto l'assoluta di lui dipendenza: la colpa presunta dalla legge nel committente ha il suo fondamento nella scelta da lui fatta e nel suo diritto di dargli le opportune istruzioni e di sorvegliarne l'esecuzione » [1]).

---

[1]) 22 febbr. 1898 (*Cassaz. Unica,* IX, 985.)

Perchè possa verificarsi la responsabilità civile per le persone indicate dal legislatore in questa terza categoria vi è dunque bisogno innanzi tutto che colui il quale produce il danno sia stato liberamente scelto da colui che vuol chiamarsene civilmente responsabile; sicchè la responsabilità di costui sparisce, quando non è dalla sua libera iniziativa che proviene l'affidamento dello speciale incarico, ma è la legge che a lui impone di servirsi, per una determinata incombenza, di un commesso piuttosto che di un altro [1]). E per la stessa ragione, se un domestico, all'insaputa del padrone, affida ad altra persona un incarico ricevuto da lui, e costui, nell'eseguirlo, produce danno a taluno, non può il padrone essere ritenuto responsabile civile, giacchè tra lui e chi produsse il danno, appunto perchè non scelto da lui, non esisteva alcun vincolo giuridico [2]). Ma vi è bisogno inoltre che la persona liberamente scelta si trovi in una condizione di dipendenza verso chi l'ha destinata ad una determinata incombenza, di guisa che possa costui darle ordini ed istruzioni intorno al modo d'eseguire l'incombenza affidatale e sorvegliarla in cotesta esecuzione. Per modo che se taluno, volendo costruire un edificio, fa con un imprenditore un contratto di cottimo, e costui, a tal fine, sceglie gli operai e ne dirige e vigila i lavori, pei fatti dannosi commessi nell'esecuzione non può il proprietario esser tenuto civilmente, perchè per la speciale natura del contratto era l'imprenditore che agiva indipendentemente dal suo committente, che agiva cioè per proprio conto; e quindi non dipendendo dal proprietario, ma dall'imprenditore gli operai da costui scelti e adibiti al lavoro, ed avendo questi assunto la direzione dell'opera e la sorveglianza sull'esecuzione di essa, venuto meno pel proprietario ogni obbligo di vigilanza, non può che venir meno per lui ogni responsabilità civile [3]).

Tutto ciò, però, non basta ancora. Perchè la responsabilità civile del padrone o del committente esista, è indispensabile che il fatto produttivo del danno sia stato compiuto dal domestico o dal commesso, come espressamente stabilisce l'art. 1153, nell'esercizio dell'incombenza alla quale egli era stato destinato. E questa condizione è un logico corollario delle precedenti, perchè in considerazione delle speciali destinazioni assume importanza giuridica il fatto della scelta delle persone, e perchè i limiti dell'incombenza de-

---

[1]) Cass. 26 settembre 1901 (*Cassaz. Unica,* XII, 134).

[2]) Vedi la sentenza della Cassazione di Roma del 13 agosto 1889 citata dal Mosca nel suo libro *Nuovi studi e nuove dottrine sulla colpa,* pag. 116, nota 2.

[3]) Cass. 21 dicembre 1896 (*Cassaz. Unica,* VIII, 328).

terminano, per chi le affida, i limiti delle istruzioni e della sorveglianza; sicchè per tutto ciò che è commesso al di fuori di questi confini, non si può imputare al padrone o al committente alcuna imprudenza o negligenza, e quindi non gli si può addossare alcuna responsabilità.

Ma quali sono questi limiti dell'incombenza determinanti la responsabilità civile dei padroni e dei committenti?

Non manca chi ha sostenuto che da questi limiti si eccede sempre, quando il fatto dannoso commesso è un reato; perchè, quando l'incombenza non costituisce essa stessa un vero mandato criminoso, e determina quindi la responsabilità penale di chi l'esegue come di chi la dà, non può ammettersi che vi sia un nesso tra un incarico lecito ed un fatto delittuoso compiuto da chi quell'incarico doveva eseguire. Ma facilmente si scorge che se così fosse, bisognerebbe concludere che il padrone ed il committente non possano esser mai tenuti civilmente dei fatti criminosi dei loro domestici e commessi, mentre il terzo capoverso dell'art. 1153 non fa alcuna distinzione, e senza alcuna restrizione ri riferisce ad esso l'art. 3 del Codice di proc. pen. E l'errore di questa dottrina evidentemente deriva dall'essersi voluto applicare, come non si doveva, nel caso di cui mi occupo i principî che regolano la teoria del mandato. Ma se da un lato non può accettarsi questa opinione così recisamente eliminativa della responsabilità civile del padrone e del committente pei fatti criminosi del domestico e del commesso, neppure poi può dall'altro lato accettarsi la teoria troppo estensiva sostenuta da altri, ai quali pare che basti anche un semplice nesso occasionale tra l'esecuzione dell'incombenza ed il fatto compiuto per dar luogo alla responsabilità civile di chi affidò l'incarico. Il Laurent cita a tal proposito, fra gli altri esempi desunti dalla giurisprudenza, quello di un domestico, il quale, lavorando in una campagna per ordine del padrone, e vedendo un uccello, prese il fucile, tirò un colpo contro l'uccello, e ferì una fanciulla che in quell'istante si trovava a passare per quei luoghi; e ricorda che la Corte di Nancy condannò il padrone del feritore come responsabile civile [1]). Ma, a mio modo di vedere, la Corte francese non interpretò esattamente il pensiero legislatívo, perchè il ferimento di quella povera fanciulla non ebbe alcun rapporto coll'esercizio della incombenza affidata a quel lavoratore, all'infuori di quello puramente accidentale della contemporaneità. L'incombenza determina la sfera

[1]) *Principî di diritto civile,* vol. XX, n. 584.

d'azione del domestico o del commesso. Nei limiti di questa sfera determinati dalla natura dell'incombenza deve svolgersi la previdenza e la sorveglianza di chi dà l'incarico, e da ciò che si opera in questi limiti può solo scaturire la responsabilità civile di lui. Sicchè, a mio modo di pensare, allora soltanto un reato, come ogni altro fatto dannoso compiuto dal domestico o dal commesso, trae seco la responsabilità civile del padrone o del committente, quando abbia un nesso intimo con l'esecuzione dell'incombenza ricevuta, cioè quando rappresenti questa esecuzione che per imperizia o per negligenza o per imprudenza o per malignità è resa lesiva di diritti e fonte di danni. Se si uscisse da questi confini, non credo che la responsabilità civile pel fatto altrui potrebbe essere giustificata.

§ 154. Quando concorrono le condizioni delle quali ho fatto cenno nel paragrafo precedente, non vi è bisogno di far la prova della colpa per desumere la responsabilità civile delle persone indicate nell'art. 1153 pei fatti di coloro dei quali, a norma di legge, debbono civilmente rispondere. Questa colpa il legislatore la presume. Ma questa presunzione, che pei padroni e pei committenti è una presunzione assoluta, la quale quindi non può essere demolita con una prova contraria, per tutti gli altri responsabili civili indicati in cotesto articolo è soltanto relativa. *La detta responsabilità* — si dice infatti nell'ultimo capoverso dell'art. 1153 — *non ha luogo, allorchè i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano di non avere potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili.* La responsabilità, osservò il Tarrible quando si compilava il Codice civile francese, non può colpire coloro che non meritano alcun rimprovero. L'impossibilità d'impedire il fatto dannoso, osservò alla sua volta Bertrand de Grenille, equivale alla forza maggiore, dalla quale non possono derivare diritti ed obbligazioni. Si presuma pure la colpa di alcune persone in certe speciali circostanze, e si stabilisca la loro responsabilità civile pei fatti altrui quando esistono speciali rapporti e speciali vincoli giuridici; ma non si giunga fino al punto di elevare la presunzione di colpa a presunzione *juris et de jure,* perchè la tutela del diritto di una persona non può includere la violazione del diritto di un'altra che non fu la causa del danno verificatosi.

Ammessa dunque la prova diretta a demolire la presunzione di colpa, è al prudente criterio del giudice che è affidata la valutazione di questa prova. Egli, guidato dall'esperienza della vita, esaminerà se veramente le circostanze erano tali da mettere il presunto responsabile civile nell'impossibilità d'impedire l'altrui fatto dannoso; ma egli, nel fare quest'esame, non deve, secondo me, trascurare la con-

siderazione, che se anche le più lievi colpe possono produrre l'obbligo del risarcimento dei danni per colui che li ha prodotti col fatto proprio, è con equanime criterio che si debbono valutare le dedotte prove quando si tratta di responsabilità per fatto altrui. Se la legge richiedesse la prova di una impossibilità assoluta d'impedire il fatto commesso, se, in altri termini, credesse indispensabile non già che si dimostri di essersi fatto tutto quello che l'ordinaria prudenza impone, ma che si provi altresì in modo ineluttabile che neppure in una qualsiasi lontana e lievissima omissione siasi incorso da chi per tutto il resto nulla trascurò di tutto ciò che comunemente si ritiene necessario e si opera per prevenire fatti lesivi dei diritti altrui, richiederebbe cosa che è in aperta antitesi con l'andamento normale della vita.

La legge però, la quale mette in grado i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani di distruggere la presunzione di colpa stabilita contro di loro, e di liberarsi in tal modo della responsabilità civile, nulla dice dei padroni e dei committenti. Questo silenzio rappresenta un'implicita ma evidente esclusione. Pei padroni e pei committenti, date le condizioni che per la loro civile responsabilità ho dimostrato esser necessarie, la presunzione di colpa è assoluta: nulla può dedursi per provarne in qualche singolo caso l'insussistenza.

Questa eccezione all'ammessibilità della prova liberatoria non a tutti è sembrata però giustificabile. « Siffatto rigore — scrive il Giorgi — è veramente eccessivo e non se ne comprende il perchè. È strano e paradossale asserire che si può fare a meno di domestici e di commessi, per modo che colui il quale voglia servirsene possa accusarsi d'imprudenza e dire che lo fa a suo rischio e pericolo; nella vita sociale il fatto di aver domestici e commessi è quasi una inesorabile necessità; nè certo può qualificarsi come imprudenza e quasi delitto il commettere ad altri ciò che non possiamo fare da noi medesimi. Non meno strano ed assurdo è il rimprovero di difetto di scelta, quasi che nelle presenti condizioni della società la scelta sia sempre libera, o possa, non ostante le cure che vi si impiegano, riuscire illuminata. Ed è poi illogico, dopo avere fermato nella legge il principio falso, non condurlo alle inesorabili conseguenze, rendendo ciascuno responsabile dei fatti di qualunque altra persona della quale voglia servirsi: del colono, come del servo; del sarto e del calzolaio nell'esercizio dell'incombenza affidata, come del commesso nel senso stretto della parola. Tutto dunque porta a concludere che il nostro legislatore accettò con troppa leggerezza dal Codice francese la rigorosissima disposizione dell'art. 1153 in quella parte che aggrava

i padroni e i committenti della presunzione di colpa nella scelta dei domestici e dei commessi e nella vigilanza sui medesimi; e per di più toglie loro il diritto di purgarsene con la prova contraria. La legge aveva già anche troppo provveduto alla tutela giuridica e gravata la mano sui padroni e sui committenti, quando al pari dei padri, degli istitutori e degli artigiani li aveva colpiti da presunzione di colpa nei malfatti dei loro dipendenti. A questo punto avrebbe dovuto arrestarsi, e non togliere loro il diritto, come ha fatto con l'articolo 1153, di scagionarsi con la prova contraria » [1]).

Ed anche io credo che questa esclusione del diritto di fare la prova per demolire la presunzione di colpa e per esimersi dalla responsabilità civile derivante dall'altrui fatto illecito, non possa essere giustificata. Per trovarne la giustificazione si è ricorso da alcuni valorosi giuristi alla teoria della rappresentanza. Una volta che la legge — essi dicono — obbliga i padroni ed i committenti a rispondere del fatto illecito dei loro domestici e commessi, senza conceder loro il diritto di provare che non meritano alcun rimprovero di imprudenza o di negligenza *in eligendo* o *in vigilando,* e di liberarsi in tal modo dalla responsabilità civile, è chiaro che essa si è fondata sul concetto giuridico della rappresentanza, considerando gli atti compiuti dal domestico o dal commesso come se fossero stati compiuti dal padrone o dal committente, perchè la persona del rappresentante giuridicamente si fonde con quella del rappresentato [2]). Ma quando si consideri che il padrone ed il committente, mentre da un lato son tenuti a risarcire i danni derivanti dal fatto illecito dei loro domestici o dei loro commessi, conservano però contro di costoro l'azione di regresso, e quando si tien conto che se si escludesse ogni concetto di colpa *in eligendo* ed *in vigilando,* bisognerebbe, se non m'inganno, pervenire alla conseguenza che nel fatto illecito si sia rappresentato il padrone o il committente, il quale non lo volle e forse nulla trascurò per prevenirlo, bisognerà concludere che questo concetto della rappresentanza deve essere eliminato [3]).

Non resta dunque che il concetto della colpa; non resta, cioè, che la presunzione di essersi male scelto e male vigilato. Le fonti

---

[1]) *Teoria delle obbligazioni,* vol. V, n. 252.

[2]) Vedi: COGLIOLO, *Amministrazione degli affari altrui,* vol. II, n. 114 — CHIRONI, *Colpa extra-contrattuale,* vol. I, n. 156 e seg.

[3]) Vedi: GIORGI (nel *Foro italiano,* a. 1892, II, 353) — FARANDA, *Resp. civ. e azione di rivalsa,* n. 6 — MOSCA, *Nuovi studi e nuove dottrine sulla colpa,* pag. 130.

del Codice francese, dal quale il nostro legislatore ha desunto l'articolo 1153, lo dimostrano luminosamente. E se sopra questa colpa è fondata la responsabilità civile dei padroni e dei committenti, a me pare che, ammettendosene la presunzione, si dovrebbe però concedere il diritto di fare la prova contraria. Le presunzioni assolute non sono ammessibili quando si fondano sopra un presupposto che nell'infinita varietà dei casi non può sottrarsi all'infinita varietà delle circostanze. Ed è perciò che io faccio plauso al Codice civile austriaco (§§ 1314, 1315, 1317), al Codice federale svizzero (*Delle obbl.*, articolo 62), al Codice civile sassone (art. 778, 779), e a quelli dell'Uruguay (art. 1285), del Chilì (art. 2320), di Guatemala (art. 2278) e della Bolivia (art. 1345), che hanno ammessa a favore dei padroni e dei committenti la prova liberatoria.

§ 155. Un caso speciale di responsabilità civile nella quale s'incorre per l'altrui fatto illecito è poi quello preveduto nell'articolo 1867, il quale dice che gli osti e gli albergatori *sono obbligati pel furto o pel danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il furto sia stato commesso o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che li frequentano.*

La necessità in cui si trovano i viaggiatori di affidare le cose loro agli osti o agli albergatori, impone a costoro un obbligo speciale, quello cioè di un'assidua vigilanza che rassicuri i viandanti, e li metta in grado di uscire, sempre che a loro piaccia, senz'alcuna preoccupazione dall'osteria o dall'albergo, e di alloggiarvi nella più grande tranquillità. È un deposito necessario quello che ricevono gli osti e gli albergatori allorquando gli effetti dei viandanti sono portati nelle loro osterie e nei loro alberghi. Essi hanno l'obbligo di custodirli con la più assidua vigilanza e di garantirli con la loro responsabilità civile. La fiducia che essi necessariamente debbono ispirare ai viaggiatori impone loro quest'obbligo; ed il vantaggio che essi traggono da questa sicurezza generale, senza la quale assai meno frequenti diventerebbero i viaggi, li compensa della responsabilità che son costretti ad addossarsi. Ed è perciò che, mentre da un lato quest'obbligo e questa speciale responsabilità non sono imposti a chi tiene un caffè o una trattoria, perchè in essi l'avventore non prende alloggio, non deposita i suoi effetti, e sulle cose sue è in grado di vigilare egli stesso, dall'altro lato poi gli osti e gli albergatori son tenuti a rispondere civilmente dell'altrui fatto lesivo non solo quando l'autore ne sia uno dei loro domestici o una delle persone da loro preposte alla direzione dell'albergo, ma

anche quando ne sia autore un estraneo che frequenta l'osteria o l'albergo; sì perchè costui, appunto perchè frequenta l'una o l'altro, è da loro conosciuto e può esser da loro facilmente sorvegliato, sì perchè essi debbono essere accorti e prudenti nell'ammettere frequentatori.

Ma tra costoro che frequentano l'albergo o l'osteria dovranno essere compresi anche i viaggiatori? In altri termini, se è uno dei viaggiatori alloggiati nell'albergo colui che ruba ad un altro, dovrà anche in questo caso rispondere civilmente del furto l'albergatore? La questione è antica ed è variamente risoluta in Francia ed in Italia; perchè mentre da un lato si osserva che il Codice non parla di viaggiatori, ma di estranei frequentatori, e che l'albergatore il quale può impedire a questi ultimi di entrare nell'albergo, non può fare altrettanto con quelli; dall'altro lato si osserva invece che la legge adopera una locuzione generica nella quale possono esser compresi anche i viaggiatori, che ogni viaggiatore è un estraneo frequentatore dell'albergo rispetto agli altri, e che se il viaggiatore ha il diritto di veder garantite le cose sue rispetto ad ogni altra persona che frequenta l'albergo, tanto più ha interesse di vederla garantita rispetto ai suoi compagni d'alloggio ai quali riesce più facile di commettere un furto e sui quali del resto deve e può estendersi la vigilanza prudente dell'albergatore. Quest'ultima opinione è però quella che prevale nella dottrina; « e il prevalere dell'opinione che l'albergatore risponda anche del fatto del viandante, è giustificato — scrive con la sua nota competenza il Gianturco — non solo da considerazioni storiche e dalle generali espressioni del legislatore, ma benanche dal pericolo che gli albergatori non siano allettati ai furti, e a porsi di accordo con supposti viaggiatori per sfuggire alle gravi sanzioni della legge » [1]). E quest'opinione è stata recentemente adottata dalla nostra Corte di Cassazione, la quale ha detto che il comprendere tra gli *estranei* che *frequentano* l'albergo anche i viaggiatori che vi alloggiano, è conforme allo spirito della legge; dappoichè il viaggiatore che va in un albergo, ha diritto di essere protetto non solo dalla mala fede ed avidità di lucro dei domestici, impiegati ed estranei, ma anche, e molto più, dai vicini di camera, dai coabitanti nello stesso luogo, dovendo l'albergatore spiegare su tutto e su tutti la sua vigilanza e la custodia sugli effetti a lui affidati » [2]).

---

[1]) *Albergatori-Alberghi*, n. 33 (*Encicl. Giurid.*, vol. I, p. II).
[2]) 12 marzo 1903 (*Giust. pen.*, IX, 679).

E cotesta responsabilità civile degli osti e degli albergatori pei furti ed altri fatti lesivi commessi dai loro domestici o preposti o dai frequentatori delle osterie o degli alberghi a danno dei viaggiatori, è reputata talmente necessaria alla tutela del diritto e tanto rispondente ai loro speciali doveri, e la loro negligenza nella indispensabile e non malagevole vigilanza è così ineluttabilmente presunta, che la legge in due casi soli li dichiara irresponsabili: cioè quando si tratti di un *furto commesso a mano armata o altrimenti con forza maggiore,* perchè allora si mostra evidente l'inutilità di ogni vigilanza; e quando il danno si è verificato per *negligenza grave* dello stesso viaggiatore (Cod. civ., art. 1868), perchè allora la presunta colpa dell'albergatore è eliminata dall'evidente e grave imprudenza o trascuraggine dello stesso proprietario, il quale non può quindi attribuire ad altri ciò che deve invece attribuire a sè medesimo.

SEZIONE III.

In quale sede giudiziaria si eserciti l'azione civile nascente da reato.

§ 156. — L'azione civile diretta ad ottenere il risarcimento dei danni prodotti dal reato può essere esercitata, secondo il Codice italiano, o innanzi al giudice civile competente, o nella stessa sede giudiziaria nella quale si svolge il procedimento penale pel reato da cui questi danni derivano (art. 4, Cod. proc. pen.). Secondo la legge italiana è quindi libera la parte lesa di scegliere, per l'esercizio di quest'azione, o la sede civile o la penale, di separare, cioè, l'esercizio dell'azione civile da quello dell'azione penale, o di congiungere l'uno all'altro costituendosi nel giudizio penale parte civile (art. 109 Cod. proc. pen.).

È il sistema francese che la legge italiana ha seguito; ma non è questo il sistema che da tutte le altre legislazioni è egualmente adottato, perchè in Inghilterra ed in Germania si è invece preferito quello di riserbare esclusivamente ai giudici civili la competenza sull'azione diretta al risarcimento dei danni prodotti da reato, separandosi quindi nettamente la giurisdizione civile dalla penale.

Sulla preferenza da darsi all'uno o all'altro dei due sistemi le opinioni naturalmente sono discordi; e gravi sono gli argomenti che si adducono a favore di ciascuno dei due; perchè, se da un lato unica è la genesi delle due azioni: il fatto criminoso, dall'altro lato diversa è la loro natura, distinto è il loro scopo. Se infatti si tien

conto a preferenza che le due azioni hanno la medesima genesi, perchè nascono dal medesimo fatto, che ad un tempo è produttivo di danno sociale e di danno privato, e se inoltre si tien conto che, provvedendosi contemporamente sull'una e sull'altra, non si giudicano due fatti distinti, ma lo stesso fatto considerato nelle sue varie manifestazioni antigiuridiche, e si provvede alla completa reintegrazione del diritto, si è indotti a prediligere il sistema che non vieta il simultaneo esercizio delle due azioni innanzi al giudice penale. Se invece si considera a preferenza che, mentre l'azione penale è pubblica, necessaria, irrevocabile, la civile è privata, potestativa e revocabile; che, mentre l'una ha uno scopo eminentemente sociale, l'altra ha uno scopo individuale ed economico, si è indotti a prediligere il sistema della separazione giurisdizionale. Nè questo è tutto; perchè sulla preferenza da darsi all'uno piuttosto che all'altro sistema influiscono pure importanti considerazioni di opportunità. Mentre infatti si osserva da un lato che, cumulandosi in unico giudizio le due azioni, s'intralcia il procedimento penale e se ne rallenta il corso, nell'atto stesso che si costringe la parte lesa a servirsi per l'esercizio dell'azione civile dei soli mezzi che in un giudizio penale sono ammessibili; si osserva invece dall'altro lato che la facoltà concessa alla parte lesa di esercitare nel giudizio penale la sua azione civile nascente da reato, la mette in grado di ottenere sollecitamente la riparazione dei danni subìti e d'impedire in tempo che si emetta intorno all'imputazione una sentenza che possa pregiudicare, con la forza del giudicato, anche i suoi interessi civili.

Malgrado però le gravi considerazioni sulle quali si fondano i propugnatori del sistema inglese e germanico, io credo che quello della riunione facoltativa dell'esercizio delle due azioni nel giudizio penale meriti di essere preferito. Il giudice penale ha già la cognizione intera del fatto, ed è in grado di valutarlo sotto tutti i suoi aspetti e riguardo a tutte le sue conseguenze. È giusto che la parte lesa sia lasciata libera di esercitare la sua azione civile innanzi al giudice civile. È questo il giudice naturale della sua azione, e questo giudice non può esserle tolto. E poichè si tratta di un'azione essenzialmente privata, la circostanza degli inevitabili ritardi e dei possibili pregiudizî derivanti dalla necessità che si espleti prima il procedimento penale in corso, è cosa che riguarda lei soltanto e che non può destare preoccupazione in altri, una volta che a lei si deve se le due azioni non hanno avuto unico svolgimento. Ma se essa preferisce di innestare nel giudizio penale anche la sua azione civile

pel risarcimento dei danni a lei prodotti dal reato, ciò non deve esserle impedito.

Compiutosi un fatto lesivo nello stesso tempo del diritto sociale e del diritto individuale, poichè unica è la fonte da cui scaturiscono le due lesioni giuridiche, per quanto si distinguano nettamente i varî organi giurisdizionali, non può ammettersi che il giudice penale, il quale agisce nell'interesse collettivo, sia assolutamente incompetente a giudicare del fatto anche nell'interesse individuale, esaminandolo e valutandolo in tutta l'estensione della sua efficacia pregiudizievole. Perchè dunque si dovrebbe impedire alla parte lesa di rivolgersi a lui, affinchè, nell'atto stesso che giudica dell'azione penale, giudichi anche della civile, cioè provveda intorno al fatto criminoso, considerandolo non unilateralmente, ma rispetto a tutte le sue conseguenze antigiuridiche? Se per ottenere l'adempimento di una qualsiasi obbligazione si ha diritto all'immediato svolgimento di un giudizio diretto a costringere l'inadempiente a compiere il suo dovere, come mai si potrebbe poi obbligare la vittima di un delitto ad attendere lungamente il risultato definitivo del giudizio penale, per poter dipoi esercitare innanzi al giudice civile l'azione pel risarcimento dei danni che quel delitto le ha prodotti? Sarebbe giusto che la si costringesse a rimanere per così lungo tempo insoddisfatta? e sarebbe poi prudente questo ritardo obbligatorio, il quale potrebbe pericolosamente alimentarle nell'animo sentimenti di vendetta? Ma ciò non è tutto; se si vietasse dalla legge alla parte lesa di poter intervenire nel giudizio penale per esercitarvi la sua azione civile nascente da reato, bisognerebbe ammettere che sopra quest'azione, da esercitarsi necessariamente in separata sede giudiziaria, nessuna influenza possa avere la decisione del giudice penale relativa al fatto criminoso da cui deriva, giacchè altrimenti si costringerebbe un danneggiato a subìre, in pregiudizio dei suoi privati interessi giuridici, le conseguenze di un giudicato che egli non è stato messo nella condizione di potere ostacolare. Ma questo, secondo me, non può ammettersi, per la ragione che la giustizia non può per lo stesso fatto affermare e negare, volere e disvolere, dichiarare esistente rispetto ad un singolo individuo ciò che ha dichiarato inesistente rispetto all'intera società civile, e quindi anche rispetto a quell'individuo che di essa fa parte, quasichè non fosse sempre lo Stato che per mezzo dei suoi organi giurisdizionali distinti agisce così nel giudizio penale come nel civile per assicurare tanto alla collettività quanto ai singoli cittadini la tutela del diritto. E quindi se non può escludersi, nei limiti che indicherò a suo tempo, l'influenza del

giudicato penale sull'azione civile di risarcimento dei danni, deve concludersi che non sarebbe giusto privare chi è stato danneggiato da un reato dell'unico mezzo di cui può disporre per far valere in tempo le sue ragioni, vietandogli d'intervenire, ove lo creda opportuno, anch'egli come parte nel giudizio penale per esercitarvi la sua azione civile derivante dal reato, e che perciò la potestativa riunione delle due azioni nel giudizio penale sia fondata sopra basi solidissime.

§ 157. Secondo il Codice di procedura penale italiano, dunque, colui il quale è stato danneggiato da un reato può, a sua scelta, esercitare l'azione pel risarcimento dei danni subìti, contro l'autore del danno o la persona che la legge ne dichiara civilmente responsabile, o innanzi al giudice civile, o innanzi al giudice penale che si occupa del reato da cui quel danno è derivato. E in un sol caso questa libertà di scelta vien meno, quando cioè il danneggiato vuole esercitare la sua azione civile contro gli eredi del reo; perchè essendo estinta l'azione penale per la morte del colpevole, e mancando quindi il giudizio penale, l'azione contro gli eredi non può che esercitarsi in sede civile.

« Le due azioni nascenti da reato — osserva però giustamente lo Stoppato — hanno fra loro dei rapporti, tanto se vengano esercitate congiuntamente, come se vengano esercitate separatamente. I due fini a cui tendono non possono essere fra di loro in contrasto, ma nondimeno possono riflettersi i movimenti dell'una su quelli dell'altra fino al punto talvolta da sospenderne o sviarne o anche toglierne addirittura la continuità dell'esercizio. La vicenda reciproca delle due azioni forma perciò un'importante ricerca di Diritto giudiziario penale, la quale si indirizza a studiare sia gli effetti dell'esercizio dell'azione penale sulla civile, sia quelli dell'esercizio della civile sulla penale, come infine quelli della declaratoria penale sull'azione civile. Il regolamento di tali effetti è una necessità processuale per impedire che l'intrecciarsi delle due azioni diventi confusione di esse e che si producano fra i giudicati dei contrasti risolventisi in pregiudizio delle private azioni o in offesa dell'uniforme dignità della giustizia sociale » [1]).

Ora, secondo il nostro Codice di procedura, quando il danneggiato preferisce di esercitare in sede civile l'azione pel risarcimento dei danni prodottigli da un reato, questa sua scelta della sede giu-

---

[1]) *Condizioni e limiti di esercizio dell'azione civile in rapporto a quello dell'azione penale,* n. 1 (*Riv. pen.,* XLIV, 215).

diziaria è bensì liberamente ammessa dalla legge, ma l'esercizio dell'azione innanzi al giudice civile *è sospeso finchè siasi pronunziato definitivamente sull'azione penale intentata prima dell'azione civile o durante l'esercizio di essa* (art. 4). Ed è questa una savia disposizione del nostro Codice, perchè derivando le due azioni dal medesimo fatto, il loro svolgersi separatamente non fa sparire il loro nesso di correlatività. La perfetta indipendenza dell'una dall'altra, quando identica ne è la genesi, potrebbe produrre una deplorevole contrarietà di giudicati che menomerebbe il prestigio della giustizia. Lo svolgimento separato delle due azioni non deve esser fonte di contrasti e contraddizioni. Per evitare questi gravi inconvenienti non vi è altro modo possibile che quello di sospendere il corso di un giudizio fino a che non sia esaurito l'altro, affinchè entrambi si svolgano armonicamente, con unità di criterio. E nella scelta del giudizio da sospendersi non è lecito esitare. La ragione ci dice che, svolgendosi innanzi al giudice civile un'azione privata d'indennizzo nascente da reato, è mestieri che prima si esaurisca il giudizio penale, perchè la ricerca e l'accertamento del reato, fonte dell'azione civile di risarcimento del danno, in questo giudizio trovano la loro sede più adatta e naturale.

Si noti però che la sospensione del giudizio civile, secondo la testuale disposizione del suddetto art. 4 del Codice di procedura, non ha luogo se non quando l'azione penale o si fosse già intentata prima dell'esercizio dell'azione civile, o venisse a promuoversi durante questo esercizio. In altri termini, ciò che la legge prevede e non ammette è lo svolgimento contemporaneo dei due giudizi sulla stessa materia. Non basta quindi la possibilità di un procedimento penale intorno al fatto sul quale è fondata l'azione civile di risarcimento di danni, ma si richiede la realtà e l'attualità di esso.

Ma una volta avviato questo procedimento penale, il giudizio civile deve essere sospeso; e questa sospensione, dice il suddetto articolo, deve durare fino a tanto che non siasi *definitivamente* pronunziato dal giudice penale intorno al reato. Finchè dunque non vi è se non una decisione delle giurisdizioni istruttorie impugnata o impugnabile, ovvero una sentenza contro la quale si è proposto o si può ancora proporre gravame, manca il pronunziato definitivo, e quindi deve perdurare ancora la sospensione del giudizio civile. Ma quando vi è un pronunziato di proscioglimento per insufficienza di prove emesso nel periodo dell'istruzione, contro del quale non si è proposto gravame, o che è stato confermato dalla superiore Autorità giudiziaria competente, potrà ricominciare il suo corso l'azione civile,

o dovrà restare sospesa ancora in considerazione del possibile sorgere di nuove prove, le quali, a norma degli art. 266 e 445 del Codice di procedura, facciano riaprire il procedimento penale? Vi è qualche antica sentenza, secondo la quale, pur negandosi che questi pronunziati abbiano carattere giuridico di pronunziati definitivi, deve ammettersi però, per ragioni di opportunità, che essi chiudano il periodo di sospensione dell'esercizio dell'azione civile, così come lo chiudono le decisioni irretrattabili. Però insigni scrittori, come Borsani e Casorati, non credono che a questi pronunziati si possa negare il carattere di pronunziati definitivi; perchè, essi dicono, non ammettendosi nella dottrina e nella nostra legislazione se non tre sole forme di provvedimenti giudiziali: il preparatorio, l'interlocutorio ed il definitivo, qualora volesse ritenersi che i suddetti pronunziati non abbiano carattere giuridico di pronunziati definitivi, bisognerebbe ammettere che essi siano provvedimenti interlocutorî o preparatorî: il che sarebbe evidentemente assurdo. Questi pronunziati, respingendo l'azione penale nello stato in cui attualmente si trova, chiudono il procedimento; sicchè a rieccitare la giurisdizione penale occorre che sopravvengano nuove prove e che sorga quindi una nuova posizione giuridica [1]). L'espressione *definitivamente* — dice alla sua volta lo Stoppato — devesi intendere in senso relativo; perchè, se così non fosse, e l'azione civile dovesse restar sospesa anche dopo una dichiarazione di non luogo a procedimento per insufficienza d'indizî, sol perchè questa è revocabile pel sorgere di nuove prove, cotesta sua protratta sospensione sarebbe non corrispondente allo stesso suo fine [2]). E che non altrimenti debba essere interpretata la legge anche a me par chiaro, perchè un'interpretazione diversa presupporrebbe che il legislatore imponga la sospensione dell'esercizio dell'azione civile, non già pel fatto dell'attualità e contemporaneità di un procedimento penale, ma anche soltanto per la considerazione dell'eventualità di esso. E poichè appunto il contrario risulta dall'art. 4 del Codice di procedura, bisogna trarne la conseguenza, che quando il procedimento è chiuso, e solo rimane l'eventualità che possa un giorno riaprirsi pel sopraggiungere di nuove prove, non può, in considerazione di questa pura eventualità, lasciarsi sospeso ancora ed indefinitamente l'esercizio dell'azione civile, mentre può darsi che questo esercizio appunto metta in luce

---

[1]) *Cod. di proc. pen. commentato,* vol. I, § 139.

[2]) Monogr. cit., n. 2.

quelle nuove prove di cui si ha bisogno, e quindi concorra anche efficacemente ai fini della giustizia punitiva.

§ 158. Se il danneggiato preferisce di esercitare innanzi al giudice penale l'azione civile pel risarcimento dei danni che un reato gli ha prodotto, deve, a norma dell'art. 109 del Codice di procedura, costituirsi parte civile nel giudizio penale. E a tal fine gli art. 110 e 111 dispongono che egli, o nella querela iniziatrice del procedimento penale, o con altro apposito atto da riceversi nella Cancelleria del Pretore, del Tribunale o della Corte dove si fa l'istruzione o dove pende il giudizio, deve dichiarare formalmente che intende costituirsi parte civile; deve inoltre, se non è domiciliato nel luogo dove si fa l'istruzione o dove pende il giudizio, eleggervi domicilio con atto da riceversi parimenti nella Cancelleria, altrimenti non potrà dipoi eccepire la mancanza di notificazione degli atti che avrebbero dovuto essergli notificati; e deve infine, a norma degli art. 562, 563 e 565, anticipare la somma che il giudice penale presumerà occorrente per le spese da farsi a sua istanza, perchè da quest'obbligo egli non è dispensato, se non nel caso in cui dimostri, nelle forme prescritte dai regolamenti, la sua indigenza.

Nè è necessario che il danneggiato sia anche querelante, perchè invece espressamente dichiara la legge che « ogni persona offesa o danneggiata da un reato può costituirsi parte civile nel giudizio penale, *benchè non abbia portato querela* » (art. 109 Cod. proc. pen.). E giustamente dispone in tal modo, sia perchè, come si è veduto altrove, può esservi un danneggiato che non sia l'offeso, sia perchè non sarebbe ragionevole che s'impedisse la costituzione di parte civile a colui, che, mentre sulle prime non presentò querela, perchè non aveva in suo potere elementi sufficienti per accusare, dipoi, convintosi pei risultati del procedimento della sufficienza delle prove di reità raccolte, vuole intervenire nel giudizio penale per tutelare i suoi legittimi interessi privati. Ed appunto perchè non è indispensabile la qualità di querelante in chi si vuol costituire parte civile, ne segue che nello stesso modo onde può costituirsi parte civile chi non è querelante, può anche fare validamente questa costituzione chi, trattandosi di un reato perseguibile di ufficio, aveva prima dichiarato di non volere insistere nella sua querela [1]; giacchè la desistenza dalla querela, fatta senza riserva dell'azione civile, allora soltanto fa perdere il diritto di esercitare quest'azione, quando si tratti di

---

[1]) Vedi la sentenza della Cassazione del 18 aprile 1899 (*Cass. Unica,* X, 969).

un reato perseguibile a querela di parte. Infatti sebbene l'articolo 118 del Codice di procedura penale adoperi la parola *desistenza*, mentre nei precedenti si fa uso della parola *remissione*, è evidente che, non altrimenti che questi, si riferisce esclusivamente ai reati perseguibili a querela di parte; perchè, a prescindere da ogni altra considerazione, se esso si riferisse invece ai reati perseguibili di ufficio, nessun logico e giuridico significato avrebbe il suo primo inciso, che cioè *chi ha desistito da una querela non può più rinnovarla;* essendo troppo manifesto, invece, che questa disposizione legislativa in tanto ha valore, in quanto si presuppone uno di quei casi nei quali senza la querela è impossibile un procedimento penale.

Nè contro il solo imputato può l'offeso o danneggiato esercitare l'azione civile pel risarcimento dei danni nel giudizio penale; perchè, a norma dell'art. 594 del Codice di procedura, anche contro le persone soltanto civilmente responsabili può la parte civile esercitare nel giudizio penale l'azione d'indennizzo. Questa potestà concessa dalla nostra legge alla parte civile di obbligare ad intervenire nel giudizio penale persone sulle quali non pesa alcuna responsabilità penale, sol perchè questo le consiglia il suo interesse privato, per verità non è sembrata a tutti giustificabile. Con qual diritto, dice Aristo Mortara in una sua pregevole pubblicazione, si può costringere chi non ha partecipato in nulla ad un reato ad intervenire nel giudizio penale relativo ad esso, sol perchè, in forza di un rapporto personale esistente tra lui e l'autore di questo reato, è obbligato per legge a rispondere civilmente dei danni che questo reato ha prodotto? Come mai questa sua responsabilità puramente civile può fargli perdere, a volontà del danneggiato, le garentie che gli offrono le forme speciali dei giudizî civili, ed obbligarlo a comparire anch'egli in un giudizio penale, nel quale non potrà che trovare fastidî ed umiliazione? [1]). E certamente queste obiezioni hanno non lieve valore. Ma non ostante ciò, io non credo punto che il sistema della nostra legge possa dirsi ingiustificabile; sia perchè, concesso alla parte lesa il diritto di esercitare nel giudizio penale l'azione civile pel risarcimento dei danni, non è poi strano che essa possa contemporaneamente esercitarla contro tutti coloro che, per qualsiasi titolo, siano obbligati verso di lei a questo risarcimento; sia perchè, se è vero che le persone solo civilmente responsabili non hanno partecipato in alcun modo al reato, è però vero egualmente che l'altrui

---

[1]) *Il civilmente responsabile nei giudizi penali*, n. 4 (nella *Riv. pen.*, XXXVIII, 29).

fatto illecito si rannoda indirettamente ad una loro colpa; sia finalmente perchè, se esse, essendo costrette ad intervenire nel giudizio penale, perdono quei vantaggi che potrebbero trovare nelle forme che son proprie dei giudizî civili, ne acquistano però uno grandissimo, quello cioè di potere in tempo, combattendo l'esistenza del fatto attribuito all'imputato, o la partecipazione di costui a questo fatto, difendersi contro il presupposto della loro responsabilità civile, invece di rimanere inerti ad attendere un pronunziato del giudice penale, che può, con la forza del giudicato, stabilire irretrattabilmente le prime condizioni e le prime basi della loro civile responsabilità.

§ 159. La scelta della sede giudiziaria è dunque libera. Ma appunto perchè il nostro legislatore lascia interamente libero il danneggiato da un reato di esercitare l'azione pel risarcimento dei danni sofferti, o innanzi al giudice civile o innanzi al giudice penale, secondo che a lui sembri più opportuno, da questa medesima libertà di scelta che a lui concede trae poi la conseguenza che, se si è già scelta, per l'esercizio di quest'azione, la sede civile, non si può lasciare questa giurisdizione per trasportare innanzi al magistrato penale, mediante la costituzione di parte civile, l'esercizio dell'azione privata. L'art. 7 del Codice di procedura, il quale nella precedente scelta della sede giudiziaria civile ravvisa, come ho detto altrove, una implicita rinunzia al diritto di dar querela nei casi in cui non si può procedere penalmente senza querela di parte, per modo che dopo quella scelta non è più consentito alla parte lesa di promuovere per l'identico fatto il giudizio penale (§ 66), per ciò che concerne poi i reati perseguibili d'ufficio stabilisce che *la parte offesa, che avrà intentato giudizio avanti il giudice civile pel risarcimento dei danni, non potrà più costituirsi parte civile nel giudizio penale.* « In questa parte — dirò con Borsani e Casorati — l'art. 7 del nostro Codice ha sanzionato l'antico aforismo: *electa una via, non datur recursus ad alteram.* Il concetto del quale aforismo è umano e giusto; perchè tende ad impedire che il danneggiato trascini d'una in altra giurisdizione il suo offensore, secondochè veda inclinare ad esito favorevole od infelice la prima azione intentata. Esso impedisce la moltiplicazione dei giudizi sopra un unico fatto e promuove il rispetto delle giurisdizioni vietandone gli arbitrarî spostamenti, poichè le medesime sarebbero gettate in iscompiglio quando fossero lasciate in balìa al privato capriccio mediante la facoltà di variare la scelta della via cui si intende percorrere » [1]).

[1]) Op. cit., vol. I, § 193.

Affinchè però quest'ostacolo alla costituzione di parte civile nel giudizio penale possa aver luogo, due condizioni, secondo la nostra legge, sono indispensabili: che cioè si sia già *intentato giudizio* innanzi al giudice civile, e che questo giudizio rifletta lo stesso obietto al quale dovrebbe riferirsi la posteriore costituzione di parte civile, cioè il *risarcimento dei danni* prodotti dal fatto criminoso.

Ora, a proposito della prima condizione, non è concorde l'opinione dei più autorevoli interpreti del nostro Codice di procedura. Mentre infatti Stoppato [1]) e Borsani e Casorati [2]) sostengono che allora soltanto può ritenersi *intentato* il giudizio innanzi al magistrato civile, e dedursene quindi l'inammessibilità della costituzione di parte civile nel giudizio penale, quando vi sia stata la regolare costituzione delle parti in causa; Benevolo [3]) e Segrè [4]), invece, sostengono che basti la citazione regolarmente notificata a produrre l'esclusione stabilita nel capoverso del suddetto articolo 7. E mentre a sostegno della prima opinione è stato osservato, che il legislatore, il quale a proposito dell'ipotesi preveduta nella prima parte di questo articolo, parla soltanto di *scelta dell'azione* innanzi al giudice competente, nel capoverso parla invece di *giudizio intentato* innanzi al giudice civile; e che questa diversità di locuzione è chiaramente rivelatrice di una diversità di concetto ispiratore, la quale trova piena giustificazione nella considerazione che non la semplice citazione, ma solo una regolare costituzione in causa delle parti, o almeno di una di esse, può incardinare l'azione ad una giurisdizione; in sostegno dell'altra opinione si è osservato, al contrario, che basta la notificazione della citazione a costituire la litipendenza, e che non vi è ragione per ritenere che questo principio insegnato da Fabro, da Voet, e dopo di essi dalla maggior parte dei giuristi moderni, sia stato sconosciuto dal Codice italiano. Ma io credo, come ha pure ritenuto la Corte di Cassazione [5]), che la prima opinione sia la più conforme al pensiero del nostro legislatore; perchè il solo notificare una citazione a comparire innanzi al giudice civile non è ancora tale un atto che incardini alla

---

[1]) Monogr. cit., n. 9.

[2]) Op. cit., vol. cit., § 134.

[3]) *La parte civile nel giudizio penale*, n. 50.

[4]) *Dei rapporti fra le giurisd. penale e civile*, n. 288 (nel *Tratt. compl. di dir. pen.* compilato dal Cogliolo, vol. II, p. IV).

[5]) 8 marzo 1897 (*Cass. Unica*, VIII, 744).

giurisdizione civile la causa, per modo che possa dirsi, che, se poi fosse consentito di esercitare l'azione innanzi al giudice penale, avrebbe in tal modo la parte interessata la facoltà di investire il magistrato penale della conoscenza di una causa della quale aveva già investito il magistrato civile.

Riguardo poi alla seconda condizione, allora soltanto, come ho detto, la costituzione di parte civile è vietata, quando vi sia perfetta identità tra ciò che si chiede nel giudizio penale e ciò che già si era chiesto innanzi al giudice civile; cioè quando il giudizio civile si fosse istituito per ottenere il risarcimento dei danni prodotti dal fatto criminoso. L'oggetto della domanda dev'essere nelle due sedi giudiziarie lo stesso, perchè solo in tal modo sorgerebbe quel conflitto di competenze che la legge non può permettere. Nè a costituire questa vietata identità delle due azioni basta l'identità del fatto da cui hanno origine, perchè l'unicità del fatto non esclude la possibile varietà di domande giudiziali fondate su di esso. Ed applicando appunto questi principî, la nostra Corte regolatrice ha ritenuto: che l'avere istituito giudizio civile contro taluno pel rendiconto di una gestione, non impedisce all'attore di costituirsi contro il convenuto parte civile nel giudizio penale al quale costui è stato dipoi sottoposto per indebita appropriazione di quelle somme delle quali gli si era chiesto il conto; perchè l'obbligo di rendere un conto non può confondersi con l'obbligo di risarcire un danno criminosamente prodotto: l'azione diretta ad ottenere il rendiconto nasce da un contratto, quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno nasce da un delitto, e non possono quindi confondersi fra loro [1]; che il fideiussore di un esattore, il quale abbia già iniziato contro costui lite civile pel rimborso delle somme da lui pagate per colmare i vuoti trovati nella cassa esattoriale, può dipoi costituirsi parte civile contro l'esattore medesimo nel giudizio per peculato iniziato contro l'esattore posteriormente, perchè egli chiede il risarcimento di quei danni derivanti *ex delicto,* che non aveva chiesto innanzi al giudice civile [2]; che, recuperatasi in virtù di un giudizio civile una somma che si era pagata in forza di una cambiale falsa, ciò non è di ostacolo alla costituzione di parte civile nel posteriore giudizio penale intorno alla falsità, perchè questa nuova azione ha per fine quel risarcimento di danni che non si era chiesto nel primo giudizio [3];

---

[1]) 6 marzo 1895 (*Cass. Unica,* VI, 614).
[2]) 30 aprile 1895 (Ivi, VI, 936).
[3]) 15 marzo 1894 (Ivi, V, 714).

che insomma allora soltanto è precluso l'adito alla costituzione di parte civile, quando, pel medesimo fatto, si chieda non altro che quello che già si era chiesto nel giudizio civile, quando cioè identico è il contenuto della domanda e identico il fatto su cui si fonda: *eadem res et eadem causa petendi* [1]).

Ma se vi è questa identità di fatto e di domanda, è poi necessario, per l'applicabilità della norma contenuta nel capoverso dell'art. 7, che concorra altresì l'identità della persona contro la quale si agisce? Il Saluto, ricordando un'antica sentenza della Cassazione di Torino con la quale si ritenne indispensabile anche questa terza identità, non esita a dichiararla contraria allo spirito ed alla parola della legge; sia perchè non è lecito derogare al principio fondamentale della indivisibilità della procedura, sia perchè il legislatore non enuncia la persona, ma fa cenno soltanto della causa in generale [2]). Del tutto diversa è però l'opinione del Benevolo [3]) e del Segrè [4]), i quali osservano che il principio dell'indivisibilità della procedura riflette l'azione penale e non la civile, e che la disposizione dell'art. 7, sebbene generica, non impedisce che dopo di essersi esaminato se la domanda proposta nel giudizio civile sia identica a quella che s'intende proporre nel giudizio penale, si esamini pure se la persona, contro la quale si è agito nel giudizio civile, sia identica a quella contro la quale il danneggiato vuol costituirsi parte civile nel giudizio penale. « Può infatti avvenire — dice il Benevolo — che solo dopo che s'intentò e si definì il giudizio civile si scoprano altre persone, oltre quelle convenute nel giudizio civile, che abbiano commesso un reato; ora perchè vorrebbesi in questo caso impedire al danneggiato di costituirsi parte civile? ». Ma non è stato questo il parere della nostra unica Cassazione penale, la quale con una importante sentenza ha ritenuto che l'identità della persona non è indispensabile all'applicazione del divieto contenuto nel capoverso dell'art. 7. « La dizione di quest'articolo — ha detto la Corte Suprema — è così chiara ed esplicita da non ammettere dubbio; in esso si parla di *giudizio* intentato innanzi al giudice civile, non delle persone contro le quali l'azione stessa sia esercitata. Che se l'azione è la facoltà di ricorrere alla giustizia onde ottenere la conservazione o l'esercizio di un diritto, *jus persequendi in judicio quod sibi debetur,*

---

[1]) 9 maggio 1901 (*Cass. Unica,* XII, 1279).

[2]) *Commento al Cod. di proc. pen.,* vol. I, n. 106.

[3]) Op. cit., loc. cit.

[4]) Op. cit., n. 292.

ed il giudizio non è che la maniera con cui si esercita un tale diritto, chiaro apparisce il concetto della legge che si volle assolutamente escludere la persona di colui o coloro contro dei quali può esperirsi l'azione e promuoversi il giudizio, ma si enunciò la causa in generale. E ciò si rende ancor più evidente dal confronto degli art. 3 e 7 del Cod. di proc. pen., giacchè, mentre nel primo si indicano le persone contro le quali può esperirsi l'azione civile, nel secondo si parla soltanto d'azione e di giudizio. *Electa una via, non datur recursus ad alteram:* è questo il principio sancito nel capoverso dell'art. 7 del Cod. di proc. pen.; scelto il giudizio civile allo scopo di ottenere il risarcimento del danno, non può più tale diritto esercitarsi cumulativamente all'azione penale con la costituzione di parte civile. Per l'art. 7 pertanto si richiede l'identità del fatto, fondamento dell'azione spiegata in via penale ed in via civile, e la richiesta del risarcimento dei danni da tale fatto provenienti, *eadem res, eadem causa petendi,* non la identità delle persone delle quali si sarebbe dovuta fare espressa menzione, ed è inapplicabile il principio stabilito nell'art. 1351 del Codice civile » [1]). Ed anche io sono dello stesso avviso; perchè, se nell'art. 7 si stabilisce una norma di competenza, e si dichiara che l'azione per ottenere il risarcimento dei danni prodotti da un fatto criminoso si può bensì esercitare o innanzi al giudice civile o innanzi al giudice penale, ma in questo ultimo caso a condizione che non se ne sia già iniziato l'esercizio in sede civile, e di questo anteriore esercizio si fa cenno senza alcuna indicazione di persone che ne limiti il concetto, mi pare che la già fatta scelta della competenza sussista sempre per l'azione che si vuole esercitare, quali che siano le persone contro le quali l'azione è diretta.

§ 160. Quando l'ostacolo di cui ho fatto cenno nel paragrafo precedente non esiste, l'azione civile pel risarcimento dei danni prodotti da un reato può liberamente esercitarsi nel giudizio penale al quale questo reato dà luogo, mediante la costituzione di parte civile; la quale, di regola, può aver luogo, come dispone il primo capoverso dell'art. 110 del Codice di procedura, in qualunque stato della causa, purchè prima che sia terminato il pubblico dibattimento.

Se però si tratti di reati perseguibili a querela di parte, pei quali si proceda con la forma della citazione diretta, l'ultimo capoverso del suddetto articolo stabilisce che la dichiarazione di volersi costi-

---

[1]) 7 novembre 1900 (*Cass. Unica,* XII, 390).

tuire parte civile deve esser fatta contemporaneamente alla querela, o per lo meno prima che siasi rilasciata l'ordinanza di citazione. Ma poichè la citazione diretta può esser chiesta tanto dalla parte lesa quanto dal Pubblico Ministero art. 371 Cod. proc. pen., dovrà tanto nell'uno quanto nell'altro caso, indistintamente, ritenersi applicabile questa disposizione della legge, per la considerazione che non è lecito distinguere una volta che nessuna distinzione è fatta dal legislatore? Non mancano sentenze con le quali si è appunto ritenuto che ogni distinzione è inammissibile. Ma i migliori interpreti del nostro Codice hanno reputato indispensabile una distinzione, in forza della quale la limitazione contenuta nell'ultimo alinea dell'art. 10 deve aver luogo soltanto nel caso in cui la citazione diretta sia stata chiesta dal querelante [1]; e questa distinzione è appunto quella che, dopo le discrepanze dell'antica giurisprudenza delle nostre Supreme Corti regolatrici regionali, è costantemente ammessa dalla nostra Corte di Cassazione unica. « L'azione penale — ha detto in sostegno di questa sua costante giurisprudenza il Collegio Supremo con una sentenza del 28 maggio 1896 — svolgendosi ordinariamente tra il Pubblico Ministero e l'imputato, gli atti processuali sono noti soltanto a questi due, che sono i termini necessari e principali dell'azione. La parte offesa o danneggiata ignora tutto fino al giorno del dibattimento, in cui deve essere citata *ad intervenire se lo voglia* (art. 381 e 335 Cod. proc. pen.). Allora soltanto, e non prima, essa è in grado di vedere e giudicare se le convenga di costituirsi parte civile. Saggia quindi e giusta è la regola contenuta nel primo alinea dell'art. 110, che cioè la parte offesa o danneggiata potrà costituirsi parte civile in qualunque stato della causa, prima però che sia terminato il pubblico dibattimento. Non è così poi quando si proceda per citazione diretta e si tratti di reato perseguibile a querela di parte. In questo caso, non essendoci istruzione, gli atti del processo ordinariamente si riducono a ben pochi, cioè alla querela della parte, alla richiesta della citazione, all'ordinanza di citazione. Ora, se in questo caso la citazione sia richiesta direttamente dal querelante, l'azione penale si può dire quasi svolta tutta da lui. Egli perciò sa e conosce gli atti tutti testè ricordati, ed è quindi in grado di vedere e giudicare se debba o no costituirsi parte civile. E trattandosi di procedimento sommario, la legge, ad evitare le facili sorprese del-

[1]) Vedi: SALUTO, op. cit., vol. II, n. 583 — BORSANI e CASORATI, op. cit., vol. I, § 129, e vol. II, § 663 — BENEVOLO, op. cit., n. 84 — COCITO, *La parte civile in materia penale*, n. 42.

l'ultima ora, ha provvidamente, con l'ultimo alinea dell'art. 110 suddetto, derogato alla regola generale stabilita nell'alinea precedente, facendo obbligo al querelante di costituirsi parte civile o contemporaneamente alla querela o almeno prima che siasi rilasciata l'ordinanza di citazione. Ma se per contrario la citazione sia richiesta direttamente dal Pubblico Ministero, ovvero ordinata d'ufficio dal Pretore nelle cause di sua competenza, il querelante non conosce che un solo atto del procedimento, cioè la querela che è opera sua, ma ignora la richiesta della citazione e il decreto di citazione di cui viene a conoscere la sola parte che riguarda il suo intervento non obbligatorio in giudizio, ma ne viene a cognizione dopo fattagliene notificazione dall'usciere. Ora, se il querelante ignora l'ordinanza di citazione, è evidente la inapplicabilità dell'ultimo alinea dell'art. 110 al caso in esame, sia perchè manca la *ratio legis,* cioè la scienza degli atti processuali che mettono in grado il querelante di vedere se gli convenga d'intervenire nel procedimento penale come parte civile, sia perchè, opinandosi diversamente, si cade nell'assurdo di far dipendare la validità giuridica della costituzione di parte civile del querelante da un fatto che costui ignora nè è obbligato a conoscere, e stabilisce contro di lui una decadenza, che è quanto dire una pena, per una omissione non dipendente dalla sua volontà » [1]). E di fronte alla gravità di questi argomenti ogni dubbio si dilegua.

All'infuori di questo caso eccezionale, la costituzione di parte civile può farsi, come ho detto, *in qualunque stato della causa, prima però che sia terminato il pubblico dibattimento.* Ma la legge che così dispone, si affretta poi a soggiungere che questo dibattimento non può che esser quello di prima istanza. Nel giudizio di appello la costituzione di parte civile non è ammessibile, perchè se è giusto che la legge conceda alla persona danneggiata da un reato la facoltà di esercitare la sua azione pel risarcimento del danno anche innanzi al giudice penale, non sarebbe poi giusto che le concedesse anche la facoltà, istituendo questa sua azione quando già il giudizio penale trovasi in grado di appello, di privare l'imputato o il responsabile civile, relativamente ad essa, del doppio grado di giurisdizione: l'esercizio di un diritto non deve esser tale da risolversi inevitabilmente nella violazione di un diritto altrui che la legge riconosce e deve garantire. Ed a proposito di questo divieto di costituirsi parte civile in grado di appello, la nostra Cassazione ha ritenuto che esso sussista

---

[1]) *Cass. Unica,* VII, 870.

anche quando il giudice di appello abbia annullato il dibattimento di prima istanza, perchè questa circostanza non esclude che se si ammettesse per la prima volta la costituzione di parte civile innanzi al magistrato che ha ordinata la rinnovazione del dibattimento, si violerebbe il diritto di difesa dell'imputato, privandolo del doppio grado di giurisdizione relativamente alla questione del risarcimento dei danni [1]).

Ma, nonostante, questa limitazione, la concessione della nostra legge è ancora troppo ampia, il termine stabilito è ancora troppo lungo. Io comprendo che la costituzione di parte civile è atto di tale importanza pei suoi effetti, che si deve lasciare al danneggiato una certa larghezza, affinchè egli possa, tenuto conto dei risultati istruttorî, ponderare e decidere se gli convenga di assumere nel giudizio penale la veste di parte civile. Ma ammettere, come si fa dal nostro Codice, che questa costituzione di parte civile si possa sempre fare finchè non è chiuso il dibattimento, mi par troppo, perchè non mi pare giusto esporre l'imputato al pericolo di vedersi sorgere contro all'ultima ora un nuovo e formidabile avversario, contro del quale egli non ha potuto in tempo premunirsi. Con ciò non intendo che si debba limitare il termine utile alla costituzione di parte civile al solo periodo istruttorio, perchè, essendo segreta l'istruzione delle prove, non si può pretendere che la parte lesa assuma contro taluno la qualità di parte civile quando essa non sa ancora quali prove si siano raccolte e quale fondamento potrebbe avere la sua azione. Ma quando il periodo dell'istruzione è compiuto, quando dei risultati di essa si è in grado di acquistar conoscenza, quando vi è una decisione di rinvio a giudizio, è giusto che si dica alla parte lesa che se essa vuol costituirsi parte civile contro l'imputato è allora che deve farlo, perchè prima ancora che si apra il dibattimento deve saper l'imputato con chi dovrà lottare e di quali mezzi di difesa si dovrà premunire. E quindi approvo pienamente ciò che, dopo la discussione alla quale parteciparono il Pessina, il Brusa e lo Stoppato, stabilì la Commissione legislativa del 1898, che cioè la parte offesa la quale voglia costituirsi parte civile dopo il rinvio dell'imputato al giudizio, deve farlo « entro un determinato termine che precede l'apertura del dibattimento » [2]).

---

[1]) 17 novembre 1897 (*Cass. Unica*, IX, 214).

[2]) *Atti della Commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 per studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale,* vol. delle discussioni, verbale LXIV, pag. 365, 366; vol. dei principii adottati, II, pag. 6.

§ 161. Quando poi la parte lesa, facendo uso del diritto di scelta che le dà la legge, ha preferita per l'esercizio della sua azione civile la sede penale, quest'azione svolgentesi insieme con l'azione penale in unico giudizio, essendone, come dice il Nicolini, pedissequa e famulativa [1]), non può che seguire l'andamento e le fasi del giudizio penale in cui si esercita.

Se quindi il giudice penale è incompetente a conoscere del reato rinviato al suo esame, incompetente è pure a conoscere dell'azione civile nascente dal fatto incriminato; se un ostacolo sorge contro l'esercizio dell'azione pubblica, quest'ostacolo sorge pure contro l'esercizio dell'azione privata innanzi al giudice penale; delle due azioni non può il giudice conoscere separatamente, ma contemporaneamente, facendone obietto di un unico giudizio e di un'unica sentenza.

Ma questa dipendenza dell'esercizio dell'una da quello dell'altra azione dovrà poi produrre come conseguenza ineluttabile l'incompetenza del magistrato penale a giudicare intorno all'azione civile in quei casi nei quali egli pronunzia intorno all'accusa una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere?

Vi è chi ritiene di no, perchè osserva che, investito il giudice penale della conoscenza del fatto incriminato, ed essendo competente a considerarlo non solo sotto l'aspetto della sua criminosità, ma anche, in virtù della costituzione di parte civile, sotto quello dei semplici danni privati che esso ha prodotti alla parte lesa, se egli riconosce che il fatto esiste ed è produttivo di danni, non può, sol perchè non lo reputi incriminabile, ritenersi incompetente a giudicarlo sotto l'aspetto di fatto civilmente pregiudizievole; nè può, sol perchè ritenga estinta l'azione penale, esimersi dal giudicare intorno alla civile, quando l'estinzione di quella non la pregiudichi. Investito della conoscenza di entrambe le azioni, relativamente ad entrambe è tenuto ad esplicare la sua complessa giurisdizione: *ubi acceptum est semel judicium, ibi et finem accipere debet.*

Ma i più sostengono invece, che, essendo il giudice penale eccezionalmente competente a giudicare dell'azione civile, cioè sol perchè il fatto da cui questa trae origine è un fatto criminoso e per questo fatto è in esercizio l'azione penale, non appena l'una o l'altra indispensabile condizione sparisce, cessa immediatamente la competenza prorogata, perchè non può sussistere l'accessorio dove manchi il principale, e del fatto, sotto il punto di vista esclusivamente civile, soltanto il magistrato civile è giudice competente.

---

[1]) *Procedura penale*, vol. I, n. 832.

E quest'ultima dottrina è quella che deve ritenersi accolta nel Codice di procedura italiano. Per sostenere il contrario si suol citare l'art. 571, il quale è redatto nei seguenti termini: *Nello stesso caso di assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, ed altresì in quello di condanna, saranno liquidati nella sentenza i danni domandati dalla parte civile o dall'imputato o dall'accusato, se il processo offre gli elementi necessarî per determinarne la quantità.* Dunque, si dice, è la legge stessa quella che espressamente dichiara che i danni possono essere liquidati dal giudice penale, e quindi la condanna al risarcimento può essere pronunziata, tanto nel caso di condanna dell' imputato quanto nel caso di assoluzione o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere; sicchè quest'articolo risolve testualmente la questione. Ma è facile rispondere che l'art. 571, prevedendo unicamente il caso della liquidazione dei danni, e presupponendo quindi la condanna al risarcimento, non può essere esattamente inteso, se non si collega e completa con gli altri nei quali si fa appunto menzione di questa condanna. Ora, della condanna al risarcimento dei danni che può pronunziare il giudice penale la legge fa cenno negli art. 569 e 570, nei quali non solo non si dice che il giudice penale può condannare l'imputato al risarcimento dei danni a beneficio della parte civile anche quando lo assolva o dichiari a suo favore di non farsi luogo a procedere, ma chiaramente si fa intendere che egli non lo possa. Infatti della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni a favore della parte lesa non si fa menzione che nell'art. 569, ed in quest'articolo, completato dall'art. 568, il legislatore prevede il solo caso in cui si sia emessa contro l'imputato una sentenza di condanna penale. Del caso in cui si pronunzia una sentenza assolutoria o di non luogo a procedere la legge si occupa invece espressamente nell'art. 570, nel quale si limita a dire che con questa medesima sentenza si dichiarerà tenuta, ove occorra, la parte civile a risarcire i danni verso l'imputato o accusato assolto. Una condanna ai danni pronunziata dal giudice penale può esservi nell'uno e nell'altro caso; ma quando questa è pronunziata a favore della parte lesa, si presuppone la condanna penale dell'imputato, e quando vi è invece una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, può esservi anche una condanna ai danni, però al risarcimento di questi danni non può essere condannato l'imputato a favore della parte civile, ma invece la parte civile a favore dell'imputato. E quindi con queste premesse si comprende agevolmente come l'art. 571, riferendosi cumulativamente, per ciò che concerne la liquidazione dei danni, così al primo come al secondo caso di condanna al risarci-

mento dei medesimi, doveva prevedere contemporaneamente così il caso del proscioglimento come quello della condanna penale dell'imputato, perchè nel primo caso può esservi una liquidazione da farsi a favore dell'imputato prosciolto, e nel secondo una liquidazione da farsi a favore della parte lesa.

Sicchè, eliminato l'equivoco che può sorgere dal considerarsi l'art. 571 isolatamente, resta il fatto che il nostro legislatore ha bensì tenuto conto, per ciò che concerne la condanna al risarcimento dei danni che può pronunziare il giudice penale, anche del caso del proscioglimento dell'imputato, ma ne ha tenuto conto solo pei danni all'indennizzo dei quali può essere obbligata la parte civile temeraria; e che della condanna dell'imputato ai danni verso la parte lesa non ha fatto cenno se non a proposito del solo caso in cui si pronunzi contro l'imputato una sentenza di condanna penale. E ciò, secondo me, è prova manifesta che egli ha voluto attenersi appunto alla dottrina che il giudice penale allora soltanto può decidere sull'azione civile esercitata nel giudizio penale contro l'imputato, quando, condannando costui penalmente, afferma l'esistenza del reato e dell'azione penale; perchè, come si desume dall'art. 4 del Codice di procedura, l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale è subordinato all'esistenza della criminosità del fatto e della vitalità dell'azione penale. Quando non esiste nè l'una nè l'altra cosa, si rende manifesto che il procedimento penale mancava fin dal suo inizio di vero fondamento, ed il giudice penale, dichiarandolo con la sua sentenza, non può conservare ed esplicare la sua giurisdizione accessoria nell'atto stesso che dichiara non sussisterne il necessario presupposto. Tolto al fatto il carattere criminoso, l'accertamento e la misura dei danni da esso prodotti rientrano esclusivamente nella competenza del giudice civile, al quale, tranne nei casi tassativamente preveduti, come dirò in seguito, dall'art. 6, può sempre rivolgersi il danneggiato, malgrado la sua precedente costituzione di parte civile nel giudizio penale; perchè non può dirsi che vi sia stato vero esercizio di azione civile quando il giudice adito non aveva potestà di giudicare intorno ad essa; e perchè la legge, la quale vieta, come si è detto, che dopo scelta la sede civile si costituisca il danneggiato parte civile nel giudizio penale, non soggiunge che il principio *electa una via non datur recursus ad alteram* si applichi pure nel caso inverso, anzi, al contrario, dichiara espressamente nell'art. 114 che se la parte lesa revoca la sua costituzione di parte civile ma fa espressa riserva per i danni, per ottenerne il risarcimento può sempre rivolgersi al giudice civile, come quello che era e continua ad essere il vero giudice

competente per tutte le azioni private. Ed in questo senso appunto si è reiteratamente pronunziata la nostra Corte di Cassazione [1]), la quale in un sol caso ha ritenuto che possa il giudice penale, malgrado che assolva l'imputato, pronunziare sentenza intorno al risarcimento dei danni a favore della parte civile, quando cioè, ammettendo l'esistenza del fatto, e solo escludendo la punibilità dell'imputato per ragione essenzialmente subiettiva, come la mancata prova del discernimento, delle conseguenze lesive del fatto commesso giudica in rapporto alle persone che ne sono per legge civilmente responsabili [2]).

E se questa è la dottrina che il nostro legislatore ha preferita e codificata, mi pare che da ciò debba trarsi legittimamente la conseguenza che non possa la parte civile produrre appello o ricorso per cassazione contro una sentenza di assoluzione.

La questione è stata lungamente e vivacemente dibattuta fra gli interpreti del nostro Codice [3]); e fu variamente risoluta dalle nostre abolite Corti regionali di Cassazione [4]). Ma nonostante le acute os-

---

[1]) 12 aprile 1890 (*Cass. Unica*, I, 276) — 21 giugno 1890 (*Riv. pen.*, XXXIII, 374, in nota) — 30 gennaio 1891 (Ivi) — 4 ottobre 1892 (*Cass. Unica*, IV, 92) — 28 febbraio 1893 (*Riv. pen.*, XXXVII, 570) — 22 luglio 1895 (*Cass. Unica*, VI, 1142) — 11 gennaio 1897 (*Giust. pen.*, III, 275) — 23 agosto 1897 (Ivi, III, 1304) — 26 novembre 1901 (*Cass. Unica*, XIII, 145) — 4 luglio 1902 (Ivi, XIII, 1169) — 12 maggio 1902 (Ivi, XIV, 1335).

[2]) 5 dicembre 1895 (*Cass. Unica*, VII, 249) — 26 marzo 1900 (Ivi, XI, 1242) — 4 luglio 1902 (Ivi, XIII, 1169) — 7 dicembre 1900 (Ivi, XII, 444).

[3]) Per l'ammessibilità del gravame:

PESCATORE, *Sposizione compendiosa della proc. civ. e crim.*, vol. I, pag. 186 — MIRAGLIA, *Intorno alla competenza giurisdiz. sull'appello della parte civ. nelle cause penali* (nella *Gazz. dei Trib.*, XX, 77) — BORSANI e CASORATI, op. cit., vol. VI, § 2038 — BENEVOLO, op. cit., § 127 — COCITO, op. cit., § 223 — FARANDA, *L'appello della parte civile* (nel vol. I delle *Quist. di dir.*, pag. 329 e seg.) — CASTORI, *Delle azioni derivanti da reato*, § 58 — A. MORTARA, *Regiudicata pen. e az. civ.*, n. 19 (nella *Riv. pen.*, XLII, 146),

Per l'inammessibilità:

SALUTO, op. cit., vol. IV, n. 1222 — CAPOCELLI, *Appello penale*, n. 19 (nella *Enciel. Giurid.*, vol. I, p. III, pag. 515) — SEGRÈ, op. cit., n. 259 — L. MORTARA, op. cit., vol. I, § 498 e seg.

[4]) La Cassazione di Torino e quella di Firenze si pronunziarono sempre per l'ammessibilità del gravame. Quella di Roma, che fino al 1885 aveva sostenuta l'ammessibilità, si pronunziò dipoi per l'inammessibilità. Quella di Palermo, che in alcune sentenze precedenti aveva sostenuta l'ammessibilità, dal 1880 in poi si pronunziò in senso contrario. E l'inammessibilità fu proclamata dalla Cassazione di Napoli con parecchie sentenze, ed anche a Sezioni unite con una sentenza del 28 giugno 1884 (*Filangieri*, a. 1885, pag. 277).

servazioni di coloro che sostengono la tesi dell'ammessibilità dei gravami, io persisto nell'opinione contraria che ho sostenuta in altro lavoro [1]), e che oggi trova il valido sostegno della costante giurisprudenza della nostra unica Cassazione penale [2]). Infatti, relativamente all'appello, gli art. 353 e 399 del Codice di procedura dicono che la parte civile può produrre questo gravame *per ciò che concerne la somma dei danni*. Ora io credo che questa locuzione della legge vada interpretata nel senso, che allora soltanto possa la parte civile produrre il gravame, quando vi sia una sentenza di condanna al risarcimento dei danni che la colpisca, quando cioè o la parte civile sia condannata ai danni a favore dell'imputato assolto, o l'imputato, condannato penalmente, sia condannato pure ai danni a favore della parte civile, ma in una misura che a questa sembri lesiva dei suoi legittimi interessi; non già quando contro l'imputato nessuna condanna sia stata pronunziata. Può questa parere un'arbitraria interpretazione limitativa, ma invece io credo che essa sia l' inevitabile corollario di ciò che il nostro Codice di procedura, come ho detto poco innanzi, stabilisce negli art. 569 e 570. Dato, infatti, il proscioglimento dell'imputato, e non potendo la parte civile insorgere contro l'assoluzione, perchè questo è diritto che compete solo a chi esercita l'azione penale, il suo gravame non potrebbe avere altro scopo che quello di ottenere dal giudice di appello il riesame del fatto commesso, non più però ai fini penali, ma esclusivamente ai fini civili. Ora, poichè in tanto si può aver diritto ad una decisione riparatrice del giudice di appello, in quanto col gravame si chiede che il giudice di grado superiore faccia egli quello che il giudice di prima istanza avrebbe dovuto fare, è chiaro che l'ammessibilità dell'appello presuppone che il giudice penale di prima istanza poteva, assolvendo l'imputato, condannarlo al risarcimento dei danni verso la parte lesa. Ma poichè, come credo di aver dimostrato, non può il giudice penale, per la nostra legge, assolvere l'imputato e condannarlo in pari tempo a questo risarcimento di danni, deve da ciò desumersi la conseguenza che non può esser consentito un gravame, col quale s'insorgerebbe contro una omissione non violatrice della legge, perchè invece dalla legge stessa imposta. E relativamente poi al ricorso per cassazione, l'art. 644 è troppo esplicito nel dichiarare, a proposito

---

[1]) MASUCCI, *Parte civile appellante* (nella *Riv. pen.*, XX, 350).

[2]) 4 ottobre 1892 (*Cass. Unica*, IV, 92) — 10 marzo 1896 (*Riv. pen.*, XLIV, 514) — 25 marzo 1895 (*Giust. pen.*, I, 478) — 31 marzo 1893 (Ivi, II, 360) — 10 gennaio 1901 (Ivi, VII, 310) — 4 luglio 1902 (*Cass. Unica*, XIII, 1169).

delle cosiddette materie criminali, che la parte civile non può chiedere l'annullamento di una sentenza di assoluzione se non per ciò che concerne la disposizione con cui essa stessa sia stata condannata a favore dell'imputato assolto. E sebbene nell'articolo seguente non si contenga, a proposito delle cosiddette materie correzionali e di polizia, questa medesima specificazione, ma si dica genericamente che la parte civile può produrre ricorso pel solo interesse civile, pure è chiaro che questa locuzione della legge va interpretata appunto nel modo indicato nell'articolo precedente, perchè non può dirsi leso cotesto interesse civile per la mancanza di decisione del giudice penale intorno al risarcimento dei danni al quale si sostiene di aver diritto, potendosi, per far valere questo diritto, adire il competente giudice civile. Che se vi sono dei casi di assoluzione, nei quali il giudicato penale, come vedremo in seguito, è di ostacolo al posteriore esercizio dell'azione privata innanzi al giudice civile, neppure in questi casi il divieto di produrre gravame si potrebbe ritenere ingiustificabilmente lesivo di legittimi interessi; perchè, formatosi sull'imputazione il giudicato penale irrevocabile, non può pretendersi che con una posteriore sentenza di altro magistrato, civile o penale che sia, si ammetta l'esistenza del fatto materiale, o la partecipazione dell'imputato a questo fatto, che è stata già irrevocabilmente esclusa: nè direttamente nè indirettamente è lecito insorgere contro l'autorità del giudicato.

Capo II.

Rapporti fra il giudicato penale e l'azione civile.

§ 162. Ho detto che un reato produce sempre un'azione penale, ma può anche produrre un'azione civile, e che queste due azioni, le quali possono esercitarsi o cumulativamente innanzi al giudice penale, o separatamente in sedi giudiziarie diverse. mentre da un lato hanno ciascuna un fine distinto, hanno però dall'altro identità di materia, perchè unico è il fatto da cui scaturiscono. Ora, se identico è cotesto fatto generatore delle due azioni, ma distinto è lo scopo al quale esse mirano, perchè l'una considera il fatto nei suoi rapporti con la legge penale e con l'interesse sociale della scoperta e della punizione dei colpevoli, e l'altra lo considera nei rapporti con la legge civile e con l'interesse privato di chi ne ha risentito danno ed ha diritto al risarcimento di questo danno sofferto, dovrà ritenersi

che la decisione del giudice penale relativa al reato, abbia, per ciò che concerne la base comune delle due azioni, efficacia di cosa giudicata anche relativamente all'azione civile, o dovrà ritenersi invece che questa, in considerazione del suo peculiare scopo, possa svolgersi in completa indipendenza dal giudicato penale?

La questione è antica, e nota è la disputa fra il Toullier ed il Merlin, che furono in Francia i banditori insigni delle due dottrine opposte, fra le quali però non tardò ad apparire una terza autorevolmente sostenuta dallo Zachariae. Affermava il Toullier che nel giudizio civile non si riproduce la stessa materia che ha formato obietto di contestazione nel penale, perchè diverso è il fine cui tendono i due giudizî, e perchè non sono identiche le parti che v'intervengono, partecipando all'uno il Pubblico Ministero e all'altro il danneggiato; sicchè mancando le condizioni che si richiedono per costituire l'autorità della cosa giudicata, non può la decisione del giudice penale avere autorità di giudicato nella controversia civile [1]). Sosteneva invece il Merlin che identico è il fatto da cui nascono le due azioni; che nel giudizio penale interviene il Pubblico Ministero, il quale, rappresentando l'intera società offesa dal delitto, rappresenta necessariamente anche il danneggiato; e che quindi concorrendo l'identità di materia e l'identità di persona, deve la decisione penale aver forza di giudicato anche ai fini civili [2]). Ritenne invece lo Zachariae che per risolvere adeguatamente la questione è indispensabile una distinzione fra il condannato e i terzi; che riguardo al condannato deve il giudicato penale conservare la sua autorità anche nel giudizio civile, perchè per lui la proclamata verità di un fatto non può scomparire sol perchè si cambia sede giudiziaria; ma che riguardo ai terzi non può affermarsi la stessa cosa, perchè i terzi hanno sempre diritto d'impugnare un giudicato che non li riguarda [3]). L'opinione che prevalse però fra gli scrittori e nella giurisprudenza, così in Francia come nel Belgio, fu quella del Merlin. Non sempre si ammisero tutti gli argomenti coi quali egli la sosteneva, ma si ammise la conclusione della sua dottrina, che anche in Italia trovò autorevoli sostenitori, fra i quali mi basterà ricordare il Nicolini [4]): Ed è appunto questa la dottrina che, circoscritta nei suoi giusti li-

---

[1]) *Le droit civil français*, VIII, n. 30 e seg., e X, n. 240 e seg.
[2]) *Quest. de droit*, V faux, § 6.
[3]) *Cours de droit civil*, V, pag. 795.
[4]) *Proc. en.*, vol. I, n. 1011 e seg.

miti, è stata accolta nel Codice di proc. pen. italiano, il quale nell'art. 6 dispone: *La parte danneggiata od offesa non potrà più esercitare l'azione civile pei danni sofferti, quando con sentenza divenuta irrevocabile si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, perchè consti non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o l'imputato sarà stato assoluto perchè risulti non avere egli commesso il reato nè avervi avuto parte.*

Orbene, è egli meritevole di plauso o invece di biasimo il legislatore italiano pel modo onde ha risoluta la questione? Rispondo immediatamente che, secondo me, il nostro legislatore merita lode sia per avere col suddetto articolo colmata una lacuna che esisteva nel Codice francese, risolvendo la questione tanto dibattuta nel campo della dottrina, sia per averla risoluta con criterio giuridicamente esatto.

Quando il giudice penale, esaminando un'imputazione, esclude la esistenza del fatto che ne costituisce la base, ovvero, ammettendo l'esistenza di questo fatto, esclude che l'imputato l'abbia commesso o vi abbia partecipato, compie una funzione giurisdizionale che la società civile gli ha affidata nell'interesse generale della verità e della giustízia. Ora, se il giudice civile potesse posteriormente, nell'interesse privato di alcuno, ritornare sul medesimo esame già fatto con decisione irrevocabile dal giudice penale, e ritenere il contrario di quello che da costui è stato solennemente ed irrevocabilmente affermato, si metterebbe l'una contro l'altra la giurisdizione penale e la civile, mentre esse non sono che emanazione della stessa Sovranità, e non debbono che tendere al medesimo scopo generale, quello del trionfo della verità, la quale non può essere nell'interesse collettivo e non essere nell'interesse dei singoli. Quando le due giurisdizioni s'incontrano necessariamente sopra un terreno comune, cioè sul fatto che è ad un tempo la fonte dell'azione penale e della civile, l'identità del presupposto obiettivo non può consentire una duplicità d'indagine e di valutazione. L'irretrattabile decisione del giudice penale sulla base di fatto comune è un atto completo e solenne di giurisdizione che non può essere rinnovato. Quando il danno privato si fa derivare da un fatto criminoso, la giurisdizione civile è messa accanto alla penale per concorrere con essa armonicamente e sussidiariamente nella complessa funzione reintegratrice del diritto, non per contraddirla e sconfessarla in ciò che costituisce il contenuto e lo scopo delle speciali attribuzioni del magistrato penale, al quale spetta l'accertamento dell'esistenza dei fatti criminosi e del concorso in esso di determinate persone. Il magistrato penale, giudicando intorno al

reato, ha esercitata nel pubblico interesse la sua speciale funzione giurisdizionale, ed escludendo l'esistenza del fatto incriminato o la partecipazione dell'imputato a questo fatto, ha compiuto un atto di giurisdizione; e poichè quest'atto egli ha compiuto nell'esercizio di una funzione che è diretta alla tutela giuridica di tutti i consociati, non può ammettersi che quest'atto di funzione tutelatrice universale debba ritenersi di nessun valore per la speciale tutela giuridica di chi si pretende direttamente danneggiato. Costui quindi, non meno degli altri consociati. deve rispettare il pronunziato irrevocabile emesso dal giudice penale su materia di sua speciale competenza, perchè egli non può stranamente sdoppiare la propria personalità, in guisa da esser libero d'insorgere, nella qualità di preteso danneggiato, contro una decisione giudiziale innanzi alla quale deve inchinarsi nella qualità di cittadino, per provocare in un giudizio civile una nuova e contraria decisione la quale non potrebbe che tornare funesta al prestigio della giustizia.

§ 163. Quando, dunque, il giudice penale assolve l'imputato, o perchè è convinto che il fatto messo a base dell'imputazione non esista, o perchè, pur constatando l'esistenza di questo fatto, è convinto però che l'imputato non vi prese parte alcuna, la sua sentenza, diventata irrevocabile, ha efficacia non solo ai fini penali, ma anche ai fini civili.

Nè sarebbe ammessibile, a questo proposito, una distinzione tra il caso in cui vi fu nel giudizio penale costituzione di parte civile, e quello in cui il danneggiato si riserbò di esercitare la sua azione pel risarcimento dei danni innanzi al giudice civile dopo il giudizio penale, ovvero, avendo prima del procedimento penale scelta la via civile, restò sospeso il giudizio civile in forza della disposizione contenuta nell'art. 4 del Cod. di proc. pen.; per concludere, sulla base di questa distinzione, che soltanto nel primo caso può trovare applicazione la suindicata norma dell'art. 6 del nostro Codice di procedura. Una distinzione siffatta non troverebbe alcun sostegno nella legge. perchè nell'art. 6 non si contiene alcuna limitazione. Quando il giudice penale esclude con sentenza irrevocabile l'esistenza del fatto ovvero la partecipazione dell'imputato a questo fatto, per necessità logica esclude che possa esservi un'azione civile di risarcimento di danno, non potendo esistere l'effetto quando manca la causa, o che questa azione possa esercitarsi contro l'imputato, non potendo rispondere delle conseguenze civili di un fatto chi a questo fatto non partecipò in alcun modo. Ammesso questo principio, come ha fatto espressamente il nostro legislatore, non è lecito farne un'applicazione par-

ziale quando la base di fatto che lo sostiene resta immutata. La scelta della sede giudiziaria per l'esercizio dell'azione civile non può avere alcuna influenza sull'ammissione o sull'esclusione di una norma legislativa la quale è di sua natura assoluta ed invariabile, perchè tanto nel caso in cui vi sia costituzione di parte civile quanto nel caso in cui questa manchi, vi è sempre un solenne ed irrevocabile pronunziato emesso dal giudice penale in materia di sua competenza, il quale costituisce una premessa legale di verità che il giudice civile non può demolire, ma deve rispettare come contenuto di un atto giurisdizionale dell'Autorità competente.

Un'altra distinzione è invece indispensabile per l'esatta applicazione dell'art. 6 del nostro Codice di procedura, ed è quella che giustamente si fa tra sentenze pronunziate in base ad un pubblico giudizio e decisione di proscioglimento delle giurisdizioni istruttorie, perchè queste ultime non possono esercitare sull'azione civile l'efficacia che a quelle dev'essere attribuita. Se le formule di assoluzione di cui si fa cenno nell'art. 6 si mettono in relazione con quelle che la legge stabilisce per le sentenze assolutorie pronunziate in seguito ad un pubblico giudizio (art. 343, 344 e 396 Cod. proc. pen.), e con quelle che sono stabilite per i pronunziati di proscioglimento emessi nel periodo dell'istruzione (art. 250, 257 e 434 del detto Codice), non sarà difficile convincersi che a quelle sentenze e non a questi pronunziati ha voluto riferirsi con l'art. 6 il legislatore, perchè delle formule terminative di questi ultimi nessuna ve n'è che combaci con quelle indicate nell'art. 6, mentre il contrario accade per le formule terminative delle sentenze [1]). Ma quando anche la decisione del giudice istruttore o della Camera di Consiglio o della Sezione di accusa indichi, mediante una formola terminativa illustrata e completata dalla motivazione dell'ordinanza o sentenza, che si è prosciolto l'imputato perchè i risultati dell'istruzione hanno ingenerato il convincimento che il fatto non sia stato commesso o che l'imputato non vi abbia preso parte, neppure ciò basta a chiudere l'adito all'esercizio dell'azione civile, perchè il pronunziato istruttorio, se è definitivo allo stato degli atti, non è però irrevocabile. Al sorgere di nuove prove può riaprirsi l'istruzione e rimettersi in movimento l'azione penale, e con una nuova ordinanza o sentenza può decidersi in modo diverso da quello onde fu deciso la prima volta, ed inviarsi l'imputato già prosciolto a giudizio; per-

---

[1]) Vedi Narici, *Sull'azione civile nascente da reato,* n. 16.

chè, sebbene l'art. 366 accenni alle ordinanze di non luogo a procedere per « mancanza di sufficienti indizî di reità », pure è chiaro, come risulta, sia dalla ragione ispiratrice di questa disposizione legislativa, sia dalla locuzione generica adoperata nell'art. 445, che la riapertura dell'istruzione può aver luogo indistintamente in qualunque caso in cui sia fondato il proscioglimento sopra considerazioni di fatto, e le nuove prove siano atte *a somministrare nuovi mezzi utili alla scoperta della verità* (art. 445), cioè ad eliminare gli antichi dubbi o a modificare il precedente convincimento dei giudici [1]). Perchè un pronunziato del giudice penale possa impedire l'esercizio dell'azione civile derivante dal fatto incriminato, facendo stato *contra omnes*, è necessario, disse la Cassazione di Napoli, che concorrano le guarentigie della pubblica discussione, che cioè i testimoni rendano la loro dichiarazione con giuramento, che le prove siano discusse in contraddittorio e pubblicamente, e che la sentenza sia pronunziata dopo un libero e largo attrito fra le parti. « È in tal modo che la verità a rispettarsi dev'essere formata, quella verità che la legge presume e difende contro ogni altro attacco, e che non può sorgere dal solo processo scritto per difetto appunto di tutte le notate guarentigie che sono le condizioni che ne costituiscono l'efficacia » [2]). E quando a tutto ciò si aggiunga che un giudizio il quale può mettere in luce nuove prove, non è contrario, anzi è conforme all'interesse della giustizia punitiva proclamato e tutelato dalle disposizioni legislative che autorizzano la riapertura dell'istruzione chiusa per mancanza o insufficienza della prova necessaria, e quando si tenga conto che con l'art. 31 del nostro Codice di proc. pen. si stabiliscono norme precise pel caso in cui nel corso di un giudizio civile sorgono elementi di reità, allo scopo di regolare l'armonico svolgimento della giurisdizione civile e della penale, si vede chiara l'esattezza di ciò che ho qui esposto e sostenuto [3]).

§ 164. Anche quando si tratti però di pronunziato di assoluzione o di non luogo a procedere emesso in seguito ad un pubblico dibattimento, l'ostacolo all'esercizio dell'azione civile non può aver luogo se non nei soli casi stabiliti nell'art. 6. Questi casi sono tassativi, sia perchè evidentemente come tali li indica la legge, sia perchè all'infuori di essi mancherebbe la ragione giuridica che giustifica

---

[1]) Vedi § 107 di questo lavoro.

[2]) 28 giugno 1882 (*Gazzetta del Proc.*, a. 1882-83, pag. 292). Uniformemente 6 giugno 1888 (Ivi, a. 1889-89, pag. 459).

[3]) Vedi TUOZZI, *L'autorità della cosa giudicata*, n. 242

pienamente l'impedimento legale, giacchè il giudice civile non sarebbe chiamato a rivedere e correggere, quantunque pei soli fini civili, il pronunziato emesso dal giudice penale nel legale esercizio delle sue speciali funzioni giurisdizionali.

a) Può anzitutto il magistrato penale dichiarare non farsi luogo a procedimento perchè l'azione penale è estinta. Ora, quando ciò accade, l'azione civile conserva intera la sua vitalità. *L'estinzione dell'azione penale* — dice l'art. 102 del nostro Codice penale — *non pregiudica l'azione civile per le restituzioni e pel risarcimento dei danni, eccetto che l'estinzione avvenga per la remissione della parte lesa e questa non ne abbia fatto espressa riserva.*

Se infatti l'azione penale si estingue per la morte dell'imputato, è evidente che questa eccezione imposta dalla necessità giuridica di impedire la continuazione di un procedimento inutile ed assurdo, non può convertirsi anche in un'estinzione dell'azione civile avente per iscopo il risarcimento dei danni. E poichè l'obbligo di risarcirli nasce nel momento in cui il reato è commesso ed il danneggiato trova nei beni del reo la garanzia del suo credito, per modo che la sua azione civile investe non la persona di chi gli ha prodotto cotesti danni, ma il patrimonio di lui, è chiaro che coloro ai quali per la morte del reo passa questo patrimonio son tenuti al risarcimento, perchè il patrimonio passa agli eredi con tutti gli obblighi e pesi ereditarî. La morte che rende impossibile la punizione del reo, non può convertirsi in un vantaggio illegittimo per gli eredi ed in una irreparabile lesione giuridica pel danneggiato.

Se l'estinzione dell'azione penale ha luogo per effetto d'amnistia, l'azione civile resta egualmente impregiudicata; perchè un atto del Capo dello Stato, consigliato e giustificato da un alto interesse sociale, deve avere quell'estensione di applicazione che è richiesta dal fine al quale è diretto, e non può quindi essere applicato in guisa da riuscire lesivo dei legittimi interessi privati.

Se è per effetto di prescrizione che si è estinta l'azione penale, non può ritenersi estinta parimenti l'azione civile, perchè diverso è il fondamento della prescrizione nei due casi, diversi sono i termini prescrittivi, diverse le norme onde è disciplinato l'istituto. Quel tempo che basta per far presumere che si sia cancellata o per lo meno grandemente indebolita l'impressione del reato, e per far quindi ritenere che sia cessato il bisogno sociale della pena, non è egualmente sufficiente a far ritenere che vi sia quell'abbandono del diritto, sulla cui presunzione è fondata la prescrizione in materia civile. Se la società dopo un certo tempo si è calmata ed ha dimenti-

cato, non può dirsi che anche il danneggiato dopo lo stesso tempo si sia rasserenato ed abbia dimostrato, con la sua inerzia, di aver voluto abbandonare il suo diritto al risarcimento dei danni. Quel periodo di tempo, che per la prescrizione di ogni azione privata è stabilito dalla legge come necessario a dar luogo alla presunzione di abbandono del diritto, non può essere abbreviato sol perchè l'azione civile nasce da un fatto criminoso. Il pubblico interesse della società non può confondersi col privato interesse della parte lesa: l'uno e l'altro hanno le loro legittime e distinte esigenze, che la legge deve egualmente riconoscere ed alle quali deve egualmente provvedere.

La sola causa di estinzione dell'azione penale, la quale, tranne che se ne faccia espressa riserva, influisce anche sull'azione civile opponendole un insuperabile ostacolo, è la remissione. Il legislatore ha sentito il bisogno di dichiararlo formalmente nell'art. 118 del Codice di proc. e nell'art. 102 del Codice penale; ed egli ha desunto dalla remissione questa conseguenza rispetto all'azione civile nascente dal reato, perchè ha presunto che chi, perdonando, tronca il procedimento penale, intenda anche rinunziare all'azione civile. E questa presunzione — osservano Borsani e Casorati — non è arbitraria; perchè, se si tronca il giudizio penale che ha per obietto il fatto da cui nasce l'azione di risarcimento del danno, e se si tronca sapendosi che in tal modo si perde il mezzo più pronto, facile e sicuro per accertare la verità, non è punto infondato presumere che chi in tal guisa si comporta e rinunzia a cosiffatti vantaggi, voglia ad un tempo troncare i nervi al procedimento penale ed abbandonare anche il suo diritto al risarcimento del danno sofferto [1]). Poichè però questa presunzione potrebbe talvolta non essere conforme alla realtà delle cose, il legislatore per renderla anche più sicura ed inoppugnabile ha stabilito che il remittente può riservarsi il diritto di esercitare l'azione civile, e che solo quando faccia la remissione senza questa espressa riserva, perde, per la fatta remissione, il diritto di agire civilmente pel risarcimento dei danni.

b) Può in secondo luogo il giudice penale dichiarare non farsi luogo a procedimento perchè il fatto, secondo la legge, non costituisce reato. Ed anche in questo secondo caso è evidente che l'azione civile pel risarcimento del danno non può restarne pregiudicata, perchè l'esclusione dei caratteri criminosi del fatto non induce l'es-

---

[1]) *Codice di proc. pen. commentato*, vol. I, § 96.

clusione della sua efficacia nociva ai legittimi privati interessi. Scomparso il fatto delittuoso, se malgrado ciò resta sempre un fatto civilmente illecito e produttivo di danno, resta sempre integra l'azione civile pel risarcimento di questo danno, la quale trova il suo fondamento legale nella disposizione dell'art. 1151 o in quella dell'art. 1152 del Codice civile.

c) Può in terzo luogo il magistrato penale assolvere l'imputato perchè ritiene non abbastanza provata la sua reità. Ora, dovrà dirsi che anche in questo caso nessun ostacolo eserciti il giudicato penale sull'esercizio dell'azione civile? Vi è chi ne dubita o chi recisamente lo nega, asserendo che non può ritenersi provato in sede civile ciò che non è in sede penale; che il pronunziato dubitativo del giudice penale, dovendo aver valore rispetto all'intera società, non può essere sconosciuto dal danneggiato; e che una sentenza del magistrato civile da cui risulti provato ciò che il giudice penale ha ritenuto invece non provato, dà luogo appunto a quella contraddizione di giudicati, che la legge, gelosa custode del prestigio della giustizia, non vuol permettere [1]). Ma il maggior numero dei giuristi non segue questa opinione, perchè, dice il Tuozzi, nella sentenza dubitativa del giudice penale non vi è un' affermazione solenne e recisa che escluda il fatto e la responsabilità, e quindi non vi è possibilità di contradizione con altra sentenza posteriore che contenga siffatta affermazione [2]); e perchè, osserva dal canto suo il Mortara, « se mancano sufficienti prove intorno al fatto, oppure intorno alla partecipazione dell'imputato, il giudice penale non può accertare nè escludere il reato e la sua punibilità: quindi la sentenza non esaurisce in modo integrale l'istanza per reintegrazione del diritto subiettivo dello Stato; conseguentemente essa non può esercitare autorità giurisdizionale diretta e definitiva sul diritto del privato che sta nel giudizio solo per ragione di collegamento con quello dello Stato » [3]).

E per verità, di fronte alla chiara e recisa disposizione dell'art. 6 del nostro Codice di procedura non mi sembra dubbia la soluzione della questione. Il legislatore italiano non ha fatto derivare dalla sentenza penale un ostacolo insormontabile all'esercizio dell' azione civile di risarcimento dei danni, se non quando questa sentenza di-

---

[1]) Vedi MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*, vol. V, n. 188, terza ediz.

[2]) Op. cit., n. 243, pag. 465.

[3]) *Commentario del Codice e della legge di procedura civile*, vol. I, n. 518, pag. 648.

chiari solennemente ed irrevocabilmente che *consti* non essere avvenuto il fatto che forma oggetto dell'imputazíone, ovvero *risulti* non aver l'imputato commesso il reato nè avervi avuto parte. Il nostro legislatore dunque esige una formale e recisa affermazione di inesistenza del fatto o di inesistenza della partecipazione dell'imputato a questo fatto; e con questa indispensabile affermazione non è lecito confondere una pura manifestazione di dubbio. Nè a tal proposito potrebbe ammettersi una distinzione tra il caso in cui non è intervenuto il danneggiato come parte civile nel giudizio penale, e quello in cui aveva egli già scelta, per l'esercizio della sua azione civile, la sede penale, per sostenere che in quest'ultimo caso, essendosi esercitata l'azione civile nel giudizio penale, ed avendosi quindi avuto il diritto di produrre gravame contro la sentenza di assoluzione, se ciò la parte civile non ha curato di fare a garanzia dei suoi interessi privati, deve sottostare al giudicato penale [1]). E che questa distinzione, a mio giudizio non possa ammettersi, risulta da ciò che ho detto altrove per sostenere che, secondo quella che a me pare la più esatta interpretazione della nostra legge, non è concesso alla parte civile, nemmeno pei soli suoi interessi privati, di produrre gravame contro la sentenza assolutoria del giudice penale § 161).

Ma se, come io credo, in tal modo va risoluta la questione di fronte alla nostra legge vigente, debbo far notare però che la Commissione la quale fu incaricata nel 1898 di proporre le riforme da introdurre nel nostro Codice di proc. pen. fu d'opinione che ai casi preveduti attualmente dall'art. 6 dovesse anche aggiungersi quello dell'assoluzione per non provata reità. Essa infatti formulò su tal proposito il presente principio da accogliersi nel nuovo Codice: « La parte danneggiata od offesa non deve più poter esercitare l'azione per i danni sofferti, quando con sentenza divenuta irrevocabile si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento perchè consti non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o l'imputato sarà stato assoluto, sia perchè risulti non averlo commesso nè avervi avuto parte, *sia perchè non risulti provata nè l'una cosa nè l'altra* ». Ed anche a me pare che, quando il giudice penale ha dichiarato, con sentenza irrevocabile, che non risulta provato che l'imputato abbia commesso il fatto o vi abbia partecipato, non si possa consentire al danneggiato di agire contro di lui innanzi al

[1]) Vedi PUGLIA: *Assolto l'imputato per non provata reità, può la parte civile esperire nuovo giudizio contro di lui adendo il magistrato civile a fine di ottenere la condanna ai danni ed interessi?* (nella *Cass. Unica*, X, 65).

giudice civile pel risarcimento dei danni. Il giudice penale, pronunziando la sentenza di non provata reità, ha compiuto, in materia di sua speciale competenza, trattandosi di accertare la condizione di fatto fondamentale della responsabilità, una solenne funzione giurisdizionale. Se egli non ha affermato nè che l' imputato ha commesso il fatto incriminato o vi ha partecipato, nè che a lui deve attribuirsi l'una cosa o l'altra, ha però affermato che non è provato che egli abbia fatta l'una o l'altra cosa. È una solenne affermazione anche questa, emessa in base ad un pubblico giudizio, nell'interesse altissimo della tutela politica del diritto, e contenuta in una sentenza irrevocabile; e non deve ammettersi che dopo quest'affermazione possa il giudice civile riesaminare per conto suo le medesime prove e ritenerle e proclamarle sufficienti. Come mai può pretendersi che s'inchini la società innanzi al giudicato penale, quando si consente che pei fini civili del danneggiato se ne scrolli e distrugga la base? Quale stato sarebbe mai quello dell'imputato nella vita sociale, se, dopo di essere stato assoluto dai giudici penali per mancanza di prove, fosse poi condannato dai giudici civili al risarcimento dei danni da lui prodotti alla parte lesa, ritenendosi provato con una sentenza ciò che era stato ritenuto non provato con l'altra? Quale prestigio conserverebbe la giustizia di fronte alla coscienza pubblica, se essa per la prima mostrasse di non aver fede in sè stessa? Mentre quindi io ammetto che per la nostra vigente legge non è di ostacolo la sentenza di assoluzione per non provata reità all'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni innanzi al giudice civile, non condivido l'opinione di coloro che approvano questo sistema come pienamente conforme alle esigenze della scienza giuridica, e faccio plauso alla proposta di riforma fatta dalla nostra Commissione legislativa.

d) Può finalmente il giudice penale assolvere l'imputato, perchè il fatto, pur contenendo i caratteri obiettivi di reato, non è a lui moralmente imputabile, o non può esser fonte di punibilità pel concorso di una causa giustificativa. Ora, quando ciò accade, quale è la sorte dell'azione civile di risarcimento dei danni che da questo fatto sono derivati?

Il caso non è compreso fra quelli indicati nell'art. 6 del Codice di procedura, e quindi deve ritenersi che l'azione civile non trovi l'ostacolo insormontabile dell'irricevibilità. « Non bisogna — scrive lo Stoppato — confondere due concetti che sono fra loro distinti. Altro è dire che, di fronte a una declaratoria di non imputabilità o possa essere tolta o di molto affievolita l'azione civile, altro è dire che essa diventi processualmente irricevibile. E appunto sopra tale

distinzione devesi fondare l'applicazione dell'art. 6 nel caso in esame. Quando la declaratoria penale è affidata a ragioni di pura indole soggettiva, è giusto che, sia in confronto della persona accusata, sia, e più ancora, in confronto dei terzi responsabili, venga mantenuta l'azione civile in tutta la sua dinamica virtualità. Essa allora conserva la sua potenza; spetterà al magistrato, a cui viene deferita, lo stabilire se possa tradursi ancora nell'effettivo risarcimento del danno. Nè la legge con ciò si palesa incompleta, o diviene improvvida, perchè l'esclusione dell'imputabilità non ha valore assoluto nella disputa civile. Gli elementi soggettivi che concretano le due azioni sono assolutamente difformi. Se è vero che nell'imputabilità penale, quando siamo in presenza di un'effettiva lesione giuridica, trovasi inclusa anche la ragione subiettiva della rispondenza civile, corrispettivamente non può dirsi che l'esclusione dell'imputabilità escluda questa rispondenza, la quale ha da avere vita propria e indipendente per quanto appunto riflette i caratteri soggettivi. Il giudicato penale, in questi casi, non costituisce per il giudizio civile una premessa irriducibile » [1]).

Ma se l'azione civile non è in questi casi irricevibile, relativamente però al merito dell'esame e della decisione del giudice civile intorno ad essa un'osservazione è indispensabile: che cioè il giudice civile non può escludere l'esistenza della causa dirimente e giustificativa che è stata irrevocabilmente ammessa dal giudice penale; perchè se egli potesse escluderla, malgrado il giudicato penale, invaderebbe, con potestà censoria e con attività demolitrice, che la legge e la giustizia non possono ammettere, la sfera di attività giurisdizionale del giudice penale [2]).

Rimasta però incontrovertibile l'esistenza della circostanza dirimente o giustificativa, quale influenza dovrà esercitare sul pronunziato del giudice civile? Io credo che se il giudicato penale ha esclusa l'imputabilità perchè ha ritenuto che il fatto è stato commesso per legittima difesa, la *legittimità* del fatto, proclamata solennemente dal magistrato competente, non possa permettere che il giudice civile condanni l'imputato assolto al risarcimento dei danni, se non nel solo caso in cui la necessità della difesa, più che dalla realtà delle cose, siasi desunta da un turbamento d'animo,

---

[1]) *Condizioni e limiti dell'esercizio dell'azione civile in rapporto a quello dell'azione penale*, n. 17 (nella *Riv. pen.*, XLIV, 324)

[2]) Vedi SEGRÈ, *Rapporti fra le giurisdizioni penale e civile*, n. 120.

che ha fatto apparire più urgente il pericolo, o che ha creato un pericolo che non esisteva. In questo caso si comprende l'assoluzione, perchè la responsabilità penale non può essere affermata per chi mostra di non essere una persona temibile, e perchè la legge la quale colpisce le attività ribelli alle condizioni fondamentali della vita sociale, non può estendere il suo rigore oltre i limiti tracciati dall'ordinario modo di condursi degli uomini. Ma se la mancanza di una maggiore calma o di una maggiore prudenza non può essere richiesta, talvolta, ai fini penali, ben può essere richiesta ai fini civili; e se una lievissima colpa non vale ad escludere l'irresponsabilità penale, può però costituire il fondamento di una semplice responsabilità civile. Se poi il giudicato penale ha esclusa la responsabilità, perchè ha ritenuto che il fatto è stato commesso, non per necessità di difendersi da un'ingiusta aggressione, ma per necessità di evitare, col danno altrui, un proprio danno grave ed imminente al quale non si era dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare, io credo che l'assoluzione dell'imputazione non possa produrre anche una liberazione dall'obbligo di risarcire i danni prodotti. Qui non vi è un aggressore al quale possa dirsi che i danni da lui sofferti sono la conseguenza del fatto suo; che egli, aggredendo, ha agito a suo rischio; e che non può pretendere il risarcimento di quei danni che volontariamente ed antigiuridicamente si è messo nella condizione di subire. Qui si tratta invece di un danno che si fa soffrire a chi non vi aveva dato alcuna causa; di un danno, che taluno, per sottrarsi ad un pericolo, fa subire ad altri. Ora, sarebbe giusto che costui subisse pel vantaggio altrui questo danno senza aver diritto ad alcun risarcimento? Il Giorgi, il quale riconosce che questa conseguenza non sarebbe giustificabile, osserva però che dovendo la responsabilità civile avere per fondamento, secondo la nostra legge, il dolo o la colpa, non potrebbe, secondo il nostro Diritto positivo, trovare un fondamento legale nei fatti commessi nello stato di necessità, e fa voti che una riforma legislativa metta presto il Diritto positivo in armonia con le esigenze della giustizia e dell'equità [1]). Ma a me pare, come è parso anche al Segrè [2]) ed al Mosca [3]), che a stabilire la responsabilità civile in questo caso non manchi un principio accolto e

---

[1]) *Tratt. delle obbl.*, vol. V, § 165.

[2]) Op. cit., n. 144.

[3]) *Nuovi studii e nuove dottrine sulla colpa* (nel *Foro pen.*, IV, 323).

spesso tassativamente applicato dalla nostra legge, il quale dovrebbe invocarsi per risolvere adeguatamente e senza uscire dai limiti delle norme legislative l'importante questione; il principio, cioè, che nessuno può avvantaggiarsi a danno altrui. « La offesa fatta al terzo per isfuggire al danno imminente che altri minacci, non dà luogo — scrive il Chironi — ad una irresponsabilità solo perchè fatta *jure,* non avendosi diritto a commetterla, ma perchè chi agisce lo fa sotto l'impulso della forza maggiore del caso. Tuttavia se non vi è responsabilità per quasi-delitto, chi trasse vantaggio dal danno dato al terzo nulla dovrà prestare al danneggiato? No: l'irresponsabilità per mancanza di fatto illecito non toglie che chi deve al danno dato al terzo l'allontanamento del pericolo che gli sovrastava e della ingiuria che altri gli minacciava, non sia obbligato a non arricchirsi a danno altrui. Ora, chi pregiudicando altri salva sè, non trae vantaggio dal danno che non aveva diritto di dare? Non è questo un illecito arricchimento vietato assolutamente? Non lo si può negare, come del pari è innegabile che ciò non si ha quando il danno è dato alla persona o cosa dalla quale proviene il pericolo della ingiuria. Ciò posto, la obbligazione in chi trae vantaggio dal danno, si estende non al danno effettivamente dato, ma si commisura al vantaggio avuto, tuttochè, quando esso superi il danno, i principî sul risarcimento vogliano che solo a questo debba aversi riguardo » [1]).

Il sacrificio altrui a nostro vantaggio — dirò dal canto mio — ci esimerà dalla responsabilità penale, perchè la legge punitiva non può fondarsi sull'obbligo giuridico dell'eroismo, sul dovere della vittoria sui più naturali e prepotenti istinti umani, e perchè la pena sarebbe in tal caso una inutile crudeltà; ma non può parimenti esimerci dall'obbligo di risarcire i danni a colui dal cui sacrifizio abbiamo tratto il nostro vantaggio. Il diritto non cessa di essere inviolabile sol perchè la sua violazione non dà luogo in taluni casi eccezionali a responsabilità penale. E poichè non può distruggersi il fatto compiuto, è doveroso che si risarciscano i danni che da esso son derivati.

§ 165. Quando l'assoluzione ha luogo in virtù di una sentenza dei giudici togati, è chiaro che riesce molto agevole l'applicazione della norma contenuta nell'art. 6, perchè si vedrà luminosamente se l'assoluzione sia stata determinata dal convincimento che il fatto imputato non esiste, o che, pur esistendo, ad esso non ha parteci-

---

[1]) *La colpa nel diritto italiano,* vol. II, § 522 *bis.*

pato colui al quale è attribuito. Ma quando l'assoluzione ha luogo in seguito a verdetto negativo dei giurati, non può dirsi altrettanto, perchè niente autorizza a dare un significato piuttosto che un altro al monosillabo dei giudici popolari. Ad essi si è domandato se l'imputato era colpevole del fatto imputatogli, e rispondendo semplicemente di no, hanno risposto ad una questione che conteneva l'elemento materiale e l'elemento morale del reato, sicchè non può conoscersi quale sia stato il motivo da cui ciascuno di loro, nel segreto della sua coscienza, si è lasciato determinare nel dare il suo voto negativo. Quel no, di cui resta impenetrabilmente segreta la genesi psichica, può significare che si sia ritenuto che il fatto non esisteva, o che l'accusato non lo aveva commesso o non vi aveva partecipato, o che non vi erano sufficienti prove dell'una cosa o dell'altra, o che non esisteva o per lo meno non era abbastanza provato l'elemento morale indispensabile. E può significare ancora tutte queste cose insieme senza contenere in sè una contraddizione, perchè esso serve egualmente ad esprimere la convinzione individuale e segreta di ciascuno dei giurati, la quale può variare in ciascuno dei votanti, concordi solo nel ritenere che l'accusato non sia colpevole, per una o per altra ragione, del reato imputatogli. E per conseguenza, poichè non può dirsi che questo verdetto negativo sulla colpabilità contenga quella recisa affermazione d' inesistenza del fatto o d' inesistenza del concorso in esso che l'art. 6 richiede, bisogna concludere che la disposizione di quest'articolo non è applicabile, e che quindi non è precluso al danneggiato l' adito all' esercizio ulteriore dell' azione civile.

Intorno a ciò vi è concordia di opinioni. Ma esiste un caso, in cui, anche rispetto all'influenza che il verdetto negativo può avere sull'azione di risarcimento dei danni, questa uniformità di opinioni sparisce; e ciò si verifica quando la risposta negativa dei giurati si riferisce al quesito concernente l'esistenza del fatto in genere, che si può proporre dal presidente della Corte d'Assise ove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno. Mentre infatti si sostiene da alcuni che in tal caso, essendovi una esplicita risposta negativa dei giurati relativamente all'esistenza del fatto, non può non trovare applicazione la disposizione dell'art. 6 del Codice di procedura [1]), da altri invece si sostiene che ciò non può aver luogo,

[1]) Vedi: Narici, Monografia cit., n. 17 — Mattirolo, op. cit., vol. V, n. 125 — Garbarini, *Dell'autorità della cosa giudicata*, § 20 — Tuozzi, *L'autorità della cosa giudicata*, n. 224.

perchè, dichiarando i giurati di non esser convinti che il fatto imputato si sia veramente commesso, possono avere in tal modo manifestato tanto la convinzione dell'inesistenza di questo fatto, quanto la semplice incertezza della loro coscienza [1]). E per verità, ove s'interpellassero i giurati se essi son convinti che il fatto è stato commesso, la loro risposta negativa potrebbe forse dar luogo ad una dubbiezza che mal si concilierebbe con quell'affermazione recisa che è richiesta dall'art. 6 del nostro Codice di procedura. Ma io credo fermamente che la domanda relativa all'esistenza del fatto in genere debba esser formulata in guisa da provocare una risposta che recisamente affermi o escluda cotesta esistenza. Il legislatore, nell'ultimo capoverso dell'art. 495 del Codice di procedura, non ha stabilita questa formula, lasciando al Presidente della Corte di Assise la cura di trovarla in modo adeguato. Ma che il suo pensiero sia stato quello di esigere che la formula sia tale da provocare una risposta dalla quale debba ineluttabilmente desumersi l'esistenza o la non esistenza del fatto, mi pare che risulti chiaramente dall'art. 512, nel quale, accennandosi alle varie forme di verdetti assolutorî, a proposito della risposta negativa concernente la domanda sull'esistenza del fatto in genere, non dice: « se i giurati abbiano dichiarato di *non esser convinti* dell'esistenza di questo fatto », ma dice invece: « se i giurati hanno *negata l'esistenza* del fatto in genere ». Onde con ragione Borsani e Casorati, notando che nella legge non esiste relativamente a cosiffatte questioni impersonali una formula sacramentale, ritengono che correttamente potrebbe la questione obiettiva essere proposta, chiedendosi se *sussista* che sia stato commesso il fatto che forma oggetto dell'accusa [2]). E, formulata in tal modo, secondo lo spirito della legge, la domanda, è chiaro che la risposta negativa, contenendo una recisa esclusione dell'esistenza del fatto, non può che costituire, secondo la testuale disposizione dell'art. 6, un ostacolo insormontabile contro l'esercizio dell'azione civile.

§ 166. L'art. 6 del nostro Codice di procedura si occupa, come si è veduto, dei rapporti fra i giudicati di proscioglimento e l'azione civile di risarcimento dei danni. Ma quale influenza può avere sopra quest'azione un giudicato di condanna? Può innanzi al giudice civile mettersi di nuovo in discussione l'esistenza del fatto che ha

---

[1]) Vedi: SEGRÈ, op. cit., n. 173 — L. MORTARA, op. cit., vol. I, n. 521 — STOPPATO, Monografia cit., n. 16.

[2]) Op. cit., vol. V, § 1897.

dato luogo alla condanna penale, ovvero la partecipazione del condannato a questo fatto, per trarne la conseguenza che i danni non sono dovuti?

La risposta negativa è di evidente ragionevolezza. Il giudice civile, nello stesso modo come non può insorgere contro i giudicati assolutori del giudice penale per affermare un fatto da costui negato o per ammettere una partecipazione da costui esclusa, non può neppure insorgere contro un giudicato di condanna per escludere ciò che è stato irrevocabilmente ammesso. Nella sfera giurisdizionale propria del magistrato penale il giudice civile non ha il diritto di penetrare allo scopo di negare ciò che è stato affermato e di dimostrare non vero ciò che deve imporsi come verità alla coscienza di tutti. Se per l'art. 6 non si può agire contro alcuno in sede civile dopo che con giudicato penale è stata irrevocabilmente esclusa l'esistenza del fatto, o non si può agire contro l'imputato quando è stata negata la sua partecipazione a questo fatto, è manifesto che il legislatore con questa sua esplicita dichiarazione ha implicitamente dichiarato altresì che, quando invece con giudicato penale irrevocabile l'una o l'altra cosa è stata ammessa, non può più formarsene oggetto di contestazione innanzi al giudice civile; perchè, avendo egli stabilito un principio, non si può supporre che abbia inteso di applicarlo per un verso e di rinnegarlo per un altro. Del resto, come opportunamente osserva il Tuozzi [1]), come mai potrebbe insorgere contro il giudicato di condanna lo stesso condannato, cioè colui che è intervenuto nel giudizio penale, che si è liberamente e largamente difeso, e contro del quale quel giudicato ha forza esecutiva? Come mai potrebbe egli pei suoi fini civili pretendere di demolire quella sentenza, alla quale per la dichiarazione della reità e per la pena è obbligato a sottomettersi, e tentare di discreditar quella giustizia, che contro di lui e malgrado la sua difesa si è già solennemente ed irretrattabilmente affermata?

Un dubbio potrebbe sorgere pei terzi civilmente responsabili, i quali non fossero stati citati nel giudizio penale. « Il diritto di legittima difesa — dice infatti il Mattirolo — non può e non deve soffrire iattura per queste persone, contro delle quali la parte lesa deve iniziare un giudizio nuovo, in cui si discuterà per la prima volta non solo *quantum debeatur*, ma anche *an debeatur* » [2]). Ma se si consideri che quando la giurisdizione penale e la civile

---

[1]) Op. cit., n. 247.

[2]) Op. cit., vol. V, nota a pag. 147 (terza ediz.).

debbono svolgersi sopra un terreno comune, la prima, nell'esplicare le funzioni che le son proprie, non può che stabilire un limite ed una premessa per la seconda, dovendo essere armonico il loro svolgimento, non si può non concludere che anche ai terzi civilmente responsabili è vietato di insorgere contro il contenuto del giudicato penale di condanna. Questo giudicato non può nello stesso tempo costituire una base incrollabile pel responsabile diretto ed una base che può essere demolita per colui che del fatto di costui è tenuto a rispondere civilmente. Ciò che il condannato, pei suoi fini civili, non può più mettere in discussione, non deve poterlo mettere in discussione neppure il terzo civilmente responsabile; il quale quindi per esimersi dalla sua civile responsabilità non ha altro mezzo che quello di dimostrare o la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la responsabilità civile per altrui fatti illeciti, o l'impossibilità d'impedire questo fatto, quando la legge ammette che possa utilmente farsi questa prova.

A proposito però di questa influenza che necessariamente deve avere la sentenza penale di condanna nel giudizio civile, è necessario tener conto di una limitazione che se ne suol fare riguardo alla liquidazione dei danni. « La decisione penale — scrivono Borsani e Casorati — anche nella parte che si attiene strettamente alla nuda dichiarazione dei fatti, non vale a costituire autorità di giudicato influente sull'azione civile se non comprende tutti i termini della quistione da proporsi nella sede civile. E però sovra tutto non esercita alcuna influenza sulla dichiarazione e valutazione del danno. Se, per modo d'esempio, la decisione dichiara l'accusato colpevole di un furto, ma riconosce nell'oggetto rubato un valore inferiore alle lire 500, è certo che essa non vincola il giudizio civile, non essendo la stessa cosa la valutazione dell'oggetto rubato e quella del danno. Infatti, l'apprezzamento che si fa nel giudizio civile si coordina al reale e definitivo pregiudizio derivante alla persona danneggiata; quello della sede penale si riferisce soltanto alle conseguenze del reato considerato nel momento della sua consumazione..... Una più larga parte che si facesse all'autorità del giudicato penale neutralizzerebbe affatto la giurisdizione civile » [1]).

Ma da questo principio dovrà poi trarsi la conseguenza, che per ciò che concerne i limiti in cui è stata circoscritta la responsabilità penale, non possa il giudice civile, nel determinare la misura dei

---

[1]) Op. cit., vol. I, § 143.

danni, trovare alcun vincolo nel giudicato di condanna? In altri termini, la base giuridica della responsabilità, stabilita nella sentenza penale, può trovare variazione, all'effetto dell'esatta liquidazione dei danni, nel successivo giudizio civile? Nessuna disposizione di legge, dice lo Stoppato, obbliga il giudice civile a mantenersi nei limiti precisi segnati, in linea di fatto, dal giudice penale. E quindi, supponendo il caso che la sentenza penale abbia, agli effetti della pena, stabilite quali siano state le conseguenze patologiche di una lesione personale, afferma che, secondo la nostra legge vigente, non trova il giudice civile nessun ostacolo che lo costringa a non poter valutare, per la liquidazione dei danni risarcibili, in un modo diverso e più grave queste conseguenze della lesione, derivi o non derivi questa diversità di accertamento e di giudizio da fatti posteriori alla sentenza di condanna o rimasti ignoti al giudice penale che la pronunziò [1]). L'un caso è invece distinto dall'altro dal Laurent, il quale osserva che se gli elementi di fatto restano immutati, per modo che sono pel giudice civile quelli che il giudice penale constatò e valutò per determinare la natura e la misura della responsabilità, non può il giudice civile valutarli altrimenti per dedurne più gravi conseguenze lesive generatrici di danni maggiori; perchè così facendo violerebbe il giudicato; ma se invece si tratta di fatti posteriori, non tenuti presenti nella sentenza penale di condanna, niente impedisce al giudice civile di tenerne conto per stabilire la vera misura del danno [2]). Ed a quest'ultima opinione aderisco anch'io. Le conseguenze ulteriori di un fatto lesivo, le quali non han potuto essere calcolate dal giudice penale, sono circostanze nuove che non possono sottrarsi alla valutazione giuridica del magistrato competente a determinare l'ammontare dei danni prodotti da un reato. Egli, tenendone conto a tal fine, mentre da un lato provvede nella giusta misura alla reintegrazione del diritto leso, dall'altro lato non invade l'altrui sfera giurisdizionale, e non viola il giudicato penale, perchè la sua non è una contraria valutazione degli elementi di fatto sui quali è fondata la condanna. Ma quando nulla è mutato, quando la mancanza di qualsiasi nuovo elemento di fatto lascia inalterata la base sulla quale il giudice penale fondò il suo giudizio, non credo che possa il giudice civile diversamente definire la natura e l'entità della lesione per determinare la misura

---

[1]) Monografia cit., n. 15 — Vedi pure L. MORTARA, op. cit., n. 529.

[2]) *Principî di diritto civile,* vol. XV, n. 527 — Vedi pure SEGRÈ, op. cit., n. 217.

dei danni sófferti. Se egli infatti lo potesse, poichè avrebbe in tal modo la potestà di giudicare di nuovo sopra cosa già giudicata, e di giudicare con diverso criterio e con diverso apprezzamento, metterebbe la giustizia in contraddizione con sè stessa. Il giudice penale ha esaminato il fatto, e ne ha stabilita la natura e la gravità. Ciò facendo, egli è rimasto nei confini inviolabili della sua funzione giurisdizionale. L'accertamento del fatto, considerato nella sua essenza criminosa e nel grado di questa sua criminosità, costituiva la sua speciale attribuzione. E quindi, se egli, accertando il reato, ne ha con sentenza irrevocabile determinata l'indole e la misura, intorno alla valutazione giuridica dei fatti da lui esaminati si è formato un giudicato che li sottrae alla possibilità di una valutazione diversa.

Avv. PIETRO VICO

DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

TITOLO I.

Preliminari

SOMMARIO.

1. Nozione del casellario giudiziale.

1. Il *casellario giudiziale* [1]) trae questo suo nome direttamente dal francese *casier judiciaire* [2]).

Il brutto nome risponde per altro alla materialità della cosa. Il *casellario* giudiziale (al pari dello schedario di una biblioteca) è composto di cartellini, conservati, in posizione verticale e in ordine rigorosamente alfabetico, entro cassette mobili, quadrilunghe e aperte superiormente in modo che, scorrendo i cartellini, può facilmente leggersi il nome della persona cui il cartellino si riferisce. E si dice poi *giudiziale,* perchè sui cartellini sono annotate decisioni giudiziarie, concernenti colui al quale il cartellino è intestato. Onde il casellario giudiziale ha per oggetto l'accertamento del passato giudiziario di una persona.

Tale accertamento può essere diretto a molteplici scopi, che sono principalmente di carattere esterno ed accessoriamente di ordine in-

---

[1]) La parola *casellario* non si trova nei dizionari della lingua italiana. Il RIGUTINI dice: « *casellario,* per scaffale diviso in tante caselle e segnate di una lettera o di un numero, per tenervi separatamente e con ordine documenti, fogli, ecc., è nel linguaggio degli ufficii, nè sembra voce da condannarsi » (*I neologismi buoni e cattivi,* ecc., v. *Casellario;* Firenze, Barbèra, 1891). E l'UGOLINI soggiunge: « Quanto al *casellario giudiziale* (come nota il *Lessico della infima e corrotta italianità* di FANFANI ed ARLIA) potrai dire benissimo *specchio* o *specchi giudiziali,* e, secondo me, anche *caselle giudiziarie.* I certificati poi di penalità o del casellario, potrai chiamarli *fedi di specchietto,* come dicono in Toscana, o *fedine criminali* o *fedi di perquisizione,* come usano in altri luoghi » (*Nuovo vocabolario di parole e modi errati,* v. *Casellario,* Torino, Paravia, 1889).

[2]) La voce *casier* esprime un « assemblage de plusieurs cases pour classer des papiers, des livres et autres objets »; e sembra derivare dall'altra *case* (LITTRÉ, *Dictionnaire de la langue française,* v. *Casier,* Paris, Hachette, 1882). La frase poi *casier judiciaire* è usata anche per indicare il certificato, e cioè l' « ensemble de notes prises par la justice sur un individu » (BEAUJEAN, *Dictionnaire de la langue française,* v. *Casier,* Paris, Hachette, 1891). Vedi pure al n. 17 di questo Studio, in nota.

terno. Appartengono alla prima serie quelli che hanno attinenza con la giustizia (ad esempio, il congruo apprezzamento della responsabilità penale), o con la sicurezza pubblica (ad esempio, la vigilanza dei malfattori), o con la pubblica Amministrazione (ad esempio, il conferimento d'impieghi od ufficii), ovvero con la stessa convivenza sociale in sè e per sè considerata (ad esempio, la reputazione, il credito). Appartengono all'altra serie gli scopi d'indole meramente scientifica (ad esempio, le indagini statistiche).

Perchè intanto il casellario possa raggiungere codesti scopi, specialmente quelli della prima serie, occorre che le sue annotazioni siano da altri conosciute: è cioè necessario, per necessità di cose, che il casellario giudiziale abbia una certa pubblicità, per quanto ristretta agli scopi suindicati; pubblicità che precipuamente si manifesta mediante le certificazioni, in tutto o in parte, del suo contenuto.

Ora è propriamente questa pubblicità che, rendendo palesi le iscrizioni del casellario, viene così a menomare la buona opinione che altrimenti si avrebbe dell'iscritto, e costituisce perciò un effetto della condanna in genere e di alcune decisioni in ispecie.

Questa nozione del casellario riceverà in seguito il suo conveniente svolgimento: qui doveva preliminarmente enunciarsi, anche per dire come lo studio del casellario giudiziale, connettendosi a quello degli effetti delle sentenze, trovi in tale posto la sua sede opportuna.

CAPO I.

Storia

SOMMARIO.

2. Concetto generale.

2. Il casellario giudiziale è, a parer mio, un istituto affatto moderno, come recente è la circostanza di avere il certificato del casellario assunto l'indole e la importanza di un vero effetto penale.

La conservazione delle decisioni giudiziali, e così la loro annotazione o registrazione, non furono ignote nel Diritto antico, venendo esse spontaneamente determinate dalla natura medesima delle decisioni. Quand'anche di ciò mancassero prove esplicite, ne rimarrebbe pur sempre una ragionevole presunzione, perchè non si saprebbe vedere il motivo di distruggere la memoria di codeste deci-

sioni giudiziali, allora che la scrittura offrì l'agio di conservarle, e specialmente allora che esse derivavano dall'autorità del popolo, dei re o dei sacerdoti. Tuttavia non è nel Diritto antico che può rintracciarsi la genesi del casellario, giacchè, senza considerare che il semplice fatto della raccolta e registrazione delle sentenze è troppo rudimentale per potersi affermare che esso preluda all'ordinamento del casellario, ad ogni modo è certo che tale fatto era fine a sè stesso, e non era già diretto all'accertamento dei precedenti giudiziali di una persona, come appunto presuppone il casellario.

È invece nel Diritto intermedio che, o per regolare l'applicazione di alcune pene (ad esempio, il bando), o per tener nota di coloro che eransi resi indegni di coprire pubblici ufficii (bisogno urgente per uffici elettivi, come all'epoca dei Comuni), o per le necessità medesime della sicurezza pubblica, data anche la triste condizione dei tempi, la registrazione delle sentenze di condanna cessò di essere fine a sè stessa, e fu preordinata al conseguimento di scopi particolari, riferentisi alla giustizia o all'amministrazione o all'ordine pubblico. Così è che sorgono libri, registri, quaderni ed elenchi, i quali però non sono il casellario; imperocchè, si noti, il casellario consiste tutto e soltanto nel suo particolare ordinamento, senza di che non sarebbe cosa diversa dalla pura e semplice registrazione.

Ora è nel Diritto moderno che il casellario riceve questo ordinamento, per effetto del quale, non solo si può avere notizia dei precedenti penali di una persona (come si ha dai registri), ma è possibile altresì che tale notizia sia pronta, completa, esatta e sicura; ond'è che, solo mediante quest'ordinamento, il casellario può soddisfare svariate esigenze, giudiziarie, amministrative, sociali. Oltre a ciò, è precisamente ai nostri tempi che, per la progrediente molteplicità e intensità di rapporti sociali, il casellario è venuto a poco a poco acquistando una grande importanza e con essa l'indole di un istituto giuridico.

§ 1. — *Diritto antico*

SOMMARIO.

3. Egitto. — 4. Giudea. — 5. Grecia. — 6. Roma.

3. Non sembra potersi dubitare che nell'Egitto si conservassero gli atti giudiziali. La trattazione delle cause, dice Diodoro Siculo, era fatta per iscritto: all'accusatore ed all'accusato veniva assegnato un congruo termine per la redazione dei loro rispettivi atti di ac-

cusa e di difesa; l'accusatore produceva il suo esponendovi il delitto che egli denunciava ai giudici; e l'accusato ribatteva di non averlo commesso, o di averlo giustamente commesso, ovvero di non meritare la pena richiesta dall'accusatore [1]). Onde è a presumere che tanto codesti atti, quanto le relative decisioni giudiziarie, almeno nel loro semplice tenore, fossero conservate. Ed infatti Diodoro soggiunge che il re Boccori « *a tellement excellé dans la jurisprudence que l'on a conservé jusqu'à ce jour plusieurs de ses décisions et de ses jugements* » [2]).

4. Non diversamente può dirsi che si procedesse nella Giudea [3]).

I giudici sedevano alle porte della città per rendervi giustizia, ed insieme con loro sedevano anche due scribi, incaricati di trascrivere i voti (l'uno, quelli di assoluzione, l'altro, quelli di condanna), e tener nota delle sentenze che i giudici pronunciavano [4]); registrazione questa che tanto più è a ritenere, in quanto era ammesso il ricorso alla superiore autorità dei sacerdoti nel caso di discrepanza di voti. « Quando alcuna causa ti sarà troppo difficile per dar giudicio fra omicidio ed omicidio, fra lite e lite, o altre cause di liti nelle tue porte; allora lèvati, e sali al luogo che il signore Iddio tuo avrà scelto. E vientene ai sacerdoti della nazion di Levi, e al giudice che sarà in quei tempi, e informati da loro; ed essi ti dichiareranno la sentenza che si deve dare » (*Deuteronomio*, cap. XVII, v. 8 e 9).

5. Notizie alquanto più precise si hanno riguardo alla Grecia, e propriamente della legislazione ateniese.

L'accusatore doveva redigere il libello di accusa [5]), e presentarlo al magistrato che aveva la potestà di riceverlo e, pubblicata l'accusa, di rinviare l'accusatore e l'accusato innanzi al giudice competente: « Se alcuno farà villania ad uomo, a donna, a fanciullo, libero o servo che siasi, e farà contro alcun di loro atto dalle leggi vietato, possa degli ateniesi chiunque n'ha voglia e diritto, accusarlo citandolo ai conservatori; e i conservatori lo introducano di-

---

[1]) DIODORO SICULO, *Histoire universelle* (traduz. TERRASSON), vol. I, lib. I, sez. 2.ª, pag. 162-163; Paris, De Bure, 1737.

[2]) DIODORO SICULO, op. cit., loc. cit., pag. 199 in fine.

[3]) Vedi SIGONIO, *De Republica Hebraeorum*, lib. VI, cap. VII, pag. 414; Spira, Albini, 1583.

[4]) Vedi DU BOYS, *Histoire du droit criminel des peuples anciens*, pag. 41, 62, 63, 69, Paris, Ioubert, 1845; RABBINOWICZ, *Législation criminelle du Talmud*, pag. 89, Paris, Imprimerie Nationale, 1876.

[5]) Vedi PLATONE, *Les lois* (traduz. DE GROU), vol. II, lib. XII, pag. 307; Paris, Charpentier, 1863.

nanzi agli Eliasti trenta giorni dopo l'accusa, se alcuna faccenda pubblica non lo impedisca, e se lo impedisca, quanto prima si possa » [1]).

Il libello di accusa, affisso nel foro, conteneva il nome dell'accusatore e dell'accusato, e la nuda esposizione del fatto che veniva imputato. Così nell'atto di accusa contro Alcibiade si diceva: « Tassalo, figliuol di Cimone Láciade, accusa Alcibiade, figliuolo di Clinia Scambonide, di aver oltraggiato le due dee Proserpina e Cerere, avendone contraffatto i misteri, ecc. » [2]).

Dopo ciò non è arrischiato supporre che, sebbene la procedura fosse essenzialmente orale, nulladimeno, posto che un magistrato avesse l'attribuzione di esaminare in via preliminare l'accusa, che questa dovesse rendersi pubblica, e che dopo un certo termine avesse ad iniziarsi il dibattimento; non è arrischiato, dico, supporre che fosse in uso il metodo della registrazione delle denuncie.

Parimenti è a dire delle decisioni; e cioè il presidente dell'assemblea, dopo numerati i voti favorevoli e i voti contrari dei giudici, notava il risultato della votazione, e così la sentenza: « *Numeratis calculis, si major esset pars perforatorum sive nigrorum, longam in tabella exarabant lineam, quae damnatoria erat; si vero plures essent integri sive albi, brevem, quae absolutoria erat* » [3]). D'altra parte, se si considera che era pure ammesso il giudizio contumaciale, in guisa che la sentenza diveniva esecutiva dopo decorso un tempo determinato, riesce sempre più evidente la necessità e quindi l'uso della registrazione delle sentenze.

Anche da altri fatti può indursi la esistenza di registri penali. I nomi dei condannati alla degradazione civica erano cancellati dal registro od elenco dei cittadini: come i nomi di quelli condannati a pene pecuniarie erano iscritti in appositi registri custoditi nel Partenone [4]). Parlando dei censori, Platone dice che essi giudicavano i magistrati usciti di carica, esponendo nella pubblica piazza delle

---

[1]) DEMOSTENE, *Orazioni* (traduz. CESAROTTI; Milano, Sonzogno, 1887): *contro Midia*, pag. 326, in fine. Vedi pure PLATONE, op. cit., vol. I, lib. VI, pag. 344.

[2]) PLUTARCO, *Le vite degli uomini illustri* (traduz. POMPEI); *Vita di Alcibiade*, vol. III, pag. 198; Torino, Pomba, 1829.

[3]) PETIT, *Leges Atticae* (nella *Iurisprudentia romana et attica*, vol. III, pag. 422; Leida, Kallewier, 1741). Vedi pure SIGONIO, *De Republica Atheniensium*, lib. III, cap. V, pag. 600, Parigi, Du Puys, 1576.

[4]) Vedi THONISSEN, *Le droit pénal de la Republique Athénienne*, lib. II, cap. III, pag. 147; Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1875.

tavolette ove era notata la pena cui ciascuno di detti magistrati era stato condannato [1]).

6. Non dissimile fu la procedura romana: si direbbe anzi modellata sull'ateniese.

Il cittadino, che intendeva istituire contro altri un'accusa, doveva [2]) chiederne l'autorizzazione (*delationem nominis postulare*) al presidente (*praetor*) del tribunale (*quaestio*) competente a conoscere del reato che si riteneva doversi ascrivere ad alcuno: « *nuper eum in P. Gabrinium vir fortissimus et innocentissimus L. Piso delationem nominis postularet...* » [3]).

Ottenuta dal *praetor* tale autorizzazione, e così compiuto il primo atto del procedimento (*postulatio*), si eseguiva l'altro della *nominis delatio* [4]); e cioè l'accusatore, in un giorno determinato e alla presenza del *praetor* e del prevenuto, *nomen deferebat,* ossia indicava il reato e l'individuo cui l'ascriveva: *ajo, te in praetura spoliasse Siculos contra legem Corneliam, atque eo nomine sestertium millies a te repeto* [5]).

Su questa imputazione il *praetor* interrogava il prevenuto: se egli negava, era allora che propriamente verificavasi la contestazione dell'accusa [6]); e cioè l'accusatore produceva il libello di accusa [7]) chiedendo *ut nomen inter reos reciperetur,* ossia che l'accusa fosse formalmente registrata e così la causa introdotta: *nomine recepto, atque a scribis, jussu praetoris, in tabulas relato, ille reus est dictus* [8]).

---

[1]) PLATONE, op. cit., vol. II, lib. XII, pag. 303.

[2]) Non essendo a tutti permesso di accusare in pubblico giudizio: *Dig.,* lib. XLVIII, tit. II, *de accusationibus,* leg. 1, 2, 4.

[3]) CICERONE, *Orationum: Divinatio in Verrem,* cap. XX; vol. I, pag. 108, Roma, Aureli, 1830.

[4]) *Illud mihi occurrit, quod inter postulationem et nominis delationem uxor a Dolabella discessit:* CICERONE, *Epistolarum ad familiares,* lib. VIII, n. 6, pag. 224, in fine; Roma, tip. Apostolica, 1853.

[5]) SIGONIO, *De judiciis,* lib. II, cap. X, pag. 457; Parigi, Du Puys, 1576.

[6]) *Qui confitetur, pro victo habetur; qui tacet pro confesso. Qui vero inficiatur, aut jure factum contendit, is reus fit, recepto nomine, prodictoque die, instruendae accusationis gratia. Quo facto lis contestata dicebatur, ut enim in civilibus causis litis contestatio nihil est aliud, quam narratio actoris, et contradictio rei; ita in criminalibus intentio accusatoris, interrogatio judicis, et inficiatio rei litis contestationem faciunt:* ANTON MATTEO, *De criminibus,* vol. V, pag. 57, Firenze, Pagani, 1825.

[7]) *Dig.,* lib. XLVIII, tit. II, *de accusationibus,* leg. 3.

[8]) SIGONIO, *De judiciis* (op. cit.), lib. II, cap. VII, pag. 455. Vedi pure CICERONE, *Orationum* (op. cit.): *Actio III in Verrem,* cap. XXXVIII, XLI e XLII, vol. I, pag. 213, 215, 216; *Dig.,* lib. XLVIII, tit. II, *de accusationibus,* leg. 12, § 1; WALTER, *Storia del Diritto di Roma* (traduz. BOLLATI), vol. II, lib. V, cap. VIII, n. 810, pag. 511, Torino, Pomba, 1852; MISPOULET, *Les institutions politiques des Romains,* vol. II, § 134, pag. 528, Paris, Durand, 1883.

Registrato il libello di accusa, era indi pubblicato; ed è da questo momento che l'accusatore non poteva più desistere dall'accusa; onde Cicerone esclamava: *Qui enim poterat tum in gratiam redire cum Oppianico Cluentius? qui cum matre habebat simultates: haerebat in tabulis publicis reus et accusator: condemnati erant Fabritii: nec elabi alio accusatore poterat Albius, nec sine ignominia calumniae relinquere accusationem Cluentius* [1]).

Dalla registrazione delle accuse può ragionevolmente indursi la registrazione delle sentenze; ma anche di questa si ha qualche documento diretto. Celio, scrivendo a Cicerone delle cose di Roma, lo informa dell'esito di un giudizio, e gli dice che il pretore Laterensis, *leges ignorans,* non annotò nei registri l'assoluzione di Servilio, ma vi scrisse soltanto il voto rispettivo degli ordini (senatorio, equestre e plebeo), due dei quali l'avevano assoluto, non condannato: *in tabulas absolutum non retulit, ordinum judicia perscripsit* [2]).

§ 2. — *Diritto intermedio*

SOMMARIO.

7. I barbari: *memoriali* dei messi regi. — 8. I Comuni: *libri* o *quaderni dei malefizi.* — 9. Due Sicilie: *libri, quaderni* e *quinterni.* — 10. Venezia: *quaderni* e *raspe.* — 11. Piemonte: *libri dei criminali.* — 12. Toscana: *specchi* e *specchietti.* — 13. Le mutilazioni e le stimmate.

---

[1]) CICERONE, *Orationum* (op. cit): *Pro A. Cluentio,* cap. XXXI, vol. II, pag. 59.

[2]) CICERONE, *Epistolarum ad familiares* (op. cit.), lib. VIII, n. 8, pag. 227.

Non so però se, a provare l'esistenza di questi registri penali, possa addursi ciò che Plauto mette in bocca ad Arturo, messaggero di Giove, e cioè che questo nume aveva due registri degli uomini, uno dei cattivi e l'altro dei buoni:

Qui falsas lites falsis testimoniis
Petunt, quique in jure abjurant pecuniam;
Eorum referimus nomina exscripta ad Iovem....
Bonos in aliis tubulis exscriptos habet.

(*Rudens,* prologo, pag. 1454; Venezia, Antonelli, 1847).

Del resto sarebbe veramente irragionevole dubitare che i Romani non conoscessero l'uso di registri penali, essi che prendevano nota di tutto ed avevano per gli atti della vita registri, ricordi, giornali, ecc. (*diaria, adversaria, ephemerides, acta diurna,* etc.: vedi ADAM, *Antichità Romane,* vol. II, pag. 332 e segg.; Napoli, stamperia Francese, 1824).

7. I Germani ignoravano la scrittura: i carmi erano *unum apud illos memoriae et annalium genus* [1]).

Ma, anche dopo che i barbari appresero l'arte di scrivere, non sembra che per ciò stesso tutti gli atti giudiziali, e quindi le sentenze, fossero messi in iscritto; di modo che, sorgendo dubbiezze sul tenore delle decisioni, era necessario far ricorso all'attestazione o alla memoria dei giudici [2]). Quando per altro il metodo della scrittura divenne pratica comune, e le decisioni giudiziali furono scritte; sorse naturale la opportunità e convenienza di conservarle: *judex sane de omnibus caussis, quas judicaverit, exemplar penes se, pro compescendis controversiis, reservare curabit* [3]).

E qui non sono da tralasciare i *memoriali* dei *missi dominici;* i quali, sindacando la giustizia resa dalle varie giurisdizioni del rispettivo *missatico,* o amministrandola essi medesimi, dovevano poi registrare nei proprii memoriali tutte le decisioni pronunciate, e in base di esse proporre poscia alla regia Autorità i provvedimenti atti a rimovere i riconosciuti inconvenienti: *missi legales sententias, sicut eas cognitas habent, adnotent....* [4]) *et in suis memorialibus adnotent de quibus comitibus commendaverunt....* [5]).

8. Col progredire della civiltà, con la introduzione del procedimento scritto, con l'assetto che a poco a poco veniva prendendo la pubblica Amministrazione, la registrazione delle decisioni giudiziali divenne un bisogno generalmente sentito, e così una norma, almeno dei più importanti Comuni. A parte l'uso della registrazione dei banditi in libri speciali, registrazione che stabiliva il termine di decorrenza degli effetti del bando; erano inoltre istituiti i registri penali, denominati *quaderni* o *libri dei malefizi.*

Negli Statuti penali di Bologna si legge: « *Notarii accusationes vel notificationes in actis scribere teneantur* » (pag. 4 retro); e poi

---

[1]) Tacito, *De situ, moribus et populis Germaniae,* cap. II. Vedi pure capo XI e XII, col. 1733 e 1741; Venezia, Antonelli, 1843.

[2]) Vedi Pertile, *Storia del Diritto italiano,* vol. VI, parte II, § 239, pag. 226; Torino, Unione Tipografica Editrice, 1902.

[3]) Walter, *Corpus juris germanici antiqui,* vol. I; *Lex Wisigothorum,* lib. II, tit. I, cap. XXIV, pag. 437; Berlino, Reimero, 1824.

[4]) Walter, op. cit., vol. III: *Capitularia Regum Francorum,* a. 857, n. IV, pag. 69.

[5]) Walter, op. cit., vol. III: *Capitularia Regum Francorum,* a. 865, n. XII, pag. 160. Vedi pure *Leges Ludovici Pii,* cap. XXXVIII, e XL; in Walter, op. cit., vol. III, pag. 633 e 634.

che una copia delle sentenze « *remaneat et remanere debeat penes illum notarium* » (pag. 16, in fine) [1]).

Negli Statuti penali di Genova (lib. I, cap. VII, che ha per epigrafe *De officio scribae ad maleficia*), si dispone che costui deve tenere « *septem libros charte bombacine seu papyri membrana copertos, bene compactos et compositos, in quorum uno scribantur accusationes.... in altero notificationes et denunciationes...., in alio inquisitiones.... sententias quoque et condemnationes....* » [2]) (pag. 6).

Negli Statuti penali di Milano si statuisce che non si può procedere « *nisi accusa seu denunciatio in quaterno officij maleficiorum fuerit scripta* » (cap. I); parimenti « *de condemnationibus fiant duo quaterni, et de absolutionibus duo alii* » (cap. XXXII). E « *in qualibet condemnatione debeat scribi nomen et cognomen condemnati, et patris ejus et fidejussoris* » (cap. XLI) [3]).

Negli Statuti di Roma si trova (lib. II, cap. XV, col. 561): « *Similiter etiam* (senator urbis) *retineat, sicut hactenus consuetum est, librum alium* (*quem* vacchettam *appellant*) *in quo notarii maleficiorum, sua manu, nomina delinquentium, qui ad eorum notitiam pervenerint, cum annotatione temporis, et diei, et qualitatis delicti, summatim annotare debeant* ». Questi ed altri libri erano anche istituiti perchè i colpevoli « *ab officiis publicis ac dignitatibus repellantur* » (ivi) [4]).

Infine negli Statuti di Verona si legge che debbono erigersi due libri memoriali « *super quibus omnes notarii maleficiorum omnes accusas, denunciationes, querelas, inquisitiones eo die incontinenti scribere teneantur* » (lib. III, cap. II); « *et similiter omnes condemnationes, et absolutiones, et cancellationes* » (lib. IV, cap. V) [5]).

9. Nelle Due Sicilie era antico il costume della registrazione degli atti giudiziali.

a) Fra i Riti della Gran Corte della Vicaria (*Ritus Magnae Curiae Vicariae* riuniti in un corpo solo dalla Regina Giovanna II: a. 1420), si trova la norma che « *magistri actorum debeant annotare in quaterno deputato, et scribere omnia acta, quae fiunt in curia per*

---

1) *Statuta criminalia Communis Bononiae,* Bologna, Faelli, 1532.

2) *Statuta seu criminalium jurium civitatis Genuensis,* Genova, Belloni, 1583.

3) *Statuta criminalia Mediolani,* Bergamo, Ventura, 1594.

4) *Statuta almae urbis Romae,* Roma, tip. Camera Apostolica, 1611.

5) *Statuta magnificae civitatis Veronae,* Venezia, Tirani, 1747.

Per la indicazione di altri Statuti comunali, nei quali parlasi di registri penali, vedi PERTILE, op. cit., vol. V, pag. 362; vol. VI, parte II, pag. 164.

dies » [1]). Al quale rito sembra poscia accennarsi con la Prammatica di Ferdinando I (a. 1481): « *Omnes denunciationes et querelae in dicta magna Curia faciendae per fisci scriptores deputatos, in libro solito annotentur, et incontinenti* » [2]).

Con altra successiva Prammatica (a. 1515) si spiega come dovesse comporsi cotesto *libro solito;* e cioè: « Vogliamo et ordinamo, che tutti scrivani fiscali, dì per dì, debbiano come occorreno annotare in libro ligato et non in foglio tutte inquisitioni, et denuncie, querele et annotationi, che formaranno, et li saranno fatte.... » [3]); disposizione che poi è rinnovata in altre posteriori Prammatiche del 1519, 1525 e 1557 [4]).

Le stesse regole venivano inoltre estese al Tribunale della Regia Udienza, con la Prammatica del 31 gennaio 1555: « .... *magister actorum teneatur facere quinternum generalem de omnibus querelis et accusationibus criminalibus....* » [5]).

b) Se queste norme si osservavano per le denuncie e le querele, è agevole supporre che non altrimenti era disposto per le decisioni. Infatti con Prammatica del 1481 era stabilito « che detti mastri d'atti criminali, dopo retta la Corte, overo la mattina con tempo, debbiano descrivere nel libro deputato quelli che sono condannati » [6]); e (Prammatica 1525) tenere anche uno speciale registro « il quale s'habbia da intitulare *Registrum appellationum* » [7]).

c) Nè era ignorato l'uso dei certificati. Così, con Prammatica del 31 maggio 1616 si prescriveva che « nell'esercitio delle Mastrodattie delle dette Regie Audienze non si debbiano ammettere persone inhabile, nè contumaci, nè inquisiti, et perciò, prima d'essere ammissi, vogliamo che presentino alle dette R. Audienze la perquisitione della Vicaria, et fede della Corte delle loro patrie, qualmente non sono contumaci, nè inquisiti, et il medesimo si osservi nell'ammetter li scrivani » [8]). E nel capitolo 58 della stessa Prammatica si disponeva: « Perchè si fanno alle volte perquisitioni et si consegnano alle parti senza liquidarsi; di maniera che suole ac-

---

1) *Capitula Regni utriusque Siciliae, Ritus Magnae Curiae Vicariae,* etc., vol. II, pag. 136; Napoli, Cervonio, 1773.

2) ROVITO, *Pragmaticae, Edicta, Regiaeque sanctiones Regni Neapolitani,* pagina 439, col. 1.ª, in fine; Napoli, Longo, 1623.

3) ROVITO, op. cit., pag. 439, col. 2.ª, n. 8, in principio.

4) ROVITO, op. cit., pag. 431, 432 n. 15, 439 n. 12, 433.

5) ROVITO, op. cit., pag. 415, col. 1.ª, in fine, n. 2.

6) ROVITO, op. cit., pag. 431, col. 1.ª.

7) ROVITO, op. cit., pag, 432, col. 2.ª. Vedi pure pag. 409, 411 e 435.

8) ROVITO, op. cit., pag. 406, cap. 24.

cadere che si notino alcune persone di delitti delli quali sono stati o licentiati o assoluti, et di più spesso s'imputa alcun delitto non al delinquente ma ad altra persona, il che non succederia se si liquidassero dette perquisitioni. Per tanto ordinamo che non si possano dare dette perquisitioni, se non saranno prima liquidate et certificate.... » [1]).

d) Esistevano poi, oltre ai soliti libri dei banditi, anche registri particolari dei condannati dichiarati infami [2]). Nè veniva trascurata la custodia e l'archiviazione dei processi [3]).

10. Anche Venezia ebbe simili ordinamenti.

a) Per *Consulto di Major Conseglio* (11 settembre 1428) fu disposto che « i nodari.... damò avanti sian tegnudi et debbiano.... scrivere et annottare distintamente et ordinatamente nel suo Quaderno tutte le sententie, le quali si pronunciano pei soi zudesi.... » [4]). Oltre a ciò, in un Decreto (16 maggio 1670) del *Consiglio di Dieci* si trova per incidenza dichiarato (il che dimostra l'antichità dell'uso) che le sentenze riferentisi alla « espeditione dei casi criminali doveranno esser tutte indifferentemente registrate nelle Raspe.... » e che « tutti li Rettori da Terra et da Mar siano tenuti al loro ritorno da Regimenti portar copia autentica delle Raspe al Tribunal de Capi.... » [5]). Parimenti, in altro Decreto (15 febbraio 1677) del medesimo Consiglio dei Dieci si legge: « Primachè siano pubblicate le sentenze negli arringhi di qualunque Foro, doveranno esser dalli Ministri di esso poste in Raspa, colla intera loro estesa, accompagnata dalla dichiarazione delle colpe, e in qual modo saranno stati obbligati i rei » [6]) (n. VI).

b) Ciò che si dice della registrazione delle sentenze deve ritenersi anche per la registrazione delle denuncie e delle querele. Il Venier (« per la serenissima Repubblica di Venezia luogotenente generale della Patria del Friuli ») in un suo Decreto (*terminazione* 16 settembre 1680) statuiva (n. V) che « il libro tante volte comandato per descriversi dai cancellieri stessi sopra di esso le de-

---

[1]) Rovito, op. cit., pag. 409, cap. 58.

[2]) *Constitutionum Regni Siciliarum*, lib. II, tit. IV, pag. 205; vol. I, Napoli, Carvonio, 1773. Vedi pure pag. 188, ivi; e vol. II, pag. 137.

[3]) Vedi *Capitula Regni utriusque Siciliae*, ecc., op. cit., pag. 136 e 211; Rovito, op. cit., pag. 405, 409, 411, 417, 436.

[4]) *Novissima Veneta Statuta*, parte I, pag. 137; Venezia, Pinelli, 1729.

[5]) *Novissima Veneta Statuta*, op. cit., parte II, pag. 75 retro, e pag. 76.

[6]) *Codice feudale della Repubblica di Venezia*, pag. 366; Venezia, Bonvecchiato, 1842.

nunzie, querele ed altre simili notizie, che servono d'introduzione e fondamento alla formazione dei processi, doveranno detti signori giusdicenti far di subito istituire, perchè descrivendole i cancellieri di giorno in giorno che capitassero all'officio, serve poi di rincontro a non smarrirsene alcuna nè prima nè dopo la spedizione; ma abbiano sempre mai gli stessi cancellieri a rendere di tutte minuto conto » [1]).

c) Non mancavano inoltre registri speciali.

1.° Eravi il solito registro dei banditi; i quali dovevano essere « notati sopra il Libro in Bergamena » [2]). Di più « li Relegati non possino haver beneficio della sua relegatione, o bando, se non haveranno Fede di haver obbedito, nè possino esser depennati di Raspa » (Decreto 28 settembre 1592 del Consiglio dei Dieci) [3]).

2.° Con provisione (16 maggio 1632) del Maggior Consiglio era stato disposto « che oltre tutte le altre Fedi necessarie et ordinate dalle Leggi, chi vorrà concorrer ad alcun Officio, così di questa Città, come da Terra et da Mar, overo vorrà esser posto per Sostituto, porti fede dell'Avogaria di Comun, Sindici, Sig. di Notte Civil, e Criminal, et quelli di fuori delle Città, et luoghi, ove habitano, di non esser stati macchiati di alcuna infamia » [4]). Ma, essendo nondimeno avvenuto che alcuni condannati erano stati ammessi nei pubblici uffici in onta alla « conditione apposta nelle loro sentenze di non potere più essercitare carico publico », così, con deliberazione del Senato (*1634 adì 8 decembre: In Pregadi*) fu disposto « che li Nodari et altri Ministri di qual si voglia Conseglio, Magistrato, o Collegio nessuno eccettuato, debbano far capitare copia autentica alli Nodari Primarii dell'Avogaria di Commun delle sentenze fin'hora seguite contro quelli che, condannati, restano anco privi di poter essercitar alcun carico publico, tanto come principale quanto come sostituto, et lo stesso debbano esseguire li detti Ministri delle sentenze che seguiranno per l'avvenire ancora della medesima qualità, le quali tutte siano tenuti li detti Primarii di summariamente registrare sopra un Libro alfabettado, che resti deputato a questo solo effetto; Et quando alcuno vorrà concorrere a qualche Officio, tanto di questa Città quanto di fuori, non possi esser ballottato, se non porterà fede delli predetti Nodari Primarii, di non

---

[1]) *Codice feudale*, op. cit., pag. 312.

[2]) *Novissima Veneta Statuta*, op. cit., parte II, pag. 30 retro.

[3]) *Novissima Veneta Statuta*, op. cit., parte II, pag. 55.

[4]) *Novissima Veneta Statuta*, op. cit., parte I, pag. 325.

essere descritto nel Libro di sopra dechiarito; come parimente non possi alcuno esser destinato ad alcun Officio senza la fede sopradetta; Et ogni ballottatione, et elettione, che seguisse senza la fede sudetta, sia, et s'intenda nulla, et di niun valore, come se fatta non fosse » [1]).

3.° Un registro speciale era tenuto per le condanne pecuniarie. Nella suindicata *Terminazione* del Venier s'ingiunge ai cancellieri che « doveranno di subito, per primo capo delle loro incombenze, istituire nelle cancellerie un libretto cartato, alfabetato e segnato coll'impronta di S. Marco in rosso, a carta per carta, e descrivervi in esso di volta in volta tutti i condannati pecuniariamente, i proclamati, i dipennati di raspa... ecc. » (n. III) [2]).

d) Nè infine facevano difetto disposizioni per la custodia e la archiviazione dei processi: « Sia preso, che subito, che sarà espedito alcun Processo, sia obbligato il Nodaro, o Coadiutor, che l'haverà formato, notar sopra un Libro Bergameno a questo specialmente deputato il spazzo di esso Processo, il nome di quel Nodaro, o Coadjutore, che l'haverà formato, il nome del delinquente, il numero delle carte di esso Processo, et il nome dei testimoni in quello esaminati, poi debba metter esso Libro et Processo nel Casson a questo deputato, il qual mai non si possa aprir, salvo con intervento di tutti quelli che sono obligati tener le Chiavi di esso Casson » (Decreto 11 marzo 1537 del Maggior Consiglio) [3]).

11. Il Piemonte aveva i *libri dei criminali.*

a) Per editto di Carlo Emanuele I (20 dicembre 1582) fu disposto che « data la notitia (del reato), sarà tenuto l'Attuario farne un atto nel libro de' Criminali descrivendo il tempo, e qualità del delitto, notitia e nome del Fiscale (n. 1). Ogni Attuario sarà obligato di fare un libro o più de' Criminali, secondo l'impresa et importanza delle Provincie, o Luoghi, qual sia fogliato, co 'l titolo dell'Anno e dell'Officiale sotto il cui Officio si scrive et in esso si noteranno le denoncie, querele, inquisitioni, testimonij, et altri atti, e servirà per registro.... » (n. 2) [4]). Tali disposizioni vennero poscia

---

[1]) *Novissima Veneta Statuta,* op. cit., parte II, pag. 67 retro.

[2]) *Codice feudale,* op. cit., pag. 311.

[3]) *Novissima Veneta Statuta,* op. cit., parte II, pag. 30 retro. Vedi pure (ivi, loc. cit., pag. 25, in fine) altro decreto, 31 dicembre 1530, del Maggior Consiglio.

[4]) BORELLI, *Editti antichi e nuovi dei Sovrani prencipi della Real Casa di Savoia,* pag. 145; Torino, Zappata, 1681.

riprodotte nelle Regie Costituzioni del 20 febbraio 1723 (lib. IV, tit. II) [1]).

b) Anche più antiche sono le statuizioni circa l'obbligo di registrare le sentenze. Con editto del 13 giugno 1430 Amedeo VII stabiliva: « *Pro jurium nostrorum conservatione statuimus hoc Edicto quod dicti Scribae seu Notari Curiam dictorum Iudicum nostrorum ordinariorum faciant, et habeant unum librum, in quo integraliter registrent omnes et singulas declarationes, seu condemnationes poenarum, mulctarum, compositionesque, marciationes et concordias, quae fient per ipsos Iudices....* » [2]). Identiche statuizioni si trovano pure nelle Costituzioni di Carlo Emanuele I del 22 gennaio 1619: « Si registreranno tutte le Informazioni e Sentenze delle Cause criminali, acciò che in ogni occorrente se gli possa haver raccorso e saranno tenuti i Segretari de' Luoghi nel fine d'ogni trimestre mandar la nota delle sentenze, e condanne seguite, tanto di pene pecuniarie che di corporali, et anco delle assolutorie, al Segretario de' Criminali del Senato, qual anco ne terrà particolar registro, sotto pena a chi mancherà, della privatione dell'Officio et altra arbitraria » [3]).

c) Altre disposizioni concernono la conservazione delle sentenze e dei processi. « Che li segretari... debbano rimettere una simile (nota delle sentenze) al Chiavaro degli Archivij Ducali... » (cap. 19 delle Costituzioni di Carlo Emanuele I del 22 gennaio 1619) [4]). « .... Che tutti li Processi criminali... si debbano rimettere e consignare nella detta Camera dal Procuratore Fiscale generale... per essere tutti reposti nell'Archivio... (cap. 8 dell'Editto di Carlo Emanuele I del 10 gennaio 1597) [5]).

d) Per ultimo « .... il Senato farà tener dall'Attuario de' criminali un registro particolare di tutti li banditi, con espressione della relatione e pubblicatione del bando. Qual registro d'anno in anno si rimetterà al Segretario ordinario d'esso Senato per riporlo

---

[1]) Vedi Duboin, *Raccolta delle leggi, cioè editti, patenti, manifesti, ecc. emanate fino all'8 dicembre 1798 dai Sovrani della Real Casa di Savoja*, tomo VII, pag. 327; Torino, Arnaldi, 1863.

[2]) Borelli, op. cit., pag. 487.

[3]) Borelli, op. cit., pag. 108.

[4]) Borelli, op. cit., pag. 109.

[5]) Borelli, op. cit., pag. 187. Vedi pure, per altre simili disposizioni: Borelli, op. cit., pagg. 64, 89, 120, 167; e Duboin, op. cit., vol. III, pag. 1728; vol. VII, pag. 496-498.

nell'Archivio... » (cap. 14 degli Ordini di Carlo Emanuele I del 12 novembre 1583) [1]).

12. Non diversamente dalle altre regioni italiane, anche la Toscana aveva i registri penali, detti *specchi* o *specchietti*.

Specchio si diceva in Firenze un libro pubblico dove erano scritti i nomi di tutti quei cittadini che, o per essere debitori verso lo Stato o per condanne subìte, non potevano coprire pubblici uffici. Onde, ad esempio, in una provvisione del giugno 1534, con la quale « si creano quattro offitiali perchè invigilino sopra le persone e beni de' ribelli », si legge che questi funzionari debbono essere « quattro ciptadini abili alli offitii et necti di specchio » [2]). Parimenti in un Ordine per il Monte comune del 28 febbraio 1536 è detto: « Le quali paghe si paghino nell'anno futuro a tempi consueti; dichiarando nondimeno che non si possino dare di contanti se non a quelle persone che saranno nette di specchio... » [3]). Inoltre, in una legge del 25 gennaio 1549 sulle adunanze dei magistrati, si parla di « scrivani overo notari dello specchio » [4]); nella Provisione 16 maggio 1580 sull'Archivio di Firenze è stabilita la tariffa di lire 5 « per cancellatura di ciascuno che si voglia levar da specchio » [5]); e nella provisione 14 dicembre 1565 si dispone che i cancellieri « siano tenuti mandare ogni sei mesi alli notari dello Specchio la nota di quelli cittadini che essendo debitori avranno pagato il debito loro, affinchè essendo di poi tratti in alcun uffizio non venghino indebitamente stracciati per gli debiti per loro già pagati » [6]).

Sembra però che in seguito i registri penali ricevessero propriamente il nome di *specchietti*, onde nella legislazione meno antica è denominato *specchietto* « il registro che si conserva nei tribunali criminali e di polizia, nel quale s'iscrivono i nomi di coloro che hanno

---

[1]) BORELLI, op. cit., pag. 160. Vedi pure DUBOIN, op. cit., vol. VII, pagine 499-505.

[2]) CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, vol. I, pag. 98; Firenze, Fantosini, 1800.

[3]) CANTINI, op. cit., vol. I, pag. 133. La stessa formola si trova adoperata in una Provisione del 10 gennaio 1536 e in una deliberazione del 28 febbraio 1536 (Ivi, pag. 118 e 131). « Mandare a specchio » significava fare lo spoglio dei debitori (Ivi, vol. VI, pag. 111 e 157).

[4]) CANTINI, op, cit., vol. II, pag. 128.

[5]) CANTINI, op. cit., vol. IV, pag. 14.

[6]) CANTINI, op. cit., vol. V, pag. 237.

riportato processure e condanne per delitti, trasgressioni, ecc. »[1]); e *fede di specchietto* il certificato di penalità. Così in una legge del 14 settembre 1773 è disposto che « per la fede di non aver pregiudizii con la giustizia, compresa la rimazione (diligenti ricerche) agli Specchietti, sono dovute l. 1, 6, 8; e per cancellatura dallo Specchietto di qualunque pena eseguita, o sivvero graziata, e cancellata nella cancelleria del Fisco, compresa l'esibita della licenza del medesimo Fisco, sono dovute l. 14 »[2]).

Del resto in tutta intera la legislazione toscana è ammirevole lo studio e la diligenza nell'applicazione degli ordinamenti per le varie magistrature, di guisa che è frequente la menzione di « libri del criminale marcati, numerati e cartolati », di « giornaletti cuciti e legati in forma di libri », di « vacchette o quaderni delle condannationi »[3]); nè manca il solito libro dei banditi « particolare, sotto certo modo e forma »[4]).

È infine notevole il fatto che, con Provisione del 16 maggio 1560 sull'Archivio di Firenze, si faceva obbligo « a tutti li rettori del dominio fiorentino che haranno la cognitione del criminale » di dare all'Archivio notizia delle condanne pronunciate. Quindi al Cantini parve che tale disposizione « avesse anche per oggetto l'avere nella capitale un registro autentico di tutti quei sudditi che per le loro malvagie azioni erano stati puniti; e col quale il Governo, in ogni caso ed in ogni occorrenza, potesse prontamente avere contezza del carattere morale dei sudditi »[5]). Così i registri penali servirono anche ai fini della polizia.

13. A complemento di queste indagini sul Diritto antico e intermedio, occorre qui aggiungere che i nostri avi, più ancora dei registri, ebbero conoscenza dei certificati penali sotto forma di stimmate e di mutilazioni (*cave a signatis*).

Vero è che queste furono adoperate a scopi diversi: ora a titolo di pena, in conseguenza di quel sentimento naturale e comune nei

---

[1]) *Repertorio del Diritto patrio toscano*, vol. VII, voce *Specchietto*, Firenze, Giuliani, 1838. Vedi pure FANFANI, *Vocabolario della lingua italiana*, voce *Specchietto;* e VANZON, *Dizionario universale della lingua italiana*, voce *Specchio*.

[2]) *Repertorio del Diritto patrio toscano*, op. cit., loc. cit.

[3]) Istruzione 25 giugno 1556 (CANTINI, op. cit., vol. III, pag. 76); Provisione 16 maggio 1560 (Id., id., vol. IV, pag. 11 e 13); Riforma 12 agosto 1678 (Id., id., vol. XIX, pag. 57, 143); istruzione 30 gennaio 1692 (Id., id., vol. XX. pag. 308) e 14 marzo 1745 (Id., id., vol. XXV, pag. 234).

[4]) Provisione 14 ottobre 1569 (CANTINI, op. cit., vol. VII, pag. 109).

[5]) CANTINI, op. cit., vol. IV, pag. 15 (capo II), e 19.

popoli antichi [1]) e dei tempi di mezzo [2]) di richiedere una materiale corrispondenza fra la sanzione e l'offesa: ora per sopprimere il mezzo o l'occasione di un delitto, e così impedire la ricaduta in esso del colpevole [3]): ora, e più generalmente, per esemplarità [4]).

Ma è vero pure che fra tali scopi è da noverare anche quello che i mutilati o altrimenti stimmatizzati venissero riconosciuti, affinchè ciascuno dovesse evitarne la compagnia [5]), ovvero potesse guardarsene. Nelle citate Leggi di Hammurabi si trova stabilito il marchio pei diffamatori (n. 127); e nel Diritto romano: *calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur* [6]), incidendosi cioè la lettera iniziale *K* sulla fronte del colpevole [7]). L'uso di tali stimmate era comune per i ladri: « .... *et si postea iterum ipse in furto tentus fuerit, decaluit eum....* » [8]). « Dei ladri veramente statuimo: ... se 'l farà furto da

---

[1]) *Leggi di Hammurabi;* n. 196: « Se alcuno fa perdere l'occhio a un altro, perda egli il proprio occhio »; 197: « Se alcuno rompe un osso a un altro, si rompa un osso a lui »; n. 200: « Se alcuno spezza i denti a un suo pari, si spezzino i denti a lui » (traduz. MANZINI, nella *Riv. pen.*, LVII, pag. 671). — *Leggi di Manù:* lib. VIII, n. 279: « De quelque membre que se serve un homme de basse naissance pour frapper un supérieur, ce membre doit être mutilé: tel est l'ordre de Manou » (traduzione LOISELEUR-DESLONGCHAMPS, Paris, Garnier, 1903).

[2]) Vedi PERTILE, op. cit., vol. V, pag. 259, nota n. 66.

[3]) DIODORO SICULO ricorda che gli Egizi recidevano al colpevole di un delitto carnale gli attributi del suo sesso, ed all'adultera il naso « per distruggere in essa la bellezza di cui aveva abusato » (op. cit., vol. I, pag. 168). Nell'Editto di ROTARI si dispone: « *Si quis cartolam falsam scripserit aut quodlibet membranum manus ei incidatur* » (BLUHME, *Edictus ceteraeque Langobardorum leges,* etc.; p. 50, n. 243: Hanoverae, Hahmiani, 1870). Nelle Costituzioni di Federico: « ... *Percussor manum, cum qua percussit, amittat* » (*Constitutionum Regni Siciliarum,* op. cit., lib. I, tit. XIII, pag. 30).

[4]) Cesare, parlando della Gallia, dice che i colpevoli di gravi delitti erano condannati al fuoco, e i rei di minori « *auribus desectis, aut singulis effossis oculis domum remittit, ut sint reliquis documento et magnitudine poenae perterreant alios* » (*De bello gallico,* lib. VII, cap., IV, pag. 219: Napoli, Paravicini, 1817). — Nei *Capitularia Regum Francorum:* « .... *Et qui post hunc praesentem bannum inventus fuerit pro tali correctione non castigatus, habeat Missus reipublicae in civitatibus et in mercatis denarium sic affectatum, ut deprehensum in fronte denario calefacto salvis venis taliter coquat: ut ipse homo et caeteri castigentur, et homo non pereat et videntibus signum castigationis ostendat* » (WALTER, *Corpus juris germanici antiqui,* op. cit., vol. III, pag. 121).

[5]) V. *Leggi di Manù,* op. cit., lib. IX, 237-239.

[6]) *Dig.,* lib. XLVIII, tit. XVI *ad senatusconsultum Turpillianum,* etc., leg. 1, § 2.

[7]) CICERONE, *Orationum* (op. cit., vol. I, pag. 44-45): *Pro Sex. Roscio Amerino,* cap. XIX e XX.

[8]) *Liutprandi leges.* a. XIV, cap. 80 (BLUHME, op. cit., pag. 116).

soldi vinti in fina cento, sia frustà et bollado [1]); et similmente li Rettori di fuora, oltre la pena per li soi Statuti statuita, far devano li predetti segnali a simili ladri, acciò venendo in questa Terra siano conosciuti per ladri » [2]). Curiosa è infine una Prammatica delle Due Sicilie: « .... ciascuno di essi (condannati per furto) debbia portare sua vita durante la baretta o cappello torchino, sotto pena.... la prima volta che contraveneranno de cinque anni di galera, e la seconda di galera in vita » [3]).

Se non che la visibilità di tali stimmate (proprio come la pubblicità dell'odierno certificato penale), togliendo ai condannati il modo di ottenere lavoro, creò a poco a poco una condizione sociale intollerabile e pericolosa per la stessa pubblica sicurezza: onde, dapprima si statuì che il marchio non fosse più visibile [4]), e poscia ne venne decretata la soppressione [5]).

§ 3. — *Diritto moderno*

SOMMARIO.

14. La formale sistemazione dei registri penali in Francia (1808). — 15. La introduzione del metodo dei cartellini (*tables perpétuelles mobiles:* 1833). — 16. La proposta di Bonneville de Marsangy (1848). — 17. L'istituzione del *casier judiciaire* (1850). — 18. Influenza delle riforme francesi in Italia: antichi Stati.

14. La rivoluzione francese (1789) trovò instituito alla Prefettura di polizia di Parigi un registro dei condannati, cui poco dopo (1790) si aggiunse un registro dei prosciolti. Essendosi in seguito sentito, anche per la giustizia, il bisogno di conoscere i precedenti penali degli imputati, la Legge 19 vendemmiale anno IV (11 ottobre 1795)

---

[1]) *Libro della Promission del maleficio,* cap. II (*Novissima Veneta Statuta,* op. cit., parte II, pag. 3).

[2]) *Novissima Veneta Statuta,* op. cit., parte II, pag. 36 (Decreto 25 novembre 1544 del Maggior Consiglio). Vedi pure ivi, pag. 4 e 84.

[3]) Rovito, *Pragmaticae, Edicta,* etc., op. cit., pag. 136, col. 1, in fine.

[4]) In Toscana, col Bando 1.° maggio 1764, s'ingiunse che erano banditi dal Granducato « tutti i birbanti, vagabondi, zingari, questuanti », sotto pena di essere « marcati in una spalla con ferro infuocato » (Cantini, op. cit., volume XXVIII, pag. 128). E nelle *Leggi e Costituzioni piemontesi di Carlo Emanuele* (7 aprile 1770) si legge: « ... per il secondo furto, sarà bollato in un braccio... » (lib. IV, tit. XXXIV, cap. IX).

[5]) In Toscana la legge 28 marzo 1765 surrogò la pena dei lavori pubblici a quella del bollo (Cantini, op. cit., vol. XXVIII, pag. 156).

ordinò la fondazione « *en chaque greffe de tribunal correctionel, d'un bureau de renseignements oú il sera tenu registre, par ordre alphabétique, de tous individus qui seront appelés au tribunal correctionel ou au jury d'accusation, avec une notice sommaire de leur affaire, ainsi que des suites qu' elle a eues* » (art. 29). Così la giustizia imparava dalla polizia.

Ma questi due servizi, che venivano rispettivamente compiuti dalla polizia e dalla giustizia, non erano fra loro coordinati: e cioè gli uffizi di polizia agivano e registravano per conto proprio, senza che i tribunali avessero obbligo di comunicare ad essi un estratto o quanto meno la semplice notizia delle sentenze profferite; il che rendeva grandemente difficile l'opera della polizia, specialmente in quei tempi di frequenti tumulti e sollevazioni. Fu allora che, cogliendosi l'occasione della formazione del Codice di procedura penale, vennero proposti tre articoli (589, 590 e 591) contenenti tre disposizioni in materia. Col primo di essi si riproduceva sostanzialmente il suindicato art. 29 della Legge 19 vendemmiale anno IV. Col secondo articolo si provvedeva a togliere il lamentato inconveniente, prescrivendosi che una copia del registro generale avrebbe dovuto da ciascun cancelliere essere ogni tre mesi spedita al Ministro della giustizia e al Ministro della polizia. Col terzo articolo si stabiliva che, con tale copia, ciascuno di codesti due Ministri avrebbe compilato un registro generale; e (si noti) in un capoverso dello stesso articolo si diceva che detti Ministri avrebbero avuto la facoltà di rilasciare ai pubblici funzionari ed ai privati interessati l'estratto delle annotazioni iscritte nel registro generale (capo XXIII del progetto del Codice).

Venuto questo capo in discussione al Consiglio di Stato (seduta 12 agosto 1808) [1]), i due primi articoli furono approvati senza osservazioni: sul terzo, propriamente sul capoverso, s'impegnò la disputa. Regnaud de Saint-Iean-d'Angely rilevò che occorreva impedire il pericolo che un malvagio, abusando della concessione di aver copia delle annotazioni del registro, se ne servisse per un fine riprovevole divulgandole nei giornali; pericolo al quale si sarebbe potuto ovviare quando si fosse accertato che chi chiedeva il certificato era veramente l'interessato. Réal diceva potersi statuire che il certificato non sarebbe stato rilasciato se non in seguito ad autorizzazione del Ministro: Berlier preferiva che l'autorizzazione fosse data dal tribunale:

Vedi LOCRÉ, *Legislazione* ecc., vol. XIV, pag. 484, n. 1; Napoli, Cioffi, 1843.

Regnaud aderiva. Invece il Principe arcicancelliere dell'Impero sollevava la questione di principio, osservando che il sistema proposto richiedeva un profondo esame; che esso, mentre non avrebbe fornito che semplici notizie, importava poi una considerevole spesa; che, ad ogni modo, tali notizie avrebbero potuto comunicarsi alla Polizia, non già ai privati, ai quali non era tolta la facoltà di domandare alla Cancelleria del tribunale la copia di una sentenza pronunciata. Réal, quanto al sistema dei registri, notava che il Progetto non aveva fatto che conservare ciò che già si eseguiva in virtù della legge (su citata) 19 vendemmiale anno IV; conveniva per altro sul divieto di rilasciare certificati ai privati, e quindi opinava doversi cancellare la disposizione del capoverso. Treilhard intendeva conservato il sistema dei registri, ritenendolo utilissimo per illuminare la Polizia nelle sue investigazioni, ma consentiva nella soppressione del capoverso. E così fu deliberato.

Nella esposizione dei motivi del progetto al Corpo legislativo (seduta 6 novembre 1808) [1]) il Relatore del Progetto ministeriale (Réal), senz'accennare alla suddetta eliminazione del capoverso (che non appariva nello schema presentato al Parlamento), restringeva il suo discorso al proposto sistema dei registri, di cui dimostrava la grande utilità. Al pari della virtù, egli diceva, il delitto ha le sue gradazioni: raramente « *un forfait atroce est un coup d'essai* »; quasi sempre invece l'autore di esso è stato colpito da precedenti condanne. I cattivi soggetti di un circondario possono essere designati con la stessa facilità con cui se ne indica la buona gente. Il Governo deve sempre ricordare il nome dei buoni cittadini, i quali possono essergli utili; ma, d'altra parte, per la giustizia e la polizia è necessario « *que des régistres exactement tenus conservent les noms, les demeures, les habitudes des malfaiteurs, les noms, les signalements des complices que l'instruction découvre ou que les condamnés révèlent* ». Commettendosi un delitto in un circondario, è quasi sempre bastato alla gendarmeria far subire una specie di rivista a tutti i cattivi soggetti designati, farsi render conto dell'uso del loro tempo, per rintracciare il vero colpevole. La classe dei delinquenti per abitudine, fortunatamente per il paese, è la sola che non abbia rinunciato al suo privilegio, all'orribile privilegio del delitto. Un registro di costoro dovrà esservi in ciascun capoluogo di Dipartimento, nella Cancelleria di ciascuna Corte d'appello, per la facilità delle ricerche. Un registro generale sarà stabilito a Parigi, « *et les deux Ministères les plus in-*

---

[1]) Locré, op. cit., loc. cit., pag. 522, n. 2.

téressés à la poursuite et à la répression des méchants, la police qui les recherche et les arrête, la justice qui les frappe, trouveront dans une désolante biographie la statistique bien exacte de tous les crimes et la statistique personelle aussi exacte de tous les criminels ». Del resto, da lungo tempo l'esperienza aveva consigliato tali provvedimenti, ed è incontestabile il buon risultato che se n'è ottenuto; ma le norme relative non erano dovunque osservate con lo stesso impegno, mentre ora gli articoli di legge proposti daranno il modo di compilare codesti elenchi di malfattori con la più grande esattezza, e di conseguire anche maggiori risultati. « *Eh! ne sera-ce pas déjà un trés moral résultat que la crainte inspirée à l'homme sur le point de commettre une faute, de voir son nom figurer sur ces fastes de la honte et du crime! Cette peine d'infamie survivra à la flétrissure, et la réhabilitation seule pourra l'effacer* ».

Il Relatore del Corpo legislativo (Lavet de la Somme), dopo avere (seduta 16 novembre 1808) [1]) notato che le disposizioni del disegno di legge avevano per oggetto l'istituzione di un registro particolare dei condannati e la periodica trasmissione di copie di questo registro ai Ministri della giustizia e della polizia, soggiungeva che, se importa che il Governo vigili incessantemente su tutto ciò che ha attinenza con l'amministrazione della giustizia penale, « *que le Gouvernement puisse toujours vérifier en peu de temps ce que sont devenus les individus qui ont donné lieu à des poursuites contre eux* », bisogna che ne abbia i mezzi; e questa parte del Progetto, appunto, glieli offre.

Indi il *Code d'instruction criminelle* (promulgato il 27 novembre 1808) statuiva: *Les greffiers des tribunaux correctionels et des Cours d'assises seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un régistre particulier, les noms, prénoms, professions, âge et résidence de tous les individus condamnés à un emprissonnement correctionnel ou à une plus forte peine: ce régistre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cinquante francs d'amende pour chaque omission* (art. *600*). *Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de cent francs d'amende, copie de ces régistres au Ministre de la justice et à celui de la police générale* (art. *601*). *Ce deux Ministres feront tenir, dans la même forme, un régistre général composé de ces diverses copies* (art. 602).

Dal contenuto di tali disposizioni, nonchè dalla dichiarazione dei motivi che ad esse si riferiscono, è palese come le disposizioni me-

---

[1]) LOCRÉ, op. cit., loc. cit., pag. 522, n. 2.

desime ebbero per oggetto precipuo la conoscenza dei precedenti penali; perchè questa cognizione è il risultato della ispezione di siffatti registri penali, e costituisce anche la condizione essenziale per provvedere ai fini della giustizia e della sicurezza sociale. Che poi codesti registri potessero servire anche ad altri scopi mediati (ad esempio, ai fini statistici), ciò è nell'indole stessa della cosa (ossia dei registri), ma non toglie che l'oggetto essenziale immediato della loro istituzione fu la conoscenza del passato giudiziario penale delle persone, come quella che agevolava il compito della Polizia e forniva al giudice un criterio per proporzionare la pena alla qualità del colpevole. « *C'était dans le même but que le Code de 1808 avait prescrit la formation (aux Ministères de la justice et de l'intérieur) d'un double dépôt général des arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux de l'Empire, dépôt où la justice pût au besoin puiser, avec sûreté et promptitude, tous renseignements sur les condamnations antérieures des inculpés* » [1]).

La riforma adunque del 1808, da una parte, sistemava formalmente la istituzione dei registri penali; ma, dall'altra, vietava o almeno non consentiva esplicitamente il rilascio dei certificati penali ai privati.

15. Dapprima parve che questo scopo della cognizione dei precedenti penali fosse raggiunto, ma dopo qualche tempo, quando cioè con l'andare degli anni si accumularono i registri, fu riconosciuto che tale scopo era quasi interamente fallito, ed in entrambi gli aspetti della prontezza e sicurezza delle ricerche.

La necessità di consultare diecine e diecine di registri, secondo l'età più o meno inoltrata dei prevenuti, doveva rendere faticose e quindi assai lente le ricerche; tanto più se queste erano a ripetersi per un gran numero di persone. Nè poi le ricerche potevano ritenersi sicure, sia per la naturale stanchezza e disattenzione conseguenti dalla incessante ispezione di numerosi registri, sia per il fatto che i registri di un tribunale non erano sufficienti a stabilire i precedenti penali, potendo il colpevole essere stato condannato da altri tribunali; onde il bisogno di altra ispezione nei registri di vari Tribunali secondo le varie residenze o dimore avute dal condannato. Vero è che, per ovviare a quest'ultimo inconveniente, le ricerche avrebbero potuto farsi, e si facevano, nei registri generali compilati e custoditi dai Ministri della giustizia e dell'interno; ma l'accentramento

---

[1]) Bonneville de Marsangy, *De l'amélioration de la loi criminelle*, vol. I, pag. 650, in fine; Paris, Cosse e Marchal, 1864.

stesso di tanto materiale rendeva ancor più lente le ricerche e più facile il pericolo di omissioni. Così, mediante la sistemazione dei registri penali compiutasi dal Codice del 1808, « *l'autorité était bien parvenue à concentrer, sous sa main, l'immense et indigeste amas de toutes les condamnations émanées des tribunaux; mais, faute d'un mode facile et prompt de recherche, ces innombrables documents réunis avec tant de frais et de travail demeurèrent ensevelis dans les archives du Gouvernement, comme dans de vastes catacombes, sans nul profit pour l'ordre et la sécurité publique* » [1]).

Qui è a ricordare che alla Prefettura di polizia di Parigi esisteva « un bureau, où l'on compose une collection, qui remonte à près de cent vingt ans, de tous les arrêts et jugements portant condamnation afflictive, infamante ou correctionelle, rendus par les cours royales et les tribunaux de France. Afin qu'il n'y ait point de lacune dans ce recueil, les ministres ont soin de transmettre au Préfet de police le bordereau des peines appliquées annuellement dans le royaume, avec le nom, prénom, lieu de naissance, domicile, âge et signalement des individus atteints par les condamnations. On y joint la liste de ceux traduits en justice sous la prévention d'un crime ou d'un délit caractérisé, lors même qu'ils sont acquittés. On y ajoute toutes les indications propres à les faire reconnaître au besoin. La collection dont il s'agit constitue ce qu'on appelle les *Sommiers* judiciaires » [2]). E poichè anche questi erano enormemente aumentati, il Gisquet, prefetto di polizia, per agevolare le ricerche in tale raccolta, sostituì ai *sommiers judiciaires* le *tables mobiles perpétuelles,* riproducendo cioè su cartellini il contenuto dei registri: « Ce n'est qu'en 1833 qu'on imagina d'appliquer à la recherche des condamnations, le moyen, dès longtemps connu, des tables mobiles perpétuelles, formées à l'aide de bulletins individuels, classés suivant l'ordre alphabétique. Ce mode ingénieux fut essayé avec un plein succès dans le bureau des sommiers de la Préfecture de police; et, depuis cette époque, il n'a pas cessé de fonctionner avec une parfaite regularité. C'est aux renseignements fournis chaque jour par ce bureau, que l'on doit en partie l'action si rapide et si sûre de la répression dans le département de la Seine » [3]).

---

[1]) Bonneville, op. cit., loc. cit., pag. 651.

[2]) Vedi Mironesco, *Le casier judiciaire,* pag. 16 in nota; Paris, Giard et Brière, 1898.

[3]) Bonneville, op. cit., loc. cit., pag. 651.

16. La invenzione, o anche soltanto l'applicazione del metodo dei cartellini, era indubbiamente un passo notevolissimo nella via intrapresa, ma non risolveva interamente il problema. L'accentrare in un posto solo la raccolta delle decisioni di tutti i Tribunali dello Stato era ed è utilissimo, ma per fini scientifici, ossia per indagini che non richiedono sollecitudine, perchè non devono soddisfare urgenti necessità; mentre invece non è così per le decisioni della giustizia e per le operazioni della polizia. Oltre a ciò, se con l'adozione dei cartellini erano diminuite le lentezze nella ricerca dei precedenti penali di una persona, è facile per altro immaginare che tale vantaggio dovè a poco a poco divenire insensibile e sparire; poichè, dopo la introduzione del sistema dei cartellini, le richieste dei Tribunali affluirono tutte alla Prefettura di polizia, ed era quindi necessario un tempo enorme per poterle soddisfare.

Occorreva dunque qualche altra cosa per giungere alla meta, e questa fu ideata dal Bonneville de Marsangy, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Versailles. Egli, nel discorso pronunciato il 5 novembre 1848 all'udienza solenne *de rentrée* di quel Tribunale [1]), dopo di aver ricordato ed elogiato (come sopra si è detto, vedi n. 15) il sistema della Prefettura di polizia di Parigi, soggiungeva: « Mais j'ai hâte d'ajouter que l'organisation actuelle de ce bureau, suffisante pour le service judiciaire de la Seine et des départements adjacents, est complètement impuissante à pourvoir aux exigences journalières des cours et Tribunaux des départements. Toutefois, telle parfaite qu'on puisse rendre à l'avenir l'organisation du dépôt général des notices établi à Paris, il est évident que le travail de recherche et d'envoi des renseignements demandés sera toujours moins facile et moins rapide concentré sur un seul point que si l'on parvenait à le diviser en organisant en même temps autant de dépôts partiels que nous avons d'arrondissements administratifs et judiciaires. D'ailleurs, si l'on songe qu'il suffit d'un audacieux coup de main, tenté par quelques malfaiteurs insurgés ou

---

[1]) Questo discorso ha per titolo: *De la Localisation, au greffe de l'arrondissement natal, des renseignements judiciaires concernant chaque condamné;* ed è stato dall'autore riprodotto integralmente nella suindicata sua opera *De l'amélioration de la loi criminelle* (vol. I, pag. 648 e segg.), sia, egli dice, come documento della storia del Diritto penale, e sia per avere designato il mezzo di attuare un grande pensiero, sino allora rimasto ineseguito, di Napoleone I: « Il faut, en vue de la sécurité publique et de la répression, que le Gouvernement ait toujours à sa disposition la *biographie judiciaire* de tous les malfaiteurs » (vol. I, pag. 366, in nota).

même un simple accident pour anéantir ces précieuses collections alphabétiques, on comprendra l'indispensable nécessité de créer un second foyer de renseignements identiques, lequel par sa dissémination même soit à l'abri de toute chance de destruction. C'est en vue de cette double exigence de la répression, que je viens aujourd'hui proposer un nouveau moyen, non moins simple que le premier, de rendre aussi prompte qu'infallible la recherche des antécédents judiciaires. Ce moyen, le voici: le lieu de naissance de chaque citoyen est un renseignement au sujet du quel il est difficile, pour ne pas dire impossible, de tromper l'autorité: puisque des régistres authentiques sont là, dans chaque mairie, qui peuvent, à cet égard, contrôler sur-le-champ les indications données. Aussi trouvons nous dans la dernière statistique criminelle ce fait remarquable, que sur 6685 accusés jugés en 1845, il n'en est pas *un seul* dont la justice n'ait exactement connu le lieu de naissance. M'appuyant sur cette donnée incontestable: que le lieu de naissance de tout citoyen est généralement connu ou facile à connaître, je voudrais qu'on insérât au Code d'instruction criminelle un article ainsi conçu: *Aussitôt qu'une condamnation à l'emprissonement ou à plus forte peine sera devenue définitive, les greffiers des Cours et Tribunaux seront tenus, sous peine d'une amende de cinq francs pour chaque omission, d'adresser suivant la forme et les dimensions prescrites un extrait de la dite condamnation au greffe du Tribunal civil du lieu de naissance du condamné. Pareil envoi sera fait, sous la même peine, de tous mandats d'amener ou d'arrêt, ordonnance de prise de corps, jugements ou arrêts concernant les prévenus ou accusés contumaces et généralement de toute décision judiciaire emportant incapacité civique. Ces extraits et mandats seront classés au greffe par ordre alphabétique; il en sera délivré copie certifiée à toute réquisition de l'autorité.* On voit que par l'éxécution de cette simple disposition on finirait par posseder au greffe de chaque arrondissement, en regard des actes de l'*état civil* des citoyens originaires dudit arrondissement, la collection incessamment compléte des actes de leur *état criminel* ».

Dopo ciò il Bonneville esaminava i giovamenti che dalla *localisation des renseignements judiciaires* potevano derivare, nel triplice punto di vista *de la répression* (sez. 1.ª), *de la pureté des listes électorales et du jury* (sez. 2.ª), *de la moralisation sociale* (sez. 3.ª); e indi concludeva: « Je me résume et je dis: pour que la répression soit conforme aux règles éternelles de la justice distributive, pour qu'elle soit efficace et préventive, il faut que la peine puisse être

exactement proportionnée au degré relatif de perversité et d'endurcissement des délinquants; or, nous n'avons en ce moment aucun moyen *certain* de connaître si tel coupable a déjà enfreint la loi et reçu une prémiére correction de la justice. Nos lois actuelles refusent absolument le droit de voter, de juger, de faire partie de l'armée ou de la garde nationale, d'exercer une part quelconque de la puissance politique, à tous ceux qui, par suite de certaines condamnations, ont encouru l'indignité civique; or, nous n'avons en ce moment aucun moyen *certain* de reconnaître parmi les éléсteurs, parmi les jurés, dans les rangs de la garde nationale et de l'armée, dans l'innombrable multitude de nos fonctionnaires, ceux qui ont encouru la déchéance des droits politiques. Enfin, sous le gouvernement républicain, qui doit avoir pour base radicale la vertu, pour souveraine l'opinion, pour sauvegarde l'honorabilité de tous délégataires du pouvoir, il faut, à tout prix, dans le double intérêt de la moralisation et de la sécurité sociale, que jamais il ne soit possible à un repris de justice d'obtenir, de la religion trompée du pouvoir ou des citoyens, les témoignages de considération et de confiance qui doivent être la récompense exclusive de la vertu; or, à cette heure, nous n'avons aucun moyen *certain* d'empêcher qu'un malfaiteur, jadis flétri, puisse, au grand scandale de la morale, au grand préjudice de la société, frauduleusement usurper les droits et les prérogatives de l'homme de bien » (pag. 670 e 671, ivi) [1]).

A giudicarne, ora, dai risultati ottenuti, si direbbe che la proposta del Bonneville dovè essere sollecitamente accolta. Ma non fu così: come tutte le cose nuove, la proposta trovò increduli ed oppositori. I quali (secondo riferisce lo stesso Bonneville) osservavano che con la sua proposta si sarebbero mutate norme esistenti da mezzo secolo, abbandonati usi inveterati, soppressi registri prescritti dal Codice di procedura penale; che, inoltre, occorreva chiedere i fondi necessari all'Assemblea nazionale, ecc. ecc.; « c'était une montagne à remuer! et tout cela, ajoutait-on, pour un résultat incertain » [2]). Onde il Bonneville, per ben due anni, ebbe indarno ad insistere presso il Ministero di giustizia perchè la sua proposta fosse presa in seria considerazione.

---

[1]) Giova notare che il BONNEVILLE, sostenendo la necessità di *dépôts partiels* delle condanne al Tribunale del luogo di nascita del condannato, non si opponeva alla conservazione nel *dépôt central* di tutte le condanne; perchè anzi egli osservava che così si sarebbero avute due fonti d'informazioni giudiziarie « se servant mutuellement de contrôle et de complément » (pag. 655, ivi).

[2]) BONNEVILLE, op. cit., vol. I, pag. XXVII, introduzione.

17. Ma ogni altro indugio fu tolto, se non dal caso, da una occasione, e cioè dalla pubblicazione di una nuova Legge elettorale (3 giugno 1850); la quale veniva a introdurre numerose cause d'incapacità, e quindi importava la necessità di stabilire con certezza i precedenti penali delle persone che sarebbero state comprese nelle liste. Allora il Bonneville rinnovò le sue istanze, e questa volta con successo; poichè il Ministro di giustizia (Rouher) gli rispose (12 giugno 1850) di avere ordinato che la cosa fosse urgentemente esaminata. Poco dopo, soggiunge il Bonneville, ebbi « la mission de rédiger un nouveau Mémoire pour préparer tous les détails de la mise à exécution » [1]). Così venne fuori la Circolare del Ministro guardasigilli ai Procuratori generali, 6 novembre 1850, che instituiva *le casier judiciaire* [2]); e che perciò importa riassumere nelle sue linee essenziali [3]):

a) La Circolare premette che uno dei principali elementi di una buona amministrazione della giustizia penale sta nella conoscenza esatta che il giudice può avere della condotta, dei costumi e dei precedenti dell'individuo che deve giudicare. Questa necessità è stata sempre riconosciuta; ed i legislatori hanno sempre cercato di fornire alla giustizia i mezzi « de dresser, pour ainsi dire, la biographie de ceux qui comparaissaient devant elle »; e tale fu lo scopo cui erano dirette le disposizioni del Codice di procedura penale (art. 600-602). Se non che, a misura che i registri vennero ad accumularsi negli archivi, essi perdettero giorno per giorno la loro pratica utilità, sino al punto che ogni ricerca vi è presso che divenuta impossibile: il che produce che i magistrati difficilmente possono ottenere informazioni esatte e precise sul conto degli imputati. Questi inconvenienti, già gravi per sè stessi, lo sono ancor più se si considera la necessità che, in un paese retto a suffragio universale, si ha di accertare legalmente e facilmente « la situation *morale* et *judiciaire* de chaque individu ». Così, la disposizione che si rife-

---

[1]) BONNEVILLE, op. cit., vol. I, pag. 675, in fine.

[2]) È in questa Circolare che per la prima volta si parla di *casier judiciaire*, ma è a ritenere che tale denominazione sia fattura dello stesso BONNEVILLE; il quale già nel suo celebre discorso, esponendo il sistema da lui proposto, aveva detto: « On a vu que, dans ce système, toutes les condamnations prononcées auraient été converger et en quelque sorte se *caser* d'elles-mêmes au greffe du Tribunal civil du lieu de naissance des condamnés » (op. cit., vol. I, pag. 662).

[3]) Il testo, assolutamente integrale, può leggersi nel DALLOZ, *Jurisprudence Générale: Recueil périodique et critique de jurisprudence*, etc., a. 1853, parte III, pag. 13-16).

risce alla capacità dei giurati, e cioè che essi abbiano il godimento dei diritti civili e politici, è divenuta un vero pericolo per la validità dei procedimenti penali, ed una minaccia di maggiori spese per il pubblico erario. Per rimovere questo pericolo, occorre sviluppare e rendere più efficaci i mezzi già adottati dal legislatore; e per raggiungere questo scopo, occorre moltiplicare i centri d'informazioni giudiziarie « de façon à les mettre plus facilement et plus promptement à la portée de tous, de façon à les rendre aussi plus exacts et plus complets sur chaque individu, par cela même qu'ils en comprendraient un moins grand nombre ».

b) Per determinare il luogo di questi centri, è naturale che il primo che si affaccia alla mente è quello del domicilio del cittadino: « C'est là en effet que toute personne peut le plus souvent être poursuivie; c'est là qu'elle peut être appelée à faire partie du jury ou à exercer tout autre droit politique; c'est là, en un mot, qu'il semble tout d'abord qu'il y ait le plus d'intérêt à connaître sa conduite, ses moeurs, ses antécédents ». Ma il domicilio « résulte d'elements assez vagues, assez divers, et il n'est pas toujours facile de bien déterminer quel est le lieu du domicile réel de chaque individu; de plus, le domicile est essentiellement mobile et changeant ». Quindi il Ministro soggiunge: « Je me suis rattaché alors au lieu de la naissance: pour celui-ci, il n'y avait rien de vague, rien d'incertain, rien de mobile; c'était un fait qui saisissait l'homme à son entrée dans la société, et qui l'y suivait jusqu'à sa mort; le lieu de naissance est d'ailleurs réellement aussi celui du domicile pour la plus grande masse des individus, qui naissent, vivent et meurent sans être sortis souvent des limites de leur commune; quant à ceux qui s'en éloignent, ils y conservent encore le plus souvent des relations de famille et d'intérêt qui les y rattachent toujours ». Scelto il luogo di nascita « on arrivait tout naturellement à concentrer les renseignements au greffe du Tribunal civil de chaque arrondissement; c'est là, en effet, que se trouve déposé l'acte de naissance de toutes les personnes nées dans cette circonscription; il était logique de faire conserver à ce même dépôt tous les actes modificatifs de l'existence de ces mêmes individus, de façon que toute personne intéressée à connaître leurs antécédents pût les suivre dans leur carrière en remontant jusqu'à leur naissance. Il est facile, au point de vue judiciaire, au point de vue politique, au point de vue même des simples relations des citoyens entre eux, de comprendre les avantages qui résulteront de cette espéce de *compte moral* ouvert au nom de chaque individu, et qui, tenu sans cesse

au courant, réfléchira avec une rigoureuse exactitude le passé de chaque citoyen: digne et noble encouragement pour les hommes de bien; salutaire avertissement pour ceux que leur conscience seule ne retiendrait pas suffisamment dans la voie du devoir; terrible châtiment pour le coupable, qui cherchera vainement à échapper par le vagabondage à la réprobation qui doit le frapper ».

c) Passando all'ordinamento del casellario, la Circolare dice che il casellario sarà destinato « à recevoir et à classer par ordre alphabétique des bulletins constatant à l'égard de tout individu né dans l'arrondissement:

« 1.° tout jugement ou arrêt devenu définitif, rendu contre lui en matière correctionelle;

« 2.° tout arrêt criminel rendu contre lui par la Cour d'Assises ou par les Tribunaux militaires;

« 3.° toute mesure disciplinaire dont il aurait pu être l'objet;

« 4.° tout jugement déclarant sa faillite, s'il est négociant;

« 5.° toute réhabilitation qu'il aurait obtenue, soit comme condamné, soit comme failli ».

d) Giunto il cartellino al Procuratore della Repubblica, questi lo rimetterà al Cancelliere, il quale dovrà immediatamente verificare nei registri dello stato civile se l'individuo designato nel cartellino è nato nel luogo e nel tempo ivi indicato, e poscia collocarlo nel casellario. Se i registri dello stato civile non fanno menzione della nascita, il cartellino è restituito al Procuratore generale da cui fu inviato; e si procederà ad altre investigazioni per accertare questa circostanza. Ove, ciò non ostante, rimanga tuttora incerto il luogo di nascita, il cartellino sarà collocato nel casellario del Tribunale del domicilio; e, ove anche questo fosse incerto, nel casellario del Tribunale che ha pronunciato la sentenza.

e) Se l'incolpato è uno straniero di passaggio, si osserveranno le norme suindicate, rispetto cioè alle persone di cui non si è potuto accertare nè il luogo di nascita nè il domicilio. Se al contrario lo straniero è residente in Francia, se vi ha un centro di affari, il cartellino sarà collocato nel casellario del Tribunale del domicilio. Quanto poi agli individui che, stranieri di origine, siano stati naturalizzati, il cartellino dovrà essere collocato nel Tribunale del luogo in cui il decreto di naturalizzazione è stato registrato.

f) Indi la Circolare accenna ai certificati, che possono essere richiesti dall'Autorità giudiziaria, dalle pubbliche Amministrazioni e dai privati; disponendo che il rilascio dei certificati, ad altri che all'Autorità giudiziaria, non potrà aver luogo che dietro il visto del

Procuratore della Repubblica: « Les bulletins recucillis aux casiers judiciaires ne sont en effet, pour la plupart, que des extraits des procédures criminelles, et il appartient au Ministère public d'examiner dans quel cas ils peuvent sans inconvénient être livrés à la publicité ».

g) Perchè l'utilità del casellario sia immediata, si dovranno riprodurre nei cartellini le decisioni pronunciate almeno da un ventennio.

h) Perchè infine « les casiers judiciaires atteignent toute l'exactitude désirable, il faut qu'ils contiennent aussi la constatation des condamnations militaires ».

i) La Circolare conclude che non occorre preoccuparsi della spesa, perchè anzi il casellario diverrà per lo Stato una fonte d'entrata; poichè, come per tutti gli atti della vita si esige dai cittadini la produzione dell'atto di nascita, così per l'avvenire si chiederà loro anche la presentazione del certificato penale: « Combien aussi de simples particuliers ne tiendront-ils pas à recourir à cette salutaire précaution avant de conclure une affaire importante de famille ou d'argent, pour s'éviter les regrets si amers qui les menacent aujourd'hui, faute de pouvoir se renseigner légalement sur les antécédents de celui avec lequel ils contractent! Ces certificats, dont la délivrance deviendra chaque jour plus fréquente une fois qu'ils auront passé dans les habitudes et dans les moeurs, ne pourront être produits que dans les formes légales, et seront soumis par suite à tous les droits établis par les lois fiscales ».

Codeste istruzioni sull'ordinamento del casellario giudiziale vennero poscia completate da altra Circolare del mese successivo (30 dicembre 1850) [1]; di cui, come della precedente, basta enunciare soltanto ciò che anche oggi può essere utile conoscere.

a) Non deve redigersi il cartellino per le condanne all'ammenda pronunziate a richiesta delle pubbliche Amministrazioni (Imposte, Dogane, ecc.), « qu'il est inutile de faire constater aux casiers judiciaires ».

b) « Les jeunes délinquants, renvoyés dans des maisons de correction pour y être élevés et détenus, en vertu de l'art. 66 Code pén., seront assimilés aux condamnés à l'emprisonnement, et les décisions qui les concerne seront constatées par des bulletins ».

---

[1]) Anche il testo integrale di questa può leggersi nel Dalloz, op. cit., a. 1853, parte III, pag. 25.

c) Tutti i cartellini concernenti la stessa persona debbono essere collocati insieme nel casellario, e riuniti « dans une espèce de chemise portant le nom du condamné ».

d) È utile, mediante un segno sui registri degli atti dello stato civile, accertare la esistenza nel casellario di cartellini concernenti gli individui ai quali si riferiscono gli atti dello stato civile.

e) Poichè occorre evitare, per quanto è possibile, che molti condannati in contumacia sfuggano all'azione della giustizia, si stabilisce che, nel caso di collocamento di un cartellino contenente una condanna in contraddittorio insieme al cartellino di precedente condanna contumaciale, deve subito darsene avviso al Pubblico Ministero presso la Corte o il Tribunale che pronunciò la condanna in contumacia affinchè sia posto in grado di provvedere.

f) Non essendo il casellario un istituto politico, ma sopratutto giudiziario, alla buona amministrazione della giustizia interessa conoscere i precedenti penali di tutte le persone senza distinzione di sesso.

g) Per evitare un ingombro nel casellario, è uopo che, in epoche determinate, si proceda ad una specie di rivista dei cartellini per eliminare quelli che riguardano persone defunte.

h) « On m'a demandé (dice per ultimo il Ministro) dans quel esprit devait s'entendre la communication à faire aux simples particuliers des renseignements contenus aux casiers judiciaires; ma pensée est que la publicité doit être la règle, et que la communication doit être accordée chaque fois que le Ministère public reconnaît que la demande qui en est faite s'appuie sur des motifs sérieux et légitimes ».

Questo principio della pubblicità delle annotazioni del casellario venne riaffermato con altra Circolare del 4 giugno 1851, in cui, dopo aver ricordato il disposto delle precedenti suddette Circolari, il Ministro soggiunge ai Procuratori generali: « Je vous prie, en conséquence, de donner à vos substituts les ordres nécessaires pour qu'à l'avenir la délivrance des bulletins demandés par les Administrations publiques ne souffre aucun retard, et pour que ceux qui seront réclamés par des particuliers leur soient également délivrés, quand le Ministère public aura reconnu qu'ils peuvent l'être sans inconvénient » [1]).

Con altra Circolare del 23 maggio 1853 [2]), considerando che

---

[1]) Dalloz, op. cit., a. 1853, parte III, pag. 26.

[2]) Dalloz, op. cit., a. 1853, parte III, pag. 27.

« le principal objet de l'établissement de ces casiers judiciaires étant la constatation des antécédents des individus traduits en justice », si dispone che i processi debbano contenere il certificato penale dell'imputato « qui doit servir tout à la fois à établir la moralité de l'accusé et à faire connaître son origine et son âge ». Si spiega poi che non tutte le decisioni dei Consigli di disciplina debbono essere inscritte nel casellario, ma solamente quelle decisioni che sono soggette all'approvazione ministeriale.

Finalmente, con Circolare 30 agosto 1855 [1]), in seguito alle insistenze del Bonneville [2]), il Guardasigilli (Abbatucci) istituiva al Ministero di giustizia un casellario centrale destinato a conservare i cartellini concernenti gli stranieri e quelli dei quali fosse ignoto il luogo di nascita in Francia.

18. Gli antichi Stati d'Italia, eccettuate la Toscana e le Due Sicilie, rimasero estranei alle riforme iniziatesi col Codice francese del 1808.

La Toscana, oltre a migliorare la tenuta del protocollo criminale, ossia dei registri penali (Circolare 4 ottobre 1817 e 3 settembre 1821) [3]), prescrisse anche la compilazione di un registro generale (art. 27 Legge 29 dicembre 1827) [4]); seguendo così, in parte, le nuove norme della legislazione francese.

Meglio ancora il Regno delle Due Sicilie, non solo adottò tali norme nelle sue Leggi di procedura penale del 1819 [5]), ma con Rescritto del 10 marzo 1832 provvide ai casi di cancellazione delle imputazioni, e con altro Rescritto del 23 agosto 1858 accolse l'isti-

---

[1]) Dalloz, op. cit., a. 1855, parte III, pag. 76.

[2]) Come egli stesso narra: op. cit., vol. II, pag. XXII.

[3-4]) Vedi *Repertorio del Diritto patrio toscano*, tomo VII, pag. 162 e 389; Firenze, Giuliani, 1838. Con Decreto 8 dicembre 1851 (ivi, vol. XIX, pag. 123) veniva regolata la percezione degli emolumenti per le fedi di specchietto (certificati penali).

[5]) *Art. 609:* « I cancellieri delle Gran Corti criminali, dei giudici di circondario e della Suprema Corte di giustizia, allorchè questa nei casi preveduti dall'art. 521 fa le veci di Gran Corte criminale, saranno tenuti di trascrivere sopra un registro particolare il nome, cognome, professione, età, patria e domicilio di tutti i condannati. Oltre a ciò, questo registro conterrà una notizia sommaria della causa e della condanna: il tutto sotto pena contro il cancelliere di dieci ducati di ammenda per ciascuna omissione ». *Art. 610:* « In fine di ogni tre mesi i cancellieri passeranno al Procurator generale, sotto pena dell'ammenda indicata nel precedente articolo, una copia di questi registri; ed il Procuratore generale la invierà al Ministero di grazia e giustizia, presso il quale sarà tenuto un registro generale di tutte le condanne, ritratte da queste copie ».

tuzione del casellario, disponendo che « allorquando si commette un reato in circondario o provincia diversi da quello del luogo d'origine dell'imputato, debba prendersi nota della querela o denunzia, e dell'esito del giudizio sui registri della cancelleria della Gran Corte criminale della provincia, e su quelli del Giudicato regio del circondario, nel cui perimetro è la patria dell'imputato medesimo » [1]).

Capo II.

Legislazione

§ 1. — *Legislazione italiana anteriore alla vigente*

SOMMARIO.

19. Da ciò (vedi n. 18) è facile arguire quale fosse lo stato della legislazione italiana al momento della unificazione politica.

Il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 (con vigore dal 1.° maggio 1860) e il Regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. D. 15 aprile 1860, n. 4065, serbavano il silenzio; lasciando così invariata la precedente condizione di cose. Onde il sistema seguìto, riguardo alle annotazioni giudiziarie, era quello primitivo dei registri penali; ed il certificato di criminalità (così denominato nell'art. 28 di detto Regolamento) era la riproduzione in-

---

[1]) Vedi Pessina, *Dei progressi del Diritto penale in Italia nel secolo XIX* (negli *Opuscoli di Diritto penale,* vol. I, pag. 190; Napoli, Marghieri, 1874); *Riv. pen.,* vol. VI, pag. 68, in fine; De Notaristefani, *La legge Lucchini sul casellario giudiziale,* pag. XXII, in fine; Verona, Tedeschi, 1902.

tegrale e perenne di ogni e qualunque imputazione inscritta nei registri penali.

Rispetto poi alla polizia, la Legge 13 novembre 1859, n. 3720, sull'ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza stabiliva che « i segretari dei giudici di mandamento erano tenuti di trasmettere all'Autorità di pubblica sicurezza del circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunciate dai giudici in materia di polizia » (art. 131); e che « a cura del Ministero pubblico, le Autorità di pubblica sicurezza delle province e dei circondari sarebbero state ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e dalle Corti di Appello » (art. 132).

20. Esaminando il Codice penale dello stesso anno 20 novembre 1859, e quindi il suddetto sistema che era il modo per accertare la recidiva, l'Ambrosoli Filippo, regio procuratore a Milano, ne faceva rilevare gli inconvenienti, dimostrando quanto fosse preferibile il sistema del casellario invalso in Francia, di cui perciò propugnava l'adozione in Italia. « Non tutti gli imputati (egli diceva) sanno indursi a confessare schiettamente d'essere stati puniti altre volte, o per vergogna o per timore dell'aumento di pena che è minacciato ai recidivi; ma anche quelli che lo fanno, non lasciano poi abbastanza tranquillo il giudice: o perchè non han saputo precisare il titolo della precedente condanna: o perchè han voluto aggiungervi circostanze attenuanti che forse non sussistono. È pertanto regola generale che ad ogni processo si unisca una informazione dell'Autorità di pubblica sicurezza sulla condotta, sul carattere, sulle attinenze personali dell'imputato, su quanto insomma può costituire la sua individualità nei rapporti penali, sì per dati positivi che per pubblica fama; ed oltre a ciò un certificato sulle sue antecedenze di punitiva giustizia, il qual certificato poi da noi prende il nome speciale di *fedina,* e nelle vecchie province quello di *certificato di criminalità.* Tutto ciò offre al giudice, per adoperar la frase di un Grande (Napoleone I) la *biografia giudiziaria* degli accusati, ed è la via per la quale si giunge a constatare se un accusato è recidivo. Qui ci rivolgiamo ai pratici più che agli studiosi di pura teoria, i quali però ben si accorgeranno quanto sarebbe inutile conoscere tutte le regole e le quistioni che concernono la recidiva, se poi non si avesse un modo sicuro per constatarla. E diciamo che il metodo usato dai Tribunali nostri non è punto sicuro. Esso consiste in ciò, che ogni decisione giudiziale, concernente una data persona imputata, vien registrata in un indice alfabetico che si tiene nell'archivio del Tribunale medesimo *che l'ha pronunziata.* L'indice incomincia ad

ogni anno e di solito dà utili servigi, perchè il caso ordinario è che o l'imputato stesso manifesta le subìte imputazioni e condanne, o, se egli le occulti, le informazioni dell'Autorità di sicurezza, od anche dei danneggiati o dei testimoni, porgono indizi onde poterle ricercare al Tribunale presso il quale si avverarono. Ma, fuori di questo caso, il Tribunale decidente non ha altri dati per procacciarsi la *fedina,* tranne il luogo od i luoghi dove l'imputato fu domiciliato; così, se al Tribunale di Pavia fosse imputato uno di Menaggio, le *fedine* da unirsi al processo sarebbero: quella dell'archivio del medesimo Tribunale di Pavia, poi quella del Tribunale di Como, nel cui territorio si trova Menaggio, e finalmente quella della Pretura di Menaggio; e se constasse che egli fosse stato domiciliato qualche tempo per esempio a Cassano, si chiederebbe la fedina anche alla pretura di quel borgo, e al Tribunale di Milano nel cui territorio Cassano si trova. Or chi non vede che per questa via si corre rischio di non conoscere altre condanne che egli avesse subìte altrove, in luoghi dove niuno sa che egli sia stato, e che egli si guardò bene dal nominare? E specialmente in questi anni, in cui s'intrapresero tanti lavori pubblici che richiedono l'opera di molte migliaia di braccia, è ancor più facile che i reati rimangano nascosti; poichè, come mai potrà il giudice immaginarsi che l'imputato sia andato, qualche anno prima, a lavorare a una strada ferrata o ad una fortificazione in una provincia lontana? Se l'imputato tiene il silenzio su ciò, è molto facile che possa occultare anche le condanne, che allora avesse subìte da quei Tribunali, mentre egli era là a quei lavori. Quel metodo adunque ora vigente non offre risultati sicuri, giacchè può per esso avvenire che non rimanga constatata la recidiva; al che si aggiunge che in ogni caso richiede un lungo dispendio di tempo, sicchè molti processi giacciono pendenti da mesi solo perchè si aspettano le fedine di altri Tribunali. Dal 1.° gennaio 1851 è in vigore in Francia un sistema che offre e semplicità e sicurezza e, ciò che importa non meno, celerità nelle indagini sulla recidiva. In luogo di quei pesantissimi volumi che veggonsi nei nostri archivii, e nei quali d'anno in anno sono scritti i nomi degli imputati, con un ordine alfabetico limitato necessariamente alla sola lettera iniziale (poichè sul registro i nomi si scrivono di mano in mano che giungono all'archivio), e la ricerca dei quali è lunga e fastidiosa (per compilare la fedina di un imputato di cinquant'anni bisogna risalire fino a trentasei anni addietro); invece di tante indagini quanti sono i Tribunali dei luoghi dove l'imputato ebbe dimora, si fa colà una sola ricerca, breve, facile e di nessuna fatica, e di esito

immensamente più sicuro. Quel sistema dicesi dei *Casiers judiciaires*, e consiste in questa idea semplicissima: le imputazioni e condanne risultanti a carico di taluno si comunicano dai Tribunali, presso cui si verificano, *a quello del Circondario nel quale nacque l'imputato*, scritte sommariamente sopra un bollettino o foglietto di cartoncino, che è perfettamente uguale in tutto l'Impero per dimensioni e metodo di redazione; e quivi un impiegato li colloca in ordine alfabetico, sì per le iniziali che per le lettere ulteriori, entro certe cassette perfettamente accomodate a quei bollettini, come vediamo in molti cataloghi di librerie, detti appunto a cartellini, per modo che la ricerca d'un nome riesce immensamente facile e spedita. Con questo sistema, che fu ideato o proposto da quel consigliere Bonneville, che già tante volte abbiamo lodato come uno dei più benemeriti scrittori e magistrati, la recidiva è immediatamente constatata; non s'ha che a domandare all'imputato il luogo di nascita, che egli non tenterà al certo di occultare, sotto pena di vedere scoperta facilmente la sua menzogna e d'avere a suo carico un nuovo indizio di reità; indi ricercare al Tribunale, nel cui circondario quel luogo si trova, l'estratto di quelle imputazioni e condanne che risultassero da quei cartellini, i quali dovrebbero, secondo noi, prendere il nome di *Repertorio giudiziario;* e la risposta si avrebbe prontissima e completa, perchè conterrebbe ad un tempo tutte quelle comunicazioni che ora si devono domandare a molti Tribunali e magistrati Chi non vede l'importanza pratica di un tale sistema, specialmente quando si tratti di vagabondi, e per iscoprire le tracce di fuggitivi e contumaci, per riunire insieme le procedure pendenti contro uno stesso individuo che avesse in più luoghi commesso dei reati, e per molti altri riguardi che interessano altamente la pubblica sicurezza e l'Amministrazione della giustizia, e anche i rapporti internazionali? ». Indi l'Ambrosoli concludeva essere tanto evidente la utilità pratica del casellario, per facilità e celerità di ricerche, per sicurezza di esito ed economia di spese, che egli aveva intenzione di fare formale proposta al Ministro di giustizia che volesse ordinarne l'attuazione anche in Italia, dove per molti riguardi era ancor più necessario e sarebbe stato ancor più utile che in Francia, massime se vi si fossero introdotti alcuni miglioramenti [1]).

Ed infatti, nell'agosto del 1862, l'Ambrosoli esponeva tale proposta al Guardasigilli (Pisanelli), che, come dice il Bonneville [2]), ne

[1]) AMBROSOLI, *Sul Codice penale italiano 20 novembre 1859; osservazioni e confronti*, pag. 270 e segg.; Milano, Bernardoni, 1860-1861.

[2]) BONNEVILLE, op. cit., vol. II, pag. 632-633.

rimase vivamente compiaciuto, e, apprezzandone tutta la importanza, si affrettò a pregare l'Ambrosoli di preparargli un disegno di ordinamento del casellario; disegno che fu rassegnato al Ministro nel dicembre dello stesso anno 1862, e indi trasmesso per esame agli uffici delle Procure generali del Regno [1]).

21. Frattanto veniva promulgato il nuovo Codice di procedura penale del 26 novembre 1865 (con esecuzione dal 1.° gennaio 1866), che instituiva il provvedimento della cancellazione delle imputazioni dai registri penali.

Nella relazione sul Decreto di approvazione del Codice si diceva che « improntata di benevolenza e di giustizia è la disposizione che l'imputato assolto per essere non provato o non punibile il fatto, o per assoluta eliminazione di ogni responsabilità, abbia diritto di chiedere che la imputazione sia cancellata dai registri criminali, ed egli ne apparisca scevro, come per lo innanzi » [2]). E il Codice di procedura statuiva: « Allorchè con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile l'imputato sarà stato assoluto, o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè consta non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto della imputazione, o è provato che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha avuto parte, l'imputato potrà domandare che si abbia per cancellata dai registri penali la imputazione scritta a suo carico. La Camera di Consiglio, la Sezione di accusa, il Tribunale o la Corte di Appello, da cui fu pronunziata l'ordinanza o la sentenza, esaminati gli atti e sentito il Pubblico Ministero, pronunzierà sulla domanda; ed ove creda dover essere accolta, ordinerà che nei certificati penali al nome dell'imputato venga omessa quella imputazione. Se l'ordinanza fu pronunziata dal giudice istruttore, provvederà sulla domanda la Camera di Consiglio. Se la sentenza sarà stata proferita dalla Corte di Assise, provvederà sulla domanda la Sezione di accusa. Il detto provvedimento della Camera di Consiglio o del Tribunale non andrà soggetto ad opposizione od appello, e sarà annotato in margine dei registri penali » (art. 604).

In corrispondenza di questa disposizione, nel Regolamento generale giudiziario, approvato con R. D. 14 dicembre 1865, n. 2641, si prescriveva: « Agli atti della procedura deve unirsi un certificato da cui risulti se l'imputato abbia già subìto altre procedure penali,

[1]) Vedi *Monitore dei Tribunali,* 1862, n. 34-42; 1863, n. 14; 1864, pag. 985; 1865, pag. 522.

[2]) Vedi *Gazzetta Ufficiale,* 8 dicembre 1865, n. 316.

e nel caso affermativo si unisce, occorrendo, copia dell'intervenuta sentenza od ordinanza. Nel certificato suddetto non si farà cenno delle imputazioni relativamente alle quali sia emanato il provvedimento di cui all'art. 604 del Codice di procedura; al quale effetto il Cancelliere, sulla presentazione del provvedimento stesso, ne farà annotazione nei relativi registri alla colonna esprimente l'esito del giudizio » (art. 323).

Avendo poi la nuova Legge di pubblica sicurezza (20 marzo 1865, n. 2248) omesso di esprimere l'obbligo della comunicazione delle sentenze penali all'Autorità di pubblica sicurezza, sancito dalla precedente Legge del 1859, quest'obbligo veniva ingiunto con la Circolare 14 settembre 1865 del Ministro guardasigilli [1]).

22. Più tardi (ma con esecuzione dal 1.° gennaio 1866, quella stessa cioè del Codice di procedura penale) il R. D. 6 dicembre 1865, n. 2644, attuando la proposta dell'Ambrosoli, instituiva il casellario giudiziale.

a) Questo Decreto aveva per epigrafe: *Sulla instituzione di un*

---

[1]) « Affinchè (ivi è detto) l'Autorità di pubblica sicurezza possa con efficacia esercitare la sua sorveglianza sopra i condannati, allorquando scontata la pena ritornano in società, è d'uopo che ad essa siano note tutte le condanne penali non solo, ma ben anche il titolo per cui furono emanate. A ciò provvedeva la Legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859, che era in vigore in presso che tutte le province del Regno, prescrivendo che un sunto di tutte le sentenze di condanna dovesse a quelle Autorità essere trasmesso dai segretari dei giudici di mandamento e dal Pubblico Ministero presso i Tribunali e le Corti. Siffatta disposizione non fu riprodotta nella recente Legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, non già perchè fosse intendimento di togliere quest'obbligo ai segretari di mandamento ed al Pubblico Ministeco, ma bensì perchè si riconobbe non essere opportuno farne oggetto di provvedimento legislativo. Dopo avere quindi preso gli opportuni concerti col Ministero dell'interno, il Guardasigilli prescrive:

« 1.° Che di tutte le sentenze penali pronunziate dai Tribunali, dalle Corti di Appello e di Assise, debba per cura del Pubblico Ministero trasmettersi un sunto all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui la sentenza è emanata;

« 2.° Che di tutte le sentenze penali pronunciate dai giudici di mandamento o dai pretori debbasi, per cura dei loro segretari o cancellieri, trasmettere un estratto all'Autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è domiciliato il condannato, quando il domicilio di questo trovasi nei limiti del Mandamento o della Pretura, ed all'Autorità di pubblica sicurezza del Circondario quando il condannato travasi domiciliato fuori del mandamento o della pretura » (*Raccolta delle Circolari* emanate dal Ministero di grazia e giustizia, vol. I, pag. 515; Roma, Regia tipografia, 1881).

Casellario giudiziale per l'accertamento degli antecedenti penali degli imputati e della recidiva; ed il testo era il seguente:

Art. 1: « È instituito in ogni Tribunale correzionale un *Casellario giudiziale,* in cui saranno conservate in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale medesimo:

« 1.° le sentenze colle quali un imputato è dichiarato colpevole di reato criminale o correzionale o di furto di campagna, senza distinzione se siano proferite da giudizi penali ordinari, militari o marittimi, purchè il reato sia preveduto dal Codice penale comune, e senza distinzione se siano proferite in contradditorio od in contumacia, eccettuate solo, in quest'ultimo caso, quelle dei Tribunali o dei pretori alle quali si fosse fatta opposizione;

« 2.° le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato, e quelle per le quali è stato pronunziato il provvedimento accennato nell' art. 604 del Codice di procedura penale;

« 3.° i provvedimenti delle Corti e dei Tribunali contro minori d'anni quattordici, che hanno commesso, senza discernimento, un crimine od un delitto;

« 4.° i Decreti di condono, diminuzione o commutazione di pene criminali o correzionali, per grazia sovrana, ed anche di amnistia e d'indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

« 5.° i Decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati ».

Art. 2: « È instituito nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti un *Casellario centrale,* in cui saranno conservate in estratto, per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le decisioni delle specie annoverate nell'articolo precedente, che si riferiscono a persone *straniere* o di *origine sconosciuta* ».

Art. 3: « È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli, per la esecuzione del presente Decreto ».

Art. 4: « La spesa occorrente per la formazione e per l'esercizio del *Casellario giudiziale* e del *Casellario centrale,* verrà sostenuta coi fondi per le spese d'ufficio rispettivamente dalle Autorità giudiziarie e dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti ».

b) Il Regolamento annesso a questo Decreto disponeva:

Art. 1: « Il Casellario è composto di cartellini (aventi la forma e la dimensione dallo stesso Regolamento prestabilita) sui quali, a caratteri chiari e facilmente leggibili, si noteranno:

« 1.° il cognome, nome e soprannome, se vi è, della persona a cui il cartellino si riferisce;

« 2.° il nome del padre, ed il cognome e nome della madre, col cenno se vivi o defunti;

« 3.° il giorno, mese ed anno di nascita;

« 4.° il luogo preciso della nascita, indicato per Comune, circondario e provincia;

« 5.° il cenno se la persona di cui si tratta è celibe o coniugata e con chi, o vedova;

« 6.° il luogo dell'ultimo domicilio;

« 7.° la professione;

« 8.° i connotati e segni principali della persona;

« 9.° l'estratto della decisione o sentenza, col titolo del reato e la qualità della condanna, e le altre essenziali indicazioni a norma dei casi, il nome dell'Autorità che l'ha proferita, la data di essa e il numero del registro generale.

« Il certificato di nascita e gli altri documenti, necessari ad accertare quanto sopra, verranno richiesti di ufficio ed uniti agli atti; quando già non ne facessero prova i precedenti certificati di penalità od altri documenti esistenti nel processo ».

Art. 2: « I cartellini si conservano in posizione verticale, ed in ordine rigorosamente alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale, quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente ed in modo che, scorrendoli, possa facilmente leggersi il nome e l'anno scritti nella prima linea a grossi caratteri. Le cassette non devono essere più lunghe di centimetri trenta, ed in esse il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra, ed anche da una sillaba iniziale all'altra, è segnato da interposti cartoni, alquanto sporgenti, portanti la indicazione delle lettere e sillabe iniziali relative ».

Art. 3: « Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l'indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui quelli contenuti si riferiscono, e vengono disposte e custodite nel loro ordine alfabetico dal cancelliere del Tribunale in apposito armadio chiuso a chiave, in una camera non accessibile al pubblico. La custodia e le operazioni inerenti al casellario possono però anche affidarsi ad altro impiegato stabile e giurato ».

Art. 4: « Le donne maritate o vedove si notano col cognome di nascita, posto però un cartellino di richiamo anche nella lettera corrispondente al cognome del marito. I cognomi doppi, od aventi particella separata, si notano nella lettera che corrisponde all'uso co-

mune di pronunziarli, posto però un cartellino di richiamo anche nell'altra lettera. Lo stesso ha luogo riguardo a coloro che hanno assunto un pseudonimo e ne fanno ordinariamente uso ».

Art. 5: « Se nel luogo indicato da un imputato come sua patria non si trovasse alcuna fede di nascita, e le verificazioni a tale uopo instituite non conducessero alla scoperta del vero luogo di nascita, per una causa qualunque; il cartellino che lo concerne viene steso in tre esemplari: uno pel Tribunale del circondario in cui, da una delle Autorità designate nell'art. 1 del R. D. 6 dicembre 1865 n. 2644, fu proferita la sentenza o decisione; uno pel Tribunale nel cui territorio giurisdizionale l'imputato si asserisce nato; e il terzo per l'ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia. Si farà in ognuno di essi un breve cenno del motivo ».

Art. 6: « Se l'imputato asserisce d'ignorare affatto il luogo di nascita, o se egli, benchè naturalizzato nel Regno, sia nato all'estero; il cartellino viene egualmente steso in tre esemplari, di cui uno si spedisce nel primo caso al Tribunale dell'ultimo ordinario domicilio, e nel secondo caso al Tribunale dove fu prestato il giuramento. Gli altri due esemplari si spediscono come al precedente articolo ».

Art. 7: « Lo stesso si osserva relativamente ai sudditi stranieri, ed una copia della sentenza viene pure trasmessa al Ministero di grazia e giustizia, che la comunicherà al Governo estero secondo le Convenzioni esistenti ».

Art. 8: « In relazione al disposto degli art. 5, 6 e 7, il casellario centrale è diviso in due sezioni, l'una per gli individui *stranieri* e l'altra per quelli d'*origine sconosciuta* ».

Art. 9: « I trovatelli si ritengono nati, sino a prova contraria, nel Comune in cui furono trovati, od in cui esiste l'ospizio al quale furono esposti. Conosciuto il vero luogo di nascita, si faranno, occorrendo, le debite rettificazioni nei cartellini e nel casellario ».

Art. 10: « Ciascun cartellino dev'essere steso, al più tardi, entro quindici giorni dopo che una decisione, tra quelle annoverate nell'art. 1 del R. D. 6 dicembre 1865 n. 2644, è divenuta irrevocabile. L'incarico di stendere i cartellini appartiene, di regola, al cancelliere dell'Autorità che ha proferita la decisione. Quanto ai decreti di grazia e di riabilitazione dei condannati, appartiene al cancelliere che ha fatto sulla sentenza l'annotazione prescritta dal Codice di procedura penale, e pei decreti di amnistia e d'indulto al cancelliere della Corte che ha pronunziato la declaratoria di ammissione del condannato od imputato a goderne ».

Art. 11: « Se la sentenza o decisione concerne più persone, si

deve formare di ciascuna di esse un cartellino separato, fattosi però cenno della connessione colle altre, ed indicato anche il loro luogo di nascita. Per la redazione di ciascun cartellino, quale estratto di sentenza, compete alla cancelleria un diritto di centesimi 80 a carico delle persone che vi sono contemplate ».

Art. 12: « Redatto il cartellino mediante la ispezione degli atti e dei documenti, il cancelliere ne fa annotazione in margine alla sentenza o decisione, indi appone sul cartellino la data *Dalla Cancelleria del.... in.... addì....* ed il cenno *Per estratto conforme* colla sua firma. Vi nota eziandio, in caratteri spiccati a destra superiormente, l'anno in cui fu proferita la decisione, e, se trattisi di persona già altra volta condannata, vi aggiunge sotto la parola *Recidivo.* Presenta quindi il cartellino al Pubblico Ministero presso l'Autorità a cui è addetto, od al pretore ».

Art. 13: « Il Pubblico Ministero o il pretore, riconosciuta e confermata col *visto* la esattezza del cartellino, lo spedisce al Procuratore del Re del Tribunale nel cui territorio si trova il luogo di nascita della persona a cui si riferisce, ovvero, se è il caso, all'ufficio del casellario centrale. Per questa, e per le altre trasmissioni di cui è cenno nel presente Regolamento, si fa uso della nota a stampiglia, la quale, firmata dal ricevente, sarà rimandata e riunita quindi agli atti del processo ».

Art. 14: « Pervenuto il cartellino al Procuratore del Re, deve questi annotarlo in un *Prontuario cronologico,* ed appostovi il suo *visto,* lo passa al cancelliere del Tribunale per la definitiva collocazione nel casellario ».

Art. 15: « Il cancelliere registra per prima cosa il cartellino in un *Repertorio alfabetico di controlleria,* riportandovi il cognome e nome della persona a cui si riferisce, il nome del padre, il cognome e nome della madre, il luogo di nascita, il nome dell'Autorità che ha proferita la decisione, la data e il numero di essa. Ciò eseguito, colloca il cartellino nella cassetta e nel posto che corrisponde con tutta esattezza all'ordine alfabetico, e, trattandosi di recidivo, lo unisce al cartellino od ai cartellini antecedenti che devono già esistere al medesimo nome ed essere già notati anche nel Repertorio. L'unione si fa collocandoli entro una sola copertina di carta colorata, osservato l'ordine cronologico delle decisioni in essi riportate e numerandoli di conformità in serie progressiva. Sulla copertina si scrive il nome e cognome. Se poi la persona non è recidiva, il cartellino unico riceve il n. 1 ».

Art. 16: « Le disposizioni degli art. 14 e 15 valgono anche per

il funzionario incaricato della tenuta del casellario centrale nel Ministero di grazia e giustizia, salvo le speciali istruzioni che lo riguardano ».

Art. 17: « Importando ad una pubblica Autorità, per oggetto di servizio, di conoscere gli antecedenti giudiziari di taluno, deve indirizzare la sua richiesta al Procuratore del Re del Tribunale nel cui territorio giurisdizionale l'individuo è nato. Ove non sorgano eccezioni, il Procuratore del Re ordina il rilascio del certificato di penalità al cancelliere del Tribunale, il quale, fatte le debite ricerche nel casellario, col sussidio del Repertorio di controlleria, stende il certificato; osservando, nel riportare più decisioni o sentenze, l'esatto ordine cronologico, da controllarsi colle annotazioni del Repertorio. In forma di avvertenza è tenuto d'indicare sul certificato, colla scorta del registro prescritto dall'art. 20, se e quale Autorità abbia già chiesto il certificato al nome della stessa persona. I giudici istruttori addetti al medesimo Tribunale possono rivolgersi direttamente al cancelliere per avere i certificati occorrenti per gli atti che stanno istruendo, e quando ne risulti che da altre Autorità o da altri giudici istruttori sia stata fatta somigliante domanda, come è detto di sopra, devono mettersi in comunicazione per la eventuale riunione delle istruttorie e per conoscerne il risultato, e valersene per ogni effetto di legge. Ogni volta che verranno levati i cartellini dal casellario per stendere i certificati, s'inserirà al loro posto un segno sporgente. La spedizione dei certificati dev'esser fatta colla maggiore sollecitudine e non mai oltre il termine di giorni tre dal ricevimento della domanda ».

Art. 18: « Anche i privati possono ottenere, per motivi degni di riguardo o per soddisfare ad una prescrizione di legge, la emissione di certificati di penalità al nome proprio o di un terzo. La domanda motivata dev'essere fatta al Procuratore del Re del Tribunale nel cui territorio giurisdizionale è nata la persona al nome della quale dev'essere steso il certificato; e sulla medesima si procede giusta l'art. 13. La domanda deve essere in carta da bollo, unitovi un secondo foglio in bianco, parimenti da bollo, per il certificato ».

Art. 19: « Nei casi previsti dagli art. 5, 6 e 7 le domande di certificati interessanti le Autorità pubbliche, giusta l'art. 17, si faranno direttamente all'*Ufficio del casellario centrale* presso il Ministero di grazia e giustizia. Le domande dei privati all'incontro, di cui tratta l'art. 18, si presenteranno parimenti motivate al Procuratore del Re competente per il domicilio dell'istante. Il Procuratore

del Re, trovandole ammissibili, le trasmette al detto Ufficio, il quale spedisce al medesimo il certificato per la consegna alla parte ».

Art. 20: « Tanto dai cancellieri dei Tribunali, quanto dal funzionario incaricato pel casellario centrale, si tiene un registro dei certificati spediti a richiesta sia di ufficio che di parte ».

Art. 21: « Allorchè nella redazione dei cartellini o certificati, od in altro modo qualunque, si venga a scoprire che taluno figura già nel casellario ma con nome diverso, si eseguiranno le occorrenti rettificazioni, fattone cenno nel Repertorio di controlleria. I cartellini rettificati si collocano al posto corrispondente al nome vero, mantenuto però un cartellino di richiamo a quello del nome primitivo ».

Art. 22: « I cartellini di persone mancate ai vivi vengono, di mano in mano, eliminati e distrutti. A tale uopo i direttori degli stabilimenti penali e delle case di pena sono tenuti di notificare al Procuratore del Re, competente pel luogo di nascita, od all'Ufficio del casellario centrale, a norma dei casi, la morte di individui che sono in istato di pena. Le famiglie stesse dei condannati, all'oggetto che la loro riputazione non resti macchiata per la esistenza di cartellini nel casellario, al nome di individui congiunti, possono chiederne la distruzione, notificando e comprovando la morte di essi. Nel Repertorio di controlleria però i nomi dei defunti non vengono cancellati, ma nella colonna delle osservazioni si scrive la parola *defunto,* col *visto* del Procuratore del Re ».

Art. 23: « Similmente debbono essere eliminati i cartellini relativi alle imputazioni sulle quali fosse stato emesso il provvedimento indicato nell'art. 604 del Codice di procedura penale, e quelli di condanne annullate in seguito a revisione di processo. A questo effetto i cancellieri delle Corti e dei Tribunali eseguiscono, nei casi suindicati, le trasmissioni stabilite dal presente Regolamento ».

Art. 24: « Il Procuratore del Re deve procedere ogni trimestre, ed anche a periodi più brevi od improvvisamente, ad una minuta visita del casellario; valendosi del prontuario cronologico e del Repertorio di controlleria, col sussidio dei quali verrà constatato se sia regolarmente tenuto. Nota ogni inesattezza o mancanza e ne ordina la correzione immediata nel processo verbale da redigersi per ogni visita; e nota eziandio, veduto il registro indicato nell'art. 20, quante domande di certificati siano pervenute dopo l'ultima visita, e se vi sia stata data risposta nel termine stabilito. Il verbale viene indi sollecitamente trasmesso al Procuratore generale colle proposte

che fossero del caso. Per la visita al casellario centrale provvede direttamente il Ministro-guardasigilli, od un suo delegato ».

Art. 25: « Verrà tosto intrapresa in tutti i Tribunali la trasformazione degli attuali registri alfabetici in cartellini, incominciando dal 1.° gennaio 1856, per tutte le condanne per crimini o delitti, ed escluse quelle in materia di polizia. Prima però di eseguire la redazione dei cartellini si premetterà, avuto riguardo all'età dei condannati, la ricerca della fede di morte al nome dei medesimi. Si ometterà la formazione dei cartellini al nome di coloro che avrebbero già raggiunto l'età di anni settanta.... ».

c) Il R. D., e l'annessovi Regolamento, sulla instituzione del Casellario giudiziale, erano preceduti dalla seguente Relazione al Re del Ministro guardasigilli (Cortese) [1].

« Mentre, per viemmeglio consolidare la unificazione del Regno, il Governo dà opera ad introdurre in tutte le province le stesse Leggi civili e penali, e provvede con nuove norme e con ordini più convenienti alla buona amministrazione della giustizia, sembra al riferente che sia opportuno il momento per attuare una riforma, intorno alla quale già da tempo erano pervenute istanze e proposte, a che per via indiretta è destinata a giovare potentemente all'applicazione delle leggi.

« Affinchè la repressione penale possa raggiungere i suoi fini, dev'essere proporzionata, non solamente alla gravezza del male commesso dal reo, ma anche alla maggiore o minore perversità dell'animo suo. Epperò, in quella guisa che, generalmente parlando, sarebbe atto di eccessiva severità infliggere il massimo grado della pena a chi avesse per la prima volta violata la legge, sarebbe d'altra parte pericolosa indulgenza il non tener conto dei reati precedenti e delle pene già subìte, e rimaste pur troppo insufficienti contro un'indole pertinace e malvagia. Di qui le sanzioni, comprese in ogni Codice penale, intorno alla recidiva degli imputati; sanzioni però le quali, allora soltanto sono giuste ed efficaci, quando esista un metodo celere e sicuro per constatare le precedenti imputazioni o condanne; per guisa che celerità d'indagine e sicurezza di esito sono in questo caso condizioni di giustizia.

« Ora i metodi, attualmente in vigore nelle varie provincie del Regno, per conoscere se un imputato di reato abbia già precedentemente subìto condanne penali, non sono, in generale, nè solleciti, nè sicuri nei loro risultamenti. Solo vuolsi accennare come fin dal

[1]) Vedi *Gazzetta Ufficiale,* 21 dicembre 1865, n. 329.

1858 sia stato introdotto con plauso nelle provincie meridionali un bene inteso sistema, che in parte è fondato sul medesimo principio che informa quello oggi proposto all'approvazione di V. M., senza però presentarne tutti i vantaggi. Nel resto del Regno poi le discipline vigenti si limitano a disporre che le condanne giudiziarie siano annotate in appositi registri presso le Autorità stesse che le proferirono, e solo in certi casi siano partecipate alle Autorità superiori e di pubblica sicurezza. Ma gli è evidente che per conoscerle è necessario che l'Autorità procedente abbia notizia dei luoghi dove l'imputato tenne domicilio, affinchè possa chiedere ai Tribunali competenti il certificato penale; la quale notizia, che pure è fondamentale per stabilire se esista o no recidiva, riesce del tutto incerta, poichè nella più parte dei casi dipende dalla volontà degli imputati il somministrarla o il nasconderla. Nè questo è loro difficile, perchè in tanto movimento di pubblici affari, in tanta facilità e rapidità di comunicazioni, non è raro che taluno, dopo aver commesso un reato e subìta la pena, si trasporti in lontane province, e per occultare il suo fallo ed evitare il carico della recidiva, tenga celato il nome dei luoghi che furono testimoni della sua vergogna. La difficoltà è poi molto maggiore allorchè si tratta di vagabondi ed oziosi, senza professione e senza domicilio; i quali, tramutandosi continuamente da luogo a luogo, possono ricominciare dapertutto una nuova serie di reati, protetti dal mistero che avvolge il loro passato: potè talora la persistenza nelle azioni illecite esser creduto il primo trascorso di una vita rimasta fino a quel giorno intemerata. A questo difetto radicale, pel quale col sistema fin qui vigente rimane sempre incerto se si conoscano tutti senza eccezione i reati precedentemente commessi da un imputato, si aggiungeva l'altro della lentezza nell'ottenere, da tutti e singoli i Tribunali che si devono interpellare, la risposta sull'esito delle indagini fatte nei loro registri, per guisa che non di rado accadeva che la detenzione preventiva dell'imputato riuscisse sensibilmente protratta per questo solo motivo.

« Già da quindici anni è stato introdotto nei Tribunali di Francia, sulla proposta dell'illustre scrittore e magistrato Bonneville, un metodo ormai ben noto col titolo di *Casier judiciaire,* che, fondandosi sull'idea semplice e logica di localizzare le annotazioni delle sentenze penali in un dato centro, per ivi consultarle al bisogno, ha fatto scomparire d'un tratto il vizio capitale del metodo anteriore, che è la incertezza sul numero delle precedenti condanne, anzi l'incertezza se un imputato sia veramente, come viene asserito, scevro da anteriori imputazioni; ed ha insieme fatto scomparire anche l'altro di-

fetto della lentezza nel far le ricerche e ottenerne il risultato. Il centro poi, dove si avessero a localizzare o far convergere le annotazioni, parve naturale di stabilirlo, non già nel Tribunale di quel circondario in cui fosse stato commesso il reato od avesse domicilio il reo, bensì nel Tribunale di quello in cui l'imputato è *nato*. Allorchè pertanto taluno viene condannato, deve spedirsi un estratto della sentenza al Tribunale di quel circondario nel quale il condannato ebbe i natali; e quivi mano mano vengono a raccogliersi tutti gli estratti delle successive sentenze pronunziate contro il medesimo. Con questo metodo egli è evidente che quando all'Autorità interessi di conoscere gli antecedenti penali di taluno, non ha che ad indirizzare la domanda al Tribunale del circondario di *nascita*, per averne un certificato sul quale sono riferite tutte senza eccezione le sentenze anteriori di condanna, qualunque sia l'Autorità giudiziaria che le abbia proferite. Disposizioni apposite poi provvedono a far affluire al medesimo centro di deposito anche le sentenze pronunziate all'estero contro i sudditi dello Stato; stabilita così la reciprocità delle comunicazioni, e conseguito il concorso reciproco internazionale nella repressione dei reati. Tale è la base fondamentale del nuovo metodo, che il referente ha l'onore di proporre alla sanzione di V. M.; con tutte quelle aggiunte regolamentari che valgono a provvedere a talune non infrequenti eventualità, per esempio, a quella di essere l'imputato un suddito estero, o di essere ignoto il luogo di nascita, o supposto il nome, e così via.

« Ma accanto a questa riforma, la quale concerne la base o il principio che regola le annotazioni giudiziali, ne venne in Francia attuata un'altra che concerne la forma esteriore di esse, e che è destinata ad assicurarne il buon risultato. Quando infatti non si fosse fatto altro che concentrare le annotazioni, senza innovare ad un tempo il metodo di scriverle in registri o volumi, si sarebbero per avventura aggravati piuttosto che eliminati gli inconvenienti. Dovendosi cioè registrare più centinaia di nomi nei soliti volumi, era a temersi che ad onta di ogni espediente riuscisse quasi affatto impossibile di conservare un rigoroso ordine alfabetico; sicchè poi i medesimi nomi dovessero cercarsi in più volumi secondo l'ordine del tempo, risalendo fino agli anni giovanili degli imputati; donde finalmente la lentezza e la fatica delle ricerche, la poca esattezza dei certificati (pur troppo attestata da non pochi esempi), e da ultimo un molesto ingombro di spazio nelle cancellerie, dove quei grossi e numerosi volumi debbono essere conservati per un lungo corso di anni, infino a che duri la possibilità di avervi a fare delle ricerche.

« Tutti questi inconvenienti e pericoli vanno a scomparire col metodo già attivato in Francia, di stendere gli estratti delle sentenze non più sopra registri, ma sopra fogli staccati, assai consistenti, di forma e dimensione prestabilita, da riunirsi in perfetto ordine alfabetico, entro cassette mobili. Egli è manifesto che a questo modo tutte le sentenze, che in più parti del Regno venissero proferite contro un medesimo individuo, verrebbero a trovarsi riunite, nei fogli di estratto, le une accanto alle altre, qualunque pur fosse la distanza di tempo che le separasse; epperò il conoscere quante volte, e come, e dove, un imputato avesse già subìto condanne, sarebbe opera di un istante.

« Quest'applicazione, di cui vedesi fatto uso specialmente nelle biblioteche e nei musei, e che di recente venne introdotta nella tenuta del ruolo della popolazione (con forme necessariamente diverse), doveva però essere circondata da molteplici guarentigie e controllerie. Una sola obbiezione infatti, che veramente meritasse seria considerazione, venne addotta contro la proposta instituzione da talune delle Autorità alle quali era stata trasmessa per esame e parere: quella di un non trascurabile pericolo di spostamento o di sottrazioni di fogli o cartellini. Ma il referente, benchè sia assicurato che in Francia siffatto inconveniente non si è mai verificato nei quindici anni da che quel sistema è in vigore, applicò tuttavia lo studio a trovare dei mezzi pratici di controlleria su cui poter riposare con tranquillità; e non dubita di affermare che l'aggiunta ora fattavi di un *Prontuario cronologico* e di un *Repertorio nominativo,* nei quali con brevissime parole vengono registrati i cartellini, basterà ad allontanare ogni pericolo, e darà in ogni caso il mezzo pronto e sicuro per rinnovare immediatamente i cartellini mancanti. Il quale miglioramento ed altri non pochi, relativi al modo di eseguire le annotazioni ed all'ordinamento del servizio che vi è congiunto, autorizzano a confidare che i vantaggi molteplici, non esclusi quelli di economia, che già si verificarono in Francia, avranno luogo più largamente da noi.

« Nè è da credere che tali vantaggi abbiano a riferirsi unicamente all'amministrazione della giustizia penale; molti ne avrà la pubblica amministrazione, poichè la conoscenza esatta degli antecedenti giudiziari può servire non poco anche al migliore andamento di altri rami di pubblico servizio. Così, nella depurazione delle liste elettorali e di quelle dei giurati, nell'accettazione od esclusione dei surroganti militari, nell'ammissione a pubblici impieghi, nella concessione di patenti e licenze per l'esercizio di qualunque ufficio, im-

piego o professione, per cui sia necessario di conoscere qual grado di fiducia si possa accordare al privato; in tutto ciò la pubblica amministrazione può trarne profitto con celerità e sicurezza dal casellario giudiziale. Oltre di che, rendendosi accessibile anche ai privati le notizie che ne risultano e che possono interessare la contrattazione civile, è ovvio che ne avranno giovamento gli affari privati nei reciproci rapporti dei cittadini.

« Le disposizioni relative al modo pratico di porre in attività il nuovo sistema, scaturiscono spontanee dalla sua stessa indole; e il Regolamento non fa che svolgere nei suoi particolari il principio consacrato dal Decreto proposto alla sanzione di V. M. Anche la trasformazione dei registri attuali in cartellini, almeno per un certo periodo di tempo, è imprescindibile; poichè senza di essa si protrarrebbero per lunga serie di anni gli inconvenienti attuali, anzi si aggraverebbero per la coesistenza dei due sistemi. E per toccare anche della spesa occorrente, la parte che dovrà essere sostenuta dall'erario (provvista di cartellini, spesa di trascrizione, ecc.) entra nella classe delle spese d'ufficio, e sarà poi in breve tempo ricuperata mercè l'introito delle tasse relative alla emissione dei certificati giudiziari, l'uso dei quali dovrà generalizzarsi non poco; per guisa anzi da potersi credere che col tempo daranno luogo ad un non lieve provento. La parte poi delle spese necessarie, che consiste in acquisto di mobili pel primo impianto, potrà essere sostenuta dai Comuni in conformità della Legge di ordinamento giudiziario.

« Del rimanente il maggiore e più nobile vantaggio procederà dalle più accelerate istruzioni delle cause e dall'abbreviata detenzione preventiva: compensi ben calcolabili e duraturi.

« Per le premesse considerazioni il referente non dubita che V. M., a cui tanto sta a cuore la pronta, retta ed umana amministrazione della giustizia, vorrà degnarsi di apporre la sua firma all'unito Decreto destinato ad apportarvi i più grandi beneficî; convinto che la istituzione del casellario giudiziale diverrà sempre più un vivo bisogno dei governi civili, come quello che di sua natura è un ausiliario potente del Diritto penale, privato e pubblico, e della energica e giusta amministrazione dello Stato ».

d) Infine le disposizioni dei suindicati Decreto e Regolamento sulla istituzione del casellario giudiziale, venivano illustrate (più specialmente dal punto di vista tecnico, come la predetta relazione fa dal punto di vista giuridico) con la seguente Circolare del Ministro guardasigilli, in data 26 dicembre 1865 [1]); di cui per altro si espon-

---

[1]) *Raccolta delle Circolari* emanate dal Ministero di grazia e giustizia, vol. I, pag. 529; Roma, Regia Tipografia, 1881.

gono qui quelle sole parti che anche oggidì possono servire d'istruzione o di schiarimento.

« .... Tali vantaggi (del casellario), che si riassumono nella celerità dell'indagine e nella sicurezza dell'esito, dipenderanno principalmente dal modo con cui le Autorità lo manderanno ad effetto; perocchè se dai cancellieri non venisse adoperata la più scrupolosa esattezza nella compilazione dei cartellini, nella loro ordinata disposizione entro al casellario, nelle registrazioni di controlleria, e nella materiale custodia di sì geloso deposito, tutto il sistema diverrebbe vizioso. Come di ogni nuova applicazione, così anche di questa, i frutti non si possono ottenere se non a condizione che vi concorra la più diligente vigilanza e la continua cooperazione di coloro che sono chiamati a metterla in atto....

« 1.° La prima operazione a farsi è quella della formazione o impianto del casellario.... La esattezza che dev'essere adoperata nei cartellini, sia per la qualità della carta sia per le dimensioni, è indispensabile; perchè i cartellini sono destinati, non solamente al casellario del Tribunale che ha proferita la decisione, se la persona a cui si riferisce è nata nel suo territorio giurisdizionale, ma anche al casellario di Tribunali diversi, secondo i diversi luoghi di nascita, e devono inserirsi in ordine alfabetico nelle cassette a ciò destinate, insieme con cartellini provenienti da altri Tribunali. Oltre di che uno dei vantaggi del casellario è quello di prestarsi alla separazione di uno in più, od alla riunione di più in uno, secondo che un Tribunale venisse diviso, o più Tribunali venissero riuniti; epperò, siccome in queste ipotesi non ci sarebbe che da riformare i casellari, distribuendo o riunendo i cartellini, è ovvio che debbano essere di forma e di dimensione perfettamente uguale.... Tanto il *Prontuario,* quanto il *Repertorio* e il *Registro dei certificati* dovranno essere facili a maneggiarsi; al qual fine (oltre che per minore aggravio di lavoro di chi deve tenerli) furono prescritte annotazioni che occupano una sola linea per ogni partita individuale. Un volume di media grossezza potrà pertanto bastare per più migliaia di nomi. Nel Repertorio alfabetico la spezzatura della rubrica in sillabe iniziali ne agevolerà il rinvenimento.... Appena poi occorre di soggiungere che nella spedizione i cartellini non dovranno mai essere ripiegati, ma tenuti distesi entro buste di conveniente dimensione.

« 2.°.... Le cassette saranno solide e di legno. La larghezza sarà alcun poco maggiore di quella dei cartellini, affinchè sia facile il levarli ed il rimetterli al posto; l'altezza invece potrà essere di qualche centimetro minore, affinchè riesca agevole il far la ricerca

del cartellino domandato, ed il levarlo; la lunghezza poi non sarà maggiore di venti centimetri, perchè non riescano troppo pesanti quando siano ripiene.... L'armadio avrà una profondità poco maggiore della lunghezza delle cassette, e sarà diviso in più palchi alla portata dell'uomo, l'inferiore dei quali verrà destinato alla custodia dei Repertori, modelli, stampiglie, cassette di scorta, ecc. Dovrà essere munito d' imposte aventi robuste chiavi e non si lascerà aperto se non quando sia presente il funzionario incaricato della custodia.

« 3.º.... 4.º Di grande importanza è la conservazione del casellario. Non trascureranno i funzionari che ne hanno l'incarico veruna diligenza o cautela che giovi a mantenere il casellario e il repertorio di controlleria in perfetta correlazione. A tale uopo faranno frequenti confronti e prove, poichè, sebbene non sia da supporsi che coll'esatta osservanza degli art. 2, 3 e 17 del Regolamento abbiano ad accadere spostamenti o smarrimenti di cartellini, e benchè a riparare al fatto sia in pronto il rimedio del richiamo di duplicati colla scorta del Repertorio, nondimeno gioverà prevenirne il bisogno, ripetendo frequentemente le ispezioni e convincendosi con ogni mezzo che i cartellini siano tutti ed in perfetto ordine nel casellario, anche indipendentemente dalle visite di ufficio ordinate dall'art. 24. Per evitare poi che, accrescendosi il numero dei cartellini e quindi la mole del casellario, se ne renda più difficile la custodia; non si dovrà aspettare che le notizie sulla morte delle persone contemplate nei medesimi arrivino solo quando la diligenza dei direttori degli stabilimenti penali o l'interesse particolare delle famiglie le abbiano suggerite; ma sarà bene che di tanto in tanto i cancellieri, scorrendo il Repertorio e tenendo conto dell'età delle persone in esso registrate, spediscano, col *visto* dei Procuratori del Re, le note del modello n. 8 (richiedano cioè se la persona sia tuttora vivente) ai direttori degli stabilimenti penali, ai Sindaci o Parroci, a norma dei casi.... Un'ultima osservazione è da farsi riguardo alla formazione dei cartellini da porsi nel casellario, che cioè la diligenza e prontezza nella esecuzione degli art. 10 a 15 sono tanto più imprescindibili, in quanto che in caso di ritardo potrebbe accadere che un individuo condannato a pena di breve durata, od a pena pecuniaria, venisse sottoposto a nuovo processo ancor prima che il cartellino del precedente fosse stato posto nel casellario, ed ottenesse così un certificato negativo, contro verità. Perciò poi, allorchè nelle visite periodiche verranno rilevate colpevoli negligenze o ritardi, i Procuratori generali, sopra rapporti dei Procuratori del Re o di ufficio, a termini dell'art. 24, potranno promovere misure disciplinari.

« 5.° E per quanto finalmente concerne il rilascio di certificati, poichè uno dei benefizi del nuovo sistema consiste appunto nel risparmio del tempo notevole e della fatica manuale che da prima era imposta a chi doveva fare le indagini e stendere certificati, è ben giusto che si abbia ad esigere dai cancellieri, non solamente la massima precisione, ma anche la massima celerità. E perciò nel Regolamento è stato prescritto che i certificati debbono essere stesi e spediti entro tre giorni al più dalla comunicazione della domanda al cancelliere. Anche di ciò avranno i Procuratori del Re cura specialissima nelle visite prescritte dall'art. 24, o sopra rapporti dei giudici istruttori e dei pretori. Come altresì è di grande importanza che sia tenuto esattamente il registro dei certificati (a sussidio del quale gioverà aggiungere una rubrica alfabetica dei nomi in esso contenuti), affinchè le istruttorie, che fossero ad un medesimo tempo pendenti, vengano tosto conosciute dai giudici per loro norma. Nel caso poi di domande dei privati, si potrà esigere, per ovviare ad ogni sorpresa od errore, che essi medesimi facciano constare del luogo di nascita.... ».

23. La promulgazione del Codice penale italiano rese necessarie, in relazione ad altre Leggi, alcune disposizioni di coordinamento; e fra esse quelle degli art. 33, 34 e 35 del R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3.ª) contenente le norme per l'attuazione del Codice stesso:

Art. 33: « Le disposizioni dell'art. 1 del R. D. 6 dicembre 1865, n. 2644, sul casellario giudiziale, sono modificate come segue:

« Art. 1. — È istituito in ogni Tribunale *penale* un *Casellario giudiziale,* in cui sono conservate in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale medesimo:

« 1.° le sentenze con le quali un imputato è dichiarato colpevole *di delitto o di contravvenzione,* senza distinzione se siano proferite da giudizii penali ordinari, militari o marittimi, purchè il reato sia preveduto nel Codice penale comune, e senza distinzione se siano proferite in contradittorio o in contumacia, eccettuate solo, in quest' ultimo caso, quelle dei Tribunali o dei pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;

« 2.° le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato, e quelle per le quali sia stato pronunziato il provvedimento accennato nell'art. 604 del Codice di procedura penale;

« 3.° i provvedimenti contro *minori* e *sordomuti* che hanno commesso senza discernimento un delitto;

« 4.° i Decreti di condono, diminuzione o commutazione di pena per grazia sovrana, ed anche di amnistia e d'indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

« 5.° i Decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

« *I certificati di penalità non devono indicare le condanne per contravvenzione se non quando siano richiesti dalla pubblica Autorità* ».

Art. 34 (nuovo): « I cartellini relativi alle condanne per contravvenzione devono essere eliminati dopo trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna rimase estinta ».

Art. 35 (nuovo): « Il Procuratore del Re, d'ufficio o sopra istanza di chi vi abbia interesse, provvede alla eliminazione dei cartellini del casellario relativi a sentenze od ordinanze pronunziate per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato. Ove il Procuratore del Re non ordini la eliminazione del cartellino, chi ne abbia fatto istanza può rivolgersi alle Autorità indicate nell'art. 604 del Codice di procedura penale, le quali provvedono nel modo ivi stabilito ».

In seno alla Commissione di revisione [1]), riguardo all'ultimo capoverso dell'art. 33, che nel Progetto parlava di *Autorità giudiziaria* anzichè di *pubblica Autorità,* l'on. Costa « riconosce il concetto che suggerì il capoverso aggiunto a questo articolo; ma vi sono altre Autorità, all'infuori dell'Autorità giudiziaria, che hanno bisogno dei certificati di penalità estratti dal Casellario, per fini diversi, come per concedere un permesso di porto d'arma ». L'on. Lucchini risponde che « il casellario giudiziario non comprende attualmente le condanne per contravvenzione, le quali possono, col nuovo Codice, valutarsi agli effetti della recidiva. Il capoverso fu a questo scopo introdotto; ma riconosce la giustezza dell'osservazione dell'on. Costa ». Il quale « propone che, sopprimendo la parola *giudiziaria,* si dica: *dalla pubblica Autorità* ». Con tale modificazione l'articolo è approvato.

Sull'art. 34 l'on. Tolomei « propone si dica: *di ufficio,* come nel seguente articolo ». Ma l'on. Eula dice « non essere necessario, mentre per il modo di procedere nel caso dell'art. 34 provvede il

[1]) *Verbali della Commissione,* verbale n. VIII, pag. 181-182.

Decreto sul casellario; non così per l'art. 35 in cui importa che si dica l'Autorità che deve provvedere ». E l'articolo è approvato.

Il disposto dell'art. 35 si approva senza osservazioni.

Nella Relazione poi al Re, per l'approvazione del suddetto decreto 1.° dicembre 1889, si enunciano i motivi di codeste modificazioni: « La disposizione, con la quale negli art. 80 e 81 del Codice penale fu stabilito che la recidiva si computa per ogni reato, e quindi altresì per le contravvenzioni, esigeva che si provvedesse a farne registrare le condanne, affine di poterne verificare l'esistenza, nel casellario giudiziale che finora comprendeva soltanto le condanne per i delitti. In questo senso venne modificato l'art. 1.° del R. Decreto 6 dicembre 1865 sul casellario giudiziale. Vi fu aggiunta la disposizione del capoverso, per impedire che tale iscrizione avesse un effetto eccedente il fine che si propone la Legge con la suindicata modificazione, col comprendere anche nei certificati di penalità le condanne per contravvenzioni, mentre esse non sono di tal carattere da pregiudicare l'onore di una persona. Limitando così, come si doveva, l'iscrizione delle condanne per contravvenzioni alla necessità della recidiva, era opportuno che si formulasse una nuova disposizione, quella dell'art. 34, secondo la quale i cartellini relativi a tali condanne si devono eliminare dopo trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna rimase estinta, trascorso, cioè, il termine in cui la precedente condanna si calcola per gli effetti della recidiva » (n. X, pag. 61).

24. Complementari di codesti due decreti (1865 e 1889) sono le statuizioni di alcune Circolari del Ministro guardasigilli; le quali, benchè anteriori alla vigente legislazione, tuttavia, riferendosi allo ordinamento giuridico e tecnico del casellario, concorrono a chiarire la legislazione medesima.

a) *Circolare 15 giugno 1869* (*Raccolta,* vol. I, pag. 735).

1.°, 2.°, 3.° « Nell'art. 7 del Regolamento si accenna che, insieme al cartellino relativo a condannato straniero, deve mandarsi a questo Ministero una copia della sentenza da comunicarsi poi al Governo estero. Questa pratica è sembrata assai gravosa per le cancellerie, laonde fino dal 15 agosto 1866, con circolare n. 3373, erasi disposto che rimanesse sospesa, pel motivo che non ancora erasi stipulato coi Governi stranieri l'obbligo reciproco di comunicarsi le sentenze di condanna proferite nell'uno Stato contro i sudditi dell'altro. Ora però quest'obbligo forma parte di tutte le Convenzioni di estradizione che si vennero stipulando coi Governi stranieri o delle quali è in corso la trattazione; laonde la disposizione del citato art. 7

riacquista pieno vigore. Tuttavia, in seguito ad apposite trattative e per alleggerire il lavoro delle cancellerie, venne convenuto coi detti Governi che la comunicazione non avvenga in copia per esteso ed in grande formato, ma per via di cartellini simili a quelli adoperati pel casellario... In luogo dunque di una copia della sentenza, basterà che, nei casi indicati all'art. 7 del Regolamento sul casellario, si trasmetta a questo Ministero un secondo cartellino, raccomandandosi specialmente che siano scritti in carattere nitido, e che risultino con ogni precisione il nome e cognome del condannato e il luogo di nascita.... ».

4.° « .... Secondo lo spirito della instituzione (del casellario) non deve considerarsi ignota l'origine delle persone se non quando riesca impossibile di conoscere non soltanto in qual Comune, ma anche in qual circondario nacque l'imputato. Non è infrequente il caso che persone, specialmente di campagna, ignorino il vero Comune e la Parrocchia in cui sono nate; come poi può anche avvenire che, per mutazioni amministrative, un Comune od una Parrocchia sia stata soppressa, divisa o diversamente denominata; laonde, se, alla prima risposta negativa di un parroco o di un sindaco, il condannato si considera d'origine sconosciuta, avviene di necessità che l'applicazione dell'art. 5 del Regolamento riesca troppo estesa..... Per far cessare pertanto il lavoro e la spesa della erezione di cartellini superflui, e l'ingombro che se ne viene facendo nel casellario centrale, i sigg. Procuratori del Re, Giudici istruttori e Pretori, allorchè non viene fatto di ottenere la fede di nascita dell'imputato, nè si trova il suo nome nel casellario del Tribunale che sarebbe competente (nel qual caso l'atto di nascita diviene superfluo), potranno accontentarsi di una dichiarazione del sindaco da cui risulti almeno il circondario di nascita, e ometteranno di trasmettere il cartellino al casellario centrale.... ».

5.°, 6.° « Per rendere maggiormente utile il registro dei certificati, sopratutto agli effetti della eventuale riunione di più istruttorie pendenti, sarà bene che i cancellieri tengano una rubrica alfabetica, sulla quale basterà notare i nomi di coloro pei quali i certificati furono rilasciati e i numeri progressivi che vi corrispondono nella colonna prima del registro. La prima indagine pertanto da farsi allorchè perviene una domanda di certificato, sarà su questa rubrica da cui risulterà immediatamente se al medesimo non siano stati chiesti altri certificati; e quando la data recente di essi o almeno dell'ultimo, che si rileverà dal registro, accenni ad un processo pendente, se ne farà annotazione sul certificato che si rilascia. Questa

rubrica alfabetica però non può surrogarsi interamente al registro dei certificati prescritto dall'art. 20 del Regolamento, il quale, essendo cronologico, ha il vantaggio di presentare a colpo d'occhio l'andamento dell'ufficio e gli introiti della cancelleria ».

7.° « .... Si deve raccomandare che la carta (dei cartellini) sia molto consistente, affinchè i cartellini si possano conservare verticali entro le cassette senza sciuparsi.... Alcuni cancellieri hanno molto utilmente allestiti dei cartoncini che includono nelle buste insieme ai cartellini, e che poi vengono retrocessi con la ricevuta. Con questo mezzo assai semplice i cartellini non corrono pericolo di piegatura o di guasti.... ».

8.° « Alcuni cancellieri hanno domandato se sia un obbligo rigoroso quello di distruggere i cartellini di persone defunte; ed hanno anche rappresentato come talora interessi di potere stabilire, anche dopo la morte di taluno, di quali sentenze penali era stato colpito vivente. La disposizione dell'art. 22 del Regolamento tende ad impedire che si accresca soverchiamente la mole dei casellari continuando a custodirvi dei cartellini divenuti inutili. Nel caso eccezionale poi che venne addotto si potrebbero ugualmente, colla scorta del repertorio di controlleria, dove il nome del defunto rimane intatto, stabilire gli antecedenti penali. Ad ogni modo, finchè l'ingombro del casellario non lo richieda, o siavi spazio disponibile per una o più cassette ausiliarie in cui raccogliere i cartellini di persone defunte, è ovvio che nessuna conseguenza dannosa può derivare dalla ritardata loro distruzione ».

9.° « .... Questo Ministero deve desiderare che nei processi verbali di visita al casellario si noti: — se il casellario venne trovato in corrispondenza col repertorio di controlleria e col registro cronologico, fatti all'uopo vari esperimenti di ricerche; — se i cartellini vennero redatti nel termine stabilito dall'art. 10 del Regolamento, ciò che è di sommo rilievo onde evitare che nel frattempo venga rilasciato un certificato negativo; se inoltre risultarono debitamente redatti anche per la qualità e dimensione della carta; se vennero collocati nelle cassette in rigoroso ordine alfabetico; e se esistendone parecchi ad un medesimo nome, si trovarono raccolti nelle soprafascie in ordine cronologico, numerizzati nella terza casella superiore a destra, e col debito cenno sulla soprafascia medesima; — se le cassette siano solide e in buono stato, al che giova che siano di legno e non più lunghe di venti centimetri, per evitare che, ripiene, abbiano un soverchio peso; e se l'armadio sia solido e si tenga chiuso in assenza dell'impiegato: — se finalmente i certificati siano

stati rilasciati nel termine prescritto, e quanti ad istanza di parte e quanti a richiesta di Autorità ».

10.° Sul dubbio se anche le condanne proferite in base a leggi speciali debbano essere scritte nei cartellini e collocate nel casellario, o soltanto quelle proferite in base al Codice penale; si osserva « che nella interpretazione dell'art. 1, n. 1 del R. Decreto 6 dicembre 1865, per poco esatta disposizione di parole, potrà essere ritenuto che la frase *purchè il reato sia preveduto dal Codice penale comune,* si dovesse riferire a tutte le sentenze ivi nominate, laddove si riferisce soltanto a quelle proferite dai giudizi *militari* e *marittimi* che vi sono immediatamente prima accennati; come se, dopo la voce *purchè,* si fossero inserite le parole *in questi ultimi due casi* ». Lo spirito della legge impone questa interpretazione, non potendosi concepire un motivo per il quale avessero ad escludersi dal casellario le condanne proferite secondo le Leggi sulla pubblica sicurezza, sulla stampa, sul contrabbando e simili. Ogni dubbio del resto vuol sempre essere risoluto nel senso di ammettere nel casellario, anzichè di escluderne, decisioni, mirando esso a far conoscere nel modo più completo gli antecedenti penali. Le limitazioni espressamente indicate nel R. Decreto sono state dettate da motivi di indole speciale.

Sull'altro dubbio se debbansi includere nel casellario le condanne a pene di polizia proferite per reato correzionale, in conseguenza di circostanze attenuanti.... « è da notare che tanto l'art. 1, n. 1 del R. Decreto, quanto l'art. 25 del Regolamento sul casellario, escludono soltanto le sentenze proferite *in materia di polizia;* il che fu fatto per non aggravare di eccessivo lavoro le Preture, e non accrescere soverchiamente la mole dei casellari; mentre poi d'altro canto l'influenza di una condanna in materia di polizia sulle successive è assai scarsa, il più delle volte trattandosi di fatto che non rivela alcuna cattiva tendenza, e la prescrizione della stessa recidiva in materia di polizia è brevissima, sicchè, occorrendo entro quel termine un certificato, può tosto aversi dalla pretura decidente, non potendosi ignorare dove il condannato abbia subito il giudizio ». Or tutte queste ragioni non si potrebbero invocare per escludere dal casellario una condanna per reato correzionale, per ciò solo che per effetto di circostanze attenuanti venne inflitta una pena di polizia; poichè questa diminuzione di pena, affatto individuale per il reo, non ha punto mutato la *materia* del reato, la cui natura o titolo vuolsi dedurre dalla qualifica attribuitavi originariamente dalla legge.

Sull'altro dubbio, infine, se il certificato o fede di nascita di un

imputato, richiesto dall'art. 1 del Regolamento, per accertare a qual circondario appartenga, debba essere invariabilmente unito ai processi e nelle forme stabilite dal R. D. 15 novembre 1865, n. 2602 sugli atti dello stato civile, si osserva essere « evidente che per gli scopi a cui è diretta la ricerca del luogo di nascita di un imputato, non è necessario unire al processo la fede di nascita quando dalla ispezione portata al casellario risulta la esistenza di cartellini anteriori, i quali possono benissimo farne le veci dimostrando che il luogo di nascita venne già accertato nei processi pendenti. Non è neppure necessario che il certificato sia steso nelle forme stabilite dal R. Decreto sullo stato civile, come è invece prescritto dall'articolo 240 del Codice di procedura penale; poichè ivi, trattandosi di dedurre dall'età dell'imputato una conseguenza importante nell'applicazione della pena, la legge ha dovuto esigere che il certificato di nascita sia steso *in conformità dei regolamenti;* ma per gli effetti del casellario basta che il sindaco od il parroco apponga in margine ad una nota di ufficio l'attestazione firmata dell'anno e luogo di nascita.... ».

b) *Circolare 15 aprile 1886* (*Raccolta,* vol. IV, pag. 144):

1.° « Il n. 2 dell'art. 1 del R. Decreto sul casellario ha dato occasione a due dubbi, uno dei quali è di sapere se le ordinanze colle quali si definisce in Camera di Consiglio un processo, dichiarando di non esser luogo a procedere ulteriormente per *insufficienza d'indizî,* debbono essere in ogni caso comprese nel casellario. Può accadere che non sia rimasto pienamente provato il fatto costituente il reato, ma che, essendo stato cominciato il processo contro un imputato noto, siasi dichiarato di non esser luogo a procedere, non per inesistenza del fatto, bensì per insufficienza di indizî, usando la formula stabilita nell'art. 250 del Codice di procedura penale. In tal caso non si deve aver riguardo soltanto alla parte dispositiva dell'ordinanza, ma anche al ragionamento su cui si fonda: e quando dal ragionamento apparisce che fu dichiarato di non farsi luogo a procedere *perchè il fatto non è provato,* devesi omettere il cartellino, essendo uno dei casi esclusi esplicitamente nel citato n. 2 dell'art. 1, quand'anche nella parte dispositiva siasi usata la formula dell'art. 250 del citato Codice, cioè, di non esser luogo a procedere perchè non risultano sufficienti indizî di reità contro l'imputato. Invece, tranne il caso della mancata prova del fatto in genere, si deve fare il cartellino, quando nell'ordinanza siasi dichiarato di non esser luogo a procedere o per essere insufficiente la prova specifica della reità dell'imputato, o per desistenza della querela, o per prescrizione.

« Il secondo dubbio riguardo le sentenze, cioè, se si debba fare il cartellino anche di quelle di *assoluzione* per insufficienza di prove, perchè nel n. 2 dell'art. 1 del R. Decreto sul casellario è menzione di quelle di non farsi luogo a procedimento. Sebbene su tal punto non sia certa nè uniforme la pratica giudiziaria, tuttavia, avuto riguardo al fine e al testo della detta disposizione, parmi che la migliore risoluzione a darsi sia quella di non doversi escludere dal casellario le sentenze di assoluzione; salvo le eccezioni con precisione indicate nel detto n. 2 dell'art. 1. Imperocchè, ponendo mente al fine cui è preordinato il casellario, cioè di conservare e render pronta la notizia degli antecedenti penali, è a riflettersi che se si deve fare il cartellino, e fare annotazione sugli eventuali attestati penali di una ordinanza di non esser luogo a procedimento per insufficienza d'indizî; a maggior ragione deve serbarsi notizia di una sentenza di assoluzione fondata sullo stesso motivo; imperocchè in questo ultimo caso è a presumersi che gli indizî per sostenere la reità dell'imputato siano stati così gravi da sottoporlo al pubblico giudizio. Se poi si pone mente alla disposizione testuale del citato n. 2. dell'art. 1 del detto R. Decreto, essendosi ivi fatto un espresso riferimento all'art. 604 del Codice di procedura penale, se ne desume l'argomento reso anche più manifesto dal raffronto della materia in entrambi trattata, che una disposizione vale per integrare e interpretare l'altra. Difatti nel Decreto sul casellario si regola il modo per conservare notizia di una imputazione penale, mentre nell'art. 604 del Codice s'indica il modo da seguire per farla cancellare dai registri penali. Ciò posto, poichè in forza dell'art. 604 non si può mai cancellare da tali registri una imputazione definita con una semplice dichiarazione d'insufficienza di prove, sia con ordinanza sia con sentenza, nemmeno si può cancellarla dal casellario che pure è un registro penale, e però deve conservarsene ivi il cartellino. Ma quand'anche rimanesse alcun dubbio, giova osservare che l'annotazione nel casellario, mentre giova ad accertare gli antecedenti penali, non pregiudica l'eventuale diritto che colui che fu imputato può avere per l'annullamento del cartellino, potendo esso far risolvere il dubbio dall'Autorità giudiziaria....

« Non devesi compilare il cartellino quando trattasi di un provvedimento meramente preventivo o amministrativo, come l'ammonizione giusta la Legge di p. s., o il ricorso di minori ordinato in casi diversi da quello previsto nel n. 3 dell'art. 1 del Decreto 6 dicembre 1865 ».

Quanto alle sentenze contumaciali sorse il dubbio se se ne

dovesse conservare notizia nel casellario. Per sostenere l'opinione negativa si è ricorso alla prima parte dell'art. 1 nel quale è detto che vi « saranno conservate tutte le seguenti decisioni *irrevocabili* ». Se non che a rimuovere tale dubbio, e far prevalere l'affermativa, soccorre lo stesso n. 1 di esso articolo dove si continua a dire che debbono conservarsi nel casellario « le sentenze per le quali un imputato è dichiarato colpevole di reato *criminale* o correzionale.... e senza distinzione se siano proferite in contraddittorio *o in contumacia,* eccettuate solo, in quest'ultimo caso, quelle dei Tribunali o dei Pretori alle quali si fosse fatta opposizione ». Sicchè è conforme alla legge il conservare nel casellario i cartellini riguardanti sentenze contumaciali, se anche date dalle Corti di assise.

2.°, 3.°, 4.°, 5.° « L'art. 1, n. 4 del Regolamento sul casellario, fra l'altro, stabilisce di indicare il luogo preciso della nascita, per Comune, Circondario e Provincia. Ora spesso accade che nel caso di processi contro stranieri (per i quali la esattezza di tale indicazione è vie più necessaria, dovendo i cartellini essere spediti ai Governi stranieri), la compilazione di essi non è fatta con la dovuta diligenza, per modo che nella parte destinata alla indicazione del paese di nascita è scritto genericamente *francese, tedesco,* ovvero *suddito francese* o *suddito tedesco,* ovvero un nome illeggibile di un paese, oppure, se si arriva a leggere, non si trova registrato in alcun dizionario geografico. Da ciò segue che questo Ministero, o non può mandarli ai detti Governi stranieri, mancando la più importante indicazione, o mandandoli gli sono respinti; sicchè viene a mancare alla giustizia quel sussidio sociale che i Governi ebbero per fine nello stipulare il patto della vicendevole comunicazione delle sentenze penali a carico dei rispettivi cittadini. Egli è vero che si può osservare che, essendo il cartellino compilato con la scorta degli atti del processo, se negli atti non si potessero raccogliere notizie più precise, perchè l'imputato straniero o non seppe o non volle darle nell'interrogatorio, è ovvio che manchino anche nel cartellino. Ma, appunto per questo, egli è necessario che nell'interrogare l'imputato si usi la maggiore diligenza per mezzo dell'interrogare, se occorre, affinchè si abbiano precise le notizie; e che queste poi, specialmente il nome e cognome dell'imputato e il nome del suo paese nativo, siano scritti con tutta l'accuratezza possibile, e con lettere distinte l'una dall'altra; e si cercherà, se egli sa scrivere, che da sè scriva il suo nome e cognome e quello del paese di nascita in piedi dell'atto. Se poi le indicazioni date dall'imputato non sono chiare e rassicuranti, bisogna che si facciano speciali indagini per appurare il suo luogo di origine... ».

6.°, 7.°, 8.° « Giusta l'art. 2 del R. Decreto 6 dicembre 1865 e gli art. 6 e 7 del Regolamento, quali persone di *origine straniera* debbonsi intendere tanto i cittadini stranieri, senza distinzione tra quelli nati nel Regno o fuori, quanto i cittadini italiani nati in paese straniero; e però in caso di giudizio contro uno di costoro si manderà sempre il cartellino al casellario centrale.

9.° « Gli atti del casellario, essendo atti pubblici, debbono essere sottoscritti a mano, e non già con suggello o *fac-simile;* perchè in tal modo non si dà all'atto la necessaria autenticità. Neppur deve mancare il bollo dell'ufficio.

10.° « L'art. 10 del Regolamento stabilisce che « l'incarico di stendere i cartellini appartiene di regola al cancelliere dell'Autorità che ha proferito la decisione. Per togliere ogni incertezza od equivoco, resta dichiarato che in ogni caso il cartellino dev'essere compilato nella cancelleria del magistrato presso il quale è il Pubblico Ministero che dà esecuzione alla sentenza ».

11.°-14.°, 15.° « Nell'art. 18 del Regolamento è statuito che i privati possono avere l'attestato penale, sia per adempiere una prescrizione di legge, sia per altra ragione, e che debbono presentarne domanda al Procuratore del Re. È accaduto talvolta che colui il quale lo domanda dichiari, o per ignoranza o maliziosamente, di essere nato nel Circondario del Tribunale cui rivolge la domanda, mentre è nato in un Circondario diverso. In tal modo si riesce ad avere l'attestato netto di tutti i carichi, dei quali non è fatta annotazione nel casellario del Tribunale, a cui si è rivolto, ma in quello del luogo di nascita. Per prevenire tale sconcio è necessario che il Procuratore del Re non dia corso alla domanda per l'attestato se non gli è in pari tempo esibita la copia dell'atto di nascita, o se in altro modo non è provato con certezza che il richiedente è nativo di quel circondario.

16.° « Quando l'istanza si presenta personalmente da colui cui occorre l'attestato, la cosa va regolare; perchè, disposta dal Procuratore del Re la spedizione dell'atto, egli va nella cancelleria, presenta il foglio di carta bollata, e gli si consegna l'atto. Per contrario, quando la domanda si fa da persona che non dimora nel luogo dove ha sede il Tribunale, rivolgendola al Procuratore del Re, l'uffizio, a cagione della corrispondenza e delle altre formalità, ne ha un aggravamento di lavoro, senza contare che sono a suo carico gli inconvenienti che ne possono seguire, o per ritardo di spedizione, o per dispersione o altra qualunque cagione. Or, nel fine di stabilire su ciò una norma, ho considerato che, essendo l'attestato

penale un atto esclusivo di cancelleria, è regolare che il cancelliere attenda all'invio del documento. Pertanto, per gli attestati da spedirsi ad istanza dei privati, reputo necessario di stabilire quanto segue:

« Coloro che, dimorando in un paese che non sia quello dove ha sede il Tribunale di loro origine, hanno bisogno di un attestato penale, debbono farne la domanda al Procuratore del Re presso quel Tribunale; la quale spediranno per mezzo della posta, con lettera diretta al *Cancelliere del Tribunale....* Tale istanza avrà corso, anche se sarà stata spedita dal Sindaco del Comune dove il richiedente dimora;

« All'istanza, stesa sopra un foglio di carta bollata, debbono essere alligati un vaglia postale per la somma che comprenda così il valore del foglio di carta bollata occorrente per l'attestato (se pur non si manda il foglio bianco), come la spesa per l'affrancazione postale e l'atto comprovante il luogo di nascita;

« Il cancelliere, ricevuta la lettera, presenta la domanda al Procuratore del Re, ed avuto l'ordine di spedire l'attestato, ne fa l'invio a colui che l'ha chiesto, con lettera chiusa o pure sotto fascia, la quale sarà sempre raccomandata se la somma speditagli è sufficiente. La quale spedizione sarà fatta non più tardi di tre giorni, giusta l'art. 17 del Regolamento ».

17.°, 18.° « Così l'uffizio del casellario centrale come gli uffizî giudiziari non possono dare nè notizie nè attestati penali per mezzo di telegramma, perchè gli atti pubblici, per norma generale, non si fanno nè si trasmettono per questo mezzo non sempre sicuro ed esatto, e perchè mancherebbero dei contrassegni della loro autenticità. Però, nei casi urgenti, quando per esempio si tratta di giudicare alcuno per citazione direttissima, potranno le Autorità giudiziarie avvalersi di questo mezzo. In ogni altro caso, anche urgente, se però vi è il tempo necessario, si potrà fare la richiesta con telegramma, e si attenderà l'attestato penale, regolarmente fatto, per mezzo della Posta. Parimente i privati possono chiedere con telegramma l'attestato penale, che poi riceveranno per mezzo della Posta; ma ciò non li dispensa dal pagar poi, con le altre tasse, il valore del foglio di carta bollata occorrente per la domanda. Se anche un' Autorità pubblica facesse la domanda per telegramma, le si risponderà sempre per mezzo della posta ».

19.°-21.°, 22.° « Dei cartellini che da questo Ministero si spediscono ai Governi stranieri, giusta l'art. 7 del Regolamento, se ne restituisce sempre una gran parte, sia perchè fu male indicato o non

esiste il paese segnato sul cartellino, sia perchè i condannati, indicati di appartenere ad uno dei detti Stati, sono cittadini italiani colà nati per caso. Per evitare quindi in tale occasione una inutile corrispondenza, prima di mandare a questo Ministero il cartellino, conviene che si accerti bene se il condannato appartenga ad uno Stato straniero. La sola notizia che costui sia nato, per esempio, in Trieste, non è sufficiente per riguardarlo suddito austriaco; perocchè egli potrebbe essere quivi nato per caso, vale a dire o per momentanea dimora che vi fece la sua famiglia, o perchè il padre vi esercitava un ufficio del nostro Governo, o per altra qualsiasi cagione, come sia la mercatura, ecc.; ma se i suoi genitori nacquero e dimorano nel Regno, se eglino conservano tuttora la nazionalità italiana, se il condannato è segnato nel registro della popolazione del Comune dove dimora, se infine è sottoposto agli obblighi della leva, e nel Regno esercita i suoi diritti; deve senz'altro ritenersi per cittadino italiano, e mandarsi il cartellino al casellario centrale ».

23.° « ... Chi domanda l'attestato penale per potere, con suo utile personale, assumere servizio come guardia di pubblica sicurezza, carceraria, daziaria, municipale, di finanza e simili, ovvero come impiegato, operaio o lavorante presso qualunque uffizio od opificio, sia pubblico o no, deve pagar la spesa occorrente per l'attestato penale. Qualora si tratti di persone indigenti, l'attestato sarà spedito gratuitamente nel modo seguente:

« La domanda (su carta comune) all'Autorità giudiziaria si manderà per mezzo del sindaco dove il richiedente ha il domicilio;

« Il Sindaco unirà alla detta domanda la fede di indigenza della persona che chiede il documento;

« L'Autorità giudiziaria, ricevuta la domanda e la fede, farà spedire l'attestato, in principio o in fine del quale sarà dichiarato l'uso a cui serve. Le stesse norme saranno osservate se la domanda dovrà farsi all'uffizio del casellario centrale in questo Ministero.... Non occorre che la persona povera esibisca l'attestato dell'agente delle imposte, ma basta che presenti solamente quello di indigenza ».

24.° « Quanto ai giovani iscritti alla leva militare, restano ferme le norme seguenti:

« I Prefetti e i Sottoprefetti, compiuto l'esame definitivo e l'arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento, chiederanno l'attestato penale di ciascun inscritto del rispettivo circondario che sia stato arrolato alla prima categoria; e per i giovani arrolati da da quel tempo fino alla chiusura della sessione completiva, la richiesta sarà fatta di poi, mentre per quelli arrolati nel tempo che passa tra una leva ed un'altra, la richiesta si farà di volta in volta;

« La domanda per gli attestati si farà inviando un elenco dei nomi e delle altre indicazioni personali al Procuratore del Re del Circondario, dove è il Comune di origine degli inscritti;

« Saranno spediti gli attestati solamente per coloro i quali si troveranno segnati sui registri penali per qualunque imputazione; a fronte poi del nome di ciascuno di coloro i quali non vi sono annotati, basterà che sull'elenco si apponga: *non segnato sui registri penali;*

« Detti elenchi saranno restituiti con la maggior possibile sollecitudine. Quanto agli attestati penali da spedirsi a coloro che vogliono volontariamente arruolarsi nell'esercito, si riguarderanno come chiesti per una ragione privata; però, nel caso di persone povere, si seguiranno le norme stabilite nel § 23 ».

25.°: « Il Ministero delle finanze dichiarò che è a reputarsi un pubblico servizio l'addestrarsi dei giovani operai al tiro a segno istituito con la Legge 2 luglio 1882, n. 883; e che perciò i documenti loro bisognevoli, compreso l'attestato penale, sono esenti dalla tassa di bollo. Per agevolare quindi la detta ammissione, anche per costoro saranno seguìte le norme esposte sotto i numeri 2, 3 e 4 del precedente paragrafo, semprechè ne sia fatta domanda dal sindaco o dal Presidente della Direzione provinciale del Tiro a segno o dal Presidente di una società approvata in conformità degli articoli 4 della Legge citata e 12 del Regolamento 15 aprile 1883, n. 1324 ».

26.° « Qualora alle Giunte municipali occorra di accertare se alcuno dei cittadini, che in conformità della Legge elettorale 24 settembre 1882, n. 999 (serie 2.ª) debbono essere iscritti nelle liste elettorali politiche, sia divenuto incapace, giusta gli art. 86 e segg. della Legge stessa, esse si rivolgeranno al Procuratore del Re per averne l'attestato penale. Per le domande e la esecuzione di esse si terranno presenti le disposizioni seguenti:

« Così per le domande come per la spedizione dei suddetti attestati, si seguiranno le norme stesse indicate nei numeri 2, 3 e 4 del § 24 per gli attestati riguardanti i giovani iscritti alla leva militare;

« I cancellieri, subito che riceveranno dal Procuratore del Re lo specchietto delle persone dalle quali si chiede l'attestato penale, eseguiranno le ricerche sui registri e nel casellario colla maggiore scrupolosità e sollecitudine; e quindi restituiranno lo specchietto ed eventualmente con gli attestati al Procuratore del Re non più tardi di giorni dieci;

« Per coloro che sono nati in paese straniero, la domanda dovrà farsi a questo Ministero (uffizio del casellario centrale);

« I Procuratori del Re, in caso di dubbio su alcuno degli iscritti nello specchietto, prima di apporvi il loro *visto*, faranno sollecite indagini per dileguarlo, giusta le facoltà che loro sono date dagli art. 13 e 24 del Regolamento sul casellario ».

27.°, 28.°, 29.° « I cartellini riguardanti persone defunte si possono conservare in una o più cassette sussidiarie indugiandone la distruzione finchè non sia veramente necessaria, perchè recano soverchio ingombro al casellario; però distruggendo via via quelli concernenti persone morte da tempo remoto. In ogni caso nessun cartellino sarà distrutto, se non è sentito prima il Pubblico Ministero ».

c) *Circolare 22 novembre 1893* (*Bollettino ufficiale*, 1893, pagina 559:

1.° « Nell'art. 1, n. 9 del Regolamento annesso al R. Decreto 1.° dicembre 1865 sul casellario giudiziale è stabilito che ogni cartellino deve contenere l'estratto della decisione o sentenza riguardante la persona a cui il cartellino è intestato, col titolo del reato e la qualità della condanna e le altre *essenziali indicazioni* a norma dei casi. Ora, dopo l'attuazione del Codice penale vigente, il quale, nel dare le nozioni dei singoli reati, ne tace le denominazioni giuridiche, si è reso necessario per determinare nel cartellino il reato a cui si riferisce una decisione giudiziaria, indicare caso per caso gli articoli di legge applicati. Quindi, in osservanza della citata disposizione del regolamento sul casellario, secondo la quale non sono da omettersi nella compilazione dei cartellini le indicazioni essenziali, i signori Procuratori del Re avranno cura d'ora innanzi di accertarsi che sopra ogni cartellino, dopo la indicazione sommaria del reato e la decisione emessa, siano sempre segnati gli articoli del Codice penale e delle leggi speciali applicate; e provvederanno inoltre perchè tale norma sia pure seguìta nella spedizione degli attestati penali. E, per agevolare la formazione dei cartellini, stimerei utile che il Pubblico Ministero nelle sue requisitorie, formulando i capi d'imputazione o di accusa, anche nei casi di non farsi luogo a procedimento per insufficienti indizî di reità o per essere provato che l'imputato non ha preso parte al reato, solesse usare costantemente della seguente forma: « *imputato* od *accusato* del *delitto* preveduto, oppure della *contravvenzione* preveduta nell' *articolo* o negli *articoli*, ecc.... *per avere*, ecc. »; la qual forma si presterebbe alla esatta configurazione di ciascun fatto punibile determinato, colle cir-

costanze che lo accompagnano, e faciliterebbe altresì la distinzione fra delitto e contravvenzione secondo la natura del reato, come pure la eliminazione, dopo il quinquennio, dei cartellini concernenti le contravvenzioni ».

2.° « La Direzione generale di statistica ha fatto presente come non sempre si abbia cura di dichiarare la recidiva quando pur si dovrebbe, e come ciò derivi dal non unire agli atti del processo gli attestati penali degli imputati, giusta l'art. 323 del Regolamento generale giudiziario. E però io fermo su ciò la speciale attenzione dei signori Pretori e Giudici istruttori, affinchè procurino sempre di alligare agli atti l'estratto del casellario, meno i casi urgentissimi in cui manchi assolutamente il tempo di farlo. Senza la quale diligenza non si dà modo al magistrato giudicante di stabilire la recidiva, quando ne sia il caso, ai sensi degli art. 80 e 81 del Codice penale. Anzi, a tal fine, se dall'attestato penale di qualche imputato risultino precedenti condanne a carico di lui, e non sia ben certo che, dalla compiuta esecuzione o dalla estinzione dell'ultima di esse, sia trascorso il termine fissato nella prima parte dell'art. 80, il magistrato inquirente avrà cura che sia pure unito il documento indicante il giorno in cui l'ultima pena fu pienamente scontata o rimase per qualche motivo estinta. Tale documento ben potrebbe essere tratto in forma di certificato dai registri del Pubblico Ministero, specialmente da quello sulla esecuzione delle sentenze, non che dalle registrazioni sull'esito dei ricorsi in grazia, e sulle declaratorie di amnistia o d'indulto, e in ogni caso dagli estratti rilasciati in base ai registri che si tengono dalle Direzioni delle carceri e delle case di pena ».

3.° « .... Il Ministero della Guerra ha nuovamente fermato l'attenzione di questo Ministero sui ritardi che si verificano nel rilascio di simili certificati penali (per gli inscritti alla leva militare) ed ha fatto presente che, appunto per tale negligenza, taluni inscritti, i quali per le condanne riportate avrebbero dovuto essere esclusi dal servizio militare, rimasero per qualche tempo sotto le armi.... D'ora innanzi gli uffici di cancelleria spediscano gli elenchi, con le indicazioni del casellario giudiziale, nel termine di giorni cinque, e, solo nel caso di elenchi soverchiamente lunghi, in un congruo tempo, quale sarà prestabilito a giudizio del rispettivo Procuratore del Re ».

d) La *Circolare 7 novembre 1898* (*Bollettino Ufficiale,* 1898, pag. 442) prescrive che, per semplificare il lavoro e perchè le relazioni (dei Procuratori del Re e Procuratori generali) sul funzionamento della statistica penale e del casellario giudiziale possano viem-

meglio rispondere allo scopo per il quale vennero disposte, esse, anzichè semestrali, siano annuali.

25. Importa finalmente riassumere e specificamente esporre la giurisprudenza interpretativa della passata legislazione, senza di che non potrebbero nè intendersi bene, nè apprezzarsi al loro giusto valore, le disposizioni della legge nuova.

a) Si ha diritto a domandare la cancellazione delle iscrizioni penali, ancorchè le relative imputazioni non figurino nel casellario ma solo nei registri di cancelleria essendo anteriori al 1856 (art. 25 Regolamento sul casellario); imperocchè « l'art. 604 del Codice di procedura penale, accordando il diritto di chiedere la cancellazione delle iscrizioni penali, non si limita a quelle del casellario, ma con frase generica indica tutte le iscrizioni sui registri penali » [1]).

b) Sull'amnistia si ebbero disparate statuizioni.

1.° Si decise che l'amnistia conferisce il diritto alla cancellazione della imputazione. L'amnistia cancella il fatto stesso del reato; e poco men che strano sarebbe se, mentre il Sovrano ha voluto con essa estinguere la memoria del reato, dovesse questo rivivere e conservarsi nei registri penali in danno di chi, pur volendo, non potrebbe reclamare un giudizio. In altre parole, sarebbe cosa durissima ed incomportabile costringere il cittadino ad accettare il beneficio dell'amnistia, adducendo a ragione doversi coprire di oblio i reati sui quali si è rivolta la clemenza del Principe; e intanto negare agli imputati, cui s'intese giovare, l'inestimabile beneficio di apparire in società scevri, come per lo innanzi, da ogni imputazione: i beneficî non devono avere nulla di capzioso. Inoltre, se l'amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa (art. 86 Cod. pen.), è forza concludere che non possa rimanere a pregiudizio dell'amnistiato uno di questi effetti, quello cioè della permanenza del relativo cartellino nel casellario giudiziale e dell'annotamento nel corrispondente certificato di penalità. Tale conclusione, conforme alla essenza dell'amnistia, trova piena conferma, non solo nelle discussioni preparatorie del Codice penale italiano ora vigente, ma ancora nella Relazione fattane al Re dal Ministro guardasigilli Zanardelli; il quale, ragionando su di una proposta fatta dalla Commissione senatoria, rammenta che l'amnistia significa oblio del reato, sicchè cancella il fatto medesimo che è oggetto dell'azione penale: ora, se il fatto delittuoso, *fictione juris*, si ha come se non fosse mai avvenuto per tutti gli effetti penali, come

---

[1]) Cassaz. Unica, 30 gennaio 1893, Lorusso (*Corte Supr.*, 1893, pag. 61).

mai, a pregiudizio dell'amnistiato incondizionatamente, potrà mantenersi l'effetto della relativa iscrizione nel certificato di penalità, che eventualmente può influire per l'aggravamento della recidiva? D'altronde, quando pure si volesse ritener tassativa la disposizione dell'art. 604 del Codice di proc. pen., il caso dell'amnistia, che cancella il fatto stesso del reato facendone sparire gli effetti prossimi e remoti che riguardano la posizione attuale e futura dell'amnistiato, è bene equiparato a quello previsto in detto articolo che consti cioè di non essere avvenuto il fatto che forma oggetto della imputazione. Nè fa ostacolo l'art. 33 del R. Decreto 1.° dicembre 1889, n. 6509, dove è detto (n. 4) che nel casellario sono conservati i decreti di condono per grazia sovrana, e anche di amnistia e indulto, *quando ne sia fatta applicazione a persona determinata,* poichè questo inciso deve essere inteso in modo astratto e secondo i termini del decreto di amnistia in sè stesso considerato, indipendentemente dall'applicazione che ne venga in concreto fatta dall'Autorità giudiziaria: in caso contrario, poichè l'amnistia è sempre destinata ad essere applicata a determinate persone, quell'inciso non avrebbe più alcuna ragione d'essere. Da ultimo, fuor di luogo s'invoca il n. 2 dell'art. 205 della Legge sull'ordinamento giudiziario, pel quale è disposto che il giudice inamovibile, posto in accusa per reato importante pena criminale o correzionale, possa essere destituito o rimosso dall'impiego quando la sentenza abbia, unicamente per la estinzione dell'azione penale, pronunciata l'assolutoria o dichiarato non farsi luogo a procedimento penale; imperocchè, qual partito si può trarre da questa disposizione, scritta in una legge speciale e per un ordine speciale qual è il giudiziario, e della quale disposizione s'intende agevolmente la ragione? Nella vita del magistrato non si debbono trovare macchie che lascino sospettare della sua rettitudine, e quindi con questa divisa non può godere di quel beneficio che ben gli compete come semplice cittadino, ottenendo il certificato negativo in caso di estinzione dell'azione penale [1]).

---

[1]) Cassaz. Firenze, 16 dicembre 1876, Olivieri (*Riv. pen.*, vol. VI, pag. 177); Cassaz. Napoli, 1.° ottobre 1877, Lotti (*Id.*, vol. VIII, pag. 113); Appello Catania, 12 settembre 1882, Boscarino (*Id.*, vol. XVII, pag. 346); Cassaz. Palermo, 4 maggio 1885, Bivona (*Id.*, vol. XXIII, pag. 46); Cassaz. Torino, 10 febbraio 1886, Casalegno (*Id.*, pag. 385, n. 494); Cassaz. Napoli, 15 giugno 1889, Fabbi (*Id.*, vol. XXIX, pag. 319, n. 384); Appello Napoli, 7 aprile 1892 (*Id.*, vol, XXXVII pag. 104, n. 145); Cassaz. Unica, 20 luglio 1893, Prin-Derre (*Corte Supr.*, 1893, pag. 513); Trib. Parma, 21 agosto 1900, Bergolli (*Riv. pen.*, vol. LIII, pag. 206, in nota).

Ma venne anche statuito in senso opposto, che cioè non può cancellarsi la imputazione di un reato la cui azione fu estinta per effetto dell'amnistia. Di fronte alla disposizione dell'art. 604 del Codice di proc. pen., il cui significato logico e grammaticale si è che, per potersi domandare ed ottenere la cancellazione della imputazione dai registri penali, occorre che il fatto imputato non sia dalla legge noverato fra i reati, ovvero che non abbia mai avuto esistenza, ovvero che resti provato essere l'imputato assolutamente estraneo al medesimo; bisogna per necessità convenire che il concetto che domina il citato art. 604, che il criterio al quale s'ispirò il legislatore nell'introdurre il benefico istituto della cancellazione della imputazione, non fu la semplice presunzione d'innocenza, ma la prova certa d'innocenza, affermata con una ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile, e che a questi casi di prova certa della innocenza, da lui specificamente designati, dovesse restringersi l'istituto in parola. Ora l'amnistia, qualunque sia la ragione che la consiglia al Capo dello Stato, non toglie il sospetto che l'individuo il quale ne fruisce abbia potuto realmente commettere il reato addebitatogli. A sfuggire cotesta conseguenza, punto non giova il dire che, siccome l'amnistia, quando non prescrive condizioni od obblighi, produce il suo effetto di pien diritto ed all'imputato è tolta perfino la facoltà di ricusarne il favore per farsi giudicare e dimostrare la sua innocenza, così non si può obbligarlo a rimanere suo malgrado esposto all'onta del sospetto nascente dalla imputazione inscritta a suo carico nei registri penali; giacchè cotesta osservazione, la quale senza dubbio potrebbe avere un peso trattandosi *de lege condenda* non autorizza però di certo ad aggiungere un altro caso a quelli nettamente designati dal legislatore, non autorizza a far dire ad una chiara e categorica disposizione della legge vigente quello che essa non dice. Indarno poi si trarrebbero ragioni in contrario dalle parole della Relazione ministeriale sull'art. 604, poichè a dimostrarne la niuna influenza concorrono il decreto col quale fu istituito il casellario giudiziale (decreto di soli dieci giorni posteriore alla pubblicazione del Codice di proc. pen.) e la Relazione che precede il decreto medesimo. Concorre la Relazione, giacchè dalla medesima risulta (in perfetta consonanza con la legge) che il criterio direttivo dell'istituto del casellario giudiziale e dei certificati penali che vi si attingono e ne sono per così dire una conseguenza, non fu mica il diritto che l'uomo ha alla presunzione d'innocenza quando dalla giustizia sociale sia stato prosciolto dalla imputazione e non possa più subire molestia per il medesimo fatto, ma fu invece quello, e non giova indagare se bene o

male, di dovere il casellario stesso conservare la storia dei reati e fornire la conoscenza esatta delle imputazioni e delle condanne anteriori, degli antecedenti penali, ed in una parola della proclività a delinquere. E concorre poi, con tutto il valore di una interpretazione legislativa il decreto sul casellario, giacchè il medesimo dispone doversi conservare per estratto nel casellario anche i decreti di amnistia, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata; il che val quanto dire che anche al nome degli imputati, accusati o condannati che godono dell'amnistia, deve farsi il cartellino e conservarsi nel casellario giudiziale, ed in altri termini, che anche per le imputazioni o condanne amnistiate deve farsi la iscrizione nei registri penali. Ora non avrebbe il legislatore certamente ordinata cotesta iscrizione, se per avventura dai casi, nei quali può chiedersi la cancellazione della imputazione, non avesse, come con la lettera dell'art. 604, così pure con la intenzione, esclusa l'amnistia; e pugna pur anco col senso comune il supporre che egli abbia voluto ordinare la iscrizione di una imputazione nei registri penali, della quale iscrizione si potesse un momento dopo domandare ed ottenere la cancellazione. Oltre a ciò, l'amnistia estingue l'azione penale, ma non toglie al fatto il carattere di reato, nè esclude in modo alcuno che il fatto stesso sia avvenuto e che l'imputato lo abbia potuto commettere. Non può certo equipararsi giuridicamente la pronuncia dell'Autorità giudiziaria che dichiari non luogo per inesistenza di reato, a quella che, ritenendo concorrere nel fatto gli estremi del reato e stabilita luminosamente la prova, abbia, solo in applicazione dell'amnistia, dichiarata estinta l'azione penale. L'indulgenza del Principe, che concede amnistia per certe categorie di reati, non rende obiettivamente inesistenti i fatti delittuosi che siansi avverati, ma solo, per un principio altamente sociale e benefico, ne estingue l'azione penale. Tutto ciò per altro non toglie che, per cotesti fatti d'indole delittuosa pei quali era già in corso penale procedimento, chiuso con decisione di magistrato unicamente in vista del sovrano beneficio, non debba essere redatto il relativo cartellino, o, se già redatto, debba essere rimosso dal casellario giudiziale. Nè giova infine far ricorso all'art. 86 del Codice penale, poichè questo, quando dice che l'amnistia fa cessare gli effetti penali della condanna, richiama gli art. 31 e seguenti dove questi effetti sono determinati; e invano si cercherebbe nel novero di essi la registrazione dei pronunziati nel casellario [1]).

---

[1]) Cassaz. Firenze, 18 febbraio 1882, Carnevali (*Riv. pen.*, vol. XVI, pag. 90);

2.° S'introdusse poi una distinzione: ossia « l'amnistia fa cessare l'esecuzione della condanna coi suoi effetti penali, cioè annienta la condanna e le sue conseguenze penali, ma, perchè ciò possa accadere, è necessario che la condanna sia tuttora viva e sussista. Se perciò la condanna è già estinta per esecuzione della sentenza che la inflisse, non si può più parlare di amnistia che estingue, perchè non si può porre nel nulla ciò che è già estinto. E se per guardare agli effetti di una condanna non si può fare a meno di avere per base la condanna, e se questa in rapporto all'amnistia più non sussiste, perchè di essa non si deve più parlare, è di tutta evidenza non potersi neanco portare alcun esame sugli effetti di essa. Ciò stante, erra la Sezione di accusa quando, pur ritenendo estinta la condanna, dica, con palese incoerenza, applicabile l'amnistia agli effetti penali di essa » [1]).

3.° Si decise pure che non si devono iscrivere nel casellario le imputazioni comprese nel decreto di amnistia, se intorno ad esse non è intervenuta alcuna ordinanza, o sentenza in merito, di rinvio o non luogo; per la semplice ragione di non potersi conservare per estratto ciò che è inesistente, e cioè una decisione intervenuta, a norma del decreto sul casellario. Nè vale opporre il n. 4 di questo, poichè i provvedimenti ivi indicati si riferiscono a decisioni preesistenti; ma se il decreto di amnistia sopravviene durante il corso dell'istruttoria e prima di ogni giudiziale pronunzia sul merito della imputazione, allora il decreto stesso non può iscriversi nel casellario [2]).

4.° Ad ogni modo non è a confondere l'amnistia con l'indulto, il quale non può dar mai diritto alla cancellazione della imputazione, poichè l'amnistia « abolisce l'azione penale ed estingue le pene inflitte pei reati determinati nel decreto che la concede; l'in-

---

Cassaz. Unica, 24 maggio 1895, Incudine (*Id.*, vol. XLII, pag. 100, n. 1691); 21 marzo 1898, Rinieri (*Id.*, vol. XLVII, pag. 583, n. 1064, *Corte Supr.*, 1898, pag. 98); 26 aprile 1899, Fratti (*Riv. pen.*, vol. L, pag. 66. n. 1608); 1 maggio 1899; Falco (*Id.*, id, id., n. 1609-1610, *Corte Supr.*, 1899, pag. 609); 26 giugno 1900, Borgolli (*Id.*, 1900, pag. 416, *Riv. pen.*, vol. LII, pag. 247); 10 dicembre 1900 (sezioni unite), Bergolli (*Id.*, vol. LIII, pag. 295, in nota); 21 novembre 1890 Cardelliochi (*Corte Supr.*, 1890, pag. 1146); 21 marzo 1902, Renzi (*Riv. pen.*, vol. LV, pag. 705).

[1]) Cassaz. Unica, 12 aprile 1897, Bertoli (*Corte Supr.*, 1897, pag. 721, *Riv. pen.*, vol. XLVI, pag. 50).

[2]) Cassaz. Unica, 27 luglio 1898, Maruca (*Corte Supr.*, 1898, pag. 566, *Riv. pen.*, vol. XLVIII, pag. 438).

dulto invece non abolisce l'azione penale, ma estingue soltanto od attenua le pene pei reati stessi » [1]).

c) Riguardo alla remissione o desistenza, nei reati per i quali non si può procedere che a querela di parte, fu giudicato che essa dà diritto alla cancellazione della imputazione. Sebbene il caso della dichiarazione di non farsi luogo a procedimento per estinzione dell'azione penale in seguito a desistenza non sia letteralmente compreso fra quelli che autorizzano l'imputato a domandare la cancellazione dai registri penali, tuttavia deve ritenersi che vi sia virtualmente incluso; poichè sarebbe assurdo e contraditorio che la legge, mentre con uno dei modi da essa previsti ed ammessi ha voluto estinto il reato ed impedita la prosecuzione del giudizio che poteva terminare con una dichiarazione d'innocenza, volesse poi dall'altra parte che quel medesimo reato restasse annotato nei registri penali, che lo affermassero perpetuamente a carico ed in danno dell'imputato. Il criterio direttivo dell'art. 604 fu quello di non doversi negare la reintegrazione della pristina fama all'imputato che per irrevocabile pronuncia del magistrato ha il diritto di non essere più molestato pel fatto formante oggetto della imputazione. Il querelato, il quale talvolta non è udito e non si è difeso perchè la desistenza è susseguita immediatamente alla querela senza neppure stabilire la sussistenza del fatto incriminato, non deve risentire pregiudizio qualsiasi in causa di quel procedimento; mentre con la desistenza vien meno e si estingue l'azione penale, ed in sostanza può dirsi non essere in tal caso punibile o provato il fatto imputato. Siccome la prova legale di un fatto deve necessariamente essere conseguenza di un apprezzamento dell'Autorità competente, non può legalmente dirsi provato un fatto di cui l'Autorità non abbia nè conosciuto nè giudicato; e ciò appunto accade per le ordinanze di non luogo a causa di desistenza, nelle quali, lungi dal conoscere del merito della imputazione, il magistrato non può emettere su di esso alcun giudizio e gli è persino inibito di continuare le indagini per conoscere se il fatto sia o no avvenuto come gli venne denunciato, e se l'imputato sia o no responsabile dell'azione delittuosa; onde non può dirsi provato un fatto che la legge vieta d'indagare. Nè invero si saprebbe intendere la ragione perchè, superato l'imputato il pericolo

[1]) Cassaz. Torino, 9 maggio 1878, Bonghi (*Riv. pen.*, vol. IX, pag, 69); Appello Modena, 24 marzo 1884 (*Id.*, vol. XX, pag. 601, n. 6); Cassaz. Unica, 26 luglio 1896, Macchinario (*Id.*, vol. XLIV, pag. 190, n. 1885, *Corte Supr.*, 1896, pag. 569).

di un procedimento penale ed uscito dalle ansie di un giudizio senza temere ulteriori molestie per lo stesso fatto, dovesse rimanere ancora a carico di lui la imputazione sui registri penali, macchia indelebile alla sua riputazione, e questo quando la disposizione dell'art. 604, come si espresse il Guardasigilli nella Relazione sul Codice di proc. pen., a proposito del nuovo diritto che con quell'articolo vi si introduceva, è improntata di benevolenza e di giustizia. Dicasi pure che i casi enumerati nell'art. 604 sono tassativi, ma l'effetto della remissione è che si debba dichiarare non luogo a procedimento perchè il fatto non costituisce reato, giacchè agli occhi della legge per il fatto non si può procedere e non vi è più reato; onde con simile dichiarazione non può conciliarsi l'esistenza del cartellino penale [1]).

Ma prevalse la decisione negativa, poichè, avuto riguardo al significato letterale e logico dell'art. 604 Cod. proc. pen.; avuto riguardo al concetto che informa l'istituto della cancellazione delle imputazioni dai registri penali, quello cioè di avere le ipotesi contemplate nell'art. 604 tutte per base una dichiarazione d'innocenza, come risulta chiaro dalle frasi di « assoluta eliminazione di ogni responsabilità » e dell'apparire l'imputato « scevro come prima » sul proposito adoperate nella Relazione ministeriale al Codice di proc. pen. del 1865, dove venne per la prima volta tale istituto introdotto; e avuto riguardo all'armonia che deve esistere tra l'istituto della cancellazione delle imputazioni dai registri penali e quello del casellario giudiziale, il quale, se ebbe a subire col Decreto 1.° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale una modificazione, in quanto disponesi l'annotazione in esso anche delle contravvenzioni, rimase inalterato quanto ai delitti, come intatto ne fu serbato il sistema rispondente al suo scopo, che non è soltanto quello della constatazione della recidiva, ma ben anche l'accertamento degli antecedenti penali degli imputati, per modo che i dati dal casellario desunti possono formare una specie di storia o di biografia delle persone che hanno avuto a fare con la giustizia penale, come chiaramente

[1]) Cassaz. Torino, 24 maggio 1876, Ceccopieri (*Riv. pen.*, vol. XXIX, pag. 473, in nota); Cassaz. Firenze, 16 dicembre 1876, Ferrari (*Id.*, vol. VI, pag. 177); Appello Firenze, 14 novembre 1877, Compini (*Id.*, vol. VIII, pag. 47); Appello Catania, 12 settembre 1882, Boscarino (*Id.*, vol. XVII, pag. 346); Cassaz. Roma, 4 luglio 1889, Fedi (*Id*,, vol. XXX, pag. 415, n. 1452); Cassaz. Unica, 26 aprile 1892, Procenzano (*Id.*, vol. XXXVI, pag. 212, n. 1291, *Corte Supr.*, 1892, pag. 560); 5 dicembre 1890, Caldurecchi (*Id.*, 1890, pag. 1116); 14 ottobre 1898, Rossi, (*Riv. pen.*, vol. XLIX, pag. 142); 7 marzo 1900, Pecoraro (*Id.*, vol. LI, pag. 702); Trib. pen. Catanzaro, 13 dicembre 1900 (*Id.*, vol. LIII, pag. 433, in nota).

si rileva dalla Relazione ministeriale che accompagna il decreto che lo istituisce; devesi ritenere che la enunciazione dei casi di cancellazione dai registri penali, di cui all'art. 604 proc. pen., è tassativa, e quindi non v'è compreso quello della estinzione dell'azione penale per remissione della parte lesa. Nè questa può mai equivalere alla inesistenza del reato, in quanto, ritirata la querela, il reato più non esiste; perchè, mentre la inesistenza di reato ha in sè implicita e palese l'affermazione di assoluta innocenza, invece la remissione estingue soltanto l'azione penale e non è prova della innocenza del querelato, che può non accettarla: in altri termini, è questione, non di inesistenza di reato, ma di mera improcedibilità; e ciò, senza pur dire che la remissione può avvenire anche dopo compiuta l'istruzione, quando cioè la reità è provata o dubbia. Così non può parlarsi di fatto non provato: la dichiarazione di non luogo a procedimento, perchè il fatto non è provato presuppone una istruttoria che non sia riuscita a provare l'esistenza del fatto delittuoso; ora tutto ciò manca nella ipotesi di una dichiarazione di non luogo in conseguenza di remissione del querelante, perocchè la remissione può aver luogo quando il fatto è provatissimo: anzi, l'atto stesso della remissione suppone che il fatto sia provato, ma il remittente lo vuole cancellato dal suo perdono che viene accettato dall'imputato. Insomma le ipotesi specificate dalla legge mettono capo ad un solo concetto, e cioè che, o dimostrata la insussistenza del fatto, o il fatto sussistente non costituisca reato, o, esistendo il reato, sia provata l'innocenza dell'imputato, ne deriva che costui risultò puro totalmente dall'ascrittagli imputazione [1]).

---

[1]) Cassaz. Unica, 21 novembre 1890, Cardellicchio (*Corte Supr.*, 1890, pag. 1146); 28 dicembre 1893, Sagova (*Id.*, 1893, pag. 998); 27 aprile 1894 (sezioni unite), Procenzano (*Riv. pen.*, vol. XL, pag. 357); 11 giugno 1894, Frezza (*Id.*, id., pag. 203, n. 1442); 22 gennaio 1896, Vadalà (*Id.*, vol. XLIII, pag. 304, n. 566); 1 febbraio 1897, Grandi (*Id.*, vol. XLV, pag. 394, n. 708: *Corte Supr.*, 1897, pag. 123); 18 novembre 1897, Romano (*Riv. pen.*, vol. XLVII, pag. 189, n. 233); 18 marzo 1899, De Bonis (*Id.*, vol. XLIX, pag. 596); 6 aprile 1899, Venier (*Id.*, id., pag. 603, n. 1381); 12 aprile 1899, Santangeli (*Id.*, vol. L, pag. 166, n. 1870), 24 aprile 1899, Lutti (*Id.*, id., id.); 22 maggio 1899, Budini (*Id.*, id., id.,); 2 giugno 1899, Morgari (*Id.*, id., pag. 278, n. 2093); 14 luglio 1899, Bighelli (*Id.*, id., pag. 496, n. 2508); 17 febbraio 1899, Fornaseri (*Corte Supr.*, 1899, pag. 206); 10 giugno 1899, Carile (*Id.*, id., pag. 689); 17 novembre 1899, Dodola (*Riv. pen.*, vol., LI, pag. 191); 28 gennaio 1900, Carnevale (*Id.*, id. pag. 542); 22 maggio 1900, Ferrarese (*Id.*, vol. LII, pag. 161); 10 luglio 1900, Gatto-Bua (*Id.*, id., pag. 404); 25 settembre 1900, Pierotti (*Id.*, id., pag. 624); 6 marzo

d) In tema di bancarotta si è giudicato che l'estinzione dell'azione penale in seguito all'adempimento degli obblighi del concordato, non dà diritto alla eliminazione del cartellino dal casellario giudiziale; poichè « il caso contemplato dall'art. 839 del Codice di commercio, mercè la cui applicazione rimane estinta l'azione penale contro il fallito, non è, nei suoi giuridici effetti, dissimile dal caso di amnistia o di remissione di querela per reato perseguibile ad istanza di parte, rimanendo in tutte le cennate ipotesi sussistente il fatto imputato, per il quale, per l'arresto dell'azione penale, il magistrato non potè pronunziarsi sia sulla sua sussistenza, sia in rapporto a colui che era chiamato a risponderne » [1]).

e) L'imputato, a favore del quale sia rimasta prescritta l'azione penale, ha diritto di chiedere la cancellazione della imputazione dai registri penali. La prescrizione è fondata sulla medesima base che costituisce il diritto del potere sociale ad irrogare la pena, il mantenimento cioè dell'ordine pubblico e la tutela dei vicendevoli diritti, perciocchè il tempo corso dall'epoca del reato diviene per la società un fatto che la spoglia del diritto che aveva di dimostrarne colpevole e punirne l'imputato, e, rispetto a questo, un fatto che gli attribuisce il diritto di esserne creduto innocente. Derivando adunque la prescrizione da un principio di giustizia ed essendo motivata sull'interesse generale, opera di pieno diritto, nel senso che il fatto stesso del reato rimane estinto, si deve reputare come non mai esistito, ed è tolta non meno al Pubblico Ministero la balìa di proseguire l'azione che all'imputato la difesa, dovendo egli volente o nolente subire la prescrizione. Il legislatore quindi avrebbe commesso il più grave degli arbitrî ingiungendo per un lato l'obbligo di applicare di uffizio la prescrizione dell'azione donde l'inevitabile niego all'imputato di far valere la propria innocenza, e negando per l'altro all'imputato medesimo la facoltà di chiedere la cancellazione della imputazione [2]).

1900, Pieri (*Corte Supr.*, 1900, pag. 210); 8 novembre 1900, Fongoli (*Riv. pen.*, vol. LIII, pag. 58); 10 dicembre 1900, Barenghi (*Id.*, id., pag. 164); 29 novembre 1900, Capilupi (*Id.*, id., pag. 433); 4 gennaio 1901, Lisanti (*Id.*, vol. LIV, pag. 606); 18 agosto 1901, Morbidelli (*Id.*, vol. LV, pag. 47).

[1]) Cassaz. Unica, 12 aprile 1901, Campagnola (*Riv. pen.*, vol. LIV, pag. 65).

[2]) Cassaz. Napoli, 22 dicembre 1876, Di Lustro (*Riv. pen.*, vol. VI, pag. 60); Cassaz. Firenze, 16 dicembre 1876, Ferrari (*Id.*, id.. pag. 177); Cassaz. Torino, 5 febbraio 1877, Bosco (*Id.*, id., pag. 454); 31 luglio 1880, Bassi (*Id.*, vol. XIII, pag. 196); Appello Catania, 12 settembre 1882, Boscarino (*Id.*, vol. XVII, pag. 346);

Ma fu anche deciso in contrario, poichè la prescrizione non si trova fra i casi indicati nell'art. 604 del Codice di procedura pen.; ed essa toglie di mezzo l'azione penale ma non porge la certezza dell'innocenza dell'imputato, non toglie al fatto il carattere di reato, nè esclude in modo alcuno che il fatto stesso sia avvenuto e che l'imputato lo abbia potuto commettere [1]).

f) Quanto al proscioglimento per insufficienza d'indizî, si ebbero statuizioni di varia indole.

1.° Si decise che non si può chiedere la cancellazione a carico dell'imputato verso il quale siasi dichiarato non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizî, perchè ciò non toglie che egli non possa ancora subire il procedimento. I casi, enumerati dal legislatore all'effetto di poter conseguire il beneficio della cancellazione, riflettono tutti il concetto di un'assolutoria o quello con cui abbiasi certezza che venne processato chi non aveva contro sè prova del fatto, o era provato non avervi preso parte; ora non possono questi casi, considerati quasi come una riparazione all'innocenza, essere estesi e comprendere l'ipotesi della dichiarazione di non luogo a procedimento per mancanza di sufficienti indizî di reità, imperocchè chi abbia in favor suo questa sola dichiarazione, non spoglia assolutamente la veste d'imputato, ma corre il pericolo di poter essere richiamato pel fatto stesso quando sopravvengano nuove prove a suo carico. Nè a diverso concetto si presta la Relazione che precede il Codice di procedura penale, nella quale si accenna a *fatto non provato,* non già a responsabilità insufficientemente provata. Di più, se, a norma dell'art. 604 di detto Codice, dev'essere *provato* che l'imputato non ha commesso il fatto delittuoso per poter ottenere la cancellazione dell'imputazione, certo è che non può ottenerla quando fu prosciolto per insufficienza d'indizî; perchè allora non solo non è *provato* che egli non ha commesso il reato o non vi ha preso parte, ma è rico-

---

Cassaz. Palermo, 1.° aprile 1887, Grasso (*Id.,* vol. XXVI, pag. 199, n. 1372); Cassaz. Unica, 23 ottobre 1889, Maiorini (*Id.,* vol. XXXI, pag. 160); 7 ottobre 1890, Esposito (*Corte Supr.,* 1890, pag. 922); 5 dicembre 1890, Caldurecchi (*Id.,* di., pag. 1116).

[1]) Cassaz. Napoli (sezioni unite), 7 aprile 1888, Irlandino (*Riv. pen.,* volume XXVIII, pag. 247); Cassaz. Firenze, 18 febbraio 1882, Carnevali (*Id.,* vol. XVI, pag. 90); Cassaz. Torino, 8 maggio 1889, Molinari (*Id.,* vol. XXX, pag. 148); Cassaz. Unica, 21 novembre 1890, Cardellicchio (*Corte Supr.,* 1890, pag. 1146); 20 luglio 1891, Mina (*Id.,* 1891, pag. 671); 17 aprile 1894, Boston (*Riv. pen.,* vol. XXXIX, pag. 627, n. 1090); 20 maggio 1896, Salomone (*Id.,* vol. XLIV, pag. 33); 29 novembre 1900, Favazzi (*Id.,* vol. LIII, pag. 419).

nosciuto invece che degli indizi di colpabilità a suo carico l'istruttoria ha raccolto, ma che la Camera di Consiglio o la Sezione di accusa li ha creduti non sufficienti per rinviare l'imputato a giudizio, tali però da non potersi neppure dichiarare che l'imputato non commise il reato o non vi prese parte.

D'altronde lo scopo del casellario giudiziale non è solo quello di far conoscere più facilmente i casi di recidiva, ma quello altresì di far conoscere tutti gli antecedenti penali di coloro riguardo ai quali non rimase escluso ogni dubbio di penale imputabilità: di fornire, in altri termini, tutti gli elementi di una biografia penale di coloro che non siano rimasti immuni da ogni dubbio di colpabilità; la qual cosa è di grande importanza pratica per la polizia, non pure giudiziaria, ma amministrativa: ora questo secondo scopo sarebbe frustrato se, stante la dichiarazione di non luogo a procedere per insufficienza di indizi, si consentisse la cancellazione della imputazione dai registri penali. Nessuna immutazione a questi concetti fu inoltre portata dal R. D. 1.° dicembre 1889; anzi, con lo stabilire che siano conservate le sentenze riflettenti le contravvenzioni, mentre prima si conservavano solo quelle di reati criminali, correzionali e di furto di campagna, il legislatore ha esteso i casi in cui si deve far emergere dei precedenti penali. Vanamente, infine, si sostiene che le ordinanze di non farsi luogo per insufficienza d'indizi non debbono far parte del casellario perchè in questo, per esplicita disposizione del R. D. 6 dicembre 1865, debbono essere conservate le ordinanze o sentenze divenute irrevocabili: tale osservazione poggia sopra un mero equivoco, e l'equivoco sta nel far dipendere la qualifica d'irrevocabile dalla natura intrinseca dell'ordinanza o sentenza, mentre il legislatore la desume unicamente dal difetto di gravame, nel termine all'uopo accordato, siccome chiaramente lo indica anche il participio *divenuto* premesso alla parola *irrevocabile;* cosa, del resto, tanto vera che nel primo numero del citato Decreto si parla pure delle sentenze contumaciali, e sa ognuno che le sentenze contumaciali delle Corti di Assise si considerano come non avvenute quando il condannato si presenti o pervenga altrimenti in potere della giustizia [1]).

---

[1]) Cassaz. Torino, 27 novembre 1879, Cazzulani (*Riv. pen.*, vol. XI, pag. 529); 31 luglio 1880, Bassi (*Id.*, vol. XIII, pag. 196); Cassaz. Firenze, 10 dicembre 1881, Brello (*Id.*, vol. XVI, pag. 93, in nota); 7 luglio 1883, Fantozzi (*Id.*, vol. XVIII, pag. 322); 20 novembre 1886, Gervasoni (*Id.*, vol. XXV, pag. 246); Cassaz. Torino, 8 maggio 1889, Molinari (*Id.*, vol. XXX, pag. 147); Cassaz. Unica, 26 settembre 1890, Romano (*Corte Supr.*, 1890, pag. 998); 5 gennaio 1891,

Questa può dirsi concorde giurisprudenza, nè, per affermare altrimenti, sarebbe giusto porre innanzi altre sentenze, in apparenza contrarie, nelle quali il motivo determinante era diverso, non già la vera e propria dichiarazione di non luogo per insufficienza di indizi [1]).

2.° Si decise che, quando la Camera di Consiglio del Tribunale, in sede istruttoria, dichiara non farsi luogo a procedere per assoluta mancanza d'indizi, è bene chiesta ed accordata, sovra tale ordinanza, la cancellazione della imputazione dai registri penali; poichè il diritto alla cancellazione della iscrizione nei registri penali compete sempre che siavi un giudicato ricuperante, *ministerio legis*, la presunzione d'innocenza, vuoi nello stadio istruttorio, vuoi nell'altro del giudizio; onde è inappuntabile concetto di diritto quello per cui la Camera di Consiglio ritenne per implicito che l'assoluta mancanza d'indizii contro l'imputato lo rimise nel primitivo stato di presunto innocente, come qualsiasi altro cittadino non imputato, equivalendo la formula della mancanza d' indizi all'altra di non avere l'imputato avuto parte nel delitto [2]).

Al contrario si statuì che non può ammettersi la cancellazione in base di una ordinanza, emessa nel periodo istruttorio, di non luogo per inesistenza d' indizi. « È certo che gli effetti giuridici della pronuncia istruttoria di proscioglimento sono diversi secondo la ragione determinante; mentre, se questa consiste nella insussistenza del reato o nella estinzione dell'azione penale, l'ordinanza è definitiva e la istruzione è chiusa irremissibilmente; ma se ragione determinante è il proscioglimento per la insufficienza delle prove, l'imputato è solo condizionalmente liberato, potendo riporsi in movi-

---

Barbieri (*Id.*, 1891, pag. 153); 17 aprile 1891, Sciarrone (*Id.*, id., pag. 238); 27 agosto 1891, Proietti (*Riv. pen.*, vol. XXXIV, pag. 462); 22 dicembre 1892, Calò (*Corte Supr.*, 1892, pag. 841); 14 dicembre 1892, Giglio (*Id.*, id., pag. 733); 10 giugno 1893, Pannetta (*Id.*, 1893, pag. 526); 1.° febbraio 1896, Macaluso (*Id.*, 1896, pag. 68); 22 dicembre 1897, Stoppato (*Id.*, 1897, pag. 982); 18 gennaio 1899, Vannicelli (*Riv. pen.*, vol. XLIX, pag. 289, n. 573); 26 giugno 1899, Naldi (*Id.*, vol. L, pag. 278, n. 2094); 10 gennaio 1900, Grandi (*Corte Supr.*, 1900, pag. 132): 29 gennaio 1900, Pisani (*Riv. pen.*, vol. LI, pag. 543). Vedi pure 15 settembre 1900, Antinori (*Id.*, vol. LIII, pag. 169); 31 gennaio 1901, Cerino (*Id.*, id., 538).

[1]) Vedi Cassaz. Unica, 18 giugno 1890, De Gregorio (*Riv. pen.*, vol. XXXII, pag. 466); 25 marzo 1892, La Rosa (*Id.*, vol. XXXV, pag. 596).

[2]) Cassaz. Palermo, 1.° settembre 1882, Amato (*Riv. pen.*, vol. XVII, pag. 40); Cassaz. Unica, 20 agosto 1891, Galdi (*Corte Supr.*, 1891, pag. 601).

mento l'azione penale al sopravvenire di nuove prove (art. 266 Cod. proc. pen.). Così che l'unica formula, ritenuta dalla legge, di proscioglimento per causa soggettiva nel periodo istruttorio, si è quella di non farsi luogo perchè non risultarono sufficienti indizii di reità contro l'imputato, e, non essendovene altra riconosciuta, segue che in tal caso debba comprendersi quello della inesistenza degli indizi ed in generale la non provata reità, e che in tutti tali casi, nel periodo istruttorio, il magistrato non possa adoperare altra formola che quella indicata nell'art. 250, e che la sua pronunzia non può costituire mai cosa giudicata in favore dell'imputato, a norma degli articoli 266 e 445 procedura penale. Si può certamente in dottrina criticare, come si è giustamente criticato, questo grave difetto di legge, che non prevede il risultato, che bene può ottenersi nella istruttoria, della prova dell'innocenza dell'imputato, e quindi il caso della relativa pronunzia di proscioglimento definitivo e capace a costituire giudicato in favore dell'imputato riconosciuto innocente; ma, se tale è il sistema della legge, non può il magistrato disconoscerlo o modificarlo, e tanto meno violarlo apertamente allo scopo di colmare una lacuna e correggere un difetto. Nè vale il richiamarsi all'infelice dettato dell'art. 604, che enuncia alla rinfusa le varie formole di ordinanze e sentenze di proscioglimento, emesse nel periodo istruttorio o a seguito di pubblico giudizio, che possono dar luogo alla cancellazione della rubrica; perchè ciascuna formola deve riferirsi all'ordinanza o alla sentenza, secondo che, a norma di legge, è propria dell'una o dell'altra. E se alla pronunzia del periodo istruttorio non è data formola di proscioglimento per causa soggettiva, capace a passare in giudicato; segue che il caso di cancellazione previsto nell'art. 604 per ragione soggettiva, che importa la provata innocenza dell'imputato, deve riferirsi esclusivamente alle sentenze assolutorie » [1]).

3.° Si statuì che, sia per il tenore con cui è concepita la disposizione dell'art. 604 del Codice di procedura penale, sia per lo spirito di benevolenza e di giustizia di che la si volle improntata dal legislatore, devesi riconoscere che ogni qual volta l'azione penale non può più essere messa in moto, sia facoltativo all'imputato di chiedere la cancellazione della relativa imputazione, e così anche nel caso che siasi pronunziata ordinanza, divenuta irrevocabile, per insufficienza d'indizi, se l' azione penale relativa venga ad essere

---

[1]) Cassaz. Unica, 26 giugno 1899, Noldi (*Corte Supr.*, 1899, pag. 627).

estinta in forza di prescrizione. Imperocchè non è lecito disconoscere che anche in cotesta ipotesi, al pari di quelle in cui siasi assoluto l'imputato oppure dichiarato il non luogo a procedimento perchè il fatto non costituisce reato o il fatto non sia avvenuto, l'azione penale non può più essere messa in moto, e con ciò cessa la ragione decisiva che porta a mantenere l'iscrizione della imputazione. La innocenza, provvisoria durante il decorso della prescrizione, si muta, a prescrizione compiuta, in innocenza assoluta, come se non mai l'imputato avesse commesso quel reato o vi avesse preso parte, perchè l'ordinanza di non luogo è divenuta irrevocabile. Quindi non è lecito, nè legale, mantenere nei registri pubblici, al nome dell'imputato, quella data incolpazione che forse fu l'effetto di una ordita calunnia: con ciò, sotto altra forma, si farebbe rivivere l'antica *infamia juris*, perchè, senza scopo, si eternerebbe la vergogna di un libero cittadino, la cui onorabilità deve la stessa legge tutelare; sarebbe così una morale punizione di chi non si permette perseguire in giudizio e giuridicamente s'ignora se sia colpevole, dovendosi invece presumere innocente [1]).

Ma fu anche giudicato che non ha diritto alla cancellazione della imputazione dai registri penali colui che venne dimesso nell'istruttoria per insufficienza d'indizi, ancorchè sia trascorso il termine voluto per la prescrizione. Imperocchè, se è vero non potersi più esercitare per quel fatto contro di lui l'azione penale, allorchè sia decorsa la prescrizione, non è men vero però che la prescrizione dell'azione penale, diretta soltanto ad impedire che trascorso il termine prefisso l'azione penale si eserciti, non è dall'art. 604 Codice di procedura penale annoverata fra le circostanze che autorizzano la cancellazione dell'imputazione; e non poteva essere altrimenti, perchè la prescrizione dell'azione penale, se ha efficacia a fare estinguere il reato, non ha parimenti l'altra di far avere per chiarita l'innocenza dell'imputato. Nè poi lo scopo del casellario giudiziale è solamente quello di far conoscere più facilmente i casi di recidiva, ma quello

---

[1]) Cassaz. Palermo, 12 novembre 1886, Ajello (*Riv. pen.*, vol. XXV, pag. 101, n. 144); 1.° aprile 1887, Catti (*Id.*, id., pag. 551); Cassaz. Torino, 14 ottobre 1887, Seggiaro (*Id.*, vol. XXVI, pag, 550, n. 2); Cassaz. Palermo, 16 aprile 1888, Bastiani (*Id.*, vol. XXVII, pag. 521); Cassaz. Unica, 23 ottobre 1889, Maiorini (*Id.*, vol. XXXI, pag. 160); 18 giugno 1890, De Gregorio (*Id.*, vol. XXXII, pag. 466); 10 gennaio 1890, Clarisia (*Corte Supr.*, 1890, pag. 42); 20 ottobre 1890, Sbarra (*Id.*, id., pag. 923); 27 giugno 1891, Lamberti (*Id.*, 1891, pag. 680); 25 giugno 1891, Bellucci (*Id.*, pag. 769); 20 ottobre 1892, De Condia (*Riv. pen.*, vol. XXXVII, pag. 157).

eziandio di far conoscere tutti gli antecedenti di coloro pei quali non rimase escluso ogni dubbio di penale imputabilità. Basta leggere l'art. 95 della Legge di pubblica sicurezza, ove, a provare lo stato di diffamazione per la sottoposizione all'ammonizione, sono indicate le ordinanze e le sentenze che abbiano prosciolto l'imputato per non provata reità o per insussistenza d'indizi. A dimostrare inoltre se e quali effetti sia destinata a produrre un'azione penale dichiarata estinta, fa d'uopo leggere l'art. 205 della Legge sull'ordinamento giudiziario, coeva al Decreto sul casellario, per il quale il potere esecutivo, previe le altre formalità di legge, è autorizzato a destituire un giudice inamovibile, allorquando la sentenza abbia pronunziato l'assolutoria o dichiarato di non esser luogo a procedimento penale unicamente per l'estinzione dell'azione penale. Se il giudice inamovibile può esser destituito malgrado l'estinzione dell'azione penale, a più forte ragione la persona sospetta può essere sottoposta all'ammonizione quand'anche l'azione penale sia prescritta. Per parità di ragione l'Amministrazione pubblica sarà autorizzata a formare il suo criterio sulla fiducia che meritino le persone, malgrado che si tratti di azioni estinte per prescrizione o altra qualsiasi ragione. Ond'è che il sottrarre dal casellario quelle ordinanze sarebbe un inganno creato alla pubblica Amministrazione, a cui servizio fu messo il casellario per fini diversi da quelli proprii della giustizia punitiva [1]).

g) Circa poi al proscioglimento per non provata reità, venne statuito che questo importi la cancellazione della imputazione, poichè l'imputato, così prosciolto, non può essere più molestato per il medesimo fatto: sarà il reato suscettibile ancora di ulteriore procedimento sin quando perduri l'azione penale, col sopravvenire di nuove prove, ma contro persona diversa dall'imputato assoluto con sentenza passata in giudicato; la quale, mentre da un lato gli ristabilisce quella presunzione d'innocenza che accompagna l'imputato fino al momento che da una sentenza irrevocabile non sia provata la sua

---

[1]) Cassaz. Unica, 5 gennaio 1891, Barbieri (*Riv. pen.*, vol. XXXIV, pag. 50); 7 gennaio 1891, Pesci (*Id.*, vol. XXXV, pag. 114, n. 1); 22 dicembre 1892, Calò (*Corte Supr.*, 1892, pag. 841); 22 dicembre 1892, Bernardo (*Riv. pen.*, volume XXXVII, pag. 232); 28 marzo 1893, Calderone (*Corte Supr.*, 1893, pag. 301); 12 aprile 1893, Calò (*Id.*, pag. 302); 1.° marzo 1893, Peritore (*Id.*, id., pag. 620); 27 gennaio 1893, Toscano (*Id.*, id., pag. 1008); 20 maggio 1896, Salomone (*Riv. pen.*, vol. XLIV, pag. 33); 10 giugno 1897, Mundonè (*Id.*, vol. XLVI, pag. 178, n. 1584); 14 ottobre 1899, Cugurra (*Id.*, vol. LI, pag. 53); 17 dicembre 1900, Vincenzi (*Id.*, vol. LIII, pag. 276).

reità, dall'altro lato segna il termine delle ambasce di un procedimento penale e di un giudizio. Sarebbe assurdo e repugnante insieme ad ogni principio di umanità e di giustizia che a carico di un imputato, dal quale una sentenza irrevocabile di assoluzione allontana la minaccia di un nuovo procedimento per il medesimo fatto e lo libera da ulteriore molestia, si facesse sussistere nei registri penali, macchia indelebile, una imputazione dalla quale venne prosciolto con le forme solenni di un pubblico giudizio, negandoglisi il diritto di ottenerne la cancellazione, impedendogli così di reintegrarsi nella riputazione di prima. Tale caso è d'altronde compreso nel concetto espresso dal Guardasigilli nella Relazione premessa al Codice di procedura penale, reso nel 1865 uniforme in tutto il Regno, quando, parlando dell'art. 604 con cui il diritto alla cancellazione della imputazione dai registri penali vi veniva per la prima volta introdotto, dice che improntata di benevolenza e di giustizia è la disposizione che l'imputato assolto *per non essere provato,* ecc. Nè vale invocare in contrario il Decreto sul casellario giudiziale e dire che i registri penali sono istituiti a provare, non solo le condanne, ma anche la proclività di taluno a delinquere, quando il Decreto, al n. 2 dell'art. 1, prescrivendo di conservarsi in estratto le ordinanze o sentenze dello stadio istruttorio con le quali sia dichiarato di non farsi luogo per insufficienza di indizi, esclude di conseguenza l'annotazione della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile [1]).

Ma fu anche deciso, in contrario, che il proscioglimento per non provata reità non dà diritto alla eliminazione del cartellino dal casellario; poichè la formola della non provata reità, inducendo il dubbio e facendo permanere il sospetto che l'imputato potesse essere reo, non dà diritto a fare sparire ogni traccia d'imputazione. Questo rigoroso concetto si corrobora con la Relazione ministeriale sul Codice di procedura penale del 1865, ove si legge che la cancellazione si accordava *per l'assoluta eliminazione di ogni responsabilità e dall'apparire l'imputato scevro come prima.* L'art. 604 della procedura

---

[1]) Cassaz. Unica, 26 aprile 1892, Biocca (*Riv. pen.,* vol. XXXVI, pag. 43). Conf. Cassaz. Torino, 5 febbraio 1877, Bosco (*Id.,* vol. VI, pag, 453); Cassaz. Napoli, 27 aprile 1877, Parodi (*Id.,* vol. VII, pag. 396); 1 luglio 1878, Cecaro (*Id.,* vol. IX, pag. 40); Cassaz. Palermo, 30 dicembre 1886, Perna (*Id.,* vol. XXV, pag. 399, n. 700); Cassaz. Napoli, 9 novembre 1887, Spagnuolo (*Id.,* vol. XXVII, pag. 26); Cassaz. Unica, 10 luglio 1890, Amato (*Corte Supr.,* 1890, pag. 728); 9 luglio 1890, Esposito (*Id.,* id., pag. 797); 26 settembre 1890, Romano (*Id.,* id. pag. 998); 14 luglio 1891, Massei (*Id.,* 1891, pag. 534).

deve armonizzare con l'art. 2 del Decreto sul casellario. Ora, in questo fu disposto categoricamente che le ordinanze e sentenze di non luogo dovessero inserirsi nel casellario: onde si evince che i casi contemplati nell'art. 604 costituiscono eccezione alla regola generale e sono di stretta interpretazione. E un argomento di più si desume anche dalla modificazione subìta da quel Decreto con l'altro del 1.° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale, statuendosi che anche le imputazioni per contravvenzioni debbono inserirsi nel casellario; ma, a differenza dei delitti, possono essere eliminate dopo cinque anni [1]).

h) Fu massima, non contradetta, che il verdetto dei giurati porta seco la cancellazione della imputazione dai registri penali. Non potendo i giurati rispondere fuorchè con un *sì* o con un *no* alla domanda se l'accusato sia colpevole, nè potendo dare i motivi della loro risposta, sempre quando hanno risposto non essere l'accusato colpevole, debbono intendersi avere affermato che l'accusato non ha commesso il reato o che non vi ha avuto parte. Una diversa interpretazione porterebbe a concludere che il diritto, accordato all'imputato dall'art. 604 del Codice di procedura penale, non si potrebbe mai invocare nè esercitare da chi viene tradotto dinanzi alle Assise. Per altra parte, se si comprende che non possa venire cancellata l'imputazione a carico di colui che, assoluto per insufficienza di prove, può ancora venir sottoposto a processo per il medesimo fatto quando vengano ad aversi in seguito quelle prove più concludenti che mancavano da prima, questa ragione più non si verifica per colui che, dichiarato non colpevole del fatto imputatogli in seguito ad irrevocabile verdetto dei giurati, più non potrebbe in avvenire essere processato per il medesimo fatto [2]).

---

[1]) Cassaz. Unica, 11 novembre 1897, Pizzetti (*Riv. pen.*, vol. XLVII, pagina 189, n. 232). Conf. Cassaz. Firenze, 2 dicembre 1882, Garavelli (*Id.*, volume XVII, pag. 358); Cassaz. Unica, 18 marzo 1891, Caprilli (*Corte Supr.*, 1891, pag. 149); 19 gennaio 1894, Maresca (*Riv. pen.*, vol. XXXIX, pag. 310, n. 416); 10 dicembre 1900, De Luca (*Id.*, vol. LIII, pag. 434); 13 gennaio 1902, Tocchini (*Id.*, vol. LV, pag. 347).

[2]) Cassaz. Roma, 19 marzo 1880, Massani (*Riv. pen.*, vol. XII, pag. 286). Conf. Cassaz. Torino, 29 luglio 1873, Zironi (*Id.*, vol. VI, pag. 179, in fine); Cassaz. Napoli, 2 marzo 1874, Marra (*Id.*, id.); 1.° luglio 1878, Cecaro (*Id.*, volume IX, pag. 42, col. 2.ª); Cassaz. Torino, 28 maggio 1880, Occhiana (*Id.*, vol. XII, pag. 596, n. 2); Appello Catania, 12 settembre 1882, Boscarino (*Id.*, vol. XVII, pag. 346); Cassaz. Unica, 13 gennaio 1902, Tocchini (*Id.*, vol. LV, pag. 347, in fine).

i) La distinzione fra delitti e contravvenzioni, agli effetti del casellario, si delineò in tre ipotesi.

1.ª Sulla prima, di un fatto cioè preveduto come delitto nel Codice del 1859 e nel Codice italiano, ma per il quale erano state inflitte pene di polizia secondo il Codice del 1859; si decise che non si dovesse per ciò eliminare il cartellino dal casellario, essendo l'applicazione delle pene di polizia avvenuta per circostanze soggettive e personali all'imputato, non per l'intima natura dei fatti. Basta consultare la disposizione dell'art. 34 del R. D. 1.º dicembre 1889 per convincersi come la medesima, essendo una disposizione di coordinamento, che sta perciò in rapporto diretto col nuovo principio, che nei reati si guarda al loro intrinseco carattere, e non alla pena, per convincersi, dicevasi, che nel disporre la eliminazione per condanne contravvenzionali, si è riferita alle contravvenzioni che tali siano per loro natura e non per la pena inflitta. E tanto meno è il caso di riportarsi ai ricordi del Codice penale abolito per dire che sotto il suo impero il reato misuravasi dalla pena; perciocchè la proposizione è vera sino al punto in cui s'intenda dalla pena comminata dalla legge e non dalla pena realmente inflitta, dalla punibilità e non dalla effettiva condanna. Oltre a ciò, agli effetti speciali dell'annotazione nel casellario, la obiezione è inopportuna, in quanto che l'art. 1 del R. D. 6 dicembre 1865, sia nel suo testo originario sia nella lezione riformata col posteriore Decreto del 1889, si riferisce non alla condanna, ma alla dichiarazione di colpabilità, disponendo che nel casellario saranno conservate le sentenze con le quali un imputato è *dichiarato colpevole* di un reato criminale o correzionale, secondo l'antica lezione, di delitto o di contravvenzione, secondo il testo riformato [1]).

2.ª Sulla seconda ipotesi, di un fatto cioè preveduto come contravvenzione nel Codice del 1859 e delitto nel Codice italiano (ad esempio, il ferimento colposo: art. 555 Codice 1859); si statuì che si dovesse ammettere la cancellazione della imputazione dai registri penali, non essendo stato l'imputato dichiarato colpevole che di contravvenzione, ed avendo in virtù di un giudicato, che non poteva essere modificato dalla legge posteriore, acquisito il diritto a

---

[1]) Cassaz. Unica, 25 novembre 1890, Monteleone (*Corte Supr.*, 1890, pag. 1098); 28 novembre 1890, Zaffarani (*Riv. pen.*, vol. XXXIII, pag. 219, n. 274); 3 febbraio 1892, Fiduccia (*Corte Supr.*, 1892, pag. 293); 15 dicembre 1893, Porzio (*Id.*, 1893, pag. 905); 7 maggio 1892, Porcile (*Riv. pen.*, vol. XL, pag. 99, n. 1206); 10 dicembre 1900, Bona (*Id.*, vol. LIII, pag. 293).

cosiffatta classificazione. Nè d'altronde l'art. 21 del R. D. 1.° dicembre 1889 induce a ritenere altrimenti, perchè esso riguarda i casi nei quali occorre determinare se un reato sia un delitto o una contravvenzione, non già i casi in cui il carattere contravvenzionale di un fatto è stato già definito, come nella specie, con un giudicato irretrattabile [1]).

3.ª Sulla terza ipotesi, di un fatto cioè preveduto come delitto nel Codice del 1859 e come contravvenzione nel Codice italiano (ad esempio, il porto d'armi), si giudicò doversi eliminare il cartellino dal casellario. Questo venne istituito per accertare la recidiva; e se è vero che col Decreto 1.° dicembre 1889 fu sancita una modificazione importante nell'organismo del casellario, quella cioè che debbonsi registrare e conservare anche le sentenze pronunciate per contravvenzione, sta pure che nell'art. 34 si pose una limitazione di tempo, ivi prescrivendosi che i cartellini relativi alle condanne per contravvenzioni si dovessero eliminare dopo trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna rimase estinta. Ora, secondo il principio generale sancito nell'ultima parte dell'art. 2 del Codice penale, in forza del quale devesi applicare la disposizione più favorevole in caso di diversità delle disposizioni di legge, quei fatti, qualificati delitti dall'antico Codice e semplici contravvenzioni dal nuovo, vogliono essere considerati quali semplici contravvenzioni. Se ciò sta indiscutibilmente, e se scopo del casellario è quello di servire all'accertamento della recidiva, non vi ha ragione per dubitare che pure pei cartellini relativi alle sentenze pronunciate sugli anzidetti fatti diversamente classificati dalle due leggi, sia applicabile la disposizione dell'art. 34; imperocchè, sia per ragione sia per legge, non è dato concepire che i fatti medesimi siano contravvenzioni agli effetti della recidiva, e non siano poi considerati tali allorquando si tratta di applicare ai medesimi l'eliminazione del cartellino, di cui al detto art. 34, che appunto stabilisce quella norma in ragione dell'accertamento della recidiva. D'altra parte ognun vede quale odiosa disparità di trattamento nel caso contrario si verificherebbe tra due persone condannate per l'identico fatto, e cioè che quella, la cui sentenza fu pronunciata sotto l'impero del nuovo Codice, avrebbe diritto dopo cinque anni di far eliminare il cartellino e di farsi rilasciare in ogni tempo il certificato penale senza indicazione della condanna in parola, mentre

[1]) Cassaz. Unica, 13 dicembre 1897, Russitano (*Corte Supr.*, 1897, pag. 976); 6 aprile 1899, Zangrà (*Id.*, 1899, pag. 243).

invece colui, che fu condannato in tempo in cui la legge qualificava delittuoso quel fatto, sarebbe costretto di vedere per sempre figurare nei suoi antecedenti penali quella condanna: l'eguaglianza di trattamento in questo caso risponde anche alle esigenze della giustizia nei rapporti della recidiva. Nè vale richiamarsi in contrario alla disposizione dell'art. 35 del predetto Decreto del 1889, poichè cotesta, che non è altro che un'applicazione al casellario del principio suaccennato, di cui all'art. 2 del Codice penale, serve anzi a meglio dimostrare come il provvedimento della eliminazione siasi da adottare anche riguardo alle sentenze pronunciate sopra fatti già costituenti delitti ed ora contravvenzioni, concorrendovi la stessa ragione che ha consigliato l'eliminazione dei cartellini relativi a sentenze pronunciate per fatti che, secondo la legge posteriore, non costituiscono più reato [1]).

l) Quanto ai reati preveduti nelle Leggi speciali, si statuì che la condizione richiesta dall'art. 1 del R. D. 6 dicembre 1865, che cioè il reato sia preveduto dal Codice penale comune, perchè la relativa sentenza di condanna possa essere conservata in estratto nel casellario giudiziale, si riferisce ai soli giudizi militari e marittimi, non ai giudizi dei Tribunali ordinari riguardanti reati previsti da leggi speciali. Deve quindi conservarsi nel casellario la sentenza che condanna per insubordinazione un soldato della milizia comunale [2]), per renitenza alla leva un inscritto [3]), per diserzione dalla Marina mercantile un marinaio [4]).

m) Circa i minorenni, non s'inseriscono nel casellario i cartellini per i provvedimenti o le ordinanze riguardanti i minori di anni nove. « Il n. 3 del R. D. 1.° dicembre 1889 (art. 33) omette i 14 anni, e non aveva bisogno di dirlo per i minori degli anni 9, per i quali, giusta l'art. 53, non si procede. La questione del discernimento non si può fare se non per i minori che, nel momento in cui hanno commesso il fatto, avevano compiuto gli anni 9, ma non i 14. L'art. 53 considera il minore degli anni 9 come irresponsabile, come autore di un fatto a lui non imputabile, sebbene costituente delitto, per difetto di dolo, cioè della coscienza di commettere un

---

[1]) Cassaz. Unica, 17 marzo 1891, Molinari (*Corte Supr.*, 1891, pag. 261); 15 dicembre 1891, Menegante (*Id.*, id., pag. 927).

[2]) Cassaz. Unica, 2 luglio 1889, Maltiral (*Riv. pen.*, vol. XXXI, pag. 398, n. 263).

[3]) Cassaz. Unica, 12 luglio 1895, Quartarone (*Corte Supr.*, 1895, pag. 581).

[4]) Cassaz. Unica, 13 maggio 1897, Dellisanti (*Corte Supr.*, 1897, pag. 389).

atto violatore di una Legge penale. Sarebbe, per altro, poco serio che, per il fatto commesso inscientemente da un bambino, dovesse rimanere a suo carico, con danno spesso irreparabile, una traccia indelebile nei registri penali. Le leggi vanno interpretate con senso di giustizia e di equità, che è la fonte cui attinge il Diritto positivo » [1]).

n) Due specie di fatti delittuosi, riferentisi direttamente al casellario giudiziale, vennero pure esaminati nella giurisprudenza.

1.° Si decise che il fatto dell'imputato, che, sia negli atti istruttorii che nel giudizio, mentisca il proprio nome e cognome, non costituisce il delitto di falso in atto pubblico, ma semplicemente una contravvenzione (art. 685, n. 10, Cod. del 1859). Imperocchè l'elemento principale e caratteristico del falso è l'alterazione della verità in atti che hanno per obiettivo e scopo di determinare e stabilire la verità del medesimo, mentre gli atti dell'istruttoria penale, che si assumono in confronto dell'imputato, mirano unicamente a constatare le risposte e dichiarazioni da lui fatte nel proprio interesse. Nè si obietti il danno che ne può derivare ai terzi, quando, come nella specie, l'imputato assuma il nome e cognome di altre persone esistenti; poichè dall'essere o no fittizia la persona designata dall'imputato, non possono variare i caratteri obiettivi del reato, e spetta all'Autorità inquirente di allontanare siffatti pericoli con vagliare ed assodare diligentemente la sincerità delle dichiarazioni dell'imputato; il quale, con le menzogne dette nell'esercizio del suo diritto di difesa, non si rende responsabile di falso, come nei tempi passati, e quando le sue risposte dovevano essere giurate, non ritenendosi perciò colpevole di spergiuro [2]).

Ma prevalse una giurisprudenza opposta, sia in relazione al Codice del 1859 (art. 343 e 685, n. 10) che in relazione al Codice in vigore (art. 279 e 436), osservandosi che non può dubitarsi del falso quando l'imputato non si limita a mentire e dissimulare il proprio nome, ma sostituisce alla propria persona la persona altrui con tutte le generalità e specialità atte ad individualizzarla. Invano si obietta che l'alterazione della verità non cade sopra fatti che gli atti incriminati avessero per oggetto di contenere o comprovare; dappoichè il registro delle carceri, il verbale di udienza e la sentenza sono appunto destinati a far fede che un tale individuo e non altri venne

---

[1]) Cassaz. Unica, 31 gennaio 1901, Gonella (*Riv. pen.*, vol. LIII, pag. 481).

[2]) Cassaz. Napoli, 25 agosto 1876, Andia (*Riv. pen.*, vol. VI, pag. 51); Cassaz. Torino, 29 novembre 1883, Canousso (*Id.*, vol. XIX, pag. 368).

carcerato, giudicato e condannato sotto una data imputazione. Nè poi il diritto di difesa, per quanto ampio voglia concedersi a chiunque si trovi in un giudiziale cimento, può essere illimitato, mentre i suoi confini si trovano tracciati naturalmente là dove incominciano i diritti dei terzi, che al pari di quelli degli accusati meritano la protezione della legge. Nè si dica che in tale fatto manchi la intenzione di recare danno ad altrui, imperciocchè la scienza, che il colpevole abbia della esistenza vera e reale di altra persona, implica necessariamente la intenzione di recarle danno; intenzione insita nel fatto di riversare su quella l'imputazione che gravava su di sè, esponendola così a tutti i danni materiali e morali che ne conseguitano [1]).

2.° L'alterazione in certificato penale costituisce falsità in atto pubblico, non falsità in certificato. Imperocchè i certificati, di cui è parola nell'art. 290 del Codice penale, sono una cosa ben diversa dai certificati penali che si rilasciano dagli Uffici giudiziari. I primi attestano la buona condotta, l'indigenza o altre circostanze atte a procacciare alla persona, cui si riferiscono, la beneficenza o il conseguimento di uffici o impieghi pubblici, o di favori o benefizi di legge, o la esenzione da funzioni, servizi od oneri pubblici. I secondi attestano il contenuto di atti pubblici, quali sono i registri penali, i cartellini del casellario, e in genere gli atti del procedimento penale. I primi, esprimenti un giudizio puramente subiettivo, e quindi fallibile del pubblico ufficiale, possono essere contradetti e rettificati con la prova contraria. I secondi, attestando invece un fatto puramente obiettivo, che risulta da atti pubblici, fanno fede sino alla querela di falso [2]).

3.° La falsità in certificato penale costituisce falsità in atto originale, non mai in copia di atto pubblico; imperocchè il certificato

---

[1]) Cassaz. Torino, 9 giugno 1886, Manzoni (*Riv. pen.*, vol. XXIV, pag. 130); Cassaz. Firenze, 16 marzo 1887, Musso (*Id.*, vol. XXV, pag. 463); Cassaz. Torine, 13 settembre 1887, Besozzi (*Id.*, vol. XXVI, pag. 428); Cassaz. Firenze, 16 agosto 1888, Motta (*Id.*, vol. XXVIII, pag. 454); Cassaz. Roma, 15 maggio 1889, Genovesi (*Id.*, vol. XXX, pag. 169); Cassaz. Unica, 13 settembre 1889, Cirella (*Id.*, vol. XXXII, pag. 98, n. 854); 16 dicembre 1889, Pecora (*Id.*, volume XXXIII, pag. 215, n. 200); 11 giugno 1895, Filippini (*Id.*, vol. XLII, pag. 191); 24 ottobre 1901, Muratore (*Id.*, vol. LV, pag. 179). Vedi pure stessa Corte, 13 luglio 1896, Margherini (*Corte Supr.*, 1896, pag. 700).

[2]) Cassaz. Unica, 17 novembre 1891, Scala (*Corte Supr.*, 1891, pag. 970); 14 novembre 1896, Cacchetti (*Riv. pen.*, vol. XLV, pag. 101, n. 68); 28 giugno 1897, Callisio (*Id.*, vol. XLVI, pag. 270); 25 febbraio 1898, Mazzola (*Id.*, volume XLVII, pag. 464); 10 gennaio 1901, Di Paolo (*Id.*, vol. LIII, pag. 448).

penale, sostanziandosi nelle ricerche fatte dal pubblico ufficiale nel casellario e nei registri penali, e codeste ricerche non essendo ripetizione di altro atto, ma costituendo un atto di per sè stante, è evidente trattarsi di atto originale e non di copia. Il certificato penale si compila, è vero, a base del casellario e dei registri penali, ma non è mai copia nè dell'uno nè degli altri. Se lo fosse, il Cancelliere dovrebbe dichiararlo in fine dell'atto, attestando essere conforme all'originale; ma codesta dichiarazione non vi è nè vi può essere, appunto perchè si tratta di atto originale, la cui falsità, se commessa da chi non è pubblico ufficiale, va punita a norma della prima parte dell'art. 278, e non del capoverso [1]).

Ma si è anche deciso che il certificato penale, non essendo altro in sostanza che ciò che è notato nei cartellini del casellario giudiziale e in altri registri di Cancelleria, non può essere nè un atto originale nè una vera copia, ma sibbene una copia abbreviata o, com'è denominata nel capoverso dell'art. 277 del Codice penale, un attestato concernente il contenuto di atti [2]).

o) Riguardo alla competenza si statuì:

1.° che il Pretore è incompetente ad ordinare la eliminazione del cartellino dal casellario giudiziale [3]);

2.° che competente a procedere sulla domanda di eliminazione del cartellino collocato a seguito di Ordinanza della Camera di Consiglio o del Giudice istruttore, è la Camera di Consiglio, non il Tribunale in Camera di Consiglio [4]);

3.° che è incompetente la Camera di Consiglio ad ordinare la cancellazione dai registri penali, quando la imputazione vi fu iscritta per effetto di sentenza del Tribunale [5]);

4.° che a conoscere della domanda per la eliminazione del cartellino, in seguito a pronunzia di non luogo della Corte di Appello, è competente la Corte di appello medesima in Sezione penale e non in Sezione di accusa [6]).

p) Quanto infine alle norme di procedura, si decise:

---

[1]) Cassaz. Unica, 28 giugno 1897, Callisto (*Riv. pen.*, vol. XLVI, pag. 270).

[2]) Cassaz. Unica, 8 marzo 1900, Bonadonna (*Riv. pen.*, vol, LII, pag. 47); 17 marzo 1902, Anselmi (*Id.*, vol. LVI, pag. 89).

[3]) Cassaz. Unica, 19 dicembre 1900, Chiarini (*Riv. pen.*, vol. LIII, pag. 177).

[4]) Cassaz. Unica, 20 ottobre 1892, Cicero (*Corte Supr.*, 1892, pag. 916); 4 aprile 1900, Borio (*Riv. pen.*, vol. LII, pag. 665, n. 3).

[5]) Cassaz. Firenze, 10 settembre 1888, Mattirol (*Riv. pen.*, vol. XXIX, pag. 104, n. 41).

[6]) Cassaz. Unica, 9 maggio 1901, Bettanini (*Riv. pen.*, vol. LIV, pag. 564).

1.° che il giudice, chiamato a decidere sulla istanza di eliminazione del cartellino dal casellario, deve aver riguardo non esclusivamente alla formula terminativa, ma anche alla motivazione della pronunzia [1]); e commette poi un eccesso di potere, se si arroga la facoltà di rifare l'esame e la valutazione delle prove [2]);

2.° che contro la decisione, che provvede su detta istanza, è ammesso il ricorso in Cassazione [3]);

3.° che però, ove il ricorso non siasi prodotto nel termine dei tre giorni, è inammissibile, e non è più lecito ricorrere in seguito o reclamare in qualsiasi modo, essendo la decisione passata in cosa giudicata irrevocabile. « Che se non tutte le ordinanze pronunziate in Camera di Consiglio, in materia penale dall'Autorità giudiziaria, costituiscono giudicato irrevocabile, ve ne sono però delle altre che, per loro natura, per l'indole della questione che risolvono, formano giudicato contro cui non si può insorgere, nè è lecito al magistrato rinnovare l'esame, dappoichè questi, con la risoluzione della questione, ha esaurita la propria giurisdizione. E nel novero di queste ultime sono appunto le Ordinanze pronunziate dal Tribunale, dalla Corte di Appello, o dalla Sezione di accusa, in conformità all'art. 604 Cod. proc. pen., contro le quali non è ammesso che lo straordinario rimedio del ricorso per Cassazione, e che costituiscono cosa giudicata [4]).

§ 2. — *Voti, studi e progetti di riforma*

SOMMARIO.

26. Voti di riforma (1890-1894). — 27. Relazione Cosenza alla Commissione per la Statistica giudiziaria (1895). — 28. Lavori della Commissione per la formazione di un nuovo Codice di procedura penale (1900). — 29. Relazione Lucchini alla Commissione per la Statistica giudiziaria (1901). — 30. Proposta di legge Comandini e Olivieri (1901). — 31. Disegno di legge Lucchini (1901). — 32. Suo esame alla Camera dei Deputati (1901). — 33. Suo esame al Senato (1902).

---

[1]) Cassaz. Unica, 15 settembre 1900, Antinori (*Riv. pen.*, vol. LIII, pag. 169).

[2]) Cassaz. Unica, 22 dicembre 1897, Stoppato (*Corte Supr.*, 1897, pag. 982).

[3]) Cassaz. Torino, 14 ottobre 1887, Seggiaro (*Riv. pen.*, vol. XXVI, pag. 550, n. 2); Cassaz. Firenze, 10 settembre 1888, Mattirol (*Id.*, vol. XXIX, pag. 104, n. 40); Cassaz. Unica, 26 maggio 1896, Maccheronaio (*Id.*, vol. XLIV, pag. 191, n. 1887).

[4]) Cassaz. Unica, 4 gennaio 1901, Lisanti (*Riv. pen.*, vol. LIV, pag. 606). Conf. Cassaz. Torino, 2 maggio 1878, Galleano (*Id.*, vol. IX, pag. 178); Cassaz.

26. Il casellario giudiziale, o meglio, l'estratto delle sue annotazioni, era venuto al mondo battezzato col nome di certificato di onorabilità. Evidentemente era una esagerazione: sente ognuno che la qualità di galantuomo non è, seriamente, stabilita da un certificato penale netto; nè può essere, ragionevolmente, esclusa da un certificato penale lordo. Comunque, quel nome fin dal suo nascere ebbe fortuna: si sperimentarono poi, a poco a poco, i servigi che il casellario poteva rendere ad ogni ceto di persone; l'istituto si popolarizzò; ed allora avvenne che le fabbriche, le officine, i laboratorii, ed in genere tutti gli stabilimenti privati richiesero, quale condizione di ammissione allo stabilimento, il candore del certificato. Così i direttori e i padroni, dominati soltanto da diffidenza, e non avendo d'altronde la capacità di distinguere condanna da condanna, senza esame e senza pietà respingevano dai loro stabilimenti i liberati dal carcere.

Ciò produsse una situazione trista in sè e pericolosa anche per l'ordine pubblico, specialmente in Francia. Onde, con Circolare ministeriale del 6 dicembre 1876 (confermata da altre successive) [1]), sulla considerazione che « l'institution du casier a pour but de renseigner la justice criminelle sur les antécédents des inculpés, ce serait en altérer le caractère que de la faire servir à donner satisfaction à des vues intéressées » [2]); il Guardasigilli (Dufaure) sanciva la regola generale di non doversi rilasciare ai terzi (salvo che alle pubbliche Amministrazioni) certificati del casellario giudiziale.

Tale provvedimento non modificò la situazione. Con esso si vietava ai direttori ed ai padroni di attingere direttamente al casellario; non si vietava, nè si poteva vietare che essi obbligassero, come obbligarono, tutti gli operai a presentare il proprio certificato penale nell'atto della loro ammissione allo Stabilimento. E poichè il certificato doveva essere, fedelmente e perpetuamente, l'estratto integrale del contenuto del casellario, così i direttori e i padroni vennero a conoscere per via indiretta ciò che prima sapevano per via

---

Firenze, 13 settembre 1887, Zizzari (*Id.*, vol. XXVII, pag. 280, n. 117); Cassaz. Unica, 25 giugno 1890, Miranda (*Corte Supr.*, 1890, pag. 670); 6 aprile 1894, Cristin (*Id.*, 1894, pag. 230). Vedi però stessa Cassaz. Unica, 17 novembre 1892, Zizzari (*Id.*, 1892, pag. 783).

[1]) Vedi Berlet, *Commentaire des lois et réglements sur le Casier judiciaire*, etc., pag. 48, Paris, Chevalier-Marescq, 1900 — Mironesco, *Le Casier judiciaire*, etc., n. 38, Paris, Giard et Brière, 1898.

[2]) Vedi Mironesco, op. cit., pag. 79, in nota.

diretta. In tal guisa il provvedimento non rimosse il grave ostacolo che si frapponeva al collocamento dei liberati dal carcere. Venne per altro a chiarirsi che codesto ostacolo non consisteva solamente nella pubblicità, ma ben anche nella perpetuità delle annotazioni del casellario.

Questa condizione di cose andò col tempo aggravandosi, e fu verso il 1890, particolarmente in Francia, che si determinò un vero e proprio movimento di riforma, nelle associazioni scientifiche, nella scuola, nei Congressi, nel Parlamento. La *Société générale des prisons* e l'*Académie des sciences morales et politiques* biasimavano la pubblicità del casellario [1]; ciò che faceva altresì il Léveillé alla Facoltà di diritto di Parigi [2]. Il Congresso internazionale di Anversa (1890) per il patronato dei detenuti e dell'infanzia abbandonata « in conformità del voto espresso dal Congresso penitenziario di Pietroburgo, considerava come un vero incaglio al patronato, come un ostacolo alla ripresa del lavoro, e, per conseguenza, come una causa fatale di ricaduta per i condannati liberati, la divulgazione troppo facilmente accordata ai privati delle notizie contenute nei casellari giudiziari o conservate dalla Polizia » [3]. Più specialmente rispetto alla perpetuità delle iscrizioni nel casellario, al Senato francese (tornata 27 giugno 1890) il Bérenger diceva: « Le casier judiciaire est devenu (per il condannato) une véritable peine, pire que la peine principale. La peine véritable a eu un terme. Celle-là n'en aura jamais, et elle équivaut, pour lui, non pas seulement à une incapacité d'emploi, mais à une incapacité de travail, c'est-à-dire à une impossibilité de vivre » [4]. Indi apparivano due disegni di legge, uno dei quali d'iniziativa parlamentare, che provvedevano ai lamentati inconvenienti della pubblicità e perpetuità delle annotazioni nel casellario giudiziale [5].

27. Questo moto di riforma trovò un'eco in Italia, ove il disagio sociale, se non grave quanto quello che si verificava in Francia, non poteva tuttavia mancare, stante la conformità della legislazione

[1]) Vedi *Riv. pen.*, vol. XXXV, pag. 203 — MIRONESCO, op. cit., pagina 187-188.

[2]) CONTI, *Questioni penali in Francia*, n. IV (*Riv. pen.*, vol. XXXIII, pagina 483).

[3]) Deliberazioni (n. 12, sez. II) del Congresso (nella *Riv. pen.*, vol. XXXIII, pag. 83). Lo stesso tema fu poscia (1894) discusso al Congresso di Lione (vedi *Riv. pen.*, vol. XL, pag. 376, n. IV).

[4]) Vedi in MIRONESCO, op. cit., pag. 190, nota.

[5]) Vedi *Riv. pen.*, vol. XXXII, pag. 203; e vol. XXXV, pag. 203.

italiana alla francese; nè mancò, secondo è dimostrato dallo stesso disordine della giurisprudenza, che rivelava come la legge non rispondesse più ai costumi e alle nuove necessità sociali.

Di tutto ciò si fece interprete la Commissione per la Statistica giudiziaria, che di uno studio speciale sul casellario incaricava il Cosenza, uno dei suoi Membri: e nella sessione del maggio 1895 ne riceveva una importante Relazione [1]).

Le conclusioni del Cosenza erano le seguenti (§ 18):

a) che si debba nel casellario iscrivere qualsiasi procedimento penale in materia di delitti, e, quando siavi stata condanna, anche la esecuzione di essa, la liberazione condizionale, nonchè la riduzione o il condono della pena per grazia sovrana;

b) che, oltre dei procedimenti penali, è opportuno che vi si iscrivano tutte le notizie riguardanti la perdita, la limitazione della capacità personale, e lo stato di fallimento;

c) che, in materia di contravvenzioni, vi si debbano iscrivere le sole condanne, delle quali importi di conservare memoria;

d) che il casellario non debbe essere pubblico, e che alle sole Autorità costituite debbe esser concessa facoltà di conoscerne il contenuto, e soltanto nei casi in cui la legge lo richieda o consenta;

e) che ai privati non possa mai essere rilasciato un certificato penale al nome di un terzo;

f) che il certificato di penalità si possa rilasciare ai soli interessati, quando debbano ottemperare ad un precetto di legge o per altro legittimo scopo;

g) che nei certificati da rilasciarsi ai privati debbono essere notate le sole condanne;

h) che neppure delle condanne debbe farsi menzione quando, posteriormente ad esse, sia intervenuto un decreto di riabilitazione;

i) che debbe, in ogni caso, essere concessa al magistrato la facoltà di ordinare la cancellazione condizionale di una condanna, allo scopo di non farne riprodurre l'annotazione nei certificati penali;

l) che dal casellario debbono essere eliminati i cartellini redatti per errore e quelli relativi a procedimenti che non ebbero séguito;

m) che tutti i cartellini, regolarmente redatti, debbono rimanere nel casellario, ed esserne eliminati soltanto allorchè risulti che la persona a cui si riferiscono abbia oltrepassato l'età di ottanta anni;

---

[1]) Cosenza, *Relazione sul Casellario;* Torino, Unione Tip. Editrice, 1895.

n) che i cartellini, contenenti indicazioni inesatte, e quelli relativi a persone delle quali altri abbia falsamente assunte le generalità, debbono essere rettificati, corretti o eliminati con provvedimenti del Pubblico Ministero;

o) che ogni provvedimento di eliminazione e rettificazione di cartellini debbe essere motivato.

La Commissione, nella seduta del 13 maggio 1895, su proposta dell'on. Costa, « preso atto della importante Relazione fatta dal commissario Cosenza sulle condizioni nelle quali funziona il casellario giudiziale; ritenuto che gli inconvenienti e i pericoli nella stessa Relazione constatati meritano tutta l'attenzione e gli studi del Governo; ritenuto che questi studi debbano avere specialmente per obietto:

1.° di eliminare le deficienze, le incertezze, e gli errori nell'accertamento della recidiva, valendosi anche, ove occorra, degli ultimi suggerimenti della scienza per accertare la identificazione dei condannati;

2.° di assicurare all'Autorità pubblica, secondo la missione che le è affidata dalla legge, i mezzi per conoscere non solo le condanne che abbiano per effetto giuridico la recidiva, ma tutti i precedenti penali che possano agevolare le indagini della Polizia giudiziaria;

3.° *di evitare che il rilascio dei certificati penali possa intralciare il normale e desiderabile svolgimento della riabilitazione del condannato ed essere fonte di danno e di abuso;* fa voti perchè il Ministro Guardasigilli prenda in attento esame queste considerazioni e questi voti » [1]).

28. Anche la Commissione per lo studio di un nuovo Codice di procedura penale risentì la influemza di codesto movimento di riforma [2]).

a) Il Relatore, in seno alla Commissione, dopo avere accennato alle suddette osservazioni del Cosenza, nelle quali pienamente consentiva, proponeva allo studio della Commissione questo tema: « correggere le antinomie che presentano le disposizioni attuali circa la annotazione degli addebiti penali nel casellario con quelle concernenti la cancellazione di alcune di dette annotazioni, adottando possibilmente un sistema che assicuri la cognizione di tutti i precedenti penali di un imputato, e allo stesso tempo ne limiti la pubblicità » [3]).

---

[1]) Vedi *Riv. pen.,* vol. XLII, pag. 302.

[2]) *Atti della Commissione,* volumi cinque, Roma, Stamperia Reale, 1900-1904.

[3]) *Atti della Commissione,* vol. III, pag. 287, 288 e 291, n. 4.

b) La Commissione, nelle sedute del 29 e 30 marzo 1900, imprendeva ed esauriva la discussione sul riordinamento del casellario [1]), adottando i principii seguenti:

1.° Il meccanismo del casellario non richiede che qualche modificazione di forma da introdursi nel Regolamento.

2.° Non si debbono iscrivere nel casellario le contravvenzioni di carattere locale. S'incarica la Sottocommissione di studiare se non sia il caso di limitare la iscrizione delle contravvenzioni a quelle prevedute nel Codice penale e nella Legge di pubblica sicurezza.

3.° Fra le pronunzie istruttorie si debbono iscrivere nel casellario soltanto quelle di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi sulla colpabilità dell'imputato, quando però sia dimostrata la sussistenza del fatto.

4.° Fra le sentenze che si pronunziano nel giudizio di merito si debbono iscrivere solo quelle di condanna.

5.° Si deve prender nota, nel casellario, delle condanne dei tribunali stranieri che siano esecutive nel regno.

6.° Non si debbono iscrivere nel casellario le condanne per lievi reati commessi da minori di quattordici anni.

7.° Ogni certificato penale dev'essere la copia fedele del cartellino del casellario.

8.° Le pronunzie di non luogo per insufficienza di indizi debbono essere cancellate quando sia prescritta l'azione penale.

9.° Le condanne debbono essere cancellate quando l'Autorità giudiziaria abbia pronunziata la riabilitazione.

10.° Per i casi speciali, in cui la riabilitazione non restituisca alcune capacità, si deve istituire in ciascun tribunale un registro nel quale si debbono iscrivere le sentenze di riabilitazione e le condanne alle quali le medesime si riferiscono.

11.° Il Procuratore del Re deve poter ordinare che si rilasci il certificato penale sul nome di una terza persona, a chi dimostra di avere un legittimo interesse ad ottenerlo.

12.° In caso di diniego del Procuratore del Re, si deve accordare a colui che ha domandato il certificato penale, al nome proprio o di un terzo, il ricorso alla Camera di Consiglio.

13.° Con lo stesso procedimento viene autorizzato il rilascio dei certificati di riabilitazione a coloro che hanno legittimo interesse di dimostrare l'esistenza di determinate incapacità.

---

[1]) *Atti della Commissione*, vol. II, verbali n. XLVI e XLVII, pag. 153-184.

14.° Si fa voto che il sistema della identificazione dei detenuti, introdotto nel Regolamento carcerario del 1.° febbraio 1891, sia completato ed attuato anche ai fini dell'amministrazione della giustizia penale.

15.° Si deve prescrivere una speciale sanzione contro chiunque contravviene alle disposizioni sul casellario.

16.° Le rettificazioni e le cancellazioni delle iscrizioni debbono essere attribuite al Pubblico Ministero, salvo il reclamo alla Camera di Consiglio ed il ricorso per cassazione contro le Ordinanze nei casi in cui il medesimo è consentito dalla legge.

c) Su tali principii veniva richiesto il parere della Magistratura, delle Facoltà giuridiche, dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, e di alcuni criminalisti stranieri [1]).

1.° La Corte di Cassazione di Palermo osservava che il casellario non deve servire soltanto all'accertamento della recidiva, ma anche al fine importantissimo di tessere la biografia penale del delinquente, perchè la giustizia possa aver mezzo, nel giudicarlo dei primi e dei nuovi reati addebitatigli, di argomentarne, dalla stessa sua vita anteatta, l'indole, le abitudini, le tendenze; biografia questa che può talvolta non importar meno alle altre Autorità costituite di conoscere, nei casi in cui la legge ne faccia loro obbligo o gliel consenta. Perchè a tali intenti possa rispondere il casellario, occorre che tutti èsso rispecchi i pronunziati giudiziari; che non vi si annotino, meno ai fini della loro riunione e dell' applicazione del cumulo giuridico delle pene, i procedimenti soltanto iniziati; e che, conseguentemente, pei Magistrati sempre, ed in casi determinati anche per le altre pubbliche Autorità, i certificati a rilasciarsene riproducano la copia integrale di tutte indistintamente le annotazioni che vi si contengono. Se non che questa larghezza d'inserzioni nel casellario, e la integrale sua pubblicità, per quanto necessaria ai fini della giustizia, riuscirebbero pericolose e nocive, se fossero adottate anche in rapporto ai privati. Negli intenti della giustizia, e talvolta anche in quelli amministrativi, riesce indispensabile, giudicando un cittadino, conoscerne la biografia completa; non così per i privati, quando per dimostrate giuste cause abbiano, o personalmente o al nome di un terzo, necessità di conseguire un certificato di penalità, a fine di evitare che da fatti e responsabilità non provate si possa da estranei trarre argomento di esagerati giudizi a detrimento di un

1) *Atti della Commissione,* vol. IV, pag. 673-694.

cittadino, e se ne comprometta così l'avvenire. Richiesto perciò dai privati, il certificato del casellario dovrebbe essere limitato alla sola enunciazione delle condanne riportate, salvo che non fossero coperte da sopravvenuta riabilitazione.

La Corte d'appello di Napoli esprimeva poi il voto che si formi il casellario in guisa, che siano distinti i carichi, i quali debbono essere compresi nel certificato di penalità da rilasciarsi ai privati o alle parti, da quelli che non debbono essere compresi in detti certificati.

La Facoltà giuridica di Torino opinava: sarebbe da preferire che queste norme fossero oggetto di una legge complementare.

Il Mayer riteneva degne di considerazione le disposizioni della legge francese. Siffatta questione, nella cui risoluzione occorre tener conto delle vedute speciali nazionali, esige un accurato esame in ogni senso, affinchè i vantaggi di tale istituzione non siano resi inutili dagli svantaggi.

2.°-6.° La Corte di cass. di Roma non consentiva nella proposta che, fra le sentenze pronunziate nel giudizio di merito, fossero iscritte nel casellario quelle soltanto di condanna; osservando che all'Autorità giudiziaria può importare di avere notizia anche delle sentenze di assoluzione o di non esservi luogo a procedimento; che non bisogna, d'altra parte, esporre a discredito una persona, per ciò solo che subì un procedimento penale non seguìto da condanna; e che, pertanto, è opportuno che qualsiasi pronunzia dell'Autorità giudiziaria sia iscritta nel casellario, comprese quelle di assoluzione della Corte di Assise; ma che soltanto le annotazioni di sentenze di condanna siano iscritte nei certificati rilasciati ai privati. Nè consentiva nell'altra proposta che non debbano iscriversi le condanne riportate da minori di quattordici anni per reati non gravi.

La Corte di Cassazione di Torino, invece, approvava queste disposizioni, intese a meglio regolare le iscrizioni nel casellario.

Quanto alle Corti di appello, quella di Ancona desiderava che si determinasse specialmente in quali casi il nome dell'imputato debba essere rubricato, osservando però che il casellario, tendendo a dimostrare la condotta dell'individuo relativamente alla giustizia penale, per raggiungere questo scopo, il quale ha pure la più grande importanza amministrativa, deve comprendere, non solo le sentenze di condanna, ma pure le altre nelle quali si afferma il pensiero che l'imputato fu giustamente sospettato, sebbene non raggiunto da prove. In favore della iscrizione delle sentenze di assoluzione per non provata reità, si manifestarono anche le Corti di Aquila, Bologna, Ca-

gliari, Catania, Lucca, Parma e Venezia. Al contrario, la Corte di Catanzaro, approvando l'esclusione, osservava che in seguito al dibattimento non si ammette la sentenza dubitativa, e la presunzione d'innocenza e la non provata reità si confondono nella formula unica dell'assoluzione. La Corte di Firenze e la Sezione di accusa esprimevano avviso che non si debbano iscrivere nel casellario neppure le pronunzie istruttorie di non luogo per insufficienza d'indizi. La Corte di Bologna non voleva iscritte queste pronunzie se non quando si fosse proceduto all'interrogatorio dell'imputato. La Corte di Brescia proponeva che, per non danneggiare il cittadino in base di semplici sospetti, le pronunzie medesime fossero annotate in apposito cartellino distinto da quello delle condanne, per uso esclusivo dell'Autorità giudiziaria ed ai soli effetti della riapertura della istruzione. La Corte di Napoli, affermando che il casellario giudiziale ha un doppio scopo, l'uno principale e diretto, concernente l'amministrazione della giustizia, e l'altro meno importante che consiste nell'illuminare le pubbliche Amministrazioni ed i privati sui precedenti di un cittadino, e che ai fini della giustizia penale l'indagine morale sul delinquente deve essere quanto più sia possibile completa, non solo per misurare la sua capacità a delinquere, ma altresì per calcolare, all'intento dell'applicazione della pena, il grado della sua temibilità o la probabilità del suo emendamento; era di avviso che debba contenere tutte le notizie che si comprendono nei registri penali. Le Ordinanze e le sentenze assolutorie hanno grande importanza nell'amministrazione della giustizia penale, come è dimostrato dal fatto che la coscienza sociale e la pubblica opinione attribuiscono a queste pronunzie un significato non benevolo per l'imputato. D'altra parte (osservava la Corte), ancorchè la legge prescrivesse che queste imputazioni non si dovessero iscrivere, l'Autorità giudiziaria potrebbe sempre procurarsene notizia, con prolungamento della durata delle istruttorie e con l'inconveniente di sostituire altre fonti meno sicure a quella dei registri penali. La Corte di Palermo, movendo dallo stesso principio, era di opinione che il casellario dovesse contenere tutte le notizie che possono servire all'Autorità ai fini della giustizia penale ed a scopi amministrativi: propugnava inoltre la iscrizione di ogni provvedimento che riguardi la perdita e la limitazione della capacità personale e lo stato di fallimento. Negli stessi sensi si manifestava la Corte di Torino. Le Corti di Firenze e Venezia non aderivano alla proposta relativa ai minori di quattordici anni.

La Facoltà giuridica di Pisa esprimeva l'avviso di escludersi la iscrizione delle contravvenzioni, qualunque esse siano; e, quanto ai

delitti, iscriversi nel casellario le sole sentenze di condanna, perchè i pronunziati di proscioglimento, qualunque sia la formula assolutoria, stabiliscono una presunzione d'innocenza, che non può essere menomata da altri istituti senza contradizione. Approvava poi la proposta riguardo ai reati commessi dai minori dei quattordici anni, ritenendo che, per constatare le recidive ammesse dal Codice penale per le contravvenzioni e i reati commessi dai minorenni, basteranno al certo le informazioni che si potranno assumere dai registri giudiziari, quando questi, per ciascun circondario, saranno tenuti in maniera che tutti facciano capo ad una pandetta nella quale siano iscritti in ordine alfabetico i nomi dei giudicabili e dei condannati. Anche la Facoltà giuridica di Siena approvava la proposta della iscrizione delle sole sentenze di condanna; ma, riformandosi (come faceva voti) il casellario, in modo che una categoria d'iscrizioni non possa che servire unicamente a mezzo informativo della giustizia, si potrebbero iscrivere anche le sentenze di assoluzione. La Facoltà di Torino non approvava il criterio tratto dalla natura della legge che prevede la contravvenzione: si dovrebbe invece badare all'indole ed alla pena, qualunque sia la legge; e si dovrebbe inoltre disporre che le contravvenzioni, che saranno previste da future leggi, verranno iscritte se le leggi stesse non dispongano altrimenti.

7.° Delle Corti di Appello, quella di Brescia opinava che i certificati da rilasciarsi ad altri che all'Autorità giudiziaria debbano essere la copia fedele del cartellino del casellario *contenente le condanne,* e che per tal modo verrebbero ad essere implicitamente modificate le disposizioni degli art. 95 e 96 della Legge di pubblica sicurezza. La Corte di Firenze riteneva che, nel certificato da rilasciarsi all'interessato, non si debbano indicare le condanne per le quali abbia avuto luogo la riabilitazione. Le Corti di Napoli e Torino proponevano che, nei certificati penali da rilasciarsi ai privati ed alle parti, si debbano annotare le sole sentenze di condanna. La Corte di Torino aggiungeva che le condanne per le quali seguì riabilitazione debbano essere annotate nei soli certificati che si rilasciano all'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

La Facoltà giuridica di Pisa desiderava che i certificati non si limitassero ad enunciare il titolo della condanna e la pena riportata, ma indicassero il fatto per cui la condanna fu pronunciata.

8.°-9.° La Corte di cassazione di Firenze proponeva che alla cancellazione si dovesse procedere di ufficio nei casi preveduti dall'art. 604 del Codice di procedura penale.

Circa alle Corti di Appello, contro la cancellazione, quando le

pronunzie istruttorie di non luogo per insufficienza d'indizii siano divenute definitive, si manifestavano le Corti di Ancona, Cagliari e Lucca. La Corte di Ancona adduceva il motivo che la prescrizione non cancella, nè può cancellare il fatto che l'imputato fu seriamente sospettato colpevole. Invece la cancellazione sembrava giusta alle altre Corti: e la Corte di Catanzaro opponeva che, se quella pronunzia istruttoria s'iscrive, per la considerazione che l'imputato ha sempre una partita aperta con la giustizia, quando l'azione penale è prescritta, l'imputato rimane sotto la presunzione d'innocenza. La Corte di Casale voleva che si aggiungesse il caso dell'amnistia.

La cancellazione delle condanne in seguito alla riabilitazione non incontrava favore nelle Corti di Appello di Ancona, Cagliari, Catanzaro, Venezia, e nella Procura Generale di Cagliari. Osservava la Corte di Catanzaro che la riabilitazione fa cessare le incapacità derivanti dalla condanna, ma non cancella la condanna medesima, e non le toglie efficacia nei rispetti della recidiva.

La Corte di Appello di Napoli non si mostrava favorevole alle cancellazioni nel senso della eliminazione del cartellino contenente le imputazioni; ma riteneva che, conforme alla disposizione dell'articolo 604 del Codice di procedura penale, si potesse accordare al magistrato la facoltà di dichiarare, quando debbono essere omesse nel certificato penale, che quelle imputazioni si ritengano come non iscritte.

L'Harbuger osservava: poichè la riabilitazione estingue, non la condanna, ma solo gli effetti di questa; poichè essa, anzi, non presuppone la innocenza, ma solo la prova di un emendamento morale del condannato, la concessione della riabilitazione dovrebbe avere per effetto, non la cancellazione della condanna dai registri penali, ma solo l'iscrizione della cessazione dell'effetto penale della medesima. Nel registro penale dovrebbe annotarsi anche una grazia concessa condizionalmente.

10.° La Corte di Cassazione di Torino opinava che, anche quando la riabilitazione non restituisca alcune capacità, non deve esistere traccia della condanna. La riabilitazione dev'essere completa. Le piccole distinzioni non hanno ragione di essere in simile materia.

Alla Corte d'Appello di Lucca sembrava opportuno sostituire la regola che il registro si debba tenere per tutti i singoli casi di riabilitazione, allo scopo di avere presente uno stato di fatto completo che corrisponda alle disposizioni dell'art. 100 del Codice penale e segnatamente del suo terzo capoverso.

11.°-13.° La Corte di Cassazione di Torino consentiva nella

facoltà data al Procuratore del Re; ma non approvava il ricorso alla Camera di Consiglio, perchè non si deve supporre *a priori* un ingiustificato rifiuto del Procuratore del Re, contro il quale la parte interessata può sempre reclamare al Procuratore generale.

La Corte di Appello di Firenze esprimeva una conforme opinione.

La Facoltà giuridica di Siena diceva: giacchè il certificato deve potere rilasciarsi a chi dimostri di avere un legittimo interesse, sembra un possibile contrapposto a questo l'interesse a che non sia conceduto, e che non sarebbe giusto trascurarlo, precludendosi la via a dimostrare, a sua volta, la propria legittimità: il razionale sviluppo dell'istituto verrebbe piuttosto dato da un'equa tutela di entrambi.

14.° La Corte di Cassazione di Torino approvava la proposta, come quella che risponde ai bisogni della prevenzione dei delitti, e dell'amministrazione della giustizia.

All'Harburger sembrava che l'introduzione del sistema Bertillon anche per gli affari dell'amministrazione della giustizia dovesse dare buoni effetti.

15.° La Corte di Cassazione di Torino non approvava il principio, ritenendo sufficienti le pene disciplinari dell'Ordinamento giudiziario contro il funzionario che contravviene alle disposizioni sul Casellario.

16.° La Corte di Cassazione di Torino riteneva che fosse più opportuno, in caso di rifiuto, autorizzare il reclamo, non alla Camera di Consiglio, ma alla stessa Autorità giudiziaria, in Camera di Consiglio, che ha giudicato in merito, e in modo definitivo.

Alla Corte d'Appello di Ancona pareva eccessivo attribuire solamente al Procuratore del Re la facoltà, non solo di far rettificare, ma ancora di far cancellare l'iscrizione dal Casellario.

29. Successivamente ai lavori suddetti, nella sessione del marzo 1901, veniva dal Lucchini presentata alla Commissione per la Statistica giudiziaria una importante Relazione [1]), che si riferiva principalmente alla riforma amministrativa del casellario, come quella del Cosenza (vedi n. 27) aveva avuto principalmente riguardo alla sua riforma giuridica.

Le conclusioni del Lucchini possono riassumersi nei tre punti fondamentali:

1.° modificarsi il sistema di formazione e spoglio delle schede per la Statistica giudiziaria penale, coordinandolo ad una riforma del Casellario giudiziale, che dovrebbe concentrarsi alla Capitale per gli

---

[1]) Si può leggere, riprodotta, nella *Riv. pen.*, vol. LIII, pag. 710-721.

effetti giudiziarii, amministrativi e statistici, con un duplicato nei singoli Mandamenti a servizio della Polizia e della Beneficenza;

2.° procedersi però, prima di tale riforma tecnica, alla riforma giuridica del Casellario; la quale dovrebbe precipuamente consistere: nel tener distinta la iscrizione nel Casellario (che deve aver fini repressivi, processuali e statistici) dal rilascio dei certificati (che non deve sorpassare quei confini che sono segnati da ragioni di giustizia e di convenienza sociale); — nel distinguere tra il certificato da rilasciarsi alla pubblica Autorità e quello che si possa rilasciare alle persone di cui trattasi, per restringere più ancora in questo secondo caso la portata del Casellario; — e nel fissare un termine oltre il quale non fosse operativa l'iscrizione per l'effetto del certificato penale;

3.° attuarsi le riforme mediante legge, ma la stessa legge, che provvedesse alla riforma giuridica del Casellario, potrebbe attribuire al Governo il còmpito della riforma tecnica.

30. Il movimento di riforma raggiunse il Parlamento. E dapprima si ebbe una proposta di legge degli on. Comandini e Olivieri (letta alla Camera dei Deputati nella tornata del 4 maggio 1901: *Atti parlamentari,* pag. 3370) del seguente tenore:

« L'art. 1.° del R. D. 6 dicembre 1865, n. 2644, sul Casellario giudiziario, già modificato dall'art. 33 del R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale, resta così modificato:

« *Art. 1.* — È istituito in ogni Tribunale penale un Casellario giudiziale in cui sono conservate in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale medesimo:

« 1.° Le sentenze con le quali un imputato è dichiarato colpevole di delitto o di contravvenzione, senza distinzione se siano proferite da giudizi penali ordinari, militari o marittimi, purchè il reato sia preveduto nel Codice penale comune, e senza distinzione se siano proferite in contradittorio o contumacia, eccettuate solo, in quest'ultimo caso, quelle dei Tribunali o dei Pretori alle quali si fosse fatta opposizione;

« 2.° I decreti di condono, diminuzione o commutazione di pena per grazia sovrana o anche di amnistia e d'indulto quando ne sia fatta applicazione a persone determinate;

« 3.° I decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

« I certificati di penalità non devono indicare le condanne per contravvenzione nè quelle per le quali sia intervenuto decreto di

riabilitazione, se non quando siano richiesti dalla pubblica Autorità ».

Come si vede, questa proposta (che non ebbe seguito) era diretta a togliere dal Casellario l'annotazione delle decisioni di proscioglimento, e dal certificato la menzione delle condanne per le quali fosse intervenuto decreto di riabilitazione.

31. Ma un Disegno di legge sul generale riordinamento del Casellario, d'iniziativa dell'on. Lucchini, veniva finalmente sottoposto all'esame e alle deliberazioni del Parlamento.

Il disegno di legge (letto alla Camera dei Deputati nella tornata del 9 maggio 1901: *Atti parlamentari,* pag. 3547) era informato ai criteri dal proponente esposti alla Commissione per la Statistica giudiziaria (vedi n. 29) e così concepito:

« *Art. 1.* — Il *Casellario giudiziale,* a servizio della statistica, della giustizia, dell'amministrazione e della beneficenza, contiene, per estratto, tutte le decisioni definitive pronunziate dai magistrati italiani, nonchè quelle pronunziate dai magistrati stranieri contro cittadini italiani, delle quali si abbia legale comunicazione:

« *a*) in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di proscioglimento, proferite in sede istruttoria o di giudizio, in contradittorio o in contumacia; non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, giusta gli art. 46, 53 e 57 del Codice penale;

« *b*) in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento;

« *c*) in materia disciplinare, quando importino qualche incapacità giuridica ».

« *Art. 2.* — L'estratto delle decisioni è trascritto su cartellini mobili intestati e ordinati al nome di ciascuna persona contro la quale si è proceduto; fatta eccezione delle pronunzie di non farsi luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori, i cartellini delle quali sono intestati e ordinati al nome della persona lesa, quando si conosca. Nel cartellino sono segnati i dati antropometrici, allorchè siano stati rilevati. A tergo di ogni cartellino concernente condanna è fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero delle ragioni per cui non lo fu, in tutto o in parte, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa ».

« *Art. 3.* — Sulla richiesta di ogni pubblica Autorità, giudiziaria o amministrativa, e di ogni Amministrazione soggetta per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, motivata da ra-

gioni di giustizia o di polizia, di conferimento d'impieghi o di onorificenze, di reclutamento militare, di concessioni pubbliche o di beneficenza, l'ufficio del Casellario è tenuto a rilasciare un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata. Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome, senza che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui, per causa specifica e di pubblico interesse ».

« *Art. 4.* — Nei certificati rilasciati dall'ufficio del Casellario, chiunque ne sia il richiedente, non può farsi menzione:

« 1.° delle sentenze od ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi magistrato e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria;

« 2.° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati, o che, trattandosi di decisioni straniere, non sieno preveduti come delitti dalla legge italiana;

« 3.° delle condanne seguìte da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione, e di quelle estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

« 4.° delle sentenze di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione, quando siano state rivocate;

« 5.° dei provvedimenti presi in via amministrativa riguardo a infermi di mente, minorenni o sordomuti ».

« *Art. 5.* — Nei certificati rilasciati ai privati cittadini non deve farsi menzione:

« 1.° delle condanne per contravvenzioni e di quelle in cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale;

« 2.° di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena ristrettiva della libertà personale non superiore ai sei mesi, incorsa da persona minore dei diciotto anni, e non susseguita da recidiva ai termini di legge;

« 3.° di ogni altra condanna alla multa o a pena non superiore ai cinque anni di reclusione o ai dieci di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui sia stata scontata o rimasta estinta, purchè si tratti di condannato non recidivo ed egli non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli venga inflitta la reclusione, e fino a tanto che non lo commetta. Se la condanna sia alla pena della multa ovvero non superi un anno di reclusione o due di detenzione, il giudice, quando concorrano ragioni di speciale riguardo, da indicarsi nella sentenza, può abbreviare il termine preveduto nel numero 3.° e può anche ordinare che non si faccia mai menzione

della condanna nel certificato, finchè non commetta altro reato della specie suindicata ».

« *Art. 6.* — Chiunque, denunziando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio o mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia stato causa della indebita iscrizione di alcuno nel Casellario giudiziale, è punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, con la reclusione sino a cinque anni ».

« *Art. 7.* — Chiunque, essendo addetto al Casellario giudiziale, o, altrimenti, essendo venuto a conoscenza delle iscrizioni in esso contenute, ne dia ad altri indebita comunicazione, è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa sino a tremila lire ».

« *Art. 8.* — Chiunque ottenga, con frode, di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui, ovvero, ottenuto il certificato per una causa, se ne sia servito per causa diversa, è punito con la reclusione sino ad un anno ».

« *Art. 9.* — Per ottenere rettifica di errori incorsi nelle iscrizioni o nei certificati del Casellario giudiziale, al proprio o all'altrui nome, o concernenti in genere l'applicazione della presente legge, deve rivolgere istanza al giudice che proferì la decisione cui si riferisce la contestazione. Il giudice provvede in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero e anche l'istante, ove lo chieda ».

« *Art. 10.* — Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni occorrenti per la esecuzione della presente legge, nonchè a provvedere alla sistemazione amministrativa e tecnica del Casellario giudiziale. È pure autorizzato a istituire duplicati dei cartellini del Casellario per i servizi elettorale, militare, statistico e di polizia, e altresì a stabilire l'ammontare dei diritti dovuti al personale di cancelleria per la compilazione dei cartellini medesimi e le penalità per le eventuali omissioni e trascuranze ».

Questa Proposta di legge, nella tornata del 17 maggio 1901, veniva dal Lucchini svolta e dalla Camera presa in considerazione (*Atti parlamentari,* pag. 3942-3948).

32. La Camera dei Deputati nella tornata del 12 giugno 1901 riceveva la Relazione della sua Commissione [1]), e nelle sedute del 3 e 4 dicembre dello stesso anno discuteva la Proposta di legge dell'on. Lucchini [2]), che indi, nella tornata del 5 successivo, votava a scrutinio segreto, con voti favorevoli 204 e contrari 48 [3]):

---

[1]) Composta (vedi *stampato* n. 270-A) dei deputati LUCCHINI LUIGI, presidente e relatore, APRILE, segretario, GALLINI, MEL, ROSSI ENRICO, POZZO MARCO, MESTICA, PIVANO e POZZATO.

[2]) *Atti parlamentari,* pag. 6374-6396, 6407-6414.

[3]) *Atti parlamentari,* pag. 6464.

a) La Commissione parlamentare, pur non alterando i principii fondamentali del disegno di legge del Lucchini, v'introduceva per altro alcune modificazioni che giova tener presenti.

Art. 1. — Da questo articolo la Commissione soppresse l'inciso « *a servizio della statistica, della giustizia, dell'amministrazione e della beneficenza* », sembrando, più che un pleonasmo, un eccesso della legge voler determinare, come caposaldo del Casellario, a quali intenti e servizi esso possa essere destinato; mentre poi non ne sarebbe stata nemmeno esauriente la indicazione.

Alla voce *magistrati* sostituì l'altra di *giudici*, sotto la quale non possono intendersi che i magistrati giudicanti veri e propri; ed aggiunse, a togliere ogni dubbio, le espressioni *ordinari* e *speciali*.

E credè di non tener conto delle decisioni in materia disciplinare, comprese nella lettera *c* del progetto Lucchini.

Art. 2. — Nel caso di pronunzie di non farsi luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori, anzichè intestare il cartellino alla persona lesa (come si diceva nel progetto), alla Commissione parve più opportuno assumere per criterio ordinatore il reato di cui trattasi, e cioè d'intestare e ordinare i cartellini per specie di reati.

Art. 3. — La Commissione opinò doversi anzitutto limitare il diritto di richiesta dei certificati alle sole Autorità dello Stato, escluse quindi le Amministrazioni locali delle Province e dei Comuni. E quanto ai motivi che possono legittimare tale richiesta, eliminò quello di *polizia*, e aggiunse gli altri dell'*elettorato* e del conferimento o godimento di *pensioni*. Sostituì poi *uffici pubblici* a *impieghi*, prevedendone, oltre al conferimento, l'esercizio; disse *governative* anzichè *pubbliche* le concessioni; e alla voce *beneficenza* premise l'altra *pubblica*.

Circa al rilascio dei certificati sulla domanda di ogni privato cittadino, la Commissione sostituì alla formula generica del Progetto *per causa specifica e di pubblico interesse*, una determinazione specifica di ragioni, e cioè quelle indicate nella prima parte dell'articolo.

Art. 4. — Nei certificati rilasciati a richiesta dell'Autorità, la Commissione aggiunse (n. 4) che non potesse farsi menzione delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta. Soppresse invece la esclusione delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali fu concessa la riabilitazione (n. 3) e i numeri 4 e 5 del disegno Lucchini, rimandandoli all'articolo successivo (art. 5, n. 1 e 2) che riguardava i certificati rilasciati ai privati cittadini.

Art. 5. — Mentre nello schema Lucchini si parlava genericamente

di pena restrittiva non superiore ai sei mesi (n. 2), invece la Commissione distinse, dicendo *pena non superiore a tre mesi di reclusione o a sei di detenzione* (n. 5).

Volle altresì la Commissione stabilire due distinte ipotesi e due diversi termini in relazione a due distinte categorie di condanne: la prima, costituita da quelle con cui siasi inflitta la multa sino a cinquanta lire, ovvero la reclusione sino a diciotto mesi, o la detenzione sino a tre anni, per le quali fissò il termine di cinque anni; la seconda, costituita dalle condanne alla multa per un maggiore ammontare e alla reclusione e detenzione di maggior durata, per le quali fissò il termine di dieci anni.

La potestà discrezionale del giudice di abbreviare il termine fu ristretta alle condanne di minore entità.

Art. 6. — La Commissione abbassò il massimo della pena da cinque anni a trenta mesi di reclusione.

Art. 7. — La Commissione ne estese l'applicazione a quanti abbiano avuto conoscenza *per ragioni di ufficio* delle iscrizioni del Casellario, e contemplò pure la ipotesi della loro *pubblicazione*. Nello stesso tempo escluse gli estranei; e mitigò la pena, rendendo alternative, anzichè cumulative, la reclusione e la multa.

Art. 8. — La Commissione diminuì il massimo della pena da un anno a sei mesi di reclusione; ed aggiunse, in via alternativa, la multa sino a lire duemila.

Art. 9. — Anzichè al giudice che proferì la decisione, la Commissione demandò la competenza al Presidente del Tribunale, nel cui circondario è nata o è domiciliata la persona di cui trattasi.

Art. 10. — Venne soppresso l'inciso *nonchè a provvedere alla sistemazione amministrativa e tecnica del Casellario giudiziale,* della prima parte, e l'intero capoverso; sembrando superflua o prematura la indicazione di tali facoltà.

Infine la Commissione, provvedendo alle disposizioni transitorie, aggiunse i due seguenti articoli:

« *Art. 11.* — Finchè non sia provveduto altrimenti, sono collocate e ordinate nel Casellario giudiziale, per estratto, al nome della persona cui si riferiscono:

« 1.° le ordinanze di ammonizione, giusta gli art. 94 e seguenti della Legge di pubblica sicurezza;

« 2.° le ordinanze di assegnazione a domicilio coatto, giusta gli art. 123 e seguenti della stessa Legge.

« Si estendono alle medesime le disposizioni degli art. 2, 6 a 9 della presente Legge.

« Di esse non può farsi menzione nei certificati rilasciati ai privati ».

« *Art. 12.* — Per le sentenze anteriori all'attuazione della presente Legge, il giudice che pronunziò la condanna è autorizzato ad applicare, sull'istanza del condannato, il capoverso dell'art. 5 della presente legge ».

b) Alla Camera il progetto ebbe accoglienze oneste e liete.

Art. 1. — Nel testo concordato col Governo, dell'art. 1 e dell'ultimo capoverso dell'art. 2 si fece un articolo solo; che venne così, senza discussione, approvato dalla Camera. Le altre due parti dell'articolo 2 avevano indole regolamentare.

Art. 2, 3 e 4. — A questi articoli (corrispondenti agli art. 3, 4 e 5 del testo originario) furono proposti alcuni emendamenti (svolti dall'on. Majno) [1], e fondati sul concetto (già prima esposto dall'on. Berenini), che cioè, per il rilascio dei certificati, si dovesse tener distinta, nell'interesse della giustizia punitiva, l'Autorità giudiziaria dalle pubbliche Amministrazioni e dai privati. All'art. 3 fu proposto pure un altro emendamento (svolto dall'on. Cimorelli) [2] e informato al criterio di non doversi, in ogni e qualunque caso, escludere la menzione delle decisioni di proscioglimento.

---

[1]) Gli emendamenti proposti (dagli on. MAJNO, BERENINI, LOLLINI, PENNATI, CABRINI, PANSINI, GARAVETTI, GATTORNO, BERTESI, DE FELICE GIUFFRIDA) erano i seguenti:

Art. 2: « I certificati rilasciati di ufficio per scopo di giustizia penale devono contenere tutte le annotazioni del Casellario ».

Art. 3: « Sulla richiesta di ogni pubblica amministrazione, motivata da ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento di pensioni od onorificenze, di concessioni governative o di pubblica beneficenza, è rilasciato un certificato delle iscrizioni al nome della persona designata nei limiti stabiliti dall'art. 4. Il certificato negli stessi limiti è rilasciato altresì sulla domanda di chiunque, se al proprio nome senza che ne sia motivata la ragione, e se al nome altrui per alcuna fra le ragioni determinate nel precedente alinea ».

Art. 4: « I certificati rilasciati ai sensi dell'articolo precedente devono contenere soltanto la indicazione:

« *a*) delle condanne penali definitive, eccettuate quelle estinte per amnistia o riabilitazione o proferite per fatti poi cancellati dal novero dei reati, o che, trattandosi di decisioni straniere, non siano preveduti come reati dalle leggi italiane;

« *b*) delle sentenze dichiaranti lo stato d'interdizione, inabilitazione o fallimento quando non siano state revocate ».

[2]) Sottoscritto dagli on. CIMORELLI, PERLA, CERRI, SORANI, MANNA, AGUGLIA, SOLA, COLONNA, SANFILIPPO, CAVAGNARI; e così concepito: « *Aggiungere di seguito al primo capoverso:* Salvo le dichiarazioni di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizii finchè non sia ancora trascorso il periodo necessario alla prescrizione dell'azione penale ».

La Commissione parlamentare, in concorso di alcuni fra gli stessi proponenti e del Guardasigilli (Cocco-Ortu), si riunì per esaminare i suddetti emendamenti. Si accettò il principio di distinguere, nei certificati che si rilasciano dal Casellario, l'Autorità giudiziaria da ogni altra Autorità; si parificarono le pubbliche Amministrazioni ai privati cittadini, per gli effetti del rilascio dei certificati; e si circoscrisse la facoltà dei terzi a determinati motivi, riducendola in confini ancor più ristretti del Progetto in discussione. Ma la Commissione non trovò opportuna l'altra proposta suindicata intorno alle decisioni di proscioglimento.

La Camera approvò, senza altre obiezioni, l'art. 2 nella seguente formula concordata tra il Governo la Commissione e i proponenti gli emendamenti: « Salvo quanto dispone l'articolo seguente, ogni pubblica Amministrazione, per ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento o godimento di pensioni o di onorificenze, di concessioni governative o di pubblica beneficenza, può richiedere e ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata. Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome, senza che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui, unicamente per produrlo in giudizio penale o civile, ovvero per ragione di elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici uffici. I detti certificati sono rilasciati nei limiti stabiliti dall'art. 4 ».

All'art. 3 la Camera respingeva la menzionata aggiunta proposta dall'on. Cimorelli, e indi approvava l'articolo nel seguente tenore: « Nei certificati estratti dall'Autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale, non deve farsi menzione:

« 1.° delle sentenze ed ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria;

« 2.° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati, o che, trattandosi di decisioni straniere, non siano preveduti come delitti nella legge italiana;

« 3.° delle condanne seguite da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;

« 4.° delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta ».

Senza discussione, la Camera approvava poi l'art. 4:

« Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica Amministrazione, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, o dei privati cittadini, non deve farsi menzione:

« 1.° delle decisioni indicate nei primi tre numeri dell'articolo precedente;

« 2.° delle sentenze di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione, quando siano state revocate;

« 3.° dei provvedimenti presi circa infermi di mente, minorenni o sordomuti, secondo gli art. 46, 53 e 57 del Codice penale;

« 4.° delle condanne per contravvenzioni e di quelle in cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale;

« 5.° delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

« 6.° di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei diciott'anni, e non susseguita da recidiva ai termini di legge;

« 7.° di ogni altra condanna alla multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a cinque anni di reclusione o a dieci di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purchè si tratti di condannato non recidivo o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione. Se la condanna non superi cinquemila lire di multa, ovvero diciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il termine è di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può, nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Può anche ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione ».

Art. 5. — In questo articolo (corrispondente all'art. 6 del primo progetto della Commissione) fu nel testo concordato stabilita la reclusione da uno a trenta mesi: e così approvato dalla Camera.

Art. 6. — Su proposta dell'on. Manna, alla pena della reclusione fu sostituita quella della detenzione.

Art. 7. — Nel testo concordato, e indi votato dalla Camera, fu adoperata la forma più chiara: « .... ovvero, ottenuto il certificato al nome altrui, se ne serva per uno scopo diverso da quello per cui gli è stato rilasciato.... ».

Art. 8. — Oltre a lievi varianti di forma, che non occorre rilevare, nel testo concordato ed accettato senza discussione dalla Camera si stabilì, quanto alla competenza, che avrebbe provveduto

« .... il Presidente del Tribunale del circondario di nascita della persona di cui trattasi, e per i cittadini nati all'estero il Presidente del Tribunale di Roma.... ».

Art. 9. — Finalmente questo articolo, anche senza discussione accettato, era così concepito: « Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni occorrenti per la esecuzione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato ».

Le disposizioni transitorie (art. 11 e 12) del Progetto originario della Commissione rimasero soppresse.

33. Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 5 dicembre 1901, veniva comunicato al Senato nella tornata del 6 stesso mese (*Stampato*, n. 222).

a) L'Ufficio centrale del Senato [1]) presentava la sua Relazione (*Stampato* n. 222-A) il 27 dicembre successivo.

Le disposizioni del Progetto furono accolte favorevolmente soltanto da quattro degli Uffici, i quali dettero mandato di fiducia ai rispettivi commissari. L'altro Ufficio invece mosse al Disegno di legge gravi opposizioni, dando al commissario il mandato di non accettarlo se non con profonde modificazioni, le quali si rannodavano a queste proposizioni:

1.° che era la creazione di un nuovo istituto, non la riforma del Casellario quella che si proponeva;

2.° che si limitavano sino alla esagerazione le annotazioni nei certificati;

3.° che era pericolosa la facoltà data ai terzi di ottenere il certificato al nome altrui.

Negli altri Uffici (soggiungeva il Relatore) « sebbene non siasi dissimulata la importanza di alcuna delle nuove disposizioni legislative, dopo lunga discussione, si finì per approvarle; così come fece il vostro Ufficio centrale che, nella sua maggioranza, accolse con favore la riforma, riconoscendone la necessità ed utilità. Sarebbe stato desiderio di qualche commissario d'introdurre qualche modificazione, ma vi desistette nel timore di scuotere le basi della Legge, e nel pensiero che, verificandosi in pratica qualche inconveniente, non riuscirà difficile il rimoverlo con successivi ritocchi, assai più opportuni quanto più confortati dalla esperienza » [2]).

---

[1]) Composto dei senatori PELLEGRINI, *presidente*, PAGANO-GUARNASCHELLI, SANTAMARIA-NICOLINI, DI MARZO, *segretario*, e CADENAZZI, *relatore*.

[2]) Relazione, pag. 5.

Così il Progetto passò invariato alla discussione del Senato.

b) Il Senato cominciava la discussione del Progetto nella tornata del 21 gennaio 1902, la compiva nella seduta del giorno successivo, e nella tornata del 23 stesso mese ed anno votava a scrutinio segreto il disegno di legge, approvandolo con 66 voti (contrari 28) [1]).

Gli art. 1 e 2 non sollevarono obiezioni.

All'art. 3 fu proposto (dall'on. Canonico) un emendamento, nel senso di aggiungere in fine del n. 1.° le parole « tranne quelle pronunciate per insufficienza d'indizi o per non provata reità, delle quali dovrà farsi menzione finchè non siano decorsi cinque anni dalla loro pronunzia ». Ma questo emendamento non venne accolto dal Senato.

Tutti gli altri articoli del Progetto furono poscia approvati senza discussione.

§ 3. — *Legislazione italiana in vigore*

SOMMARIO.

34. Legge 30 gennaio 1902, n. 87, sulla riforma del Casellario giudiziale. — 35. Regio Decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107, portante disposizioni per l'attuazione della legge. — 36. Legge 25 marzo 1905, n. 77, che istituisce il Casellario centrale e stabilisce una tassa per i certificati. — 37. Legge 8 agosto 1895, n. 556, che determina la spesa per i certificati. — 38. Legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3.ª), sulla pubblica sicurezza (art. 87). — 39. Istruzioni del Ministero di grazia e giustizia. — 40. Istruzioni del Ministero della guerra. — 41. Regolamento giudiziario 14 ottobre 1902, n. 466, per la Colonia Eritrea.

34. Così nacque la Legge 30 gennaio 1902, n. 87:

« *Art. 1.* — Il casellario giudiziale contiene, per estratto, tutte le decisioni definitive pronunziate dai giudici italiani, ordinari e speciali, nonchè quelle pronunziate dai giudici stranieri, contro cittadini italiani, delle quali sia data comunicazione ufficiale:

« *a*) in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, proferite in sede istruttoria o di giudizio, in contraddittorio o in contumacia; non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, secondo gli art. 46, 53 e 57 del Codice penale;

[1]) Vedi *Atti parlamentari:* Senato, pag. 3195-3206; 3211-3222; 3238.

« *b*) in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

« Trattandosi di condanna penale, è fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu, in tutto od in parte, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa ».

« *Art. 2.* — Salvo quanto dispone l'articolo seguente, ogni pubblica Amministrazione, per ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento o godimento di pensioni o di onorificenze, di concessioni governative o di pubblica beneficenza, può richiedere e ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata.

« Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome, senza che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui, unicamente per produrlo in giudizio penale o civile, ovvero per ragione di elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici uffici.

« I detti certificati sono rilasciati nei limiti stabiliti nell'art. 4 ».

« *Art. 3.* — Nei certificati estratti dall'Autorità giudiziaria per ragione di giustizia penale, non deve farsi menzione:

« 1.° delle sentenze od ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria;

« 2.° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati o che, trattandosi di decisioni straniere, non sieno preveduti come delitti nella legge italiana;

« 3.° delle condanne seguìte da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;

« 4.° delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta ».

« *Art. 4.* — Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica Amministrazione, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, o dei privati cittadini non deve farsi menzione:

« 1.° delle decisioni indicate nei primi tre numeri dell'articolo precedente;

« 2.° delle sentenze di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione, quando sieno state revocate;

« 3.° dei provvedimenti presi circa infermi di mente, minorenni o sordo-muti, secondo gli art. 46, 53 e 57 del Codice penale;

« 4.° delle condanne per contravvenzione e di quelle in cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale;

« 5.° delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

« 6.° di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei diciotto anni, e non susseguita da recidiva a' termini di legge;

« 7.° di ogni altra condanna alla multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena non superiore a cinque anni di reclusione o a dieci anni di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purchè si tratti di condannato non recidivo o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione.

« Se la condanna non superi cinquemila lire di multa, ovvero diciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il termine è di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può, nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Può anche ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione ».

« *Art. 5.* — Chiunque, denunziando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio o mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia stato causa della indebita iscrizione di alcuno nel Casellario giudiziale, è punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, con la reclusione da uno a trenta mesi ».

« *Art. 6.* — Chiunque, essendo a conoscenza, per ragione d'ufficio, delle iscrizioni contenute nel Casellario, le pubblichi o palesi indebitamente ad altri, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa sino a tremila lire ».

« *Art. 7.* — Chiunque ottenga, con frode, di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui, ovvero, ottenuto il certificato al nome altrui, se ne serva per uno scopo diverso da quello per cui gli è stato rilasciato, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con multa sino a lire duemila ».

« *Art. 8.* — Insorgendo questioni intorno all'applicazione della presente legge o chiedendosi rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati del Casellario giudiziale, provvede, sull'istanza del Pubblico Ministero

o della parte interessata, il Presidente del Tribunale del circondario di nascita della persona di cui trattasi, e per i cittadini nati all'estero il Presidente del Tribunale di Roma.

« Il Presidente decide dopo aver udito il Pubblico Ministero e anche l'istante, ove lo chieda.

« Dalla decisione del Presidente non è ammesso che il ricorso in Cassazione ».

« *Art. 9.* — Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato ».

35. Dovendosi provvedere alla esecuzione e al coordinamento della legge, secondo trovasi statuito nel predetto art. 9; il Guardasigilli (Cocco-Ortu) incaricava il Lucchini di elaborarne le disposizioni e sottoporne lo schema all'esame della Commissione per la Statistica giudiziaria [1]; la quale, infatti, lo discuteva ed approvava nelle sedute dal 18 al 22 febbraio 1902 [2]. Se non che, essendo nello schema comprese, oltre alle disposizioni di carattere giuridico, anche quelle concernenti l'ordinamento tecnico e amministrativo del Casellario, il Guardasigilli rinviava queste ultime al Regolamento, e delle prime formava il Regio Decreto 13 aprile 1902, n. 107.

« *Art. 1.* — Il servizio del Casellario giudiziale è affidato:

« *a*) agli uffici esistenti presso i tribunali civili e penali;

« *b*) all'ufficio centrale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia ».

« *Art. 2.* — L'ufficio del Casellario giudiziale presso ciascun Tribunale è posto sotto la direzione e vigilanza immediata del Procuratore del Re.

« Esso raccoglie e conserva l'estratto delle decisioni concernenti i cittadini italiani nati nel circondario del tribunale, salvo quanto dispone il seguente art. 6, e rilascia i certificati richiesti e consentiti dalla legge per le ragioni, alle persone e nei limiti in essa segnati ».

« *Art. 3.* — L'ufficio centrale raccoglie e conserva l'estratto di tutte le decisioni che devono essere registrate nel Casellario giudiziale, provvede al regolare andamento degli uffici locali, e fornisce gli elementi principali alla statistica giudiziaria e quegli altri dati che interessino la pubblica amministrazione ».

« *Art. 4.* — Ogni cancelliere od altro funzionario avente attribu-

---

[1]) Vedi *Riv. pen.*, vol. LV, pag. 589.

[2]) Vedi *Annali di Statistica:* Atti della Commissione: sessione febbraio 1902 (n. 102), pag. 30 e seguenti; 373 e seguenti.

zioni equivalenti presso qualsiasi Autorità giudiziaria è tenuto a trascrivere in estratto su cartellini per il Casellario giudiziale ogni decisione definitiva da essa proferita in materia penale, ovvero in materia civile e commerciale, nei casi preveduti nella Legge 30 gennaio 1902.

« In materia penale, si ha per definitiva ogni decisione con cui si chiude un procedimento, nell'istruttoria o nel giudizio, benchè impugnata con qualsiasi gravame; ma, se la decisione istruttoria rinvia a giudizio, si reputa definitiva soltanto la sentenza che chiude quest'ultimo.

« Qualora una decisione definitiva sia stata impugnata con qualsiasi gravame, la compilazione del cartellino spetta al cancelliere dell'Autorità giudiziaria in sede di opposizione, di appello o di rinvio, che ha proferita l'ultima decisione passata in cosa giudicata ».

« *Art. 5.* — Il cartellino è personale.

« Trattandosi di decisioni penali, esso dà notizie distinte per ogni titolo d'imputazione.

« *Art. 6.* — Ogni cartellino, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, è compilato in due esemplari; il primo è destinato per l'ufficio del Casellario presso il tribunale del circondario; il secondo per l'ufficio centrale.

« Se trattisi di straniero o di cittadino nato all'estero o di cui non si riesca di stabilire il luogo di nascita all'interno, ovvero se trattisi di straniero naturalizzato cittadino italiano, il cartellino destinato al Casellario locale è spedito, nel primo caso, all'ufficio del tribunale di Roma, e, nel secondo caso, a quello del tribunale nel cui circondario lo straniero ha prestato il giuramento secondo l'articolo 10 del Codice civile ».

« *Art. 7.* — In materia penale il cartellino del casellario locale contiene, rispetto all'esecuzione della condanna, le sole notizie concernenti il giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.

« Se la decisione sia esclusivamente di non farsi luogo o di assoluzione per essere esclusa l'esistenza del fatto o perchè questo non costituisce reato, ovvero perchè l'imputato non ne è l'autore o non vi ha preso alcuna parte, ovvero per verdetto negativo dei giurati o per causa escludente l'imputabilità, ovvero per estinzione dell'azione penale, è compilato il solo cartellino destinato al casellario centrale.

« *Art. 8.* — Quando si tratti di uno straniero, contro il quale sia stata proferita sentenza penale di condanna, è formato un terzo esemplare del cartellino, che viene trasmesso al Ministero della giu-

stizia, per la sua comunicazione al Governo dello Stato estero, in conformità alle convenzioni esistenti.

« *Art. 9.* — Il cartellino deve essere compilato non più tardi del decimo giorno da quello in cui la decisione è divenuta irrevocabile; e, trattandosi di sentenze contumaciali della Corte d'assise non soggette ad opposizione, da quello in cui vennero proferite.

« Esso è formato in base agli atti e ai documenti della causa e sottoscritto dal funzionario che l'ha esteso.

« *Art. 10.* — I certificati delle decisioni registrate nel casellario sono rilasciati esclusivamente dagli uffici locali.

« Sulla richiesta di un'Autorità amministrativa o di persona privata provvede il Procuratore del Re.

« Sulla richiesta di un'Autorità giudiziaria provvede direttamente il Cancelliere del Tribunale.

« Il certificato è sempre controfirmato dal Procuratore del Re ».

« *Art. 11.* — I cartellini dei casellari locali sono eliminati tosto che si abbia notizia ufficiale della morte delle persone alle quali si riferiscono.

« Sono inoltre eliminati:

« 1.° qualora si tratti di condanne irrevocabili per delitto, trascorso un tempo equivalente a quello per cui la persona inscritta avrebbe raggiunta l'età di ottant'anni, tranne che a tale età essa non avesse ancora scontata la pena, nel qual caso l'eliminazione avviene quando la pena sia scontata o la condanna estinta;

« 2.° trattandosi di altre decisioni per delitto, trascorsi dieci anni dalla loro data, salvo che l'azione penale non fosse ancora prescritta, nel qual caso l'eliminazione ha luogo soltanto al compiersi della prescrizione;

« 3.° per le contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, o altrimenti dalla data della decisione;

« 4.° trattandosi dei provvedimenti stabiliti negli art. 46, 53 e 57 del Codice penale o in materia civile o commerciale, dopo cinque anni dalla data della loro rivocazione ».

« *Art. 12.* — Nei casi preveduti nell'art. 8 della Legge, il Procuratore del Re, in seguito a rapporto dell'Autorità o a denunzia privata, fa istanza al Presidente del Tribunale perchè sia decisa la questione o sia ordinata la chiesta rettifica.

« L'istanza è notificata, secondo le norme dell'art. 189 del Codice di procedura penale e nel termine di otto giorni, alla persona cui si riferisce l'iscrizione del casellario.

« Se l'istanza sia della parte interessata, questa deve curarne la notificazione, entro il medesimo termine, al Procuratore del Re ».

« *Art. 13.* — Il Presidente del Tribunale, sull'istanza di cui nell'articolo precedente, fissa il giorno della decisione, e ne fa dare avviso al Procuratore del Re ed alla parte interessata.

« Nel giorno fissato il Procuratore del Re presenta o trasmette le sue requisitorie scritte, e la parte interessata, ove lo chieda, è udita nelle sue conclusioni, personalmente o per mezzo di persona che la rappresenti.

« La decisione del Presidente è notificata nel termine di tre giorni e secondo le norme dell'art. 189 del Codice di procedura penale al Procuratore del Re e alla parte interessata.

« Per il ricorso e il giudizio in Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura penale ».

« *Art. 14.* — Quando una legge dispone che un diritto, ufficio o impiego pubblico, grado, titolo, dignità, qualità o insegna onorifica non si conferisca, si sospenda o si tolga, ovvero che un provvedimento dell'Autorità giudiziaria si applichi a chi sia stato sottoposto a procedimento penale e abbia riportato determinate decisioni, di qualunque natura esse siano, l'Autorità che deve provvedere può richiedere una dichiarazione del Casellario con cui si attesti l'esistenza o meno delle decisioni al nome della persona designata.

« Sul fondamento legale della richiesta decide il Presidente del Tribunale presso il quale esiste il casellario da cui è domandata la dichiarazione.

« Il rilascio della dichiarazione è soggetto alle norme stabilite per il rilascio dei certificati penali.

« Tale dichiarazione non può tenersi allegata agli atti di un procedimento giudiziale; e sono applicabili riguardo ad essa gli articoli 6 e 7 della Legge.

« *Art. 15.* — Ove in altre leggi, decreti o regolamenti si parli di cancellazione dai registri penali o dal Casellario giudiziale, s'intende cancellata l'iscrizione quando ne sia eliminato il cartellino corrispondente ».

« *Art. 16.* — Il cartellino è formato anche per le sentenze d'interdizione o d'inabilitazione e per le dichiarazioni di fallimento anteriori all'attuazione della nuova legge e non ancora revocate ».

« *Art. 17.* — Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a dare le norme necessarie per il riordinamento del Casellario centrale, per coordinarvi il servizio della statistica giudiziaria e per regolare le funzioni dei Casellarî locali in conformità alle disposizioni della Legge 30 gennaio 1902 e alle presenti.

« *Art. 18.* — Le presenti disposizioni entreranno in vigore il giorno 22 aprile di quest'anno, salvo quanto concerne il riordinamento del casellario centrale ed i nuovi modelli di cartellini, di certificati e di registri, per i quali sarà provveduto secondo le norme dell'articolo precedente.

« Le disposizioni anzidette sono applicabili alle iscrizioni esistenti nel casellario; e tutti i certificati verranno rilasciati in conformità alle disposizioni medesime.

« Con le stesse norme si procederà all'eliminazione dei cartellini esistenti ».

« *Art. 19.* — Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della legge 30 gennaio 1902, n. 87, e alle presenti ».

Precedeva il Decreto questa Relazione [1]):

I. « La nuova legge non potrebbe ricevere regolare ed efficace applicazione se non si provvedesse anzitutto con opportune norme a render pratico nella sua attuazione il concetto fondamentale della medesima, il quale, mentre vuole che il Casellario giudiziale registri tutte le decisioni definitive in materia penale, sia di condanna, sia di proscioglimento, e anche quelle in materia civile e commerciale che dichiarano lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento, in pari tempo stabilisce che debbano trascriversi nel certificato penale le sole sentenze, in massima, di vera e propria condanna, e anche queste con limitazione di casi, di condizioni e di tempo, secondo che i certificati sieno estratti dall'Autorità giudiziaria o richiesti da altre pubbliche amministrazioni o da privati cittadini.

« Come già fu detto nelle relazioni e discussioni parlamentari, la ragione di annotare nel Casellario giudiziale tutte le decisioni penali, non ostante le restrizioni stabilite per il rilascio dei certificati, è duplice, e cioè: di provvedere al servizio della statistica penale, nella parte ora affidata alla scheda individuale; di non privare l'Amministrazione pubblica, segnatamente quella della giustizia, di un modo tanto agevole e sicuro, qual' è fornito dal casellario, per conoscere tutte le decisioni delle magistrature penali e tutti i precedenti giudiziarî dei cittadini.

« La stessa legge provvede altresì a porre il Governo in condizione di vigilare meglio alla esecuzione delle condanne penali, prescrivendo nel capoverso dell'art. 1 che, « trattandosi di condanna penale, sia fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu, in tutto o in parte, per amnistia, in-

[1]) Vedi *Gazzetta Ufficiale,* 15 aprile 1902, n. 88, pag. 1577-1579.

« *b*) in materia civile e commerciale, ove dich
d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

« Trattandosi di condanna penale, è fatta menzio
tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non
od in parte, per amnistia, indulto, grazia, liberazione
per altra causa ».

« *Art. 2.* — Salvo quanto dispone l'articolo segu
blica Amministrazione, per ragioni di elettorato polit
strativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici,
militare, di conferimento o godimento di pensioni o
di concessioni governative o di pubblica beneficenza,
e ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al n
sona designata.

« Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda
cittadino, se al proprio nome, senza che ne sia motiv
e, se al nome altrui, unicamente per produrlo in giu
civile, ovvero per ragione di elettorato politico o an
di conferimento o esercizio di pubblici uffici.

« I detti certificati sono rilasciati nei limiti stabil

« *Art. 3.* — Nei certificati estratti dall'Autorità
ragione di giustizia penale, non deve farsi menzione:

« 1.° delle sentenze od ordinanze di assoluzione
luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi giudice e
titolo, in giudizio o in sede istruttoria;

« 2.° delle condanne per fatti che una legge po
cancellato dal novero dei reati o che, trattandosi di
niere, non sieno preveduti come delitti nella legge it

« 3.° delle condanne seguìte da prosciogliment
opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, d
di revisione;

« 4.° delle condanne per contravvenzioni, trasco
dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna

« *Art. 4.* — Nei certificati rilasciati a richiesta d
Amministrazione, fuori del caso preveduto nell'articol
dei privati cittadini non deve farsi menzione:

« 1.° delle decisioni indicate nei primi tre num
precedente;

« 2.° delle sentenze di fallimento, d'interdizione
zione, quando sieno state revocate;

« 3.° dei provvedimenti presi circa infermi di
renni o sordo-muti, secondo gli art. 46, 53 e 57 del

dulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa ». Tali notizie oggidì sfuggono a ogni indagine statistica e amministrativa, o figurano disgiuntamente dalle giudiziarie e non in relazione alle persone dei condannati. Or non occorrono parole per dimostrare quanto giovi ai fini della giustizia, dell'amministrazione e della legislazione conoscere esattamente il modo di esecuzione dei giudicati penali e quali ne siano i veri e pratici effetti, tanto nei riguardi individuali, quanto nei riguardi sociali e civili.

« Sebbene non siavi espressa disposizione di legge in proposito, ne sono tuttavia una conseguenza, un corollario logico e necessario due cose: l'una il completamento del cartellino del casellario e la soppressione della scheda individuale predetta, che deve formar una cosa sola col cartellino, corredato dei dati concernenti l'esecuzione delle condanne; l'altra, la riunione e sistemazione nel Casellario centrale esistente presso il Ministero di grazia e giustizia di una copia di tutti i cartellini custoditi nei Casellari locali e dei cartellini concernenti tutte le altre decisioni, che non occorre figurino negli uffici locali, perchè di esse non deve mai e a nessuno darsi conto nei certificati penali, e che pur devono essere trascritte in estratto nel Casellario giudiziale.

« Questa trasformazione del Casellario centrale è consigliata altresì dall'intento di costituire presso il Ministero un organo di direzione, di vigilanza e di controllo dei Casellari locali, affinchè essi procedano regolarmente e si evitino gli inconvenienti e gli abusi che l'esperienza e gli studî fatti dimostrano non potersi efficacemente e sicuramente rimuovere se non mercè l'azione assidua di un ufficio centrale, governato con unicità e tecnicità di criterî e di azione.

« Oltre poi ad avere una fonte statistica sicura, più facile, più perfetta e sempre al corrente per le compilazioni e pubblicazioni ordinarie, il Casellario centrale, così riordinato, darà modo di poter compiere, quando si voglia, ogni e qualsiasi ricerca e studio speciale che si rendesse necessario o utile per intento amministrativo o legislativo, particolarmente poi in ordine alle operazioni della polizia giudiziaria e in materia di grazie, di riabilitazione, d'estradizione e di altri rapporti interni e internazionali.

« Infine, si tratta di un'istituzione che, o sotto forma di Casellario o sotto forma di registri, esiste e funziona utilmente in altri paesi.

« Quanto al modo con cui deve essere ordinato l'ufficio centrale (liberato dal servizio dei certificati concernenti stranieri o cittadini di cui sia ignoto il luogo di nascita, servizio che passa al Casellario

del Tribunale di Roma) nonchè alle rubriche che devono contenere il nuovo cartellino penale e i cartellini destinati alle decisioni civili e commerciali, ai moduli e registri e alle norme regolamentari corrispondenti, non era il caso di provvedere con le presenti disposizioni. Tali provvedimenti giova riservare ad altre disposizioni di carattere interno e amministrativo, seguendo l'esempio di quanto si fece col Regolamento del 1865 ».

II. « È fatto obbligo a ogni cancelliere o funzionario analogo (poichè d'ora in poi devono entrare nel casellario anche le decisioni, in materia penale, di qualsiasi magistratura speciale) di compilare il cartellino per ogni decisione definitiva del giudice cui egli è addetto, precisandosi il senso della « decisione definitiva » ai termini degli art. 400 e 647 del Codice di procedura penale.

« Il cartellino, in caso di molteplici giudizî nella stessa causa, dovrà compilarsi dal cancelliere addetto al magistrato che proferì l'ultima decisione di merito divenuta irrevocabile, e ciò a fine di renderne più spedita la formazione e contribuire altresì alla più sollecita esecuzione delle sentenze, alla quale sarà di efficace controllo l'opera del Casellario centrale (art. 4).

« Il cartellino si compilerà in duplice esemplare, uno per il Casellario locale, l'altro per il casellario centrale (art. 6), quando si tratti di decisioni che devono essere registrate nei singoli casellari esistenti presso i tribunali; lo sarà in unico esemplare, destinato al solo Casellario centrale, quando si tratti di decisioni che in questo soltanto devono figurare, quali son quelle di proscioglimento per essere esclusa l'esistenza del fatto o perchè questo non costituisca reato, ovvero perchè l'imputato non ne sia l'autore o non vi abbia preso alcuna parte, ovvero per verdetto negativo dei giurati o per cause escludenti l'imputabilità, ovvero per estinzione dell'azione penale (art. 7).

« Uno degli inconvenienti maggiormente lamentati nella pratica odierna è quello del grave ritardo frapposto spesso nella compilazione dei cartellini, onde avviene che, nell'incalzare delle ripetute delinquenze, sfugga il computo della recidiva e si riportino certificati d'immunità da chi, al contrario, subì recenti condanne. Di qui la necessità di prescrivere un breve termine — dieci giorni dal passaggio in cosa giudicata — entro il quale dovrà compilarsi il cartellino (art. 9). E con ciò si contribuirà pure a rendere più spedita l'esecuzione delle sentenze.

III. « Stabilito che i certificati si rilascino esclusivamente dai Casellarî locali, se ne deve garantire la più esatta compilazione in conformità alle disposizioni della nuova legge.

« Infatti, secondo la medesima, essi non devono più essere la pura e semplice riproduzione di quanto trovasi annotato nel casellario. Si richiedano dall'Autorità giudiziaria o da altra Autorità, ovvero da privati cittadini, nei certificati non vanno trascritte numerose decisioni, che, o per la natura del loro dispositivo o per effetto di esso combinato col decorso del tempo, ne rimangono escluse. Così, mentre nei Casellari locali non figureranno le decisioni di proscioglimento indicate nell'art. 7, di altre parecchie civili o penali, di proscioglimento o di condanna, che hanno a figurarvi, non dovrà darsi conto nei certificati, a termini degli art. 3 e 4 della Legge. Particolare diligenza e oculatezza si richiederà, ad esempio, per accertare se un fatto per cui seguì condanna all'estero o secondo una legge abrogata costituisca reato per la legge italiana (art. 3, n. 2 della Legge), se la prima condanna del minorenne sia stata susseguita da recidiva a termini di legge (art. 4, n. 6 id.) o se più condanne costituiscano lo stato di recidiva che interdice di applicarsi la disposizione contenuta nel n. 7 dell'art. 4, onde l'immunità è vincolata alla duplice condizione che il condannato non sia, nè prima nè poi, recidivo e che, in ogni modo, non abbia riportato successivamente, anche fuori dei termini della recidiva, condanna alla pena della reclusione.

« Di qui la necessità che al rilascio dei certificati non accudisca il solo cancelliere, ma che, in primo luogo, il provvedervi, quando non si tratti di richiesta dell'Autorità giudiziaria, spetti al Procuratore del Re, e che, in secondo luogo, il certificato debba essere sempre dal medesimo riveduto, controllato e quindi controfirmato ».

IV. « Argomento di non lieve importanza è quello che riflette l'eliminazione dei cartellini dal Casellario, la quale deve eseguirsi quante volte essi più non servano per gli effetti dei certificati, nei casellari locali, o per effetti statistici e amministrativi, nel casellario centrale, e ciò allo scopo di sfollare convenientemente l'uno e gli altri e impedire un'eccessiva e superflua agglomerazione di cartellini.

« Il farla dipendere esclusivamente, come ora, dalla morte della persona non giova, per la difficoltà di averne notizia e più ancora di farne lo spoglio, massime nei grandi centri. Inoltre, con la nuova legge, per la quale l'esistenza del cartellino nel Casellario ha, giuridicamente, un'importanza molto relativa, l'eliminazione a causa di morte non riveste alcun interesse per la persona nominata. Pur conservando però in linea generale questa causa di eliminazione, parve opportuno di dovervi aggiungere un criterio più pratico e sicuro: quello dipendente dal decorso del tempo. E quindi si è stabilito che, trattandosi

di condanne irrevocabili per delitti, siano eliminati i cartellini quando l'inscritto abbia o possa aver raggiunto l'età di ottant'anni, cui pochi arrivano e rispetto alla quale, in ogni modo, si può ritenere generalmente senza conseguenze l'immunità del certificato; trattandosi di altre decisioni per delitto (proscioglimenti e condanne contumaciali di Corti d'assise), l'eliminazione avvenga dopo dieci anni dalla data della pronunzia o al termine della prescrizione; e, quando si tratti di ogni altra decisione, dopo cinque anni da essa, se in materia penale, o dalla sua revoca, se in materia civile o commerciale (art. 11).

« Così è reso omaggio al concetto cui s'informa la legge, che dal decorso del tempo fa dipendere gli effetti del Casellario anche nei riguardi delle stesse condanne, ottenendo una facile e certa depurazione dei Casellari dagli inutili ingombri ».

V. « Gli art. 12 e 13, che provvedono a regolare il procedimento da seguirsi per la soluzione giudiziale delle controversie insorgenti circa l'applicazione della legge e delle domande di rettifica nelle iscrizioni o nei certificati del Casellario, in applicazione dell'art. 8 della Legge, non hanno bisogno di spiegazioni.

« Merita invece qualche chiarimento l'art. 14, con cui è adempiuto il mandato espressamente assegnato al Governo con l'art. 9 della legge in forza del quale oltre alle disposizioni occorrenti per la sua esecuzione, devonsi dare pur quelle necessarie per « coordinarla con le altre leggi dello Stato ».

« Or vi son leggi, come quella sull'ordinamento giudiziario e quella sui giurati, che pongono tra le cause d'incapacità a determinate funzioni l'aver riportato in un processo penale una decisione di proscioglimento per non provata reità o per insufficienza d'indizî: ma poichè di esse non si potrebbe aver notizia mediante certificato rilasciato dal casellario giudiziale, ne verrebbe di conseguenza che le disposizioni e sanzioni di tali leggi perderebbero ogni vigore e impero per effetto della nuova legge. Del pari sonvi altre leggi, come quella di pubblica sicurezza e lo stesso Codice di procedura penale, che fanno dipendere da tali decisioni l'applicazione dell'ammonizione e la qualifica di diffamato, che autorizza il rilascio del mandato di cattura ed esclude la scarcerazione e la libertà provvisoria.

« La nuova legge non poteva certamente aver di mira, senza esorbitare dalle finalità sue proprie, di abrogare codeste formali e vigenti disposizioni legislative. È appunto per poterne conservare integra l'efficacia che, usando della facoltà di coordinamento data al

Vostro Governo, si è stabilito con la disposizione dell'art. 14, che « quando una legge dello Stato disponga che un diritto, ufficio o impiego pubblico, grado, titolo, dignità, qualità o insegna onorifica non si conferisca, si sospenda o si tolga, ovvero che un provvedimento dell'Autorità giudiziaria si applichi a chi sia stato sottoposto a procedimento penale e abbia riportato determinate decisioni, di qualunque natura esse siano, l'Autorità che deve provvedere possa richiedere una dichiarazione del Casellario con cui si attesti l'esistenza o meno delle decisioni al nome della persona designata ».

« Tale *dichiarazione* non è da confondersi col *certificato,* perchè sprovvista di ogni carattere di pubblicità, non potendosi nemmeno unire mai agli atti di un procedimento giudiziale, pur essendo ad essa applicabili le garanzie del certificato (capoversi dell'art. 14). Essa però non sarà rilasciata che in base all'espressa disposizione di una legge dello Stato e per le sole ed esclusive ragioni suaccennate. E con questo sembra escluso ogni pericolo di esorbitanza o di abuso.

« Infine, con le norme fissate per le eliminazioni, dovendosi dopo dieci anni eliminare ogni pronunzia di proscioglimento, sarà anche temperato l'effetto della *dichiarazione* in armonia con quanto è disposto per i certificati, coordinando così alla loro volta le altre leggi alla legge in esame ».

VI. « Le successive disposizioni dello schema di decreto stabiliscono che, dove adesso si parla di cancellazione delle imputazioni, si dovrà d'ora in poi intendere eliminazione dei cartellini dal Casellario (art. 15): prescrivono la compilazione dei cartellini per le interdizioni, le inabilitazioni e le dichiarazioni di fallimento preesistenti e non revocate, quando si riferiscano a persone viventi (articolo 16): riservano le norme regolamentari da sancirsi con successivi provvedimenti (art. 17): fissano l'entrata in vigore del presente decreto per il 22 aprile p. v., per lo stesso giorno cioè in cui avrà attuazione la legge secondo l'art. 1 delle Disposizioni preliminari del Codice civile, mentre le nuove statuizioni della legge, come quelle del decreto, devono naturalmente avere efficacia anche rispetto alle iscrizioni ora esistenti nel Casellario, ai certificati da rilasciarsi e all'eliminazione dei cartellini (art. 18): e infine dichiarano abrogate le disposizioni contrarie alle nuove (art. 19).

« Quanto alle norme regolamentari per l'ordinamento del Casellario centrale, per coordinarvi il servizio della statistica giudiziaria e per regolare le funzioni dei Casellari locali coi nuovi modelli di cartellini, di certificati e di registri, mi varrò dei suggerimenti della Com-

missione per la statistica giudiziaria, come ho fatto nello schema delle presenti disposizioni, così autorevolmente e sapientemente da essa elaborate e discusse. In questo frattempo continueranno a funzionare transitoriamente i modelli e le norme esistenti.

« Confido di avere in siffatto modo provveduto all'attuazione della nuova legge, che è ispirata a sensi di vera e sana giustizia ed equità, e dalla quale si attendono benefici e provvidi effetti, non solo nel privato interesse dei cittadini, ma altresì in quello del civile consorzio e della comune sicurezza ».

36. A questo punto la riforma del Casellario subì una lunga sosta.

a) Pubblicato il decreto anzidetto, fu dal Lucchini compilato, per incarico del Ministro guardasigilli, lo schema del Regolamento, riservato nell'art. 17 del Decreto medesimo.

Esso era diviso in otto paragrafi:

1.° formazione e trasmissione dei cartellini (art. 1-9);
2.° uffici locali (art. 10-15);
3.° ufficio centrale (art. 16-24):
4.° fogli complementari (art. 25-27);
5.° rilascio dei certificati (art. 28-35);
6.° eliminazione dei cartellini (art. 36-39);
7.° controversie e rettifiche (art. 40-41);
8.° disposizioni generali e transitorie (art. 42-45);

Il progetto di regolamento venne prima sottoposto all'esame dei Ministeri interessati (oltre quello di giustizia) alla sua esecuzione (Interno, Esteri, Guerra, Marina, Tesoro, Finanze, Agricoltura), dai quali fu, con lievi varianti, approvato. Indi, preceduto da una breve Relazione, venne dal Ministro guardasigilli trasmesso al Consiglio di Stato [1]).

b) Ma « Il Consiglio, soffermandosi alla sola questione attinente al casellario centrale, opinò che l'istituzione di cotesto casellario potesse attuarsi dal Governo del Re a solo scopo di statistica, non per servire di direzione, vigilanza e controllo sui casellari locali, e che in questo senso dovessero essere modificate le disposizioni del Regio Decreto 13 aprile 1902 e del progetto di regolamento » [2]); ritenendo questi i limiti della delegazione legislativa.

Se non che questo parere (6 agosto 1902) rimase parere, nel senso che nessuna modificazione si apportò al Decreto del 13 a-

---

[1]) Vedi *Riv. pen.*, vol. LVI, pag. 93 e 338 a 351.

[2]) Vedi *Riv. pen.*, vol. LVI, pag. 373. E vedi pure *La Giustizia Amministrativa*, 1902, pag. 86 e segg.

prile 1902; ma, d'altra parte, il regolamento non toccò la riva, e così la istituzione o trasformazione del Casellario centrale non vide la luce.

c) Non mancarono per altro autorevoli eccitamenti per compire la iniziata riforma.

Nella tornata 8 dicembre 1902 della Camera dei Deputati, in seguito alla istanza dell'on. Lucchini al Ministro guardasigilli (Cocco-Ortu) di voler « dare al più presto attuazione, con quelle modificazioni che credesse opportune, al regolamento del Casellario, indispensabile per completare e meglio assicurare l'attuazione della legge » [1]); il Ministro dichiarava: « L'ordinamento e il modo con cui deve funzionare il casellario, è lasciato alle norme di attuazione e alle norme regolamentari. Quindi non ho alcun dubbio nè sulla disposizione che dà un più efficace assetto al Casellario centrale, nè sulla convenienza ed utilità di esso. Ma in quanto all'attuazione del medesimo non è ugualmente libera l'azione mia, perchè esso non può funzionare senza il personale necessario ed un ordinamento che importano indubbiamente nuove e maggiori spese. I mezzi di farvi fronte, anche se non portino aggravi del bilancio, debbono essere accordati dal Parlamento. È questa la difficoltà, di fronte alla quale mi trovo e che non mi ha consentito di attuare il Casellario centrale » [2]).

Nella Relazione sul Bilancio della Giustizia alla Camera (1903), la Giunta faceva voti « perchè fosse sciolta al più presto la riserva e, con la riforma giuridica, si completasse altresì quella amministrativa del Casellario giudiziale » [3]).

Alla Camera dei Deputati (tornata 10 e 11 maggio 1904), a domanda dell'on. Chimienti, che chiedeva notizie dell'ordinamento tecnico del Casellario [4]), il nuovo Ministro guardasigilli (Ronchetti) rispondeva che « l'ufficio del Casellario centrale è il complemento della legge sul Casellario e la garanzia della sua esatta applicazione » e che « sperava di istituire fra breve il Casellario centrale » [5]).

d) Infatti, nella seduta 23 giugno 1904 della Camera dei Deputati, il Guardasigilli presentava un Disegno di legge sull'*Ordina-*

---

[1]) *Atti parlamentari:* Camera dei Deputati, tornata 8 dicembre 1902, p. 4421 (col. prima).

[2]) *Atti parlamentari:* Camera dei Deputati, tornata 8 dicembre 1902, p. 4425.

[3]) Vedi *Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 754.

[4]) *Atti parlamentari:* Camera dei Deputati, tornata 10 maggio 1904, p. 12368.

[5]) *Atti parlamentari:* Camera dei Deputati, tornata 11 maggio 1904, p. 12383 e 12396.

mento del Casellario giudiziale (*Stampato* n. 612) dei servizi amministrativi e del personale del Ministero. L'art. 1 era così concepito: « Per i certificati del casellario che non siano rilasciati in carta libera, è dovuta, oltre all'importo della carta da bollo, la tassa di centesimi sessanta da riscuotersi secondo le norme stabilite dal regolamento »; e l'art. 9: « Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre che occorreranno per la esecuzione della presente legge ». Così (si noti) il Ministero riteneva necessario il concorso del Parlamento per la spesa, non già per la istituzione del Casellario centrale. Onde nella Relazione che precede il Disegno di legge è detto: « La sua istituzione è presupposta dalla stessa legge, in quanto stabilisce che *tutte* le decisioni definitive in materia penale siano iscritte nel Casellario e che, trattandosi di condanna, vi si faccia menzione del modo e del tempo in cui la pena fu scontata o in altro modo estinta. Difatti la maggior parte di dette decisioni, e specialmente quelle di proscioglimento, nonchè le notizie circa la esecuzione della condanna, sono inutili al servizio dei Casellari esistenti presso i tribunali, non dovendo essere trascritte nei certificati il cui rilascio rappresenta appunto la funzione dei Casellari stessi, e la loro annotazione non avrebbe perciò ragione d'essere se non dovesse figurare a scopo statistico e di vigilanza amministrativa nell'istituendo Casellario centrale. Questo Casellario dovrà quindi raccogliere i duplicati dei cartellini dei Casellari locali ed i cartellini inutili per i medesimi, da sostituirsi alle attuali schede individuali per la statistica giudiziaria, la quale potrà così operare in base ad elementi più sicuri. E mentre la sostituzione di un doppio cartellino alla scheda semplificherà il lavoro delle cancellerie, il Governo avrà modo di vigilare sulla esecuzione delle sentenze di condanna » (pag. 2). Quanto poi alla spesa, la Relazione soggiunge che « il Casellario giudiziario, se da una parte rappresenta un servizio pertinente alla giustizia penale, ed è quindi d'interesse generale, dall'altro canto però costituisce pure un servizio d'interesse particolare a favore di quei cittadini i quali coi certificati del Casellario chiesti ed ottenuti possono dimostrare quale sia stata, nei riguardi della legge penale, la condotta loro, o, nei casi previsti dalle disposizioni regolatrici del Casellario, la condotta altrui. Di qui la legittimità di una tassa a carico di coloro che richiedono il certificato. Detta tassa è ora di lire 2, 40, ed è rappresentata dalla carta da bollo necessaria per la trascrizione del certificato. Si chiede ora di portare la tassa medesima a lire 3, accrescendola cioè di cent. 60. Ciò porterà a vantaggio dell'erario un provento non inferiore a lire 150.000 annue, se-

condo le più sicure previsioni basate sulla media dei certificati rilasciati in carta da bollo prima dell'attuazione della legge del 1902, e, quindi, senza tener conto dell'aumento dei certificati derivante dall'applicazione della nuova legge, per la quale molti cittadini possono ottenere negativo il certificato che prima sarebbe stato maculato. Quando si rifletta che la tassa non è pagata che dalle persone abbienti, poichè i nullatenenti hanno diritto al certificato gratuito, e che essa viene soddisfatta una volta tanto allorchè il cittadino abbisogna di questo documento, non sembrerà grave l'addizionale tassa di sessanta centesimi, che corrisponde anche al maggiore perfezionamento introdotto, coll'istituendo Casellario centrale, in tutto il servizio del Casellario » (pag. 4).

La Giunta generale del bilancio accettava il Disegno di legge. Solo nell'art. 1 aggiungeva il capoverso: « Restano ferme le disposizioni vigenti di cui alla Legge 8 agosto 1895, n. 556, per le persone povere »; e formulava l'art. 9 così: « Il Governo del Re è autorizzato a dare, *con regolamento da approvarsi dal Consiglio dei Ministri,* le disposizioni transitorie e tutte le altre che occorreranno per la esecuzione della presente legge » (*Stampato*, n. 612-*A*). Nella Relazione (rel. Fani) si osservava, intorno alla istituzione del Casellario centrale, che « tutto fu detto nella legge che la Camera deliberò, e nella discussione relativa ». Circa poi alla spesa vi si diceva che « a meglio chiarire il pensiero della gratuità del certificato per i poveri, la Commissione aggiunge all'art. 1 un apposito capoverso » (pag. 3).

Ma, stante il sopravvenuto scioglimento della Camera dei Deputati (18 ottobre 1904), il Progetto decadeva.

e) Riprodotto nella nuova sessione parlamentare (Camera dei Deputati: tornata 3 dicembre 1904), era accompagnato dalla seguente Relazione: « .... Dopo che il Governo, col R. D. 15 aprile 1902, n. 107, adempì al mandato ricevuto dalla Legge 30 gennaio 1902, n. 87, di dare tutte le disposizioni occorrenti per la esecuzione della legge e coordinarla con le altre leggi dello Stato (art. 9); spetta al Parlamento consentire i mezzi necessari perchè alla riforma giuridica del Casellario giudiziale tenga dietro la riforma amministrativa di esso, non meno necessaria della prima ed indispensabile, perchè quella abbia la piena e più efficace attuazione. Poichè è nell'interesse così dello Stato, come dei cittadini e di tutta la società, che un istituto tanto importante e delicato quale il casellario giudiziale, che è il *depositario e il termometro della moralità legale delle persone,* funzioni regolarmente. Ora, gli uomini e funzionari più com-

petenti, e la Commissione per la statistica giudiziaria che è l'organo più autorevole in materia, furono concordi nel segnalare quale unico e appropriato espediente all'uopo di seguire l'esempio di un altro Stato, il Belgio, d'istituire cioè alla Capitale un Casellario generale formato principalmente dal duplicato di tutti i cartellini esistenti nei Casellari locali, che potrebbero essere così soggetti, sotto la vigilanza delle rispettive Autorità, e di quella più efficace, assidua, armonica dell'Autorità centrale, ad un'azione di facile e diuturno controllo. Il Governo non potè che trovar molto fondata e ragionevole questa proposta, tanto più che la stessa Legge 30 gennaio 1902, pur non disponendo, come non doveva disporre, in argomento, stabiliva tali basi al Casellario centrale da renderne una logica conseguenza l'istituzione espressamente caldeggiata, senza contrasti, dal proponente della legge e dalle Commissioni parlamentari.... [1]). Così il Governo non fa che dar corso ad un puro e semplice corollario della legge, accogliendo in pari tempo i voti concordemente espressi in Parlamento e dagli uomini e consessi più competenti;... mentre l'istituzione del Casellario darà modo altresì al Governo di vigilare l'altro grave e delicatissimo servizio amministrativo della Giustizia penale, e cioè quello della esecuzione delle sentenze di condanna. Nè si dica che, con l'esercitare siffatta funzione di controllo e vigilanza, il Governo ecceda dalle sue attribuzioni e podestà, essendo troppo ovvio suo dovere, e dei più essenziali ed elementari, quello di invigilare sull'andamento dei servizi annessi e connessi all'amministrazione della giustizia, ed esercitarvi un'azione direttiva ed efficace e costante che valga ad armonizzare e controllare l'opera delle Autorita locali, le quali purtroppo non dimostrano sempre e ovunque la stessa solerzia e diligenza. Quanto all'attuabilità pratica dell'istituzione, non possono che richiamarsi il parere autorevole dei ricordati Consessi competenti e il già accennato ragguardevole precedente del Belgio. Occorrono senza dubbio un certo personale ed una certa spesa, ma in limiti tanto modesti da fare intendere come debba essere infondato qualsiasi timore o allarme in proposito, poichè, infine, non si tratta che di dare e conservare ordine di Casellario a quel medesimo materiale che oggi affluisce sotto forma di scheda alla Direzione generale della statistica. Occorre, cioè, la istituzione di una nuova Sezione, che andrebbe a far parte della Divisione IV affari penali » (pag. 5-6, *Stampato* n. 42). Indi la Relazione riproduce le stesse considerazioni della prima, a giustificare l'aumento della tassa

---

[1]) Qui la Relazione ripete ciò che leggevasi nella precedente (vedi lett. *d*).

per il rilascio dei certificati (pag. 9). Rispetto poi al testo, i due articoli succitati sono riproposti, l'uno (l'art. 1) nella forma emendata dalla Giunta parlamentare, e l'altro nella forma del Progetto ministeriale; divenendo rispettivamente gli art. 8 e 10 del presente disegno di legge. Vi si è aggiunto l'art. 7 così concepito: « È istituito nel Ministero di grazia e giustizia il *Casellario centrale penale,* secondo le norme che verranno date con apposito Regolamento ».

La Giunta generale del bilancio, con la relazione (*Stampato* n. 42-A, rel. Manna) presentata alla Camera dei Deputati nella seduta del 7 febbraio 1905, concordava senz'altro nel Progetto, essendo « il Casellario centrale imposto come corollario della Legge 30 gennaio 1902 » (pag. 4); e aderiva « al desiderio espresso dal Ministro di rimandare al 1.° luglio 1905 l'andata in vigore della presente legge » (pag. 5), così modificando l'art. 10.

Nella discussione alla Camera dei Deputati (tornata 8 febbraio 1905), l'on. Lucchini, dando la sua approvazione al Disegno di legge, esponeva l'oggetto del Casellario centrale, osservando che questo « raccogliendo il duplicato dei cartellini esistenti in tutti i Casellari locali, esercita un'azione di vigilanza e di controllo sull'andamento dei Casellari locali.... E oltre a tale funzione, avrà anche da somministrare i dati per la Statistica giudiziaria penale, sostituendo i cartellini del Casellario alle schede individuali, in base alle quali oggi si fa gran parte del lavoro statistico. Allora, invece di formare cartellini e schede, non si formeranno che cartellini, in una o due copie, secondo che vadano soltanto nel Casellario centrale, o anche nei Casellari locali. Così, da una parte, sarà semplificato il lavoro delle Cancellerie, che non avranno più a far due cose, ma una sola, e sarà anche agevolato il còmpito dei Casellari locali, a cui non dovranno più affluire tanti cartellini affatto inutili per la loro funzione; e, d'altra parte, la Statistica avrà una base più seria e attendibile, perchè il cartellino del Casellario affida meglio assai della scheda individuale, anche nel pensiero di chi lo compila e per la sua natura e destinazione.... La riforma amministrativa e tecnica del Casellario è necessaria a integrare la riforma giuridica compiuta con la Legge del 1902, cosa di somma importanza, sapendo tutti come l'istituto del Casellario costituisca l'archivio legale della moralità pubblica e sia complemento necessario della giustizia.... ». In queste osservazioni consentiva il Ministro guardasigilli (Ronchetti); e la Camera approvava il Progetto, che poscia (tornata 9 febbraio) votava a scrutinio segreto (voti favorevoli 172, contrari 33) [1]).

---

[1]) *Atti parlamentari:* Camera dei Deputati, 1905, pag. 914, 918, 924, 946.

Presentato il Progetto al Senato (tornata 1.° marzo 1905), l'Ufficio centrale (relatore Schupfer), nella Relazione presentata il 22 marzo 1905 (*Stampato* n. 58-A), esponendo le varie riforme proposte col Disegno di legge in esame, diceva: « Una (di tali riforme) consiste nella istituzione di un *Casellario giudiziario centrale*. Anzi questo non è, a ben guardare, che il corollario e il compimento della Legge 30 gennaio 1902: certo, essa lo presuppone; e il Casellario stesso non mancherà di dare buoni frutti, come li ha dati nel Belgio, dove funziona, sia nei riguardi della giustizia penale, sia anche indipendentemente da essa, in tutti i casi, e possono essere molti, in cui importi al cittadino di documentare la propria vita e la propria condotta o conoscere quella d'altri. La relazione, con cui l'on. Guardasigilli ne fece la proposta alla Camera, disse che « il Casellario giudiziale è il depositario e il termometro della moralità legale delle persone », e disse bene; ma a tale scopo occorre che funzioni regolarmente, e la istituzione del Casellario centrale provvede appunto a questo scopo. Certo è che, essendo il Casellario centrale formato principalmente dal duplicato dei cartellini esistenti nei Casellari locali, questi potranno essere soggetti, oltre che alla vigilanza delle rispettive Autorità, anche a quella più efficace dell'Autorità centrale, e il Governo potrà, così, essere anche in grado di compiere l'altro suo ufficio, abbastanza grave e delicato, di vigilare sulla esecuzione delle condanne penali. Però il Casellario centrale, oltre che i detti duplicati, dovrà anche raccogliere i cartellini inutili per i Casellari locali, da sostituirsi alle attuali schede individuali per la Statistica giudiziaria, e per tal modo, anche questa potrà avvantaggiarsene, operando su elementi più sicuri » (pag. 2).

Nella tornata del 23 marzo 1905 il Senato approvava il Progetto senza discussione.

f) Così veniva promulgata la Legge 25 marzo 1905, n. 77, per l'ordinamento del Casellario giudiziale, dei servizi amministrativi e del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Le disposizioni di essa concernenti il Casellario sono le seguenti:

Art. 7: « È istituito nel Ministero di grazia e giustizia il *Casellario centrale penale,* secondo le norme che verranno date con apposito Regolamento ».

Art. 8: « Per i certificati del Casellario giudiziale è dovuta, oltre all'importo della carta da bollo, la tassa di centesimi sessanta, da riscuotersi secondo le norme che verranno stabilite nel Regolamento di cui nel precedente art. 7. Restano ferme le disposizioni della Legge 8 agosto 1895, n. 556, per quanto riguarda la esenzione dalla tassa ».

Art. 10: « Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre che occorreranno per la esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore col 1.° luglio 1905 ».

37. La Legge su richiamata, 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi delle cancellerie e sulle spese e tasse giudiziarie, statuisce: « I certificati del Casellario giudiziale richiesti dai privati, quando non servano per uso elettorale, debbono essere scritti su carta da bollo da lire 2,40. Per ottenere i detti certificati la domanda e il certificato di nascita, che per essi occorra, sono fatti in carta libera. Restano ferme le disposizioni vigenti a riguardo delle persone povere » (art. 8).

38. Sempre nei riguardi del Casellario, la Legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3.ª) sulla pubblica sicurezza dispone: « I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello trasmetteranno ogni quindici giorni l'estratto delle sentenze, pronunziate in materia penale dai rispettivi magistrati e divenute esecutive, all'Autorità di pubblica sicurezza di circondario del domicilio o dell'ultima dimora del condannato » (art. 87).

Si è giudicato che « la Legge 30 gennaio 1902, n. 87, come rilevasi dal contenuto e anche dall'intestazione, ebbe per oggetto la riforma del Casellario giudiziale, e non intese di modificare, come in realtà non ha modificato alcun'altra legge. Laonde la Legge sulla pubblica sicurezza è tuttora in vigore nella sua interezza.... » [1]).

In data 19 agosto 1902 veniva dal Ministero dell'Interno (Direzione generale della pubblica sicurezza) diramata ai Prefetti del Regno la seguente Circolare: « Da alcune Prefetture vengono segnalati al Ministero gli inconvenienti che derivano dal rifiuto che l'Autorità giudiziaria, basandosi sulle disposizioni della Legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul Casellario giudiziale, oppone alle richieste degli uffizi di pubblica sicurezza per avere comunicazione integrale dei risultati del Casellario, concernenti persone sulle quali gli uffizi stessi sono chiamati ad esercitare qualche vigilanza. Al riguardo questo Ministero aveva già rivolto formale quesito a quello di grazia e giustizia per conoscere se, nei termini di detta legge, potessero farsi tali comunicazioni destinate esclusivamente per uso interno di ufficio. Quel Ministero, però, rispose che, di fronte alle esplicite statuizioni dell'art. 2 della cennata Legge, sembrava doversi escludere assolutamente la comunicazione integrale degli estratti del Casellario, poichè altrimenti si verrebbe alla conseguenza che un'Amministrazione di-

---

[1]) Cassaz. Unica, 18 dicembre 1902, Rubbè (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 234).

versa dall'Autorità giudiziaria potrebbe desumere dal Casellario notizie più estese di quelle che all'Autorità medesima è permesso di avere (art. 3). A seguito di queste dichiarazioni, per ovviare, per quanto sarà possibile, alla deficienza lamentata, si sono presi opportuni accordi col Dicastero predetto, perchè dalla Cancelleria delle diverse magistrature giudicanti venga rigorosamente ottemperato alla disposizione dell'art. 87 della vigente Legge di pubblica sicurezza circa la trasmissione degli estratti delle sentenze penali. E siccome l'estratto in parola viene comunicato all'Ufficio di pubblica sicurezza del circondario dove il condannato ha il domicilio o tenne la sua ultima residenza, così (per eliminare l'inconveniente che suole verificarsi quando, pel fatto di trasferirsi il condannato in altra località, l'Autorità di pubblica sicurezza di questo luogo non sa dove rivolgersi per avere le notizie di cui abbisogna) gli Uffici di pubblica sicurezza, che hanno ricevuto gli estratti, li dovranno d'ora innanzi trasmettere a quelli del circondario di nascita del condannato, tutte le volte che detto luogo si trovi in un circondario diverso da quello della residenza o del domicilio, Per tal modo le Autorità di pubblica sicurezza sapranno sempre dove far capo per avere le notizie che loro sono necessarie » [1]).

39. Posteriormente al Decreto legislativo (13 aprile 1902, n. 107) e fino ad ora (maggio 1905) il Ministero di grazia e giustizia emanava le seguenti istruzioni in materia:

a) *Avvertenza* (*Bollettino Ufficiale*, 6 maggio 1902, n. 18, pagina 191): « Fino a quando non saranno pubblicate le norme per il riordinamento del Casellario centrale e per regolare le funzioni dei Casellari locali, secondo l'art. 17 delle Disposizioni per l'attuazione della Legge 30 gennaio 1902, n. 87, approvate col R. Decreto del 13 aprile corrente, n. 107, non deve spedirsi al Casellario centrale il secondo esemplare del cartellino, di cui nell'art. 6, prima parte, delle Disposizioni medesime e continueranno ad esser trasmessi al detto Casellario centrale i cartellini riguardanti cittadini nati all'estero o di origine sconosciuta e quelli riguardanti stranieri, avvertendo che di questi ultimi occorrono due esemplari in adempimento di quanto si prescrive con l'art. 8 delle citate Disposizioni. Parimenti, sino alla pubblicazione delle norme suddette, saranno applicate quelle finora seguite rispetto alla compilazione e alla eliminazione dei cartellini ».

---

[1]) *Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno,* 1902, pag. 1415.

b) *Avvertenza* (*Bollettino Ufficiale,* 9 settembre 1903, n. 33, pag. 453): « Essendo sorto il dubbio, se possono essere rilasciati in carta bianca i certificati penali richiesti dagli operai i quali, giusta l'art. 4 della Legge 12 febbraio 1903, n. 50, devono prender parte alla elezione di un delegato presso il Consorzio del porto autonomo di Genova, questo Ministero, di concerto con quello delle Finanze, ha ritenuto che i detti certificati sono esenti dalla tassa di bollo in applicazione dell'art. 27, n. 1 e 10, della Legge 4 luglio 1897, n. 414: a condizione, bene inteso, che nel contesto dei certificati medesimi sia fatta menzione dell'uso speciale cui sono destinati ».

c) *Circolare sull'amministrazione della giustizia penale,* 20 agosto 1904, n. 1543 (*Bollettino Ufficiale,* pari data, n. 33, pag. 375), ove, fra le altre cose, si osserva: « Conformemente alla disposizione dell'art. 197 del Codice di procedura penale, gli arrestati in flagranza di un reato per il quale non si può far luogo a mandato di cattura, dopo l'interrogatorio, debbono essere posti in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore a cui siano presentati. Ora questa disposizione, con la quale è posta una linea netta di separazione fra l'arresto e la detenzione preventiva, non sempre viene applicata secondo lo spirito della legge. Perchè, mentre gli arrestati dovrebbero essere messi in libertà immediatamente, spesso vengono tradotti nel carcere, dove sono trattenuti parecchi giorni per attendere i certificati penali e gli altri documenti di rito. Così si tradisce il concetto informatore della disposizione della prima parte dell'art. 197, facendo subire agli arrestati quella detenzione preventiva, alla quale con questa disposizione si vogliono sottratti. Comprendo che, per giudicare se l'arrestato trovisi in alcuna delle condizioni prevedute nell'art. 182, che consente il rilascio del mandato di cattura, occorrono il certificato del Casellario ed altri documenti. Ma tali notizie debbono essere assunte per telegramma, onde possa subito essere ridata la libertà agli arrestati che la legge vieta di trattenere nel carcere prima del giudizio ».

40. Anche il Ministero della Guerra, con Circolare 24 settembre 1903, n. 272 (*Giornale Militare Ufficiale,* 26 settembre 1903, dispensa n. 38), provvedeva nei rapporti del reclutamento con le seguenti Istruzioni, riprodotte nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia (14 ottobre 1903, n. 38, pag. 549); ove si legge: « Dal Ministero della Guerra sono state pubblicate le seguenti norme circa la richiesta dei certificati penali e delle dichiarazioni del Casellario nello interesse del servizio militare.

« Se ne dà notizia alle Autorità giudiziarie affinchè, per quanto

è di loro competenza, sia provveduto sulle dette richieste con la necessaria regolarità e sollecitudine:

« In seguito al disposto degli art. 2 e 4 della Legge, n. 87, del 30 gennaio 1902 sul Casellario giudiziale, nei certificati penali che dalle Regie procure sono rilasciati a richiesta di una pubblica Amministrazione non deve più farsi menzione, fra altre decisioni, delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione e di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei 18 anni e non susseguita da recidiva a' termini di legge.

« E l'art. 14 del Regio Decreto, n. 107, del 12 aprile 1902 portante disposizioni per l'attuazione della Legge citata, allo scopo di coordinare le disposizioni di essa con quelle delle altre leggi dello Stato, stabilisce che:....

« Allo scopo di assicurare l'uniforme osservanza delle citate disposizioni per parte delle Autorità prefettizie e militari in tutti i casi in cui è prescritto che per uso di servizio militare debbano le Autorità medesime avere notizia se a carico di talun cittadino esistano carichi penali, oltre a quelli risultanti dal certificato di penalità rilasciato a mente dell'art. 4 della legge sul Casellario, il Ministero della Guerra prescrive quanto appresso:

« 1.° Per la richiesta dei certificati di penalità relativi agli inscritti di leva stati arruolati nella prima categoria rimangono in vigore le norme contenute nella sezione V del capo IV del Regolamento sul reclutamento; cosicchè i Prefetti e Sottoprefetti dovranno richiedere i certificati medesimi per tutti indistintamente gli inscritti stati arruolati nella categoria suddetta.

« Si terrà per altro presente che per gli inscritti medesimi non deve tenersi conto dei carichi penali enunciati nell'art. 4 della citata legge sul Casellario giudiziale; e perciò i Prefetti e Sottoprefetti si limiteranno ad inviare i certificati penali che sono loro trasmessi giusta le disposizioni del citato regolamento sul reclutamento, così come saranno stati rilasciati dalle Regie procure, ai comandanti dei distretti militari, che a loro volta li faranno pervenire ai comandanti dei corpi.

« 2.° Ogni qualvolta si tratti di far luogo ad una surrogazione di fratello avanti al Consiglio di leva, il Consiglio medesimo, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, procede anzitutto alla visita del proposto surrogato per determinare se egli sia idoneo al servizio militare.

« In caso affermativo il Consiglio — sospendendo la decisione in ordine alla surrogazione — prende menzione sulla lista di estrazione del risultato della visita; e richiede d'urgenza al competente Presidente del Tribunale, mediante il modello n. 1 che fa seguito al presente *Atto,* la dichiarazione del Casellario di cui all'art. 14 del citato Regio Decreto 13 aprile 1902, dalla quale risulti se il proposto surrogato sia incorso in alcuna delle condanne che, ai termini dell'articolo 101, n. 6, della legge sul reclutamento, escludono dalla surrogazione.

« Pervenuta la dichiarazione in parola il Consiglio di leva pronunzia, se del caso e senza che occorra una nuova visita del proposto surrogato, la decisione di arruolamento nella prima categoria in qualità di surrogato di fratello, e provvede perchè al surrogato medesimo sia fatto pervenire il foglio provvisorio di congedo illimitato.

« 3.° Analogamente al disposto del numero precedente procedono i comandanti dei Distretti militari e dei Corpi — in relazione al disposto del citato art. 101, n. 6, della Legge sul reclutamento — quando si tratti di surrogazione di fratello posteriore all'arruolamento: ovvero — in relazione all'art. 109 della Legge stessa — quando si tratti di surrogazione di fratello per iscambio di categoria.

« 4.° Con le identiche norme e valendosi del medesimo modello n. 1, procedono i comandanti dei Corpi — in relazione al disposto dell'art. 111, n. 4, o dell'art. 116, capoverso primo, della Legge sul Casellario — ogni qualvolta sia chiesta l'ammissione all'arruolamento volontario ordinario, all'arruolamento volontario di un anno, ovvero a qualsiasi altra forma di servizio militare diversa da quella che spetterebbe per obbligo di leva e che costituisca perciò una forma speciale di arruolamento volontario (come l'ammissione nei corsi allievi ufficiali o nei corsi allievi sergenti, l'ammissione di militari di 1.ª categoria al volontariato d'un anno, il passaggio per libera elezione dalla 2.ª o 3.ª categoria alla 1.ª categoria e la riammissione in servizio).

« Gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario o di un anno, alla riammissione in servizio o al passaggio per libera elezione dalla 2.ª o 3.ª alla 1.ª categoria, i quali non dimorino nella sede del Corpo o del Distretto militare presso cui debbon compiersi le pratiche per l'arruolamento, potranno, allo scopo di evitare disagi e spese, far pervenire la documentata domanda qualche tempo prima di presentarsi personalmente: in guisa che l'Autorità militare possa chiedere

ed avere preventivamente dall'Autorità giudiziaria la necessaria dichiarazione del Casellario.

« 5.° Prima di procedere alla promozione ad un grado di truppa di un militare, riguardo al quale non fosse già stata rilasciata la dichiarazione del Casellario menzionata al numero precedente, i comandanti dei Corpi avranno cura di richiedere al competente Presidente del Tribunale, mediante il modello n. 2 che fa seguito al presente *Atto* e in relazione al combinato disposto dagli art. 1 e 2 della Legge sull'avanzamento nel Regio esercito e dal § 21 del Regolamento relativo, una dichiarazione del Casellario dalla quale risulti se il militare sia incorso in condanna penale per reati di carattere indecoroso, incompatibili col prestigio del grado, o per aver preso parte a mene sovversive od a società avverse alle istituzioni nazionali.

« 6.° La richiesta dei certificati penali dovrà esser fatta al Procuratore del Re e la richiesta delle dichiarazioni del Casellario dovrà farsi al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione è nata la persona per cui occorre l'uno o l'altro documento.

« Se però si tratti di persone nate all'estero o di cui non sia conosciuto il luogo di nascita all'interno, la richiesta del certificato continuerà a farsi, sino a che non sia altrimenti disposto, al Casellario centrale esistente presso il Ministero di grazia e giustizia; e quella della dichiarazione al Presidente del Tribunale di Roma.

« Se poi trattasi di uno straniero, naturalizzato cittadino italiano, si chiederanno rispettivamente il certificato penale e la dichiarazione al Procuratore del Re o al Presidente del Tribunale, nel cui circondario lo straniero ha prestato il giuramento secondo l'art. 10 del Codice civile.

« 7.° Le dichiarazioni del Casellario sono rilasciate nell'esclusivo interesse del servizio militare e non debbono quindi servire per nessun caso all'infuori di quello per cui siano state richieste.

« Le Autorità prefettizie e militari provvederanno perciò a che esse siano conservate negli atti del rispettivo ufficio con la massima riservatezza.

« 8.° Il Ministero della guerra provvede per una prima distribuzione alle Autorità competenti dei modelli nn. 1 e 2 che fanno seguito al presente *Atto* (n. 42 e n. 42 *A* del catalogo).

« Per le successive ordinazioni le Autorità medesime si rivolgeranno direttamente al Comando del 2.° reclusorio militare in Gaeta ».

41. Finalmente, il Regolamento giudiziario 14 ottobre 1902, n. 466, per la Colonia Eritrea, dispone:

Art. 14: « Il Casellario giudiziale è unico per tutta la Colonia, e trovasi presso la Cancelleria del Tribunale di appello ».

Art. 49: « I commissari o residenti debbono compilare mensilmente i cartellini penali pel Casellario giudiziale al nome del condannato, e trasmetterli al cancelliere del Tribunale di appello. Essi inoltre segneranno le stesse indicazioni, contenute nel cartellino penale, in un apposito registro nel quale i nomi dei condannati saranno elencati secondo le tribù o i distretti cui appartengono. Ove il condannato appartenga a tribù o distretti dipendenti da altro Commissariato o Residenza, il funzionario che ha pronunziato la condanna comunicherà le relative notizie al commissario o residente da cui il condannato dipenda ».

§ 4. — *Legislazione straniera*

SOMMARIO.

42. Osservazione generale. — 43. America. — 44. Austria-Ungheria. — 45. Belgio. — 46. Danimarca. — 47. Egitto. — 48. Finlandia. — 49. Francia. — 50. Germania. — 51. Gran Brettagna. — 52. Lussemburgo. — 53. Olanda. — 54. Portogallo. — 55. Russia. — 56. Spagna. — 57. Svezia. — 58. Svizzera.

42. L'istituto del Casellario giudiziale, quantunque nato da oltre mezzo secolo, tuttavia non si trova accolto nella maggioranza degli Stati. Quale ne sia la ragione, è assai difficile dire. Forse è la naturale resistenza ad abbandonare metodi inveterati, forse è la ordinaria lentezza nelle riforme giudiziarie o amministrative, e forse è anche lo stesso aspetto apparentemente umile dell'istituto.

Certo è per altro che il Casellario giudiziale segue attraverso gli Stati il suo cammino progressivo, acceleratosi specialmente in questi ultimi anni. Sorto in Francia (1850), venne adottato nel Portogallo (1863), indi passò in Italia (1865), e poscia in Germania (1882), nel Belgio (1888), in Egitto (1895), Olanda (1896), Svizzera (1897), Svezia (1900).

43. Nella Pensilvania, con Legge del 7 maggio 1889 (act. 109), fu istituito in ogni carcere dello Stato un registro speciale, ove sono indicati i precedenti penali, i connotati e la fotografia dei condannati ivi detenuti. I privati non possono ottenere comunicazione di questo registro che solamente nel caso d'incertezza sulla identità dell'accusato. Ma copia di tali annotazioni dev'essere inviata, sopra sua domanda e con obbligo di reciprocità, a ciascun direttore di stabilimento penale di un altro Stato degli Stati Uniti. Simile copia, in

seguito ad ordine del Sovraintendente di polizia, dev'essere posta a disposizione degli Agenti di pubblica sicurezza [1]).

Diffuso è poi il metodo Bertillon sulla identificazione dei prevenuti: nel Massachusetts (Legge 23 maggio 1895 e 25 aprile 1900) [2]), nel Messico (Codice di procedura penale, 6 luglio 1894, art. 283) [3]), nello Stato di New-York (Leggi 9 maggio 1896 e 18 aprile 1900) [4]), nel Canadà (1898: act. 54) [5]).

44. L'Austria-Ungheria non ha abbandonato il sistema dei registri.

a) In Austria, con Ordinanza ministeriale 5 marzo 1853 [6]), fu disposto che, passata in giudicato la sentenza di condanna, il giudice, che pronunziò la sentenza, deve compilare una scheda o tabella d'informazioni sul condannato e comunicarla al Procuratore di Stato che deve provvedere per la esecuzione della condanna (§ 1). Prima del termine della pena, l'Amministrazione dello Stabilimento penale trasmette la tabella all'Autorità di polizia, con le osservazioni sulla condotta serbata dal condannato durante la espiazione della pena (§ 2-4). L'Autorità di polizia e rispettivamente anche l'Autorità politica nel cui circondario è situato il Comune a cui appartiene il condannato da dimettersi, o quello che è assegnato per sua dimora, notificano questa dimissione e la precedente condanna al capo del Comune del suo domicilio o del futuro luogo di dimora, ed anche al rispettivo Comando dell'ala di gendarmeria, e partecipano ad ambedue quanto è necessario a sapersi sull'indole e sulle qualità morali del dimesso, sulla sua condotta precedente e sulla specie di sorveglianza a cui dev'essere sottoposto (§ 5). Ove il condannato trasporti il suo domicilio dal Comune cui appartiene, o da quello assegnatogli per dimora, in un altro Comune, l'Autorità di polizia, o in mancanza di essa l'Autorità politica distrettuale, trasmette una copia della tabella informativa all'Autorità di polizia del Comune in cui si trasferisce il domicilio, o, qualora colà non esista, alla rispettiva Autorità politica distrettuale. Si deve inoltre dar parte della precedente condanna al Capo del Comune del nuovo domicilio, ed a tenore delle

[1]) *Annuaire de législation étrangère*, a. 1889, pag. 938.
[2]) *Annuaire de législation étrangère*, a. 1890, pag. 819; a. 1901, pag. 546.
[3]) *Annuaire de législation étrangère*, a. 1894, pag. 947.
[4]) *Annuaire de législation étrangère*, a. 1896, pag. 760; a. 1900, pag. 582.
[5]) *Annuaire de législation étrangère*, a. 1898, pag. 962.
[6]) Riprodotta integralmente nel FRÜHWALD (trad. ZANGIACOMI), *Manuale sul processo generale austriaco*, pag. 310; Venezia, Cecchini, 1855.

circostanze anche al Comando di gendarmeria (§ 9). Le Autorità di polizia, e rispettivamente le Autorità politiche, debbono raccogliere le tabelle a loro trasmesse, apporvi numeri progressivi secondo l'epoca della trasmissione, tenere un indice alfabetico, e, a richiesta delle *Autorità di sicurezza*, dei *Tribunali* e delle *Procure di Stato*, dar loro le corrispondenti informazioni (§ 11). La Legge sull'ordinamento giudiziario del 27 novembre 1896 lasciò al Ministro della giustizia la facoltà di determinare per mezzo di ordinanza il numero, la qualità dei registri e la specie delle relative annotazioni (art. 80) [1]). L'Ordinanza dell'8 dicembre 1897 ha conservato come luogo di accentramento il domicilio del condannato.

b) In Ungheria la Legge XXXIV del 25 agosto 1897, concernente l'entrata in vigore del Codice di procedura penale, statuisce che dev'essere compilato un registro per iscrivervi il nome degli individui condannati dai Tribunali penali e la cui condanna sia divenuta esecutiva. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno devono stabilire, per via di ordinanza, le forme con le quali il registro deve esser tenuto (art. 26) [2]).

45. Nel Belgio, con Circolare ministeriale 31 dicembre 1888, venne istituito presso il Ministero di giustizia il Casellario giudiziale, unico per tutto il Regno, e destinato a conservare le condanne divenute irrevocabili in materia criminale, correzionale o di polizia: eccettuate così le decisioni in materia civile, commerciale e disciplinare; ma comprese quelle proferite dalla giurisdizione militare se per crimini o delitti, comuni o militari. Questo stesso Casellario rilascia i certificati penali; i quali per altro non sono concessi che all'Autorità giudiziaria, alle pubbliche Amministrazioni ed alle società di patronato, esclusi quindi i privati. Oltre questo, che è il Casellario giudiziale ordinario, esiste un Casellario speciale per il vagabondaggio [3]).

A norma poi della Legge 25 aprile 1896 sulla riabilitazione, questa impedisce che la condanna sia menzionata negli estratti del Casellario (art. 7) [4]).

46. In Danimarca, secondo la Circolare ministeriale 11 dicembre 1896 [5]), è in vigore il sistema dei registri; i quali però trovansi isti-

---

[1]) *Annuaire de législation étrangère*, a. 1896, pag. 365.

[2]) *Annuaire de législation étrangère*, a. 1897, pag. 463.

[3]) Vedi MIRONESCO, *Le Casier judiciaire*, n. 77, 78 e 79 (Paris, Giard et Brière, 1898); ove trovansi riassunte le varie Circolari sul Casellario.

[4]) *Annuaire de législation étrangère*, a. 1896, pag. 474.

[5]) Riprodotta dal MIRONESCO, op. cit., n. 80.

tuiti presso il Tribunale del luogo di nascita del condannato: ciò che, per un piccolo paese, può supplire il Casellario.

47. In Egitto, con Decreto Khediviale del 18 febbraio 1895 fu introdotto il Casellario giudiziale, unico per tutto lo Stato, e collocato presso la Procura generale della Corte di appello. Con successivo Decreto; 7 aprile stesso anno, del Ministro di giustizia, vennero date le norme per il suo ordinamento.

Il Casellario conserva tutte le decisioni divenute irrevocabili e proferite in materia criminale o correzionale (art. 3). Il cartellino è redatto dal Cancelliere degli affari penali, e rimesso al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove egli è addetto (art. 5-9); il quale deve esaminare se il cartellino è stato regolarmente compilato, e indi spedirlo all'uffizio del Casellario (art. 10-12), che, dopo averlo iscritto nel repertorio di controlleria, lo colloca nel Casellario (articoli 13-14).

Da cotesto uffizio del Casellario sono rilasciati i certificati (articoli 15-18); ma, salvo che ai Tribunali ed allo stesso interessato, nessun altro può ottenerli. Nondimeno il Procuratore generale può, in casi speciali e che egli apprezzerà, autorizzare il rilascio di certificati alle pubbliche Amministrazioni (art. 19). Sono eliminati i cartellini dei defunti e di quelli che hanno compiuto l'età di 75 anni (art. 20) [1]).

48. Nel Granducato di Finlandia, con Ordinanza del 20 novembre 1896, s'ingiunse ai Tribunali di partecipare le sentenze di condanna pronunciate al pastore della provincia in cui ha domicilio il condannato. Così l'Autorità ecclesiastica, essendo depositaria, insieme agli atti dello stato civile, anche dei precedenti penali dei cittadini, rilascia degli uni e degli altri i relativi certificati. « Cette ordonnance établit une sorte de Casier judiciaire » [2]).

49. La legislazione, ora vigente in Francia, consiste nelle due seguenti leggi, che giova riprodurre nel loro testo, avendo la Legge italiana modellato su esse le proprie statuizioni.

a) *Legge 5 agosto 1899* (Dalloz, *Recueil,* 1899, parte IV, pagina 113).

Art. 1: « Le greffe de chaque Tribunal de première instance reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription

---

[1]) Questo Decreto ministeriale è testualmente riportato nell'*Annuaire de législation étrangère*, a. 1895, pag. 799-802.

[2]) *Annuaire de législation étrangère*, a. 1896, pag. 668.

du Tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des bulletins, dits bulletins n. 1, constatant:

« 1.° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition prononcées, pour crime ou délit, par toute juridiction répressive;

« 2.° Les décisions prononcées par application de l'art. 66 Code pénal;

« 3.° Les décisions disciplinaires prononcées par l'Autorité judiciaire ou par une Autorité administrative, lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités;

« 4.° Les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire;

« 5.° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ».

Art. 2: « Il est fait mention, sur les bulletins n. 1, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent l'exécution d'une première condamnation, des arrêtés de mise en libération conditionnelle et de révocation, des réhabilitations et des jugements relevant de la relégation, conformément à l'art. 16 de la Loi du 27 mai 1885, et des décisions qui rapportent les arrêtés d'expulsion, ainsi que de la date de l'expiration de la peine et du payement de l'amende.

« Sont retirés du Casier judiciaire les bulletins n. 1, relatifs à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du Casier judiciaire ».

Art. 3: « Le Casier judiciaire central, institué au Ministère de la justice, reçoit les bulletins n. 1 concernant les personnes nées à l'étranger, dans les colonies, ou dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ».

Art. 4: « Le relevé intégral des bulletins n. 1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n. 2.

« Il est délivré aux magistrats du parquet et de l'instruction, aux Autorités militaires et maritimes pour les appelés des classes et de l'inscription maritime, ainsi que pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement.

« Il l'est également aux administrations publiques de l'Etat, saisies de demandes d'emplois publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée conformément à la Loi du 30 octobre 1886.

« Les bulletins n. 2 réclamés par les administrations publiques de l'Etat, pour l'exercice des droits politiques, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités prévues par les lois relatives à l'exercice des droits politiques.

« Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n. 1 au cahier judiciaire, le bulletin n. 2 porte la mention: *Néant* ».

Art. 5: « En cas de condamnation, faillite, liquidation judiciaire ou destitution d'un office ministériel prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire ou maritime, il en est donné connaissance aux Autorités militaire ou maritime par l'envoi d'un duplicata du bulletin n. 1.

« Un duplicata de chaque bulletin n. 1, constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux, est adressé à l'Autorité administrative du domicile de tout Français ou de tout étranger naturalisé ».

Art. 6: « Un bulletin n. 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne. Il ne doit, dans aucun cas, être délivré à un tiers ».

Art. 7: « Ne sont pas inscrites au bulletin n. 3:

« 1.° Les décisions prononcées par application de l'art. 66 Code pénal;

« 2.° Les condamnations effacées par la réhabilitation ou par l'application de l'art. 4 de la Loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines;

« 3.° Les condamnations prononcées en pays étrangers pour des faits non prévus par les lois pénales françaises;

« 4.° Les condamnations pour délits prévus par les Lois sur la presse, à l'exception de celles qui ont été prononcées pour diffamation ou pour outrages aux bonnes mœurs, ou en vertu des art. 23, 24 et 25 et 69 Code pénal;

« 5.° Une première condamnation à un emprisonnement de trois mois ou de moins de trois mois prononcée par application des art. 67, 68 et 69 Code pénal;

« 6.° La condamnation avec sursis à un mois ou moins d'un mois d'emprisonnement, avec ou sans amende;

« 7.° Les déclarations de faillite, si le failli a été déclaré excusable par le Tribunal ou a obtenu un concordat homologué, et les déclarations de liquidation judiciaire ».

Art. 8: « Cessent d'être inscrites au bulletin n. 3 délivré au simple particulier:

« 1.° Un an après l'expiration de la peine corporelle ou le payement de l'amende, la condamnation unique à moins de six jours de prison ou à une amende ne dépassant pas 25 fr., ou à ces deux peines réunies, sauf le cas où ces condamnations entraîneraient une incapacité civile ou politique;

« 2.° Cinq ans après l'expiration de la peine corporelle ou le

payement de l'amende, la condamnation unique à six mois ou moins de six mois de prison ou à une amende, ainsi qu'à ces deux peines réunies;

« 3.° Dix ans après l'expiration de la peine, la condamnation unique à une peine de deux ans ou moins de deux ans ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an;

« 4.° Quinze ans après l'expiration de la peine, la condamnation unique supérieure à deux ans de prison.

« Le tout sans qu'il soit dérogé à l'art. 4 de la Loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines.

« Dans le cas où une peine corporelle et celle de l'amende auront été prononcées cumulativement, les différents délais prescrits par le présent article commenceront à courir à partir du jour où ces deux peines auront été complètement exécutées.

« La remise totale ou partielle, par voie de grâce, de l'une ou de l'autre de ces peines équivaudra à leur exécution totale ou partielle.

« L'exécution de la contrainte par corps équivaudra au payement de l'amende ».

Art. 9: « En cas de condamnation ultérieure pour crime ou délit à une peine autre que l'amende, le bulletin n. 3 reproduit intégralement les bulletins n. 1, à l'exception des cas prévus par les paragraphes 1, 2, 3, 4 de l'art. 7 ».

Art. 10: « Lorsqu'il se sera écoulé dix ans, dans le cas prévu par l'art. 8, paragraphes 1.° et 2.°, sans que le condamné ait subi de nouvelles condamnations à une peine autre que l'amende, la réhabilitation lui sera acquise de plein droit.

« Le délai sera de quinze ans dans le cas prévu par l'art. 8, paragraphe 3.°, et de vingt ans dans le cas prévu par l'art. 7, paragraphe 4.°.

« En cas de contestation sur la réhabilitation, le demandeur pourra s'adresser au Tribunal du lieu de son domicile dans les formes et suivant la procédure prescrites à l'art. 14. Le jugement rendu sera susceptible d'appel et de pourvoi en cassation ».

Art. 11: « Quiconque, en prenant le nom d'un tiers, aura déterminé l'inscription, au casier de ce tiers, d'une condamnation, sera puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer pour le crime de faux, s'il y échet.

« Sera puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, aura sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le Casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.

« Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fera délivrer le bulletin n. 3 d'un tiers sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement.

« L'art. 463 du Code pénal sera dans tous les cas applicable ».

Art. 12: « L'étranger n'aura droit aux dispenses d'inscription sur le bulletin n. 2 que si, dans son pays d'origine, une loi ou un traité réserve aux condamnés français des avantages analogues ».

Art. 13: « Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi, et, notamment, les conditions dans les quelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n. 2, 3, les droits alloués au greffier, ainsi que les conditions d'application de la présente loi aux colonies et aux pays de protectorat ».

Art. 14: « Celui qui voudra faire rectifier une mention porté à son Casier judiciaire présentera requête au Président du Tribunal ou de la Cour qui aura rendu la décision.

« Le Président communiquera la requête au Ministère public et commettra un juge pour faire le rapport.

« Le Tribunal ou la Cour statuera en audience publique, sur le rapport du juge et les conclusions du Ministère public.

« Le Tribunal ou la Cour pourra ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.

« Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant sera condamné aux frais.

« Si la requête est admise, les frais seront supportés par celui qui aura été la cause de l'inscription reconnue erronée, s'il a été appelé dans l'instance.

« Le Ministère public aura le droit d'agir d'office dans la même forme en rectification de Casier judiciaire.

« Mention de la décision rendue sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.

« Ces actes, jugements et arrêts seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

« La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat ».

b) Legge 11 luglio 1900 (Dalloz, *Recueil,* 1900, parte IV, pagina 60):

Art. 1: « Les articles 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 et 14 de la Loi du 5 août 1899 sont modifiés ainci qu'il suit:

Art. 3: « Le Casier judiciaire central, institué au Ministère de la justice, reçoit les bulletins n. 1 concernant les personnes nées à

l'étranger et dans les colonies, ou dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé.

« Toutefois les bulletins n. 1, concernant les musulmans du Maroc, du Soudan et de la Tripolitaine sont centralisés au greffe de la Cour d'Alger ».

Art. 4: « Le relevé intégral des bulletins n. 1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n. 2.

« Il est delivré aux magistrats du parquet et de l'instruction, au Prefet de police, aux Présidents des Tribunaux de commerce, pour être joint aux procédures de faillites, et de liquidations judiciaires, aux Autorités militaires et maritimes pour les appelés des classes et de l'inscription maritime, ainsi que pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement, et aux sociétés de patronage reconnues d'utilité publique ou spécialement autorisées à cet effet, pour les personnes assistées par elles.

« Il est aussi délivré au juges de paix, qui le réclameront pour le jugement de une contestation en matière d'inscription sur le listes électorales.

« Il l'est également aux Administrations publiques de l'Etat saisies de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques, ou de soumission pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de porsuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, conformément à la Loi du 30 octobre 1886.

« Toutefois, la mention des décisions prononcées en vertu de l'art. 66 du Code pénal n'est faite que sur les bulletins délivrés aux magistrats et au Préfet de police.

« Les bulletins n. 2 réclamés par les Administrations publiques de l'Etat, pour l'exercice des droits politiques, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités prévues par les lois relatives à l'exercice des droits politiques.

« Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n. 1 au Casier judiciaire, le bulletin n. 2 porte la mention: *Néant* ».

Art. 5: « En cas de condamnation, faillite, liquidation judiciaire ou destitution d'un officier ministériel prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire ou maritime, il en est donné connaissance aux Autorités militaires ou maritimes par l'envoi d'un duplicata du bulletin n. 1.

« Un duplicata de chaque bulletin n. 1 constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux, est adressé à l'Autorité administrative du domicile de tout français ou de tout étranger naturalisé.

« Cette Autorité prend les mesures nécessaires en vue de la rectification de la liste électorale et renvoie, si le condamné est né en France, le duplicata à la souspréfecture de son arrondissement de origine ».

Art. 7: « Ne sont pas inscrites au bulletin n. 3:

« 1.° Les décisions prononcées par application de l'art. 66 du Côde pénal;

« 2.° Les condamnations effacées par la réhabilitation ou par l'application de l'art. 4 de la Loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines;

« 3.° Les condamnations prononcées en pays étrangers pour des faits non prévus par les Lois pénales françaises;

« 4.° . . . . ».

Art. 8: « Cessent d'être inscrites au bulletin n. 3 délivré au simple particulier:

« 1.° Deux ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique à moins de six jours d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende ne dépassant pas vingt-cinq francs; deux ans après qu'elle sera devenue définitive, la condamnation unique à une amende ne dépassant pas cinquante francs;

« 2.° Cinq ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique a six mois ou moins de six mois d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende; cinq ans après qu'elles seront devenues définitives, les condamnations à une amende supérieure à cinquante francs;

« 3.° Dix ans après l'expiration des peines corporelles, la condamnation unique à une peine de deux ans ou moins de deux ans, ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, ou à des peines jointes à des amendes.

« Dans le cas de concours de condamnations à des peines corporelles et de condamnations à des peines pécuniaires, le délai courra du jour où les peines corporelles auront été subies et où les condamnations pécuniaires seront devenues définitives;

« 4.° Quinze ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique supérieure à deux années d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende, le tout sans qu'il soit dérogé à l'art. 4 de la Loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines.

« Lorsqu'une amende aura été prononcée principalement ou accessoirement à une autre peine, l'inscription ne cessera qu'après qu'elle aura été acquittée ou prescrite, à moins que le demandeur ne justifie

de son indigence dans la forme prescrite par l'art. 420 du Code d'instruction criminelle.

« La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaudra à son exécution totale ou partielle.

« L'exécution de la contrainte par corps équivaudra au payement de l'amende.

« En cas de prescription de la peine corporelle les délais commenceront à courir du jour où elle sera acquise.

« La preuve de la non exécution de la peine sera à la charge du procureur de la République ».

Art. 10: « Lorsqu'il se sera écoulé dix ans, dans le cas prévu par l'art. 8, §§ 1er et 2e, sans que le condamné ait subi de nouvelles condamnations à une peine autre que l'amende, la réhabilitation lui sera acquise de plein droit.

« Le délai sera de quinze ans dans les cas prévus par l' art. 8, § 3, et de vingt ans dans le cas prévu par l'art. 8, § 4. ».

Art. 11: « Quiconque aura pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont determiné ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier de ce tiers, sera puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer pour le crime de faux, s'il y échet.

« Sera puni de la même peine celui qui, par des fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, aura sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le Casier judiciaire d'un autre que cet inculpé ».

Art. 12: « Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fera délivrer le bulletin n. 3 d'un tiers sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement.

« L'art. 463 du Code pénal sera dans tous les cas applicable ».

Art. 14: « Celui qui voudra faire rectifier une mention portée à son Casier judiciaire présentera requête au Président du Tribunal ou de la Cour qui aura rendu la décision.

« Si la décision a été rendue par une Cour d'Assises, la requête sera remise au premier Président de la Cour d'appel, qui saisira la Chambre correctionelle de la Cour.

« Le Président communiquera la requête au Ministère public et commettra un magistrat pour faire le rapport.

« Le Tribunal ou la Cour pourra ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.

« Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

« Si la requête est admise, les frais seront supportés par celui qui aura été la cause de l'inscription reconnue erronée, s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvibilité, ils seront supportés par le Trésor.

« Le Ministère public aura le droit d'agir d'office dans la même forme en rectification de casier judiciaire.

« Mention de la décision rendue sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.

« Ces actes, jugements et arrêts seront visés pour timbre et enregistrés en débet ».

Art. 2: « Les dispositions suivantes sont ajoutées à la loi du 5 août 1899 sous les articles 15 et 16 ».

Art. 15: « En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'application des articles 7, 8 et 9 de la présente loi, ou par l'interprétation d'une loi d'amnistie dans les termes de l'article 2, paragraphe 2, l'intéressé pourra s'adresser au tribunal correctionnel du lieu de son domicile ou à celui du lieu de sa naissance, suivant les formes et la procédure prescrites par l'article précédent ».

Art. 16: « Les instances prévues par les articles 14 et 15 sont débattues et jugées en chambre du conseil, sur le rapport du magistrat commis et le ministère public entendu.

« Les jugements ou arrêts sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation suivant les régles ordinaires du droit ».

50. In Germania [1]) l'Ordinanza federale del 16 giugno 1882, sotto il titolo di sistemazione dei registri penali, istituiva veramente il Casellario; poichè le annotazioni sono fatte sopra cartellini di apposito modello, ordinati alfabeticamente, e comunicati all' Autorità del luogo di nascita (§ 7, 8, 13, 14): o, se il luogo di nascita è ignoto o all'estero, all'Ufficio di giustizia dell'Impero (§ 1, n. 2, 7, n. 2).

Il Casellario contiene tutte le condanne definitive in materia penale, ancorche proferite da Tribunali consolari o militari, per crimini, delitti e contravvenzioni: esclusi, oltre le contravvenzioni di carattere locale, i reati esclusivamente od obiettivamente militari (§ 2). Sono conservate nel casellario anche le comunicazioni ricevute dall'estero di condanne ivi pronunciate (§ 3). Sono eliminate le note,

---

[1]) Vedi Berner, *Trattato di diritto penale* (traduz. Bertola), pag. 266, in fine, Milano, Vallardi, 1887; Mironesco, op. cit., n. 71 e 72; De Notaristefani, *La legge Lucchini sul Casellario giudiziale,* pag. XXV, n. 5, Verona, Tedeschi, 1902.

ossia i cartellini concernenti i defunti e le persone che abbiano compiuto 80 anni (§ 16).

Soltanto ai Tribunali ed alle altre pubbliche Autorità possono rilasciarsi certificati del contenuto del Casellario (§ 17).

51. In Inghilterra e nell'Irlanda la promulgazione del *The Habitual Criminals Act* (32 e 33 Vict., cap. 99) del 1869 determinò la necessità d'istituire a Londra e a Dublino i registri di tutti i condannati per gravi delitti *(felony)*: registri tenuti dalle Autorità di polizia [1]). Con altra Legge del 21 agosto 1871 fu disposta la erezione di registri generali dei condannati (a Londra per tutta l'Inghilterra, a Edimburgo per tutta la Scozia, e a Dublino per tutta l'Irlanda); compilati sopra notizie fornite dai Direttori di ciascuna prigione dello Stato (art. 6) [2]). Nella Scozia poi, oltre a questi registri generali, è stabilito un registro speciale per i giovani delinquenti tenuto dal Constabile in ciascuna Corte di giurisdizione sommaria (art. 13, Legge 17 agosto 1901) [3]).

L'Autorità competente può rilasciare certificati constatanti le condanne precedentemente subìte da un accusato, ma questi certificati (*extract convictions*) non sono comunicati ai giurati, nè alcuna allusione a tali condanne può esser fatta in loro presenza prima della pronunzia del verdetto (art. 66 e 67 della Legge 16 settembre 1887) [4]).

Con l'art. 8 della Legge 5 agosto 1891 fu introdotto nella Gran Bretagna il sistema Bertillon [5]).

52. Il Granducato di Lussemburgo ha il Casellario giudiziale, e nella Legge 10 maggio 1892 sulla condanna condizionale è statuito che « la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspension accordée » (art. 6) [6]).

53. In Olanda, con Decreto Reale del 19 febbraio 1896 (*Staatsblad,* n. 29) fu istituito il Casellario giudiziale.

Il Casellario deve contenere tutte le condanne, divenute irrevocabili:

1.° per delitti comuni o militari;

---

1) Vedi D'OLIVECRONA, *Des causes de la récidive,* ecc., Stoccolma, 1873, Norman.

2) *Annuaire de législation étrangère,* a. 1871, pag. 67.

3) *Id.,* a. 1901, pag. 19.

4) *Id.,* a. 1887, pag. 105 e 106. Vedi pure Harris, *Principî di diritto e procedura penale inglese* (trad. BERTOLA), pag. 305, 65, 204, 311, 162, 240; Verona, Tedeschi, 1898.

5) *Id.,* a. 1891, pag. 99.

6) *Annuaire de législation étrangère,* a. 1892, pag. 517.

2.° per le infrazioni al disposto dagli art. 432 e 433 del Codice penale neerlandese;

3.° per l'invio in una casa di correzione dello Stato, a norma dell'art. 453 del Codice penale.

Il Casellario è composto di cartellini contenenti le necessarie notizie penali, ed è collocato presso la Cancelleria di ciascun Tribunale, nonchè al Dipartimento della giustizia.

I certificati penali sono di due colori: bianco per gli uomini, azzurro per le donne. « Aux employés à désigner, des extraits pourront être délivrés; aux employés étrangers on n'en délivrera que pour le service judiciaire » [1]).

Con altro Decreto Reale del 22 febbraio 1896 venne introdotto il metodo Bertillon [2]).

54. Nelle colonie portoghesi il Casellario fu istituito con Decreto Reale del 24 agosto 1863, le cui disposizioni non sono altro che la riproduzione delle norme portate dalle precedenti circolari francesi [3]). Con Decreto del 7 novembre 1872 passò nel Portogallo [4]).

Secondo la Legge 6 luglio 1893 sulla condanna condizionale, questa è iscritta nel Casellario, ma con espressa dichiarazione della sospensione [5]). A norma poi del Decreto 27 febbraio 1895, l'annotazione del Casellario deve sopprimersi nel caso di riabilitazione (articolo 12) [6]).

55. La Russia non ha il Casellario. I tribunali spediscono la notizia delle decisioni all'Uffizio di statistica presso il Ministero di giustizia, che a sua volta la comunica alla redazione di un giornale speciale, in cui è poscia pubblicata [7]).

56. Nella Spagna non esiste il Casellario, ma con Ordinanza Reale del 5 dicembre 1892 fu prescritta la tenuta di un registro centrale dei condannati al Ministero di giustizia [8]).

Il Decreto Reale del 10 settemmbre 1896 introdusse il sistema Bertillon [9]), riordinato con l'altro Decreto Reale del 18 febbraio 1901 [10]).

1-2) *Annuire de législation étrangère,* a. 1896, pag. 511 e 512.

3) Vedi Bonneville, op. cit., vol. II, pag. 642.

4) Vedi Mironesco, op. cit., n. 88.

5) *Annuaire de législation étrangère,* a. 1893, pag. 353.

6) *Id.,* a. 1895, pag. 416.

7) Vedi Mironesco, op. cit., n. 90 e 91.

8) *Annuaire de législation étrangère,* a. 1892, pag. 412.

9) *Id., a.* 1896, pag. 426.

10) *Id.,* a. 1901, pag. 260.

57. La Legge 17 ottobre 1900 istituì nella Svezia, al Ministero di giustizia, dei registri penali (che possono dirsi il casellario) i quali debbono contenere le necessarie notizie circa coloro che, per decisione dei Tribunali dello Stato, siano stati condannati alla pena di morte, o dei lavori forzati, o alla prigionia, o per truffa all'ammenda, ovvero siano stati dichiarati indegni di essere impiegati a servizio dello Stato, o a patrocinare davanti i tribunali, o processati per crimine (art. 1). Per chiunque abbia subìto una delle condanne suindicate, il Tribunale spedisce una dichiarazione contenente le occorrenti notizie, che deve essere iscritta al Ministero in ordine alfabetico (art. 2-3). La menzione della pena è cancellata nel caso di assoluzione pronunziata da un Tribunale superiore o di morte del condannato, o del decorso di 90 anni dalla sua nascita (art. 7).

Possono rilasciarsi estratti dei registri, ossia certificati penali, sulla domanda fatta dal Tribunale o dal rappresentante del Re o dall'accusatore pubblico o da altra Autorità che per legge abbia il potere d'incarcerazione, ovvero sulla domanda dell'Amministrazione delle prigioni. In seguito a speciale autorizzazione del Re, possono rilasciarsi certificati ad altre Autorità diverse dalle suindicate, ovvero anche ad un semplice privato i diritti del quale possono dipendere da una indicazione dei registri penali (art. 8) [1].

Particolari norme per l'attuazione di questa legge vennero poscia date con Ordinanza Reale del 17 ottobre 1900 [2].

58. Nella Svizzera, al Canton Ticino, un Decreto legislativo del 17 novembre 1897 istituiva al Dipartimento di giustizia un Casellario giudiziale per gli individui condannati nel Ticino e per i Ticinesi condannati in altri Cantoni o all'estero [3].

Secondo la Legge 29 ottobre 1892 per il Cantone di Ginevra [4], e 13 maggio 1897 per il Cantone di Vaud [5], sulla condanna condizionale, la condanna è iscritta nel Casellario, ma con la espressa menzione della sua sospensione.

[1-2]) *Annuaire de législation étrangère,* a. 1900, pag. 420 e 421.
[3]) *Id.,* a. 1897, pag. 678.
[4]) *Id.,* a. 1892, pag. 603.
[5]) *Id.,* a. 1897, pag. 684.

TITOLO II.

Ordinamento giuridico del Casellario

Capo I.

Nozioni generali

SOMMARIO.

59. Ordinamento in generale del Casellario. — 60. Concetto del suo ordinamento giuridico. — 61. Iscrizioni e certificazioni: loro rapporti e distinzione. — 62. Carattere del Casellario quale effetto penale. — 63. Sue relazioni con la procedura penale. — 64. Suo ordinamento per legge o regolamento.

59. Esposta largamente la storia e la legislazione del Casellario giudiziale, si può con maggiore cognizione e sicurezza intraprendere l'esame del suo ordinamento: come quello che, non per effetto di dottrine o di sistemi, ma soltanto attraverso le difficoltà ed i bisogni manifestati dalla pratica delle cose, venne a poco a poco mostrando i suoi lineamenti.

Ora dalla storia e dalla legislazione può trarsi il criterio che l'ordinamento del Casellario ha (come del resto deve avere ogni istituto al cui sviluppo concorra la sua materiale esplicazione) un duplice aspetto: l'uno riguarda il vero e proprio oggetto del Casellario: l'altro riguarda piuttosto i mezzi ed i modi per l'attuazione di tale oggetto; onde l'uno ha carattere essenzialmente giuridico, mentre l'altro ha carattere essenzialmente tecnico e amministrativo.

Di qui la naturale e logica partizione dell'ordinamento del Casellario, in ordinamento giuridico e ordinamento tecnico amministrativo.

60. L'ordinamento giuridico del Casellario si riferisce alla sua essenza intrinseca, e consta di due parti; le quali corrispondono rispettivamente all'oggetto ed agli scopi del Casellario.

Come si è già in via preliminare enunciato (vedi n. 1), il Casellario ha per oggetto l'accertamento del passato giudiziario delle persone; quindi la prima parte dell'ordinamento giuridico comprende le norme regolatrici per la formazione del Casellario, propriamente per determinarne il contenuto e stabilirne i limiti, in relazione all'oggetto mede-

simo del Casellario. Questa, che costituisce la materia stessa dell'istituto, può dirsi la parte delle *iscrizioni* del Casellario.

Come pure si è innanzi rilevato (vedi n. 1), l'accertamento del passato giudiziario delle persone può essere diretto a molteplici scopi; quindi l'altra parte dell'ordinamento giuridico del Casellario comprende le norme regolatrici per il conseguimento di tali scopi, senza offesa dei diritti del cittadino e con giovamento per la giustizia, l'Amministrazione, e lo stesso consorzio sociale. Questa, che è la manifestazione pratica dell'istituto, può sostanzialmente dirsi la parte delle *certificazioni* del Casellario.

Ma queste due funzioni o servizi del Casellario, di conservare, cioè, i precedenti giudiziari delle persone e di attestarne ad altri la esistenza, non potrebbero compiersi con esattezza se, oltre ai provvedimenti disciplinari per coloro che presiedono al Casellario e ne invigilano il funzionamento, non esistesse, e per essi e per chiunque altro, l'estremo presidio della sanzione penale.

Ed è poi regolare che ad uno speciale istituto corrisponda una speciale giurisdizione, la quale risolva le controversie che possono insorgere nella esplicazione dell'istituto.

È questo in sostanza l'organismo della Legge italiana 30 gennaio 1902, n. 87 sul Casellario giudiziale, poichè, dopo aver disposto delle iscrizioni (art. 1) e delle certificazioni (art. 2, 3 e 4), la legge provvede alla comminatoria delle pene (art. 5, 6 e 7), ed alla competenza e procedura (art. 8).

61. Le iscrizioni e le certificazioni, costituendo le parti di uno stesso ordinamento, non possono perciò rimanere estranee le une alle altre. Quanto infatti alle certificazioni, è manifesto che esse si fondano sul presupposto delle iscrizioni, senza delle quali non potrebbero nemmeno concepirsi. E quanto alle iscrizioni, a me pare che sulla qualità di esse debba certamente influire il fine delle certificazioni; imperocchè, se altrimenti fosse, se cioè le iscrizioni potessero farsi astraendo assolutamente da codesto fine, si sarebbe di fronte ad un altro e diverso istituto, non più a quello del Casellario, la cui ordinaria destinazione è precipuamente la certificazione.

Per altro, ciò non importa che le iscrizioni debbano farsi sempre ed esclusivamente all'unico fine delle certificazioni. Se il Casellario, oltrechè raggiungere un tal fine, può, senza perdere la sua propria fisonomia, essere anche adoperato per altri intenti, per soddisfare altre esigenze di giustizia non meno importanti delle certificazioni, sarebbe improvvido rinunziare a questo benefizio. Potrà essere allora necessario rafforzare i congegni amministrativi per evitare il pericolo

di turbare il funzionamento del Casellario gravandolo di molteplici servizi, ma, giuridicamente, il Casellario rimane sempre quello che è se le sue iscrizioni, non ostante l'aggiunta di altri servizi, conservino tuttavia la loro principale ed ordinaria destinazione delle certificazioni.

Così può dunque affermarsi che le iscrizioni e le certificazioni, sebbene fra loro correlative, possono nondimeno rappresentare servizi distinti.

Da ciò intanto deriva:

1.° che, rispetto alle iscrizioni, queste possono essere destinate altresì a fini diversi da quelli che sono inerenti alle certificazioni;

2.° che, rispetto alle certificazioni, non occorre che queste siano la integrale riproduzione delle iscrizioni.

Tale è appunto il sistema della legislazione italiana in vigore, come è dimostrato da che, per l'art. 1 della Legge 30 gennaio 1902, n. 87, il Casellario deve contenere anche le decisioni di proscioglimento, sebbene queste non debbano poi apparire nelle certificazioni (art. 2, 3 e 4). Diverso era invece il sistema della legislazione anteriore, secondo il quale s'iscriveva esclusivamente per certificare e si certificava tutto quanto s'iscriveva.

62. Se non che, sia per la passata che per la presente legislazione, l'essenza e la importanza giuridica del Casellario sono propriamente riposte nelle certificazioni, anzichè nelle iscrizioni.

Sin dal 1866 il Pessina, prevedendo lo sviluppo che il Casellario è venuto poscia acquistando, insegnava: « Vi è un altro instituto che ha cominciato ad appalesarsi nel nuovo Codice (di procedura del 1865), *senza dar fuori tutti i risultamenti dei quali è capace,* l'instituto dei *certificati* di perquisizione ordinato sulle basi del Casellario giudiziale proposto in Francia dal signor Bonneville. L'imputazione sui registri penali appartiene alla storia ed agli archivi che sono intangibili, ma la riputazione dell'uomo non può essere colpita da stigma quando non sia provata la sua reità. I certificati di perquisizione sono una istituzione che concerne ben da presso il diritto dell'individuo innanzi alla società, perchè concerne l'onore dell'imputato e tutto il suo avvenire morale.... » [1]).

Ed invero, che le iscrizioni siano molte o poche, larghe o succinte, perpetue o temporanee, ciò non influisce, o almeno interessa

---

[1]) PESSINA, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX,* capo II (negli *Opuscoli di diritto penale,* vol. I, pag. 190; Napoli, Marghieri, 1874).

solo l'ordinamento amministrativo interno del Casellario; poichè le iscrizioni, sino a quando rimangono segrete, possono formare materia di speculazioni scientifiche, ma, non avendo manifestazioni esterne, non hanno effetti giuridici. Al contrario, se le iscrizioni siano comunicate od altrimenti pubblicate, ciò che principalmente si verifica col fatto stesso delle certificazioni, è evidente che queste possono produrre tutto quel nocumento che in genere può derivare dalla notizia e propalazione dei fatti altrui: nocumento che s'inizia col creare una specie d'incapacità morale dell'iscritto, e si compie sovente col chiudergli la via al benessere materiale.

A questo modo le certificazioni del Casellario prendono la forma ed assumono la gravità di un effetto penale, in quanto che scaturiscono come conseguenza di una decisione giudiziaria, e costituiscono una limitazione della personalità dell'iscritto. Nè si dica che, essendo la pubblicità insita negli ordinamenti della giustizia, se fu pubblico il giudizio e il giudicato, non occorra darsi pensiero degli effetti; imperocchè, mentre il tempo finisce per cancellare l'uno e l'altro dalla memoria degli uomini, la certificazione invece del Casellario può sempre rinnovarne il ricordo e in ogni luogo e in confronto di ogni persona. Del resto, quando si dice che le certificazioni del Casellario sono un effetto penale, non si pretende già di sopprimerle, ma solamente che, al pari di ogni altro effetto penale, siano regolate con norme speciali le quali stabiliscano se e quando sorgano, perdurino e cessino.

Questo concetto, che cioè le certificazioni del Casellario sono un effetto penale, è quello pure che informa la legislazione italiana. La Commissione della Camera dei Deputati, nella sua Relazione (relatore Lucchini) sulla proposta di legge d'iniziativa dello stesso deputato, osservava « che l'annotazione nel certificato penale di quanto nel Casellario sia contenuto a carico di un cittadino costituisce nè più nè meno di una vera pena. Se infatti la pena non è che una privazione o limitazione di diritti e di beni, quale sanzione e conseguenza di un reato commesso (a parte le pronunzie di proscioglimento), non v'ha dubbio che tale annotazione, in sè stessa e per gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, non sia una pena, per quanto accessoria, non diversamente da ciò che è la stampa e l'affissione di certe condanne (art. 43 Codice penale). Non è preveduta, è vero, nel Codice penale o in altra legge; ma appunto per ciò si rende necessario ed opportuno che una legge la preveda e stabilisca e la regoli. Non era forse nella intenzione del legislatore di dare tale effetto al Casellario; ma è nella natura delle cose che lo sia, e la realtà

dei fatti non ammette ragionamento in contrario. Era, ed è, invece altro dei rimproveri che si muovono al Casellario, di produrre un effetto penale che non è debitamente preveduto dalla legge, e di produrlo per giunta in modo aberrante ed anche illegittimo, rispetto ad alcune iscrizioni che non vi dovrebbero stare, o non dovrebbero essere riportate nel certificato » (pag. 5).

63. Dopo ciò non sembra difficile determinare la classificazione dell'istituto del Casellario.

Se si potesse aver riguardo alle iscrizioni in sè e per sè sole considerate, si dovrebbe dire che il Casellario è un istituto di procedura penale, propriamente di quella parte della procedura che concerne la esecuzione dei giudicati. Il Casellario è in sostanza un registro *sui generis* e così uno strumento di procedura: l'annotazione in esso delle decisioni giudiziarie è un atto di procedura, che in certo modo completa il giudicato fissandone il ricordo: e le rettifiche e le eliminazioni non saprebbero altrimenti definirsi che per funzioni della procedura.

Ma le iscrizioni sono semplicemente la materia del Casellario. Ove invece si consideri che questo è essenzialmente costituito dalle certificazioni, sì perchè ad esse sono d'ordinario dirette le iscrizioni, sì perchè senza di esse il Casellario non avrebbe il carattere di un istituto giuridico; e ove a ciò si aggiunga che le certificazioni sono un vero e proprio effetto penale; parmi non potersi più oltre dubitare che il Casellario, anzichè di procedura, sia un istituto di Diritto penale.

64. Dal complesso delle considerazioni che precedono riesce infine evidente perchè, mentre il Casellario fu istituito con semplice Decreto, sia stato poi riordinato mediante una legge. Il rapporto giuridico, che per ragione delle certificazioni si stabilisce fra l'individuo e la società, ossia fra il diritto dell'individuo alla integrità della sua reputazione e il diritto della società alla difesa della sua sicurezza, aveva in questi ultimi anni preso tutto l'aspetto di un vero conflitto, che perciò la legge soltanto poteva dirimere. Inoltre le certificazioni del Casellario, costituendo un effetto penale, erano venute, per la loro importanza, a rappresentare un organismo giuridico, a sè stante, che per la sua regolare esplicazione richiedeva norme stabili, sanzioni di natura penale, forme speciali di giudizio, pronunzie di magistrato: tutte cose che solamente la legge poteva disporre. Bene quindi il legislatore italiano, imitando il francese anche nel metodo della riforma, riordinava il Casellario con l'autorità di una legge speciale.

Capo II.

Iscrizioni

SOMMARIO.

65. Il contenuto del Casellario non deve formarsi tumultuariamente, ma bensì con norme prestabilite, e, sopratutto, ispirate ad un criterio regolatore che derivi dalla stessa essenza giuridica dell'istituto. Sarebbe opera tumultuaria, o quanto meno di semplice archiviazione, l'iscrivere per iscrivere, senza prima determinare gli scopi ai quali si vuole che servano le iscrizioni. Poichè il Casellario non è un puro archivio, ordinato in modo particolare: l'archivio è fine a sè stesso, raccoglie per conservare; mentre invece il Casellario conserva per certificare. Confondendo la conservazione e la certificazione, che costituiscono la rispettiva ordinaria destinazione dell'archivio e del Casellario, si avrebbe un terzo ufficio od istituto, ma non il Casellario, se si deve lasciare alle cose il loro proprio nome.

Ora, considerando che l'essenza giuridica del Casellario è riposta nelle certificazioni, che queste sono la sua ordinaria destinazione, e che è per mezzo di esse se il Casellario può raggiungere gli scopi precipui della sua istituzione, a me pare che il criterio regolatore del suo contenuto non sia altro che il fine delle sue certificazioni. E poichè questi fini possono essere molteplici, è ovvio che il contenuto del Casellario deve variare secondo l'indole loro; altro è, ad esempio, il contenuto del Casellario ristretto al fine di certificare la esistenza della recidiva; e altro è il contenuto del Casellario esteso ad altri fini di giustizia ovvero anche di amministrazione. Dicendo poi che questo criterio regolatore del contenuto del Casellario deve essere il fine assegnato alle certificazioni, con ciò non si esclude che il Casellario possa dirigersi altresì a fini che propriamente non siano quelli ordinari delle certificazioni (ad esempio, gli statistici), ma si afferma però che tutti questi altri intenti non possono essere che accessorî, rimanendo altrimenti menomato il carattere proprio e l'essenza giuridica del Casellario (vedi n. 1 e 61).

Secondo il legislatore italiano, l'accertamento dei precedenti giudiziarî delle persone è diretto, non soltanto ai fini di giustizia e di amministrazione (art. 2, 3 e 4 Legge 30 gennaio 1902, n. 87), ma ben anche ai fini della Statistica (art. 1 id.). « Un punto essenziale

della mia proposta (diceva l'on. Lucchini: Camera dei Deputati, tornata 17 maggio 1901) è questo: che, cioè, prendendo ad esempio quello che si fa in qualche altro paese, particolarmente nel Belgio, io vorrei destinare il casellario anche a servizio della statistica giudiziaria penale, per quella parte che si compie col mezzo della scheda individuale, la quale, infine, non è altro che un duplicato del cartellino del Casellario. E riunendo insieme i due servizi, che anche oggi sono devoluti ad uno stesso personale, a quello di cancelleria, oltre ad ottenere una grande semplificazione ed una notevole economia, si farebbero procedere entrambi con molto maggiore regolarità... Con questo concetto non vi sarebbe ragione di escludere dal Casellario alcuna pronunzia del magistrato. In esso dovrebbe essere registrato, senza eccezioni, tutto quanto interessa la giustizia penale e la statistica corrispondente; e quindi ogni e qualsiasi sentenza od ordinanza che ponga fine ad un procedimento, sia che condanni, sia che prosciolga, in sede istruttoria o di giudizio, comprese anche le ordinanze concernenti autori ignoti. Il segreto interno di ufficio garentisce da ogni indiscrezione » (pag. 3946). Ed il relatore (on. Cadenazzi) dell'Ufficio centrale del Senato soggiungeva: « È vero, il Casellario giudiziale per la nuova legge non sarebbe più un semplice raccoglitore e conservatore dei dati che si riferiscono allo stato della delinquenza dei cittadini, e un istromento suggerito solamente dalla necessità di accertare la recidiva dei condannati. Lo si amplierebbe facendone anche un vero ed importante ufficio di statistica giudiziaria nell'interesse della società, della giustizia punitiva e della scienza. Ma questa sua funzione integratrice non ne snaturerebbe menomamente il carattere. Anzi, soddisferebbe, a nostro avviso, con maggiore regolarità e sicurezza agli scopi per cui il Casellario venne in origine istituito ed è conservato, non solo in Italia, ma anche presso altre nazioni civili » (*Relazione*, pag. 5).

Nondimeno, per quanto estesi siano codesti fini, specialmente quelli riferentisi alla statistica, tuttavia il contenuto del Casellario deve avere dei limiti, senza dei quali rimarrebbe alterata la sua giuridica fisonomia. Ora questi limiti possono e devono desumersi dalla qualità della materia che formò oggetto della decisione (§ 1), dalla qualità del giudice che ebbe a proferirla (§ 2), e dalla qualità formale ed intrinseca della decisione medesima (§ 3).

§ 1. — *Qualità della materia*

SOMMARIO.

66. Materia *giudiziale*. — 67. Materia *penale*. — 68. Materia *civile*. — 69. Materia *commerciale*. — 70. Materia *disciplinare*.

66. La materia di cui si forma il contenuto del Casellario è, secondo il legislatore italiano, esclusivamente la materia giudiziaria; onde il Casellario si chiama *giudiziale* nel suo stretto significato, perchè, cioè, « contiene per estratto tutte le decisioni definitive pronunziate dai *giudici*... » (art. 1 Legge 30 gennaio 1902, n. 87). Così può dirsi che il Casellario (oltrechè alla statistica) provvede ai fini della giustizia e dell'amministrazione ossia agli effetti giudiziari ed amministrativi, ma in quanto essi siano la conseguenza unicamente di una decisione giudiziaria; escluse quindi le decisioni amministrative. È questa la caratteristica del Casellario italiano, come è dimostrato dal testo medesimo della Legge.

Ciò, a parer mio, contradice all'oggetto che il legislatore ha voluto assegnare al Casellario, ed alla ragione stessa delle cose. L'oggetto del Casellario italiano non è ristretto all'accertamento dello stato penale delle persone, ma si estende anche all'accertamento dello stato giuridico di esse, indicando così tutte quelle incapacità o limitazioni di tale stato che nell'interesse della giustizia e della amministrazione occorre conoscere; tant'è che a questo scopo il Casellario comprende, non solo le decisioni in materia penale (art. 1, lettera *a*), ma anche alcune decisioni in materia civile e commerciale (art. 1, lettera *b*). Ora se, in virtù degli ordinamenti dello Stato, tali giuridiche incapacità possono scaturire sia da decisioni giudiziarie che da decisioni amministrative, il Casellario, che in questa parte è semplice strumento di accertamento, deve senz'altro conformarsi a codesti ordinamenti dello Stato, e non può quindi distinguere fra decisioni e decisioni, accogliendo le une e respingendo le altre. Una distinzione sembrami poi irragionevole ed improvvida: irragionevole, perchè non si comprende il motivo di escludere dal Casellario le decisioni amministrative quando da esse deriva una legale incapacità, ossia quel medesimo effetto giuridico che deriva dalle decisioni giudiziarie; improvvida, perchè tale esclusione, omettendo l'accertamento di molte incapacità, importa un sicuro nocumento per la giustizia e

l'Amministrazione (vedi pure n. 70). Così la legge ha aderito piuttosto al carattere formale che al carattere intrinseco dell'istituto, alla Autorità che provvede anzichè alla essenza giuridica del provvedimento; mentre invece ben si poteva, sia pure come eccezione alla regola generale di essere il Casellario una misura giudiziale e sull'esempio della legge francese di cui è figlia prediletta l'italiana, comprendervi anche le decisioni le quali, benchè amministrative, producono nondimeno una incapacità giuridica sancita da altre leggi dello Stato.

Nella Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul Progetto Lucchini (rel. Lucchini) si osservava: « La legge di pubblica sicurezza sancisce due istituti di natura piuttosto ibrida, l'ammonizione e il domicilio coatto, teoricamente e giuridicamente tanto contrastati e dibattuti, ma che tuttavia seguitano a figurare nella patria legislazione e a formare oggetto di pratica applicazione. Ora, dato il carattere strettamente giudiziale del Casellario, di essi veramente non dovrebbe trovar posto nel Casellario se non il primo che è applicato dal Presidente del Tribunale, non già il secondo, che lo è da Commissioni propriamente amministrative, per quanto vi partecipino degli elementi giudiziari. Nondimeno pare strano, e sarebbe certamente una lacuna, deplorevole sotto ogni riguardo, che non si tenesse conto di entrambi; poichè infine sono provvedimenti se non giuridicamente, certo sostanzialmente penali, che importano conseguenze non lievi per la libertà, per la capacità e per l'avvenire delle persone, e di cui si registrano poi gli effetti incriminati sotto forma di contravvenzioni, di ben grave e triste importanza. D'altronde, da vari anni si parla e si propone di abolire il domicilio coatto, questo triste avanzo degli antichi e vieti sistemi di polizia e di governo. Tutto questo giustifica, pare quindi alla vostra Commissione, che si collochino bensì nel Casellario le ordinanze di ammonizione e quelle di assegnazione a domicilio coatto, fra cui esiste tanta intimità, ma che lo si faccia con disposizioni transitorie, quali sono quelle che si propongono al vostro esame nell'art. 11. Ne viene poi di conseguenza che anche a tali pronunzie si estendano le disposizioni organiche e penali della legge; come sembra ragionevole ed evidente che di esse, le quali non hanno intrinseco valore giuridico e così non costituiscono vere e proprie condanne, non sia dato conto nei certificati da rilasciarsi ai particolari » (pag. 19). Se non che, nel Progetto poscia concordato fra la Commissione ed il Governo, queste disposizioni transitorie non trovarono posto, e così non formarono oggetto di discussione alla Camera; senza che ne fossero dichiarati i motivi.

È questa davvero una lacuna che, lamentata già sotto l'impero della passata legislazione [1]), si sarebbe dovuto ora colmare. Non è dubbio che codeste ordinanze si trovino escluse dalla legge in vigore, perchè nè sono decisioni di condanna penale, nè rientrano fra i provvedimenti compresi nel Casellario (art. 1). Ed è pur certo che, ad esempio, gli ammoniti non possono ottenere la libertà provvisoria (art. 206, n. 1, Cod. proc. pen., e 94 Legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza); non possono essere assunti all'ufficio di giurato (art. 6, n. 5, Legge 8 giugno 1874, n. 1937); non sono elettori nè eleggibili (art. 22, lett. *e*, Legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164); non possono avere la licenza di portare armi o di aprire esercizi pubblici (art. 17 e 50 Legge di pubblica sicurezza).

67. Della materia giudiziale, onde è formato il Casellario, la parte precipua è costituita dalla materia penale: precipua, sia in relazione alla quantità del contenuto del Casellario, sia in relazione alla qualità dei servigi che il Casellario può rendere. La pronta ed esatta cognizione dei precedenti penali delle persone è sempre utile, qualunque sia il fine, purchè lecito, cui può essere indirizzata; ma è assolutamente necessaria per la giustizia e l'amministrazione. Nel procedimento, può guidare le indagini per la scoperta del colpevole contenendo la storia del suo passato giudiziario, diminuisce la durata della carcerazione preventiva agevolando la sollecita concessione della libertà provvisoria, accelera la chiusura dell'istruttoria completandola delle notizie occorrenti; e, nel giudizio, serve ad un congruo apprezzamento della responsabilità, alla repressione della recidiva, all'applicazione delle incapacità, le quali non possono essere poche se devono concorrere ad assicurare il regolare andamento e il decoro stesso dei servizi e degli uffici dello Stato. Così, ad esempio, alcune condanne producono la interdizione dai pubblici ufficii (art. 31 Codice penale), o l'interdizione legale (art. 33 id.), l'interdizione dal beneficio ecclesiastico (art. 183 id.), la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte (art. 210, 222, 223, 224 id.), la perdita della potestà maritale (art. 348, 354 id.), la rimozione dalla tutela e la esclusione da ogni altro ufficio tutorio (art. 349, 392 id.), la incapacità ad essere magistrato (art. 204, 208 Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario), impiegato dello Stato (art. 1 Regio Decreto 25 ottobre 1866, n. 3343), elettore o eleggi-

---

[1]) Vedi MAJNO in BORSANI e CASORATI, *Codice di procedura penale italiano*, vol. VII, § 2463; Milano, Brigola, 1887.

bile (art. 96 Legge 28 marzo 1895, n. 83, e art. 22 Legge 4 maggio 1898, n. 164), giurato (art. 5 Legge 8 giugno 1874, n. 1937), avvocato o procuratore (art. 28 e 51 Legge 8 giugno 1874, n. 1938), notaio (art. 116 Legge 25 maggio 1879, n. 4900), militare (art. 3 Legge 6 agosto 1888, n. 5655, e art. 2 Legge 16 dicembre 1888, n. 5860), oltre la perdita delle pensioni (art. 183 Legge 21 febbraio 1895, n. 76), ecc. Ora è evidente che in questi ed altri casi la sanzione della legge rimarrebbe probabilmente inefficace senza l'aiuto del Casellario.

a) La legge parla genericamente di tutte le decisioni in materia penale (art. 1, lett. *a*), senza distinguere se esse si riferiscano a delitti gravi o a delitti lievi, comprendendo quindi nel Casellario l'una e l'altra serie di decisioni. E veramente la legge non poteva distinguere, sia perchè il contenuto del Casellario serve altresì ai fini della Statistica, e sia perchè anche alcuni delitti, benchè lievi, possono tuttavia per il loro carattere disonorante produrre alcune decadenze od incapacità; onde, ad esempio, per il titolo del reato, sono esclusi dall'ufficio di giurato i condannati per furto, truffa o appropriazione indebita (art. 5, n. 3, Legge 8 giugno 1874, n. 1937). Una distinzione fra delitti gravi e delitti lievi può palesarsi opportuna per i certificati (art. 4, n. 6), come in seguito si vedrà; ma non poteva farsi per le iscrizioni a Casellario.

b) Parimenti la legge, in rapporto al contenuto del Casellario, non distingue fra delitti e contravvenzioni.

A norma del disposto dell'art. 1, n. 1, del Decreto del 1865, chiarito ancor più dall'art. 25 dell'annessovi regolamento, erano escluse dal Casellario le sentenze proferite in materia di polizia; « il che fu fatto per non aggravare di eccessivo lavoro le Preture, e non accrescere soverchiamente la mole dei Casellarii; mentre poi, dall'altro canto, l'influenza di una condanna in materia di polizia sulle successive era assai scarsa, il più delle volte trattandosi di fatto che non rivela alcuna cattiva tendenza; e la prescrizione della stessa recidiva in materia di polizia è brevissima, sicchè, occorrendo entro quel termine un certificato, può tosto aversi dalla Pretura decidente, non potendosi ignorare dove il condannato abbia subìto il giudizio » [1]). Imperocchè, a norma del Codice penale del 1859, « vi ha recidiva semprechè, dopo una sentenza di condanna ad una pena di polizia, il condannato avrà, nell'intervallo di un anno dalla data

---

[1]) Circolare 15 giugno 1869, n. 215 (*Raccolta Circolari del Ministero di grazia e giustizia*, vol. I, pag. 740, n. 2).

della sentenza, commesso un'altra contravvenzione nel distretto della stessa provincia » (art. 688).

Tale sistema venne meno col Codice penale del 1889, e poichè a norma di questo la recidiva deve computarsi per ogni reato e quindi anche per le contravvenzioni, con l'art. 33 del R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509, fu disposto che il Casellario dovesse contenere « le sentenze con le quali un imputato è dichiarato colpevole di delitto o di *contravvenzione....* » (n. 1).

Con la Legge vigente del 1902 si diresse il Casellario anche ai fini della Statistica; e questa è la ragione essenziale che determina senz'altro la necessità di comprendervi le decisioni riferentisi alle contravvenzioni. Nulladimeno anche qui è da tener presente che, secondo la legge stessa, altra cosa è la iscrizione, ed altra cosa è la certificazione; di guisa che la legge, pur richiedendo la conservazione nel Casellario delle decisioni sulle contravvenzioni, ne regola con norme speciali la menzione nei certificati (art. 3, n. 4, art. 4, n. 4).

c) La materia penale, compresa nel Casellario, non è solamente la generale costituita dalle disposizioni del Codice penale, ma deve essere altresì la complementare rappresentata dalle disposizioni penali contenute in altri Codici e in altre Leggi, che fanno capo e si raggruppano intorno al Codice penale (art. 10).

Di ciò ebbe per un momento a dubitarsi nella passata legislazione sul Casellario, stante la poco esatta dizione del Decreto del 1865 (art. 1, n. 1); ma intervennero in tempo le Istruzioni ministeriali per dichiarare che non c'era ragione alcuna « per escludere dal Casellario le condanne inflitte giusta le leggi o sulla pubblica sicurezza o sulla stampa, o sul contrabbando o altra qualsiasi legge speciale » [1]).

Oggidì, di fronte cioè alla Legge del 1902, nessun dubbio può sorgere. O si guardi al testo della legge, e questo accenna alla « *materia penale* » (art. 1, lett. *a*), senza specificare le leggi le cui disposizioni penali siano state violate: o si guardi allo spirito della legge, ed è manifesto che il Casellario, avendo anche fini statistici, deve altresì contenere la materia penale complementare; e trattisi di delitti o di contravvenzioni.

Quindi nel Casellario debbono iscriversi anche le decisioni penali pronunziate in applicazione, ad esempio, del Codice per la marina

---

[1]) Circolare 12 aprile 1886 (*Raccolta*, vol. IV, pag. 144), conforme alle precedenti 15 agosto 1866, e 15 giugno 1869.

mercantile (art. 252 e segg.), del Codice di commercio (art. 246 e segg., 855 e segg.), della Legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83 (art. 100 e segg.), della Legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164 (art. 96 e segg.), dell'Editto 26 marzo 1848, n. 695, sulla stampa (*passim*), della Legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (*passim*), sulla sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849 (art. 23 e segg.), sulla emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23 (art. 2-4, 31, 32), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972 (art. 85), sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248 (art. 373 e segg.), della Legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (art. 16 e segg.), doganale 26 gennaio 1896, n. 20 (art. 79 e segg.), ed altre minori.

Queste medesime considerazioni conducono a ritenere la regola stessa della iscrizione a Casellario in quanto alle decisioni penali circa la violazione dei regolamenti locali (art. 200 Legge 4 maggio 1898, n. 164, comunale e provinciale). La Legge sul Casellario (art. 1) indica *tutte* le decisioni in materia penale senza distinzione alcuna, e d'altronde anche la raccolta di siffatte decisioni può riescire utile ai fini della Statistica giudiziaria penale.

d) Oltre la materia penale di Diritto comune, che è quella finora enunciata, il Casellario deve conservare anche le decisioni riguardanti la materia penale militare. Ed infatti, non solo questa non è dalla legge sul Casellario eccettuata, ma viene dalla Legge medesima indicata quando l'art. 1 parla di decisioni pronunziate da giudici ordinari e *speciali:* voce questa che potrebbe anzi dirsi adoperata principalmente per designare le sentenze dei giudici militari, e così la materia di loro giurisdizione (vedi n. 73).

Anche secondo il Decreto del 1865 il Casellario doveva contenere le sentenze « proferite dai giudizi penali ordinari, *militari* o marittimi » (art. 1, n. 1), ma « *purchè il reato fosse preveduto dal Codice penale comune* ». Tale condizione, che formava un limite per il contenuto del Casellario rispetto alle decisioni penali militari, trovava la sua spiegazione nel Codice penale comune del 1859 ove era disposto: « Il condannato da un Tribunale militare, che posteriormente alla sentenza commetterà un crimine o delitto, sarà punito secondo le regole stabilite negli articoli precedenti se la prima sentenza sarà stata pronunciata per crimine o delitto contemplati nel presente Codice » (art. 126). Codesta condizione non è invece accolta nella Legge in vigore, e ciò evidentemente perchè, mentre prima le iscrizioni a Casellario delle decisioni penali militari avevano l'unico fine di accertare la recidiva, ora sono anche dirette a fini statistici.

c) Posto che, relativamente alle *iscrizioni* a Casellario, codesti fini statistici prevalgono ai fini di giustizia e di amministrazione, sembrami potersi stabilire la norma generale che qualsiasi dubbio deve risolversi in favore della iscrizione, e che perciò qualunque decisione giudiziaria in materia penale debba iscriversi a Casellario. Così, ad esempio, dovrebbe dirsi delle condanne per violazione di bandi promulgati dai Capi militari (art. 251 Codice penale per l'esercito).

68. Il Decreto del 1865 restringeva il contenuto del Casellario alla materia penale; la Legge del 1902, in vigore, lo estende alla materia civile, quando cioè trattisi di decisioni che « *dichiarino lo stato d'interdizione o d'inabilitazione* » (art. 1, lett. *b*) [1]).

a) L'iscrizione di tali decisioni nel Casellario, proposta dall'on. Lucchini nel Disegno di legge di sua iniziativa (art. 1, lett. *b*), fu dalla Commissione della Camera dei Deputati, « ritenuta opportuna, necessaria aggiunta in confronto all'attuale contenuto del Casellario, appunto per aversi completa la serie dei dati concernenti la capacità giuridica della persona, dipendente da decisione giudiziale, salvo poi le limitazioni portate dagli articoli seguenti. Altri avrebbe proposto d'includervi pure altre decisioni concernenti lo stato delle persone, come quelle di assenza, di separazione dei coniugi, di moratoria, ecc.; ma evidentemente le conseguenze giuridiche che ne derivano sono affatto particolari e non si possono confondere con le incapacità generali da registrarsi nel Casellario » (Relazione della Commissione, n. I, pag. 8).

Nella discussione del Progetto alla Camera dei Deputati (tornata 3 dicembre 1901) l'on. Nocito diceva avere il Lucchini « fatto un passo indietro quando, anche nel testo concordato col Governo pel Casellario giudiziario, ha voluto che fossero annotate talune decisioni in materia civile, come quelle relative allo stato d'interdizione e d'inabilitazione. Io credo che con ciò venga ad essere svisato il concetto del Casellario giudiziario, che si lega intimamente con l'Am-

---

[1]) « Il maggiore di età ed il minore emancipato, il quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai proprii interessi, deve essere interdetto » (art. 324 Codice civile). « L'infermo di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo alla interdizione, e il prodigo, potranno dal Tribunale essere dichiarati inabili a stare in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i loro beni, nè fare altro atto che ecceda la semplice amministrazione, senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela » (art. 339 id.).

ministrazione della giustizia penale, e non è fatto per fornire notizie intorno alla capacità giuridica dei cittadini. Procedendo di questo passo, non so perchè non si debbano annotare altre sentenze, come quelle che pongono il patrimonio di un cittadino sotto l'Amministrazione giudiziaria, ovvero annullino i contratti stipulati per causa turpe, e con dolo o frode civile. Il Casellario giudiziario non è stato istituito per sapere lo stato mentale o lo stato morale di un cittadino, ma per avere con facilità un estratto del suo conto con la giustizia penale. Chi vuol fare altre ricerche, le vada a fare in altri elenchi. Il certificato penale è certificato di giudizio penale, col quale non ha nulla a vedere una dichiarazione d'interdizione o di inabilitazione » (*Atti parlamentari,* pag. 6377).

Altri invece opinava che « questi fatti sono talvolta indifferenti, ed è augurabile al cittadino che possano essere sempre indifferenti per la sua vita, ma talvolta possono essere di una straordinaria importanza, non solo a danno del cittadino, ma anche a suo vantaggio, specialmente per ciò che riguarda le istruttorie penali, le quali non condurrebbero, come spesso avviene, a giudizi che naufragano di fronte alle eccezioni difensionali fornenti gli elementi di cause dirimenti, che si sarebbero ben conosciute prima se la storia biografica dell'individuo fosse stata interamente consegnata nel Casellario giudiziale » (Berenini: pag. 6382). Onde « non si è fatto un passo addietro...; questa disposizione anzi è un passo avanti, perchè risponde ad una desiderata riforma, e giova a far conoscere quanto concerne le limitazioni alla capacità giuridica del cittadino » (Cocco-Ortu, guardasigilli: pag. 6392).

Anche l'Ufficio centrale del Senato decideva di mantenere la proposta aggiunta, essendo « evidente la grande utilità di poter desumere dal Casellario giudiziale tali fatti importanti della vita dei cittadini. Certo è che, se esistesse quel *Casellario civile,* del quale si tentò invano la istituzione in Italia col R. D. 21 dicembre 1864, le suddette menzioni vi troverebbero sede più propria; ma in mancanza di esso è utile ed opportuno che figurino in quello delle delinquenze, portando esse una *diminutio capitis* del cittadino ». L'Ufficio ricordava pure che tale disposizione era stata già nel 1862 proposta dall'Ambrosoli, e nel 1895 raccomandata dalla Commissione di statistica allorchè approvava la Relazione Cosenza. « Ormai è una necessità ricorrere in molte contingenze della vita politico-sociale al Casellario, e quando più esso abbondi nei cenni biografici del cittadino colpito da provvedimenti giudiziali, se ne accresce evidentemente la utilità » (*Relazione,* pag. 6).

b) La conoscenza dell'altrui stato d'interdizione o d'inabilitazione provvede ad esigenze della vita civile e a necessità della vita pubblica; ma, per determinare esattamente la importanza di codeste nuove iscrizioni del Casellario, occorre a parer mio distinguere le une dalle altre esigenze.

Quanto alle prime, e cioè alla cautela di preservare il cittadino dal danno che egli può ricevere contrattando con persone dichiarate incapaci dalla legge (art. 1106 e 1107 Cod. civ.); poteva ben ravvisarsi sufficiente la disposizione del Codice di procedura civile: « Le sentenze che pronunziano l'interdizione o l'inabilitazione, o la revoca dell'una o dell'altra, passate in giudicato, si trasmettono per estratto, a cura del Ministero Pubblico, alle Cancellerie di tutti i Tribunali civili per essere affisse nella sala pubblica di aspetto, previa trascrizione in registro apposito, che può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda; il tutto nei modi stabiliti dal Regolamento » (art. 844): che è il generale giudiziario (art. 269). Anzi, considerando che il Casellario e il Codice di procedura civile ebbero entrambi esecuzione a cominciare dal 1.° gennaio 1866, e che l'Ambrosoli intendeva comprendere nel Casellario le annotazioni sulla interdizione e la inabilitazione, si direbbe che appunto la suindicata disposizione dell'art. 844 del Codice di procedura civile spieghi e giustifichi il silenzio del Casellario.

Quanto invece alle necessità della vita pubblica, la cosa è un po' diversa. Se, cioè, per gli atti della vita civile può dirsi che *jus vigilantibus,* non sostituendosi la legge alla diligenza del cittadino, lo stesso non potrebbe affermarsi rispetto alla vita pubblica, essendo anzitutto dovere dello Stato accertarsi della capacità giuridica delle persone all'esercizio dei suoi ufficii. Ora (senza dire che gli interdetti non possono essere nominati arbitri: art. 10 Cod. proc. civ.), gli interdetti e gli inabilitati sono incapaci di essere elettori o eleggibili (art. 98 Legge 28 marzo 1895, n. 83, elettorale politica; e art. 22, lett. *c*, Legge 4 maggio 1898, n. 164, comunale e provinciale), come sono incapaci all'ufficio di giurato (art. 8, n. 2, Legge 8 giugno 1874, n. 1937). E ciò basta per rendere palese che a tali necessità non poteva prontamente e sicuramente adempiere la disposizione dell'art. 844 del Codice di procedura civile, come invece può fare la iscrizione nel Casellario.

69. A formare il contenuto del Casellario concorre infine la materia commerciale, ossia la iscrizione delle decisioni giudiziarie « *ove dichiarino lo stato di fallimento* » (art. 1, lett. *b*) [1]).

---

[1]) « Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni

Anche questa è un'aggiunta della Legge del 1902, accolta con favore dal Parlamento, e combattuta soltanto dall'on. Nocito; il quale, dopo avere osservato che il Casellario non è istituito per sapere lo stato patrimoniale di un cittadino e che il certificato penale è certificato di giudizio penale con cui non ha nulla a vedere una dichiarazione di fallimento, soggiungeva: « Delle due, l'una: o il fallimento costituisce una bancarotta semplice o una bancarotta fraudolenta, e voi avrete la sentenza di condanna relativa alla bancarotta semplice o alla fraudolenta; o il fallimento è stata una sventura, ed allora perchè conservarne nel certificato penale il ricordo? D'altronde, c'è l'albo dei falliti, prescritto dal nostro Codice di commercio [1]), dove chiunque abbia da fare con un commerciante, se si vuol prendere il gusto di sapere se sia fallito o no, può andare a fare le sue ricerche e le sue verifiche » [2]).

Ma anche a questo riguardo può rispondersi ciò che si è già osservato rispetto allo stato d'interdizione e d'inabilitazione, e cioè che l'albo dei falliti è una cautela che può servire per i privati, ma non basta per tutelare pubblici interessi; mentre è risaputo che, ad esempio, i falliti non riabilitati sono esclusi dagli uffizi tutelari art. 269, n. 4, Cod. civ.) e dagli uffizi giudiziari (art. 9, n. 3, R. D. 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario), non sono elettori od eleggibili (art. 98 Legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83; e art. 22, lett. *i*, Legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164), e sono incapaci all'ufficio di giurato (art. 8, n. 3, Legge 8 giugno 1874, n. 1937).

70. Il contenuto del Casellario è adunque costituito da decisioni in materia *penale, civile* e *commerciale:* escluse quindi le decisioni in materia *amministrativa* (vedi n. 66) e *disciplinare;* il che, a parer mio, non può essere approvato.

Sin dalla sua istituzione in Francia, il Casellario, benchè *judiciaire,* contiene le decisioni in materia disciplinare (vedi n. 17, lettera *c*). Il Decreto italiano del 1865 tacque, forse per non ingom-

---

commerciali è in istato di fallimento » (art. 683 Codice di commercio). « Il fallimento è dichiarato con sentenza pronunziata sulla dichiarazione del fallito, o ad istanza di uno o più creditori, o d'ufficio » (art. 684 id.).

[1]) « Il nome e il cognome del fallito è scritto in un albo affisso nella sala del Tribunale che dichiarò il fallimento, e nelle sale delle Borse di commercio » (art. 697 Codice di commercio). Vedi pure l'art. 912 stesso Codice.

[2]) Camera dei Deputati: tornata 3 dicembre 1901; *Atti parlamentari,* pagina 6377.

brare il Casellario, forse anche perchè, in quel tempo di affrettate riforme degli ordinamenti amministrativi, non si vedevano ben chiare le conseguenze giuridiche di decisioni disciplinari.

Nella citata (vedi n. 29) Relazione alla Commissione per la Statistica giudiziaria, il Lucchini, sulla traccia del sistema francese, esprimeva il parere che il Casellario dovesse comprendere le « decisioni disciplinari pronunziate dall'Autorità giudiziaria o amministrativa, che importino qualche incapacità giuridica » [1].

Conforme a queste dichiarazioni, ed in modo anche più preciso perchè senza distinzione di autorità, lo stesso on. Lucchini nello schema presentato al Parlamento proponeva che il Casellario contenesse le decisioni « in materia disciplinare, quando importino qualche incapacità giuridica » (art. 1, lett. *c*). Se non che alla Commissione della Camera dei Deputati « parve che non giovasse tenerne conto, nemmeno ai fini statistici, tanto esse esulano dal vero carattere del Casellario, sono di ordine affatto interno dell'amministrazione giudiziaria, non importano vere e generali incapacità giuridiche, e sono così rare che non interessa rilevarle » (Relazione, pag. 8).

Queste considerazioni non trovarono risposta, ma, a mio avviso, non possono persuadere.

È noto che esistono decisioni in materia disciplinare pronunziate dall'Autorità giudiziaria o dall'Autorità amministrativa, ovvero anche da corpi o collegi che propriamente non sono nè l'una nè l'altra Autorità (ad esempio, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e il Consiglio di disciplina dei procuratori).

È noto pure che alcune di queste decisioni, qualunque sia l'Autorità che le pronunzia, importano incapacità giuridiche gravi e di ordine pubblico. Così, ad esempio, la Legge (8 giugno 1874, n. 1397) sull'ordinamento dei giurati statuisce che « non possono essere assunti all'ufficio di giurato....: 3.° i pubblici ufficiali e i funzionarii civili e militari, gli impiegati delle Provincie e dei Comuni o di altro stabilimento pubblico, *rimossi o destituiti dall'impiego,* quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la Giunta stabilita nell'art. 18 abbia riconosciuto disonorante; 4.° gli avvocati o procuratori *rimossi dall'esercizio della loro professione* (art. 6); ossia cancellati dall'albo per decisione del Consiglio dell'Ordine o di disciplina » (art. 26 e 51 Legge 8 giugno 1874, n. 1938, che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore).

---

[1]) Vedi *Riv. pen.,* vol. LIII, pag. 718, n. 4.

È noto infine che alcune volte si emettono decisioni disciplinari per fatti che solo il pericolo di uno scandalo, e cioè di un danno maggiore, trattiene dal denunciare, come reati, all'Autorità giudiziaria.

Quindi è manifesta la utilità, anzi la necessità della iscrizione nel Casellario di siffatte decisioni, tanto nell'interesse della giustizia quanto nell'interesse dell'Amministrazione; che, nella occasione di pubblici concorsi ad impieghi, sarebbe agevolmente avvertita della indegnità incorsa dal candidato in altri uffizi [1]).

Nè sembrano poi fondate le obiezioni del numero esiguo di tali decisioni e del carattere giudiziale del Casellario. Non la prima, perchè il Casellario non serve solamente per i fini statistici. Non la seconda, sia perchè le decisioni disciplinari provengono da *giudizi* che sono circondati di forme tutelari non dissimili da quelle dei procedimenti giudiziari; e sia perchè, quando da una decisione disciplinare, ancorchè proferita da collegi non giudiziari, scaturisce una stessa incapacità rilevante e di ordine generale, che quindi occorre conoscere ed accertare, non v'è ragione per distinguere fra decisione e decisione, fra materia giudiziaria e materia disciplinare. Distinguendo, non si fa che obbedire ad un esagerato formalismo, con danno della giustizia e dell'amministrazione.

§ 2. — *Qualità del giudice*

SOMMARIO.

71. Il Casellario deve contenere le decisioni « pronunziate dai *giudici* italiani, *ordinari* e *speciali,* nonchè quelle pronunziate dai giudici *stranieri,* contro cittadini italiani, delle quali sia stata data comunicazione ufficiale » (art. 1 Legge 30 gennaio 1902, n. 87).

---

[1]) Ad esempio, il Regolamento per il Corpo delle guardie di città, approvato col Regio Decreto 21 maggio 1905, n. 232, stabilisce che per l'ammissione in detto corpo occorre: « 7.° avere sempre tenuto buona condotta, non essere stato espulso dall'esercito o da altri corpi militarmente organizzati, nè destituito da pubblici uffici » (art. 14). Parimenti si trova disposto nel Regolamento organico per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri, approvato col Regio Decreto 15 settembre 1904, n. 580 (art. 13, lett. *g*).

Essendo il Casellario italiano strettamente *giudiziale*, la legge ne circoscrive il contenuto alle decisioni dei *giudici*, vale a dire di coloro che hanno dalla legge la potestà di decidere nella materia che forma il contenuto del Casellario (vedi n. 66).

Per esprimere questo concetto, nella Proposta di legge del Lucchini si adoperava la voce *magistrati;* ma nella Commissione della Camera dei Deputati « venne giustamente osservato che la espressione *magistrati* potrebbe dare adito a dubbii ed equivoci, essendo magistrato, fra l'altro, in lato senso, anche il Pubblico Ministero, anche il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e via dicendo. Conseguentemente, alla espressione *magistrati* venne sostituita quella di *giudici,* che è pure la espressione usata dal Codice penale (art. 21, 26, 27, 28, 46, 58, ecc.), e sotto la quale non possono intendersi che i magistrati giudicanti veri e propri... Non vi sarebbe ragione di comprendervi decisioni proferite da magistrature diverse dall'Autorità giudiziaria, per quanto sieno ad essa affini, come i Consigli di disciplina dei procuratori e dei notai, ecc., che già non si possono riferire che a semplici materie disciplinari e che non interessano veramente la capacità giuridica delle persone (vedi n. 70). Altrimenti, poi, non avrebbe limite il Casellario, ed esorbiterebbe in realtà dal suo carattere giudiziale e dalle sue finalità d'indole sociale e generale » (Relazione della Commissione, pag. 8).

72. I giudici, le decisioni dei quali devono conservarsi nel Casellario, sono anzitutto gli *ordinari,* ossia coloro che, secondo l'ordinamento generale giudiziario (art. 1 R. D. 6 dicembre 1865, n. 2626) amministrano la giustizia.

La legge parla di giudici ordinari in genere, senza distinguere fra giudici civili e giudici penali, perchè tale distinzione ha importanza solamente riguardo alla materia della decisione, non alla qualità del giudice che la proferisce; mentre, poi, anche un giudice civile può pronunziare sentenze penali che devono iscriversi a Casellario, come sarebbero quelle riferentisi a reati commessi alla udienza (art. 355 Codice procedura civile e art. 621 Codice procedura penale).

La legge parla solo di *giudici* e non anche dei *giurati* [1]), semplicemente perchè vuole enunciare l'ente giudiziario da cui emana la decisione; mentre il giurì non è un collegio autonomo a sè stante, ma si compenetra in quello della Corte di Assise: tant'è che non si

---

[1]) Nell'art. 5, n. 3, della Legge 8 giugno 1874, n. 1397, si dice: « .... oltraggio, violenza o minaccia a *giudici* o *giurati* ».

trova indicato nell'ordinamento giudiziario (art. 1) fra quelli che amministrano la giustizia; ed anche nella ipotesi di verdetto negativo dei giurati, è pur sempre necessaria ad integrarlo l'ordinanza del Presidente della Corte di Assise (art. 512 Codice procedura penale).

73. Il Casellario deve conservare altresì le decisioni dei giudici italiani *speciali*.

Anche di questa voce il migliore commento si trova nei Lavori preparatorii della legge. Nella Relazione della Commissione della Camera dei Deputati (rel. Lucchini) si osserva che « potendo (con l'uso della parola *magistrati*) rimanerne esclusi i Tribunali militari ed altri giudici speciali.... parve opportuno (alla voce sostituita di *giudici*) soggiungere *ordinari e speciali,* a togliere ogni dubbio che qualsiasi pronunzia, anche di questi magistrati, debba esservi inclusa. E infatti non vi sarebbe ragione di escludere le sentenze dei giudici speciali, quali, in primo luogo, l'Alta Corte di giustizia, e più particolarmente poi i Tribunali militari e marittimi, non esclusi i Tribunali consolari, i consoli, i comandanti di navi e i capitani e ufficiali di porto, che pronunziano essi pure delle vere sentenze penali, non rare volte in materia che, per sola condizione di luogo, di persona o di appartenenza della cosa, è sottratta alla giurisdizione ordinaria, ma che, in sostanza, rientra nel Diritto comune » (pag. 7).

A questo elenco devono aggiungersi i giudici della Colonia Eritrea (R. D. 9 febbraio 1902, n. 51), e i Consigli di guerra a bordo, i quali « conoscono eziandio dei reati comuni di qualunque natura commessi, sia a terra che a bordo, da persone iscritte sul ruolo di equipaggio di una nave dello Stato, quando questa si trovi fuori delle acque del territorio del Regno » (art. 371 Codice penale militare marittimo).

74. Oltre alle decisioni dei giudici *italiani,* il Casellario contiene anche decisioni di giudici *stranieri*.

a) Certo (come era altresì pensiero del Bonneville), il Casellario può essere pure una misura internazionale di sicurezza, nel senso che la reciproca comunicazione dei precedenti penali sia degli stranieri che dei nazionali residenti o dimoranti in altri paesi, metterebbe gli Stati in grado di provvedere più efficacemente alla propria sicurezza, respingendo alla frontiera, o quanto meno vigilando attivamente i pericolosi, i recidivi, gli avventurieri [1]).

---

[1]) Il Congresso penitenziario internazionale di Roma (1885) « emette il voto che un sistema uniforme di Casellario giudiziale sia adottato nel più gran numero possibile di paesi; crede che, per raggiungere questo scopo, sia d'uopo

Così per altro sembra che si avrebbe un Casellario di polizia internazionale, non propriamente giudiziale, un Casellario cioè affatto speciale per i fini cui sarebbe diretto e la qualità delle persone i cui precedenti penali vi sarebbero annotati: un casellario insomma di polizia, non di giustizia.

Comunque, non è tale il Casellario italiano: poichè, secondo si desume dal testo medesimo della legge, le decisioni dei giudici stranieri da conservarsi nel Casellario sono soltanto quelle pronunziate « *contro cittadini italiani* » (art. 1), non anche quelle proferite contro stranieri, condannati all'estero, e residenti o dimoranti sul territorio italiano.

b) Delle condanne pronunziate dai Tribunali stranieri non si tien conto per il calcolo della recidiva (art. 83, n. 4, Codice penale). Nulladimeno la conservazione nel Casellario, delle decisioni proferite dai giudici stranieri contro cittadini italiani, ha un duplice fine: generico, che è quello della Statistica giudiziaria, e di potere ad ogni effetto (beneficenza, onorificenze, ecc.) apprezzare la condotta dei nostri nazionali all'estero; specifico, che è quello di accertare la esistenza delle incapacità derivanti dalla condanna. Ed infatti, se contro il cittadino sia stata pronunziata all'estero una condanna che secondo la legge italiana importerebbe l'interdizione dai pubblici uffici o altra incapacità, l'Autorità giudiziaria può dichiarare che la sentenza pronunziata all'estero produce nel Regno l'interdizione o la incapacità suddetta (art. 7 Cod. pen.). Parimenti « i condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati (che escludono dal servizio militare) possono egualmente essere esclusi da far parte del regio esercito per decisione del Ministro della guerra » (articolo 3 legge 6 agosto 1888, n. 5655 sul reclutamento).

c) La legge parla delle decisioni dei giudici stranieri « *delle quali sia data comunicazione ufficiale* » (art. 1); accennando così alle convenzioni che a tale scopo sono d'ordinario stipulate fra gli Stati.

Nella maggior parte delle convenzioni di estradizione fra l'Italia e gli altri Stati, si trova il patto seguente: « I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di *condanna* per

riunire una Conferenza diplomatica. Fino a che questa uniformità non sia stabilita, lo scambio dei bollettini di condanna concernenti i nazionali rispettivi potrà farsi fra i diversi Governi in forza di trattati o di semplici convenzioni ». Questa risoluzione provocò una riserva, ma fu adottata a grande maggioranza (vedi *Rivista di discipline carcerarie*, 1885, pag. 576 e 578. Vedi pure MIRONESCO, op. cit., pag. 111-116).

crimine o *delitto* di ogni natura, pronunziate dai Tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro. Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione, in via diplomatica, della sentenza pronunziata e divenuta *definitiva,* al Governo di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla cancelleria del Tribunale competente. Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle Autorità cui spetta » [1]).

Nella convenzione col Portogallo (R. D. 9 luglio 1878, n. 4454, non si specifica che le sentenze debbano essere di condanna (art. 17).

In quella con la Tunisia (R. D. 28 gennaio 1897, n. 46) si aggiunge che la comunicazione è fatta mediante la spedizione di un *bulletin ou extrait* indicante lo stato civile, la professione e il domicilio del condannato, la data, il luogo e la natura del reato, nonchè la pena inflitta. Il cartellino indicherà inoltre se la sentenza fu pronunziata in contradittorio o in contumacia (art. 17).

Nella convenzione con la Repubblica di S. Marino (R. D. 11 agosto 1897, n. 379) la comunicazione è limitata alle sentenze di condanna per reato « che la legge italiana qualifica *delitto* e la legge di S. Marino *misfatto* » (art. 24).

Speciale è poi questa disposizione che si legge nella convenzione con la Repubblica Argentina (R. D. 25 novembre 1900, n. 407): « I due Governi daranno le opportune disposizioni per ottenere dai rispettivi loro Tribunali, almeno ogni sei mesi, dei sommari estratti o cartellini speciali di *ogni* sentenza di condanna pronunziata contro cittadini dell'altro Stato. Questi sommari estratti o cartellini speciali conterranno tutte le indicazioni indispensabili per stabilire la identità personale del condannato; il suo luogo di origine, la natura del reato imputatogli e la penalità e quantità della pena inflittagli. Essi verranno gratuitamente consegnati al rappresentante diplomatico dell'altro Stato per essere quindi rimessi e depositati alla cancelleria del Tribunale competente » (art. 20).

---

[1]) Monaco (R. D. 20 maggio 1866, n. 2940, art. 16), Spagna (R. D. 24 gennaio 1869, n. 4833, art. 16), Svizzera (R. D. 5 maggio 1869, n. 5054, art. 16), Austria-Ungheria (R. D. 24 maggio 1869, n. 5099, art. 16), Russia (R. D. settembre 1871, n. 467, art. 16), Germania (R. D. 14 dicembre 1871, n. 574, articolo 15), S. Salvador (R. D. 5 gennaio 1873, n. 1228, art. 16), Belgio (R. D. 28 febbraio 1875, n. 2356, art. 17), Costarica (R. D. 23 aprile 1875, n. 2452, art. 16), Honduras (R. D. 26 dicembre 1875, n. 2894, art. 16), Grecia (R. D. 23 maggio 1878, n. 4385, art. 22), Lussemburgo (R. D. 3 aprile 1879, n. 4819, art. 17), Serbia (R. D. 21 marzo 1880, n. 5365, art. 17), Romania (R. D. 24 marzo 1881, n. 136, art. 17), Montenegro (R. D. 4 maggio 1893, n. 245, art. 17), Olanda (R. D. 11 agosto 1897, n. 463, art. 16).

Corrispondente a queste convenzioni è il disposto dell'art. 8 del Decreto legislativo del 1902 (vedi n. 35).

§ 3. — *Qualità delle decisioni*

SOMMARIO.

75. Il Casellario giudiziale « contiene, per estratto, tutte le *decisioni* pronunziate dai giudici italiani... » (art. 1 Legge 1902). È questo l'altro elemento che completa la fisonomia propria del Casellario italiano. E cioè: esso è esclusivamente *giudiziale* (primo elemento: vedi n. 66), ma non conserva tutti gli atti giudiziari, sibbene soltanto quelli che hanno il carattere di *decisioni* (secondo elemento). Onde il contenuto del Casellario è formato da *decisioni giudiziarie.*

a) La voce *decisioni,* implicando il concetto di procedimenti compiuti, esclude quelli che siano semplicemente iniziati.

Nella citata Relazione (vedi n. 27) alla Commissione per la Statistica giudiziaria, il Cosenza diceva: « Se il giudice, che procede per uno dei reati, ignora che davanti ad un altro magistrato penda altro procedimento a carico dello stesso individuo per altro reato, egli è chiaro che, non solo è impossibile di provvedere alla riunione delle due processure qualora ciò fosse utile o conveniente, ma non è possibile neanche di applicare, nella pronunzia della condanna, le regole sancite nel titolo VII del libro I del Codice penale. E l'inconveniente in pratica è ben grave. Un ladro o un truffatore, che sia andato commettendo ruberie e scrocchi in parecchie città del Regno, può essere contemporaneamente processato a Roma, a Palermo, a Milano. I giudici di Roma nulla sanno del processo pendente a Palermo, come quelli di Palermo ignorano i processi pendenti a Roma ed a Milano, ond'è che ciascuno pronunzia la propria sentenza, e si hanno, a poca distanza di tempo, tre condanne a carico dello stesso individuo. Se ciascuno dei giudicanti avesse conosciuto le gesta altrove compiute dall'imputato, forse sarebbe stato, non dico più severo, ma certamente non molto indulgente nel giudicarlo. Intanto, dopo che il condannato ha potuto ottenere un giudizio alquanto benigno, egli ha un mezzo semplicissimo per impugnare tutte e tre le condanne e

per ottenere che fossero modificate con una sensibile riduzione di pena, ed è quello di appellare dalla sentenza di Milano deducendo che non si è tenuto conto del concorso per il reato giudicato a Palermo, e viceversa d'impugnare quella proferita a Palermo perchè non si è tenuto conto della sentenza proferita a Milano; e, anche senza invocare il rimedio dell'appello, potrà sempre il condannato far modificare la durata della pena per le regole sul concorso di reati, chiedendo nello stadio di esecuzione della sentenza, o magari in sede di grazia, il beneficio del cumulo.... Se dunque nel Casellario si prendesse nota delle istruzioni e dei giudizi pendenti, non vi sarebbe a temere che il giudice che procede ignori la esistenza e la natura di un'altra imputazione altrove in corso, a carico dello stesso prevenuto » (pag. 67-69).

Tale proposta non trovò molto favore presso la Commissione istituita per proporre le modificazioni al Codice di procedura penale [1]). Il Relatore (Caraciotti) dichiarava che egli moveva dal principio che il Casellario dovesse contenere ogni notizia necessaria a formare la biografia penale, e che quindi vi si dovessero iscrivere anche i procedimenti soltanto iniziati. Altri invece propugnava la esclusione delle semplici imputazioni, delle quali sarebbe veramente eccessivo prendere nota (Stoppato); altrimenti sarebbe facile ai denunzianti ed ai querelanti temerarii di macchiare la condotta dei cittadini con denunzie e querele che potrebbero non aver base fino nella sussistenza della materialità del fatto (Brusa). Al contrario la Cassazione di Palermo adottava l'opinione del Cosenza [2]).

La proposta non ebbe eco in Parlamento, ma, a parer mio, ne meritava tutta l'attenzione.

Il requisito, che il Casellario dovesse contenere soltantó *decisioni*, era stato logicamente coordinato ai fini assegnati al Casellario nel momento della sua istituzione, e cioè all'accertamento degli antecedenti *penali* degli imputati e della *recidiva* (epigrafe del Decreto 6 dicembre 1865); di modo che il Casellario poteva ritenersi essenzialmente istituito per la giustizia, non estendendosi ad altri precedenti diversi dai *penali*, e avendo in mira l'apprezzamento della responsabilità degli *imputati* e il calcolo della *recidiva:* cose queste che si potevano solamente ottenere in base di una *decisione*, giammai di un semplice procedimento non ancora ultimato.

Cresciute le funzioni dello Stato, moltiplicati i pubblici uffici,

---

[1]) *Atti della Commissione*, vol. II, verbale n. XLVI, pag. 155, 161, 162.

[2]) *Atti della Commissione*, vol. IV, pag. 675.

aumentato l'intervento popolare nell'esercizio dei poteri, intensificati i rapporti sociali; sorse la necessità di conoscere il passato giudiziario delle persone ancorchè non penale e ancorchè fuori dell'àmbito della responsabilità penale. Onde il Casellario si estese anche a fini amministrativi e sociali, specialmente poi per tutelare il decoro e il prestigio degli uffici dello Stato.

Ora se, a norma delle leggi che regolano gli ordinamenti dello Stato, un procedimento penale, benchè soltanto iniziato, può essere causa d'incapacità, è innegabile il giovamento che si ricaverebbe dalla relativa annotazione nel Casellario. Così, ad esempio, « non possono essere assunti all'ufficio di giurato coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali, per uno dei reati preveduti nell'articolo precedente, siasi spiccato mandato di comparizione » (art. 6, n. 1, legge 8 giugno 1874, n. 1937); nè possono essere ammessi a funzioni od uffizi giudiziari coloro che « sono in istato di accusa o di contumacia e sotto mandato di cattura » (art. 9, n. 3, R. D. 6 dicembre 1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario). In questi e simiglianti casi è soltanto il Casellario che prontamente e sicuramente può offrire la notizia della incapacità incorsa.

Nè sembrano poi insuperabili le obiezioni sollevate contro la proposta in esame, ove si consideri che la iscrizione dei procedimenti iniziati non importerebbe la loro pubblica menzione nei certificati, ed in ogni caso avrebbe i fini, tassativamente determinati, dell'accertamento di giuridiche incapacità, della riunione di procedure, e dell'applicazione del cumulo delle pene nel concorso di reati.

b) La voce *decisione* è generica, vorrei dire convenzionale, che la legge usa per comprendere nel suo ampio significato le pronunzie giudiziarie che la legge medesima intende conservare nel Casellario. Sia che il giudice *statuisca, ordini* o *provveda,* egli sempre decide; onde la voce *decisione* è propria ad indicare, non solo le *sentenze,* ma anche le *ordinanze* ed altri *provvedimenti* del giudice. Nè d'altronde possono sorgere difficoltà, perchè è la legge stessa che poi specifica tali *decisioni* (lettere *a* e *b* art. 1). Ad ogni modo, un dubbio dovrebbe sempre risolversi per la iscrizione, avendo il Casellario anche fini statistici, ed essendo distinte le iscrizioni dalle certificazioni.

76. Perchè una pronunzia giudiziaria entri a far parte del Casellario, non basta che sia una *decisione,* ma è altresì necessario che abbia il carattere di decisione *definitiva* (art. 1 Legge 1902).

a) Secondo il Decreto del 1865 che istituiva il Casellario,

questo doveva conservare le « decisioni divenute *irrevocabili* » (articolo 1, prima parte). Così qualche giurista, argomentando dal significato letterale di questa parola, esprimeva l'avviso che « se, per esplicita disposizione del Regio Decreto dei 6 dicembre 1865, deggiono nel Casellario giudiziale essere conservate le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento che, secondo la prima parte dello stesso decreto, siano divenute *irrevocabili,* se le ordinanze o sentenze per insufficienza d'indizi, quantunque siano definitive, non permettono di procedersi ulteriormente quanto allo stato attuale, e non possono considerarsi irrevocabili, giacchè vengono meno al primo apparire di elementi che traggono a nuova vita il processo in tutta la sua integrità, ne consegue, senza ombra di dubbio, che simili pronunziati non possono far parte del Casellario. Questa istituzione ha per oggetto di accertare gli antecedenti penali e la recidiva; e non accerta questi antecedenti una sentenza che non sia irrevocabile secondo la legge, potendo da un momento all'altro venir meno con la scoverta di un elemento che risveglia tutta intiera la processura sopita » [1]).

La legge nuova, sulla riforma del casellario, ha provvidamente sostituito alla voce *irrevocabile* l'altra *definitiva,* e, in tal guisa, non solo ha eliminato il dubbio suddetto, ma ha anche corretto una inesattezza; poichè, a parte ogni considerazione in rapporto ai fini statistici del Casellario, non v'è motivo per escludere dal suo contenuto le decisioni *definitive,* una volta che esse, al pari delle *irrevocabili,* producono incapacità ed effetti giuridici (vedi n. 77 e 78). Quindi il Casellario deve contenere le decisioni *definitive,* benchè queste non siano *irrevocabili;* tant'è che l'art. 4 (prima parte) del Decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107, stabilisce appunto che sono le decisioni *definitive* quelle che devono trascriversi in estratto sui cartellini; e se il decreto medesimo, nello stesso art. 4 (ultimo capoverso), parla di « *ultima decisione passata in cosa giudicata* », ciò è detto esclusivamente per la ipotesi che siano più le decisioni pronunziate, e cioè del « caso di molteplici giudizi nella stessa causa » (come si esprime la Relazione che precede il decreto stesso), non certo per smentire la norma che il Casellario deve conservare, oltrechè le decisioni *irrevocabili,* anche quelle *definitive* quantunque non irrevocabili.

---

[1]) Saluto, *Commenti al Codice di procedura penale,* vol. IV, n. 1514, p. 645; Torino, Bocca, 1884.

Quali siano poi codeste decisioni *definitive*, il legislatore medesimo ha creduto di dover dire, dichiarando che « si ha per *definitiva* ogni decisione con cui si chiude un procedimento, nell'istruttoria o nel giudizio, benchè impugnata con qualsiasi gravame; ma, se la decisione istruttoria rinvia a giudizio, si reputa definitiva soltanto la sentenza che chiude quest'ultimo » (art. 4 Decreto legislativo); e spiegando, nella Relazione che lo precede, di essersi « precisato il senso della decisione *definitiva* ai termini degli art. 400 e 647 del Codice di procedura penale » (n. II). Quindi, ad esempio, sono decisioni *definitive*, e che perciò debbono essere iscritte a Casellario, quantunque revocabili, le ordinanze o sentenze proferite in sede istruttoria (Giudice istruttore, Camera di Consiglio, Sezione di accusa, Commissione d'inchiesta presso i tribunali militari) che dichiarino non farsi luogo a procedere per insufficienza d' indizi, benchè possa riaprirsi il procedimento per la sopravvenienza di nuove prove (art. 266 e 445 Cod. proc. pen., 422 Cod. esercito, 466 Cod. milit. marittimo); e così pure le sentenze di condanna in contumacia proferite dalla Corte di assise o dai tribunali militari, benchè poi si debbano ritenere come non avvenute per la presenza del condannato (art. 543 Codice proc. pen., 517 Cod. esercito, 552 Cod. milit. marittimo). Epperò l'art. 9 del Decreto legislativo, mentre per le decisioni irrevocabili stabilisce che il cartellino dev'essere compilato non più tardi del decimo giorno da quello in cui la decisione è divenuta irrevocabile, dispone invece che, trattandosi di sentenze contumaciali della Corte di assise non soggette ad opposizione, il cartellino deve esser compilato non più tardi del decimo giorno da quello in cui vennero proferite; il che ribadisce sempre più il principio che il cartellino deve compilarsi anche per le decisioni non irrevocabili purchè definitive.

b) La legge fornisce la nozione giuridica della decisione *definitiva* « in materia *penale* » (art. 4 Decreto legislativo), non anche in materia civile e commerciale; ed a ragione. Le sentenze, che dichiarano lo stato d'interdizione, inabilitazione o fallimento, sono revocabili (art. 338 e 342 Codice civile, e art. 841 Codice di commercio); onde non ha luogo il dubbio e la distinzione fra decisioni definitive e decisioni irrevocabili. E quindi basta che la legge parli senz'altro di decisioni *definitive* (art. 1, prima parte, e lett. *b*), non potendo nascer dubbio che sono tali le sentenze che, non essendo più soggette a gravami, devono perciò produrre il loro effetto giuridico, e così lo stato d'interdizione, inabilitazione o fallimento.

77. Il Casellario deve contenere « *tutte* le decisioni definitive....

in materia penale, *senza distinzione* fra quelle di condanna e quelle di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, proferite in sede istruttoria o di giudizio » (art. 1, lett. *a,* legge del 1902).

Se l'accertamento del passato penale delle persone fosse limitato al fine di calcolare la recidiva e, in genere, di apprezzare la responsabilità degli imputati, il contenuto del Casellario dovrebbe restringersi alla raccolta delle decisioni di condanna; poichè quelle di proscioglimento, generalmente ravvisate, non servirebbero al fine suddetto.

Ma il Casellario italiano ha anche fini statistici; di guisa che « se (come diceva l'on. Lucchini nella sua proposta di legge) il casellario deve fornire tutti i dati occorrenti per la Statistica penale, dal punto di vista delle ricerche personali, ogni e qualunque decisione giudiziale vi deve essere iscritta e catalogata, non solo quelle di condanna, ma sì ancora quelle di proscioglimento, in giudizio e nell'istruttoria, e per qualsiasi titolo. Lo studio dev'essere anzi che non ve ne sfugga alcuna, e che ognuna sia accompagnata da tutte le indicazioni e informazioni che valgano a meglio caratterizzarle e specificarle » (n. III, pag. 5).

Ed oltre ai fini statistici, il Casellario ha anche quello essenzialissimo di accertare le limitazioni alla capacità giuridica dei cittadini nei rapporti dei pubblici ufficii e dell'amministrazione in generale. Ora, anche dalle decisioni di proscioglimento possono derivare alcune incapacità: così, ad esempio, i prosciolti con ordinanza di non farsi luogo per insufficienza d'indizi, non possono essere assunti all'ufficio di giurato (art. 6, n. 2, Legge 8 giugno 1874, n. 1937); e tale ordinanza concorre inoltre a stabilire la qualità di diffamato per l'effetto dell'ammonizione (art. 95 e 96 Legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, e art. 91 Regolamento relativo 8 novembre 1889, n. 6517).

78. Come si è già osservato (vedi n. 24, lett. *b*), sotto l'impero del R. Decreto del 1865, fu risoluto affermativamente il dubbio se il Casellario dovesse anche conservare le sentenze contumaciali delle Corti di assise, contro le quali non è aperta la via dell'opposizione (art. 543 Codice proc. pen.). È manifesto che il dubbio non poteva sorgere per le sentenze contumaciali dei Pretori, dei Tribunali e delle Corti di assise avverso le quali vi fosse il rimedio dell'opposizione, potendo anch'esse divenire irrevocabili (art. 351, 390, 545 detto Codice), al contrario di quelle enunciate nel suindicato art. 543.

Ora il dubbio non è più possibile, parlando la Legge in vigore non di decisioni *irrevocabili,* come si diceva nel Decreto del 1865

(art. 1, prima parte), ma di decisioni *definitive;* fra le quali devesi indubbiamente comprendere la condanna contumaciale in esame (vedi n. 76). E ciò tanto più in quanto da essa può derivare l'effetto della interdizione legale, o della interdizione perpetua dai pubblici uffizi (art. 543 e 544 Cod. proc. pen.), e così la perdita del diritto di elettore, della qualità di giurato, ecc. (art. 20 Cod. pen.).

Nè va poi, in tutti i casi, dimenticata una osservazione del Bonneville (op. cit., vol. I, pag. 367), e cioè che la iscrizione a Casellario delle condanne contumaciali agevola l'arresto dei condannati, perchè quando alcuno di essi, fatalmente destinati per la loro stessa latitanza ad una vita errante, cada per un titolo qualunque nelle mani della giustizia, il Pubblico Ministero del luogo dell'arresto conosce subito, per mezzo del certificato del Casellario allegato al nuovo procedimento penale, la condanna contumaciale intervenuta, e può quindi avvertirne tosto il Pubblico Ministero del Tribunale che l'ha proferita.

79. Dal Casellario « *non sono esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, secondo gli art. 46, 53 e 57 del Codice penale* » (art. 1, lett. *a,* Legge 1902).

La legge indica questi articoli, perchè sono quelli che propriamente stabiliscono i provvedimenti in esame; ma con essi devono intendersi virtualmente enunciati anche gli art. 54 e 58 dello stesso Codice che richiamano i provvedimenti medesimi.

Tali provvedimenti sono:

1.° il ricovero dell'infermo di mente in un manicomio, in istato di osservazione (art. 46, capoverso, Codice penale: e art. 13 e 14 R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per la attuazione del Codice stesso);

2.° il ricovero del minorenne o del sordomuto in un istituto di educazione e di correzione (art. 53, 54, 57, 58 Cod. pen.: e articoli 16 e 17 R. D. anzidetto);

3.° l'ingiunzione ai genitori del minorenne, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione, di vigilare sulla condotta di lui (art. 53 e 54 Cod. pen.).

Questa specie d'iscrizioni non è una novità della vigente Legge sul Casellario: era nelle disposizioni francesi che lo istituivano (vedi n. 17), e da esse passò e fu conservata senza interruzione nella legge italiana (vedi n. 22 e 23); salvo che venne estesa anche al provvedimento del ricovero in un manicomio stabilito dal nuovo Codice penale (art. 46).

È superfluo investigare se tali provvedimenti, pur non essendo

vere e proprie pene, abbiano per altro il carattere di sanzioni penali, come quelli che, sostanzialmente, giungono a produrre una restrizione della libertà personale; investigazione questa inutile, perchè il contenuto del Casellario italiano non è ristretto alla materia penale.

Piuttosto è a vedere se tali sanzioni abbiano l'indole di provvedimenti giudiziali, essendo il Casellario costituito precisamente ed esclusivamente della materia giudiziale (vedi n. 66); ma di ciò non può sollevarsi dubbio alcuno, poichè sono provvedimenti disposti e revocati dall'Autorità giudiziaria.

D'altronde la conoscenza di siffatti provvedimenti non è senza scopo per la giustizia: « c'est qu' il y a intérêt pour le ministère public à connaître tous les antécédents d'un inculpé, un acquittement de cette nature n'étant pas motivé par une preuve d'innocence ni par un doute sur l'existence des faits de la prévention, ni par le caractère juridique du délit relevé, mais par une inferiorité mentale de l'inculpé » [1]).

Ad ogni modo, la considerazione che il Casellario italiano serve anche ai bisogni della Statistica, tronca ogni discussione sulla importanza della iscrizione di codesti provvedimenti.

80. Completa il contenuto del Casellario la disposizione che « trattandosi di condanna penale, è fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu, in tutto o in parte, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa » (art. 1, ultimo capoverso, Legge 1902); disposizione affatto nuova in confronto della precedente legislazione.

Già il Cosenza, nella suindicata (vedi n. 27) Relazione alla Commissione per la statistica giudiziaria, notava (pag. 65-72) che il Casellario, per essere uno specchio fedele ed un indice sicuro, non deve limitarsi a riprodurre le semplici annotazioni delle quali si fece parola al tempo in cui fu istituito; mentre, essendo successivamente state accolte alcune nuove sanzioni nella legislazione penale, non potrebbe farsi a meno di tener conto anche di esse nelle annotazioni del Casellario. Così, per l'art. 76 del Codice penale, le regole del cumulo giuridico debbono applicarsi eziandio nel caso d'un reato commesso dopo la condanna ad una pena temporanea restrittiva della libertà personale e prima che essa sia scontata o mentre si sconta; ora, per poter attuare questa disposizione, è mestieri che si possa desumere dal Casellario anche l'inizio della espiazione di una condanna. Così pure, per l'applicazione della recidiva, occorre che

---

[1]) BERLET, op. cit., pag. 139, n. 2.

non siano trascorsi cinque o dieci anni dal giorno in cui la precedente condanna sia scontata o estinta (art. 80 Codice penale): e ciò importa che il giudice, per poter ammettere o escludere la recidiva, debba sapere se dal giorno della escusazione della pena sia o pur no trascorso un determinato periodo di tempo; circostanza questa importantissima, e che tuttavia in pratica si suole trascurare affatto ovvero fare lunghe e difficili indagini per accertarla. Così infine, mentre in Francia ed in altri Stati, introdotti gli istituti della liberazione e della condanna condizionale [1]), ne fu stabilita l'annotazione nel Casellario, in Italia non si è curato di fare altrettanto allorchè nel Codice penale italiano s'introdusse l'istituto della liberazione condizionale. Parimenti, nel caso in cui il giudice creda di applicare la riprensione giudiziale, non dovrebbesi omettere la redazione del relativo cartellino; altrimenti diventa inutile la sanzione stabilita nell'art. 27 del Codice penale.

Più specialmente nei rapporti della Statistica, il Lucchini esaminava tali lacune del Casellario nella citata (vedi n. 29) Relazione alla stessa Commissione per la statistica giudiziaria. « Pare una stranezza, egli osservava, che, una volta pronunziata la condanna del magistrato, il Ministero della giustizia e l'Ufficio della statistica giudiziaria si debbano completamente disinteressare, e non debbano invece seguirne le sorti e le vicende. La stessa statistica della recidiva è monca e incompleta quando non ci porge notizia del modo con cui venne scontata la pena. Seguendo però anche l'esempio della statistica francese, sarebbe conveniente che l'Amministrazione delle carceri dovesse compilare e comunicare all'Ufficio del Casellario centrale una scheda individuale per ogni imputato o condannato uscente dai proprii stabilimenti, di prevenzione o di pena, contenente le notizie più importanti sul regime della carcerazione, sulla condotta del detenuto, sulle cause dell'uscita; la quale scheda, come la scheda giudiziaria, sarebbe fatta in duplo, e il duplicato sarebbe trasmesso al Casellario mandamentale, a lume presente e avvenire della polizia. Qualora poi l'individuo uscisse in anticipazione dallo stabilimento, per liberazione, grazia o indulto condizionale, ovvero fosse soggetto alla vigilanza speciale, l'Autorità di polizia dovrebbe provvedere alla compilazione e alla trasmissione di una scheda complementare per le notizie all'uopo occorrenti. La scheda sulla esecuzione della condanna verrebbe unita alla scheda giudiziaria, o trascritta a tergo di

---

[1]) Il capoverso in esame, dicendo: « ... liberazione condizionale *o per altra causa* », accenna anche alla condanna condizionale.

questa. Fatta l'operazione nel casellario centrale, se ne darebbe comunicazione all'Ufficio di statistica per il corrispondente spoglio di dati » [1]).

Indi il Lucchini includeva nella sua Proposta di legge (vedi n. 31) la disposizione di cui trattasi, che veniva favorevolmente accolta dalla Commissione della Camera dei deputati; la quale, nella sua Relazione, rilevava che vi è « talvolta antagonismo e spesso conflitto fra le due statistiche, la giudiziaria e la carceraria, che dovrebbero invece fra di loro completarsi e coordinarsi. Così la prima si arresta, in caso di condanna, alla pronunzia di questa, e non è in grado di porgere alcuna notizia sulla sorte e sulle vicende di essa, con quelle notizie che sarebbero assai importanti in relazione a certi istituti essenziali o complementari della pena, come la segregazione cellulare, continua o notturna, il lavoro in generale, le colonie penitenziarie, la liberazione condizionale, e via dicendo. Per riparare almeno in parte a questo inconveniente, è stabilito nell'articolo 2 che a tergo del cartellino sia fatta menzione del modo e del tempo in cui la pena viene scontata: al quale effetto, naturalmente, oltre ai dati forniti dall'Amministrazione carceraria, occorreranno, per le pene diverse da quelle cui essa soltanto deve attendere, le comunicazioni degli Uffizi di pubblica sicurezza, del Pubblico Ministero, e di cancelleria, con norme e rapporti che saranno determinati dal regolamento. Pur troppo, molte e molte sentenze di condanna, nel nostro paese, non ricevono, legittimamente o meno, la dovuta esecuzione o la ricevono tardivamente. E anche di questo sarà dato conto a tergo del cartellino, ponendoci in grado di conoscere un po' meglio questa materia » (n. I, in fine).

Anche l'Ufficio centrale del Senato « trovava meritevole di approvazione il cenno riguardante il *modo* e il *tempo* in cui le pene vengano, in tutto o in parte, scontate, e i motivi per i quali non lo sieno; in quanto i nuovi istituti degli stabilimenti penitenziari, agricoli od industriali, della liberazione condizionale, dell'arresto a domicilio, od in una casa di lavoro, e della prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità (art. 14, 16, 21, ecc. Cod. pen.), richiedono siffatte informazioni, affinchè il legislatore possa eventualmente apportare a quegli istituti i rimedi più acconci » (pag. 7).

Dopo ciò non rimane che ricordare il disposto del decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107 ove è detto che « in materia penale il cartellino del Casellario locale contiene, rispetto alla esecuzione

---

[1]) Vedi *Riv. pen.*, vol. LIII, pag. 717, in fine.

della condanna, le *sole* notizie concernenti il giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta » (art. 7). Imperocchè queste sono le notizie che occorrono per l'applicazione del cumulo giuridico nel concorso di pene, per il calcolo della recidiva, e per la retta esecuzione della stessa legge sul Casellario nella redazione dei certificati (art. 4, n. 7); mentre tutte le altre notizie, avendo piuttosto fini statistici, appartengono al Casellario centrale. Questa disposizione ha origine in una conforme proposta dell'on. Municchi, fatta in seno alla Commissione per la statistica giudiziaria (seduta del 19 febbraio 1902), e accettata dall'on. Lucchini; il quale diceva: « Il senatore Municchi propone di togliere dai cartellini dei Casellari locali tutti i dati che riguardano la esecuzione delle sentenze, perchè questi non entrano nel certificato. Veramente la legge stabilisce che sul cartellino del Casellario si debbono raccogliere le notizie sulla esecuzione delle sentenze; ma poichè essa non dice, come non poteva dire, quale Casellario debba contenerle, il precetto della legge è osservato se sarà anche il solo Casellario centrale che ne terrà conto. La semplificazione proposta dal senatore Municchi è dunque accettabile, ed è notevole la diminuzione di lavoro che ne conseguirà.... » [1]).

Capo III.

Certificazioni

SOMMARIO.

81. La certificazione è l'altra parte del Casellario, anzi quella che ne costituisce tutta la essenza giuridica.

Indubbiamente la certificazione trova il suo presupposto nella iscrizione, poichè non si può certificare se non in quanto si è iscritto; onde, riguardo al contenuto che è il materiale del Casellario, la certificazione è subordinata alla iscrizione.

Ma quando si consideri, da un lato, che la iscrizione dev' esser fatta allo scopo precipuo della certificazione, senza di che il Casellario sarebbe tutt'altro istituto, e si consideri, dall'altro, che la certificazione, rivelando la esistenza della iscrizione, tocca la reputazione dell'individuo cui la iscrizione si riferisce, si può affermare

---

[1]) *Annali di Statistica*, Atti della Commissione, n. 102, pag. 33 e 42.

che la certificazione, non solo è la parte più importante e caratteristica, ma è anche quella propriamente e praticamente giuridica del Casellario.

È infatti codesta certificazione la fonte così dei giovamenti come dei pericoli del Casellario. Mediante la certificazione, acquistandosi la conoscenza del passato giudiziario delle persone, si ha modo di regolare efficacemente l'amministrazione della giustizia, tutelare la sicurezza pubblica, garentire la dignità degli Uffizi dello Stato, difendere i rapporti sociali, le relazioni dei privati. Ma è anche mediante la certificazione che il buon cittadino può vedere ingiustamente menomata la sua reputazione, come il cattivo cittadino può trovar chiusa la via ad emendarsi e redimersi col lavoro. È l'antico immutabile conflitto di bene e di male che nasce sempre dalle cose umane.

Quindi, a parer mio, è evidente che il criterio fondamentale regolatore delle certificazioni deve consistere in un temperamento: e cioè, non potendosi ad un tempo evitare tutto il male ed assicurare tutto il bene che può derivare dalle certificazioni, occorre un sistema che valga a conciliare, per quanto è possibile, contrarie esigenze ed opposti interessi, della società e dei cittadini, degli incensurati e dei colpevoli.

Questo è il criterio astratto: la difficoltà sta, come vedremo, nella sua pratica attuazione.

§ 1. — *Sistemi di certificazione e specie di certificati*

SOMMARIO.

82. Pubblicità delle iscrizioni mediante la certificazione. — 83. Pubblicità assoluta. — 84. Clandestinità. — 85. Pubblicità relativa. — 86. Sistema corrispondente ai fini della certificazione. — 87. Varie specie di certificati.

82. Il Casellario (come si è già osservato: vedi n. 1) ha fini esterni, e può avere anche fini interni.

Questi, appunto perchè interni, non importano necessariamente la pubblicità delle iscrizioni. Certo, se si dovesse aver riguardo al numero degli individui per le mani dei quali passa il cartellino, dal momento della sua redazione fino al collocamento nel Casellario e indi allo spoglio delle notizie occorrenti per tali fini, si direbbe quasi che la pubblicità cominci dalla formazione del cartellino. Ma

questa non è la pubblicità di che trattasi: quella cioè che deriva come una conseguenza dalla certificazione, ossia da un atto legittimo. Qui non esiste certificazione, ma un riserbo da osservare; e gli individui che provvedono alla formazione, al collocamento e allo spoglio del cartellino, commetterebbero un delitto se, essendo a conoscenza, per ragione del loro ufficio, delle iscrizioni contenute nel Casellàrio, le pubblicassero o palesassero indebitamente ad altri (articolo 6 Legge).

Quanto invece ai fini esterni, questi sono la destinazione del Casellario, e non potrebbero conseguirsi, non potrebbe cioè il Casellario rendere dei servizi normalmente alla pubblica Autorità ed eventualmente anche ai privati, senza la legale certificazione del suo contenuto, vale a dire, senza la pubblicità delle iscrizioni.

Poichè dunque la certificazione dei precedenti giudiziari delle persone è l'oggetto del Casellario, e poichè nella natura medesima della certificazione è insito il carattere della rivelazione e così della pubblicità delle iscrizioni, è facile concludere che il Casellario non sarebbe più tale senza una certa pubblicità del suo contenuto, per quanto limitata agli scopi legittimi cui può essere diretta la certificazione.

Ora i sistemi di certificazione possono essere diversi secondo che la pubblicità delle iscrizioni sia maggiore o minore, in quanto cioè il certificato del contenuto del Casellario sia da rilasciarsi a tutti o solo ad alcuni, e possa comprendere tutte le iscrizioni o soltanto una parte di esse.

83. Primo fra i vari sistemi di certificazione (che anche in astratto potrebbero formolarsi), è la pubblicità assoluta delle iscrizioni: nel senso cioè che chiunque, sia la pubblica Autorità o il privato, al nome proprio o al nome altrui, ha diritto di chiedere ed ottenere il certificato di tutte le iscrizioni del Casellario, qualunque sia il motivo legittimo della richiesta e qualunque sia l'indole o la importanza delle iscrizioni.

Nei paesi civili, a reggimento popolare e libero, la pubblicità presiede agli ordinamenti dello Stato, investe i maggiori atti dei cittadini; e il sindacato morale che esercita la pubblica opinione è sempre un mezzo efficace di prevenzione. Sono pubblici i registri dello stato civile (art. 362 Cod. civ.), pubblici i registri delle ipoteche (art. 2066 id.), degli interdetti e inabilitati (art. 844 Cod. proc. civ.), pubblici gli albi dei falliti (art. 697 Codice di commercio), pubblici i giudizii (art. 72 Statuto costituzionale), alcune volte oltre l'aula delle udienze (art. 185, 186, 296, 399 Cod. pen.), e quasi sem-

pre accompagnati o seguìti dai resoconti diffusi e circostanziati della pubblica stampa. Or la pubblicità del Casellario, oltrechè conforme a tutti codesti provvedimenti dello Stato, rappresenta essa pure un mezzo per trattenere dal delinquere o dal ricadere nel delitto, ciò potendo il timore che la notizia del proprio fallo permanga nei registri penali e, occorrendo, si diffonda. D'altra parte la pubblicità delle iscrizioni del Casellario s'ispira al criterio di una pubblica difesa; di modo che, in confronto della tutela della società, deve piegare l'interesse dei condannati, pur non dovendo la legge trascurare per essi le sue sollecitudini. Che se poi sia vero che la pubblicità del Casellario può produrre inconvenienti, questi sono inseparabili da ogni effetto penale, e possono d'altronde venire eliminati o temperati da un buon metodo d'iscrizioni, che sgombri il Casellario delle annotazioni di quei reati che nè rivelano tendenze malvagie, nè toccano la probità e l'onore.

Questo puo dirsi il sistema invalso durante l'impero della passata legislazione italiana. Vero è che, a norma dell'art. 18 del Regolamento, il rilascio ai privati era subordinato alla condizione della esistenza di *motivi degni di riguardo;* ma è vero per altro che la stessa indeterminatezza della frase rendeva praticamente infruttuoso il vincolo di tale condizione.

Comunque, ciò che più interessa rilevare si è che la Commissione della Camera dei Deputati (sulla proposta di legge dell'on. Lucchini) non credè andare più oltre, per motivi di prudenza « tenendo conto delle condizioni peculiari dell'ambiente sociale e dell'odierna civiltà », mentre essa « sarebbe stata propensa alla piena pubblicità del Casellario, una volta che il servizio dei certificati fosse regolato nel modo più razionale e corretto. Infatti, in un paese libero, illuminato e civile, non dovrebbe ammettersi alcuna dissimulazione, alcuna clandestinità sulla condotta e sui precedenti giudiziali dei cittadini, i quali devono essere posti in condizione di conoscersi a vicenda e apprezzarsi per quel che valgono, senza riserve e senza ipocrisie, distinguendo nettamente il galantuomo dal malfattore, l'incensurato da quello che non lo è, sempre entro quei limiti e quei temperamenti che giustizia ed equità impongono » (*Relazione,* pag. 15, n. II).

E in Senato l'on. Canonico diceva: « In un paese retto a libertà, come il nostro, io credo che la vita pubblica del cittadino debba essere un libro aperto a tutti: così nel bene come nel male. Non voglio con questo dire che si debba mettere in luce ciò che non è necessario; ma quando il Governo o un privato vi ha interesse diretto, è giusto e necessario che tutti i fatti, i quali concorrono a meno-

mare la fiducia in una data persona, possano essere palesi e conosciuti » [1]).

84. Sistema opposto al precedente, derivato per naturale reazione dall'abuso della pubblicità, è il sistema della così detta clandestinità del Casellario: nel senso che le sue iscrizioni possono comunicarsi soltanto all'Autorità giudiziaria, tutt'al più anche all'Autorità amministrativa in casi eccezionali; non mai ai privati, siano essi i terzi o gli interessati.

Il Casellario non dev'essere un *bureau de renseignements:* fu istituito per la giustizia, ed è bene che torni alla purezza delle sue origini, nell'interesse medesimo della società. Se per il collocamento dei liberati dalle carceri i padroni richiedono il certificato penale netto, non solo è ingiusto e inumano, ma è anche pericoloso per l'ordine pubblico che lo Stato favorisca tale costume con la pubblicità del Casellario; mentre il certificato penale, che ha valore negativo non positivo, non può attestare della buona condotta morale dell'iscritto; e mentre poi il rifiuto di accogliere i liberati nelle officine, ponendoli nella impossibilità di vivere, li risospinge sulla via del delitto: e così fiorisce sempre più rigoglioso l'albero dei vagabondi e dei recidivi. Unico rimedio a questa condizione di cose è la soppressione della pubblicità del Casellario: i padroni non ascoltano ragioni: essi non sanno o non vogliono distinguere condanne da condanne, le gravi dalle lievi, le recenti dalle remote, le disonoranti dalle non disonoranti. Nè poi tale rimedio può recare nocumento agli individui incensurati; i quali, se per motivi d'interesse privato, non hanno diritto a pretendere il rilascio del certificato; e, se per motivi d'interesse pubblico, possono rivolgersi alla pubblica Autorità che in nome proprio può provvedere.

Questo, nelle sue linee generali, può dirsi il sistema propugnato dal Bérenger. Nella discussione al Senato (tornata 8 dicembre 1898) sul disegno di legge per la riforma del Casellario, egli riaffermava il suo antico convincimento sulla bontà del sistema della soppressione, e propriamente della comunicazione delle iscrizioni soltanto all'Autorità giudiziaria: « J'avoue que c'est cette solution qui m'aurait le plus satisfait... C'est la solution qui aurait mes préférences: c'est cependant celle que je n'ose pas vous proposer. Je tiens tellement à ce qu'on fasse une réforme, dût elle être incomplète, que je redoute les oppositions; je n'ose pas tant demander, de peur de ne pas assez obtenir... Mais voici ce qui est plus grave:

---

[1]) *Atti parlamentari:* Senato: tornata 22 gennaio 1902 (pag. 3215).

une institution qui arrive à ce resultat de priver un homme même condamné, des ressources les plus nécessaires et à lui rendre la vie impossible, est assurément une aggravation de peine s'ajoutant à la peine prononcée, une peine accessoire, souvent plus terrible que la condamnation elle-même. Or cette peine accessoire, aucun tribunal ne l'a prononcée. Elle ne repose même pas sur la loi. Ce sont de simples circulaires qui l'ont instituée, et elle est perpétuelle; elle ne cessera qu'avec la vie de l'individu. La peine prononcée n'a été que temporaire; elle peut n'avoir été que d'une simple amende, peu importe. Quelle que soit l'ancienneté de la condamnation, quelle qu'ait été la conduite des condamnés, la tache subsistera toujours et jusqu'à la mort. C'est la marque, une marque plus cruelle que celle qui se faisait avec le fer rouge sur l'épaule; car celle-là, au moins, se cachait sous l'habit, tandis que celle dont je parle, il faut la produire, et c'est celui même qui voudrait la cacher qui doit la produire, ou renoncer à tout espoir... » [1]).

85. Intermedio, fra i due opposti sistemi dell'assoluta pubblicità e clandestinità del Casellario, è il sistema della sua pubblicità relativa.

La pubblicità assoluta del Casellario non è certo scevra d'inconvenienti, anzi di gravi danni: si direbbe che essa contradice ai fini sociali della pena. Poichè non basta che la pena colpisca, ma occorre altresì che essa redima, ponga cioè il condannato nella condizione di potersi emendare, rimovendo gli ostacoli che si frappongono a tale scopo. Ora uno di codesti ostacoli è appunto la pubblicità del Casellario, tanto più se si pensa che per ogni benchè minima occupazione è invalso il costume di esigere la produzione del certificato penale. Oltre a ciò, le dannose conseguenze della pubblicità del Casellario non hanno limiti nemmeno di luogo, poichè all'estero, nella immane concorrenza per la ricerca di lavoro, debbono sicuramente soccombere quelli che appartengono ai paesi dove è più larga la pubblicità del Casellario. Così questa nuoce sia ai condannati che al buon nome dello Stato.

Se non che, per togliere tali inconvenienti, sarebbe eccessivo il rimedio di sopprimere la pubblicità del Casellario: sarebbe come sopprimere il fuoco per evitare il pericolo di un incendio. Se la pubblicità del Casellario reca un nocumento ai condannati, giova però agli incensurati; giova a loro per essere collocati, perchè non li con-

---

[1]) DALLOZ, *Jurisprudence générale,* 1899, parte IV, pag. 114 e 118: ove è riprodotta la discussione avvenuta al Parlamento.

fonde coi colpevoli; e giova altresì a quelli che li collocano, perchè li preserva dal ricevere nella propria casa od officina il ladro, il truffatore e simile lordura. Onde il problema è complesso: non può risolversi in modo unilaterale: lo Stato non può, per favorire il collocamento dei condannati, trascurare la difesa degli incensurati e togliere loro il diritto che essi hanno di non andar confusi con quelli che violarono le leggi.

Quindi la soluzione va trovata in un sistema che, al pari di tutti i sistemi intermedii, sia un temperamento, e, occorrendo, una transazione.

Non a diverso criterio il Lucchini ispirava la sua proposta di legge, dicendo: « Come in ogni cosa umana e sociale, fa d'uopo ricorrere a espedienti, a temperamenti, a limitazioni, che, pur serbando l'essenza e la provvidenza della istituzione, la preservino dagli inconvenienti e dagli effetti funesti che può produrre, e le aggiungano anzi nuova efficacia ai fini per cui venne ideata e funziona. È lo stesso principio, è lo stesso ordine di considerazioni che suggerisce al legislatore una quantità e varietà di temperamenti e di surrogati che riflettono non già soltanto la menzione della condanna, ma la stessa esecuzione della pena, come l'amnistia, l'indulto, la grazia, la prescrizione, la remissione, l'oblazione, la liberazione e la condanna condizionale, la riprensione e via dicendo, che spazzano via senz'altro, in tutto o in parte, pena e condanna, e che, tenendo conto di una moltitudine di circostanze, di tempi, di luoghi, di vicende, e di persone, tendono a rendere sempre più umano, più pratico e insieme più efficace, l'ufficio della legge e della repressione. Nulla quindi di più naturale che anche la pubblicità del Casellario, che deve essere la regola, soffra qualche eccezione, per non renderne aberranti gli effetti e per meglio conseguire quei fini preventivi, che non devono mai scompagnarsi dai fini repressivi nell'esercizio del magistero penale e degli istituti suoi complementari, qual'è quello di cui c'intratteniamo » (*Relazione sulla proposta di legge, alla Camera dei deputati*, n. V, pag. 9).

86. Questo sistema intermedio, guardato da un punto di vista generale, consiste in ciò: la norma regolatrice è la pubblicità, non la clandestinità delle iscrizioni del Casellario; ma la pubblicità è maggiore o minore secondo la varia indole dei fini della certificazione. Vi sono (in altri termini) fini giudiziari, amministrativi, e, in genere, di carattere pubblico; come esistono fini di carattere privato, concernenti sia i terzi che gli individui cui il certificato si riferisce. Ora, non avendo tutti codesti fini uno stesso oggetto e un identico

valore, non è necessario, anzi non è giusto che il certificato abbia per essi un eguale contenuto; ma basta che questo sia tale da corrispondere alla natura ed all'importanza dei fini per il conseguimento dei quali è richiesta la certificazione. Quindi, ad esempio, se può ammettersi che anche il privato abbia in certi casi facoltà di attingere al Casellario le notizie che gli occorrono per un determinato scopo, ciò non importa che egli sappia anche quel che è estraneo a tale scopo, e che invece occorre portare a conoscenza della giustizia e dell'Amministrazione.

a) Questo sistema ebbe origine, sviluppo ed applicazione in Francia.

Già nel 1886 alla Camera dei deputati (tornata 29 giugno 1886) il guardasigilli (Demôle), rispondendo ad una interpellanza ricevuta, ammetteva la esistenza dei lamentati inconvenienti, ed annunziava la presentazione di un disegno di legge per la riforma del Casellario soggiungendo: « il faut que les Chambres se prononcent sur la question de savoir à la disposition de qui doit être le casier judiciaire » [1]): il che era come dire che non a tutti nè ugualmente potesse consentirsi il rilascio dei certificati.

Nel 24 luglio 1890 il guardasigilli (Fallières) istituiva una Commissione per la redazione di un progetto di riforma del Casellario, e la maggioranza dei suoi membri si mostrava proclive, o meglio, dopo lunghe discussioni si accordava nell'adozione di un sistema intermedio fra la pubblicità assoluta e la clandestinità: e cioè, comunicazione integrale delle iscrizioni del Casellario all'Autorità giudiziaria ed alla pubblica Amministrazione (bollettino n. 2): comunicazione parziale ai privati, escludendo la menzione delle condanne lievi e quelle pronunziate alcuni anni prima (bollettino n. 3) [2]).

Sottoposto il progetto all'esame del Consiglio di Stato, questo non vi faceva buon viso. E qui è utile accennare alle obiezioni sollevate, come furono esposte dal relatore (Jacquin) al Consiglio medesimo « Certes — egli osservava — le système peut être ingénieux, dans tous les cas, sa complication ne saurait étre niée. On s'effraie de la besogne qui incombera aux greffiers chargés de répondre aux demandes d'extraits: on peut se poser sérieusement la question de savoir s'il leur sera véritablement possible de s'y reconnaître au milieu de toutes ces prescriptions si diverses, de ces régimes si différents faits à tels et tels délits. Quand on songe au

---

[1]) Vedi MIRONESCO, op. cit., n. 107, pag. 189.

[2]) Il bollettino n. 1 è il cartellino originale.

grand nombre de bulletins qui sont demandés, est-il possible d'admettre que dans la pratique un tel système puisse efficacement fonctionner? Les erreurs ne sont-elles pas à redouter, à prévoir même comme devant se produire fatalement sans que le moindre reproche de négligence puisse être fait aux greffiers? Quelle science, quelle attention, quel temps matériel seraient à exiger dorénavant des postulants à ces offices publics!

« Mais ce n'est pas la seule objection que soulève contre lui le projet de loi: il se heurte à tous les inconvénients que les auteurs de la proposition au sein de la Commission extra-parlementaire reprochaient aux autres propositions transactionelles entre la clandestinité et la publicité complètes: comment arrêter à l'avance les renseignements dont la connaissance peut être utile aux tiers?

« Ce n'est ni la qualification du fait délictueux ni l'importance de la peine qui permettent de les déterminer, c'est le plus souvent la nature même de l'emploi sollicité.

« Une condamnation, même unique, à quelques jours de prison pour violences et voies de fait, pour infraction aux lois sur la protection de l'enfance, devrait faire obstacle à l'obtention d'un emploi de précepteur, d'instituteur, d'employé dans des manufactures où se trouvent des enfants; avec ce système, elle sera cependant dissimulée. Une condamnation même faible pour vol peut avoir été motivée par un entraînement résultant de la misère, du besoin, des souffrances de la famille; elle ne devrait pas s'opposer à certains emplois purement matériels dans lesquels le condamné ne sera exposé a aucune tentation, et celle-là sera révélée publiquement.

« Qui ne sait que souvent, sous la qualification d'outrage public à la pudeur, se poursuivent certains faits ne dénotant cependant qu'une négligence, une absence de précautions? Faut-il imposer à celui qui sera ainsi frappé ou à celui qui aura volé sous l'empire d'une exigence pressante, la flétrissure de l'inscription au casier quand on en dispensera des individus frappés pour vagabondage, pour filouterie, pour tromperie sur la nature ou la qualité des objets vendus, pour braconnage, pour espionnage même!

« Les distinctions tentées sont purement arbitraires; elles ne satisfont pas plus aux motifs invoqués pour justifier la publicité qu'aux objections soulevées contre la pubblicité même, dans l'intérêt de l'amendement des libérés. Elles fournissent au public un casier tronqué, inexact, menteur, elles ne permettent plus à l'honnête homme de prouver qu'il n'a jamais subi de condamnation puisque toutes ne figureraient plus aux extraits; si elles évitent les dangers

de la publicité pour certains condamnés dont l'honorabilité a pu ne pas être gravement atteinte, elles laissent encore sous le coup des conséquences graves résultant de la divulgation, nombre d'autres dont le relèvement moral est encore possible » [1]).

Al contrario, nel 1898, la Commissione Senatoria si mostrava favorevole al sistema intermedio; e il relatore (Godin), dopo aver riprodotto le obiezioni suindicate, concludeva che esse « n'ont arrété ni votre Commission ni le Gouvernement. Ils ont pensé que dans cette question il ne fallait pas s'en tenir à des principes absolus... Elles ne sauraient d'ailleurs être une considération dominante de nature à empêcher toute réforme. En pareille matière, c'est une oevre pratique et humaine qu'il faut faire et on doit chercher à concilier les considerations de justice, d'honnêteté publique qui se heurtent » [2]).

Ma le opposizioni non cessarono. Nella seduta 8 dicembre 1898 al Senato, il guardasigilli (Lebret) eslamava: « J'aimerais mieux que la faculté de demander le Casier judiciaire fût réservée aux Autorités judiciaires et aux administrations publiques, que d'être exposé à faire délivrer, sous la garantie du Gouvernement, de certificats incomplets, inexacts, qui ne produiront que l'un ou l'autre de ces deux effets: ou ils tromperont les particuliers qui voudront s'y rapporter, ou on n'aura plus aucune confiance en eux et on ne s'en préoccupera plus. Du reste, il y a des gens fort intéressants qui seraient absolument victimes de cette organisation nouvelle; ce sont ceux qui n'ont jamais été condamnés. A ceux-là vous enlevez le moyen légal de prouver qu'ils n'ont jamais encouru de condamnation. Ils auront beau avoir un Casier judiciaire absolument vierge, il n'en sera pas moins identique à celui du voisin, qui aura, lui, quelque peccadille à se reprocher. Il me semble que ces raisons sont suffisantes pour écarter la proposition de la Commission... » [3]).

Il senatore Thézard replicava: « .... Sans doute, la distinction entre les jugements à inscrire et ceux à ne pas inscrire est un peu arbitraire, mais cet arbitraire est fatal, inévitable, toutes les fois qu'ont veut trouver une limite: cet arbitraire n'est-il pas fatal et inévitable aussi dans les décisions de la justice quand elle

---

[1]) Vedi in DALLOZ, op. cit., 1899, parte IV, pag. 113, col. 1.ª e 2.ª; e in BERLET, op. cit., pag. 56-57.

[2]) Vedi in DALLOZ, op. cit., loc. cit., pag. 113, col. 2.ª.

[3]) Vedi in DALLOZ, op. cit., loc. cit., pag. 115, col. 3.ª; e BERLET, op. cit., pag. 73.

se meut entre un maximum et un minimum?.... La perfection est impossible; mais parce qu'on ne peut pas arriver à la perfection, est-ce une raison pour rejeter un progrès? ». E poi: « ... Le Casier judiciaire est une preuve de moralité purement négative. On peut avoir un Casier judiciaire immaculé et être un parfait malhonnête homme. Le Casier n'a donc qu'une valeur négative qu'il conserve tout entière lorsqu'on en efface des condamnations minimes qui ne sont pas plus graves que les quelques condamnations civiles auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Ce qu'il résultera de là, lorsqu'on aura des doutes sur la virginité absolue du Casier judiciaire c'est qu'on sera amené à faire de plus près cette enquête individuelle, qui serait désirable dans tous les cas, à reconnaître la véritable valeur morale de l'homme, mais je dénie au Casier judiciaire, de quelque façon que vous l'organisiez, cette qualité de pouvoir être un critérium, une mesure adéquate de cette valeur morale de l'homme... » [1]).

Il sistema intermedio fu accolto dal Parlamento e passò ad informare la Legge vigente del 5 agosto 1899.

b) In Italia, precisamente come in Francia, il sistema intermedio trovò favore ed opposizioni; e, quantunque in minima parte, ebbe anche pratica applicazione, prima ancora della legge in vigore.

1.° Nel 1887 il Majno, rilevando i difetti delle disposizioni che allora regolavano il Casellario, osservava: « Un altro problema più vasto, meritevole di considerazione, sarebbe di vedere se non convenga conservar tutto nel Casellario, ma distinguere i certificati penali che si richiedono a scopo di giustizia penale, da quelli che si rilasciano per altro fine. Finchè colui che già subì un processo con esito di proscioglimento, non incorre in altre imputazioni, può star bene che quel processo rimanga episodio dimenticato della sua vita, e il certificato penale rilasciato per fini privati non ne faccia parola. Ma, data una nuova imputazione, può essere utile e conveniente che l'antica non sia ignorata dal giudice, il quale ne terrà calcolo ragionevole nell'apprezzare l'indole morale, le abitudini e gli istinti pericolosi dell'imputato » [2]).

2.° Nel 1889 il R. D. 1.° dicembre stesso anno, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale, stabiliva:

---

[1]) Vedi in DALLOZ, op. cit., loc. cit., pag. 115, col. 1.a; BERLET, op. cit., pag. 78 e 79.

[2]) MAJNO in BORSANI e CASORATI, *Codice di procedura penale italiano*, volume VII, § 2463, Milano, Pirola, 1887.

« I certificati di penalità non devono indicare le condanne per contravvenzione se non quando siano richiesti dalla pubblica Autorità » (art. 33, ultimo capoverso); sanzione che appunto era coordinata al criterio regolatore del sistema intermedio.

3.° Nel 1895 il Cosenza proponeva e difendeva tale sistema nella sua (vedi n. 27) Relazione alla Commissione per la Statistica giudiziaria: « Contro questo sistema (egli diceva) non sono mancate critiche ed obbiezioni. Si è detto che, stabilendosi due specie differenti di certificati, niuna fede sarebbe più prestata alle attestazioni negative del certificato che si rilascia ai privati. E mentre ciò non reca alcun vantaggio a chi ebbe a riportare una precedente condanna, sarà di danno a chi ha serbato sempre condotta incensurata. In effetti, a costui si potrà facilmente opporre che nulla vale l'esibizione di un certificato negativo quando questo non esclude la possibilità che nel Casellario esista qualche addebito a suo carico, mentre all'altro si dirà ugualmente che il certificato negativo non basta a purgarlo dalla condanna che egli ebbe a subire. Ed ancora si aggiunge: con qual diritto lo Stato pretenderebbe di nascondere ai privati quello che non crede di nascondere alla pubblica Autorità? Se per ammettere un individuo in una pubblica amministrazione si pretende di voler conoscere tutti i precedenti di lui, perchè codesta indagine dovrebbe essere poi vietata all'industriale ed al fabbricante che vuol prendere un operaio nella propria officina? La obbiezione non regge, perchè suppone quello che in realtà non sussiste, vale a dire il trattamento diverso e quasi l'inganno che indirettamente si farebbe ai privati, nascondendo loro i tristi precedenti di un cittadino. Delle notizie raccolte nel Casellario possono senza dubbio trarre vantaggio anche i privati; ma non bisogna dimenticare che il Casellario deve servire principalmente, se non esclusivamente, ai fini della giustizia penale. E se alla giustizia può e deve essere indispensabile di conoscere tutte le notizie raccolte nel Casellario, cotesta necessità non s'impone certamente in ogni altra contingenza. Quindi una distinzione deve logicamente farsi, avendo riguardo in primo luogo all'Autorità pubblica che richiede il certificato; in secondo luogo allo scopo per cui esso è richiesto; ed in terzo luogo alla prescrizione di legge o di regolamento che ne esige ed impone l'esibizione » (pag. 89).

4.° Nel 1900, seguendo questo sistema, il Relatore (Caraciotti) in seno alla Commissione istituita per la riforma del Codice di procedura penale, dichiarava che « la larghezza d'iscrizioni (nel Casellario) deve avere limite nella pubblicità delle medesime, distinguendo le

notizie che si debbono iscrivere nel Casellario da quelle che vanno trascritte nei certificati penali richiesti dagli interessati o da terzi, per impedire che la piena pubblicità si converta in danno dei cittadini. Può essere, infatti, necessario ai fini della giustizia penale e della pubblica Amministrazione, di conoscere tutti i precedenti di una persona, e questi fini non si potrebbero raggiungere se si omettesse la iscrizione di qualsiasi notizia e l'Autorità non potesse ottenere un estratto fedele dei registri; ma nei certificati penali richiesti dai privati, compresi gli interessati, si dovrebbero trascrivere solo le condanne ». Tale sistema non trovò appoggio presso la Commissione; ed è utile riassumerne le discussione (seduta del 29 e 30 marzo 1900).

Brusa. « Deve osservare che l'opinione del Cosenza, seguìta dal collega Caraciotti e da altri sulle orme del sistema francese, che conosce insieme ai certificati pubblici le annotazioni clandestine, si fonda sopra la illusione che le annotazioni clandestine siano, dal segreto in cui sono tenute, messe al coperto da ogni maligna influenza, e che, per ciò solo, esse non possano nuocere agli interessati ai quali si riferiscono. Il vero è, invece, che tutti coloro ai quali questi interessati offrono il proprio lavoro, sapendo che nel Casellario sono custoditi cartellini clandestini che contengono condanne ed altri precedenti giudiziarii, inevitabilmente saranno indotti a diffidare anche quando si trovino al cospetto di certificati scevri da ogni iscrizione. È questo appunto il grave scoglio, a cui va incontro il sistema, che niente varrà mai a far superare ».

Vacca. « Non è favorevole alla distinzione fra il contenuto del Casellario e quello del certificato penale, sembrandogli che carattere precipuo del certificato penale debba essere la sincerità ».

Stoppato. « È di accordo col collega Vacca intorno alla proposta distinzione fra il contenuto del Casellario e quello del certificato penale, che sarebbe la riproduzione del sistema francese, contro il quale anche in Francia sono insorti egregi giuristi. Infatti, esso non giova alla fama dei cittadini, è un congegno che contiene una insidia, e toglie fede al certificato penale ».

Caraciotti. « Conferma essere di avviso che lo scopo precipuo del Casellario giudiziale sia quello di somministrare informazioni all'Autorità sulla condotta dei cittadini, e che, perciò, solo alla medesima debba essere permesso di ottenere copia integrale delle iscrizioni ».

Vacca. « Indicate le notizie che si debbono iscrivere, non gli pare accettabile la proposta di occultare alcune di esse nei certificati penali da rilasciarsi ai privati. Questo meccanismo in Francia,

dove fu molto studiato ad occasione della riforma del Casellario giudiziale, non raccolse unanimità di consensi: nè la Legge 5 agosto 1899, la quale ha escogitato il sistema dei tre cartellini, incontra nei giuristi di quel paese larga adesione. È un sistema che menoma fede a pubblici documenti; imperocchè, se s'infiltra il sospetto che nel Casellario vi sia qualche notizia occultata nel certificato penale, questo finirà per non avere alcun credito ».

Brusa. « Come ha già dichiarato, è contrario alla proposta del relatore, la quale conduce a fare all'Autorità ed ai privati un diverso trattamento con distinzioni che non crede razionali. Quello che sopratutto importa è di impedire che l'istituto del Casellario serva di occasione a vendette o ad altri scopi non riconosciuti legittimi dall'Autorità giudiziaria; e, perciò, bisogna regolare con severe cautele il rilascio dei certificati penali ai terzi. Ma, quando un fine legittimo concorre, il documento deve essere sincero, non solo perchè tale carattere deve imprimersi ad ogni attestazione che emana dai pubblici ufficiali, ma ancora perchè, se il documento potesse non essere sincero, il sospetto e il discredito dell'atto sarebbero inevitabili. La Francia non ha fatto che alterare l'istituto col metodo dei tre cartellini, e dobbiamo guardarci di imitarne l'esempio ».

Mazzella. « Non dubita di risolvere la questione nel senso che si mantenga lo *statu quo,* perchè non intende un certificato penale che non sia la copia fedele del contenuto dei registri ».

Finocchiaro-Aprile. « Ridotte le iscrizioni in limiti più ristretti, che varranno a sgombrare il Casellario di una congerie di cartellini ed a raccogliere il lavoro dei funzionari sopra le notizie che veramente importa di conservare, il certificato penale deve contenere tutto ciò che è scritto nei registri. Il metodo della occultazione di alcune notizie se, da una parte, è irrazionale, perchè non comprende quale valore possa avere un documento che non è conforme ai registri, sarebbe, dall'altra, pericoloso per le comparazioni che dovrebbero fare i funzionari di cancelleria, e basterebbe la imperizia, la negligenza o l'abuso dei medesimi a compromettere anche la trascrizione delle notizie che dovrebbero essere annotate ».

Stoppato. « Ricorda che si è già manifestato avversario di questo sistema, il quale, per essere sinceri, si risolve in un vero inganno, e contiene il difetto di parificare coloro che sono interamente immuni da iscrizioni a quelli le cui annotazioni restano occulte ».

Indi la Commissione adottava il principio: « *Ogni certificato penale deve essere la copia fedele del cartellino del Casellario* » [1]).

---

[1]) *Atti della Commissione:* vol. II, Verbali n. XLVI e XLVII, pag. 155 e seguenti. Vedi pure n. 28, lett. *c,* del presente Studio.

5.° Nulladimeno, nel 1901, il Lucchini informava la sua proposta di legge al sistema intermedio, e nella Relazione diceva: « Guai se nell'umano consorzio ogni fallo fosse irrimediabile e se la fiducia e la riputazione sociale dovessero dipendere esclusivamente dal certificato penale. Nè si obietti che in siffatto modo s'inganni la buona fede altrui; poichè la dichiarazione negativa del certificato avrebbe naturalmente quel senso che le attribuisce la legge in materia. E così è sempre relativo il responso del Casellario, che non fa fede assoluta della moralità delle persone, ma di quanto solamente sia passato per il vaglio molto e molto discreto dell'umana giustizia » (pag. 10).

La Commissione della Camera dei Deputati fu « concorde nel regolare codesta materia in modo che una parte soltanto delle iscrizioni si abbia a riportare nel certificato, e che le limitazioni siano maggiori o minori secondo la persona del richiedente » (*Relazione*, n. II, in principio).

Nella discussione alla Camera dei Deputati l'on. Monti-Guarnieri osservava: « D'ora innanzi avremo un certificato penale ad uso delle pubbliche amministrazioni ed un certificato penale ad uso dei privati. A me questa distinzione non garba. Non mi pare nemmeno opportuna: il certificato penale deve riflettere, giudizialmente parlando, la vita del cittadino, deve essere come uno specchio nel quale ognuno possa leggerne la vita. Orbene, perchè volete mettere un cittadino in questa condizione, di figurare perfetto galantuomo di fronte al pubblico, e di essere un galantuomo a metà nei riguardi della pubblica amministrazione? In questa maniera, ogni giorno, ad ogni passo sarà messa in dubbio la rispettabilità di un cittadino che abbia presentato netto il suo certificato penale, perchè si sentirà soffiare nell'orecchio queste parole di colore oscuro: il certificato penale che ella ha prodotto è una bella cosa, però c'è quell'altro certificato penale il quale dice che ella è un poco di buono. E questo per me è molto grave. Per me il certificato penale deve essere uno solo » [1]).

Al Senato il sistema intermedio non sollevò opposizioni.

c) Le obiezioni formolate contro il sistema intermedio sono indubbiamente gravi, ma, a parer mio, non varrebbero a giustificare la preferenza di uno degli opposti sistemi della clandestinità o della pubblicità assoluta.

Tutti i sistemi intermedii, essendo tali, non hanno lineamenti pre-

---

[1]) *Atti parlamentari,* Camera dei Deputati, tornata 3 dicembre 1901, pagina 6375.

cisi, e, più che bontà intrinseca assoluta, posseggono una bontà intrinseca relativa: rappresentano cioè un male minore, in confronto di quello che deriverebbe dall'adozione dei metodi estremi fra i quali essi s'interpongono. Per respingere quindi il sistema intermedio in esame, non basta dire che produce inconvenienti e siano pur gravi; ma occorre invece dimostrare che questi sono peggiori di quelli che scaturiscono dagli altri sistemi. Ora mi sembra che questa dimostrazione sia molto difficile, poichè il sistema intermedio non fa altro che ridurre il certificato penale al suo vero valore; e se così è, non è già dannoso il sistema intermedio, ma fu invece dannosa la esagerata importanza che un invalso costume credè erroneamente di trovare nel certificato penale.

Di più, dalla istituzione del Casellario è scorso oltre mezzo secolo, e siamo ormai abituati, non solo ad usare il metodo di certificazione che riproduce integralmente le iscrizioni, ma anche a vedere un Casellario unico adempire servizi diversi, provvedere cioè esso solo ai fini giudiziari, amministrativi e privati. Onde gli inconvenienti del sistema intermedio s'ingigantiscono ai nostri occhi, così da qualificarlo un inganno ed una frode; mentre, probabilmente, non l'avremmo vilipeso se fino dalla istituzione del Casellario fossimo stati abituati a vedere, non un Casellario unico, ma Casellari distinti in ragione della varietà dei fini della certificazione, e così un Casellario giudiziario, un Casellario amministrativo e un Casellario pei privati; poichè in questa ipotesi il certificato sarebbe stato la copia fedele delle iscrizioni del Casellario.

Ma, uno o più Casellari che siano, a me sembra che il sistema intermedio non costituisca un inganno, nè formale nè sostanziale. Quando infatti la legge stabilisce che nei certificati debba omettersi la menzione di alcune decisioni, e queste enuncia e specifica, non mi par davvero che possa parlarsi di una insidia; sia perchè le decisioni omesse non sono occultate, ma vengono dalla legge specificate; e sia perchè, mediante tale specificazione, la legge medesima non vincola, ma lascia libero chicchessia di desumere dal certificato quell'apprezzamento che egli creda poterne derivare. Nè poi l'inganno è sostanziale, perchè, anzi, a mio modo di vedere, è un servizio che la legge rende ai cittadini con la omissione di alcune decisioni; in quanto che, così facendo, li avverte che essi non devono esagerare il valore del certificato, e che, inoltre, ove conoscessero le decisioni di cui non è fatta menzione, essi sarebbero facilmente tratti a formare apprezzamenti fallaci sulla condotta di colui al quale il certificato si riferisce. E qui non si obietti che la legge non ha il diritto

di sostituirsi al cittadino dissimulando alcune decisioni, e così certi fatti, che il cittadino potrebbe avere interesse a conoscere per il collocamento del condannato; imperocchè, se è la legge che incrimina i fatti umani e incriminandoli ne vaglia l'indole e ne misura la importanza, parmi che nessuno più della legge sia idoneo nel còmpito di sceverare le decisioni giudiziarie, indicando solo quelle che giustamente possono guidare l'apprezzamento dei cittadini. D'altronde, se non si nega alla legge il diritto di determinare i motivi del rilascio dei certificati, vale a dire l'uso che può farsene, sembrami logico che la legge stessa debba altresì indicare le decisioni necessarie per tale uso.

Nè infine è a temere il pericolo d'inesatta redazione dei certificati, ove si consideri che è appunto questa una delle ragioni per le quali l'ufficio del Casellario è posto sotto la direzione del Procuratore del Re, ed il certificato dev'essere sempre da lui controfirmato (art. 2 e 10 Decreto legislativo 1902).

87. Il sistema intermedio, essendo fondato sul criterio di una pubblicità relativa delle iscrizioni, ossia maggiore o minore in relazione al fine della certificazione, importa perciò più specie di certificati. E poichè, generalmente parlando, il fine della certificazione può essere o *giudiziario* o *amministrativo* o *privato*, si hanno tre specie di certificati, rispettivamente corrispondenti a ciascuno dei fini suddetti. Ed invero, la diversità del fine nella certificazione, stante la sua varia natura ed importanza, determina una diversità nel contenuto del certificato.

Ma se ciò può, a mio avviso, affermarsi in linea dottrinale ed astratta, non potrebbe per altro dirsi in linea positiva e concreta rimpetto cioè ad una legge; poichè sulla determinazione delle specie di certificati deve certamente influire il vario ordinamento della pubblica Amministrazione. Una legge, che accolga il sistema intermedio, non può non accettare il certificato giudiziario e il privato; mentre poi, tenendo conto dell'ordinamento dell'Amministrazione, il certificato amministrativo può costituire un certificato autonomo, ovvero avvicinarsi o formare una cosa sola col certificato giudiziario oppure col privato. Così, ad esempio, ove per il conferimento d'impieghi od altri uffici, sia alla pubblica Amministrazione conceduto il diritto di conoscere tutto il passato giudiziario dei candidati, è ovvio che il certificato da rilasciarsi all'Amministrazione non può essere, per contenuto, quello stesso stabilito per i privati, ma deve essere o un certificato proprio o quello medesimo prescritto per l'Autorità giudiziaria.

Secondo il legislatore italiano, avendo riguardo al contenuto dei certificati, questi sono due: uno per l'Autorità giudiziaria (art. 3 Legge 1902); l'altro per la pubblica Amministrazione e pei privati (art. 4 id.).

Ma, sia per ordine che per chiarezza di esposizione, giova esaminare distintamente i certificati estratti dall'Autorità giudiziaria (§ 2), i certificati rilasciati a richiesta di una pubblica Amministrazione (§ 3) e i certificati rilasciati a richiesta dei privati (§ 4).

Per ultimo si studierà la cosiddetta *dichiarazione* del Casellario (§ 5), ed è allora che si potrà, con la piena cognizione della materia, apprezzare meglio il metodo suddetto del legislatore italiano che in un solo certificato, unico per contenuto, riunisce e confonde i fini della pubblica Amministrazione e i fini dei privati.

§ 2. — *Certificati estratti dall'Autorità giudiziaria*

SOMMARIO.

88. Certificato distinto, in confronto di ogni altra Autorità. — 89. Primo estremo per il suo rilascio: che il richiedente sia un'Autorità giudiziaria. — 90. Secondo estremo: che la richiesta sia fatta per ragione di giustizia penale. — 91. Terzo estremo: contenuto del certificato. — 92. Decisioni di proscioglimento (art. 3, n. 1). — 93. Condanne per fatti che poi cessarono di costituire reati (n. 2). — 94. Condanne seguìte da proscioglimento (n. 3). — 95. Condanne per contravvenzioni (n. 4). — 96. Di alcuni casi non esclusi.

88. Nella passata legislazione sul Casellario giudiziale non si facevano distinzioni fra Autorità ed Autorità, per il rilascio dei certificati; ma bastava che la richiesta provenisse da « una *pubblica Autorità* » (art. 17 Regolamento).

Anche nella proposta di legge dell'on. Lucchini, accettata dalla Commissione della Camera dei Deputati, non si distingueva, parlandosi genericamente di « richiesta di ogni *pubblica Autorità, giudiziaria o amministrativa....* » (art. 3 e 4); di guisa che per l'Autorità giudiziaria era destinato lo stesso certificato comune alle altre Autorità, onde il Lucchini, nella Relazione al suo Progetto, diceva che « i richiedenti si distinguevano in due grandi categorie: da un lato le pubbliche Autorità e Amministrazioni, dall'altro lato i privati cittadini » (n. V, pag. 7).

Ma nella discussione alla Camera dei Deputati (tornata 3 dicembre 1901) si osservò che occorreva distinguere fra l'Amministrazione della giustizia e tutte le altre pubbliche Amministrazioni, poichè

per la prima è la storia dell'individuo che si richiede: « la giustizia penale ha il diritto e il dovere, quando è chiamata ad occuparsi di un individuo da lei giudicato altra volta, di conoscere interamente i suoi precedenti » (Majno); e « solo l'Amministrazione della giustizia deve conoscere intera la vita del cittadino, le altre Amministrazioni ed i privati conoscano soltanto quello che rappresenta un marchio indelebile sulla vita del cittadino: non pesi su questo disgraziato un errore della giustizia, non pesi l'insufficienza della giustizia inquirente, non pesi la malvagità di chi, comunque, fece incappare nelle reti della giustizia un cittadino, che solo e male ne uscì per non provata reità » (Berenini) [1]).

La Commissione della Camera dei Deputati (tornata 4 dicembre 1901), a mezzo del suo presidente e relatore (on. Lucchini), dichiarava di accogliere il proposto emendamento, nel senso di « tener distinta, nei certificati che si rilasciano dal Casellario, l'Autorità giudiziaria da ogni altra Autorità, sembrando troppo giusto che le esigenze dell'Amministrazione giudiziaria siano da considerarsi d'importanza superiore a quelle di ogni altra Amministrazione dello Stato » [2]).

La novità non trovò in seguito opposizione: e così, per l'Autorità giudiziaria, rimase stabilito un certificato proprio, distinto e di più ampio contenuto (art. 3), in relazione a quello da rilasciarsi alle altre Autorità (art. 4).

89. Primo estremo quindi, per il rilascio del certificato di cui all'art. 3 della Legge del 1902, è che la richiesta sia fatta da una Autorità *giudiziaria*.

a) La dizione « certificati *estratti* dall'Autorità giudiziaria », di cui nella prima parte dell'art. 3, sta veramente ad indicare l'Autorità che, secondo la Legge generale sull'ordinamento giudiziario, ha l'esercizio della giurisdizione ordinaria; poichè, propriamente parlando, una volta che il Casellario giudiziale trovasi affidato all'Autorità giudiziaria, questa non ha bisogno di richiedere il certificato, ma lo *estrae* dal Casellario.

Nulladimeno tale interpretazione non deve condurre a ritenere che la specie di certificato in esame sia propria soltanto al giudice ordinario, e non anche ai giudici *speciali;* senza che, per dire altrimenti, si possa obiettare che anche i giudici speciali alimentano il Casellario (art. 1), giacchè altra cosa è il contenuto del Casellario ed altra

[1]) *Atti parlamentari,* pag. 6383 e 6393.

[2]) *Atti parlamentari,* pag. 6407.

cosa è il rilascio del certificato. Questa opinione non sarebbe a parer mio esatta. A parte la considerazione che la redazione delle leggi è fatta avendo riguardo alla condizione di cose più ordinaria; occorre rilevare che il Decreto legislativo, portante le disposizioni per l'attuazione della Legge, parla di « richiesta di *un'* Autorità giudiziaria » (art. 10), quindi anche di un'Autorità diversa dall'ordinaria; e che, inoltre, la ragione stessa delle norme sul Casellario persuade ad ammettere che, avendo i giudici speciali le stesse attribuzioni di apprezzamento e di giudizio che ha il giudice ordinario, pari dev'essere il certificato del Casellario, il quale è appunto diretto ad esaurire le attribuzioni medesime.

Quindi, ad esempio, il giudice militare, che pure è un'Autorità giudiziaria, ha facoltà di richiedere ed ottenere il certificato stabilito per il magistrato ordinario; salvo poi ad unire al processo la copia delle sentenze di condanna in osservanza del disposto dai Codici militari (art. 419 es.; 463 mar.).

b) Ordinario o speciale, è mio avviso che il giudice richiedente dev'essere un'Autorità giudiziaria dello Stato: esclusa quindi l'Autorità straniera.

Nella proposta Lucchini si diceva « ... *pubblica* Autorità » (art. 3) ossia dello Stato; e nel Progetto della Commissione della Camera dei Deputati si adoperava la frase « ... ogni Autorità, giudiziaria o amministrativa, *dello Stato*... ». Stabilito dalla Camera un certificato proprio per l'Autorità giudiziaria, non venne più usata nessuna delle due precedenti dizioni; ma ciò non muta il concetto che l'Autorità richiedente dev'essere un'Autorità dello Stato, tanto più che nei lavori preparatorii della legge non s'incontrano elementi o dichiarazioni in contrario.

Di più, le leggi di uno Stato non si riferiscono, e non possono riferirsi, che alle Autorità dello Stato; eccetto il caso di una espressa disposizione concernente l'Autorità straniera, e ciò, s'intende, in virtù di precedenti trattati. Ora, nel tema di che si discute, la legge sul Casellario non dice che l'Autorità straniera abbia la facoltà di frugare nel Casellario italiano, nè in tal senso esistono convenzioni internazionali (vedi n. 74).

D'altronde, o trattasi di stranieri residenti in Italia, e l'Autorità straniera non ha motivo di richiedere il certificato; poichè, a norma del Decreto legislativo sul Casellario « quando si tratti di uno straniero, contro il quale sia stata proferita sentenza penale di condanna, è formato un terzo esemplare del cartellino, *che viene trasmesso al Ministero della giustizia, per la sua comunicazione al Governo dello*

Stato estero, in conformità alle convenzioni esistenti » (art. 8). O invece trattasi di italiani residenti all'estero, e (salvo il caso di speciale accordo internazionale, che per ora non esiste), devesi a parer mio respingere senz'altro la richiesta dell'Autorità straniera, non potendo noi lasciare indifesi i nostri connazionali all'estero; poichè non siamo sicuri dell'uso che del certificato può farsi, e non avremmo modo di reprimere all'estero il delitto quando il certificato si pubblicasse o se ne facesse un uso diverso da quello per il quale fu rilasciato.

c) La legge sul Casellario, parlando dell'Autorità *giudiziaria*, esclude ogni altra Autorità, e quindi l'Autorità di pubblica sicurezza e l'Autorità amministrativa militare: due esclusioni, a mio modo di vedere, ingiustificate.

1.° Le esigenze della giustizia e le necessità della sicurezza pubblica sono d'indole diversa, ma di pari valore: anzi, se mai, è più a desiderare che il reato non avvenga, in confronto di vederlo accertato e represso. Ora non si comprende perchè l'Autorità di pubblica sicurezza, essa che ha l'attribuzione di vegliare alla prevenzione dei reati, sia dovuta uscire disarmata dalla riforma del Casellario.

Questo non era il pensiero del proponente la legge di riforma, poichè egli diceva che circa le pubbliche Autorità ed Amministrazioni « non può mettersi in dubbio il diritto loro e il dovere anzi di aver piena e completa notizia dei precedenti penali di chiunque, fondati sopra sentenze di vera e propria condanna. Sian delitti o contravvenzioni. di adulti o di minorenni, di delinquenti primarii o recidivi, per giudizi recenti o remoti, le Autorità e Amministrazioni pubbliche devono averne piena ed esatta conoscenza, per tutti i molteplici effetti di legge,... *e specialmente poi per le quotidiane e svariate operazioni della polizia,* massime giudiziaria...; e, d'altronde, il rilascio dei certificati alle pubbliche Amministrazioni non offre alcun pericolo d'indiscrezione, rimanendo essi sempre nel campo intimo e riservato che è loro proprio... » (n. V, pag. 8).

Invece, secondo la legge, l'Autorità di pubblica sicurezza, mentre deve esercitare una vigilanza diuturna ed efficace su tante persone vagabonde, pericolose o sospette per motivi diversi, non può tuttavia ricevere il certificato in esame, perchè esso è stabilito esclusivamente per l'Autorità giudiziaria: non può ottenere la dichiarazione del Casellario (art. 14 Decreto legislativo), perchè la generica vigilanza non rientra nei motivi specifici per i quali la dichiarazione va rilasciata: non può ispezionare direttamente il Casellario, perchè ciò costitui-

rebbe una indebita comunicazione, che è implicitamente vietata; ma deve accontentarsi dello stesso certificato che la legge dispone doversi rilasciare ai privati (art. 4).

Quindi all'Autorità di pubblica sicurezza non rimane che vedere di formare un Casellario proprio, col materiale (estratti delle sentenze penali) che, a norma dell'art. 87 della Legge sulla sicurezza pubblica, riceve dall'Autorità giudiziaria (vedi n. 38); senza che, per altro, sia certa di poter possedere un Casellario esatto e completo al pari del Casellario giudiziale.

E qui è a ricordare che in Francia, essendo incorsa la stessa lacuna nella Legge del 1899, vi si riparò subito con la Legge sul Casellario dell'anno successivo, aggiungendo il Prefetto di polizia alle Autorità che hanno diritto al rilascio del certificato più esteso. Imperocchè, diceva il relatore (Bérenger), « il est essentiel que la Préfecture de police ait des dossiers assez complets pour qu'elle ne soit pas obligée, pour chaque affaire, de recourir aux parquets de Paris et surtout des départements » [1]).

2.º Parimenti non è da approvarsi la posizione fatta all'Autorità amministrativa militare.

Sino alla recente Legge sul Casellario, fu norma nell'esercito che, compiuto l'arrolamento degli inscritti di leva, all'Autorità militare venissero « spediti i certificati per quei militari che si trovavano segnati sui registri penali per *qualunque imputazione* » (§ 214 Regolamento 2 luglio 1890 sul reclutamento). La permanente convivenza militare di individui di diverse tendenze e di disparata educazione, determina la necessità di un'assidua vigilanza sulla loro condotta, per il mantenimento dell'ordine nei Corpi. E, ciò che non è meno evidente, la conoscenza del passato giudiziario degli arrolati nella milizia, non solo facilita codesta vigilanza, ma giova altresì a regolare la loro assegnazione ai vari Corpi; non essendo necessario dimostrare il bisogno che, ad esempio, gli uomini da destinarsi ai Carabinieri reali debbano aver serbata irreprensibile condotta (§ 68 Istruzione complementare 31 dicembre 1901), e che, stante la speciale natura del servizio affidato alle brigate telegrafisti, specialisti (elettricisti, meccanici, fotografi, ecc.), minatori, ferrovieri, e alle compagnie operai, gli uomini da destinarsi a tali brigate e compagnie non siano di cattivi precedenti in materia penale (§ 89, 91, 94, 100, 112 id.).

Ora l'Autorità militare non può ottenere che quello stesso certificato rilasciato ai privati, poichè, quantunque nella prima parte del-

---

[1]) Seduta 15 giugno 1900: vedi in Berlet, op. cit., pag. 120, n. 2.

l'art. 2 della legge sul casellario siano genericamente enunciate le ragioni di reclutamento militare, nondimeno nell'ultimo capoverso si soggiunge che i certificati sono rilasciati nei limiti stabiliti nell'ar-l'art. 4; ossia in limiti siffatti che tolgono all'Autorità militare il modo di esercitare efficacemente le sue attribuzioni di vigilanza e di assegnazione ai Corpi. Ma poichè è pur necessario che l'Autorità militare le adempia, accade che essa è costretta ad attingere altrove quelle informazioni che prontamente, esattamente e autenticamente potrebbe ricevere dal Casellario; mentre poi è risaputo che il precedente sistema non ebbe a produrre inconveniente o pericolo alcuno.

E anche qui è da rammentare come, nel Progetto francese, che divenne poscia la Legge del 1899, non essendosi parificata l'Autorità militare alla giudiziaria per il rilascio del certificato più esteso, il Parlamento emendò senza obiezioni il Progetto, sulla istanza dei Ministri militari. Onde al Senato (tornata 7 marzo 1899) il relatore (Godin) osservava: « En ce qui concerne les trois premiers articles, le projet n'a pas subi de modifications, mais, pour l'art. 4, nous nous sommes trouvés en présence d'observations du Ministre de la guerre et du Ministre de la marine. Ils ont constaté que le texte, tel qu'il leur avait été présenté, modifiait la situation faite actuellement à leurs administrations, en ce qui concerne les soldats de la classe et les engagements. Pour les uns et les autres, les Ministres de la guerre et de la marine ont fait remarquer avec insistance qu'il leur était indispensable d'avoir, non pas le bulletin n. 3 produit par l'engagé ou par celui qui tombe sous l'application de la loi du recrutement, mais le bulletin n. 2. D'accord avec M. le Président de la Commission nous avons apporté à l'art. 4 une modification qui donnera satisfaction à cette réclamation » [1]).

90. Un altro requisito, circa la estrazione del certificato stabilito per l'Autorità giudiziaria, è che essa avvenga « per ragione di *giustizia penale* » (art. 3 della Legge 1902).

a) Nella legislazione passata, non essendovi distinzione di certificato secondo che si trattasse di una o di altra Autorità, non era necessario un motivo specifico per la sua richiesta, ma bastava il motivo generico di un *oggetto di servizio* (art. 17 Regolamento). Al contrario, avendo la nuova Legge sul Casellario distintamente considerata la qualità dei richiedenti, ha perciò dovuto specificamente indicare per ciascuno di essi il motivo del rilascio del certificato. Così,

---

[1]) Vedi in DALLOZ, op. cit., 1899, parte IV, pag. 114, col. 1.ª; e BERLET, op. cit., pag. 98.

per l'Autorità giudiziaria è sancito che deve trattarsi di una ragione di giustizia penale.

b) Il motivo della richiesta deve corrispondere all'indole essenziale delle attribuzioni esercitate dal richiedente: quindi, per l'Autorità che amministra la giustizia, il motivo del rilascio del certificato non può essere altro che una ragione di *giustizia*. Da ciò la conseguenza che, ove l'Autorità giudiziaria agisse per un'altra ragione che di vera e propria giustizia, non potrebbe estrarsi il certificato in esame, ma, secondo i casi, o quello stabilito per le pubbliche amministrazioni, ovvero la dichiarazione del Casellario. Onde, ad esempio, per la ordinanza di ammonizione, costituendo essa, non una vera e propria decisione giudiziaria, ma piuttosto un provvedimento Amministrativo applicato dall'Autorità giudiziaria, il Presidente del Tribunale, anzichè il certificato in esame, può richiedere la dichiarazione del Casellario (art. 14 Decreto legislativo).

c) Nè basta che trattisi di una ragione di *giustizia*, ma occorre pure che tale ragione sia di giustizia *penale;* poichè nella ipotesi di giustizia civile o amministrativa, trattandosi di ragione di carattere privato o quanto meno di diritti o interessi che non sono determinati da motivi di ordine pubblico, quali sono invece quelli che investono la giustizia penale, può ravvisarsi sufficiente il rilascio di un certificato più ristretto, come è quello che anche il privato può ottenere per produrlo appunto in un giudizio civile o amministrativo (art. 2, primo capoverso).

91. Terzo ed ultimo elemento, che integra il carattere giuridico del certificato in esame, è il suo particolare contenuto, distinto da ogni altro, e che la legge prestabilisce in relazione alla qualità del richiedente e ai motivi della richiesta.

La legge move dal concetto che la giustizia non può essere rettamente amministrata se il giudice non abbia la piena conoscenza del passato giudiziario degli individui sottoposti alla sua giurisdizione; salvo dove tale conoscenza, anzichè guidare, possa fuorviare l'apprezzamento del giudice.

Quindi la regola è che tutte le iscrizioni del Casellario devono essere riprodotte nel certificato da rilasciarsi sulla richiesta di una Autorità giudiziaria (art. 1 Legge 1902), eccettuati i casi dalla legge tassativamente indicati (n. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 3).

Questa la norma generale: occorre ora studiarne l'applicazione.

92. Il primo caso eccettuato consiste nelle decisioni di proscioglimento: e cioè nel certificato « non deve farsi menzione delle *sentenze od ordinanze di assoluzione o non farsi luogo a procedere, pro-*

nunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria » (art. 3, n. 1).

a) Le decisioni di proscioglimento possono pronunziarsi in ***sede istruttoria*** e in ***giudizio.***

Le prime consistono nella dichiarazione di ***non farsi luogo a procedimento,*** per uno dei seguenti titoli: o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè non risultano sufficienti indizi di reità contro l'imputato, o perchè l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta (art. 250 e 434 Cod. proc. pen.).

Le seconde sono di ***non farsi luogo a procedimento*** e di ***assoluzione.*** Se l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o se esso non costituisce ai termini della legge un reato, o se l'azione penale è prescritta o in altro modo estinta, il giudice dichiara ***non farsi luogo a procedimento*** (art. 343, 393, 515 id.). Se invece risulta che l'imputato non è l'autore del reato e che non vi ha preso alcuna parte, o se la sua reità non è provata, il giudice lo ***assolve dalla imputazione*** (articoli 344, 393, 512 id.).

Ora nessuna di queste decisioni di proscioglimento può essere trascritta nel certificato estratto sulla richiesta di un'Autorità giudiziaria.

Devesi anzi soggiungere che della maggior parte di codeste decisioni è materialmente impossibile la trascrizione nel certificato: poichè « i certificati delle decisioni registrate nel Casellario sono rilasciati ***esclusivamente dagli ufficii locali*** » (art. 10 Decreto legislativo), mentre poi « se la decisione sia esclusivamente di non farsi luogo a di assoluzione per essere esclusa l'esistenza del fatto, o perchè questo non costituisce reato, ovvero perchè l'imputato non ne è l'autore o non vi ha preso alcuna parte, ovvero per verdetto negativo dei giurati o per causa escludente la imputabilità, ovvero per estinzione dell'azione penale, ***è compilato il solo cartellino destinato al Casellario centrale*** » (art. 7, capoverso, id.). Di guisa che le decisioni di proscioglimento, alle quali si riferisce il n. 1, art. 3, della Legge, sono propriamente queste due: la decisione, pronunziata in sede istruttoria, di ***non farsi luogo a procedere*** per il titolo che ***non risultano sufficienti indizii di reità*** contro l'imputato (art. 250 e 434 Cod. proc. pen.), e la decisione, pronunziata in giudizio, che ***assolve*** l'imputato per il titolo che ***la sua reità non è provata*** (art. 344, 393 id.).

La ragione di tale distinzione sta in ciò: che queste due decisioni di proscioglimento, quantunque non debbano riprodursi nel ***certificato,*** possono tuttavia trascriversi nella ***dichiarazione*** (art. 14

Decreto legislativo), ove trattisi di accertare la esistenza di alcune incapacità (vedi n. 77), mentre ciò non è per le altre decisioni le quali non ne producono. Di più, codeste due decisioni di proscioglimento non chiudono in modo assoluto il procedimento, poichè questo, nel caso d'insufficienza d'indizii di reità, può riaprirsi ove sopravvengano nuove prove a carico dell'imputato (art. 266, 445 Cod. proc. penale); e, nel caso di non provata reità, la decisione passa in giudicato rispetto all'imputato assolto, ma il procedimento può riattivarsi contro persona diversa, non essendo esclusa la esistenza del fatto. Quindi occorre che le due decisioni suddette si trovino iscritte anche nei Casellari locali, sia perchè è ad essi che viene domandata la *dichiarazione* (art. 14, primo capoverso, Decreto legislativo), e sia perchè è da essi che il Pubblico Ministero prende sollecitamente norma ove abbia a riattivare il procedimento penale.

b) Quanto al sistema della passata legislazione intorno alle decisioni di proscioglimento, basta dire che, a norma del combinato disposto dell'art. 1, n. 2, R. D. 6 dicembre 1865, n. 2644, sulla istituzione del Casellario, e dell'art. 604 del Codice di procedura penale, non erano iscritte nel Casellario o iscritte si avevano per cancellate, e quindi non venivano trascritte nei certificati, le decisioni proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato, ovvero consta che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha avuto parte. Onde può affermarsi che il legislatore italiano, per gli effetti del Casellario, distingueva le decisioni di proscioglimento in due serie, secondo che esse importino la *certezza* o semplicemente una *presunzione* d'innocenza, ammettendo nella prima ipotesi la cancellazione della iscrizione, negandola nell'altra. Ma questo criterio non era concordemente riconosciuto, come è dimostrato dalle incessanti perplessità della giurisprudenza (vedi n. 25); di modo che si trova concessa la eliminazione del cartellino, e quindi il rilascio del certificato netto, anche nei casi di estinzione dell'azione penale e di non provata reità, ovvero nella ipotesi di proscioglimento per insufficienza d'indizii.

c) Tale sistema e le relative riforme furono prese in esame dalla Commissione istituita per le modificazioni da introdursi nel Codice di procedura penale, ed è quindi necessario esporne la discussione; avvertendo che, dove si parla d'iscrizioni nel Casellario, deve intendersi anche la trascrizione nel certificato, poichè (come si è già rilevato: vedi n. 85, lett. *b*, 4), la Commissione prendeva le mosse dal principio che il certificato dev'essere la copia fedele del Casellario.

Vacca. « .... Crede che alla biografia penale possano contribuire soltanto i fatti certi, i quali hanno base nelle sentenze di condanna, e costituiscono il vero dato comparativo della delinquenza, e non già le pronunzie che, non affermando la colpabilità dell'imputato, non conducono a conclusioni sicure circa la sua condotta. Perciò è di avviso che nel Casellario si debbano iscrivere solo le condanne, dissentendo dalla proposta del relatore, la quale perpetuerebbe gli sconci del presente ordinamento, che prescrive siano iscritte fino le pronunzie di non farsi luogo per remissione della parte offesa, prescrizione dell'azione penale, ecc., che non entrano nel merito della imputazione, e quindi non può giustificarsi la memoria delle medesime neppure per la considerazione che l'imputato non sia risultato innocente dalle indagini giudiziarie, la quale si fa valere in favore della iscrizione delle ordinanze e delle sentenze di non luogo per insufficienza d'indizii e di assoluzione per non provata reità. Quando sia intervenuta l'assolutoria nel periodo della istruzione o del giudizio, l'imputato deve essere protetto dalla presunzione d'innocenza, alla quale si scema efficacia conservando la memoria della imputazione nei registri penali ».

Stoppato. « Per quanto convenga nel doversi escludere dalla iscrizione le sentenze di assoluzione per non provata reità che si pronunziano nella fase del giudizio di cognizione, crede, invece, che si debbano iscrivere le ordinanze di non luogo per insufficienza d'indizii proferite in sede d'istruttoria, per cancellarle quando non può più riaprirsi il procedimento. Tali ordinanze non sono definitive come le sentenze di non provata reità, ed è d'interesse sociale conoscere questi procedimenti sospesi ».

Vacca. « Comprenderebbe piuttosto la iscrizione delle sentenze di non provata reità, che quella delle ordinanze di non luogo per insufficienza d'indizii, perchè queste ordinanze, pronunziandosi nello stadio della istruzione preparatoria, dove l'imputato non può esercitare largamente il diritto di difesa, valgono molto meno delle assolutorie che si pronunziano nel giudizio definitivo. Nè crede che si possa giustificare la iscrizione di simili ordinanze con la eventualità della riapertura della istruzione se sopravvengano nuovi indizii a carico dell'imputato; imperocchè, non ostante nel Casellario non vi fosse traccia di queste pronunzie, la riapertura dell'istruzione potrebbe sempre aver luogo ».

Caraciotti (relatore). « Risponde che, ancorchè non si prendesse nota nel Casellario delle ordinanze e sentenze di proscioglimento, l'Autorità potrebbe averne conoscenza richiedendo le opportune no-

tizie. Ricorda che queste pronunzie producono effetti che sono preveduti da altre leggi, ad esempio dalla legge di pubblica sicurezza, il cui art. 95 considera diffamato colui che sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prova: e domanda come si potrebbe applicare questa disposizione se la sentenza o l'ordinanza non s'iscrivesse nei registri penali ».

Vacca. « Replica che, quando si approvasse la proposta di non annotarle, simili notizie non dovrebbero, sotto nessuna forma, essere comunicate; e dice che, se non si conservasse memoria delle pronunzie assolutorie, le medesime non potrebbero più produrre alcun effetto ».

Brusa. « Concorda nella esclusione dal Casellario delle sentenze di assoluzione per non provata reità... Vorrebbe però che, rispetto alle ordinanze di non luogo per insufficienza d'indizii, si mantenesse il sistema presente, nel senso, cioè, che non si dovesse operare la iscrizione quando la prova non fosse sufficiente a stabilire il fatto oggettivo, imperocchè queste pronunzie provvisorie in tanto possono avere ragione di essere, in quanto il fatto sussiste ».

Marsilio. « Il caso in cui la prova non è sufficiente a stabilire la materialità del fatto differisce profondamente da quello nel quale, dimostrata la esistenza dello stesso, non si riesce a raggiungerne l'autore. Qui si parte da un dato certo; mentre, quando manca la prova della sussistenza del fatto, si è perfettamente nel bujo. Ora, appunto perchè l'art. 250 del Codice di procedura penale non contiene per questi due casi distinti una doppia formola, in pratica si adopera la insufficienza degli indizii per denotare entrambi i casi, e si iscrivono nel Casellario anche le pronuncie di non luogo per la insufficienza degli indizii sul fatto materiale. Quindi la necessità di aggiungere una nuova formola per scolpire il concetto della insufficienza degli indizii sul fatto, conservando la formola attuale per il caso in cui non si siano raccolti sufficienti indizii sulla colpabilità dell'imputato. Quando la formola dubitativa nei provvedimenti delle giurisdizioni istruttorie fosse sdoppiata, si potrebbe più facilmente applicare la disposizione del n. 2 dell'art. 1 del R. D. 6 dicembre 1865, la quale vieta d'iscrivere le ordinanze e le sentenze di non farsi luogo a procedimento *perchè il fatto non è provato.* Ma, facilitata l'applicazione di questa disposizione, è di avviso che si debbano iscrivere nel Casellario tanto le pronunzie di non luogo per insufficienza d'indizii intorno alla colpabilità dell'imputato, quanto le sentenze di assoluzione per non provata reità ».

Indi la Commissione approvava le due seguenti proposte:

« 1.° *Fra le pronunzie istruttorie si debbono iscrivere nel Casellario soltanto quelle di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza d'indizii sulla colpabilità dell'imputato, quando però sia dimostrata la sussistenza del fatto.*

« 2.° *Fra le sentenze che si pronunziano nel giudizio di merito, si debbono iscrivere nel Casellario solo quelle di condanna* » [1]).

d) Il disegno di legge dell'on. Lucchini, vincendo ogni incertezza, stabiliva recisamente il divieto della trascrizione nei certificati delle decisioni di proscioglimento anche per i casi di estinzione dell'azione penale, d'insufficienza d'indizii o di non provata reità (art. 4, n. 1). « Si tratti (così il Lucchini giustificava la sua proposta) di amnistia o di prescrizione, di remissione o di oblazione volontaria, con l'estinguersi dell'azione penale gli è come se il fatto non avesse mai esistito. L'amnistia, secondo l'origine storica e filologica dell'istituto, è abolizione, per quanto momentanea, della legge penale; la prescrizione, per l'effetto impreteribile del tempo, è diritto acquisito alla presunzione d'innocenza; la remissione è revoca da parte del querelante della imputazione fatta al querelato e riconoscimento della sua incolpabilità; l'oblazione volontaria, mediante il pagamento della somma stragiudizialmente stabilita o convenuta, è una specie di trasformazione della sanzione penale in sanzione civile, che l'imputato della contravvenzione accetta di soddisfare senz'altro, lasciando impregiudicata la sua colpabilità. Come si può, adunque, tener conto di imputazioni cancellate da tali cause estintive, senza disconoscere al tempo stesso i principii e le norme fondamentali che regolano il procedimento penale, i caratteri distintivi e gli effetti proprii di tali cause?.... Non può dirsi diversamente di quell'altra pronunzia di proscioglimento ch'è la sentenza od ordinanza di non farsi luogo per insufficienza d'indizii nell'istruttoria o di assoluzione per non provata reità nel giudizio. Poichè fa d'uopo mettere bene in chiaro che il certificato penale contaminato da un'imputazione, sia pure esaurita con pronunzia assolutoria, per il fatto stesso che si accerta e attesta dalla pubblica Autorità, costituisce una ragione di demerito e discredito, una *diminutio capitis*, una macchia alla riputazione, un titolo d'ignominia, di cui è facile intendere gli effetti pregiudizievoli e funesti. Il pubblico non ha tempo di riflettere intorno alla portata e

---

[1]) *Atti della Commissione*, vol. II, verbale n. XLVI, seduta del 29 marzo 1900, pag. 160-166. Vedi, per le osservazioni della magistratura, al n. 28, lettera *c*, 2.°-6.°, del presente studio.

al significato della pronunzia; vede l'imputazione, e tanto basta; si tratta insomma di un individuo che, in un modo o nell'altro, ebbe da fare con la giustizia, e gli chiude le porte in faccia. Nè il minuto pubblico soltanto, ma pure le persone savie e le pubbliche amministrazioni respingono chi non presenti netta la propria fede penale... Ma è assurdo giuridicamente e incivile che si faccia scontare al cittadino una pena, e una pena così grave e irrimediabile, che decide senz'altro della sua sorte e del suo avvenire, come conseguenza di un giudizio che lo ha prosciolto. Più assurdo e veramente enorme gli è quando si pensi, rispetto alle assoluzioni per non provata reità, che, stante il modo con cui è regolato il sistema delle notificazioni degli atti e dei giudizii in contumacia, tali sentenze possono essere pronunziate senza che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e ne abbia neppure avuto sentore; e rispetto alle pronunzie istruttorie di proscioglimento per insufficienza d'indizii, che non rare volte vengono emanate senza che l'imputato sia stato mai chiamato in causa, mai interrogato, abbia avuto mai notizia dell'imputazione contro di lui ordita. Costoro, che, a detta dei pratici, non sono pochi, si vedono un bel giorno segnati nel Casellario giudiziale e bollati nel certificato penale, senza che ne avessero, eventualmente, alcun sospetto, senza che abbiano potuto essere nemmeno in grado di difendersi dall'addebito loro fatto.... Oggidì nella scienza e nelle legislazioni dei popoli civili non si discute più per sapere cui spetti l'onere della prova, e le pronunzie dubitative non rappresentano ormai che un detrito delle vecchie tarlate procedure e un vero anacronismo nell'odierna civiltà. Ma, se ancora sussistano quelle forme di proscioglimento, non v'è per questo ragione di attribuir loro un effetto così disastroso, nei riguardi del Casellario, da equiparare un prosciolto a un condannato » (pag. 6 e 7 della *Relazione* che precede la proposta di legge).

La Commissione della Camera dei Deputati convenne nella massima di non ammettere che in alcun certificato penale siano trascritte pronunzie che non accertano legalmente la reità dell'individuo. « Alcuno avrebbe voluto che per l'Autorità giudiziaria non si fossero fatte eccezioni, nel concetto che, ai fini della giustizia, nulla le dovesse rimaner celato di quanto potesse illuminarla intorno ai precedenti degli imputati e dei testimoni, per meglio valutare la moralità degli uni e la credibilità degli altri. Ma i più convennero che, una volta riconosciuto dover essere sprovvisti a tale effetto di ogni valore morale e giuridico i giudicati che si vogliono escludere, non v'è ragione che siano i medesimi ammessi all'apprezzamento dell'Auto-

rità giudiziaria, la quale anzi, più di ogni altra, ha mestieri di essere illuminata in base ad elementi validi ed ineccepibili » (n. II, pag. 10, *Relaz.*).

Questo concetto, di stabilire cioè una preferenza per l'Autorità giudiziaria, fu ripreso nella discussione alla Camera dei Deputati. « Non interessa alla giustizia penale (si disse) di conoscere tutto quanto il passato di un individuo? E chi non sa quali sono le conseguenze che possono ricavarsi da un certificato penale il quale faccia cenno di un non luogo per insufficienza d'indizii? Talvolta, per questa insufficienza d'indizii dichiarata parecchi anni prima, siamo tratti a pronunziare una condanna a carico del prevenuto di un altro delitto, specialmente quando è dell'indole stessa (Cimorelli). Se sul certificato penale di un individuo si trovasse, per esempio, la nota di tre imputazioni per offese al pudore seguìte da ordinanze di non farsi luogo a procedere per recesso del querelante, la giustizia penale avrebbe ragione di tener conto di questi importanti precedenti, quantunque non abbiano approdato ad una formula di condanna. Perciò noi crediamo che debba esser tenuta ferma questa distinzione fondamentale, e proponiamo che nel rilascio dei certificati penali si distingua ciò che interessa gli scopi della giustizia punitiva, da ciò che può interessare invece i privati o qualsiasi pubblica amministrazione estranea a quella della giustizia penale » (Majno) [1]).

Se non che, riunitasi la Commissione parlamentare (vedi n. 32, lett. *b*), non fu accolta la proposta che il certificato ad uso dell'Autorità giudiziaria dovesse riprodurre integralmente il contenuto del Casellario; anche perchè i proponenti medesimi (Berenini e Majno) non ebbero ad insistervi. « Essi (diceva l'on. Lucchini, informando la Camera dei risultati della riunione) furono i primi a convincersi come tale concetto, che ha una scientifica apparenza di fondamento, guardato un po' da vicino e messo in contatto con la realtà delle cose e con le circostanze positive della pratica, non regge, sia per l'indole propria, evanescente, di quelle pronunzie, sia per i pericoli e gli inconvenienti che ne derivano » (tornata 4 dicembre 1901, pag. 6408).

Al Senato, la minoranza dell'Ufficio centrale osservava che « mentre la riforma, da un canto, estende oltre le iscrizioni od annotazioni nel Casellario, limita dall'altro fino all'esagerazione quelle da comprendersi nei certificati da esso estratti, lasciando ignorare finanche all'Autorità giudiziaria, che per legge talora deve, e sempre

---

[1]) *Atti parlamentari*, tornata del 3 dicembre 1901, pag. 6384 e 6393.

ne sa apprezzare il valore, la vera condizione di un cittadino, e non curando che disposizioni di altre leggi ancora in vigore sono fondate sopra un sistema contrario » (pag. 5 *Relazione*).

Nella discussione al Senato l'on. Municchi diceva che « quando i certificati debbono servire alla giustizia penale, il fatto stesso che la legge volesse, come ora vuole, l'inserzione nei certificati delle ordinanze di non luogo per insufficienza d'indizii, darebbe alla inserzione stessa un valore tutto speciale, nel senso di richiamare il giudice a dare importanza a quella dichiarazione di non luogo; altrimenti non vi sarebbe ragione che di quella si ordinasse la trascrizione nel certificato penale. Ora si pensi che l'amministrazione della giustizia penale, nella sua parte più grave e più importante, è rimessa ai giurati. Il giurato è giudice, dirò così, d'impressione. Fu detto che esso dia un gran peso alle dichiarazioni di non luogo a procedere per insufficienza d'indizii: nè io credo che sia stata detta cosa inesatta. Frattanto, quando i giudici togati o i giurati, giudicando l'imputato o l'accusato rileveranno dal dibattimento la prova della sua reità, fonderanno su questa il loro convincimento e tranquilli affermeranno la colpabilità del giudicabile. Quando invece i risultati del dibattimento presenteranno un dubbio, allora e giurati e giudici ricorreranno a quel certificato penale che ha l'inserzione in sunto della dichiarazione, riguardo ad un fatto precedente, del non luogo a procedere per insufficienza d'indizii. E che ne avremo? Per il dibattimento in corso, un dubbio; pel processo precedente, meno che un dubbio: eppure, i due dubbi si sommeranno, e mentre ne dovrebbe risultare una negativa, una dichiarazione d'incertezza, ne verrà invece un'affermazione positiva. E quale? Quella della colpabilità di un uomo forse innocente, certamente non convinto con prova sicura » [1]).

Respinto un emendamento dell'on. Canonico (vedi n. 33, lett. *b*), il Senato consentiva anch'esso nella esclusione di tutte le decisioni di proscioglimento anche dai certificati estratti dall'Autorità giudiziaria.

e) Questo tema si rannoda alla controversia più generale della ammissibilità o meno, nel procedimento penale, delle cosiddette decisioni dubitative (*absolutiones ab instantia*): controversia che esorbita dai limiti del presente lavoro.

Parmi tuttavia che, per l'oggetto delle certificazioni del Casellario, sia sufficiente osservare che tutte le decisioni di proscioglimento

---

[1]) *Atti parlamentari*, Senato, tornata 21 gennaio 1902, pag. 3200.

possono distribuirsi in due classi, secondo che, giuridicamente parlando, la innocenza dell'imputato sia, per esse, *certa* o *presunta*. Appartengono alla prima le decisioni le quali dichiarano che il fatto non esiste: o, esistendo il fatto, che non costituisce reato: o, costituendo reato, che l'imputato non vi ha partecipato: o, avendovi partecipato, che agì per una causa escludente la imputabilità. Appartengono alla seconda tutte le altre decisioni, e cioè quelle nelle quali, pur non essendo stata accertata l'innocenza, questa è nondimeno presunta, poichè manca una dichiarazione di colpabilità.

Ora, rispetto alle certificazioni del Casellario, non può non ammettersi la parificazione di entrambe codeste classi di decisioni, poichè l'annotazione nel certificato, rappresentando un effetto penale, deve esclusivamente verificarsi per quelle decisioni che contengono una dichiarazione di colpabilità, come quelle che soltanto possono produrre effetti penali. « L'annettere, diceva il Mittermaier, conseguenze dannose a una sentenza dubitativa, gli è un violare il principio che nessuno deve sopportare legalmente un male, come effetto di una data azione, se prima non sia legalmente riconosciuto di averla commessa » [1]).

Nè sembrami si possa obiettare che dovrebbe dirsi altrimenti se le decisioni dubitative fossero circondate di maggiori guarentigie, e il prevenuto avesse facoltà d'impugnarle per veder dichiarata la propria innocenza. Imperocchè, secondo un antico insegnamento del Pessina, conforme alla verità delle cose, « non sempre può essere provata l'innocenza; e dove il processo per insufficienza di prove è troncato, ripiglia tutto il suo vigore la presunzione d'innocenza che è inerente alla personalità umana fino a prova contraria (*quivis praesumitur bonus donec probetur contrarium*). E questa presunzione è inconciliabile col perdurare della imputazione scritta, la quale rimane ad adombrare di sospetti la vita anteriore » [2]).

Nè d'altronde una eccezione sarebbe giustificabile nei rapporti della giustizia penale, quando si consideri che la menzione delle decisioni dubitative nei certificati estratti per l'Autorità giudiziaria non potrebbe servire ad altro che ad elemento di convinzione: ciò che, invece, non può assolutamente tollerarsi; onde è prudente che la legge allontani il pericolo di tale esorbitanza, escludendo dal certificato le decisioni di' proscioglimento.

---

[1]) MITTERMAIER, *Teorica della prova nel processo penale* (trad. AMBROSOLI), cap. LXV, pag. 540, Milano, Sanvito, 1858.

[2]) PESSINA, op. cit., pag. 191.

f) È ovvio infine che la legge, parlando di decisioni pronunziate da *qualsiasi giudice* (art. 3, n. 1), esclude dal certificato, non solo le decisioni di proscioglimento pronunziate dai giudici di una medesima giurisdizione (Pretori, Tribunali, Corti), ma anche quelle proferite dai giudici di una giurisdizione diversa e speciale, come è, ad esempio, la militare (art. 421, 485 Cod. pen. per l'esercito: articoli 465, 530, 574, 577, 580, 587 Cod. pen. mil. mar.).

g) Intanto la esclusione delle decisioni di proscioglimento dai certificati estratti per l'Autorità giudiziaria, fa sorgere alcuni dubbii, ai quali è utile accennare.

1.° Può il magistrato (sempre, s'intende, per ragioni di giustizia) ispezionare il Casellario e così attingervi la notizia delle decisioni di proscioglimento?

Come si è più volte rilevato, altra cosa è, negli intendimenti della legge, il contenuto del Casellario: ed altra cosa è la sua certificazione. Ora la legge non contiene il divieto generico della ispezione del Casellario, ma stabilisce solo il divieto specifico che della esistenza di decisioni di proscioglimento si faccia menzione nei certificati. Nè la distinzione è priva di fondamento, poichè, mentre la ispezione del Casellario è un atto interno di ufficio, riservato per indole sua, e senza pericolo d'indiscrezioni, posto com'è sotto la salvaguardia di una sanzione penale (art. 6); al contrario il certificato, andando legalmente unito agli atti processuali, e potendo così le sue menzioni conoscersi da estranei, può produrre i danni della pubblicità, che la legge vuole appunto evitare.

Se non che a me sembra che tale facoltà d'ispezionare il Casellario non sia già conferita a tutti i magistrati, ma soltanto al pubblico ministero e al giudice istruttore; avendo l'uno l'esercizio della azione penale, e la direzione e vigilanza immediata del Casellario (art. 42 Cod. proc. pen. e art. 2 Decreto legislativo sul Casellario): ed essendo l'altro un uffiziale di polizia giudiziaria, la quale si esercita sotto la direzione e dipendenza del Pubblico Ministero (art. 56, 57, n. 4 Cod. proc. pen.). Quanto invece ai giudici di merito, non venendo essi a conoscenza dei precedenti penali degli imputati se non mediante il certificato annesso agli atti del procedimento (articolo 323 Regolamento generale giudiziario), parmi che la legge precisamente ai giudici di merito accenni quando vieta la indicazione nel certificato delle decisioni di proscioglimento. Alla quale interpretazione aderisce anche lo spirito della legge, imperocchè codesto divieto non ha unicamente lo scopo di evitare gli inconvenienti della pubblicità delle decisioni di proscioglimento, ma è altresì diretto al

fine che il magistrato non si lasci impressionare da fallaci elementi di giudizio. Onde a me sembra che, ad esempio, il Presidente di una Corte di assise commetterebbe un eccesso di potere ispezionando il Casellario per ricercarvi la notizia delle decisioni di proscioglimento.

Nella discussione alla Camera dei deputati, l'on. Lucchini diceva: « .... Se il giudice avesse a dare qualunque più tenue valore in danno dell'imputato a una pronunzia di proscioglimento, egli, anche per questo condannando, commetterebbe la maggiore delle iniquità che si possano immaginare... Il Casellario giudiziale è un istituto che è a disposizione dell'Autorità giudiziaria; e sarebbe non serio pensare a restrizioni del Casellario, nei suoi intimi rapporti con la Autorità giudiziaria. Qui noi non ci occupiamo che di quella parte che esce dall'ufficio del Casellario, cioè del certificato... [1]). Il non trascrivere nei certificati dell'Autorità giudiziaria tutto ciò che è contenuto nel Casellario giudiziale, non vuol dire che essa non possa rimanere informata egualmente dei precedenti dell'imputato in casi di eccezionale importanza, anche relativamente a processi che siano finiti con pronunzie di proscioglimeuto; e ciò mediante l'ispezione del casellario, che è sua pertinenza e sta in casa sua. Ne rimane e può rimanerne anche altrimenti informata, perchè, infine, è dessa medesima la manipolatrice di questi precedenti, e, oltre il Casellario, vi sono nei suoi uffici molteplici registri nei quali è presa nota di ogni suo operato. Ma con ciò non si ha l'effetto proprio del certificato, il quale, una volta che figura negli atti giudiziarii, gli è come se fosse portato in piazza e può produrre tutto quel nocumento che noi appunto miriamo ad evitare e che non deve poter produrre una pronunzia di proscioglimento.... » [2]).

E nella giurisprudenza si è affermato che « nel certificato si dovrà trascrivere una parte solamente di quanto nel Casellario è contenuto, senza che questo, per tal fatto, venga meno ai propri scopi. Essendo il Casellario un istituto che si trova a disposizione della Autorità giudiziaria senza restrizione alcuna, il suo contenuto è a piena e libera visione del Giudice istruttore e del Pubblico Ministero. Ciò che con la presente legge s'impedisce è che con l'estratto

---

[1]) *Atti parlamentari,* Camera dei deputati, tornata 3 dicembre 1901, pag. 6390-6391.

[2]) *Atti parlamentari,* Camera dei deputati, tornata 4 dicembre 1901, p. 6408. Identiche dichiarazioni si trovano nella *Relazione dell'Ufficio centrale del Senato* (pag. 8).

di un certificato penale, che, data la pubblicità dei giudizii, passa nel dominio pubblico, la fama del cittadino possa essere in taluni casi ingiustamente offuscata e che la sorte di lui sia pregiudicata da annotazioni d'imputazioni e di pronunzie giudiziali per fatti di suo conto e per accuse dalle quali non gli sia stato nemmeno possibile difendersi » [1]).

2.° Posto il divieto, solennemente espresso dalla legge, che nei certificati per l'Autorità giudiziaria non deve farsi menzione delle decisioni di proscioglimento, può chiedersi quale sia la sanzione di questo divieto.

Una disposizione proibitiva non può giuridicamente concepirsi senza il presidio di una sanzione, corrispondente alla sua natura e alle conseguenze della sua violazione. Ora, dato che per dimenticanza o per errore il certificato contenga la vietata menzione delle decisioni di proscioglimento, e sia così unito agli atti processuali; se tale circostanza non va oltre il periodo istruttorio, potrà dirsi che il documento è irregolare ma non produttivo di nullità, perchè, essendo l'istruttoria semplicemente la preparazione del giudizio di merito, questo non ne rimane infirmato. Ma lo stesso non parmi si possa dire se del certificato così redatto diasi lettura al pubblico dibattimento, perchè in tal caso s'insinua nella causa un elemento di fatto estraneo, che, non solo importa il danno della pubblicità della imputazione, ma adultera altresì la sincerità del convincimento, e che perciò la legge vuole eliminato dal contenuto del certificato. In tal caso la sanzione del divieto non sembra poter essere altra che la nullità del giudizio: nullità sostanziale, come quella che tocca la essenza medesima del giudizio, e cioè le fonti alle quali il giudice può attingere gli elementi che devono concorrere a formare la sua convinzione; onde la nullità deve ritenersi incorsa, sebbene non si trovi dalla legge espressamente dichiarata. Nè poi sembra si possa utilmente obiettare che la Legge sul Casellario non riguarda la procedura, poichè qui trattasi di un documento che deve andare unito agli atti del processo, e che quindi non può non influire sul giudizio penale una volta che la Legge stessa sul Casellario determina quali debbano essere i limiti della certificazione cui è diretto il documento.

Nella giurisprudenza s'incontrano tre decisioni. In una si dice non esservi nullità per la lettura di certificati penali contenenti la

---

[1]) Cassazione Unica, 1.° luglio 1902, Raviola (*Rivista penale*, vol. LVI, pag. 310).

annotazione di sentenze di assoluzione per non provata reità, perchè tali annotazioni « non possono influire sulla recidiva e sue conseguenze penali, e mancherebbe perciò nei ricorrenti l'interesse a moverne doglianza » [1]). In altra decisione si statuisce che, per quanto illegale, ai termini dell'art. 3, n. 1 della Legge sul Casellario, non produce la nullità del dibattimento la lettura ivi fatta del certificato penale di uno degli accusati da cui risulta un'ordinanza di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizii; perchè la nullità per violazione del principio della oralità del giudizio devesi intendere limitata alla lettura delle deposizioni dei testimoni, nei casi dell'art. 311 Cod. proc. pen. [2]). In una terza decisione si afferma che l'art. 3 della legge « vieta bensì di farsi menzione nei certificati penali delle sentenze di non luogo e di assoluzione, ma non vieta al giudice di tener conto di codesto precedente nel giudicare altro reato » [3]).

3.° Più grave è il dubbio se, non ostante il divieto in esame, possa l'Autorità giudiziaria produrre almeno le copie delle ordinanze o sentenze di proscioglimento.

La ragione di dubitare sta in ciò: che la Legge sul Casellario restringe il divieto alla semplice menzione nel certificato, mentre poi la produzione della copia integrale delle decisioni di proscioglimento, specialmente se accompagnata dagli atti processuali, non può produrre tutti gli inconvenienti che derivano dalla nuda menzione delle decisioni medesime. Ma io mi permetto di non aderire a questa conclusione.

Se è vero che il testo della legge restringe il divieto alla menzione nel certificato, è vero per altro che nell'interpretare la legge non si può trascurare la intenzione del legislatore (art. 3 disposizioni preliminari al Codice civile). Ora se il divieto si fonda, non già sulla materialità della menzione, ma sul concetto che la notizia delle decisioni di proscioglimento, propalata in giudizio, è dannosa, perchè importa il nocumento insito alla pubblicità e perchè falsa la schiettezza dell'apprezzamento del giudice; non può negarsi che gli stessi pregiudizii emergano dalla produzione della copia delle deci-

---

[1]) Cassaz. Unica, 6 dicembre 1902, TRUGLIO e altri (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 193).

[2]) Cassaz. Unica, 3 dicembre 1903, TABULLA (*Giust. pen.*, a. 1904, col. 216, n. 209.

[3]) Cassaz. Unica, 26 novembre 1904, BEDOSTI (*Rivista penale*, vol. LXI, pag. 416).

sioni, e che perciò, se l'amministrazione della giustizia dev' essere sopratutto sincera, non si può far rientrare dalla finestra ciò che si è creduto giusto cacciare dalla porta. Sia pur vero che, in relazione al danno, la produzione della copia è diversa dalla pura menzione, in quanto può fornire chiarimenti e circostanze che la nuda menzione non contiene; ma ciò non dimostra che la produzione della copia eviti assolutamente tutto intero il danno che la legge vuole evitare, tanto più se si consideri che nè la procedura scritta (che mette capo alla decisione di proscioglimento) può offrire, appunto perchè scritta, elementi sicuri di giudizio; nè è lecito rifare l'esame del fatto (la cui relativa procedura si chiuse con la decisione di proscioglimento) fuori dei casi di riapertura della istruttoria che la legge tassativamente stabilisce.

Nella Relazione dell' Ufficio centrale del Senato si legge: « Per quanto l'art. 323 del Regolamento generale giudiziario, nell'ingiungere che agli atti del processo si debba unire un certificato da cui risulti se l'imputato abbia già subìto altre procedure penali, lasci facoltà (occorrendo) di aggiungere copia della intervenuta sentenza od ordinanza, chi ha pratica di tale materia sa che questo non è nella consuetudine. Per cui rimane il nudo cenno delle più gravi imputazioni, sopite talora nei primi stadii dell'istruttoria e non giunte nemmeno a conoscenza del cittadino, ad impressionare l'animo dei giudicanti ed a creare quella proclività a delinquere che per alcuni magistrati costituisce per sè stessa uno dei maggiori indizii di colpevolezza. Soltanto con l'obbligo di allegare al certificato penale la copia integrale delle sentenze ed ordinanze di proscioglimento, danti la piena ragione dell'annotamento, potrebbe *forse* accordarsi il sistema di riprodurre nel certificato penale il sunto di esse. Ma in tal caso si rendono evidenti: la perdita di tempo che ne conseguirebbe a danno della giustizia, la difficoltà, talvolta anche la impossibilità, di procurarsi le copie autentiche di siffatte pronunzie giudiziarie rese dalle varie magistrature del regno od anche da tribunali esteri; per cui, anche queste ragioni, in aggiunta a quelle suggerite dall'omaggio dovuto alla giustizia ed alla civiltà, ci hanno persuaso di mantenere, anche dai certificati estratti dell'Autorità giudiziaria, la esclusione di ogni annotamento che non sia di vera e propria condanna » (pag. 8).

Si è giudicato che non viola il segreto istruttorio, e neanche le disposizioni della Legge sul Casellario, la Corte di Assise la quale, aderendo alla richiesta del Pubblico Ministero, ordina che siano richiamati taluni processi già archiviati a carico dell'accusato e di vari

testimoni con la produzione delle relative sentenze ed ordinanze di proscioglimento, giacchè nè il Codice di procedura penale nè la Legge sul Casellario vietano, e molto meno sotto pena di nullità, che siano prodotte sentenze ed ordinanze in un pubblico dibattimento nell'interesse della giustizia [1]).

4.° Diversa soluzione parmi infine doversi dare al quesito se importi nullità la lettura di rapporti nei quali sia contenuta la notizia della esistenza di decisioni di proscioglimento. A me sembra che la risposta debba essere negativa per questa considerazione: che cioè tale notizia non è autentica, ossia non si ha con i mezzi legali di prova della esistenza di una decisione giudiziaria, quali sono la copia di essa o il certificato del Casellario. Mancando quindi l'autenticità della notizia, essa non è legalmente apprezzabile, e perciò rimane estranea al complesso degli elementi di fatto che devono concorrere a formare il convincimento del giudice.

Si è statuito che « la Legge sul Casellario ha avuto di mira soltanto di regolare il contenuto e il rilascio dei certificati da esso estratti, e sopratutto di non attribuire a giudicati di proscioglimento, quali ne siano i motivi e la formola, gli effetti che in un paese civile e retto da principii di vera e illuminata giustizia, devono derivare soltanto da quelli di condanna. Però le limitazioni e i divieti della legge, riferibili unicamente al servizio del Casellario, non potrebbero, senza esorbitare dai fini e dalla ragione d'essere della legge medesima, toglier sussistenza ai fatti e impedire che si parli e discuta in giudizio della condotta e dei precedenti dell'imputato, di cui si abbia altrimenti notizia, come richiede la piena e sovrana podestà d'indagine, spettante alla giustizia penale, per la più sicura scoperta della verità giudiziale. Quindi non si viola alcun principio di diritto, e meno ancora quelli che informano la Legge sul Casellario, leggendosi nei dibattimenti rapporti ed escutendosi testimoni intorno a precedenti criminosi, veri o supposti, seguìti o non seguìti da procedimento, benchè non suffragati da certificati penali, in cui non potevano trovar posto » [2]).

93. La seconda eccezione, sempre riguardo ai certificati estratti dall'Autorità giudiziaria, è che in essi « non deve farsi menzione delle *condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal*

---

[1]) Cassaz. Unica, 26 maggio 1904, Bulla (*Giustizia penale,* 1904, col. 1048, n. 764).

[2]) Cassaz. Unica, 11 dicembre 1902, Bolgarini (*Rivista penale,* vol. LVII, pag. 239).

novero dei reati, o che, trattandosi di decisioni straniere, non siano preveduti come delitti nella legge italiana » (art. 3, n. 2, Legge del 1902).

a) La prima di codeste due ipotesi è riprodotta dall'art. 35 del R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale italiano (vedi al n. 23, pag. 593).

Veramente potrebbe obiettarsi che la violazione di una legge penale, sebbene questa sia poscia abrogata, rappresenta sempre un fatto riprovevole, e, come tale, non dovrebbe sottrarsi alla cognizione del giudice, per il congruo apprezzamento della *vita ante acta* dell'imputato; tanto più se si avverta che una legge nuova, togliendo un fatto dal novero dei reati secondo la legge antica, non lo trasforma in un' azione moralmente lecita ed onesta. Così, non sarebbe privo d'importanza sapere che l'imputato di un delitto contro il buon costume a norma del Codice penale in vigore, era stato condannato per oltraggio al pudore in privato ovvero per eccitamento alla corruzione di minorenni di età superiore ai sedici anni, in base al Codice penale sardo-italiano abrogato (art. 420 e 421), quantunque questi due fatti si trovino ora cancellati dal novero dei reati (art. 335 e 338).

Se non che è da osservare come l'apprezzamento, che il giudice deve fare del passato giudiziario delle persone e che la legge vuole che egli faccia, non sia già un apprezzamento morale, ma essenzialmente giuridico, nei rapporti della responsabilità penale. Ora, avendo la legge stabilito che « nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, *e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali* » (art. 2, primo capoverso, Codice penale); è conforme a giustizia che cessi altresì l'effetto penale della iscrizione della condanna nel Casellario, o meglio della sua trascrizione nel certificato, stante la dannosa pubblicità che ne deriverebbe al buon nome di colui che, dopo la legge nuova, non può più essere ritenuto un colpevole rispetto alla legge penale.

Alla legge nuova che toglie un fatto dal novero dei reati deve parificarsi la cessazione delle leggi eccezionali che per un tempo determinato incriminano un fatto particolare: com'è, ad esempio, del reato di associazione « che abbia per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali », preveduto nella legge 19 luglio 1894, n. 316, sui provvedimenti di pubblica sicurezza; legge che, per il disposto del suo art. 6, cessò di avere effetto il 31 dicembre 1895. « Un reato non può esistere senza la legge che lo preveda.

Or ai fini penali tanto è necessario che la legge che lo preveda imperi nel momento in cui è commesso il fatto, quanto nel momento in cui il fatto dev'essere punito, poichè *si nullum crimen sine lege, nulla poena sine crimine* » [1]. Quindi la condanna, proferita in applicazione della legge eccezionale, non può essere menzionata nel certificato se, al momento del rilascio di questo, la legge aveva cessato di aver vigore.

b) L'altra ipotesi, concernente le decisioni straniere, è desunta dalla legge francese. « Vous comprenez, messieurs (diceva il Relatore Bérenger al Senato: tornata 15 giugno 1900), que le Casier judiciaire étant fait pour constater les faits reconnus coupables par les tribunaux et qui ont été constatés régulièrement, ce serait faire un singulier abus du Casier judiciaire et le faire sortir de son but que d'y joindre des condamnations prononcées à l'étranger pour des actes qui ne sont pas punis par la loi française. Des faits qui ne sont pas punissables par la loi française, le fussent-ils par la législation étrangère, n'existent pas pour le droit français » [2].

Qui è a rilevare che le decisioni straniere, di cui trattasi, non sono già tutte le sentenze pronunziate all'estero, ma solamente quelle indicate dall'art. 1 della Legge sul Casellario, e cioè quelle delle quali sia data comunicazione ufficiale, a norma dei trattati. Ora, in virtù delle convenzioni stipulate fra l'Italia e gli altri Stati (vedi n. 74, lett. *c*), tale comunicazione, per massima generalmente accettata, è ristretta alle sentenze di condanna per *delitti*. È per ciò che, in corrispondenza di questa massima, la Legge sul Casellario parla di decisioni straniere per fatti che « non siano preveduti come *delitti* nella legge italiana » (art. 3, n. 2), e non è già che il Casellario italiano contenga decisioni straniere di condanna per delitti e contravvenzioni, e che soltanto quelle per delitti si possano trascrivere nei certificati. Ciò per altro non toglie la opportunità della dichiarazione del legislatore italiano, ben potendo, anche per errore, comunicarsi dall'estero sentenze di condanna per fatti che a norma della legge italiana costituiscono semplicemente contravvenzioni.

94. Un'altra eccezione è che, nei certificati estratti dall'Autorità giudiziaria, « non deve farsi menzione delle *condanne seguite da proscioglimento, in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione* » (art. 3, n. 3).

---

[1]) Cassaz. Unica, 22 gennaio 1896, ELITROPO (*Corte Suprema,* 1896, p. 150); 27 marzo 1896, DELLA TORRE (*Id.,* id., pag. 281).

[2]) BERLET, op. cit., pag. 125.

Nella Relazione (rel. Lucchini) della Commissione della Camera dei deputati si spiega: « In terzo luogo, vogliono essere trattate alla stessa stregua le sentenze che, pur essendo di condanna in un primo giudizio, in contraddittorio o in contumacia, siano state poi seguìte da un giudizio ulteriore, in sede di *opposizione* o di *purgazione* (trattandosi di sentenze contumaciali), o in sede di *appello* (trattandosi di sentenze proferite dal Pretore o dal Tribunale), o in sede di *rinvio* (ordinato dalla Corte Suprema, che abbia annullato la prima pronunzia), o in sede di *cassazione* (che abbia annullato senza rinvio), o di *revisione* (giusta gli art. 688 e seguenti del Codice di procedura penale) con cui siasi, in una o altra forma, prosciolto l'imputato » (pag. 11).

Ma, poichè una condanna seguìta da proscioglimento si risolve in una decisione di proscioglimento, dovendosi la condanna ritenere come non avvenuta, bene la legge avrebbe potuto, a parer mio, omettere la espressa dichiarazione della ipotesi in esame, come quella che si trova implicitamente contenuta nell'altra ipotesi di cui al precedente numero 1 dello stesso art. 3.

95. La quarta ed ultima eccezione è che, nei certificati estratti dalla Autorità giudiziaria, « non deve farsi menzione delle *condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta* » (art. 3, n. 4).

a) Tale ipotesi è stata riprodotta dal R. D. 1.º dicembre 1889 n. 6509 (art. 33, ultimo capoverso, e 34), contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale italiano (vedi al n. 23, pag. 593). E ora, come allora, essa è sostanzialmente informata al criterio che l'Autorità giudiziaria deve conoscere anche le condanne per contravvenzioni, ma, trattandosi di fatti di minima entità, questa conoscenza non può essere utilmente rivolta al fine generico di apprezzare la condotta delle persone, sibbene al fine specifico di applicare le sanzioni penali sulla recidiva. Quindi, trascorso il termine di cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, che è appunto il termine dalla legge stabilito per l'applicazione della recidiva (art. 80 e 81 Codice penale), non occorre più che nel certificato si faccia menzione delle condanne per contravvenzioni.

b) Oltre i limiti della recidiva spinse i suoi studi la Commissione ministeriale incaricata di proporre le modificazioni al Codice di procedura penale [1]).

---

[1]) Per la esatta intelligenza delle sue discussioni deve tenersi presente che la Commissione moveva dal principio, adottato, che il certificato dovesse essere la copia integrale delle iscrizioni del Casellario.

Brusa. « Una riforma del Casellario non può prescindere dall'intento di concentrare l'attività dei funzionari chiamati a redigere i cartellini sulle notizie che veramente importa di conservare, altrimenti, per il desiderio di conservare tutto, si corre il rischio di perdere di vista le notizie importanti. Ora, v'è un cumulo di contravvenzioni che, stante la loro tenuità, si possono omettere. Anche il sistema vigente non riconosce alle contravvenzioni, ai fini del Casellario, la importanza che attribuisce ai delitti, perchè, mentre la iscrizione dei delitti è perpetua, l'art. 34 del R. D. 1.° dicembre 1889 ha disposto che i cartellini relativi alle condanne per contravvenzioni debbano essere eliminati dopo trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna rimase estinta. È un provvedimento che in un bene ordinato sistema d'iscrizioni dovrebbe repudiarsi: ma esso prova che una differenza v'è nella presente legislazione fra la iscrizione dei delitti e quella delle contravvenzioni. La difficoltà, però, consiste nell'escogitare il criterio da cui bisogna movere per fare la scelta delle contravvenzioni da iscriversi nei registri penali. A suo avviso, il criterio dovrebbe essere duplice:

1.° pena inflitta dal giudice, e tali potrebbero essere le condanne alle quali fu aggiunta la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, e quelle nelle quali fu applicata la pena dell'arresto oltre un determinato limite;

2.° indole del fatto, come, ad esempio, le contravvenzioni concernenti le armi e le materie esplodenti, che imprimono al fatto una certa gravità.

Stoppato. « Aderisce al concetto di limitare la iscrizione delle contravvenzioni: ma crede che al criterio di scelta proposto dal collega Brusa sia preferibile un altro criterio più rispondente ai fini del Casellario, e che si presta ad essere più facilmente applicato. A parer suo si dovrebbero iscrivere soltanto le contravvenzioni prevedute nel Codice penale e nella legge di pubblica sicurezza, le quali possono interessare la storia del delinquente, omettendo quelle prevedute da altre leggi e da speciali regolamenti, che presentano poca o nessuna gravità politica e non hanno importanza biografica.

Marsilio. « Il Casellario deve ritrarre la più precisa biografia penale, e le contravvenzioni possono completarla; imperocchè non si può prevedere quale e quanta importanza possa avere in avvenire anche una condanna per contravvenzione. Perciò non conviene nel parere di escluderne alcune categorie di contravvenzioni.

Brusa. « Osserva che il criterio suggerito dal collega Stoppato

è troppo generale e può fallire allo scopo di conservare notizia delle sole contravvenzioni che hanno reale importanza; imperocchè nel Codice penale sono prevedute contravvenzioni che non presentano gravità politica, e, viceversa, le leggi speciali ne contemplano altre più gravi. Invoca l'esempio della Francia, dove le contravvenzioni non si iscrivono nel Casellario, non ostante il Codice penale, essendo informato al metodo della tripartizione dei reati, classifichi fra le contravvenzioni fatti che nel Codice italiano sono classificati fra i delitti ».

Caraciotti. « Dice che fra i due criteri se ne potrebbe accogliere un terzo più restrittivo, diretto a non far iscrivere solo le contravvenzioni prevedute dai regolamenti locali. Se si accettasse il criterio proposto dal prof. Stoppato, non si dovrebbero iscrivere, ad esempio, le contravvenzioni prevedute nella legge sulla sanità pubblica e nelle leggi doganali, fra le quali ve ne sono parecchie ben gravi ».

Stoppato. « Fa osservare che nel suo pensiero non si dovrebbe avere riguardo alla pena, ma al carattere del reato, e che, sotto questo aspetto, i fatti repressi da leggi speciali i quali presentano una certa gravità sono generalmente veri e proprii delitti, che si dovrebbero iscrivere ».

Caraciotti. « Replica che il sistema offrirebbe difficoltà nella sua applicazione, perchè si dovrebbe, volta per volta, esaminare se il fatto preveduto nella legge speciale costituisse delitto o contravvenzione; e dice che la risoluzione non sarebbe facile ».

Stoppato. « Riconosce la importanza della obiezione, ma ogni difficoltà sarebbe dileguata se si prescrivesse che il giudice, nel pronunziare la ordinanza o la sentenza per alcuno dei reati preveduti nelle leggi speciali, dovesse disporre o non la iscrizione della pronunzia, secondo che reputasse trattarsi di delitto o di contravvenzione ».

Vacca. « È di parere che questa attribuzione non dovrebbe essere conferita al giudice, ma dovrebbe continuare a spettare al Pubblico Ministero come materia di esecuzione dei giudicati. Infatti è il Pubblico Ministero quello che verifica la regolarità dei cartellini, e quindi il Procuratore del Re dovrebbe apprezzare l'indole del reato per cui fu pronunziata la condanna » [1]).

La Commissione approvava quindi la proposta di non iscrivere nel Casellario le contravvenzioni di carattere locale; incaricando poi

[1]) *Atti della Commissione,* vol. II, pag. 156-160. Vedi al n. 28 quanto ai pareri della magistratura.

la Sottocommissione di studiare se non fosse il caso di limitare la iscrizione delle contravvenzioni a quelle prevedute nel Codice penale e nella Legge di Pubblica Sicurezza. Ma la presentazione del disegno di legge speciale dell'on. Lucchini sulla riforma del Casellario troncò, per questa parte, i lavori della Commissione.

c) La disposizione in esame non trovò obiezioni in Parlamento: può anzi dirsi che non vi ebbe nemmeno l'onore della discussione.

Omessa, per inavvertenza, nello schema del Lucchini (art. 4), fu aggiunta nel Progetto dalla Commissione della Camera dei deputati (art. 4, n. 4). E soltanto l'on. Canonico ebbe a dichiarare essere « d'accordo che delle contravvenzioni, dopo un certo tempo, non debba rimanere traccia. Sarebbe cosa eccessiva che, perchè taluno, per esempio, va a caccia senza licenza, o tiene aperto il suo esercizio oltre le ore fissate dai regolamenti, o perchè, bagnando i suoi fiori sul davanzale, ha lasciato sgocciolare acqua sulla testa di un passante, ciò debba rimanere come una macchia indelebile » [1]).

d) Poichè il termine dei cinque anni è sempre necessario per l'applicazione della recidiva, sembrami che la controversia si restringa a vedere se, anche oltre questo termine, sia conveniente che l'Autorità giudiziaria abbia conoscenza, se non di tutte le contravvenzioni, almeno delle più gravi fra esse. Ma, senza aver riguardo all'enorme ingombro che deriverebbe al Casellario da tanto materiale, e senza pur considerare la grande difficoltà di stabilire un criterio esatto di scelta fra innumerevoli e disparate contravvenzioni; parmi sia da osservare che, avendo tutte le contravvenzioni una comune essenza giuridica e consistendo questa nella mancanza così di una effettiva lesione come e sopratutto di malvagità d'animo o volontà criminosa che voglia dirsi, non possa il giudice ricavare gran frutto dalla loro cognizione; onde la disposizione, generale ed assoluta, di che trattasi, sembra preferibile ad ogni altra soluzione.

e) Anche agli effetti del Casellario, per determinare se un reato preveduto nelle leggi speciali sia un delitto ovvero una contravvenzione, si deve aver riguardo, non alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo la norma fissata dall'art. 21 del citato R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509.

Un dubbio potrebbe sorgere intorno all'applicabilità di questa norma riguardo alle decisioni penali militari, perchè, come risulta dal complesso delle disposizioni di quel decreto che non ne contiene alcuna rispetto alle leggi militari, e come venne esplicitamente dichia-

---

[1]) *Atti parlamentari:* Senato, tornata 21 gennaio 1902, pag. 3196.

rato dal Ministro guardasigilli nella Relazione al Re che precede il decreto medesimo (capo II, n. IV), la legislazione penale militare non fu compresa fra le leggi speciali che con le norme di quel decreto vennero coordinate al Codice penale italiano. Ma, poichè una norma per le decisioni militari è pur necessaria, dovendo altrimenti farsene perpetuamente la trascrizione nel certificato, il che è inammissibile, parmi che (senza già estendere l'art. 21 alle leggi militari) tale norma non possa tuttavia essere altra che la suindicata, come quella che, prendendo a criterio differenziale il carattere del reato e non l'indole della pena, risponde sia alla ragione intrinseca delle cose che al sistema penale dei Codici militari ai quali è estraneo il metodo della tripartizione dei reati fondata sull'indole della pena.

96. Dopo ciò è utile accennare ad alcune ipotesi non escluse dal certificato estratto dall'Autorità giudiziaria, ponendo a raffronto il contenuto di questo (art. 3) col contenuto dei certificati che si rilasciano sulla richiesta di una pubblica Amministrazione o dei privati (art. 4).

a) Da tale raffronto emerge che delle sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione, benchè revocate, nonchè dei provvedimenti circa infermi di mente, minorenni o sordomuti (art. 4, n. 2 e 3) deve farsi menzione nei certificati estratti dall'Autorità giudiziaria (art. 3); almeno fino a cinque anni dalla data della loro rivocazione, poichè dopo questo termine i relativi cartellini sono eliminati dai Casellari locali (art. 10 e 11, n. 4, Decreto legislativo).

Nel progetto dell'on. Lucchini, anche di codeste decisioni non poteva farsi menzione nei certificati rilasciati alla pubblica Autorità (art. 4, n. 4 e 5). Ma la Commissione della Camera dei deputati andò in opposto avviso. « Una dichiarazione di fallimento, d' interdizione o d'inabilitazione seguìta da revocazione cessa di avere alcun effetto giuridico; come non ne hanno alcuno i provvedimenti di solo carattere amministrativo verso infermi di mente, minorenni e sordomuti. Si dispone pertanto che di tali decisioni non si debba tener conto nei certificati da rilasciarsi ai privati, i quali soltanto rivestono carattere di relativa pubblicità e hanno vero e proprio carattere giuridico; mentre quelli che si rilasciano alle Autorità sono riservati a un uso essenzialmente interno, per gli effetti della pubblica amministrazione, e non sarebbe ragionevole che le Autorità dello Stato non avessero contezza di codesti che sono due fatti debitamente accertati con sentenza definitiva e irrevocabile, per quanto seguìti da sanatoria » (*Relaz.,* pag. 12). Non si possono tenere in conto di demerito sociale, ma non devono rimanere ignoti alle pub-

bliche Autorità, per loro notizia e norma, nell'apprezzare la moralità e la capacità delle persone, nei riguardi del pubblico interesse » (id., pag. 11).

E non mi pare che si possa dissentire da queste considerazioni. Imperocchè la revocazione si fonda semplicemente sulla cessazione delle cause che determinarono l'interdizione, l'inabilitazione, il ricovero dell'infermo, ecc., ma non distrugge la esistenza della precedente dichiarazione; ne fa cessare gli effetti, ma non può farla ritenere quale non mai avvenuta. Come la espiazione della pena estingue il reato, ma non distrugge la condanna; così, ad esempio, la correzione del minorenne fa cessare la ragione del ricovero nell'istituto di educazione, ma non cancella la esistenza del provvedimento.

b) Dal raffronto dell'art. 3 col n. 5 dell'art. 4 si desume altresì che nei certificati per l'Autorità giudiziaria deve farsi menzione delle *condanne estinte per amnistia.*

Anche questo è un emendamento al Progetto Lucchini (art. 4, n. 3) introdotto dalla Commissione della Camera dei deputati. « Quanto alle condanne estinte per amnistia (si dice nella Relazione), s'intendono evidentemente quelle già passate in giudicato, e che, appunto per ciò, prima che sopravvenisse l'amnistia, accertarono la colpabilità dell'imputato; mentre, se l'amnistia operi prima o in corso del procedimento, non è la condanna che si estingue, ma l'azione penale e quindi l'ipotesi cadrebbe sotto il n. 1 e sotto il n. 3 dell'art. 3 » (pag. 13).

Ma questo emendamento non può, a mio avviso, persuadere: sia perchè l'amnistia estingue la condanna e i suoi effetti (art. 86 Cod. pen.), e quindi anche l'effetto della trascrizione della condanna nel certificato; sia perchè l'amnistia, estingua l'azione penale o la condanna, fa sempre considerare il reato come non mai avvenuto. Nè potrebbe obiettarsi che l'amnistia toglie il *reato,* ma non distrugge la esistenza del *fatto;* poichè (come si è già avvertito: vedi al n. 93, lett. *a*), nella valutazione dei precedenti penali non è morale, ma giuridico l'apprezzamento che la legge richiede.

c) Dal raffronto dell'art. 3 con lo stesso n. 5 dell'art. 4 si ricava altresì che il certificato ad uso dell'Autorità giudiziaria deve portare la indicazione delle *condanne rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione.*

Questa a me pare una inesorabile necessità rimpetto all'Autorità giudiziaria. La riabilitazione fa cessare le incapacità derivanti dalla condanna (art. 100 Cod. pen.), ma lascia sussistere la condanna. Pur quindi ritenendo che l'effetto della trascrizione della condanna nel

certificato sia a qualificarsi una incapacità, sarà sempre vero che la riabilitazione, non estinguendo la condanna, non esclude il calcolo della recidiva, e quindi il bisogno di conoscere l'esistenza della condanna.

d) Infine nei certificati estratti dall'Autorità giudiziaria deve farsi menzione anche delle condanne di cui ai numeri 4, 6 e 7 dell'art. 4; poichè, per garentire la pienezza di apprezzamento del giudice, e assicurargli l'adempimento del dovere di proporzionare la pena alla perversità maggiore o minore del colpevole, non deve distinguersi fra delinquenti primari o recidivi, e fra condanne gravi o lievi, recenti o remote.

§ 3. — *Certificati rilasciati a richiesta di una pubblica Amministrazione*

SOMMARIO.

97. La conoscenza dei precedenti giudiziari delle persone, e così il Casellario che li custodisce, può e deve servire, oltre che ai fini della giustizia, anche a quelli non meno importanti della pubblica Amministrazione. Quando infatti si considera che questa provvede all'esercizio delle maggiori funzioni dello Stato, così allo svolgimento dei suoi poteri e all'ordinamento dei suoi uffici, come alla stessa difesa della sua sicurezza, non si saprebbe vedere perchè la pubblica Amministrazione dovrebbe essere esclusa dal Casellario, che invece agevola i suoi servizi certificando sopratutto della capacità giuridica delle persone che vi sono addette. Se abusi vi furono, e vi possono essere, ove l'uso del Casellario sia eccessivo e non in diretta ed esclusiva corrispondenza coi fini della pubblica Amministrazione, ciò importa la necessità di correggere tali abusi, ma non giustifica la clandestinità del Casellario nei rapporti dellAmministrazione. Tant'è che gli stessi propugnatori di questa clandestinità non omettono per altro la riserva di casi eccezionali, lasciati all'apprezzamento del Pubblico Ministero, nei quali l'Amministrazione potrebbe ottenere il certificato del Casellario; il che, mentre dimostra che è impossibile disconoscere i bisogni della pubblica Amministrazione, prova il nocumento che ad essa dovrebbe derivare da un opposto sistema.

Onde il legislatore italiano ammette anche la pubblica Amministrazione a partecipare della utilità del Casellario, disponendo che essa « .... *può richiedere ed ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata* » (art. 2 legge 1902); ma adotta altresì alcuni temperamenti nello scopo di evitare il pericolo di abusi.

Via facendo si vedrà che il legislatore non è scevro di esagerata preoccupazione, così da intralciare, in rapporto al certificato del Casellario, il còmpito dell'Amministrazione. Ora basta enunciare che questi temperamenti o estremi per il rilascio del certificato consistono nell'avere la legge prescritto:

1.° che la persona richiedente sia una pubblica Amministrazione;

2.° che la richiesta sia fatta per una delle ragioni dalla legge medesima indicate;

3.° che il certificato sia rilasciato in certi limiti determinati (art. 2 legge 1902, e art. 2 e 10 Decreto legislativo).

98. Quanto al primo estremo, è anzitutto da osservare che per *pubblica Amministrazione* s'intende un'Amministrazione diversa dalla giudiziaria, avendo questa un certificato proprio (art. 3). Ed è perciò che la legge, per allontanare la eventualità di una confusione, nell'art. 2 premette la frase « *salvo quanto dispone l'articolo seguente* », e nell'art. 4 l'altra « *fuori del caso preveduto nell'articolo precedente* », ossia della ipotesi di certificati estratti dall'Autorità giudiziaria, di cui nell'art. 3.

Per sapere poi quale debba specificamente intendersi per *pubblica Amministrazione,* giova osservare che nel testo del Disegno di legge proposto dal Lucchini si diceva: « *Sulla richiesta di ogni pubblica Autorità, giudiziaria o amministrativa, e di ogni Amministrazione soggetta per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune....* » (art. 3). E nella Relazione il proponente dichiarava: « Può esservi qualche difficoltà e qualche dissenso soltanto in ordine alla designazione delle Amministrazioni cui attribuire il diritto in esame. Poichè, oltre a quelle che dipendono direttamente dallo Stato, dalla Provincia o dal Comune, son le altre che pure agiscono nell'interesse della pubblica cosa e che vi possono essere assimilate. Crederei però di potervi equiparare, prendendo norma dalle disposizioni del Codice penale, le Amministrazioni soggette per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, fra cui andrebbero compresi i più importanti istituti pii per l'esercizio della pubblica beneficenza, che vuol pure essere illuminata intorno ai precedenti delle persone che ne chiedono il soccorso » (pag. 8).

Nel Progetto invece della Commissione della Camera dei deputati si adoperava quest'altra forma: « *Sulla richiesta di ogni Autorità, giudiziaria o amministrativa, dello Stato...* » (art. 3). E il Relatore (Lucchini) considerava: « La legge francese designa ed enumera specificamente le Autorità alle quali può essere rilasciato il *Bulletin,* n. 2; ma alla vostra Commissione parve, come a me, che ciò non fosse assolutamente necessario, e dovesse invece bastare l'indicazione dei motivi della richiesta, a guarentire da ogni possibile abuso e pericolo. Essa invece ritenne, per maggior cautela, di non doversi equiparare alle pubbliche Autorità le amministrazioni soggette, sia pure per legge, alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, le quali possono avere una portata troppo estesa e comprendere istituti, come quelli di credito e d'istruzione, e anche meramente industriali, per cui non si giustificherebbe un trattamento così privilegiato e che non darebbero sufficiente garanzia di quella riservatezza, che deve accompagnare l'uso di tali certificati. E così, anzi, volle la Commissione guarentire da ogni possibile indiscrezione ed abuso, che farebbero fallire i provvidi intenti della legge, da circoscrivere il diritto di richiesta alle sole Autorità dello Stato, escluse quindi Amministrazioni locali, delle Provincie e dei Comuni, che, nel modo come oggidì funzionano, massime in alcune parti d'Italia, travagliate spesso da influenze di partiti meramente personali, non porgono sufficiente affidamento di serietà e di discrezione. Ciò sempre nel presupposto che i certificati rilasciati alle Autorità riproducano imputazioni che non devono trascriversi in quelli che si rilasciano ai privati » (*Relaz.,* pag. 11).

Nella discussione alla Camera dei deputati, tale presupposto veniva meno, poichè la Camera, mentre stabiliva un certificato proprio all'Autorità giudiziaria, parificava l'Amministrazione e i privati nel contenuto del certificato; ma il testo del Progetto della Commissione rimaneva nella sua sostanza invariato, ed è sostanzialmente quello della legge, perchè la locuzione del Progetto « *ogni Autorità amministrativa dello Stato* » e la locuzione della legge « *ogni pubblica Amministrazione* », si equivalgono nel tenore del loro significato.

Quindi a me pare che il concetto della legge sia questo: che, cioè, hanno facoltà di richiedere e ottenere il certificato le *Autorità amministrative,* ma, agli effetti del Casellario, devono per tali intendersi soltanto quelle Autorità che dalle leggi o dai regolamenti hanno l'attribuzione di provvedere ad alcuno degli oggetti che costituiscono le ragioni per le quali la legge ammette la richiesta e il rilascio del certificato. Ed invero il Decreto legislativo parla espres-

samente di « richiesta di *un'Autorità amministrativa* » (art. 10, primo capoverso); ed è poi l'indole delle ragioni della richiesta che necessariamente viene a specificare quale propriamente sia, fra le Autorità amministrative, quella che abbia la facoltà della richiesta. Niente perciò influisce che trattisi di un'Autorità amministrativa dello Stato, della Provincia o del Comune, una volta che questa ha obbligo di adempiere le attribuzioni corrispondenti alle ragioni della richiesta del certificato; come, ad esempio, sarebbe la Commissione provinciale o comunale istituita per la revisione delle liste elettorali politiche o amministrative (Legge 28 marzo 1895, n. 83, art. 20, 25, 32; Legge 4 maggio 1898, n. 164, art. 31, 35, 42).

Questi sono i confini nei quali va, a parer mio, circoscritto il pensiero della legge, e fuori di essi si ha una interpretazione estensiva che, data la natura della materia in esame, non può essere consentita; sia perchè è nello spirito della legge di limitare per quanto è possibile la pubblicità delle iscrizioni del Casellario; sia perchè, se altrimenti fosse, non avrebbero ragione d'essere gli estremi ossia le condizioni che anche rispetto alla pubblica Amministrazione la legge ha voluto stabilire per il rilascio del certificato.

Intanto dalla facoltà di che trattasi debbono ritenersi escluse le Società di patronato per il collocamento dei liberati dagli stabilimenti penali e dai riformatorii, non essendo esse *Autorità* amministrative; e senza che poi il considerarle come privati, per il rilascio dei certificati, possa riescire ad agevolare il còmpito loro. Bene la legge avrebbe potuto contemplare le Società di patronato in modo particolare e con speciale disposizione, imitando così la Francia, che, con la Legge del 1900, riparava ad una dimenticanza incorsa nella legge del 1899. « Nous avons donné (diceva il relatore Bérenger), sur la demande d'un des membres de la Commission, ce droit d'acquérir l'intégralité des condamnations aux sociétés de patronage des libérés. Jusqu'à la loi du 5 août 1899, elles étaient en possession du droit, et c'est par un oubli qu'il ne leur a pas été maintenu. Il importe, en effet, que la connaissance entière des condamnations prononcées contre les malheureux qui s'adressent à elles leur soit connue, soit pour pouvoir les aider en connaissance de cause dans la recherche du travail, soit encore pour les diriger dans les demandes en réhabilitation qu'ils peuvent avoir à faire » [1]).

99. Quanto al secondo estremo, la legge ha sostituito la specificazione dei motivi della richiesta del certificato alla condizione ge-

---

[1]) Vedi in BERLET, op. cit., pag. 121.

nerica di un *oggetto di servizio* indicata nell'art. 17 del Regolamento del 1865 (vedi pag. 583).

Certamente questa sostituzione è logica e provvida. È logica, perchè il diritto al rilascio del certificato è conferito non all'Autorità come tale, ma in quanto essa abbia obbligo di provvedere ad un determinato obietto, a norma delle leggi e dei regolamenti. Ed è provvida, perchè è un freno ad abusive richieste di certificati, mentre la comoda dichiarazione di trattarsi di un oggetto di servizio alcune volte copriva un fine privato o almeno non rassicurava che così non fosse.

Nella Relazione (rel. Lucchini) della Commissione della Camera dei deputati si legge: « Studio particolare venne posto nell'enumerare e specificare le ragioni che possono legittimare la richiesta di certificati da parte dell'Autorità. Emendando però il tenore del mio schema, alla Commissione parve di dover eliminare il motivo di *polizia,* che già non è espressione appropriata nel nostro linguaggio legale e amministrativo e che per quanto veramente interessa in materia, cioè nei riguardi della polizia giudiziaria, trovasi già compreso nel motivo di giustizia; — di dover invece aggiungere quello, troppo importante, dell'elettorato politico e amministrativo, e l'altro del conferimento o godimento di pensioni; — di sostituire *uffici pubblici a impieghi,* prevedendone, oltre al conferimento, l'esercizio; — di qualificare *governative,* con maggior precisione di termini, le concessioni, anzichè *pubbliche;* — richiedendo, come si conviene, che *pubblica* sia la beneficenza per cui debbasi provvedere » (pag. 12).

A norma dunque dell'art. 2 della Legge, la pubblica Amministrazione può richiedere ed ottenere il certificato:

a) per ragione di *elettorato politico a amministrativo,* poichè la pubblica Amministrazione deve provvedere alla formazione delle liste e a norma di legge non sono nè elettori nè eleggibili i condannati, ad esempio, per furto, truffa, appropriazione indebita, frode, ecc. (art. 96 Legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83; e art. 22 Legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164). La legge non enuncia l'elettorato *commerciale* (art. 12 Legge 6 luglio 1862, n. 680, per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio), ma, a mio avviso, deve ritenersi implicitamente indicato, perchè l'elettorato commerciale è informato alle stesse regole dell'elettorato amministrativo (e così alle stesse cause d'incapacità), di cui è perciò una semplice specie e modalità;

b) per ragione di conferimento o esercizio di *uffici pubblici;* poichè, ad esempio, la legge istituisce speciali Commissioni per la

formazione delle liste dei giurati, mentre poi alcune persone non possono essere assunte all'ufficio di giurato o ne sono escluse (articolo 5-8 Legge 8 giugno 1874, n. 1937, sull'ordinamento dei giurati). E qui mi pare che la voce *ufficio* debba intendersi in largo significato, considerato che lo scopo della legge è di porre l'Amministrazione in grado di stabilire la esistenza o meno delle cause che, secondo le leggi e i regolamenti, rendono il cittadino incapace a coprire od esercitare una pubblica funzione, sia questa dello Stato, della Provincia o del Comune;

c) per ragione di *reclutamento militare*, poichè, ad esempio, i condannati a pene gravi o per delitti disonoranti sono esclusi dal servizio militare (art. 3 Legge 6 agosto 1888, n. 5655, sul reclutamento dell'esercito; art. 2 Legge 16 dicembre 1888, n. 5860, sulla leva marittima); ed alcune condanne di militari importano la perdita del grado di cui essi sono rivestiti (art. 2, Legge 25 maggio 1852, n. 1376, sullo stato degli ufficiali, e § 180 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali approvato con R. D. 4 agosto 1904, n. 615); ovvero producono altre incapacità (art. 219 del Codice penale per l'esercito);

d) per ragione di conferimento o godimento di *pensioni*, poichè, ad esempio, il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari per condanna a qualunque pena pei reati di peculato, concussione o corruzione, ecc. (art. 183 Legge 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari);

e) per ragione di conferimento o godimento di *onorificenze*, poichè, ad esempio, è privato della decorazione dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, o della Corona d'Italia, chiunque per un fatto legalmente accertato abbia mancato all'onore, o propugnato interessi antinazionali (RR. DD. 20 febbraio 1868, art. 13 e 8; e 24 gennaio 1869, n. 4851); come è privato della medaglia al valor militare, e del corrispondente soprassoldo, il condannato a pena *infamante* (art. 19 Regio Viglietto 26 marzo 1833), ecc.;

f) per ragione di *concessioni governative*, poichè, ad esempio, la licenza di portare armi o aprire esercizi pubblici può essere ricusata ad alcuni condannati (art. 17, 53 Legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza; Leggi 13 settembre 1874, n. 2086, e 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *F*, sulle concessioni governative);

g) o, infine, per ragione di *pubblica beneficenza*, poichè la cognizione dei precedenti giudiziari può servire, non tanto alla legale com-

posizione degli Uffizi amministrativi della beneficenza pubblica, quanto alla regolare sua esplicazione nelle molteplici forme che può assumere (ricoveri, doti, sussidii, ecc.: art. 11, 74 Legge 17 luglio 1890, n. 6972, Regolamenti 5 febbraio 1891, n. 99, Legge 18 luglio 1904, n. 390, Regolamento 1.° gennaio 1905, n. 12).

Costituendo la indicazione dei motivi un estremo per il rilascio del certificato ed essendo tali motivi specificamente dalla legge determinati, devono perciò ravvisarsi di carattere tassativo, non dimostrativo. Per altro, ove la pubblica Amministrazione agisca, non quale Autorità, ma quale parte in giudizio, non sembra che le si possa negare la facoltà di produrvi il certificato, come si trova concesso al privato.

100. Terzo e ultimo estremo, per il rilascio del certificato alla pubblica Amministrazione, è che il suo contenuto dev'essere ristretto nei limiti dalla legge medesima tracciati (art. 2, ultimo capoverso).

La proposta di legge dell'on. Lucchini, in relazione al contenuto del certificato, metteva da una parte la pubblica Autorità sia giudiziaria che amministrativa, e dall'altra i privati (art. 4 e 5): distinzione questa che risponde alla evidenza delle cose, poichè le attribuzioni e i fini della pubblica Autorità sono cose manifestamente ed assolutamente diverse dagli interessi dei privati.

Se non che, stabilitosi dalla Camera dei Deputati un certificato distinto per l'Autorità giudiziaria, ne avvenne che, mentre bene si sarebbe potuto istituire un certificato proprio per la pubblica Amministrazione, questa invece andò confusa con i privati: « Il secondo punto emendato (riferiva l'on. Lucchini alla Camera) consiste nell'avere equiparato, agli effetti dei certificati, le pubbliche amministrazioni ai privati cittadini. La cosa può sembrare a prima giunta poco plausibile, ma è facile il convincersi della opportunità, della necessità, anzi, di questa equiparazione, quando si consideri che, ove non si facesse, avverrebbe che il certificato più ristretto concesso al privato non avrebbe alcun valore, poichè l'Amministrazione pubblica ne potrebbe richiedere altro contenente annotazioni più estese di quelle date al privato cittadino. E quindi, perchè veramente la legge abbia la sua efficacia nei riguardi del certificato rilasciato ai privati cittadini, pare anche a me, e parve unanimemente alla vostra Commissione, che si debbano equiparare i due certificati » (tornata 4 dicembre 1901, pag. 6408).

A me sembra che non si possa convenire in questa opinione. Il sistema intermedio importa, di sua natura, una diversità di conte-

nuto nella certificazione e così più specie di certificati, secondo la diversità dei fini ai quali può essere diretta la conoscenza del passato giudiziario delle persone, che è quanto dire secondo la diversa qualità dei richiedenti il certificato. Ond'è che, avendo la legge informato le sue disposizioni al sistema intermedio, non avrebbe poi dovuto confondere in un solo certificato la pubblica Amministrazione e i privati; mentre è innegabile che, nella conoscenza dei precedenti giudiziari delle persone, i fini dell'Amministrazione non sono nè possono essere quelli stessi dei privati. Accettando invece la obiezione che, non riunendo in un certificato unico l'Amministrazione e i privati, si sarebbe menomato il valore del certificato per i privati; la legge giunge a questo risultato di accogliere in astratto il sistema intermedio, ma di respingerne in pratica l'applicazione. Nè poi tale obiezione può persuadere: essa sarebbe esatta se alla identità di fini si facesse corrispondere una diversità di certificati, mentre invece, come si disse, è ovvio che i bisogni dell'Amministrazione e quelli dei privati non sono affatto identici, e nessuno vorrà ammettere che abbiano la stessa importanza. Si potrà per avventura ritenere alcuna volta esagerate le pretese della pubblica Amministrazione dove trattisi di umili mansioni, ma certamente, ad esempio, altra cosa è l'ammissione di operai in un qualunque opificio, ed altra cosa è l'accertamento della capacità del cittadino ad essere investito della qualità di elettore o giurato, ovvero a coprire ed esercitare altri uffici dello Stato. D'altronde la obiezione in esame si ritorce contro la legge medesima, poichè bene si può ad essa contrapporre che anche la fatta istituzione di un certificato distinto per l'Autorità giudiziaria diminuisce il valore del certificato più ristretto stabilito per la pubblica Amministrazione e per i privati.

Intanto questa parificazione fra l'una e gli altri, se non paralizza, intralcia il còmpito della pubblica Amministrazione. E a tale riguardo non sono superflue alcune osservazioni.

1.° Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica Amministrazione non deve farsi menzione delle decisioni di proscioglimento (art. 4, n. 1); vale a dire che, anche nei rapporti della pubblica Amministrazione, le decisioni di proscioglimento non devono produrre incapacità, e così l'effetto della trascrizione della decisione sul certificato. Ma se, bene o male che sia, esistono leggi dello Stato le quali a codeste decisioni attribuiscano determinati effetti giuridici (com'è, ad esempio, quella che l'Ufficio di pubblica sicurezza deve denunziare per l'ammonizione il diffamato, e per tale si ha anche l'imputato di alcuni reati, ancorchè il giudizio siasi risoluto in una

decisione di non luogo a procedimento per insufficienza d'indizii o per non provata reità: (art. 94-96 Legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza), si potrà discutere sulla giustizia di tali disposizioni e, occorrendo, abrogarle; ma, sino a quando esistono, il Casellario non può togliere alla pubblica Amministrazione il mezzo di provvedere, infirmando così una legge dello Stato.

2.° Parimenti, nei certificati per l'Amministrazione, non deve farsi menzione delle sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione quando siano state revocate, nè dei provvedimenti presi circa infermi di mente, minorenni o sordo-muti, nè delle condanne per contravvenzione, ecc. (art. 4, n. 2, 3 e 4). Ma, nei rapporti della pubblica Amministrazione, la conoscenza del passato giudiziario delle persone non dev'essere limitata al fine di accertare la esistenza o meno di giuridiche incapacità; mentre invece, per la stessa efficacia degli ordinamenti dello Stato, è uopo che sia estesa altresì al fine di porre l'Amministrazione in grado di affidare ad uno piuttosto che ad altri una missione di fiducia. Ora, in questi casi, non è scevro d'importanza per l'Amministrazione conoscere tutto intero il passato giudiziario dei suoi impiegati: se alcuno di essi fu prodigo, discolo o negligente. (vedi n. 96 lett. *a*).

3.° Per la stessa ragione, se può ammettersi che la riabilitazione, cancellando le incapacità derivanti dalla condanna, non deve lasciare inalterata quella di coprire un pubblico impiego; tuttavia, nella distribuzione degli incarichi, può essere utile all'Amministrazione avere conoscenza della condanna intervenuta e tuttora sussistente (art. 4, n. 5).

4.° A maggior ragione, infine, la pubblica Amministrazione deve conoscere la esistenza delle decisioni di condanna; tanto più se esse importino la indegnità o la decadenza dai pubblici ufficii, cui l'Amministrazione ha il dovere di provvedere. Ora, di fronte al disposto dei numeri 6 e 7 dell'art. 4 della Legge sul Casellario, questo còmpito dell'Amministrazione è reso impossibile; com'è, ad esempio, nella ipotesi di una condanna per furto, truffa, ecc. che abbia per effetto la incapacità ad essere elettore o giurato (art. 96, n. 2, Legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83; art. 22, lett. *f*, Legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164; e art. 5, n. 3, Legge sull'ordinamento dei giurati 8 giugno 1874, n. 1937) e di cui per disposizione della legge (art. 4, n. 6) o per disposizione del giudice (art. 4, n. 7), non debba farsi menzione nel certificato.

Studieremo poi come a questi gravi inconvenienti siasi cercato di riparare con l'espediente della *dichiarazione* (vedi § 5); ricono-

scendosi in tal guisa la logica impossibilità di confondere in uno stesso certificato la pubblica Amministrazione e i privati.

§ 4. — *Certificati rilasciati a richiesta di privati*

SOMMARIO.

101. È a questo punto, rispetto cioè al rilascio dei certificati del Casellario a richiesta di privati, che si rivela propriamente tutta la importanza della pubblicità delle iscrizioni quale effetto penale; ed è per ciò che a questo punto converge e si concentra la vera riforma del Casellario giudiziale.

a) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, la pubblicità delle iscrizioni è assai ristretta: nel periodo istruttorio, che d'altronde è segreto, l'uso del certificato occorre in pochi casi; e nel periodo del giudizio, la pubblicità è d'ordinario fugace, nè va oltre l'àmbito dell'udienza e la cognizione delle parti. Ed è poi improbabile il pericolo d'indiscrezioni, stante la riservatezza che l'Autorità giudiziaria pone in tutti i suoi atti.

Similmente nei rapporti con la pubblica Amministrazione, di regola il certificato non esce dagli uffizi che devono provvedere ad alcuno degli obbietti per i quali la legge ne autorizza il rilascio; e solo nella ipotesi di gravami o di giudizi, per ragione, ad esempio, di elettorato, la pubblicità si estende anche fuori dell'interno degli Uffizi. In ogni caso per altro la pubblicità è limitata, e trova un freno nel presidio delle sanzioni penali e disciplinari, trattandosi della violazione di doveri di ufficio.

Al contrario, nei rapporti sociali, sopratutto in confronto di quelli

che oggidì si determinano fra i grandi stabilimenti industriali o commerciali e le masse dei lavoratori, la pubblicità delle iscrizioni del Casellario, non solo è inevitabile e maggiore, ma è anche maggiormente dannosa. L'abitudine di richiedere dal lavoratore il certificato penale fa sì che la pubblicità delle iscrizioni diviene un fatto inevitabile, poichè o il lavoratore presenta il certificato, ed è respinto dallo stabilimento; o non lo presenta, ed il rifiuto è un rimedio peggiore del male lasciando sospettare la esistenza d'iscrizioni anche più gravi. Inoltre, essendo generale l'abitudine invalsa di pretendere dal lavoratore il certificato, ne deriva che la pubblicità delle iscrizioni del Casellario si diffonde da uno ad altro stabilimento: la ripulsa dei padroni perviene a notizia dei compagni di lavoro: quindi, con la miseria, giunge anche il disonore. Così germoglia il pensiero di riprendere la via del delitto! Onde non si è esagerato affermando che la pubblicità delle iscrizioni è una fra le cause della recidiva.

b) Ora non pare dubbio che la legge penale possa intervenire. Qui non trattasi di disciplinare un rapporto di Diritto privato fra il padrone e il lavoratore, ciò che sarebbe estraneo alla materia di una legge penale. Qui trattasi invece di regolare l'applicazione di un effetto penale, e cioè la pubblicità delle iscrizioni del Casellario; la quale, mentre deriva dalla condanna al pari di ogni altra forma di pubblicazione della relativa sentenza, costituisce per il condannato una nota censoria, e gli produce il discredito e la interdizione dal lavoro, che è una sanzione materiale esorbitante dai fini della pena ed ancor più grave della sanzione morale di una interdizione dalla qualità di elettore o di giurato. Tanto più poi l'intervento della legge penale si palesa legittimo, in quanto la eccessiva pubblicità delle iscrizioni, oltre al nocumento morale e materiale per l'iscritto, rappresenta anche una minaccia per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Quindi la dottrina, riconoscendo la necessità di un intervento della legge penale, studia i vari sistemi di certificazione (vedi § 1), che potrebbero dirsi i modi di tale intervento. E a sua volta la legge, dopo avere fra questi sistemi prescelto ed applicato il sistema intermedio ai certificati estratti dall'Autorità giudiziaria (§ 2) e a quelli rilasciati sulla richiesta di una pubblica Amministrazione (§ 3), passa ora a regolare il rilascio dei certificati su richiesta dei privati.

102. Data la gravità di codesta condizione di cose e la necessità di ovviarvi, è naturale che si cominci dal porre in discussione la stessa facoltà dei privati di richiedere e ottenere il certificato.

a) Quanto ai privati interessati, ossia coloro ai quali il certi-

ficato si riferisce, non si potrebbe, a parer mio, negare tale facoltà: il che importerebbe la introduzione del sistema della clandestinità del Casellario (vedi al n. 84) che la legge giustamente respinge. Se infatti il Casellario è uno fra i servizii dello Stato, e se è vero che il cittadino paga le imposte principalmente per la istituzione di essi; sembra ingiusto togliergli il modo di giovarsi del servizio del Casellario, per minima che sia la sua utilità nei riguardi privati. E quando poi si pensa che i cittadini lesi in questo diritto costituiscono la maggioranza, si può senz'altro affermare che la ingiustizia di negar loro l'uso del Casellario assumerebbe l'aspetto di una violenza. Può lo Stato disporre obblighi e temperamenti per evitare che di tale facoltà si abusi e assicurare che il certificato sia veramente rilasciato alla persona cui si riferisce, ma, fuori di tali limiti, l'azione dello Stato sarebbe una esorbitanza. E questa, mentre nuocerebbe certamente agli incensurati, non sarebbe poi un sicuro vantaggio per i condannati; poichè i padroni sarebbero con ciò posti sull'avviso e nessuna legge potrebbe mai togliere a loro il diritto di richiedere dai lavoratori la dimostrazione del rispettivo passato giudiziario con altri mezzi di prova, diversi dall'interdetto certificato del Casellario.

Bene quindi la legge, accogliendo il sistema intermedio di certificazione (vedi § 1), sancisce per i privati interessati la facoltà di domandare e ottenere il certificato (art. 2); facoltà che, nei lavori preparatorii della legge, non venne contestata.

b) Quanto poi alla facoltà di chiedere il certificato al nome altrui, il Regolamento del 1865 statuiva espressamente che « anche i privati possono ottenere... la emissione di certificati di penalità al nome proprio *o di un terzo* » (art. 18).

Nello scopo di diminuire i danni derivanti dalla pubblicità delle iscrizioni del Casellario, la Legge francese sopprimeva la facoltà dei terzi. « Le législateur (diceva il guardasigilli nella sua Circolare del 15 dicembre 1899 ai Procuratori generali) [1]) ne s'est pas borné à créer en faveur des particuliers un bulletin n. 3, essentiellement différent du bulletin n. 2. Obéissant à un sentiment de généreuse humanité et s'inspirant de ce qu'il a considéré comme un véritable intérêt social, il a prescrit, dans l'art. 6 de la loi, de ne délivrer le bulletin n. 3 qu'à la personne qu'il concerne et jamais à un tiers. L'intéressé sera donc seul maître de faire connaître, s'il le juge convenable, ses antécédents judiciaires et, à cet égard, la loi et le règlement d'administration publique ont pris les précautions néces-

---

[1]) Riprodotta testualmente nel BERLET, op. cit., pag. 12 e seguenti.

saires pour éviter toute indiscrétion ou toute fraude. L'art. 11, § 3, de la loi punit, en effet, d'un mois à un an d'emprisonnement celui qui, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fera délivrer le bulletin n. 3 d'un tiers » (n. 47).

In seno alla Commissione della Camera dei Deputati sul progetto Lucchini (che ammetteva codesta facoltà), « vi fu chi si fece a sostenere il sistema adottato dalla legge francese di non concedere assolutamente ai terzi il diritto di richiedere e ottenere certificati penali, considerando che i possibili abusi non sarebbero certamente compensati da eventuali vantaggi che ne derivassero ammettendolo. D'altronde, si è soggiunto, o si tratta di una richiesta fatta nell'interesse privato della persona nominata, come condizione impostagli per essere ricevuta in un'azienda o in un'officina o per godere di un determinato benefizio, ed essa medesima sarà sollecita di procurarsi il certificato, dovendosi poi lasciar libera di rinunziare all'impiego o al beneficio, piuttosto che produrre un certificato inquinato: ovvero si tratta di una vera ragione d'interesse pubblico, come sarebbe per accertare l'indegnità ad esercitare il diritto elettorale, o l'ufficio di giurato, di sindaco, ecc., o anche per determinare la credibilità o i vincoli morali di un testimone in giudizio, ecc., e basterà che il cittadino o la parte interessata si rivolga all'Autorità ammessa a richiedere il certificato, perchè questo si rilasci e sia provveduto alle legittime esigenze amministrative, elettorali o giudiziali in questione... Nondimeno, tenendo conto delle condizioni peculiari dell'ambiente sociale e dell'odierna civiltà, parve alla Commissione cosa prudente accogliere la proposta intermedia di consentire ben anche ai terzi la facoltà di richiedere il certificato, ma condizionatamente alla indicazione di un motivo determinato, il quale rivesta carattere di pubblico interesse. Nè può obiettarsi che, se il motivo sia d'interesse pubblico, basti rivolgersi ad un'Autorità per ottenere il certificato, poichè, in primo luogo, niuno può obbligare l'Autorità a richiederlo, e, in secondo luogo, il certificato richiesto dall'Autorità non è e non può essere destinato che ad un uso interno di ufficio... » (*Relazione della Commissione*, pag. 15). Al Senato, uno degli Uffici osservò essere « pericolosa la facoltà data ai cittadini di ottenere certificati penali estratti dal Casellario giudiziale al nome altrui. Per quanto sia tenuto il richiedente a precisare la ragione della sua domanda e l'uso cui debba servire il certificato, l'abuso è troppo facile » (pag. 5 e 9).

A me pare che la questione abbia una importanza minore di quel che a primo aspetto non sembri. Certo non è irrilevante concedere

o negare al cittadino la facoltà in esame, perchè la richiesta del certificato può essere determinata da un fine illegittimo e costituire in tal modo un pericolo per la reputazione e la tranquillità di altri. Ma è certo pure che questo raramente accade, e che tale pericolo è abbastanza remoto. Al contrario la interdizione dal lavoro, conseguente dalla pubblicità delle iscrizioni mediante il certificato, oltrechè frequente, importa un danno effettivo ed assai più esteso; di guisa che è specialmente a tale riguardo che la pubblicità può destare le preoccupazioni del legislatore. Or bene, è precisamente a questo riguardo che non ha importanza ammettere o respingere i terzi dal Casellario; perchè non sono già i padroni che usano procurarsi la noja e la spesa di chiedere il certificato al nome dei lavoratori, ma sono invece i lavoratori che domandano il certificato al nome proprio per consegnarlo ai padroni. Quindi il divieto ai terzi non influisce, e il nocumento, che provviene dalla pubblicità delle iscrizioni, può essere attenuato soltanto dal contenuto ristretto del certificato.

Intanto il legislatore italiano, abbandonando in questo il modello della legislazione francese, concede la facoltà di chiedere e ottenere il certificato al nome altrui.

103. Passando ora ad esaminare gli estremi che devono concorrere per il rilascio del certificato, il primo di essi è, a mio avviso, che il privato richiedente sia un *cittadino.*

Tale interpretazione si desume anzitutto dal testo della legge (art. 2, primo capoverso), che alla voce *privato* (la quale è caratteristica, e sarebbe stata perciò sufficiente ad esprimere il concetto della legge, e cioè di una persona privata, in correlazione così alla pubblica di cui nelle precedenti e successive disposizioni), aggiunge l'altra di *cittadino;* e mentre poi questa, in una legge italiana, non può essere altrimenti intesa che nel significato di cittadino italiano, e quindi in contrapposto all'altra taciuta di straniero. Di più, nel Progetto di legge dell'on. Lucchini si adoperava appunto la frase *privato cittadino* (art. 3 e 5), frase che veniva poscia accolta nel Disegno di legge della Commissione della Camera dei Deputati (art. 3 e 5), e così in seguito; quando invece nell'emendamento proposto alla Camera da alcuni deputati si parlava di « certificato rilasciato sulla domanda di *chiunque* » (art. 3), e l'on. Majno spiegava accennarsi alla richiesta « di altra persona qualsiasi, che per ragioni attendibili domandi il certificato penale di un cittadino, o di uno straniero, che abbia avuto a che fare con la giustizia del nostro paese » [1]).

---

[1]) *Atti parlamentari:* Camera dei Deputati, tornata del 3 dicembre 1901, pag. 6394.

E al testo della legge parmi che corrisponda altresì lo spirito che l'informa, sia perchè, trattandosi di una legge restrittiva della pubblicità del Casellario, la facoltà di ottenere il certificato non può estendersi oltre alle persone specificamente e tassativamente indicate; sia perchè non sarebbe stato nè giusto nè prudente concedere allo straniero il diritto ad un certificato di contenuto assai limitato, quando i nostri connazionali all'estero non godono dello stesso favorevole trattamento. Vero è che l'Italia ha ammesso lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, senza la condizione della reciprocità (art. 3 Cod. civ.); ma la esperienza ha pur troppo dimostrato che i nostri nazionali non hanno trovato all'estero uguale liberalità: e non occorre dire di più. D'altronde lo straniero non ha, in confronto del cittadino, lo stesso bisogno di ottenere il certificato dal Casellario italiano; imperocchè lo straniero non ha in Italia il godimento dei diritti politici (elettorato, conferimento di pubblici uffici); e la dimostrazione all'estero della condotta che egli serba in Italia risulta già dall'esemplare del cartellino che si comunica al Governo dello Stato estero (art. 8 Decreto legislativo).

104. Un secondo estremo per il rilascio del certificato ai privati, è che avvenga per alcuno dei motivi dalla legge determinati. Al qual proposito la legge, distinguendo, dispone che « il certificato è rilasciato sulla domanda di ogni privato cittadino, *se al proprio nome,* senza che ne sia motivata la ragione: e, *se al nome altrui,* unicamente per produrlo in giudizio penale o civile, ovvero per ragione di elettorato politico o amministrativo, o di conferimento o esercizio di pubblici uffici » (art. 2).

a) Come può rilevarsi (vedi a pag. 583), nella passata legislazione il rilascio del certificato era, anche per gli interessati, subordinato alla condizione del concorso di motivi *degni di riguardo o della necessità di adempiere una prescrizione di legge* (art. 18 Regol. del 1865). Invece, qualunque condizione è stata dalla legge in vigore ritenuta superflua, probabilmente sulla considerazione che il cartellino è personale e nessun pregiudizio può quindi derivare ad altre persone; mentre poi il miglior giudice della convenienza di pubblicare o altrimenti comunicare i proprii precedenti penali è indubbiamente l'interessato. Oltre a ciò, la legislazione vigente ravvisa nel Casellario un servizio pubblico, mentre la passata lo considerava piuttosto come un servizio proprio della giustizia, onde il rilascio del certificato ai privati aveva il carattere di una concessione e così di un favore.

b) Quanto poi ai terzi, la formola suddetta si era nella pratica rivelata insufficiente e pericolosa.

Già il Cosenza, nella citata (vedi n. 27) Relazione sul Casellario alla Commissione per la statistica giudiziaria, notava che « essendo troppo vaga e generica la espressione *per motivi degni di riguardo*, sorgono da essa disparità d'interpretazioni e necessariamente arbitrii nella esecuzione » (pag. 86).

In questa osservazione consentiva la Commissione per la compilazione di un nuovo Codice di procedura penale:

Caraciotti. « Crede che si verifichino ora inconvenienti per la facilità con la quale i certificati penali si rilasciano a terze persone, e che ciò dipenda dalla larghezza della formola dell'art. 18 del Regolamento, il quale dispone che questi certificati si possano rilasciare non solo quando occorra di *soddisfare ad una prescrizione di legge*, ma ancora per *motivi degni di riguardo*. Fa osservare che, interpretando questa seconda formola in un modo più o meno largo, il certificato penale nelle mani di un terzo può recare danni irreparabili ai cittadini e servire perfino di mezzo a denigrarne la fama. Avvisa quindi, che si debba limitare il rilascio al primo caso ».

Vacca. « Desidera che si studii una formola meno restrittiva, affinchè possano essere soddisfatti i molteplici interessi sociali ed individuali che reclamano la conoscenza dei precedenti penali di un cittadino. Potrà infatti occorrere alla difesa di un imputato di produrre in giudizio il certificato penale di un testimone per infirmarne la credibilità, e dubita che questo caso, nel quale non è giusto negare il certificato penale al nome di un terzo, possa essere compreso in una formola così angusta ».

Finocchiaro-Aprile. « Crede che si possa accogliere un sistema medio fra la proposta del Caraciotti e la formola dell'art. 18 del Regolamento, statuendo che i terzi possano ottenere il certificato penale quando dimostrino di avervi un *legittimo interesse*. Non teme di propugnare questa formola più larga, perchè, se si deve tutelare la fama dei cittadini, non bisogna perdere di vista altri interessi che, sebbene non tendano all'adempimento di una prescrizione di legge, impongono, nella specialità dei casi, il rilascio del certificato penale al nome di una terza persona ».

Indi la Commissione approvava la proposta che si debba rilasciare il certificato penale al nome di una terza persona a chi dimostra di avere un legittimo interesse ad ottenerlo [1]).

---

[1]) *Atti della Commissione*, vol. II, verbale n. XLVII, pag. 180 e 181. Vedi, per le osservazioni della magistratura, al n. 28.

c) Nella proposta di legge dell'on. Lucchini si usava la dizione « .... *per causa specifica e di pubblico interesse* » (art. 3); e nella Relazione si diceva « che allorquando si esiga per i terzi l'indicazione precisa del motivo plausibile della richiesta, che tale motivo sia di ordine pubblico, e che si sancisca una penalità per chi ne faccia poi un uso diverso, sarebbe ovviato alla maggiore facilità degli abusi. D'altronde non è raro il caso e legittimo il bisogno di accertare i precedenti di taluno per contestarne la capacità e dignità a coprire certi uffici, o a esercitare certi diritti, come, per esempio, il diritto elettorale, l'ufficio di giurato, di sindaco, e via dicendo; ed è appunto lo stesso interesse pubblico che deve consentire, in tali casi, il rilascio dei certificati anche ai terzi » (n. V, in fine). Ma, pur mantenendo fermo questo concetto, parve alla Commissione della Camera dei Deputati « opportuno di sostituire ad una formola troppo generica, e che nella pratica avrebbe dato adito a troppe dispute e incertezze, una determinazione specifica di ragioni » (n. II, in fine).

Anche l'Ufficio centrale del Senato faceva notare che « la facoltà (data al privato cittadino di domandare il rilascio del certificato al nome altrui) è limitata alla necessità eventuale di produrre il certificato in giudizio penale o civile, ad esempio, per invalidare una deposizione testimoniale; per stabilire in giudizio un fatto impugnato o contradetto da altro dei contendenti, e per ragione elettorale politica o amministrativa, o di conferimento o esercizio di pubblici uffici. Per cui non potrà mai dirsi che sia data autorizzazione ai cittadini di chiedere per fini non giustificati il certificato al nome altrui. La intromissione del privato nel Casellario, libera e illimitata quando si tratti del proprio interesse, ai riguardi dei terzi non deve avere altra ragione all'infuori dei casi tassativamente espressi dalla legge » (pag. 9).

d) Alle precedenti considerazioni, che illustrano la disposizione in esame, parmi sia da aggiungere questa: che cioè, mentre da una parte la legge conferisce la facoltà di ottenere il certificato al nome altrui, dall'altra ne impedisce il pieno esercizio. Prendendo invero gli stessi esempi che si trovano addotti nei lavori preparatorii, e dato così che Tizio voglia in giudizio contestare la fede che si può riporre in Cajo, ovvero impugnare la sua capacità ad essere elettore, o eletto consigliere, sindaco, ecc., è agevole scorgere che, pur esistendo tali incapacità, tuttavia Tizio non può farne la dimostrazione, una volta che nel certificato a lui rilasciato non devono trascriversi le condanne per furto, frode, ecc. incorse da minorenni (art. 4, n. 6), ovvero quelle delle quali il giudice abbia ordinato che non deve farsi

menzione (art. 4, n. 7). È questa intanto una inconcludenza, che nuoce allo Stato nel decoro dei suoi uffizi, e rende presso che inutile l'azione popolare che le leggi (ad esempio, la elettorale politica: art. 31 e 37; l'amministrativa: art. 41 e 47) assicurano ai cittadini. Nè si dica che in questi casi provveda la pubblica Autorità, poichè uno dei principali oggetti dell'azione popolare è appunto quello di controllare l'opera della pubblica Autorità, e sventare le coalizioni di partito, nella redazione delle liste elettorali, per includervi persone indegne o incapaci.

105. Terzo ed ultimo estremo per il rilascio del certificato ai privati, è che il suo contenuto sia ristretto nei limiti che la legge medesima determina.

Il criterio, che deve regolare la formazione di questo contenuto, ha due aspetti: secondo che si abbia riguardo ai terzi ovvero all'iscritto.

In relazione al primo aspetto, occorre che il certificato porti la indicazione di tutte quelle decisioni che valgano a stabilire un giusto apprezzamento, buono o cattivo che sia, del passato giudiziario dell'iscritto, per potere così guidare una persona a riporre o meno in lui la sua fiducia.

In relazione poi all'altro aspetto, occorre che il certificato non sia un ostacolo frapposto all'emendamento dell'iscritto, come certamente si verificherebbe se per ogni e qualunque caso fosse obbligatoria, peggio se perpetua, la trascrizione delle condanne nel certificato.

Ora, a voler riassumere il sistema della legge nei suoi lineamenti generali, può dirsi che essa distingue le decisioni giudiziali in due serie: decisioni di proscioglimento e decisioni di condanna. Circa alle prime, le esclude tutte, nessuna eccettuata (art. 4, n. 1); e con esse esclude altresì quelle decisioni che, o non avendo più effetto (n. 2) ovvero non importando incapacità (n. 5), possono così, nei rapporti del Casellario, parificarsi alle decisioni di proscioglimento. Circa poi all'altra serie di decisioni, la legge esclude quelle che non hanno carattere di vera e propria condanna (n. 3), o, avendolo, non sono, per altro, nè gravi (n. 4 e 6), nè recenti (n. 7).

Qui si potrebbe rilevare, come un vizio della legge, che essa non ha riguardo alcuno all'indole del reato, quando invece è forse questo l'elemento più prezioso di apprezzamento per coloro che hanno bisogno dell'opera altrui per ragione di industria, commercio, servizio. Nulladimeno può osservarsi che tale difetto era una imprescindibile

necessità per la efficace riforma del Casellario, poichè, altrimenti, il certificato avrebbe dovuto portare la indicazione di tutte le condanne per delitti disonoranti, benchè lievi o commessi da non recidivi; mentre è precisamente a questa bassa criminalità che la legge intende rivolgere le sue sollecitudini, nel fine di favorire l'emendamento dei colpevoli.

106. La prima specie di decisioni escluse dai certificati per i privati, è quella delle decisioni di proscioglimento (art. 4, n. 1).

a) Posto tale divieto per i certificati estratti dall'Autorità giudiziaria (art. 3), il legislatore non ha creduto che potesse farsi una eccezione per i privati; poichè, mentre l'Autorità giudiziaria è meglio di altri in grado di assegnare il giusto valore a codeste decisioni, i privati invece possono essere tratti a fallaci apprezzamenti; tanto più se tali decisioni siano pronunziate in un sistema di procedura che non le circondi delle necessarie guarentigie. Onde alla legge non è sembrato conforme a giustizia che la reputazione del cittadino sia menomata dalla indicazione nel certificato delle decisioni di proscioglimento, e che perciò, nel discredito derivante dalla pubblicità delle iscrizioni del Casellario, siano parificati il prosciolto e il condannato. Queste medesime ragioni persuadono inoltre a ritenere che, di fronte alla ignoranza o caparbietà dei padroni, sarebbe riescita infruttuosa, perchè non rettamente intesa, una distinzione delle decisioni di proscioglimento secondo il titolo (inesistenza del fatto o del reato, prescrizione, non provata reità, ecc.) in base del quale è pronunziata la dichiarazione di assoluzione o di non luogo a procedere.

b) Ma non mancano obiezioni. « Altro è l'individuo (osservava l'on. Canonico) davanti alla giustizia penale, altro è l'individuo davanti alla società. Davanti alla giustizia penale, chi è prosciolto per mancanza di prove ha la presunzione d'innocenza; ha diritto quindi di non essere sottoposto ad altra procedura, a meno che non sorgano nuove prove contro di lui. Davanti alla società civile la cosa è diversa. La società certo non ha diritto di dire che quell'uomo è colpevole; ma quegli indizi i quali non sono stati bastevoli per farlo considerare colpevole del reato imputatogli, possono essere sufficienti per scemare in lui quella fiducia che merita ogni persona immune da imputazioni penali: ed è naturale che la fiducia in quell'individuo sia alquanto diminuita. Prendereste voi per vostro cassiere chi fosse stato implicato in un processo per ammanco di cassa, solo perchè fu prosciolto per insufficienza di prove? Se avessi bisogno di un cassiere, io non lo prenderei. Potrebbe essere una bra-

vissima persona, potrebbe essere innocente del reato in cui fu implicato; ma potrebbe anche essere colpevole. Io quindi ne sceglierei un altro. Forse che il Governo potrebbe affidare a costui un incarico d'indole delicata? Io credo di no. La cosa adunque è ben diversa considerando l'uomo davanti alla giustizia penale, e considerandolo davanti alla estimazione della società » [1]).

A queste obiezioni venne opposto (dall'on. Municchi) che « il maggior contingente alla delinquenza ed al numero dei sottoposti a procedimento penale lo dà la classe dei non abbienti, in ragione talora della miseria e della mancanza d'istruzione e di educazione, che sono le grandi molle che spingono al delitto; ed in quella classe esistono gli ambienti più favorevoli alle ragioni del sospetto. Frattanto è appunto in quella classe che è più comune l'uso dei certificati penali. Ora si supponga che un povero operaio abbia il certificato con la menzione di una di quelle ordinanze di non luogo. Non v'è da illudersi; esso, pur cercando lavoro, sarà respinto da ogni parte, poichè nella concorrenza gli sarà sempre preferito colui che non avrà sul certificato trascrizione alcuna. Intanto quel disgraziato, sebbene innocente o legalmente tale, non potendo trovare col lavoro il modo di campare la vita, sarà spinto per necessità alla disperazione, alla malavita, al delitto!... Le ordinanze di non luogo per insufficienza d'indizii non presentano alcuna sicurezza di colpabilità degli individui cui si riferiscono. Comune è il caso, in relazione a quelle ordinanze, dell'innocenza; eccezionale quello di sospetto fondato della colpevolezza. Nè di fronte a singole eccezioni può essere cosa prudente e giusta porre i più nella necessità di delinquere per vivere » [2]).

c) Si è deciso che bene nel certificato non è fatta menzione della decisione di proscioglimento per avvenuta remissione della parte lesa (art. 4, n. 1, e art. 3, n. 1 e 3) [3]): ovvero di una condanna riportata all'estero per vagabondaggio, perchè il Codice penale in vigore non riconosce il vagabondaggio come reato, e perchè, se è vero che, secondo il Codice penale cessato il vagabondaggio era annoverato fra i delitti, ora, dovendosi aver riguardo non alla pena, ma al carattere del reato, dovrebbe considerarsi come contravvenzione (articolo 4, n. 1, e art. 3, n. 2) [4]). Si è pure giudicato che, dopo la

---

[1]) *Atti parlamentari:* Senato: tornata 21 gennaio 1902, pag. 3196.

[2]) *Atti parlamentari:* Senato: tornata 21 gennaio 1902, pag. 3201.

[3]) Cassaz. Unica, 1.° luglio 1902, RAVIOLA (*Riv. pen.*, vol. LVI, pag. 310).

[4]) Cassaz. Unica, 15 dicembre 1903, ZAMBON (*Riv. pen.*, vol. LIX, pag. 403).

Legge 30 gennaio 1902 sul Casellario, non può seguire condanna per uso sciente, fatto anteriormente alla medesima, di un certificato penale falso, per esservisi taciuta una sentenza di assoluzione per non provata reità; « perocchè l'imputato usò di un certificato che, secondo la nuova legge, gli si sarebbe, in questi termini, dovuto rilasciare » [1]).

107. Dai certificati per i privati deve anche escludersi la menzione delle « *sentenze di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione, quando siano state revocate* » (art. 4, n. 2).

Per garantire i privati dal pregiudizio che essi potrebbero risentire contrattando con falliti, interdetti o inabilitati, la legge stabilisce particolari provvedimenti (v. ai nn. 68 e 69); onde può sembrare eccessivo che anche nei certificati del Casellario rilasciati ai privati siano espresse codeste limitazioni della capacità giuridica delle persone.

Ma, ad ogni modo, ove le sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione siano state revocate, vien meno il fondamento giuridico della loro menzione nei certificati, non essendovi più motivo di temere un danno per i privati. Sarebbe quindi una ingiustizia ed una esorbitanza se, non ostante il fallito, l'interdetto o l'inabilitato, avessero riacquistata la loro giuridica capacità (art. 338 e 342 Codice civile; art. 839 Codice di commercio), tuttavia la legge permettesse che il ricordo delle precedenti sentenze seguitasse ad apparire nei certificati che si rilasciano ai privati, rimeritando così, malamente, gli sforzi che, ad esempio, il fallito ha compiuto per soddisfare gli obblighi assunti nel concordato.

108. Una terza esclusione si riferisce ai « *provvedimenti presi circa infermi di mente, minorenni o sordo-muti, secondo gli art. 46, 53 e 57 del Codice penale* » (art. 4, n. 3). E veramente, se la menzione di tali provvedimenti può essere necessaria per la giustizia, ovvero anche per la pubblica Amministrazione, perchè esse possano utilmente, e senza i pericoli di una larga e continua pubblicità, aver cognizione di tutto intero il passato giudiziario delle persone, lo stesso non può dirsi riguardo ai privati. Non è già che per costoro sarebbe inutile sapere l'esistenza di tali provvedimenti, ma gli è che, di fronte alla scarsa utilità che da simile notizia può ricavare un padrone, è preferibile il beneficio che deriva dal silenzio del certificato; tanto più che, sebbene essi siano provvedimenti di rigore,

---

[1]) Cassaz. Unica, 20 agosto 1904, Del Vecchio (*Riv. pen.*, vol. LXI, pag. 85).

tuttavia non potrebbero assimilarsi alle vere e proprie condanne, e cioè a quelle decisioni penali che, nel sistema della legge, devono soltanto portarsi a conoscenza dei privati.

109. La legge esclude altresì, dai certificati rilasciati su richiesta di privati, la menzione delle « *condanne per contravvenzione e di quelle in cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale* » (art. 4, n. 4).

a) La prima specie di condanne era stata già esclusa dal R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3.ª) contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale italiano, essendosi ivi disposto che « *i certificati di penalità non devono indicare le condanne per contravvenzione se non quando siano richiesti dalla pubblica Autorità* » (art. 33, ultimo capoverso), non dai privati; e ciò perchè « le condanne per contravvenzioni non sono di tal carattere da pregiudicare l'onore di una persona » (vedi a pag. 594).

Bene perciò questa disposizione si è riprodotta nella Legge sul Casellario. Qualunque sia l'indole e la importanza di una contravvenzione, preveduta dal Codice penale o dalle leggi speciali o dai regolamenti locali, essa, per sua intrinseca natura, non deriva da cattivi sentimenti o da colpevoli inclinazioni, nè la condanna menoma nell'altrui opinione il buon nome che gode l'autore della contravvenzione. Quindi la menzione, nel certificato, di una condanna per contravvenzione, mentre è inutile per i privati, poichè non offre loro seri elementi per apprezzare la condotta morale del condannato, è pericolosa per costui, poichè può essere facilmente fraintesa da chi non ne conosce il valore giuridico. Nè si obietti che lo stesso non potrebbe affermarsi nella ipotesi di più e ripetute condanne per contravvenzioni, da cui sarebbe agevole desumere una grave negligenza nelle abitudini di vita del colpevole; imperocchè queste sono ipotesi specialissime, mentre le leggi sono fatte per i casi ordinari e generali. Questa disposizione è poi, a mio avviso, particolarmente provvida rimpetto al ginepraio della nostra legislazione speciale, nelle cui reti ogni cittadino, benchè diligente, può trovarsi facilmente impigliato.

b) L'altra specie di esclusione si riferisce alle condanne per delitti lievissimi.

Questa norma, desunta dalla legge francese (1899), fu nitidamente illustrata dal senatore Thézard (della Commissione). Egli ammetteva che le condanne gravi, per fatti che toccano la probità e l'onore, siano rivelate ai privati; « mais si le Casier ne porte qu'une condamnation légère, pour des faits qui n'attaquent ni la probité, ni

l'honneur; si même il porte plusieurs condamnations, mais pour des faits absolument minimes, on peut, il me semble, dire, sauf à discuter si tel ou tel fait a ou non ce caractère de gravité, que ce casier ne prouve rien au point de vue moral contre son auteur. On peut avoir subi de ces condamnations légères et être aussi honnête homme que celui dont le casier est absolument immaculé.... L'homme qui a un Casier judiciaire, portant une condamnation quelconque, sera repoussé de tous les emplois; cet homme se trouvera rejeté à la misère et, souvent aussi, il faut le dire, à la criminalité véritable. C'est à ce mal, messieurs, que nous avons voulu remédier. Nous avons considéré qu'il y avait là un intérêt social à laisser dans l'ombre ces petites condamnations qui ne sont en somme que des misères et qui ne peuvent pas être la mesure de la moralité des personnes. Nous nous sommes dit: ce discernement, nous ne pouvons pas l'exiger des individus auprès desquels se présentent les solliciteurs d'emplois, le législateur peut le manifester lui-même; et c'est ainsi qu'après des discussions très approfondies, avec une grande circonspection, nous avons essayé de dégager toutes ces petites condamnations, qui, en réalité, ne portent pas atteinte à l'honneur et à la probité » [1]).

La questione si presentò (1900) alla Commissione italiana istituita per la compilazione di un nuovo Codice di procedura penale; la quale però, si noti, moveva dal criterio che il certificato dovesse essere lo specchio del Casellario.

Brusa. « .... Crede che neppure di tutti i delitti si dovrebbe prender nota, escludendo i lievissimi ».

Vacca. « Entrerebbe volentieri nell'ordine d'idee manifestate dal professore Brusa, se il medesimo non trovasse ostacolo nelle sanzioni del Codice penale sulla recidiva. Se non s'iscrivesse nel Casellario una serie di condanne, come si potrebbe accertare la recidiva? ».

Stoppato. « .... Pensa che di tutti i delitti si debba prender nota, potendo assai interessare la conoscenza anche dei lievissimi per ciò che riflette determinate condizioni personali o professionali dei cittadini, o, in ogni modo, per altre ragioni d'interesse sociale. Adduce l'esempio di un delitto colposo commesso da un ufficiale di sanità per imperizia nella propria professione, o per trascuranza di regolamenti, ordini o discipline, e dice che la società deve conoscerlo nell'interesse dell'esercizio dell'arte salutare ».

---

[1]) Dalloz, op. cit., 1899, parte IV, pag. 114 (col. 3.ª) e 115; Berlet, op. cit., pag. 76-78.

Marsilio. « Il Casellario deve ritrarre la più precisa biografia penale.... Perciò non conviene nel parere di escluderne alcune categorie di delitti... » [1]).

Ma, come ora si trova nella legge, il Lucchini introduceva la norma in esame nella sua proposta, osservando: « Alle condanne per contravvenzioni, che non interessano la moralità delle persone, sembra doversi aggiungere quelle anche per delitti nelle quali alla pena della detenzione, del confino o della multa, sia stata sostituita la riprensione giudiziale nei termini dell'art. 26 del Codice penale, onde ne emerge chiara l'estrema tenuità » (*Relaz.*, pag. 9). E la Commissione della Camera dei deputati « convenne meco di equiparare alle contravvenzioni quei minuscoli delitti per cui il giudice reputi di dover applicare la sola riprensione giudiziale » (*Relazione*, pag. 13).

E non pare davvero che tale parificazione possa incontrare obiezioni, tanto più se si avverta che non trattasi solamente di fatti lievissimi, ma sopratutto di reati non disonoranti, come si rileva dalla natura della pena alla quale può essere sostituita la riprensione giudiziale.

110. Dai certificati per i privati cittadini sono anche escluse le « *condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione* » (art. 4, n. 5).

a) L'amnistia fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa (art. 86 Cod. pen.), quindi anche l'effetto della pubblicità delle iscrizioni del Casellario e cioè la loro trascrizione nel certificato; imperocchè l'amnistia fa considerare la condanna come non mai avvenuta.

Da ciò la conseguenza che diversamente è a ritenere per l'indulto; sia perchè la legge sul Casellario, dalla cui osservanza nessuno può essere dispensato, restringe la esclusione all'*amnistia* (art. 4, n. 5), e sia perchè, mentre l'amnistia considera la condanna come non mai avvenuta e perciò ne cancella tutti gli effetti penali, l'indulto invece presuppone il reato e la condanna, e solo ne condona o commuta la pena, nè fa cessare tutti gli effetti penali, ma soltanto alcuni e in determinate condizioni (art. 87 Cod. pen.). Quindi si è ben giudicato che « nei certificati rilasciati a richiesta dei privati non deve farsi menzione della condanna estinta per amnistia, e non già eziandio di quelle cessate per condono » [2]).

---

[1]) *Atti della Commissione*, vol. II, verbale n. XLVI (seduta del 29 marzo 1900), pag. 157.

[2]) Cassaz. Unica, 12 ottobre 1903, BREDICE (*Riv. pen.*, vol. LIX, pag. 403).

b) Alle condanne estinte per amnistia la legge parifica, nei rapporti del Casellario, le condanne rispetto alle quali siasi concessa la riabilitazione; poichè questa fa cessare le incapacità derivanti dalla condanna, e a tali incapacità può assomigliarsi quella della interdizione dal lavoro prodotta dalla pubblicità del Casellario.

Così la Legge in vigore rimove l'inconveniente più volte lamentato nella passata legislazione, e denunciato dal Cosenza, nella citata Relazione (vedi n. 28), alla Commissione per la statistica giudiziaria. « Nel decreto (egli osservava) che istituisce il Casellario è prescritto che debbano essere conservati per estratto *i decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati* (n. 5). Or poichè in base a questa disposizione si deve prender nota del decreto di riabilitazione, e poichè l'art. 604 del Codice di procedura penale non stabilisce che si abbiano a ritenere per cancellati gli addebiti per i quali sia intervenuta la riabilitazione, ne segue che il cancelliere, trovando nel Casellario, al nome del riabilitato, e le condanne e l'estratto del decreto di riabilitazione, debba riportare e le une e l'altro nel certificato penale. E con ciò il condannato il quale chiese la riabilitazione per ottenere che rimanesse cancellato il triste ricordo della condanna da lui espiata, vede invece riapparire sul proprio certificato penale, assieme all'annotazione della condanna, anche quella dell'ottenuto decreto di riabilitazione. Ciò mi ha fatto sempre una penosa impressione. Se uno sventurato, dopo un lieve fallo, ha poscia serbato condotta incensurata ed onesta; se ha ottenuto, senza difficoltà, di essere riabilitato; se ha chiesto la riabilitazione principalmente perchè scomparisse dal suo passato una macchia che egli deplora; a che vale il beneficio che gli si concede, se, accanto a questo beneficio, si ripete e si ricorda inesorabilmente il fallo, che egli ha largamente e pienamente espiato? » (pag. 95-96).

Ciò, ora, non è più possibile; e anche nella giurisprudenza si è ritenuto che, data la riabilitazione, il certificato deve rilasciarsi con formola puramente negativa; nè quindi il Cancelliere potrebbe rilasciarlo con la formola *di non aver trovato carichi da riportare, giusta l'art. 4 della nuova legge sul Casellario*. Imperocchè « per la stessa locuzione adoperata, è chiaro il concetto del legislatore, che cioè di quelle condanne non debba rimaner traccia nei certificati che vengono rilasciati. Quando la legge vuole che l'annotazione sia omessa, questa debb'essere assoluta e senza restrizioni, senza neppure accenno a carichi che fossero iscritti. Diversamente sarebbe frustrato lo scopo della legge, che vuole evitare le pubblicità di fatti per sè stessi poco importanti, o altrimenti coperti dal tempo, o da provve-

dimenti che ne avessero annullate o cancellate le conseguenze giuridiche. Ora, certamente a questo precetto legislativo non ottempera la formola suddetta. Il dire *non ha trovato carichi da riportare* fa subito argomentare che dei carichi fossero realmente iscritti nel Casellario e peggiora anzi la condizione del richiedente, perchè può far presumere l'esistenza di fatti delittuosi anche più gravi di quanto effettivamente non fossero. Per le quali considerazioni non regge il ricorso del Pubblico Ministero, che d'altronde si appoggia a ragioni del tutto empiriche, rilevando che, nella specie, adoperando la parola *negativo,* si potrebbe dar luogo a procedimento di falso o a responsabilità da parte di chi è chiamato a rilasciare certificati; quasicchè possa correre alcun pericolo chi si uniforma alla legge » [1]).

111. La legge sulla riforma del Casellario, dopo aver disposta la esclusione, dai certificati per i privati, dei provvedimenti di rigore presi circa i minorenni (art. 4, n. 3), accresce ancor più verso costoro la sua vigile e amorevole assistenza, ordinando che nei detti certificati non deve nemmeno farsi menzione « *di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei diciotto anni, e non susseguita da recidiva ai termini di legge* » (art. 4, n. 6).

a) Anche questa disposizione è desunta dalla legislazione francese. Introdotta per la prima volta (1891) nel Disegno di legge elaborato da una Commissione ministeriale e presentato al Senato dal guardasigilli (Fallières); andò poi a far parte della Legge 5 agosto 1899 (art. 7, n. 5 e art. 9). Nella seduta dell'8 dicembre 1898, al Senato, il Bérenger, esaminando le proposte esclusioni, diceva: « .... Ce sont ensuite les peines prononcées contre les mineurs reconnus par les tribunaux comme ayant agi avec discernement, mais qui cependant, vu leur état de minorité, ont été considérés comme excusables. N'est-ce pas naturel?... Faut-il que leur casier judiciaire constitue pour eux un obstacle fatal qu'ils rencontrent ensuite pendant le reste de leur vie? » [2]).

b) In Italia il Lucchini « faceva voti che l'istituto del Casellario giudiziale si emendasse con l'escludere, non solo le contravvenzioni, ma un'oculata scelta di delitti lievi e scusabili e di delinquenti primarii » [3]).

---

[1]) Cassaz. Unica, 21 agosto 1902, Delisio (*Riv. pen.*, vol. LVI, pag. 578).

[2]) Dalloz, op. cit., 1899, parte IV, pag. 115, col. 2.ª

[3]) Lucchini, *Elementi di procedura penale*, pag. 427, n. 2, Firenze, Barbèra, 1895.

E in seno alla Commissione, incaricata della compilazione di un nuovo Codice di procedura penale, il Brusa esprimeva il parere che in delitti di minima importanza giova alla prevenzione della delinquenza di non parificare i minorenni ai condannati di età maggiore, per non chiuder loro l'avvenire, macchiandone la condotta con la memoria di lievi colpe; mentre, trattandoli come i delinquenti ordinari, possono divenire un pericolo sociale. La Commissione riconosceva che la proposta s'informava ad un principio degno della meditazione del legislatore, ma, dubitando che la medesima potesse conciliarsi con le disposizioni del Codice penale sulla recidiva, si limitava ad esprimere il voto che, ad occasione di una riforma del Codice penale, non fosse ammessa nei lievi reati la recidiva per i minori di quattordici anni, affinchè le relative condanne non venissero iscritte nel Casellario [1]).

c) Sulla traccia della Legge francese, la proposta dell'on. Lucchini comprendeva la esclusione in esame (art. 5, n. 2), che veniva favorevolmente accolta dalla Commissione della Camera dei deputati. « Il concetto che informa tali esclusioni (si legge nella Relazione della Commissione: rel. Lucchini) è tutto un concetto e uno spirito di equità, di benignità e di prevenzione sociale, per non far pesare sulla riputazione, sul credito e sull'avvenire dei cittadini, minimi falli, trascorsi giovanili, o anche condanne di qualche entità, seguite da ravvedimento dimostrato con una costante buona condotta... Mercè le disposizioni in esame si assegna al Casellario giudiziale il provvido ufficio di rattenere dalla recidiva i delinquenti primari e meramente occasionali, che abbiano volontà e forza di darsi a vita onesta e laboriosa... Il certificato per il minorenne rimane tosto esente dalla iscrizione (purchè il condannato non sia recidivo), in modo precario durante il termine dell'art. 80 Codice penale, in modo definitivo trascorso che sia questo termine. Taluno della Commissione avrebbe voluto estendere il beneficio sino alla età di 21 anno; ma parve ai più che ciò sarebbe eccessivo, date le condizioni etniche e fisiologiche delle nostre popolazioni, già sembrando di troppo che fino a 21 anni il Codice conceda una diminuzione di pena. Si è invece trovato opportuno di coordinare il n. 5 col n. 6 (nella legge n. 6, col n. 7) nella misura della pena restrittiva, distinguendo anche per i minorenni la reclusione dalla detenzione » (n. II, pag. 12-13).

---

[1]) *Atti della Commissione*, vol. II, verbale n. XLVI (seduta 29 marzo 1900), pag. 158; e verbale n. XLVII (seduta 30 marzo 1900), pag. 169-170.

A tale riforma non si mossero obiezioni dalla Camera; e vi fece plauso l'Ufficio centrale del Senato, osservando che « una prima condanna a pena pecuniaria, sola o accompagnata da quella della reclusione non superiore a tre mesi o della detenzione non eccedente i sei mesi, incorsa da persona minore dei diciotto anni che non siasi resa recidiva ai termini di legge, deve riguardarsi come un trascorso giovanile meritevole di ogni riguardo. Ed è giusto che, per facilitare la redenzione morale del giovane, e per non creargli all'inizio della vita un ostacolo di più nella grave lotta per l'esistenza, si abbia quella condanna a ritenere come non mai eseguita » (*Relaz.*, pag. 10).

Parimenti in Senato nessuna opposizione fu sollevata contro la proposta, ed anzi l'on. Canonico espressamente vi aderiva. « ... Quel fallo (egli diceva) ha potuto essere frutto soltanto d'impeto giovanile; e, se sia poi seguìto da una condotta costantemente illibata, la memoria di esso deve sparire; altrimenti si avrebbe un indiretto incitamento a nuovi reati, e si renderebbe assai più difficile la rigenerazione morale del giovane » [1]).

d) Posto che la pubblicità delle iscrizioni del Casellario, ossia la loro trascrizione nel certificato, è una pena accessoria o, altrimenti detta, un effetto penale, logicamente può dirsi che il benefizio in esame rappresenta una speciale ipotesi di esenzione da codesto effetto penale; come quella che essenzialmente consiste nell'esimere il condannato dalla sanzione della pubblicità del Casellario, e così dalle conseguenze morali e materiali che potrebbero derivarne.

Tale esenzione non ha però carattere assoluto, ma relativo: non si applica cioè a tutti i condannati, ma esclusivamente a quelli che siano di età minore dei diciotto anni, ed abbiano commesso un lieve ed unico delitto.

Questa esenzione, inoltre, è di due specie: provvisoria e definitiva; o meglio, ha due momenti distinti. E cioè: durante il termine dalla legge stabilito per verificarsi la recidiva (art. 80, Cod. pen.), la condanna non è trascritta nel certificato, ma può apparirvi se il condannato cada in recidiva (esenzione o dispensa provvisoria); scorso invece il termine della recidiva, senza ricaduta, la condanna non può più essere menzionata nel certificato, ancorchè, dopo tale termine, il condannato commetta un altro delitto (esenzione o dispensa definitiva).

---

[1]) *Atti parlamentari:* Senato, tornata 21 gennaio 1902, pag. 3196.

Da ciò intanto si può, a mio avviso, indurre che, propriamente parlando, la esenzione di che trattasi non può assomigliarsi ad un modo di prescrizione o perenzione del Casellario: non si perime l'iscrizione, perchè questa è incancellabile, altra cosa essendo il contenuto del Casellario ed altra la sua certificazione; nè si perime la trascrizione della condanna nel certificato, perchè questo potrebbe affermarsi solo quando la condanna apparisse nel certificato, mentre ciò non avviene, scorso che sia il termine per la recidiva. Piuttosto, raffrontando la esenzione in esame con l'istituto della condanna condizionale, potrebbe dirsi che, come questa importa la sospensione nella pena, così quella importa la sospensione in uno dei suoi effetti, e cioè nella pubblicità delle iscrizioni del Casellario.

La concessione di questo benefizio non è, infine, abbandonata alla discrezione del giudice; poichè, dato il concorso delle condizioni alle quali è subordinato, la legge vi trova un interesse superiore da tutelare, e che perciò non era prudente rilasciare all'apprezzamento facoltativo del giudice col pericolo di una grave disparità di trattamento. D'altronde, in materia di emendamento di condannati, possono aversi soltanto ragionevoli presunzioni, non prove materiali; di guisa che, quando la legge, per concedere la esenzione, prefigge determinati estremi, e dal concorso di essi fa nascere la presunzione dell'emendamento del condannato, l'ufficio del giudice è, per la stessa necessità delle cose, ristretto all'accertamento degli estremi medesimi.

e) Tali estremi sono quattro, e il primo di essi è che trattisi di « *condanna incorsa da persona minore dei diciotto anni* ».

1.° Questo limite di età può sembrare troppo alto, specialmente se si considera che nella cosiddetta infanzia abbandonata non è raro il caso di fanciulli pronti e destri al mal fare; tanto più poi se si avverte che la legge francese, sulla quale è modellata la italiana, restringe il beneficio ai minori dei sedici anni (art. 67 Codice penale: e art. 7, n. 5, Legge sul Casellario). Nondimeno è da osservare che, dovendo la legge sul Casellario, quale legge speciale, uniformarsi alle disposizioni sugli stadii della minore età agli effetti penali, come sono graduati dalla legge penale generale (art. 54 e 55), anche perchè il favore, che la legge sul Casellario consente, non è del tutto estraneo alla materia della imputabilità; il benefizio di che si discute non poteva che riguardare i minori dei diciotto anni, mentre poi sarebbe stato assai ristretto e meno proficuo se si fosse limitato ai minori dei quattordici anni.

2.° La legge parla di *condanna* senz'altro, ma per questa

non può intendersi che una condanna irrevocabile; sia perchè è sempre in tal senso adoperata dal Codice penale cui la legge sul Casellario è coordinata; sia perchè non potrebbe altrimenti trovarsi iscritta nel Casellario, nè valutarsi per il termine della recidiva.

Se non che, per la esatta interpretazione della legge, non si deve aver riguardo soltanto alla forma usata, ma anche al pensiero che s'intende esprimere. La legge adopera la voce *condanna* e ad essa riferisce tutta intera la sanzione di cui al n. 6 dell'art. 4; ma gli è che, per proprietà di linguaggio nei rapporti del Casellario, non poteva fare altrimenti, poichè è precisamente la condanna (non il delitto per il quale è profferita) che viene iscritta nel Casellario e deve essere omessa o trascritta nel certificato. Ora la necessità di codesta forma non può, a parer mio, modificare il pensiero della legge, che è quello di soccorrere la minore età, sovente spensierata e senza consiglio. Quindi, per decidere dell'applicazione dell'estremo in esame, deve aversi riguardo esclusivamente al tempo del commesso delitto, e cioè che nel giorno della sua perpetrazione il colpevole fosse minore dei diciotto anni. Ed invero, data una diversa interpretazione, e cioè che si dovesse aver riguardo al tempo della condanna, la sanzione della legge, oltrechè contraddire allo spirito che la informa, dipenderebbe da circostanze affatto estrinseche (scoperta del delitto, celerità del giudizio, ecc.), e non avrebbe senso, poichè non si comprenderebbe la ragione di negare l'applicazione del beneficio a colui che delinquendo era minore dei diciotto anni, non potendo influire la eventualità che la sentenza sia divenuta irrevocabile dopo questo limite di età. Sono le stesse norme regolatrici della imputabilità in relazione all'età minore, che in questo caso devono seguirsi; senza pur dire che, ad ogni modo, condanna e delitto sono termini correlativi.

Nella giurisprudenza, ma solamente per incidente, si trova dichiarato che, per ottenere il certificato netto, basta che colui al quale il certificato si riferisce, fosse minore nel momento della condanna [1]).

f) Altro estremo è che trattisi di un lieve delitto: e cioè che la condanna sia « *a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione* ».

1.° La *pena pecuniaria*, benchè così genericamente espressa, non comprende che la multa; perchè l'ammenda è pena stabilita per

---

[1]) Cassaz. Unica, 14 novembre 1903, Sacchetti (*Riv. pen.*, vol. LIX, pag. 167).

le contravvenzioni, delle cui condanne non può mai farsi menzione nei certificati rilasciati ai privati (art. 4, n. 4).

Parimenti nella frase generica di *pena restrittiva della libertà personale*, è compreso anche il confino (art. 11 Codice penale); ma non l'arresto, perchè pena stabilita per le contravvenzioni.

2.° Per designare l'estremo che il minorenne deve essersi reso colpevole di un lieve delitto, la legge determina il limite massimo di tre mesi di reclusione o sei mesi di detenzione.

Quanto alla pena pecuniaria, la legge non enuncia esplicitamente un limite; ma, considerato che senza di questo si contradirebbe alla legge la quale richiede che trattisi di un tenue delitto, e tenuto conto che la multa si converte in detenzione nel caso di non eseguito pagamento; il silenzio della legge deve interpretarsi nel senso che essa abbia voluto implicitamente accennare alla multa che, convertita in detenzione, non è superiore alla corrispondente durata di sei mesi (art. 19 Codice penale).

Anche per il confino la legge non indica il limite massimo, ma questo può ritenersi stabilito in sei mesi, conforme a quello della detenzione, nella quale pena il confino è convertito ove il condannato trasgredisca agli obblighi impostigli (art. 18 Codice penale).

3.° La legge non vincola l'applicazione del beneficio all'indole, disonorante o meno, del delitto commesso (vedi n. 105); nè quindi alle incapacità che dalla relativa condanna possono derivare, poichè anzi il benefizio è espressamente ammesso, non solo quando la pena pecuniaria e la restrittiva siano cumulativamente inflitte, ma anche nel caso in cui ad essa si accompagni un'altra pena, e così la interdizione dai pubblici uffici.

g) Terzo estremo è che la condanna, incorsa dal minorenne e nei limiti suddetti, sia la « *prima condanna* ».

1.° Ciò vuol dire che deve trattarsi di un individuo che non era stato mai per lo innanzi condannato: onde le parole *prima condanna* equivalgono alle altre *primo delitto*, e ragionevolmente perchè è soltanto un delitto lieve ed unico che, escludendo il sospetto di malvage inclinazioni, può affidare sul ravvedimento del colpevole.

2.° La legge non fa conto alcuno delle condanne per contravvenzioni: nè per sè medesime, poichè ne vieta la menzione nel certificato (art. 4, n. 4); nè per gli effetti, poichè non si calcolano per la recidiva in confronto di un delitto (art. 83, n. 1, Codice penale). Onde a me sembra che non sia di ostacolo alla esenzione in esame (e deve quindi rilasciarsi il certificato netto) una condanna per contravvenzione precedente alla condanna per delitto: quest'ultima, in

rapporto alla esenzione dalla trascrizione, è sempre una prima condanna, rappresentante sempre un primo delitto.

3.° Una condanna per più delitti distinti, benchè commessi in uno stesso contesto di azione e colpiti con pene che nel loro complesso non superino il massimo indicato dalla legge (art. 4, n. 6), deve, a parer mio, essere trascritta nel certificato. In questo caso, sebbene la sentenza sia unica, tuttavia le condanne sono multiple (più furti, più lesioni personali): e la pluralità dei delitti, ossia la rinnovazione dell'impulso criminoso, impedisce di considerare il colpevole come un individuo che abbia ceduto ad un momento di abbandono di sè stesso, e così scusabile.

h) Quarto ed ultimo estremo è che la prima condanna « *non sia susseguita da recidiva a termini di legge* ».

1.° La ragione di questo estremo è evidente. Sino a che non si verifica la ricaduta in altro delitto, la legge presume che il condannato sia sulla via di emendarsi, e quindi gli viene in soccorso ordinando che della condanna non si debba far menzione nel certificato. Onde si è deciso « non esser vero che, giusta l'art. 4, n. 6, non si possa ottenere il certificato netto se non quando la recidiva non è possibile per la decorrenza del termine; ma basta invece che colui, a cui il certificato si riferisce, non sia recidivo quando chiede il certificato » [1]). Infatti la ipotesi in esame è (come sopra si è rilevato) una ipotesi di esenzione o dispensa dalla pubblicità della condanna; il che importa che questa non dev'essere trascritta nel certificato durante il termine della recidiva; e non è già una ipotesi di prescrizione, ossia che durante questo termine la condanna debba trascriversi nel certificato e che il diritto a tale trascrizione sia perento solo dopo decorso il termine medesimo.

2.° Verificatasi la recidiva, la benevolenza della legge non ha più ragion d'essere: onde la esenzione è condizionale. Perchè però la condanna sia trascritta nel certificato, non è sufficiente la ricaduta in un qualunque reato, ma occorre che tale ricaduta costituisca *recidiva,* e cioè che non sia scorso il termine nè trattisi di reati esclusi dal computo della recidiva (art. 80 e 83 Cod. penale). Così, ad esempio, la prima condanna a tre mesi di reclusione per furto, incorsa dal minore di diciotto anni, non può essere trascritta nel certificato, benchè il minore, poscia arrolato nella milizia, venga condannato per diserzione.

3.° Decorso il termine della recidiva senza che il condannato

---

[1]) Cassaz. Unica, 14 novembre 1903, Sacchetti (*Riv. pen.*, vol. LIX, pag. 167).

sia ricaduto, la esenzione o dispensa da provvisoria diviene definitiva: e cioè il diritto del condannato a non veder trascritta la condanna nel certificato è acquisito, nè può quindi essere tolto da una condanna ulteriore, successiva alla scadenza del termine stabilito per la recidiva. Così la legge lascia chiaramente intendere che essa, più che altro, si preoccupa principalmente della recidiva, che costituisce un vero pericolo sociale; mentre un delitto, commesso dopo scorso il termine per la recidiva, è a presumere derivato da cause occasionali, anzichè da pervertimento d'animo, e così da vera e propria inclinazione al delitto. Onde è equo che il nuovo delitto non faccia rivivere nel certificato la memoria della prima condanna.

112. Finalmente, la legge sulla riforma del Casellario dispone che, nei certificati rilasciati a richiesta dei privati, non deve farsi menzione « *di ogni altra condanna alla multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a cinque anni di reclusione o a dieci anni di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purchè si tratti di condannato non recidivo o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione. Se la condanna non superi cinquemila lire di multa, ovvero diciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il termine è di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può, nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Può anche ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione* » (n. 7 dell'art. 4).

a) Questa norma, o meglio questo insieme di norme, pur avendo il suo germe nella legislazione francese, è nondimeno opera italiana; come quella che venne introdotta dal Lucchini nella sua proposta di legge al Parlamento. Essa è diretta a riparare al nocumento che in modo eccessivo risente il condannato dalla perpetuità delle certificazioni del Casellario; ma, mentre nella legge francese si segue il sistema semplice della cosidetta *prescrizione* o perenzione del Casellario, invece nella legge italiana si adotta un sistema complesso, che consiste sostanzialmente nel contemperare i due istituti della *prescrizione* e della *esenzione* delle certificazioni. Nè questa è poca cosa, sia perchè il sistema riesce più benefico, e sia perchè, mediante la esenzione, offre il mezzo di provvedere, nei congrui casi, a che il condannato, meritevole di uno speciale trattamento, non soggiaccia al danno comune della pubblicità delle iscrizioni.

Questo complesso di norme, ravvisato dal punto di vista della generalità della sua applicazione, è poi la parte più importante della riforma del Casellario, in quanto che si estende a quasi tutte le condanne penali ancorchè gravi, non è subordinato a condizioni di età per i condannati, e si applica per ogni specie di delitti, qualunque ne sia l'indole e la importanza.

Altro carattere di tale sistema è infine che, movendo dal criterio della gravità maggiore o minore della condanna, la rigidezza della sanzione legislativa può esser temperata dalla prudenza del giudice; il quale, oltre ad applicare la esenzione della certificazione, ha anche la potestà di abbreviare la stessa durata del termine che la legge stabilisce per la prescrizione.

b) La perpetuità delle certificazioni del Casellario, ossia la perpetua pubblicità delle sue iscrizioni, era stata deplorata in Italia, forse ancor prima che in Francia. « Se un cittadino (osservava il Cosenza nel 1884) ebbe a riportare una lievissima condanna, non basta la espiazione; non basta che per una lunga serie di anni abbia menato vita morigerata ed onesta; non basta che abbia serbato condotta incensurabile; egli dovrà avere perpetuamente una macchia sul suo certificato penale... È una ingiustificabile durezza negare a costui la legittima soddisfazione di potere, con un mezzo secolo di vita intemerata, cancellare ogni memoria di un fallo, che forse commise in un momento di fatale aberrazione e negli anni della sua prima giovinezza » [1]).

c) Ma il rimedio alla perpetuità delle certificazioni apparve in Francia; ove, dal progetto Fallières del 1891 (art. 10), venne poi accolto nella Legge del 1899 (art. 8 e 9) il principio della prescrizione del Casellario. La proposta di legge, diceva il Bérenger (Senato: tornata 9 dicembre 1898) ha tre obietti, fra i quali « ce que nous avons appelé, peut-être improprement, la *prescription du Casier* après un temps d'épreuve.... La prescription du Casier est fondée sur celle de la peine. La peine accessoire réellement créée par le Casier ne peut être perpétuelle, alors que la peine principale n'est que temporaire... Le Casier judiciaire ne doit donc être que temporaire, non pas en ce qui concerne les renseignements donnés aux magistrats, bien entendu, ou à l'Etat, mais seulement lorsqu'il s'agit du bulletin délivré aux particuliers... La prescription peut tout couvrir. Le Casier judiciaire sera-t-il la seule chose qu'elle n'atteindra pas? Comment la peine, comment l'action publique elle-même se

---

[1]) Vedi citata Relazione, pag. 46.

prescrivent, et la mention de la condamnation seule restera imprescriptible! Personne ne pourrait le soutenir, d'autant mieux qu'ici la prescription se présentera dans des conditions particulières, bien plus acceptables que celles dans lesquelles elle se produit généralement. Ce sera, non pas la prescription automatique, brutale, qui interviendra, quelle qu'ait été la conduite de l'individu, par le fait seul de l'expiration de la durée de temps prescrite de la loi, mais par la prescription méritée par cinq ans, dix ou quinze ans d'épreuve, suivant les cas, la prescription, récompense de la bonne conduite » [1]).

E nella Circolare (15 dicembre 1899) del Ministro guardasigilli ai Procuratori generali si legge: « Le législateur a considéré que si le Casier judiciaire est une institution excellente en tant qu'il renseigne exactement la justice et les administrations intéressées sur les antécédents judiciaires, il présente des inconvenients, dans le système suivi jusqu'à ce jour, par les obstacles qu'il apporte à l'amendement et au reclassement des condamnés. Il est certaines condamnations qui, à raison de la nature du fait incriminé ou du peu d'importance de la peine, n'entachent pas l'honneur et ne révèlent pas une perversité profonde chez celui qui les a encourues. De plus, quelle qu'ait été la peine prononcée, lorsque après un certain délai écoulé depuis son exécution et variable d'ailleurs selon sa gravité, le condamné n'est plus tombé sous le coup de la loi, il a paru que la révélation du châtiment subi constituerait une véritable aggravation de la pénalité. Enfin, l'expiration d'un délai encore plus long, sans condamnation nouvelle, crée une présomption d'amendement qui permet d'accorder au condamné, de plein droit et sans aucune formalité, le bénéfice et les avantages de la réhabilitation, dont une des conséquences est de faire disparaître définitivement la condamnation du bulletin n. 3 » (n. 34).

d) Dopo, in Italia, il sistema in esame si affacciò alla Commissione istituita per la compilazione di un nuovo Codice di procedura penale.

Brusa. « Stima che si debba stabilire una prescrizione speciale come causa estintiva della iscrizione, e lo rafforza in questo concetto l'autorità del Bérenger e del Leveillé, il quale opportunamente osservava che la iscrizione è una specie di pena accessoria alla principale, destinata a macchiare perpetuamente la condotta dei cittadini. Se il tempo spiega la sua efficacia fino sulle condanne, che

---

[1]) Vedi in Berlet, op. cit., pag. 67-68.

vengono estinte dalla prescrizione, uguale effetto esso deve produrre sulle annotazioni nei registri penali ».

Vacca. « Non è favorevole alla perpetuità delle iscrizioni, anche perchè non comprende come, dopo che il Codice penale ha sancita la temporaneità della stessa recidiva, debba una condanna accompagnare l'uomo per tutta la vita, e spesso chiudergli ogni avvenire. La cancellazione, come premio della buona condotta, sarebbe contemporaneamente atto di giustizia e mezzo efficace a promuovere la riforma morale dei delinquenti. Ma non stima prudente sanzionare che la cancellazione operi di diritto, perchè la circostanza della buona condotta richiede apprezzamenti, che è bene siano attribuiti al magistrato » [1]).

Qui la discussione deviò, e il tema vero e proprio della prescrizione andò a compenetrarsi in quello della riabilitazione.

e) Nel marzo 1901, alla Commissione per la statistica giudiziaria, il Lucchini esprimeva l'avviso che « oltre alla riforma dell'istituto della riabilitazione, si dovrebbe, sempre sull'esempio della legge francese, fissare un termine oltre il quale non fosse operativa l'iscrizione per l'effetto del certificato penale. È la cosidetta prescrizione del Casellario, valevole per i condannati primari, salvo i casi di riabilitazione » (citata Relazione, n. VI).

E nel maggio dello stesso anno 1901 l'istituto della prescrizione, contemperato all'altro della esenzione dalla certificazione, prendeva posto nel disegno di legge presentato dallo stesso on. Lucchini. « Sembra (egli così ragionava nella Relazione che precede la proposta di legge) un provvedimento molto umano e molto saggio codesto di stabilire una specie di prescrizione, per cui, decorso certo tempo dall'espiazione della pena o dall'estinzione della condanna, senza che il condannato primario abbia commesso nuovi delitti, *non* si debba più trascrivere la condanna nel suo certificato, rilasciato su privata richiesta. Sarà un incentivo alla resipiscenza e alla buona condotta, usufruendo, a fin di meglio, i provvidi e salutari effetti del Casellario; sarà il dovuto premio del ravvedimento e dell'onesta vita, nell'alterna vicenda di castighi e di premii, di cui deve giovarsi anche la pedagogia sociale per combattere il vizio e incoraggiare la virtù. Se ne ha già una traccia nella legge vigente, nell'art. 34 del Decreto 1.° dicembre 1889, che ordina l'eliminazione dei cartellini relativi a condanne per contravvenzioni dopo cinque anni dal giorno

---

[1]) *Atti della Commissione,* vol. II, verbale n. XLVII (seduta del 30 marzo 1900), pag. 173.

in cui la pena fu scontata o la condanna rimase estinta. Nè si dica che in tal modo si giovi ai delinquenti e si faccia il danno agli onesti, che, dopo una vita incorrotta e incontaminata, si vedono messi alla pari di coloro che, sia pure una volta soltanto, infransero la legge e subirono una condanna. È facile rispondere che, se costoro hanno errato, ne scontarono anche il fio, e che il beneficio accordato loro dalla legge dovrebbe pur sempre conquistarsi con la buona condotta.... Badisi, infine, che si tratta sempre di delinquenti primarî, la maggior parte dei quali, quando poi non si rendano recidivi, si possono e si devono presumere affatto occasionali, e quindi meritevoli di qualche riguardo; e che, per maggior cautela, anche in ciò restringendo la portata della legge francese, circoscriverei il benefizio di tale prescrizione o, diremo meglio, sospensione alle condanne che importino pena non superiore ai cinque anni di reclusione o ai dieci di detenzione (art. 5, n. 3), per le altre condanne potendo aver effetto soltanto il benefizio della riabilitazione. Mentre però non crederei di seguire la legge francese circa l'istituto della riabilitazione di diritto, che mi sembra esorbiti dai confini di una legge sul Casellario — tanto più che per noi la riabilitazione non ha senso ed effetto che per le interdizioni e incapacità giuridiche — vorrei invece completare quello della prescrizione, dando facoltà al giudice ne' minori delitti di abbreviarne il termine, quando ricorrano speciali ragioni di riguardo, da indicarsi nella sentenza, sino al punto da toglier via ogni termine e render subito operativo il beneficio » (art. 5, capov.: n. V, pag. 10).

f) La Commissione della Camera dei deputati accoglieva favorevolmente il Progetto Lucchini, solo introducendovi qualche lieve modificazione. « La Commissione (dice lo stesso on. Lucchini, relatore), avvicinandosi di più alla legge francese, reputa conveniente stabilire due distinte ipotesi e due diversi termini in relazione a due distinte categorie di condanne, sembrando che il termine di dieci anni per le condanne più minuscole sia eccessivo. La prima categoria di condanne sarebbe costituita da quelle con cui siasi inflitta la multa sino a cinquemila lire, ovvero la reclusione sino a diciotto mesi o la detenzione sino a tre anni; per le quali sarebbe fissato il termine di cinque anni. La seconda abbraccerebbe le condanne alla multa per un maggiore ammontare, e alla reclusione o detenzione di maggior durata, sino, rispettivamente, ai cinque e ai dieci anni. Da qualcuno si sarebbe voluto, sull'esempio della legge francese, estendere il benefizio, con diversità di termini, anche a tutte le altre condanne temporanee. Ma gli altri colleghi convennero meco che giovasse

non uscire, almeno per ora, da certi limiti di moderazione e di prudenza, onde sia resa più facile e volenterosa l'approvazione dello schema.

« Una disposizione che porse occasione a qualche maggior dibattito fu quella con cui si autorizza il giudice ad abbreviare il termine prescrittivo o anche ad ordinare che non si faccia mai menzione della condanna nel certificato, quando, trattandosi di lieve pena, concorrano ragioni di speciale riguardo; e ciò sempre finchè l'individuo non commetta nuovo reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione. A tale disposizione venne opposto che essa reca qui, in codesta legge, un elemento affatto eterogeneo, quello della potestà discrezionale e arbitraria del giudice, mentre tutta la legge è organizzata con criterii tassativi, meccanici, e, dirò così, automatici. Ed è vero che l'indole sua è alquanto diversa da quella che informa le disposizioni precedenti. Ma che perciò? O che tutte le disposizioni di una legge devono rispondere necessariamente a uno stesso carattere? e, se per avventura taluna se ne discosta, sarà questo un vizio di legge? Già non è assolutamente esatto che sia escluso l'apprezzamento del giudice da tutte le altre disposizioni della legge. Così, se ne richiederà eventualmente il concorso per sapere se realmente un fatto sia o non sia radiato dal novero dei reati per una legge posteriore, sia o non sia preveduto come nella legge italiana. Ma, poi, non v'è alcuna incoerenza e alcun inconveniente perchè una norma tassativa e automatica sia completata e meglio regolata mercè l'apprezzamento del giudice, che l'adatti alle singole esigenze e circostanze dei casi. Venne infatti giustamente osservato, anche nella discussione della legge francese, che talvolta il benefizio della prescrizione o perenzione del Casellario può giungere troppo tardi, quando già sia compiuta la rovina dell'individuo o ne sia resa fin da principio, per l'indiscrezione del Casellario, impossibile la riabilitazione. Se però si tratti di reato lieve e commesso in circostanze meritevoli di speciale considerazione, che il giudice esaminerà con diligenza e indicherà nella sua pronunzia, vi è ben ragione d'indulgere, vi è quella stessa ragione di ammettere l'abbreviazione del termine, o anche l'eliminazione senz'altro di esso, che suggerisce e giustifica la prescrizione. Per cui, allora — nella seconda ipotesi, ossia quando si conceda subito il certificato negativo — si offre altro caso di sospensione, anzichè di prescrizione, del Casellario, un provvedimento cioè molto affine alla condanna condizionale, come affine le è pure la stessa prescrizione. In sostanza, non è che si cancelli la condanna e ogni memoria di essa per gli effetti del certificato.

Tutt'altro! La condanna rimane sempre registrata (almeno finchè l'individuo vive, e anche più in là, finchè cioè questo interessi ai fini interni e statistici) nel Casellario, non soltanto, ma è anche sempre pronta a venir trascritta, in qualsiasi ipotesi, nel certificato, quando l'individuo si renda recidivo nei termini indicati dalla legge. Il certificato sarà negativo dopo quel dato periodo di buona condotta, o anche prima, o anche subito, se il giudice lo trovi conveniente (e si tratti di lievi reati), ma solo a patto che l'individuo continui, e finchè continui, a portarsi bene e a esserne meritevole. Non è questa una legge umana, provvida, degna di approvazione? Se però al giudice si dà potestà di assolvere o di condannare, di accertare o meno la colpabilità, di disporre della libertà e dell'onore dei cittadini, gli si può, parmi, consentire altresì la facoltà di rendere, in certi casi eccezionali, più pronto e più sicuro il beneficio che li preserva dalla pubblicità della condanna e dagli effetti funesti di essa.

« Vi fu chi avrebbe trovato opportuno di circoscrivere maggiormente codesta facoltà, sembrando ripugnante largheggiare, sia pur trattandosi di fatti non gravi, rispetto a certi reati che offendono i sentimenti più elementari della convivenza sociale, quali, per esempio, i delitti di falso, quelli determinati da avidità di lucro, la calunnia, il lenocinio e via dicendo. Ma la proposta non venne accettata, considerandosi che anche i reati più comuni e riprovevoli, come il furto, le sottrazioni, le appropriazioni, possono commettersi in circostanze tali da meritare tutta la pietà e la misericordia degli uomini e del giudice.

« Parve invece di dover coordinare codesta potestà discrezionale e benefica del giudice con la prima ipotesi di prescrizione, ossia con quella dei cinque anni, e relativamente quindi alle condanne per cui è ammessa. Così quindi essa rimane limitata alle condanne di minore entità. E parve ancora di dover dare al giudice una stregua più concreta circa le ragioni di speciale riguardo che possono indurlo a farne uso, e cioè in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto; senza dire espressamente che di ciò si farà risultare nella sentenza, essendo questo implicito nell'obbligo che incombe al giudice di motivarla e di motivare tutte le sue deliberazioni e i suoi provvedimenti.

« Finalmente, abbiamo creduto di risolvere in senso favorevole all'individuo la questione del concorso di altra pena con pena restrittiva nella medesima condanna, in modo che la prima non debba pregiudicare il beneficio, che deve regolarsi in base soltanto alla durata della seconda » (pag. 13, n. II).

Nella discussione alla Camera dei Deputati non sorsero obiezioni.

g) L'Ufficio centrale del Senato rilevava che « a togliere l'odioso carattere della perpetuità all'annotamento della condanna nel Casellario, e per dare maggiore impulso morale alla emenda del reo, si contemplano all'art. 4, n. 7, alcuni casi speciali di eliminazione dal certificato del cenno di condanna. È questa un'applicazione benevola (e in alcuni casi eccezionalissimi riconosciuti nella sentenza dal giudicante) anche anticipata degli effetti della prescrizione (art. 95 e seguenti Codice penale) a beneficio di condannati non recidivi e che non commettono altro reato punibile con la reclusione. Ed anche l'ordine giudiziale che della condanna non si faccia menzione nel Casellario è corretto dalla condizione che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la reclusione » (Relaz., pag. 10).

Il sistema non trovò opposizioni in Senato. L'on. Municchi osservava che « se le disposizioni del Progetto hanno in qualche parte un carattere equo, umanitario a favore dei condannati, mirano però nel tempo stesso a diminuire la delinquenza e la recidiva. Giusto è il reprimere coi rigori della legge penale chi si rese colpevole, ma saggio è il prevenire, ed il Progetto previene nuovi reati e nuove ricadute quando nel concorso di certe garanzie dispone perchè il certificato penale non impedisca ai caduti di rialzarsi e procedere nella via del dovere » [1]). Anche l'on. Canonico dichiarava di ammettere « il principio della non perpetuità dell'annotazione quando non si tratti di reati gravi e non vi sia recidiva » [2]).

h) Da quanto precede è facile vedere come anche questi due istituti della *esenzione* e della *prescrizione,* insieme contemperati, siano diretti a regolare l'effetto penale della pubblicità del Casellario.

Essendo le *iscrizioni* del Casellario una cosa affatto diversa dalle *certificazioni* del suo contenuto, è ovvio che i due istituti suindicati, avuto riguardo al fine cui sono preordinati, non concernono in modo alcuno le *iscrizioni,* ma si riferiscono esclusivamente alle *certificazioni* del Casellario. Infatti la *esenzione* e la *prescrizione* presuppongono entrambe il rilascio del *certificato,* senza di che mancherebbe la condizione di fatto per la loro applicazione. E, applicandosi, l'una consiste in ciò: che la condanna iscritta nel Casellario non sia trascritta nel certificato (*esenzione*); e l'altra: che la trascrizione della

---

[1]) *Atti parlamentari:* Senato, tornata 21 gennaio 1902, pag. 3202.

[2]) *Atti parlamentari:* Senato, tornata 22 gennaio 1902, pag. 3215.

condanna, la quale dev'esser fatta nel certificato, non vi rimanga perpetuamente, ma cessi dopo un tempo determinato (*prescrizione*). Così, l'una vuol dire che l'effetto penale della pubblicità non si applica: e l'altra vuol dire che si applica ma temporaneamente, non perpetuamente. Onde, nei rapporti della convivenza sociale, entrambe significano, ed hanno perciò un comune fondamento giuridico, che *non è* o *non è più* necessario il ricordo della condanna incorsa, e quindi la relativa menzione nel certificato.

Ciò che dunque muta è il contenuto del *certificato,* non già il contenuto del Casellario; salvo, per quest'ultimo, i casi di eliminazione del cartellino: materia questa estranea a quella in esame.

i) La *prescrizione* e la *esenzione* dall'effetto penale della pubblicità del Casellario, non hanno per altro, nel sistema della legge, una generale ed uguale applicazione.

Deve tenersi presente che, per l'attuazione di questo sistema, la legge classifica tutte le condanne temporanee per delitti (essendo quelle per contravvenzione escluse dal certificato: art. 4, n. 4) in tre categorie: condanne *gravissime, gravi* e *lievi.*

1.° Appartengono alla prima categoria le condanne alla pena della *reclusione* per un tempo maggiore dei cinque anni, ovvero alla pena della *detenzione* per un tempo maggiore dei dieci anni. In questa categoria non può rientrare la *multa,* la quale ha un massimo non corrispondente a codeste misure della pena restrittiva (art. 19 e 75 Codice penale).

2.° Alla seconda categoria appartengono le condanne: alla pena della *reclusione,* per una durata maggiore dei diciotto mesi e non superiore ai cinque anni; alla pena della *detenzione,* per una durata maggiore dei tre anni e non superiore ai dieci; alla pena della *multa* per una somma superiore alle cinquemila lire. In questa categoria non può comprendersi la pena del *confino,* non potendo la sua durata essere superiore ai tre anni (art. 18 Codice penale).

3.° Appartengono infine alla terza categoria le condanne: alla pena della *reclusione* sino ai diciotto mesi, della *detenzione* o del *confino* sino ai tre anni, ovvero della *multa* sino a cinquemila lire.

Ora è anzitutto da notare che la legge sul Casellario non estende i suoi provvedimenti alle condanne di cui nella prima categoria. E ciò perchè, essendo queste condanne gravissime, il rimedio della prevenzione si palesa meno efficace di quello della repressione; e, d'altronde, un termine di prova, dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, per quanto lungo, non offrirebbe che soltanto una lontana e debole presunzione di ravvedimento, mentre

invece la gravità stessa della condanna impone che della emenda del condannato si abbiano prove più sicure: come possono essere fornite dalla riabilitazione (art. 4, n. 5). Quindi i due istituti della esenzione e della prescrizione delle certificazioni non si applicano alle condanne gravissime.

Quanto poi alle condanne appartenenti alla seconda categoria, ha luogo, rispetto ad esse, l'istituto della prescrizione, non anche l'altro della esenzione dalle certificazioni. È questa una giusta e prudente cautela della legge. Trattandosi di condanne di una certa gravità, tale carattere è già un criterio sicuro che può guidare la legge: senza che, nella grande maggioranza dei casi, possa in contrario influire la eventualità dei precedenti del condannato o delle speciali circostanze del fatto. Onde, conservando al giudice la potestà di esimere il condannato dal peso della certificazione di una grave condanna incorsa, la legge si sarebbe esautorata, e col pericolo altresì di una pericolosa disparità di trattamento fra vari condannati.

Rispetto invece alle condanne lievi, di cui nella terza categoria (art. 4, n. 7, ultimo capoverso), non concorrendo le ragioni suddette, la legge fonde ed applica in un sistema unico e complesso i due istituti della prescrizione e della esenzione dalla pena accessoria della pubblicità del Casellario ossia della certificazione.

Ciò posto, è utile, per maggiore chiarezza, che le due parti del n. 7 dell'art. 4, corrispondenti a codeste due categorie di condanne gravi e condanne lievi, siano distintamente esaminate.

113. La prescrizione della certificazione del Casellario (n. 7, prima parte) non si compie senza il concorso di determinate condizioni dalla legge medesima stabilite.

a) E, prima d'altro, mi sia permesso dire come a me sembri che il riferimento o adattamento della prescrizione al tema presente sia, tanto per il nome quanto per la cosa, meno inesatto ed improprio di quel che a primo aspetto può apparire.

Aderendo alla opinione del Bérenger (vedi n. 112, lettera *c*), anche il guardasigilli Lebret diceva (tornata 8 dicembre 1898 del Senato) che « la préscription du casier judiciaire est une expression commode, bien qu' elle n'exprime pas absolument notre pensée » [1]. E certo non sarebbe esatto parlare di prescrizione quando si volesse riferirla alle *iscrizioni* del casellario, poichè, mentre la prescrizione suppone una condanna non eseguita, le iscrizioni invece sono com-

---

[1]) DALLOZ, op. cit., 1899, parte IV, pag. 116, col. 2.ª

piute, e cioè le annotazioni delle condanne sono già fatte nel Casellario, e vi permangono, salvo soltantó i casi di eliminazione del cartellino.

Al contrario, movendo dal principio (il quale del resto è accolto nella legislazione italiana) che altra cosa è la iscrizione e altra cosa è la certificazione del Casellario; riferendo la prescrizione non alla iscrizione, ma bensì alla certificazione; e considerato che questa, rendendo pubblica l'iscrizione, è perciò un effetto della condanna; a me pare si possa osservare che, come la prescrizione della condanna consiste nella estinzione del diritto nello Stato di fare eseguire la sentenza di condanna, di fare cioè scontare al condannato la pena inflittagli, così la prescrizione della certificazione del Casellario, ossia di un effetto della condanna, consiste nella cessazione del diritto di farlo eseguire, di fare cioè menzione della condanna nel certificato. Parimenti, come la prescrizione della condanna si fonda sul criterio della cessata necessità della esecuzione della pena, avendo il tempo cancellato la memoria e l'allarme del reato, facendo venir meno la esemplarità, il fine della pena, così la prescrizione della certificazione si fonda sulla norma di ragione che anche gli effetti della condanna possono, come la loro causa, rendersi prescrittibili, e che perciò, quando il ricordo della condanna incorsa non è più necessario nei rapporti della convivenza sociale, deve cessarne la menzione nel certificato. Nè potrebbe obbiettarsi che, ove durante il corso del termine fosse richiesto il certificato, questo dovrebbe rilasciarsi con l'annotazione, e così l'effetto si troverebbe eseguito; imperocchè la indagine in esame non va posta in rapporto ad una semplice modalità di fatto (che potrebbe anche non verificarsi), ma bensì in relazione ad un criterio di diritto, e cioè alla cessazione o meno del diritto ad eseguire, come la condanna, così l'effetto della certificazione.

b) Perchè cessi nella società, vale a dire nello Stato che la rappresenta, il diritto a vedere nel certificato la menzione della condanna incorsa, e così il condannato acquisti il beneficio della prescrizione, occorre anzitutto che siano « *trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta* ».

1.° Se si pon mente che questa locuzione della legge sul Casellario è quella stessa del Codice penale quando stabilisce un termine per la recidiva (art. 80), parmi sia dato osservare che la legge considera l'effetto della certificazione quale una circostanza di aggravamento, e che, al pari della recidiva, sarebbe esorbitante ed ingiusto se potesse avere una efficacia perpetua. Come perciò, a riguardo della recidiva, se il nuovo reato avviene dopo molto tempo dalla cessazione della pena inflitta per il reato precedente, rimane

affievolita, se non distrutta, quella presunzione di proclività a delinquere, e quindi il maggior pericolo sociale, che costituisce il fondamento giuridico della recidiva; così, a riguardo della certificazione del Casellario, può dirsi che il lungo tempo trascorso, mentre indica o almeno promette l'emenda del condannato, toglie che dall'omissione della condanna nel certificato possa derivare un pericolo nei rapporti sociali, e fa quindi venir meno la necessità e così il diritto della sua certificazione.

2.° Il termine è di *dieci anni:* è cioè il termine fissato dalla legge per la prescrizione della condanna, quando sia inflitta la reclusione per un tempo non maggiore dei cinque anni (art. 95, n. 3). Il che mostra che anche la legge riconosce i rapporti fra la prescrizione della condanna e la prescrizione della certificazione. Così la legge, in sostanza, vuol dire che, una volta estinta la memoria del reato, debbono cessarne le giuridiche conseguenze.

3.° Il termine decorre dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta: vale a dire dal giorno in cui la condanna ebbe la sua piena esecuzione per la compiuta espiazione della pena ovvero cessò il diritto di eseguirla per l'avvenuta prescrizione o la pena fu condonata per indulto o grazia speciale. Anche l'amnistia estingue la condanna, ma, in tal caso, non può mai farsene menzione nel certificato (art. 4, n. 5).

È evidente la ragione di questo punto di decorrenza. La prescrizione dell'effetto della certificazione, appunto perchè effetto, decorre dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, precisamente come la prescrizione per la interdizione dai pubblici uffici o altra temporanea incapacità (art. 97 Codice penale): alla quale può bene assomigliarsi quella specie d'interdizione o incapacità di ottenere lavoro che deriva dalla pubblicità della condanna incorsa, facendone menzione nel certificato.

Si è deciso che il termine, di cui nella legge sul Casellario (articolo 4, n. 7), decorre dal giorno in cui il condannato terminò di scontare effettivamente la pena con la carcerazione sofferta, non già da quello in cui fu posto in libertà. Imperocchè « il giudice, quando a norma dell'art. 40 del Codice penale detrae il carcere già sofferto dalla durata della pena temporanea, altro non fa in sostanza che dichiarare che la carcerazione preventiva sofferta dall'imputato tien luogo della pena che egli infligge con la sentenza di condanna. Conseguentemente attribuisce alla carcerazione preventiva i caratteri e gli effetti giuridici della pena, tra i quali indubbiamente quello di far decorrere il termine per conseguire il certificato penale senza la

menzione di certe condanne a norma dell'art. 4, n. 7 della legge sul Casellario... ». Se fosse altrimenti « ne verrebbe l'assurdo che il termine dovrebbe decorrere dal giorno della scarcerazione del condannato anche quando essa sia stata ritardata di parecchi giorni, vuoi per errore o dimenticanza di chi doveva eseguirla, vuoi per forza maggiore » [1]).

4.° La legge parla di « pena restrittiva *sola o accompagnata da altra pena* » (art. 4, n. 7); parole che dalla Commissione della Camera dei deputati furono aggiunte nello schema dell'on. Lucchini appunto per dire che, ad esempio, nel concorso della pena pecuniaria con la pena restrittiva, è in base di questa, non di quella, che il termine va regolato (vedi n. 112, lett. *f,* in fine).

5.° Trascorso il termine, si è verificata una delle condizioni per le quali la legge sul Casellario stabilisce di non doversi far menzione della condanna nel certificato [2]).

c) Altra condizione è che « *si tratti di condannato non recidivo* » (art. 4, n. 7).

1.° La legge, parlando in genere di condannato non recidivo, senza cioè distinguere se, per ciò stabilire, debbasi aver riguardo al momento della condanna o al corso del termine, è a ritenere che abbia voluto in tale condizione comprendere entrambi i casi. E rettamente, perchè infatti, o trattasi di recidiva preesistente, e non v'è fondata speranza che il condannato si emendi: o trattasi di recidiva sopravvenuta, verificatasi cioè nel corso del termine dei dieci anni stabilito per la prescrizione dell'effetto della certificazione, e la speranza del ravvedimento del condannato è rimasta delusa: onde nell'un caso non esiste e nell'altro (che si potrebbe dire una specie di atto interruttivo) vien meno il motivo del beneficio della prescrizione.

2.° Perchè per altro si verifichi tale condizione, non basta la pura e semplice ricaduta in un delitto, ma è necessario che questa ricaduta costituisca vera e propria recidiva, che cioè se ne verifichino gli estremi che la legge richiede (art. 80 Codice penale).

Trattandosi della interpretazione di una legge penale, e per di più, della concessione di un beneficio, la disposizione della legge non può estendersi oltre il caso espresso. Ed il caso espresso è quello soltanto del condannato *recidivo:* voce questa che, adoperata

---

[1]) Cassaz. Unica, 23 aprile 1903, Nistri (*Riv. pen.,* vol. LVII, pag. 745).
[2]) Cassaz. Unica, 15 dicembre 1903, Zambon (*Riv. pen.,* vol. LIX, pag. 403).

in una legge penale e per il fine di enunciare una condizione d'indole giuridica, non può avere un significato volgare, ma bensì quello giuridico che la legge le assegna.

Tale interpretazione è conforme anche allo spirito di questa sanzione. Imperocchè il fatto solo della ricaduta in un reato, fuori di ogni requisito di tempo e d'indole di reati, non rivela una decisa proclività a delinquere, e quindi non costituisce un vero pericolo sociale; onde non è irragionevole la speranza della legge che il condannato si ravveda.

Oltre a ciò, nella Relazione della Commissione della Camera dei deputati si trova esplicitamente dichiarato dal relatore (on. Lucchini) che la condanna dev'essere trascritta « nel certificato, quando l'individuo si renda recidivo nei termini indicati dalla legge » (pag. 14). E nella Relazione, che precede il decreto legislativo per l'attuazione della legge sulla riforma del Casellario, è esplicitamente detto che « l'immunità è vincolata alla duplice condizione che il condannato non sia, nè prima nè poi, recidivo; e che, in ogni modo, non abbia riportato successivamente, *anche fuori dei termini della recidiva,* condanna alla pena della reclusione » (n. III); il che importa che, per la prima condizione, deve trattarsi di vera e propria recidiva.

Anche infine la giurisprudenza può dirsi favorevole a questa interpretazione. Si è statuito che deve considerarsi come recidivo generico, e quindi non può godere del benefizio dell'art. 4, n. 7 della legge sul Casellario, il condannato per diffamazione che, sotto l'impero del cessato Codice, sia stato condannato all'ammenda per oltraggio ad un agente della forza pubblica, inquantochè, sebbene punito con pena di polizia, questo reato deve considerarsi come delitto; e quindi è inapplicabile il n. 1 dell'art. 83 Codice penale [1]. Così pure si è deciso che « agli effetti della recidiva in relazione al capoverso dell'art. 4 della legge sul Casellario, occorre che non si tratti di condanna pronunziata dai tribunali stranieri, giusta l'articolo 83 Codice penale » [2].

d) Terza ed ultima condizione è che il condannato « *non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione* ».

1.° Questa condizione rappresenta l'elemento caratteristico della speciale prescrizione di che si discute, in confronto della pre-

---

[1]) Cassaz. Unica, 3 marzo 1903, Antonacci (*Giust. pen.*, 1903, col. 406; *Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 590).

[2]) Cassaz. Unica, 15 dicembre 1903, Zambon (*Riv. pen.*, vol. LIX, pag. 403.

scrizione ordinaria: nel senso che, mentre questa è definitiva col verificarsi del termine, quella invece è condizionale.

E la condizione è severa, ma giusta. Sebbene non siavi recidiva preesistente, o sopravvenuta durante il termine dei dieci anni, e questo sia trascorso; nulladimeno il condannato acquista il beneficio della prescrizione condizionalmente, alla condizione cioè che egli « *successivamente* » e cioè dopo trascorso il termine dei dieci anni, non commetta un delitto per cui gli venga inflitta la pena della reclusione. La legge non si accontenta della buona condotta conservata durante il termine, ma esige altresì che il condannato vi perseveri; onde la minaccia di veder rivivere nel certificato la menzione della condanna, che per il decorso dei dieci anni era scomparsa, costituisce uno stimolo efficace per trattenere il condannato da una ricaduta.

2.° Per altro, questa grave conseguenza non è prodotta da ogni ricaduta, ma soltanto da una condanna irrevocabile alla pena della reclusione: e cioè la ricaduta non solo dev'essere un delitto, ma uno di quei delitti che vengono determinati da malvagità d'impulsi; ai quali appunto è dal Codice penale italiano destinata la pena della reclusione. Non occorre però che questa sia inflitta in una od altra misura, nè che la condanna si verifichi nel termine e nelle condizioni stabilite per la recidiva: tale essendo il testo esplicito della legge (« *reato per cui sia inflitta la pena della reclusione* »), conforme anche alla riportata dichiarazione che si trova nella relazione al decreto legislativo per l'attuazione della legge sulla riforma del Casellario (n. III).

3.° Si è deciso che nel certificato si deve far menzione della condanna ancorchè per il reato successivamente commesso, sotto il cessato Codice, siasi inflitta la pena del carcere; poichè « nell'articolo 22, n. 6, del R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509 è prescritto che ove nelle leggi, nei decreti, regolamenti, ecc. sia comminata o richiamata una determinata specie di pena, s'intende corrispondente al carcere la detenzione fino a cinque anni, e, ove si faccia richiamo del carcere, non come pena da applicare, ma per qualunque effetto giuridico, anche la reclusione per uguale durata; come appunto si verifica nel caso presente, in cui il richiamo della pena del carcere, inflitta al ricorrente con le precedenti condanne, è fatto non per applicare la detta pena, ma sibbene all'effetto giuridico di vedere se di quelle condanne si debba far menzione nel certificato penale al nome del ricorrente » [1]).

---

[1]) Cassaz. Unica, 19 gennaio 1904, Bellotti (*Riv. pen.*, vol. LIX, pag. 404).

114. Della seconda ipotesi (n. 7, seconda parte) vennero già indicati i lineamenti generali (vedi n. 112): ora importa studiarne le condizioni di applicazione.

a) Questa ipotesi riguarda le condanne lievi, quali sono le condanne enunciate nell'ultimo capoverso dell'art. 4; e consiste sostanzialmente nel contemperare in un solo sistema i due istituti della *prescrizione* e della *esenzione* dalle certificazioni. La legge considera che, pure ammettendo, come è giusto ammettere, un termine di prescrizione più breve trattandosi di condanne lievi; tuttavia questo minor termine può alcune volte, per le qualità del condannato o del fatto, sembrare eccessivo ovvero anche non necessario. E poichè la legge non può prevedere e prestabilire quali sono codesti casi, è uopo che essa si affidi alla prudenza del giudice; onde questi deve avere la potestà così di abbreviare il termine stabilito dalla legge per la prescrizione delle certificazioni, come anche di esimere il condannato da questo effetto penale, o pena accessoria che voglia dirsi, della certificazione, in modo che egli possa, senza decorso di termini, chiedere ed ottenere tosto il certificato senza la menzione della condanna incorsa. Come si vede, tutto il sistema s'impernia essenzialmente sul termine: in quanto che esso è minore per sanzione di legge, e può essere ridotto o eliminato per disposizione del giudice.

b) La prima condizione, per l'applicazione dell'ipotesi in esame, è che, nel caso di alcuna delle condanne lievi indicate nella seconda parte del n. 7, siano « *trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta* »; essendo manifesto che la legge si limita a ridurre la quantità del termine in corrispondenza alla minore gravità della condanna, non già a mutarne il punto di decorrenza: ciò che non avrebbe ragion d'essere. Così, si è deciso che il quinquennio si computa, non dalla data della condanna, ma dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta; e perciò, nel caso d'indulto, il quinquennio decorre dalla data del decreto col quale fu condonata la pena [1]).

Ora è questo termine di cinque anni che il giudice, « *in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può, nella sentenza di condanna* », abbreviare o sopprimere.

Nella giurisprudenza si è statuito:

1.° Che l'applicazione del caso di cui in detto capoverso « è

---

[1]) Cassaz. Unica, 26 marzo 1905, Patti (*Riv. pen.*, vol. LXI, pag. 442).

rimessa discrezionalmente al giudice di merito, che non è poi tenuto a dar ragione di non averlo applicato » [1]).

2.° Che tale facoltà spetti esclusivamente allo stesso giudice che pronunzia la sentenza di condanna. « Per regola, al certificato del Casellario senza la menzione delle condanne specificate nel n. 7, si ha diritto dopo trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta. Per eccezione, il termine suddetto può essere abbreviato dal giudice, il quale può anche, senza osservanza di termine, ordinare che nel certificato da rilasciarsi non si faccia menzione della condanna fino a tanto che l'imputato non commetta altro reato, per cui gli venga inflitta la pena della reclusione; ma dalla parola stessa della legge, non meno che dallo spirito, è manifesto che codeste facoltà eccezionali si esplicano nella *sentenza di condanna* dal giudice che la pronunzia, non dal presidente del Tribunale » [2]). In altre parole, tale facoltà « spetta unicamente al magistrato che giudica l'imputato, si esercita nel momento della deliberazione, e si deve estrinsecare con l'emanazione del relativo provvedimento nella stessa sentenza di condanna. E non potrebbe essere diversamente, inquantochè soltanto il giudice, innanzi al quale si svolse il dibattimento, si trova in grado di valutare con piena cognizione i *precedenti* dell'imputato e le *circostanze del fatto* per decidere se la persona contro cui pronunzia la condanna sia meritevole del benefizio di cui si tratta. Laonde non è concepibile, senza andare contro al testo e alla ragione della legge, un provvedimento posteriore alla sentenza di condanna, col quale si ammette il reo al suddetto benefizio. Pertanto è illegittima l'ordinanza del Tribunale che, in Camera di consiglio, emette quel provvedimento per una condanna precedentemente inflitta; poichè, intervenuta la sentenza di condanna senza che nella medesima venisse applicata la benigna disposizione scritta nel citato articolo di legge, il Tribunale, che già con tale sentenza aveva esaurita la propria giurisdizione, non aveva potestà di fare posteriormente in Camera di consiglio ciò che non aveva fatto quale magistrato giudicante. Inoltre si deve giuridicamente ritenere che il Tribunale, col silenzio serbato nella sentenza di condanna, reputasse non meritevole l'imputato del suddetto benefizio; sorgendo così un impedimento insuperabile per una successiva ordinanza in senso contrario » [3]).

---

[1]) Cassaz. Unica, 11 marzo 1903, Colmago (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 560).
[2]) Cassaz. Unica, 19 novembre 1904, Cifarelli (*Riv. pen.*, vol. LXI, pag. 289).
[3]) Cassaz. Unica, 21 aprile 1904, Montanari (*Riv. pen.*, vol. LX, pag. 361).

3.° Che la disposizione in esame non ha effetto retroattivo. « Le leggi provvedono soltanto per i casi avvenire, purchè non sia dato loro effetto retroattivo con particolare disposizione; la quale, invece, nella nuova legge sul Casellario, per i provvedimenti di che trattasi, è respinta dalla stessa natura di essi. Trattasi infatti di un provvedimento facoltativo del giudice che pronunzia la condanna, il quale, per le circostanze speciali della causa e per i precedenti del condannato, può ordinare che non si faccia menzione della condanna fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli sia inflitta la pena della reclusione. È un giudizio che può darsi solo dallo stesso giudice nell'atto stesso che emette la condanna, date talune circostanze emergenti dagli atti, che egli solo è in grado di valutare. Se fosse permesso rivedere le condanne di data precedente, l'esecuzione del benefico provvedimento sarebbe quasi impossibile; il che offre novella prova della non retroattività della disposizione in esame » [1]).

4.° Che fuori del caso di cui al capoverso del n. 7, non appartiene al giudice « determinare i casi nei quali si debba escludere una decisione dal certificato penale » [2]).

c) Poichè, come si è di sopra osservato, il sistema in esame concerne soltanto l'abbreviazione o la soppressione del termine; ne consegue che anche in questa ipotesi di condanne lievi debbono, per l'applicazione del beneficio, concorrere quelle altre condizioni che la legge richiede in rapporto alle condanne gravi. La distinzione infatti delle due ipotesi di condanne gravi e condanne lievi determina e giustifica la maggiore o minore durata, o la necessità stessa del termine; ma è estranea (e perciò non può influire) alle altre condizioni; le quali, formando l'essenza giuridica del sistema, sono quindi comuni alle due ipotesi di condanne.

Epperò, anche nel caso di abbreviazione del termine, occorrono le altre due condizioni, stabilite per le condanne gravi, e cioè che « *si tratti di condannato non recidivo e che non abbia successivamente* (e cioè dopo il termine ridotto) *commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione* ».

Parimenti, nel caso di soppressione del termine, il giudice, dichiarando l'imputato colpevole, e condannandolo ad alcuna delle pene suddette, può ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, purchè per altro *si tratti di condannato non recidivo,*

---

[1]) Cassaz. Unica, 2 febbraio 1903, Musco (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 620).

[2]) Cassaz. Unica, 11 marzo 1903, Colmago (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 560).

e fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione [1]).

115. Qui, per ultimo, sono opportune brevi osservazioni riguardo a due istituti dei quali non è cenno nella legge sul Casellario.

a) Rispetto alla condanna condizionale (introdotta in Italia con la Legge 26 giugno 1904, n. 267, e così posteriormente alla riforma del Casellario) può chiedersi se, o almeno fino a quando, debba farsene menzione nei certificati per i privati.

In Francia, a norma della Legge 26 marzo 1891 (art. 4), la condanna era iscritta nel Casellario e trascritta nel certificato, con la menzione espressa della sospensione accordata. Ma nella legge del 5 agosto 1899 sul Casellario venne disposto (art. 7, n. 6) che nei certificati per i privati non deve iscriversi la *condamnation avec sursis* ad un mese o meno di carcere. Quando voi (diceva il Bérenger in Senato) statuiste che della concessa sospensione si facesse menzione nel certificato, voi credevate « que cette mention du sursis désarmerait les patrons et qu'ils ne feraient pas état d'une condamnation semblable. Eh bien, nous n'avons pas été heureux dans cette conjecture, nous nous sommes trompés et la condamnation avec sursis exclut de tout emploi et de tout atelier les malheureux qui l'ont encourue, aussi bien que la condamnation la plus grave. Les magistrats ont voulu pardonner; les patrons ne pardonnent pas et refusent sans commisération le travail. Est-ce admissible et ne faut-il pas revenir sur une décision qui a une pareille conséquence? » [2]).

In Italia l'on. Lucchini, nel suo disegno di legge sul Casellario, accennava al posto che, fra le esclusioni del certificato, avrebbe dovuto prendere la condanna condizionale. « Alle medesime (e cioè alle condanne lievissime: art. 4, n. 4) dovrebbero aggiungersi, come nella legge francese, quelle di cui fosse ordinata la sospensione con l'istituto della condanna condizionale quando sarà introdotto nella nostra legislazione » (Relaz., pag. 9).

Se non che la legge sulla condanna condizionale estese il beneficio fino alle condanne per sei mesi, a condanne cioè che non pos-

---

[1]) Per le considerazioni suindicate, la enunciazione di codesta ultima condizione (già fatta con le identiche parole nella prima parte dello stesso n. 7) avrebbe, a parer mio, potuto omettersi. Così il testo della legge aderiva pienamente alla sua ragione; mentre ora l'avere ripetuto tale condizione, con l'avere invece omesso di enunciare l'altra che deve trattarsi di condannato non recidivo, dà alla legge una forma impropria per quanto chiarita dal suo spirito.

[2]) Vedi in Dalloz, op. cit., 1899, parte IV, pag. 115, col. 3.ª

sono dirsi lievissime (art. 26 Codice penale); e questa forse fu la ragione del silenzio della legge in relazione al Casellario.

Ora a me pare indubitato che la condanna, benchè condizionale, debba essere trascritta nel certificato. O, infatti, si ha riguardo alla legge sul Casellario, e tale condanna non è indicata fra le esclusioni ivi tassativamente stabilite; o si ha riguardo alla legge sulla condanna condizionale, e può al suo silenzio aggiungersi la considerazione che la sospensione della esecuzione della condanna non si estende agli effetti penali della medesima (art. 4), e quindi all'effetto della pubblicità delle iscrizioni mediante la loro menzione nel certificato. Perciò al condannato non rimane che l'applicazione del disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 4.

È ovvio per altro che tale menzione nel certificato non può più aver luogo, quando, in virtù della legge sulla condanna condizionale (art. 3), la condanna sia a ritenere come non avvenuta; poichè in tal caso devono cessare gli effetti penali (art. 4), e quindi anche quello in esame della certificazione del Casellario.

b) Nella legge sul Casellario non si fa parola della riabilitazione di diritto, perchè alle sue statuizioni fu ravvisato estraneo tale istituto (vedi n. 112, lett. *c* in fine, e lett. *e* in fine).

Ma deve ricordarsi che questo formò oggetto di un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dall'on. Lucchini. « Io vi propongo d'istituire (egli diceva nello svolgimento della sua proposta), oltre alla riabilitazione ordinaria che si ottiene dietro domanda, ammessa dopo trascorso un certo tempo dalla espiazione della condanna, una riabilitazione di diritto, che si acquista senza domandarla, dopo un tempo assai maggiore, e sempre con la condizione della buona condotta. Naturalmente non deve trattarsi che dei soli minori delitti e di non gravi condanne; e sono principalmente le stesse ipotesi per le quali la legge sul Casellario giudiziale stabilisce che certe condanne non debbano segnarsi, finchè l'individuo se ne renda meritevole, nel certificato penale. È, infatti, codesto un corollario di detta legge, tanto che nella corrispondente legge francese del 1899 la riabilitazione di diritto ne forma parte integrale » [1]).

---

[1]) *Atti parlamentari:* Camera dei deputati, tornata 21 maggio 1903, pagine 7864-7865. Vedi pure tornata 27 maggio 1905 (e stampato n. 192).

§ 5. — *Dichiarazione*

SOMMARIO.

116. Relativo a codesta materia della certificazione, ma non certificato, nè vero e proprio istituto giuridico, è l'espediente della *dichiarazione* del Casellario: creato dall'art. 14 del Decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107 (vedi al n. 35 del presente lavoro).

a) Discutendosi alla Camera dei deputati la proposta di legge dell'on. Lucchini sulla riforma del Casellario giudiziale, venne, a proposito del divieto di fare menzione nei certificati delle decisioni di proscioglimento, rilevato che tale divieto avrebbe influito sull'applicazione di alcuni provvedimenti, nonchè sull'accertamento di alcune incapacità portate da leggi speciali.

Si osservava che « con la disposizione di legge in esame si viene ad abolire nientemeno che un articolo della legge sui giurati, gli art. 182 e 206 del Codice di procedura penale e gli art. 95 e 96 della legge di pubblica sicurezza. Si aboliscano pure, se si vuole, ma lo si dica con un'apposita disposizione, per non mettere in seri imbarazzi i giudici, non essendo ammissibili le abolizioni virtuali di leggi imperanti, diverse da questa che ci occupa » (Aguglia).... [1]). Tutti i giorni si bandiscono concorsi per entrare nelle pubbliche amministrazioni; e ai concorrenti è richiesto il certificato penale. Ebbene: un cittadino che si è mantenuto sempre onesto richiede il suo certificato e lo produce netto; ed un altro concorrente con due o tre assolutorie per insufficienza d'indizi in seguito a truffa od a furto, sarà ammesso al concorso alla stessa stregua del primo concorrente? (Monti-Guarnieri).... [2]). Con l'approvazione del n. 1 dell'art. 3 di questo disegno di legge, il n. 2 dell'art. 6 della legge sui giurati sarebbe completamente soppresso. Ed allora è giusto, io mi domando, che possa essere assunto all'ufficio di giurato colui il quale è stato assolto per insufficienza d'indizi in un reato gravissimo, quando può

[1-2]) *Atti parlamentari:* Camera dei deputati, tornata 3 dicembre 1901 (p. 6375, 6376, 6381); tornata 4 dicembre 1901 (pag. 6410).

sempre riaprirsi il processo? Ciò a me non pare corretto... Se l'onorevole Ministro guardasigilli, valendosi dell'art. 9 del presente disegno di legge, ci affida che quell'articolo sarà modificato, nel senso che saranno esclusi dall'ufficio di giurato coloro che sono stati assolti per insufficienza d'indizi sino a che non siasi verificata la prescrizione, io non ho ragione d'insistere nell'emendamento (Manna) [1]).

A tali osservazioni il guardasigilli (Cocco - Ortu) rispondeva: « Qui si tratta degli effetti del Casellario giudiziale, e di ciò che deve risultare nei certificati: quindi le disposizioni contenute in questo disegno di legge non potrebbero in alcun modo derogare a quelle dell'ordinamento giudiziario concernente i giurati. Al postutto potrebbe sorgere qualche incertezza circa il modo di provare l'esistenza o meno della incapacità alla quale l'on. Manna ha fatto allusione. Ed io, appunto in previsione di questa obiezione, ho chiesto alla Commissione di aggiungere all'art. 9 anche la facoltà al Governo di dare disposizioni di coordinamento per determinare i modi coi quali si potrà provare l'esistenza della incapacità, derivante da procedimenti penali o sentenze, che escluda il cittadino dall'esercizio dell'ufficio di giurato » [2]); facoltà che poi, senza opposizioni, veniva conceduta con l'ultimo inciso dell'art. 9.

b) Sull'invito del guardasigilli, il Lucchini redasse uno schema di disposizioni per l'attuazione di codesta legge; e, fra esse, quella dell'art. 30, diretta a provvedere al suindicato coordinamento, così concepita: « Quando una legge dello Stato disponga che un diritto, ufficio o impiego pubblico, grado, titolo, dignità, qualità o insegna onorifica non si conferisca, si sospenda o si tolga, ovvero che un provvedimento dell'Autorità giudiziaria si applichi a chi sia stato sottoposto a procedimento penale e abbia riportato una determinata decisione, ancorchè di questa la legge 30 gennaio 1902, n. 87, non consenta sia fatta menzione nel certificato penale, sulla richiesta dell'Autorità, riconosciuta fondata dal presidente del tribunale, l'ufficio è tenuto a rilasciare una dichiarazione, conforme al modello n. 29, con la quale si attesta l'esistenza o meno di determinate decisioni al nome della persona designata. Il rilascio di tale dichiarazione è soggetto alle norme stabilite per il rilascio dei certificati penali, secondo gli art. 19 a 23. Tale dichiarazione non può essere resa di pubblica ragione, nè può farsene uso diverso da quello per cui venne

---

[1]) Vedi nota 1-2 a pag. precedente.

[2]) *Atti parlamentari:* Camera dei deputati, tornata 4 dicembre 1901 (p. 6410).

chiesta e rilasciata, sotto la comminatoria sancita nell'art. 7 della legge » (art. 30).

Lo schema era accompagnato da una relazione dello stesso on. Lucchini alla Commissione per la statistica giudiziaria, di cui il ministro desiderava il parere intorno allo schema anzidetto; e nella relazione medesima, riguardo all'art. 30, il Lucchini diceva: « Se non erro, in siffatto modo si fanno pienamente salve le statuizioni delle preesistenti leggi, che, per quanto non plausibili e meritevoli anche esse di ampia e pronta riforma, la nuova non intese certamente, nè poteva intendere, di abrogare e di esautorare, circondandone soltanto di maggiori cautele l'applicazione, senza con ciò derogare menomamente a quelle della nuova. La dichiarazione istituita con l'art. 30 non è a confondersi col certificato, perchè gli manca il carattere di quella relativa pubblicità, che è caratteristica del certificato e per cui specialmente la legge ne limita il rilascio. È poi da tenersi presente quanto si sarebbe disposto con l'art. 24, per cui i cartellini concernenti decisioni di proscioglimento sarebbero eliminati dopo cinque anni e dopo la prescrizione dell'azione; in questo modo opportunamente coordinando anche le leggi esistenti con la nuova, che istituì la prescrizione del Casellario per le stesse condanne. Abbondando poi in cautele, nel secondo capoverso dell'art. 30 è sancito che tale dichiarazione non deve rendersi di pubblica ragione, e non può farsene uso diverso da quello per cui venne chiesta e rilasciata, pena l'applicazione dell'art. 7 della legge. Nè si potrà rilasciare la dichiarazione a privati e nemmeno alla stessa pubblica Autorità in base a un qualsiasi, per quanto legittimo, pretesto, e neppure per alcuna fra le cause contemplate nell'art. 2 della legge, ma sol quando le disposizioni tassative di una legge dello Stato statuiscano l'esclusione, la sospensione o la decadenza di quel determinato diritto, ufficio od onore o si tratti dell'applicazione di un determinato provvedimento per opera esclusiva dell'Autorità giudiziaria » [1]).

È notevole che questo art. 30 era compreso nel § 9 dello schema che aveva per epigrafe « *Disposizioni finali e transitorie* ».

c) La Commissione per la statistica giudiziaria esaminò l'articolo 30 nella seduta del 22 febbraio 1902, e giova riprodurne la breve discussione.

Brusa. « Non ignora le ragioni per cui il relatore ha creduto di formulare questo articolo. Qui la legge provvede ad uno stato di

---

[1]) *Annali di statistica:* Atti della Commissione (sessione del febbraio 1902, vol. n. 102, pag. 403).

fatto che, secondo il principio informatore della legge, è destinato a sparire. Accenna alle decisioni, di carattere dubitativo, di non luogo per insufficienza d'indizii o per non provata reità. La legge sul Casellario giudiziale ha fatto fare un gran passo alla nostra legislazione affermando in modo assoluto il principio accusatorio, secondo cui ad ogni accusa deve corrispondere una sentenza o di assoluzione o di condanna. Tutte le altre decisioni che dichiarino dubbia la reità del prevenuto debbono essere messe in disparte, perchè non sussistono che come motivo nella coscienza del giudice. Il principio della libertà del convincimento è assoluto, insindacabile e quindi non suscettibile di gravame. È perciò perfettamente nello stesso ordine di idee del relatore, al quale tributa il suo plauso per avere voluto una riforma così altamente civile. L'art. 30, che sembra contenga uno strappo alla legge, non fa che provvedere a uno stato transitorio, tanto è vero che è contenuto nel § 9 intitolato appunto « Disposizioni finali e transitorie ». Gli duole che si sia costretti a dare disposizioni in questo senso perchè vi sarà sempre un'influenza sinistra nel certificato penale, essendo impossibile impedire il sospetto che dietro il certificato vi sia qualche nota che possa colpire la riputazione di un cittadino. Un industriale potrebbe rifiutarsi di dar lavoro ad un operaio, che pur presentasse il suo certificato penale in regola, ma sul conto del quale corresse qualche voce calunniosa; quell'industriale troverebbe nella legge un appoggio al suo rifiuto. Il nostro relatore ha dato abilmente la parola *dichiarazione* a queste certificazioni dell'Autorità, ma egli domanda se non fosse il caso di disporre che per tutto quanto concerne provvedimenti di polizia spetti all'Autorità stessa di pubblica sicurezza di procurarsi, all'infuori del Casellario, le occorrenti informazioni. Se la polizia ha dei sospetti contro talune persone, si serva dei mezzi di cui dispone per accertare se sono fondati. Per quanto attiene alle leggi speciali o a disposizioni di leggi generali che in qualche modo importino la conoscenza degli addebiti pei quali il magistrato pronunziò certe determinate formole di proscioglimento, come in materia di giurati, di ammonizione, di elezioni a corpi amministrativi, di mandato di cattura, ecc., soltanto per questi scopi potrebbe trovare qui in suo luogo un'apposita disposizione. Egli non fa alcuna proposta, prega soltanto il collega Lucchini di vedere se possa farsi una distinzione rispondente ai concetti che ha espressi.

Lucchini. « È ben lieto che il prof. Brusa, il quale si era annunziato come avversario dei principii informatori della riforma, abbia all'incontro così validamente e con tutta l'autorità sua accolto i

principii stessi. Tantochè ha perfino riconosciuta la necessità di questo art. 30, mettendone bene in rilievo il suo carattere di transitorietà e il suo fondamento giustificativo nelle disposizioni di alcune leggi che le nuove sul Casellario non potevano esautorare. Certamente non è stato senza molta esitanza che egli si è lasciato indurre a formulare la disposizione dell'art. 30, pechè viene spontanea l'obiezione che si lasci entrare per la finestra ciò che si fa uscire dalla porta. Ma è anche convinto che non è possibile provvedere diversamente. Chi lo ha aiutato nella elaborazione di questo progetto potrebbe testimoniare quali fossero in origine le sue idee su questo punto e come egli non intendesse di far menzione dei provvedimenti di polizia; ma poi ha dovuto convincersi che era meglio tutto conglobare in un'unica disposizione, avendo considerato che i provvedimenti di polizia sono applicati dall'Autorità giudiziaria. Gli pare quindi che ogni dubbio si dilegui una volta che è riconosciuta da tutti la necessità della dichiarazione, circondata però da tali cautele che non presenti pericolo di sorta.

Ricciuti. « È favorevole all'art. 30 così com'è formulato dal relatore, ma colla intelligenza però che tutte le Amministrazioni possano chiedere la dichiarazione. Domanda poi come debba intendersi il precetto che non venga data pubblicità alle notizie contenute nella dichiarazione. Vi è una pubblicità che può dirsi insita nelle medesime leggi. Per decidere ad esempio su di una domanda di libertà provvisoria occorre avere presente la dichiarazione, ma questa necessariamente diviene pubblica, e così dicasi per altri casi analoghi. La formula proposta potrebbe quindi creare delle difficoltà. Converrebbe dire che le dichiarazioni occorrenti sono tenute separate dagli atti del processo.

Municchi. « Osserva che nell'art. 30 si parla di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, e che in questa locuzione non rientra il caso preveduto dalla legge sui giurati.

Lucchini. « È la legge che dispone in tal caso, e non occorre altro.

Municchi. « Qual'è l'Autorità che pronuncia sulle inclusioni o le esclusioni dei cittadini dalle liste dei giurati? Sappiamo che c'è la Commissione comunale, poi la provinciale e la distrettuale presieduta dal presidente del tribunale, ma non sarebbe esatto il dire che siavi in tal caso un pronunciato dell'Autorità giudiziaria.

Lucchini. « Fa rilevare che la disposizione contenuta nell'art. 30 comprende due ipotesi: — l'una pel caso che dalla legge sia stabilito che in seguito ad un dato pronunziato dell'Autorità giudiziaria,

un pubblico ufficio, grado, titolo o dignità non si conferisca, si sospenda o si tolga; — l'altra, che il magistrato emetta un provvedimento a riguardo di chi sia sottoposto a procedimento penale ed abbia riportata una determinata decisione. Il caso configurato dal senatore Municchi rientra nella prima ipotesi. Egli poi conviene nella osservazione fatta dal procuratore generale Ricciuti circa la pubblicità di queste dichiarazioni, e propone di modificare il capoverso dell'art. 30, nel senso che la dichiarazione non possa essere allegata agli atti processuali e che siano ad essa applicabili gli articoli 6 e 7 della legge.

Ricciuti. « Riconosce opportuno che la dichiarazione non debba essere allegata agli atti, però occorrendo di averla presente bisognerà dire che essa deve seguirli. Nel formulare l'articolo desidera che si trovi una locuzione che scolpisca questo concetto.

« Con queste intese il presidente mette ai voti l'art. 30, che è approvato » [1]).

d) Il testo definitivo dell'articolo (divenuto 14 del Decreto legislativo) è stato già riportato (vedi n. 35), con la relazione che lo illustra (n. V).

117. Tale storia della dichiarazione, mentre ne rivela l'origine, ne giustifica altresì la necessità; e, a parer mio, una necessità di carattere non transitorio ma permanente.

a) Esistendo leggi speciali che, per ragioni tutte proprie alla specialità della materia che governano, fanno derivare particolari conseguenze od incapacità da alcune decisioni giudiziali, è ovvio che, sino a quando codeste leggi non siano da altre corrispondenti in congrua sede riformate, le loro sanzioni non possono nè devono essere modificate dalla legge sul Casellario: non direttamente, perchè il Casellario non tocca la sostanza giuridica delle incapacità, ma fornisce solamente il mezzo pronto e sicuro per provarne la esistenza; non indirettamente, perchè non sarebbe ragionevole e prudente intralciare l'applicazione di codeste incapacità rendendone faticosa e difficile la prova.

Quando perciò il progetto di legge sul Casellario veniva a sancire la esclusione, da ogni specie di certificati, delle decisioni di proscioglimento, mentre queste, a norma di leggi speciali, producono conseguenze giuridiche, due vie si presentavano al legislatore: o decidere prima, mediante altra legge, del valore giuridico delle decisioni di proscioglimento in relazione ai loro effetti; ovvero porre

---

1) Vedi *Annali*, op. cit., pag. 93-95.

la pubblica Autorità in grado di conoscere per altra strada tali decisioni al fine di provvedere all'applicazione delle leggi speciali. La prima era certo la via maestra, perchè avrebbe evitato gli inconvenienti che derivano dal porre, come si dice, il carro innanzi ai buoi; ma non era la via pratica, perchè avrebbe importato un indugio lunghissimo, mentre invece era urgente, nell'interesse individuale e sociale, riparare al nocumento della pubblicità del Casellario. Quindi si scelse l'altra via, mettendosi sulla quale l'Autorità non ottiene già il *certificato* delle decisioni di proscioglimento, ma semplicemente la *denuncia* della esistenza o meno di esse, e così può intanto adempire gli obblighi imposti dalle leggi speciali.

b) Intorno a questo tema, delle decisioni cioè di proscioglimento, si svolse, come si è veduto, la discussione al Parlamento e in seno alla Commissione per la statistica giudiziaria. Ma la cosa era anche più grave, perchè si estendeva alle incapacità derivanti dalle stesse decisioni di condanna.

Riguardo al contenuto dei certificati, la proposta di legge dell'on. Lucchini, seguendo la traccia della legge francese, poneva da una parte la pubblica Autorità sia giudiziaria che amministrativa, e dall'altra i privati cittadini, per i quali il certificato era, e deve logicamente essere più ristretto. Se non che, avendo la Camera dei deputati (tornata 4 dicembre 1901) voluto mantenere l'Autorità giudiziaria distinta da ogni altra Autorità, ne seguì che, per non menomare il valore del certificato pei privati in confronto del certificato per la pubblica Amministrazione, si confuse, in un certificato unico per contenuto, questa coi privati (art. 4 della legge), e così la pubblica amministrazione rimase esautorata: essa che ha bisogni molto più numerosi di quelli dei privati, ed ha esigenze dicansi pure diverse ma non certo inferiori per importanza a quelle della giustizia. Così intanto è manifesto l'imbarazzo in cui si era posta la pubblica amministrazione, a non dire altro, per la formazione delle liste elettorali e per il conferimento dei pubblici impieghi; poichè essa non aveva modo di poter escludere gli indegni sì dalle une che dagli altri, una volta che i certificati non potevano essere a lei rilasciati che nei limiti medesimi stabiliti per i privati (art. 2, ultimo capoverso, della Legge), e perciò senza la menzione delle condanne subìte dai minorenni (art. 4 n. 6), delle condanne prescritte per il decorrimento del decennio, o del quinquennio, ovvero delle condanne esenti da certificazioni per ordine del giudice (art. 4, n. 7).

Onde il rimedio della *dichiarazione,* più che per le decisioni di proscioglimento le quali hanno effetti limitati, ha importanza per le

decisioni di condanna produttive d'incapacità; ed è sopratutto necessaria per la pubblica amministrazione assai più dell'Autorità giudiziaria, che tiene in possesso i registri penali e non ha obbietti molteplici e svariati al pari di quella.

Riferendosi adunque la *dichiarazione* anche alle decisioni di condanna, per l'accertamento delle incapacità che ne possono conseguire, essa, come dicevo da principio, ha perciò carattere permanente, almeno fino a quando un'altra legge sul Casellario non riordini il sistema delle certificazioni.

118. Queste osservazioni conducono a chiarire il valore giuridico della *dichiarazione* e i lineamenti che la distinguono dal *certificato*.

Potrebbe dirsi che la dichiarazione costituisca una specie di certificato, sia nella forma che nella sostanza. Il decreto legislativo parla di « *dichiarazione* del Casellario con cui si *attesti* l'esistenza o meno delle decisioni al nome della persona designata » (art. 14). Inoltre questa denominazione di *dichiarazione* è mutuata dal Codice penale, precisamente dove si dispone « Della falsità in passaporti, licenze, *certificati*, attestati e *dichiarazioni* » (epigrafe del capo IV, titolo VI del libro II). E, infine, tanto la dichiarazione quanto il certificato rappresentano la prova del contenuto del Casellario.

A me pare che non si potrebbe consentire in questa opinione.

Il certificato e la dichiarazione hanno due punti di contatto, in quanto entrambi provengono da un pubblico ufficiale, ed entrambi hanno per oggetto la manifestazione delle iscrizioni del Casellario. Ma, fuori di ciò, essi sono atti assolutamente distinti.

La voce *dichiarazione*, nel suo proprio significato e in quello nel quale è adoperata dal Codice penale (art. 211, 276, 292, 451), esprime il concetto di una *denunzia*, piuttosto che di un *certificato*. Chi *dichiara* una cosa o un fatto, lo rivela, lo afferma; ma, propriamente parlando, non lo *certifica*.

Oltre a ciò si deve considerare che, mentre il certificato è un documento pubblico, e di per sè stante costituisce la prova delle iscrizioni del Casellario, la dichiarazione invece, non potendo esser prodotta in giudizio e cioè allegarsi ad un procedimento giudiziale (art. 14 Decreto legislativo), è perciò un semplice atto interno di ufficio: e, come tale, non può avere legale efficacia probatoria rispetto ai terzi o alla stessa persona cui si riferisce, ma è solamente un avviso per la pubblica Autorità, che, in seguito ad esso, può, ove occorra, chiedere la copia delle decisioni pronunciate. Così, in altre parole, mentre il certificato è un vero e proprio mezzo di *prova*, la dichiarazione invece è un puro e semplice mezzo d'*indagine* delle decisioni pronunziate.

Questa opinione trova un addentellato nella giurisprudenza. « Dalle disposizioni della Legge 30 gennaio 1902, n. 87, e dal R. D. 13 aprile 1902, n. 107, nonchè dalle discussioni parlamentari e dalla Relazione del Ministro guardasigilli al Re in udienza 13 aprile 1902, chiaramente si rileva che ivi il legislatore intese di disciplinare e disciplinò gli effetti del Casellario giudiziale e ciò che deve risultare nei certificati; ma, lungi dall'abrogare in alcuna parte la Legge comunale e provinciale e la Legge elettorale politica, ne conservò integra la efficacia. Donde consegue che i condannati alle pene enumerate negli art. 22 della Legge comunale e provinciale e 96 della Legge elettorale politica, non possono essere, neanche al presente, nè elettori nè eleggibili. Rettamente dunque la denunziata sentenza escluse dalle liste elettorali S... ed R... Invano si oppone che tuttavia non potesse la Corte d'appello pronunciare quella esclusione, trovandosi essi S... ed R... nelle condizioni previste dall'art. 4, n. 7 della Legge 30 gennaio 1902, e non essendole perciò lecito di considerare provate le condanne, dagli stessi sofferte, in base alle risultanze dei certificati penali illegalmente ottenuti e prodotti all'udienza dal Procuratore generale, giusta quanto dispongono gli art. 2, 3 e 4 della detta legge. Si ammette di fatti che, se a termini di questi articoli l'Autorità giudiziaria può estrarre dal Casellario per ragioni di giustizia penale ed unire agli atti dei relativi processi i certificati delle decisioni prescritte dall'art. 4 e ammesse dall'art. 3, non è dato invece, sia all'Autorità giudiziaria che alle altre pubbliche Amministrazioni ed ai privati cittadini, di ottenere per ragioni di elettorato politico o amministrativo alcun certificato penale delle iscrizioni esistenti nel Casellario relative alle condanne contemplate dal menzionato art. 4. Possono bensì richiedere tutte le pubbliche Amministrazioni per ragioni elettorali la dichiarazione del Casellario prevista dall'art. 14 del R. D. 13 aprile 1902, con cui si attesti l'esistenza o meno delle sentenze di condanna indicate nel predetto art. 4 al nome della persona designata; come manifesto si appalesa dalle combinate disposizioni degli art. 2 e 9 della Legge 30 gennaio 1902 e del detto Regio decreto. Tale dichiarazione però può essere rilasciata unicamente dietro autorizzazione del Presidente del Tribunale presso il quale esiste il Casellario da cui è domandata; e non è a confondersi col certificato, perchè sprovvista di ogni carattere di pubblicità, non potendosi nemmeno unire agli atti di un procedimento giudiziale, ma valendo solo per rintracciare le relative sentenze, onde produrne il testo » [1]).

---

[1]) Cassaz. Roma, 6 novembre 1902, Pazzi (*Annali giurispr.*, vol. XXXVI, parte II, pag. 139).

Sembrami adunque potersi ritenere che la dichiarazione non ha il valore giuridico del certificato; senza che poi, per dire altrimenti, si possa obiettare la estensione delle sanzioni penali che il Decreto legislativo fa dal certificato alla dichiarazione; poichè è evidente che la incriminazione non si riferisce al valore giuridico dell'atto, ma ad un abuso di ufficio che si commette in relazione alla pubblicità delle iscrizioni del Casellario, e quindi indipendente dal valore giuridico della dichiarazione.

119. Da ciò è palese la legalità della dichiarazione. Ed invero, se altra cosa è il *certificato* ed altra cosa è la *dichiarazione*, non tanto per la differenza del nome, quanto essenzialmente per la diversità del loro rispettivo valore giuridico, non è dato affermare che la dichiarazione, introdotta col Decreto legislativo, abbia modificato le disposizioni sancite dalla legge in ordine ai certificati.

Nè si obietti che intanto, in linea di fatto, si rende lecito alla pubblica Autorità di conoscere col mezzo della *dichiarazione* ciò che non avrebbe saputo col *certificato;* imperocchè è questa appunto la portata della delegazione legislativa. Il Parlamento delegava al Governo la facoltà di coordinare la legge sul Casellario con le altre leggi dello Stato (art. 9), precisamente per la ragione che, stante il contenuto ristretto dei certificati, la pubblica Autorità non avrebbe potuto applicare con sollecitudine ed esattezza le incapacità e i provvedimenti derivanti dal disposto di alcune leggi speciali. Quindi tale facoltà non poteva, per necessità di cose, consistere in altro che nell'adozione di un rimedio qualsiasi, mediante cui la pubblica Autorità, per tale speciale oggetto delle incapacità, conoscesse appunto ciò che non avrebbe potuto desumere dai certificati.

I limiti della delegazione sarebbero stati violati quando la legge sul Casellario avesse assolutamente vietato di conoscere le decisioni giudiziali profferite dal magistrato; mentre invece il divieto è limitato al mezzo del *certificato,* e quindi non può estendersi ad altro mezzo diverso, col quale non si prova già la esistenza di tali decisioni, ma soltanto se ne dà la notizia; salvo perciò alla pubblica Autorità l'obbligo della prova legale con la produzione della copia delle decisioni.

Ciò è tanto più a ritenere ove si consideri che dalla dichiarazione non può derivare danno ai privati. Se essa e le stesse copie di decisioni di proscioglimento venissero prodotte come elemento per formare il convincimento morale e libero del giudice, soltanto in tal caso potrebbe parlarsi di nocumento. Ma questo non può verificarsi quando le decisioni, conosciute col mezzo della dichiarazione, servono

soltanto ad applicare un provvedimento o a provare una incapacità che, non il giudice, ma la legge medesima stabilisce.

Piuttosto, se v'è qualche cosa da osservare, si è che gli inconvenienti, derivanti dall'aver confuso in un solo certificato la pubblica Amministrazione e i privati, sono diminuiti ma non eliminati, nemmeno col rimedio della *dichiarazione;* perchè questa fornisce il modo di conoscere le decisioni, ma, importando la necessità e il tempo di procurarsene la copia, toglie che la pubblica Amministrazione possa procedere speditamente nell'esercizio delle sue attribuzioni, toglie cioè ad essa il giovamento di quella prontezza che è uno degli essenziali benefizi che si ricavano dal Casellario.

Anche nella giurisprudenza si è ammesso che l'art. 14 del Decreto legislativo è una « provvida disposizione », emanata « dal Governo del Re in esplicazione del mandato ricevuto dal potere legislativo » [1]); e che « per essere in piena armonia con la legge, non merita l'accusa d'incostituzionalità » [2]).

Parmi quindi che non possa ormai dubitarsi della legalità della disposizione medesima.

120. Le precedenti osservazioni indicano anche i caratteri od estremi della *dichiarazione.*

Primo fra essi è che soltanto « *l'autorità che deve provvedere può richiedere la dichiarazione del Casellario* » (art. 14 Decreto legislativo).

a) Poichè, come sopra si è rilevato, l'espediente della dichiarazione venne introdotto affinchè la pubblica Autorità potesse applicare i provvedimenti e le incapacità portate da alcune leggi speciali, è ovvio per ciò che, non il privato cittadino, ma solamente la pubblica Autorità ha facoltà di richiedere la dichiarazione. Così si è pure nella giurisprudenza statuito, aggiungendosi che « se il privato cittadino crede opportuno che la dichiarazione sia rilasciata, può rappresentarne il bisogno all'Autorità stessa, non avendo egli diritto a domandarla direttamente, la finalità della legge essendo quella di evitarne la pubblicità. Altrimenti le disposizioni dell'art. 14 non avrebbero più ragione d'esistere » [3]).

---

[1]) Cassazione Unica, 2 febbraio 1903, Gemelli (*Rivista penale,* vol. LVII, pag. 478).

[2]) Cassazione Unica, 19 gennaio 1903, Gentilucci (*Annali,* 1903, parte II, pag. 24).

[3]) Cassazione Unica, 11 maggio 1903, Allais (*Rivista penale,* vol. LVIII, pag. 607).

b) L'art. 14 parla di *autorità* in genere, senza distinguere fra l'Autorità amministrativa e la giudiziaria; onde sì l'una che l'altra hanno diritto di chiedere ed ottenere la dichiarazione. Ed infatti, se il bisogno di averla sarà forse più frequente per l'Autorità amministrativa, tuttavia non può mancarne la necessità anche per l'Autorità giudiziaria. Ad esempio, nel certificato che essa può estrarre non deve farsi menzione delle decisioni di proscioglimento (art. 3 della legge): quindi l'Autorità giudiziaria richiederà la dichiarazione del Casellario per averne conoscenza, e indi allegare agli atti del procedimento la copia delle decisioni, dove la esistenza di esse potrà influire (spedizione del mandato di cattura, concessione della libertà provvisoria, ecc.: art. 182, n. 1; 206, n. 1, Codice procedura penale: art. 95 e 96 Legge pubblica sicurezza). Inoltre, se nel certificato estratto dall'Autorità giudiziaria deve farsi menzione delle condanne, senza restrizioni (art. 3 e 4, n. 6 e 7), è da riflettere che tale certificato essa può estrarlo *per ragione di giustizia penale* (art. 3); di modo che in altri casi essa si trova nella identica condizione dell'Autorità amministrativa; onde, ad esempio, per il conferimento di uffici giudiziari, pei giudizi in materia elettorale, ecc., ha bisogno anch'essa della dichiarazione del Casellario.

c) Per ottenere la dichiarazione non basta che la richiesta sia di un'Autorità qualunque, ma occorre che questa sia « *l'Autorità che deve provvedere* ». Così, ad esempio, si è deciso che è legittimo il rifiuto di rilasciare all'Autorità politica la dichiarazione al nome di una persona che si voglia denunziare per l'ammonizione; poichè « la dichiarazione si può rilasciare soltanto alle Autorità le quali debbono emettere provvedimenti, e, nel caso di ammonizione, la sola Autorità giudiziaria è chiamata ad emanare il provvedimento (art. 97 a 101 Legge pubblica sicurezza). È indubitato che il provvedimento è l'ordinanza del Presidente, con la quale si pronunzia l'ammonizione, o si dichiara che non si fa luogo a pronunziarla; onde consegue che la dichiarazione potevasi chiedere soltanto dal Presidente del Tribunale. Indarno si obietta che, stando al significato latissimo della parola, è anche *provvedere* il prendere la determinazione di denunziare una persona affinchè venga ammonita e attuare la determinazione mediante formale denunzia presentata dall'Autorità politica all'Autorità giudiziaria, per inferirne che, trattandosi di un provvedimento, anche il Sottoprefetto poteva richiedere la dichiarazione; com'è vano aggiungere, a conferma di tale interpretazione, che allorquando si parla nell'art. 14 di *chi deve provvedere,* si designa in modo generico l'*Autorità,* comprendendo in tal guisa qualunque Au-

torità, e quindi fra le altre l'Autorità di pubblica sicurezza. Imperocchè, dal contesto dell'articolo e dal valore della locuzione, secondo il proprio significato delle parole, si rileva che l'espressione *l'Autorità che deve provvedere* equivale all'altra *l'Autorità che deve dare il provvedimento,* per cui rimane escluso che in tale concetto possa trovar luogo la denuncia per l'ammonizione, in quanto che con la denuncia si promove, non si dà il provvedimento, il quale è costituito, come si disse, dall'ordinanza del Presidente. E riguardo alla parola generica *autorità,* usata nella proposizione dianzi riportata, agevolmente si scorge che così doveva dire l'articolo, date le due separate ipotesi previste: 1.ª i conferimenti di uffici, impieghi, titoli, ecc.; 2.ª i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, onde comprendere così tutte le Autorità alle quali spetta dare la disposizione, non già per estendere la portata dei vocaboli *provvedere, provvedimento.* Nè si dica che, intendendo così l'art. 14, si tolgono all'Autorità politica i mezzi per esercitare l'attribuzione di denunciare per l'ammonizione le persone a cui si deve applicare; sia perchè nell'art. 87 della Legge di pubblica sicurezza è stabilito che i cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello devono trasmettere ogni quindici giorni alle Autorità pubbliche gli estratti delle sentenze penali divenute esecutive, e nell'art. 141, completato dall'art. 93 del relativo regolamento, è ordinata la istituzione in ogni ufficio di pubblica sicurezza di un registro nominativo biografico delle persone pregiudicate; sia perchè in ogni modo il giudice deve applicare la legge qual'è, a lui non spettando la funzione di legislatore » [1]).

d) È infine evidente che la richiesta della dichiarazione è per l'Autorità, non un obbligo, ma una facoltà. L'obbligo dell'Autorità sta nell'accertarsi della esistenza o meno di decisioni che importino un provvedimento od una incapacità: ma la notizia, anzi la prova di tali decisioni può emergere dallo stesso certificato; ciò che esclude il bisogno di chiedere la dichiarazione.

121. Altro carattere o estremo della *dichiarazione* è che il provvedimento a darsi dall'Autorità sia uno di quelli indicati nell'art. 14 del Decreto legislativo.

a) Tale estremo implica anzitutto che l'Autorità debba dare un provvedimento. Se così non fosse, mancherebbe la ragione della richiesta; mentre essa costituisce il fondamento della dichiarazione.

---

[1]) Cassaz. Unica, 18 dicembre 1902, Rubbè (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 234; *Giust. pen.*, a. 1903, col. 47).

Quindi, ad esempio, la pubblica Amministrazione non potrebbe ottenere la dichiarazione per il motivo generico di conoscere i precedenti penali di alcune persone, se questa cognizione non è diretta allo scopo di dovere in base di essi emettere un provvedimento. Così, bene l'Autorità militare non richiede la dichiarazione per gli iscritti di leva arrolati nella prima categoria (§ 213 e 214 Regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890, n. 6952), poichè rispetto ad essi non occorre emettere alcun provvedimento.

b) Importa inoltre che il provvedimento rientri in una delle due ipotesi enunciate nell'art. 14: come quelle che soltanto possono rendere necessaria, e così giustificare la dichiarazione, negli intendimenti del legislatore.

1.ª La prima ipotesi riguarda il conferimento, la sospensione, o la rimozione, di un diritto, ufficio, o impiego pubblico, grado, titolo, dignità, qualità o insegna onorifica: enunciazione questa che si è desunta dall'art. 20 del Codice penale, e che perciò non ha bisogno di particolari spiegazioni, essendo manifesto che la legge ha voluto, ad esempio, accennare al diritto di elettore, all'ufficio di giurato, ad un impiego conferito dallo Stato, da una Provincia o da un Comune, ecc.

2.ª L'altra ipotesi si riferisce alla circostanza che un provvedimento dell'Autorità giudiziaria debba applicarsi a chi sia stato sottoposto a procedimento penale e abbia riportato determinate decisioni, come, ad esempio, sarebbe l'applicazione dell'ammonizione.

c) La voce *legge,* adoperata nell'art. 14, deve a parer mio intendersi nel significato di una sanzione obbligatoria da osservarsi, derivi poi questa da una legge, ovvero da un decreto o regolamento. E ciò, sia perchè alle norme regolatrici del Casellario sono estranei i modi di conferimento, sospensione o rimozione di uffici, impieghi, ecc.; e sia perchè, se in ogni caso dovesse trattarsi dell'applicazione di una *legge,* l'art. 14 sarebbe in piena contradizione con sè medesimo, concedendo da un lato la facoltà di ottenere la dichiarazione, che poi toglierebbe dall'altro. Infatti le insegne onorifiche non si conferiscono nè si tolgono che mediante Decreto reale: e così può dirsi anche in genere per i pubblici impieghi, mancando una legge sullo stato degli impiegati civili. Anche nella giurisprudenza si è ritenuto che per la concessione del *regio placet* di cui al R. D. 25 giugno 1871, n. 320, il Procuratore generale della Corte di appello ha diritto di richiedere ed ottenere la dichiarazione [1]).

---

[1]) Cassaz. Unica, 2 febbraio 1903, Gemelli (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 478).

d) Essendo la dichiarazione un espediente affatto eccezionale, ne consegue che il suo rilascio non può estendersi oltre i casi indicati nell'art. 14, che perciò devono essere considerati tassativi, non dimostrativi. Ma ciò, a mio avviso, non vuol dire che allora soltanto possa concedersi la dichiarazione quando la legge o il decreto espressamente e tassativamente statuisca che il conferimento, la sospensione o rimozione dipenda dall'esistenza o meno di alcune decisioni giudiziali. Imperocchè esistono leggi e decreti che usano formule assolutamente generiche: e tuttavia per la loro applicazione è imprescindibile la necessità della dichiarazione. Ad esempio, la Legge 7 luglio 1901, n. 283, sul patrocinio legale nelle Preture, stabilisce che l'abilitazione al patrocinio « non potrà essere concessa che alle persone d'*incensurata condotta* » (art. 7); ed il citato Decreto sul Regio *placet* parla soltanto di documenti che il Procuratore generale crederà necessari. Nulladimeno si è statuito, e ben deciso a parer mio, che con l'art. 14 « si è voluto provvedere ai casi nei quali non si possa ottenere un grado, titolo, ufficio, o una qualità o dignità, se non sia palesato ogni rapporto del richiedente con la giustizia. E tale è il caso del conferimento di un ufficio ecclesiastico, per il quale l'art. 4 del Regolamento per l'esecuzione del R. D. 28 giugno 1871 dispone che il Procuratore generale, prima di provvedere sulla domanda del *placet*, raccolga tutti i documenti che *crede necessari*. Di tale necessità egli solo è giudice; ma non si dirà certo arbitrario il suo giudizio se fra quei documenti, in prima linea, metta quelli che concernono la condotta del richiedente, e quindi le decisioni, di qualsiasi natura esse siano, che l'Autorità giudiziaria abbia dato a suo riguardo » [1]).

122. Un ultimo requisito della *dichiarazione* riguarda la specialità e i limiti del suo contenuto.

a) Come si esprime l'art. 14 del Decreto legislativo, la dichiarazione contiene decisioni « *di qualunque natura esse siano* »; poichè è solo a questa condizione che essa può raggiungere il fine assegnato alla sua esistenza. Così essa dà notizia delle decisioni di proscioglimento, le quali sono escluse dai certificati (art. 3, n. 1 e 3, e art. 4, n. 1, Legge), nonchè di ogni altra decisione di cui in essi non deve farsi menzione.

Da ciò la logica conseguenza che, avendo la dichiarazione un carattere eccezionale ed essendo destinata a supplire alla insuffi-

---

[1]) Cassaz. Unica, 2 febbraio 1903, Calati (*Giust. pen.*, a. 1903, col. 334). Conf. stessa Corte, 2 febbraio 1903, Gemelli (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 478).

cienza dei certificati nei casi determinati dall'art. 14, il suo rilascio è subordinato all'indole del provvedimento per il quale essa è richiesta: vale a dire che la dichiarazione non può essere domandata nè conceduta se non quando l'applicazione del provvedimento dipende dalla notizia di decisioni delle quali non è menzione nel certificato. Di guisa che, se, ad esempio, dallo stesso certificato si desuma una condanna che importi la esclusione dalle liste elettorali, la dichiarazione non ha più scopo e dev'essere rifiutata.

b) Parimenti è da osservare che il contenuto della dichiarazione dev'essere limitato alla menzione di quelle sole decisioni che sono necessarie all'applicazione del provvedimento per cui la dichiarazione è richiesta dall'Autorità.

Se infatti si ha riguardo al testo dell'art. 14, si trova che in esso si parla delle decisioni in rapporto al provvedimento che si deve applicare. Ma, quand'anche la parola dell'art. 14 non fosse ben chiara, soccorrerebbe lo spirito cui s'informa, sia perchè non si saprebbe indagare il motivo di conoscere la esistenza di decisioni che non hanno che vedere col provvedimento che si deve applicare, e sia perchè anche alla dichiarazione è inerente una certa pubblicità, dai pericoli della quale è giusto preservare il cittadino cui la dichiarazione si riferisce.

Così, si è deciso che nella dichiarazione, richiesta per gli effetti dell'art. 5, n. 5, della Legge 16 giugno 1892, n. 261, sui conciliatori, non va notata l'ordinanza di non luogo a procedere per diffamazione, stante la remissione della parte lesa; perchè questa non è a norma di detta legge un motivo di esclusione o incapacità alla carica di conciliatore. « La contraria interpretazione contraddice alla finalità della legge, che è quella di mettere in grado l'Autorità, che deve provvedere, di emettere un giudizio in base dell'esistenza o meno delle decisioni nei casi previsti dall'art. 14, fermo rimanendo in caso negativo il divieto di cui nell'art. 3, n. 1, 2 e 3, e nell'art. 4 della legge, come è ribadito dallo stesso capoverso dell'art. 14, in virtù del quale il rilascio della dichiarazione è soggetto alle norme stabilite per il rilascio dei certificati penali. Nè l'articolo grammaticale *delle* in luogo dell'aggettivo indicativo *quelle* preposto al sostantivo *decisioni,* come leggesi nell'art. 14, cambia il significato delle parole con cui il testo è concepito; essendo chiaro che, quando ivi si parla della esistenza o meno *delle* decisioni, s'intende riferirsi a quelle *determinate* che col testo si ha per iscopo di disciplinare, e non genericamente a tutte le altre iscritte nel Casellario, nel qual caso la statuizione sarebbesi trovata in aperto contrasto cogli art. 2

e 4 della Legge 30 gennaio 1902, con la quale l'art. 14 del Decreto 13 aprile successivo era coordinato » [1]).

In poche parole, il contenuto della dichiarazione è determinato dalla natura del provvedimento che l'Autorità deve applicare. Di guisa che, se, ad esempio, la legge o il decreto, che stabilisce il provvedimento, faccia dipendere questo unicamente da decisioni di condanna, la dichiarazione non deve far menzione anche delle decisioni di proscioglimento. Per la medesima considerazione, se la legge o il decreto non accenni specificamente a decisioni di una o di altra specie, di proscioglimento o di condanna, ma ne lasci l'apprezzamento all'Autorità richiedente, ovvero parli in genere di condotta incensurata, ecc. (vedi, ad esempio, al precedente n. 121), la dichiarazione deve contenere ogni specie di decisioni iscritte al Casellario; ed una qualunque restrizione sarebbe arbitraria.

Capo IV.

Sanzioni penali

§ 1. — *Osservazioni generali*

SOMMARIO.

123. Per la regolare applicazione di codeste norme, la legge stabilisce la guarentigia di alcune particolari sanzioni penali.

a) La Legge francese del 1899, attuando gli studi assai prima compiuti, provvedeva alla mancanza di speciali statuizioni in materia. « Les condamnations (diceva il relatore: Godin) sous un faux nom sont fréquentes, et nos lois ne contiennent aucune pénalité spéciale applicable au malfaiteur qui prend le nom d'une tierce personne. La jurisprudence a cherché à combler cette lacune en considérant dans certaines circonstances déterminées le fait comme un faux. Mais le caractère du faux ne se rencontrant qu'exceptionnellement dans les poursuites de cette nature, l'individu condamné sous le nom d'un tiers échappe la plupart du temps de ce chef à toute répression. L'art. 11 a pour but de combler cette lacune.... Il vise

[1]) Cassaz. Unica, 27 aprile 1903, Tucci (*Riv. pen.*, vol. LVIII, pag. 85).

d'abord le fait par un malfaiteur de prendre le nom d'une tierce personne. La première condition d'existence du délit est que le nom adopté soit celui d'une personne existant réellement. Votre Commission a pensé, en effet, et le Gouvernement s'est rallié à notre sentiment, que le fait seul de prendre un nom imaginaire dans une poursuite ne pourrait constituer un fait criminel. C'est de la part du malfaiteur un effort, un moyen pour tromper la justice, mais l'emploi de ce moyen ne saurait constituer par lui même un délit. Il en est autrement lorsque le nom indiqué est celui d'un tiers. Il n'y a pas là simple supercherie. Le fait contient au contraire tous les caractères d'un acte délictueux.... Mais la répression de ce délit ne suffisait pas. Il arrive frèquemment que dans une poursuite, par suite de fausses indications, une condamnation est prononcée contre une personne qui est étrangère à la poursuite. Ce fait méritait d'être relevé au même titre que le précedent. Aussi le paragraphe 2 de l'art. 17 atteint celui qui, par de fausses déclarations, aura sciemment été la cause de l'inscription, au Casier du tiers, d'une condamnation qui lui est étrangère.... Cet article contient encore une autre disposition. Nous avons vu que le bulletin n. 3 n'est délivré qu'aux intéressés qui en font la demande. Du moment où on maintenait la clandestinité du Casier en dehors des cas spécialement exceptés par la loi, il était nécessaire d'établir une sanction et de protéger les particuliers contre ceux qui, dans un but quelconque, chercheraient par des moyens frauduleux à se procurer l'extrait du Casier judiciaire d'une personne determinée. C'est à ce but que répond le paragraphe 3 de l'art. 11 » [1]).

Nella discussione al Senato (tornata 7 marzo 1899) il guardasigilli (Lebret) osservava essere inutile la riserva di cui nella prima parte dell'art. 11. « Le fait (egli diceva) constitue en lui même un faux. Il s'agit d'un individu qui se présente sous le nom et avec l'état civil d'un autre, et se fait condamner sous son nom: c'est un faux. La première partie du paragraphe correctionnalise le faux et le frappe d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement: j'accepte cette solution, mais il me semble que les mots « sans préjudice des poursuites... » sont inutiles. Le faux qui consiste à se faire condamner sous le nom d'un autre, vous le correctionnalisez; s'il en existe un autre, vous pourrez le poursuivre; quant au fait lui-même, vous ne pouvez pas le correctionnaliser et en faire en

---

[1]) DALLOZ, op. cit., 1899, parte IV, pag. 118, col. 3.ª. Vedi pure in BERLET, op. cit., pag. 117-118.

même temps l'objet d'une poursuite criminelle ». A tali osservazioni rispondeva il relatore che « en mettant dans l'article *s'il y échet,* il est incontestable que, dans le cas où il n'y aurait pas lieu à poursuites pour faux, la poursuite n'aurait pas lieu, mais que si, en dehors de la prise de nom, il y a un fait de faux, la poursuite pourra être intentée. Je ne vois pas l'utilité pratique de l'observation de M.le Garde des sceaux; je vois, au contraire, l'inconvénient qu'elle présente, lorsqu'en dehors du fait correctionnel que nous visons il existe un crime de faux caractérisé pouvant être l'objet d'une poursuite particulière ». Il guardasigilli non insistè, e l'articolo fu adottato [1]).

Per altro, è a questa osservazione che si coordina ciò che in seguito il guardasigilli diceva nella sua circolare ai Procuratori generali. « Les infractions prévues par l'art. 11 devront être énergiquement poursuivies, parce qu'elles peuvent causer un préjudice sérieux et quelquefois irréparable à ceux qui en sont les victimes. En réalité, la plupart de ces infractions constituaient des faux qui se trouvent correctionnalisés par la loi nouvelle. Par suite, la réserve de l'art. 11, *sans préjudice des poursuites exercées pour crimes de faux s'il y échet,* trouvera rarement une application pratique; on peut concevoir cependant une double poursuite, criminelle et correctionnelle, par la production de pièces falsifiées et les fausses déclarations punies par l'art. 11 » [2]).

Infine la Legge del 1900 alla voce *déterminé* aggiunse le altre *ou auraient pu déterminer;* e ciò perchè, come notava il relatore (Bérenger) « il arrive que la fraude peut être découverte avant que l'inscription n'ait été faite. La culpabilité du prévenu n'en est pas moins la même et une répression doit l'atteindre. La poursuite ne pourrait cependant avoir lieu, ou bien elle ne pourrait être requise que sous l'inculpation de faux; ce qui produirait cette anomalie que la tentative serait frappée d'une peine plus rigoureuse que le fait réalisé » [3]).

b) Tali disposizioni della legislazione francese vennero in Italia ricordate, non accolte, dalla Commissione incaricata della compilazione di un nuovo Codice di procedura penale.

Caraciotti. « Osserva che, per garentire il retto andamento del

---

[1]) DALLOZ, op. cit., 1899, parte IV, pag. 118, col. 3.ª. Vedi pure in BERLET, op. cit., pag. 117-118.

[2] [3]) Vedi in BERLET, op. cit., pag. 37, 38, 179; e DALLOZ, op. cit., 1900, parte IV, pag. 61, col. 3.ª.

Casellario, sarebbero opportune speciali sanzioni penali indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni del Codice penale, sull'esempio della recente legge francese, la quale nell'art. 11 punisce chiunque, prendendo il nome di una terza persona, determina al nome di costei una iscrizione nei registri penali: chiunque, mediante false dichiarazioni sulle generalità di un imputato, cagiona scientemente la iscrizione al nome di persona diversa; e chiunque, mediante falso nome o falsa qualità, ottiene il rilascio del cartellino n. 3 di una terza persona ».

Marsilio. « Non reputa necessarie speciali sanzioni per reprimere fatti che sono preveduti nel libro II, capo VI del Codice penale, sotto il titolo *Della falsità in atti*, e, più particolarmente, nell'articolo 279; e ricorda che la giurisprudenza ha escluso il reato di falso, configurando il fatto come contravvenzione, solo quando la falsa attestazione non produca danno ad un terzo ».

Stoppato. « Accetta, in parte, le osservazioni del collega Marsilio. Finchè trattasi di falso che rientra nel Codice penale, non vede la necessità di nuove disposizioni. Ma se una persona domanda il certificato penale al nome di un terzo, prendendo le generalità di questo, evidentemente la falsa attestazione della identità della propria persona, fatta in un documento che non è atto pubblico, non potendosi configurare nella disposizione dell'art. 279 del Codice penale, richiede una speciale sanzione legislativa ».

Vacca. « Gli pare che il prof. Stoppato abbia messo la questione nel vero punto di vista. Se si prescrivessero speciali sanzioni per i fatti che, secondo il Codice penale, costituiscono delitto di falsità, un unico fatto si verrebbe a punire due volte. Ma crede che al fatto specifico di colui che nella domanda prende le generalità di un terzo si debba aggiungere l'altro di chi si serve del certificato penale per uno scopo diverso da quello per cui l'ottenne ».

Finocchiaro-Aprile. « È d'avviso che, senza entrare nella materia che è preveduta nel Codice penale, la sanzione propria di questa sede debba comprendere ogni specie di trasgressione alle norme che disciplinano il Casellario, e che sia opportuno adoperare una formola generale, che possa abbracciare tutti i casi ».

Brusa. « Conviene in tale concetto ».

E la Commissione approva la proposta, che si debba cioè prescrivere una speciale sanzione contro chiunque contravviene alle disposizioni del Casellario [1]).

---

[1]) *Atti della Commissione*, vol. II, verbale n. XLVII; seduta 30 marzo 1900, pag. 183-184.

124. La proposta di legge dell'on. Lucchini era invece modellata sulla legislazione francese, con l'aggiunta di una particolare ipotesi penale costituita dalla pubblicità o comunicazione delle iscrizioni del Casellario.

a) Nella Relazione che precede la proposta, accennato al bisogno di sancire una penalità per colui che, dopo avere ottenuto il certificato altrui, ne faccia un uso diverso da quello per cui gli fu rilasciato, si soggiunge esser necessario che la legge sul Casellario contenga altre sanzioni « per assicurarne la segretezza e la sincerità rispetto a chi, essendo addetto a quel servizio o altrimenti essendo venuto a conoscenza delle iscrizioni in esso contenute, ne dia ad altri indebita comunicazione; e per rispetto a chi, denunziando l'altrui nome in luogo del proprio e mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia causa della indebita iscrizione di taluno nel Casellario giudiziale. Son fatti che potrebbero già ritenersi preveduti dalla legge comune; ma, sia perchè ne rimane dubbiosa la precisa e generale incriminazione, sia perchè giova farne oggetto di speciali ed appropriate sanzioni, pare conveniente che in modo particolare si comprendano in questa legge » (n. VI, pag. 11).

b) La Commissione della Camera dei deputati aderì alla proposta dell'on. Lucchini, salvo lievi modificazioni. « Dopo aver provveduto (si legge nella Relazione: rel. Lucchini) a determinare quale debba essere il contenuto del Casellario, a chi se ne possano e debbano rilasciare i certificati, e quali pronunzie in essi abbiano a figurare, è necessario assicurare tre cose: la prima, che niuna pronunzia sia in esso registrata e intestata, fra quelle concernenti determinate persone, se non al nome della persona cui veramente e realmente riguardi; la seconda, che sia mantenuto il più scrupoloso segreto su quanto si contiene nel casellario; la terza, finalmente, che non siano rilasciati certificati se non alle persone che abbiano lègale diritto di averli. Ora non è insolito il caso di imputati, sia che abbiano che fare per la prima volta con la giustizia, sia, ed è il caso più frequente, che vi abbiano preso dimestichezza, i quali cercano di dissimulare la propria identità, denunziando invece del proprio un altro nome, o fittizio o immaginario, o appartenente ad altra persona, per evitare i maggiori rigori della legge nel trattamento processuale e nella commisurazione della pena, in caso di condanna. Non occorrono parole per chiarire i danni che ne derivano, vuoi per i terzi, che si vedono esposti a condanne, a iscrizioni nel Casellario e a tutti i pregiudizievoli effetti che ne conseguono, vuoi per la giustizia, per la polizia e per la società in genere, così gros-

solanamente mistificate, deviate e compromesse nei vitali loro interessi. Or sembra quasi inverosimile che nel nostro Codice di procedura penale non sia nemmeno prescritto ai funzionari inquirenti di compiere quella che dovrebbe essere fra le prime operazioni istruttorie, l'identificazione cioè dell'imputato, foss'anco mediante i metodi più comuni, e richiedendogli testimonianze e documenti che valgano a comprovare la sua identità personale. Ma, se anche si procedesse alla identificazione col metodo antropometrico, si eviterebbero certamente molte e molte frodi, senza però potersene guardare in modo assoluto. Dobbiamo quindi ognora e sempre ricorrere a quel supremo spediente che è la sanzione penale; la quale non sarà certamente infallibile e non gioverà per il malfattore grandemente interessato a mentire il proprio nome, ma, se è vero che *oderunt peccare mali formidine poenae,* in molti casi raggiungerà pure l'intento.

« Si è oggidì lungamente discusso fra gli studiosi e nel foro per sapere se in base alle leggi veglianti possa incriminarsi il mendacio dell'imputato, ed eventualmente sotto qual titolo; ma la giurisprudenza è stata ed è assai incerta, così in Italia come all'estero. Da un lato, per quanto non manchino sentenze in proposito, ripugna far cadere sotto le sanzioni della falsità documentale, quale ne sarebbe la più adattata configurazione delittuosa, una menzogna che si consegna bensì in un atto pubblico, qual è il verbale dell'interrogatorio, ma in un atto che non è destinato a far fede della verità di quanto in esso si afferma. Dall'altro, e seguendo una più recente giurisprudenza, il ravvisarvi l'ipotesi della contravvenzione preveduta nell'art. 436 del Codice penale, con cui si colpisce chi dia al pubblico ufficiale indicazioni mendaci sul proprio nome, cognome, stato, professione e altre qualità personali, ond'è comminata l'ammenda da lire cinquanta a trecento, a parte ogni altra considerazione, non porta certamente ad adeguarvi pene e controspinte che siano proporzionate al fatto e che corrispondano al pensiero del legislatore e al concetto evidente della legge. Prescindendo però da una questione essenzialmente esegetica, e constatando soltanto come non possano dirsi nè pacifiche nè tranquillanti la dottrina e la giurisprudenza in argomento, sembra molto opportuno provvedere, almeno per quanto concerne gli effetti del Casellario, con proprie e adeguate sanzioni. Quanto al mendacio in genere dell'imputato, che nell'esercizio di una ben legittima difesa, e per godere più favorevole trattamento processuale, o per rendere più difficile la prova a suo carico, o per evitare un aggravamento di pena, dissimula la propria identità e si attribuisce nome e personalità fittizii, imaginari e insussistenti, avrei

forti dubbii intorno alla sua incriminabilità. Bensì, se egli non soltanto nasconde il proprio nome sotto un altro che non è il suo, ma si attribuisce la personalità e il nome di altri che realmente esista, cagionando a costui il pregiudizio, oltre che di un'ingiusta condanna, della sua indebita iscrizione nel Casellario, non può essere dubbia la ragione di punire. A tale ipotesi deve equipararsi quella di chi, essendo chiamato a deporre in causa, produca lo stesso effetto con false dichiarazioni sullo stato civile dell'imputato. In entrambi i casi è fatta naturalmente riserva delle maggiori pene che il fatto possa importare, massime quando rivesta il carattere della vera e propria falsità documentale. E per entrambi i casi parve opportuno alla Commissione di abbassare alquanto il massimo della pena.

« Dopo aver tutelato la sincerità, occorre tutelare altresì la segretezza del Casellario. E anche a quest'uopo pare opportuna una speciale sanzione che garentisca particolarmente ed efficacemente dalle indiscrezioni del personale addetto al Casellario o di altri funzionari per le mani dei quali abbiano a passare i cartellini e i certificati. Nè può dirsi vi provveda già l'art. 177 del Codice penale, poichè esso concerne soltanto i pubblici ufficiali, e gli impiegati e funzionari predetti non rivestono tutti siffatta qualità. Accettando per altro la disposizione, la Commissione credette di doverne rendere più completo il dettato, estendendone l'applicazione a quanti abbiano avuto conoscenza *per ragioni di ufficio* delle iscrizioni contenute nel Casellario, e aggiungendo l'ipotesi di *pubblicarle;* nello stesso tempo che ne escluse gli estranei, contro i quali potrà eventualmente procedersi per diffamazione, e trovò di dover qui pure mitigare la pena, rendendo alternative, anzichè cumulative, la reclusione e la multa.

« Viene quindi la terza ed ultima disposizione penale destinata a garentire il Casellario dalle indiscrezioni dei terzi, i quali con frode ottengano di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui, o che infrangano la disposizione tassativa dell'art. 3 (ora 2, primo capoverso), e, ottenuto il certificato per uno scopo, se ne servano per scopo diverso. E anche qui parve opportuno coordinare e diminuire il massimo della pena, aggiungendo pure l'alternativa della multa » (n. III, pag. 16).

c) Queste sanzioni non vennero accolte senza osservazioni dalla Camera dei deputati, sia nella discussione generale che nella discussione degli articoli.

Nocito. « ... Si stabiliscono nuove forme inutili di reati, perchè già sono nel Codice penale, e quindi non hanno bisogno di essere ripetute in una legge speciale arrecandovi modificazioni non giustificate.

« L'art. 5 dice... Questo fatto accade quando alcuno sia arrestato per un reato, e, per sottrarsi ad un altro procedimento al quale è rimasto contumace, o per liberarsi dall'aggravante della recidiva, o per non espiare una pena, si fa condannare sotto il nome di un altro. Ora questo reato è un falso in atto pubblico, perchè trattasi di una dichiarazione ricevuta da un pubblico ufficiale e da lui firmata, nonchè dal cancelliere che assiste il giudice istruttore, o il pretore, o il presidente che procede all'interrogatorio. È l'ipotesi prevista dall'art. 279 del Codice penale, così concepito... Ora nel nostro caso non trattasi di un imputato che dice a sua difesa cose false senza danno di altra persona, ma di un imputato che, attribuendosi il nome di un altro, espone quest'ultimo ad essere rubricato come condannato, e spesso ancora, se l'imputato è a piede libero, ad essere, dopo la condanna, ricercato ed arrestato per la espiazione della pena.

« Abbiamo poi l'art. 6 concepito in questi termini... Anche qui però abbiamo l'art. 163 del Codice penale, il quale proibisce la propalazione e la violazione dei segreti di ufficio; ed è notevole che, mentre l'art. 163 punisce il fatto con la detenzione fino ad un mese, e con la multa da lire cinquanta a mille, l'articolo del disegno di legge punisce il fatto sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila. E poi, è un segreto di ufficio questo? Dal momento che io posso andare dal cancelliere a farmi rilasciare una copia della sentenza di condanna, sarà interdetto, sotto pena di violare un segreto, ad un ufficiale pubblico di dire: badate che c'è una sentenza di condanna, della quale, quando vogliate, vi posso dare una copia? Dunque l'art. 6 è non soltanto inutile, ma dannoso perchè senza base giuridica.

« Anche l'art. 7 mi pare che non regga. L'art. 7 dice... Questo articolo suppone che non si possano rilasciare certificati se non con dichiarazione di un determinato scopo. Ora questo non è nel disegno di legge. Ma anche ammesso che sia, e che si adoperi il certificato per uno scopo diverso da quello per cui fu chiesto, non c'è ragione di punire il fatto quando si tratta di uno scopo lecito. Tutto al più si potrebbe trattare di una contravvenzione; ed è enorme che questa si debba punire con la reclusione sino a sei mesi, e con la multá sino a lire duemila. Io mi auguro che si possano correggere cammin facendo questi errori... » [1]).

---

[1]) *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, tornata 3 dicembre 1901, pagine 6378-6379.

Berenini. « .. Mi trovo d'accordo con l'on. Nocito nel voler sopprimere gli articoli che sanzionano abbondantemente con pene fatti che già sono contemplati a titolo di reato nel Codice penale. Questa a me sembra una superfetazione che può recare, anzichè dei vantaggi, dei pericoli per le distinzioni bizantine alle quali i magistrati sarebbero necessariamente trascinati... » [1]).

Cocco-Ortu (Ministro di grazia e giustizia). « ... A torto si dolgono di queste sanzioni, perchè le azioni delittuose che con esse si prevedono importa che non vadano impunite. Chi ha esperienza e notizia dei procedimenti penali sa che è frequente il caso di delinquenti i quali, non solo mentono il loro nome davanti ai magistrati, ma assumono, insieme alle generalità, quello di altre persone. E così alcune di queste, indebitamente annotate nel Casellario giudiziario, si videro per lungo tempo preclusa la via di ogni onesto lavoro e dovettero incontrare dispendii e vincere difficoltà non lievi per far correggere l'errore di cui erano vittime. Non manca l'esempio di altri, ricercati ed arrestati per delitti intorno ai quali ignoravano persino di essere stati sottoposti a procedimento, solo perchè il delinquente riuscì ad ingannare il giudice sulla sua identità personale. Ora non può andare impunita un'azione delittuosa di questa natura e di tanta gravità, e non è inutile la disposizione che la prevede e la punisce, poichè intorno all'applicazione degli articoli del Codice penale, invocati dall'on. Nocito, la giurisprudenza è molto oscillante ed incerta. Infatti numerose sentenze non riscontrano nel fatto in questione gli estremi del falso, mentre altre giudicarono che l'autore di esso fosse colpevole solo di contravvenzione... » [2]).

Lucchini (sull'art. 5). « ... Osserverò soltanto all'on. Nocito che si è bensì tentato ripetutamente nella giurisprudenza di far cadere il caso in discorso sotto l'art. 279 come forma di falsità in atto pubblico, e non mancò qualche rara, anzi rarissima sentenza che accolse la tesi. Però la giurisprudenza prevalente, e anzi l'ultima e più recente, la respinse, principalmente nella considerazione che un verbale d'interrogatorio dell'imputato, o un verbale di udienza, è bensì un atto pubblico, ma che non fa alcuna fede del suo contenuto, bensì di una cosa sola ed estrinseca, che cioè l'imputato è stato interrogato; fa fede della forma, ma non della sostanza. Per maniera

---

[1]) *Atti parlamentari,* Camera dei Deputati, tornata 3 dicembre 1901, pag. 6383, e pag. 6392.

[2]) *Atti parlamentari,* Camera dei Deputati, tornata 3 dicembre 1901, pag. 6383, e pag. 6392.

che mancherebbe una delle ragioni essenziali di potervi configurare il falso in atto pubblico. Allora la giurisprudenza, per poter colpire in qualche guisa il fatto, è andata a rifugiare l'ipotesi tra le contravvenzioni, applicandovi l'art. 436 del Codice penale; ma anche qui, secondo il mio modo di vedere, forzando un po' la legge. Dopo questo non ho altro da aggiungere per fare intendere la convenienza di regolare severamente una materia così importante e delicata, quale è quella del Casellario e dei certificati da esso rilasciati, garantendone la integrità e la sincerità, colmando le lacune della legge penale in argomento, togliendo ogni dubbiezza di applicazione e configurando in modo speciale, come suol farsi in ogni legge particolare, quelle ipotesi delittuose e contravvenzionali che vi si attengono » [1]).

Lucchini (sull'art. 6). « ... Mi basta far considerare che l'art. 177 del Codice penale parla esclusivamente di pubblici ufficiali, mentre fra il personale addetto al Casellario giudiziale figurano o possono figurare persone che non sono pubblici ufficiali » [2]).

Nocito. « ... L'art. 163 del Codice penale è esplicito:... Mi pare che questa disposizione sia identica a quella che è contenuta nell'art. 6. Qual'è la risposta che dà l'on. Lucchini? È che l'art. 163 si riferisce soltanto ai pubblici ufficiali. Ma io non ho bisogno di ricordare a lui che tutti coloro i quali, per ragione di necessità, hanno la fiducia dell'ufficiale pubblico e servono nell'ufficio cui è addetto l'ufficiale pubblico, sono obbligati all'osservanza degli stessi doveri ai quali è obbligato l'ufficiale pubblico. E ciò anche quando l'addetto al servizio dell'ufficiale non abbia ottenuto l'approvazione del Governo: perchè si considera come necessario l'ufficio che quel determinato individuo presta. Ma poi: dovremo proprio dire che a persona estranea ad un ufficio pubblico deve essere riservato il Casellario giudiziario, quando sappiamo che è affidato al cancelliere e alle Autorità dello Stato? E quando voi dite *chiunque,* abbracciate tanto il cancelliere quanto il vice cancelliere, e lo stesso scrivano che il cancelliere o il vice cancelliere hanno potuto chiamare a collaborare nel loro ufficio. Mi pare proprio che l'art. 6 della legge non ci abbia nulla a che fare, e che noi ripetiamo senza ragione delle disposizioni del Codice penale » [3]).

[1-2]) *Atti parlamentari:* Camera dei Deputati, tornata 4 dicembre 1901, pagina 6412.

[3]) *Atti parlamentari:* Camera dei Deputati, tornata 4 dicembre 1901, pagine 6412-6413).

Lucchini. « ... L'art. 163 si trova nella rubrica dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti, nel novero dei quali non mi pare che si possano collocare le iscrizioni del Casellario, che si riferiscono a pubbliche pronunzie giudiziali. È questione di riserbo, non di segreto; si tratta non già di rendere inviolabili dei veri e proprii segreti, ma d'impedire che si facciano indiscrete e dannose propalazioni » [1]).

d) Il Senato non sollevò obiezioni.

125. Un concetto generale di queste sanzioni è utile alla singola interpretazione di ciascuna di esse.

a) Al metodo di una sanzione generica e complessiva, suggerito dalla Commissione per lo studio di un nuovo Codice di procedura penale (vedi n. 123, lett. *b*), la legge ha preferito il metodo delle sanzioni specifiche: indubbiamente migliore, a mio modo di vedere. Imperocchè le norme regolatrici del Casellario sono molteplici: alcune concernenti il suo contenuto, altre i certificati: alcune di ordine giuridico, altre di ordine amministrativo: alcune proprie ai funzionari, altre comuni ai privati; onde si hanno violazioni di varia natura ed entità, alle quali devono perciò corrispondere specifiche sanzioni.

b) Queste hanno per oggetto la difesa del Casellario, nei due aspetti della sua formazione (iscrizioni) e della sua funzione (certificazioni). Tali sanzioni possono quindi bipartirsi in due serie. Appartengono alla prima quelle che sono dirette a garentire il Casellario nel suo intrinseco contenuto, o perchè non venga adulterato da indebite iscrizioni (art. 5), o perchè non sia spogliato del suo carattere di riservatezza da una indebita pubblicità delle iscrizioni (articolo 6). Appartengono alla seconda serie le sanzioni dirette a garentire il Casellario nella esterna esplicazione del suo contenuto, e così nella sua più essenziale funzione che è la certificazione, evitando il rilascio fraudolento o l'uso indebito dei certificati (art. 7). Queste sanzioni penali non pregiudicano poi l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

c) Tali sanzioni costituiscono un *jus singulare,* esclusivamente proprio al Casellario giudiziale. Di guisa che, mentre da una parte esse non possono estendersi ad obietti diversi, dall'altra non escludono che alla materia del Casellario si applichino anche le disposizioni della legge penale generale, salvo dove esse, quali speciali sanzioni, stabiliscano diversamente (art. 10 Codice penale). Quindi, ad

---

[1]) Vedi nota 3 alla pagina precedente.

esempio, la falsità in certificati penali rimane regolata dal Codice penale, non formando oggetto della legge sul Casellario (vedi n. 25, lett. *n*, 2 e 3) [1]).

§ 2. — *Indebita iscrizione nel Casellario*

SOMMARIO.

126. Mendacio dell'imputato. — 127. Essenza obiettiva del delitto. — 128. Essenza subiettiva. — 129. Tentativo. — 130. Concorso ed affinità con altri reati. — 131. Pena. — 132. Mendacio di altri.

126. Primo fra i delitti in esame, anche per ordine logico d'incriminazione, è il delitto d'indebita iscrizione nel Casellario: « *Chiunque, denunziando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio, o mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia stato causa della indebita iscrizione di alcuno nel Casellario giudiziale, è punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, con la reclusione da uno a trenta mesi* » (art. 5).

Com'è facile scorgere, questo delitto comprende due ipotesi, secondo che l'effetto della iscrizione nel Casellario abbia la sua causa nel mendacio dell'imputato ovvero nel mendacio di altri riguardo all'imputato.

a) Prima della legge in esame, formò oggetto di lunghe e sottili discussioni la controversia: se il mendacio dell'imputato sulla identità della propria persona, commesso a scopo di difesa, fosse incriminabile: e, nel caso affermativo, in quali condizioni e sotto quale forma di reato. La dottrina [2]) andò in varie ed opposte opi-

---

[1]) Alle decisioni ivi indicate bisogna aggiungere l'altra che « il certificato penale è atto pubblico, ma non può annoverarsi tra quelli che fanno fede sino a querela di falso » (Cassaz. Unica, 27 luglio 1904, Gallo: *Riv. pen.*, vol. LX, pag. 593).

[2]) Vedi, ad esempio, Lucchini (*Riv. pen.*, vol. VI, 1877, pag. 51); Cisotti (*Id.*, vol. XIV, 1881, pag. 463); Longhi (*Scuola positiva*, 1893, pag, 529); Corsi (*Foro penale*, vol. III, 1894, pag. 199); Cosenza (*Relaz. sul Casellario*, op. cit., 1895, pag. 12); Escobedo (*Giust. pen.*, vol. I, 1895, col. 761); De Notaristefani (*La Legge*, 1895, vol. II, pag. 279, 464, 498); Tuozzi (*Riv. pen.*, supplemento, vol. IV, 1895, pag. 262, n. 12); D'Antonio (*Id.*, id., pag. 177, 365); Vescovi (*Cassaz. Unica*, 1896, vol. VII, col. 353, 481); Civoli (*Enciclopedia giuridica italiana*, vol. VI, 1899: voce *Fede pubblica* [*reati contro la*], n. 34, pagina 1060, nota).

nioni; e la giurisprudenza [1]) non mutò il costume di mantenersi incerta e fluttuante. Di qui la necessità che la legge penale intervenisse a regolare con particolare sanzione uno stato di cose divenuto intollerabile e che andava perpetuandosi con nocumento della giustizia e delle persone. L'occasione di questo intervento fu offerta dalla legge francese (vedi n. 123), e la italiana ne seguì anche la traccia (vedi n. 124).

b) Così la legge viene solennemente ad affermare il principio che il mendacio dell'imputato, consistente nel denunziare falsamente l'altrui nome in luogo del proprio, è incriminabile, senza che con ciò si menomi l'esercizio della propria difesa, ovvero si deroghi al sistema dei principii accolti nella legge penale generale. Imperocchè è norma di ragione che l'esercizio di un diritto proprio trova un limite naturale nell'offesa al diritto altrui; nè altrimenti sancisce la legge generale quando dispone che, per escludere o diminuire la imputabilità, la difesa o la reazione all'offesa dev'essere legittima (articoli 49 e 51); e quando subordina la esenzione da pena per la falsità in giudizio alla condizione che la falsità non esponga un'altra persona a procedimento penale od a condanna (art. 215). Questo è appunto ciò che d'ordinario deriva o può derivare dal mendacio dell'imputato che attribuisce a sè la personalità altrui.

Quindi la circostanza di avere l'imputato ecceduto i limiti della propria difesa col fatto di prendere il nome altrui, anzichè costituire una causa d'impunità, può solo attenuare ovvero anche specializzare il fatto da lui commesso.

127. La legge considera il mendacio dell'imputato in relazione al Casellario giudiziale, essendo questo l'oggetto essenziale delle sue statuizioni. Onde è manifesto che la essenza giuridica obiettiva del reato in esame risulta dal concorso cumulativo di due estremi o condizioni: che, cioè, l'imputato abbia mentito sulla identità della propria persona, e che tale mendacio abbia cagionato una indebita iscrizione nel Casellario.

a) Il mendacio deve consistere nell'avere « *denunziato falsamente l'altrui nome in luogo del proprio* ».

1.º Innanzi tutto mi pare sia da osservare che la voce *chiunque*, adoperata dalla legge, vada intesa nel senso che non influisce sulla esistenza del reato se l'autore del mendacio sia l'*arrestato*, il *pre-*

---

[1]) Vedi n. 24, lett. *n*. Vedi pure Cassaz. Unica, 22 dicembre 1902, Caselli (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 710; 22 agosto 1904, Speciale (*Id.*, vol. LXI, pag. 169).

venuto, l'*imputato* od *accusato*, quando sia provato che il mendacio determinò la indebita iscrizione nel Casellario. Nè poi con questa voce può accennarsi ad un individuo diverso da colui al quale si ascriva un fatto che importi una decisione da inscriversi nel Casellario, perchè altrimenti il mendacio non sarebbe più causa della iscrizione. Questa osservazione, apparentemente elementare, è importante per il tentativo.

2.° Per verificarsi il mendacio, agli effetti penali di che trattasi, occorre che l'imputato assuma il nome di persona esistente; onde il reato in esame verrebbe meno ove egli attribuisse a sè il nome di persona immaginaria o defunta, e così di persona inesistente. Questa interpretazione a me sembra indubitata.

Come si è già rilevato, la legge italiana è modellata sulla francese, a riguardo della quale il relatore dichiarava esplicitamente che « la première condition d'existence du délit est que le nom adopté soit celui d'une personne existant réellement » (vedi n. 123, lett. *a*). Conformi dichiarazioni si trovano nei lavori preparatorii della legge italiana, sia nella relazione della Commissione della Camera dei deputati (vedi n. 124, lett. *b*), sia nella Relazione dell'Ufficio centrale del Senato, che, porgendo la nozione del reato, parla del fatto di chi « denunciandosi col falso nome di *persona esistente*, procura a questa una indebita iscrizione nel Casellario giudiziale » (pag. 5).

Tali dichiarazioni concordano col testo letterale della legge, sia perchè questa fa consistere il mendacio nel prendere « l'*altrui* nome », ossia un nome che appartiene ad altra persona; e sia perchè il nome altrui deve assumersi « *in luogo del proprio* », deve cioè avvenire, non già una semplice dissimulazione di sè medesimo, ma bensì una vera e propria simulazione di persona, in modo che l'imputato sostituisca alla propria la personalità altrui.

Nè il testo della legge è contraddetto dalla ragione delle cose. Se infatti è vero che esiste mendacio tanto nell'assumere il nome di persona esistente quanto nell'assumere il nome di persona immaginaria, e se è vero altresì che in questo caso, pur mancando il danno di terzi, non manca per altro il danno della giustizia, potendo l'imputato sfuggire alla esecuzione della pena o all'aggravamento della recidiva, nulladimeno a me sembra che, mentre coll'attribuzione del nome di persona esistente si eccedono i limiti della propria difesa, poichè si procura un danno ad altri, tale eccesso invece non si riscontra nell'assumere il nome di persona inesistente, poichè il danno della giustizia è il pericolo ordinario e generale in tutti i procedimenti penali, non potendosi pretendere che l'imputato cooperi col

danno proprio al trionfo della giustizia, ed essendo contraddittorio incriminare il mendacio delle generalità ed ammettere quello sui fatti che costituiscono l'oggetto della imputazione. E ciò senza dire che, nella ipotesi di denunzia di persona immaginaria, la frode ha l'aspetto di una puerilità, potendo essere tosto scoperta dalla ispezione degli atti di nascita e di altri registri e documenti; nè poi può preoccupare il legislatore il fatto assolutamente straordinario, quasi inverosimile, che *tutte* le generalità dichiarate si riscontrino in persona esistente. Ad ogni modo le sanzioni penali sono regolate, non già da norme astratte, ma dalle necessità della sicurezza sociale: necessità che nella specie possono trovarsi solo quando all'inganno della giustizia si unisce il pericolo di un nocumento nella libertà e nell'onore di altro cittadino; mentre invece, nel caso di attribuirsi il nome di persona inesistente, parmi che ad altre considerazioni prevalga la tutela della propria difesa.

3.° Dovendo il mendacio consistere in una simulazione di persona, ne deriva che le indicazioni mendaci devono essere tali da individualizzare la personalità altrui, e così far sorgere il pericolo di un danno alla persona che l'imputato sostituisce alla propria. Quando perciò la legge parla della denunzia del *nome* altrui, per *nome* deve intendersi l'essere proprio di un'altra persona. Quindi la denuncia dovrebbe ritenersi di persona immaginaria, e verrebbe meno la esistenza del reato, ove le indicazioni fornite dall'imputato non giungessero ad individualizzare una persona vivente.

4.° Il modo di esecuzione del mendacio è indifferente alla esistenza del delitto. Se infatti si guarda alla lettera dell'art. 5, vi si trova usata senz'altro la parola « *denunziando* »: il che vuol dire che niente influisce se il mendacio sia fatto verbalmente o sottoscrivendo col nome falso assunto, all'Autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale, in uno piuttosto che in altro atto. E ove poi si ponga mente allo spirito che informa l'art. 5, è agevole riflettere che il modo di manifestare il mendacio non ha veruna importanza nel carattere giuridico e negli effetti del reato, quando il mendacio fu o poteva essere causa della indebita iscrizione nel Casellario. Così, ad esempio, è indifferente se il mendacio avvenga nelle dichiarazioni ad un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero nell'interrogatorio formale innanzi al giudice.

b) Le precedenti osservazioni illustrano anche l'altro estremo, che cioè il mendacio « *sia stato causa della indebita iscrizione di alcuno nel Casellario giudiziale* ».

1.° Il mendacio e la indebita iscrizione devono coesistere nel

rapporto inscindibile di causa ed effetto, poichè è appunto il nesso causale fra l'uno e l'altra ciò che delinea la essenza obiettiva del reato ed offre la ragione della imputabilità del fatto della indebita iscrizione. È ovvio, ad esempio, che la responsabilità di questa non potrebbe farsi risalire all'imputato se derivò da inesattezze incorse per opera del giudice o del pubblico ufficiale.

2.° La indebita iscrizione nel Casellario rappresenta il momento consumativo del delitto, poichè è con essa che si compie la lesione giuridica del diritto che la legge intende tutelare. Di guisa che ciò che si verifica dopo la iscrizione potrà costituire un nuovo fatto e perciò un nuovo reato d'indebita iscrizione, salvo che trattisi delle conseguenze del mendacio verificatesi dopo la iscrizione già avvenuta. Così, ad esempio, se il condannato evade durante la espiazione della pena, e, per sfuggire alla responsabilità delle violenze o di altri delitti commessi, denunzia falsamente il nome altrui in luogo del proprio, in questo caso la precedente iscrizione non ha che vedere con il successivo mendacio. Se invece, dopo la indebita iscrizione, si eseguisse la sentenza di condanna, e così la carcerazione dell'innocente, questa non sarebbe altro che una conseguenza del mendacio, già preveduta dal legislatore quando incriminava la falsa denunzia del nome altrui, e che perciò si compenetra nel mendacio medesimo e forma con esso una sola entità giuridica.

128. Il delitto in esame è manifestamente doloso, e la legge ne enuncia specificamente la essenza subiettiva, quando richiede che il colpevole debba « denunziare *falsamente* l'altrui nome in luogo del proprio ».

a) È ovvio che altra cosa è il dolo ed altra cosa il motivo che può determinare il colpevole ad agire; onde nella specie non potrebbe affermarsi la inesistenza del dolo sulla considerazione di avere il colpevole mentito per il motivo di difendersi. Anzi, il fatto stesso di avere la legge preveduto come delitto *sui generis* il mendacio commesso per tale motivo, dimostra che il legislatore, avendone tenuto conto per costruire una speciale ipotesi di reato, ha per ciò escluso che il motivo di difendersi possa inoltre apprezzarsi come influente sulla imputabilità. Nè potrebbe obiettarsi che ad ogni modo ciò non toglie che può l'imputato avere agito per salvarsi dalla imminenza di un pericolo; imperocchè le cause che possono escludere la imputabilità sono tassativamente stabilite dalla legge, e per ammettere il costringimento derivante dallo stato di necessità, la legge vuole che al pericolo non abbia il colpevole « dato *volontariamente* causa, e che non si poteva altrimenti evitare » (art. 49. n. 3, Codice penale).

b) Quanto al mendacio in sè e per sè considerato, è agevole scorgere che, dovendo esso consistere nel denunziare *falsamente* l'altrui nome in luogo del proprio, ciò importa due cose: l'una, che l'imputato assuma il nome di una persona realmente esistente; l'altra, che tale assunzione volontariamente commessa sia inoltre scientemente compiuta, e cioè che l'imputato sappia che l'altrui nome da lui assunto appartiene effettivamente ad una persona esistente. Mancando la prima, il delitto vien meno dal lato obiettivo (vedi n. 127): mancando la seconda, il delitto vien meno dal lato subiettivo. Quindi, ad esempio, il mendacio, pur essendo sempre volontario, non sarebbe doloso ove per avventura accadesse che il nome, assunto dall'imputato con la credenza di essere immaginario, trovasse realmente riscontro in persona esistente.

c) Quanto poi alla indebita iscrizione nel Casellario, conseguente come effetto dal mendacio, nemmeno mi sembra che esistano difficoltà per determinare la relativa essenza giuridica subiettiva.

Certamente, se si esamina il testo letterale dell'art. 5, si avverte subito che la forma medesima ivi adoperata è tale da escludere che il delitto in esame sia un delitto preterintenzionale. Quindi non può dirsi che non occorra preoccuparsi del dolo nei riguardi della indebita iscrizione, ritenendo che questa sia stata dalla legge posta senz'altro a carico dell'imputato come conseguenza della sua azione, ossia del suo mendacio (art. 45 Codice penale).

Ma, dato che nella specie trattisi di delitto intenzionale, e perciò sia uopo che l'agente abbia voluto così la causa come l'effetto, così il mendacio come la iscrizione nel Casellario; a me pare tuttavia che non manchi il dolo anche rispetto alla indebita iscrizione, e cioè che anche a questa siasi dolosamente rivolto il mendacio del colpevole. Se infatti si considera, da una parte, che l'imputato, assumendo il nome altrui con la scienza che tale nome appartiene ad altra persona, vuole, e intenzionalmente vuole deviare da sè e dirigere sopra costei il danno e gli effetti di un procedimento penale; e se si considera, dall'altra, che la iscrizione nel Casellario è la conseguenza *necessaria* di una decisione giudiziale, e questa di un procedimento, devesi concludere che l'imputato non può non avere la coscienza del nesso di causalità fra il suo mendacio e la iscrizione nel Casellario. Ond'è che, se egli ha voluto il mendacio, deve averne anche voluto l'effetto della iscrizione nel Casellario, che è la conseguenza naturale del suo modo di agire; e doveva perciò necessariamente entrare nel calcolo delle sue previsioni e così della sua volontà.

129. Nel delitto in esame non è, a parer mio, esclusa la possibilità del tentativo.

a) Se si ha riguardo al fondamento giuridico di questo, non può dubitarsi che il mendacio doloso dell'imputato pone in pericolo il diritto del cittadino alla propria sicurezza e con esso il diritto alla veridicità delle annotazioni del Casellario. Se si ha riguardo all'elemento morale del tentativo, non può negarsi il concorso della intenzione diretta a commettere il delitto, data la coscienza del nesso di causalità fra il mendacio e la conseguenza necessaria della iscrizione nel Casellario. E se si ha riguardo all'elemento materiale del tentativo, si deve ammettere che il delitto di che trattasi non è un delitto formale ma bensì materiale, in quanto che per dirsi consumato non basta l'azione del mendacio, ma è necessario l'evento della iscrizione nel Casellario. Tale interpretazione può infine desumersi anche dal fatto che, mentre la legge francese del 1900 modificava la precedente del 1899 aggiungendo alle parole « circostances qui *ont déterminé* » le altre « *ou auraient pu déterminer* l' inscription... » (articolo 11); il legislatore italiano invece, pur tenendo presente la legislazione francese, non ne accoglieva l'aggiunta: il che prova essersi ritenuta superflua, stante l'applicazione del tentativo.

b) L'*iter criminis* ha inizio dal mendacio, e compimento con la iscrizione nel Casellario.

Se il prevenuto non si ritratta ed il mendacio è scoperto, egli si rende colpevole di tentativo: imperfetto, se la scoperta, che rappresenta la circostanza indipendente dalla volontà del colpevole, si verifica prima della sentenza; perfetto, se si verifica dopo. Imperocchè in quest'ultimo caso l'imputato ha compiuto tutto ciò che era necessario alla consumazione del delitto, ha cioè persistito nel mendacio sino a dopo la decisione che deve senz'altro iscriversi nel Casellario, mentre nel primo caso manca questa decisione pronunciata sotto il falso nome assunto dall'imputato, e così non può dirsi compiuto tutto ciò che era necessario alla consumazione del delitto.

Se l'imputato volontariamente desista dal mendacio (atto di esecuzione del delitto) prima della decisione giudiziale (tentativo imperfetto), egli va esente da pena (art. 61, capoverso, Codice penale).

130. Fermata la nozione del delitto di cui all'art. 5 della legge sul Casellario, occorrono poche parole sul suo concorso e sull'affinità sua con altri reati.

a) La legge stabilisce la riserva « *salvo le maggiori pene in cui fosse incorso* »; di guisa che, ad esempio, l'imputato che, per dare maggior colore di verità al suo mendacio, producesse un atto

o documento falso, dovrebbe rispondere, oltrechè del delitto in esame, anche dell'uso dell'atto falso. Se non che a me sembra che tale riserva avrebbe ben potuto omettersi, poichè o il nuovo fatto commesso non ha relazione alcuna col mendacio, e nessuno avrebbe potuto dubitare della sua incriminazione come reato concorrente: o invece esiste una relazione di connessità o di occasione, e si sarebbe applicata la norma generale regolatrice di cui all'art. 77 del Codice penale. Tale riserva si è desunta dalla legge francese (vedi n. 123), ma quella legislazione penale non contiene una disposizione corrispondente all'art. 77 del Codice penale italiano.

b) Il delitto che si studia ha dei punti di contatto con altri reati, che giova rilevare.

1.° Il suo contenuto è una falsa denunzia, precisamente come si trova nel delitto di cui all'art. 211 del Codice penale; tant'è che le parole *denunziare falsamente* sono da esso mutuate. Ma, mentre l'art. 211 del Codice penale prevede la simulazione di *reato*, invece l'art. 5 della legge sul Casellario contempla la simulazione di *persona*.

2.° Il delitto in esame ha comune con la calunnia il mendacio doloso, ma si distingue nettamente da essa, perchè manca dell'aperta incolpazione di un reato. Nel caso poi di vera e propria calunnia, se in conseguenza della falsa incolpazione fosse pronunziata condanna che venisse quindi iscritta nel Casellario, si avrebbe, a parer mio, un delitto complesso, violandosi con un medesimo fatto diverse disposizioni di legge (art. 78 Codice penale).

3.° Come risulta dai precedenti storici e dalla elaborazione legislativa dell'art. 5 della legge sul Casellario (vedi n. 123 e 124), del delitto in esame si è fatta una particolare ipotesi penale distinta e separata dal falso di cui all'art. 279 del Codice penale, nel quale perciò non può più ritenersi compreso il mendacio dell'imputato. Nè poi questo cessa di essere punito dall'art. 5 della legge sul Casellario se avvenga in atto pubblico (che è enunciato nell'art. 279); sia perchè detto art. 5 non distingue la natura dell'atto, e sia specialmente perchè, dovendo il mendacio cagionare la iscrizione nel Casellario, è manifesto che deve necessariamente verificarsi negli interrogatorii giudiziali, nei verbali di udienza, nelle sentenze, e così in atti pubblici. Nè ciò vien meno se, ad esempio, l'arrestato si renda latitante dopo avere falsamente denunciato agli agenti di sicurezza pubblica il nome altrui; imperocchè non può dubitarsi che il latitante è responsabile del mendacio compreso e riprodotto nei successivi atti giudiziari.

4.° Il mendacio di persona esistente costituisce un atto di esecuzione e quindi il tentativo del delitto in esame; onde è evidente la inapplicabilità dell'art. 436 del Codice penale che prevede il fatto d'indicazioni mendaci. Nè parmi infine che si possa far rientrare nell'art. 436 la ipotesi della denunzia di persona immaginaria, perchè ivi non si parla del mendacio dell'imputato, mentre, trattandosi di una limitazione all'esercizio della difesa, sarebbe stata necessaria una disposizione espressa, se questo fatto specialissimo di mendacio si fosse voluto incriminare.

Altre osservazioni importerebbero un esame diffuso degli art. 211, 212, 279 e 436 del Codice penale, ciò che esorbita dai limiti assegnati al presente lavoro.

131. La legge commina la pena della reclusione da uno a trenta mesi.

Questa pena, appunto perchè trattasi del mendacio dell'imputato e cioè di un fatto in cui si mescola l'esercizio della difesa, è inferiore alla pena stabilita per il mendacio in atto pubblico commesso da altre persone (art. 279).

Ed opportuna è l'ampia latitudine, perchè il nocumento che deriva dal mendacio può essere di varia importanza.

132. Le precedenti osservazioni sul mendacio dell'imputato si adattano anche all'altra ipotesi del mendacio di colui che « *mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato* » sia stato causa della indebita iscrizione nel Casellario giudiziale (art. 5).

a) Il caso più ordinario di tale ipotesi è quello del testimone che si fa complice del mendacio dell'imputato; onde potrebbe dirsi che, trattandosi di un atto di partecipazione criminosa, la legge avrebbe potuto omettere di prevedere espressamente tale ipotesi; nè potrebbe obiettarsi che altrimenti il fatto sarebbe sfuggito ad una sanzione penale, perchè, consumandosi il delitto con la indebita iscrizione nel Casellario, non potrebbe parlarsi di partecipazione posteriore al delitto, ove la falsa dichiarazione del testimone fosse intervenuta dopo il mendacio dell'imputato.

Nulladimeno i dubbi avrebbero potuto sorgere per altra via, se cioè questa ipotesi non costituisse piuttosto un caso di falsa testimonianza, benchè la falsità fosse caduta sulle generalità anzichè sul merito del fatto (art. 214 Codice penale): ovvero se non costituisse un caso di favoreggiamento commesso per eludere le investigazioni dell'Autorità (art. 225).

A ciò si aggiunga che, sebbene raro possa dirsene il caso, tuttavia può anche verificarsi una falsa dichiarazione del testimone indipendente dal mendacio non ancora avvenuto dell'imputato.

Così, ad evitare una sorgente di dubbii di varia indole, la legge prevede il fatto come delitto a sè stante.

b) Tale ipotesi è per altro affatto simile alla precedente, salvo che il mendacio proviene da una persona diversa dall'imputato. Quindi il mendacio deve, anche in questa ipotesi, consistere in una sciente simulazione di persona: obiettivamente, in quanto si fa una mendace dichiarazione sullo stato civile dell'imputato (nome, cognome, età, professione: art. 352 Codice civile) in guisa cioè da sostituire a lui un'altra persona realmente esistente; subiettivamente, in quanto la dichiarazione dev'essere *falsa*, e cioè scientemente fatta contro verità. Anche poi in questa ipotesi occorre un nesso di causalità fra il mendacio e la iscrizione nel Casellario; ed anche in essa è giuridicamente possibile il tentativo.

c) La pena è la reclusione da uno a trenta mesi, « *salvo le maggiori pene in cui* (il falso dichiarante) *fosse incorso* » (art. 5 Legge sul casellario), come, ad esempio, sarebbe nel caso di vera e propria falsità in giudizio (art. 78 e 214 Codice penale).

§ 3. — *Indebita pubblicità delle iscrizioni*

SOMMARIO.

133. Nozione del reato. — 134. Sua essenza obiettiva. — 135. Essenza subiettiva. — 136. Tentativo e partecipazione. — 137. Pena.

133. La legge sul Casellario eleva alla gravità di delitto la indebita pubblicità delle iscrizioni: « *Chiunque, essendo a conoscenza per ragione di ufficio delle iscrizioni contenute nel Casellario, le pubblichi o palesi indebitamente ad altri, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa sino a tremila lire* » (art. 6).

Mi sia permesso dubitare della giustizia di questa sanzione penale. Le iscrizioni del Casellario non sono un segreto, perchè non rappresentano che l'estratto di decisioni pubbliche; nè sono fatti che debbano rimanere segreti, perchè possono sempre rendersi pubbliche sol che si osservino le norme a tale uopo prestabilite. Quindi il fatto della pubblicità delle iscrizioni non ha caratteri obiettivi di incriminazione, ma si restringe soltanto alla violazione delle norme suddette, ossia ad una pubblicità irregolare, indebita. Ciò è così vero che la legge non incrimina il fatto in sè e per sè considerato, ma unicamente per il modo onde è commesso, in quanto cioè costituisce la infrazione di un dovere di ufficio; tant'è che la responsabilità del

fatto non si estende agli estranei. Ora se così è, a me sembra eccessiva una sanzione penale, mentre sarebbe stata egualmente efficace una sanzione soltanto disciplinare, come lo stesso legislatore italiano stabilisce nel caso affine di rivelazione del contenuto degli atti d'istruzione (art. 96 Codice procedura penale). Nè poi è senza importanza aggiungere che tale sanzione penale non si trova nella legge francese presa a modello dalla italiana.

134. La essenza giuridica obiettiva del reato consta di due elementi.

1.° Il primo è che il colpevole conosceva la iscrizione *per ragione d'ufficio*. La legge non richiede che il colpevole sia un pubblico ufficiale, ma basta che egli abbia avuto conoscenza della iscrizione per effetto dell'esercizio del suo ufficio, perchè la legge ha di mira la trasgressione di un dovere di ufficio. Posto però che la conoscenza della iscrizione siasi acquistata in dipendenza dell'ufficio, non v'è motivo per distinguere uno da altro ufficio, impiego, od incarico; onde nella sanzione vanno compresi tutti coloro che hanno una ingerenza nel casellario, così quelli che compilano, vistano, trasmettono il cartellino, come quelli che lo ricevono, riscontrano o collocano nel Casellario, ovvero vigilano al suo regolare funzionamento.

2.° L'altro elemento è che il colpevole *pubblichi* o *palesi* ad altri la *iscrizione*. Qualunque ne sia il mezzo (la parola, la scrittura, o altro diverso), esso non tocca la essenza del reato, secondo la legge, che quindi non distingue. Ciò che per altro si deve pubblicare o palesare è una *iscrizione* contenuta nel Casellario, e cioè, non già una notizia vaga e indeterminata, ma precisa e circostanziata.

La legge non dice se la pubblicazione o manifestazione della iscrizione possa cagionare un nocumento, sia perchè ritiene questo come implicito nel fatto stesso della pubblicità della iscrizione, e sia perchè si preoccupa essenzialmente della infrazione di un dovere di ufficio. Tale è la legge, ma essa contradice alla ragione delle cose, una volta che il fatto non cade sopra un *segreto;* ed è a parer mio enorme colpire con una sanzione penale l'impiegato che, confidenzialmente e senza danno, comunichi ad altri la notizia di una iscrizione del Casellario.

135. È ovvio che, per la essenza subiettiva del delitto in esame, occorre che il colpevole abbia voluto il fatto che lo costituisce, abbia cioè volontariamente pubblicato o palesato le iscrizioni del Casellario (art. 45 e 10 Codice penale). Onde, ad esempio, non esisterebbe il delitto se la propalazione avvenisse, anzichè per dolo, per negligenza dell'impiegato addetto al Casellario.

La legge però si accontenta del dolo generico, ossia della volontarietà del fatto, tacendo assolutamente del concorso di un dolo specifico; e ciò perchè questo non è necessario ad integrare la violazione di un dovere di ufficio, cui è estraneo il fine che può determinare il colpevole ad agire. È manifesto per altro che, dato un dolo specifico inerente ad un reato diverso (ad esempio, l'animo di diffamare), si avrebbe un medesimo fatto con violazione di diverse disposizioni di legge, e quindi l'applicazione di quella che stabilisce la pena più grave (art. 78 e 10 Codice penale).

136. Qualche dubbio può sollevarsi circa il tentativo e la partecipazione criminosa.

a) Se la legge avesse limitata la essenza materiale del delitto esclusivamente alla *pubblicazione* delle decisioni, il tentativo avrebbe potuto giuridicamente verificarsi; perchè, ad esempio, non potrebbe negarsi il carattere di un atto di esecuzione nel fatto di comunicare al direttore di un giornale la notizia della iscrizione col fine diretto di farla pubblicare. Ma la legge, alla ipotesi della pubblicazione, ha aggiunto l'altra di *palesare* la iscrizione; di guisa che gli atti anteriori alla comunicazione non saprebbero qualificarsi che atti preparatorii, e l'atto stesso della comunicazione, ossia di palesare la iscrizione, costituirebbe la consumazione del delitto. A me pare quindi legalmente impossibile il tentativo.

b) Quanto alla partecipazione criminosa, sembra incontestabile nel fatto di chi non si limiti a chiedere all'impiegato il favore di comunicargli la notizia della iscrizione, ma lo *determini* ovvero lo *ecciti* a commettere il reato.

Non si potrebbe però vedere partecipazione criminosa nel fatto di ricevere dall'impiegato leggero o loquace la notizia della iscrizione, senz'averlo eccitato a palesarla; imperocchè, consumandosi il reato con la semplice comunicazione, la partecipazione sarebbe posteriore al delitto: il che è assurdo.

137. Poichè nella specie non trattasi della pubblicità di *segreti,* è a mio avviso eccessiva la pena della detenzione fino ad un anno, o la multa fino a lire tremila, mentre nel caso della rivelazione di un *segreto* conosciuto per ragione del proprio ufficio o della propria arte o professione, il colpevole è punito con la detenzione fino ad un mese o con la multa da lire cinquanta a mille (art. 163 Codice penale). E tanto più la sanzione è eccessiva, in quanto che, essendo il colpevole un impiegato, l'applicazione della pena non esclude la sanzione cumulativa dei provvedimenti disciplinari.

§ 4. — *Indebito rilascio od uso di certificati*

SOMMARIO.

138. La legge sul Casellario, dopo aver provveduto riguardo alle iscrizioni (art. 5 e 6), provvede ora per i certificati, con due sanzioni, la prima delle quali è: « *Chiunque ottenga, con frode, di farsi rilasciare un certificato al nome altrui, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con multa sino a lire duemila* » (art. 7).

a) Questa sanzione è ricavata dalla legge francese, che reprime il fatto di chi « *en prenant un faux nom ou une fausse qualité* » si fa rilasciare il certificato penale concernente una terza persona (articolo 11); poichè in Francia era costume dei malfattori di simulare la persona altrui, chiedendo al nome di questa il certificato penale.

Anche in Italia su tale costume si era richiamata la pubblica attenzione. « È facile (diceva il Cosenza nella citata relazione: n. 23) eludere l'accorgimento e il rigore di un Procuratore del Re, il quale non intendesse di rilasciare il certificato al nome di un terzo. Chi domanda il certificato penale al proprio nome deve farne la richiesta per iscritto, ma non ha l'obbligo di dimostrare che la richiesta riguarda lui personalmente. Quindi, se il Procuratore del Re rifiuta di rilasciare a Tizio un certificato al nome di Sempronio, Tizio ha un mezzo semplicissimo per ottenere il suo intento, ed è di ripetere l'istanza in nome di Sempronio. Nei grandi centri, specialmente, è cosa che non solo può accadere, ma che accade tutti i giorni. Nè si creda che Tizio possa facilmente incorrere in una responsabilità, sottoscrivendo la domanda a nome di Sempronio. O la domanda è fatta a fine di nuocere a Sempronio, ed allora sarà indifferente per Tizio di assumere anche l'altra responsabilità di ottenere con mezzo subdolo il certificato penale; o è fatta per uno scopo onesto, ed allora o scomparisce addirittura il reato, o scomparisce per lo meno la possibilità di provarlo » (pag. 86).

Vero è che in Francia è assolutamente vietato il rilascio del certificato ai terzi (art. 6), mentre in Italia è permesso (art. 2); ma non per questo la sanzione è meno necessaria in Italia, poichè, essendo il rilascio del certificato al nome altrui subordinato al concorso di determinate cause, bene può accadere che, per evitare

l'ostacolo di dimostrare la esistenza di alcuna di tali cause, il colpevole prenda senz'altro l'altrui nome in luogo del proprio.

b) Tale è appunto il reato che la legge prevede, e ne sono evidenti gli estremi.

1.° L'elemento materiale deve consistere in una simulazione di persona che poi ha per effetto il rilascio del certificato. Occorre quindi che, nella domanda per ottenere il certificato, il colpevole indichi falsamente l'altrui nome in luogo del proprio, sostituisca cioè alla propria un'altra persona, e perciò con la enunciazione delle generalità che valgano ad individualizzarla, poichè è allora che il mendacio ha colore di verità, e, sopratutto, è allora che sorge il pericolo di un danno alla persona esistente i cui precedenti penali si tenta di conoscere. Del resto è il colpevole stesso che, per riuscire in tale intento, avrà cura di rappresentare una perfetta simulazione di persona, idonea a produrre il rilascio del certificato. Insomma, come nell'art. 5 la legge contempla il mendacio che sia causa della indebita *iscrizione* di alcuno nel Casellario, così nell'art. 7 prevede il mendacio che abbia cagionato il rilascio del *certificato* al nome altrui.

2.° Il dolo è insito nella stessa simulazione di persona. Nè poi influisce l'indole del fine che può aver determinato il colpevole a chiedere fraudolentemente il certificato al nome altrui, sia perchè la legge non vi accenna in modo alcuno, sia perchè anche un fine lecito in sè è sempre illecito di fronte alla legge, se è fuori delle ragioni per le quali è permesso chiedere il certificato al nome altrui (art. 2).

c) Il delitto è materiale, richiedendosi per la sua consumazione un evento, cioè che il colpevole abbia *ottenuto* il certificato. Bene quindi si riscontrerebbe il tentativo nella frode di aver preso il nome altrui, scoperta prima del rilascio, per una circostanza indipendente dalla volontà del colpevole.

d) La pena concorre a rendere sempre più evidente il carattere del reato, in quanto che essa è desunta da quella che il Codice penale commina a chi « nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, *si attribuisca nei medesimi falso nome o cognome o falsa qualità* » (art. 286).

139. L'altra sanzione concernente il rilascio dei certificati è questa: « *Chiunque, ottenuto il certificato al nome altrui, se ne serva per uno scopo diverso da quello per cui gli è stato rilasciato, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con multa sino a lire duemila* » (art. 7).

a) Avendo la legge consentito il rilascio del certificato al nome

altrui, ma « unicamente per produrlo in giudizio penale o civile, ovvero per ragione di elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici ufficii » (art. 2); era manifesta la necessità di una sanzione che, nell'interesse dell'onore e della tranquillità delle persone al cui nome può essere chiesto e rilasciato il certificato, assicurasse l'adempimento di codesta tassativa ed essenziale condizione. Rettamente poi, a mio avviso, la legge stabilisce una sanzione penale, quella medesima comminata per l'altro reato suddetto, essendo anch'esso una specie di frode, in quanto che importa una simulazione di *causa,* come l'altro importa una simulazione di *persona,* e mentre in entrambi è pari il pregiudizio all'individuo cui il certificato si riferisce.

b) L'elemento materiale del delitto consiste nell'uso indebito del certificato, ossia per uno scopo diverso da quello per cui « *è stato rilasciato* », non già che *poteva* essere rilasciato; di guisa che v'è sempre uso indebito, benchè lo scopo dichiarato e lo scopo effettivo dell'uso siano compresi fra le cause per le quali il certificato al nome altrui può essere rilasciato. Si è deciso che « risponde ai sensi dell'art. 7 della Legge 30 gennaio 1902 chi, per provare i precedenti penali di persona con cui sia in lite, chieda il certificato penale al nome di costei, simulando che debba servire allo scopo di ottenere un impiego » [1]).

c) La inversione dell'uso, costituendo per sè medesima una frode, porta con sè l'elemento morale del reato. Nè quindi è necessario che la simulazione della causa accompagni la richiesta del certificato, e cioè che il colpevole abbia fin da quel momento preformato il disegno di servirsi del certificato per un uso diverso da quello richiesto; poichè ciò che la legge punisce è la inversione dell'uso, e così un fatto alla cui esistenza è indifferente il momento in cui può esser nata l'intenzione di commetterlo. Onde, ad esempio, si renderebbe responsabile del reato in esame colui che, dopo avere regolarmente richiesto ed ottenuto il certificato al nome altrui, non se ne servisse per non sentirne più il bisogno, ma poscia ne usasse per uno scopo diverso da quello per cui gli fu rilasciato.

---

[1]) Cassaz. Unica, 14 gennaio 1904, Zito Mariano (*Riv. pen.*, vol. LIX, pag. 404).

§ 5. — *Sanzioni estese alla dichiarazione*

SOMMARIO.

140. Il Decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107, introducendo il rimedio della *dichiarazione,* stabiliva che « *sono applicabili riguardo ad essa gli art. 6 e 7 della Legge* » (art. 14, ultimo capoverso).

a) Poichè la dichiarazione non ha carattere di pubblicità, è naturale che l'abuso di essa può appunto consistere nel fatto di togliere alle iscrizioni che vi sono annotate la riservatezza che devono avere. Onde il decreto estende alla dichiarazione il disposto dell'articolo 6 della Legge. il che significa che incorre nella sanzione penale ivi comminata colui che *pubblichi o palesi indebitamente ad altri* le iscrizioni contenute nella dichiarazione. Potendo però la dichiarazione del Casellario essere richiesta soltanto dalla pubblica Autorità, ne deriva che il reato in esame non può commettersi che da coloro i quali *per ragione di ufficio* siano venuti a conoscenza delle iscrizioni, e cioè abbiano richiesta, ricevuta, esaminata o altrimenti conosciuta la dichiarazione.

b) La estensione dell'art. 7 non mi pare ben chiara, poichè si rendono applicabili alla dichiarazione disposizioni che sono proprie solamente al certificato.

Essendo la dichiarazione conceduta esclusivamente alla pubblica Autorità, non mai ai privati, manca il fondamento di fatto perchè si possa verificare la ipotesi di ottenere una dichiarazione al nome altrui. E ove mai l'impiegato di una pubblica amministrazione, per odio od altro motivo, formi una falsa richiesta della dichiarazione, si ha il delitto di falsità in atti.

Quanto poi all'altra ipotesi di cui all'art. 7 della Legge, se è vero che la dichiarazione è concessa per determinati motivi, e quindi è possibile che se ne faccia un uso diverso da quello per cui è rilasciata; è vero per altro che tale inversione nell'uso importa necessariamente che le iscrizioni indicate nella dichiarazione siano rese pubbliche o altrimenti palesi. Dovendosi quindi ricorrere all'art. 6, è manifesto che l'art. 7 rimane senz'applicazione alla dichiarazione.

CAPO V.

Competenza e procedura

§ 1. — *Osservazioni generali*

141. Notizia storica. — 142. Elaborazione della legge (art. 8). — 143. Elaborazione del Decreto legislativo (art. 12 e 13).

141. L'ultima parte dell'ordinamento giuridico del Casellario comprende le norme di competenza e di procedura.

a) Nella passata legislazione italiana il rilascio dei certificati di penalità, sia alla pubblica Autorità che ai privati, era rimesso al prudente arbitrio del Procuratore del Re (art. 17 e 18 Regol. 1865 sul Casellario); ed era anche il Procuratore del Re che nelle visite trimestrali del Casellario aveva obbligo di « notare ogni inesattezza o mancanza, e ordinarne la immediata correzione » (art. 24 id.). Quanto però alla cancellazione delle imputazioni dai registri penali (art. 604 Codice di procedura penale), ed alla eliminazione dei cartellini omessa dal Procuratore del Re (art. 35 R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509), la legge richiedeva la decisione del magistrato, e nella scelta di esso contemperava due criteri di competenza richiedendo un giudice collegiale, e di regola quello che aveva pronunziata l'ordinanza o la sentenza (vedi n. 21, 22, 23 e 25 lettere *o* e *p:* ove è pure esposta la giurisprudenza relativa).

b) La Legge francese del 1899 si dava pensiero del difetto di disposizioni riguardo alle iscrizioni del Casellario avvenute per effetto di mendacio. « La législation (diceva il relatore Godin) sur la rectification des condamnations prononcées sous un faux nom est très incomplète. Les articles du code d'instruction criminelle n'ont organisé qu'une procédure compliquée et d'ailleurs restreinte à des cas spéciaux. Il était cependant indispensable de permettre à une personne qui trouve inscrite à son casier une condamnation, qui ne s'applique pas à elle, de faire rectifier cette mention. Pour y arriver il fallait créer une procédure simple et pratique. C'est ce que fait l'art. 14 qui permet à la partie lésée de saisir par voie de requête la jurisdiction qui a rendu la décision. Nous avons donné le même droit d'action au ministère public » [1]. La legge del 1900 estendeva

[1]) Vedi in DALLOZ, *Jurisprudence générale,* op. cit., 1899, parte IV, pag. 119, col. 1, n. 3.

poi codesta procedura ad ogni altra contestazione riguardo all'applicazione della legge (art. 15), e disponeva inoltre che tutte le istanze per rettificazione, o risoluzione di questioni, dovessero discutersi e risolversi in Camera di consiglio. « Vous comprenez, Messieurs (osservava il relatore Bérenger) combien en cette matière, où le secret est indispensable, il peut être pénible pour un homme, qui a subi une condamnation, souvent ancienne et oubliée, de voir saisir publiquement les tribunaux, et d'être exposé par ce fait à voir révéler une situation que, jusque-là, il avait non seulement cachée, mais rachetée. Par cette considération, nous avons cru devoir décider que ces réclamations seraient jugées en la Chambre du conseil » [1]).

c) Nella Commissione ministeriale, incaricata di studiare e proporre le modificazioni da introdursi nel Codice di procedura penale, si accennò all'Autorità competente a disporre le cancellazioni e le rettificazioni (seduta 30 marzo 1900).

Marsilio. « Propone che non solo le rettificazioni, ma anche le cancellazioni si deferiscano al Pubblico Ministero, facendo intervenire la Camera di consiglio soltanto in via di reclamo contro i provvedimenti del Procuratore del Re. È un intento di semplificazione che lo move a fare questa proposta, osservando che questa riforma si contiene in germe nel sistema presente, che attribuisce al Pubblico Ministero la eliminazione dei cartellini per contravvenzioni. Si deve però rimanere intesi che avverso le ordinanze della Camera di consiglio deve essere mantenuto il ricorso per cassazione nei casi in cui il medesimo è consentito dalla legge ». E la proposta fu approvata [2]).

142. Le cose andarono per un'altra strada.

a) Il Lucchini, nel suo disegno di legge, seguì la traccia del sistema francese; proponendo la competenza del giudice che proferì la decisione cui si riferisce la contestazione, il quale avrebbe provveduto in Camera di consiglio (art. 9).

b) Ma la Commissione Parlamentare non aderì alla proposta. « Fra gli altri difetti del nostro ordinamento processuale (si legge nella relazione: rel. Lucchini) vi è pur codesto, che alle questioni e discrepanze non lievi e non infrequenti che possono sorgere e sorgono nel campo della esecuzione dei giudicati non è spesso provveduto con opportuna determinazione di magistrati che ne devono conoscere e di rito che si deve seguire. Così dicasi per quanto con-

---

[1]) Vedi in BERLET, op. cit., pag. 125.

[2]) *Atti della Commissione:* Verbale n. XLVII, vol. II, pag. 184.

cerne il Casellario, rispetto al quale si presentano pure dubbi e questioni da risolvere ed errori incorsi da correggere. Il regolamento che lo governa non fa che attribuire al Procuratore del Re la potestà di accordare il rilascio dei certificati ai privati, che ne facciano domanda, per motivi degni di riguardo e per soddisfare ad una prescrizione di legge (art. 18), e di ordinare la correzione delle inesattezze o mancanze accertate nelle visite trimestrali del Casellario, che egli compie o che dovrebbe compiere (art. 24). Per verità non sembra che il Procuratore del Re sia il funzionario più adatto all'uopo, in una materia di sì grave importanza civile, egli che per ufficio e destinazione sua non dovrebbe avere che funzioni inquirenti e requirenti. E d'altronde mancano forme e procedura che guarentiscano i diritti dei terzi; nè trovasi provveduto per le eventuali controversie in materia. Anche le disposizioni da me proposte erano incomplete, o almeno la dizione stampata era riuscita scorretta, poichè evidentemente doveva esser duplice l'ipotesi da me preveduta, il caso dell'errore da rettificare e quello della controversia da risolvere; ma questo non emergeva chiaro ed esplicito. La Commissione pertanto è venuta chiarendola e precisandola, con due innovazioni sostanziali: la prima, che la competenza per ragione di materia in questo giudizio sia attribuita al Presidente del Tribunale; la seconda, che la competenza per ragione di luogo sia determinata da quello in cui la persona interessata ebbe i natali o abbia il proprio domicilio. Credette la Commissione che alla economia di codesti giudizii non giovasse deferirli alla cognizione, come io avevo proposto, del giudice che proferì la decisione, il quale potrebbe risiedere molto lontano dal Casellario e dagli interessati, e sarebbe, trattandosi di giurisdizioni speciali, un magistrato precario, come l'Alta Corte di giustizia e certe giurisdizioni marittime, e potrebbe anche essere un giudice straniero. Fissando invece il Presidente del Tribunale, si assicura a tali giudizi un magistrato stabile, ordinario e autorevole; e determinando che sia quello del circondario nel quale la persona di cui trattasi è nata o è domiciliata, se ne favorisce la maggiore speditezza e celerità. Parve infine prudente una espressa riserva che assicuri il supremo presidio della Corte di cassazione in materia sì grave e delicata » (pag. 17). Lievi modificazioni vennero poscia introdotte nel testo concordato col Governo, e la Camera approvò l'art. 8 senza discussione (tornata 4 dicembre 1901, pag. 6413).

c) L'ufficio centrale del Senato dichiarava che « la opportunità di deferire al Presidente del Tribunale del luogo dove sta il Casellario dal quale si rilasciano i certificati di penalità, la risoluzione

di tutte le questioni che possono sorgere nell'applicazione della legge, non poteva essere e non fu contestata. Sembrò inutile attribuirne la competenza al Tribunale, in quanto è prevedibile non possa nella maggioranza dei casi trattarsi che di controversie di facile soluzione. Comunque, l'obbligo imposto al Presidente del Tribunale di sentire sempre il Pubblico Ministero e la parte instante, congiunto alla facoltà del ricorso in cassazione contro la decisione del Presidente, sono garanzie sufficienti per la retta applicazione della legge » (Relazione, pag. 11). Nessuna osservazione nella discussione al Senato (tornata 22 gennaio 1902, pag. 3222).

143. Circa poi agli art. 12 e 13 del Decreto legislativo, è a rilevare che nello schema di disposizioni redatto dall'on. Lucchini per l'attuazione della legge di riforma del Casellario, e sottoposto per parere alla Commissione per la statistica giudiziaria, si leggevano i due seguenti articoli:

Art. 27. « D'ufficio, ovvero su rapporto di qualsiasi pubblica Autorità, o in seguito a denunzia privata, risultando lacune o errori incorsi nelle iscrizioni del Casellario giudiziale o nei certificati da esso estratti, ovvero inesatte applicazioni della legge o del regolamento, il Procuratore del Re preposto al Casellario cui si riferisca la corrispondente iscrizione o la questione insorta, fa istanza al Presidente del Tribunale per decidere la questione od ordinare le dovute rettifiche. L'istanza è notificata nel termine di otto giorni anche alla persona cui si riferisce l'iscrizione del Casellario. Se l'istanza venga prodotta dalla stessa parte interessata, questa deve curarne la notificazione, entro il medesimo termine, al Procuratore del Re ».

Art. 28. « Il Presidente del Tribunale, sull'istanza di cui all'articolo precedente, fissa un giorno d'udienza pubblica, non prima del quindicesimo dalla presentazione dell'istanza, per la decisione, e ne fa dare avviso al Procuratore del Re e alla parte interessata. Nella udienza fissata, il Procuratore del Re presenta le sue requisitorie, e la parte interessata, ove lo chieda, è udita nelle sue conclusioni, personalmente o per mezzo di un difensore. Il Presidente decide seduta stante, e la pronunzia della sentenza tien luogo di notificazione, anche se la parte interessata non sia presente. Per il ricorso e il giudizio in Cassazione si applicano le norme comuni del Codice di procedura penale ».

a) Nella Relazione che accompagnava lo schema si diceva: « L'art. 8 della Legge regola la materia delle controversie e delle rettifiche nelle iscrizioni e nei certificati, determinando il magistrato competente a deciderle e i capisaldi della procedura da seguirsi. Le

presenti disposizioni devono completare quest'ultima. Il Procuratore del Re fa le opportune istanze d'ufficio, ovvero su rapporto di una pubblica Autorità o su privata denunzia. La domanda, che può esser prodotta anche dalla parte interessata, dev'essere scambievolmente notificata nel termine di otto giorni (art. 27). Quindi il Presidente del Tribunale, chiamato dalla legge a decidere, fissa all'uopo un giorno d'udienza pubblica — pubblica, perchè, trattandosi di un giudizio abbastanza importante, non dev'essere sottratto alla garanzia della pubblicità — non prima però del quindicesimo dalla presentazione dell'istanza, per lasciare un congruo tempo allo studio della controversia, che può richiedere talora indagini di qualche entità. Dopo di che la procedura vuol essere spedita: discussione sommaria, decisione immediata, notificazione implicita nella pronunzia. Per il ricorso e il giudizio in Cassazione non si possono che seguire le norme ordinarie » (art. 28).

b) La Commissione per la statistica giudiziaria discusse queste proposte nella seduta del 22 febbraio 1902:

Ricciuti. « Fa una domanda che gli pare molto importante. L'articolo 8 della Legge, per quanto concerne le rettifiche, affida il procedimento relativo al Presidente del Tribunale del luogo ove trovasi il Casellario. Ora quale estensione deve darsi a questa disposizione? Essa comprende tutte le rettifiche ovvero la parte formale solamente dei cartellini? ».

Lucchini. « Tutte le contestazioni ».

Ricciuti. « Qualche volta la contestazione può nascere da dubbi d'interpretazione della sentenza, la quale può essere stata emanata da un giudice che risiede fuori del luogo ove è il Casellario. Come può il Presidente in questi casi risolvere con cognizione di causa? ».

Lucchini. « Questo punto ha già formato oggetto di discussione. Si osservò allora che, se per qualsiasi rettifica occorresse ricorrere al giudice che pronunziò la condanna, la cosa potrebbe riuscire assai disagevole, dovendosi per ogni caso ricercare questo giudice, mentre quello del luogo ove è collocato il Casellario può dirsi che lo si ha sotto mano. Si è seguìta la via più breve per evitare complicazioni.

Ricciuti. « Sull'art. 28 osserva che il medesimo stabilisce termini troppo larghi. Oltre a ciò non gli pare che occorra la solennità di una pubblica udienza. Il Procuratore del Re, se vuole, potrà intervenire, e se la controversia sia grave, le parti potranno presentare memorie, documenti, ecc., senza bisogno di pubblicità. Basta, per risolvere queste controversie, fissare la forma procedurale degli incidenti perchè trattasi effettivamente di un incidente ».

Brusa. « È lieto delle dichiarazioni testè fatte dal Ricciuti che sono interamente conformi al suo pensiero. Si tratta di questioni che possono risolversi colla forma degli incidenti tanto più che havvi sempre il rimedio del ricorso in cassazione. Tutta la procedura attinente al Casellario dovrebbe avere carattere economico. Prega quindi il relatore di accontentarsi di una procedura più spiccia ».

Ricciuti. « Insiste nella sua precedente osservazione circa la competenza del Giudice a decidere le controversie. Il punto più grave che può presentarsi da risolvere è quando una persona trova al suo nome nel Casellario un cartellino che non dovrebbe esservi, e ciò perchè altri ha assunto il suo cognome e con quel cognome si è fatto condannare. Ora, egli domanda, tale questione può risolversi dal giudice del luogo dove è il Casellario? ».

Lucchini. « Ripete che secondo il testo della legge ogni questione circa il cartellino dev'essere risoluta dal giudice del Tribunale ove è situato il Casellario. Per cui è una questione oziosa codesta, perchè non si può risolvere che nel modo da lui indicato. Si potrà discutere se in questa parte la legge sia buona o cattiva, ma oramai è legge e non si può modificare. Per le ragioni dette però non può che compiacersi di questa disposizione della legge, che si trova anche nella legislazione francese. Relativamente poi alla pubblicità di tali procedimenti, egli non insiste. Certamente secondo le nostre leggi la pubblicità è riconosciuta una delle maggiori garanzie dei giudizi, ed egli quindi non credeva di doverla pretermettere in questi casi, nei quali può essere in giuoco la riputazione di un cittadino. Se la materia è tanto grave, si devono o no concedere tutte le garanzie processuali e, tra esse, quella che è la principale, la pubblicità? Si noti poi che non occorre tenere un'udienza apposita, potendosi trattare la questione prima o dopo l'udienza ordinaria. A ogni modo non vi insiste, e, deferente ai colleghi, vi rinunzierà. Circa alla notificazione gli pare che essa sia indispensabile, perchè non si proceda di sorpresa, e le parti interessate sappiano della insorta controversia. Come pure non può credere che possa farsi a meno dei termini; siano giorni od ore, i termini sono indispensabili. Può consentire però che sia ammissibile, per maggiore brevità, la rinuncia ai medesimi, e che invece di quindici giorni se ne possano fissare otto ».

Ricciuti. « Per quanto concerne i termini preferirebbe di lasciare al Presidente il fissarli, secondo i più giusti criteri dell'opportunità. Sopprimerebbe dall'articolo le parole *seduta stante*, poichè in alcuni

casi il Presidente potrebbe non essere in grado di osservare questa prescrizione. Inoltre crede che convenga togliere l'obbligo, ingiunto al Procuratore del Re di presentare le sue requisitorie all'udienza, e alla parte d'intervenire personalmente o assistita da un difensore ».

Brusa. « Fa eco alle osservazioni del collega Ricciuti in quanto riguardano la decisione che dovrebbe prendere il Presidente seduta stante. In certi casi può sorgere il dubbio che si tratti di falso, e la decisione non può nè deve essere precipitata ».

Lucchini. « Accetta i seguenti emendamenti: — che sia tolta la pubblicità — che il pubblico ministero possa mandare per iscritto le sue conclusioni — che sia tolta la locuzione *seduta stante* — che le conclusioni della parte siano rassegnate o di persona o per mezzo di un suo rappresentante ».

Con tali modificazioni gli articoli sono approvati [1]).

c) Infine, nella relazione che precede il Decreto legislativo si dichiarava: « Gli art. 12 e 13, che provvedono a regolare il procedimento da seguirsi per la soluzione giudiziale delle controversie insorgenti circa l'applicazione della legge e delle domande di rettifica nelle iscrizioni o nei certificati del Casellario, in applicazione dell'art. 8 della legge, non hanno bisogno di spiegazioni » (n. V).

§ 2. — *Norme di competenza*

SOMMARIO.

144. Per la cognizione della materia in esame la legge crea una giurisdizione speciale, e la deferisce al « *Presidente del Tribunale del circondario di nascita della persona di cui trattasi, e per i cittadini nati all'estero al Presidente del Tribunale di Roma* » (art. 8).

a) Così disponendo, la legge sul Casellario introduce un sistema assolutamente nuovo in confronto di quello accolto nella passata legislazione (vedi n. 141, lettera *a*).

Il Pubblico Ministero è spogliato dell'autorità decidente che prima aveva, specialmente nel rilascio dei certificati. Nè davvero poteva

---

[1]) *Annali di statistica:* Atti della Commissione, sessione del febbraio 1902, serie IV, n. 102, pag. 90-92.

essere altrimenti, ove si consideri la grande importanza che negli ultimi tempi è venuto acquistando il certificato; onde la necessità che, nel conflitto d'interessi sociali e privati, intervenisse il giudizio e la deliberazione del magistrato, e così di un ufficio distinto e indipendente dalle parti.

Quanto poi alla scelta di tale magistrato, la legge ha abbandonato il criterio della collegialità: il che mi pare discutibile. Imperocchè, data la riconosciuta importanza dei diritti da tutelare e considerato che può occorrere il bisogno d'indagini e di apprezzamenti di puro fatto, non è dubbia la preferenza di un convincimento collegiale ad un convincimento personale; tanto più che niente impediva investire di codesta speciale competenza il Tribunale, anzichè il solo Presidente, del luogo in cui è collocato il Casellario.

Bene per altro, a parer mio, la legge preferisce questo magistrato al giudice che pronunciò la decisione iscritta nel Casellario. A parte che si sarebbe sempre dovuto istituire una speciale giurisdizione per i casi nei quali il giudice cessa con la pronunzia della decisione, ovvero trattisi di giudici stranieri; è inoltre da osservare che l'esclusione di quel criterio, mentre non nuoce alla pienezza del giudizio di merito, giova alla celerità della sua soluzione. D'altronde, se è vero che in tema d'incidenti di esecuzione (ai quali potrebbe assomigliarsi il procedimento in esame, dovendosi provvedere ad una conseguenza della decisione) la competenza spetti al giudice che la emanò; è vero pure che questo principio è coordinato anche al presupposto di fatto della immutabilità del giudice, ciò che in pratica sovente non si verifica.

b) La giurisdizione del Presidente è speciale ed esclusiva di ogni altra, qualunque sia la elevatezza o il carattere del giudice che ebbe a proferire la decisione. Se quindi, ad esempio, nei rapporti della scorsa legislazione, di fronte al criterio giuridico da essa adottato, che cioè il giudice competente ad emettere il provvedimento fosse il giudice che pronunciò la decisione da conservarsi nel Casellario, poteva nascere il dubbio sulla potestà dei tribunali militari di conoscere dei reclami contro una indebita formazione del cartellino, e anche di deliberarne la eliminazione dal Casellario; tale dubbio ora non è più possibile. È sempre al Presidente del Tribunale che appartiene la competenza, trattisi di decisioni di giudici ordinari o speciali, permanenti o temporanei, italiani o stranieri; imperocchè la competenza è desunta dalla materia particolare del Casellario, e quindi si estende a tutte le decisioni in esso contenute.

c) Dopo ciò è evidente che « l'art. 8 della Legge sul Casella-

rio, 30 gennaio 1902, deferisce al solo presidente la decisione della istanza, e non già al Tribunale collegiale. Gli art. 12 e 13 del Decreto, nell'intendere a disciplinare il modo onde ottenere la rettifica, ne dànno la conferma in termini abbastanza eloquenti. Quindi caddero manifestamente in errore il Presidente del Tribunale che ordinava alla prima sezione penale di provvedere, quanto questa prima sezione allorchè si faceva ad emettere il provvedimento impugnato; non avendo il Presidente facoltà di svestirsi della competenza speciale assegnatagli dalla legge per investirne il collegio. Epperò hanno a ritenersi affetti da nullità radicale entrambi i mentovati atti giudiziari, per aver violate le norme di competenza fissate dalla legge sul Casellario giudiziale » [1]).

d) Da ciò deve altresì argomentarsi che, trattandosi di vera e propria giurisdizione, il Presidente non può delegarne ad altri l'esercizio; senza dire che altrimenti verrebbe meno l'autorità di cui la legge ha voluto circondare le decisioni concernenti il Casellario. È ovvio per altro che, essendo della giurisdizione investito l'ufficio non la persona del Presidente, regolarmente egli verrebbe sostituito da chi ne fa le veci, nel caso di mancanza, assenza od impedimento.

e) La legge designa il Presidente del *Tribunale del circondario di nascita* della persona cui si riferisce l'iscrizione, perchè è il Casellario presso questo Tribunale che raccoglie e conserva l'estratto delle decisioni riguardanti i cittadini italiani nati nel circondario del Tribunale (art. 2 Decreto legislativo). Ove trattisi di cittadini nati all'estero, la legge indica il presidente del *Tribunale di Roma*, perchè è all'ufficio del Casellario di questo Tribunale che viene spedito il cartellino (art. 6 Decreto legislativo).

Come è facile vedere, la legge restringe le sue designazioni principalmente alla ipotesi che le controversie che possono insorgere, e le istanze che possono farsi, si riferiscano ai cittadini, nati all'interno o all'estero (art. 8 Legge); mentre lo stesso può verificarsi anche per i cittadini di cui sia ignoto il luogo di nascita, e per gli stranieri, dei quali la legge tace. Ora, considerato che, per determinare la competenza in materia, la legge si è ispirata al criterio di scegliere come più adatto il Tribunale del luogo in cui si trova il Casellario che conserva il cartellino concernente la persona di che trattasi, a me pare che, nei casi dalla legge non espressi, debba la competenza determinarsi in base all'art. 6, capoverso, del Decreto legislativo, ove è disposto « che se trattisi di straniero o di *cittadino*

---

[1]) Cassaz. Unica, 1.° dicembre 1903, Benedetti (*Riv. pen.*, vol. LIX, p. 406)

nato all'estero o di cui non si riesca di stabilire il luogo di nascita all'interno, ovvero se trattisi di straniero naturalizzato cittadino italiano, il cartellino destinato al Casellario locale è spedito, nel primo caso, all'ufficio del *Tribunale di Roma,* e, nel secondo caso, a quello del *Tribunale nel cui circondario lo straniero ha prestato il giuramento* secondo l'art. 10 del Codice civile ».

145. Codesta giurisdizione del Presidente del Tribunale non è senza limiti, ma si esercita solo quando « *insorgano questioni intorno all'applicazione della presente legge, o chiedansi rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati del Casellario giudiziale* » (art. 8).

a) Così i limiti, entro i quali è contenuta la giurisdizione del Presidente, sono due: l'uno, che siano insorte *questioni;* l'altro, che siano chieste *rettifiche.* Ed entrambi vanno applicati con la guida del principio generale di diritto, che non si estendono oltre i casi espressi quelle leggi che formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi (art. 4, disposizioni preliminari al Codice civile); come indubbiamente è la legge in esame, la quale istituisce una particolare giurisdizione e non accoglie le norme, generalmente stabilite, del giudice collegiale e del doppio grado di giurisdizione.

b) Secondo il testo della legge, il primo di tali limiti è costituito da che « insorgano *questioni* intorno all'*applicazione della presente legge* ».

1.° Perchè il Presidente possa legalmente esercitare la sua giurisdizione, non basta un dubbio, che può risolversi dallo stesso Procuratore del Re, il quale ha la *direzione* dell'ufficio del Casellario, provvede sulla richiesta dei certificati, e li controfirma (art. 2 e 10 Decreto legislativo); ma è necessario che sorga una *questione,* ossia una vera e propria controversia o contestazione, perchè è solo in questo caso che occorre la decisione risolutiva del magistrato. Così, ad esempio, nella ipotesi che il privato cittadino domandi il certificato al nome altrui, se il Procuratore del Re, provvedendo sulla richiesta, risolve i dubbi che possono per avventura incontrarsi, e consente al rilascio; manca la ragione dell'intervento del Presidente il quale è chiamato dalla legge, non già ad autenticare o controllare l'operato del Procuratore del Re, ma soltanto a risolvere una *questione,* che in tale ipotesi non esiste mancando il rifiuto del Procuratore del Re e il conseguente reclamo dell'interessato.

2.° Non ogni questione determina l'esercizio della giurisdizione del Presidente, ma solo quella questione che essenzialmente riguarda la *presente legge,* ossia l'ordinamento *giuridico* del Casellario, che è appunto l'oggetto della Legge 30 gennaio 1902, n. 87. Quindi il Pre-

sidente non ha autorità per ingerirsi in quanto si attiene all'ordinamento tecnico e amministrativo del Casellario; e ciò perchè la vigilanza sul suo andamento appartiene al Procuratore del Re, il quale provvede all'attuazione delle norme direttive stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni impartite dal Ministero, cui ne risponde.

3.° La questione insorta deve, infine, riguardare l'*applicazione* dell'ordinamento giuridico del Casellario, come la legge testualmente stabilisce. Onde il Presidente non ha competenza per risolvere questioni astratte e di massima, le quali si riferiscono piuttosto all'ordinamento in genere che alla sua applicazione; ma provvede soltanto alla risoluzione di questioni pratiche e concrete, quando trattasi cioè dell'esercizio di una facoltà che la pubblica Autorità o i privati richiedono e che il Procuratore del Re opina non potersi consentire. Se così non fosse, non si saprebbe a mio avviso tracciare una linea di separazione fra la giurisdizione del Presidente e le attribuzioni del Procuratore del Re.

c) L'altro limite di tale giurisdizione è che « *si chiedano rettifiche* nelle *iscrizioni* o nei *certificati del Casellario giudiziale* ».

1. La giurisdizione del Presidente non va oltre il confine delle semplici *rettifiche del Casellario,* come letteralmente la legge stabilisce, e come è anche sua *mens,* avendo voluto appunto riparare al difetto di una giurisdizione che abbia per oggetto tali rettificazioni. Quindi essa, limitata alla materia del Casellario, non ha che vedere con la redazione ovvero anche colla esecuzione della sentenza, per quanto le iscrizioni del Casellario non siano che la riproduzione in estratto delle decisioni giudiziali.

Così, ad esempio, si è giudicato che « l'art. 8 della legge attribuisce al Presidente la potestà di decidere le questioni che insorgano intorno all'applicazione della legge, e le domande di rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati del Casellario giudiziale; e il legislatore non ha punto inteso, come rilevasi altresì dall'ampia discussione (?) che fu fatta di detto articolo nei due rami del Parlamento, e dalla Relazione della Commissione parlamentare e del guardasigilli (?), di estendere la potestà di giudicare sugli errori incorsi nelle sentenze penali per fatto dei giudici che le hanno pronunciate, ai quali soltanto spetta di correggerli, se siano materiali, o coll'esperimento dei gravami avanti i giudici superiori in caso diverso. La Legge 30 gennaio 1902 disciplina il Casellario, in cui le sentenze devono servire di base alle iscrizioni, e non viceversa le iscrizioni alle sentenze, delle quali l'istituto dello stesso Casellario sta per esprimere

un modo di esecuzione. In virtù dell'art. 8 il compito del Presidente si estende bensì ad accertare che la persona dell'iscritto sia quella stessa del prosciolto o del condannato in sede penale; sempre però nel fine di regolare il cartellino, e non a rovescio, di correggere cioè il giudicato. Per accogliere la diversa teorica, nella decisione denunciata si è affermato che, agli effetti della legge sul Casellario, iscrizione e sentenza sono la stessa cosa, ed essere perciò indifferente che l'errore si verifichi nell'una o nell'altra, avendo sempre il Presidente potestà di correggerlo. Qui sta appunto il vizio radicale, che tramuta il Presidente in giudice di appello del giudicato di condanna, ciò che la legge non ha voluto » [1]).

Così pure, ed anzi a maggior ragione, nella ipotesi di contestazione della identità personale dell'arrestato in esecuzione di una sentenza di condanna, non è il Presidente che è chiamato a risolverla, ma si deve procedere nei modi ordinarii; e solo dopo tale procedimento il Presidente deciderà della contestazione nei rapporti del Casellario. Parimenti, se alcuno sia imputato di avere falsamente assunto l'altrui nome in luogo del proprio e così cagionata una indebita iscrizione nel Casellario (art. 5), occorre che venga prima esaurito il giudizio penale, che è, per indole sua, pregiudiziale alla rettificazione del Casellario. In questo caso il giudice penale commetterebbe un eccesso di potere se ordinasse la rettificazione del Casellario, che è di competenza del Presidente; ma d'altra parte il Presidente non potrebbe contradire al giudicato penale che avesse affermato la esistenza del mendacio e di essere stato questo la causa della indebita iscrizione nel Casellario. Quindi, in sostanza, può dirsi che allora la giurisdizione del Presidente si esplica in tutta la sua ampiezza, quando il giudizio penale sul mendacio non possa istituirsi per essere l'azione penale prescritta o in altro modo estinta: nel qual caso, non rimanendo a decidere che della iscrizione del Casellario, il giudizio e la decisione del Presidente procedono liberi e sciolti da legami di dipendenza. Ed è questo precisamente il caso tipico che determinò la necessità della giurisdizione speciale del Presidente: il caso cioè di colui che trova indebitamente iscritto il suo nome nel Casellario, e non ha modo di procurarne la eliminazione, poichè nemmeno il giudizio penale sul mendacio può essere legalmente promosso.

2.° La rettifica può riferirsi tanto alle *iscrizioni* quanto ai

---

[1]) Cassaz. Unica, 11 maggio 1903, Allais (*Riv. pen.*, vol. LVIII, pag. 607; *Giust. pen.*, 1903, col. 1149).

certificati del Casellario. Così, ad esempio, oltre al caso d'indebita iscrizione per effetto di mendacio, si può chiedere che il cartellino sia eliminato dal Casellario locale (art. 7 e 11 Decreto legislativo), ovvero, pur rimanendovi, sia altrimenti redatto nelle iscrizioni che contiene. Così anche, quanto ai certificati, può domandarsi che non vi sia indicata una decisione (art. 3 e 4 della Legge) ovvero che vi sia in diverso modo enunciata.

3.° A differenza di ciò che riguarda il primo limite (vedi lett. *b*, n. 1), la legge non parla di *questione* insorta, ma solo di richiesta (« *chiedendosi...* ») di rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati; di guisa che, per determinare l'esercizio della giurisdizione del Presidente, non è necessario che sia insorta una *questione*, ma basta la semplice *richiesta* della rettifica. La ragione della differenza può forse consistere nella maggiore importanza della rettificazione, sia perchè tocca il contenuto del Casellario, e sia perchè ha carattere obbligatorio e permanente; ciò che non si ha rispetto all'altro limite delle *questioni* intorno all'applicazione della legge.

146. In coerenza al disposto della legge per le *iscrizioni* e i *certificati* del Casellario (art. 8), il Decreto legislativo, circa alla *dichiarazione*, statuisce che « *sul fondamento legale della richiesta decide il Presidente del Tribunale presso il quale esiste il Casellario da cui è domandata la dichiarazione* » (art. 14, primo capoverso), e che « *il rilascio della dichiarazione è soggetto alle norme stabilite per il rilascio dei certificati penali* » (id., secondo capoverso).

Queste due statuizioni, mentre regolano la giurisdizione del Presidente riguardo alla dichiarazione, provvedono altresì ad assicurarne la regolarità del rilascio.

a) La richiesta della dichiarazione investe, senz'altro, il Presidente della sua giurisdizione; ed egli ha il diritto e il dovere di decidere sul *fondamento legale* della richiesta. È poi evidente che, avendo la legge subordinato il rilascio della dichiarazione al concorso di determinate condizioni, l'esame e la decisione del Presidente sul fondamento legale della richiesta non può nè deve consistere in altro che nel vedere se, nel caso speciale in cui la dichiarazione è domandata, concorrano tutte le condizioni stabilite per il suo rilascio ossia tutti gli estremi innanzi enunciati (vedi n. 116 e seguenti).

b) Deciso che la richiesta è legale, il Presidente ha allora il diritto e il dovere di determinare i limiti del contenuto della dichiarazione in relazione al provvedimento che deve prendere l'Autorità richiedente. E qui sono due le ipotesi. O il provvedimento dipende dall'accertamento di requisiti generici (se, ad esempio, il conferimento

di un ufficio o impiego dipendesse da una condotta incensurata, senza specifiche condizioni), ed in questo caso il Presidente non potrebbe restringere la dichiarazione alla menzione di una piuttosto che di altra decisione, perchè, così facendo, verrebbe a menomare ed invadere il giudizio di merito che appartiene soltanto all'Autorità richiedente. O invece il provvedimento dipende dall'accertamento di requisiti specifici (se, ad esempio, il conferimento dell'ufficio od impiego dipendesse dalla condizione di non essere il candidato incorso in determinate condanne), ed in questo caso spetta al Presidente di limitare il contenuto della dichiarazione a quelle decisioni che sono necessarie per l'applicazione del provvedimento. Anche nella giurisprudenza si è deciso che sarebbe strano « negare al Presidente, la potestà legittima di conoscere del merito, ossia della qualità e influenza della decisione controversa, quasichè in tal modo egli usurpi i poteri dell'Autorità richiedente che deve provvedere. Il Presidente, quale giudice e non come organo naturale del potere giudiziario, è tenuto a decidere la controversia, come espressamente è detto nell'art. 8 della Legge e nel primo capoverso dell'art. 14 di detto Decreto. Il suo giudizio viene emesso limitatamente all'oggetto dedotto in contesa intorno alla forma della dichiarazione da rilasciarsi in rapporto al Casellario e nei fini di esso. Al di là di questi cancelli il provvedimento non spiega efficacia, e non vincola in veruna guisa l'Autorità richiedente che per iscopi diversi deve provvedere, la quale del resto ha salvo il diritto d'impugnare il provvedimento stesso presidenziale per cassazione, sia la dichiarazione rilasciata affermativa o negativa » [1]).

c) Conferita al Presidente la potestà di decidere sul fondamento legale della richiesta della dichiarazione, era logico che la sua giurisdizione si estendesse anche al caso di rettifiche che per avventura fossero domandate e potessero occorrere nella dichiarazione. Onde il secondo capoverso dell'art. 14 del Decreto legislativo dispone che il rilascio della dichiarazione è soggetto alle norme stabilite per il rilascio dei certificati penali; e così, chiedendosi rettifiche nella dichiarazione rilasciata dal Presidente, è questi che ha la competenza a provvedere.

---

[1]) Cassaz. Unica, 27 aprile 1903, Tucci (*Riv. pen.*, vol. LVIII, pag. 85; *Giust. pen.*, 1903, col. 894).

§ 3. — *Norme di procedura*

SOMMARIO.

147. Stabilita in materia una speciale giurisdizione, la legge sancisce speciali forme per il suo esercizio: forme che devono osservarsi, sia riguardo alle iscrizioni ed ai certificati (art. 8 Legge; 12 e 13 Decreto legislativo), che riguardo alle dichiarazioni (art. 14, secondo capoverso, stesso Decreto).

L'indole giuridica di queste forme è tutta sommaria, simile all'indole delle forme che di regola accompagnano gli incidenti di esecuzione; come si trova anche dichiarato nei lavori preparatorii del suddetto Decreto legislativo (vedi n. 143). Nè infatti esse costituiscono un vero e proprio giudizio, in quanto che non esiste pubblicità, si osserva il contradittorio, ma non è necessaria l'oralità.

Nondimeno tali forme hanno pure la loro legale efficacia, e, quando siano sostanziali, devono, se violate, produrre la nullità della decisione. Quantunque ciò non sia esplicitamente dichiarato dalla legge, è per altro insito nella loro natura giuridica, essendo logicamente inammissibile la regolarità di una decisione non rivestita delle forme tutelari comuni ad ogni giudizio. Onde non potrebbe, a parer mio, consentirsi in una statuizione della giurisprudenza che, senza distinguere le formalità sostanziali da quelle che non sono tali, dice « che, sebbene il Presidente del Tribunale, nell'emettere la impugnata decisione, non abbia osservato in tutto le forme di cui agli art. 12 e 13 delle Disposizioni per l'attuazione della Legge 30 gennaio 1902, tuttavia, *non essendo le medesime prescritte a pena di nullità,* uopo è passare all'esame del merito del proposto ricorso » [1]).

148. La giurisdizione del Presidente si esercita, non di ufficio, ma « *sulla istanza del Pubblico Ministero o della parte interessata* » (art. 8 Legge); ossia di chi, oltre a rappresentare la difesa degli interessi sociali, ha la direzione e la vigilanza del Casellario (art. 2 Decreto legislativo); ovvero di chi può nella decisione avere un interesse, sia la pubblica Autorità o un privato cittadino. Così il Decreto medesimo dispone che « *nei casi preveduti nell'art. 8 della*

---

[1]) Cassaz. Unica, 2 febbraio 1903, Gemelli (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 478).

Legge, il Procuratore del Re, in seguito a rapporto dell'Autorità o a denunzia privata, fa istanza al Presidente del Tribunale perchè sia decisa la questione o sia ordinata la chiesta rettifica » (art. 12).

Per la stessa considerazione, e cioè per l'interesse che il Pubblico Ministero o la parte può avere nella decisione, è necessario che l'istanza sia fra loro reciprocamente notificata; con obbligo altresì che la notificazione sia fatta secondo le norme dell'art. 189 del Codice di procedura penale (secondo cioè le norme stabilite per la notificazione del mandato di comparizione), e nel termine di otto giorni (art. 12 Decreto legislativo). Quindi si è deciso che è inammissibile il reclamo della persona cui si riferisce la iscrizione del Casellario, se essa non ne abbia curato la notificazione al Procuratore del Re [1]).

149. Compiuti questi atti preliminari, il Presidente « *fissa il giorno della decisione, e ne fa dare avviso al Procuratore del Re ed alla parte interessata* » (art. 13 Decreto legislativo). Ma ciò non toglie che il Presidente possa, ove occorra, assumere informazioni e chiedere schiarimenti per mettersi in grado di decidere la contestazione con piena cognizione di causa.

Nel giorno fissato « *il Procuratore del Re presenta o trasmette le sue requisitorie scritte* » (art. 13 id.). Si è giudicato « sulla violazione di forma di procedura per avere, all'udienza fissata dal Presidente per la decisione della questione, il Procuratore del Re rese le sue requisitorie a voce e non per iscritto; che la nullità non sussiste, perchè non pronunziata dall'art. 13 del Regio Decreto 13 aprile 1902 che le prescrive. Le dette requisitorie furono riprodotte nel verbale di discussione, e con ciò il voto della legge fu raggiunto » [2]).

Quanto alla parte interessata, essa, « *ove lo chieda, è udita nelle sue conclusioni, personalmente o per mezzo di persona che la rappresenti* » (art. 8 Legge; art. 13 Decreto). Si è deciso « che l'art. 8 della nuova Legge sul Casellario fa sì obbligo al Presidente di sentire la parte instante, ma quando essa ne abbia fatto richiesta; e il ricorrente, non avendo fatto tale richiesta nella sua istanza al Presidente, vanamente dice violato il detto articolo. Neppure sussiste l'altra violazione lamentata dell'art. 13 del Decreto, perocchè l'obbligo che esso fa al Presidente di dare avviso alla parte interessata del giorno in cui provvederà alla sua istanza, è subordinato alla

---

[1]) Cassaz. Unica, 11 maggio 1903, Allais (*Giust. pen.*, 1903, col. 1149).

[2]) Cassaz. Unica, 11 maggio 1903, Allais (*Riv. pen.*, vol. LVIII, pag. 607).

richiesta che la suddetta parte abbia fatto nella sua istanza di essere sentita. Se cotesta richiesta manca, l'avviso alla parte non avrebbe scopo » [1]).

Da ciò può per altro indursi che, avendo la legge disposto che il Presidente « *decide dopo aver udito il Pubblico Ministero e anche l'istante, ove lo chieda* » (art. 8), e trattandosi di una formalità sostanziale, il suo inadempimento produrrebbe la nullità della decisione.

Non occorre poi che l'udienza sia pubblica; anzi è bene che non lo sia, affinchè le iscrizioni del Casellario non abbiano la pubblicità che la legge procura di evitare.

Non è infine necessario che la decisione sia pronunziata immediatamente dietro alla discussione, poichè ne mancherebbe, manifestamente, ogni ragione.

150. Contro la decisione del Presidente « *non è ammesso che il ricorso in cassazione* » (art. 8 Legge): il che vuol dire che è esclusa l'opposizione e l'appello, trattandosi d'ordinario di un apprezzamento di diritto.

Per « *il ricorso e il giudizio in cassazione si applicano le norme del Codice di procedura penale* » (art. 13 Decreto legislativo). Quindi il termine per fare la dichiarazione di ricorso è di tre giorni intieri (art. 649 Codice procedura penale), e decorre dal giorno successivo alla notificazione della decisione del Presidente, che a tale fine deve esser fatta al Procuratore del Re e alla parte interessata (art. 13, penultimo capoverso, Decreto legislativo; e art. 322, 649 e seguenti Codice procedura penale).

TITOLO III.

Ordinamento amministrativo del Casellario [2])

SOMMARIO.

151. Uffizi del Casellario.

151. Poichè il Casellario ha per oggetto la conoscenza dei precedenti giudiziali delle persone, e poichè tale conoscenza può avere fini esterni e fini interni (vedi n. 1); così è evidente che il Casellario deve ricevere un assetto amministrativo corrispondente ai fini

[1]) Cassaz. Unica, 3 marzo 1903, Antonucci (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 590).

[2]) Stante il carattere intrinsecamente giuridico di questo lavoro (conforme, così, all'indole della presente *Enciclopedia*), l'esame speciale dell'ordinamento am-

medesimi. Ora se si considera che i fini esterni fanno precipuamente capo alla certificazione, e i fini interni alla statistica giudiziaria; si può concludere che gli uffizi necessari al servizio del Casellario debbono essere due: l'uno per la certificazione, l'altro per la statistica. E questo è appunto l'ordinamento amministrativo del Casellario secondo il legislatore italiano, in quanto che il servizio di esso è affidato: *a*) agli uffici esistenti presso i Tribunali civili e penali (*Casellario locale*, la cui principale funzione è il rilascio dei certificati); e *b*) all'Ufficio centrale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia (*Casellario centrale*, la cui principale funzione è di fornire gli elementi alla statistica giudiziaria; come trovasi disposto nel Decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107, art. 1, 2 e 3, e nella Legge 25 marzo 1905, n. 77, art. 7.

Quindi la logica partizione della materia dell'ordinamento amministrativo del Casellario, secondo che trattisi dei *Casellari locali* (capo I) ovvero del *Casellario centrale* (capo II).

CAPO I.

Casellari locali

SOMMARIO.

152. Le norme fondamentali del Casellario, considerato nel suo aspetto materiale, sono due: l'una di ordine amministrativo, l'altra di ordine tecnico.

L'una consiste nel raccogliere i precedenti giudiziali delle persone ad un punto determinato, e propriamente al Tribunale del circondario ove è nato l'individuo cui la decisione si riferisce (sistema ideato dal Bonneville: vedi n. 16); l'altra consiste nel formare tale raccolta col mezzo di cartellini, notandovi per estratto tutte le decisioni pronunziate (metodo applicato dal Gisquet: vedi n. 15).

ministrativo del Casellario, se non può essere trascurato, deve per altro restringersi alle nozioni essenziali, nel fine di chiarire le norme regolatrici dell'ordinamento giuridico. Tanto più se si considera che la Legge 30 gennaio 1902, n. 87, riformò, non istituì, il Casellario; e la riforma fu eminentemente giuridica, lasciando inalterate le basi dell'ordinamento amministrativo: che perciò è sostanzialmente quello cui già si è, qua e là, accennato nello studio della elaborazione storica e legislativa del Casellario.

Queste due norme rappresentano gli elementi costitutivi del Casellario, nel senso che l'una non può stare senza dell'altra, in guisa che è soltanto dal concorso cumulativo di entrambe che possono sorgere le condizioni di fatto necessarie al conseguimento dei fini giuridici assegnati all'istituto del Casellario. Se, invero, mancasse la prima di queste norme, l'accertamento del passato giudiziario delle persone sarebbe malsicuro; come sarebbe assai lento, ove mancasse l'altra.

Ora l'ordinamento amministrativo del Casellario sta appunto nella esplicazione delle norme anzidette.

§ 1. — *Ordinamento in generale*

SOMMARIO.

153. Sede dei Casellari locali. — 154. Loro funzioni. — 155. Custodia, direzione e vigilanza.

153. La sede del Casellario ha molta importanza per l'adempimento del suo servizio.

a) Stabilita la necessità di accentrare le annotazioni giudiziarie, la prima indagine era di vedere se dovessero istituirsi più centri ovvero un centro solo. Ma la soluzione era stata fornita dalla esperienza (vedi n. 15), in quanto che l'accentramento di un enorme materiale in un posto unico aveva rilevato il gravissimo inconveniente di rendere meno celeri le ricerche e più facili le omissioni; tanto che fu precisamente per questo che il Bonneville propose la istituzione di più centri d'informazione (vedi n. 16).

Data la istituzione di più centri, occorreva determinarne il luogo: e ciò, non mediante un criterio arbitrario, ma logico e costante. Ond'è che, in confronto del domicilio della persona, veniva prescelto il suo luogo di nascita, come quello che è certo ed immutabile (vedi n. 17).

Scelto il luogo di nascita, la sede del centro giudiziario di raccolta fu stabilita nella sede dei Tribunali civili e penali. Così il R. D. 6 dicembre 1865, n. 2644, disponeva: « È istituito in ogni Tribunale un *Casellario giudiziale* in cui saranno conservate in estratto le decisioni concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale medesimo » (art. 1). Infatti nelle cancellerie dei Tribunali si trovano depositati gli atti dello stato civile (art. 360 Codice civile; art. 30 R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile; art. 20 R. D. 27 mag-

gio 1875, n. 2552, per l'ordinamento degli archivi di Stato); il che contribuisce alle opportune verificazioni per la regolare ed esatta compilazione dei cartellini.

La riforma del Casellario, compiuta con la Legge 30 gennaio 1902, n. 87, non ha alterato codesto ordinamento; onde il Decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107, dichiara che il servizio del Casellario è affidato « agli uffici *esistenti* presso i Tribunali civili e penali » (art. 1, lett. *a*), e che « l'ufficio del Casellario presso ciascun Tribunale raccoglie e conserva l'estratto delle decisioni concernenti i cittadini italiani nati nel circondario del Tribunale » (art. 2).

b) Vi sono per altro due ipotesi nelle quali, non potendo trovare applicazione la regola generale della sede nel Tribunale del luogo di nascita, è uopo stabilire un'altra sede, speciale alle ipotesi suddette.

1.ª La prima ipotesi comprende i casi nei quali « trattisi di straniero, o di cittadino nato all'estero, o di cui non si riesca a stabilire il luogo di nascita all'interno »; per i quali casi, nella passata legislazione provvedeva il Casellario centrale instituito al Ministero di grazia e giustizia (art. 2 R. D. 6 dicembre 1865, n. 2644, e art. 6 e 7 Regolamento annessovi); mentre ora il centro di raccolta è l'ufficio del Casellario presso il Tribunale di Roma (art. 6, capoverso, Decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107). « Singolare innovazione (diceva l'on. Lucchini nella sua Relazione alla Commissione per la Statistica giudiziaria intorno allo schema che divenne poscia il suddetto Decreto legislativo) sarebbe quella portata dall'art. 6, per cui i cartellini di stranieri e di cittadini nati all'estero o di cui non si riesca a stabilire il luogo di nascita, anzichè andare nel Casellario centrale, sarebbero collocati nel Casellario esistente presso il Tribunale di Roma. Infatti, una volta destinato il Casellario centrale all'uffizio di guida e di controllo dei Casellari locali, non parrebbe più conveniente che esso continuasse a esercitare una funzione d'indole completamente estranea e che ne snaturerebbe la destinazione. E poichè già l'art. 8 della legge deferisce al Presidente del Tribunale di Roma conoscere delle controversie e delle istanze di rettifica concernenti cittadini nati all'estero, sembra quasi una logica conseguenza, e certo discende dallo stesso pensiero, destinare a questo Casellario le iscrizioni corrispondenti e le affini, sbarazzando così il Casellario centrale da ogni funzione propria dei Casellari locali e rendendone completa la trasformazione » (n. VI). La Commissione per la Statistica approvava l'articolo senza discussione (seduta 21 febbraio 1902: *Annali di statistica,* n. 102, pag. 67).

2.ª L'altra ipotesi riguarda il caso che « trattisi di straniero naturalizzato cittadino italiano »; nel qual caso il centro di adunata è l'ufficio del Casellario presso « il Tribunale nel cui circondario lo straniero ha prestato il giuramento secondo l'art. 19 del Codice civile » (art. 6 Decreto legislativo). Così disponendo, si enuncia il caso della naturalità concessa per Decreto Reale, e si tace l'altro della naturalità concessa per legge, rispetto alla quale il Codice civile (salvo, s'intende, il disposto della legge di concessione), non richiede la condizione del giuramento. Ma non parmi che questa sia una lacuna; imperocchè si specifica il caso della naturalità concessa per Decreto Reale come quello che di per sè importa una determinazione di luogo (art. 10, primo capoverso, Codice civile); e, specificandolo, si giunge implicitamente a statuire che nell'altro caso taciuto della naturalità concessa per legge deve spedirsi il cartellino all'ufficio del Casellario presso il Tribunale di Roma, che di regola è il Casellario stabilito per gli stranieri.

154. Le funzioni dei Casellari locali sono due.

a) La prima è di « raccogliere e conservare l'estratto delle decisioni » (art. 2, capoverso, Decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107).

Se non che è a rilevare come, mentre la Legge 30 gennaio 1902, n. 87, dispone che « il Casellario giudiziale contiene *tutte* le decisioni... » (art. 1), invece il predetto Decreto legislativo statuisce che « se la decisione sia esclusivamente di non farsi luogo o di assoluzione per essere esclusa l'esistenza del fatto o perchè questo non costituisce reato, ovvero perchè l'imputato non ne è l'autore o non vi ha preso alcuna parte, ovvero per verdetto negativo dei giurati o per causa escludente l'imputabilità, ovvero per estinzione dell'azione penale, *è compilato il solo cartellino destinato al Casellario centrale* » (art. 7, capoverso).

In seno alla Commissione per la Statistica giudiziaria l'on. Municchi diceva: « Una volta accettato il principio che i Casellari locali non devono mai riportare nei certificati le annotazioni riguardanti i proscioglimenti dichiarati, vuoi per ragione obiettiva, vuoi per ragione subiettiva, non trova nessun motivo che giustifichi la iscrizione in essi di queste pronunzie » (seduta del 19 febbraio 1902: *Annali*, n. 102, pag. 33, in fine).

Chiamata la Commissione a deliberare su tale argomento, si osservava:

Lucchini. « ... Le pronunzie di estinzione dell'azione penale per remissione sono circa centomila e altre centomila sono quelle riguar-

danti altri motivi di estinzione dell'azione penale, in tutto una quarta parte del totale. Vi sono poi altre pronunzie che sono senza effetti giuridici, come quelle che dichiarano l'inesistenza del fatto o del reato o che l'imputato non è autore o non ha preso parte al reato, delle quali non occorre tener nota nei Casellari locali, bastando per esse il Casellario centrale. Salvo dunque la collocazione, propone un nuovo articolo, così concepito: « *Nei Casellari locali non sono collocati i cartellini concernenti decisioni: 1.° di non farsi luogo per inesistenza del fatto o del reato o per estinzione dell'azione penale; 2.° di assoluzione, purchè l'imputato non abbia commesso il reato o non vi abbia preso alcuna parte* ».

Ricciuti. « Secondo la legge, nel Casellario si debbono segnare tutte le decisioni prese nei procedimenti penali e non trova in essa la base per fare la distinzione che si vorrebbe ora introdurre nel Regolamento. Non sarebbe, per principio, contrario a quella parte che concerne le amnistie, ma però gli sovviene ora che vi sono quelle condizionali per le quali è necessario tener nota delle condanne amnistiate ».

Lucchini. « Ma in questo caso si tratta di indulto e non di estinzione dell'azione penale ».

Municchi. « Lo schema dell'articolo proposto dal relatore contiene l'attuazione di una proposta da lui fatta. Prega il commissario Ricciuti a considerare che la legge parla di Casellario giudiziale in genere, il quale deve servire a scopi giudiziari, amministrativi ed anche a scopi statistici. È nel regolamento che si è fatta la distinzione fra Casellario centrale e Casellario locale, dandosi al primo precipuamente la funzione statistica. Ora, se è così, non sa vedere la ragione perchè si vogliano far figurare nel Casellario locale degli elementi che debbono servire non a scopi giudiziari, ma a scopi esclusivamente statistici. Prega pertanto il commissario Ricciuti di non voler insistere nella sua opposizione ai concetti dell'articolo aggiunto ».

Ricciuti. « Ripete che nella legge si parla di Casellario in genere, ed evidentemente quando la legge fu formulata si avevano in mira i Casellari locali; dopo si è pensato anche al Casellario centrale; ma, ad ogni modo, se in base alla legge si potesse omettere qualche iscrizione, l'omissione dovrebbe effettuarsi in tutti i Casellari ».

Gianturco. « Osserva che nell'articolo non si fa parola della formula *inesistenza d'indizii.* È vero che questa non si riscontra nei Codici, ma essa è entrata nella pratica forense, e gli sembra opportuno che se ne tenga conto ».

Lucchini. « Le disposizioni legislative non debbono tener conto che delle formule legali, perchè altrimenti si verrebbe a riconoscere delle formule forensi adottate in alcune provincie del Regno, le quali potrebbero anche essere illegali ».

Presidente (Canonico). « Mette ai voti l'articolo aggiunto proposto dal relatore Lucchini ».

« È approvato » (Seduta 22 febbraio 1902: *Annali*, n. 102, pag. 85-86).

Quindi, in virtù del disposto dall'art. 7, capoverso, del Decreto legislativo, i Casellari locali non contengono, delle decisioni di proscioglimento, che soltanto quelle di non farsi luogo a procedere per il titolo che non risultano sufficienti indizii di reità (art. 250, 434 Cod. proc. pen.), e di assoluzione per il titolo che la reità dell'imputato non è provata (art. 344, 393, id.). E ciò perchè queste due specie di decisioni non sono scevre di giuridiche conseguenze (vedi n. 92, lett. *a*).

Posti tali limiti, si è deciso che l'imputato, a favore del quale sia dichiarato non luogo per estinzione dell'azione penale, ha diritto all'eliminazione del cartellino dal Casellario locale. « La disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 7 del Regolamento sul Casellario è troppo chiara per dubitare che, quando la decisione in materia penale sia di non farsi luogo per estinzione dell'azione penale, il cartellino non si compila in due esemplari, come per regola prescrive l'art. 6 dello stesso Regolamento, ma sibbene in un solo destinato al Casellario centrale. E se il cartellino è solo per il Casellario centrale, non lo può essere anche per il Casellario locale presso il Tribunale. La ragione di ciò è nella finalità diversa dei due Casellari. Quello centrale, presso il Ministero di grazia e giustizia, dovendo fornire gli elementi principali alla statistica giudiziaria, è naturale, anzi necessario che raccolga e conservi l'estratto di tutte le decisioni, sia di assoluzione sia di condanna. Quello invece locale presso ciascun Tribunale, dovendo servire ai fini della giustizia penale, non occorre che conservi tutte le decisioni, ma sibbene quelle soltanto che servono a quelle finalità, e cioè che producono effetti giuridici penali (recidiva, incapacità giuridiche, ecc.), quali sono appunto le decisioni di condanna. Nè, a sostenere il contrario, vale ricorrere all'art. 1 della Legge 30 gennaio 1902, imperocchè, se è vero che il detto articolo dispone che il Casellario giudiziale debba contenere tutte le decisioni definitive, senza distinzione fra quelle di condanna e di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, non è men vero che quella disposizione riguarda la funzione del Casellario in genere,

prescindendo dagli organi cui essa è affidata. Degli organi si parla nell'art. 1 del Decreto 13 aprile 1902, e negli articoli successivi si determinano le attribuzioni rispettive. A ben risolvere dunque la presente questione, non basta guardare soltanto all'art. 1 della Legge 30 gennaio 1902, che parla delle funzioni del Casellario in genere, ma si vuol guardare eziandio agli organi e ufficii cui la detta funzione è affidata, per vedere a quale dei due spetti di conservare il cartellino in questione » [1]).

b) L'altra funzione propria ai Casellari locali, e per cui questi si distinguono dal Casellario centrale, è che « *i certificati* delle decisioni registrate nel Casellario sono rilasciati *esclusivamente* dagli uffici locali » (art. 10 e 2, capoverso, Decreto legislativo). Così pure, è soltanto ai Casellari locali che viene attribuita la potestà di rilasciare le *dichiarazioni* del Casellario (art. 4 id.).

155. Quanto poi ai funzionari preposti al servizio dei Casellari locali, la riforma non ha introdotto innovazioni (art. 3, 10, 13, 22, 24 Regol. del 1865; art. 2, 4, 10 Decreto legislativo del 1902).

E per verità, quando si considera che il Casellario può qualificarsi un registro *sui generis*, una raccolta per estratto di decisioni giudiziali (art. 1 Legge 30 gennaio 1902, n. 87; e art. 10, prima parte, Decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107), e si avverte che le attribuzioni del cancelliere sono quelle di ricevere gli atti giudiziari, eseguirne la registrazione e conservarli in deposito (art. 153 Legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario), è manifesto che il cancelliere deve ritenersi naturale custode del Casellario giudiziale.

Nè meno evidente è il motivo della direzione e vigilanza affidata al Procuratore del Re, imperocchè, senza dire che egli promove la esecuzione delle sentenze penali (art. 144 Legge ord. giud.), la registrazione delle quali nel Casellario può dirsi un atto della loro esecuzione; e senza pure aggiungere che anche il Procuratore del Re ha la sorveglianza sopra il cancelliere del Tribunale (art. 246 id.); basta osservare che, una volta istituita la giurisdizione speciale del Presidente per dirimere le controversie e provvedere alle rettifiche (art. 8 Legge 30 gennaio 1902, n. 87), egli non avrebbe potuto dirigere, e vegliare alla tenuta del Casellario senza rendersi giudice dei proprii atti.

---

[1]) Cassaz. Unica, 9 aprile 1904, Mascioli (*Riv. pen.*, vol. LX, pag. 78).

§ 2. — *Iscrizioni*

SOMMARIO.

156. Per conseguire la necessaria celerità nelle ricerche, occorre che le decisioni da registrarsi siano trascritte sopra cartellini mobili, e che questi vengano poscia depositati nel Casellario (art. 1 Regolamento 1865, art. 4, prima parte, R. D. 13 aprile 1902, n. 87). Quindi la iscrizione, a parte modalità di ordine secondario, consta di due momenti essenziali: la compilazione del cartellino e il suo collocamento nel Casellario.

157. La compilazione del cartellino va considerata riguardo al suo contenuto e alla sua redazione.

a) L'oggetto del Casellario determina il contenuto del cartellino. Dovendo cioè il Casellario servire ad accertare i precedenti giudiziali delle persone, ne deriva che il cartellino deve contenere due serie di indicazioni: l'una diretta ad individualizzare la persona e l'altra diretta a specificare la decisione.

1.ª Quanto alla prima serie, è a rilevare la utilità che, per la identificazione della persona, si ricava dal sussidio dei dati antropometrici. « Per questa identificazione (diceva il Beltrani-Scalia) servivano un tempo le testimonianze del personale di custodia, quando le ricerche dell'Autorità giudiziaria erano tornate improficue; poi successe l'uso della fotografia, ed è noto come essa sia stata lungamente adoperata a tale uopo. Se non che la furberia dei malfattori è cresciuta, naturalmente, col perfezionarsi dei mezzi adoperati a loro danno, e l'arte di trasformarsi la fisonomia, l'astuzia di comparire sotto altro nome sono divenute tanto perfette da sfidare gli agenti di polizia più provetti e sagaci. Si pensò allora ad un modo d'identificazione più sicuro, più scientifico, più pronto; e ad un italiano dimorante a Londra (Giuseppe Bonomi) spetta appunto il merito di avere inventato il sistema che, sviluppato e migliorato in seguito dal sig. Bertillon a Parigi, fa adesso il giro del mondo. Questo sistema d'identificazione consiste nel sottoporre un individuo a talune misurazioni, scegliendo quelle parti del corpo che negli adulti non sono, di regola, soggette a mutamenti; nel prendere nota di queste misurazioni su appositi cartellini, ai quali, occorrendo, può

essere unita la fotografia dell'individuo; e nel formare su quei dati una quantità di serie graduali, in guisa che se una persona già sottoposta a questa prova venisse a ripresentarsi, colla scorta della nuova misura si arriverebbe a trovare la prima scheda, e le relative indicazioni » [1]). Non mancarono voti e proposte, sia per una larga applicazione del servizio antropometrico, che specialmente per riprodurne i dati sul cartellino del Casellario [2]). Nel disegno di legge presentato dall'on. Lucchini sul Casellario si disponeva espressamente che nel cartellino dovessero segnarsi i dati antropometrici (art. 2); la Commissione della Camera dei deputati aderiva alla proposta (Relaz. n. II), ma la disposizione sparìva dal testo concordato col Governo (vedi n. 32, lett. *b*).

2.ª Circa all'altra serie di indicazioni, è notevole che, oltre ai vari e propri dati di specificazione del pronunziato giudiziario, il cartellino deve contenere anche le occorrenti notizie rispetto alla esecuzione della condanna (art. 1 della Legge 1902, e 7 del Decreto legislativo: vedi n. 80).

Sia per l'una che per l'altra serie d'indicazioni, il cartellino è formato in base agli atti e documenti della causa (art. 9, capoverso, Decreto legislativo).

b) Le regole essenziali intorno alla redazione del cartellino sono dirette a stabilire il funzionario competente, i modi, e il tempo della redazione.

1.ª Come nel sistema anteriore così nel vigente, l'incarico di redigere il cartellino appartiene al cancelliere del giudice che ha proferita la decisione (art. 4 R. D. 13 aprile 1902, n. 87); ed invero il cartellino per il Casellario è l'estratto della decisione, mentre è appunto al cancelliere che spetta rilasciare le copie e gli estratti

---

[1]) Beltrani-Scalia, *Relazione sull'ordinamento generale dell'Amministrazione carceraria*, pag. CIII; Roma, Mantellate, 1891.

[2]) Vedi Majno in Borsani e Casorati, *Codice procedura penale italiano*, volume VII, § 2464, Milano, Pirola, 1887; De Nava, *Le nuove disposizioni sul Casellario giudiziale*, n. 9 (nella *Riv. pen.*, vol. XXXI, pag. 237); Conti, *Stabilimenti penitenziarii all'estero*, n. VI (*Id.*, vol. XXXIV, pag. 508); Lucchini, *Elementi di procedura penale*, n. 420, pag. 427, Firenze, Barbèra, 1895; Cosenza, *Relazione sul Casellario*, pag. 28-38, Torino, Unione Tip. editrice, 1895; *Atti* della Commissione per le modificazioni da introdursi nel Codice di procedura penale, volume II, pag. 182-183, Roma, 1900. Vedi pure *Riv. pen.*, vol. LX, pag. 651; Mironesco, op. cit., n. 67-69, pag. 221; Berlet, op. cit., pag. 61: Azzolini, *Sui servizi della Statistica giudiziaria penale e del Casellario giudiziale nel triennio 1901-1903*, pag. 67, Roma, Bertero, 1905.

degli atti giudiziari (art. 153 R. D. 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario). Ove trattisi di decisioni di giudici speciali, tale incarico è del funzionario che presso codesti giudici abbia le attribuzioni equivalenti a quelle di cancelliere (art. 1 Legge 30 gennaio 1902, n. 87; e art. 4 R. D. 13 aprile 1902, n. 87); come, ad esempio, è il segretario di un Tribunale militare (art. 179 Regolamento per il servizio nei Tribunali militari 22 dicembre 1872, numero 1210).

Nel caso poi di molteplici giudizii nella stessa causa « la compilazione del cartellino spetta al cancelliere dell'Autorità giudiziaria, in sede di opposizione, di appello o di rinvio, che ha proferita l'ultima decisione passata in cosa giudicata » (citato art. 4, ultimo capoverso, Decreto legislativo); « e ciò a fine di renderne più spedita la formazione e contribuire altresì alla più sollecita esecuzione delle sentenze » (n. II della Relazione che precede il Decreto stesso: vedi n. 35). In diverso avviso era andata la Commissione per la Statistica giudiziaria (seduta 21 febbraio 1902).

Ricciuti. « Fa una semplice osservazione: quest'articolo porta una innovazione sul sistema attuale, secondo il quale la compilazione del cartellino spetta alla cancelleria dell'Autorità che proferì la decisione di primo grado, mentre ora la si vorrebbe attribuire — nel caso di pronunzie contro le quali fu proposto gravame — a quella Autorità che pronunciò l'ultima decisione divenuta irrevocabile. Non vede quali ragioni consiglino la proposta modificazione e trova anzi che non è ben fatto cambiare sistema in questa parte. È sempre il magistrato di primo grado quello che provvede a tutti gli atti pertinenti alla sentenza psonunziata, perchè il giudice d'appello rimanda le carte al primo, il quale fa le parcelle delle spese, e cura l'esecuzione del giudicato. Questo sistema è generale. Si è informato anche del metodo che si seguiva a questo proposito nelle varie provincie del Regno prima dell'unificazione e ha potuto sapere che era dappertutto uguale e conforme a quello ora seguìto. Soltanto nel Veneto si faceva eccezione quando il magistrato d'appello annullava e pro nunziava in merito: ma anche in questo caso il Tribunale non si disinteressava totalmente della cosa e vigilava perchè si provvedesse per l'esecuzione della sentenza. Non crede che vi sia necessità di variare il sistema attuale ».

Lucchini. « Dirà le ragioni che lo avevano consigliato a modificare il sistema, e sono due: l'una per ottenere più pronta e celere la compilazione del cartellino, poichè il cancelliere del magistrato d'appello ha nel processo tutti gli elementi all'uopo necessari, com-

prese le notizie riflettenti il giudizio di primo grado, mentre, se si dovesse attendere il rinvio degli atti al primo magistrato, si perderebbe troppo tempo; l'altra per informarsi al concetto della divisione del lavoro, la quale a sua volta produce economia di opera e di tempo. Ma si rimette al giudizio della Commissione ».

Municchi. « Dunque anche il cancelliere della Corte di cassazione dovrebbe fare il cartellino? ».

Lucchini. « No, perchè si dice « dell'Autorità che ha pronunziato la decisione passata in giudicato » e questa non può essere che decisione di merito ».

Municchi. « Ma il processo, quando sia stato deciso il ricorso in cassazione, passa al primo giudice, non a quello d'appello ».

Lucchini. « Gli atti del processo ritornano invece al magistrato d'appello, contro la sentenza del quale fu avanzato il ricorso ».

Ricciuti. « Il processo è inviato alla Procura generale la quale lo manda, a sua volta, alla Procura del Re; ma alla cancelleria della Corte di appello non ritorna più ».

Municchi. « E allora l'obiezione del collega Ricciuti ha serio fondamento, perchè in molti casi — quelli intanto in cui vi fu anche ricorso in Cassazione — non potrebbe la cancelleria del giudice di appello compilare il cartellino ».

Ostermann. « Aggiunge alle considerazioni fatte dal commissario Ricciuti, il quale giustamente osservava come sia il magistrato di primo grado quello che provvede alle parcelle, all'esecuzione, ecc., che i processi si conservano negli archivii del Tribunale, perchè le Corti di appello non hanno archivio, e se occorre rettificare, controllare, integrare il cartellino, bisognerà che sia l'Autorità di primo grado quella che ne abbia l'incarico, altrimenti l'altra di secondo grado non avrebbe la possibilità di attendere a queste operazioni ».

Presidente (Canonico). « Parendo che l'accordo sia generale su questo punto e l'on. Lucchini essendosene rimesso al parere della Commissione, mette ai voti l'art. 4 coll'intesa che sia modificato nel senso indicato dalla discussione ».

« È approvato » (*Annali,* pag. 65-66).

2.ª Il cartellino è personale, e dà notizie distinte per ogni titolo d'imputazione. Di regola è compilato in due esemplari: uno per il Casellario locale, l'altro per il Casellario centrale; ma è compilato in unico esemplare, per il Casellario centrale, se trattisi di decisioni che non devono essere registrate nel Casellario locale: ovvero in tre esemplari se trattisi di uno straniero (art. 5, 6 prima parte, 7.° capoverso; 8 R. D. 13 aprile 1902, n. 107).

3.ª Infine il termine per la compilazione del cartellino, anzichè di quindici giorni come era stabilito per il Regolamento del 1865 (art. 10), è ridotto a dieci (art. 9 detto Decreto; vedi pure al n. 35 la Relazione che precede il Decreto stesso, e il n. 76, lett. *a*).

158. Compilato, firmato e verificato, il cartellino viene collocato nel Casellario, cioè nell'apposita cassetta corrispondente all'ordine alfabetico del cartellino (vedi n. 1); e così l'iscrizione è compiuta. Qui basta osservare che le norme dei regolamenti e la vigilanza delle Autorità debbono convergere allo scopo di assicurare la integrità del Casellario, evitando il pericolo di spostamento, dispersione o sottrazione dei cartellini.

§ 3. — *Certificazioni*

SOMMARIO.

159. Nell'ordinamento giuridico dei certificati, la legge sancisce la facoltà di chiederli e ottenerli, ma non in modo assoluto, sibbene nel concorso di determinate condizioni, sia rispetto alla qualità del richiedente e ai motivi della richiesta, sia rispetto al contenuto del certificato (art. 2 Legge 30 gennaio 1902, n. 87). Quindi le norme dell'ordinamento amministrativo dei certificati non hanno altro oggetto che la pratica attuazione ed osservanza di codeste condizioni. Così, occorre esaminare i modi della richiesta del certificato, della sua compilazione e del suo rilascio.

160. I modi della richiesta sono alcuni di carattere intrinseco, ed altri di carattere estrinseco.

a) Fra i primi è essenziale quello che riguarda la esistenza del motivo per il quale è richiesto il certificato.

Se la richiesta è fatta da una pubblica Amministrazione, può ritenersi sufficiente che essa ne indichi semplicemente il motivo, determinandone le circostanze; salvo al Procuratore del Re la facoltà di chiedere maggiori chiarimenti, e, ove insorgano questioni, la decisione del Presidente. Onde, ad esempio, basta che la pubblica Amministrazione dichiari che il certificato è richiesto per il concorso all'impiego bandito con un dato manifesto.

Quando invece la richiesta provenga da privati, le ipotesi sono due.

Se il privato domanda il certificato *al proprio nome,* importa che egli provi la identità della sua persona; potendo altrimenti col mendacio ottenere il certificato al nome altrui, esimendosi dall'obbligo di motivare la ragione della richiesta. Vero è che esiste il presidio di una sanzione penale contro colui che fraudolentemente ottenga di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui (art. 7 e 2 Legge 30 gennaio 1902, n. 138); ma ciò non esclude la opportunità della identificazione del richiedente. Solo è da ammettersi la maggiore larghezza nei modi di prova (libretti o tessere di riconoscimento, testimoni, autenticazione della firma, personale conoscenza dell'Autorità, ecc.), affinchè la severità della prova non noccia alla sollecitudine nel rilascio del certificato, e così agli interessi del richiedente.

Se poi il privato domanda il certificato *al nome altrui,* egli deve specificarne e dimostrarne il motivo; ma è ovvio che l'indole della prova viene determinata dalla natura della ragione per cui il certificato è richiesto: e cioè per produrlo in giudizio, per ragione di elettorato, ovvero di conferimento o esercizio di un pubblico ufficio (art. 2 Legge).

b) Quanto ai modi estrinseci della richiesta del certificato, basta enunciare che la domanda deve contenere le indicazioni dello stato civile della persona al nome della quale si chiede il certificato, che può farsi per iscritto ovvero anche per telegrafo, che può presentarsi personalmente o a mezzo di altri (vedi pag. 601-602, e n. 39).

161. La compilazione del certificato può, nei rapporti amministrativi, essere considerata in relazione al modo di redigerne il contenuto, e all'Autorità competente a provvedere.

a) Quanto al contenuto del certificato possono verificarsi i seguenti casi.

1.° Nel Casellario può non esservi alcuna iscrizione al nome della persona designata; ed in questo caso il certificato dovrà esprimere che, eseguite le ricerche nel Casellario, risulta che non vi esiste nulla.

2.° Nel Casellario possono esservi iscrizioni, ma delle quali non debba farsi menzione nel certificato, a norma degli art. 3 e 4 della Legge 30 gennaio 1902, n. 87. In tal caso la formola non può essere diversa da quella del caso precedente (*niente — nulla — negativo*), senza che per ciò essa riesca contraria alla verità, poichè va intesa nel significato che non esistono iscrizioni che debbano trascriversi nel certificato. Al contrario, adottando una formola diversa, ovvero anche un segno proprio convenzionale (ad esempio, l'apposizione di una linea trasversale), si verrebbe implicitamente a dichia-

rare la esistenza delle iscrizioni, contradicendo così il voto della legge. Onde si è giudicato che il certificato del Casellario, in cui non debba per legge farsi menzione di certe decisioni, va rilasciato con formola puramente negativa (vedi n. 110) [1]).

3.° Nel Casellario possono esistere iscrizioni che debbano riportarsi nel certificato, ed in tal caso è sufficiente che la decisione sia trascritta nel certificato con le indicazioni che valgono a specificarla, e con la enunciazione del dispositivo e del titolo di reato per cui fu pronunziata; perocchè queste notizie bastano agli scopi per i quali può servire il certificato.

b) Quanto poi ai funzionari competenti a provvedere, devesi distinguere: sulla richiesta di un'Autorità amministrativa o di persona privata, provvede il Procuratore del Re; sulla richiesta di una Autorità giudiziaria, provvede direttamente il cancelliere del Tribunale (art. 10 R. D. 13 aprile 1902, n. 107). E ciò perchè, in quest'ultima ipotesi, essendo minori le condizioni per il rilascio e le esclusioni dal certificato (art. 3 Legge 30 gennaio 1902, n. 87), minori debbono necessariamente essere le difficoltà per compilare il contenuto e rilasciare il certificato.

162. Per altro il rilascio del certificato è sempre l'opera del cancelliere: nel senso cioè che è sempre un suo attestato. Deve infatti considerarsi da una parte, che è il cancelliere che conserva gli atti giudiziari e ne rilascia gli estratti (art. 153 R. D. 6 dicembre 1865, n. 2626); e, dall'altra, che è il cancelliere che fa le ricerche nel Casellario e redige il cartellino (art. 4 R. D. 13 aprile 1902, n. 107); mentre poi il certificato del Casellario è l'attestato di trovarsi ivi conservate per estratto le menzionate decisioni.

Nondimeno « il certificato è sempre controfirmato dal Procuratore del Re » (art. 10, ultimo capoverso, Decreto legislativo); il che vuol dire che egli deve accertarne la esattezza del contenuto e la regolarità del rilascio.

163. Queste norme, stabilite per il rilascio dei certificati, si applicano anche al rilascio della *dichiarazione* del Casellario (art. 14 R. D. 13 aprile 1902, n. 107).

---

[1]) Cassaz. Unica, 21 agosto 1902, Delisio (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 472).

§ 4. — *Eliminazioni*

SOMMARIO.

164. L'ultima parte dell'ordinamento amministrativo del Casellario è rappresentata dalle norme che devono regolare l'eliminazione dei cartellini.

a) La ragione stessa delle cose persuade a ritenere che i cartellini non possono giacere perpetuamente nel Casellario, ma vanno eliminati a misura che non servono più ai fini dell'istituto. Se così non fosse, la conservazione dei cartellini nel Casellario sarebbe, non solo illogica perchè senza motivo, ma, quel che è più, grandemente dannosa alla prontezza delle ricerche, che è caratteristica del Casellario e condizione essenziale al suo ordinamento.

Se non può disconoscersi la opportunità della eliminazione, nemmeno può dubitarsi dei suoi limiti; essendo manifesto che il cartellino non deve eliminarsi dal Casellario sino a quando la decisione che vi è trascritta può essere ancora utile ai fini giudiziari, amministrativi o sociali, ai quali è diretta la conoscenza dei precedenti penali delle persone.

Nulladimeno questo criterio regolatore della eliminazione non è assoluto, ma relativo; poichè, se dovesse applicarsi in tutto il suo rigore, probabilmente si giungerebbe a sopprimere la eliminazione. Anche infatti un vecchio decrepito può ricadere nel delitto, ed anche dei defunti può alcuna volta essere utile conoscere le condanne produttive di conseguenze civili (art. 33 Codice penale); ma queste sono eventualità così rare che non compensano il sicuro nocumento che deriverebbe dalla conservazione dei cartellini riferentisi a vecchi decrepiti o a persone defunte. Posto dunque che di determinate decisioni si ritenga con ogni probabilità di non potersi fare più uso, rimane giustificata l'eliminazione del loro ingombro.

È ovvio poi che tale criterio concerne i casi ordinari di eliminazione, mentre invece per i casi straordinari (ad esempio, iscrizioni avvenute per errore o per effetto di mendacio), è indiscutibile la ragione della immediata eliminazione dei cartellini.

b) Secondo il Regolamento annesso al R. D. 6 dicembre 1865, n. 2644, dovevano eliminarsi i cartellini di persone mancate ai vivi (art. 22), quelli relativi alle imputazioni sulle quali fosse stato emesso il provvedimento indicato nell'art. 604 del Codice di procedura penale, e quelli di condanne annullate in seguito a revisione di processo (art. 23).

Diverso è il sistema introdotto col Decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107 (art. 11).

Dei casi straordinari ivi si tace, perchè, invero, non occorre statuire espressamente che il cartellino redatto per errore, legalmente riconosciuto, dev'essere eliminato dal Casellario; tanto più che la Legge (30 gennaio 1902, n. 87), anche a questo scopo di rettificare il Casellario, ha istituita la speciale giurisdizione del Presidente (art. 8).

Quanto poi ai casi ordinari, il Decreto legislativo aggiunge, a quello della morte della persona, altri casi speciali, che si rannodano al criterio « dipendente dal decorso del tempo... Così è reso omaggio al concetto cui s'informa la legge, che dal decorso del tempo fa dipendere gli effetti del Casellario anche nei riguardi delle stesse condanne, ottenendo una facile e certa depurazione dei Casellari dagli inutili ingombri » (n. IV, in fine, della Relazione che precede il Decreto legislativo).

c) Rispetto infine alla *cancellazione*, di cui è parola nell'articolo 604 del Codice di procedura penale, non sono inutili due riflessioni.

1.ª La *cancellazione* non corrisponde più, sia per la forma che per la sostanza, al sistema della legislazione in vigore. Per il significato proprio della parola, la *cancellazione* si adatta ai registri penali (ai quali appunto si riferisce l'art. 604 del Codice di procedura penale), non ai cartellini del Casellario. Ma, anche intendendo per *cancellazione* la eliminazione del cartellino, devesi avvertire che il provvedimento della cancellazione non importa più (come si trovava disposto nell'art. 23 del Regolamento del 1865) la eliminazione del cartellino; imperocchè, secondo il sistema vigente, il contenuto del Casellario è distinto dal contenuto del certificato, in guisa che il cartellino, pur non essendo più necessario per il certificato, è utile per i fini interni (ad esempio quelli della statistica), e non può quindi venire eliminato. Solo, adempiendo il Casellario locale alla certificazione e il Casellario centrale alla statistica, bene l'iscritto (per evitare, ad esempio, il pericolo che la decisione sia erroneamente riportata nel certificato richiesto da un terzo) può domandare

che il cartellino, pur rimanendo nel Casellario centrale, sia per altro eliminato dal Casellario locale (vedi n. 154).

2.ª È poi da notare che, per ragione di coordinamento con altre sanzioni nelle quali si parla tuttora di *cancellazione*, il Decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107, statuisce che « ove in altre leggi, decreti o regolamenti si parli di cancellazione dai registri penali o dal Casellario giudiziale, s'intende cancellata l'iscrizione quando ne sia eliminato il cartellino corrispondente » (art. 15). Così, ad esempio, nella Legge 8 giugno 1874, n. 1937, sull'ordinamento dei giurati è disposto che non possono essere assunti all'ufficio di giurato « coloro che, essendo stati assoluti dalla imputazione o avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non abbiano ottenuto o non possano ottenere, ai termini del Codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali » (art. 6, n. 2). Quindi tale incapacità non cessa per il semplice fatto che della decisione di proscioglimento non può farsi menzione nel certificato (art. 4, n. 1, Legge 30 gennaio 1902, n. 87); ma cessa però quando il cartellino è eliminato dal Casellario locale (art. 11, n. 2, R. D. 13 aprile 1902, n. 107), in modo che la decisione non può indicarsi nemmeno sulla dichiarazione (art. 14 id.).

165. I cartellini dei Casellari locali sono eliminati tosto che si abbia notizia ufficiale della morte delle persone alle quali si riferiscono (art. 11, prima parte, R. D. 13 aprile 1902, n. 107): ossia notizia certa ed autentica, niente poi influendo se l'atto da cui è portata provenga dalla pubblica Autorità ovvero anche dai privati.

166. A questo caso della morte avvenuta si è aggiunto il caso della morte presunta; e cioè i cartellini dei Casellari locali sono eliminati « qualora si tratti di condanne irrevocabili per delitto, trascorso un tempo equivalente a quello per cui la persona inscritta avrebbe raggiunta l'età di ottant'anni, tranne che a tale età essa non avesse ancora scontata la pena, nel qual caso l'eliminazione avviene quando la pena sia scontata o la condanna estinta » (art. 11, n. 1, R. D. 13 aprile 1902, n. 107).

Questa disposizione (che trova un addentellato all'art. 25 del Regolamento del 1865: vedi pag. 585) è desunta dal sistema francese (Circolare 8 dicembre 1868, § 20), secondo cui ogni dieci anni debbono estrarsi dal Casellario i cartellini di tutti gli individui che abbiano oltrepassata l'età di ottant'anni [1]); imperocchè a questa età

[1]) Vedi DUTRUC, *Mémorial du Ministère public*, vol. I. pag. 228, n. 40, Paris, Marchal et Billard, 1871; LE POITTEVIN, *I casellari*, ecc. (nella *Rivista penale*, vol. XII, pag. 113); COSENZA, op. cit., pag. 103-104; MIRONESCO, op. cit., pag. 94-95.

« pochi arrivano e rispetto ad essa, in ogni modo, si può ritenere generalmente senza conseguenza l'immunità del certificato » (n. IV, Relazione premessa al Decreto anzidetto).

Sebbene questo criterio della età sia enunciato, non già come norma applicabile ad ogni specie di decisioni, ma bensì limitata alle *condanne* e per *delitto;* nulladimeno, tenuto conto della ragione su cui si fonda, parmi implicitamente estensibile anche a decisioni di minore gravità delle decisioni di condanne per delitto, quali sono le decisioni di proscioglimento (n. 2) o di condanne per contravvenzioni (n. 3).

167. Il terzo caso di eliminazione del cartellino è coordinato al principio della prescrizione dell'azione penale; e cioè i cartellini dei Casellari locali sono eliminati « trattandosi di altre decisioni per delitto, trascorsi dieci anni dalla loro data, salvo che l'azione penale non fosse ancora prescritta, nel qual caso la eliminazione ha luogo soltanto al compiersi della prescrizione » (art. 11, n. 2, R. D. 13 aprile 1902, n. 107).

a) Nello schema delle norme di attuazione, redatto dall'onorevole Lucchini e sottoposto all'esame della Commissione per la statistica, si leggeva al riguardo la seguente disposizione: « I cartellini delle decisioni in materia penale, se di non farsi luogo a procedere o di assoluzione, sono eliminati dopo cinque anni dalla loro data, salvo che l'azione penale non sia ancora prescritta, nel qual caso sono eliminati al compiersi della prescrizione » (art. 24).

E nella relazione si diceva: « Giuridicamente, le decisioni di proscioglimento si potrebbero pure omettere del tutto, come infatti si omettono in Francia, nel Belgio e ovunque esistono Casellari o registri che facciano lo stesso servizio. Noi abbiamo preferito conservarle, non tanto perchè già ci sono, quanto perchè facciamo servire il Casellario anche per le funzioni statistiche, e la statistica dei proscioglimenti non c'interessa meno di quella delle condanne; e anche perchè abbiamo sempre delle leggi, le quali, per un verso o per l'altro, tengono conto di taluni fra quei proscioglimenti, e, se non per via di certificati, per altra via, il Casellario non può rifiutarsi di prestar loro (come vedremo più innanzi) la dovuta cooperazione. Raccogliendo però un pensiero autorevolmente accennato in Senato dal nostro insigne Presidente, e pur facendone diversa applicazione, proporrei che i cartellini e le annotazioni dei proscioglimenti si togliessero e radiassero cinque anni dopo la loro pronunzia e, trattandosi di non farsi luogo per insufficienza d'indizi rispetto ai delitti l'azione penale dei quali si prescrivesse dopo un più lungo

termine, alla scadenza di questo. Così parmi sieno tutelati tutti i diritti, compresi quelli della statistica » (n. X).

Nella discussione che s'impegnò in seno alla Commissione per la statistica giudiziaria venne osservato (seduta 21 febbraio 1902):

Ricciuti. « La prima parte dell'art. 24 contiene una disposizione nuova che non gli sembra trovi posto conveniente in un regolamento, poichè involge una riforma legislativa ».

Lucchini. « Darà ragione della disposizione. Bisognava pensare anche a sfollare i Casellari, per evitare che essi si accrescano indefinitamente, con grave pregiudizio dell'economia del servizio; bisognava adunque pensare a dei criteri di eliminazione di facile e sicura attuazione. Veniva subito ovvio di distinguere i proscioglimenti dalle condanne. Quanto ai primi, a rigore si sarebbe anche potuto fare a meno di registrarli nel Casellario, perchè la legge proibisce di darne contezza nei certificati, anche se richiesti dall'Autorità giudiziaria. Ma venne in campo allora la questione delle leggi speciali (e particolarmente, anzi esclusivamente, si parlò alla Camera di quella dei giurati), le quali annettono pure certi effetti a queste pronunzie di proscioglimento. Di qui l'idea della dichiarazione, della quale parleremo quando si discuterà l'art. 30, acciocchè queste leggi che non potevano essere abrogate dalla nuova, potessero avere ancora applicazione. Ora, volendo coordinare tali leggi con quella del Casellario e una volta che per la stessa sentenza di condanna si stabilisce la prescrizione del Casellario, pare logico che si debba venire a questa conclusione, di tenere segnate le indicate pronunzie per gli effetti delle leggi in parola fino a che si sia prescritta la azione penale. Così, mentre si coordina la legge del Casellario con le altre leggi, istituendo la dichiarazione dell'art. 30, alla loro volta si coordinano queste leggi con quella del Casellario, fissando un termine oltre il quale quelle disposizioni non abbiano effetto ».

Ricciuti. « Ciò è grave. Dopo cinque anni spariscono queste imputazioni e un diffamato per i reati indicati dalla legge di P. S. non potrà più essere ammonito ».

Lucchini. « È conforme alla legge; il principio discende logicamente e rigorosamente come uno degli effetti benefici voluti dalla legge per togliere questa anormalità, che dopo un certo tempo si prescriva la condanna ma non si prescriva il proscioglimento ».

Municchi. « Se ha bene inteso, si crea dunque una prescrizione speciale, non preveduta dalle leggi, per queste pronunzie di proscioglimento. La cosa è gravissima, perchè in sostanza si vengono a modificare delle leggi esistenti ».

Lucchini. « E che cosa farebbe il senatore Municchi se lo schema delle disposizioni non concedesse, come non avrebbe obbligo di concedere, la dichiarazione di cui all'art. 30? Dovrebbe rinunziare ad avere notizie di queste pronunzie di proscioglimento, perchè la legge, bene o male che sia, ora è così e non si può modificare. Ora, se per effetto dell'art. 9 le leggi antiche e la nuova si devono fra loro coordinare, discendono quali logiche conseguenze così la dichiarazione dell'art. 30, come l'eliminazione dei cartellini di quest'art. 24 ».

Ostermann. « In questo coordinamento però le altre leggi debbono rimanere intatte ».

Ricciuti. « Se la nuova legge sul Casellario avesse abrogato quelle disposizioni, non vi sarebbe questione, ma queste non sono state abolite; nella pratica la loro applicazione ricorre frequentemente, perchè sono varie e numerose, e non sa persuadersi che queste leggi debbano rimanere lettera morta per una disposizione di regolamento ».

Lucchini. « Se non avesse da ammettersi la prescrizione per i cartellini che contengono pronunzie di proscioglimento, egli non consentirebbe più a istituire la *dichiarazione* dell'art. 30, e ciò per coerenza, e per togliere quella contradizione che ne verrebbe, ammettendola per le pronunzie di condanna e non per quelle di proscioglimento, le quali poi, si noti, non sono tenute in alcun conto presso nessuno Stato civile, nemmeno in Russia. La stessa disposizione della legge sui giurati, che servì di fondamento alle obiezioni fatte alla legge sul Casellario nella Camera dei deputati, non commina in via assoluta la esclusione, ma dice *se non abbia ottenuto e finchè non abbia ottenuto* la cancellazione della imputazione; ora, se una legge nuova, quella del Casellario, viene e cancella tutto, questa nuova disposizione rientra nella formula della legge e corrisponde perfino alla lettera della medesima.... ».

Municchi. « .... Comprende la ragione che informa quella disposizione, non giuridica, ma rispondente ad un concetto pratico: si vuole semplicemente levare l'ingombro dai Casellari. Ma allora questa considerazione di utilità pratica non deve avere conseguenze legislative quali si avrebbero se per essa leggi esistenti venissero distrutte. L'on. Lucchini si appella alla facoltà di coordinamento concessa dalla legge al potere esecutivo, ma qui non si tratta di coordinare, bensì di abrogare. Può consentire che si distinguano le pronunzie per insufficienza di indizi, per le quali è d'accordo che esse rimangano nel Casellario fino a che non sia prescritta l'azione, ma per quelle di assoluzione non può in nessun modo approvare questa eliminazione. Ma poi fa presente una circostanza. Si crede proprio

che quelle leggi non avrebbero più il loro vigore se si facesse la eliminazione dei cartellini dopo i cinque anni? Si tolgano pure queste inscrizioni dai Casellari, rimangono però negli archivi dei Tribunali i processi, e l'Autorità di pubblica sicurezza o qualsiasi altra potrà sempre — perchè nessuna legge vieta queste ricerche — riuscire a conoscere quello che oggi si vuole impedire si sappia. Meglio dunque che restino nei Casellari anche queste pronunzie per evitare complicazioni inutili ».

Lucchini. « Non ha difficoltà di accostarsi alquanto al pensiero del senatore Municchi. In realtà nell'art. 24 vi è una incoerenza, perchè, rispetto alle sentenze di assoluzione, non si può fare questione di prescrizione, e queste bisogna escluderle senz'altro dal certificato; per cui, se rimane, come ha detto l'on. Municchi, fermo il concetto che siano eliminate le pronunzie istruttorie di non luogo dopo la prescrizione, egli è soddisfatto... ».

Raddoppiato il termine a dieci anni, la disposizione era indi, nella seduta successiva, senz'altro approvata (*Annali,* n. 102, pag. 78-82, 86-88).

b) Mettendo a raffronto il n. 1 col n. 2 dell'art. 11, e considerando che quello si riferisce alle « *condanne irrevocabili* » e questo ad « *altre decisioni* » per delitto; è evidente che le pronunzie comprese nel n. 2 sono: le decisioni di proscioglimento e le decisioni definitive di condanne non irrevocabili, ossia le sentenze contumaciali della Corte di assise non soggette ad opposizione (vedi n. 76); come del resto si trova espressamente indicato nella Relazione (n. IV) premessa al ripetuto Decreto legislativo.

c) Le decisioni di proscioglimento, cui si accenna, sono quelle sole di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi di reità pronunziate in sede istruttoria, e di assoluzione per non provata reità pronunziate in sede di giudizio; perchè sono le sole decisioni di proscioglimento che devono conservarsi nei Casellari locali (vedi n. 92, lettera *a*); della epurazione dei quali ora si tratta.

Per queste decisioni dunque, trascorsi che siano dieci anni dalla loro data o, in ogni caso, compiuto il termine della prescrizione dell'azione penale, debbono eliminarsi i relativi cartellini. Quanto ai fini sociali le decisioni di proscioglimento non hanno effetti, perchè non possono trascriversi nei certificati (art. 4, n. 1 della Legge): quanto ai fini giudiziari la prescrizione dell'azione penale impedisce la riapertura del procedimento; ma quanto ai fini amministrativi, e cioè alla capacità ad un pubblico ufficio od impiego, la disposizione in esame è importante. Infatti, avvicinando ad essa l'altra dell'art. 15

dello stesso decreto legislativo (ove è detto che s'intende cancellata l'iscrizione quando ne sia eliminato il cartellino corrispondente), si giunge alla conseguenza che, mediante il semplice decorso del termine stabilito per la prescrizione dell'azione penale, si pongono nel nulla le decisioni di proscioglimento dalle quali le leggi speciali (ad esempio, quella sull'ordinamento dei giurati: vedi al n. 164, lettera *c*, n. 2) facciano dipendere la capacità ad un pubblico ufficio. Così può dirsi che il Decreto legislativo sul Casellario istituisce una forma tutta particolare di riabilitazione di diritto applicata alle decisioni di proscioglimento. Ora a me pare che, se può essere discutibile il modo e la sede di una riforma così rilevante, non sia a dubitare dell'accoglimento del principio, poichè è conforme a giustizia ed a ragione che soltanto le decisioni di colpabilità, non anche quelle di proscioglimento, siano produttive d'incapacità (vedi n. 92, lettera *c*).

d) Diversamente deve, a parer mio, osservarsi rispetto alle sentenze contumaciali della Corte di assise non soggette ad opposizione; sia perchè sono decisioni di condanna non di proscioglimento, e sia perchè è il Codice di procedura penale che regola espressamente gli effetti di tali sentenze (art. 543 e 544). Quindi, ad esempio, la interdizione dai pubblici uffici (derivante dalla condanna contumaciale), la quale non cessa che solamente con la purgazione della contumacia mediante la presenza in giudizio del condannato (art. 544 Codice procedura penale), non potrebbe ritenersi cancellata con la pura eliminazione del cartellino dopo compiuto il termine della prescrizione (art. 11, n. 2, Decreto legislativo) [1]).

168. I due precedenti casi di eliminazione concernono le decisioni per delitti. Quanto alle decisioni per le contravvenzioni, è disposto che i cartellini sono eliminati dai Casellari locali « trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, o altrimenti dalla data della decisione » (art. 11, n. 3).

Questa disposizione è riprodotta dal R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509 (art. 34), contenente le norme per l'attuazione del Codice penale (vedi n. 23), ed è coordinata all'art. 3, n. 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87, sulla riforma del Casellario (vedi n. 95); onde non sono necessarie altre osservazioni dopo quanto si è innanzi

---

[1]) Parimenti, sol perchè in questo Decreto sul Casellario si accenna alla prescrizione dell'azione penale in relazione alle condanne contumaciali (n. 2), non si potrebbe per ciò ritenere testualmente e legislativamente risoluta la questione se dalla sentenza contumaciale riprenda il suo corso la prescrizione dell'azione penale, ovvero se cominci a decorrere la prescrizione della pena.

esposto. Nè poi occorre dimostrare che il termine dei cinque anni (trascorso il quale si elimina il cartellino) deve avere un diverso punto di decorrenza secondo che trattisi di decisioni di condanna o di proscioglimento: così, per le prime, il termine decorre dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta; e, per le altre, dalla data della decisione.

169. Trattandosi, infine, dei provvedimenti stabiliti negli art. 46, 53 e 57 del Codice penale, ovvero in materia civile o commerciale (vedi ai n. 68, 69, 79), i relativi cartellini sono eliminati dai Casellari locali « dopo cinque anni dalla data della rivocazione » dei provvedimenti medesimi (art. 11, n. 4, Decreto legislativo).

170. Indicati i casi di eliminazione, può chiedersi quali ne siano i modi [1]).

Nel metodo della cancellazione (art. 604 Codice procedura penale) questa si faceva annotando nei registri il provvedimento (art. 323 Regol. gener. giudiz.; vedi al n. 21).

Nel metodo dei cartellini, il Regolamento del 1865 ne prescrisse la distruzione (vedi pag. 584, art. 22 e 23); ma le istruzioni ministeriali consigliarono d'indugiare la distruzione dei cartellini di persone defunte fino a quando non fosse veramente necessario per il soverchio ingombro nel Casellario (vedi pag. 596, n. 8, e pag. 605, n. 29).

Per altro, anche secondo il Regolamento del 1865, la distruzione del cartellino non produceva altresì la cancellazione del nome del defunto nel repertorio di controlleria (art. 22 e 15); il che, importando sempre una registrazione permanente del cartellino, può farne quindi apparire non assolutamente necessaria la perpetua conservazione.

171. Un'ultima osservazione è utile intorno agli effetti della eliminazione del cartellino: e cioè se la eliminazione, oltre ad essere una misura di ordine amministrativo imposta dalla necessità di evitare l'ingombro nei Casellari, abbia altresì effetti giuridici in rapporto alle sanzioni di altre leggi.

A me pare che la risposta a tale quesito non possa formularsi in via assoluta, ma debba darsi caso per caso; imperocchè, se, per respingersi qualsiasi giuridica influenza della eliminazione del cartellino, potesse addursi la ragione che il Casellario non conferisce nè toglie diritti, ma è un semplice strumento di più pronto e sicuro accertamento, sarebbe facile scorgere che questa ragione, pe-

[1]) In Francia il cartellino è depositato agli archivi (Vedi MIRONESCO, op. cit., pag. 96, nota n. 19).

rentoria in astratto, non avrebbe valore in concreto ove fosse dimostrata la reale, legale esistenza di effetti giuridici.

Ora, per conoscere e stabilire la esistenza di tali effetti, non sembra possa esservi altro criterio che quello di vedere se sopra di essi, sebbene derivanti dalle sanzioni di altre leggi, siavi nella legge sul Casellario una espressa statuizione, poichè in tal caso dovrebbe certamente piegare ogni obiezione.

Così, ad esempio, posto che alcune leggi (come quella sull'ordinamento dei giurati: vedi n. 164, lett. *o,* n. 2, e n. 167 lett. *c*) facciano dipendere la capacità ad un ufficio dalla cancellazione della iscrizione, non parmi dubbio che su queste leggi deve certamente influire il decreto legislativo sul Casellario allorchè stabilisce esplicitamente che, per gli effetti di tali leggi, s'intende cancellata la iscrizione quando ne sia eliminato il cartellino corrispondente (articolo 15).

Al contrario, stante la mancanza di una particolare disposizione, non potrebbe affermarsi: che non è recidivo l'ottuagenario che ricada in delitto (art. 11, n. 1: vedi n. 165 e 166): o che non è più interdetto dai pubblici uffici il condannato in contumacia (art. 11, n. 2: vedi n. 167, lett. *d*): o che non può procedersi per possesso ingiustificato di oggetti e valori a riguardo di un già condannato per mendicità (art. 11, n. 3, Decreto legislativo, e art. 492 Codice penale), sul fondamento che i cartellini corrispondenti sono stati eliminati dal Casellario. Quindi, rispetto a questi ed altri simiglianti casi, l'eliminazione ha soltanto efficacia amministrativa, e non può impedire l'applicazione di altre leggi; per la esecuzione delle quali è sufficiente la notizia dei precedenti giudiziari che può desumersi dai registri penali.

CAPO II.

Casellario centrale

SOMMARIO.

172. Enunciazione. — 173. Origine. — 174. Oggetto. — 175. Ordinamento.

172. Poichè il Casellario centrale ha carattere intrinsecamente ed esclusivamente amministrativo, bastano poche nozioni più essenziali circa la sua origine, l'oggetto e l'ordinamento, come quelle che, mentre ne rivelano le linee generali, ne indicano anche i rapporti col servizio del Casellario in genere e dei Casellari locali in ispecie.

173. Senza indagare se il germe della istituzione di un Casellario centrale, come mezzo di controllo e fonte complementare d'informazioni, si trovi nello stesso sistema del Bonneville (vedi a pag. 566, in nota), è sufficiente dire che, non avendo fatto buona prova il metodo stabilito per la conservazione dei precedenti giudiziari degli stranieri e dei cittadini di cui fosse ignoto il luogo di nascita in Francia (vedi a pag. 569), per essi appunto venne nel 1855 ivi istituito al Ministero di giustizia uno speciale Casellario, denominato *casier central* per distinguerlo dai *casiers d'arrondissements*, ma avente di questi il medesimo ordinamento (vedi a pag. 572).

Così, riproducendo in Italia il sistema francese, il R. D. 6 dicembre 1865, n. 2644, mentre presso ogni tribunale poneva un ufficio del Casellario, istituiva poi nel Ministero di grazia e giustizia un *Casellario centrale* per la conservazione delle decisioni riferentisi a persone straniere o di origine sconosciuta (art. 2; vedi pag. 572): diviso in due sezioni, e funzionante alla stessa guisa dei Casellari locali, con facoltà altresì di emettere certificati (art. 8, 13, 16, 19 Regolamento annesso al Decreto del 1865: vedi a pag. 581-583).

Nel 1901, nell'occasione cioè della riforma giuridica del Casellario, l'on. Lucchini, autore e relatore del disegno di legge alla Camera dei deputati, lamentando l'irregolare andamento dei Casellari locali, accennava alla istituzione di un Casellario centrale che, oltre ad adempire il servizio della statistica giudiziaria, avrebbe esercitata un'azione di controllo e di vigilanza su tutti i Casellari locali (Relaz. Commissione, n. V, in fine).

Tale concetto dell'on. Lucchini, accolto nello schema delle norme di attuazione della legge del 1902, ed accettato dalla Commissione per la statistica giudiziaria (vedi n. 35), veniva infatti sancito nel Decreto legislativo 13 aprile 1902, n. 107 (art. 1, lett. *b* e art. 3: n. I Relazione premessavi).

Allora cominciarono le note vicende della riforma amministrativa del Casellario (vedi n. 36), che ebbero poi termine con la formale istituzione del Casellario centrale, nel senso indicato dal Lucchini e in virtù della solenne sanzione della Legge 25 marzo 1905, n. 77.

Il servizio, cui provvedeva il vecchio Casellario centrale al Ministero di giustizia, veniva conferito al Tribunale di Roma (art. 6, capoverso, decreto legislativo: vedi n. 153, lett. *b*).

174. Come statuisce l'art. 3 del Decreto legislativo, è triplice l'oggetto del Casellario centrale.

1.° *Provvede al regolare andamento degli uffici locali.* « Importa (osservava l'on. Lucchini nella relazione sullo schema, che divenne

poscia il Decreto suddetto) che le operazioni, delicate, complesse e non facili dei Casellari locali sieno veramente sorvegliate ed efficacemente dirette, con unità di concetti e di azione e con mano ferma dall'Autorità centrale. Così emerge per altra via, e ai fini stessi intrinseci dell'istituzione, la necessità assoluta di codesto Casellario centrale, il quale agisca veramente come centrale, ossia come un organo in cui si rispecchino e riproducano tutti i Casellari locali, come una guida, un controllo di essi, come un regolatore che dal centro ne diriga il movimento e li faccia procedere di conserva normalmente, disciplinatamente. Io non esito a ritenere che soltanto in questo modo, seguendo cioè passo passo le operazioni di compilazione dei cartellini, loro collocamento, completamento ed eliminazione, essendo in grado di verificarne a ogni tratto l'esattezza e la integrità, sarà possibile di ottenere quella precisione e quella regolarità, che ora, checchè si dica e si scriva, lasciano tanto a desiderare. Ed è chiaro che senza di ciò l'istituto del Casellario sia cosa ben triste, portando a una disparità di trattamento fra i cittadini, in una materia di sì grave importanza per la loro vita morale, civile e anche economica, che in un paese ben ordinato e governato non si dovrebbe permettere » (*Annali statistica,* n. 102, pag. 379).

2.° *Fornisce gli elementi principali alla statistica giudiziaria;*

3.° *Fornisce gli altri dati che interessino la pubblica Amministrazione.* « Ancora (soggiungeva, ivi, l'on. Lucchini) col sussidio del Casellario centrale potrebbe il Governo provvedere con maggiore e facile sicurezza di criterio e d'indagini ad altri importanti incombenti e servizi, come in tema di grazia sovrana, di liberazione condizionale, di riabilitazione, di estradizione: tutti provvedimenti devoluti sostanzialmente alla potestà ministeriale, e per cui importa anzitutto conoscere i precedenti delle persone che vi sono interessate ».

175. Finalmente, non occorrono molte notizie sull'ordinamento del Casellario centrale.

a) L'oggetto suindicato del Casellario centrale determina anche il suo contenuto: onde « l'ufficio centrale raccoglie e conserva lo estratto di tutte le decisioni che devono essere registrate nel Casellario giudiziale » (art. 3 R. D. 13 aprile 1902, n. 87); anche di quelle che, per non potersi trascrivere nei certificati, sono escluse dai Casellari locali (art. 7, capoverso, id.).

b) Questo contenuto si forma mediante un duplicato del cartellino; e cioè « ogni cartellino è compilato in due esemplari: il primo è destinato per l'ufficio del Casellario presso il Tribunale del cir-

condario, il secondo per l'ufficio centrale » (art. 6, prima parte, id.). Anzi, rispetto alla esecuzione della condanna « il cartellino del Casellario locale contiene le sole notizie concernenti il giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta » (art. 7, prima parte, id.: vedi n. 80).

c) Il Casellario centrale non rilascia certificati (art. 10, prima parte, id.), ma dà informazioni: fornisce, cioè, come si è detto (vedi n. 174), tutti i dati che possono interessare la pubblica Amministrazione (art. 3).

d) Rispetto poi alla eliminazione del cartellino dal Casellario centrale, l'on. Lucchini (nella citata relazione sullo schema delle norme di attuazione della legge) osservava: « Quanto al Casellario centrale, le ragioni della permanenza o eliminazione dei cartellini si riportano alla funzione di controllo che esso deve esercitare sui primi e sulla utilità statistica che se ne possa ritrarre. Quindi, innanzi tutto, è da fermarsi il punto che non si debbano levar cartellini dal Casellario centrale finchè essi non si muovono dai Casellari locali; altrimenti ne verrebbe meno la ragion d'essere. Rimane a sapersi fin quando possa interessare, per casi speciali, di conservarveli nei riguardi statistici, oltre a quello che, per i casi generali, si sarebbe già provveduto in ordine ai Casellari locali, per poter poi sfollarlo di quel che ne costituirebbe niente altro che un inutile ingombro. Ma ciò non occorre sia risoluto nelle presenti disposizioni, e lo sarà poi nel Regolamento interno del Casellario » (*Annali di statistica*, n. 102, pag. 399).

e) L'ufficio centrale del Casellario dipende dal Ministero di grazia e giustizia (art. 1, lett. *b*, Decreto legislativo).

BIBLIOGRAFIA

AGOSTINI, *Cancellazione dal Casellario giudiziale;* Gerace, Cantela, 1891 — AMBROSOLI, *Sul Codice penale italiano 20 novembre 1859,* osservazioni e confronti, pag. 270; Milano, Bernardoni, 1860-1861 — ANFOSSO, *Il Casellario giudiziale centrale:* studio sulla identificazione dei delinquenti; Torino, Bocca, 1895 — APPLETON, *La réforme des Casiers judiciaires;* Paris, Larose et Forcel, 1893 — BÉRENGER, *Le Casier judiciaire* (*Bulletin de la Société générale des prisons,* 1890, n. 7, pag. 776) — BERLET, *Commentaire des lois et réglements sur le Casier judiciaire et la réhabilitation de droit;* Paris, Chevalier-Marescq, 1900 — BLOCK, *Dictionnaire de l'administration française,* v. *Casier judiciaire;* Paris, Berger-Levrault, 1881 — BONNEVILLE DE MARSANGY, *Exposé complet du systeme des casiers judiciaires* (2.ª parte dell'appendice all'opera *De l'amélioration de la loi criminelle,* vol. I, pag. 647-716, e Appendice n. I-II al vol. II, pag. 615-645); Paris, Cosse et Marchal, 1864 — BORSANI e CASORATI, *Codice di procedura penale italiano* (MAJNO in), vol. VII, § 2453-2464; Milano, Pirola, 1887 — BOUËT, *Du caractère pénal de la publicité des condamnations;* Montpellier, Imprim. du Midi, 1903 — BUCCELLATI, *Istituzioni di diritto e procedura penale,* n. 478; Milano, Hoepli, 1884 — CAMPANI, *La cancellazione dai registri penali* (nella *Riv. pen.,* vol. IV, pag. 434) — CARCANI, *Il casellario giudiziale e l'art. 604 del Codice di procedura penale* (nella *Legge,* 1889, vol. I, pag. 393) — CENTOLA, *Sulle ordinanze per insufficienza d'indizii* (nella *Cassaz. Unica,* 1901, col. 977) — COEN, *La cancellazione dell'imputazione dai registri penali* (nel *Foro penale,* vol. II, pag. 209); *Falsa indicazione di generalità date dall'imputato nel suo interrogatorio* (*Id.,* vol. III, pag. 199) — COMPAGNONE, *Il casellario giudiziale e il metodo Bertillon per accertare l'identità dei recidivi;* Napoli, Festa, 1888 — COSENZA, *Relazione sul casellario* (presentata alla Commissione per la Statistica giudiziaria nella sessione del maggio 1895); Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1895 — CRIVELLARI, *Il Codice penale per il Regno d'Italia,* vol. IV, pag. 411, n. 84-85; Torino, id., 1892 — DALLOZ, *Répertoire,* v. *Organisation judiciaire,* n. 803-812 — DE BONIS, *Per la cancellazione delle imputazioni dai registri penali* (nella *Cassaz. Unica,* 1899, col. 801) — DE FORCRAND, *La réforme du casier judiciaire au Sénat;* Paris, Marchal et Billard, 1899 — DE LILLO, *La nuova legge sul casellario giudiziario* (nel *Foro delle Puglie,* a. III, col. 241) — DELLA ROCCA, *La remissione e il casellario* (nella *Domenica Giudiziaria,* 1900, n. 16) — DE NAVA, *Casellario giudiziale* (nel *Digesto Italiano,* vol. VI, parte II); *Le nuove disposizioni sul casellario giudiziale* (nella *Riv. pen.,* vol. XXXI, pag. 231) — DE NOTARISTEFANI, *La legge Lucchini sul casellario giudiziale;* Verona, Tedeschi, 1902 — DESPATYS, *Traité des casiers judiciaire en France et à l'étranger;* Paris, Marchal et Billard, 1870 — DE STERLICH, *Rapport sur les casiers judiciaires et sur la récidive en Italie* (presentato al Congresso internazionale di Budapest, 1876) — DE VENCE, *La réforme du casier judiciaire* (*Bulletin de la Société générale des prisons,* 1891, pag. 720) — DI FRATTA, *La costituzionalità del R. D. 13 aprile 1902, n. 107, sul casellario giudiziale* (nella *Giustizia amministrativa,*

1902, parte IV, pag. 86) — DUTRUC, *Mémorial du Ministère public*, pag. 223; Paris, Cosse, Marchal et Billard, 1871 — ENEA, *Le assoluzioni per non provata reità escluse dal casellario giudiziale e la necessità dello specchio civile e penale in Italia* (nel *Pretore*, 1901, pag. 97) — FALCONE, *La diffamazione giudiziale* (nel *Foro penale*, 1892, pag. 219) — FERRUCCI, *Intorno alla retta interpretazione dell'art. 604 del Codice di procedura penale* (nel *Foro ital.*, 1882, col. 150) — FORTINO, *La riforma del Casellario e il cartellino per avvenuta remissione* (nella *Riforma giuridica*, 1901) — GAUTIER, *À propos du casier judiciaire* (nella *Revue pénale Suisse*, 1905, pag. 13) – GIANZANA, *Casellario giudiziale* (nella *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. III, parte I) — GILBRIN, *De la création d'un casier général pour la recherche et la surveillance des malfaiteurs;* Mantes, Beannout, 1895 — GIOIA, *Sulle false generalità dichiarate dall'imputato* (nella *Cassaz. Unica*, 1902, col. 289); *Ancora l'art. 5 della Legge 30 gennaio 1902 sul casellario giudiziale* (id., 1903, col. 541) — GIULIANI, *Della riabilitazione e del cancellamento dell'iscrizione dal casellario giudiziale* (nella *Rivista penale*, vol. VII, pag. 480) — GRECO, *Riflessioni sul diritto alla cancellazione dell'imputazione dei registri penali;* Bari, Petruzzelli, 1889 — HÉLIE, *Traité de l'instruction criminelle*, vol. VIII, n. 4081, Paris, Plon, 1867; *Pratique criminelle*, vol. I, n. 1052, Paris, Marchal et Billard, 1877 — JOUDENET, *Étude sur le casier judiciaire*; Paris, Larose, 1900 — LACOINTA, *La réforme du casier judiciaire* (*Bulletin de la Société générale des prisons*, 1893, pag. 303) — LACROIX, *Étude sur la réhabilitation de droit;* Douai, Marlot, 1901 — LE POITTEVIN, *Traité pratique des casiers judiciaires*, Paris, Marchal et Billard, 1879 e 1900 — LEVEILLÉ, *La réforme du casier judiciaire* (nel giornale *Le Temps*, 3, 27 marzo e 1.° aprile 1891; e nel *Bulletin de la Société générale des prisons*, a. 1893, pag. 37, e a. 1894, pag. 25) — LOCARD, *La réforme du casier judiciaire* (nella *France judiciaire*, 1899, pag. 341) — LONGHI, *Le false dichiarazioni di qualità personali nell'interrogatorio giudiziale* (nella *Scuola positiva*, 1893, pag. 529); *Per la integrità del Casellario giudiziale* (nella *Giust. pen.*, 1899, col. 65) — LUCCHINI, *I registri penali*, ecc. (nella *Legge*, 1882, pag. 386); *Elementi di procedura penale*, n. 416-420, Firenze, Barbèra, 1895; *Riforma tecnica del Casellario giudiziale* (nella *Riv. pen.*, vol. LIII, pag. 710); *Per la riforma del casellario giudiziale* (nella *Rivista del Circolo giuridico*, Napoli, 1901, pag. 139); *Per la legge sul casellario giudiziale* (nella *Cassazione Unica*, 1903, col. 493); *Ancora della legge e del decreto sul casellario* (nella *Giust. pen.*, 1903, col. 865 e 1178); *Il Consiglio di Stato e il regolamento per il casellario giudiziale* (nella *Riv. pen.*, vol. LVI, pag. 373) — MALOSSI, *Brevi considerazioni sulla nuova legge 30 gennaio 1902 riformativa il casellario giudiziale*, Bozzolo, Arini, 1903; *Il casellario giudiziale messo a raffronto con l'educazione sociale;* id., id., id. — MARMO, *Riflessioni sulla legge del casellario* (nella *Giust. pen.*, 1903, col. 801 e 1041) — MASSABIAU, *Manuel du Ministère public*, vol. III, pag. 583; Paris, Cosse et Marchal, 1857 — MIRONESCO, *Le casier judiciaire*, Paris, Girard et Brière, 1898 — PANSINI, *Sul reato di mentite generalità dell'imputato* (nella *Riv. pen.*, supplemento, vol. XI, pag. 147 — PATRIOLI, *Annotazione nei registri penali* (nel *Digesto italiano*, vol. III, parte I) — RAMACCA, *Casellario giudiziale* (nella *Cassaz. Unica*, 1900, col. 52); *Appunti sulla nuova legge del casellario giudiziale* (Id., 1903, col. 301 e 333) — REY, *Du casier judiciaire dans ses rapports avec la recidive;* Montpellier, Martel, 1891 — RICHAUD, *Étude sur la loi 5 août 1899 sur le casier judiciaire,*

Bourges, Sire, 1899 — RIVIÈRE, *Pandectes françaises*, v. *Casier judiciaire*, vol. XIV; pag. 515 — ROBERTI, *Sulla cancellazione dai registri*, ecc. (nella *Legge*, 1868, pag. 996) — ROSSI, *Ancora sul casellario giudiziale* (nella *Riv. pen.*, vol. XLII, pag. 76) — SALUTO, *Commenti al Codice di procedura penale*, vol. IV, n. 1514 e vol. VI, n. 2128; Torino, Bocca, 1884 — SCHETTINI, *Il casellario giudiziale;* Roma, Tip. Farnesiana, 1902 — SESTINI, *La buona condotta di un cittadino può essere desunta dal casellario*, ecc. (nella *Giust. pen.*, 1904, col. 1606) — SETTI, *Registri penali* (nella *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. XIV, parte I) — STOPPATO, *La nuova legge sul casellario giudiziale e la prova sui precedenti morali degli accusati* (nella *Temi*, 1903, pag. 169) — TALICE, *Rimpinzamenti abusivi del casellario* (nella *Cassazione Unica*, 1901, col. 1009) — TAMBARO, *Le avventure del casellario* (nel *Corriere dei tribunali*, Napoli, 1902) — TOMMASI, *Della falsa dichiarazione delle generalità dell'imputato innanzi al giudice* (nella *Cassaz. Unica*. 1902, col. 1067 e 1435) — TONI, *Note sull'art. 604 codice procedura penale* (*Id.* 1898, col. 609) — VACCA, *Casellario giudiziale* (nella *Riv. pen.*, vol. LXI, pag. 368) — VACCHELLI, *Le pronuncie di proscioglimento*, ecc. (nella *Cassaz. Unica*, 1901, col. 1393) — VERA, *El casillero judicial* (nell'*Anuario de legislation*, vol. XIII, pag. 19) — VERDALLE, *La loi du 11 juillet 1900*, ecc. (nella *France judiciaire*, 1900, pag. 267) — VIRIEUX, *La réforme du casier judiciaire en Suisse* (nella *Revue pénale Suisse*, 1897, pag. 183) — YVERNÈS, *Échange des casiers judiciaires* (nel *Bulletin de la Société générale des prisons*, 1883, p. 637).

INDICI

a) INDICE ALFABETICO ANALITICO

introduzione del metodo dei cartellini 562 - proposta del Bonneville de Marsangy, 566 - istituzione del *casier judiciaire*, 567 - influenza delle riforme francesi in Italia, 572.

b) legislazione italiana anteriore alla vigente: stato di essa al momento della unificazione, 573 - proposta Ambrosoli, 574 - istituzione del casellario giudiziale: R. D. 6 dicembre 1865 e regolamento relativo, 578 - relazione al re sui medesimi, 585 - circolare 26 dicembre 1865 del ministro guardasigilli, 589 - R. D. 1.° dicembre 1889 contenente le norme per l'attuazione del Codice penale, 592 - circolari ministeriali 15 giugno 1869, 594 15 aprile 1886, 598 - 22 novembre 1893, 605 - 7 novembre 1898, 606 - giurisprudenza interpretativa della esposta legislazione, 607.

c) voti, studi e progetti di riforma 630 - relazione Cosenza alla Commissione per la statistica giudiziaria, 632 - lavori della Commissione per la formazione di un nuovo cod. proc. pen., 634 - relazione Lucchini alla Commissione per la statistica giudiziaria, 641 - proposta di legge Comandini e Olivieri, 642 - disegno di legge Lucchini, 643 - esame di essa alla Camera dei deputati, 645 - suo esame al Senato, 651.

d) legislazione italiana vigente: legge 30 gennaio 1902 sulla riforma del casellario giudiziale, 652 - R. D. 13 aprile 1902 per l'attuazione della legge, 655 - relazione precedente detto decreto, 659 - legge 25 marzo 1905 che istituisce il casellario centrale e stabilisce una tassa pei certificati, 665 - legge 8 agosto 1905 che determina la spesa pei certificati, 672 - legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza, *ib.* - istruzioni del ministero di grazia e giustizia, 673 - istruzioni del ministro della guerra, 674 - regolamento giudiziario per la Colonia Eritrea, 677.

e) legislazione straniera: osservazione generale, 678 - America, *ib.* - Austria-Ungheria, 679 - Belgio - Danimarca, 680 - Egitto-Finlandia, 681 - Francia: legge 5 agosto 1899, *ib.* - legge 11 luglio 1900, 685 - Germania 689 - Inghilterra - Lussemburgo - Olanda, 690 - Portogallo - Russia - Spagna, 691 - Svezia - Svizzera, 692.

f) ordinamento giuridico del casellario: concetto generale, 693 - iscrizioni e certificazioni, 694 - carattere del casellario quale effetto penale, 695 - sue relazioni con la procedura penale, 697 - suo ordinamento per legge o regolamento, *ib.*

[1]) iscrizioni: criterio regolatore, 698 - limitazioni desunte dalla qualità della materia, 700 - materia giudiziale: esclusione della materia amministrativa, *ib.* - materia penale: non si distingue fra delitti gravi e lievi, 702 - nè fra delitti e contravvenzioni, 703 - nè fra reati contemplati dal Codice penale o da altre leggi, 704 - nonchè dai codici penali militari, 755 - materia civile: sentenze d'interdizione o d'inabilitazione, 706 - materia commerciale: dichiarazione di fallimento, 708 - critica dell'esclusione della materia disciplinare, 709 limitazioni desunte dalla qualità del giudice: giudici ordinari, 712 - giudici speciali, 713 - giudici stranieri, *ib.* - limitazioni desunte dalla qualità dalle decisioni: esclusione delle semplici procedure, 716 - ordinanze e altri provvedimenti del giudice, 718 - carattere definitivo della decisione, *ib.* - decisioni di condanna o di assoluzione, 720 - decisioni in contraddittorio o in contumacia, 721 - provvedimenti circa infermi di mente, minorenni o sordomuti, 722 - applicazione di istituti penali complementari, 723.

[2]) certificazioni: criterio regolatore 726 - sistemi di certificazione e specie di certificati, 727 - certificati estratti dall'autorità giudiziaria, 743 - certificati rilasciati a richiesta di una pubblica amministrazione, 773 - certificati rilasciati a richiesta di privati, 782.

[3]) dichiarazione del casellario: sua origine, 825 - giustificazione della sua necessità, 830 - valore giuridico e distinzione dal certificato, 832 - legalità della dichiarazione, 834 - estremi: richiesta dell' autorità che deve provvedere, 835 - indole del provvedimento, 837 - contenuto della dichiarazione, 839.

[4]) sanzioni penali: [1]) osservazioni generali: origine storica di queste sanzioni, 841 - loro elaborazione legislativa, 845 - nozioni e limiti in generale, 851 - [2]) indebita iscrizione nel casellario: mendacio dell'imputato, 852 - essenza obbiettiva del delitto, 853 - essenza subbiettiva, 856 - tentativo, 858 - concorso ed affinità con altri reati, *ib.* - pena, 860 - mendacio di altri, *ib.* - [3]) indebita pubblicità

b) INDICE DEGLI ARTICOLI

DEL CODICE PENALE E DEGLI ALTRI CODICI E LEGGI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

N. B. — *La cifra in carattere grassetto indica l'articolo, quella in carattere ordinario il numero della pagina.*

Codice penale.

R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509, che approva le disposizioni per la attuazione del Codice penale.

Codice penale per l'esercito.

Codice penale militare marittimo.

Codice di procedura penale.

Statuto del Regno.

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione della legge in generale.

Codice civile.

Codice di commercio.

Codice di procedura civile.

Codice per la Marina mercantile.

Regolamento giudiziario del Senato.

Legge 25 maggio 1852, n. 1376, sullo stato degli ufficiali.

Legge 6 luglio 1862, n. 680, sulle Camere di commercio.

Legge 22 marzo 1865, n. 2248, all. *F*. sui lavori pubblici.

R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

R. D. 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario.

R. D. 6 dicembre 1865, n. 2644, che istituisce il Casellario giudiziale.

Regolamento annesso al Decreto precedente.